PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 34

GLI ARCHIVI PER LA STORIA DELL'ALIMENTAZIONE

Atti del convegno
Potenza - Matera, 5-8 settembre 1988

I

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
1995

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI

Comitato per le pubblicazioni: il direttore per i beni archivistici, *presidente*, Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Cosimo Damiano Fonseca, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Enrica Ormanni, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Rosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isidoro Soffietti, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Fauci Moro, *segretaria*.

Cura redazionale: Paola Carucci con la collaborazione di Massimo Buttazzo.

© 1995 Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archivistici
ISBN 88-7125-100-8

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma

(5219064) Roma 1995 – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – P.V.

PROGRAMMA

Lunedì, 5 settembre - Aula magna dell'Università

Seduta di apertura alla presenza del sen. prof. Vincenza Bono Parrino, ministro per i beni culturali e ambientali

Introduzione

prof. Damiano Fonseca, rettore magnifico dell'Università degli studi della Basilicata

prof. Renato Grispo, direttore generale per i beni archivistici

Indirizzi di saluto

prof. Gaetano Fierro - sindaco di Potenza

avv. Antonio Pisani - presidente della Provincia di Potenza

dott. Gabriele Di Mauro - assessore all'Agricoltura, vicepresidente della Giunta Regionale

Discorso di apertura

FRANCO CARDINI, *Alimentazione e storia*

I. La tipologia delle fonti

LUCIO LUME, *Introduzione*

MARIA ANTONIETTA MARTULLO ARPAGO, *Tipologia e stato delle fonti per la storia dell'alimentazione negli archivi meridionali*

CARLO PILLAI, *L'Archivio di Stato di Cagliari e le fonti per la storia dell'alimentazione nel periodo sabaudo*

ISABELLA RICCI MASSABÒ, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'area piemontese*

VERA VITA SPAGNUOLO, *Le fonti documentarie per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Roma (sec. XVII)*

MARIA LAURA IONA, *Friuli-Venezia Giulia: aree, tipologia, stato delle fonti archivistiche per la storia dell'alimentazione*

ALDO AGOSTO, *Le fonti documentarie per la storia dell'alimentazione esistenti in Liguria*

GABRIELLA CAGLIARI POLI, *Le fonti lombarde per la storia dell'alimentazione*

ALESSANDRA SAMBO, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Venezia*

SALVATORE ORTOLANI, *Fonti archiuvistiche per la storia dell'alimentazione in area trentina*

Martedì, 6 settembre

II. Le magistrature e le istituzioni alimentari

ALBERTO GUENZI, *Introduzione*

PIO CARTECHINI, *Disposizioni di carattere annonario negli Statuti comunali della Marca d'Ancona dei secoli XIV-XVI*

FIAMMETTA AUCIELLO - ISABELLA OREFICE, *Magistrato delle biade e prefetto dell'Annona in Lombardia*

DONATELLA BALANI, *Le istituzioni annonarie, la politica dell'approvvigionamento e i problemi alimentari di una capitale: Torino tra Sei e Settecento*

GIUSEPPE PANSINI, *Il regime annonario in Toscana durante il Principato mediceo*

MARIA LAURA IONA, *Istituti e alimentazione dagli statuti locali dell'area friulana e giuliana*

MARIA GRAZIA PASTURA RUGGIERO - DANIELA SINISI - LUISA FALCHI, *L'Annona romana nel '500*

PASQUALE DI CICCO, *Le istituzioni annonarie nel Regno di napoli*

PAOLO CAU, *Istituzioni e normative nella Sassari prearagonese*

ESTER GESSA, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo*

ANNA MARIA NADA PATRONE, *Gli statuti comunali come fonte per la storia dell'alimentazione nel tardo medioevo*

GIULIO RAIMONDI, *Commercio e consumo dei generi alimentari: provvedimenti amministrativi e consuetudini locali nelle università del Regno di Napoli nel sec. XVII*

III. Organizzazione e gestione delle strutture alimentari

LUIGI DE ROSA, *Introduzione*

IRMA NASO, *Alla mensa dei «Signori» fra XIII e XIV secolo: le spese dell'Hotel dei conti di Savoia e dei principi di Savoia-Acaia*

CARLO BITOSSI, *L'approvvigionamento alimentare delle forze armate della Repubblica di Genova*

CARLO PAGANINI, *Vicende dei trasporti di generi alimentari in Lombardia*

FRANCESCA FANTINI, *Il calmiere per generi alimentari di prima necessità del Ducato di Mantova nel sec. XVII: normative e controlli per l'applicazione*

LAURA CASTELLAZZI, *Legislazione sanitaria per l'alimentazione a Verona in epoca veneta*

Mercoledì, 7 settembre - Salone del Consiglio dell'Amministrazione provinciale di Matera

Saluto del prof. Franco Lisanti, presidente della Provincia di Matera

MADDALENA CORTI - NELLA BUETI, *La produzione e il commercio delle carni dal 1767 al 1860 con particolare riferimento alla peste bovina e suina*

DOMENICO COPPOLA, *L'organizzazione sanitaria e l'alimentazione*

PAOLA PARISI, *Gli itinerari del sale*

ORIETTA VERDI, *Il commercio di derrate alimentari nei due porti fluviali di Ripa e di Ripetta nel sec. XVIII*

GREGORIA CARBONETTI VENDITTELLI, *Poduzione del sale a Roma nei secoli XII e XIII. La «schola salinariorum»*

CLARA CUTINI, *Approvvigionamento e vendita di prodotti alimentari nelle disposizioni statuarie del Comune perugino (sec. XIII-XIV)*

ALESSANDRO MORDENTI, *Approvvigionamento e alimentazione in Ancona tra '600 e '700*

IV. La cultura alimentare

LUIGI LOMBARDI SATRIANI, *Introduzione*

MASSIMO OLDONI, *I «Regimina sanitatis»*

PATRIZIA SCHIAPPACASSE, *I consumi alimentari delle famiglie patrizie genovesi in età moderna*

DOIMO FRANGIPANE, *Dalle colline alle basse: cenni sull'alimentazione in Friuli da inediti dell'archivio Frangipane*

Giovedì, 8 settembre, Aula magna dell'Università

LILIANA CARGNELUTTI, *Il vitto in Friuli attraverso la mensa degli educandati femminili (sec. XVII-XVIII)*

FABRIZIO LEONI, *Il ruolo delle castagne nell'alimentazione in Valtellina*

LUIGI LONDEI, *Frodi alimentari nell'età moderna*

MICHELA SESSA, *L'abbazia della Ss. Trinità di Cava tra autoconsumo e commercio alimentare: libri di cucina, registri di amministrazione, platee di beni ed inventari di affitto (sec. XII-XVI)*

PAOLO CHERUBINI, *La mensa del Papa e la cultura umanistica (sec. XV)*

ANNA LIA BONELLA, *I libri di cucina del Collegio Nazareno (sec. XVII)*

RENATA RIZZO PAVONE - ANNA MARIA IOZZIA, *Le comunità monastiche catanesi tra '700 e '800*

MARIA LUISA DI FELICE, *Pane e lavoro. Alimentazione di forzati ed operai liberi delle miniere e delle saline della Sardegna tra il '700 e l'800*

CARLA FERRANTE - GABRIELLA OLLA REPETTO, *Prodotti alimentari a Cagliari nel sec. XV*

MARINA VALDÈS, *L'alimentazione di una famiglia nobile cagliaritana tra '700 e '800*

RENATA DA NOVA ERNE, *La diffusione del caffè da genere esotico e di lusso ad elemento dell'alimentazine nel territorio e nel Friuli orientale dal XVIII secolo al 1918*

Discorso di chiusura

MASSIMO MONTANARI, Università degli Studi di Bologna

Interventi

on. dr. Gianfranco Astori

prof. Renato Grispo

prof. Cosimo Damiano Fonseca

SOMMARIO GENERALE

COSIMO DAMIANO FONSECA, *Premessa* 19

FRANCO CARDINI, *Alimentazione e storia* 23

I. LA TIPOLOGIA DELLE FONTI

LUCIO LUME, *Introduzione alle fonti per la storia dell'alimentazione* 43

PATRIZIA BIGI - GIAN MARIA PANIZZA - GILDA PASTORE, *Fonti per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato di Alessandria* 59

GABRIELLA CAGLIARI POLI, *Le fonti lombarde per la storia dell'alimentazione* 90

PAOLA CAROLI, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Torino* 110

ANDREINO COPPO, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'archivio storico del Comune di Novara* 129

MARISELLA DEMONTIS, *Documenti per la storia dell'alimentazione nel periodo sabaudo conservati nell'Archivio di Stato di Sassari (1720-1848)* 135

GIOVANNI GRILLONE - ANTONINA CHIARENZA, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Asti* 150

MARIA LAURA IONA, *Friuli-Venezia Giulia: aree, tipologie, stato delle fonti archivistiche per la storia dell'alimentazione* 154

GLORIA MAROSO, *La storia dell'alimentazione nelle fonti documentarie bassomedievali dell'Archivio di Stato di Verona* 173

VALERIA MORA, *Fonti per la storia dell'alimentazione nella Sezione di Archivio di Stato di Verbania* 180

CARLO PILLAI, *L'Archivio di Stato di Cagliari e le fonti per la storia dell'alimentazione nel periodo sabaudo (1720-1848)* 189

MARIELLA RONCHETTI VITALONI, *Fonti per la storia dell'alimentazione: l'Archivio di Stato di Livorno* 237

VERA VITA SPAGNUOLO, *Fonti per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato di Roma (sec. XVII)* 255

II. LE MAGISTRATURE E LE ISTITUZIONI ALIMENTARI

ALBERTO GUENZI, *Le magistrature e le istituzioni alimentari* 285

FIAMMETTA AUCIELLO, *Le istituzioni annonarie nello Stato di Milano fra Seicento e Settecento: gli sfrosi* 302

DONATELLA BALANI, *Politica annonaria e problemi alimentari di una capitale: il pane a Torino tra Sei e Settecento* 311

MARIA TEMIDE BERGAMASCHI, *Indagini sulle risposte individuali al problema dell'alimentazione nei contratti notarili dell'Ottocento in provincia di Campagna* 332

MARINA BROGI, *Le istituzioni annonarie lucchesi fino alla caduta della repubblica oligarchica (secc. XIV-XVIII)* 344

PIO CARTECHINI, *Disposizioni di carattere annonario negli Statuti comunali della Marca d'Ancona* 409

PAOLO CAU, *Istituzioni e normative alimentari nella Sassari prearagonese* 450

RENATA DE BENEDITTIS, *Ministero dell'interno e intendenze: la statistica murattiana in materia di alimentazione* 470

GIUSEPPE DIBENEDETTO, *L'amministrazione del sistema viario in Puglia* 509

PASQUALE DI CICCO, *Le istituzioni annonarie nel Regno di Napoli* 525

CARLA DI MUNNO MALAVASI, *L'azione del Magistrato ordinario, del Magistrato della sanità e del Consiglio di Governo in materia di alimentazione nello Stato di Milano nei secoli XVI-XVIII* 551

LUISA FALCHI - MARIA GRAZIA PASTURA RUGGIERO - DANIELA SINISI, *L'Annona di Roma nel sec. XVI* 568

ESTER GESSA, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo* 590

MARIA LAURA IONA, *Istituti e alimenti dagli statuti dell'area friuliano-giuliana* 608

ANNA MARIA NADA PATRONE, *Gli statuti comunali come fonte per la storia dell'alimentazione nel tardo medioevo: limiti della documentazione e nuovi spunti di ricerca* 637

MARIA CAROLINA NARDELLA, *La Capitanata ed i «partiti» per il rifornimento dell'Annona di Napoli in età moderna* 648

ISABELLA OREFICE, *La politica del pane a Milano tra XVI e XVIII secolo* 658

GIULIO RAIMONDI, *Commercio e consumo dei generi alimentari nel Regno di Napoli: provvedimenti amministrativi e consuetudini locali nelle Università di Montemarzio, Piedimonte e Novi (secolo XVII)* 680

MAURIZIO SAVOJA, *Licenze di esportazione e transito di vino nei secc. XVI e XVII nei registri delle cancellerie dello Stato di Milano* 691

* *

III. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE ALIMENTARI: L'EVOLUZIONE NEL TEMPO

LUIGI DE ROSA, *Organizzazione e gestione delle strutture alimentari: l'evoluzione nel tempo* 733

ELISA ALLOCATI TRAMONTANO, *Luoghi pii laicali e misti in Terra di Lavoro nei secoli XVII-XIX: fonti e linee di ricerche* 749

TIZIANA BIGANTI, *La pesca nel lago Trasimeno: sfruttamento e tutela delle risorse ittiche del lago di Perugia (secoli XIII-XV)* 772

CARLO BITOSSI, *L'alimentazione delle forze armate nella Repubblica di Genova: sondaggi archivistici e problemi di ricerca* 800

ALFONSO BOGGE, *Terra e grano: il problema delle terre incolte nel Piemonte carloalbertino* 816

SERAFINA BUETI, *La produzione ed il commercio delle carni in Maremma dal 1767 al 1860 con particolare riferimento alla peste bovina e suina* 852

SERAFINA BUETI, *La produzione ittica lungo le coste della Maremma senese e nei bacini fluviali interni* 867

LAURA CASTELLAZZI, *Legislazione sanitaria per l'alimentazione a Verona in epoca veneta* 879

VINCENZINA CELLI - GIOVANNA LIPPI, *Repertorio di fonti archivistiche aquilane relative alla produzione e al commercio dello zafferano* 894

DOMENICO COPPOLA, *L'organizzazione sanitaria e l'alimentazione nel Regno di Napoli* 927

MADDALENA CORTI, *La produzione e il commercio della manna e dei pinottoli nella Provincia Inferiore Senese* 954

CLARA CUTINI, *Approvvigionamento e vendita di prodotti alimentari nelle disposizioni statutarie del Comune di Perugia (secoli XIII-XIV)* 961

FRANCESCA FANTINI D'ONOFRIO, *Il calmiere per i generi alimentari di prima necessità nel Ducato di Mantova tra il XVI e il XVII secolo. Prime indagini* 981

FRANCESCA FIANDRA, *Produzione e commercio dell'olio nell'estremo Ponente ligure fra Sette e Ottocento* 993

CARMEN FICHERA - ADELIA FIORELLA, *Mercuriali dei prodotti alimentari in commercio nel Molise nei primi decenni dell'800 con dati relativi a diverse specie di cereali e legumi* 1002

MAURO GENTILE, *La situazione delle campagne nel distretto di Chieti dal decennio francese alla Restaurazione (1806-1860)* 1018

MARISTELLA LA ROSA, *Orti agrari e piante alimentari nelle carte napoleoniche dell'Archivio di Stato di Milano* 1032

EUGENIO LO SARDO, *Baccalà e stoccafissi sulla mensa dei poveri. Il commercio di pesce a Napoli nel XVIII secolo* 1044

IRMA NASO, *Alla mensa del principe. I prodotti alimentari alla corte sabauda negli ultimi secoli del Medioevo* 1052

CARLO PAGANINI, *Notule sulle vicende dei trasporti dei generi alimentari in Lombardia (secoli XIV-XVII)* 1086

PAOLA PARISI, *Gli itinerari del sale nel Trentino* 1120

ANGELO PETRUCCI, *Cenni sulla produzione agricola e sul commercio di derrate in provincia di Molise nella prima metà dell'Ottocento* 1128

LUIGI RAMBOTTI, *L'alimentazione in un collegio perugino sul finire del XVI secolo: la Sapienza vecchia* 1137

ANGELA SPINELLI, *Luoghi pii laicali e misti a Napoli dal XVI al XIX secolo* 1156

ORIETTA VERDI, *Il commercio delle derrate alimentari a Roma nei porti di Ripa e Ripetta (secolo XVIII)* 1162

IV. LA CULTURA ALIMENTARE

LUIGI LOMBARDI SATRIANI - DOMENICO SCAFOGLIO, *La fame di Pulcinella* 1191

COSTANTINA ANNA MARIA ALTOBELLA, *Note sul regime alimentare di comunità militari, assistenziali e carcerarie in Capitanata tra XVIII e XIX secolo* 1216

IMMA ASCIONE, *Non di solo pane* 1235

LIA DOMENICA BALDISSARRO, *Osservazioni sull'alimentazione nel secolo XVIII attraverso le carte di amministrazione di due famiglie nobili: Milano-Franco di Polistena e Saluzzo di Cornigliano* 1250

ANDREINA BAZZI, *Il ricettario di Lucia Prinetti Adamoli* 1266

EUGENIO MARIA BERANGER, *Le castagne «...el pane delle povere persone» e la loro incidenza nell'alimentazione della comunità di Castel del Piano agli inizi dell'800* 1283

ANNA LIA BONELLA, *I libri di cucina del Collegio Nazareno di Roma (secolo XVII)* 1302

SERAFINA BUETI, *Le abitudini alimentari di Prata, un paesino delle Colline metallifere grossetane (secc. XVII-XVIII)* 1318

LILIANA CARGNELUTTI, *Il vitto in Friuli attraverso la mensa degli educandati femminili (secoli XVII-XVIII)* 1330

RENATA DA NOVA ERNE, *La diffusione del caffè da genere esotico e di lusso ad elemento dell'alimentazione nel territorio triestino e nel Friuli orientale dal secolo XVIII al 1918* 1343

* * *

ANNA MARIA DE CECCO - MIRIA CIARMA TRANQUILLI, *Cultura alimentare attraverso le platee dei beni del monastero di S. Domenico in Chieti (secolo XVIII)* 1373

FELICITA DE NEGRI, *Pane e ... companatico a Napoli tra Cinquecento e Seicento* 1402

MARIA LUISA DI FELICE, *Pane e lavoro: alimentazione di forzati ed operai liberi impiegati nella miniera di Monteponi e nelle saline di Cagliari tra i secc. XVIII e XIX* 1420

LUCIA D'IPPOLITO, *L'alimentazione nei secoli XVI e XVII in un monastero femminile: S. Maria del Carmine di Putignano* 1440

CARLA FERRANTE - GABRIELLA OLLA REPETTO, *L'alimentazione a Cagliari nel '400* 1457

MARIA CARMELA FONGARO, *Alimentazione di prelati, monache e ... fattori a Brindisi nei secoli XVII e XVIII* 1529

DOIMO FRANGIPANE, *Dalle colline alle basse: cenni sull'alimentazione in Friuli da inediti dell'archivio Frangipane* 1543

GIANCARLO GALLI, *Vecchi e nuovi consumi nel patriziato comasco tra Settecento e Ottocento: la famiglia Giovio* 1553

ELISABETTA GIURIOLO, *Curare e guarire gli indigenti: forniture alimentari per gli ospedali di Cuneo e Mondovì* 1581

ANNA GONNELLA, *L'assistenza pubblica a Trieste: l'alimentazione nell'Istituto dei poveri (1818-1918)* 1590

PIERA GRISOLI, *Vitto e «spese plateali» nelle istituzioni ospedaliere dipendenti dall'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (secoli XVII-XIX)* 1609

VIVIANO IAZZETTI, *Cucina e pasticceria napoletane in un ricettario inedito del Settecento* 1627

MARIA BONARIA LAI - GIUSEPPINA USAI, *L'alimentazione dei frati dell'Osservanza francescana a Cagliari* 1644

FABRIZIO LEONI, *Il ruolo delle castagne nell'alimentazione in Valtellina* 1687

ALESSANDRO MANNU, *Saggio di bibliografia ragionata sulla storia dell'alimentazione con particolare riferimento alla Lombardia* 1703

ANTONELLA MANUPELLI, *L'alimentazione nei conventi della Basilicata (secoli XVI-XVII)* 1714

GIAMPIETRO MORREALE, *L'alimentazione a Novara e nel Novarese tra fine Settecento e fine Ottocento attraverso i documenti dell'Archivio di Stato di Novara* 1749

MASSIMO OLDONI, *I «Regimina sanitatis»* 1790

GIANNINA PASTORINO, *Il Nobile Collegio Caccia* 1801

GIANNINA PASTORINO, *L'Ospedale di S. Giuliano di Novara* 1808

TULLIO PERFETTI, *Il vitto nel Pordenonese alla metà del '700 e agli inizi dell'800. Un confronto a tavola: le carni e le dispense dei conti di Spilimbergo* 1815

TIZIANA PLEBANI, *Le fonti letterarie: appunti e suggestioni a partire da «Arte della cucina e alimentazione nelle opere a stampa della Biblioteca nazionale marciana»* 1824

RENATA RIZZO PAVONE - ANNA MARIA IOZZIA, *Comunità monastiche catanesi tra '700 e '800* 1835

PATRIZIA SCHIAPPACASSE, *I consumi alimentari delle famiglie genovesi in età moderna* 1852

MICHELINA SESSA, *L'abbazia della Ss. Trinità di Cava tra produzione, consumo e commercio alimentare (secoli XI-XVIII)* 1924

ANNA TILOCCA SEGRETI, *L'alimentazione monastica nel territorio sassarese tra '700 e '800* 1945

MARINA VALDÈS, *L'aristocrazia cagliaritana a tavola: cultura e abitudini alimentari fra '700 e '800* 1964

MASSIMO MONTANARI, *Considerazioni conclusive* 2017

Indice degli autori 2025

Se non vi fossero altri pregnanti motivi di carattere più strettamente istituzionale e culturale, basterebbero i valori umani sottesi alla ritualità alimentare — l'hospitalitas, l'àgape e il convivium — a dare all'Università della Basilicata, attraverso la voce di colui che ha l'onore di rappresentarla, pieno titolo nel salutare con profonda gioia coloro che, accogliendo l'invito del direttore generale per i beni archivistici prof. Renato Grispo e del rettore dell'Ateneo lucano, hanno voluto onorare con la loro presenza questo nostro convegno di studi. Rivolgo, quindi, un deferente saluto alle autorità nazionali, regionali e locali, un cordiale benvenuto agli ospiti, accenti di vivissima gratitudine ai relatori, sentimenti di grata riconoscenza agli sponsor: l'Assessorato all'agricoltura della Regione Basilicata, l'Amministrazione provinciale di Matera, l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Basilicata, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, l'Associazione industriale della provincia di Potenza, gli Enti provinciali per il turismo di Matera e di Potenza.

Un saluto particolare avvalorato da stima e amicizia mi è caro rivolgere al prof. Renato Grispo, che ha voluto con amabile insistenza che fosse la nostra giovane Università ad accogliere questa importante assise di studio che si iscrive con un suo spessore scientifico tra le numerose iniziative dell'ufficio che egli autorevolmente dirige.

1. Accennavo ai motivi istituzionali che hanno determinato la scelta dell'Università della Basilicata quale scenario di questo convegno: in essa, infatti, ha sede uno dei corsi di laurea che ha naturali legami con il tema del nostro incontro e che concorre a definire l'identità del nostro Ateneo quale polo di eccellenza agronomico, forestale e agroalimentare. Intendo riferirmi al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari della facoltà di agraria presente in solo quattro università italiane e che, tenuto conto, del piano di sviluppo economico della nostra regione, concorre a porsi come volano dello sviluppo della società lucana degli anni novanta. Ora è mio profondo convincimento che coniugare le competenze tecniche e le lezioni della storia assume non soltanto una indubi-

tabile valenza pedagogica, ma altresì una forte carica professionale, rendendo unitario il processo formativo e attestando il futuro laureato su un piano di sensibilità e di impegno civile e sociale.

Non a caso nei piani di studio previsti dal nostro statuto è presente una storia dell'agricoltura che, nel rinnovato clima dell'autonomia statutaria prevista dal disegno di legge del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dovrà essere affiancata da nuove discipline storiche.

2. Ma, accanto ai motivi istituzionali, ve ne sono altri di respiro dichiaratamente scientifico e di ambito marcatamente culturale.

Non sta a me ripercorrere i complessi sentieri storiografici di questo importante settore disciplinare o definire i criteri epistemologici entro cui si muove la storia dell'alimentazione. Basterà rinviare all'ancora utile saggio di Maurice Aymard comparso sulle «Annales» del 1975: «Pour l'histoire de l'alimentation: quelques remarques de méthode» (XXX|2-3, pp. 431-444) o alle opere di Jean-Paul Aron, recentemente scomparso e di Scuola braudeliana, da «La Francia a tavola dall'Ottocento alla Bella Epoque» (Einaudi) alla voce «Cucina» dell'Enciclopedia Einaudi, per rendersi conto dei risultati raggiunti e delle prospettive di ricerca.

Certo nessuno oggi condividerebbe appieno le provocatorie, deterministiche e materialistiche affermazioni contenute nella recensione del 1850 di Ludwig Feuerbarch al volume di Moleschott sulla Teoria degli alimenti: «La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi si trasformano in sangue: il sangue in cuore e cervello, in materia di pensieri e di sentimenti. L'alimento umano è il fondamento della cultura e del sentimento. Se volete far mangiare il popolo, in luogo di declamazioni contro il peccato, dategli una alimentazione migliore. L'uomo è ciò che mangia».

Oggi è noto, per i progressi conseguiti dalla scienza biologica, che l'uomo non è solo ciò che mangia, ma è anche (almeno) codice genetico ed acido desossiribonucleico e un premio Nobel della fisica quale John Eccles, giunto ai confini fisici delle attività del cervello umano, sospetta che ci sia dell'altro, anche se ancora non definibile con i modelli teorici e con gli schemi di riferimento grazie ai quali sono state acquisite le attuali conoscenze scientifiche, almeno in Occidente.

Ma, ben oltre le opzioni filosofiche, siano esse di ascendenza materialistica, idealistica o spiritualistica, rimane il fatto della «storicità dei processi alimentari», trattandosi di uno dei problemi di importanza vitale per l'umanità.

Ecco perché la storiografia contemporanea tende a privilegiare la «dimensione sociale» dell'alimentazione, colta in stretta connessione con la realtà del paesaggio e delle strutture produttive, dell'organizzazione economica e dei rapporti interpersonali, non senza riferimento alla realtà culturale e agli atteggiamenti mentali, alla fissazione degli sfondi collettivi entro cui si collocano le scelte individuali, alla interconnessione con la vasta gamma dei problemi sanitari.

3. Da queste premesse metodologiche è scaturito il convegno che oggi felicemente si apre, pur nella peculiarità degli archivi della memoria specificamente utilizzati per ricostruire la storia dell'alimentazione.

Infatti, partendo dal grande patrimonio documentario contenuto negli istituti archivistici del nostro Paese, si è inteso raccogliere i numerosi contributi intorno a quattro nuclei fondamentali: la tipologia delle fonti, le magistrature e le istituzioni alimentari, l'organizzazione e la gestione delle strutture alimentari, la cultura alimentare.

A scorrere i titoli dei numerosi contributi, spie significative dell'impegno degli operatori della struttura archivistica statale, emerge con chiarezza lo spettro ridotto delle fonti dal punto di vista tipologico e il limite cronologico offerto dalla documentazione in genere attestata tra gli ultimi secoli del medioevo e l'età moderna; peraltro, tenuto conto del corso storico nazionale e della situazione degli Stati preunitari, tutto questo non desta alcuna meraviglia. D'altra parte i sondaggi e gli affondi condotti sulle fonti narrative, cronachistiche; trattatistiche, agiografiche e legislative sia dell'Ottocento sia dei secoli centrali del Medioevo hanno già restituito suggestivi scenari sulla storia dell'alimentazione in ambito ecclesiastico, monastico, comunale, rurale e via numerando.

Comunque si tratta di una prima verifica che ha visto impegnato, salvo qualche assenza territoriale, in un ideale laboratorio, il potenziale scientifico e culturale della struttura archivistica statale.

Nel dare l'avvio ai nostri lavori desidero rinnovare l'apprezzamento più vivo agli studiosi impegnati nella ricerca e confermare a tutti quei profondi sentimenti di solidarietà che nell'atto conviviale meglio di ogni altro definiscono l'identità di un gruppo sociale, specialmente in questa terra lucana dove il valore simbolico dell'offerta del cibo si carica di altissimi e significativi accenti di ritualità e di religiosità popolare.

COSIMO DAMIANO FONSECA
Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata

FRANCO CARDINI

Alimentazione e storia

Che cosa s'intende per alimento? Risposta volgare: l'alimento è qualunque cosa sia in grado di nutrire. Risposta scientifica: per alimenti s'intendono tutte quelle sostanze che, immesse nell'apparato digerente, possono essere dall'organismo assimilate grazie al processo digestivo, reintegrando così quelle perdite che l'organismo umano subisce nell'esercizio delle sue funzioni vitali. Perciò, la caratteristica degli alimenti consiste nel poter essere assimilati da un organismo animale.

Questa definizione non è mia. Essa risale — tradotta con qualche libertà e con un minimo di attualizzazione lessicale — a un grande maestro dell'età di Napoleone e della Restaurazione, Anthelme Brillat-Savarin, e risente beninteso nel bene e nel male dell'età nella quale fu elaborata. Si noti il sussiego della dicotomia postilluministica tra il «volgare» e lo «scientifico»; si noti, ancora, lo sforzo definitorio e razionalizzatore, animato dal linguaggio dei grandi sensisti e dei grandi meccanicisti del Settecento francese. Torneremo sulla *summa* affidataci da questo grande avventuriero, *gourmet* e giurista, *La physiologie du goût, ou méditations de gastronomie trascendante*, edito nel 1826: libro eminentemente filosofico — lo dico senza ironia di sorta —, e al tempo stesso opera interdisciplinare *avant la lettre* — ma forse basterebbe definirla enciclopedica, a patto che specificamente si pensi all'*Encyclopédie* — nella quale convergono chimica, fisica, medicina, storia, economia, psicologia, politica, autobiografia, diritto, folklore: o discipline che al tempo del Brillat-Savarin ancora così non si chiamavano, ma che così di lì a poco si sarebbero chiamate. Brillat-Savarin smaschera da par suo, da intellettuale e da studioso esperto di grandi eventi storici — lui, uomo che ha vissuto la rivoluzione e l'Impero —

i meccanismi profondi sottesi al mangiare e al nutrirsi: anche quelli più celati e insondabili almeno ai e per i suoi tempi, le metafore e i desideri traslati, soprattutto quel tanto di eminentemente sèmico, anzi di rituale, cerimoniale e spettacolare che è sotteso a certi modi di assumere comunitariamente il cibo. Non è certo fuori luogo pertanto che Jean-François Revel abbia definito la *Physiologie du goût* un «messale epicureo moderno della decolpevolizzazione»: definizione su cui meditare soprattutto oggi che nuovi eticismi, magari travestiti da ideologie terapeutiche (le chiamiamo ideologie e non scienze perché non esiste scienza che non sia anche un'ideologia) ricolpevolizzano il mangiare, ne negano il carattere gioioso e liberatorio che ad esso un tempo, almeno a livello popolare, si attribuiva e sottolineano al contrario le angosce, le frustrazioni e le regressioni che esso vorrebbe risolvere o almeno nascondere e che al contrario sottolinea.

Brillat-Savarin era un pioniere. A lui deve molto Roland Barthes nella sua celebre definizione del comportamento alimentare come «sistema di comunicazione» nel quale talora — ne riassumo l'assunto con le parole di Massimo Montanari — «la *circostanza* assume maggior peso della *sostanza*, e la funzione sociale dell'alimento è più forte del suo valore nutritivo»[1]. A lui molto debbono, anche quando non lo ammettono, gli antropologi e gli storici che hanno indagato negli ultimi decenni i «codici alimentari».

Può darsi che l'*histoire à part entière* sia un'utopia; ma, se c'è una cosa della quale per un verso vale la pena di, e per un altro è necessario tentare una storia «totale», che ne indaghi caratteri, qualità, strutture organiche e strutture sociali, istituzioni e miti, quella è proprio il cibo nel suo rapporto con l'uomo. Storia del cibo, del suo ambiente, della sua genesi, della sua natura e delle sue trasformazioni, anche del suo abuso e della sua mancanza e delle ragioni di entrambi, quando si sono presentati — molto spesso — nella storia. Cibo anche come epifania dei grandi problemi sociali e del loro atteggiarsi nei secoli («cibo del ricco e cibo del povero», potremmo dire con

---

[1] Cfr. R. BARTHES, *Pour une psycho-sociologie de l'alimentation contemporaine*, in «Annales É.S.C.», XVI (1961), cit. in M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari 1988, p. 32.

una definizione che un libro di Anna Maria Nada Patrone ha reso ormai proverbiale); e cibo come referente dell'immaginario. Non a caso Piero Camporesi, introducendo la nuova edizione de *La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene* di Pellegrino Artusi, osservava anni fa che «la cucina di una società è il linguaggio nel quale essa traduce inconsciamente la sua struttura». Comprendere le strutture delle diverse società è compito eminente degli storici; e primo passo verso una comprensione effettiva di esse è costituito dall'individuazione, la raccolta, l'interpretazione delle fonti. Tutte le fonti: dalle materiali e dalle archeologiche fino alle documentarie e alle riflesse di ogni natura.

Certo: in assoluto, si noterà agevolmente che il problema — quale lo poneva il Brillat-Savarin — è davvero ben più ampio e onnicomprensivo di quanto la stessa storia, la stessa sociologia, la stessa antropologia, la stessa psicanalisi, la stessa medicina potrebbero porlo; esso coinvolge etologia e fisiologia, poiché il grande dramma cosmico della ricerca del cibo e della lotta per il cibo coinvolge tutti gli esseri viventi. Nulla è più naturale e universale della fame e del bisogno di cibo, oseremmo dire se davvero osassimo ancora — con tutte le polemiche in corso su quel tema — ricorrere al concetto di «natura» con la speranza che a tale termine corrisponda un valore accettato da tutti in termini sostanzialmente simili. E, proseguendo imprudentemente e impudentemente di questo passo, se volessimo rifarci all'ormai obsoleta dicotomia di «natura» e «cultura», dovremmo aggiungere allora — e attestarci su questa precisazione, facendone un vero punto di partenza — che l'uomo ha tuttavia trasformato questo bisogno naturale in termini culturali, e che sono appunto queste forme culturali, in sé e nella loro genesi, che noi consideriamo indispensabile oggetto di storia. Per l'uomo, al quale — dicevano i nostri padri latini — *vivere non necesse*, il vivere non è necessario, sembra proprio che lo sfamarsi non sia, per contro, sufficiente. Insoddisfatto della caccia, della pesca, della raccolta e della consumazione poco o nulla elaborata dei prodotti di quelle attività, egli ha appreso molto presto a curare il suo cibo, a gestirne la produzione, a perfezionarne i metodi di elaborazione, ad accostare per affinità o per contrasto i sapori, gli odori, perfino i colori. Non contento che il cibo fosse nutriente, egli ha voluto che fosse gradevole al

palato ma anche all'olfatto[2], magari al tatto, e addirittura bello a vedersi. Aggiungetevi magari il grande Charpentier e la sua musica per le cene del Re Sole; Wolgang Amadeus Mozart e il pasto musicale del terzo atto del *Don Giovanni*; infine Rossini e la sua *Musica per digerire*: e vi accorgerete che la funzione del mangiare coinvolge davvero, e ai livelli più alti, tutti i cinque sensi. Non è dunque in fondo strano che gli asceti medievali guardassero con tanto sospetto a una funzione che occupava il corpo in modo così totalizzante: eppure, dal *Simposio* di Platone all'Ultima Cena evangelica o al delicatissimo episodio di Francesco d'Assisi che in punto di morte dà un addio alle dolcezze di «sora madre terra» assaggiando ancora una volta i dolcetti di Madonna Jacopa de' Settesoli, noi sentiamo che il cibo può essere anche profonda saggezza spirituale e alta poesia.

Chi insomma volesse studiare l'alimentazione nel suo significato ristrettivamente funzionale, come pratica e come tecnica di sostentamento fisico e quindi di sopravvivenza, sarebbe prima o poi costretto a indagare anche i territori che con essa confinano, o quanto meno a tener conto della loro esistenza. Tali territori sono anzitutto due; la dietologia come scienza di tramite fra alimentazione e medicina — giacché, se è falso che a tavola non s'invecchi, è per contro vero che l'arte di mangiar bene, cioè piacevolmente e in modo sano, dal Platina all'Artusi è sempre stata considerata una *honesta voluptas*: e basti riflettere sul significato semantico di termini come «dieta» e «ricetta» — e la gastronomia come scienza normativa di quelle che un altro maestro, Jean-Louis Flandrin, ha indagato a fondo quali «strutture del gusto»[3].

Studiare l'alimentazione, ci ha insegnato il Flandrin, è fondamentale: e ciò significa anche studiare i livelli di consumo, i rapporti fra cibo e produzione dei beni, le diversificazioni dei suoli e dei climi, i bisogni e la loro problematica che — come la scuola del Durkheim ci ha insegnato — è molto complessa. Ma, prosegue il Flandrin, non è meno importante studiare il gusto, la fantasia, il genio con il quale l'uomo ha trattato quello che mangia: e, da questo punto di vista, nella gastronomia convergono filosofia, etica, estetica, arte ed eros. Prima

---

[2] A. Corbin, *Storia sociale degli odori. XVIII e XIX secolo*, Milano 1983.

[3] Cfr. *Gastronomia e società*, Milano 1984.

di addentare la mela fatidica — e non sono mancati gli esegeti a vedere, in questo gesto della Progenitrice, un peccato non di orgoglio ma di lussuria[4]—. Eva ne ha forse accarezzato a lungo la rotondità godendo al tatto della buccia sferica, apprezzandone i colori, lasciandosi sedurre dalla frescura e dallo stormire delle fronde fra le quali era il frutto; ancora per noi, un bel mercato è anzitutto una festa per gli occhi — Alberto Moravia ed Eugenio Montale ci hanno offerto splendidi esempi di golosità come *voyeurisme* — e l'invitante aroma di cucina che aleggia in certe vecchie strade la domenica mattina costituisce un convito olfattivo. E che cosa mai sarebbe l'arte — dalle pitture egizie alle «nature morte» barocche — senza il cibo? Che cosa mai sarebbero il Rinascimento senza Pulci, Folengo e Rabelais, o, per converso, Balzac senza la *Grande Cuisine*, Carducci senza lambrusco emiliano e cacciagione maremmana?

Alle corte: siamo circondati dal cibo; per noi occidentali esso è addirittura diventato un nemico, mentre per l'Occidente preindustriale o, al giorno d'oggi, per il Terzo o per il Quarto Mondo è la sua mancanza a costituire la prima e fondamentale difficoltà. Ma anche le carestie, anche la fame rientrano come oggetti di studio nella storia dell'alimentazione[5].

L'importanza del cibo nella storia umana si misura difatti proprio dalla realtà secondo la quale il rapporto millenario fra esso e l'uomo non ha prodotto soltanto economia e tecnologia bensì anche riflessione, autocoscienza, immagini: in una parola, cultura. L'uomo è ciò che mangia, è stato detto: un aforisma ben più vero, e più profondo, di quanto non credesse o forse non volesse colui che lo ha coniato. Dice bene Montanari: «Non paradossalmente potremmo ribattere che l'uomo mangia ciò che è (o *come è*), o vorrebbe essere»[6]. Pensiamo ad esempio al valore e al significato rituale o addirittura sacramentale di certi cibi, alla complessità dei tabù alimentari presenti in parecchie religioni e che solo un pericoloso materialismo riduttivistico ha indotto lo Harris a considerare il frutto di necessità o di scelte a carattere ecologico,

---

[4] Cfr. M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura*... cit., pp. 3 e seguenti.
[5] Cfr. P. CAMPORESI, *Il paese della fame*, Bologna 1985.
[6] M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura*... cit., p. 9.

igienico o economico[7]. Pensiamo — e l'esempio basterà — alla teofagia cristiana, le specie visibili della quale sono i due alimenti-base di quel mondo mediterraneo nel quale il cristianesimo è nato, il pane e il vino, laddove Carl Gustav Jung ha ben dimostrato che nella teofagia azteca — un rito suscettibile di comparazioni formali importanti con quello cristiano, ferme restandone le profonde differenze sostanziali — sono gli alimenti-base di quella cultura mesoamericana a giocare il ruolo dei protagonisti.

Ma noi moderni, perennemente stretti nella contraddizione fra edonismo e angosce fisiologico-mediche (o moralistiche così metabolizzate?), non dimentichiamo mai che il cibo è altresì un'antica fonte di piacere ben differente dalla *honesta voluptas* del Platina; la gola è un vizio antico, porta e compagna di altri vizi antichi, e tutto ciò da molto prima che il dottor Freud ci erudisse sulla «fase orale» del piacere; sappiamo bene che l'atto del mangiare e tutte le funzioni ad esso fisiologicamente correlative — nessuna esclusa — sono strettamente imparentate con il sesso, in un complesso rapporto ora di complementarità, ora di sostitutività. L'etica e le tecniche ascetiche cristiane hanno ripetuto per secoli, con il vangelo, che «alcuni dèmoni si vincono soltanto con il digiuno e la preghiera», e alla condanna di tutto quel che atteneva il «ventre» nel quale avvengono tanto la digestione quanto l'unione sessuale, fa riscontro l'orgia alimentare del «divino marchese» De Sade, che meritatamente rinchiuso nella Bastiglia e impossibilitato a darsi ad orge sessuali o a farsi credibilmente ritenere coinvolto in esse ingurgitava fino a dieci chili di alimenti vari, fornitigli da fuori del carcere grazie alla sua condizione privilegiata di aristocratico.

Questo imperare del cibo in campi svariati, da quello religioso a quello folklorico[8] fino a quello erotico, viene confermato dal nostro stesso linguaggio; addirittura dal nostro lessico. Pensiamo alla straordinaria polisemia di coppie di opposti quali i celebri e lévistraussiani crudo-cotto e bollito-arrostito (il secondo del quale rinvia alle coppie femminile-maschile e acqua-fuoco, o anche recipiente-lancia su cui

---

[7] *Ibid.*, p. 52.

[8] P. CAMPORESI, *Alimentazione, folklore, società*, Parma 1980; ora cfr. anche ID., *La terra e la luna*, Milano 1990.

insiste l'esegesi junghiana del mito del Graal); pensiamo ancora alle coppie caldo-freddo, secco-umido, che rinviano alla teoria umorale alla cui luce, fra antichità e medioevo, medicina, fisiologia e dietologia intesa come *regimen sanitatis* venivano lette.

Per secoli, tuttavia, cibo e gusto sono rimasti ai margini della riflessione storica e filosofica. La temperanza e la moderazione quando non addirittura l'astinenza (e, significativamente, nel campo del cibo come in quello del sesso) venivano insegnate nel mondo greco molto prima che in quello cristiano, anzi passarono a questo da quello più che dalla tradizione biblica. E ciò, nonostante il cristianesimo si fondasse sulla Cena e sulla Teofagia: la quale però, data la sua stessa sacralità, per certi versi svalutava ulteriormente il mangiar profano. Quel che Michail Bachtin ha definito il «basso materiale corporeo» veniva sistematicamente negato e nascosto; greci e romani ponevano al centro delle loro città, in bella mostra, i monumenti e gli spazi consacrati alla loro vita politica e religioso-spirituale, ma nascondevano mercati e botteghe di generi alimentari più o meno come nascondevano le latrine. Nella cultura occidentale il mangiare è rimasto a lungo un'occupazione sentita come necessaria sì ma in fondo anche goffa, imbarazzante, volgare e in certo modo colpevole; e può darsi che il sadomasochismo di certe diete attuali, sotto la giustificazione terapeutica, celi l'estrema versione — rigorosamente laicizzata — di questa tendenza all'anoressia ascetica. Al tempo stesso, però, l'Occidente ha scoperto nell'assunzione pubblica, solenne, sontuosa, magari antieconomica (l'«orgia» nel senso che a questo termine viene attribuito da Roger Caillois) del cibo, quindi nel banchetto ufficiale, una forma fondamentale dell'ostensione del potere. I banchetti romani e rinascimentali hanno anzitutto questa funzione.

Il bipolarismo della cultura occidentale nei confronti del cibo è un tema «di lunga durata», che di essa ci offre una fondamentale chiave di lettura. Valida però — attenzione — solo in quello specifico campo. I cibi, nella loro diversità e nella variabilità praticamente infinita delle loro possibilità di provenienza e di manipolazione, sono parte integrante della cifra specifica e inimitabile posseduta da ciascuna cultura: una cifra complessa, intessuta di vari elementi collegati fra loro secondo un codice che non può essere modificato senza che l'intero quadro muti di senso. Omero non si comprende senza i crateri nei quali

spumeggia un vino violaceo e denso, senza i canestri di ricotta, senza l'odore dei maiali e dei montoni prima bolliti e poi cotti allo spiedo, secondo un sistema di «cottura plurima» che sbilancia il triangolo culinario lévistraussiano; la Bibbia sa del fumo degli olocausti, di pane cotto sulle pietre roventi, di fichi appassiti; un grave sentore di cipolla e di *garum* aleggia ristagnando sui *castra* delle invitte e quadrate legioni romane; i mercati del Vicino Oriente, ma anche quelli delle nostre città del periodo comunale, profumano di cannella, di noce moscata, di zenzero dolce e piccante. Come il clima e l'habitat, dai quali del resto immediatamente dipende, l'alimentazione dei vari popoli — e nelle varie fasi della loro rispettiva storia — è parte integrante del loro mondo e diviene sovente il simbolo più pregnante di esso. Dire cultura «del vino», «della birra», «del mais», ha un senso profondo e totalizzante, che va ben oltre l'alimentazione.

Come i vari popoli, all'interno di ciascun popolo i ceti, le classi, le caste mangiano in modo differente; e non solo per motivi economici. L'alimentazione brahmina in India, quella mandarina in Cina, quella aristocratica del nostro Medioevo avevano motivi, tradizioni e giustificazioni radicati certo nelle funzioni di chi le praticava, ma che non si possono restringere alla banale categoria del privilegio o appiattire sotto il peso di un'interpretazione puramente economico-funzionalistica. Nel nostro Occidente altomedievale, lo scontro di cultura che si individuava dietro all'alimentazione dei *potentes* in confronto con quella dei *pauperes*, oppure i mutamenti radicali intervenuti in seguito alle migrazioni dei popoli cosiddetti barbarici in area mediterranea (si pensi soltanto alla parziale scomparsa dell'olio come condimento, sostituito dai grassi animali) erano altrettanti elementi di un *puzzle* di culture che preludeva a soluzioni che — per usare un'immagine guarda caso gastronomica in uso presso i sociologi americani — sarebbero state qua di *salad bowl*, là di *melting pot*.

Da questo punto di vista, lo studio dell'alimentazione va condotto evidentemente a un livello che coniughi la storia con l'antropologia culturale. Vi sono però altri elementi, in tale studio, che chiameranno in causa differenti discipline. È evidente che la storia dell'agricoltura, dell'economia e del commercio presiederanno alle indagini relative alla produzione, alla circolazione e ai prezzi dei cibi, il che condurrà immediatamente lo studio della storia dell'alimentazione su quel terreno

eminentemente storico-sociale che è lo studio dei generi e dei livelli di vita, con i suoi condizionamenti materiali e i suoi riflessi mentali; basti pensare alle pagine magistrali scritte da Georges Duby sul tema «Prendere, dare, consacrare». La tecnologia — e, ancora una volta, il clima, l'ambiente, l'habitat e le tradizioni — entreranno massicciamente nell'indagine relativa ai metodi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. Qui alla dicotomia crudo-cotto si andranno accoppiando quelle fresco-secco, salato-affumicato, per lasciare da parte il vasto capitolo relativo ai cibi esito di un processo di fermentazione (vino, birra, formaggi e altri prodotti del latte, certo, ma anche il pane lievitato). Salagione, affumicatura, conservazione sotto grasso vegetale o animale o sotto cenere o sotto salamoia non rispondono soltanto a differenti esigenze e a diverse risorse dell'ambiente: sono tecniche che modificano l'aspetto, il sapore e talora il valore nutritivo dei cibi e che — al pari dei tabù alimentari — non possono venire semplicisticamente liquidati come puri espedienti funzionali. Allo stesso modo, la quantità e la varietà delle salse usate fra Medioevo e Settecento — quando gusti e abitudini subirono in effetti un mutamento importante — per condire le carni non si possono intendere solo come espedienti volti a mascherare lo stadio di troppo avanzata frollatura di esse, specie di quelle di bestia macellata vecchia che occorreva «ammorbidire» o quella di selvaggina. Nelle preparazioni, nelle conservazioni, nei condimenti, l'uomo stabilisce con la natura un rapporto stretto di collaborazione e tende a «migliorarla» nel suo proprio interesse.

La storia dei cibi — se nutrimento significa assimilazione — va altresì condotta alla luce di un'antichissima attività della quale troppo si parla — a ragione, del resto — per il presente, ma troppo poco per il passato: le sofisticazioni, le frodi alimentari di vario genere. L'argomento ha vari punti di contatto con lo studio storico del paesaggio e dell'ambiente: entrambi sembrano tendere alla demistificazione dei luoghi comuni secondo cui, in un idillico passato preindustriale, i cieli sarebbero stati sempre limpidi, le acque sempre pulite e i cibi sempre sani. Al contrario, i casi di inquinamento ambientale erano altrettanto comuni delle frodi alimentari, per quanto gli uni e le altre dotati di caratteri meno drastici e irreversibili di quanto oggi non accada. Fonti statutarie e fonti penali ci aiutano a ristabilire la verità su questi aspetti

meno noti del passato, che danno luogo oggi a equivoci ormai diffusi e alimentano arcadici nostalgismi scientificamente ingiustificati e ideologicamente tanto ambigui quanto pericolosi.

L'alimentazione condizionava in passato, e condiziona tuttora, anche architettura, urbanistica, estetica del paesaggio. Pensiamo ai forni mediterranei, ai camini europei, ai granai urbani di molte città dell'Europa specie centrale, ai pagliai che un tempo erano elemento caratteristico del nostro paesaggio di campagna, alle molte peschiere che nel medioevo erano spesso adiacenti alle abbazie e che servivano a fornire prelibato cibo quaresimale ai monaci, ai mercati coperti e all'importanza che nel loro àmbito fu assunta fra Otto e Novecento dall'architettura in strutture metalliche, al tempo stesso ultima spiaggia del neogotico e primo campo di prova dell'*Art Nouveau*, all'importanza dei macelli nel paesaggio urbano otto-novecentesco, ai campi di girasole o di soia che oggi hanno cambiato interi paesaggi un tempo coltivati a cereali, agli stabilimenti adibiti all'allevamento o al macello (un altro tipico manufatto impostosi fra Otto e Novecento con caratteristiche sovente monumentali); pensiamo semplicemente all'importanza, nella genesi della ripartizione e dell'arredo dello spazio domestico, della cucina come laboratorio e come cuore intimo del nucleo familiare. Pensiamo, ancora, agli orti urbani e suburbani, spazi di verde in rapporto dialettico con i giardini. Il cibo è direttamente o indirettamente alla base di modificazioni importanti nello stile e nei gusti in fatto di architettura e arredamento domestico, di urbanistica, di architettura del paesaggio. Così com'è alla base dei rapporti fra l'uomo e gli animali domestici o d'allevamento: rapporti nei quali violenza, sfruttamento e affetto si miscelano e si modificano con una qualche rapidità, imponendo evoluzioni più o meno rapide sia alla nostra etica, sia al nostro mondo emotivo, sia al nostro gusto.

Ma proprio di questi, dei mutamenti, metterebbe conto trattare. Nella storia dei cibi vi sono senza dubbio molti elementi di «lunga durata»: anzi, a credere a una certa retorica oggi di gran moda, la tradizione sarebbe una delle strutture portanti del gusto. In realtà gli uomini si adattano spesso e con rapidità a cambiare i loro gusti e anche le loro abitudini: circostanze economiche, merceologiche, terapeutiche possono essere alla base di questi cambiamenti. C'è di

più: la storia dell'alimentazione ci pone di continuo dinanzi a episodi congiunturali, che determinano delle vere e proprie corali conversioni. Pensiamo alle colture o alle specie vegetali «nuove» giunte a più riprese dall'Asia in Europa nell'antichità o durante il medioevo. Riferiamoci a usi gastronomici che il mutamento delle condizioni ambientali hanno eliminato o ridotto, quali il consumo di carne d'asino, di orso, di volpe, di riccio, di tasso. Una svolta inoltre d'incalcolabile portata — anche perché si può dire abbia liberato l'Europa dall'incubo delle carestie — è stata costituita dall'introduzione di nuovi alimenti, ben presto divenuti base di tradizioni che si tende ad atemporalizzare. Sapete immaginarvi un meridionale senza la pasta o la pizza al pomodoro, un veneto senza polenta di mais, un tedesco senza patate, un inglese senza tè, un italiano (o un viennese, o un finlandese) senza caffè? Eppure questi alimenti, che hanno quasi immediatamente creato un ciclo folklorico ben radicato nei loro nuovi ambienti, sono relativamente giovani nel nostro continente. Tè e caffè hanno, si può dire, salvato fra l'altro Inghilterra e Germania dal generale abuso di bevande alcooliche. Pensiamo infine ai recenti e recentissimi processi di pastorizzazione, di surgelazione, di conservazione sottovuoto. Dagli anni Quaranta ad oggi si è creato una cultura e addirittura un'estetica del cibo in scatola. La civiltà del *fast food* sta procedendo rapidamente nel costruire una nuova etichetta all'interno dei rapporti interpersonali e nell'imporre gusti e codici di comportamento alimentare nuovi.

Alcuni di questi momenti congiunturali stanno davvero alle fondamenta della nostra cultura. Pensiamo allo sradicamento profondo degli ebrei della seconda metà del secondo millennio a.C. narrato nell'*Esodo*. Da contadini, in pochi anni essi sono costretti a farsi nomadi e ad assumere caratteristiche tali da distinguerli non solo dal mondo egizio dal quale provengono, ma anche da quello cananeo nel quale almeno temporaneamente si trovano inseriti. I complessi rituali e le molte interdizioni alimentari imposti da Mosè — non dimentichiamo che i pasti cucinati erano sovente fra gli antichi in contatto con il rito e quindi attraverso un costume alimentare poteva agevolmente penetrare una pratica e quindi magari una credenza pagana — servono proprio a determinare e cementare la solidarietà e l'identità di popolo fra quelli che lo seguivano.

Pensiamo, ancora, allo snodo fra i cosiddetti «Alto» e «Basso» Medioevo. Qui, lo studio di Massimo Montanari[9] ha davvero attuato una sorta di rivoluzione copernicana. Esso ha dimostrato che il contadino altomedievale aveva a sua disposizione una quantità e una varietà di cibi che non furono più disponibili per i suoi eredi a partire dall'XI secolo circa, allorché l'indurirsi del regime feudosignoriale con le sue interdizioni e l'incremento demografico registrato un po' in tutta Europa cooperarono nel ridurre drasticamente gli spazi — boschi e paludi — nei quali i contadini avevano fino allora potuto liberamente rifornirsi di buon cibo come cacciagione, pesca e prodotti vegetali spontanei. Molti boschi furono abbattuti, molte paludi bonificate; al loro posto si ebbero campi coltivati a cereali che fornivano sì cibo sufficiente per tutti, ma scarso, monotono, poco nutriente. I contadini s'indebolirono generazione dopo generazione, ed è probabile che la peste del 1348 abbia infierito così duramente perché si trovò di fronte gente le cui difese organiche si erano molto ridotte a causa del nutrimento inadeguato.

Geniale, divertente, ma un pochino più improbabile della tesi di Montanari è quella che collega l'uso del caffè come bevanda e l'impiantarsi in Europa di locali nei quali si poteva sedere e discutere sorbendo la nera e calda bevanda allo sviluppo dell'illuminismo e alla genesi della Rivoluzione francese. La bevanda eccitava e aiutava a veder chiaro, a differenza del greve vino; i locali intimi e raccolti incoraggiavano ai progetti dei *philosophes*.

Un altro *tournant*, la storia dell'alimentazione sta forse vivendolo proprio oggi, in questi tempi stretti fra uno sfrenato e talora indiscriminato consumismo alimentare da un lato, e varie forme di angosciato e angosciante neoascetismo vegetariano, macrobiotico, salutista e via dicendo, dall'altro. Da questo punto di vista è importante sia nata una nuova scienza, la nutrizionistica, banditrice della quale è stata la statunitense Adelle Davis. Tale scienza non va considerata sinonimo di dietetica; mentre difatti questa studia i cibi più adatti alle varie circostanze, la nutrizionistica studia come il cibo ingerito operi nel corpo.

---

[9] M. MONTANARI, *Alimentazione contadina nell'Alto Medioevo*, Napoli 1979; ora cfr. anche ID., *Convivio*, Roma-Bari 1990.

È pertanto un errore comune considerare opposte nutrizionistica e gastronomia. Certo, la seconda ha un carattere essenzialmente normativo sia riguardo al gusto degli alimenti, sia riguardo al rituale sociale. Essa rivolge la sua attenzione — fino dai tempi del suo probabile inventore, il cuoco greco-siculo Archestrato del IV secolo a.C. — sia al cucinare, sia al preparare banchetti.

Notizie relative ai cibi e alla gastronomia si traggono dagli scrittori romani di agronomia, come Varrone e Columella; ma il primo vero e proprio grande trattato è il *De re coquinaria* di Celio Apicio, composto a quel che sembra nel primo terzo del III secolo d.C.; molte, frattanto, erano state le opere letterarie che in un modo o nell'altro rimandavano a un convito. Inutile ricordare le descrizioni dell'*Iliade* e dell'*Odissea*, il *Convivio* di Platone e — sul versante della letteratura cristiana — le varie descrizioni di banchetti nella Bibbia e nei Vangeli; giovi soltanto richiamare il fatto che la letteratura latina ha due grandi caposaldi gastronomico-cerimoniali: la *Coena Trymalcionis*, splendida descrizione di un convito offerto da un ricco eccentrico nel *Satyricon* di Petronio, e la *Coena Cypriani*, un irresistibile testo metaforico e mnemotecnico, forse del III secolo, nel quale le principali personalità della Bibbia sono invitate a banchetto.

Il Medioevo frequentò, specie al livello di romanzo o di novellistica, le descrizioni di cibi e di banchetti, ma sempre in modo episodico e asistematico. Diete e ricette erano bensì oggetto di testi specifici, considerati però una parte della medicina anziché una normativa autonoma: come le spezie erano al tempo stesso sostanze medicinali e condimenti, allo stesso modo i libri di ricette erano *Regimina corporis* o *sanitatis*, prontuari di dietologia.

Fu l'umanesimo a cambiare le cose, e a fondare davvero la scienza dell'alimentazione e, al tempo stesso, la «liturgia» della tavola: quella che, nel medioevo, era stata al massimo sequenza di norme «cortesi» (le *curiatitates ad mensam* di Bonvesin da la Riva, elementari e talvolta — lette con gli occhi odierni — involontariamente comiche regole di comportamento). Nel suo *De honesta voluptate et valetudine* il Platina riprendeva un'opera di Maestro Martino da Como (cuoco personale del patriarca di Aquileia) per aggiungere alle ricette una serie di consigli e di indicazioni suscettibili di far sì che chi le seguisse potesse conseguire, insieme, buona salute, equilibrio fisico e spirituale e quindi

serenità. Dietro il libro del Platina, stava il suo ideale di conciliazione della filosofia epicurea con la fede cristiana; pubblico al quale il libro era diretto, l'*élite* sociale, culturale ed economica dell'Italia del XV secolo.

Ma all'umanesimo tennero dietro stati assoluti e, in Italia, principati; la gastronomia penetrò nelle corti, divenne affare di gentiluomini che servivano a tavola i loro sovrani, di etichetta, quasi di liturgia. La cucina rinascimentale è ricca di ricettari nei quali si susseguono «servizi di cucina» (piatti caldi) e «di credenza» (piatti freddi), si descrivono accuratamente arredi e suppellettili, ci si diffonde sul cerimoniale del presentare e del servire le vivande in modi che, talora, giungono quasi a toccare la sacralità. Un grande protagonista primeggia nei banchetti rinascimentali: il «trinciante», lo scalco che taglia le carni con perizia e al tempo stesso con sapienza non solo culinaria ma anche gastronomica, trinciando «alla francese» (sul vassoio) o «all'italiana» (in aria), scolpendo addirittura i pezzi di carne in forme difficili e bizzarre, preparando le porzioni secondo un'attenta gerarchia di simboli e di valori. Testi come *Il Trinciante* del Cervio, *La singolar dottrina* del Panunto, i *Banchetti* del Messisbugo, l'*Opera* dello Scappi, ci pongono dinanzi a una dottrina complessa, attraverso la quale risulta chiaro come il banchetto di corte è ormai spettacolo, teofania del potere: e infatti sovente le pietanze sono fatte più per gli occhi che per il palato. Tornano le vivande della «cena di Trimalcione»: complicati trofei impiumati e indorati, animali cotti e indi sistemati l'uno dentro l'altro, cibi d'apparato sistemati su grandi tavoli attorno ai quali stanno gli invitati in modo che ciascuno possa prendere quello che vuole; almeno in teoria, perché in pratica ciascuno si serve più o meno di quel che riesce a raggiungere, salvo il caso in cui il principale non lo faccia oggetto dello speciale riguardo di «mandargli» qualche boccone fatto espressamente preparare per lui. Non dovevano essere comodi, i banchetti di corte: né quelli italiani del Rinascimento, testimonianza ultima dei quali ci resta il seicentesco *Arte di ben cucinare* dello Stefani, cuoco di corte dei Gonzaga; né quelli del Re Sole a Versailles, serviti da «gentiluomini-camerieri» secondo un cerimoniale rigoroso e nei quali celebrano il loro trionfo le salse leggere come quella ideata dal Nointel de Béchamel e chiamata perciò «béchamelle».

Dopo la parentesi settecentesca, che semplificò i cibi e — secondo del resto una necessità dettata dal mutamento commerciale e merceologico maturato in rapporto alle guerre coloniali — fece quasi sparire le spezie dalle mense e dalle ricette, l'Europa del XIX secolo si risvegliò «cittadina», anzi «borghese». Il Kurakin, ambasciatore russo a Parigi ai tempi di Napoleone, introdusse il «servizio alla russa» che ebbe straordinaria fortuna: ora le pietanze non stavano più tutte sistemate assieme sui tavoli, ma ciascun commensale aveva un posto fisso ed erano i camerieri a pensare a servire tutti i convenuti, successivamente, delle varie portate. Un grande teorico della gastronomia, Grimod de la Reynière, avrebbe codificato questo metodo più egalitario di stare a tavola, dove le pietanze erano uguali per tutti. Nascevano intanto, fra Sette e Ottocento, i primi ristoranti moderni, sia per il diffondersi dell'abitudine di mangiar fuori casa anche quando non si era in viaggio, sia perché la rivoluzione francese aveva lasciato disoccupati molti cuochi di grandi famiglie nobiliari.

La *Grande cuisine* borghese ha comunque, forse, anche un atto di nascita formale: *La physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie trascendentale* di Anthelme Brillat-Savarin. Un gran «libro di filosofia» — come già abbiamo rilevato — nel quale storia, scienza fisiologica, economia, psicologia convergono nell'insegnare come si debba mangiare e come si debba stare a tavola. Da allora, lungo tutto l'Ottocento, il discorso nutrizionale si articola: e mentre la gastronomia resta una scienza tecnico-normativa, dietetica e scienza dell'alimentazione divengono a loro volta parti del sapere medico. Tramontata definitivamente l'era dei grandi pranzi di corte o di quelli privati, è la ristorazione alberghiera a impadronirsi della *Grande Cuisine*: essa trionfa con A. Escoffier, spentosi quasi novantenne nel 1935, che è stato il vero chef della «Belle Epoque». La *Grande Cuisine* è l'erede diretta della cucina rinascimentale e barocca di corte: suoi capolavori sono le salse elaborate, le cotture lente e sapienti, l'elaborazione impeccabile. Un filo di progressismo scientista l'anima: al pari della scienza, dell'economia, del progresso, la cucina deve «elaborare» la natura, trasformarla, addirittura migliorarla. Un *tournedos* con salsa *chasseur*, una delle preparazioni più sublimi per «semplice complessità» di Escoffier, è un po' come la trascrizione in termini gastronomici di quel che nel campo dello «spettacolo filosofico» è il Ballo Excelsior: come far sì che

l'uomo, con l'aiuto della scienza, della tecnologia e della ragione, migliori il mondo. Con naturalezza, e secondo necessità. La *Grande Cuisine* è il prodotto più perfetto della gastronomia, esattamente come l'uomo è il punto più alto della scala biologica secondo Darwin e la cultura dell'uomo bianco la più perfetta al mondo secondo Kipling.

Risultato mirabilmente «provinciale» (nel senso migliore di questo termine) di tale ottimismo borghese trionfante, *La scienza in cucina* di Pellegrino Artusi: un libro — come ha commentato Piero Camporesi — che ha contribuito all'unità d'Italia molto più dei *Promessi sposi*. Una cucina italiana non c'era: v'erano tradizioni locali indistinte, che si incrociavano tra loro, che si sovrapponevano, così come v'erano varie tradizioni culinarie secondo i livelli sociali. I risotti stavano sabaudescamente e asburgicamente arroccati al nord, zuppe e minestre governavano il centro con le sue verdure e il suo olio, la pastasciutta trionfava splendida e stracciona sul meridione. Con pazienza, discrezione, arguzia, il bravo Artusi miscelò tutte queste tradizioni e le fece entrare un po' in tutte le case borghesi italiane più o meno al tempo stesso in cui D'Annunzio, con la sua pubblicità all'Aurum di Pescara, alla Rinascente e ai biscotti Marinai stava creando *mass media* e tecnica dello *scoop*.

L'Italia, comunque, non è mai stata un vero e proprio paese di *gourmet*. I nostri intellettuali, in genere, non hanno mai saputo mangiare: con pochissime eccezioni, come — credo — Eugenio Montale, che nella *Farfalla di Dinard* ha pagine gastronomiche di altissimo livello. Filippo Tommaso Marinetti — che in fondo non faceva altro che tradurre in termini aggressivi i consigli dietetici della medicina positivistica, funzionale peraltro allo sviluppo industriale — oltre al chiaro di luna, avrebbe voluto uccidere anche le minestre e i maccheroni per impiantare, al loro posto, il rapido, maschio, virile, sanguigno e costoso regno della carne magari poco cotta. Cibo da guerrieri, da conquistatori: non per nulla, la patria del più grande impero moderno è la stessa del *roast beef*.

Ma il futurismo, dopo aver generato il fascismo, finì com'è noto nelle colonne e negli archi dell'Accademia. La «cucina littoria» non accolse granché dei suggerimenti futuristi (che puntavano anche sugli accoppiamenti «nonconformisti» di sapori e di preparazioni, come il dolce-salato e il crudo-cotto: idee poi che, al contrario, molto dove-

vano per esempio alla tradizione rinascimentale). La cucina fascista, invece tutto sommato, tornò all'Escoffier, magari con qualche pennellata di parsimonia autarchica (i polpettoni, i budini «di buccia di fagioli», il recupero degli avanzi).

Poiché, in fondo, *nihil sub sole novi*, a Marinetti non dovrebbe dispiacere la *Nouvelle Cuisine*, con le sue insalate tiepide e il suo giocare sui sapori aspri, crudi, *démi-salé* e così via. Come, a rigore, non dovrebbero spiacergli paninerie né banchi plasticometallopsichedelici dove si prepara il *fast food*: carne poco cotta, bicchieri di carta, patatine fritte, friggitrici «istantanee»: tutto da prendere in piedi, da consumar parlando e correndo, da masticare a cavalcioni della moto. Idolatria della macchina, caschi come elmi, giacche di pelle come i maglioni neri da ardito: lo uccidiamo di nuovo, il chiaro di luna?

Corsi e ricorsi, insomma. In una storia di lungo periodo, è abbastanza fatale che forme e tematiche finiscano con il somigliarsi, anche se è illusione che si ripetano. La centralità della storia dell'alimentazione, anzi dell'alimentazione come storia, resta comunque provata. Questa è, forse, una strada che ricercatori ai quali sono noti differenti periodi storici, e che lavorano su differenti discipline, saranno di giorno in giorno sempre più spesso chiamati a battere.

I

LA TIPOLOGIA DELLE FONTI

LUCIO LUME

Le fonti per la storia dell'alimentazione

1. – Il compito di tenere una relazione su temi come «le fonti per la storia di...», se a prima vista può anche sembrare di non ardua esecuzione, fa al contrario sempre nascere in colui che se ne è assunto il carico una serie di problemi.

La prima difficoltà che generalmente si incontra è quella di come sfuggire al pericolo di cadere in una sorta di monotona elencazione delle fonti disponibili, operazione senza dubbio banalizzante, sia per i fini specifici dei ricercatori che rispetto al valore ed ai contenuti delle fonti.

Un secondo ostacolo, e non certamente di minor peso, è rappresentato dalla difficoltà di delimitare nettamente la materia o l'argomento per il quale indicare, in quel determinato caso, le relative fonti. È del tutto superfluo che io mi impegni a dimostrare in quale misura una disciplina sia connessa o legata ad altre e come sia difficile — e talvolta impossibile — operare tagli netti fra l'una e l'altra di esse. Ancora più difficile — e gli archivisti ne sono ben consci — è operare con tagli più o meno decisi una selezione delle fonti documentarie finalizzandola alla formazione di un determinato repertorio. L'archivista cade in questi casi in uno stato di profonda incertezza di fronte alla necessità di privilegiare una fonte a scapito di un'altra, di conferire una artificiosa collocazione (con il rischio che essa possa esser presa per definitiva) ad un determinato fondo, la cui ricchezza contenutistica è quasi sempre tale da impedire qualificazioni, limitative ed approssimative, per argomenti rigidamente prefissati. «Non vi è una realtà storica bell'e fatta per la penna dello storico», dice Le Goff; ed io aggiungo: «Non vi è una realtà archivistica già messa in bell'ordine per le particolari esigenze di ciascun ricercatore».

Nel caso della storia dell'alimentazione il problema è ancor più complesso. Cosa deve intendersi infatti per «storia dell'alimentazione»? Da quale angolo visuale, secondo quale prospettiva va considerato il tema proposto? Questo genere di problemi mi tocca direttamente, dato che devo fornire delle indicazioni circa le fonti specifiche per questo ambito di studi. È a tutti ben chiaro che, per l'ovvia rilevanza che il problema ha nelle vicende dell'umanità e anche per il rilievo che esso ha assunto all'interno della cosiddetta «nuova storia», la vicenda alimentare finisce per sconfinare o per aver comunque connessioni con quasi tutti gli altri settori specialistici in cui, oggi più di ieri, si ama suddividere la storia. A parte gli evidenti riflessi che le condizioni alimentari delle popolazioni possono avere su determinati eventi di carattere politico, come ignorare i collegamenti fra alimentazione ed agricoltura, fra alimentazione e storia delle magistrature, o i collegamenti con le strutture e le forme della vita urbana, con la storia della medicina, con la storia delle epidemie e della povertà (o per riscontro dei privilegi di alcune classi), con la demografia, con la storia sociale e delle mentalità, persino con la gastronomia, o infine — su un piano diverso — con il rapporto fra il potere e la popolazione soggetta, che è forse il tema che fa da sfondo a tutta questa materia di studio? Basta intraprendere una pur ridotta indagine bibliografica per rendersi conto di quanto gli scritti di storici *tout court*, ma soprattutto di sociologi, economisti, storici materiali o quantitativi, demografi — e potrei continuare ancora — siano, non solo numerosissimi, ma l'uno in relazione con l'altro e molto spesso — direttamente o indirettamente — ricchi di interesse anche per la storia dell'alimentazione.

Cercherò quindi di tener presente, pur se per forza di cose in linea generalissima, la problematica che ho sommariamente esposto e di mantenere una giusta dose di equilibrio, nella speranza di poter essere in qualche misura utile agli specialisti di tutto il vasto campo di studi coinvolto nel tema che costituisce oggetto del convegno. Lascio invece ai relatori che seguono il compito di trattare più da vicino e ciascuno secondo il proprio angolo visuale le singole categorie di fonti che hanno attirato la loro attenzione.

C'è comunque da aggiungere che in misura notevole in questa materia sono di primaria importanza anche le fonti di informazioni

diverse da quelle documentarie: da quelle narrative a quelle etnografiche o di archeologia medioevale a quelle iconografiche.

In questa sede, non posso far altro che indicarne la rilevanza, pur sapendo che dovrei aggiungere almeno un semplice cenno alle fonti letterarie e narrative, che, per il particolare intreccio di legami che le avvicina a quelle documentarie, meriterebbero comunque una trattazione a parte molto accurata ed approfondita.

La produzione annalistica, diaristica, cronachistica, di epistolari, che costituisce la parte probabilmente più interessante, almeno ai nostri scopi, delle fonti narrative, non si esaurisce certamente con la riscoperta del valore e del significato del documento nel secolo XVI; essa è continuata e continua ai nostri giorni, tanto che il complesso di questo patrimonio costituisce oggi una ricchezza sterminata e di grande interesse, distribuita però un po' dappertutto, senza alcun criterio organico, in biblioteche pubbliche e private, in archivi, presso famiglie ed associazioni le più disparate. Mi limito quindi a fornire in questa sede soltanto l'indicazione di massima che ho cercato di dare sulla necessità di non trascurare in un'indagine accurata un tal genere di testimonianze.

2. – Limitandomi quindi al mio campo di conoscenze specialistiche, mi soffermerò sulla problematica generale delle fonti di carattere documentario, accennando alla possibilità più o meno ampia ed agevole che il ricercatore ha di poterne usufruire per la storia dell'alimentazione.

Io sono convinto, anche se non tutti gli archivisti e gli storici sono del mio stesso parere, che le forme e le modalità di aggregazione e di organizzazione degli archivi, la riflessione sui metodi da usare per il riordinamento e la inventariazione, la maggiore o minore attenzione per questa o quella tipologia di fonti documentarie, la maggiore o minore analiticità dei mezzi di corredo che di tempo in tempo sono stati prodotti o si producono, sono in diretta correlazione da un lato con l'evoluzione storico-politica legata ai tempi, dall'altro con le correnti ideali e culturali che, in un ininterrotto e mutuo scambio di influenze, hanno caratterizzato le varie epoche. In questo caso, come in altri della stessa natura, il rapporto «indirizzo politico-evoluzione degli interessi culturali-calo nella realtà archivistica» è particolarmente evidente. Intendo dire che fino a quando il mondo degli studi ha

interrogato gli archivi seguendo le spinte di correnti ideali o politiche caratterizzate in un determinato modo, gli archivi si sono organizzati e attrezzati in quello stesso determinato modo; allorquando invece gli indirizzi di fondo hanno subito mutamenti, gli archivi (e comprendo in questa parola generalizzante tutte le metodologie di organizzazione e di lavoro tecnico-scientifico sui documenti) hanno mutato in corrispondenza i loro strumenti per meglio rispondere alla domanda esterna. È cioè, a parer mio, la richiesta dell'utenza a tutti i livelli che finisce per condizionare il metodo archivistico e non viceversa, fatte sempre salve naturalmente le non poche eccezioni, che non vanno sottovalutate dato il loro interesse, ma che non riescono comunque a far regola.

Non voglio certamente qui ripercorrere, perché mi allontanerei troppo dal tema che mi sono proposto, la storia dei movimenti politici e culturali che hanno caratterizzato le varie epoche, ma è ben noto il ruolo predominante che ha avuto la storia politica, la storia degli avvenimenti fino all'emergere in questo secolo di nuove tendenze, che si sono peraltro fatte strada molto faticosamente. Le stesse correnti idealistiche, lo stesso marxismo, che in Italia hanno finito per sostituire le tendenze positivistiche di fine secolo XIX, hanno privilegiato gli aspetti più eminentemente politici della vita sociale, interessati soprattutto a cogliere nelle rappresentanze istituzionali delle classi dominanti, o delle classi subalterne, i principali fattori di mutamento.

Credo quindi di poter dire che, almeno nel nostro paese, il carattere di fondo della cultura storica fino a questo dopoguerra sia pur sempre rimasto quello che, con grossa generalizzazione e con notevole approssimazione, potremmo definire «idealistico».

Dato per buono un tale quadro generale degli indirizzi culturali anteriori a questo dopoguerra, ecco quindi una qualificazione precisa della domanda che viene rivolta agli archivi ed — in perfetta corrispondenza — una altrettanto precisa caratterizzazione degli interessi degli archivisti. La domanda è rivolta prevalentemente, se non esclusivamente, in due direzioni: da un lato verso il materiale documentario necessario per gli studi di alta erudizione (molti fra i più noti e monumentali lavori paleografici, diplomatistici, filologici, sono di questo periodo) e quindi verso le raccolte di documentazione pergamenacea, gli statuti, i libri iurium, la legislazione in generale; dall'altro lato, verso il materiale documentario di più spiccata valenza

politica e quindi, oltre a quelle già menzionate, le serie di cancelleria sia a livello statuale che di amministrazioni locali o ecclesiastiche, le principali magistrature la cui azione in un modo o nell'altro aveva potuto avere influenza sull'attività politica, i carteggi signorili come lo sforzesco ed il mediceo. Ai due tipi di domanda che ho descritto c'è da aggiungere quella proveniente dagli storici locali, che si sono spinti talvolta molto più a fondo nel recupero di serie documentarie allora considerate di più modesto interesse, ma, con le dovute eccezioni, il lavoro degli storici locali resta circoscritto ad un determinato ambito e con finalizzazioni ben precise, non tali comunque da far parlare di un effettivo recupero di informazioni a differenti livelli di interesse.

La conseguenza per gli archivi è evidente, persino visivamente, ancor oggi. In linea generale e con le naturali eccezioni, quei fondi documentari da sempre richiesti ed apprezzati dagli studiosi sono stati tenuti in particolare conto, ben conservati, inventariati (pur se con metodi tecnico-archivistici spesso molto discutibili), dotati di regesti, indici, repertori. Gli archivisti stessi molte volte vi hanno lavorato utilizzandoli «storicamente» e producendo lavori sovente di notevole pregio; molto comunque è stato pubblicato e quindi più ampiamente divulgato e valorizzato. Per quanto concerne quindi i fondi, le serie, le raccolte che ho menzionato, le fonti documentarie sono disponibili ed utilizzabili (con le consuete eccezioni) abbastanza agevolmente. E, grazie ai mezzi di corredo esistenti, anche lo storico dell'alimentazione può trovare le indicazioni necessarie per risalire con un'apposita ricerca alla individuazione di quantità molto rilevanti di notizie, in particolare di quelle notizie che risultano comunque indispensabili per un efficace inquadramento storico del problema specifico, che tenga conto del particolare angolo visuale delle classi di volta in volta detentrici del potere.

È questo complesso di fondi documentari che io indico quindi per primo all'attenzione dello storico dell'alimentazione. La individuazione esatta dei singoli fondi non presenta difficoltà, in quanto per il materiale conservato negli Archivi di Stato suppliscono la *Guida generale* ormai quasi interamente pubblicata e gli inventari più o meno analitici, in genere sempre presenti per questo genere di documenti; per quanto concerne gli archivi comunali, ecclesiastici o di altri enti e associazioni,

tali serie, da sempre ritenute di particolare importanza, sono facilmente individuabili, quasi sempre ben conservate, spesso ben inventariate. Nell'ambito, poi, dei singoli archivi o fondi individuati, la ricerca della specifica informazione è tutt'altro problema sul quale mi soffermerò più avanti. Spesso comunque già esistono repertori, anche estremamente analitici, che possono facilitare il compito.

3. – Ma il tipo di domanda che comincia ad esser posta agli archivisti già prima degli ultimi anni cinquanta va gradualmente diversificandosi, non nel senso che scompaiono del tutto gli interessi finora descritti, ma nel senso che ad essi si affianca fin quasi a sostituirsi a quello precedente un nuovo indirizzo di studi rivolto più direttamente alla storia sociale, o a quella che oggi autori come il Le Goff riassumono sotto la denominazione di «nuova storia».

Anche questa volta il mutamento nella domanda non avviene ovviamente per caso, ma per un complesso di ragioni storico-culturali, che sono tanto note da non richiedere una ulteriore illustrazione in questa sede. Il gruppo di studiosi raccolti intorno alla rivista «Les Annales» e le idee da loro propugnate hanno quasi assunto un valore di simbolo del mutamento di indirizzo che si verifica poco prima della metà del secolo.

In Italia, io direi, la «nouvelle vague» francese si diffonde largamente solo nella seconda metà degli anni cinquanta ed ha una notevole influenza sul mondo degli studi. Da quel momento, in Francia, in Italia come altrove, i lavori, la saggistica di storia materiale, di storia sociale, di economia, di demografia storica, di geografia umana, di storia quantitativa appaiono in numero sempre crescente, ed ora che assistiamo — ormai da qualche anno — ad un attento e critico ripensamento del verbo delle «Annales» con numerosi, ripetuti e fondati tentativi di ridimensionamento — siamo tuttora sommersi da studi che in un modo o nell'altro mostrano di risentire del vasto raggio di interessi aperto dalla storiografia francese.

Tanto per riportare qualche riferimento indispensabile e limitandomi al solo tema «alimentazione» (che, sia detto per inciso, sembra interessare gli studiosi con un certo ritardo), voglio solo citare, oltre il Braudel specie per il suo monumentale lavoro *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, soprattutto il notissimo «dossier sur l'histoire de la

consommation» apparso nelle «Annales» nel 1975 nonché la precedente antologia *Pour une histoire de l'alimentation* pubblicata nei «Cahiers des Annales» a cura dell'Hermandiquer nel 1970. Dopo queste fondamentali indagini, i lavori più o meno relativi al tema, pur se di livello e impostazione molto diversificati, non si contano più.

Tutti questi studiosi avevano ed hanno ovviamente bisogno di dati — e di dati molto dettagliati e specifici — sui quali appoggiare le loro ricerche. Ed ecco gli archivisti spinti a riportare alla luce fondi documentari prima scarsissimamente considerati e quindi molto spesso mal conservati, disordinati o ordinati sommariamente, provvisti di mezzi di corredo insufficienti o addirittura privi di tali sussidi. Mi riferisco alle carte (in particolare dei secoli XVI-XVIII) di natura fiscale, alle contabilità, ai fondi giudiziari, agli stessi atti notarili ed ai catasti che non erano mai stati ignorati dalla ricerca ma in genere utilizzati per altri scopi. Ed ancora alle carte d'amministrazione di carceri, ospedali, ospizi, brefotrofi, organismi militari, alle contabilità contenute negli archivi privati, a quelle di enti ecclesiastici o di case di commercio o di prestito. Tutti tali fondi, com'è noto, sono ricchissimi di quelle notizie che gli storici nostri contemporanei vanno ricercando.

Lo sforzo compiuto dagli archivisti per il recupero e la messa in circolazione di tali fondi è stato straordinario ed è tuttora in corso. In buona parte dei casi tali documentazioni sono state concentrate, riordinate ed inventariate più o meno sommariamente (talvolta in modo addirittura eccessivamente analitico). Moltissimo resta però ancora da fare per rendere compiutamente utilizzabile tale sterminato patrimonio «ritrovato». Lo studioso deve quindi affrontare in questo caso compiti più difficili: fare a meno nella maggioranza dei casi di fonti pubblicate, orientarsi nella quantità enorme delle carte, abituarsi a non poter avere sempre a disposizione idonei mezzi di corredo per indirizzare la ricerca, rassegnarsi ad un lungo, paziente lavoro ed a selezionare i dati utili nel mare magnum delle informazioni.

Se alle fonti finora indicate si aggiungono quelle notizie, talvolta di interesse immediato e diretto per il tema «alimentazione», che possono trovarsi sparse nelle miscellanee, nelle collezioni «doni e acquisti», nelle biblioteche annesse agli archivi, se si aggiungono le fonti narrative spesso rintracciabili, specie sotto la forma di cronache, diari, epistolari, sia negli archivi privati che nelle miscellanee e spesso anche

in altri fondi di diversa natura, credo che il quadro generale delle risorse esistenti, sterminato dato l'argomento, ed anche dei problemi e delle difficoltà che il ricercatore può trovarsi davanti, venga fuori abbastanza chiaro.

4. – Giunto a questo punto, era mia intenzione prendere in esame il problema «fonti» da un diverso angolo visuale, suddividendo il materiale documentario in due categorie, l'una comprendente le fonti di più immediato approccio o di più specifico interesse per la storia dell'alimentazione, l'altra quelle di approccio secondario o di interesse solo parziale o casuale. Mi sono però subito reso conto della complessità — ed infine dell'impossibilità — di una tale rigorosa categorizzazione, che, come tutte le operazioni del genere, è archivisticamente improponibile. Le interrelazioni fra i vari archivi e la ricchezza dei contenuti sono infatti tali, che come poco fa ho accennato, non risulta corretto segnare ciascun fondo con un'etichetta per inserirlo — senza dubbi — in un determinato raggruppamento o per collocarlo in una qualunque predeterminata scala di valori o di significati.

Ritengo invece preferibile indicare repertori di fonti prendendo come base il tipo di approccio che il ricercatore volta per volta intende avere con il settore oggetto del suo studio, partire cioè dal livello e dalla ispirazione del lavoro storiografico progettato per dare quel tipo di indicazioni di massima che in questa occasione è possibile offrire.

Per quei lavori, dunque, tesi prevalentemente alla descrizione o per quelli che hanno come scopo la sola indagine quantitativa (restrittivamente intesa), ritengo che le fonti utilizzabili con maggiore o più immediato profitto siano da individuare nelle mercuriali dei prezzi spesso rintracciabili nei nostri archivi, nelle serie talvolta esistenti in seno alle più diverse magistrature e relative al movimento delle merci nel mercato locale, negli archivi privati di case commerciali, dei quali solo alcuni sono conservati presso istituti archivistici mentre gli altri vanno ricercati nelle più varie collocazioni. Di primaria importanza sono i registri degli orfanotrofi, degli ospizi, degli ospedali, degli enti religiosi, delle scuole e collegi, organizzazioni e scuole militari, come pure i registri relativi agli approvvigionamenti di galere e soldatesche, che contengono tutti liste di acquisti alimentari, menù giornalieri, spese

sostenute. È possibile, grazie a questo tipo di fonti, ricostruire nel minuto la cultura alimentare delle classi subalterne. Per quelle superiori la stessa funzione è assolta dalle serie contabili degli archivi familiari, dai registri di casa delle famiglie regnanti o nobili, dalle descrizioni di banchetti, di conviti, di viaggi, frequentemente presenti in questo tipo di documentazione, così come dai ricettari, dai libri di cucina e simili, conservati un po' dappertutto, ma con più abbondanza in questi archivi oltre che in quelli di case religiose, soprattutto femminili.

La maggior parte di questi fondi può essere considerata di carattere seriale o almeno si presta abbastanza agevolmente all'analisi quantitativa.

Se si compie invece un passo verso un più complesso modello di analisi, il campo di indagine si allarga in misura notevole ed in più direzioni.

È opportuno che mi soffermi in primo luogo su quegli archivi che sono il prodotto dell'attività di organi creati appositamente per il governo delle questioni alimentari. Mi riferisco in particolare a quelle magistrature in genere denominate «abbondanza», «annona», «grascia», «monti frumentari» o «oleari», ecc., la cui documentazione è presente, con denominazioni che variano a seconda dei luoghi, dei tempi e del tipo di reggimento, in quasi tutti gli archivi. Si tratta, direi, di due gruppi di fondi corrispondenti a due diversi atteggiamenti del potere: da un lato la documentazione prodotta da organismi comunali o comunque locali, che, almeno per la parte di maggiore interesse, si riferisce al periodo medioevale con punte fino alla metà del Cinquecento, dall'altro quella prodotta da organizzazioni di tipo statuale che compare appunto nel corso del XVI secolo. I due tipi di archivio richiedono diverse modalità di approccio. La magistratura comunale è caratterizzata da un più diretto rapporto fra la produzione ed il consumo: in un ambito ristretto come quello comunale essa è tesa a garantire la sopravvivenza dei cittadini e l'equilibrio costante fra il centro urbano, luogo di consumo, e la campagna circostante, luogo di produzione. Questo rapporto diretto muta sensibilmente con la formazione dello stato moderno, che molto spesso assorbe in propri organismi paralleli istituti di matrice comunali o li sovrappone a questi. La nuova organizzazione statuale è ben più articolata, ha compiti di notevole complessità da assolvere, è teoricamente ispirata a ben altri

modelli di natura politica. Lo Stato avverte quindi la necessità di risolvere il problema dell'approvvigionamento, soprattutto delle sue città e delle sue capitali o delle soldatesche e dell'apparato burocratico, per andare incontro alle necessità della popolazione ed evitare pericolosi squilibri interni, ma anche per crearsi contemporaneamente strumenti utili per affermare la propria indispensabilità e quindi il proprio potere. È questo un fenomeno ampiamente noto, sul quale molti hanno scritto; rammento fra gli altri il lavoro del Tilly nel volume da lui curato sulla formazione dello stato moderno, di pubblicazione abbastanza recente. Ho voluto insistervi per attirare l'attenzione sulla diversificata problematica delle fonti che deriva dalla evoluzione di un sistema verso l'altro e che richiede allo studioso atteggiamenti mentali di volta in volta mutati.

I fondi documentari del primo tipo sono in genere abbastanza ordinati e spesso provvisti di mezzi di corredo atti ad agevolare la ricerca. Essi comunque sono quasi sempre — da un punto di vista quantitativo — di dimensioni medio-piccole e quindi tali da consentire entro tempi ragionevoli un lavoro proficuo. Gli archivi di origine statuale sono invece costantemente di proporzioni ragguardevoli e, nella maggioranza dei casi ordinati solo sommariamente, oltre ad essere poco conosciuti nella loro molto articolata organizzazione interna e nel loro effettivo contenuto. La ricerca si presenta quindi, in questo caso, molto meno agevole, e le possibilità di quantificazione o di ricostruzioni seriali sono ridotte sensibilmente dalla complessità della documentazione.

Mi sono soffermato finora sulle carte delle magistrature annonarie, ma il panorama delle fonti — a questo livello di indagine — non è certo limitato ad esse. Un'altra fonte, ad esempio, di pari rilievo è costituita dagli archivi delle corporazioni delle arti, che, come quella dei fornai, panettieri ed altre simili, si occupano più direttamente del tema che ci interessa o quelli, invero rari per questo periodo storico (fino alla metà del secolo XIX), delle industrie o meglio delle case artigiane addette alla produzione o alla lavorazione dei prodotti alimentari.

Un altro settore da tenere in ogni caso presente per una ragionevole valutazione dei dati è senza dubbio quello delle fonti demografiche (numerazione dei fuochi, delle bocche da nutrire, registri di popolazione, registri parrocchiali dei nati e dei morti, statistiche, stato civile,

ecc.) che servono a fornire almeno indicativamente i parametri quantitativi per il calcolo dell'effettivo consumo, non solo complessivo ma per persona e, di conseguenza, comprendere meglio il livello e la qualità dei sistemi di nutrizione delle singole popolazioni. È questa una delle fonti maggiormente sfruttate, soprattutto per analisi di tipo quantitativo, ma anche, dopo il recente notevolissimo sviluppo della demografia storica, per raccolte di dati utili a far da sostegno a ricerche diversamente finalizzate.

È a tutti ben nota infine la straordinaria ricchezza, sia in relazione all'antichità che alla quantità ed alla diffusione sul territorio, del patrimonio notarile italiano, così com'è generalmente nota la sua sorprendente ricchezza contenutistica. Lo storico dell'alimentazione può, trarre profitto, a seconda del proprio angolo visuale, da innumerevoli tipologie di atti dei notai: contratti di compravendita di bestiame o di prodotti della terra, contratti di mezzadria o altre forme di locazione dei terreni compresa l'enfiteusi, inventari di botteghe, di case (di cucine, in particolare), noleggi e assicurazioni di navi ed altri mezzi di trasporto (questi, contenuti talvolta in serie documentarie specifiche, distinte dagli atti notarili), formazioni di società commerciali, gli stessi testamenti che in qualche caso forniscono notizie sia sulle scorte alimentari ed il bestiame a disposizione che sugli utensili per la cucina o per il lavoro dei campi. I protocolli notarili sono indubbiamente una miniera per ogni tipo di studio; è però necessario, per questa fonte più che per altre, avere a disposizione tempo e pazienza per l'esecuzione non sempre agevole della ricerca. I mezzi di corredo esistenti non arrivano mai (o quasi mai) al livello del singolo atto, ma per forza di cose si fermano al livello del protocollo, né suppliscono al nostro scopo le rubricelle poco più che nominative aggiunte ad ogni singolo pezzo. E non sono per il momento ipotizzabili piani generali di schedatura per atto, a causa sempre del numero sterminato dei documenti a noi pervenuti. La ricerca a tema va eseguita con la diretta consultazione del materiale ed è pertanto programmabile su tempi lunghi ed assicurandosi la disponibilità di forze di lavoro sufficienti ed idonee.

Diverso è infine il discorso se il ricercatore è intenzionato ad un inquadramento storiografico vero e proprio o, addirittura, ad una ricostruzione «totalizzante», e quindi tale da comprendere anche i pro-

blemi dell'alimentazione. In tal caso tutti i tipi di archivio conservati nei nostri istituti possono in un modo o nell'altro, in misura maggiore o minore, rivestire interesse. Basterà accennare al rilievo eccezionale che assumono in quest'ambito le leggi, gli statuti, le deliberazioni, le raccolte di bandi e ordinanze, i carteggi di cancelleria; ed insieme con questi le carte contabili, quelle doganali, quelle giudiziarie, i catasti, le collezioni o le serie cartografiche, le miscellanee di disegni, e così via. Tutti tali fondi sono nati e si sono conservati per scopi politici o comunque sempre ben diversi da quello specifico che ci interessa, ma in essi è possibile trovare sia le necessarie notizie di carattere generale, sia, disseminati qua e là, una miriade di dati che in vario modo possono interessare il problema alimentare. Ad esempio, uno statuto o una deliberazione del maggior consiglio o dei consigli minori variamente denominati può contenere norme dirette a regolare l'acquisizione, la circolazione e la distribuzione dei mezzi di sussistenza, così come un processo civile o penale o un registro di tasse o di dogana contiene dati utili per ricostruire le condizioni sociali, i sistemi alimentari, la produzione delle terre, la consistenza degli allevamenti, ecc.; allo stesso modo un catasto può far luce, fra l'altro, sulla distribuzione delle culture, sul valore e quindi sulla produttività dei terreni e così via.

Mi rendo conto che a questo punto il panorama delle fonti disponibili diventa smisurato. In particolare per le carte contabili, giudiziarie, amministrative il problema della quantità assume un peso determinante, anche in considerazione del carattere composito dei fondi e dello stato di non soddisfacente ordinamento in cui, per le ragioni già accennate, spesso esse si trovano. Molti storici, di fronte ad un problema come questo pressoché insormontabile, hanno preferito circoscrivere l'ambito geografico o l'estensione cronologica della ricerca. Basta scorrere una qualunque bibliografia per rendersi conto che la grande maggioranza della produzione di questo tipo è oggi dedicata a singole province o addirittura a singoli centri abitati o è limitata ad un determinato arco di tempo. D'altra parte lavori come quello di un Goubert per Beauvais ed il suo territorio dal 1600 al 1730 o di un Le Roy Ladurie per il villaggio di Montaillou nel XVI secolo e di Pierre Toubert sulle strutture del Lazio medioevale (e cito a caso solo alcuni tra i più noti studiosi) dimostrano chiaramente come si possa far storia generale anche occupandosi di un solo piccolo centro o di una sola regione.

5. – Prima di chiudere questo rapido *excursus* sulle fonti, mi sembra opportuna qualche breve considerazione finale.

Le fonti documentarie sono, come si è visto, estremamente varie, raramente seriali (almeno nel senso inteso da molti storici contemporanei), quasi sempre indirette, sempre di dubbia interpretazione; esse sono probabilmente più ricche per la città che per le campagne, più abbondanti per le classi superiori o per alcuni ambienti come quelli religiosi e militari che non per altri, lasciano sempre nel dubbio sulla quantità e qualità dell'effettivamente e direttamente consumato.

Esse sono soprattutto, ne ho già fatto cenno, quantitativamente molto rilevanti ed aumentano di proporzioni man mano che ci si avvicina ai nostri tempi, in correlazione con la crescente complessità ed articolazione organizzativa della società ed anche con quella certa «mania cartacea» che sembra essere una delle caratteristiche dell'età moderna e contemporanea. A tale massa di documenti veri e propri attualmente si vanno aggiungendo anche quelle sterminate quantità di carte, materiale informatizzato, microfilms, di varia natura e provenienza che i numerosissimi centri di documentazione che sono sorti e continuano felicemente a proliferare nel nostro paese raccolgono ed ordinano con criteri talvolta difficili anche da immaginare. In questo caso non si tratta di archivi ma di semplice documentazione, che costituisce però anch'essa una fonte di informazione capace di attirare l'attenzione del ricercatore e di metterlo spesso fuori strada.

Il problema della quantità delle fonti finisce per crearne od acuirne altri.

Una ricerca, ad esempio, che pretenda di avvicinarsi in qualche misura alla realtà effettiva non può che essere di tipo complesso, una ricerca incrociata, attenta a cogliere le interrelazioni fra le varie fonti di informazione, attenta al confronto fra i dati offerti dalle fonti di carattere generale e quelli forniti dalle serie specifiche, molto critica nel calare le notizie nel quadro generale del periodo storico oggetto di studio. Ebbene, considerata la massa delle testimonianze e tanto più oggi, di fronte al fiorire di una ricchissima produzione storiografica che per voler essere troppo ricca è talvolta anche caratterizzata da una certa qual dose di frettolosità e di approssimazione, non è forse superfluo riprendere un vecchio e scontato, ma pur sempre utile, discorso. Quando dunque ci si accinge ad esaminare le fonti relative

a settori di attività particolarmente ampi o che, come quello dell'alimentazione, coinvolgono e nascondono intrecci di interessi, anche di natura politica, talvolta insospettati ed insospettabili, ebbene allora è più che mai necessario tenere a mente quanto ci hanno insegnato (tanto per restare ai nostri tempi) preziosi piccoli libri come l'*Apologia della storia* di Bloch o, con finalità ed ispirazione diverse, le *Lezioni di metodo storico* di Chabod, che a lungo insistono sulla fede da concedere al documento, pubblico o privato che sia, e sulla indispensabilità di attente analisi dei dati.

L'archivista raccoglie, conserva, ordina, indica le fonti documentarie, ma, nel formare l'inventario ed anche o soprattutto servendosi delle introduzioni storiche ed archivistiche che in genere egli premette al suo lavoro, fornisce un quadro descrittivo del fondo che, basato su una diretta esperienza delle carte, può suggerire, pur nella sua «neutralità», molte cose al ricercatore. Egli soprattutto, se ha ben lavorato, si è messo in sintonia per la parte di sua competenza con i produttori della documentazione. Bisognerà poi, per fare storia, saper utilizzare le indicazioni implicitamente suggerite, ricreare una nuova sintonia con l'ispirazione originaria delle fonti, e decidere caso per caso sul conto in cui tenere i dati desunti dal documento ai fini di una quanto più possibile esatta ricostruzione delle vicende.

Dovrebbero essere pertanto evitare indagini fondate su quantità troppo ristrette di documenti, come talvolta oggi qualcuno usa fare, o su campionature delle diverse fonti a maglie tanto larghe da permettere qualsiasi interpretazione. Aggiungerei che un ridotto apparato documentario se ben manipolato, può dimostrare tutto ed il contrario di tutto; e molte recenti polemiche storiografiche traggono appunto origine dalla contestazione di teorie brillanti, ma basate su troppo evidenti generalizzazioni di dati particolari.

Mi sono soffermato, brevemente e un po' a caso, su questi temi perché essi sottendono e riassumono l'altro maggiore problema cui ho più volte fatto cenno: la difficoltà di trovare soluzioni metodologiche valide per una soddisfacente utilizzazione delle fonti documentarie dei secoli a noi più vicini, in particolare del XIX e XX secolo. Da un lato l'abbondanza, la complessità e lo stato di ordinamento degli archivi, dall'altro la «rivoluzione documentaria» di cui già da qualche anno notiamo il manifestarsi, creano un notevole disagio in

chi voglia fornire indicazioni di metodo per gli studi relativi a questo periodo storico. Il pensiero corre ad una totale rimeditazione dell'uso delle fonti documentarie recenti, messe in relazione all'uso delle fonti a stampa, delle relazioni riassuntive generali, delle banche dati elettroniche. Non posso ovviamente in questa sede addentrarmi in un tale discorso che sarebbe fuori tema. Evitando quindi qualsiasi considerazione teorica generale, mi limiterò — passando rapidamente ad un piano più concreto — a sottolineare due possibilità di intervento più diretto, strettamente connesse fra loro, che potrebbero entrambe riuscire utili per agevolare il lavoro dello studioso dell'età moderna e contemporanea.

La prima è rappresentata dalle aumentate disponibilità finanziarie procurate da leggi, «leggine», provvedimenti vari che, sia pur molto disordinatamente e quasi sempre fuori del bilancio ordinario, confluiscono oggi verso il settore dei beni culturali.

Se fosse possibile realizzare il sogno di organizzare in qualche modo tali disponibilità dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, dei privati, degli organismi internazionali e farle confluire in un piano nazionale organico e ragionato, comprensivo anche dell'organizzazione di *équipes* di lavoratori (ovviamente ben preparati in precedenza al compito specifico), tanti problemi potrebbero forse avviarsi a reale soluzione. Non è infatti pensabile che il ristretto corpo degli archivisti di professione possa da solo eseguire tutto il lavoro che è necessario: gli archivisti potrebbero invece assumere la funzione di garanti e di supervisori scientifici per i lavori di recupero, prima sistemazione, repertorizzazione che potrebbero essere eseguiti da gruppi esterni, riservandosi il ben più complesso problema della formazione dei veri e propri inventari.

Una seconda forma di aiuto viene offerta dall'uso attento delle moderne tecnologie, il calcolatore anzitutto, che può fornire un notevole ausilio al ricercatore contemporaneo messo di fronte a quantità troppo rilevanti di fonti. Non ovviamente nel senso di stabilire una sorta di equivalenza fra storico e programmatore come, con voluta iperbole, il francese Le Roy Ladurie ebbe a proclamare. La «rivoluzione documentaria» nostra contemporanea non deve indurre lo storico a calcolare anche ciò che non può esserlo né lasciare al mezzo elettronico — lo dice Le Goff — «la cura di fare storia». Né essa

può pretendere di indurre l'archivista a mutare completamente la sua immagine pur di rispondere con urgenza, compilando schedari o repertori a tema o altri mezzi di ricerca di pari natura, alla domanda che a lui perviene.

Il compito precipuo dell'archivista è e deve restare quello di studiare e comprendere in una prospettiva storica il complesso documentario affidato alle sue cure e formarne il relativo inventario che è opera scientifica. Il cosiddetto «metodo storico» a suo tempo teoricamente definito, pur sottoposto negli ultimi lustri a rimeditazione e reso più duttile nei suoi adattamenti alla effettiva realtà documentaria, resta comunque una conquista intellettuale alla quale non è lecito rinunciare. La formazione di repertori a tema che potrebbero fornire dati in abbondanza ai ricercatori è operazione di tutt'altra natura. La sua utilità strumentale (con le dovute cautele) è indiscussa e l'uso degli elaboratori in tale settore è altrettanto fuori discussione.

L'archivista può dedicarvi una parte del suo tempo, anche una parte notevole se la repertorizzazione o la ricerca a tema rientra in un meditato ed organico piano di lavoro storiografico ed è quindi precisamente ed utilmente finalizzata; egli può anche guidare gli addetti ai lavori, può riflettere sull'opportunità e sul modo di arricchire con rinnovati strumenti e con corrispondenti atteggiamenti mentali e pratici il suo modo di essere e di produrre. Non credo che gli sia consentito andare oltre.

PATRIZIA BIGI - GIAN MARIA PANIZZA - GILDA PASTORE

*Fonti per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato di Alessandria**

Nella selezione dei fondi utili alla storia dell'alimentazione sono stati esclusi archivi successivi all'Unità, archivi non ordinati e archivi giudiziari. Questi ultimi non sono stati presi in considerazione in quanto le informazioni che possono fornire — anche se indirettamente pertinenti — riguardano piuttosto momenti di indagine successivi alla presente ricognizione, quali lo studio delle strategie di sopravvivenza di alcune classi sociali.

Gli archivi di enti religiosi od ecclesiastici, d'altra parte estremamente frammentari e di esigua consistenza, si sono rivelati praticamente muti per quanto concerne l'oggetto della ricerca, come pure ciò che si conserva degli organi preposti al controllo dei benefici ecclesiastici, i Subeconomati dei benefici vacanti.

Ciò constatato, si è ritenuto di concentrare l'attenzione su quattro gruppi di fondi di primaria importanza per la quantità e la qualità della documentazione: gli archivi comunali, gli archivi di famiglie, gli archivi notarili e gli archivi delle opere pie.

Naturalmente, mentre nel complesso delle carte prodotte dalle istituzioni municipali si possono rinvenire soprattutto documenti che testimoniano le attività connesse alla produzione ed alla gestione delle risorse alimentari e — per la maggior parte — al controllo dei prezzi ed all'amministrazione del contenzioso con i mercanti, gli artigiani, i proprietari, negli archivi familiari ed in quelli delle istituzioni assistenziali è possibile avvicinarsi molto più all'effettivo consumo ali-

---

* *Il paragrafo relativo all'Archivio storico del Comune di Alessandria è a cura di G.M. Panizza, quello relativo agli Archivi di famiglia è a cura di G. Pastore, quelli relativi agli Archivi notarili e all'archivio dell'opera pia della Misericordia di Casale sono a cura di P. Bigi.*

mentare della popolazione: i nobili in un caso, le classi subalterne nell'altro. La ricchezza documentaria, infine, degli archivi notarili, sebbene ristretta formalmente soprattutto all'inventario, è veramente degna di attenzione e come tale viene segnalata.

Per la prima categoria di fondi è stato scelto l'archivio storico del Comune di Alessandria e del suo contado. Tra gli archivi familiari, quelli di due famiglie alessandrine, i Ghilini e i Mantelli, e di una famiglia monferrina, i Callori di Vignale; tra quelli assistenziali, l'archivio dell'opera pia della Misericordia di Casale Monferrato: fondi, tutti, ricchissimi di materiale, la cui formazione permette di estendere l'ambito geografico della ricerca al Monferrato casalese. Gli archivi notarili sono stati considerati nella loro totalità: ciò ha dato origine ad una differenziazione metodologica; mentre per quest'ultimo caso non si presenta una schedatura, degli altri fondi presi in considerazione si riportano i risultati dell'identificazione di serie archivistiche (ove possibile) e di saggi a campione sui documenti.

Si è cercato, per quanto possibile e tenendo ovviamente conto delle particolarità strutturali di ogni archivio, di uniformare le schede presentate: così, all'identificazione della serie (o del complesso di documenti) sono state fatte seguire l'indicazione in unità archivistiche (fascicolo, busta, cartella e via dicendo), gli estremi cronologici della documentazione ed infine le eventuali note. Ogni altra informazione utile alla lettura di tale schedatura, sempre preceduta da un'introduzione sul fondo e la sua formazione, è reperibile appunto in quest'ultima.

1. Archivio storico del Comune di Alessandria

L'archivio storico del Comune di Alessandria, un complesso di documentazione comprendente più di 4.500 unità archivistiche dal secolo XIII al XX ancora non integrato, tuttavia, dall'ingente mole di carte otto-novecentesche a tutt'oggi ancora conservate presso i magazzini municipali ma in corso di riordinamento, pervenne in deposito nel 1966 all'Archivio di Stato in condizioni assai precarie, a causa di una lunga serie di distruzioni, trasferimenti e riordinamenti. Si fa rinvio al fondamentale lavoro di Francesco Gaspa-

rolo[1], che — a più di ottant'anni dalla pubblicazione — rimane il punto di partenza per ogni indagine, mentre si fornisce comunque un riassunto estremamente succinto dei punti nodali di tale vicenda, quali vennero appunto delineati dallo storico alessandrino. Questi cenni sono, a nostro avviso, indispensabili per la comprensione dei criteri seguiti nell'individuazione (o nella tentata ricostituzione ipotetica) di serie archivistiche che presentino caratteri d'interesse per la ricerca sulle fonti utili alla storia dell'alimentazione.

Al 1392 risale la prima distruzione, quasi totale, di cui si abbia notizia, avvenuta in seguito ai moti di piazza contro G.G. Visconti, duca di Milano. A quell'epoca, secondo quanto prevedevano gli statuti del 12 nov. 1300, il Collegio dei notai detti del Campanile, oltre a svolgere la propria attività in quella sede, conservava un'ingente quantità di scritture municipali nel campanile, appunto, del duomo di S. Pietro, tra le quali, ad esempio, i libri dei dazi, delle multe, della ferrazza, dei contratti, delle denuncie di lite, dei crediti, delle licenze per le bestie da soma, dell'estimo, dell'attivo e del passivo, degli statuti.

Nell'agosto del 1499 l'esercito del Trivulzio, mandato per rappresaglia da Luigi XII, è causa d'un nuovo saccheggio dell'archivio.

Nel 1524 e nel 1642 si hanno nuove distruzioni.

Nel 1566 e nel 1597, mentre l'archivio comunale inizia a distinguersi dall'archivio del Campanile (dove si continueranno tuttavia a rogare atti notarili e giudiziari) ed a formarsi nel palazzo municipale, si hanno i primi riordinamenti. Nel 1597, l'inventariazione delle carte è affidata dai Priori e dai Deputati ai pubblici notai Lanzavecchia ed Anolfi, «acciò siano messe con qualche ordine» ed al fine «di facilitar al notaro di trouarle sopra ogni materia».

Nel 1610 il riordinamento è affidato al marchese F.A. Guasco, «conoscendo l'inclinazione et gusto che ha di ueder scritture antiche».

Dal 1615 al 1720 la confusione che regna nell'archivio pare notevole: si susseguono monitori vescovili e papali perché molte famiglie

---

[1] F. GASPAROLO, *L'archivio comunale di Alessandria, appunti storici*, in «Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria», XXIII (1906), pp. 337-356; XXIV (1907), pp. 545-592.

alessandrine restituiscano carte all'archivio, e lamentele del cancelliere e del coadiutore che non riescono più a controllare l'insieme delle carte. Inoltre, l'arrivo di molti documenti da Milano nel 1707 (che verranno collocati in una stanza a parte) aumenta i problemi di conservazione e fruizione.

Dal 1726 al 1735 ferve la discussione sul riordinamento da effettuarsi, certamente stimolata dalla disposizione governativa del 1726 agli intendenti sulla tenuta degli archivi degli Uffici di insinuazione.

Dal 1738 al 1742 Enrico Gavigliani inventaria e riordina l'archivio comunale, da lui presentato nella lettera agli Anziani del 20 aprile 1742 come «in regola con divisione di materie distribuendole in libri (...) al n. di 755 formati, e con loro indice (...) indi in cinque tomi, trascritto».

Nel 1749, in seguito ad incresciose circostanze originate da liti e dissidi interni all'amministrazione, l'archivio viene sigillato e la chiave inviata a Torino.

Nel 1768 il cancelliere Barberi prosegue il lavoro del Gavigliani, ordinando e legando in volumi le scritture, anche successive al 1738.

Dal 1770 (regie costituzioni) al 1775 (regolamento governativo sugli archivi degli uffici pubblici) si discute sulla formazione di un nuovo inventario, poi affidato al nuovo segretario e archivista Alessandro Rattazzi nel 1776. I lavori si protraggono almeno fino al 1791.

Dal 1800 al 1830, malgrado le rinnovate nomine di archivisti, aumenta ancora la confusione delle carte, anche perché ormai archivio storico e corrente si confondono con le denominazioni di «archivio vecchio» e «nuovo». A ciò si aggiunga che, mentre quest'ultimo si deposita nel locale «vecchio», l'altro viene sistemato in un locale nuovo, dove però trova posto l'archivio corrente.

Nel 1830 l'avv. G. Gianolio, archivista del Sovrano militare ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, viene incaricato del riordinamento.

Nel 1834 l'archivio riordinato si presenterà suddiviso in due sezioni: (I: dal 1160 al 1791, II: dal 1792 al 1830) mentre l'inventario consterà di 6 tomi più la rubrica. Gli abbondanti e poco scrupolosi scarti provocano molte critiche e l'intervento di una commissione di revisori, tra i quali lo storico Civalieri, che il 5 luglio del 1835 sentenzierà in una relazione che «non v'ha carta inutile per un Archivio civico».

Nel 1838, a seguito della circolare contenente le istruzioni sulla tenuta degli archivi per le amministrazioni comunali, è nominato archivista il segretario S. Valsecchi.

Nel 1865 la circolare prefettizia del 6 dicembre impone il riordinamento degli archivi civici in 4 categorie: I. Prima del periodo francese, II. Periodo francese, III. Fino al 1848, IV. Fino al periodo attuale.

Nel 1874 viene incaricato del riordino e dell'inventariazione l'avv. Giuseppe Bonzi. Le carte, a quell'epoca, si trovano disperse in almeno sei diversi luoghi del palazzo municipale. Il Bonzi, diplomato presso la scuola di paleografia torinese, avvia anche la ricerca di documenti riguardanti Alessandria presso altre città (senza grandi risultati), e produce un inventario in 18 volumi, corrispondenti ad altrettante categorie, nel 1879.

Nel 1897, a seguito della circolare sulla sistemazione degli archivi comunali, G. Penna intraprende l'«inventario di tutte le materie dell'Archivio moderno per invito dell'Ill. Sig. Prefetto».

In seguito all'ultima risistemazione dell'archivio, che ebbe inizio nel 1942, la documentazione oggi depositata si presenta suddivisa in tre serie, dotate in un modo parziale e discontinuo vuoi di meri elenchi di consistenza, vuoi di inventari sommari.

La prima serie presenta una sezione Atti municipali nella quale venne fatto confluire il materiale documentario riordinato e rilegato in volumi per materie dal Gavigliani nel 1742; molti di questi volumi, tuttavia, sono stati avulsi da tale *corpus* e distribuiti nelle altre serie, con criteri basati sull'analogia del contenuto con voci o categorie successivamente elaborate.

Le altre sezioni della prima serie sono una raccolta di bolle, patenti e pergamene che non costituisce in alcun modo un diplomatico ed è definita «Materiali di pregio», mentre la serie «Avvenimenti e persone» raccoglie attorno a nuclei tematici costituiti da eventi cittadini, quali le visite illustri o le commemorazioni, documenti estratti dalla collocazione originaria, e quella denominata «Archivi famiglie diverse» risulta dalla raccolta di documenti intrapresa dal municipio nell'Ottocento per iniziativa del Bonzi. Salvo alcuni casi, quali la famiglia Ghilini (trattata a parte), si tratta però di frammenti di modestissima entità.

La seconda serie contiene quelli che si potrebbero definire dei nuclei di documentazione proveniente da diversi uffici e magistrature civiche, ai quali non è nemmeno comune l'unità di tempo: si va, infatti, come del resto nelle altre due serie, dal XVI secolo al XIX per il grosso delle carte, che comprendono le lettere degli Oratori come la corrispondenza con diverse autorità, un grande numero di miscellanee nelle quali si rinvengono delibere, pagamenti, conti, atti rogati dai notai ed altro ancora, editti, patenti e manifesti, registri dei possessori e dell'assegnazione della «taglia» sulle somministranze militari, registri dei prezzi delle derrate, registri della leva militare, atti riguardanti i censimenti e lo stato civile, nonché la vendita dei Beni Nazionali nel periodo francese.

La terza serie è suddivisa nelle categorie previste dal regolamento del 1897, con non poche aggiunte e varianti: diciotto in tutto. È possibile che l'impianto di tale «serie» risalga, però, già all'ordinamento Bonzi, riadattato e modificato successivamente da più mani.

Da quanto si è detto risulta abbastanza evidente che il carattere principale dell'Archivio comunale di Alessandria è la dispersione delle carte, a maggior ragione quando esse costituivano serie omogenee — o, comunque, complessi organici — prodotte da, o raccolte attorno ad un ufficio o ad una magistratura. Date tali caratteristiche l'indagine ha dovuto tentare di ripercorrere, per quanto possibile, le tracce di queste attività, testimoniate nel fondo, come si è visto, dall'epoca dello Stato milanese a quella dello Stato sabaudo.

Prima conseguenza di tale tentata ricostituzione è che, come si vedrà qui di seguito, ogni voce in tal modo proposta come utile allo studio dell'alimentazione sintetizza documentazione che si rinviene nelle tre diverse serie dell'archivio. Tale documentazione è stata organizzata, quando possibile ed ovviamente in seguito all'esame delle carte (compiuto, necessariamente, tramite campionatura sulle unità archivistiche), nell'ambito di voci, appunto, corrispondenti alle istituzioni produttrici.

A tutt'oggi non è disponibile alcuno studio storico-istituzionale sulle magistrature e gli uffici alessandrini che, nati con il comune medioevale, attraversarono sostanzialmente immutati il periodo del governo spagnolo per estinguersi soltanto, generalmente, con la riorganizzazione sabauda: non si possono quindi citare riferi-

menti bibliografici, che finirebbero per consistere unicamente di pochi riferimenti e di saggi sparsi sulle riviste locali, quando non degli accenni di storici alessandrini quali, ad esempio, l'A. Valle per il secolo XIX[2] o la Lorenzini nel suo recente lavoro[3]. Alcuni cenni più precisi, tuttavia, vengono forniti da Gasparolo[4] e Pochettino[5].

Qui di seguito diamo l'elenco delle istituzioni che ebbero come compito fondamentale la gestione delle risorse alimentari, o che se ne occuparono in misura significativa, nonché di quelle che riunirono od organizzarono chi produceva e commerciava in tale settore. Nella terza parte di questo contributo riporteremo, facendo riferimento nello stesso ordine alle istituzioni, le rispettive unità archivistiche individuate e segnalate.

Questa schedatura — dati i limiti di spazio e la necessità di non oltrepassare i confini di una corretta informazione sulle fonti d'archivio — si presenta estremamente riassuntiva e sintetica. Si è infatti seguito il criterio di indicare nel complesso, all'interno d'ogni voce, i nuclei o le serie di unità archivistiche (filze, buste, registri ecc.), identificate dalla loro posizione nel fondo, ma prive delle definizioni, quali si rilevano dall'inventario del 1942 che correda l'archivio comunale; tale citazione avrebbe occupato pagine e pagine e — nel suo riprodurre la frammentazione delle carte, caratteristica del fondo — avrebbe piuttosto confuso le idee del lettore, più di quanto non fornisse una chiara traccia per la ricerca.

In calce ad ogni voce si troveranno, infine, le note — ove necessarie — nonché la consistenza numerica delle unità citate ed i relativi estremi cronologici della documentazione.

---

[2] C.A. VALLE, *Storia di Alessandria dall'origine ai nostri giorni*, Torino 1855.

[3] L. LORENZINI-M. NECCHI, *Alessandria storia e immagini*, Alessandria 1982.

[4] F. GASPAROLO, *Magistrature ed offici del Comune di Alessandria (secoli XVI-XVIII)*, Alessandria 1916.

[5] G. POCHETTINO, *Le carte del contado alessandrino nell'Archivio comunale di Castellazzo Bormida*, in «Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria», LXI (1916): l'articolo è importante anche perché elenca le terre dell'Alessandrino nelle loro varianti dal 1347 al secolo XVIII. A titolo informativo riportiamo l'elenco per il 1602: Castellazzo, Oviglio, Masio, Boschetto, Sezzè, Annone, Solero, Corniento, Villafranca, Castelspina, Basaluzzo, Predosa, Fresonara, Bosco, Fregarolo, Pavone, Montecastello, Tollaro.

I. *Ufficio e giudicatura delle vettovaglie*

I «Deputati sopra la prouisione delle uictovaglie» si occupavano delle scorte alimentari per la città e, in accordo con il Podestà, stabilivano ed ordinavano i calmieri[6] sui vari generi di viveri: funzione, quest'ultima, che nel periodo spagnolo pare frequentemente usurpata dai Deputati del Governatore. Agli Ufficiali della Provvisione spettava anche il compito di eleggere il Capitano della Fiera (vedi voce relativa), almeno dal sec. XVII. Il Giudice delle Vettovaglie era l'ufficiale che dirimeva le controversie riguardanti l'abbondanza, occupandosi anche dei pesi e delle misure, dell'esercizio corretto delle arti, delle strade in taluni casi. In Alessandria era solitamente un membro dell'anzianato o del notabilato locale, rieletto annualmente, ma anche un feudatario del contado.

1. Documentazione relativa all'attività dell'ufficio e del giudice: serie I, nn. 180-185; n. 835/34; n. 837/8.
   8 unità, 1554-1741.

2. Documentazione relativa ai calmieri:

   a) In generale: serie I, nn. 432; serie III, nn. 1847; 1858; 1860 (in questi ultimi tre faldoni, sotto il nome più tardo di «Mercuriali»).
   4 unità, 1779-1851.

   b) In particolare:
   – Calmieri del pane: serie I, nn. 399-409; serie II, nn. 422-454; serie III, nn. 1854-1880.
   70 unità, 1632-1907.
   – Calmieri della carne: serie III, n. 1880.
   1 unità, 1842-1848.

N.B. In realtà, molto spesso la documentazione è mescolata: questo è il caso dei calmieri della carne e del vino, che sono per la maggior parte mescolati a quelli del pane, cui si fa rimando.

II. *Ufficio e giudicatura della fiera*

La fiera, annuale nel secolo XV, ebbe — con privilegio concesso da Francesco II Sforza nel 1525 — il permesso di tenersi in aprile e ottobre. Al Maestro delle Fiere, che non giudicava le vertenze, spettanti dapprima al Podestà, fu sostituito successivamente un Capitano, che riuniva le cariche di ufficiale e magistrato, di elezione dapprima ereditaria in seno alle famiglie alessandrine, poi da parte del Comune (Ufficiali delle Vettovaglie). Nel 1772 la fiera ebbe una sede stabile e coperta, costruita su progetto dell'architetto G. Caselli, che ospitava 120 botteghe oltre ai magazzini. Gli editti,

[6] F. Gasparolo pubblicò la trascrizione integrale di un importante calmero sopra le vettovaglie, del 19 giugno 1632, in «Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria», 1916, LXI, pp. 25-36.

i bandi e le tariffe confermano che, oltre ai panni ed alle altre mercanzie, vi si trattavano anche animali da macello oltre alla frutta, alla verdura, al pesce e all'olio.

1. Documentazione relativa all'attività dell'ufficio e del giudice: serie I, nn. 127-139; 412-414; 415-418; 4; 351-356; 827.
   28 unità, 1556-1792.
2. Documentazione di carattere diplomatico: serie I, nn. 872/17; 873/2, 3, 4; 836/37; 837/3; 873/11, 12; 790/22; 791/5.
   10 unità, 1525-1801.
3. Documentazione relativa ai progetti di sistemazione: serie III, nn. 1530; 2260/53, 54, 55,4 unità, secc. XVIII-XIX.

N.B. Le ultime tre unità citate sono planimetrie.

III. *Ufficio e giudicatura della Ferrazza*

Mentre l'ufficio si occupava della custodia dei campi, il giudice dirimeva le questioni relative ai danni arrecati alle coltivazioni. Quest'ultimo ed il suo cancelliere erano due notai, eletti annualmente. La documentazione riveste un interesse piuttosto indiretto, ma viene ugualmente segnalata.

1. Documentazione relativa all'attività dell'ufficio e del giudice: serie I, nn. 140-147; 836/42; serie II, n. 144; serie III, n. 1665.
   11 unità, 1505-1795.
2. Documentazione relativa all'annona ed alla polizia rurale: serie III, nn. 1662; 1664
   2 unità, 1840-1936.

IV. *Spenditori della città*

Benché la competenza di quest'ufficio si esercitasse soprattutto nell'ambito dei lavori pubblici e delle forniture di cancelleria, tuttavia vi furono comprese le spese sostenute dall'amministrazione per desinari varii di rappresentanza di ufficiali del Comune (messi, agenti di Cancelleria, ecc.) e somministranze straordinarie di commestibili ad ospiti (perlopiù militari) della città. Vedi, per l'ordinaria amministrazione delle spese militari, la voce seguente:

Serie II, nn. 151-216.

66 unità, secc. XIV-XIX.

N.B. Da un'indagine a campione, liste ed elenchi di generi commestibili per spese d'ufficio (cene e banchetti, somministranze militari eccezionali — vedi la voce relativa) si rinvengono, ad es., nei nn. 151, 170, 185, 200, 211.

V. *Somministranze militari*

La documentazione relativa alle spese sostenute per gli alloggiamenti delle truppe e per le forniture di biade e fieni agli animali occupa un posto di rilievo ed ha una notevole consistenza nell'archivio comunale data, com'è ovvio, la posizione strategica di Alessandria, costantemente costretta al ricovero delle milizie. Generalmente le

due voci di spesa (alloggi e forniture alimentari) sono raccolte separatamente, ma le eccezioni sono frequenti. Dei pagamenti e degli ordini di forniture del necessario ai militari si occupavano Priori e Deputati della Città.

Serie I, nn. 6-28; 32; 70-72; 150-161; 226; 284-286; 376; 378; 458; 803/10; 805/3; 834/83; 835/9, 65; 836/2.

Serie II, nn. 188; 220-223.

Serie III, nn. 1936-1951; 1981; 1982-1985; 1962-3; 1971; 508-510; 1952.

82 unità, 1529-1900.

VI. *Dazii e gabelle*

Anche la documentazione prodotta da questi uffici è di interesse abbastanza secondario, consistendo soprattutto delle tariffe merceologiche, degli editti, degli atti relativi alle controversie fiscali tra i commercianti e gli artigiani, la città e il governo, conservati in maniera assai dispersa e frammentaria. Oltre a ciò va aggiunto che, molto spesso, tale documentazione si trova piuttosto riunita sotto le voci che (tanto nell'ordinamento settecentesco per materie quanto nelle categorie ottocentesche) riguardano direttamente le professioni, ad esempio Scannatura, Osti e via dicendo, alle quali si fa quindi rimando.

Serie I, nn. 117; 270-1; 834/79; 836/34, 36, 37, 39; serie III, n. 1588, 8 unità, 1466-1885.

VII. *Mercati delle granaglie e del bestiame*

Risalenti rispettivamente al 1592 e al 1662, almeno il primo aveva un giudice particolare.

1. Documentazione relativa all'esercizio dei mercati: serie I, nn. 836/23, 25; 249-250; s. III, nn. 1529; 1531; 1819; 1830-1833; 1842-1845; 1878-9; 2260/106, 107, 108 (disegni per il progetto di un mercato dei cereali).
   17 unità, secc. XVI-XX.
2. Documentazione di carattere diplomatico: serie I, nn. 872/19; 836/21.
   2 unità, 1548, 1662.
3. Documentazione sulla costruzione del Foro Boario: serie III, nn. 2260/43-50
   8 unità, 1834 c.a.

N.B. Le ultime 8 unità citate sono disegni (planimetrie, sezioni, ecc.).

VIII. *Marcati annonari*

La documentazione conservata ne documenta l'esistenza soprattutto a far data dal periodo francese, quando si fecero più frequenti i progetti per la sistemazione e la riorganizzazione, ed ancor più dalla Restaurazione alla fine del XIX secolo.

Serie III, nn. 2260/51, 52, 168.

3 unità, sec. XIX.

N.B. Si tratta di planimetrie.

IX. *Mercimonio* (e sua università)

Il vocabolo designava, in area lombarda, il complesso delle attività mercantili. Riunite in Università nel secolo XVII, talvolta comprendono, con questo nome, anche professioni legate all'alimentazione, come *Ritagliatori* (vedi voce relativa) o *Fruttaroli*; la documentazione, anche in questo caso, consiste soprattutto in atti di lite e questioni fiscali per i calmieri; ma, tanto in questo caso come per le voci che seguono, non è infrequente trovare testimonianze abbastanza dirette sulle emergenze e le crisi alimentari.

Serie I, nn. 251-255; serie III, n. 2184.
6 unità, 1592-1728.

X. *Ritagliatori* (e loro università)

Almeno fino al XVIII secolo (quando E. Gavigliani ancora l'adopera come voce del suo riordino per materie) designa le attività artigianali e commerciali connesse alla lavorazione della carne porcina e dei suoi scarti e sottoprodotti, ma anche dell'olio e del sapone.

Serie I, nn. 452; serie III, n. 1846.
2 unità, 1580-1797.

N.B. La documentazione è inoltre dispersa fra altri complessi di carte, quali si rinvengono alle voci «Dazio e gabelle» o «Fiera», eccetera. Ciò vale in generale. Da un assaggio a campione effettuato sul n. 452 è, per es., emersa una richiesta di calmiere da parte dell'Università dei Ritagliatori nel 1605, che specifica i prodotti di tale attività.

XI. *Scannatura*

Il vocabolo designava, in area lombarda, la gabella, o il dazio, sulla macellazione, e per esteso le attività connesse a tale pratica ed al commercio delle carni. La documentazione, raccolta dapprima con questo esponente, poi sotto varie voci quali «Macelli» eccetera, riflette, tuttavia, più che altro l'aspetto fiscale e giuridico delle controversie fra i macellai e la Città; dal XIX secolo, frequenti problemi di igiene pubblica.

1. Documentazione relativa all'affitto del dazio sulla scannatura ed alle controversie fiscali a quello relative: serie I, nn. 234-237; 361-364; 456-7; 834/63, 65; 835/2, 6, 14, 28; 836/5.
   18 unità, 1530-1735
2. Documentazione relativa ai macelli ed alla macellazione, e relativi problemi amministrativi ed igienici: serie III, 1526-7; 1587; 1687; 1693; 1846.
   6 unità, 1734-1912.
3. Documentazione relativa ai progetti ed alle ristrutturazioni degli edifici destinati a macello civico: serie III, nn. 2260/91, 92.
   2 unità, sec. XIX.

N.B. Le ultime due unità citate sono planimetrie e prospetti.

XII. *Pristinari* (e produzione frumento e pane)

Sotto questo vocabolo (e, fino al Sette-Ottocento, anche sotto l'omonima voce d'inventario) si comprende l'attività legata alla panificazione. Altra documentazione, più interessante per quanto riguarda la distribuzione delle macine sul fiume, e le relative questioni fiscali, si rinviene in: *Molini*, cfr. XII.

1. Documentazione relativa alla produzione, alla raccolta ed alla distribuzione di frumento e pane: serie I, nn. 303-310; 475; 837/15, 25, 31; serie III, nn. 828; 1880bis.
   14 unità, 1536-1845.
2. Documentazione relativa all'importazione ed esportazione di grano: serie I, nn. 116, 126, 836/14, 873/5.
   4 unità, 1533-1708.
3. Documentazione relativa alle dichiarazioni dei capifamiglia circa le quantità di frumento ammassate in città o fuori; serie I, 87; 269; 321.
   3 unità, 1698-1798.

XIII. *Molini*

1. Documenti prevalentemente riguardanti le controversie tra i molinari del Tanaro, la città e Milano: serie I, nn. 261-264; 835/54, 62, 63; 836/5, 27.
   9 unità, 1308 (in copia) 1720.
2. Documentazione riguardante il dazio sulla macina e l'affitto relativo: serie I, nn. 238-239; 835/7, 12; 836/8.
   5 unità, 1560-1713.

N.B. Come già detto nella voce relativa, documentazione sulle gabelle si può anche rinvenire alla voce, appunto, «Dazi...».

Un'altra fonte per questo genere di controversie fiscali è la serie «Oratori della Città», nn. 1-99 serie II (dal 1552 al 1738). L'oratorato alessandrino, istituito nella metà del sec. XVI, fu soppresso nel 1722. L'istituzione, tuttavia, non è stata da noi segnalata come fonte di primario interesse.

XIV. *Osti* (e produzione, trattamento e vendita uve e vino)

1. Calmieri: serie I, nn. 291; 31.
   2 unità, 1598-1704.

N.B. Vedi anche la voce «Ufficio delle vettovaglie».

2. Gestione del dazio del vino: serie I, 834/65; 835/2, 14, 15, 45; 836/5, 14.
   7 unità, 1557-1650.
3. Osti e rivendite: serie III, nn. 1880bis ed, in genere, i convocati della Giunta Municipale; in questi ultimi si rinvengono, per gli anni 1860-70, in gran numero le autorizzazioni all'apertura ed alla ristrutturazione di osterie e trattorie (in parte conseguenti all'istituzione delle caserme per la coscrizione nel Regno), che permettono

di seguire gli spostamenti delle attività ristorative nella città e forniscono anche i disegni delle insegne sottoposti all'approvazione della Commissione di Ornato. 1842-1870 c.a.

4. Mercato dell'uva: serie III, nn. 1834-1836.
   3 unità, 1848-1905.

A queste voci, che tentano in qualche modo di rispecchiare le istituzioni cittadine ed il complesso delle arti e della mercatura con le attività ed i problemi connessi, quali si rinvengono nell'archivio comunale, si è ritenuto di far seguire altre voci, sotto le quali abbiamo raccolto documentazione non coerentemente organizzata secondo un particolare ufficio ma comunque prodotta dall'istituzione comunale e certamente significativa per lo studio dell'alimentazione.

XV. *Caccia e pesca*

La documentazione riflette, più che altro, le controversie relative all'esercizio dei diritti relativi, in zone particolari, di ragione della Città.

1. Caccia: serie I, n. 34.
   1 unità, 1576-1684.
2. Pesca: serie I, nn. 264; 834/66; 836/5.
   3 unità, 1534-1717.

N.B. Queste ultime tre unità riguardano soprattutto il dazio sulla pesca e l'affitto della pescheria fuori le mura della città.

XVI. *Assistenza*

Sotto questa voce abbiamo riunito documentazione relativa tanto al baliatico quanto alla beneficenza pubblica.

1. Baliatico: serie II, nn. 219; serie III, nn. 1700-1707.
   9 unità, 1715-1871.

N.B. Miscellanee di documenti contenenti soprattutto gli «Stati» o «Fogli» di vita, sui quali vengono designate le nutrici e le spese per l'allattamento degli esposti e viene attestata mensilmente da parte dei parroci l'esistenza in vita. I documenti sono firmati dall'economo comunale, e vi compaiono anche gli elenchi degli esposti con i luoghi di rinvenimento. In generale il baliatico durava un anno, dopodiché l'infante veniva assegnato ad un'Opera Pia (v. schede relative).

XVII. *Estimi e catasti*

1. Estimi dello stato milanese: serie III, nn. 2337-2376.
   40 unità, 1531-1740.
2. Catasto sabaudo: serie III, senza numerazione.
   86 mappe, 18 libri figurati, 13 partitari, dal 1763 al sec. XIX.

N.B. La documentazione riveste un eccezionale interesse per ciò che riguarda la distribuzione delle colture sul territorio.

2. Archivi di famiglie

1. *Archivio della famiglia Ghilini di Alessandria.* – Il comune di Alessandria ha conservato tra le sue carte e poi depositato presso l'Archivio di Stato di Alessandria un archivio che riveste la massima importanza per la storia locale, quello della famiglia Ghilini, assicurato al municipio della città, così come racconta Francesco Gasparolo[7], perché:

«È innegabile che oggigiorno gli archivi gentilizi si trovano nel bivio o di strappare tante pagine gloriose di storia locale, oppure di rifugiarsi sotto la tutela delle leggi, che le circostanze sociali ci hanno date. Le famiglie nobili ormai debbono oggigiorno o rassegnarsi a permettere che i loro archivi, col suddividersi degli eredi, si perdano assolutamente; oppure, persuase che il tempo delle primogeniture e dei fidecommessi è passato, debbono pensare con miglior consiglio di porre al sicuro la storia dei loro avi».

I Ghilini, provenienti da Milano[8], appartennero all'aristocrazia del basso medioevo e furono una delle otto famiglie patrizie di Alessandria alle quali spettava il diritto di una chiave dell'arca, dove erano custodite le reliquie della Croce e della santa Spina, conservate nel duomo della città. Nel 1189, infatti, rappresentavano già una delle maggiori casate cittadine e si apprestavano a partire per la terza crociata; nel secolo XV li troviamo a far parte della nuova nobiltà istituita in Alessandria dal duca Filippo Maria Visconti e insignita dell'ordine della Casa ducale.

Di fazione guelfa, fecero parte dei Nobili del popolo, con il diritto di partecipare al Consiglio degli anziani, nonché del Decurionato della città.

La carica di funzionari alla corte milanese, da essi rivestita per lungo tempo e, peraltro, con la massima solerzia, aveva loro fruttato il possesso di vaste tenute: Giovanni Giacomo Ghilini, infatti, per i suoi meriti alla corte degli Sforza, era stato ricompensato con tutte le rendite della città di Bobbio, commutate, poi, da Ludovico Sforza nella cascina della Filippona, nella Frascheta; mentre Simonino Ghilini riceveva in feudo da Filippo Maria Visconti le terre di Gamalero e di Borgoratto,

---

[7] F. Gasparolo, *Vittorio Amedeo Ghilini Secolo XVIII*, Alessandria 1898, p. 2.

[8] C.A. Valle, *Storia di Alessandria*... cit., IV, Torino 1855. Secondo lo storico alessandrino il capostipite della famiglia, certo Lodovico duca di Ghienna, lasciato in Italia quale luogotenente da Carlo Magno al momento del suo rientro in Francia dopo la sconfitta di Desiderio re dei Longobardi, aveva posto la sua dimora a Milano, nel 780.

per le quali veniva pure «privilegiato da tutte le gravezze» ed infine, Castelceriolo diveniva, fin dal Quattrocento, feudo dei Ghilini.

La famiglia, a quel tempo, annoverava già tra i suoi esponenti grandi personaggi come Tommaso Ghilini, capitano sotto Carlo VI re di Francia nel 1300 e Andrea, occupato in diverse nunziature fino ad essere eletto cardinale da Clemente VI nel 1342 ed essere inviato dallo stesso come legato pontificio in Spagna presso il re Alfonso e, quindi, a Parigi dove faceva edificare il Collegio dei lombardi — in cui moltissimi giovani italiani venivano educati nello studio delle leggi civili e canoniche — ed una bellissima cappella nella Certosa, come pure il monastero di S. Benedetto a Firenze, dove trovava sepoltura nel 1383.

Ma la figura più importante, perché tra le più illustri che Alessandria abbia potuto vantare, è quella di Girolamo Ghilini, benemerito autore degli Annali di Alessandria, protonotario apostolico e «accademico immobile ed incognito». Gli fanno da contorno Francesco Ghilini, che, intorno agli anni cinquanta del secolo XVII, fonda un Monte di pietà, riconosciuto, poi, con un breve pontificio[9], Manfredo III che, nel 1700, fu decurione di Alessandria, sindaco di prima classe e capitano di fiera; Vittorio Amedeo che, insieme con Baldassarre Conzano ed il marchese Giuseppe Cuttica di Cassine, diviene, nel 1746, consigliere in Alessandria della nuova giunta cittadina, istituita dal re sabaudo Carlo Emanuele III con il nome di Ragioneria; ed infine, Tommaso Maria Ghilini, abate di S. Pietro d'Acqui e gentiluomo di camera di Vittorio Amedeo e Carlo Emanuele, che fu cardinale, cavaliere di Malta e nominato da Clemente XIII, nel 1763, arcivescovo di Rodi e nunzio apostolico a Bruxelles.

È di quest'ultimo secolo, appunto, la definitiva sistemazione ed acquisizione delle proprietà immobiliari da parte dell'illustre famiglia: nella Frascheta, ad esempio, le terre più ricche e meglio irrigate appartengono ai Ghilini, che, dopo secoli di litigiose controversie, avanzano di gran lunga sugli altri proprietari; a Castelceriolo il marchese Tommaso possiede più di venti masserie: la Voltolina, la Filippona, la Stortigliona, «delli Lobbi»: nomi, questi, che lasceranno un

[9] *Ibid.*, p. 461.

segno nella toponomastica locale. Nelle tenute della famiglia — ricordiamo, tra le più importanti, la Ghilina Grossa, la Bagliona nei pressi di Valle San Bartolomeo, la Boida nel sobborgo del Cristo — si erano sviluppati consistenti centri di produzione che le assicuravano un flusso continuo di denaro. Esse, nate su vecchi e malsani boschi, si dilatavano assumendo l'aspetto di vere aziende agricole articolate in edifici civili, quali la villa signorile, la dimora del fattore, le case, le botteghe, e rurali, quali i granai, i fienili, le stalle, le cantine, i fornai [10].

Di questa famiglia, importante per la storia civile e politica alessandrina, il comune ha conservato parte dell'archivio, per un totale di 200 pezzi, che coprono lo spazio temporale che va dal secolo XIV al XIX.

In esso documenti quali lettere, instrumenti relativi alla nobiltà, privilegi, patenti, atti di lite, obblighi, livelli, censi, contabilità in genere, testimoniano lo svolgersi della vita quotidiana dei Ghilini.

Il loro esame, condotto in special modo sulla documentazione relativa alle proprietà della famiglia, alle filze di giustificazione dei pagamenti e alla registrazione delle entrate e delle uscite della casa, ha permesso, nell'ambito della ricerca su una storia dell'alimentazione, di rilevare notizie importanti sugli usi alimentari di una famiglia nobile e, tramite le obbligazioni specificate ai massari in veri e propri capitoli ed instrumenti, sulla produzione agricola del contado alessandrino, raffigurata, in questo caso, dalle tenute dei Ghilini.

Qui di seguito si danno alcune indicazioni esemplificative di ciò che è stato detto finora.

Serie I.

1. «Alessandria, Orti, Castelceriolo, Ghilina, Cassinola, Stortigliona...», secc. XVII-XIX, bb. 542-579. Contengono affidamenti e conti; elenchi, tenuti dai fittabili, di alimenti relativi a determinate possessioni per ricorrenze come Pasqua, Natale, San Martino: noci misurate a sacchi, «ova, polastri, anatre, caponi, ale di oche, animali porcini grassi»; nei «capitoli massarizzii» si obbliga il massaro a produrre ed allevare «grano bello e crivellato al crivello debitamente», un numero preciso di «paia di capponi buoni dalla coda lunga»; altri elenchi di cibarie si trovano nei capitoli d'affitto, nelle note di scorte delle masserie; si

[10] L. LORENZINI-M. NECCHI, *Alessandria*... cit., p. 88.

trovano, inoltre, convenzioni con giardinieri che riguardano, oltre l'obbligo di «tener ben munito il giardino di tutte le qualità di ortaglia proprie della stagione», anche quello di raccogliere la frutta e di dare al padrone quella «scielta e migliore», prelevata nella stagione.

2. «Testamenti, inventari, donazioni, rinuncie, doti, divisioni, polizze», secc. XVII-XIX, bb. 613-618. Si trovano, anche in questa serie di documenti, elenchi relativi a varie cibarie.

3. «Filze e giustificazioni dei pagamenti; filze delle liste; entrate e uscite; libretti delle spese...», sec. XVIII, bb. 631-654. Contengono liste mensili di cuochi della famiglia e liste, con note di spesa, relative anche ad alimenti per la famiglia.

2. *Archivio della famiglia Mantelli di Alessandria.* – La famiglia Mantelli, inviata nell'agro alessandrino da Milano nel XII secolo, fu una delle fondatrici della città offerta, poi, al pontefice Alessandro III.

Fin dall'inizio i Mantelli condivisero le caratteristiche del comune neonato: stretti legami commerciali e politici con Milano, posizione particolare tra Impero e Papato.

Stabilitasi in Rovereto, come testimoniano gli atti conservati nell'archivio dell'antica chiesa di S. Maria di Castello, ed in Borgoglio, l'antico borgo fortificato sulla riva sinistra del Tanaro (vero avamposto milanese verso la riviera ligure), la famiglia intreccia, nei secoli XIII-XVI, significative alleanze matrimoniali con altri membri dell'anzianato alessandrino: i Panza, gli Stortiglioni, i Pettinari, gli Arnuzzi, i Ghilini, i Gavigliani.

Guelfi del popolo, faranno parte del Consiglio; notabili di rilievo, rogheranno lasciti, stipuleranno compravendite, arbitreranno pendenze fra gruppi legati a S. Maria di Castello e alla cattedrale.

Nel corso del secolo XIV l'immagine di questi aristocratici terrieri, legati ai Visconti, si precisa con le figure di Giovanni, membro del Consiglio nel 1347, Carante, suo figlio, anziano del popolo nel 1380, Barnabò, giureconsulto e podestà di Bra.

I legami con Borgoglio, centro commerciale e amministrativo dei Mantelli fino alla sua demolizione da parte dei Savoia per la costruzione della cittadella nel 1728, ma anche luogo dal quale si esercita un potere politico e militare, si rinsaldano tra il secolo XV e il XVI: Sebastiano, giureconsulto e podestà di Valenza, Tortona, Piacenza e Lodi, è capitano di Borgoglio nel 1479 e con ogni probabilità fa parte del governo e del consiglio che l'orgoglioso e scomodo borgo,

legato a Milano anche da antichissimi privilegi religiosi, elegge allorché il cardinal d'Amboise esenta solo questo quartiere alessandrino dall'obbligo di fornire alloggi e foraggi ai militari francesi. Dopo il 1536 il cavaliere e conte palatino, Ottaviano Mantelli, chiederà nuovamente a Milano l'esenzione dagli alloggiamenti e sarà giudice e console di giustizia per Borgoglio dal 1539 al 1543.

Nel 1580 il figlio di Ottaviano, Emilio, giureconsulto, inizierà una tradizione familiare di legami con le opere pie e le istituzioni cittadine, istituendo una borsa di studio di 60 scudi d'oro per gli studenti di legge alessandrini. Podestà di Pavia e Varese, fiscale di Cremona e vicario del Capitano di giustizia in Milano, egli fonderà, nel 1563, con Guarnero Trotti e G.F. Aulari, l'Accademia degli immobili, l'unica istituzione culturale esistente nella città fino al secolo XVIII.

In questo scorcio del secolo XVI la famiglia Mantelli, che non ha (come praticamente tutta la nobiltà alessandrina) un palazzo nel centro della città, abitando bensì in Borgoglio, esibisce il proprio potere attraverso le trattative che i suoi notai (come Giovanni Iacopo) seguono nella cattedrale di S. Pietro per conto del governo spagnolo. La cattedrale è il centro della fiera di S. Giorgio, che due volte l'anno trasforma la città in una sede internazionale di traffici e commerci. Davanti alla facciata della cattedrale, nella via Maestra, un ininterrotto susseguirsi di botteghe mercantili: quando, nel 1588, don Rodrigo di Toledo fonderà il ghetto di Alessandria, gli ebrei non si trasferiranno in quella via grazie al determinante intervento di Paolo Mantelli, che teme danneggiati i suoi traffici commerciali.

Questo è anche un periodo di matrimoni con altre famiglie (Roberti, Squarciafichi, Lemuggi, Panza), che condividono notevoli proprietà terriere nella zona di Valle delle Grazie, che divide Valenza e la pianura padana da Borgoglio e da Alessandria. Su queste ultime colline del Monferrato nel 1458 i Mantelli fondano la chiesa del futuro sobborgo di Valmadonna: qui abitano i contadini che lavorano le terre della famiglia e degli altri proprietari.

Nel 1591 Pietro Mantelli lega allo «spedale un moggio di vigna con obbligo di messe». Naturalmente la beneficenza di questo tipo è caratteristica dell'epoca e possiamo ricordare qualche esempio per ciò che riguarda i legami dei Mantelli con Borgoglio: la famiglia è legata alla collegiata di S. Pietro: Bernardino, ivi abate e canonico,

vi sarà sepolto dopo il 1550 e così Matteo, figlio di Durante, nella cappella di S. Caterina, beneficio istituito colà da Durante stesso nel 1534. Nel 1619 Sebastiano sarà investito dei beni della prebenda del priorato di S. Pietro. Ancora nel secolo XVIII, dopo la demolizione di Borgoglio, Giuseppe Ludovico sarà arcidiacono e canonico dei SS. Pietro e Dalmazzo, chiesa che, in città, riassorbe il titolo di S. Pietro in Borgoglio. I Mantelli sono inoltre legati alla confraternita dell'Annunziata: nel 1594 Angela vi fa la sua professione di terziaria francescana. In Borgoglio Giovanni Giacomo istituisce infine un monastero di Cappuccine in una sua casa, intitolato a S. Maria degli Angeli, nel 1626. Se la famiglia ha quindi, alla fine del sedicesimo secolo, una consolidata tradizione di rapporti con le istituzioni canonicali e le confraternite, vedremo nel secolo successivo i Mantelli legarsi maggiormente con le opere pie e gli ospedali alessandrini, sostenuti o istituiti dalle famiglie spagnole, anche attraverso le consuete strategie matrimoniali, che in quel secolo circuiscono gli Stortiglioni, i Pederana, i Ferrari, gli Squarciafichi, i Gavigliani, i Prati, i Calcamuggi, i Grattarola: tutte famiglie nella rete delle opere pie.

Così Lorenzini riassume la situazione dell'aristocrazia alessandrina alla metà del Seicento:

«Le casate illustri degli Inviziati, dei Dal Pozzo, dei Calcamuggi, con patrimoni fondiari compresi tra i duecento e i trecento moggia erano ormai affiancate da sconosciuti proprietari recentemente arricchiti, come i Guaraco e i Grattarola, mentre i Mantelli e i fratelli Varzi... li avevano nettamente superati e insieme alle antiche famiglie dei Guasco e dei Castellani detenevano le maggiori rendite della città, derivanti da proprietà comprese tra cinquecento e seicento moggia»[11].

Da notare che i Mantelli sposano, appunto, degli Inviziati, dei Dal Pozzo e dei Calcamuggi tra il 1600 e il 1650, e nello stesso periodo i Grattarola, mentre la cerchia si allargherà ai Castellani nella seconda metà del secolo; quanto ai Guaraco, può essere significativo ricordare che compaiono con una certa frequenza, verso la metà del secolo, come deputati delle confraternite dell'Annunziata e dell'Aqualonga, nelle quali sono presenti i Mantelli.

---

[11] *Ibid.*, p. 74.

È ancora combinando una strategia matrimoniale, con l'ostinata predilezione per i territori di oltretanaro, che la famiglia Mantelli compie, verso la fine del secolo XVII, un passo decisivo, per molti versi l'ultimo della sua espansione: un secolo a malapena compiuto separa, infatti, il matrimonio di Gerolamo con Anna Maria Guttuari de Castello (1673), figlia di Pietro, ultimo di una «famiglia di Asti, ghibellina e potente», dall'estinzione della famiglia.

Con questo matrimonio, in cui si estingue nei Mantelli la casa dei Guttuari consignori di Quattordio, i Mantelli divengono feudatari di quel luogo assieme ai Colli e ai Civalieri, confermando la propria immagine di «signori collinari», legati all'antica via fluviale del Tanaro, cioè al percorso delle merci da e per Milano. Ma tale consignoria è, come si può immaginare, generatrice di scontri e di tensioni forse più legate a questioni di prestigio che non puramente economiche, se all'elenco dei già cospicui beni terrieri dei Mantelli ora si aggiungono le «pingui» masserie delle Cascine Bianca e Rossa (il significativo epiteto è della contessa Teresa Arnuzzi Mantelli).

Nel 1691 l'abate Antonio Civalieri assassinerà Barnabò Mantelli e l'evento riverbererà conseguenze destinate a culminare, meno di un secolo dopo, in una sorta di matrimonio riparatore che, tuttavia, estinguerà i Mantelli nei Civalieri; nonché a produrre una notevole mole di materiale documentario processuale e giuridico, che popolerà fittamente i volumi dell'archivio familiare.

Nel 1728 inizia l'esproprio delle famiglie abitanti in Borgoglio, che dovrà essere interamente demolito per far luogo alla cittadella progettata dal Bertola per il governo sabaudo, da pochi anni entrato in possesso della nuova provincia di Alessandria. Difficile non vedere nella grandiosa cittadella, con i suoi apparati di potere militare probabilmente sproporzionati, eretta non senza gravi problemi statici sulle sponde franose del fiume, anche un atto di imperio simbolico nei confronti delle famiglie nobili che ancora vi avevano un importante centro di potere, almeno commerciale ma sicuramente strategico, la perdita del quale non fu certamente compensata dal risarcimento monetario. Infatti la famiglia Mantelli, che nel 1728 possedeva case nell'antico borgo per un valore d'indennizzo di quasi 4000 scudi, nel 1748, a cittadella già costruita quasi per intero, ha solo

in piedi, all'interno della cinta fortificata, case con corte stimate più di 120 scudi.

I progetti di ricostruzione e miglioramento della propria immagine da parte della famiglia Mantelli restarono senza seguito. Con il matrimonio di Maria Antonia Gabriella con il conte Annibale Civalieri, nel 1776, la pace ritornava tra le due famiglie un tempo nemiche ma la casa Mantelli si estingueva.

Di questa famiglia, che non pervenne al secolo XIX, rimase la documentazione, conservata nell'archivio gelosamente custodito dal figlio del conte Annibale, Pietro Civalieri, e poi dalla famiglia pervenuto all'Archivio di Stato di Alessandria.

Il piccolo archivio consta di 50 volumi rilegati. La sistemazione si deve a Pietro Antonio Mantelli (1708-1766). L'archivio, non diviso in serie, consta in effetti di tante miscellanee di atti nelle quali prevale, di volta in volta, come criterio approssimativo di raccolta, una serie di atti di lite, un gruppo di inventari, un insieme di atti giudiziari e così via, che danno il titolo al volume, per esempio: «Istrumenti-Sentenze-Ordinanze», dove prevalgono atti notarili e sentenze giudiziarie, ma dove si rinviene documentazione anche di altro tipo, sia pure non menzionata nel titolo. La quasi totalità dei documenti risulta copiata dal conte Mantelli.

Chiaramente la massima attenzione è per l'amministrazione: maniacale revisore di conti e trascrittore instancabile, il conte Pietro ci ha lasciato esattissimi rendiconti dell'amministrazione, dei raccolti e delle spese delle sue tenute, che formano l'interesse preminente che il suo archivio ha per noi in questa ricerca. Non molto aiutando gli indici preposti dal nostro archivista patrizio ad ogni volume — poi ricopiati in «inventari» alla fine dell'archiviazione, compilati poco prima della morte e proseguiti per poco dalla moglie — abbiamo effettuato saggi su tutti i volumi, rintracciando quelli più cospicui in dichiarazioni dei massari circa i raccolti delle fattorie, ricavi dalle vendite di granaglie, scorte di beni alimentari e prodotti della terra. Oltre a questo vasto, ben documentato ed affascinante insieme di documenti, abbiamo identificato innumerevoli inventari di cibarie, note e liste delle spese di cucina, conti del pane dato ai domestici, spese per cibarie in occasioni di gala e di festa, che danno un quadro colorito e minuzioso del vitto quotidiano in una casa dell'aristocrazia terriera alessandrina nel XVIII secolo.

Le schede, pertanto, si configurano come un itinerario, in nove unità dal 600 al 700, nella documentazione fornita dall'Archivio Mantelli, suscettibile di essere esteso al resto di questo piccolo ma significativo archivio familiare.

1. «Istrumenti, Confessi, Misure, Atestazioni, Libro VII», 1736-1752, vol. 7. Tra i documenti contenuti si rinvengono attestazioni di pagamento a saldo delle diarie ai salariati di casa e delle tenute, anche parzialmente in derrate alimentari e le dichiarazioni dei massari di aver ricevuto la «scorta» in grano, barbagliato, trifoglio, fagioli, fieno maggengo ecc.
2. «Istrumenti, Sentenze, Dispense & c., Libro X», 1568-1749, vol. 10, Tra i documenti si rinvengono liste di spese sostenute dalla famiglia Mantelli, tra cui alcune per cibarie, fornite da bottegai alessandrini.
3. «Confessi e Scritture private, Libro XV», 1599-1757, vol. 15. Vi si rinvengono elenchi delle granaglie raccolte sui beni di Quattordio (Cassine Bianca e Rossa).
4. «Inventari, Note, Liste & c., Libro XVIII», 1691-1751, vol. 18. Contengono conti resi dall'agente delle masserie del Gazzolo e di Valle delle Grazie (comune di Alessandria), per ricavi dalla vendita di granaglie ecc., nonché liste di spese per alimentari.
5. Note e liste di merci fornite da varii marcanti e rivenditori, lettere riguardanti contratti di compravendita, elenchi dei salari pagati ai domestici, conti delle masserie, rendiconti resi per somministranze militari, 1651-1754, vol. 19.
6. «Stati di conti, Note, Liste & c., Libro XXVI», 1750-1757, vol. 26. Vi si rinvengono, fra l'altro, liste per forniture di generi alimentari alla famiglia Mantelli da negozianti alessandrini e conti del pane per i domestici di casa.
7. «Scritture miste, Libro XXX»; «Stati di conti, Liste, Note & c., Libro XXXI»; «Scritture miste, Libro XXXII»; «Bilanci, note e Liste, Libro XXXIII», 1348, (in copia) 1762, voll. 30-33. Fra i documenti contenuti nei volumi si rinvengono molte liste di spese per generi alimentari riferibili all'amministrazione di casa Mantelli in Alessandria, consegne di raccolti delle masserie di Quattordio e Valle delle Grazie, spese in alimentari per occasioni varie.
8. «Polize, Scritture Private, Libro XXXV«, 1727-1758, vol. 35. Contiene anche attestazioni di debiti contratti da varii particolari nei confronti di casa Mantelli per prestiti di grano.
9. «Instrumenti, Diversi, Libro XXXXVIII», 1746-1768, vol. 45. Vi si rinvengono numerosi conti per spese in pane ed altri generi alimentari.

3. *Archivio della famiglia Callori di Vignale.* – La documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Alessandria ha delimitazioni geografiche che circoscrivono il territorio alessandrino propriamente detto e il Monferrato. L'Alessandrino occupa il tavoliere del Tanaro

tra le Langhe e il Monferrato, e parte della pianura Padana. I suoi confini amministrativi e politici variarono considerevolmente col mutare delle dominazioni. Esso fu, infatti, fino all'inizio del Settecento, legato alle vicende storiche di Milano e, successivamente, a quelle di casa Savoia.

Il Monferrato, invece, fino al 1533 sotto la dinastia dei Paleologi (alla potente famiglia della grande aristocrazia terriera bizantina dei Paleologi appartenne anche una dinastia marchionale del Monferrato), toccò in dote ai Gonzaga, duchi di Mantova, in seguito a sentenza di Carlo V. L'imperatore aveva, infatti, creato duca, nel 1530, ed investito del marchesato del Monferrato, Federico II Gonzaga (1500-1540), che aveva sposato Margherita, sorella di Giorgio, con il quale era terminata la dinastia dei Paleologi.

Prima marchesato, poi ducato, il Monferrato vide quindi l'avvicendarsi di varie investiture e successioni feudali: tra queste, quella relativa al feudo di Vignale, di cui la famiglia Callori ebbe l'investitura per effetto del matrimonio di Giovanni Maria Callori con Caterina de Insula (Isola) [12], dei consignori di Vignale, il 20 novembre 1536. Questi, a loro volta, avevano ottenuto il feudo suddetto da Giovanna di Savoia per conto del marito Gian Giacomo Paleologo, marchese del Monferrato, il 14 ottobre 1432.

Il feudo di Vignale rimase alla famiglia Callori per secoli. In esso lunghe vicende storiche si legarono alla vita privata della famiglia, che, peraltro, andava pure proponendo la sua immagine, secondo un inveterato costume, attraverso numerose quanto illustri parentele. Valga per tutte citarne alcune, avvenute nel corso di poco più di un secolo.

Federico Callori, nato nel 1671, per testamento 15 settembre 1723 di Giulio Cesare Balliani presidente del Senato di Casale e gran cancelliere del Monferrato, ultimo della sua schiatta, era divenuto coerede con i fratelli dei Balliani, con l'obbligo di aggiungere al proprio il cognome Balliani.

---

[12] F. GUASCO, *Tavole genealogiche di famiglia nobili alessandrine e monferrine dal sec. IX al sec. XX*, X, Alessandria 1938, tav. 1. Così il Guasco ricostruisce la vicenda: Giovanni Maria Callori acquista, con il fratello Percivalle Maria (dottore in legge), da Cristoforo dell'Isola (che lo vendeva per costituire la dote alla figlia Caterina), un nono della signoria di Vignale. Ambedue ne furono investiti come consignori il 20 novembre 1536.

Dal suo matrimonio, poi, con Violante Miroglio, figlia del conte di Moncestino, Antonio, era nata, nel 1723, Maria Maddalena, che aveva sposato, nel 1743, Francesco Antonio Ricci, primo marchese di Cereseto e conte di Piovà, figlio di Fabio Federico senatore a Casale, e di Lucrezia del conte Fabrizio Gambera, già vedovo di Eleonora del marchese Gerolamo Giacinto Ludovico Della Rovere, da lui sposata nel 1704. L'altra figlia, Maria Anna Callori, nata nel 1724, aveva sposato, nel 1751, Giacomo Alberico Pico Gonzaga, conte di Uviglie e, dal 1753, conte di Casorzo, signore di Castelvecchio (di Trino) e consignore di Terruggia, sindaco di Casale nel 1759 e nel 1770, figlio, a sua volta, del conte di Uviglie Claudio Felice, letterato e poeta, e di Aurelia del marchese Giovanni Giacomo di Cocconito. Il figlio, invece, Giovanni Francesco Orazio Callori, nato nel 1718, aveva sposato nel 1749, in Asti, Elena Mazzetti: da questo matrimonio, nel 1750, era nato Giulio Cesare Federico, decurione e sindaco di Casale, il quale aveva sposato Eleonora Maria Ricci, anche lei figlia di Fabio Federico, marchese di Cereseto e conte di Piovà.

I loro discendenti, poi, divennero eredi dei beni Ricci, non vincolati a fidecommesso, che il marchese Vincenzo Stanislao Ricci, fratello di Eleonora, morto senza prole il 13 giugno 1831, aveva lasciato all'altra sorella Adelaide; essa, vedova nel 1835 del Conte Giacomo Nemours, morì, a sua volta senza prole, il 27 ottobre 1844 nella sua tenuta «il Gambarello», che fu trasmessa in eredità, con gli altri beni Ricci, ai Callori.

Dal matrimonio di Giulio Cesare Federico con Eleonora Maria Ricci era nato, nel 1786, Fulvio Vincenzo, già coerede della zia materna contessa Adelaide Nemours. Egli aveva sposato Teresa Pico Gonzaga, figlia di Giovanni Antonio IV, conte d'Uviglie e Casorzo e di Luigia Salmatoris Rossilon, figlia di Carlo, conte del Villar. Teresa fu coerede del padre con la sorella Felicita (ebbero Uviglie e il palazzo Pico a Casale), moglie di suo cognato Ignazio, al quale sarebbe spettata la contea di Uviglie a norma del decreto 23 ottobre 1680 di erezione di Uviglie a contea a favore di Giovanni Antonio Pico Gonzaga.

Il figlio di Teresa e di Fulvio Vincenzo, Federico, aveva sposato nel 1845 Carlotta Balbo Bertone, figlia di Vittorio Amedeo conte di Sambuy; mentre il figlio di Felicita e Ignazio, Amodio, conosciuto

sotto il nome di conte Callori-Pico, aveva sposato nel 1852 Lidia Thaon, figlia del marchese Carlo, conte di S. Andrea e Revel[13].

Tali strategie matrimoniali avevano accresciuto sia la famiglia che le sue ricchezze, delle quali rimangono segni tangibili nei nobili palazzi della città di Casale, come l'edificio dei conti Pico Gonzaga e, non lontano, la casa dei conti Callori Balliani, entrambi impreziositi da dipinti attribuiti a Tiziano, segni inquivocabili della nobiltà del casato.

Altrettante testimonianze — soprattutto a ricordo delle numerose parentele contratte — si trovano esaminando l'archivio privato della famiglia Callori, che è conservato nell'Archivio di Stato di Alessandria a titolo di deposito e che, proprio in virtù di ciò di cui si è detto finora, contiene nella sua produzione un'ingente mole di materiale documentario.

Si va da carte e pergamene relative a doti, testamenti, primogeniture, onoreficenze, diplomi, atti di lite, compravendite, conti, bilanci alla corrispondenza ed alla cartografia, per un periodo cronologico compreso tra il secolo XIII e il XIX.

Di interesse per la storia dell'alimentazione sono risultate le serie che contengono documenti quali: istrumenti dotali, testamenti, lasciti, divisioni, costituzioni di ipoteche, inventari di beni, atti riguardanti molini, masserie, fattorie e poderi di proprietà della famiglia, conti degli esattori, quietanze di pagamento, resoconti ecc.

Dopo aver esaminato questa documentazione, si è operata una scelta, di cui qui si dà un elenco, con la pretesa solo che sia significativo ai fini dell'argomento di cui si sta trattando, poiché le serie individuate pertinenti alla storia dell'alimentazione si sono presentate in ordine sparso nell'intero fondo privato.

Casa Callori

1. «Beni in Vignale», 1646-1839, bb. 30-32.
   Sono miscellanee che comprendono elenchi e inventari di spese mensili e stime dei raccolti agricoli prodotti nei beni della famiglia Callori sul territorio di Vignale.
2. «Beni in Cascina Nuova di Balzola», 1572-1846, bb. 33-41.
   Sono miscellanee con stati dei raccolti ed elenchi di derrate agricole prodotte nella tenuta Cascina Nuova di Balzola e in altri possedimenti della famiglia Callori.

[13] *Ibid.*, tav. 1.

3. «Amministrazione», 1475-1858, bb. 48-68.
Vi sono contratti di mezzadria stipulati per i possedimenti della famiglia Callori che contengono elenchi di scorte di alimenti e sementi a disposizione dei mezzadri, come pure fasci di ricevute relative a forniture di merci consegnate da speziali e fondichieri a casa Callori.

Casa Pico Gonzaga

4. «Amministrazione», 1321-1852, bb. 92-104.
Comprendono «Capitoli di colonia» di beni concessi a massarizio dalla famiglia Pico, contenenti elenchi di scorte alimentari e sementi per i mezzadri e «Capitoli... per li famigli di campagna detti schiavendari del Sig. Conte Pico Gonzaga di Uviglie», contenenti elenchi di derrate alimentari che costituivano la parte di salario in natura, come pure elenchi di crediti dovuti alla famiglia Pico Gonzaga, molti dei quali relativi ad acquisti di generi alimentari e resoconti annuali delle entrate e delle uscite dei prodotti agricoli raccolti nei possedimenti annessi al castello d'Uviglie dei Conti Pico Gonzaga.
5. «Amministrazione dei palazzi e delle cascine», secc. XVII-XX, bb. 200-269.
Comprendono i resoconti annuali delle entrate e uscite del possedimento Cascina Nuova di Balzola di proprietà della famiglia Callori; riguardano anche il salario, parzialmente in natura, dei lavoranti: bargamini, boari, cavallanti, guardia campi ecc. Comprendono pure stime annuali dei raccolti di cereali, verdure, piante tessili, foraggi, legnami ecc. e dei prodotti dell'allevamento di bestiame, relativi ai possedimenti gestiti a mezzadria nelle Cascine di Balzola, Vignale e Casale e al podere di Montemagno, di proprietà della famiglia Callori; e, ancora, il resoconto annuale del movimento di entrata e uscita dei prodotti agricoli (cereali, foraggi, verdure, piante tessili, olio, vino, bestiame) relativi ai molini e ai poderi delle tenute Callori a Vignale. Comprendono, infine, elenchi di spese sostenute per il mantenimento dei componenti la famiglia Callori: vi compaiono frequenti riferimenti a somme utilizzate per cibo e medicine.

3. Archivi notarili

Tra gli atti notarili, gli inventari *post mortem*, compilati nei casi in cui la successione ereditaria comporti rese di conti, divisioni di beni, assunzioni di tutela dei minori, rappresentano le fonti privilegiate per la storia dell'alimentazione. Di fronte al notaio eredi, esecutori, tutori e curatori assistono alla minuziosa descrizione dei beni mobili (elementi dell'arredamento, libri, documenti, biancheria, vestiario, scorte alimentari, attrezzi di lavoro) e alla precisa elencazione delle proprietà fondiarie, operazioni necessarie a definire la misura del patrimonio oggetto della successione.

Lo storico della cultura materiale dispone, grazie agli inventari, di lunghe liste di oggetti attinenti all'alimentazione, sia nel caso in cui l'eredità consista in esercizi commerciali, sia nel caso in cui il notaio sia chiamato presso fabbricati rurali o dimore cittadine. Confetterie, bibite e liquori nelle botteghe da caffè, salumi e formaggi nei negozi dei pizzicagnoli, droghe e medicinali nelle spezierie contribuiscono ad illustrare la dieta quotidiana degli alessandrini, quanto le scorte e le sementi conservate in cascinali e solai, gli animali domestici che popolano cortili e stalle, i vini in botti e vasi chiusi nelle cantine sotterranee. La quantità ed il prezzo delle merci esposte negli scaffali dei negozi come la varietà dei cibi riposti in credenze e dispense insieme con gli utensili destinati alla preparazione delle vivande, contribuiscono a fornire informazioni importanti sui costumi alimentari dei secoli passati.

Le caratteristiche dei fondi archivistici notarili che conservano, senza vistose lacune, la documentazione prodotta in un'ampia area territoriale lungo un arco di tempo plurisecolare, consentono di delineare interessanti confronti tra le consuetudini tipiche delle diverse zone storico-geografiche costituenti l'attuale provincia di Alessandria (antichi dominii del ducato del Monferrato; parte della repubblica di Genova; località soggette al ducato di Milano) e di approfondire l'evoluzione di queste abitudini dal secolo XV alla fine del secolo XIX. Integrando, ove possibile, lo studio degli inventari con lo spoglio di fonti prodotte da altre istituzioni (per esempio, i documenti catastali) per ottenere una ricostruzione più accurata dei beni patrimoniali in possesso delle famiglie coinvolte nelle vicende della successione, si potrebbe affiancare all'analisi comparativa su base geografica e temporale anche l'esame del rapporto tra gli usi alimentari e l'appartenenza ai differenti gruppi sociali.

La documentazione relativa agli inventari è conservata nei fondi degli Archivi notarili ed in quelli degli Uffici d'insinuazione.

Gli Archivi notarili, che contano circa 28.000 unità archivistiche, comprendono la documentazione proveniente dagli Archivi notarili distrettuali di Alessandria, Acqui, Casale Monferrato, Novi Ligure, relativa ai secoli XV-XIX e quella proveniente dall'antico Archivio notarile del Monferrato, istituito a Casale con decreto del duca Guglielmo Gonzaga nel 1585, relativa ai secoli XIV-XVIII.

Gli uffici d'insinuazione, che contano circa 13.000 unità archivistiche, furono istituiti per le zone di Alessandria, della Lomellina e del Monferrato con manifesto camerale di Vittorio Amedeo II del 13 ott. 1723, mediante il quale si applicavano alle province di nuovo acquisto le norme previste, in materia d'insinuazione, dall'editto di Carlo Emanuele I del 28 apr. 1610. Sostituita nel 1801 dalla registrazione sul modello francese, secondo un decreto del generale Jourdan, amministratore generale della 27ª Divisione militare, l'insinuazione fu ripristinata da Vittorio Emanuele I nel 1814.

Le Tappe d'insinuazione, istituite sul territorio dell'attuale provincia di Alessandria secondo le direttive dei governi sabaudi, furono quelle di Acqui, Alessandria, Bosco Marengo, Casale, Cassine, Castellazzo, Castelletto, Felizzano, Moncalvo, Montiglio, Nizza Monferrato, Novi Ligure, S. Salvatore, Serravalle, Spigno, Tortona, Valenza, Volpedo. Le copie degli atti dei notai conservate in questi fondi sono relative al periodo compreso tra il 1723 e gli ultimi decenni dell'Ottocento.

4. Archivio dell'Opera Pia della Misericordia di Casale Monferrato

Quando la compagnia della Misericordia viene fondata a Casale nel 1528, il marchesato del Monferrato, coinvolto nel secondo conflitto tra Carlo V e Francesco I per il ducato di Milano, è travagliato dalla peste e dalle ripetute scorrerie degli eserciti. Lo scopo della benefica istituzione, dichiarato dai confratelli nei capitoli statutari, è proprio il «sussidio e sovvenzione dei poveri», sia di quelli residenti nella città di Casale, sia di quelli «dimoranti nel dominio del Monferrato»[14]. Compiti del priore, del sottopriore e dei tre reggenti erano quelli di amministrare le elemosine, di concedere prestiti su pegno a persone degne di fiducia e di somministrare, nei termini stabiliti, grano ed altre vettovaglie; otto «cantonieri» venivano preposti all'assistenza dei poveri ammalati, ai quali erano destinati i servizi della farmacia annessa all'istituto.

---

[14] ASAL, *Archivio dell'Opera Pia della Misericordia di Casale Monferrato*, «capitolo I. Titoli di Fondazione», scatola 1, *Capitoli di fondazione della Compagnia della Misericordia della Città di Casale Monferrato* (1528).

Il soccorso alimentare e la cura degli infermi bisognosi rappresentano l'aspetto fondamentale dell'attività assistenziale della Misericordia casalese nei secoli XVII e XVIII: ancora nella prima metà dell'Ottocento, e fino a quando l'intensa attività legislativa dei decenni successivi non trasformerà profondamente la struttura degli enti di beneficenza operanti nel regno sabaudo, gli affiliati sono impegnati nell'organizzazione della distribuzione di «minestre economiche» ai poveri. Il decreto di Vittorio Emanuele II del 19 sett. 1852, ordinando la costituzione di una nuova direzione composta di dieci membri di cui cinque eletti dal consiglio comunale e cinque scelti dal Ministero dell'interno tra una lista di candidati proposta dall'intendente, consente la piena attuazione sia del r. editto del 24 dic. 1836 che prevedeva il controllo dello Stato sugli enti assistenziali attraverso verifiche di bilancio svolte dall'intendente e dalla Segreteria di Stato per gli affari interni, sia della l. 1° mar. 1850 che proponeva il modello di regolamento cui dovevano uniformarsi ospizi, casse di risparmio, monti frumentari ed istituti caritativi. La l. 3 ago. 1862, n. 753, sancisce l'istituzione in ogni comune dello Stato di una Congregazione di carità, sollecitando la riforma degli statuti, delle ammissioni e delle finalità delle opere pie. In seguito a queste disposizioni, nel 1875, l'opera pia della Misericordia elegge una commissione allo scopo di elaborare gli strumenti organizzativi idonei ad una radicale trasformazione dell'istituto che in quel periodo provvede a molteplici servizi: la costituzione di doti a ragazze povere, i baliatici, le cure mediche, le pensioni a «famiglie vergognose», la distribuzione di indumenti, coperte, letti, denaro. I lavori della commissione, ispirati al proposito di «indurre il povero ad attendere al lavoro per quanto le sue forze gli consentono», si concludono con la deliberazione di impegnarsi per favorire l'istituzione in Casale di «una o più fabbriche di filati e tessuti in cotone», di «un monte di pietà per i piccoli prestiti», di «una cassa di risparmio per l'operaio»[15]. L'Archivio dell'opera pia della Misericordia di Casale Monferrato comprende circa 1500 unità archivistiche: di

[15] ASAL, *Proposte della commissione eletta dall'amministrazione dell'opera pia della Misericordia di Casale per provvedere in modo efficace e conveniente ai bisogni del Povero*, Casale Monferrato 1875.

queste sono state schedate 1444 unità, delle quali è stato compilato un elenco di consistenza. Di informazioni relative alla storia dell'alimentazione sono ricche le serie relative all'amministrazione delle proprietà fondiarie dell'opera pia, quelle relative al baliatico, gli inventari della spezieria ed, infine, gli ottocenteschi «Libri delle minestre economiche».

1. «Libri mastri dei frutti», 1761-1801, regg. 147-149.
2. «Libri mastri delle granaglie», 1804-1837, regg. 150-159.

   I «Libri mastri» contengono gli «stati dei raccolti» di grano, meliga, riso, miglio, lupini, ceci, cicerchie, uva, noci, etc., annotazioni relative alle misure di farine per la panificazione.
3. «Registri mandati in granaglie», 1804-1830, regg. 824-834.
4. «Sussidi: grano e meliga», 1801-1803, reg. 858.
5. «Soccorsi in meliga», 1804-1811, regg. 859-861.
6. «Sussidi in denaro», 1816-1817, reg. 862.
7. «Sussidi in granaglie straordinari», 1818-1824, regg. 863-864.

   Questi registri contengono le note delle provvigioni annualmente distribuite ai poveri assistiti dall'opera pia.
8. «Sussidii», 1736-1770, regg. 848-850.
9. «Latti e sussidii», 1771-1779, regg. 851-857.
10. «Denaro e latti», 1833-1852, regg. 865-872.
11. «Mandati latti e granaglie», 1680-1800 c.a., scatole 909-910.
12. «Registri latti e baliatici», 1766-1810, regg. 920-923.
13. «Libro delle nutrici», 1841-1854 c.a., reg. 924.
14. «Registri dei baliatici», 1810-1874, regg. 926-931.
15. «Ebdomadario dei baliatici», 1824-1854, reg. 936.
16. «Mandati di baliatico», 1801-1911 (con lacune), bb. 1437-1444.

    Queste unità archivistiche conservano documenti relativi alla distribuzione di somme di denaro e di derrate alimentari alle nutrici dei bambini assistiti dall'opera pia.
17. «Libro delle minestre economiche», 1815-1819, reg. 925.

    Comprende le registrazioni giornaliere delle quantità di riso, fagioli, meliga, forniti al distributore delle elemosine ed il numero dei pasti distribuiti.
18. «Inventari, Spezieria pio istituto della Misericordia», 1728-1818, bb. 1276-1346.
19. «Inventari, Spezieria pio istituto della Misericordia«, 1728-1754, b. 1401.
20. «Inventari, liste medicinali somministrati alle RR. MM. cappuccine», 1730-1802, bb. 1347-1374.

21. «Inventari liste medicinali somministrati ai PP. di S. Antonio e poveri di Casale», 1731-1802, bb. 1375-1381.
22. «Inventari medicinali per i poveri», 1732-1737, bb. 1382-1385.
23. «Libri dei medicinali», 1798-1802; regg. 1407-1412.
24. «Parcelle medicinali beneficenza», 1805-1820, regg. 1386-1400.

    Questi inventari comprendono elenchi di medicinali e droghe conservati nella farmacia, i diari giornalieri dello speziale con le prescrizioni degli assistiti ed alcune ricette di cucina.

GABRIELLA CAGLIARI POLI

Le fonti lombarde per la storia dell'alimentazione

1. – L'approccio alla storia dell'alimentazione deve procedere, a parere di chi scrive, su due binari: l'alimentazione intesa come problema pubblico di approvvigionamenti e controlli (sulla produzione, il commercio, ecc.), problema, quindi, che richiede l'intervento pubblico; l'alimentazione intesa come produzione e consumo privati, interessante, quindi, la sfera familiare, conventuale, ospedaliera, scolastica, assistenziale. Divideremo, perciò, questo intervento in due parti: una prima, naturalmente più ampia, dedicata agli archivi prodotti da uffici e magistrature pubbliche; una seconda, solo indicativa, dedicata agli archivi privati, prodotti da famiglie, comunità religiose o laiche.

Nel campo delle fonti statuali, ufficiali, pubbliche, va detto che l'espressione fonti lombarde viene riferita soprattutto all'ambito geografico attuale (e perciò alle fonti conservate negli Archivi di Stato delle città lombarde), ma deve anche comprendere, almeno come accenno, il concetto di fonti interessanti la Lombardia. Non si può, infatti, tralasciare un richiamo alle fonti conservate fuori dal territorio dell'attuale regione, che unifica od esclude città e paesi storicamente staccati o dipendenti in passato dai due nuclei fondamentali costituenti l'attuale espressione geografica: il ducato di Mantova e quello che viene genericamente definito come Stato di Milano.

È d'obbligo, quindi, un cenno ai luoghi in cui si trovano fonti riguardanti la Lombardia, certo anche per quanto attiene al campo della storia dell'alimentazione, luoghi che sono, ovviamente, quelli con i quali le località oggi lombarde sono state in rapporto di supremazia o di sudditanza, di alleanza o di contrasto, con le conseguenti acquisizioni o cessioni di territorio.

Non si intende fare la storia, del resto ben nota, dei comuni lombardi, di Gonzaga, Visconti, Sforza, né rievocare le vicende legate alle dominazioni straniere; basta solo accennare a Venezia, Torino, Alessandria, Piacenza, Parma, Genova, Bellinzona, Lugano, Coira, Spagna, Vienna, Parigi. Ogni citazione richiama le vicende storiche di Mantova, che ha conservato abbastanza uniforme e abbastanza corrispondente a quella attuale la sua dimensione geografica (poche le variazioni extra lombarde, il Monferrato, per esempio; Guastalla; mentre le variazioni e divisioni interne, principati, marchesati, signorie, rimasero sempre di influenza gonzaghesca); e, ovviamente, di Milano, che ha avuto diverse espressioni geografiche, dalla massima espansione del periodo sforzesco (quando erano comprese Lugano, Bellinzona, Parma, Piacenza, Genova, Alessandria, Novara), a quella più ridotta del periodo spagnolo (dopo il distacco di Genova e le cessioni ai Grigioni di Valtellina e Valchiavenna, agli Svizzeri di Lugano e Bellinzona), alle modifiche subite con l'arrivo degli austriaci (cessione al Piemonte di Alessandria e Novara), poi dei francesi, infine, con la costituzione del Regno lombardo-veneto.

Il discorso conferma soltanto il concetto, del resto ben noto, che una ricerca nelle fonti archivistiche, qualunque ne sia l'oggetto, è una ricerca che si allarga a macchia d'olio, una ricerca ad incastro, ad aggancio costante da un gruppo di fonti ad un altro, il cui risultato è un mosaico di infinite tessere rintracciabili quasi dappertutto.

Qui, però, occorre parlare di fonti, indicare quali e dove esse siano. E l'elenco delle fonti, dettagliato, per quanto possibile, e descrittivo viene dato in appendice. In questa sede si intende solo dare una indicazione di filoni omogenei di fonti rintracciabili in quasi tutti gli Archivi.

Sembrerebbe abbastanza semplice tracciare un piano di lavoro, distinguendo prima di tutto fonti dirette e fonti indirette e, tra le prime, individuando quelle prodotte da organi operanti a livello centrale e quelle prodotte da organi operanti a livello periferico, aggiungendo, infine, una ulteriore distinzione tra organi (centrali e periferici) direttamente ed esclusivamente operanti nel campo dell'alimentazione, ed organi (centrali e periferici) indirettamente e sporadicamente operanti nello stesso campo. Ma occorre fare i conti con la realtà delle cose: consistenza della documentazione, a volte scarsa a volte sovrabbondante (sono reali e comuni in tutti gli archivi una frammentarietà e una

scarsità delle fonti per il periodo più antico, una ricchezza delle stesse quantitativamente crescente man mano che si procede nel tempo); ordinamento della documentazione, che — in area lombarda — assai raramente rispecchia o permette di ricostruire le esatte dimensioni di un istituto. La ricerca quindi, si presenta quasi sempre laboriosa e complessa, affascinante, certo, ma faticosa. Fatica e laboriosità più evidenti nel caso di ricerche condotte presso alcuni istituti: presso l'Archivio di Stato di Milano, ad esempio, dove ci si trova di fronte ad un particolare ordinamento dei fondi archivistici. Si tratta dell'ordinamento così detto peroniano. Che cosa esso sia è noto: un ordinamento per materia, condotto su materiale documentario prodotto da differenti magistrature in diversi tempi. Per dirla con il Natale, «questa operazione spezzò la continuata disposizione degli atti ..., la loro correlazione, la successione dei fatti[1]».

Risulta, perciò, laborioso rintracciare la precisa fisionomia e ricostruire l'attività delle magistrature centrali operanti nel succedersi dei vari governi: signoria viscontea (1277-1395); ducato (Visconti, Sforza e dominazioni straniere: 1395-1796); repubbliche e regno napoleonici (1795-1814); Regno lombardo-veneto (1814-1859).

Ma simili difficoltà non sono limitate a Milano; si trovano anche a Mantova, dove le vicende storiche, dopo la signoria gonzaghesca (1328-1708) e l'avocazione del feudo all'impero con gli Asburgo, si riconnettono con quelle di Milano. Qualche difficoltà anche a Como, a Cremona, dove i guai per quel che attiene alle carte non sono stati causati dal Corte o dal Peroni, ma da riordinamenti (o disordinamenti) fatti in epoche diverse, all'interno di documentazione prodotta da uffici, che all'epoca degli interventi avevano ereditato documenti e competenze precedenti, interventi eseguiti tutti con il preciso scopo, che del resto era stato quello del Corte e del Peroni, di servire l'ufficio, non lo studioso.

E c'è ancora qualche difficoltà nella individuazione delle magistrature, soprattutto nella precisa determinazione delle competenze di magistrature centrali e periferiche e, conseguentemente, nella indivi-

---

[1] *Archivi e archivisti milanesi. Scritti a cura di* A. R. NATALE, Milano 1975, I, p. XIV.

duazione delle fonti relative, una difficoltà più reale, certo, per quanta riguarda lo Stato di Milano, meno per quanto riguarda il ducato di Mantova. Per Milano, infatti, rimane persistente, pur nei vari tentativi fatti di trasformare i diversi possessi in un unico organismo, un frammentarismo delle amministrazioni locali, già notato dalla Annoni[2], le cui strutture, pur nella lenta ed inevitabile evoluzione, rimangono immutate. È solo con la seconda metà del Settecento che inizia una profonda trasformazione, con abolizione o riduzione di privilegi, che permette un più saldo accentramento anche amministrativo. E allora, con Leopoldo, Napoleone, Regno lombardo-veneto, si avrà una uniformità di documentazione, con conseguente semplificazione dell'impegno di ricerca.

Pur con le difficoltà accennate (e senza parlare di quelle conseguenti a vicende drammatiche vissute dagli archivi, come dispersioni, distruzioni, traslochi, ecc.), per muoverci nella ricerca, possono individuarsi scansioni storiche comuni a tutta la Lombardia, da tenere come base per la individuazione delle fonti: periodo comunale, periodo delle signorie, periodo delle dominazioni straniere.

Non va, però, dimenticato che nella scansione comune non si identifica una linearità od uniformità di comportamenti e che le differenze si ripercuotono, ovviamente, nella documentazione. E si tratta di differenze storiche: al di là di quelle legate al periodo comunale, signorie diverse e raggiunte diversamente (Gonzaga, Visconti, Sforza, Venezia); stranieri diversi (Grigioni, Svizzeri, Spagnoli, Austriaci); differenze geografiche, conseguenti al diverso articolarsi storico (intrecci con Piemonte, Liguria, Emilia, Venezia).

Un panorama della documentazione riflettente il periodo comunale, durante il quale la produzione documentaria è insieme e promiscuamente centrale e periferica, può essere solo e necessariamente frammentario, per Milano come per quasi tutte le località lombarde, un panorama ricavato per buona parte da fonti indirette. Per quanto riguarda Milano, da queste (che sono poi il Diplomatico, l'Archivio generale del Fondo di religione, registri delle Missive ecc., documen-

[2] A. ANNONI, *Stato di Milano (dominio Asburgico) (1535-1748) e Lombardia austriaca (1749-1796)*, in *Acta Italica, Piani particolari di pubblicazione*, Milano 1966, p. 14.

tazione presente, con denominazioni diverse in tutti gli archivi lombardi: cito i Vetera Monumenta e le Lettere ducali di Como, il Repertorium iuris comunis Cremone di Cremona), gli studi di Osio, Santoro, Manaresi, Baroni[3] hanno ricavato l'indicazione di magistrature e di attività annonarie: i tre uomini per porta eletti «ut eorum arbitrio annona et vinum et merces venderentur» ricordati nel 1161 dagli *Annales Mediolanenses maiores*, i *magistri molendinorum*, gli ufficiali delle biade, il giudice sopra le vettovaglie. Dallo stesso tipo di documentazione si ricava un'altra importante precisazione, e cioé che l'attività svolta da questi uffici ed ufficiali riceveva il via o l'approvazione sempre dai consoli o dal podestà e dal consiglio, a riprova dell'importanza che si attribuiva all'attività legata all'approvvigionamento della città, al controllo del commercio dei generi di prima necessità, quali pane, carne, pesce, e, di conseguenza, al controllo delle entrate e delle uscite, delle finanze, insomma, dei comuni. Ne è un esempio il documento del 1251[4], che è la *ratio blave comunis Mediolani*, e questa *ratio* viene fatta dai consoli dei capitani, valvassori, Motta e Credenza «constitutos per potestatem et comune Mediolani».

La sfera di ricerca deve allargarsi, quindi, all'esame dei documenti (dove esistono) riflettenti l'attività dei consigli maggiori e minori, dei consoli, dei podestà.

Si dà per scontato il riferimento a quella fonte diretta e rinvenibile in quasi tutti gli Archivi di Stato o civici, che è costituita dalle disposizioni statutarie, le quali, anche se approvate con o senza modifiche in epoca già signorile, riflettono una realtà più antica; vale forse la pena di ricordare come gli statuti, nell'apposito *liber* dedicato alle vettovaglie, contengano disposizioni assai dettagliate, che vanno da quelle ecologiche (il sangue delle bestie macellate non deve essere scolato entro la cerchia delle mura), a quelle per la protezione degli

---

[3] *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi e coordinati per cura di* L. Osio, Milano 1864-1872; *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919; C. Santoro, *Gli offici del comune di Milano e del dominio visconteo-sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968; *Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII*, a cura di M. F. Baroni - R. Perelli Cippo, I, Milano 1976; II-III; Alessandria 1982-1992.

[4] Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico, Pergamene per fondi*, cart. n. 340.

animali (pernici, colombi, quaglie, lepri non possono essere cacciati in certi periodi nè presi con certi artifici, le reti, per esempio, per gli uccelli); si occupino di contrabbando e di controlli su pesi e misure; precisino la quantità di contenuto e di prezzo del pane, o la quantità dei generi alimentari che i luoghi soggetti devono portare alla capitale (è il caso dei pesci dovuti a Como dalle terre soggette); dispongano norme in favore dei venditori di «carnes de rosto coctas» o impediscano di «amovere carnes a cossono»; indichino, persino, come la carne deve essere tagliata (per traverso e non per il lungo).

Certo si tratta di documentazione attraverso la quale non è facile distinguere magistrature centrali e magistrature periferiche; se ne ricava solo l'indicazione di uffici ed ufficiali che operano per la soluzione di problemi comuni in tutta la Lombardia, secondo sistemi e canoni che risultano simili dappertutto.

Con l'affermarsi delle signorie (Visconti, Sforza, Gonzaga, Venezia, e possiamo trascurare le brevi apparizioni degli Scaligeri a Brescia e a Bergamo), l'accentramento del potere in una sola persona e in un solo luogo dà inizio ad una più precisa distinzione tra centro e periferia, crea una rete di dipendenze e controlli più facilmente individuabili nella documentazione, che permette di meglio identificare aree di medesima influenza, di individuare livelli di governo centrale e governi locali, anche se poi la linea di confine non è una linea netta e precisa, ma piuttosto una zona, in cui accavallamenti di competenze sono assai frequenti, come conseguenza del persistere di molte autonomie locali fino alla fine del secolo XVIII.

La Lombardia si presenta così divisa in governo centrale di Milano, cui fanno capo Como, Cremona, Pavia, Varese, Sondrio fino al 1521 (Bergamo, Brescia e Crema ne sono staccate già dalla prima metà del '400), e governo centrale di Mantova.

Per il governo centrale di Milano le basi di partenza per una ricerca sono fondamentalmente:

– il decreto del 19 agosto 1364, col quale Bernabò e Galeazzo II Visconti determinano le competenze delle principali magistrature, milanesi ancora, ma già punto di riferimento per i territori dipendenti;

– le riforme di Gian Galeazzo Visconti, recepite con modifiche da Filippo Maria, poi, senza sostanziali cambiamenti, da Francesco Sforza; a Gian Galeazzo si deve la «vera creazione di un saldo governo

centrale»[5]; egli, più incisivamente dei suoi predecessori, cercò di ridurre ad unità organica il vasto dominio e a questa politica, anche se con dubbi risultati, si attennero i suoi successori;

– le *Novae Constitutiones*, promulgate da Carlo V nel 1541, ma dettate già sotto Francesco II Sforza.

Per il governo centrale di Mantova basi di ricerca sono:

– gli statuti riformati di Francesco Gonzaga (1393-1407);

– norme di istituzione del magistrato ducale di Guglielmo Gonzaga (1573) e le riforme apportate da Vincenzo Gonzaga (1588) sulla stessa magistratura;

– gride e disposizioni rinvenibili nelle relative raccolte.

Da questo punto, per dare più chiaro e schematico il panorama delle magistrature, il discorso procederà su due binari: nel primo verrà sviluppato il discorso relativo a Milano, nel secondo quello relativo a Mantova, fino al momento in cui l'unificazione dei due Stati sotto un solo governo produce unità di magistrature.

Milano

Dalle disposizioni viscontee e sforzesche, dalle modifiche apportate da Visconti e Sforza agli statuti, viene chiaramente evidenziata la politica di accentramento del potere, attuata soprattutto attraverso «lo sgretolamento dell'amministrazione delle finanze locali»[6], di cui sono realizzatori il Magistrato delle entrate, a livello centrale, e i Referendari, a livello locale.

Dalle *Novae Constitutiones* si ricava l'indicazione di uffici e magistrature articolati secondo concreti settori di azione: giustizia, finanza, sanità, ecc., settori all'interno dei quali l'azione dell'organo, centrale o periferico, è totale: dalla emanazione di norme alle disposizioni esecutive, dai compiti organizzativi a quelli di controllo, a quelli decisionali in caso di controversie.

All'interno di questi settori si nota la continuità di alcune magistrature, e, tra queste, di quelle che si occupano di alimentazione:

---

[5] C. SANTORO, *Gli offici* ... cit., p. 195.

[6] ID., *Gli uffici del dominio sforzesco (1450-1500)*, Milano 1948, p. XXVII.

a livello centrale, Magistrato delle entrate ordinarie e straordinarie, il cui presidente con il vicario e il giudice delle vettovaglie costituiranno la Giunta di annona, che durerà sostanzialmente fino a Maria Teresa; a livello periferico, i Giudici delle vettovaglie, il Capitano del divieto, il Referendario, che è l'amministratore delle finanze locali per conto del signore (autorità centrale in periferia) e, come amministrazione locale, il Consiglio di provvisione, che durerà fino alla rivoluzione francese. Con le *Novae Constitutiones* compaiono anche i Prefetti dell'annona.

Sotto le denominazioni periferiche è abbastanza spesso facile trovare documentazione: a Como, per esempio, a Pavia, a Cremona.

Per le magistrature centrali, invece, dato l'ordinamento peroniano della documentazione, occorre fare le ricerche nelle voci riferibili all'alimentazione (Annona, soprattutto) del fondo Atti di governo; e nella ricerca possono fare da guida inventari, indici, studi diversi.

La situazione, dal punto di vista teorico, muta con la seconda metà del Settecento, in quanto si ha, a seguito di un più deciso e preciso accentramento, una omeogeneità di strutture.

L'attività legata ai problemi dell'alimentazione fa capo, a livello centrale, a: Magistrato camerale (nuovo) (1771-1786), Magistrato politico camerale (1794-1796) nell'ultimo periodo asburgico, Ministero dell'Interno nel periodo napoleonico, Senato politico camerale nel periodo della Restaurazione.

A livello periferico invece viene regolamentata rispettivamente da: Delegazione del censo, Intendenza politica provinciale, Prefetture dipartimentali, Congregazioni e Delegazioni provinciali.

Tuttavia il problema della ricerca all'Archivio di Stato di Milano rimane di non facile soluzione. Non sono immediatamente identificabili gli atti prodotti dagli uffici centrali citati e creati con le riforme teresiane, leopoldine, napoleoniche, austriache: esiste una sola distinzione in «parte antica» (atti dal 1500 al 1800 circa) e «parte moderna» (atti dal 1800 al 1859). La stessa voce (annona, agricoltura, commercio ecc.) sarà l'unica base diretta per la ricerca.

Più facile risulta evidenziare presso i vari Archivi di Stato lombardi la corrispondenza che queste magistrature centrali ebbero con gli uffici periferici ricordati (Delegazione del censo, Intendenze, Prefetture dipartimentali, ecc.).

Mantova

Le fonti dirette sono costituite da statuti riformati, norme di istituzione del magistrato ducale, gride, ecc., da cui si evince la grande importanza attribuita dai Gonzaga all'approvvigionamento alimentare della città e, quindi, la grande cura posta nell'organizzazione del sistema di controlli, attuati attraverso l'Ufficiale del vettovagliamento, mentre al Soprintendente generale dell'annona facevano capo le arti [7], che contribuivano all'approvvigionamento della città: la produzione granaria risulta essere stata (anche allora) un'attività delle più importanti della campagna mantovana.

Anche all'Archivio di Stato di Mantova gli atti degli ufficiali ricordati, molti di quelli del Magistrato ducale sono stati accomunati sotto voci o categorie artificiose: Affari di polizia e, in parte, Finanze. Esiste tuttavia un fondo proprio del Magistrato ducale, che, pur essendo nato da una riforma del sistema finanziario (come del resto magistratura finanziaria è il milanese Magistrato delle entrate ordinarie e straordinarie), aveva specifica competenza in materia annonaria. Che, poi, con dazi, multe, pedaggi era fonte di grossi introiti per le casse dello Stato.

L'anno 1786 segna il completo ingresso di Mantova nell'orbita di Milano.

Richiamando la distinzione già indicata tra magistrature direttamente operanti nel campo dell'alimentazione e magistrature indirettamente operanti nel medesimo campo, si intende solo richiamare l'attenzione su alcuni punti; prima di tutto sugli uffici che si occuparono di sanità pubblica: per Milano il Magistrato di sanità, per Mantova il Tribunale di sanità. La loro azione, per quanto riguarda l'alimentazione, era molto incisiva soprattutto nei momenti di epidemie, quando, a salvaguardia della salute pubblica, i controlli sul commercio e sul trasporto di generi alimentari, esercitati da tali uffici, erano capillari e assai pesanti; negli altri periodi tali uffici garantivano la difesa della salute pubblica con un'azione che potremmo definire di antisofisticazione.

---

[7] Per esempio: arte dei salumieri, arte dei pescatori, arte dei castagnari e fruttivendoli, arte degli osti, offellari, ortolani, mugnai.

La ricerca non deve trascurare nemmeno gli atti degli uffici che amministrarono la giustizia: il Senato a Milano e il Senato di giustizia a Mantova, per gli interventi che tali uffici esercitavano in materia di repressione e punizione di «sfrosi» e contrabbando; né quelli degli uffici che erano preposti all'organizzazione dell'attività militare, per i problemi connessi con alloggiamenti ed approvvigionamenti di uomini e animali.

2. – Più rapido e necessariamente più generico il riferimento al secondo tipo di documentazione, quella che si suole definire privata, costituita dagli archivi familiari, da quelli di opere pie, conventi, consorzi, ecc. Ogni archivio familiare conserva ricette o elenchi di spese per vitto (magari distinguendo quello del signore da quello della servitù); tra gli atti dei monasteri, degli ospedali, opere pie è facile ricavare tabelle dietetiche; anche convitti e collegi (divenuti statali solo in epoca napoleonica) indicano il menu (completo a volte del peso dei cibi) garantito agli allievi.

È sufficiente, però, ricordarle genericamente, queste fonti: un discorso più dettagliato risulterebbe certo monotono. Sono, tra l'altro, fonti esistenti presso tutti gli archivi, anche se, per quanto riguarda la Lombardia, è da dire che l'archivio di Stato di Milano è, a volte, punto di riferimento anche in questo campo: basta ricordare che questo Istituto conserva gli atti dei conventi soppressi di Como, Cremona, Pavia, ecc.

Pure, a dimostrazione di quell'allargarsi a macchia d'olio della ricerca archivistica, preme qui fare ancora un cenno alle fonti indirette, rinvenibili un po' dappertutto, anche fra atti ufficiali, che apparentemente non hanno nulla da dire in materia di alimentazione. Basti qualche esempio. Tra il Carteggio sforzesco (Potenze estere), la lettera con la quale Ercole d'Este invia da Modena nel 1476 «de li nostri vini bruschi et dulci»[8]; o quella con cui nel 1467 da Lodi si inviava un «cestelo de mognaghe»[9] e si avvertiva che l'«armela è buona

[8] Progenitori, forse, dell'odierno lambrusco D.O.C.!

[9] Si tratta di albicocche; il termine è ancora oggi vivo nei dialetti di quasi tutta la pianura padana, anche se con qualche variante.

quanto l'armandola»[10]. È documentata l'attività di approvvigionamento per casa Gonzaga a Mantova, presso la quale lo scalco maggiore si occupava degli acquisti per la mensa ducale.

Molte notizie sono rintracciabili anche per la corte dei Visconti e degli Sforza, per i quali basti ricordare le regole «pro expendendo cibaria ut recte omnia transeant», in cui si uniscono norme di etichetta e di cerimoniale a norma di sicurezza e di ragioneria; o la richiesta di olio da medicina per guarire i danni procurati dal calcio di un cavallo (e qui l'alimentazione va di pari passo con la storia della medicina); o il salvacondotto per andare a prendere ostriche e pesci a Venezia; o il ringraziamento per il dono di «vernaza» dalla Liguria.

E potrebbero farsi ancora mille e mille esempi: dalle Missive, «li belli porri e lattughe», le «tartufole, ostrege, cape», forniti alla mensa dello Sforza; dagli atti degli ambasciatori a Mantova, le descrizioni di feste e banchetti, ecc.

E dalle fonti non ufficiali, altre indicazioni: a Milano dalle pergamene estrapolate dagli archivi degli enti ecclesiastici soppressi, molti strumenti di affitto, enfiteusi, testamenti fanno riferimento a pagamenti in natura, a lasciti per acquisti di cibarie ecc.; a Como, gli accenni alla refezione detta dei tortelli e del vino, per la quale nel 1537 ci fu una lite tra il capitolo della cattedrale di Como, che la pretendeva, e il monastero di S. Carpoforo, che doveva, ma non voleva darla, per non parlare del famoso e mai del tutto risolto problema della «goldarizia» dovuta dal monastero di S. Abbondio di Como al solito capitolo della cattedrale.

Basta ancora dire Atti notarili per richiamare una immensa, preziosissima fonte di notizie (tra l'altro, il *pactum ad artem* per insegnare a fare le salsicce, con relativa ricetta, che era la ... materia d'insegnamento); o accennare al Catasto con le sue descrizioni anche pittoriche delle colture e della loro evoluzione.

Con tutto ciò vuole solo dirsi che nessun elenco di fonti può essere davvero esauriente ad indicare le strade della ricerca archivistica, che sono tante e sempre aperte a nuovi incroci. Forse, però, è proprio

---

[10] Anche «armela», per nocciolo, è forma tuttora usata, con lo stesso significato, nel dialetto.

questo il vero fascino della ricerca archivistica, quello di non esaurirsi mai, di avere sempre qualche «chicca» da offrire: il pane e il vino a volontà per la prima colazione degli allievi dei collegi, i 6 soldi lasciati nel 1161 da un chierico al monastero femminile di S. Maria Margherita di Milano in favore delle suore «ad faciendum prandium (...) et tantum vinum ad bibendum», perché, dopo le preghiere, il defunto venga ricordato con più affetto; o la serrata dei macellai milanesi nel 1470 per un eccesso di concessioni fatte ai dazieri, a danno dei macellai stessi; o il modo «che si serva in Milano ad ingrossare li bovi, quali li illustrissimi signori Visconti sogliono antiquamente mandare ad presentare a tutti li signori d'Italia».

APPENDICE *

Nell'indicazione delle fonti archivistiche si è cercato, fin dove è stato possibile, di mantenere la divisione enunciata nella presentazione tra: fonti prodotte da uffici e magistrature pubbliche, I, e fonti prodotte da privati, comunità religiose o laiche, notai, ecc., II.

All'interno del primo gruppo non sempre è risultato agevole distinguere: fonti dirette, A, e fonti indirette, B.

La distinzione, perciò, è stata fatta solo dove possibile.

Archivio di Stato di Bergamo

I.A.

Amministrazione centrale, poi *Prefettura del dipartimento del Serio* (1768-1818):

Agricoltura: vi si trova documentazione relativa ai boschi, parte della quale utile anche per un discorso sulla coltivazione di cereali e vigneti. *Commercio*: vi si trovano documenti riferentisi a fiere e mercati, utili per uno studio sulla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari. *Vittuaria*: interessante documentazione circa i raccolti di cereali, disciplina e vigilanza sulla panificazione

---

* *Si sente qui il dovere di ringraziare tutti i colleghi direttori degli Istituti lombardi e, in modo particolare: Juanita Schiavini, dell'Archivio di Stato di Bergamo, Daniela Ferrari, dell'Archivio di Stato di Mantova, Maria Palma, dell'Archivio di Stato di Como.*

Per la diretta collaborazione con la scrivente, si esprime un vivo ringraziamento a Mariapia Bortolotti dell'Archivio di Stato di Milano.

e sul commercio di pane e farina, calmieri di pane, vino, farina e carni, progetto di concentrazione dei macelli cittadini, esperienze di produzione dello zucchero derivandolo dalle barbabietole, olio cafro, uva.

Delegazione provinciale (1814-1859): *Affari politici*: carteggio su fiere e mercati e sulla rete distributiva, con prospetti a livello provinciale dei commercianti e delle industrie esistenti nel 1850-1851, e dati su produzione e prezzi di mercato di «prodotti rurali». *Polizia*: interessanti prospetti statistici sulle produzioni agricole; carteggio informativo con i commissari distrettuali sull'andamento delle colture; istanze per l'autorizzazione ad iniziare la vendemmia o per ottenere premi governativi da parte di prodotti agricoli.

I.B.

Amministrazione centrale, poi Prefettura del dipartimento del Serio (1768-1818):
Tribunali giudiziari: serie comprendente anche la documentazione relativa alle carceri, parte della quale dedicata all'alimentazione dei carcerati nelle case di pena di Bergamo, Gandino, Romano, Treviglio e Vilminore. *Luoghi pii*: la documentazione può offrire notizie sul regime dietetico praticato da alcuni enti assistenziali a sussidio dei poveri.

I.R. Delegazione provinciale (1814-1859): *Beneficenza*: possono rinvenirsi, con una ricerca piuttosto laboriosa, interessanti notizie sul vitto dei ricoverati presso alcuni enti assistenziali.

Catasto veneto (1610-1814).

Catasto lombardo (1751-1905).

II.

Istituti educativi di Bergamo (1525-1933): vi si trovano regolamenti di alcuni istituti, con disposizioni circa il vitto e tabelle dietetiche settimanali dei ricoverati e del personale in servizio.

Atti notarili (1241-1850).

Archivio di Stato di Brescia

I.

Cancelleria prefettizia superiore (1426-1797): voci agricoltura, albinaggio, commercio, finanza, acqua, fiere e mercati.

Ufficio del territorio (1392-1795): voci agricoltura, fiere, mercati, calmedri.

Prefettura del dipartimento del Mella (1797-1815): voci agricoltura e annona.

Delegazione provinciale (1815-1859): voci agricoltura, annona, acque, decreti per la vendemmia.

Fondo stampe (1600-1859): vi si trovano proclami per la vendemmia, tasse sui grani; vendita del pesce salato; macellazione bovini; vendita carne.

Commissariati distrettuali (1815-1859): voci agricoltura, acque, commercio.
Atti catastali: classificazione terreni.
Comuni (secc. XII-XX): Brescia, Borno, Bovegno, Calvisano, Carpendolo, Monti-chiari, Orzinuovi, Ossimo, Pisagne, Rovato: voci annona, calmiedri, spacci comunali, macelli, fiere e mercati, beni comunali (osterie, mulini), igiene e sanità, enologia, contratti agrari, fornai.

II.

Ospedale maggiore di Brescia (1090-1908): vi si trovano contratti di affitto, rendite, generi vittuari. *Monastero di Sant'Eufemia*: contiene registri di Santa Giulia, indicanti: forniture di pane, vino, insaccati, polli, ecc.; *monastero di San Domenico*, contenente contratti di affitto, rendite, forniture.
Casa di Dio (sec. XVIII): vi si trovano descrizioni del vitto somministrato alle orfanelle e alle zitelle durante il periodo estivo e quello invernale.
Congrega apostolica (secc. XVII-XIX): allegati alle eredità, si trovano registri che descrivono le rendite delle possessioni agricole.
Carte di architetti, ingegneri e agrimensori (secc. XVIII-XIX): vi sono conservati perizie, estimi, contratti agrari.
Archivi di famiglie e di persone. Avogardo (1227-1877); *Martinengo* (1403-1884), *Caprioli* (1391-1932).
Atti notarili (XV-XIX).

Archivio di Stato di Como

I.A.

Archivio storico civico, Volumi (1335-1796): vi si trovano statuti del dazio, delle vettovaglie; incanto e vendite di dazi e ufficio delle vettovaglie; dazi delle carni; mete del pane; calmieri dei grani; protocolli in materia di vettovaglie. *Carte sciolte* (1439-1850), voce *vettovaglie* (1440-1850): vi si trovano provvedimenti e norme di carattere generale; domande, licenze, contravvenzioni per la produzione e la vendita di generi alimentari; calmieri e mete, appalti e controlli sulla panificazione e i macelli; disciplina della pesca e vendita del pesce; voce *fiere e mercati* (XVIII): contiene atti relativi ai mercati dei grani e del bestiame; voce *amministrazione pubblica* (1540-1788): vi si trovano nomine, attribuzioni e prerogative dei giudici delle vettovaglie.
Archivio della cosiddetta prefettura: comprende gli atti della r. Intendenza provinciale, Delegazione provinciale, Prefettura dipartimentale, Delegazione e congregazione provinciale, Governo di Como. Alle voci *Annona*, *Vettovaglie*, *Delegazione del contado* è conservato il carteggio relativo a: notificazione di grani; panificazione; prezzi, mete e calmieri; esportazione e importazione di generi alimentari; introduzione di pecore e bovini.

I.B.

Archivio storico civico, Volumi (1335-1796): vi si trovano i registri delle *ordinationes civitatis*, degli *statuti*, delle *lettere ducali*; una raccolta di *dispacci reali*; elenchi di merci; regolamenti in materia di sanità e pesca.

Archivio storico civico, Carte sciolte, voce *strade* (1616-1802 e 1802-1850): vi si trovano domande per esporre e vendere generi alimentari, soprattutto relative al secolo XVIII; voce *sanità* (1538-1850): vi si trova documentazione su: controllo sulle malattie epidemiche del bestiame; vigilanza sull'igiene dei generi alimentari; obbligo dell'uso delle ghiacciaie per le carni; voci *militare, casermaggio e fazioni militari* (1642-1850): documenti sull'attività di comitati per gli alloggiamenti militari, appalti per forniture; conti dei fornitori; voce *arti e commercio* (1786-1850): raccoglie istruzioni per fare e conservare vino; documenti su scambi commerciali con l'estero; voce *beneficenza* (1540-1850): notizie sulla distribuzione ai poveri di granaglie e farina; voci *dazi e regalie, censo antico, tasse* (1439-1802): atti di esenzione e riscossioni tariffe; voce *culto* (1503-1802): questioni riguardanti il consumo e la vendita di generi alimentari durante la quaresima; prospetti dei generi alimentari dovuti ai corpi religiosi a titolo di decima e primizia.

Archivio della cosiddetta prefettura[11], *agricoltura* (secc. XVIII-XIX): atti relativi alla coltivazione delle patate e del riso; *commercio*: notizie su risaie, prati e marcite.

Atti catastali (1722-1905).

II.

Miscellanea ex biblioteca (1278-1791) e *miscellanea ex museo* (1143-1898): contengono documenti relativi alla vendita, ai prezzi, importazione ed esportazione di grani; mete del pane e delle carni; colture e prodotti del suolo; appalti ed esenzioni daziarie; questioni attinenti la pesca.

Archivi di famiglia e di persone. Giovio (1192-1873: giornali di granai e cantine, registri di spese di cucina); *Volpi* (1406-1868: prezzi delle castagne; semina degli ortaggi; ricetta per fare la mortadella); *Raimondi* (1359-1883: dazio sul macinato della città di Como; questioni concernenti la pesca); *Castelbarco* (secc. XVI-XX: raccolte di frumento; esenzione dai dazi; questioni sulla pesca); *Rosnati* (1619-1910: legati per la distribuzione di pane ai poveri); *Mugiasca* (1360-1862: elemosine di pane, frumento, vino; redditi da dazi).

Corporazioni religiose. Monastero di S. Carpoforo (1165-1872): esenzioni da dazi sul vino e sulla macina.

Atti notarili (1329-1867).

---

[11] Il fondo indicato come *Archivio della cosiddetta Prefettura* compare nella *Guida generale degli archivi di Stato italiani* sotto le voci: *Regia intendenza politica provinciale, Regia delegazione del censo, Regia intendenza politica provinciale, Prefettura del dipartimento del Lario, Delegazione provinciale, Congregazione provinciale.*

ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA

I.A.

Comune, Archivio segreto, vi si trovano due volumi della 'gabella magna' (sec. XIV).
Congregazione municipale (1815-1859): fiere e mercati.

I.B.

Comune, p.m., nei *libri provisionum* (1600-1792), *fragmentorum* (1446-1786) si trovano atti relativi all'attività del consiglio generale anche in materia di vettovaglie; *Gride e ordini* (secc. XVI-XVIII), *Miscellanea* (secc. XV-XVIII) contengono atti comunali riguardanti, tra l'altro, annona, biade, dazi, appalti.
Congregazione municipale, Atti consigliari (1815-1859): contengono anche deliberazioni in materia annonaria.
Atti catastali (1727-1904).

II.

Ospedale di S. Maria della Pietà (1349-sec. XIX)
Monastero di S. Pietro al Po (1396-1805).
Pio luogo di S. Corona Serafica (1586-1892).
Ospedale dei mendicanti sotto il titolo di S. Alessio (1547-1801).
Ospedale Ugolani-Dati (1355-1916).
Archivi di famiglie e di persone: *Ala Ponzone* (1260-1942); contiene documentazione interessante la storia agraria della provincia di Cremona; *Albertoni* (1343-1937); *Barbò e Mussi Gallarati* (XVI-XIX); *Barbò-Pallavicino* (XV-XIX).
Atti notarili (1270-1877).

ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA

I.A.

Archivio Gonzaga: comprende documentazione precedente l'avvento dei Gonzaga alla signoria di Mantova e altra posteriore alla caduta della dinastia. Rimaneggiato alla fine del sec. XVIII, fu suddiviso in ventidue classi, contraddistinte da lettere dell'alfabeto. *G. Affari di polizia* (1281-1798), *Annona civica e arti dipendenti* (1281-1773): documentazione contenente ordini e regolamenti in materia di vettovaglie, botteghe, fornai, molinari, ofellari, biade, carni, pesci, vini, osti, fruttaroli, pollari, ecc. *H. Finanze* (1311-1799): atti relativi a mulini della camera, osterie, pesche, privative del sale, dell'olio, dell'acquavite; dazi ed esenzioni. *Magistrato ducale* (1573-1736): anche per la documentazione prodotta da questa magistratura si è avuta una divisione in venti categorie contraddistinte dalle lettere dell'alfabeto. *H. Annona e tratte* (1512-1751): vi si trovano regolamenti e documentazione relativi a raccolti campestri, incettazione di grani, transito

e circolazione di grano per il territorio dello stato ed in città; atti riguardanti macello, fornaio e spese per cibarie della corte.

Magistratura di sanità (1555-1817): atti relativi ad epidemie, cibi nocivi, ecc.

I.B.

Archivio Gonzaga: *E. Dipartimento affari esteri* (1140-1829): relazioni di feste e banchetti soprattutto nella sezione *carteggio degli inviati*. *F. Legislazione e sistemazione del governo* (1267-1789): molte lettere di trasmissione riferiscono notizie su dono di cibi, selvaggina, ghiottonerie. *X. Affari militari* (1368-1778): atti relativi anche ad approvvigionamenti per le truppe.

Senato di giustizia (1560-1786): tra gli atti, raccolti sotto il nome del notaio titolare del «banco», si trovano riferimenti a reati connessi con trasporti di derrate o contrabbando, ecc.

Atti catastali (1750-1919).

II.

Camera di commercio: *Arte dei salumieri* (1699-1786); *arte dei pescatori* (1663-1786); *Arte dei castagnari e fruttivendoli* (1700-1786); *Arte degli osti* (1740-1786); *Artisti diversi: offellari, ortolani, mugnai* (1779-1783).

Scalcheria e amministrazione di palazzo ducale (1630-1755): documentazione relativa a conti di cucina; fornitura prezzo e somministrazione di vino; recapiti per i pesci del Po; spese per la polleria; rifornimento di frumento e vitelli.

Fondo di religione (1127-1812).

Archivi di famiglie e di persone: Arrigoni (sec. XVIII): vi si trovano un giornale per le cibarie (1718) e un libro per le cibarie di casa Arrigoni (1719).

Atti notarili (secc. XIV-XIX).

Archivio di Stato di Milano

Atti di governo: con questa denominazione si indica tutto il materiale documentario confluito nell'ordinamento così detto *peroniano*, che ha accomunato per *voci dominanti* documenti di diversi periodi storici dal secolo XVI al secolo XIX. Sotto le voci che si riportano di seguito sono raccolti, tra gli altri, gli atti delle seguenti magistrature: magistrato ordinario, magistrato della sanità, magistrato camerale, ufficio dell'annona, ufficio delle biade, giunta d'annona, consiglio di governo, magistrato politico camerale, ministero dell'interno, senato politico. *Agricoltura*, p.a. (secc. XVI-XVIII) e p.m. (sec. XIX): documentazione su diversi prodotti agricoli: funghi, lumache, limoni, frutti, riso, uva, castagne, cicoria, patate.

Annona, p.a. (secc. XVI-XVIII) e p.m. (sec. XIX): ricca documentazione, per la maggior parte settecentesca, su piani, provvedimenti, regolamenti in materia di

prezzi delle derrate alimentari; approvvigionamenti, commercio e produzione di diversi generi alimentari (aceto, cioccolato, carni, pane, pasta, zucchero, polli, rhum); sulla panificazione, sui macelli, sull'attività dei diversi uffici dell'annona dislocati nei comuni della Lombardia.

Commercio, p.a. (secc. XVI-XVIII) e p.m. (sec. XIX): documentazione raccolta sotto le voci *Fiere e mercati* e *Università degli artieri* (osti, pastari, formaggiai, macellai, droghieri); atti relativi alle ditte di commercio di diversi generi alimentari, a fabbriche di zucchero; regolamenti su fiere e mercati, sul commercio interno ed estero di riso, sale, salumi.

Finanze, p.a. (secc. XVI-XVIII): disposizioni su tariffe daziarie di generi alimentari, dogane, contrabbando e transito del sale e del vino.

Sanità, p.a. (secc. XVI-XVIII): documentazione su epidemie, epizoozie, pellagra, vittuarie nocive, registri di consulte, piani, ordinazioni del tribunale della sanità.

I.B.

Segreteria di Stato, detto *Archivio Aldini* (1805-1814): alle voci *Relazioni estere* e *Interno* sono raccolti: mercuriali dei prezzi del frumento, bollettini di derrate coloniali e alimentari, licenze per esportazione e importazione di merci.

Atti catastali: nella serie *Minute di stima* settecentesche e ottocentesche si trovano descritti i generi coltivati nel territorio di ciascun comune censuario; nella serie *Sommarioni* e nei *Registri catastali* compaiono le superfici dei generi colturali di ciascun comune; nelle *Mappe* sono graficamente descritte le diverse colture.

Governatore degli statuti, detto anche *Archivio Panigarola* (1308-1797): ordini e gride, soprattutto dell'epoca visconteo-sforzesca, in materia di trasporti di biade, farina, legumi, vino, di prezzi delle carni e dei pesci, di panificazione.

Registri ducali visconteo-sforzeschi (1183-1750): registri di concessioni e salvacondotti, tra i quali si trovano permessi di esportazione e transito di generi alimentari.

Frammenti di registri ducali e missive (1222-1511): menu luculliano di corte.

Registri delle missive (1447-1535): numerose lettere indirizzate ai capitani del divieto, per frodi in materia di biade, legumi, sale, e lettere di passo per mercanti.

Archivio sforzesco, Carteggio, Potenze sovrane (1450-1535): notizie sull'allattamento e lo svezzamento dei bambini della corte.

Archivio sforzesco, Carteggio, Potenze estere (1450-1536): lettere di accompagnamento di omaggi alimentari da corrispondenti esteri e per principi e signori stranieri.

Archivio sforzesco, Carteggio interno (1450-1535): corrispondenza tra la cancelleria ducale e i funzionari distrettuali, le comunità ecc., su diversissimi argomenti: dalla grandine che ha rovinato i raccolti alla produzione ed allo smercio di diversi prodotti.

Cancellerie dello Stato di Milano, Carteggi (1535-1623) e *Registri* (1538-1796): lasciapassare, patenti, salvacondotti per trasporto di derrate.

Ministero della guerra (1797-1814): notizie sugli approvigionamenti per la sussistenza dell'esercito.

Archivio del Ministero degli esteri: *Marescalchi* (1796-1814) e *Testi* (1793-1814): divieti d'importazione di derrate coloniali dai paesi sottoposti all'Inghilterra; importazione di sale.

Archivi confluiti nell'ordinamento peroniano, cioè: *Atti di governo.*

Potenze estere (1528 - sec. XIX), *Potenze sovrane* (1532-1857), *Trattati* (1586-1860): elenchi di approvvigionamenti alimentari fatti in occasione di feste o di visite di personaggi illustri a corte.

Araldica, p.a. (sec. XVI-1796): prammatiche sul lusso, con restrizioni sulla quantità e qualità dei cibi nei banchetti sia pubblici che privati.

Studi, p.a. (sec. XV-1802) e p.m. (1802-1848): alla voce *Orti botanici* esperimenti sulla coltivazione di piante alimentari.

II.

Archivio generale del fondo di religione (secc. IX-XVIII): comprende gli archivi degli enti ecclesiastici soppressi.

Archivio del luogo pio di Santa Corona (1491-1902).

Archivio del consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo Trivulzio (1100-1881).

I registri di cassa conservati negli archivi sopra citati elencano i generi alimentari acquistati per il mantenimento del personale e degli assistiti; i *libri delle consegne* indicano lo stato delle colture e quello delle 'scorte vive'; i contratti di affitto indicano gli *appendizi* da pagarsi in prodotti naturali: capponi, frutta, formaggi, ecc.

Miscellanea lombarda (secc. XVII-XIX): vi sono contenuti molti ricettari.

Archivi di famiglie e di persone: *Airoldi* (1456-1958), *Banfi* (secc. XVI-XX), *Biumi* (1122-1761), *Cavenago d'Adda* (1508-1907), *Clerici* (secc. XVI-XX), *Crivelli Giulini* (1240-1875), *Ferorelli* (sec. XIX), *Greppi* (1737-1813), *Litta Modignani* (secc. XVI-XX), *Lucini* (secc. XVII-XIX), *Serbelloni* (1568-1866), *Sormani Andreani Verri Giussani* (1237 sec. XX).

Atti notarili (1290 sec. XIX).

Archivio di Stato di Pavia

Per notizie relative all'alimentazione nel territorio di Pavia, è fondamentale e imprescindibile il riferimento a: Archivio di Stato di Milano e Archivio comunale, conservato, quest'ultimo, presso la biblioteca civica di Pavia.

I.A.

Tribunale di provvisione (1500-1786): documentazione in massima parte relativa ad appalti, annona e dazi.

Congregazione municipale poi *Congregazione delegata* (1786-1800): atti relativi alla sorveglianza sulle vettovaglie.

Atti catastali (1722-1926).

II.

Archivi di famiglie e di persone: *Beccaria* e *Bottigella* (1404-1800); *Belcredi* (1332-1795); *Bellisomi* (1401-1801); *Campeggi Garovaglia* (1383-1690); *Gambarana* (1466-1810); *Marabelli* (1682-1895).

Camera di commercio di Pavia (1764-1860): atti relativi a mercuriali, fiere e mercati.

Atti notarili (1256-1880).

Archivio di Stato di Sondrio

Raccolta Romegialli: nella raccolta sono conservati documenti pubblici e privati, tra i quali si segnalano: consigli di Valle (1605-1675); consigli del Terziere di mezzo (1622-1800, con lacune); ordini della comunità di Sondrio (secc. XVII-XVIII); tariffe dazi delle Tre Leghe in Valtellina (1710); tariffe, requisizioni, forniture (vino-granaglie-pesci) (1625); estimo sulle osterie (1667); passaggi di truppe, alloggiamenti e forniture (1620-1626); tasse annonarie (1563); bilancio del grano del Monte di pietà di Sondrio (1730-1760); dazio di consumo: tariffe, appalti, ordinamenti (secc. XV-XVIII); spese per vitto dei soldati (1800).

Atti catastali (1642-1919).

Atti notarili (1254-1799).

Archivio di Stato di Varese

Per ricerche riguardanti l'alimentazione nel territorio costituente l'attuale provincia di Varese occorre fare capo agli Archivi di Stato di Como e di Milano, e alla documentazione comunale conservata presso il Comune di Varese.

L'istituto di Varese conserva la documentazione relativa al *Catasto*.

Anche per gli *Atti notarili* occorre rivolgersi agli archivi di Stato citati.

PAOLA CAROLI

Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Torino

1. *Premessa.* – Ormai risale al 1973 il «secondo Congrès national des historiens économistes français», una sezione del quale era stata dedicata al problema della *consommation alimentaire*. I contributi presentati in tale sede avevano evidenziato la difficoltà di organizzare in un'analisi diacronica dati difformi e indicato con chiarezza la problematica utilizzazione delle fonti d'archivio, ma soprattutto avevano denunciato la carenza di documentazione organica alla quale riferirsi. Benassar e Goy nella relazione *Contribution à l'histoire de la consommation alimentaire du XIVe au XIXe siècle*[1] affrontando il problema delle fonti così si esprimevano: «tout au long de notre enquête et de notre bilan s'est posé et de bien des façons l'irritant problème des sources» e così continuavano: «Pour le malheur de l'historien - économiste, et jusqu'à la periode la plus récente, il n'existe pas de corpus privilegié, du type mercuriales, comptes portuaires, péages ou séries décimales...»[2].

Gli atti di quel congresso avrebbero potuto fornire una buona traccia alla presente relazione qualora si fosse deciso di presentare il materiale documentario in base ai diversi problemi storiografici ivi emersi.

Considerata, tuttavia, la neutralità che l'archivista professa nei confronti delle fonti, abbiamo preferito organizzare i risultati dell'indagine in base all'essenziale rapporto fra le fonti documentarie e le istituzioni che le hanno prodotte.

---

[1] «Annales É.S.C.», XXX (1975), pp. 402-430.

[2] *Ibid.*, p. 425.

L'indagine ha preso avvio dalla *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, ormai giunta quasi a compimento; alle fonti da essa censite è stato posto il quesito di quali serie potessero essere utili alla soluzione del problema generale proposto dal convegno. Individuate le serie, abbiamo prima provveduto a rilevare gli elementi quantitativi e cronologici dell'informazione offerta e proceduto infine all'organizzazione diacronica dei dati in base ad uno schema così strutturato:

– regolamentazione generale;

– attività di amministrazione affidata al potere centrale;

– attività di amministrazione affidata al potere periferico;

– altri soggetti: 1) laici (comunità varie, archivi privati) 2) ecclesiastici (ordini monastici, opere pie).

2. *La regolamentazione generale.* – La normativa sabauda in età medievale si esprime prevalentemente nella emanazione di statuti (Pietro II, Amedeo VI, Amedeo VIII, Carlo III) raccolti sistematicamente quale espressione delle prerogative comitali e ducali. Nello Stato moderno trova sistemazione nelle successive costituzioni del 1723, 1729 e 1770 e rapido accesso nell'organizzazione scientifica operata dalle compilazioni del Borelli[3] e del Duboin[4]. Trattasi di fonti che, per quanto ampie e facilmente reperibili, impongono tuttavia la necessità di un confronto con la pratica attuazione dei contenuti da esse trasmessi.

A tale proposito si rinvia al saggio che Annamaria Nada Patrone pubblica in questo volume relativamente alle norme statuarie.

3. *L'attività amministrativa e il potere centrale.* – Una cospicua e preziosa documentazione è assicurata dalla Camera dei conti, magistrato

---

[3] G. B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi dei Sovrani Principi della Real Casa di Savoia... raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista*, Torino 1681.

[4] F. A. DUBOIN - C. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, patenti, manifesti, ecc. emanate negli Stati di terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia*, Torino 1818-1863.

che dal medioevo esercitava un rigoroso controllo sull'apparato statale[5].

Nel fondo camerale pertanto sono reperibili fondamentali serie documentarie che talora senza soluzione di continuità assicurano l'informazione dal XIII al XIX secolo.

Si segnala tuttavia che dal XVIII secolo, cresciuti altri ruoli burocratici, si affievoliscono gli antichi poteri della Camera e con essi la potenzialità informativa di parte della relativa documentazione.

A tale magistratura si riferiscono le serie contabili che saranno oggetto della prima parte di questa relazione.

Particolarmente rilevanti sono i conti dell'*Hotel* di Savoia, nei quali sono annotate le entrate e le spese sostenute per la corte.

Si suddividono in conti giornalieri e in computi.

I primi[6] riportano in dettaglio le entrate in denaro e in natura e l'elenco giornaliero delle spese ripartite secondo gli uffici che provvedevano ai vari servizi della corte. Le entrate in natura, che sopperivano parzialmente ai bisogni alimentari della casa, venivano registrate al momento del loro consumo; erano pertanto contabilizzate nel bilancio passivo accanto alle *expense* per acquisti di generi non disponibili.

Le spese per il vitto sono sostanzialmente riferibili alle voci «dispensa», «buticlaria» e «coquina». Gli acquisti di medicinali viceversa sono rintracciabili nelle categorie «camera» e «vadia». Da questa documentazione è pertanto possibile desumere con precisione la qualità e sovente la provenienza degli alimenti consumati presso l'*Hospicium* dei Conti di Savoia. Problematica rimane invece la quantificazione dei

---

[5] Le prime tracce documentarie di una regolamentazione della Camera risalgono al XIV secolo; v. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, pp. 38-39. L'archivio camerale è suddiviso in due settori secondo l'antica ripartizione territoriale della Camera fra Savoia e Piemonte creata nel 1577 e cessata nel 1720, quando Vittorio Amedeo II soppresse la Camera dei conti di Savoia. Per il periodo antecedente all'istituzione della Camera dei conti di Piemonte, il settore «Savoia» conserva anche la documentazione relativa ai territori piemontesi del dominio sabaudo, nonché le serie concernenti il principato d'Acaia e una parte cospicua di quelle del Ducato d'Aosta.

[6] ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, (d'ora in poi ASTO) *Camera dei conti* [d'ora in poi *Camerale*] *Savoia, Journaliers de la dépense faitte pour le service de l'Hotel des Comtes de Savoye*, inv. 38, f. 46, 3 mazzi, 1268-1316; *ibid.*, *Comptes de l'Hotel de la Maison de Savoie*, inv. 39, f. 18, 90 mazzi, 1366-1558.

consumi, peraltro indicati dalla fonte, ma non sempre facilmente interpretabili dallo storico[7].

Questa fonte è ampiamente e specificamente analizzata in questo volume da Irma Naso.

Si fa presente inoltre che la struttura dei conti con il tempo subì alcune modificazioni e che l'annotazione delle spese divenne meno dettagliata.

Per il periodo 1338-1404 esistono alcuni conti specifici relativi al consumo di cera e spezie[8]. Si conserva inoltre un conto del tesoriere di milizia delle spese sostenute per l'*Hospicium* nel corso della spedizione militare in Puglia del 1382-1383[9]. Le spese per il vitto sono anche in questo caso riportate analiticamente, inizialmente con frequenza giornaliera, poi per periodi più lunghi.

Sulla base dei conti giornalieri venivano elaborati i bilanci riassuntivi denominati computi[10], in cui erano registrate le entrate e le spese relative a un determinato periodo di tempo, in genere alcune settimane.

All'annotazione delle entrate in denaro e della stima globale di quelle in natura seguivano le cifre complessive delle spese ordinarie e di quelle sostenute per i donativi e i viaggi. Erano infine riportate in dettaglio le librate, ossia le spese straordinarie che dovevano essere espressamente autorizzate dal conte tramite le *littere de mandato*.

In questa categoria si possono reperire notizie di acquisti di particolare entità di alimenti, in genere spezie, e di bestiame.

Tale serie documentaria comprende anche due rendiconti del medico della famiglia comitale[11].

---

[7] Cfr. A. M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo*, Torino 1981, pp. 8-10.

[8] ASTO, *Camerale Savoia, Des comptes en cires et espèces*, inv. 38, f. 43, 3 mazzi, 1338-1404.

[9] *Ibid.*, *Comptes des trésoriers et receveurs des dépenses pour l'entretien des armées des princes de la Maison de Savoye*, inv. 29, n. 21, «Recueil du compte concernant les payements faits par Pierre Voisin trésorier de milice pour le comte Amée de Savoye à ses troupes au voyage de la Pullie...» 1382-1383.

[10] *Ibid.*, *Comptes des dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Hôtel*, inv. 38, f. 21, 28 mazzi, 1269-1559, 1632-1648; *ibid.*, *Comptes de la dépense des hôtels des comtesses de Savoye et des comtes de Savoye venants aux dits hôtels tant ordinaire que extraordinaire*, inv. 39, f. 1, 15 mazzi, 1298-1533, 1639-1640.

[11] *Ibid.*, *Comptes des dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Hôtel*, inv. 38, f. 21, mazzo 1, nn. 7, 8, 1288-1291.

Anche in questo caso lo schema seguito nel secolo XIII si trasformò nel corso del tempo. Nel secolo XV la registrazione delle spese avveniva in base al mandato, ossia all'ordine di pagamento, nel quale erano indicati la casuale, il numero progressivo e la data di emissione.

La Tesoreria generale, assolvendo al ruolo finanziario di copertura delle spese, annotava nei propri atti copia delle decisioni economiche registrate nelle contabilità delle singole gestioni. Pertanto risulta utile la consultazione di tale fonte, in particolare in caso di carenza delle serie specifiche dei conti particolari.

Nei conti della Tesoreria generale venivano registrate le entrate riscosse dai funzionari locali e versate poi a quelli della amministrazione centrale e le somme erogate al fine di provvedere alle necessità dell'*Hospicium* e dell'intero *dominium*[12]. Come nei computi, è possibile trovare qui annotazione dettagliata solo di acquisti aventi carattere non ordinario, quali quelli riferibili a ingenti quantitativi di spezie.

Analoghe sono le serie contabili prodotte dal principato d'Acaia: conti giornalieri[13], computi riassuntivi[14], conti dei tesorieri generali[15]. I primi, che costituiscono la fonte più preziosa per la ricostruzione delle consuetudini alimentari delle classi alte, sono conservati solo per il periodo 1294-1301. Nel passaggio allo stato burocratico, assestata la gestione della Casa, le contabilità per alimenti sono rintracciabili nei conti della Tesoreria Real Casa[16] di cui costituiscono corollario i brogliassi, i conti giornalieri e le pezze d'appoggio, i conti particolari[17],

---

[12] *Ibid.*, *Comptes et pièces des receveurs et trésoriers généraux de Savoye*, inv. 16, 1296-1738, 438 volumi, 32 rotoli, 326 mazzi; ASTO, *Camerale Piemonte, Conti della tesoreria generale*, art. 86, 1364-1561, 10 mazzi.

[13] ASTO, *Camerale Savoia, Journalliers en rouleaux contenants la dépense ordinaire et extraordinaire faitte pour l'Hotel des dits princes*, inv. 40, f. 1, 1294-1301; *ibid.*, inv. 40, f. 13, 4 rotoli.

[14] *Ibid.*, *Comptes des dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Hôtel des princes d'Acaye comme aussi d'autres extraordinaires d'ordres et pour le service des dits princes*, inv. 40, f. 7, 1304-1399, 4 mazzi.

[15] *Ibid.*, *Comptes des trésoriers et receveurs généraux pour monseigneur le prince d'Acaye*, inv. 40, f. 1, 1377-1419, 4 mazzi.

[16] ASTO, *Camerale, Conti della Tesoreria Real Casa*, art. 217, 1561-1797, 1817-1852.

[17] *Ibid.*, *Quitanze della Tesoreria Real Casa*, art. 375, 1614-1638; *ibid.*, *Conti particolari della Tesoreria Real Casa e della Casa*, art. 378, 1571-1662; *ibid.*, *Casa, cucina, cantina e simili degli augusti Duchi, Principi e Principesse di Savoia: conti particolari di spese ordinarie e straordinarie*, art. 392, 1525-1657.

che offrono talora informazioni più particolareggiate ma episodiche. Dettagliate liste di forniture si riscontrano negli atti contabili del Consiglio della Casa ducale che sovraintendeva a tutta l'attività economica connessa alla Casa stessa [18].

La gestione delle corti parallele (principi del sangue, consorti) sono fonte di informazioni analoghe a quelle delle tesorerie maggiori [19].

Una parte dell'art. 378, peraltro lacunosa e frammentaria, concerne specificamente i servizi di cucina e cantina. Essa è costituita dai conti giornalieri e dai fogliazzi. Nei primi sono annotati la quantità, la tipologia e il costo degli alimenti, nonché della cera e della legna consumata per la cucina. Nei secondi sono riportate su colonne le spese mensili distinte fra ordinarie e straordinarie e per tipo di derrata.

A volte questi dati sono integrati da altre informazioni, quali la quantità complessiva mensile del consumo di alcune derrate oppure i prezzi concordati con i fornitori della Casa. In questa serie è stato archiviato anche un libro di conti dell'Ospedale di San Maurizio e Lazzaro per gli anni 1580-81. Esso offre un interessante esempio di regime alimentare relativo a coloro che si affidavano all'assistenza pubblica e a parte del personale di servizio. Nelle spese ordinarie sono elencati analiticamente, giorno per giorno, i cibi distribuiti a poveri, pellegrini, lavandaie e, più raramente, religiosi.

Accanto alla data è indicato il numero delle persone suddivise in base a queste categorie. Per i singoli generi alimentari sono riportati costi e quantità. Pane e vino erano oggetto di una registrazione separata poiché il loro approvvigionamento avveniva con modalità particolari, in genere tramite ingenti forniture.

Per i secoli XVIII e XIX il fondo archivistico Casa di Sua Maestà offre la possibilità di studiare le consuetudini alimentari della dinastia sabauda: in particolare per il secolo XIX si segnala la serie relativa al

---

[18] *Ibid.*, *Registri dei mandati, delle livranze e degli ordini di pagamento del Consiglio della Real Casa*, art. 373, par. 1, 1562-1619; *ibid.*, *Parcelle*, art. 374, par. 1, 1543-1564, 4 registri; *ibid.*, *Controllo delle parcelle e dei mandati*, art. 374, par. 2, 1616-1630.

[19] Tale contabilità è archiviata negli articoli dell'inventario della Camera dei conti: 219, 224, 227-228, 231, 393-395, 402 (secoli XVI-XVIII).

mantenimento ordinario in cui, per il periodo 1832-1848, si possono reperire dati analitici e continuativi [20].

Una parte cospicua della documentazione conservata dal magistrato camerale è connessa al controllo esercitato sulle entrate dello Stato e quindi sull'attività fiscale. Questo tipo di atti costituisce una fonte indiretta, ma di non trascurabile rilievo, dalla quale è possibile desumere dati quantitativi e qualitativi confrontabili con quelli tratti da altre fonti.

Risulta chiaro, infatti, come l'intreccio di fonti parallele possa fornire la quantificazione del fabbisogno alimentare e della capacità potenziale della terra di rispondervi, ferma restando la necessità di riferimento alle strutture politiche presenti nel territorio e incidenti sui consumi.

Si segnalano in particolare alcune serie documentarie: «consegne» di persone, grani e vettovaglie da parte dei capifamiglia, nelle quali per ogni comunità è indicato il nome del consegnante e la dichiarazione della quantità di generi alimentari posseduta [21]; le gabelle sul commercio delle derrate alimentari (vino, carni, sale) [22]; gli atti contabili concernenti la riscossione dei diritti sulla macina e sulle carni, redatti dagli esattori operanti nelle singole località [23]; le ricognizioni e le informazioni assunte

---

[20] Per il sec. XVIII occorre viceversa fare riferimento a serie contabili di carattere generale: *Libri mastri categorici*, 1731-1795; *Recapiti*, 1790-1798. Si fa tuttavia presente che il fondo è in via di ordinamento e che pertanto potrebbe contenere altre tipologie documentarie utili alla ricerca.

[21] ASTO, *Camerale Piemonte, Consegne di persone e vettovaglie di vari luoghi, visite, informazioni e carte diverse relative alle dette consegne*, art. 532, 1560-1700; *ibid., Consegne dei beni del finaggio di Rivo, contado di Crevamare*, art. 528, 1591; *ibid., Consegne dei beni affetti al catasto del Comune di Revigliasco*, art. 529, 1684; *ibid., Consegne delle granaglie del Novarese e Tortonese nel 1736* e *Consegne delle granaglie fatte nel 1705 dalli particolari della città e territorio di Torino, Cavallermaggiore, Carmagnola, Racconigi e Mondovì*, art. 533; *ibid., Consegne delle celloire, granaglie, bocche umane pel pagamento del dritto di macina, celloire...*, art. 535, 1618.

[22] Si tratta degli articoli 138, 139, 141, 142, 153, 157-162 (per le provincie di Alessandria, Acqui, Casale, Nizza e Tenda, Novara, Tortona, Voghera, Oltrepò e Pavese), 290-292, 300, 302, 303-309 (Gabelle unite del Piemonte delle Direzioni di Alessandria, Acqui, Casale, Nizza, Novara, Tortona, Voghera, Oltrepò e Pavese), 310, 1046, 1049, 1057, 1069.

[23] ASTO, *Camerale Piemonte, Conti relativi al diritto di macina*, art. 172, par. 4, 1615-1639, 1701-1710, 20 registri; *ibid., Conti della Tesoreria milizia per il diritto di macina*, art. 209, par. 1-2, 1701-1716, 1609-1711; *ibid., Conti per il diritto di macina*, art. 350, 351, 352, 1620-1635, 1691-1714, 1700-1710; *ibid., Mulini di Torino, suoi edifici e bialere: conto dei redditi*, art. 353, 1770-1779, 1 registro; *ibid., Milizia per causa di guerra: conti di vari imposti assegnati alla medesima*, art. 360, par. 1-2, 1596-1732, 1703-1713; *ibid., Conti e note, estratti di quietanze dei pagamenti fatti dagli esattori dei diritti di macina e due quarti per libra di carni...*, art. 507, par. 10, 1614-1621,

a scopo fiscale sulla produzione agricola e sulla disponibilità alimentare della popolazione[24], nonché le contabilità di redditi diversi[25].

La documentazione concernente le esazioni fiscali finalizzate al mantenimento dell'esercito è principalmente riferibile alle categorie «comparto generale del grano»[26], «milizia»[27] e «munizioneri generali»[28].

---

1 mazzo; *ibid.*, *Contarelli, suppliche, note ecc. delle debiture del fondo della medesima*, art. 507, par. 11, 1628-1632, 1 mazzo.

[24] *Ibid.*, *Atti di visita, informazioni ed altre scritture per risaie*, art. 476, 1615-1680, 2 mazzi; *ibid.*, *Grani farina ed altre vettovaglie: atti di visita, di ricognizioni ed informazioni*, art. 477, par. 1-2, 1627-1712, 1680-1681; *ibid.*, *Speziali: atti di visita*, art. 478, 1588-1629, 1 mazzo; *ibid.*, *Sali: atti di visita, informazioni...*, art. 481, 1586-1692, 10 mazzi.

Si segnalano ancora gli atti di visita per danni subiti dalle comunità: artt. 470, 471, 472, secc. XV-XVIII.

[25] *Ibid.*, *Villa reale del Valentino: conti degli affittavoli dei beni e redditi*, art. 252, 1589-1595, 1664-1687, 6 registri; *ibid.*, *Parco reale: conti degli affittavoli delle cascine e beni*, art. 253, 1639-1715, 8 registri; *ibid.*, *Beni e feudi ridotti a mano regia, redditi diversi: conti e carte relative di economi ed accensatori*, art. 255, secc. XVI-XVIII, 269 registri; *ibid.*, *Conto della comunità di Villafranca Piemonte per le munizioni fornite per il castello*, art. 256, 1592-1593, 1 reg.

[26] *Ibid.*, *Munizioneri di viveri per le truppe: conti particolari, due libri di cassa, giornali*, art. 210, par. 1-2-3, 1706-1776, 1616-1621 e 1776, 1572-1577; *ibid.*, *Viveri alla truppa: recapiti generali contenenti la distribuzione di essi*, art. 210, par. 4, 1743-1767; *ibid.*, *Brogliassi, quietanze, note...*, art. 210, par. 5, 1635-1736.

[27] *Ibid.*, *Grani: conti dei ricevidori generali*, art. 169, par. 1, 1694-1789; *Ibid.*, *Un conto dei magazzini grani per le truppe*, art. 169, par. 1, 1817; *ibid.*, *Conti saccaria ed altri effetti della ricevidoria generale dei grani*, art. 169, par. 2, 1759-1777; *ibid.*, *Grani di riserva: conti ricevidoria*, art. 169, par. 3, 1776-1790; *ibid.*, *Grani di Vercelli: conti del ricevidore particolare*, art. 169, par. 4, 1745-1749; *ibid.*, *Munizioneri generali per le truppe: conti e recapiti*, art. 172, par. 1, 1546-1550, 1572-1574, 1590-1595, 1601-1602, 1604-1608, 1610-1622, 1624-1783; *ibid.*, *Guerra, Intendenza generale: conti dei ricevidori; viveri per le truppe; conto del direttore dell'Ospedale eretto nella fabbrica degli esercizi*, art. 173, 1690-1696, 1704-1708, 1707; *ibid.*, *Tasso e sussidio, doppio sussidio, quartiere d'inverno..., conti dei ricevidori e partitanti*, art. 174, par. 1, 1593-1703; *ibid.*, *Carichi militari: conti dei ricevidori e partitanti*, art. 177. In particolare si segnalano i paragrafi: 3 (vini), 1617-1625; 5 (beni seminati), 1624-1625; 6 (pecore), 1624-1625; 10 (viveri e munizioni militari, imposizioni per la condotta), 1614-1617, 1624-1638; 20 (ospedali, conti), 1695-1706, 1744-1749.

[28] *Ibid.*, *Copie di conti dei munizioneri generali per le truppe*, art. 341, 1583-1735, 6 mazzi; *ibid.*, *Provvista di grano e vino per la truppa: conti delle terre cottizzate e conti di comunità per vini dati a conto del compartimento generale*, art. 342, 1615-1621, 1625, 4 registri; *ibid.*, *Armata della campagna d'Italia: conti particolari delle cotizzazioni, ricevimenti, compre e distribuzioni di viveri...*, art. 343, 1733-1734, 2 mazzi; *ibid.*, *Viveri: ordini di pagamento e quitanze*, art. 344, 1615-1655; *ibid.*, *Distribuzioni di viveri alle truppe e relativi ordini*, art. 345, 1543-1776; *ibid.*, *Conti particolari e brogliassi della munizione generale dei viveri per le truppe*, art. 346, 1548-1696; *ibid.*, *Libri mastri dei munizioneri generali dei viveri*, art. 347, 1577-1585, 1613-1614, 3 registri; *ibid.*, *Munizione generale*, art. 349, 1587-1755, 1 mazzo; *ibid.*, *Munizioneri generali dei viveri*, art. 348, 1613-1620, 2 registri.

Vi sono conservati, fra l'altro, i registri dei «recapiti del pane», in cui per ogni reggimento è annotato il numero delle razioni distribuite e i conti resi dai munizioneri in relazione ai viveri ricevuti da ogni comunità [29]. Si fa presente che in certi registri di recapiti è quantificata inizialmente la razione di pane.

Queste informazioni sono comparabili e integrabili con quelle reperibili nel fondo del Ministero della guerra.

Fondamentali sono i «contratti somministranze militari e provviste diverse» (1707-1800) dell'Ufficio generale del soldo [30] e i contratti ottocenteschi dell'Azienda generale di guerra e poi, dal 1854, della Direzione generale del materiale e dell'amministrazione militare [31]. Essi concernono tutte le forniture necessarie all'esercito: dal vestiario alle biade e al fieno per gli animali, alle derrate alimentari. In genere ogni contratto riguarda un solo tipo di derrata e un certo stanziamento di

---

[29] Vedi nota 27, art. 172.

[30] ASTO, *Ufficio generale del soldo, Contratti somministranze militari e provviste diverse*, 1707-1800, 163 volumi. Di questo ufficio si segnalano inoltre le seguenti serie documentarie di carattere generale, ma in cui è possibile reperire informazioni: *Lettere dell'Ufficio generale del soldo a diversi presidi ed estranei*, 1743-1799, 29 registri e 1 mazzo: trattasi di istruzioni e corrispondenza dirette a commissari di guerra, ricevitori dei grani, ecc.; *Verbali di sottomissioni, rimessioni ed estimo per provviste di buoi nelle piazze di Pinerolo, Susa, Serravalle, Cuneo, Fenestrelle, Exilles, Brunetta, Ivrea, Demonte, Ceva*, 1793-1796, 1 volume; *Bilanci Sardegna*, 1788-1816, 4 registri; *Bilanci militari annuali dei R. Stati del Piemonte poi bilanci annuali di terraferma e Sardegna*, 1560-1816, 85 registri. Per il primo periodo di occupazione francese del Piemonte esiste una piccola serie di contratti: *Governi provvisori, Contratti somministranze militari e provviste diverse*, 1799-1801, 5 volumi.

[31] ASTO, *Azienda generale di guerra, Divisione Segreteria, Contratti*, 1814-1853, 69 volumi; *ibid., Divisione Segreteria, Contratti in provincia*, 1814-1852, 25 volumi; *ibid., Divisione revisione, Contratti relativi ad ospedali militari*, 1831-1835; 1847-1852, 1 pacco; *Direzione generale del materiale e dell'amministrazione militare, Ufficio d'Intendenza, Sezione contratti e contenzioso, Contratti*, 1853-1863, 49 volumi; *ibid., Direzione generale..., Sottomissioni guerra*, 1854-1863, 15 volumi; *ibid., Direzione generale..., Contratti guerra stipulati in provincia*, 1854-1863, 28 volumi. Altri fondi ottocenteschi del Ministero della guerra utili alla ricerca sono: *Intendenza generale d'armata*, 1848-1849; 1855-1856; 1859-1860: l'ufficio funzionava solo in tempo di guerra. La documentazione relativa non è schedata analiticamente, per cui si segnala a titolo esemplicativo un registro contenente la relazione dell'Intendenza generale d'armata sul servizio sussistenze militari presso il corpo di spedizione in Oriente, 1855-1856. *Azienda generale di guerra, Divisione intendenza*, serie *Ordini generali intendenza*, 1818-1849, 9 volumi; serie *Bilanci*, 1842-1849, 7 registri; serie *Registri dei viveri di riserva nei forti*, 1840-1841, 11 volumi. *Direzione generale del materiale e dell'amministrazione militare, Divisione servizi amministrativi, Sezione sussistenza, Pratiche*, 1854-1860, 315 mazzi.

truppe o i detenuti militari. Sono specificati il periodo, la qualità, l'entità e il costo della fornitura. Nel secolo XIX i termini dell'atto divengono particolarmente dettagliati: per il pane, ad esempio, sono indicati il peso della razione, peraltro variabile in base ai destinatari (militari in servizio, forzati sani, forzati malati), la qualità del grano e delle farine, il tipo di cottura, il rapporto fra questa e la dimensione del pane, le caratteristiche che esso doveva presentare al momento della distribuzione, ecc. Di rilevante interesse sono i contratti stipulati per la fornitura e distribuzione dei viveri a forzati e detenuti, nei quali è descritto con estrema precisione il regime alimentare previsto.

In relazione al problema dell'approvvigionamento nell'età moderna si può far riferimento alla documentazione prodotta dalle strutture burocratiche alle quali, a partire dal 1564, venne affidata l'amministrazione finanziaria dello Stato, i cui atti sono organizzati per materia nei fondi archivistici indicati tradizionalmente come Prima e Seconda archiviazione.

Nella serie Annona della Prima archiviazione sono conservati progetti, memorie, relazioni, proposte per la conservazione dei grani[32], mentre censimenti e dati statistici sulla produzione, sui prezzi delle derrate, sulle

---

[32] ASTO, *Ufficio generale delle finanze* (*I Archiviazione*), *Annona, Comparto de' grani e macina*, 1572-1775, 3 mazzi. Si segnalano: mazzo 1, n. 4, «Memoria concernente l'estrazione de' grani ed il mezzo intrapreso dalla città di Torino per sovvenire li poveri nella penuria in cui si trovavano». «Progetto per mantenere l'abbondanza de' grani nel paese». «Altro per l'erezione d'un monte granatico, con note de' creditori d'essa società che in pagamento presero tanti tassi», 1677 e 1696; *ibid.*, n. 7, «Progetto per mantenere nello Stato il prezzo delle granaglie ragionevole anche in tempo di guerra. Altro per un magazeno da tenersi dalla città di Torino con memoria del dritto della macina», 1704. Mazzo 2, n. 4, «Memoria per la distribuzione del grano fatta nel 1710 alle provincie», 1710 in 1712; *ibid.*, n. 10, «Stati del prodotto in natura de' beni di cadun territorio compresi li feudali ed ecclesiastici, immuni, diviso in ogni cattegoria di vettovaglie, detratta la parte collonica, il tutto separato caduna provincia, cioè Torino, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Susa e Vercelli», 1728; *ibid.*, n. 13, «Ristretti trasmessi dalli rispettivi intendenti delle provincie del Piemonte delle consegne granaglie fatte dalle medesime in seguito all'Editto 9 maggio 1733», 1733; *ibid.*, n. 14, «Idea dell'istituzione di un magazeno pubblico de' grani della città di Torino ...». «Motivi per accrescere il prezzo del pane e stato in cui trovasi detta città e li molini e bealere». «Determinazioni per le provviste de' grani in si fatto tempo di penuria». «Progetto di far fare le consegne delle granaglie con stati e calcoli di quanto si crede necessario per provedere al mantenimento de' sudditi di S.M. Con li stati ed ordini delle provviste fatte da S.M.», 1734.

esigenze alimentari della popolazione e sul commercio sono rintracciabili soprattutto nelle carte concernenti le diverse province[33].

Altre serie, inoltre, possono fornire notizie dirette e indirette, quali bandi politici e campestri, carceri, elemosine, ecc.[34].

In Seconda archiviazione sono reperibili informazioni analoghe[35], come peraltro negli atti sistemati in Materie economiche, conservati

---

[33] *Ibid.*, *Province: Provincia d'Alba*, mazzo 1, n. 11, «Relazione ed informative dell'Intendente d'Alba concernente lo stato e coltura dei beni, del personale e bestiami di cadun territorio della provincia», 1753-1754; *Provincia d'Alessandria e Lomellina*, mazzo 1, n. 20, «Tabelle con descrizione di cadun luogo della Provincia d'Alessandria relativamente a... quantità e qualità de' beni di ciascuno territorio e produzione d'essi col valore, tributi e pesi, della consumazione, con generi mancanti ed eccedenti...», 1748; n. 21, «Relazioni ed informative dell'Intendente d'Alessandria e Lomellina concernente lo stato e coltura de' beni, di raccolti...», 1743-1749. Relazioni analoghe sono presenti in: *Provincia d'Asti*, mazzo 2, n. 1, 1741-1755; *Provincia di Biella*, mazzo 1, n. 24, 1743; mazzo 2, n. 1, 1743-1753; *Provincia di Casale*, mazzo 1, n. 18, 1742-1743; *Provincia di Cuneo*, mazzo 1, n. 15, 1743; mazzo 2, n. 2, 1741-1754; *Provincia di Ivrea*, mazzo 1, n. 18, 1742-1748; *Provincia di Mondovì*, mazzo 2, n. 12, 1742; *Provincia di Pinerolo*, mazzo 1, n. 16, 1743; *Provincia di Susa*, mazzo 1, n. 16, 1741-1742; *Provincia di Vercelli*, mazzo 1, n. 16, 1741-1743; *Provincia d'Asti*, mazzo 2, n. 2, «Stato della quantità delle giornate di cadun territorio della Provincia d'Asti divise in campi, prati, vigne... Altro de' bestiami...», 1749-1757; *Provincia di Cuneo*, mazzo 1, n. 18, «Tabelle con descrizione di cadun luogo... delle quantità de' beni e redditi di ciascuna comunità colle quantità di generi eccedenti o mancanti al lor bisogno...», 1752; *Provincia di Ivrea*, mazzo 1, n. 19, «Tabelle... de' raccolti, generi necessari al mantenimento, del mancante e dell'eccedente al bisogno...», 1748.

[34] *Ibid.*, *Bandi politici e campestri*, 1683-1757, 1 mazzo; *Carceri arresti confische*, mazzo 2, n. 9, «Memorie sui mezzi da pratticarsi per facilitare il rimborso delle spese di giustizia ed in specie del pane a carceri. Con stati delle spese suddette ...», 1760; *Elemosine*, 1715-1776, 2 mazzi: mazzo 1, n. 5, «... Istruzione del marchese di Rivardo a curati per la distribuzione di sachi 150 di meliga a poveri della valle e Castelnuovo», 1727; mazzo 2, n. 5-6-7, «Informative e piani di gestione dei soccorsi regi a poveri di varie località stante la scarsezza dei raccolti», 1758-1759; *Risare*, 1713-1753, 1 mazzo. Trattasi per la maggior parte di richieste di privati o di comunità di poter coltivare a riso appezzamenti di terreno; *Somministranze, alloggi militari e caserme*, 1629-1773, 7 mazzi.

[35] ASTO, *Ufficio generale delle finanze* (*II Archiviazione*), *Annona*, capo 3, 1695-1801, 26 mazzi: mazzo 7, «Diverse lettere e stati relativi a raccolti de' beni di vari conventi soppressi», 1798; mazzo 9, «Stato delle granaglie esistenti nei magazzeni del governo di Sardegna [...]», 1798; mazzo 11, «Memorie diverse relative all'estrazione delle granaglie, alle consegne delle medesime, ed alle quantità che se ne raccoglie negli Stati del Piemonte», 1792; 1798-'99; mazzo 22, «Stati diversi del riso imbianchito esistente nelle grangie della già commenda di Lucedio e distribuito d'ordine superiore ...», 1800; mazzo 23, «Stati diversi de' risi esistenti ne' magazzeni di Casale, Vercelli, Biella, Valenza e Lucedio», 1800-1801; *Perequazione generale del Piemonte*, capo 21, sec. XVIII, 427 mazzi e registri: n. 158, «Mercuriali», 1702-1710; n. 159, «Relazioni degli intendenti di ciascuna provincia circa la formazione dello stato de'

nell'Archivio di corte e prevalentemente provenienti dall'amministrazione dell'interno (dal secolo XIV al XIX)[36].

Le carte ottocentesche della Segreteria, poi Ministero delle finanze, sono state anch'esse per la maggior parte ordinate per materia nel secolo scorso e l'archivio denominato «sistemato»[37].

Provengono dalla Segreteria finanze anche gli atti dell'Azienda Savoia-Carignano relativi all'amministrazione dei beni di proprietà ovvero in appannaggio ai principi di Savoia-Carignano[38]. Continuativa

---

redditi de' beni fatto nell'anno 1716 in seguito ad ordini di S.M.»; n. 258, «Reddito in natura delle comunità del Piemonte», [1730]; *Venaria Reale, Mandria di Chivasso e loro dipendenze*, capo 18, par. 2, *Scritture dell'Azienda economica della Direzione della Venaria Reale*, sec. XVIII, 1058 registri e fascicoli; *Tributo ecclesiastico avanti il Manifesto Camerale del 18/6/1783*, capo 28, 49 registri e fascicoli. Per quasi ogni diocesi è presente uno stato complessivo dei redditi con i prezzi delle granaglie, delle altre vettovaglie e del vino; *Statistica generale, per le provincie di Asti, Acqui, Biella, Casale, Cuneo, Ivrea, Nizza, Oneglia, Pinerolo, Susa, Torino*, capo 79, metà sec. XVIII, 13 registri e 2 mazzi; *Prigioni*, capo 80, 1 mazzo; contiene: «Carte concernenti la provvista del pane ai carcerati», 1779-1795; *Ghiacciae regie*, capo 86, 1745-1746, 1 mazzo; *Guerra*, capo 90, 1695-1798, 78 mazzi e registri: vi sono conservate carte relative alle somministranze di viveri alle truppe; *Sicilia e Sardegna*, capo 91, art. 4, *Compra grani*, 1714-1729, 4 registri; *ibid.*, art. 5, *Saline della Sardegna*, 1720-1723, 3 registri e 2 cartelle.

[36] ASTO, *Corte, Materie economiche*: *Agricoltura*, 1786-1828, 4 mazzi; *Annona*, 1346-1850, 24 mazzi; *Caccia e boschi*, 1371-1859, 38 mazzi; *Macina e comparto dei grani*, 1619-1846, 2 mazzi; *Mandria di Chivasso*, 1763-1840, 3 mazzi; *Propagazione del bestiame*, 1819-1835, 1 mazzo; *Risaie*, 1621-1851, 16 mazzi; *Venditori di robe vive*, 1565-1854, 5 mazzi; *Commercio*, cat. IV: *Professioni, arti e manifatture*, secc. XVII-XIX, alle voci: «Confetturieri», «Acque gasate», «Acquavitai», «Formaggiai», «Caffettieri», «Liquoristi: liquori e bevande fermentate», «Macellai», «Pristinai», «Vermicellai», «Zuccaro ».

Si segnala inoltre la documentazione conservata nel residuo del fondo del Ministero per gli affari interni, quasi interamente distrutto da un incendio bellico nel 1942: *Segreteria di Stato* (poi *Ministero*) *per gli affari interni: Corrispondenza Serie III Economico, Lettere di S.M. e della Segreteria interna a funzionari pubblici, concernenti l'annona*, regg. 23-48, 1747-1817; *Lettere come sopra relative al commercio*, regg. 69-74, 1730-1800; *Lettere della Segreteria interna ad Intendenti di Provincia relative ai macelli*, regg. 77-79, 1748-1816; *Provvedimenti sovrani e lettere della Segreteria interna relativamente al permesso di atterrare boschi, licenze di caccia, ecc.*, regg. 94-97, 1742-1800; *Provvedimenti relativamente alla coltivazione delle risaie*, regg. 98-99, 1728-1820; *Provvedimenti sovrani, Boschi e selve*, reg. 138, 1837-1842; *Agricoltura e Commercio*, reg. 141, 1850-1851; *Corrispondenza varia, Agricoltura, Annona, Boschi e Selve*, regg. 152-184, 1814-1852.

[37] ASTO, *Sistemato, Annona*, I metà sec. XIX, 4 mazzi.

[38] L'avvento al trono di Carlo Alberto nel 1831 segnò il passaggio alle Regie finanze di beni dell'appannaggio Savoia-Carignano, a titolo di devoluzione, e la cessione di alcuni beni di proprietà privata al demanio statale, in forza di apposita convenzione. Le carte relative furono quindi versate dall'Azienda alle Regie finanze.

dal 1618 al 1830 si presenta la serie dei conti dei tesorieri costituita da 430 registri suddivisi in 11 paragrafi.

L'archivio del Ministero di agricoltura e commercio è stato quasi interamente distrutto da un incendio bellico. Da tale fondo provengono i registri della statistica dei prodotti agricoli effettuata nel 1848 e basata sui dati raccolti dagli intendenti per ciascun comune relativamente ai «tipi» di coltura, alla loro estensione ed al prodotto medio di ciascun ettaro. Questa documentazione assume un interesse rilevante, in quanto offre le informazioni più complete anche se non sempre esatte sulla produzione agricola della prima metà del secolo XIX nelle divisioni di Alessandria, Cuneo e Ivrea [39].

Relativamente alla Sardegna sono conservate a Torino le carte della Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna che fu istituita nel 1833 [40] e poi soppressa nel 1847 allorché le sue competenze furono attribuite alla Segreteria di Stato per gli affari interni e delle finanze. La documentazione è suddivisa in due elenchi organizzati per materia: il primo è costituito dalle pratiche provenienti dall'Ufficio insinuazione e demanio, il secondo da documentazione prodotta da uffici diversi [41].

Anche il fondo Senato di Piemonte rappresenta un possibile punto di riferimento per gli storici dell'alimentazione, in quanto il Senato, supremo organo giurisdizionale dello Stato sabaudo, era titolare di competenze che travalicavano lo stretto ambito giudiziario come l'interinazione dei bandi politici e campestri delle singole città e comunità [42]. La serie dei bandi campestri è ricca di disposizioni annonarie che, pur non essendo sempre specchio fedele della realtà, consentono di ricostruire comportamenti generalizzati rispetto, ad

---

[39] A. Bogge, *Aspetti e prospettive di sviluppo dell'agricoltura piemontese alla metà del secolo XIX*, in *Giovanni Lanza e i problemi dell'agricoltura piemontese nel secolo XIX. Atti del convegno 23-25 settembre 1982*, Casale Monferrato 1983, pp. 106-107.

[40] Anteriormente la competenza in materia apparteneva alla Segreteria finanze.

[41] ASTO, *Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna, I elenco*, mazzo 28, «Tonnare e peschiere»; *ibid., II elenco*, mazzo 3, «Agricoltura», 1820-1847; *ibid., II elenco*, mazzo 67, «Pesca e tonnare», 1791-1831.

[42] L'approvazione del Senato, che poteva intervenire per modificare o cassare le disposizioni non conformi alla legislazione sovrana o al diritto comune, era indispensabile al fine di rendere esecutivi tali testi.

esempio, le frodi alimentari, il commercio delle derrate, la macellazione delle carni [43].

In rapporto al periodo dell'occupazione francese del Piemonte, precedente all'annessione alla Francia (dic. 1798 - mag. 1799; giu. 1800 - set. 1802), durante il quale si succedettero rapidamente differenti organi di governo repubblicani formati da piemontesi, ma controllati dai francesi, finché nell'aprile 1801 il generale Jourdan assunse la carica di Amministratore generale del Piemonte, occorre far riferimento al fondo denominato Governo francese, Sezione I [44].

4. *Attività dell'amministrazione periferica.* – Alla documentazione prodotta dall'amministrazione centrale si affianca quella dell'amministrazione periferica.

In età medievale, sino al XVI secolo, il *dominium* sabaudo era suddiviso in castellanie, circoscrizioni amministrative sulle quali il conte esercitava le sue prerogative pubbliche tramite funzionari da lui nominati e direttamente dipendenti e la cui istituzione è anteriore al XIII secolo [45]. I castellani esercitavano sul territorio di loro competenza funzioni amministrative, giudiziarie e militari; erano preposti pertanto all'esazione dei redditi in denaro e in natura provenienti dalle terre e dagli uomini sottoposti alla signoria e alla giurisdizione del *dominus*. Provvedevano inoltre alle spese necessarie per il funzionamento della castellania e a versare le eventuali *remanencie* ai funzionari dell'amministrazione centrale [46].

I rendiconti da essi predisposti, esaminati dai *clerici computorum*, venivano trascritti su rotoli pergamenacei talora di monumentali dimensioni e conservati presso il magistrato camerale [47].

---

[43] ASTO, *Senato Piemonte*, *Serie I*, *Interinazioni dei bandi campestri*, 1572-1828, 195 registri. Cfr. A. M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco...* citata.

[44] ASTO, *Governo francese*, *Governi provvisori ed amministrazione generale del Piemonte*: *Sezione I*, *Agricoltura*, art. 6, mazzo 1; *Approvvigionamento delle piazzeforti*, art. 17, mazzo 4; *Contabilità dei magazzinieri francesi*, art. 76, mazzo 25; *Contribuzioni diverse*, art. 79, mazzo 28; *Generi coloniali (coltura)*, art. 112, mazzo 61; *Ospedali civili*, art. 151, mazzo 73; *Ospedali militari*, art. 152, mazzo 74; *Ospizi*, art. 153-159, mazzi 75-76; *Somministranze militari del Piemonte*, art. 201, mazzi 104-105; *Torino città, somministranze*, art. 211, mazzo 110.

[45] M. CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel XIII secolo*, Torino 1933, p. X.

[46] *Ibid.*, pp. XIX-XX.

[47] ASTO, *Camerale Piemonte*, *Conti delle Castellanie*, artt. 1-84, secc. XIII-XVI.

Nei conti sono indicate le entrate e le spese. Sono prima riportate le *recepta* in denaro, ripartite secondo il titolo, e quelle in natura distinte per tipo di derrata e derivanti principalmente da censi, diritti di mercato, taglie, fitti, appalto dei forni e dei mulini, caccia e «banna». Il censo era prevalentemente connesso alla produzione effettiva di un certo appezzamento. Si riscontrano tuttavia anche pagamenti effettuati con derrate diverse da quelle prodotte nei campi accensati.

Segue la registrazione delle spese sostenute per l'amministrazione della castellania e eventualmente per l'*Hospicium*, nonché delle spedizioni di derrate alla corte.

Questa documentazione offre quindi preziose informazioni sui raccolti, i consumi, gli approvvigionamenti in natura, i flussi di derrate nei mercati locali.

Nel 1560 furono istituite da Emanuele Filiberto le province.

La gestione e il controllo amministrativo a livello periferico vennero affidati a partire dal 1696 agli intendenti provinciali, i cui ruoli hanno prodotto una documentazione fondamentale per la ricerca storiografica.

Presso l'Archivio di Stato di Torino sono conservati gli atti delle Intendenze di Ivrea, Pinerolo e Susa. Mentre per Ivrea la mancanza d'inventario consente di segnalare solo la categoria Risaie[48], nelle carte delle Intendenze di Pinerolo e Susa sono state individuate alcune serie documentarie che assicurano l'informazione sulla produzione agricola e sul patrimonio zootecnico delle comunità delle rispettive province, riconducibili principalmente alle sezioni Statistica[49], Contri-

---

[48] ASTO, *Intendenza di Ivrea*, *Risaie*, cat. 21, 1781-1860, 1 mazzo.

[49] ASTO, *Intendenza di Pinerolo*: Cat. I, *Statistica*, sezione VIII, art. 12, «Paralleli della popolazione di caduna comunità come pure delle bestie bovine, lanute, mulatiere ed asinine», 1789-1790; art. 16, «Ricavo generale delle granaglie di 1° e 2° raccolto del 1798 consegnatesi... da tutte le città capoluogo di provincia del Piemonte», 1798; Cat. II, *Statistica*, sezione III, art. 8, «Consegna granaglie di primo e secondo raccolto», 1804-1813; art. 10, «Tabelle generali indicanti la quantità dei prezzi medi delle granaglie... farine e carni che si sono venduti sui pubblici mercati», 1806-1814; art. 16, «Consegne animali e bestie d'ogni specie», 1810, 1813; art. 29, «Risposte a quesiti fatte dal Ministero degli Interni relativamente all'agricoltura di questo circondario», 1812; art. 31, «Ricavo delle terre parte seminate in questo circondario per quantità e qualità», 1813; art. 32, «Notizie sull'educazione delle api e sulla raccolta del miele e della cera in questo circondario», 1813; Cat. III, *Statistica*, sezione XII, art. 5, «Consegna granaglie di secondo raccolto nella

buzioni dirette e indirette[50], Miscellanea, Affari comunali e Affari ecclesiastici[51].

Questi dati si possono comparare e intrecciare con quelli presenti nella documentazione prodotta dagli organi burocratici centrali.

Si segnala ancora la presenza di carte contabili nella sezione Carceri e carcerati dell'Intendenza di Pinerolo relative alla somministrazione di pane e altre vettovaglie ai detenuti[52], nonché di serie relative agli approvvigionamenti militari[53] e all'elargizione di elemosine

---

Valle di San Martino», 1819; art. 16, «Statistica generale della Provincia sulla topografia e popolazioni, produzioni della terra...», 1822; art. 50, «Statistica generale della provincia di Pinerolo», 1822; Cat. IV, *Statistica ed annona*, sezione XXVIII, art. 1, *Quadri e relazioni statistiche*, 1850-1851; art. 3, *Mercuriali dei cereali*, 1854-1855; art. 5, *Statistiche diverse*, 1850-1856; Cat. VI, *Statistica ed annona*, sezione XXVII, art. 3, *Mercuriali dei cereali*, 1859-1864. ASTO, *Intendenza di Susa*, *Antico regime*, *Statistica*, cat. VIII, mazzo 117, «Conto delle granaglie reso dalle comunità della provincia di Susa», 1744-1798, «Stato dei macelli e spacci di carne nella provincia di Susa», 1752-1781; *ibid.*, mazzo 119, «Numero dei buoi e manzi esistenti in Avigliana», 1793; *ibid.*, *Restaurazione*, *Statistica*, cat. X, mazzo 174, «Dati statistici sulle colture e sui terreni della provincia di Susa, 1829-1830», «Notizie statistiche sulla provincia di Susa», 1843.

[50] ASTO, *Intendenza di Pinerolo*, Cat. I, *Contribuzioni dirette e indirette*, sezione II, art. 30, «Tabelle dell'imposizione a cui caduna comunità venne cottizzata nel compartimento generale dei grani in seguito alla declaratoria camerale 27 giugno 1707», 1717-1719. ASTO, *Intendenza di Susa*, *Antico regime*, *Fiscalità e contribuzioni*, cat. II: mazzi 30-32, «Consegne dei censi, redditi, beni ecc. fatte dalle comunità e dei particolari della provincia di Susa», 1533-1800; mazzo 34, «Consegne di redditi, benefici, decime di opere pie, confraternite, ecc.», 1728-1800; mazzo 41, «Stato dei redditi dei beni feudali secondo i consegnamenti fatti dai possessori», 1747; *ibid.*, *Restaurazione*, *Contribuzioni*, Cat. II, mazzo 167, «Stato delle somme dovute dai particolari per le cibarie alle truppe austriache di passaggio e di stazione», 1814-1815.

[51] ASTO, *Intendenza di Pinerolo*, Cat. I, *Miscellanea*, art. 30, «Stati di ricognizione delle granaglie che esistevano a mano dei particolari...», 1797. ASTO, *Intendenza di Susa*, *Affari ecclesiastici, opere pie, pubblica istruzione*, cat. IV, mazzo 106 bis, «Consegne di beni e redditi», 1718-1798; *ibid.*, *Affari comunali - Finanza*, cat. I, mazzo 166, «Compera e vendita dei vitelli nel macello di Rubatto», 1830-1831.

[52] ASTO, *Intendenza di Pinerolo*, Serie IV, *Carceri e carcerati*, sezione XVI, art. 2, «Somministranze del pane ai ditenuti, minestra, paglia...», 1839-1854; art. 5, «Contabilità»; Serie VI, *Carceri e carcerati*, sezione XVI, art. 2, «Somministranze del pane, minestra, paglia...», 1856-1866.

[53] ASTO, *Intendenza di Pinerolo*, Cat. I, *Miscellanea*, sezione IX, «Registro bonificazione degli due soldi di registro..., come altresì della quantità del grano che il signor ricevidore ha alle medesime fatto buono per detti soldati», 1719-1768; art. 27, «Offerte sulle quali si è indi determinata l'impresa del vino ai forti di Fenestrelle», 1793; art. 30, art. 33, «Stati, lettere

in natura [54]. Nel periodo francese il Piemonte fu suddiviso in dipartimenti, la cui gestione amministrativa fu affidata agli uffici di Prefettura. Nel fondo Governo francese sono conservati gli atti della Prefettura del Dipartimento del Po [55].

5. *Altri soggetti: laici e religiosi.* – Non ci si soffermà qui sulla potenzialità informativa né delle serie notarili, in quanto ampiamente utilizzate e conosciute, né degli archivi privati che, attraverso note e liste delle spese di cucina, inventari di generi alimentari, conti, spese per occasioni particolari di festa e gala, ricette, offrono spesso un quadro colorito e minuzioso del vitto quotidiano delle case dei ceti più elevati. Altrettanto notoriamente importanti per l'incidenza che hanno avuto nell'esercizio dell'attività agricola, nella gestione di ingenti patrimoni terrieri e di ospizi, ospedali e nell'assistenza in genere, sono le istituzioni religiose.

---

e memorie concernenti le somministranze fatte alle armate imperiali alleate...», 1799-1800; Cat. III, *Miscellanea*, sezione XIV, art. 7, «Somministranze militari: copia delli stati di credito fatte dai particolari, corpi e comunità», 1798-1800; Serie IV, *Somministranze militari, trasporti ditenuti ed indennità di via*, sezione XXV, art. 1, «Carte e stati per le somministranze ed alloggi militari...», 1846-1854; Serie VI, *Somministranze militari, trasporti detenuti ed indennità di via*, sezione XXV, art. 1, «Carte e stati per le somministranze ed alloggi militari e loro rimborsi», 1862-1863. ASTO, *Indendenza di Susa, Faucigny*, Cat. XI, mazzo 151, «Somministranze e approvvigionamenti all'armata e ai forti del Faucigny», 1726-1736; «Istruzioni e commissioni ai deputati per l'approvvigionamento delle varie comunità della provincia di Maurienne», 1742; *Fondi e spese provinciali*, Cat. VI, mazzo 169, «Mandati per la tavola dell'ufficialità austriaca e vettovaglie per le truppe», 1815; *Affari militari*, Cat. XII, mazzo 260, «Carte riguardanti le somministranze militari», 1815-1820.

[54] ASTO, *Intendenza di Pinerolo*, Cat. I, *Miscellanea*, art. 21, «Pezze giustificanti l'impiego delle lire mille da S. M. accordate in elemosine», 1733; art. 25, «Pezze giustificanti l'impiego di un nuovo sussidio di lire mille», 1783; Cat. II, *Opere pie*, sezione X, art. 2, «Conti resi dai ricevidori delle Congregazioni di carità delle comuni di Pinerolo, Villafranca, Vigone, Virle, Abbadia, Macello, Campiglione», 1801.

[55] ASTO, *Governo francese, Prefettura del dipartimento del Po*, Sezione 11, *Guerra*: *Ospedali militari*, mazzo 1313, «contabilità»; *Somministranze alle truppe*, mazzi 1314-1317; *ibid., Prefettura...*: *Consiglio generale dipartimentale e di circondario, agricoltura*, mazzo 1624; *Agricoltura*, mazzi 1711, 1712, 1715, 1722: all'interno sono suddivisi per prodotto alimentare; *Fiere e mercati*, mazzo 1727; *Mercuriali dei prezzi di tutte le derrate e dei commestibili*, mazzi 1728-1729. Si segnala infine la categoria *Opere pie e di beneficenza*, mazzi 1527-1606, che contiene prevalentemente disposizioni e corrispondenza di carattere generale, ma in cui si può reperire qualche riferimento all'alimentazione.

Negli archivi delle singole abbazie è nota la presenza di inventari e contabilità dei redditi in natura. Nell'archivio camerale, riflesso del rapporto delle istituzioni ecclesiastiche con lo Stato, si conservano peraltro le serie dei conti dei tesorieri, degli economi e degli affittavoli dei redditi di vescovati ed abbazie. Questi conti coprono un arco temporale molto ampio, dal secolo XVI al XVIII e sono suddivisi in base alle province di appartenenza [56].

Alla Camera dei conti spettava, inoltre, il controllo sull'amministrazione dei benefici vacanti che fu poi regolamentata organicamente nel XVIII secolo con la creazione dell'Economato dei benefici vacanti. La Camera conservò tuttavia competenze in materia, quali la revisione dei conti e la cognizione delle liti. È possibile pertanto trarre informazioni sia dalle serie contabili del Camerale sia dagli atti dell'Economato, in cui sono conservate le carte relative alla gestione del patrimonio beneficiario durante i periodi di vacanza nonché la documentazione prodotta da abbazie soppresse nell'ambito del processo di eversione della manomorta ecclesiastica, messo in atto dalla dinastia sabauda a partire dal '700 [57].

Una gestione particolare, dipendente direttamente dal sovrano, aveva la basilica di Superga, sede prima di una congregazione di religiosi istituita da Vittorio Amedeo II nel 1730 e successivamente di una accademia ecclesiastica creata da Carlo Alberto nel 1833. Il relativo fondo è di piccola entità, ma conserva due serie di registri contabili, ciascuna delle quali offre informazioni sul vitto della comunità per un arco cronologico abbastanza ampio, senza soluzione di continuità [58].

Dati sulla produzione agricola sono reperibili nell'archivio dell'Ordine di Malta proveniente dalla Segreteria delle finanze cui il cancelliere

---

[56] ASTO, *Camerale Piemonte, Conti degli economi e degli affittavoli dei redditi dei vescovati ed abbazie*, art. 709, 1504-1786, 255 volumi, 3 mazzi, 2 fascicoli; si segnala inoltre: *ibid.*, *Abbazia di S. Giusto di Susa*, art. 706, par. 19, *Conti di castellani abbaziali*, 1327-1728, 7 mazzi.

[57] ASTO, *Camerale Piemonte, Conti dei Tesorieri dei benefici vacanti*, art. 710, 1588-1613; *ibid.*, *Confronti dei conti dei vescovati, abbazie e benefici vacanti tra gli affittavoli ed economi e i tesorieri depositari...*, art. 711, par. 2, 1562-1763, 44 volumi. ASTO, *Economato benefici vacanti*, secc. XII-XIX, 439 mazzi, 4 registri, 1 pacco.

[58] ASTO, *Archivio della Basilica di Superga, Contabilità del teologo Mauland*, 1731-1798, 73 registri; *ibid.*, *Spese del Convitto*, 1817-1863, 17 registri.

dell'Ordine stesso versò nel 1839 le carte di carattere amministrativo. La struttura del fondo riflette la ripartizione originaria dei beni in otto circoscrizioni territoriali denominate «lingue» e suddivise a loro volta in priorati e commende.

La documentazione fa prevalentemente riferimento ai redditi in natura delle commende, alle decime destinate alle mense arcivescovili, alle consegne e alle descrizioni, anche attraverso i cabrei, dei beni[59].

Presso l'Archivio di Stato di Torino si conservano, inoltre, gli archivi delle Figlie dei militari, casa fondata nel 1744[60], e dell'Albergo di virtù, creato nel 1582[61]; due istituzioni destinate all'assistenza e all'educazione di giovani di diversa estrazione sociale, fanciulle agiate nel primo caso, ragazze di umili condizioni nel secondo.

Si ricorda infine l'archivio dell'Orfanotrofio femminile di Torino[62] che assicura l'informazione per i secoli XVIII-XIX sull'alimentazione di una comunità infantile.

---

[59] ASTO, *Ordine di Malta*, secc. XIII - inizio XIX, 129 mazzi e 172 volumi.

[60] ASTO, *Istituto nazionale per le figlie dei militari*, *Regio Ritiro per le figlie dei militari*, Cat. I, mazzo 2, «Conti del Tesoriere del R.R.», 1780-1797; mazzo 5, «Pratiche amministrative varie: vendite, assicurazioni, affittamenti, contratti per la fornitura di beni di consumo, ricevute di tesoreria», 1810-1855; mazzi 9-12, «Libri mensuali di caricamento e scaricamento cucine», 1787-1822.

[61] ASTO, *Albergo di Virtù*, *Decreti, provvedimenti e ricorsi*, scatola 5, 1704-1749: contengono dei rescritti camerali concernenti l'introduzione di generi alimentari nell'Istituto; *Spese per viveri*, 1746-1789, 8 volumi; *Contabilità*, secc. XIX-XX, 20 pacchi e 100 registri.

[62] ASTO, *Orfanotrofio femminile di Torino*, *Registri amministrativi*, 1586-1699, 1 mazzo; *Bilanci preventivi e conti consuntivi*, 1713-1922, 78 mazzi; *Provvista viveri*, 1817-1819, 1 mazzo.

ANDREINO COPPO

Fonti per la storia dell'alimentazione nell'archivio storico del Comune di Novara

Dall'esame dell'inventario analitico dell'archivio comunale di Novara, compilato intorno alla metà del secolo scorso [1] risulta che quasi esclusivamente nella categoria Annona vittuaria (1466-1850, bb. 22) è concentrata una copiosa documentazione relativa all'alimentazione.

Il contenuto delle 22 buste (da b. 551 a b. 572) è così ripartito: Giurisdizione dei collaterali e decreti, regie patenti ecc., bb. 551-556; Prestinai, bb. 557-559; Macellai, bb. 560-562; Osti, albergatori, bettolieri, caffettieri, pizzicagnoli, brentatori, castagnari e mugnai, b. 563; Calmieri su pane e carne, bb. 564-569; Tasse del burro, multe e contravvenzioni, bb. 570-572.

Al primo gruppo (Giurisdizione dei collaterali...) appartengono provvedimenti sovrani, decreti ducali, gride, ordini di autorità centrali (come il Tribunale di provvisione di Milano) e locali (come il Podestà di Novara); documenti sulla composizione e il funzionamento della magistratura novarese preposta alla vigilanza annonaria (i Collaterali delle vittovaglie e, nell'Ottocento, l'Ufficio di provveditura); documenti su conflitti di competenza, sia gerarchica che territoriale, tra le diverse autorità annonarie; verbali di ispezione dei Collaterali agli esercenti le attività produttive e commerciali concernenti generi alimentari in varie comunità del Novarese; contravvenzioni e ricorsi; notifiche presentate dagli esercenti circa la qualità e quantità dei

[1] L'archivio del Comune fu riordinato da Augusto Polastri negli anni 1849-1852. L'assetto conferito all'archivio dal Polastri è rimasto da allora immutato e si articola in materie o categorie, una delle quali è quella qui presa in esame. Sul Polastri e, più in generale, sulle vicende dell'archivio del Comune, cfr. G. SILENGO, *L'Archivio storico del Comune di Novara*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», LXXII (1981), pp. 15-23.

generali alimentari, da essi trattati; rapporti e memorie sulla situazione annonaria; corrispondenza varia.

Negli altri gruppi si rintracciano — oltre a documenti di contenuto analogo a quello del primo gruppo, se pur riferiti a una specifica categoria di esercenti — capitoli e convenzioni fra le autorità cittadine e le singole categorie di esercenti, regolamenti per l'esercizio di una determinata attività in campo alimentare (per esempio macellai e brentatori), elenchi di esercenti, nonché documenti che attestano situazioni particolari esistenti in altre località del Novarese e anche fuori del Novarese.

Altre notizie utili alla storia dell'alimentazione possono trovarsi anche nel fondo Archivio del contado. L'archivista che alla fine del secolo XVIII lo ordinò, compilò al termine del suo lavoro un repertorio che chiamò «Inventario repertorio alfabetico delle classi e materie»[2], che costituisce l'indispensabile strumento di accesso al nucleo più consistente dell'archivio rappresentato da 283 cartelle di atti sciolti.

Dall'esame del repertorio sono emerse le informazioni riportate nell'Appendice, ove sono riportate anche le informazioni rilevate nella serie costituita da 286 registri (secc. XVII-XVIII).

APPENDICE

Archivio storico del Comune di Novara

Annona vittuaria

1. «Attestati di diversi assistenti alle Porte di Novara per la Regia Camera della quantità di formenti e segale introdotta in città nell'anno 1733», vari documenti, b. 551, fasc. 18.
2. Ordine del podestà di Novara, che richiama numerosi altri precedenti, contro le adulterazioni e frodi di vario genere perpetrate da diverse categorie di operatori del settore alimentare, 10 luglio 1649, a stampa, b. 551, fasc. 23.

---

[2] La sistemazione dell'archivio secondo il criterio strettamente cronologico fu operata da Carlo Michele Giulino negli anni 1785-1787. Le notizie essenziali per la conoscenza dell'archivio sono reperibili in G. Silengo, *Gli archivi dei contadi di Novara e Vigevano*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», LXXIII (1982), pp. 248-253.

3. «Grida sopra l'Hosteria della Balla e Sostra detta della Luna», di Milano, 20 dicembre 1721, a stampa, *ibidem*.
4. Grida del «sindicatore» di Novara, di contenuto analogo a quello dell'ordine del 10 luglio 1649, Novara 10 luglio 1751 (cfr. sopra n. 2), a stampa, *ibidem*.
5. Relazioni di ispezione dei «Collaterali delle vittovaglie» in diverse località del Novarese, 1655-1748, vari documenti, b. 552, fasc. 1.
6. Ordine del podestà di Novara ai rivenditori di carni, perché osservino le «mete», ossia i prezzi fissati dall'autorità, 26 novembre 1726, a stampa, b. 554, fasc. 5.
7. «Registri per la compra dei bestiami pelle macellerie fatte valere ad economia della città...», 1746, 6 registri; 1752, 5 registri, b. 562, fascc. 2 e 3.
8. «Regolamenti dei macellai di Milano. 1829», a stampa, b. 562, fasc. 3.
9. «Prezzo delle vivande negli alberghi di Novara notificate alla città dagli albergatori 1849», vari documenti, b. 563, fasc. 1, sottofasc. 8.
10. «Prezzii di generi ridotti a meta di contratto per li seguenti mesi del 1812 e 1813», un documento, b. 564, fasc. 1, sottofascicolo ultimo.
11. Ordine del podestà di Novara per il rispetto delle «mete» di diversi generi alimentari (modello in bianco), s.d. (sec. XVIII?), a stampa, *ibidem*.
12. Ordine del podestà di Novara, che stabilisce le «mete» di vari generi di commestibili, da affiggere a cura di ciascun rivenditore nella propria bottega, 13 gennaio 1814, a stampa, *ibidem*.
13. «Registro delle mete, terminato li 31 dicembre 1819». È composto di vari registri rilegati insieme: del pane, dal 1803 al 1816; delle carni, dal 1800 al 1816; del carbone, dal 1808 al 1816; delle castagne, dal 1809 al 1816; di altri commestibili, dal 1810 al 1816; lo stesso per il 1817; della legna, dal 1809 al 1816, b. 566, fasc. 2.
14. Mercuriali dei prezzi delle bestie (bovini, suini, ovini) destinate ai macelli di Torino e vendute sui mercati del Borgo Dora e di Moncalieri, 1839-1840, vari documenti, b. 569, fasc. 2.

ARCHIVIO DEL CONTADO DI NOVARA

Dazi

1591-1742: riguardano mercanzie diverse, compresi: pane, vino, carne, frumento e altri cereali, formaggi (come il formaggio di «sbrinzo» che si importa dalla Svizzera nello Stato di Milano via Lago Maggiore), uova, pollami, frutta, «grassine», 30 documenti.

Estimo mercantile

1551-1766: si segnalano in particolare: «1551 al 1580. Dell'estimo generale delle merci dello Stato di Milano e valimento» (due libri manoscritti); «1717, 20 maggio... Valimento del mercimonio fatto dal ragionato generale Piliasco, con Tavola delle merci d'entrata, merci d'uscita e merci di consumo in città», 30 documenti.

Feste (lattari di Milano)

1658 27 maggio. «Memoriale dell'abbate e sindaci dei lattari di Milano per essere esclusi dall'osservanza delle feste per riguardo alla vendita del latte, siero e butiro in qualsivoglia ora delle feste e decreto già conceduto nel 1599 e 1633», un documento.

Impertinenze

1628 8 febbraio. «Facoltà d'ova e latticini conceduta dal Papa ai soldati di Sua Maestà Cattolica in tempo di quaresima», un documento.

Imprese ed impresari

1605-1761: trattasi di impresari appaltatori di dazi, dogana, del «pane di munizione», ecc.; numerose carte si riferiscono (vi sono, per es., molti capitolati d'appalto) all'impresario «sopra la provvisione e manutenzione degli alloggiamenti generali della gente di guerra, che dicesi Rimplazzo», circa 100 documenti.

Instromenti impertinenti

1611 30 giugno. Acquisto di una cantina nel castello di Vespolate, un documento.

Magazzeni

1571-1746: si tratta di affari diversi; si segnala a titolo di esempio: «1600. Discorso del Procuratore dei Contadi»; «1601. Ordine pei magazzeni» e «Supplica stampata de' sindaci della città di Milano per i magazzeni di pane, vino e carne etc., e comparsa de sindaci»; «1745 e 1746. Libro ossia Registro dei magazzeni fatti per ordine di S.M. in Borgovercelli, Casalvolone etc. per le truppe austriache, e condotte de generi, fieno, legna, paglia e nota delle giornate consumate dagli uomini della provincia di Novara», circa 10 documenti.

Mercati e fiere

1543-1725: si segnala in particolare: 1725, 19 dicembre. Patenti sovrane, regole della fiera di Trieste, istruzioni per i porti franchi di Trieste e Fiume, con tariffe delle merci in transito verso Gratz, 10 documenti.

Mercimonio e merci

1620-1717: si segnala in particolare: «1621. Quattro fogli risguardanti il mercimonio con concessione di giorni venti a notificare la quantità, qualità e capitale del medesimo»; «1715, 12 giugno. Memoriale dei signori Vicario di provvisione, oratori della città, sindaci e Contado dello Stato di Milano, concernente l'annona ed il mercimonio, co' sentimenti di essi signori già eccitati antecedentemente», 25 documenti.

Molini

1423-1717: in particolare alcune notificazioni di mulini e piste da riso (anni 1678, 1682, 1684 e s.d.), 20 documenti.

Notificazioni grani

1616-1748: in massima parte gride, ordini e avvisi delle autorità. Figurano anche: «1629. Quattro fogli risguardanti la notificazione dei grani»; «1714. Fedi de' signori Consoli della provincia di Novara del scarsissimo raccolto in detto anno del frumento, segale, vino e galette, noci, frutti e fieni, aggiuntasi la morte delle bestie», circa 70 documenti.

Pane, calmero e panificio

1572, 1584, 1647 e 1669; 4 documenti, di cui 2 gride.

Pane di munizione

1617-1731: si tratta del pane distribuito ai soldati, 20 documenti.

Prestinari e prestini

1640-1774: si segnala in particolare: «1655, 2 giugno. Visita de' prestini fatta da un Collaterale delle vitovaglie della città di Novara in n. 17 terre della provincia, con invenzioni», 8 documenti.

Risi

1613-1728: provvedimenti di autorità, notifiche per semine e raccolti, fogli di «cavate» del riso. Si segnala: «1636, 19 gennaio. Facoltà generale a tutti quelli che si trovavano aver risone raccolto nel 1635 di far bianca la quinta parte, e non più, per il servizio pubblico e particolarmente per i poveri, ai quali serve di pane e minestra», 40 documenti.

Sale

1534-1776: affari diversi, tra i quali molte «tavole» di riscossione del censo del sale da parte dei sindaci del Contado, circa 100 documenti.

Varie

1746 13 gennaio. «Supplica della città e provincia di Novara a Sua Santità per l'uso delle carni pendente la quaresima, e concessione di esse, etc.», un documento.

Vini forastieri

1658, 1° luglio. Permesso di importare vino dall'estero e di venderlo (grida): «1730, 22 dicembre. Grida per il così detto Bollino del vino ad instanza di Pietro Bigatti incantatore del dazio camerale del vino a minuto per li anni 1731, 1732 e 1733», 2 documenti.

Vittovaglie

1561-1759: affari diversi relativi a somministrazioni ai militari di generi alimentari (e di foraggio ai cavalli) da parte delle comunità del Contado. Si segnala in particolare: «1623 e 1624. Fedi, ossiano certificati del commissario Aiçaga per fieno, avena e razioni somministrate dalla Terra di Trecate»; «1694, 15 giugno. Memoriale dei signori sindaci per la penuria delle carni, supplicando di proibire la compra delle bestie bovine e vitelli ai forastieri nella città e diocesi, etc.»; «1701. Compendio di capitoli ed esami de' testimonii a favore del Mattalino impresario della Doganna riguardo a gravissimi danni da esso sofferti per la scarsezza dei animali, scarsezza de' fieni, ed estrazione de porci, onde dai Cervellari si fossero ammazzati due animali meno all'anno, che si fossero esercite quattro macellerie in casa de' personaggi grandi e prepotenti, che per l'esenzione conceduta dal governatore di 300 cavalli di rimonta avesse avuto il danno di una doppia di Spagna per cavallo; terre esenti dai dazi, introduzione di carni forastiere, facchini, che privatamente facevano i salami, vendite di carne nei castelli etc.»; «1759, febbraio. Fogli e tavole di stati della comune de' prezzi del fieno, vino e granaglie dal 1749 al 1759», 40 documenti.

Ordini militari

1733-1746: la serie si compone di 10 buste. È stata esaminata a campione la busta 41 (anno 1743) e si è riscontrato come, insieme a somministranze di vario genere fornite alle truppe di stanza sul territorio novarese, figurino, ad es., generi alimentari quali vino, olio e minestra.

Registri

Secc. XVII-XVIII: la serie consta di 286 registri. In molti di essi figura la contabilità relativa al censo del sale: si tratta dei nn. 26, 31, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 58, 69, 75, 76, 119, 123, 176, 184, 189, 226, 231, 326, per il periodo 1669-1753 (con molte lacune). In due registri (nn. 79, 80) denominati «Libro delle fazioni e condotte sostenute dalle terre del Contado per conto del Provveditore generale dell'esercito di S.M.», dell'anno 1691, si rintracciano, insieme alle altre forniture, quelle di frumento e farina.

MARISELLA DEMONTIS

Documenti per la storia dell'alimentazione nel periodo sabaudo conservati nell'Archivio di Stato di Sassari (1720-1848)

Le indagini per il presente articolo hanno privilegiato le fonti «sabaude» conservate in questo Istituto, tenendo conto prevalentemente delle funzioni svolte dall'ente produttore; l'esame della documentazione è stato indirizzato a verificare l'esistenza di fonti utili ad una ricerca sull'alimentazione dando al termine la sua accezione più ampia e facendovi pertanto rientrare produzione, distribuzione, consumo, livelli di disponibilità, rapporti tra proprietà e produzione, tra uomo e ambiente, tra regime alimentare e stato fisico.

Di notevole importanza è il fondo dell'Archivio storico del comune di Sassari[1], i cui atti offrono, per un arco di sei secoli (1316-1903), un'ampia panoramica sull'attività dell'ente preposto a gestire, controllare, tutelare e regolare la vita della collettività, permettendo così di ricostruire in un quadro organico, le vicende economiche e sociali della città e del circondario, anche per il periodo oggetto del nostro studio.

Verbali, delibere, registri[2], bilanci, appalti, censimenti, solo per citarne alcuni, testimoniano l'intera attività del comune e consentono di ricavare dati utili sui molteplici aspetti della vita economica, demografica e sanitaria della collettività.

---

[1] Tale fondo depositato presso l'Archivio di Stato di Sassari comprende 115 buste (1316-1459 e 1503-1903) nelle quali sono compresi 3 codici pergamenacei (1316, 1420-1455) e 15 pergamene (1369-1689).

[2] Registri actorum e consulatus (atti del consiglio e provvidenze giornaliere); registri di spese ordinarie e straordinarie; registri di vendita e bandi; registri di lettere; registri dei conti della Frumentaria (27 per un periodo compreso tra il 1778 e il 1805 relativi all'acquisto e distribuzione del grano).

Troviamo così ampiamente documentati i provvedimenti adottati dai funzionari per assicurare alla città l'approvvigionamento dei generi indispensabili, particolarmente nei periodi, purtroppo frequenti, di carestia. L'ente non solo vigilava sulla salute della comunità [3], ma teneva altresì sotto controllo pesi, misure [4], e prezzi [5], della cui verifica era incaricato il «Mostazzaffo» [6], cercava di soddisfare le necessità cittadine, contemporaneamente proponendosi di impedire frodi [7]; rientrava tra le competenze degli amministratori regolare l'introduzione sul mercato di merci importate [8], garantire la regolare presenza di

[3] ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI (d'ora in poi ASSS), *Archivio storico del comune di Sassari* (d'ora in avanti *ASCS*), b. 25, fasc. 1, 1720-1721: il sindaco ordina ai consiglieri di vietare l'ingresso di merci provenienti dalla Francia; *ibid.*, b. 62, reg. 2, 1842-1844: per ragioni di igiene si separano il macello dalla pescheria; *ibid.*, b. 36, fasc. 3, 1781-1782: si puniscono con multe pecuniarie i conciatori che non abbiano avvertito gli ortolani prima di scaricare le acque delle loro conce.

[4] *Ibid.*, b. 29, fasc. 5, 1749-1750: protesta del commerciante francese Jaime Trunch per il sequestro della bilancia ad opera del «mostazaffo»; *ibid.*, b. 36, fasc. 3, 1781-1782: i consiglieri impongono ai panettieri regole precise sul peso del pane (francese 14 once, ordinario 1) con penale di 4 scudi; *ibid.*, b. 30 fasc. 12, 31 maggio 1957: i consiglieri ordinano che entro 5 giorni dalla pubblicazione del bando, le persone interessate si rechino dal «mostazzaffo» per marcare ogni genere di misure, sotto pena di due scudi.

[5] *Ibid.*, b. 30, fasc. 12, 1757-1758: ogni anno i consiglieri stabilivano i prezzi del pane, della farina e del grano venduti dalla frumentaria; *ibid.*, b. 36, fasc. 3, 1781-1783: ogni anno i consiglieri fissavano il prezzo del vino prendendo in considerazione il comune vantaggio dei proprietari e dei negozianti.

[6] «Mostazaffo», dall'aragonese «mostasaf»: doveva far osservare i prezzi delle derrate di prima necessità fissati dal Consiglio civico; stabiliva i prezzi delle derrate secondarie quali frutta e pesci salati, vigilava sui pesi, sulle misure e sulla qualità delle merci; F. LODDO CANEPA, *Dizionario archivistico per la Sardegna*, Cagliari 1926, p. 21.

[7] ASSS, *ASCS*, b. 26, fasc. 2, 1729-1731: si apprende che nel 1729 due clavari che distribuivano grano alle panettiere consegnando due rasieri (misura di capacità corrispondente a un ettolitro e 76 litri) per ogni biglietto di autorizzazione, in luogo della quantità stabilita, intascando la differenza di prezzo, furono costretti a restituire i 147 rasieri di grano venduti illegalmente.

[8] *Ibid.*, b. 26, fasc. 7, 1734: nella causa civile tra Lazzaro Tealdi, l'appaltatore dei diritti della dogana, e il comune di Sassari figura un interessante elenco di merci importate (droghe, zucchero, caffè, dolci di Genova, confetti ecc.) per le quali il Tealdi si rifiuta di pagare i diritti dovuti alla città, *ibid.*, b. 35, fasc. 6, 1780-1782: promemoria sull'amministrazione delle dogane nel quale si mette in evidenza la necessità di stabilire un tariffario per le merci, con una valutazione in moneta sarda per evitare frodi.

generi di consumo, prodotti nella zona, quali olio[9], frutta[10], pesce[11] e latticini[12], e, in caso di penuria di prodotti fondamentali, come la carne[13] ed il grano, adottare gli occorrenti rimedi.

Per assicurare il fabbisogno di grano, anche in Sassari, vigeva il sistema di immagazzinare nel granaio apposito, detto «Frumentaria»[14], un determinato quantitativo di frumento quale scorta annua, alla cui conservazione, custodia e distribuzione, era preposto il «clavario della Frumentaria»[15].

Normalmente il grano per la scorta si acquistava presso i ventun villaggi[16], posti nei dintorni di Sassari e obbligati[17] a portare in città

---

[9] *Ibid.*, b. 38, fasc. 1, 1780-1783: nonostante lo scarso raccolto di olive nell'anno 1782 e pur potendo non risentirne le conseguenze la città che aveva «una ragguardevole partita di oli vecchi» i cittadini comunque chiedono provvedimenti per impedire i prevedibili abusi da parte dei negozianti.

[10] *Ibid.*, b. 27, fasc. 2, «Registro della Barracelleria», 1734-1735: elenca vari tipi di coltivazioni, in particolare alberi da frutta (aranci, albicocchi, meli, peri, melograni, susini, noci e mandorle).

[11] *Ibid.*, b. 39, fasc. 6, 1783-1793: si parla di pesce arrivato da Porto Torres; *ibid.*, b. 39, fasc. 8, 1783-1793: si fa cenno ad anguille pescate nello stagno di Sorso.

[12] *Ibid.*, b. 36, fasc. 3, 1781-1783: i consiglieri decidono che la quantità di formaggio necessaria per la provvista di un anno per una popolazione di 18.000 abitanti, è di «600 cantare di 100 libre cadauno» (cantara equivale in Sardegna a 40 Kg).

[13] *Ibid.*, b. 35, fasc. 7, 1780-1784: considerata la scarsezza di carne, particolare importanza viene data alla vendita dei maiali, del lardo e delle salsicce, di cui i sassaresi sono tuttora grandi consumatori; *ibid.*, b. 36, fasc. 3, 1781-1782: si permette l'introduzione di carne di montone «da vendersi solo per gli ammalati».

[14] Magazzino utilizzato per deposito di grano per far fronte ai bisogni della popolazione. Nel 1870, anno di carestia, la popolazione, esasperata per la mancanza di viveri, assalì il Comune (in quella circostanza andò dispersa parte della documentazione dell'Archivio comunale) e il magazzino della Frumentaria, asportando 339 rasieri di grano; cfr. E. COSTA, *Sassari*, II, t. 1, Sassari 1967, p. 293.

[15] «Clavàrio», voce spagnola che significa tesoriere, cassiere, cfr. G. PILLITO, *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari 1886, p. 20.

[16] I villaggi erano: Ardara, Bonnanaro, Borutta, Cargeghe, Chiaramonti, Condrongianos, Florinas, Ittiri, Martis, Mores, Muros, Nulvi, Osilo, Ploaghe, Sennori, Sorso, Tissi, Torralba, Uri e Usini, cfr. F. MANCONI, *La fame, la povertà e la morte*, in *Le opere e i giorni, contadini e pastori nella Sardegna tradizionale*, Cagliari 1982, p. 52.

[17] L'obbligo risaliva al 1362, grazie a privilegi emanati dai re Aragonesi allo scopo di assicurare le derrate alimentari alle città reali (Sassari era tra queste città). E. COSTA, *Sassari* ..., citata.

un certo quantitativo di frumento detto «di scrutinio»[18], mentre in casi eccezionali (per carestia) il prodotto si acquistava in altre città dell'isola[19] o della penisola[20], o presso i privati[21].

Il frumento ammassato veniva trasformato in farina e pane e venduto a modico prezzo, nei periodi di carestia; la parte non utilizzata, al momento del nuovo ammasso, veniva venduta per fare posto al grano nuovo. Non mancavano gli inconvenienti, così a volte a Sassari veniva introdotto grano di pessima qualità[22].

Troviamo inoltre dettagliatamente e minuziosamente regolate le gabelle sui più importanti generi di consumo, alla cui riscossione si provvedeva mediante appalto a privati (grano, cuoio, sale, carne, pesce)[23].

Se non mancano le notizie curiose sulle spese sostenute in occasione di festività religiose[24] o di altre ricorrenze[25], pure interessanti ci paiono

---

[18] Lo scrutinio consisteva nella verifica periodica da parte delle autorità della quantità di grano esistente nei vari comuni, e di conseguenza era chiamato «grano di scrutinio» quello che i villaggi erano obbligati a portare in città, cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit. p. 64.

[19] ASSS, *ASCS*, b. 32, fasc. 1, 1763-1764: poiché, per una grave carestia, l'amministrazione non era riuscita ad ammassare il grano necessario, si acquistano 936 starelli a Cagliari e 1.100 starelli nei dintorni di Iglesias (starello, inteso come misura di capacità, corrispondeva a 25,25 litri, cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit. p. 65).

[20] ASSS, *ASCS*, b. 1, reg. 3, 1779-1793: il commerciante Piattoli viene inviato a Livorno per acquistare 421 starelli di grano.

[21] *Ibid.*, b. 39, fasc. 1783-1793: nel 1784 Antonio Pietro Casu e Giuseppe Sini Cossu di Banari si impegnano a vendere alla Frumentaria 50 rasieri di grano vecchio «buono e commestibile» a L. 12 il rasiere.

[22] *Ibid.*, b. 39, fasc. 6, 1783-1793: nel 1785, avendo il duca dell'Asinara venduto alla città grano di infima qualità «non mercantile perché mischiato con polvere e orzo e nocivo alle persone», ne derivò una causa con la città.

[23] *Ibid.*, b. 61, reg. 1, 1837-1839: la tassazione per le ministre di semola bianca e asciutta era di 2 soldi la libbra, per la pasta lavorata a mano era di 4 denari e per la pasta lavorata in fabbrica era di 8 denari, *ibid.*, b. 62, reg. 2, 1842-1844: sulle anguille e pesce di mare il dazio era di 10 soldi al cantaro; *ibid.*, b. 25, fasc. 6, 1725-1745, f. 16: nel 1725 si appalta il diritto dell'acqua della fonte detta di Rosello, stabilendo che ogni acquaiolo con due asini paghi 6 denari al giorno esclusa la domenica, e che chi avrà più di due asini paghi 1 soldo al giorno; *ibid.*, b. 25, fasc. 6, 1725-1745: nel 1725 si appalta il diritto del sale, stabilendo che si paghino 8 soldi per ogni rasiere di sale venduto in città.

[24] *Ibid.*, b. 38, fasc. 1, 1780-1783: ogni anno si spendono per la festa dell'Assunta 116 lire e 15 soldi per premi nelle corse dei cavali, per regalo di frutta, dolci e sorbetti al Governatore e ad altri impiegati; nel 1781 si decide di aumentare di 10 lire la somma stabilita perché «la scarsezza delle nevi ha fatto aumentare il prezzo dei gelati e dei sorbetti».

[25] *Ibid.*, b. 25, fasc. 1, 1720-1721: per la festa del re Vittorio Amedeo si acquistano tra l'altro anche biscotti e confetti bianchi.

i rimproveri mossi dal governo piemontese agli amministratori, accusati di negligenza, particolarmente in materia annonaria[26].

Mediante un'approfondita analisi degli atti notarili è possibile cogliere i diversi aspetti della realtà economica e sociale del territorio e, dalla divesità dei consumi alimentari, risalire al consumo familiare medio evidenziandone qualità e quantità.

La notevele mole[27] di tale fonte ha evidentemente creato serie difficoltà nella ricerca, anche se condotta a campione; tuttavia, poiché la maggior parte degli atti ha prevalentemente carattere economico, il loro studio si rivela indispensabile.

Le notizie ricavabili dagli inventari sono, in linea di massima, «prevedibili», (costituendo tale fonte oggetto privilegiato di ricerca, con risultati noti o quanto meno scontati). Così è sufficiente prendere in considerazione gli atti che descrivono i beni posseduti dagli appartenenti ad alcuni ceti sociali, quali i pastori, gli avvocati, i religiosi e i nobili[28], o ad individui esercenti attività di commercio (negozianti, mercanti e farmacisti)[29], per riuscire, attraverso l'elencazione dei diffe-

---

[26] *Ibid.*, b. 36, fasc. 1, 1781: ad una ennesima richiesta di proroga per l'ammasso del grano dell'annona, il governo piemontese risponde accusando i consiglieri di Sassari di «inettitudine, indolenza e scarso interessamento».

[27] Il fondo, suddiviso in atti originali e copie, per un totale di 9.000 pezzi, abbraccia un arco di tempo compreso tra il 1521 e il 1875 ed è relativo al territorio compreso nelle tappe di Sassari, Alghero, Tempio, Ozieri e relativi rircondari: le «tappe» erano gli Uffici di insinuazione istituiti in tutte le città dell'isola con il r. e. 15 mag. 1738; cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 85.

[28] ASSS, *Atti notarili, Originali, Tappa di Sassari*, (d'ora in avanti *ANOS*) notaio G.A. Manunta, Ploaghe, vol. III, c. 63, 18 marzo 1761: nell'inventario dei pochi beni del pastore Salvatore Pirastru compaiono gli indispensabili arredi dei due locali componenti l'abitazione, gli attrezzi da lavoro e 30 forme di formaggio; *ibid.*, *Atti notarili, Copie, Tappa di Ozieri*, notaio G. Mundula Cocco, vol. I, cc. 110-115*v*; 29 maggio 1837: nell'inventario dei beni di Don Gaspare Grixoni compaiono i lussuosi arredi dell'ampia dimora e, ancora, argenteria, gioielli, case, vigne, alberi da frutta, bestiame; *ibid.*, *ANOS*, notaio A.G. Garzia, vol. V, cc. 408-423, 28 ottobre 1823: nell'inventario dei beni del pievano di Usini don Francesco Sanna compaiono arredi, biancheria, una lunga serie di scritture attestanti prestiti di grano concessi ai villani e inoltre 189 rasieri di grano valutato a 6 scudi e mezzo il rasiere, 5 corbule di fave a 20 soldi la corbula, 31 rasieri di orzo a 9 lire il rasiere e 6 botti di vino («corbula»: misura di capacità corrispondente a 12 litri e mezzo. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 23).

[29] ASSS, *ANOS*, notaio A.L. Piga Pittalis, vol. II, cc. 423-461, 16 novembre 1783: nell'inventario dei beni del mercante Giovanni Ragiu, compaiono tra le altre cose stoffe di diverso tipo, seta, raso, velluto, lanina, cotone, cioccolato a 10 soldi la libbra, confetti a 5 soldi la libbra, caffè a 10 soldi la libbra, sapone di Francia a 5 soldi la libbra, cacao francese a 6 soldi la libbra.

renti stati patrimoniali, ad individuare i prodotti alimentari conservati nelle dispense familiari, e, comparandone qualità e quantità, a dedurre il tenore di vita dei rispettivi proprietari: o, ancora dallo strano accostamento delle merci poste in vendita in alcune botteghe, ricavare il carattere piuttosto casalingo dell'«industria chimico-farmaceutica».

Meno scontate ci paiono invece le notizie che si possono ricavare da atti di tipologia diversa, quali per esempio i contratti di associazione [30], stipulati tra i grossi proprietari di bestiame e i pastori nullatenenti che, nella loro condizione di «soci minori», si impegnavano a custodire e far rendere il bestiame [31], tra i proprietari terrieri che affidavano al mezzadro il terreno da coltivare, con la condizione di dividere a metà il prodotto o di riscuotere un affitto in denaro [32], tra piccoli imprenditori che tentavano, talora, di impiantare nuove attività [33]. Altra tipologia di atti è quella costituita dagli atti di «scioglimento di società», i quali consentono di individuare nelle condizioni atmosferiche, nelle epidemie (che facevano strage di animali), ma anche, sovente, nella

---

[30] Per un approfondito studio delle società e della terminologia caratteristica dei contratti rurali o anche agropastorali si rimanda a R. Di Tucci, *Storia del contratto agrario in Sardegna*, Cagliari 1926; M. Le Lannou, *Pastori e contadini di Sardegna*, Cagliari 1979; G.G. Ortu, *L'economia pastorale della Sardegna moderna*, Cagliari 1981.

[31] ASSS, *Atti notarili, Copie, Tappa di Sassari*, (d'ora in avanti *ANCS*), notaio B. Casu Serra, vol. II, cc. 871-872, 9 luglio 1828: strumento di società per pascolare 624 bestie tra montoni, pecore e agnelli, per lo spazio di tre anni, stipulato tra il conte di Ledà e il pastore Giovanni Bazzone di Florinas, nel quale il pastore si impegna a restituire lo stesso numero di capi, a portare in regalo al conte nelle ricorrenze religiose, 2 agnelli e un montone e a consegnarli la metà del formaggio e della lana prodotti.

[32] ASSS, *ANOS*, notaio A.G. Garzia, vol. II, c. 473, 5 aprile 1816: l'orefice Salvatore Carta di Sassari affitta, per il prezzo di 120 scudi, un oliveto a Giuseppe Luigi Bosinco, il quale è obbligato a «spurgare» tutti gli alberi di olive al tempo debito, a zappare intorno alle piante, a non adoperare bastoni o canne per raccogliere le olive. Saranno a suo carico inoltre tutti i danni eventualmente provocati nel terreno dai buoi o altro bestiame, se ciò sarà dovuto a sua negligenza nel lasciare aperto il passaggio.

[33] *Ibid.*, notaio A.G. Grazia, vol. I, cc. 144-144*v*, 4 giugno 1810: contratto di società tra la vedova Bastiana Bontà proprietaria di una fabbrica di paste e i fratelli Sturla che secondo gli accordi si impegnano a lavorare nella fabbrica tutti i giorni, a procurare il grano e la semola necessari e a vendere il prodotto. Ogni «lucro e vantaggio» sarà diviso in tre parti uguali; *ibid.*, notaio A.G. Garzia, vol. II, cc. 261-262, 16 giugno 1812: il proprietario di una fabbrica di panni, Antonio Cremona, non avendo i fondi necessari per farla produrre e ricavarne la sussistenza per la sua famiglia, stipula un contratto di società con Vincenzo Rugiu, il quale fornisce i finanziamenti ma pretende un'equa distribuzione dei profitti.

poca onestà dei soci imprenditori, alcune delle cause principali del fallimento dell'attività intrapresa [34].

È possibile ancora dall'attento studio dei contratti di vendita, affitto, mutuo, costituzione o riscatto di censi [35], individuare le principali risorse economiche, il valore sul mercato di prodotti di primaria importanza quali il grano e l'olio [36], e i ceti sociali che più frequentemente ricorrevano

---

[34] *Ibid.*, notaio A.G. Garzia, vol. V, cc. 217-218, 13 giugno 1822: la società contratta tra i fratelli Dau e Giovanni Sanna per impiantare la coltivazione di tabacco fallisce a causa della «siccità della primavera ed inverno»; *ibid.*, notaio A.L. Piga Pittalis, vol. IV, cc. 6-7*v*, 10 maggio 1790: nel rinnovare una società per pascolare capre, contratta nel 1788 tra il pastore Antonio Sanna e il Dottor Giuseppe Sequi, si rende noto che in tale anno una epidemia di scabbia decimò il gregge.

[35] *Ibid.*, notaio F.M. Bagiella, vol. I, c. 135, 14 settembre 1750: la vedova Giovanni Espanedda chiede di poter vendere una casa per «alimentare» i suoi cinque figli; *ibid*, notaio A.L. Piga Pittalis, vol. III, cc. 369-370*v*, 12 gennaio 1802: il contadino Antonio Cuccuru, proprietario di una vigna con oliveto, «per la sua notoria povertà» non possedendo i mezzi per coltivarli li affitta per 6 anni al prezzo di 14 scudi annui al negoziante Antonio Sequi, con la clausola che il Sequi coltivi «come un buon padre di famiglia»; *ibid.*, notaio A.G. Garzia, vol. I, c. 22, 4 ottobre 1809: i fratelli Biosa, zappatori di Sassari, avendo bisogna di 300 scudi per acquistare le olive, chiedono un prestito al panettiere Matteo Ricci, il quale lo concede purché gli venga recapitato a domicilio tutto l'olio ricavato dalla raccolta delle olive nell'anno in corso e purché i contraenti non osino effettuare alcuna vendita senza il suo consenso; ASSS, *ANCS*, notaio G. Campus, vol. I, c. 97, 9 gennaio 1740: il patron Antonio Dulci, napoletano, in cambio del prestito concessogli per acquistare le reti e gli altri strumenti necessari per la pesca, si impegna a consegnare ai suoi creditori tutto il pescato per tre anni; *ibid.*, notaio A.L. Piga Pittalis, vol. V, c. 135, 4 novembre 1799: il pastore Antonio Cirulia ottiene dal negoziante Antonio Sequi un prestito di 100 scudi per acquistare il grano necessario per alimentare la sua famiglia e per seminare, impegnandosi a restituirlo «senza alcun interesse» entro il mese di luglio 1800; ASSS, *ANOS*, notaio A.G. Garzia, vol. V, cc. 158*r-v*, 9 marzo 1822: lo zappatore Antonio Sechi «trovandosi in bisogno di una piccola partita che lo possa disimpegnare da qualche affanno ... e non avendo trovato altro mezzo come sottrarsi ... se non il censo consegnativo sopra un pezzo di terra», ottiene un prestito di 65 scudi dal nobile Don Giuseppe Quesada, ipotecando la sua proprietà fino alla totale restituzione della somma ricevuta; *ibid.*, notaio A.G. Garzia, vol. I, 9 settembre 1809, cc. 7-8, 9 settembre 1809: le sorelle Fontana non riuscendo a saldare un debito di 913 lire contratto nei confronti della Marchesa di Conquista «per le carestie e le calamità di quei tempi», decidono di onerare a censo consegnativo i beni ereditati dal loro defunto fratello («censo consegnativo»: contratto con cui una delle parti sborsa all'altra una somma ed acquista in pari tempo il diritto ad una rendita in denaro o in frutti sul fondo o sui beni dell'altra parte. F. LODDO CAPEPA, *Dizionario* ... cit., p. 13).

[36] ASSS, *ANOS*, notaio A.L. Piga Pittalis, c. 94, 1 novembre 1795: da un atto di prestito di 86 scudi richiesti dai fratelli Manca al negoziante Ignazio Delitala, si apprende che in quell'anno il grano si vendeva a 8 scudi il rasiere; *ibid.*, *ANCS*, notaio G. Abozzi, cc. 747*r-v*, 23 novembre 1772: da un atto di prestito di 100 scudi firmato da Antonio Maria Carta a favore di Claudio Vivian, si apprende che l'olio di oliva «buono e chiaro» costa 6 scudi il barile.

alla stipulazione di tali atti per far fronte a difficoltà economiche. Non poche sorprese possono riservare anche atti «di sottomissione», ancora poco sfruttati, soprattutto quando si scopre che a sottoscriverli sono carcerati che «non potendo sostenersi nelle carceri per il loro stato di estrema miseria» ottengono la scarcerazione [37].

Spunti interessanti per approfondire lo studio delle condizioni economiche e sociali della popolazione e del commercio, si possono ricavare dall'esame dei fascicoli civili e penali prodotti dal magistrato della reale governazione [38], delle preture [39] e dei procedimenti di carattere prettamente commerciale, svoltisi presso il magistrato del regio Consolato di terra e di mare [40]. Tutti i fondi qui elencati sono in corso di inventariazione: ne è inoltre iniziato il restauro che, articolato per serie distinte, rallenta, al momento attuale, la ricerca e la prosecuzione dell'ordinamento.

L'esame dei soli procedimenti civili ha permesso di identificare il tipo di economia prevalente, il prezzo di determinate derrate alimentari [41] e l'esosità di taluni insostenibili tributi [42]. Dai riferimenti ai salari

---

[37] ASSS, *Atti notarili, Originali, Tappa di Ozieri*, notaio G. Quessa, vol. III, c. 15, 5 settembre 1803: Giovanni Maria Farina, Giuseppe Derosas e Luciano Pinna, di Bonorva, detenuti per aver venduto sale, e scarcerati per le loro condizioni di estrema miseria, si impegnano a recarsi mattina e sera dal suddelegato per gli ordini necessari.

[38] Tribunale che funziona nel «Capo» di Sassari presieduto dal Governatore di Sassari e Logudoro. F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, Sassari 1974, p. 192.

[39] Sono conservati gli atti delle Preture di Alghero, Ploaghe, Portotorres, Ittiri e Villanova Monteleone, tutti in corso di inventariazione.

[40] Magistrato commerciale che traeva il nome dal Consolato di mare e corrisponde oggi al Tribunale di commercio. Era presieduto dall'assessore civile della reale Governazione, coadiuvato da due consoli scelti tra i negozianti esperti negli usi commerciali, cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 22. Il fondo abbraccia il periodo compreso tra il 1735 e il 1849.

[41] ASSS, *Giudicatura di Ploaghe, Sezione antica*, b. 2, «Registro verbali udienze», p. 8*v*, Florinas 3 febbraio 1841: Salvatore Pistidda pretende il pagamento di 180 libbre di formaggio al prezzo di 9 cagliaresi la libbra (un cagliarese corrispondeva a 2 denari sardi e a 1 soldo e 6 denari italiani. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 42); ASSS, *Giudicatura di Ploaghe, Sezione antica*, b. 2, «Procedimento civile», 1834-1842: nella causa tra il conciatore Antonio Demurtas e Ignazio Oggianu per il preteso pagamento di tre rasieri di grano si apprende che nel maggio del 1823 il grano si vendeva al prezzo di mezzo scudo la corbula.

[42] *Ibid.*, b. 2, «Registro verbali udienze», p. 1, a. 1841: Il notaio Antonio Vincenzo Manca, pretende la restituzione di alcuni attrezzi da lavoro (piccone, mazza e palo di ferro) sequestrati dall'esattore perché non ha pagato nell'anno 1838 il «llaor di corte» al feudatario: il llaor di corte o terratico consisteva nel pagamento di una parte del grano seminato in proporzione ai

medi di piccoli artigiani, ma anche di svariate categorie di prestatori d'opera[43], e dalle indicazioni dei prezzi correnti sul mercato, per i vari generi, è facile dedurre i dati sulle condizioni economiche delle rispettive classi sociali[44].

La terra contesa tra pastori e contadini[45], in quanto principale fonte di sostentamento, la miseria che porta al furto[46], la fame che moltiplica gli espedienti diretti alla ricerca del cibo, paiono invece le cause principali dei reati testimoniati dai procedimenti penali.

L'analisi di tali fascicoli consente di cogliere il nesso esistente tra le condizioni economiche che caratterizzano alcune aree e i tipi di reati che in esse si verificano, particolarmente nei momenti in cui la recrudescenza di essi procede di pari passo con l'accanersi di carestie ed epidemie; sintomatico è il ricorso, ancora una volta per fame, all'inquinamento di laghi, fiumi o stagni per mezzo di erbe velenose con

---

mezzi di lavoro posseduti. Cfr. A. Boscolo - L. Bulferetti, *La decadenza spagnola*, in A. Boscolo - L. Bulferetti - L. Del Piano, *Profilo storico* ... cit., pp. 9. ASSS, *Magistrato della reale governazione, atti civili*, procedimento n. 1162 *bis*, 1773-1789: la comuntà di Sorso rifiuta di pagare le decime dell'olio al Capitolo Turritano. ASSS, *Giudicatura di Ploaghe, Sezione antica*, b. 2, «Registro verbali udienze», p. 32, Codrongianus 21 agosto 1841: Antionio Serra, avendo fornito ai soci Giovanni Scanu e Francesco Murru, il terreno e le fave per la semina, pretende il pagamento del terratico affermando che lo scarso raccolto è dipeso esclusivamente dall'incuria dei soci.

[43] ASSS, *Magistrato della reale governazione, Atti civili*, procedimento n. 1622, 1836-1845: Giuseppe Fara Pilo pretende il pagamento di 6 scudi al mese per il servizio prestato come commesso; ASSS, *Giudicatura di Ploaghe, Sezione antica*, b. 2, «Registro verbali udienze», p. 24, 1841: Antonio Pinna pretende da Maria Rosa Achenza il pagamento di 15 reali per cinque giornate di lavoro nella mietitura e 1/3 di giornata per trebbiare le fave; *ibid.*, p. 44, a. 1841: il medico Giuseppe Oggiano pretende da Giuseppe Marongiu il pagamento di 10 lire e mezzo, corrispondenti a una corbula e mezzo di grano, per cure mediche prestate.

[44] *Ibid.*, b. 7, doc. 1: da questo documento relativo ai «prezzi del grano correnti in Ploaghe dal 1828 al 1840», si ricava che nel 1836 il grano costava 12 soldi e 6 denari la corbula nel mese di maggio e 10 soldi nel mese di agosto.

[45] Per la storiografia isolana sull'argomento si veda M. Le Lannou, *Pastori e contadini* ... citata.

[46] ASSS, *Magistrato della reale governazione, Atti penali*, procedimento n. 766, Thiesi, a. 1848: Paolo Pitalis accusato di furto di carne vaccina si difende affermando di averla «tagliata da bestia deperita di pura magrezza» mentre andava alla ricerca di erbe per sfamare la famiglia. ASSS, *Giudicatura di Ploaghe, Sezione antica*, b. 2, procedimento penale, a. 1818: padre e figlio arrestati per furto e uccisione di un bue, affermano di averlo fatto perché «costretti dalla pura fame e per non morire d'inedia».

grave pregiudizio della salute pubblica[47]. Per approfondire lo studio sulla produzione di grano nel circondario di Sassari, cui appartenevano i villaggi obbligati[48] a portare il quantitativo stabilito in città, allo scopo di assicurare le riserve della Frumentaria[49], si è rivelato indispensabile l'esame dei fascicoli ancora in corso di inventariazione, che compongono la serie della Reale governazione denominata Scrutini del grano[50]. Tali atti, che abbracciano il periodo compreso tra il 1700 e il 1849, consentono di rilevare dati sull'andamento del raccolto, sulle quantità di grano rispettivamente seminato e raccolto, sul prezzo corrente di tale genere, sul numero degli abitanti di ogni villaggio, sulla composizione delle famiglie, offrono talora indicazioni sul consumo individuale minimo[51].

Ci sembra però doveroso segnalare che i dati ricavabili vanno interpretati con cautela in quanto le comunità obbligate ad effettuare lo scrutinio, talora ne chiedevano l'esenzione, ma per ottenerla non sempre fornivano dati veritieri[52]; tanto che, infatti, altrettanto spesso

---

[47] ASSS, *Magistrato della reale governazione, Atti penali*, procedimento n. 665, Cuglieri, aa. 1818-1811: Domenico Beccu e Giovanni Giughe arrestati per avvelenamento delle acque del rio «Su badu de sas ruas» si difendono affermando di aver collaborato, su richiesta di altre persone che volevano pescare anguille, all'inquinamento delle acque, in cambio di qualche soldo; *ibid.*, procedimento n. 312, Montresta, aa. 1810-1811: Antonio Ledda e Vincenzo Marracciu, arrestati per avvelenamento delle acque del lago di Montresta con erbe dette «truvusciu», si difendono affermando che era loro intenzione procurarsi un po' di anguille per sfamarsi.

[48] In base al privilegio concesso da Pietro IV nel 1362. F. MANCONI, *La fame, la povertà* ... cit., p. 52.

[49] Magazzino utilizzato per deposito di grano destinato a soddisfare i bisogni della popolazione. E. COSTA, *Sassari* ... cit., p. 293.

[50] Annuali verifiche fatte da parte del Governo per stabilire la quantità di grano esistente, le terre preparate, il grano seminato, il numero dei buoi da lavoro e il numero delle anime. Si quantificava in questo modo il grano che i villaggi del circondario dovevano vendere alla città per il rifornimento dell'annona, cfr. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 64.

[51] ASSS, *Magistrato della reale governazione, Scrutini del grano*, Osilo 1786: il reggente della Contea di Osilo dichiara che «ci sono 4.437 anime, sono stati raccolti 3.859 rasieri di grano, preparate 1.542 terre, 776 buoi atti al lavoro». Poiché spetta a ogni anima un rasiere per alimenti, il frumento raccolto non è sufficiente e chiede l'esonero dalla scrutinio per la comunità; *ibid.*, Ittiri, 1766: le comunità di Ittiri e di Uri chiedono l'esonero dallo scrutinio del grano perché il raccolto, a causa dell'eccessivo caldo, è stato tanto scarso che non sono neppure assicurati «i due rasieri necessari per il sostentamento di ogni individuo».

[52] *Ibid.*, Torralba s.d.: il sindaco chiede l'esonero affermando che il raccolto è appena sufficiente al sostentamento della comunità, ma la richiesta è respinta.

non ottenevano l'esonero, che invece veniva concesso allorché, per calamità naturali, note ed obiettivamente accertate, il raccolto fosse stato veramente scarso [53].

I procedimenti svoltisi davanti al regio Consolato di terra e di mare legati a controversie nate per la tutela di interessi economici, tra categorie sociali, quali negozianti e mercanti (molti dei quali di nazionalità genovese, o comunque non sarda), testimoniano il movimento di esportazione e importazione di determinate merci, il loro valore sul mercato ed i porti maggiormente interessati (Marsiglia, Genova, Nizza, Livorno e Porto Torres) [54].

Sono ben specificate nei contratti stipulati per il trasporto di merci deperibili, clausole che tengono conto dell'eventuale deterioramento, nei lunghi viaggi, dei prodotti trasportati [55].

Fonte estremamente interessante per uno studio sui consumi alimentari di gruppo, è quella rappresentata dai Libri di amministrazione delle Corporazioni religiose [56]: si tratta di registri nei quali giornalmente

---

[53] *Ibid.*, Bonnanaro, 1786: la comunità, poiché il raccolto era stato veramente scarso, ottiene l'esonero dallo scrutinio.

[54] ASSS, *Magistrato del regio consolato di terra e di mare*, procedimento n. 1.295, Sassari, 1831-1835: controversia nata per l'estinzione di un debito contratto per acquisto di varie merci importate da Marsiglia, tra Maria Raymond che vuole tutelare gli interessi del defunto marito e il negoziante Luigi Vitelli di Alghero: tra le merci compaiono pelli di capriolo, zucchero, caffè e sapone; *ibid.*, procedimento n. 1.340, sassari, 1840-1841: controversia nata tra il mercante Antonio Usai, di Siniscola e il negoziante Domenico Calcagno per il mancato pagamento di 92 lire per merci acquistate, tra le merci compaiono 31 libbre di zucchero a 12 lire e 12 soldi la libbra, 10 libbre di caffè a 5 lire la libbra, 1 cantaro di vetriolo a 7 lire e 10 soldi, *ibid.*, procedimento n. 1.884, aa. 1804-1806: dalla controversia nata tra il capitano Angelo Fernandiglio e il negoziante Antonio Solinas di Sassari, per pretesa fornitura di merci già pagate, si ricava che il Fernandiglio acquistò 3 cantare di acquavite al prezzo di 5 scudi il cantaro, 230 libbre di gallette a 9 soldi e 7 reali la libbra, 4.146 pinte di vino a 7 cagliaresi la pinta.

[55] *Ibid.*, procedimento n. 1.425, aa. 1841-1842: controversia nata tra Antonio Danova, proprietario di una nave e il negoziante Francesco Scanu per il preteso pagamento di alcune merci importate da Marsiglia. Durante il viaggio si deteriorano 20 sacchi di semenza di lino del peso di 1.134 kg, ma la perdita era già stata calcolata nel contratto.

[56] Sono conservati nell'ASSS documenti dei sottoelencati enti religiosi: Capitolo algherese, b. 1 (1656-1862); Convento di S. Francesco, minori conventuali di Alghero, bb. 4 (1628-1855); Padri osservanti di Alghero, bb. 2 (1581-1854); Convento di S. Antonio Abate di Pozzomaggiore, reg. 1 (1852-1855); mercedari di Alghero, bb. 3 (1626-1855); S. Agostino, bb. 2 (1537-1855); Carmelitani di Alghero, bb. 5 (1598-1855); Cappuccini di Ozieri, reg. 1 (1840-1855).

venivano annotate le entrate e le uscite del convento e utili pertanto per individuare anche quelle sostenute per l'alimentazione. Ci limitiamo tuttavia a fornire pochi dati, in quanto detta fonte è stata utilizzata ed ampiamente illustrata dalla dott.ssa Tilocca Segreti, nell'ambito del contributo presentato in questo stesso volume.

Per identificare la distribuzione della proprietà fondiaria, il tipo di economia prevalente, le colture più diffuse e i modi di sostentamento, è indubbiamente fondamentale l'analisi del Cessato catasto terreni[57]. Composto sia da fonti cartografiche che da materiale di tipo descrittivo, quali i registri compilati dopo l'effettuazione delle operazioni di misura, accertamento e stima, è anche corredato di un inventario parziale[58].

Degli atti appartenenti al fondo in esame rientrava nel nostro studio solamente la serie delle Tavolette di rilievo[59], la cui lettura e comprensione è facilitata dai «processi di delimitazione dei territori dei comuni».

Giacché tuttavia queste carte evidenziano solo la separazione tra terre demaniali, comunali e private, senza riferimenti al tipo di coltura, permettono di ricostruire esclusivamente l'immagine fisica del territorio.

Al contrario i «processi di delimitazione», stesi in presenza del sindaco e dei consiglieri comunali (per delimitare i confini tra i comuni limitrofi) consentono di ricavare dati più precisi sulle caratteristiche dei terreni attraversati durante la ricognizione.

Poiché la linea di demarcazione dei confini passa tra «terreni aperti o chiusi», «coltivati o incolti» ed è anche specificata la qualità del

---

[57] Il fondo è suddiviso in 12 serie, per il periodo compreso tra il 1843 e il .1926.

[58] ASSS, *Cessato catasto di Sassari*, inventario dattiloscritto, parte I, a cura di P. CAU - M. DEMONTIS, Sassari 1981.

[59] Redatte in seguito all'approvazione delle istruzioni emanate con il regio brevetto 28 aprile 1840, sono anche note come *Carte De Candia*, o *Carte del Real corpo di Stato Maggiore*, ammontano ad un totale di 4.306 unità (comprese in bb. 125), e per alcuni comuni sono presenti in duplice o anche triplece copia. Redatte con lo scopo di «fissare in piani e mappe i contorni o perimetri dei territori di ogni comune e quelli dei territori demaniali e comunali compresi negli stessi territori» (art. 2), in esse «dovevano essere pure rilevate le periferie e le aree delle foreste e dei boschi cedui (soggetti a taglio periodico) e d'alto fusto, dei laghi e stagni, delle paludi e di simili terreni non suscettibili di coltivazione» (art. 3). Ne derivarono tuttavia degli abbozzi parcellari poco precisi perché consistenti nella semplice misurazione della superficie, cfr. I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna*, Milano 1982.

terreno e il tipo di coltura (vigneti e oliveti), è possibile identificare il tipo di economia prevalente e i modi di sostentamento della popolazione.

Se prendiamo in esame, a semplice titolo esplicativo, il «processo» steso nel 1843 per delimitare i confini tra Muros ed i comuni limitrofi (Sassari, Osilo, Cargeghe), troviamo segnalata la presenza di «ameni oliveti», vigne, boschi, terreni coltivati a vidazzone, ed indicata la loro estensione in starelli; in particolare è precisato che il prato di Muros «sarebbe suscettibile di coltivazione», mentre il terreno comunale di Muros, denominato «Rocca Ruia», viene così descritto «coperto di roccia non produce che un misero pascolo pel bestiame, né sarebbe suscettibile di gran miglioramento».

Entro la documentazione donata da privati, molto interessanti si rivelano gli atti relativi alla famiglia Lavagna Mocci di Alghero, in quanto, per le funzioni svolte da alcuni suoi rappresentanti nella pubblica amministrazione e nella magistratura[60], essi offrono dettagliate notizie sulla produzione di grano nella città di Alghero e nelle ville appartenenti alla diocesi; la parte[61] conservata comprende un interessante carteggio sui Monti di soccorso[62] costituito da 117 documenti, relativi agli anni 1766-1889.

La specificità di questa fonte offre una insostituibile testimonianza sulla origine e funzionamento del Monte frumentario in Alghero[63],

---

[60] Don Francesco Lavagna rivestì la carica di «depositario del monte granatico». Il figlio Giovanni nel 1796 fu nominato «Sostituto effettivo dell'avvocato fiscale regio». Nel 1806 ottenne «le patenti di giudice della r. Udienza». Nel 1818 divenne «regio delegato» con il compito di amministrare le gabelle e le dogane civiche, cfr. C. SOLE, *Le carte Lavagna e l'esilio di casa Savoia in Sardegna*, Milano 1970.

[61] Le *Carte Lavagna* sono un po' disperse e variamente collocate: alcune sono conservate nella Biblioteca comunale di Alghero; un certo numero dovrebbe ritrovarsi nell'archivio del prof. A. Era; un volume di «pezze d'appoggio» è depositato presso la Biblioteca del consiglio regionale, cfr. C. SOLE, *Le carte Lavagna* ... citata. L'Archivio di Stato di Sassari conserva, oltre a materiale bibliografico, lettere private, miscellanee, carteggi amministrativi dei monti di soccorso, per il periodo compreso tra il 1655 e il 1922.

[62] «Monte granatico o frumentario, nummario e di soccorso»: istituzioni create in Sardegna ad opera degli Stamenti al fine di assicurare agli agricoltori il grano necessario, il denaro o gli utensili occorrenti per la semina, cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 48.

[63] ASSS, *Archivio Lavagna Mocci*, *Carteggio sui monti di soccorso*, fasc. 2, doc. 22, 1766-1889: il 22 dicembre 1766 il Veghiere di Alghero invia una lettera al Capitolo diocesano per informarlo sull'esistenza del monte frumentario in Alghero.

sulla quantità di grano conservato e sulle capacità produttive delle ville che incrementavano le riserve con la «roadia»[64].

Particolarmente interessante è la «Relazione ed informativa de' Monti granatici della città di Alghero»[65], inviata dal «veghiere»[66] di Alghero al Governo, riguardante la situazione delle «vidazzoni»[67], terreni, bestiame e semine in Alghero e nelle ville, tra il 1761 e il 1768.

Per ciascuna villa viene data una dettagliata descrizione della quantità e qualità di terreno disponibile per la semina di grano, orzo, legumi, lino, canapa e per il pascolo, specificandosi inoltre se il terreno sia sufficiente o meno, se vi siano terre incolte, quanti starelli siano occupati da vigne, ed infine se vi siano zappatori.

Altrettanto interessante è la relazione stesa il 10 novembre 1768[68] dal nuovo censore[69] Giuseppe Cossu, il quale, constatato che solamente in Alghero e Berchidda era stata effettuata la «roadia», preparò un piano delle dotazioni del monte, fissando per ogni villa[70] la quantità da seminare a «roadia», tenuto conto del numero degli agricoltori e del giogo di buoi posseduti.

Se esiste un legame fra consumi alimentari e malattie, è evidente che le carenze alimentari debbano incidere sullo sviluppo fisico: par-

---

[64] Contratto tra gli amministratori del monte e i contadini per incrementare le scorte di grano, in base al quale i contadini erano obbligati, in determinati giorni, a lavorare gratuitamente nei campi, cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., p. 62.

[65] ASSS, *Archivio Lavagna Mocci*, *Carteggio sui monti di soccorso*, fasc. 2, doc. 21, 1768.

[66] Magistrato civico.

[67] Terreni non chiusi ed arativi esistenti in una zona prestabilita di ciascun villaggio divisi in due porzioni, una destinata alla coltura e l'altra al pascolo, cfr. F. GEMELLI, *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura*, Torino 1776.

[68] ASSS, *Archivio Lavagna Mocci*, *Carteggio sui monti di soccorso*, fasc. 2, doc. 35, 1775: la relazione interessa solo 23 delle 41 ville della diocesi e precisamente: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Lei, Macomer, Mulargia, Noragugume, Nule, Anela, Ardara, Bantine, Benetutti, Berchidda, Bono, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Illorai, Orani, Nughedu.

[69] Eletto dal comune aveva il compito di vigilare sull'agricoltura. Faceva parte della Giunta diocesana che sovrintendeva ai Monti granatici, cfr. G. PILLITO, *Dizionario* ... cit., pp. 19 e 81.

[70] ASSS, *Archivio Lavagna Mocci*, *Carteggio sui monti di soccorso*, fasc. 2, doc. 35, 1775: nell'atto si elencano le 41 ville della diocesi segnalandosi inoltre che in Alghero risiedevano 637 agricoltori con 326 gioghi di buoi, mentre a roadia dovevano seminarsi 50 starelli di terra; il paese di Monti invece non aveva agricoltori, possedeva 8 gioghi e doveva seminare 50 starelli.

tendo da tale presupposto la nostra indagine si è orientata anche su una fonte apparentemente anonima e insospettabile, le cosiddette liste di leva[71].

I registri in esame contengono elenchi di uomini «atti alle armi» che, dopo essere stati sottoposti ad accurato esame, venivano rispettivamente classificati «idonei» o «non idonei» e, nel secondo caso, riformati.

È ovvio che solo la seconda classfica dovesse apparirci la più interessante, in quanto il Consiglio di leva che effettuava l'esame, decidendo per la non idoneità di un individuo, doveva giustificare, talora con dovizia di particolari, tale decisione.

Tra le motivazioni più significative, troviamo quelle che mettono in evidenza deformità, malformazioni, estrema magrezza[72], debole costituzione[73], malattie a volte definite croniche e con molta frequenza la «bassa statura».

[71] Il fondo comprende 61 buste per le classi 1830-1890.

[72] ASSS, *Ufficio di leva, Liste di leva e di estrazione*, Florinas, classe 1830: Salvatore Rassu, pastore di Florinas, è riformato «per estrema magrezza e cattiva conformazione del petto».

[73] *Ibid.*, Tissi, classe 1830: Antonio Vincenzo Virdis, contadino di Tissi è «rivedibile alla prima leva per gracile costituzione».

GIOVANNI GRILLONE - ANTONINA CHIARENZA

Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Asti

Tra i fondi più antichi conservati presso l'Archivio di Stato di Asti quello che fornisce documentazione interessante ai fini della storia dell'alimentazione sul territorio piemontese, e più particolarmente astigiano, è senza dubbio il cosiddetto fondo Orleanese o Contea d'Asti.

Si tratta di una raccolta documentaria esigua numericamente in quanto comprende solo 28 volumi, ma di grande interesse per la storia astigiana nel periodo compreso fra il 1387 e il 1529. Consta prevalentemente di resoconti annuali inviati dal tesoriere della contea alla Camera dei conti di Blois, e perciò in alcuni casi è possibile reperire dati utili alla ricerca in campo alimentare. Anzitutto vi sono due diverse redazioni manoscritte del corpo di norme intese a regolamentare i dazi cittadini: la prima, risalente agli inizi del sec. XV, ci offre una redazione completa degli *Statuta Revarum*, mentre la seconda, priva della parte iniziale, possiede in compenso aggiunte posteriori (essendo stata redatta fra il secolo XV e il XVI). Del testo si possiede tuttora una sola edizione a stampa[1], in appendice agli statuti della Città d'Asti.

Nella raccolta dei conti orleanesi può ancora essere ritenuto di qualche interesse il libro delle entrate e delle uscite della Tesoreria d'Asti (purtroppo frammentario) del 1448 contenente il *Dacium bulle vini ad minutum*.

Il fondo dell'Ospedale civile di Asti fornisce anch'esso alcuni pezzi utili: in particolare possono essere ricordati il libro delle spese dell'Ospedale di S. Marta del 1585 e una serie di registri e minute,

[1] *Statuta Revarum civitatis Ast*, per Franciscum Garonum de Liburno, Asti 1534.

comprese fra la metà del secolo XVIII e la metà del XIX, riferite all'Ospedale degli infermi (Categorie esecutive, mazzi 76 e 77).

L'area nicese, situata nella parte meridionale della provincia, è rappresentata da due libri di conti (della fine del sec. XVIII) conservati nel fondo dell'Ufficio del registro di Nizza Monferrato (mazzo 19) e inoltre da alcuni libri di conti di famiglia, della prima metà del secolo XIX, appartenenti al fondo Crova di Vaglio.

Molto più ampia appare invece la consistenza dei documenti conservati nel fondo Cocconito di Montiglio (che pertiene alla zona settentrionale del territorio astigiano) e nello stesso tempo tocca un arco temporale alquanto più esteso, dal secolo XVI al XIX. Si tratta infatti di alcune decine di pezzi riguardanti per lo più libri di conti e minute, ma talora anche bandi e ordini, che permettono di formarsi un'idea, non proprio superficiale, ma al contrario sufficientemente articolata e viva della situazione della comunità di Montiglio dal punto di vista alimentare. Diversi documenti contenuti nel fondo in questione consentono poi di estendere il campo di osservazione ad un'area alquanto più vasta, essendo relativi a Casale Monferrato e ad altre località del Casalese (nell'attuale provincia di Alessandria).

APPENDICE

CONTI DELLA CONTEA D'ASTI, 1387-1529

KK 318 C, Libro delle entrate e delle uscite della Tesoreria d'Asti (framm.), 1448.
KK 1415, Statuta revarum civitatis Ast, 1410 ca.
KK 1418, Statuta revarum civitatis Ast, post 1476, gennaio 5.

OSPEDALE DEGLI INFERMI: Categorie esecutive

Fornitura di generi alimentari:

mazzo 76
Fasc. 3, Atti relativi al rapporto tra il numero di ricoverati ed il quantitativo di viveri necessari, 1769-1774;
fasc. 4, Minuta relativa alla fornitura di carne, 1770;
fasc. 5, Minuta relativa alla fornitura di viveri..., 1772;
fasc. 7, Minuta relativa alla fornitura del pane, 1797;
fasc. 8, Conto della fornitura del pane, 1797;
fasc. 9-11, Registri spese per pane e carne, 1798;

fasc. 12, Registro della provvista del pane e delle carne, 1799;
fasc. 13, Registro spese per carne e pane, 1801;
fasc. 15, Conti e quietanze relative alla fornitura di prodotti alimentari..., 1815-1816.

mazzo 77
Fasc. 3, Contratti di somministrazione della carne, del pane e della pasta, 1849-1878.

OSPEDALE DI S. MARTA

mazzo 9
Fasc. 2, Libro delle spese, 1585.

UFFICIO DEL REGISTRO DI NIZZA MONFERRATO

mazzo 19
Fasc. 2, Libro del priore per dare i conti alla Compagnia della Ss. Annunziata di Bruno, 1787;
fasc. 3, Libro dei conti di Antonio Baldizzone, Priore della Compagnia della Ss. Annunziata di Bruno, 1793.

ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA CROVA DI VAGLIO

mazzo 29/5, 2 Libri di famiglia, 1825-1839
mazzo 29/6, Libro de fruta, dell'olio e del pane, 1848.

ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA COCCONITO DI MONTIGLIO

mazzo 53 (B)
nn. 3384-3388, Libri familiari dei Cocastello, 1559-1703.

mazzo 59 (A)
nn. 3638-3659, Atti concernenti il macello e la macellazione in Montiglio, 1550-1796;
nn. 3660-3663, Atti riguardanti la speziera di Montiglio, 1566-1708;
n. 3662, Bando alla vendita di «robbe mangiative» sulla Piazza di Montiglio, 1704;
n. 3666, Ordini riguardanti la vendita del pane in Montiglio, 1733.

mazzo XXXII (C)
nn. 1-2, Libri mastri dell'agenzia di Strevi, 1785-1802.

mazzo XXXVII (C)
n. 2, Relazioni, minute ed atti vari riguardanti i bottegai in Casale, seconda metà sec. XVIII;
n. 5, Minute e rendiconti (Casale), sec. XVIII;
n. 9, Libro entrate e uscite di Montiglio, 1806-1807.

mazzo XXXIX (C)
n. 14, Libretto di spese di casa Bertotto, 1712-1718.

mazzi XLIIX-XLVI (C), Libri mastri dell'agenzia di Montiglio, 1783-1848.

mazzi XLVII-XLIX (C), Libri mastri dell'agenzia di Casale, 1779-1800.

mazzo LIII (C)
n. 1, Libri mastri dell'agenzia di Strevi, 1766-1795;
n. 5, Libri dei conti, «brogliazzi», «sfogliazzi» (Montiglio, Casale, Vercelli), 1790-1816.

mazzo LIV (C)
n. 1, Libri dei conti, «brogliazzi», «sfogliazzi» (Montiglio, Casale, Vercelli), 1817-1873.

mazzo LV (C)
n. 3, Libro dei conti dei signori di Ozano, 1774.

mazzo LVII (C)
n. 1, Libri di entrate e uscite di Ozano, 1780-1793.

mazzo LX (C)
nn. 1-2, Carte concernenti i conti di Gattinara di Casale, 1532-1747.

mazzo LXIV (C)
n. 1, Brogliazzi e conti (Montiglio), 1806-1842;
n. 1 *bis*, Conti (Montiglio), 1710-1803;
n. 2, Mensuali (Montiglio), 1799-1806;
n. 3, Quietanze (Montiglio), 1790-1793.

mazzo LXXIV (C)
n. 1, Minutari e brogliazzi di casa Montiglio, 1710-1842;
n. 2, Mensuali di casa Montiglio, 1798-1806.

mazzo LXXV (C)
n. 1, Libri mastri dell'agenzia di Montiglio, 1792-1810;
n. 3, Libro mastro agenzia di Casale, 1794.

mazzo CVI (C)
n. 1, Minutari di conti di entrata-uscita, secc. XVIII-XIX.

mazzo CVII (C), Minutari di casa, secc. XVIII-XIX

mazzo CXIII (C)
n. 1, Minutari e registri di entrate ed uscite dei Cocconito, secc. XVIII-XIX.

mazzo CXIV (C)
n. 1, Minutari e registri di entrate ed uscite delle aziende dei Cocconito, secc. XVIII-XIX.

MARIA LAURA IONA

Friuli-Venezia Giulia: aree, tipologia, stato delle fonti archivistiche per la storia dell'alimentazione

È già da tempo che la fortuna degli argomenti, tesa ad indagare sempre nuovi aspetti della storia dell'umanità, ha posato lo sguardo su quegli elementi delle fonti storiche e documentarie che possono offrire notizie per la storia dell'alimentazione e ne ha formato una categoria particolare, assumendola fra quelle della storia[1]; fonti un tempo trascurate e lasciate all'attenzione di coloro i quali compilavano opere complessive, ma di microstoria, estraendo dati e sfiorando punti, che solo più tardi sarebbero stati ricondotti su altri filoni con identità propria, come l'ampio tema del quale ci stiamo qui occupando.

Documenti sull'alimentazione sono, infatti, affiorati, si può dire da sempre, ma per essere utilizzati in modo sporadico, spesso in brevi articoli eruditi di carattere locale, che indulgevano sul particolare curioso presentando uno spunto, un riferimento, che sembrava promettere, ma che non sempre manteneva, qualche cosa di più. Una presentazione perciò dispersiva e antiquata da un lato, e dall'altro una mai tentata esposizione sistematica delle fonti documentarie, sopravanzata ormai da più recenti ottime e approfondite indagini settoriali[2],

---

[1] F. BRAUDEL, *Alimentation et catégories de l'histoire*, in «Annales É.S.C.» XVI (1961), pp. 723-728.

[2] Senza citare le molteplici opere di fondo e più ancora gli articoli che prendono in considerazione alcuni aspetti particolari, specialmente nella recente storiografia francese ed italiana, basterà ricordare le due opere di M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo*, Napoli 1985², che per certe considerazioni è estensibile anche ad un più ampio arco di tempo, e *Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari*, Torino 1984; A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo*, Torino 1981, che, pur dedicato all'area pedemontana piemontese, per la ricchezza del materiale esaminato e per l'impostazione si presenta quasi come un manuale dell'alimentazione medievale.

che ne hanno già colto tipologie e contenuti. Non è infatti agevole cimentarsi in sintesi, anche solo regionali, della quantità e qualità della documentazione esistente, tanto più difficili, quanto più costrette in brevi presentazioni, dovendo evitare oltre che l'aridità elencativa, anche una ripetitività, quasi inevitabile di area in area, dove vi sia — e non può non esservi, anche solo parzialmente — una certa similarità di istituti in certe fasce temporali. *Catégories de l'histoire*, dunque, anche le fonti sull'alimentazione, che si pongono di fronte alla microstoria, per quel certo uso che è stato fatto delle fonti locali. Queste autorevoli definizioni, forse ormai divenute un po' dei luoghi comuni, mi servono per introdurre nei solchi di un terreno teorico già dissodato la presentazione dell'ambito territoriale, che mi è stata affidata per quest'indagine, che dovrebbe essere inquadrata in senso storico prima che alimentare, per far comprendere innanzitutto ed ancor prima della densità e della distribuzione delle fonti, ciò che in linea generale ci si può attendere in dipendenza delle strutture degli organismi che le hanno prodotte, succedendosi e/o affiancandosi nel dominio di un'area (il Friuli-Venezia Giulia), che per le sue varietà geopolitiche non poteva che rispondere da zona a zona in modi diversi.

La realtà della situazione delle fonti archivistiche nate in quell'ambito amministrativo, che solo da poco è stato unito nello storicamente inadeguato binomio regionale di Friuli-Venezia Giulia[3], andrà perciò esaminata tenendo conto diacronicamente della pluralità delle sue componenti storicopolitiche, come premessa alla potenzialità della produzione documentaria. È così d'obbligo risalire al patriarcato d'Aquileia, comprensivo dell'attuale Friuli, del Goriziano e dell'Istria, compagine dalla quale, salvo brevi momenti che non incidono sul materiale che ci interessa, la città di Trieste, pur da quei territori

[3] La regione, già Venezia Giulia, abbinò la propria denominazione con quella del Friuli in seguito all'istituzione della Regione a statuto speciale nel 1963 su richiesta del Friuli che desiderava venisse posta in evidenza la propria etnicità ed evoluzione storica diversa dall'altra parte del territorio regionale, formato con i resti delle provincie di Gorizia e Trieste rimaste al di qua del confine di Stato assegnato dopo il secondo conflitto mondiale. Cfr. E. APIH, *Dal particolarismo all'idea di regione nell'Italia nord orientale. Lineamenti per un discorso*, in «Clio», XIX (1983), 4, pp. 537-552.

circondata, rimaneva politicamente al di fuori[4]. Ma nemmeno le altre tre componenti, che abbiamo indicato solo col nome geografico, presentano uno svolgimento storico, che si possa definire unitario. Stato feudale fortemente accentrato, il primo[5], dove privilegi e concessioni, frantumandosi in innumerevoli piccoli poteri discontinui, andavano a coprire le aree rurali, dominate qua e là da castelli non tutti signorili, e interrotte da centri cittadini, che stentavano a far valere la propria autonomia. Feudo d'origine discussa e avvocazia collocata in mani spesso infedeli, che l'andarono via via territorialmente unificando, consolidando e rendendo indipendente, quasi uno stato nello stato, il territorio della contea di Gorizia[6]. Ricche di fermenti autonomistici le cittadine della fascia costiera istriana, sempre più inquiete e ingovernabili, che finiranno ad una ad una, prima attraverso atti di fedeltà, nell'ambito e quindi sotto il dominio di Venezia[7]. A parte, sempre in lotta per difendere la propria indipendenza dal patriarcato e da Venezia, il comune di Trieste[8]. Ma le città istriane si configuravano in modo assai più simile al comune di Trieste, forse in dipendenza della più antica appartenenza all'area bizantina, che non ai centri patriarcali del Friuli governati, per i signori, dai gastaldi.

Dal 1420, la sparizione del patriarcato di Aquileia quale stato temporale, porterà ad una svolta che resterà politica più che sociale, lasciando intatte molte delle precedenti particolarità privilegiate, salvo

---

[4] Trieste, pur vescovato suffraganeo del patriarcato d'Aquileia, di fatto non fece parte dello stato temporale patriarcale, al quale fu soggetta solo per breve tempo, dopo la conquista da parte del patriarca Marquardo (1380) durante la guerra di Chioggia, fino alla discussa dedizione della città alla casa d'Austria nel 1382. (G. de VERGOTTINI, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il medioevo*, Trieste, 1974², pp. 201-218).

[5] Per una storia del Friuli e del patriarcato d'Aquileia in generale è sempre ancora valido e sufficiente il riferimento a P. PASCHINI, *Storia del Friuli*, Udine 1975³ (ma 1976) ed a P.S. LEICHT, *Breve storia del Friuli*, con aggiunte di C.G. MOR, Udine 1970⁴.

[6] Su Gorizia in generale C. VON CZOERNIG, *Das Land Görz und Gradiska*, Vienna 1873, ora nella traduzione italiana di E. POCAR, *Gorizia*, Milano 1969; P. PASCHINI, *Storia del Friuli*... cit.; P.S. LEICHT, *Breve storia*... cit.; M. STANISCI, *I conti di Gorizia e il patriarcato di Aquileia*, in T. MIOTTI, *I castelli del Friuli, le giurisdizioni del Friuli orientale e la contea di Gorizia*, III, [Udine] s. d., pp. 72-125.

[7] Sulla storia politica dell'Istria basterà G. de VERGOTTINI, *Lineamenti*... citata.

[8] A. TAMARO, *Storia di Trieste*, Roma 1974²; G. de VERGOTTINI, *Lineamenti storici*... cit.; F. CUSIN, *Appunti alla storia di Trieste*, Trieste 1983²; A. STELLA, *Il comune di Trieste*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII, *I ducati padani, Trento e Trieste*, Torino 1979.

quelle pubbliche che nel Friuli ricevettero una normativa comune, alle dipendenze mediate di un luogotenente veneziano[9]. Ciò determinò, qui, un certo immobilismo istituzionale negli anni dal Cinquecento — ed in alcune aree ancor da prima, e poi fino alla seconda metà ed anche alla fine del Settecento — per cui non si rilevano grandi cambiamenti nella tipologia della documentazione. Si dovrà invece tener presente qualche fondamentale spostamento della sede della fonte prima del diritto, che ci obbliga perciò a condurre la ricerca complementare presso gli istituti statali centrali, dai quali quelli locali e provinciali dipendevano. È il caso, per esempio, delle magistrature veneziane per il Friuli dopo il 1420, compreso l'archivio del luogotenente migrato a Venezia, o dell'archivio dei conti di Gorizia, approdato dopo varie vicende a Vienna[10], dove si trovano pure gli atti degli uffici centrali della nuova dipendente contea e della città di Trieste, particolarmente copiosi dalla metà del secolo decimottavo[11].

Le innovazioni giungeranno con l'occupazione francese nella sua azione riformatrice con inchieste preparatorie e nella gestione[12], con nuove tipologie di fonti che, entrate nell'uso, si perfezioneranno nel secolo successivo nella livellatrice unificazione burocratica austroungarica.

Delineato, così, sommariamente il quadro storico di fondo, si può tentare una sintesi di ciò che da esso si possa far derivare.

Lo stato patriarcale, pur fornito di un'organizzazione ben formata, allo stato attuale delle fonti e della loro conoscenza, non ci offre

---

[9] LEICHT, *Il Parlamento friulano nel primo secolo di dominazione veneziana*, in «Rivista di storia del diritto italiano, XIX (1948) pp. 5-50; R. GIUMMOLÈ, *I poteri del Luogotenente della Patria del Friuli nel primo cinquantennio*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XLV (1962-1964), pp. 57-124.

[10] Gli atti goriziani si trovano presso il HAUS, HOF-und STAATSARCHIV, Vienna, *Oesterreichische Akten Innerösterreichische Akten-Görz, Gradiska, Friaul* e nella *Urkundenreihe.*

[11] Presso il HOFKAMMERARCHIV di Vienna: per Gorizia sono da consultare le serie: *Innerösterreichische Herrschaften, Kommerz, Altes Kommerz, Innerösterreich*, per Trieste la serie *Litorale*, (cfr. M.L. IONA, *L'inventario della serie «Litorale» dell'archivio della Camera aulica di Vienna*, in «Quaderni giuliani di storia», II/2, 1981, pp. 95-137), oltre alle voci *Görz, Krain, Litorale* e *Triest* nelle serie degli altri uffici centrali. Molto materiale politico e amministrativo si trova pure presso il l'ALLGEMEINES VERWALTUNGSARCHIV-*Hofranzlei.*

[12] Cfr. le frequenti indagini e relazioni preparatorie per i provvedimenti fiscali quali sono presenti per es. in BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine, *Fondo principale*, ms. 959: *Relazione sul censo del Dipartimento di Passariano 1810*, di F. ROTA, nella quale si descrivono anche coltivazioni e consumi in rapporto alla popolazione; (mss. 954-958) che comprendono le statistiche compilate dal Rota.

molto. La sua cancelleria e la sua amministrazione sono state appena in parte ricostruite storicamente in varie epoche, ricavandone i dati da fonti discontinue, disperse negli archivi ecclesiastici e delle famiglie di origine feudale (privilegi, concessioni, placiti, bandi, epistole, censi). È solo da tarde ricognizioni di feudi e diritti del patriarcato che s'intravede uno scorcio dell'organizzazione della sua mensa. Si trattava di un servizio funzionante tramite feudi ministeriali[13], dei quali veniva investito chi doveva presiedere al soddisfacimento delle necessità della tavola del signore patriarca e del suo seguito. Ministeriali erano il *pistor* ed anche il *magister scutellarum*[14], che provvedeva alla suppellettile della mensa e della cucina; esisteva un'articolata *canipa*[15] cui soprintendeva un *pincerna*[16], altro ministeriale, ed un'or-

---

[13] I feudi ministeriali riguardanti la mensa patriarcale sono menzionati nella compilazione del notaio Odorico Susanna (*Thesaurus Aquileiensis Ecclesiae*, a cura di G. BIANCHI, Udine 1847) composta al fine di riaffermare diritti e pertinenze del patriarcato, a seguito dell'azione di recupero da parte del patriarca Marquardo di Randeck. La data del primo corpo del *Thesaurus* può fissarsi fra la lega del 1376 con Ludovico re d'Ungheria, che vi è citata, e la morte del patriarca (gen. 1381), ma il termine *post quem* potrebbe anche essere anteriore al 1378 perché si parla soltanto di pace (*pro ipsius pacis continuatione, Thesaurus...* cit., p. 2), né si accenna agli avvenimenti della guerra di Chioggia (1378-1387).

[14] *Pistor* e *magister scutellarum* sono nominati nei paragrafi *De feudo ministeriali* e quindi, a parte, *pistorum* e *scutellarum* del *Tractatulus de feudis olim per patriarcham Aquilejensem concessis* (L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, *Appendice alla Dissertazione XI*, col. 639), che si riferiscono a documenti del 1279 il primo e fra il 1319 e 1348 il secondo, v. anche F. DI MANZANO, *Annali del Friuli*, II, 1858, il quale mette in luce che di fronte a questi servizi «Eranvi ancora i ministeriali nobili, come... coppieri, scalchi...», cfr. G. FASOLI, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale*, in *Storia d'Italia, Annali*, 6, *Economia naturale, economia monetaria* a cura R. ROMANO - U. TUCCI, Torino 1983, pp. 83-84.

[15] Nel *Lucifer Aquileiensis* di Odorico d'Andrea da Udine, pubblicato in appendice al *Thesaurus...* cit., (pp. 397-420), compilato nel 1386, la *canipa* patriarcale aveva più sedi, e cioè in Udine, Cividale ed Aquileia (p. 419).

[16] Nel citato *Lucifer*, che descrive i quattro *potiores ministeriales* del patriarcato, quella di *pincerna seu caniparii* figura di competenza dei nobili di Spilimbergo, cfr. anche DI MANZANO, *Annali...* cit., p. 302, che parla delle cariche ereditarie fra le quali «quella di pincerna cui aveva l'obbligo di tenere custodia della cantina e dei vini... e quella di dapiferi... ossia maestri della cucina con obbligo di custodire le vivande del patriarca e fungere d'ufficio di Scalchi...» e precisa, partendo da una notizia relativa al 1202, che il *pincernatus* era feudo del duca di Carinzia ed il *dapiferatus* del duca d'Austria; P. PASCHINI, *I ministeriali del medioevo secondo alcune pubblicazioni recenti*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» X (1914), p. 63, n. 2. Il duca d'Austria ne era venuto in possesso quando ebbe la Stiria, come pertinenza di quel ducato *ibid.*, p. 45, n. 2 e p. 62, n. 2.

ganizzata *coquina*[17]. Per questa, sarebbe passato più tardi quel *magister Martinus* da Como, reso celebre dalle dotte rielaborazioni del Platina[18]. Analogo scarno esempio lo si potrebbe fare anche per il conte di Gorizia[19]. Ma si tratta, come si vede, solo di accenni e di tirate ricostruzioni, come nell'esempio relativo al patriarca e al suo *entourage*, che non partono da fonti dirette per la conoscenza dell'abituale alimentazione, la quale, a dar retta a Salimbene da Parma, doveva essere varia e assai abbondante, diminuendo gradualmente da quaranta portate, di giorno in giorno, come una dieta calibrata, appena durante la quaresima[20].

Una documentazione più ricca apparirà piuttosto tardi, con lo sviluppo del notariato e con quello, qui assai lento, delle città, quando esse potranno provvedere più autonomamente a regolare la propria sussistenza nell'approvvigionamento, nell'igiene pubblica e nelle entrate dei dazi. In Friuli, infatti, come in tutto l'arco altoadriatico, della documentazione comunale si ha scarsa testimonianza prima della fine del secolo XIII, fenomeno ritardato che si ripete nell'apparire degli statuti cittadini, che sono generalmente del secolo successivo ed alquanto posteriori in confronto con molte aree della Penisola.

---

[17] Sempre il *Lucifer*, (p. 402) ci informa più tardi che *magistri coquine patriarcalis* i quali *debent custodire coquinam* erano i nobili di Prampero, cfr. P. PASCHINI, *I ministeriali...* cit., p. 63, n. 2, p. 67 (nota 3 da p. 65) del *Thesaurus*, n. 56, p. 49 cita un feudo in Caneva per il quale il concessionario deve servire in Sacile *cum uno serviente ad coquinam domini patriarche*. Segnala inoltre degli ufficiali patriarcali inferiori uno *spisarius* (a. 1214) un *caniparius*, i *conditores*, fornai e mugnai patriarcali (p. 68 n. 1).

[18] B. PLATINA, *Il piacere onesto e la buona salute*, a cura di E. FACCIOLI, Torino 1985 ed a cura dello stesso *L'arte della cucina in Italia. Libri di ricette e trattati sulla civiltà della tavola dal XIV al XIX secolo*, Torino 1987, pp. XIX-XIV, XXXI, 129-218. Sull'arco di diffusione di questo trattatello v. ora anche G. LIEBMANN PARRINELLO, *Lingua e cultura nei libri di cucina tedeschi. Dal «büch von güter spise» a «Esser wie Gott in Deutschland»*, Roma 1992, pp. I-II, 1-185.

[19] A. VON JAKSCH, *Monumenta Historica Ducatus Carinthiae*, III, *Die Kärntner Geschichtsquellen (811-1202)*, Klagenfurt 1904, N. 1.000, p. 379, A. 1160 ca., si citano un *Wolfcrim pincerna comitis [Engilberti]* ed un *Audalricus dapifer*.

[20] SALIMBENE DE ADAM, *Cronica*, a cura di G. SCALIA, Bari 1966, I, p. 407: «Dicitur et verum est, immo valde et omnino et penitus superfluum est quod patriarcha Aquilegiensis prima die maioris quadragesime quadraginta fercula habet, id est ciborum varietates et appositiones, et ita descendendo, usque ad sabbatum sanctum qualibet die diminuitur una. Et dicit quod hic facite honorem et gloriam patriarchatus illius»; P. PASCHINI, *Usanze feudali alla corte del patriarca d'Aquileia*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XV (1919), p. 101; G. FASOLI, *Prestazioni in natura...* cit., p. 87.

Se volgiamo, poi, lo sguardo in linea generale agli archivi dei grandi complessi monastici e delle grandi famiglie feudali, il quadro non si presenta di molto migliore. Turbolenze antiche con assalti a dimore e castelli hanno decimato gli archivi sin dall'origine, ed anche il lungo periodo di pace assicurato poi da Venezia è stato vano, poiché i più recenti conflitti hanno inferto altre gravi perdite al patrimonio archivistico, che si presenta perciò frammentario e lacunoso, tale da non consentire troppi discorsi da *longue durée*. Ciò nonostante, le notizie emerse da un'indagine preliminare, che però riteniamo incompleta e solo largamente orientativa, ma comunque sufficiente a fornire delle direttrici di possibilità di ricerca, sono state abbondanti. Non si è voluto perciò rinunciare al tentativo di offrire almeno degli scorci di una certa tipologia documentaria caratteristica, dalla quale trarre elementi per una storia dell'alimentazione di questa regione, dove le tradizioni del Friuli, del Goriziano e di Trieste con connessioni istriane, sono a tutt'oggi assai radicate nella popolazione, la quale pur in mezzo ad emigrazioni ed esodi e al differente ritmo di vita che ne ha mutato le necessità e quindi anche le abitudini alimentari, si abbandona ancora volentieri, specialmente nelle scansioni rituali di feste e ricorrenze, ad attingere al bagaglio della cultura alimentare del passato.

L'inchiesta, condotta in *équipe*[21], su circa l'80% degli archivi del territorio regionale, sia con sondaggi diretti sia sui mezzi di corredo disponibili, ha permesso di compilare un ponderoso tabulato[22] contenente dati anche particolareggiati, con l'indicazione del livello della fonte d'informazione[23].

---

[21] Vi hanno collaborato A.M. Conti Glussi, R. Da Nova Erne, M.A. Fantini ed A. Gonnella della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, per gli archivi vigilati; M.C. Triadan Baruffo, C. Cannarella e P. Dorsi dell'Archivio di Stato di Trieste; R. Corbellini e L. Stefanelli dell'Archivio di Stato di Udine; T. Perfetti dell'Archivio di Stato di Pordenone; L. Pillon dell'Archivio di Stato di Gorizia e, per i propri archivi gentilizi: D. Frangipane (Ioannis); A. Asquini (Fagagna); M. Grattoni d'Arcano (Udine); L. Masetti Zannini de Concina (San Daniele); M. Formentini (San Floriano del Collio). Ed inoltre L. Cargnelutti (Udine) e F. Tissi Santorini (Trieste). Sono da segnalare soprattutto le ottime schede di A. Gonnella, R. Da Nova, L. Cargnelutti, M.A. Fantini e L. Pillon.

[22] È consultabile presso la sede della Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia in Trieste.

[23] Vi è specificato se l'informazione sia stata dedotta per sondaggio diretto sul materiale, o da inventari anche parziali e se i fondi siano o meno ed a quale livello, forniti di mezzi di corredo.

L'esame delle fonti censite, benché incompleto, ci ha costretti a constatare che la quasi totalità della documentazione appartiene, rispetto al tema, a quella categoria che potremmo chiamare delle fonti secondarie o indirette, perché scarso e tardo per tutte le aree è emerso quel tipo di materiale primario che ci pone direttamente in contatto con le voci alimentari: spese di cucina, ricette, dietari, liste di pietanze. Ci si dovrà perciò servire per lo più di fonti che sono più direttamente utilizzabili in altri settori della storia, ma che tuttavia forniscono notizie, che completate e confrontate con altre, ci permettono di avvicinarci con le debite cautele, a qualche conclusione. Si potrà anche usufruire di passi di cronaca, diari, corrispondenza, atti testimoniali, cioè di fonti mediate, perché passate attraverso il filtro soggettivo di chi le ha espresse.

Ci dovremo limitare, qui, a dare solo qualche campione delle fonti che si ritengono più significative per qualità e quantità.

Quelle notarili in primo luogo, miniera delle più svariate notizie, con inventari di suppellettili da tavola e cucina o di derrate, compravendite di prodotti o di terreni coltivati, contratti agrari ed altro: a Trieste, situazione del tutto anomala, dal 1322, gli istrumenti dovevano venire iscritti nei registri di appositi ufficiali del comune, i vicedomini [24]; se ne conserva una bella serie, pur con lacune, ma mancano i repertori; assenti invece i libri d'imbreviature.

A Gorizia, il notarile inizia solo nel 1563 [25]. In Friuli, invece, benché bombardato nell'ultima guerra e diviso in due tronconi fra Udine e Pordenone [26], esso presenta ancora molto materiale inedito,

---

[24] BIBLIOTECA CIVICA, Trieste, *Archivio diplomatico, Quaderni dei Vicedomini (1322-1731)* mss. ß c-e, voll. 1-99; M.L. IONA, *I vicedomini e l'autenticazione e registrazione del documento privato triestino nel secolo XIV*, in *Atti del VII Congreso internacional de diplomatica*, Valencia 6-12 ott. 1986, II, pp. 1297-1309.

[25] *Archivio si Stato di Gorizia*, a cura di M. STANISCI, in MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato*, II, Roma, UCBA, 1983, pp. 355-376; M. STANISCI, *L'Archivio di Stato di Gorizia* in «Studi goriziani», 53-54, 1981, p. 64.

[26] Dopo l'istituzione della provincia di Pordenone, essa venne dotata di tutti gli uffici provinciali e di tutto ciò che sembrava spettarle territorialmente. In questo spirito vennero pure individuate le serie notarili relative alle località andate a far parte della nuova provincia, e quindi scorporate dal fondo dell'Archivio notarile, che era stato concepito come archivio centrale del Patriarcato, ed inviate all'Archivio di Stato di Pordenone nel 1965.

ma per consultatori pazienti, perché le rubrichette coeve, non servendo altro al notaio, riportano ovviamente solo i nomi dei contraenti. Inoltre l'incompletezza dei dati che se ne ricavano, più che risolvere problemi in questa materia, spesso invece ne propone altri. Ne togliamo un esempio, che è tipico di una vasta area, da due quadernetti di un notaio di Colloredo[27], località al centro di zona agricola collinare.

Essi riportano quasi esclusivamente dei contratti mascherati, il cui oggetto è una anticipazione sul raccolto, in frumento o in altre derrate stabilite. Il prestatore è per lo più Guglielmo da Colloredo, signore del luogo, che sembra farne incetta e commercio.

Da quanto se ne ricava, si potrà stabilire un rapporto fra le derrate: maggiore la domanda di una rispetto ad un'altra, maggiore il suo consumo. Potremo anche notare la predominanza del frumento di fronte ad altri cereali, ma dovremo andare a cercare nell'archivio Colloredo[28], qualora le fonti ce lo permettano, una concordanza con entrate e spese, per tentare di calcolare — e non sempre è possibile — quanto era destinato al consumo della famiglia (ma di quante bocche fra padroni, seguito e servi, e quale la differenza dei pasti fra loro?) e quanto destinato agli animali ed infine al commercio, per poterne trarre delle medie di parametri nutritivi. Ci sembra utile soffermarci, sempre ancora fra le fonti indirette, su di un'altra scrittura amministrativo-contabile, che s'incontra con insistenza ed appartiene al tipo dei libri di rendite fondiarie, censuari, catastici, che localmente vengono denominati «urbari» in area d'influenza austriaca come Gorizia e Trieste, ed in area patriarcale-veneziana, nella maggior parte dei casi «rotoli», ma gli stessi dati vengono intavolati in modo simile in registri che portano vari nomi, come «squarzi», «scodaroli», come nel

---

[27] ARCHIVIO DI STATO DI UDINE (d'ora in poi ASUD), *Archivio notarile*, b. 1843. I due protocolli acefali sono attribuiti a Giovanni notaio in Colloredo, del 1341-42 il primo e del 1343 il secondo, ma probabilmente assegnabili ad altro notaio (cfr. A TAMOS, *I cartolari di Giovanni notaio in Colloredo (1341-1343)*, tesi di laurea 1984-1985, Università di Udine, Facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

[28] ASUD, *Archivio Colloredo Mels*, n. 25, rotolo 1437-1440. Si cita il primo della serie per le indicazioni che porta oltre che sulle entrate dai terreni della famiglia, dislocati nelle varie località, anche sulle vendite di cereali e vini e del frumento inviato al mulino.

Pordenonese, o più semplicemente libri o registri[29] (registri dei «riceveri»). I più antichi si trovano presso i grandi enti ecclesiastici (monasteri, abbazie, capitoli) e dal secolo XIV anche negli archivi di qualsiasi persona che abbia avuto la gestione di un sia pur minimo patrimonio terriero, e persistono modificandosi e talvolta perfezionandosi[30] fin quasi al secolo XX, quando vengono sostituiti da più moderne scritture. Citeremo i primi e ben noti del Capitolo di Aquileia[31], di Santa Maria in Valle di Cividale[32], quello di Guglielmo di Mels[33], del monastero della Beligna[34] ed altri di famiglie feudali come i Savorgnan[35] e Frangipane[36]. Dal secolo XV diverranno via via più frequenti,

---

[29] Su questo tipo di documento e sulla varietà delle sue denominazioni, che lo rendono difficilmente definibile, cfr. R. FOSSIER, *Polyptiques et censiers*, in *Typologie des sources du moyen âge occidental*, 28, Turnhout 1978. La grande quantità di questo tipo di fonte per l'area friulana e giuliana, salvo per quello edito da G. BIASUTTI, *Il più antico rotolo censuale del Capitolo d'Aquileia (sec. XII)*, Udine 1956, è ancora inedita ed inesplorata, mentre già dall'inizio del secolo (1904) nella confinante Austria l'*Oesterreichische Akademie der Wissenschaften* aveva dedicato un'intera serie delle sue pubblicazioni agli *urbari* (*Oesterreichische Urbare*). In Italia, è uscito nel 1979 un volume nelle *Fonti dell'Istituto storico italiano* dedicato a *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi* a cura di A. CASTAGNETTI, M. LUZZATTI, G.F. PASQUALI ed A. VASINA. Di recente un tentativo di una diplomatica, ma solo per i più antichi rotoli friulani, ed un esame di alcuni aspetti in relazione alla proprietà fondiaria (censi, rapporti fra proprietari e contadini, rendita e suo impiego) è stato pubblicato in brevi articoli raccolti da P. CAMMAROSANO, *Le campagne friulane nel tardo medioevo*, Udine 1985, che si è avvalso della collaborazione di un gruppo di lavoro, organizzando i dati emersi da un notevole numero di tesi di laurea discusse presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste.

[30] P. CAMMAROSANO, *Le campagne...* cit., pp. XIII, 3-27, 35-37.

[31] BIBLIOTECA DEL SEMINARIO, Udine, *Archivio capitolare*, a. 1201.

[32] BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine, *Fondo principale*, ms. 1223 *S. Maria in Valle, Pergamene*, II, c. 13. Cfr. P.S. LEICHT, *Note sull'economia friulana al principio del sec. XIII*, in «Memorie storiche forogiuliesi» XXXIII-XXXIV (1937-1938), *Appendice*, pp. 19-23. Il «rotolo», che è del 1170-1190, non ha ancora assunto la forma del registro.

[33] Il rotolo, che risaliva al 1290, anteriormente al terremoto che nel 1976 distrusse il castello di Colloredo, si trovava colà, era stato studiato da G. Scaini per la sua tesi di laurea presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, alla quale attingono le pubblicazioni successive, che ad esso si riferiscono.

[34] BIBLIOTECA DEL SEMINARIO, Udine, *Archivio capitolare, Cartolare della Beligna del 1339.*

[35] ASUD, *Archivio Savorgnan*, bb. 4-5, *Rotulus, 1396*, cfr. M. ZACCHIGNA, *Aspetti dell'economia agricola friulana fra i secoli XIV e XV*, in *I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine 1984, pp. 101, 103, 106.

[36] *Archivio Frangipane*, Joannis, il rotolo più antico chiamato «cavalletto», è del 1348 e si riferisce ai feudi di Tarcento.

con quelli dei Colloredo[37], de Portis[38], Spilimbergo[39], Florio[40], Di Prampero[41], de Concina[42], e quelli ancor più tardi dei Caiselli[43] e Liruti[44], ma anche del capitolo di Aquileia[45]. I dati forniti da queste scritture riportano i censi che ciascun massaro doveva al concessore, registrati secondo località. Essi raggiungono capillarmente le più disparate provenienze delle rendite, e ci mostrano un'intensa frammentazione dei beni del nucleo patrimoniale entro i confini del territorio patriarcale, ed inoltre, nella stessa distribuzione delle parcelle ai massari, un'ulteriore frammentarietà dell'unità concessa (normalmente il *maso-mansus*), suddiviso in più tipi di colture su terreni discontinui, il cui censo elenca generalmente al primo posto il frumento e, in quantità diverse, altri cereali, fra cui avena e miglio, considerati molto importanti nell'alimentazione cerealicola contadina locale basata sulla «mistura», in quanto vi si ricorreva per equilibrare il pesante bilancio fra produzione delle derrate dovute al signore per lo più in frumento, con lo sfruttamento del terreno mediante colture che permettessero di trarne per il consumo familiare[46]. Sono presenti pure altri cereali, segala, sorgo, pirra e siligine e, in scarsa quantità, tra le leguminose, solo la fava. I censi dei rotoli prevedono oltre che una quota in denaro, anche sempre il vino e spesso galline con uova. In zone di pascoli e di alpeggio è presente il cacio; talvolta si parla di carni

---

[37] ASUD, *Archivio Colloredo Mels*, 4/26 del 1437. La serie prosegue nell'*Archivio Colloredo*, conservato in Santa Maria La Longa a causa degli spostamenti e dispersioni avvenute dopo il terremoto del 1976 che ha fatto crollare il castello di Colloredo, dove l'archivio era conservato.

[38] ASUD, *Archivio de Portis, Rotoli*, dal 1443 (b. 12) fino al secolo XIX (inventario a cura di O. Braides).

[39] ASUD, *Archivio Spilimbergo*, b. 1: Registro di fitti e livelli a. 1482.

[40] ASUD, *Archivio Florio*, rotolo 1561. Contiene pure documentazione di altre famiglie, p. es. il rotolo di Vanni degli Onesti, 1497.

[41] *Archivio di Prampero*, Udine, V, *Rotoli* 1595-1630.

[42] *Archivio de Concina*, San Daniele del Friuli.

[43] ASUD, *Archivio Caiselli*, b. 93 a. 1621-1643, bb. 78-91, a. 1631-1680 (inventario a cura di L. Cargnelutti).

[44] ASUD, *Archivio Liruti di Villafredda*, b. 11/7 «Rotolo di noi, Gius. P. Ant. e Gian Vinc. fratelli Liruti di Villafredda... in S. Daniello» 1731-1756 (inventario a cura di L. CARGNELUTTI).

[45] SEMINARIO ARCIVESCOVILE, Udine, *Archivio del Capitolo di Udine e Aquileia, Rotoli*, secc. XV-XVIII.

[46] P. CAMMAROSANO, *Strutture d'insediamento e società nel Friuli dell'età patriarchina*, in «Metodi e ricerche» I/1 (1980), p. 12; ID., *Le campagne*... cit., pp. 59-62.

porcine e, se vi è compreso un corso d'acqua, anche di gamberi, oltre che di alcune varietà di pesci. Qualcosa di più ci offrono per un limitato arco di tempo, sempre i rotoli Colloredo, che riportano il movimento del macinato, dal quale si vorrebbe dedurre il consumo di farina della famiglia[47], ma resta sempre il problema di sapere il numero delle bocche. Nell'area degli urbari, il Capitolo metropolitano di Gorizia ne possiede dal Cinquecento[48], ma già dalla fine del Trecento se ne trovano presso gli Stati provinciali goriziani[49], oltre che per epoche meno antiche presso le principali famiglie della Contea, per es. Formentini[50] e Strassoldo[51]. A Trieste, hanno prodotto urbari le Benedettine di S. Cipriano[52], i Benedettini di S. Giorgio Maggiore di Venezia[53], il Capitolo di S. Giusto[54] e la Curia vescovile[55]. Pezzi sporadici o serie lacunose, essi si presentano nell'intavolazione meno accurati di quelli friulani. Un assaggio settecentesco dal vescovato triestino[56] ci fa vedere le decime iscritte sempre per località, ma già convertite in denaro. Le voci sono più numerose di quelle friulane, ciò che vorrebbe far intuire più varietà di colture per titolare e perciò forse anche di pietanze[57]: frumento, segala, orzo, pirra, avena, legumi (ma non solo la fava, anche le lenticchie e talvolta si precisa «di ogni tipo»), «formentone» (mais), sorgo minuto ed i «capucci». Entriamo con quest'ultimo in un'altra area alimentare: è infatti cibo caratteristico di un altro ampio retroterra. Compaiono pure galline e uova e le

---

[47] Cfr. nota n. 30.

[48] CAPITOLO TERESIANO METROPOLITANO, Gorizia, *Serie 0, Libri di possessi, urbari, rendite* 1500-1798.

[49] MUSEO PROVINCIALE, Gorizia, *Stati provinciali Urbari*, 1390-1806.

[50] ARCHIVIO FORMENTINI, Gorizia, *Urbari*, 1558-1816.

[51] SEMINARIO ARCIVESCOVILE, Gorizia, *Archivio Strassoldo di Villanova. Urbari, libri di entrate ed uscite della terra e di casa*, secc. XIV-XX.

[52] FONDAZIONE SCARAMANGÀ DE ALTOMONTE, Trieste, *Archivio delle Benedettine di S. Cipriano di Trieste, Urbari*, 1653-1756.

[53] ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE (d'ora in poi ASTS), *Cesarea regia intendenza commerciale per il Litorale austriaco, 1748-1776*, filza 673.

[54] ARCHIVIO CAPITOLARE, Trieste, *Libri di redditi, decime ed urbari*, 1308 - secolo XX.

[55] CURIA ARCIVESCOVILE. Trieste, *Urbari*, 1480 - secolo XVIII.

[56] *Ibid.*, «Urbarium episcopatus Tergestini sub ill. et rev. domino Leopoldo s.r. imperii ex comitibus de Petaciis episcopo et comite Tergestino», 1740-1745.

[57] *Ibidem.*

olive dai pendii assolati verso il mare. A sé le decime degli agnelli[58] dai pascoli magri ma aromatici del Carso, e del sale della costa[59]. Ma restano pure porzioni di prodotti riservati alla riscossione in natura[60]: uova, uva e vino della costa istriana, considerato il migliore.

Infine, rotoli, urbari e scodaroli, costituiscono il materiale più affine al nostro scopo — e si trova più o meno anche in tutti gli archivi parrocchiali — con caratterizzazione della zona alla quale appartengono, montuosa, pianeggiante o costiera, ed a seconda della diversità delle voci presenti ci indicano pure le differenti possibilità di alimentazione.

Sporadici accenni, ma non sempre di minore importanza, ci vengono dalle cronache — a dire il vero alquanto scarse nell'area — e dai diari. La cronaca dell'assedio di Trieste del 1643, attribuita a Pietro Cancellieri[61], ci informa che s'eran ridotti a cuocere il cuoio per cavarne ancora un po' di grasso per la minestra, mentre nel diario di un cappellano cividalese, scritto durante la peste del 1598, oltre ad indicarci quali cibi si somministravano ai malati nel lazzaretto improvvisato, si osserva che «non piglian né sono soggetti a contagio» animali, pane, vino, carni, frumento e frutta «et in suma cosa alcuna mangiativa», ma aggiunge: purché non sian stati scaldati dalle mani dell'appestato[62].

Di caccia e pesca, oltre che notizie sparse in statuti, ordinanze, bandi, rotoli, concessioni o altri documenti, ci parla anche un trattatello quattro-cinquecentesco di Jacopo da Porcia[63], che vi formula pure una specie di gerarchia di commestibilità e capacità nutritiva di pesci e selvaggina. Ci permettono maggior respiro gli archivi, pur-

---

[58] *Ibid.*, «Registro di riscossioni della mensa vescovile», 1762-1768, alla voce *Decima agnelli.*

[59] *Ibid.*, alla voce *Decima de' sali.*

[60] *Ibid.*, «Registro di riscossioni della mensa vescovile», 1762-1768.

[61] BIBLIOTECA CIVICA A. HORTIS, Trieste, *Archivio diplomatico*, ms. 12 A 6/2; *Cronica di Trieste dal 1445 al 1544*, cc. 1-13, ms. del sec. XVIII (ma attribuita a PIETRO CANCELLIERI, sec. XV ex. - XVI in.); M.L. IONA, *Cancellieri Pietro*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XVII, Roma 1974, pp. 742-744.

[62] MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, Cividale, *Documenti scelti*, b. 20; cfr. M. BROZZI, *Peste, fede e sanità in una cronaca cividalese del 1598*, Milano 1982, pp. 46 e 73.

[63] A. BENEDETTI - D. GIANSIRACUSA, *Il trattato della caccia, uccellagione e pesca di J. co. di Porcia*, in «Il Noncello», XIX (1968), pp. 47-81.

troppo ormai scarsi, delle comunità. Nel vescovato di Concordia nel sec. XVIII si faceva largo uso di pesce di qualità e vi si menzionano pure salmone e caviale[64]. Il Seminario di Udine[65] e quello Teologico di Gorizia[66] offrono buon materiale, ma più interessanti sembrano per una maggiore continuità le serie dei monasteri femminili, delle Zitelle[67] e delle Dimesse[68] in Udine e delle Benedettine[69] a Trieste, le quali ultime tenevano separata indicazione delle spese di cucina per il cibo delle monache da quello dell'educandato che conducevano. Altre puntualizzazioni si potranno avere anche dai *Libri canipae Dapipheratus Carnee*[70] del Capitolo di Cividale e dell'acquisto dei generi da distribuire (carne, olio e vino) del Pio istituto elemosiniere di Venzone[71]. Una bella serie di circa duecento «Libri delle nene» per l'alimentazione delle balie vi è ancora nell'archivio dell'Ospedale di S. Maria della misericordia di Udine, oltre ad altre scritture da non trascurare[72].

Col farsi strada delle dottrine umanitarie si pensa alle condizioni dei meno fortunati: per le carceri il medico G.D. Ciconi, in Udine, scrive su come migliorarne il vitto per evitare lo scorbuto, e consiglia la

---

[64] SEMINARIO ARCIVESCOVILE, Pordenone, *Libri mastri*, 1750-1838, dai quali si deducono le voci delle spese per i generi alimentari.

[65] SEMINARIO ARCIVESCOVILE, Udine, *Atti di amministrazione e spese, secc. XV-XVIII.*

[66] SEMINARIO TEOLOGICO CENTRALE, Gorizia, *Serie B, n. 64, Liste vivande*, 1837-1838, *Serie F. Contabilità*, 1784-1918; *Serie G., Seminario minore, Libretti di conti e cucina*, 1900-1918.

[67] CASA SECOLARE DELLE ZITELLE, Udine: basterà qui citare la serie dei *Registri della dispensiera*, 1763-1866, rinviando al contributo di L. CARGNELUTTI, *Il vitto in Friuli attraverso la mensa degli educandati femminili*, pubblicato in questo volume.

[68] CONVENTO DELLE NOBILI DIMESSE, Udine, *Registri spese quotidiane, rotoli di entrata ed uscita, registri presso negozi, libri di provvigioni, 1672-1829*, cfr. L. CARGNELUTTI, *Il vitto in Friuli...* citata.

[69] FONDAZIONE SCARAMANGÀ DE ALTOMONTE, Trieste, *Archivio delle benedettine di S. Cipriano, Registro del vitto delle educande*, 1695-1748, *Registri del vitto delle monache*, 1724-1750 e 1784-1840, *Registri del vitto* 1653-1670, 1671-1723; B.M. FAVETTA, *Monastero di S. Cipriano: vita, attività, vicende nel XVII sec.*, in «Archeografo triestino», LXXXVIII (1979), pp. 203-288.

[70] ARCHIVIO CAPITOLARE, Cividale, *Libri canipe nec non Dapipheratus Carnee*, 1351-1550, i quali continuano col nome di *Libri redditus et ex actionum canipe*, 1551-1722.

[71] COMUNE DI VENZONE, *Archivio del Pio Istituto elemosiniere, Libri dei camerari di S. Maria del Gonfalone, 1424-1426*; e *ibid.*, *Quaderni dei Camerari*, 1401-1809.

[72] SEMINARIO ARCIVESCOVILE, Udine, *Archivio dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia, Libri delle nene*, 1604-1795; cfr. anche BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine, *Fondo principale*, ms. 1337, *Spese dell'ospitale per gli orfani (1395-1495)*; ms. 4166, *Ospedale degli esposti, Note di spese del vino, 1591* e ms. 2643, *Registro delle «nene» cui si dà il pane (1591-1594).*

«brovada», piatto popolare, per la verità alquanto pesante[73]. Col secolo XIX si fanno più frequenti i dietari, ma ne abbiamo già da prima per l'Istituto dei poveri di Trieste, differenziati per sani, malati, pazzi incurabili, puerpere e balie[74]. Se ne trovano anche per l'ospedale di Palmanova[75], dove più tardi si acquisterà un'apposita «cucina economica» per la polenta, tipico piatto friulano e talvolta unico, ed in certe condizioni una delle cause del diffondersi della pellagra, la piaga degli strati più poveri del Friuli. Sulle mense istituite a sostegno dei pellagrosi[76], più che documenti, si trovano molti articoli nell'apposita «Rivista di Pellagrologia».

E perché non menzionare anche le trattazioni di uno Zanon[77], che tanto contribuì a migliorare i prodotti alimentari agricoli del Friuli (patata, mais e vino), e la sua corrispondenza in materia con Fabio

---

[73] *Ibid., Fondo principale*, ms. 513, *XXVI|16*, G. CICONI, *Memorie sanitario-statistiche sulle carceri nel castello di Udine 1841-1848. Suggerimenti su come rendere più sano il vitto dei carcerati.* La «brovada» si compone di rape macerate nelle vinacce e viene spesso associata alla minestra di fagioli e condita con cotiche di maiale, servendo di base alla «iota», cfr. G. PERUSINI ANTONINI, *Mangiar friulano*, Venezia 1963, p. 48.

[74] ASTS, *C.R. Governo di Trieste*, b. 31, *Ospizio dei poveri*, 1777, si distingue il vitto dei sani da quello degli ammalati che si lascia alla discrezione del medico, mentre nel 1781 (b. 32) si descrive il vitto dei ragazzi educati nell'orfanotrofio per avviarli al servizio della Marina, e nel 1808 (*Ibidem, Ospedale civile*, b. 858) si differenziano le diete per gli ammalati (e sono di ben cinque tipi), per gli incurabili e pazzi, per le partorienti e le puerpere, ed inoltre per i neonati e la balie. L. TRISCIUZZI-D. DE ROSA, *I bambini di Sua maestà. Esposti e orfani nella Trieste del '700*, Milano 1986, pp. 97, 102 e 110-111. Cfr. anche A. GONNELLA, *L'assistenza a Trieste: l'alimentazione nell'Istituto dei poveri (1818-1918)*, pubblicato in questo volume.

[75] OSPEDALE CIVILE, Palmanova, *Prospetto delle diete*, 1840, ed inoltre documentazione disomogenea relativa a dettagliate richieste d'appalto per forniture ed acquisti di generi alimentari vari per le diete, 1796-1806.

[76] *Ibid.*, Palmanova, *Acquisto di una cucina economica per la polenta, per il manicomio di Sottoselva*, 1908. I pellagrosi giunti agli ultimi stadi della malattia venivano ricoverati nei manicomi senza distinguerli dagli altri malati di mente. Altra documentazione specifica su tale malattia da carenze e avarie alimentari si può trovare in ASUD, *Comune di Udine*, parte austriaca, 1804-1866, *Sanità*, contenente materiale vario, e fra l'altro relativo al controllo sui generi alimentari e sulle malattie epidemiche ed endemiche quale la pellagra e *Comune di Arta, archivio preunitario*, 1806-1866, *Pellagra*, 1840-1873, bb. 46, 48 e 56.

[77] BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine, *Fondo principale*, ms. 721, A. ZANON, *Lettere sull'agricoltura, 1762-1766.* Sullo Zanon, un breve cenno biografico in F. DI MANZANO, *Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal secolo IV al XIX*, Udine 1884 (rist. Bologna 1966), p. 220.

Asquini[78], o quella dei fratelli marchesi Polesini di Parenzo sulle migliorie dei prodotti agricoli e le bonifiche sperimentate nelle loro tenute intorno al fiume Quieto[79]?

Una nota mondana ci viene dagli archivi della società di navigazione Lloyd Triestino[80], con i menù di bordo dei suoi famosi cuochi, che accanto a pietanze europee o di tradizione locale introducono raffinati e fantasiosi piatti orientali. Qualche preziosità ci viene pure da una miscellanea nella quale sono raccolti altri menù occasionali per banchetti e pranzi di gala di fine Ottocento dell'area goriziana e ci piace citarne pure uno futurista (1925)[81]. Mentre un'accurata conservazione delle fatture dei fornitori c'informa del consumo dei vari generi acquistati per sfamare la piccola corte di Massimiliano d'Austria e per le sue feste, ma anche delle sue spese alimentari di beneficenza[82].

Passando finalmente alle ricette, il numero non è, come del resto lo si poteva immaginare, eccezionale, non trattandosi di materiale del quale era necessaria la conservazione. Piccolezze sparse provenienti da vari archivi da un lato: un manoscritto Manin[83] per far la «mortadella

---

[78] A. ZANON, *Lettere a Fabio Asquini, 1762-1769*, saggio introduttivo di G. P. GRI, trascrizione, note al testo e indici a cura di L. CARGNELUTTI, Udine 1982. Il conte F. Asquini, agronomo, fu fra i fondatori della Società di agricoltura, Sezione dell'Accademia di Udine. Nel 1764, anno di carestia e fame, introdusse in Friuli la coltivazione della patata quale surrogato dei cereali, ancor prima della sua diffusione in Francia.

[79] SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA, Trieste, *Fondo Polesini, Atti miscellanei*, secc. XVIII-XX.

[80] LLOYD TRIESTINO - SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE, già LLOYD AUSTRIACO, Trieste, *Tabelle di liste pasti di bordo*, secc. XIX-XX.

[81] MUSEI PROVINCIALI, Gorizia, *Archivio documenti di storia patria*, mappa 73 ed *Ibidem., Lascito S. Pocarini*, mappa 35/92/16.

[82] ASTS, *Amministrazione del castello di Miramare*, 1851-1930. Materiale d'interesse alimentare (liste, commissioni, fatture, programmi di colazioni, cibi per feste, etc.) si trova sparso in numerose buste (3-28) della *Documentazione contabile della Cassa dell'arciduca Massimiliano* e della *Documentazione contabile della cassa degli arciduchi* (32-36). Vi sono comprese non solo le carte contabili relative alla permanenza di Massimiliano d'Asburgo e Carlotta in Trieste e Miramare, ma anche quelle del periodo precedente e cioè di Milano e Venezia, di Massimiliano quale Governatore generale del Lombardo-veneto. Citeremo ad esempio la b. 13, fasc. 711 (1858) dove spiccano un elenco di spese per una festa da ballo e un conto di pesce per il Natale, e la b. 18, fasc. 298 (dicembre 1858) con le fatture per la fornitura di doni natalizi di beneficenza, fra i quali 156 cestini di frutta, ed altrettanti torroni e panettoni.

[83] BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine, *Fondo principale*, ms. 870, *Modo di fare la mortadella alla bolognese con carne porcina, s.d.*

alla bolognese», una ricetta Grattoni d'Arcano[84] per il vino speziato, ricette Claricini Dornpacher da Cividale[85], zona d'influenze miste, altre udinesi (Di Prampero del 1793[86] e piccoli ricettari Venerio[87]) del primo Ottocento, quadernetti con alcune ricette Di Demetrio di Trieste[88] e Gratzer-Scalia[89] di fine Ottocento, ricette di dolci istriani dai Polesini di Parenzo[90] e sommari appunti Madonizza da Capodistria[91], attribuibili tutti alla stessa epoca. Dall'altro, alcuni consistenti ricettari resi famosi dalla Perusini Antonini nel trattatello sul *Mangiar friulano*[92]. L'autrice, che si avvale anche di un ricettario della propria famiglia, mette in luce i piatti tipicamente friulani, quali si trovano nei ricettari dei conti Caiselli e de Brandis (prima metà dell'"800) o Del Mestri (Medea, seconda metà dell'800), distinguendoli da quelli nei quali si sentono contatti estranei e perciò considerati «impuri» ed inquadrandone la provenienza dalle varie aree friulane o venete. Gli altri ricettari usati dalla Perusini sono quello della goriziana Silvia di Rabatta[93], andata sposa a un Colloredo — ed è il più antico e raffinato. Costei aveva diffuso nel Friuli Veneto, anche attraverso la sua corrispondenza[94], usanze alimentari del Goriziano, dove pietanze popolari delle vallate confluenti dell'Isonzo, specie per ricorrenze festive,

---

[84] ARCHIVIO GRATTONI D'ARCANO, Udine (per cortese comunicazione del proprietario).

[85] FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER, Bottenicco, nel comune di Moimacco, contiene tre libriccini di ricette di cucina, fine secolo XVIII-XIX; G. PERUSINI ANTONINI, *Mangiar friulano*... cit., p. 16.

[86] ARCHIVIO DI PRAMPERO, Udine. Oltre alle ricette del 1793 e ai già citati rotoli, ricorderemo dello stesso archivio anche alcuni libri di conti di cucina (1835-36) della contessa Pisana di Prampero, ma soprattutto una bella serie di *Monti del vino, frumento ed altri generi alimentari* (secoli XVIII-XIX).

[87] BIBLIOTECA COMUNALE V. JOPPI, Udine, *Fondo principale*, ms. 1527, contiene una serie di una ventina di registrini di conti domestici (1800-1802, 1811-1879) con un piccolo ricettario.

[88] SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (d'ora in poi SMOM), Udine, *Collezione archivistica G. Perusini, Carte di Demetria*, bb. 1, 3 (numerazione provvisoria).

[89] Di proprietà privata in Trieste.

[90] SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA, Trieste, *Fondo Polesini, Atti miscellanei*, sec. XVIII-XX.

[91] ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA, *Archivio de Madonizza*, Libretto con ricette di cucina di Marietta de Madonizza, scatola 12, n. 20.

[92] G. PERUSINI ANTONINI, *Mangiar friulano*... citata.

[93] SMOM, Udine, *Collezione archivistica G. Perusini, Fondo Colloredo*, n. (provvisorio) 130, *Note di economia domestica e ricette di cucina* (1735-1801); nn. 131-132, *Libri di spese di cucina e casa*. Da esaminarsi pure i nn. 79, 127, 255, 286, 343-44, 363.

[94] *Ibid., Corrispondenza di Silvia Rabatta*, nn. (provvisori) 127, 255, 286, 343-344, 363 e ricevute di acquisti alimentari (nn. 390, 532).

si accostano ad aulici piatti, in dipendenza degli stretti rapporti della nobiltà goriziana con la corte di Vienna. Di tradizione tutta friulana, invece, *Il cuciniere di campagna*, manoscritto Asquini[95] della prima metà dell'Ottocento, anche ampiamente citato, mentre più tardo, ma secondo la Perusini, più aperto ad altri influssi, il ricettario delle Dimesse[96], raccolto nel 1902. Per l'Isontino, l'ottocentesco ricettario Zandonati, reso noto dalla Au Fiore, che ne è la proprietaria, ci offre notizie sulla «gubana»[97], nella forma tipica goriziana[98], sulla cacciagione[99] sui vini nelle ricette goriziane[100]. E mentre per il Friuli il lavoro della Perusini ha carattere di ricostruzione storica, nell'area triestina ed istriana si diffonde il *Manuale di cucina* di Katharina Prato[101], vero libro di ricette, consultabile ancora con profitto. In esso sono confluite tradizioni provenienti da tutte le parti dell'impero austroungarico, dove la tavola sembra essere rimasta l'unico punto di fusione e d'incontro senza contrasti delle tante nazionalità di quella disomogenea compagine statale già prossima a sciogliersi.

Elementi di diversa natura, anche se spesso di carattere più generale ed astratto, ed altri più facilmente interpretabili ci possono venire dalle fonti ufficiali, statuti in primo luogo e magistrature che negli statuti trovano il loro fondamento, ed ancora da altri uffici ed istituti meno antichi. Ma se ne tratterà a parte[102].

Sembra però doveroso anche un cenno su consultabilità e accessibilità. Di fronte ai fondi conservati negli Archivi di Stato, ovviamente acces-

---

[95] ARCHIVIO ASQUINI, Fagagna, cfr. G. PERUSINI ANTONINI, *Mangiar friulano...* cit., p. 16.

[96] CONVENTO DELLE NOBILI DIMESSE, Udine, *Ricettario della superiora suor Maria Teresa Zanutto*, 1902, che raccoglie anche ricette di epoca anteriore.

[97] L. AU FIORE, *La gubana goriziana*, Gorizia 1973. Questo dolce differisce dall'omonimo dolce cividalese e da quello delle valli del Natisone, cfr. G. PERUSINI ANTONINI, *Mangiar friulano...* cit., n. 73, pp. 210-216. Per le ricette dell'Isontino v. anche C. DAL CER, *Tradizioni alimentari in alcuni paesi dell'arco alpino orientale*, Udine 1972.

[98] Sotto il nome di *presnitz*, è presente anche a Trieste ed in Istria. È composto di pasta tirata o sfoglia leggera con ripieno di noci, mandorle, nocciole, pinoli, fichi, cedrini, il tutto tritato, ed ancora uva passa e cioccolato, bagnato con ruhm o liquore, arrotolato e composto a ciambella.

[99] L. AU FIORE, *La caccia nella cucina del Friuli-Venezia Giulia*, Gorizia 1973.

[100] ID., *Il vino nelle antiche ricette goriziane*, Gorizia 1980.

[101] K. PRATO, *Die süddeutsche Küche*, Graz 1880 (prima ed. it. *Manuale di cucina*, Graz 1892; rist. italiana col titolo *Manuale di cucina, per principianti e per cuoche già pratiche*, riveduto e accresciuto da O. VISCONTI APERNIK, Gorizia - Sala Bolognese 1980, dalla IV ed. tradotta in lingua italiana).

[102] Si rinvia al mio contributo su *Istituti e alimenti dagli statuti locali dell'area friulana e giuliana*, in questo stesso volume.

sibili, anche se non sempre tutti ordinati e forniti d'inventario[103], si trova tutta l'enorme massa di archivi comunali, di altri enti, ecclesiastici e privati, che sono sforniti di mezzi di corredo. Fanno eccezione quelli riordinati dopo il terremoto del 1976 a cura della Soprintendenza archivistica o sotto il suo controllo, in maggioranza archivi comunali, un certo numero di ecclesiastici ed alcuni privati[104]. Gli archivi comunali sono solo in parte depositati negli Archivi di Stato e per lo più divisi fra altre varie sedi. Di queste, soltanto le serie che si trovano presso le biblioteche locali ed i musei sono abbastanza accessibili, ma frammentate e trattate come singoli manoscritti dispersi in miscellanee che non sono o lo sono solo in parte o sono mal catalogate, e perciò di difficile consultazione. Situazioni simili dobbiamo rilevarle proprio per i fondi più cospicui: Trieste, Udine, Gradisca, S. Daniele del Friuli, Sacile e Cividale. Quelli privati, non ostante una generale disponibilità dei proprietari, vengono limitati fortemente, salvo rare eccezioni[105], dalle assenze di costoro oltre che dalla mancanza di mezzi di corredo. Migliore la situazione di quelli ecclesiastici, per i quali si nota un recente rinnovato interesse[106], seppure scarseggino i mezzi di corredo. La messe comunque è molta, mancano piuttosto gli strumenti per raccoglierla.

---

[103] Ciò dipende, oltre che dalla loro recente istituzione, anche da una perenne scarsezza di personale. A Trieste, istituito nel 1926 dopo la redenzione della città, poté riprendere, dopo la seconda guerra mondiale, la sua regolare attività solo con la restituzione della città entro i confini italiani nel 1954, ma il lavoro di ordinamento poté incominciare appena alla fine del 1959. Udine venne aperta come Sezione di Archivio di Stato nel 1941, ma passò ad attività regolare solo dopo la sistemazione nella sede adatta nel 1956. A Pordenone venne ufficialmente istituito come Archivio di Stato nel 1964, come pure Gorizia.

[104] Al momento attuale si contano centoquarantacinque archivi riordinati, sia con stanziamenti del Ministero per i beni culturali (46 comunali, 21 ecclesiastici, 22 privati) sia con stanziamenti regionali (17 comunali, 30 ecclesiastici, 9 privati), ed altri direttamente da parte dei comuni stessi. È inoltre in corso il riordinamento di altri ventotto archivi, dei quali 22 con stanziamenti ministeriali ed altri 6 con quelli regionali.

[105] Fra questi citeremo quello dei marchesi Frangipane in Ioannis, presso Palmanova.

[106] Sono stati inventariati alcuni dei più importanti fondi del Capitolo e della Curia di Gorizia ed altri ne sono in riordinamento. Presso la Curia di Udine l'archivista è sempre a disposizione, nonostante le molteplici sue mansioni, e si stanno facendo restaurare i documenti e riordinare le serie più richieste. A Pordenone, poi, sono stati concentrati per il riordinamento, per una migliore conservazione e consultazione, numerosi archivi delle parrocchie danneggiate dal terremoto, opera che si deve all'infaticabile attività dell'incaricato per gli archivi ecclesiastici del Triveneto, don A. Ornella, il quale purtroppo non ha potuto vedere il compimento della sua iniziativa.

GLORIA MAROSO

La storia dell'alimentazione nelle fonti documentarie bassomedievali dell'Archivio di Stato di Verona

La perdita degli archivi del comune medievale e della signoria scaligera rendono come sempre problematico qualsiasi studio storico che debba trovare riscontro nelle fonti istituzionali, vale a dire la grande maggioranza delle ricerche d'archivio relative a quest'epoca. Di conseguenza si è resa necessaria la valorizzazione di tutti quei fondi archivistici, e sono molti, privati ed ecclesiastici che conservano documenti per i secoli XIII e XIV.

Dal Quattrocento (nel 1405 Verona entra a far parte del grande organismo della terraferma veneta) la situazione archivistica cambia: sono disponibili serie continue relative agli organi di governo locali, i comuni, e decentrati, i rettori veneti, e ad alcune magistrature, ad esempio la Camera fiscale [1].

Tuttavia la storia dell'alimentazione abbraccia un campo di ricerca così vasto, dalla produzione al consumo dei generi, dall'importazione alla vendita, che anche le fonti archivistiche meno dirette e più diversificate si prestano a documentare [2].

È dunque possibile offrire allo studioso che si avvicina a questo particolare aspetto della storia della cultura materiale alcune indicazioni di massima che lo aiuteranno ad orientarsi nella massa, talvolta scoraggiante, delle carte antiche.

---

[1] Per tutti i fondi archivistici citati si veda la voce *Archivio di Stato di Verona*, a cura di L. CASTELLAZZI, in MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, Roma 1994, pp. 1241-1323. Per l'archivio della Camera fiscale di Verona cfr. G. SANCASSANI, *L'archivio della Camera fiscale di Verona*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 74-78.

[2] È esemplare a questo proposito il saggio di G. PINTO, *Le fonti documentarie bassomedievali*, in «Archeologia medievale», VIII (1981), pp. 39-58.

Mancando le fonti *ad hoc*, quali ad esempio quelle delle magistrature annonarie dal Duecento al Quattrocento, e trascurando le fonti statutarie edite ed inedite, il cui contributo è peraltro fondamentale, si tenterà di dare una descrizione sommaria dei fondi archivistici bassomedievali le cui caratteristiche tipologiche non rendono immediatamente fruibili dal punto di vista della storia alimentare.

L'Archivio di Stato di Verona conserva un rilevante patrimonio pergamenaceo medievale costituito in massima parte da atti di natura privata provenienti dagli enti ecclesiatici soppressi in epoca napoleonica. Ora, se si considerano le migliaia di documenti riguardanti i contratti agrari, che prevedono canoni in natura e offrono notizie sulle coltivazioni, i testamenti in cui spesso compaiono legati per i poveri in cibarie[3], le doti contenenti descrizioni di beni mobili fra i quali arredi e utensili di cucina, per non parlare degli inventari di beni comprendenti, talvolta, le scorte alimentari e gli inventari *post mortem*, si possono capire le possibilità potenziali di sfruttamento di tali fonti.

Inoltre la mancanza dell'Archivio notarile, andato distrutto nel secolo XVIII per un incendio, rende indispensabile l'utilizzo del materiale pergamenaceo fin qui descritto. Purtroppo la consultabilità dei documenti è resa difficoltosa per lo stato dei mezzi di corredo. Mentre per le pergamene fino al secolo XIII compreso esiste un regesto generale e per fondi (con qualche piccola lacuna), per le pergamene dai secoli XIV e XV, in gran numero provenienti anche da archivi privati, sono disponibili solo elenchi in ordine cronologico.

Fortunatamente sono consultabili gli atti registrati integralmente dal 1407 presso l'Ufficio del registro di Verona[4]; i volumi dei contratti sono corredati da sei grossi indici pergamenacei che riportano anno per anno gli elenchi divisi per tipo di contratto con i nomi delle parti e l'indicazione del numero della carta. È semplice quindi trovare tutti

---

[3] Era consuetudine offrire in particolari occasioni ad un numero fisso di poveri (talvolta dodici in ricordo degli Apostoli) un pranzo composto da cibi legati alla tradizione eucaristica, pane e vino, a cui spesso si aggiungevano i legumi. Si veda A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo*, Torino 1981, p. 7.

[4] G. SANCASSANI, *L'archivio dell'antico Ufficio del registro di Verona*, in «Vita veronese», 1957, pp. 481-486.

riuniti gli atti, ad esempio, di dote o quelli definiti «electionum pauperum» che potrebbero essere preziosi per un'indagine di storia dell'alimentazione. La regolare registrazione per tutto il Quattrocento garantisce la completezza delle informazioni ricavabili da questa fonte. Per i testamenti, sempre conservati nell'archivio dell'Ufficio del registro, sono disponibili repertori alfabetici e cronologici dei nomi dei testatori con indicazione della data, del nome del notaio e della posizione archivistica (numero e mazzo) del testamento.

L'antico archivio del Comune comprende, dal Quattrocento, le serie dei processi, questi ultimi repertorizzati per materia. Non è difficile dunque la ricerca, mancano però atti originali del Tre-Quattrocento (se ne trovano solo copie) nei fascicoli di epoca posteriore riguardanti contenzioso in materia di approvvigionamenti, dazi o mercato. Gli atti del Consiglio si susseguono invece regolarmente dal 1405, ma talvolta i registri che li raccolgono non riportano indice.

La serie degli atti dei Rettori veneti, accessibile attraverso un vecchio inventario del 1882, è ancora lacunosa per il Quattrocento e comunque, a quanto pare, soltanto per il 1487 è reperibile un registro di denunzie «bladarum et contrabandarum».

Un altro tipo di fonte si presta a fornire precise quantità di dati non eccessivamente dispersi cronologicamente sui regimi alimentari. Mi riferisco ai libri di amministrazione degli enti cittadini laici ed ecclesiastici[5] che riguardano però quasi esclusivamente il secolo XV.

Vale la pena di fermare l'attenzione sul fondo archivistico dell'Ospedale dei SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba. L'antico istituto assistenziale sorto nel suburbio di Verona nel secolo XII, riceve un ulteriore impulso nel 1223 per il grande concentramento dei lebbrosi di Verona e dei loro beni[6]. Gli statuti del 1276 regolamentano l'istituzione e ne dispongono la dipendenza dal Comune, chiarendo che l'amministrazione e la tutela dei beni temporali venga assunta dall'autorità laica.

---

[5] Il fondo archivistico del monastero di S. Maria della Scala conservato presso l'Archivio di Stato di Verona è l'unico che conserva la serie dei registri di entrata e uscita dal secolo XIV (per la precisione dal 1340).

[6] V. FAINELLI, *Storia degli ospedali di Verona dai tempi di San Zeno ai giorni nostri*, Verona 1962; *Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*, a cura di A. ROSSI SACCOMANI, Padova 1989.

L'obbligo di render conto all'autorità civile sulla gestione complessiva dell'ente ha reso indispensabile la stesura di scritture contabili che fortunatamente ci sono state conservate in quantità cospicua.

Per la completezza delle serie documentarie, sufficientemente articolate, il fondo archivistico dell'Ospedale dei SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba è particolarmente generoso di notizie relative alle quantità e qualità dei cibi e dei generi alimentari raccolti e consumati[7], notizie la cui intellegibilità storica dipenderà da quanto lo studioso sarà in grado di porle in relazione con il complicato intreccio economico, sociale ed umano espresso dall'ente attraverso il linguaggio proprio della contabilità medievale.

La serie dei registri degli affitti contiene anche documenti contabili di carattere eterogeneo, ossia i libri *fictorum et introitorum et epensarum* che comprendono le entrate e le spese, che pure sono oggetto di una serie archivistica specifica. Il «Liber introitus et epensarum fratris Guidonis q. d. Omneboni massari et administratoris hospitalis» del 1381 è il più antico e porta sulla copertina in pergamena un disegno a penna un po' sbiadito raffigurante un cavallo (ma probabilmente si tratta di un animale fantastico: il «liocorno») e una figura umana: la segnatura archivistica del volume a cui farà riferimento l'amministratore negli anni successivi.

La notevole quantità di dati relativi alle derrate alimentari che confluivano all'ente dai numerosi ed estesi fondi agricoli sparsi nel territorio veronese si riferisce agli affitti riscossi in natura, alle regalie e alla quota parte dovuta dai mezzadri. Una panoramica generale, quindi, della quantità e varietà di generi a cui l'ospedale poteva attingere direttamente senza la mediazione del mercato. I cereali ammassati nella «caneva» comprendono oltre al frumento anche la «melega», il panico e il miglio, cioè quelle varietà di cereali inferiori che,

---

[7] Sono da tenere presenti, ai fini di una ricerca di storia dell'alimentazione, le seguenti serie di registri tratte dall'inventario del fondo archivistico dell'Ospedale dei SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba: *Affitti*, dal n. 261 al n. 471 dall'anno 1370 al 1830 che contiene anche la serie dei libri *rexiduorum* dall'anno 1375 al 1634 (con lacune); *Entrate e uscite* dal n. 472 al n. 663 dall'anno 1389 al 1807; *Cedole dei fattori e dei ministri*, dal n. 664 al n. 954 dall'anno 1405 al 1543; *Giornali*, dal n. 1016 al n. 1213 dall'anno 1415 al 1750; *Spese minute* o *Spagnoli* dal n. 1214 al n. 1338 dall'anno 1446 al 1791.

pur in misura minore rispetto all'alto medioevo[8], continuavano ad entrare nel regime alimentare degli strati sociali meno elevati della popolazione urbana e quindi anche nelle diete dei poveri assistiti dall'ospedale. Sarebbe interessante rilevare le quantità e le qualità dei grani, come pure dei legumi, nel corso del secolo XV, per cogliere eventuali variazioni nel gettito dei possedimenti dell'ente e di conseguenza il diversificarsi delle disponibilità alimentari.

Alle possibili carenze di approvvigionamento supplivano integrazioni di generi acquistati direttamente sul mercato cittadino. Gli amministratori annotavano scrupolosamente tali spese descrivendo con precisione la quantità, la qualità, il prezzo delle derrate e talvolta l'occasione che aveva giustificato un determinato acquisto.

Possiamo così conoscere, almento in parte, il menù del pranzo offerto a Margherita madre dal signore di Verona Antonio della Scala[9]. Ma non solo, sappiamo com'era composto il regime alimentare in tempo di Quaresima e in tutti i periodi in cui il calendario ecclesiastico obbligava ad osservare una dieta che escludesse la carne. Vengono così descritti i diversi tipi di pesce, fresco se d'acqua dolce o salato se marino, probabilmente proveniente da Venezia come lascia intendere l'attenzione di «morone»[10], un genere di storione salato, d'importazione dal Mar Nero[11].

Le ricorrenze di carattere religioso offrivano l'occasione per l'acquisto di cibi particolari, generalmente di stagione (per esempio, castagne e mele per la festa di S. Martino in novembre) oppure connessi, forse, alla tradizione (gamberi, noci e cipolle per la vigilia della festa di S. Andrea[12].

Il rilevamento sistematico dei dati ricavabili dai registri del fondo dei SS. Iacopo e Lazzaro non permetterà comunque di raggiungere risultati quantitativi — o forse molto parziali — relativi al consumo

---

[8] M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo*, Napoli 1979.

[9] ARCHIVIO DI STATO DI VERONA (d'ora in poi ASVR), *SS. Iacopo e Lazzaro, Affitti*, reg. 263, c. 86*r*. La notizia è importante anche per l'identificazione della madre di Antonio della Scala, che era figlio illegittimo di Cansignorio.

[10] ASVR, SS. *Iacopo e Lazzaro, Spagnoli*, reg. 1.216, c. 18*v*, anno 1450.

[11] L. MESSEDAGLIA, *Schienale e morona. Storia di due vocaboli e contributo allo studio degli usi alimentari e dei traffici veneti con il Levante*, in «Atti del Reale istituto veneto di scienze lettere e arti», CI (1941-1942), parte II, pp. 1-58.

[12] ASVR, *SS. Iacopo e Lazzaro, Spagnoli*, reg. 1222, c. 33*r*, anno 1478.

pro capite di determinati generi, poiché non si conosce il numero dei poveri e degli ammalati assistiti che doveva essere necessariamente molto variabile. In ogni caso anche ad un'indagine superficiale sembra evidente una certa varietà della dieta che però qualitativamente non doveva coinvolgere tutto il personale e i ricoverati dell'ente. Sono spesso registrate spese extra per pranzi del priore, per occasionali visitatori (testimoni di processi, sensali ecc.) o addirittura spese per dolci (la «zenzevrata») per l'arrivo del podestà di Verona [13].

I malati avevano talvolta un vitto diversificato: frutta d'importazione [14] oppure carne di vitello. Approfondendo l'argomento si potrebbe, forse, avere un'idea della tipologia di cibo indicata dalla scienza medica dell'epoca come idonea in particolari casi di morbilità. Molte notizie in questo senso si possono attingere dai documenti contabili riguardanti i periodi di peste, che per tutto il corso del Quattrocento ebbe carattere endemico [15].

Si ha l'impressione, da verificare con uno studio puntuale, di un generale peggioramento delle condizioni alimentari degli assistiti durante il secolo XV: alcuni generi che alla fine del Trecento sembrano comuni a tutti gli utenti, dalla seconda metà del Quattrocento sembrano diventare privilegio solo degli ammalati. I periodi di generale crisi economica diventano leggibili anche nell'andamento dei prezzi delle derrate alimentari, sempre accuratamente registrati dagli amministratori dell'ospedale, che una volta analizzati e comparati possono offrire anche dal punto di vista della storia del mercato un quadro interessante ed inedito per Verona nel secolo XV.

I documenti dell'Ospedale dei SS. Iacopo e Lazzaro riguardano ovviamente l'alimentazione di una comunità ristretta di persone — ammalati, poveri, personale addetto all'assistenza — e quindi i risultati di una ricerca approfondita non sono estensibili a strati sociali più vasti della popolazione. I libri dell'ospedale raccolgono però tutte le spese

---

[13] *Ibid.*, *Entrate e uscite*, reg. 473, c. 110*r*, anno 1397.

[14] *Ibid.*, *Spagnoli*, reg. 1216, c. 20*v*, anno 1450.

[15] Per questa problematica *ibid.*, *Spese medicinali*, (un solo registro per il XV secolo, il n. 1339 per gli anni 1434-1435); *Spese per pesti*, dal n. 1453 al n. 1474, dall'anno 1448 al 1576. Interessanti anche dal punto di vista demografico i regg. 1607 e 1608 per gli anni 1473-1478 riguardanti il movimento delle persone a Sant'Agata (lazzaretto).

di amministrazione dell'ente, dalla gestione dei possedimenti agrari condotti in economia alla manutenzione e costruzione di edifici di proprietà.

In questo ambito la nostra fonte è in grado di fornire utili notizie, con i limiti quantitativi sopra esposti, relative al vitto dei lavoratori salariati impegnati nelle varie opere. Muratori, manovali, operai agricoli avevano diritto, oltre alla paga, al pasto quotidiano che veniva dispensato dagli incaricati dal priore[16]. Da qui si può conoscere il ritmo alimentare all'interno della giornata lavorativa o quanto meno le modalità alimentari di rappresentanti di più ampi ceti sociali.

Il complesso ospedaliero era naturalmente fornito delle strutture necessarie per erogare ogni giorno un rilevante numero di pasti; in primo luogo la cucina, descritta con arredi e corredo in un inventario del 1398[17]. L'attrezzatura — pentole, contenitori, mestoli, piatti, scodelle, posateria — veniva rinnovata spesso, sia per la facile usura del materiale (legno, coccio) sia per momentanee accresciute necessità degli assistiti in caso di alta morbilità o carestia[18].

Un'ultima annotazione riguardo alla non sempre perfetta intelligibilità dei termini adoperati per individuare generi o cereali e legumi ormai abbandonati, oppure definiti oggi in maniera completamente diversa. Non sono molto utili in questo caso i glossari o i dizionari normalmente in uso[19], mentre le pubblicazioni del Messedaglia[20] chiariscono in diverse occasioni alcuni problemi interpretativi, pur basandosi su documentazione e testimonianze letterarie relativamente tarde.

---

[16] Per esempio ASVR, *SS. Iacopo e Lazzaro, Entrate e uscite*, reg. 480, c. 109*r*, anni 1480-1481.

[17] *Ibid.*, reg. 473, c. 132*v*.

[18] *Ibid.*, *Spagnoli*, reg. 1222, c. 29*v*.

[19] Per esempio C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-1887 e P. SELLA, *Glossario latino italiano. Stato della Chiesa - Veneto - Abruzzi*, Città del Vaticano 1944.

[20] *Bibliografia degli scritti di Luigi Messedaglia 1899-1935*, Verona 1935, e *Bibliografia degli scritti di Luigi Messedaglia 1935-1953*, Verona 1953.

VALERIA MORA

Fonti per la storia dell'alimentazione nella Sezione di Archivio di Stato di Verbania

L'alto Novarese, vale a dire quella parte della provincia di Novara che si estende dai laghi Maggiore e d'Orta fino al confine con la Svizzera, ha vissuto vicende storiche, economiche e sociali particolari e slegate dal resto della provincia. Questo territorio ha visto in epoca sabauda l'esistenza di due provincie, quelle dell'Ossola e di Pallanza, con le relative istituzioni; un'economia piú ricca nei centri in riva al lago dediti ai commerci ed una più povera nell'entroterra, basata per lo più sulla pastorizia.

La Sezione di Archivio di Stato di Verbania conserva la documentazione prodotta dalle istituzioni esistite per secoli e soppresse in seguito alle varie riforme amministrative e territoriali. Sono numerosi i fondi in cui reperire notizie utili sulla storia alimentare locale: da quello notarile con atti dalla fine del '400 (contratti di costituzione di società per la pesca nel lago, inventari con descrizione di utensili da cucina) fino a quello del carcere giudiziario con carte dei secoli XIX e XX (vettovagliamento, mensa agenti).

Si riportano brevemente dei cenni su alcuni fondi tra i più significativi.

a) Archivi comunali: sono gli archivi storici degli 11 comuni dalla cui fusione sorsero gli attuali due comuni di San Bernardino Verbano e Verbania. In particolare: Bieno (1254-1928, bb. 68), Rovegro (1502-1928, bb. 75) e Santino (1777-1928, bb. 77), confluiti in San Bernardino Verbano. Arizzano (1780-1928, bb. 69), Cavandone (1437-1928, bb. 58), Intra (1207-1939, bb. 1.116), Pallanza (1374-1939, bb. 886), Suna (1498-1928, bb. 212), Trobaso (1486-1928, bb. 89), Unchio (1474-1928, bb. 83) e Zoverallo (1738-1928, bb. 105), raggruppati in Verbania.

Questi archivi sono stati depositati già corredati di inventari, redatti nel 1983 quelli di San Bernardino Verbano, nel 1965 gli altri, secondo lo schema delle 15 categorie applicate alla documentazione più antica.

Negli archivi comunali a partire dal secolo XVIII sono presenti i bandi politici, un complesso di norme per regolare le attività che si svolgevano nell'ambito comunale. Tali regolamenti si ricollegavano agli antichi statuti comunali di cui rappresentavano la fase evolutiva, al passo con i cambiamenti che avvenivano nella società comunale. In questi bandi si trovano stabilite, tra le altre, norme sulla panificazione, classificazione e vendita delle diverse qualità di pane, la gestione dei negozi di panettiere, sulla vendita del vino, sulla modalità di macellazione delle bestie, la conservazione e la vendita delle carni, le licenze necessarie per l'esercizio del mestiere di macellaio. Generalmente queste norme conservano validità per parecchi anni, salvo integrazioni con disposizioni emanate annualmente per casi specifici o contingenti (prezzi, periodo dei raccolti e della vendemmia, etc.). Particolarmente ricca per la storia alimentare dell'alto Novarese è la documentazione dei comuni di Intra e Pallanza. Erano due importanti centri sul lago Maggiore in cui si esercitava un'intensa attività commerciale. È documentato che questi traffici erano già floridi verso la fine del '500; essi continuarono a svilupparsi nei due secoli successivi e ancora, seppure in un diverso contesto politico, nell'Ottocento.

I commerci interessavano tutti i generi di mercanzie, in particolare le granaglie: ogni sabato, alternativamente nei due centri, si teneva un grosso mercato cerealicolo che registrava un notevole volume d'affari per la gran quantità di merce trattata. In questi centri affluivano i commercianti dell'entroterra verbanese, del Cusio, dell'Ossola e anche della vicina Svizzera per rifornirsi di grano da ripartire fra le popolazioni di quelle terre.

L'alto Novarese, data la conformazione prevalentemente montuosa del suo territorio, vedeva presente l'attività agricola con coltivazioni diversificate insufficente al fabbisogno della popolazione locale. Per fronteggiare tale carenza era necessario ricorrere all'importazione del grano: in deroga alla legislazione vigente una particolare autorizzazione del Magistrato ordinario dello Stato di Milano (a cui appartenevano queste terre) concedeva alle popolazioni verbanesi di acqui-

stare e trasportare grano da altri centri del Milanese. Per comodità delle vie di comunicazione i commerci avvenivano con Laveno, sulla sponda lombarda del lago. Annualmente le comunità stabilivano la quantità di cereali occorrenti a colmare il divario tra la produzione locale e l'effettiva necessità. Era consentito di prelevare da Laveno una quantità di granaglie sufficiente a coprire le richieste di tutte le comunità. Il grano era trasportato da Laveno sui mercati di Intra e Pallanza, da qui rivenduto alle comunità dell'entroterra. Tale commercio era gestito da persone con speciale autorizzazione e controllato dalle autorità statali e comunali. Il regolamento per il commercio delle granaglie prevedeva che il grano acquistato a Laveno fosse subito immesso sui mercati di Intra e Pallanza; che si dovesse prelevare solo la quantità fissata annualmente per il fabbisogno con il divieto assoluto di immagazzinarne anche la minima quantità. Nel caso in cui si fossero formate delle scorte era vietato importarne altro, fino allo smaltimento delle stesse. Durante il mercato i commercianti erano tenuti a registrare scrupolosamente ogni tipo di contratto, la quantità e qualità di merce trattata, il nominativo dell'acquirente ed il prezzo pagato.

Queste registrazioni dovevano essere consegnate annualmente al comune al fine di verificare la regolarità dei traffici, l'osservanza del regolamento ed evitare frodi.

Dopo che col trattato di Worms (1743) l'alto Novarese fu ceduto alla dinastia sabauda, il commercio del grano poté continuare con le stesse modalità, grazie ad un accordo intercorso tra il regno di Sardegna e il ducato di Milano.

b) Enti caritativi ed assistenziali: costituiscono un complesso di 472 tra buste e registri con documentazione dal XIII al XX secolo; riguardano le opere pie sorte ad Intra e Pallanza con lasciti e disposizioni testamentarie di facoltosi personaggi locali, a scopo di beneficenza ed assistenza dei poveri e bisognosi. Nati e gestiti per lungo tempo come enti autonomi, dopo l'unità d'Italia furono amministrati dalle congregazioni di carità sorte in ogni comune.

Questa documentazione è fonte particolarmente ricca per una sua peculiarità: all'interno di ogni fondo, oltre ai carteggi relativi all'attività propria dell'ente, si trovano nuclei di archivi familiari, personali e dell'attività professionale del fondatore. Documentazione interessante sotto

un duplice aspetto: quello istituzionale per l'attività di beneficenza svolta (distribuzione di pane, sale, medicinali) e quello privato, per le abitudini e necessità quotidiane di una famiglia del passato.

Tra gli enti principali si segnalano le opere pie De Notaris, De Lorenzi e Fusari e l'ospedale di S. Rocco.

La documentazione dell'ospedale di S. Rocco, contenuta in 57 buste, è costituita da registri e carte sciolte datate dall'inizio '800 sino al primo trentennio del secolo XX.

Parte di essa riguarda la gestione amministrativa dell'ospedale (mandati di pagamento, mastri ed altri registri di contabilità), parte l'aspetto medico-sanitario (statistiche dei ricoverati, biglietti di entrata e registri con elencazioni degli ammalati, relativa diagnosi e periodo di degenza). L'ospedale di S. Rocco trae origine dalle disposizioni testamentarie di Giovanni Battista De Notaris con testamento 28 luglio 1777 e del canonico Giuseppe De Lorenzi con testamento 31 luglio 1787, entrambi di Intra.

Nel 1792 Vittorio Amedeo di Savoia concesse l'approvazione all'erezione dell'ospedale, ma le rendite lasciate dai due benefattori risultarono insufficenti per la costruzione di un fabbricato da adibire a luogo di ricovero ed al suo mantenimento. Riunendo in un'unica amministrazione le sostanze si istituì nel 1809 il Luogo pio di S. Rocco con lo scopo di assistere i poveri ammalati a domicilio, fornendo loro l'assistenza di un medico e la somministrazione dei medicinali.

Tale attività proseguì fino al 1846, quando si poté erigere un vero e proprio ospedale, grazie ad ulteriori lasciti sopravvenuti nel corso degli anni. L'ospedale di S. Rocco poté ampliare le forme di assistenza agli ammalati con il ricovero e la cura degli stessi in locali idonei ed attrezzati, senza però interrompere l'assistenza a domicilio dei poveri e la somministrazione dei medicinali. Inoltre, come era nello spirito della Congregazione di carità che lo amministrava, l'Ospedale offriva i sussidî in pane ai poveri nativi di Intra o ivi residenti da almeno un decennio.

La distribuzione del pane, della sola qualità detta «fromentato», avveniva settimanalmente direttamente dai panettieri ai singoli individui dietro esibizione dei buoni rilasciati dall'amministrazione dell'Ospedale, la quale provvedeva poi al rimborso.

Per quanto riguarda la gestione interna dell'Ospedale si provvedeva al vitto giornaliero dei degenti con forniture di pane, carne e vino mediante l'appalto annuale del servizio ai commercianti che presentavano la migliore offerta. Una speciale convenzione era stipulata con lo speziale per la fornitura di medicinali sia all'ospedale che ai malati curati a domicilio. Le condizioni per tale contratto prevedevano che il farmacista avesse la bottega in Intra, fosse disponibile a preparare le medicine richieste e fornirle in qualsiasi momento del giorno o della notte, con pagamento effettuato trimestralmente.

Va infine segnalato il Consorzio dei poveri di S. Vittore di Intra.

Questo fondo è costituito da una documentazione in parte membranacea ed in parte cartacea datata dal XIII al XIX secolo.

Tutta la documentazione testimonia l'attività caritativa di questa istituzione locale, attiva probabilmente dalla seconda metà del secolo XII ed operante non solo ad Intra ma anche in altre località circostanti. Tale attività si concretizzava nell'annuale distribuzione del pane ai poveri il primo giorno di Quaresima; la distribuzione era possibile grazie alle numerose entrate spettanti al Consorzio, dovute al pagamento di fitti, censi e legati.

La parte membranacea del fondo è costituita da 254 pergamene il cui nucleo maggiore è compreso tra il 1302 e il 1542, con un'unica pergamena del 1252. Esse riguardano contratti stipulati dal Consorzio, lasciti e donazioni a suo favore che avevano notevolmente aumentato il patrimonio fondiario. Dalle sue rendite derivavano i proventi necessari alla distribuzione del pane; questa istituzione era inserita in un'economia locale a carattere rurale e ciò spiega perchè fitti e canoni venivano pagati in natura con prodotti agricoli tipici della zona: principalmente erano biada, miglio, segale, frumento, vino e mosto ma sovente anche olio di noci e di oliva, come dai regesti di alcune pergamene.

Nella parte cartacea si rinviene una serie molto significativa per la storia dell'alimentazione.

Si tratta di 36 registri contabili con numencalture diverse: «Libro delli debitori», «Quinternetto della scossa», «Libro delle entrate», «Notta delle fittavoli et legatari» per gli anni 1532-1565, 1599, 1605, 1616-1623, 1633, 1638-1642, 1656-1666, 1670-1671, 1676-1677, 1680-1694, 1698-1699, 1704-1705, 1708-1709, 1714-1717, 1726-1729, 1743 e 1749-1750.

Essi costituiscono la registrazione di tutte le entrate del consorzio che, anche in questo periodo, sono costituite dagli stessi generi agricoli.

Si riportano le intestazioni di alcuni registri: «Li collettori del Ven. Consorzio del borgo d'Intra del presente anno 1633 (...) hanno da scordare dalli debitori del grano a raggione di soldi quindici»; «Libro delle entrate Ven. Consorcio (...) Qual entrata si doverà riscuotere (...) per fare la distribuzione del pane nel giorno delle Ceneri prossimo», 1670-1671; «Quinternetto della scossa dei debiti per farne il pane», 1663.

c) Intendenza di finanza di Intra 1806-1813: istituita nel 1805 e classificata come intendenza di III classe con decreto 19 nov. 1806, estendeva territorialmente la sua competenza sull'Ossola, Cusio, Verbano, sulla sponda lombarda del lago Maggiore fino al confine svizzero.

La documentazione ritrovata è esclusivamente contabile (dazi, diritti demaniali, privative); due registri, in particolare, sono interessanti per la storia dell'alimentazione. Sono due mastri in cui venivano contabilizzate mensilmente le quantità di merce acquistata e venduta dalle «dispense» situate nelle principali località del territorio pertinente all'Intendenza. Le dispense erano un complesso di magazzini o locali di deposito, gestite da appaltatori, che fungevano da intermediari tra la dispensa centrale di Intra ed i privati locali che avevano necessità di rifornirsi di queste merci. I registri riportano anche, annualmente per ciascuna dispensa, il valore complessivo della merce in dotazione per cui è possibile confrontare e individuare i quantitativi di sale e di tabacco smerciati nelle varie zone.

Analizzandoli si constata innanzitutto che per il tabacco esistevano poche dispense e precisamente solo ad Arona, Domodossola, Sesto Calende, Laveno e Luino, quindi ciascuna di essa doveva coprire, con le vendite, una vasta area territoriale.

Per il sale invece erano più numerose e se ne trovavano, oltre a quelle delle località già citate, anche ad Omegna, Vogogna, Cannobio, Cuvio e Gallarate: aumentando il numero delle dispense si restringeva la fascia territoriale gravitante su ciascuna di esse per poter far fronte alle maggiori richieste.

La maggior quantità di sale smerciato è testimoniata indirettamente dalla necessità per la dispensa di centrale di Intra di usufruire di più magazzini, dislocati a Pallanza ed a Suna, per poter incamerare le

scorte che venivano prelevate a Milano e soddisfare le richieste delle varie dispense locali.

La centrale di Intra, inoltre, gestiva un magazzino a Maccagno che serviva per le forniture di sale alla repubblica elvetica del Vallese; tale vendita era regolata da contratti stipulati con le autorità governative del regno d'Italia, con i quali si erano determinati anche i prezzi, variabili a seconda che si trattasse di sale misto o di grana.

APPENDICE

Documenti comunali

Pallanza

1. «Avviso per il pagamento della tassa sul sale delle terre lacuali, 1559, cc. 2, b. 34.
2. La comunità di Pallanza, denunciata davanti al Magistrato ordinario dello stato di Milano di frodare i dazi sul pane, vino e carne vendendo queste vettovaglie senza licenza, si difende vantando i suoi privilegi, 1605, 1 fascicolo a stampa, b. 34.
3. Convocato del consiglio generale con cui si ribadisce la decisione di continuare il pane venale come da antichissima tradizione, giugno 1702, cc. 10, b. 34.
4. Disposizioni sul pane venale, 1 fascicolo, b. 34.
5. Scritture concernenti il dazio del sesino sopra ogni libra di carne venale, 1643, 1 fascicolo, b. 34.
6. Lettere a stampa dell'intendente generale di Novara ai sindaci della comunità di Pallanza per appalto dei macelli e smaltimento delle carni, 1755, cc. 2, b. 34.
7. Ordinanze relative al raccolto delle uve, 1807, 1 fascicolo, b. 52.
8. Ordinanze per la vendita della carne, 1822-1839, 1 fascicolo, b. 87.
9. Raccolta delle granaglie, 1830-1836, 1 fascicolo, b. 131.
10. Richieste di privati per apertura di negozi di panettiere con relative notifiche dei contrassegni da apporre sul pane, 1850-1865, 1 fascicolo, b. 131.
11. Circolare del ministro dell'agricoltura Cavour per abolizione della tassa sul pane e relazione dell'apposita commissione comunale al riguardo, 1850, 1 fascicolo, b. 131.
12. «Registro della tassa del pane e prezzo dei grani», 1816-1817, 1 registro, b. 131.
13. «Note dei prezzi delle granaglie e delle corrispondenti mete del pane e farina di melenga», 1816-1834, 1 registro, b. 131.
14. Tassa sul pane: deliberazioni consiliari, ricorso dei panettieri, intervento dell'intendente generale e del sottoprefetto: carteggi vari, 1846-1865, 1 fascicolo, b. 131.

INTRA

15. Scaricatura dei grani, 1563-1800, 1 fascicolo, b. 17.
16. Notifica dei privati delle quantità di cereali prodotte annualmente, 1796, 1 fascicolo, b. 17.
17. «Regolamento per assicurare alla Provincia dell'Alto Novarese l'introduzione dei grani necessari alla sussistenza dei particolari, per evitare le frodi e il monopolio nel loro commercio», 1782, 1 fascicolo, b. 17.
18. Mercato del grano, 1761-1772, 1 fascicolo, b. 56.
19. Tassa sul pane: contravvenzioni e penali inflitte ai panettieri, 1810, 1 fascicolo, b. 123.
20. Prezzi dei cereali, 1806-1808, 2 fascicoli, b. 123.
21. «Tabella dei contratti avuti sul mercato dei cereali di Intra», 1804-1814, 1 busta, b. 124.
22. «Capitoli da osservarsi dai prestinari di pane bianco a meta», «Capitoli da osservarsi per i fabbricatori di pane misto composto per metà di farina di frumento e per metà di farina di melgone», «Capitoli da osservarsi dai prestinari di pane d'arbitrio», 1812, 1 fascicolo, b. 316.
23. Registro delle mete del pane, 1838-1844, 1 registro, b. 316.
24. «Registro dei prezzi delle mercuriali fatti nei mercati di Intra e Pallanza», 1852-1859, 4 registri, b. 318.
25. «Registro delle mercuriali», 1844-1862, 1 registro, b. 317.
26. Annona, mete e mercuriali, 1696-1796, 1801-1859, 6 buste, bb. 56, 123, 124, 316, 317 e 318.

DOCUMENTI DELLE OPERE PIE

OPERA PIA DE NOTARIS

27. «Sfogliazzo di memorie di casa», 1711-1746 e 1751-1774, 2 registri: riportano i quotidiani acquisti di formaggio «nostrano e dell'Ossola», carne, frumento, segale, riso, vino.

OPERA PIA DE LORENZI

28. «Conti per il vino», 1746-1787, 1 registro.
29. «Liste dei medicinali somministrati con relativa spesa», 1733-1754, carte sciolte.

OPERA PIA FUSARI

30. «Lista delle famiglie povere ammesse alla percezione del sale legato dal fu G.B. Fusari», 1849-1859, 2 registri.

OSPEDALE DI S. ROCCO DI INTRA

31. Offerte di varie ditte per fornitura di pane, carne, vino, 1882-1883, cc. 10.

32. «Specifica dei medicinali somministrati dalla farmacia Erba all'Ospedale di S. Rocco del borgo di Intra in tutto l'anno 1825», 1 registro.

33. «Diete degli ammalati», 1 fascicolo. Relativo agli ospedali di varie città; erano state richieste dall'Ospedale di S. Rocco:
   - «Dettaglio delle diete dell'Ospedale Giuseppe Castelli in Pallanza», 1882.
   - «Diete dell'Ospedale di S. Luigi in Torino», 1882.
   - «Regime dietetico dell'Ospedale di Novara», 1882.

34. «Nuovo regolamento per i sussidi del pane», 1882, 1 fascicolo.

CONSORZIO DEI POVERI DI S. VITTORE DI INTRA

35. 1252 febbraio 15, Intra. Delaido Gamba, del fu Guglielmo Gamba di Suna, dichiara di dover dare al Consorzio di Intra sestari 2 di biada, secondo la misura di Pallanza e ogni anno, come affitto a titolo di masserizio sopra un campo posto nel territorio di Suna.
(S.T.) Notaio Teoldino del Borgo Sant'Ambrogio, cartelle 6 doc. 1.

36. 1322 febbraio 27, Intra. Martinollo, del fu Guglielmo Ferrario di Susello, dispone in perpetuo a favore del consorzio di San Vittore di 1 staio di biada e di 1 staio di vino nero, secondo la misura di Intra, legando un terreno a campo e vigna posto nel territorio di Susello.
(S.T.) Notaio Giovanni, figlio di Giacomo Cortesio, del Borgo Sant'Ambrogio, cartella 6, doc. 4.

37. 1324 settembre 30, Intra. Alberto detto «Bozino» di Porto (?) di Intra, del fu Giacomo di Carbonio, procuratore del Consorzio di San Vittore, investe in titolo di locazione per 6 anni i fratelli Binicontro (?) figli del fu Vecallio di Suna, campi posti in territorio di Pallanza, al canone annuo di staia 4 di segale e staia 5 e mina 1 di miglio, secondo la misura di Vallintrasca.
(S.T.) Notaio Giacomino di Intra, del fu notaio Martino Mola, cartella 4, doc. 2.

DOCUMENTI DELL'INTENDENZA DI FINANZA

38. «Sali, 1807, V», 1807-1813, 1 registro di cc. 135.

39. «Tabacchi, 1807-1808, VI», 1 registro di cc. 10.

CARLO PILLAI

L'Archivio di Stato di Cagliari e le fonti per la storia della alimentazione nel periodo sabaudo (1720-1848)

1. *Premessa.* – L'alimentazione ha presentato sempre uno dei problemi più delicati per gli Stati di «antico regime». La penuria dei viveri, infatti, ha sempre dato non poche preoccupazioni ai governanti, perché con le conseguenti difficoltà negli approvvigionamenti cui logicamente dava adito, provocava tensioni e malcontento tra le popolazioni, con minacce gravissime per l'ordine pubblico e la stessa stabilità politica. Da qui l'impegno per predisporre scorte di viveri, controllare severamente e minuziosamente le esportazioni delle derrate di consumo quotidiano, come il grano, garantire il rifornimento alimentare delle città, prime fra tutte le città capitali, che ospitavano sovrani o viceré, fino ad arrivare alla creazione di appositi organismi politico-amministrativi aventi come scopo specifico il controllo dei consumi dei generi essenziali. Si tratta delle diverse «grascie», «abbonanze», «annone», ben note alle esperienze giuridiche ed economiche dei diversi vecchi Stati della penisola italiana, fra i quali la Sardegna non fece eccezione, avendo avuto una sua Giunta sopra l'annona.

Tutto ciò, come è facile immaginare, ha dato origine a una vastissima attività normativa sull'intera materia, le cui tracce puntualmente possiamo rinvenire nei nostri Archivi di Stato, soprattutto nei maggiori tra essi, generalmente coincidenti con quelli delle città ex-capitali, che conservano le carte delle magistrature centrali degli Stati preunitari. Di conseguenza, volendo intraprendere un'indagine sul problema alimentare in Sardegna sarebbe comunque necessario ricorrere all'Archivio di Stato di Cagliari, dove appunto troviamo la documentazione prodotta dall'attività del governo nell'isola.

La vastità dell'argomento mi ha consigliato di limitare la ricerca al solo periodo sabaudo, che abbraccia l'arco di tempo compreso tra il 1720 e il 1848, periodo ricco di eventi e mutamenti storici e per il quale allo stesso tempo si può contare su abbondanti fonti archivistiche.

2. *Fonti di carattere normativo.* – Per le fonti di carattere eminentemente normativo è indispensabile partire dal fondo Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, ufficio del viceré, con sede a Cagliari, e in particolare dalla serie Atti governativi e amministrativi, munita di un indice alfabetico parziale per materia risalente al secolo scorso. Si tratta prevalentemente di provvedimenti regi e viceregi, fra i quali non mancano quelli relativi all'annona o alla disciplina del consumo dei cosiddetti generi protetti come la carne, il vino, l'acquavite, tutti sottoposti a particolari controlli e tassazioni.

Di grande rilievo quelli concernenti i cereali. Da un loro esame si possono ad esempio ricostruire le reazioni dei governanti di fronte all'emergenza provocata dalle numerose carestie dell'epoca. Le determinazioni adottate e che si ripetono costantemente con una certa monotonia in simili occasioni calamitose si possono riassumere nelle seguenti: introduzione di grani esteri; proibizione delle esportazioni; prescrizione di denuncia dei cereali esistenti e censimento degli stessi, località per località, in vista di una possibile loro vendita coattiva; fissazione d'imperio dei prezzi, sulla scia della vecchia dottrina del giusto prezzo, tanto cara ai teologo-giuristi spagnoli del Cinquecento e ancora molto diffusa in Sardegna a causa dei tanti legami che ancora la legavano alla penisola iberica, specie nel campo della cultura. Altra disposizione ricorrente, che fra l'altro ripeteva vecchie proibizioni del periodo spagnolo, fu il divieto di mischiare grano nuovo con grano vecchio, al fine precipuo di distinguere e di far salve le rispettive qualità[1]. Si segnalano i principali provvedimenti.

[1] Vedi il *Pregon general sobre la prohibiciòn que no se mescle el trigo nuevo con el viejo* del viceré Piñatelli de Aragòn, pubblicato a Cagliari nel 1688.

SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA

Atti governativi e amministrativi, bb. 126 (1720-1848, con docc. fino al 1870).

vol. 1

– n. 42, Provvedimento per lo scarso raccolto dei cereali, 20 giu. 1728.
– n. 46, Sovrane determinazioni per introdurre nell'isola grani esteri, 8 nov. 1728.
– n. 52, Pregone che fissa il prezzo di vendita del grano nei villaggi, donando ordine di vendere a chi ne abbisogna le quantità eccedenti le provviste familiari, 26 apr. 1729.
– n. 55, Disposizione sul prezzo del grano stante la sua scarsezza, 5 giu. 1729.
– n. 57, Proibizione di macinar grano nuovo nella città di Cagliari sino a nuovo ordine, 27 giu. 1729.
– n. 67, Pregone viceregio col quale viene permesso di introdurre ed incettar grano nella città di Cagliari, 23 giu. 1731.

vol. 2

– n. 106, Manifesto pubblicato dal viceré col quale viene prescritto che i negozianti di Cagliari non possano acquistare grani nel pubblico mercato prima che la civica amministrazione non abbia compiuto la sua incetta, 10 nov. 1737.
– n. 127, *idem*, 25 ago. 1741.
– n. 161, *idem*, 22 ago. 1746.
– n. 137, Pregone viceregio col quale si permette la vendita dei grani purché non vengano estratti dal castello di Cagliari e suoi quartieri, 8 mar. 1743.

vol. 3

– n. 167, Disposizioni riguardanti la vendita e provvista del grano, 2 gen. 1748.
– n. 168, *idem*, 10 ott. 1748.
– n. 169, *idem*, 30 ott. 1748.
– n. 175, Pregone col quale viene proibito in Cagliari di accaparrare grani fuori del mercato e prima delle 10 del mattino, 27 ago 1750.
– n. 190, *idem*, 21 lug. 1755.

vol. 4

– n. 233, Provvedimenti relativi all'annona della città di Cagliari, 16 gen. 1764.
– n. 236, *idem*, 2 apr. 1764.
– n. 240, Pregone prescrivente il modo come deve distribuirsi il grano inviato da S.M. per sopperire alla deficienza del medesimo, 26 lug. 1764.
– n. 243, Manifesto dell'Intendente generale che indica quali siano i porti e le spiagge dell'isola in cui si possano imbarcare grani, orzo e legumi, 13 set. 1764.

vol. 5

– n. 266, Pregone relativo a una equa distribuzione dei grani, 20 ago. 1766.

vol. 6

– n. 318, Lettera circolare del viceré per impedire l'abuso instauratosi di mescolare il grano nuovo col vecchio, 31 lug. 1771.

vol. 7

– n. 423, Pregone del viceré per impedire le clandestine estrazioni di grano fuori dall'isola, 23 ott. 1782.
– n. 433, Pregone viceregio che proibisce la mescolanza del grano vecchio col nuovo, 15 giu. 1784.

vol. 8

– n. 483, Manifesto della città di Cagliari col quale si fissa in modo invariabile il peso del pane ad oncia per un soldo, 10 giu. 1799.
– n. 516, Lettera circolare, che esonera le 135 ville tenute dal provvedere di grano la civica frummentaria di Cagliari per l'anno in corso, 29 ago. 1792.
– n. 485, Lettera viceregia per porre argine agli abusi nella compra dei grani che si introducono nella piazza di Cagliari, 5 set. 1789.
– n. 567, Pregone viceregio col quale si fa conoscere il metodo adottatosi per provvedere di grano la città di Cagliari, 17 dic. 1794.

vol. 9

– n. 571, Pregone per l'estrazione del grano, 16 feb. 1795.
– n. 573, Pregone concedente una tratta straordinaria di grano a titolo di compenso ai negozianti che patirono perdite nel vendere il grano in sollievo dei poveri, 10 mar. 1795.
– n. 579, *idem*, 2 lug. 1795.
– n. 582, *idem*, 23 lug. 1795.
– n. 584, *idem*, 28 lug. 1795.
– n. 592, *idem*, 29 ago. 1795.
– n. 613, *idem*, 10 mag. 1796.
– n. 643, *idem*, 27 set. 1797.
– n. 577, Manifesto con cui si rendono note alcune viceregie providenze riguardanti la pubblica panatica, 9 apr. 1795.
– n. 591, *idem*, 21 ago. 1795.
– n. 629, *idem*, 21 ott. 1796.

vol. 10

– n. 673, Regio editto portante alcuni provvedimenti intorno all'annona, 3 apr. 1799.
– n. 681, Manifesto vietante la vendita del pane per le strade, essendosi stabiliti i siti per detta vendita al pubblico, 10 giu. 1799.

– n. 740, Pregone con cui si danno provvedimenti per la provvista del pane nella capitale, 15 ott. 1803.

vol. 11

– n. 759, Circolare a nome del viceré colla quale si fissa il prezzo del grano per le compre e vendite del medesimo, 12 mar. 1805.
– n. 760, Circolare per provvedere di grano i villaggi che ne abbisognano, 31 mar. 1805.
– n. 763, *idem*, 15 lug. 1805.
– n. 766, *idem*, 29 ago. 1805.
– n. 807, Manifesto della città di Cagliari per assicurare le provviste del pane, 4 mag. 1807.

vol. 12

– n. 860, Manifesto contro le clandestine estrazioni del grano, 2 dic. 1810.
– n. 867, Provvedimenti per frenare l'eccessivo prezzo del grano, 18 set. 1811.
– n. 868, *idem*, 13 dic. 1811.
– n. 895, Manifesto per ordine di S.M. col quale si permette l' estrazione del grano dall'isola, 2 ago. 1813.

vol. 13

– n. 931, Pregone con cui si danno provvedimenti per occorrere ai bisogni dell'annona, 1 mar. 1816.
– n. 949, Circolare contro le clandestine esportazioni del grano, 5 nov. 1816.
– n. 950, Circolare per occorrere alla penuria del grano, 12 nov. 1816.
– n. 959, Circolare in cui si danno provvedimenti per assicurare la provvista del grano nelle città e ville del regno, 16 mag. 1817.
– n. 974, *idem*, 18 set. 1817.
– n. 966, Manifesto della città di Cagliari in cui si invitano i negozianti ad importare la quantità di 90-100/m starelli di grano per la provista della capitale, cedendo in compenso la libera tratta di starelli 28.500 dal porto di Cagliari, 9 ago. 1817.
– n. 967, *idem*, 10 ago. 1817.
– n. 973, *idem*, 17 set. 1817.

vol. 14

– n. 1002, Manifesto in cui si danno provvedimenti sovra la libera vendita del grano, 12 ago. 1819.
– n. 1009, Pregone viceregio col quale vengono rimosse le difficoltà che trova l'introduzione dei grani sardi nei regi Stati di terraferma, 4 ott. 1819.
– n. 1022, Pregone con cui si pubblica il regio biglietto che accorda la libera introduzione dei grani sardi nei regi Stati di terraferma, 29 nov. 1820.
– n. 1041, Lettera circolare colla quale si ordina perché la città di Cagliari sia provvista d'un fondo di grano ad uso della pubblica panatica, 23 lug. 1821.

vol. 16

– n. 1191, Manifesto viceregio con cui si danno provvedimenti contro l'avidità di certi proprietari ed incettatori di grano, 12 mar. 1831.
– n. 1200, Pregone con cui si dichiara libera e franca da ogni dazio l'introduzione dei grani esteri nell'isola, 8 lug. 1831.
– n. 1210, *idem*, 11 mag. 1832.

vol. 17

– n. 1249, Pregone che abolisce le tasse annonarie nella città di Cagliari, lasciando libero il prezzo dei commestibili, 11 giu. 1835.
– n. 1286, Capitoli per l'impresa della munizione del pane, dic. 1836.

vol. 20

– n. 1488, Manifesto del consiglio civico di Cagliari in cui si danno varie disposizioni intorno ai grani bagnati che si introducono nel mercato, 10 set. 1842.

vol. 21

– n. 1542, Circolare viceregia perché coloro che possiedono grano lo mettano in vendita e non aspettino elevazioni di prezzi, 16 mar. 1844.
– n. 1545, Pregone viceregio con cui il diritto d'introduzione sui grani stabilito dalla tariffa generale annessa alla carta reale 10 dic. 1831 è ridotto interinalmente a soli centesimi 10 per ogni quintale, 24 apr. 1844.

vol. 23

– n. 1630, Pregone viceregio con cui si proibisce provvisoriamente la estrazione del grano, 9 nov. 1846.
– n. 1639, Circolare viceregia per venire in sollievo dei poveri nell'attuale penuria, 8 gen. 1847.
– n. 1640, Pregone viceregio con cui si annunzia la libera introduzione del grano in Sardegna, 30 gen. 1847.
– n. 1642, Pregone viceregio con cui si estende a tutti i legumi la proibizione dell'estrazione del grano, 15 feb. 1847.
– n. 1653, Pregone viceregio riguardante la libera introduzione del grano e di altri generi annonari in Sardegna e la proibizione dell'estrazione dei medesimi, 4 giu. 1847.

vol. 24

– n. 1735, Decreto reale con cui si ordina che dal giorno 15 luglio cessi nell'isola il divieto della estrazione del grano, 7 lug. 1848.

vol. 24 *bis*

– n. 1878, Pregone dell'intendente generale col quale in esecuzione degli ordini ricevuti da S.E. il sig. viceré autorizza la libera entrata dei grani in tutte le dogane dell'isola, 29 dic. 1831.
– n. 1886, *idem*, 29 ott. 1848.

Regie provvisioni, bb. 99 (1721-1850).

Fonti di carattere normativo, ma certamente di minor rilevanza, sono costituite anche dalle Regie provvisioni munite di indice alfabetico di nomi prevalentemente di persona. La serie si differenzia dai provvedimenti compresi negli Atti governativi di cui sopra, perché per lo più sono state assunte dai re sabaudi a favore di privati o per casi particolari.

vol. 9

– n. 14, Disposizioni intorno all'estrazione dei grani dall'isola per assicurare l'abbondanza negli Stati di Terraferma, 2 mar. 1773.
– n. 16, *idem*, 16 mar. 1773.

vol. 49

– n. 38, Disposizioni sull'introduzione di frumento straniero, 10 dic. 1831.

3. *Politica annonaria.* – Alla Regia segreteria di Stato e di guerra, era demandata la trattazione delle questioni politiche e amministrative di maggior rilevanza. Essa era retta da un segretario, funzionario di rango molto elevato, stretto collaboratore del viceré.

Oltre alle due serie citate nel paragrafo precedente, il fondo comprende un insieme di documenti diviso in due grosse serie: la Serie prima che consta di 1.213 volumi, prevalentemente dispacci viceregi diretti a Torino o dispacci di Corte indirizzati a Cagliari, oltre a promemoria e decreti viceregi; la Serie seconda, di complessivi 2.325 volumi che comprende le stesse pratiche trattate dai viceré, suddivise per categorie, (16 in totale), dagli Avvenimenti di Corte agli Affari interni, dalla Pubblica istruzione, alla Guerra, alla Marina, all'Agricoltura, commercio, industria, ecc.

SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA

Serie prima, voll. 1.207 (1720-1848)

Le notizie sull'alimentazione che possono provenire dalla Serie prima sono di più difficile individuazione, soprattutto per la sporadicità con la quale compaiono; il che non vuol dire esiguità, perché nel carteggio intercorso tra la corte di Torino e il viceré di Sardegna le informazioni sui raccolti dei campi, gli approvvigionamenti, ecc., occupano sempre un largo spazio. Pur tuttavia si tratta di materiale, prevalente-

mente registri, che per loro natura hanno un mero ordine cronologico, in cui si succedono magari nello stesso contesto notizie riguardanti le materie più svariate. Fanno eccezione alcune fonti che potremmo dire dirette, come i voll. 501-504 (anni 1761-66) relativi al «carteggio dei viceré coll'interno dell'isola per gli affari riguardanti l'annona» e il vol. 505, «Regi biglietti riguardanti l'annona (1739-1772) e Risoluzioni della Giunta sopra l'annona (1765-1794)».

Per il resto sarà possibile trovare dati sull'argomento che ci interessa nei dispacci da e per Torino di alcuni anni ben noti per le grandi carestie che vi imperversarono, come per esempio il 1764, il 1774[2], 1780, 1804, 1811, 1812 e 1847, gli ultimi due rimasti tristemente famosi per lunghi anni a venire, senza trascurare che in altri anni come il 1775 o il 1800 ci furono annate scarse[3].

Parimenti un esame attento riserverei ai volumi dei decreti viceregi, dal n. 1108 al n. 1210 (dall'anno 1793 all'anno 1848). Parecchi di essi sono forniti di un comodo indice alfabetico, comune per comune, in qualche caso anche per categoria sociale (nobili, religiosi, militari, ecc.). Contengono i provvedimenti dei viceré, assunti a seguito di ricorsi, istanze, domande di autorità o privati. Ho proceduto ad un esame approfondito e abbastanza esauriente dei decreti emessi nel periodo 1800-1815 (una ventina) e ho potuto constatare che veramente molti riguardano il problema dei prezzi dei generi alimentari o interessano questioni relative al consumo degli stessi, con particolare riguardo al pane, vino, pesce, formaggio, sia nelle città che nelle ville.

Segnalo di seguito i dati emersi, iniziando dalla documentazione relativa all'approvvigionamento dei cereali, proseguendo con quella della carne e finendo con gli altri generi, formaggio, pesci e vino.

Cereali

vol. 1.118

– c. 93, 20 feb. 1800, Carmine Vitelli e altri negozianti di Alghero chiedono di poter estrarre dai villaggi vicini i grani già comprati e accaparrati sia al fine di poterli esportare fuori regno che per uso delle coralline o più genericamente per commerciarli.

– c. 175, 18 apr. 1800, Sindaco e consiglieri di Decimomannu chiedono che si obblighino «i particolari proprietari di grano a venderlo ai villici». Lo stesso giorno analoga richiesta formulano «attesa la scarsezza del grano», sindaco e consiglieri di Lasplassas.

---

[2] La carestia di quest'anno ispirò al censore generale G. Cossu la pubblicazione dello scritto *Pensieri per resistere ai funesti effetti dell'abbondanza e della carestia*, Cagliari 1774-1775.

[3] Mediamente le carestie si succedevano una ogni 10 anni e talvolta anche meno. Da una trasmissione televisiva sull'Etiopia, trasmessa dalla Rai l'11 set. 1987, rilevo che l'economista Franklin sosteneva come simili flagelli si verificassero nel Corno d'Africa proprio ad intervalli decennali.

– c. 430, 5 set. 1800, La stessa richiesta di cui sopra vien fatta da Sindaco e consiglieri di Villasor.
– c. 182, 21 apr. 1800, Sindaco e consiglieri di Gesico fanno istanza perché si ordini ai particolari che hanno di vendere il grano nella villa, come pure il vino, facendone uno scrutinio.
– c. 234, 19 mag. 1800, Sindaco e consiglieri di Ales si lamentano dei prezzi eccessivi dei viveri e chiedono che si tassino «secondo l'accostumato».
– c. 355, 29 lug. 1800, Sindaco e consiglieri di Gavoi chiedono poter mettere la tariffa ai commestibili, alle manifatture degli artisti e ai giornalieri.
– c. 317, 12 lug. 1800, Sindaco e consiglieri di S. Basilio «attesa la sterilissima raccolta chiedono esonerare la comunità dal contributo della paglia e del grano di scrutinio». La stessa domanda viene nel contempo formulata da sindaco e consiglieri di S. Gavino.
– c. 432, 6 set. 1800, Sindaco e consiglieri di Serramanna chiedono accordare una moratoria ai vassalli per pagare i loro creditori attesa la sterilità dell'annata.
– c. 433, 7 set. 1800, Sindaco e consiglieri di Domusnovas, Calangianus, Furtei, Boronedu, Ghilarza, Neoneli, Barumini, Laconi, Cargeghe chiedono esonerare per quest'anno i poveri vassalli dal pagamento di quanto devono ai monti granario e numario, attesa la scarsa raccolta. La stessa domanda viene fatta dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Selegas, Maracalagonis, Fedele Froncha e altri di Nuraxinieddu e dal Sindaco di Sennori.

vol. 1.119

– c. 329, 8 sett. 1801, Sindaco e consiglieri di Narbolia chiedono che i negozianti vendano il grano nel villaggio e che parimenti si obblighi il notaio Giovanni Antonio Poddigue a vender quello del prebendato canonico Manca.
– c. 467, 25 nov. 1801, Sindaco e consiglieri di Laconi chiedono che si paghino dal feudatario li alimenti a quei che trasportano il grano alle rendite baronali.

vol. 1.120

– c. 367, 4 ott. 1802, Sindaco e consiglieri di Terranova chiedono di estrarre dal porto di Cagliari 2000 starelli di grano e 400 di fave per provvista della comunità.
– c. 372, 6 ott. 1802, Sindaco e consiglieri di Sicci chiedono che si venda dal monte granatico ai vassalli il 15% del grano a reali 16 lo starello, atteso il bisogno che ne hanno.

vol. 1.121

– c. 113, 7 apr. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono poter fare incetta di 1500 pani per occorrere a qualunque scarsezza nei prossimi giorni di Pasqua facendo la spesa di scudi 30.
– c. 214, 17 giu. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono che l'intendente generale spedisca a conto e rischio dei negozianti che non hanno adempito a somministrare il grano della panatica un bastimento per farne trasportare a queste città.

– c. 271, 13 lug. 1803, Sindaco e consiglieri di Orroli, Villacidro e Samassi chiedono per quest'anno di esonerare i vassalli dal restituire il grano al Monte granatico, attesa la cattiva raccolta. Si risponde negativamente «interessando l'aumento dell'agricoltura e l'utilità della comunità la restituzione dei fondi al Monte».
– c. 290, 21 lug. 1803, Sindaco e consiglieri di Ovodda fanno istanza perché si metta la tassa a tutti i viveri e principalmente al grano.
– c. 312, 29 lug. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono proibire la vendita del grano nuovo per provviste, eccetto alle panatare o padroni di casa per loro uso.
– c. 363, 16 ago. 1803, Sindaco e consiglieri di Villaurbana chiedono di poter proibire l'estrazione del grano dal villaggio, attesa la necessità che ne hanno.
– c. 390, 26 ago. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono fissare il mezzano prezzo del grano.
– c. 407, 31 ago. 1803, Sindaco e consiglieri di Solarussa, attesa la scarsezza del grano chiedono proibirne l'estrazione dal villaggio.
– c. 559, 8 nov. 1803, I consiglieri di Cagliari si lamentano che i proprietari di grano vanno divertendolo in diversi usi, riducendolo a gallette e paste, onde chiedono si ordini di dar conto del grano che hanno denunziato nell'ultimo scrutinio.
– c. 580, 20 nov. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono proibire l'estrazione di grano e fave dalla città; al massimo riservare qualche riguardo ai particolari dei villaggi che ne abbisognassero, come si sta già facendo.
– c. 580, 20 nov. 1803, L'avvocato Vincenzo Fenucio Lostia chiede di poter estrarre 15 starelli di grano dal suo magazzino per i suoi servi di campagna e per seminare.

vol. 1.122

– c. 145, 27 nov. 1804, I consiglieri di Cagliari chiedono di poter dare al deputato di Villanova notaio Girolamo Tatti scudi 20 per convertirli nella compra di 1000 pani e scudi 10 al deputato di Stampace notaio Nicolò Martini per 500 pani da smaltirli nei tre giorni di Pasqua nei quali alcune panatare non fan pane.
– c. 351, 1 ago. 1804, Sindaco e consiglieri di Calaseta chiedono proibire l'estrazione del grano dal paese, attesa la scarsa raccolta.
– c. 471, 16 set. 1804, I consiglieri di Cagliari chiedono di poter fare l'incetta di 800 pani per Stampacci e 1500 per Villanova, con dare ai deputati rispettivamente 16 e 30 scudi, in tutto 46, per non voler le panatare comprare grano vecchio e per tema di mancanza di detto pane.

vol. 1.123

– c. 160, 16 apr. 1805, Sindaco e consiglieri di Fonni chiedono di poter mettere la tariffa a tutti i commestibili.

vol. 1.124

– c. 128, 1 apr. 1806, I consiglieri di Cagliari chiedono di poter passare 20 scudi a mani del notaio Nicolò Martini deputato della piazza per impiegarli nella

provvista di 1000 pani in queste feste di Pasqua pel pubblico che ne voglia approfittare.

vol. 1.129

– c. 166, 4 apr. 1808, I consiglieri di Cagliari chiedono di poter anticipare 50 scudi e cioè 20 per piazza Stampacci e 30 per Villanova per far tanto pane per l'abbasto del pubblico in queste feste di Pasqua.

vol. 1.131

– c. 161, 8 apr. 1809, Sindaco e consiglieri di Villamassargia chiedono si permetta fissare il prezzo ai commestibili.
– c. 178, 18 apr. 1809, Sindaco e consiglieri di Villamassargia rinnovano la domanda precedente.
– c. 291, 18 giu. 1809, Sindaco e consiglieri di Sardara chiedono obbligare il podatario di Chirra di corrispondere i dovuti alimenti ai carratori che trasportarono a Cagliari il dritto di roadia e carcelleria.

vol. 1.132

– c. 275, 8 giu. 1809, I consiglieri di Cagliari chiedono poter rimborsare il notaio Girolamo Tatti deputato alla panatica di L. 8,5 per la perdita sofferta nella solita incetta di pane fattasi nella Pasqua di Risurrezione.
– c. 600, 22 ott. 1809, Sindaco e consiglieri di Serri chiedono esonerare la comunità dal grano di scrutinio per quest'anno per essere stato scarso il raccolto, come pure per averne venduto per pagare i debiti.
– c. 610, 26 ott. 1809, Il dr. Salvatore Demuro di Bosa chiede di poter estrarre 4 mila starelli di grano vecchio su un bastimento, che per tema dei corsari non poté giungere in tempo né in agosto né in settembre per profittare del benefizio della sacca.
– c. 614, 26 ott. 1809, Sindaco e consiglieri di Sinnai, attesa la mancanza del grano per la provvista della popolazione chiedono esonerare la comunità dalla contribuzione del grano di scrutinio.
– c. 733, 21 dic. 1809, I consiglieri di Cagliari chiedono poter fare l'incetta di pane nelle prossime feste di Natale, per un valore di scudi 20 per Villanova e 10 Stampacci.

vol. 1.133

– c. 217, 17 apr. 1810, Il sindaco di Villasor chiede nulla si innovi riguardo al diritto della comunità di imporre la tariffa ai commestibili.
– c. 296, 26 mag. 1810, Sindaco e consiglieri di Gergei chiedono di obbligare i negozianti di vendere il grano in paese ad un discreto e moderato prezzo.
– c. 309, 2 giu. 1810, Sindaco e consiglieri di Quartucciu chiedono obbligare Michele Cossu a vendere alcuni commestibili alla tariffa.
– c. 569, 7 set. 1810, Sindaco e consiglieri di Gergei chiedono non si estragga il grano dal villaggio.

vol. 1.134

– c. 528, 25 ago. 1810, Sindaco e consiglieri di Serramanna, Teulada, Nurri, Samassi e Villamar chiedono esonerare la comunità dalla contribuzione del grano di scrutinio, atteso il cattivo raccolto.
– c. 539, 31 ago. 1810, Sindaco e consiglieri di Marrubiu, Mogoro, Villasalto, Assemini e Quartucciu, atteso il cattivo raccolto, chiedono esonerare la comunità dal grano di scrutinio. Stesso giorno Sindaco e consiglieri di Ghilarza fanno istanza per proibire l'uscita del grano dal villaggio ed obbligare i particolari che ne hanno a venderlo al pubblico.
– c. 554, 2 set. 1810, Caterina Raibaldi di La Maddalena si lamenta che le hanno tolto 2 delle 4 razioni di pane di cui godeva.

vol. 1.135

– c. 155, 27 mar. 1811, Sindaco e consiglieri di Serramanna, atteso il bisogno, chiedono obbligare i particolari che ne hanno a vendere il grano.
– c. 259, 26 mag. 1811, Il conte Ciarella dimanda l'estrazione da Cagliari di 350 starelli di grano per uso delle ciurme delle tonnare di Calasapone e Calavinagra.
– c. 259, Sindaco e consiglieri di Quarto chiedono l'estrazione di 300 starelli di grano per quella panatica. Ne concedono loro solo 200 a patto che la comunità si impegni formalmente a restituirli entro il 20 del mese venturo luglio.
– c. 268, 28 mag. 1811, Chiedono una proroga, per esser caduto malato il sindaco.
– c. 466, 27 ago. 1811, Chiedono il condono della restituzione dei 200 starelli. Non ha luogo la dimanda.
– c. 269, 29 mag. 1811, Sindaco e consiglieri di Quartucciu chiedono grano per la panatica. Si concedono 60 starelli al prezzo di reali 21.
– c. 424, 9 ago. 1811, I deputati del consiglio comunitativo di Carloforte chiedono di potersi rifornire per ora di 500 starelli di grano.
– c. 453, 20 ago. 1811, Il sindaco di Orani chiede di trattenere il grano di decima e roadia. Procedano ufficiale di giustizia, parroco, due consiglieri, sindaco, censore e segretario a un esatto scrutinio delle granaglie e informino. Intanto si proibisca ogni benché minima estrazione di grano sino ad altro ordine. Sindaco e consiglieri di Cuglieri chiedono provvederli di grano per non ritrovarne in verun luogo. Sindaco di Morgongiori chiede che si lasci nel villaggio il grano di decima e quello di roadia, attesa la necessità che ne hanno. Stessa domanda viene formulata dal sindaco di Masullas.
– c. 466, 27 ago. 1811, Il sindaco e i consiglieri di Santa Giusta chiedono venir provveduti di grano da Oristano. Sindaco e consiglieri di Siamaggiore chiedono proibire l'estrazione di grano dal villaggio. Sindaco e consiglieri di S. Antioco chiedono di trattenere il grano della decima e quelli che ne hanno lo vendano alla popolazione e che se ne fissi il prezzo.
– c. 479, 31 ago. 1811, Supplica di Giuseppe Antonio Corona e di più di Selargius colla quale implorano la moratoria fino al venturo raccolto per restituire quanto hanno avuto dal monte di soccorso. Non essendo concessibili simiglianti

moratorie per essere il grano del monte destinato al seminario, non ha luogo la dimanda.

vol. 1.136

– c. 492, 8 set. 1811, Sindaco e consiglieri di Burcei chiedono esonerare la comunità dal grano di scrutinio. Stessa domanda da parte del sindaco e consiglieri di Pirri.
– c. 531, 26 set. 1811, Sindaco e consiglieri di Pirri rinnovano la domanda, finalmente con esito positivo.
– c. 496, 8 set. 1811, Sindaco e consiglieri di Masullas chiedono di trattenere nel villaggio il grano di decima e quello di roadia. Non ha luogo. Il sindaco di Solarussa chiede proibire l'estrazione del grano dal villaggio per il bisogno che ne hanno. Il sindaco di S. Sperate chiede che si riceva in danaro il grano di scrutinio. Il sindaco di Mandas chiede di esonerare la comunità dal versamento del rimanente grano di scrutinio.
– c. 501, 11 set. 1811, Il consiglio comunitativo e diversi privati di Bolotana chiedono di poter acquistare grano e orzo negli altri villaggi.
– c. 531, 26 set. 1811, Il sindaco di Assemini chiede che si lasci nel villaggio il grano della decima, attesa la necessità che ne hanno. I sindaci di Mogoro e di Villasor chiedono esonerare la comunità dal grano di scrutinio. Analogo esonero chiedono i sindaci di Escalaplano, Asuni, Arbus, Quartucciu, S. Pietro Pula, Serrenti. Il Magistrato civico di Alghero chiede l'autorizzazione ad estrarre dal porto di Cagliari 2000 starelli di grano.
– c. 551, 5 ott. 1811, Il comune di Carloforte chiede di essere autorizzato all'acquisto di una partita di grano. Il sindaco di Assolo chiede che si esoneri la comunità dal conferimento del grano di scrutinio. Il sindaco di S. Andrea fa istanza perché si lasci nel villaggio il grano della rendita baronale.
– c. 562, 10 ott. 1811, Il sindaco di Carloforte chiede di rifornirsi di grano. I sindaci di Villasor e di Barumini chiedono che i possessori di grano lo vendano all'interno del villaggio. Stessa domanda formula il sindaco di Villamar. Il sindaco di Silius chiede di esimere la comunità dal versamento del grano di scrutinio. Il sindaco di Quartucciu chiede di poter prendere dal monte una parte del grano di scrutinio. Non ha luogo la dimanda.
– c. 609, 3 nov. 1811, I sindaci di Furtei e Serdiana chiedono che i possessori di grano lo vendano all'interno del paese.
– c. 630, 12 nov. 1811, Stessa domanda formula il sindaco di Sini. 15 nov. 1811 e di San Pantaleo. Il sindaco di Orosei chiede di proibire ogni esportazione di grano dal villaggio. Analoga richiesta da parte del sindaco di Senorbì. Il sindaco di Sorgono chiede di poter acquistare grano negli altri paesi. Raffaele Poddie ed altri viandanti di Aritzo e Belvì chiedono la restituzione del grano loro sequestrato dal prefetto di Mandas.
– c. 651, 26 nov. 1811, Il sindaco di Quartu chiede di poter comprare grano nella piazza di Cagliari. Il sindaco di Siliqua chiede si esoneri la comunità dal versamento del grano di scrutinio. Il comune di Tortolì chiede di poter estrarre 1000 starelli di grano da Cagliari per soccorrere ai bisogni della popolazione.

– c. 688, 18 dic. 1811, I sindaci di Villaspeciosa e Sardara chiedono che si faccia un esatto scrutinio del grano.
– c. 703, 28 dic. 1811, I sindaci e i consiglieri di Tiesi e Tramatza chiedono che si proibisca l'esportazione di grano dai rispettivi villaggi.

vol. 1.138

– c. 577, 12 nov. 1812, Il sindaco e i consiglieri di Carloforte chiedono di poter acquistare alcuni starelli di grano da S. Antioco. Il sindaco e i consiglieri di S. Antioco chiedono proibire l'estrazione di grano, pane, biscotto dalla penisola di S. Antioco.

Carne

vol. 1.118

– c. 94, 21 feb. 1800, Il sindaco e i consiglieri di Segariu chiedono che si proibisca ad Oriene Corda di macellare carne nascostamente e di mandarla nelle ville vicine, sotto pene rigorose.
– c. 185, 20 apr. 1800, Il sindaco e i consiglieri di Laconi chiedono il permesso di poter fare uno scrutinio della carne da macello e del formaggio ed obbligare a venderlo al pubblico a prezzo discreto.
– c. 303, 1 lug. 1800, Il consiglio comunale di Pirri chiede che il banco della beccheria resti per ora nel luogo che si è destinato col consenso del delegato di Sua altezza reale.

vol. 1.119

– c. 239, 15 lug. 1801, Sindaco e consiglieri di S. Giusta chiedono che si permetta ai beccai di vendere la carne a 1 cagliarese in meno che a Oristano per agevolare il pubblico e massime li ammalati che ne sono totalmente privi.
– c. 345, 14 set. 1801, I consiglieri di Cagliari chiedono di poter stipulare i contratti coi beccai per la provvista del bestiame da macello nonostante che siano debitori della città.

vol. 1.120

– c. 116, 12 apr. 1802, Il sindaco di Neoneli chiede di poter tassare la carne di porco.
– c. 152, 17 mag. 1802, Sindaco e consiglieri di Santulussurgiu chiedono che il comandante del distaccamento si approvvigioni di carne nel pubblico macello prima di molestare la comunità per detta provvista.

vol. 1.121

– c. 15, 13 gen. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono che chi introduce bestiame da macello non ne possa ritirare i cuoi se prima effettivamente non ha introdotto almeno 300 capi.

– c. 52, 12 feb. 1803, Sindaco e consiglieri di Zeddiani chiedono che tutti, anche i supposti esenti, siano chiamati alla contribuzione della carne per la provvista dei dragoni.
– c. 101, Sindaco e consiglieri di Cabras chiedono che l'Ufficiale di giustizia non molesti i macellai nella vendita della carne di montone a 9 cagliaresi la libbra.
– c. 113, 7 apr. 1803, I consiglieri di Cagliari chiedono che l'obrero di città accordi un banco amovibile al beccaro Mauro Mereu per vendere la carne.
– c. 141, 27 apr. 1803, Sindaco e consiglieri di Siliqua chiedono di poter obbligare i beccai a fornire la carne al pubblico tramite apposito pubblico stromento.
– c. 217, 20 giu. 1803, Sindaco e consiglieri di Ortueri chiedono permettere la vendita della carne di bue a 5 cagliaresi e quella di montone a soldo la libbra.
– c. 241, 30 giu. 1803, Il sindaco di Pauli Pirri si lamenta che ognuno vende la carne al prezzo che gli piace, nonostante l'emanazione di una circolare riguardante l'oggetto.
– c. 251, 2 mar. 1803, Sindaco e consiglieri di Cuglieri chiedono poter fare l'abbasto della carne fino a tutto carnevale.

vol. 1.122

– c. 21, 15 gen. 1804, Sindaco e consiglieri di Siliqua chiedono di poter autorizzare il pascolo di una greggia di capre nel prato detto Monte Sannena, poiché i pastori intendono vendere al pubblico alla minuta ogni e qualunque frutto da esse prodotto. 18 gen. 1804, Sindaco e consiglieri di Siliqua si lamentano che gli appaltatori di quelle montagne vogliono vendere la carne di porco al prezzo per loro più vantaggioso, come pure si fanno lecito di far scendere il bestiame dalle montagne e farlo pascolare nel prato di Siddu.
– c. 605, 25 nov. 1804, Sindaco e consiglieri di Selargius si lamentano degli abusi che si sono introdotti nei paesi vicini in merito alla vendita della carne.

vol. 1.123

– c. 278, 16 lug. 1805, Sindaco e consiglieri di Villamar chiedono che la carne e il formaggio fresco e secco si venda al prezzo che verrà tariffato dal Consiglio.
– c. 442, 24 set. 1805, Il sindaco del paese di cui sopra rinnova l'istanza.

vol. 1.124

– c. 31, 17 gen. 1806, Sindaco e consiglieri di Villamassargia si lamentano che il fattore baronale ha proibito di macellare nella pubblica beccaria ogni sorta di bestiame, pretendendo di costringerli ad acquistare prima la carne dei porci dello sbarbagio.

vol. 1.129

– c. 98, 24 feb. 1808, Sindaco e consiglieri di S. Rocco (alias Sarroch), chiedono di obbligare i pastori di fornire alla comunità carne e formaggio a prezzo moderato.

– c. 179, 18 apr. 1808, Giuseppe Pinna sindaco di Siamaggiore chiede di poter stipulare un contratto col beccaio Pasquale Piras affinché provveda la comunità di carne di montone fino al 24 giugno a 9 cagliaresi la libbra.
– c. 168, 9 apr. 1808, Sindaco e consiglieri di Solarussa chiedono di poter macellare anche in quest'anno la carne vendendola a 9 cagliaresi la libbra.

vol. 1.131

– c. 71, 18 feb. 1809, Sindaco e consiglieri di Solanas si lamentano che i beccai che transitano trasportando il bestiame a Cagliari lo introducono nelle loro vigne e uliveti.
– c. 424, 17 ago. 1809, Sindaco e consiglieri di Massama formulano la stessa lamentela.
– c. 85, 27 feb. 1809, Sindaco e consiglieri di Silì si lamentano del danno che ricevono i loro buoi da lavoro in conseguenza del fatto che il prato loro destinato viene «divorato» dai montoni che passano destinati al macello di Cagliari. Interessante documento che ci dimostra quanto i cagliaritani ci tenessero a consumare carne di buona qualità. L'esperienza aveva insegnato che il bestiame destinato al macello, se sottoposto a marce forzate vi arrivava smagrito a tutto detrimento dei consumatori. Questa situazione era comune a molte città, come ad es. Londra[4], ma a quanto pare Cagliari si sforzava di esserne esente.
– c. 162, 8 apr. 1809, Sindaco e consiglieri di Siamaggiore chiedono il permesso di stipulare un contratto col macellaio Pasquale Pira per la provvista della carne alla comunità, al prezzo di 9 cagliaresi la libbra per tutto aprile e 8 cagliaresi per tutto giugno.
– c. 169, 12 apr. 1809, Sindaco e consiglieri di Solarussa si lamentano che i beccai di Cagliari si trattengono a pascolare il bestiame anziché trasportarlo tempestivamente nella capitale.
– c. 202, 29 apr. 1809, Sindaci e consiglieri di Siniscola, Posada, Torpè e Lodè chiedono che i loro rispettivi paesi non siano tenuti a somministrare la carne per il distaccamento di truppe di Nuoro, dovendola già somministrare al distaccamento della Baronia di Montalto.
– c. 214, 6 mag. 1809, Sindaco e consiglieri di Fonni si lamentano dell'eccessiva quantità di carne che vogliono i dragoni acquartierati a Nuoro. Sindaco e consiglieri di Guasila chiedono che chi ne possiede sia tenuto a fornire la carne necessaria agli ammalati del paese al giusto prezzo.
– c. 283, 15 giu. 1809, Sindaco e consiglieri di Muravera si lamentano dei danni che soffrono nel somministrare la carne di vacca alla truppa di stanza in Lanusei, specie nella stagione estiva allorquando, giacendo il residuo invenduto, rischia di andare in putrefazione.
– c. 289, 17 giu. 1809, Sindaco e consiglieri di S. Antioco chiedono di poter dare in appalto la provvista della carne a un prezzo discreto.

---

[4] R. TANNAHILL, *Storia del cibo*, Milano 1987, p. 337.

– c. 313, 28 giu. 1809, Sindaco e consiglieri di Solarussa chiedono che l'Ufficiale di giustizia autorizzi la vendita di carne bovina.

vol. 1.132

– c. 582, 14 ott. 1809, Sindaco e consiglieri di Meana chiedono di venire esonerati dal contribuire la carne per il distaccamento di Laconi, poiché già contribuiscono al distaccamento di Aritzo.
– c. 664, 18 nov. 1809, Rinnovo della richiesta suddetta.
– c. 444, 24 ago. 1809, Sindaco e consiglieri di Orani ricorrono contro l'impresario fornitore della carne per la truppa per conto dei comuni di Orani e Oniferi, che pretende 5 scudi annui più del dovuto.

vol. 1.133

– c. 72, 9 feb. 1810, Sindaco e consiglieri di S. Basilio si lamentano che i padroni di bestiame e i pastori sono aggravati dalla contribuzione della carne per la Prefettura e il distaccamento delle truppe.
– c. 154, 23 mar. 1810, Gavino Sedda e altri di Gavoi chiedono di essere tenuti a consegnare la carne per il distaccamento di Nuoro nei limiti di quelle qualità che possiedono.
– c. 304, 31 mag. 1810, Sindaco e consiglieri di S. Basilio si lamentano dell'eccessivo prezzo della carne di caprone.
– c. 313, 4 giu. 1810, Sindaco e consiglieri di Selargius fanno istanza a che si destini al bestiame da macello un luogo separato per pascolare da quello destinato al bestiame domito.

vol. 1.139

– c. 36, 26 gen. 1813, Sindaco e consiglieri di Quartucciu si lamentano degli abusi che si commettono nella vendita della carne e di altri commestibili.
– c. 41, 30 gen. 1813, Sindaco e consiglieri di Quarto si lamentano dell'eccessivo prezzo della carne e di altri commestibili.

vol. 1.144

– c. 146, 31 mar. 1815, Sindaco e consiglieri di Pauli Pirri chiedono che la vendita della carne avvenga a un cagliarese in meno rispetto al prezzo della Capitale.
– c. 176, 18 apr. 1815, I consiglieri comunali di Samugheo per esser quei pastori intimati a portare la carne ai cavalleggieri di Sorgono in una tale gran quantità che non solo può bastare ad 8 persone che sono di truppa ma anche a 20 e più; essendo la quantità chiesta di 208 libbre alla settimana, si domanda di moderarsi tal esorbitanza.
– c. 186, 23 apr. 1815, I consiglieri di Santulussurgiu chiedono che la comunità non sia obbligata a pagar dritto alcuno ai curiali per la macellazione del bestiame del luogo, bensì sia tenuta a pagare solo per il bestiame forestiero.

– c. 197, 28 apr. 1815, I consiglieri di Quartucciu si lamentano degli abusi che fanno i beccai nella vendita della carne.
– c. 216, 13 mag. 1815, I consiglieri comunali di Guspini chiedono esimere la comunità dalla contribuzione della carne alla Regia Prefettura.

vol. 1.145

– c. 418, 14 set. 1815, Sindaco e consiglieri di Carloforte chiedono che si estendano le licenze per la macellazione del bestiame grosso e minuto, 6 e 15 capi rispettivamente.
– c. 499, 19 nov. 1815, Sindaco e consiglieri di Samugheo si lamentano dell'eccessivo prezzo della carne porcina.

Altri generi (formaggio, pesci, vino)

vol. 1.121

– c. 121, 14 apr. 1803, Sindaco e consiglieri di Escalaplano chiedono obbligare i pastori a vendere al pubblico secondo il solito una certa quantità di formaggio fresco.
– c. 188, 31 mag. 1803, Sindaco e consiglieri di Donigala chiedono obbligare i pastori ad esporre in vendita al pubblico del formaggio fresco.
– c. 349, 11 ago. 1803, Sindaco e consiglieri di Tuili si lamentano che i venditori di formaggio pretendono che i vassalli lo paghino a mezzo reale la libbra, quando pagar devesi a 2 cagliaresi meno della tariffa di Cagliari.
– c. 441, 12 set. 1803, Sindaco e consiglieri di S. Antioco chiedono che si proibisca l'estrazione del grano e del formaggio da S. Antioco e si lamentano dell'eccessivo prezzo del pesce.

vol. 1.122

– c. 29, 18 gen. 1804, Sindaco e consiglieri di Siliqua si lamentano che alcuni introducono vino forestiero a danno del vino del luogo, come pure che nelle taverne si vende il vino a prezzo smoderato al di sopra della tariffa fissata dal Consiglio comunale.
– c. 649, 30 dic. 1804, I consiglieri di Cagliari chiedono che siano obbligati alla vendita del formaggio coloro che ne hanno ottenuto le relative tratte dalla R. Amministrazione delle torri.

vol. 1.123

– c. 101, 5 mar. 1805, Sindaco e consiglieri di Siliqua chiedono di poter obbligare i pastori e i tavernieri a vendere rispettivamente il formaggio fresco e il vino a quel prezzo che verrà prefissato dal Consiglio.

– c. 139, 28 mar. 1805, Sindaco e consiglieri di Siliqua chiedono che i pastori siano obbligati a vendere ai villici il formaggio fresco.

vol. 1.124

– c. 85, 1 mar. 1806, I consiglieri di Cagliari chiedono l'autorizzazione a stipulare un contratto col notaio Vincenzo Usai Todde per la provvista al pubblico del formaggio per un triennio.

vol. 1.125

– c. 544, 2 ott. 1806, Il francese Crescenzo Onorato, avendo ottenuto una sacca (permesso di esportazione) di 500 cantare di formaggio, non avendola tutt'ora potuta effettuare ne chiede una «allargazione».
– c. 752, 20 dic. 1806, Sindaco e consiglieri di Tortolì chiedono che i pescatori siano tenuti a vendere il pesce ad un soldo la libbra.

vol. 1.131

– c. 130, 23 mar. 1809, Sindaco e consiglieri di Tortolì fanno istanza perché i pescatori vendano il pesce ai naturali del luogo ad un soldo la libbra secondo l'antico costume e senza poterlo alterare.
– c. 138, 27 mar. 1809, Sindaco e consiglieri di Riola, Nurachi e Baratili fanno istanza perché mediante probi uomini si metta una giusta tariffa al vino.

vol. 1.134

– c. 725, 10 nov. 1810, Sindaco e consiglieri di Selargius chiedono che ai padroni di vigne sia concesso di poter vendere il vino in proporzione dei danni sofferti e delle spese sostenute.
– c. 752, 21 nov. 1810, Sindaco e consiglieri di Quartucciu fanno istanza perché si fissi un maggior prezzo al vino per le spese occorse.

vol. 1.135

– c. 413, 5 lug. 1811, I consiglieri di Cagliari chiedono permettere ai pescatori fratelli Morgano e altri di vendere il merluzzo fresco da libbra in su a soldi 3 e da libbra in giù a soldi 2.

vol. 1.144

– c. 302, 8 lug. 1815, Il sindaco di Tortolì fa istanza perché dai pescatori si venda il pesce ad un soldo la libbra.
– c. 304, 9 lug. 1815, I consiglieri di Cagliari chiedono che il negoziante Cherasco sia autorizzato ad esportare fuori regno 50 botti di vino, pagando i relativi diritti.
– c. 324, 18 lug. 1815, I consiglieri di Cagliari chiedono che il negoziante Efisio Farris sia autorizzato ad esportare fuori regno 800 quartieri di vino nero, pagando i relativi diritti.

Serie seconda, bb. 2.325 (1728-1864, con docc. in copia del sec. XIII).

La ricerca nella Serie seconda della Segreteria di Stato può contare su punti di riferimento più precisi, ma anche qui le fonti dirette sono molto esigue, riducendosi a:

voll. 162-186

Annona. Introduzione ed estrazione di cereali. Concessione di sacche, 1726-1848.

voll. 187-190

Scrutinio generale del grano esistente nelle diverse provincie dell'isola ordinato nel 1847.

vol. 191

Scrutinio generale del grano formato dai cavalleggieri di Sardegna nel marzo 1847 e quadro generale intorno alle apparenze della imminente raccolta dei cereali nel marzo 1847.

vol. 1.682

Risoluzioni della Giunta d'annona, 1794-1810.

Fra i riferimenti indiretti se ne possono trovare di non trascurabili nelle cartelle dei consigli civici delle città e dei consigli comunitativi delle ville, dato che il garantire il fabbisogno dei generi essenziali, in primo luogo i cereali, vedeva direttamente coinvolte le amministrazioni locali:

voll. 196-434

Riguardanti in vario modo ed entità tutti i centri isolani di allora.

Una mia indagine parzialissima esperita nei voll. 198, 199 e 200, appartenenti al Consiglio civico di Cagliari e relativi agli anni 1789-1802 ha dato qualche risultato positivo.

Lo stesso dicasi per i voll. 366 e 367 «Consigli comunali o delle ville. Provincia di Cagliari». Nel primo si ha un resoconto dei cereali raccolti a S. Sperate (1827) e Sarroch, oltre che una lista dei legumi esistenti in Segariu e Pula nel 1844, mentre nel secondo si ha una lista del raccolto di Selegas (1844).

INTENDENZA GENERALE DI SARDEGNA

vol. 152

Annona, 1837-1841.

4. *Scrutini dei grani.* – Come è noto, fra i mezzi individuati per fronteggiare gli effetti delle cattive annate bisogna annoverare il ricorso allo «scrutinio» dei grani, ossia la compilazione di una vera e propria statistica dei raccolti dei cereali e spesso dei legumi. Particolare cura veniva raccomandata nell'espletamento di tutte le operazioni che vi erano connesse. Per questo le disposizioni relative, che si possono vedere nella citata serie Atti governativi e amministrativi, risultano oltremodo numerose.

SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA

Atti governativi e amministrativi, bb. 126 (1720-1848, con docc. fin al 1860).

vol. 1

– n. 66, Pregone viceregio col quale si ordina alle autorità dell'isola di formare uno stato delle quantità del grano e degli altri cereali raccolti nella medesima, 11 giu. 1731.

vol. 6

– n. 334, Lettera circolare del viceré indirizzata ai ministri di giustizia onde sopravvedere perché le denuncie dei grani esistenti nell'isola si facciano con esattezza, 20 giu. 1773.
– n. 342, Provvedimento avente lo stesso oggetto del precedente, 14 giu. 1775.
– n. 348, Lettera circolare viceregia indirizzata ai ministri di giustizia onde estirpare gli abusi che si commettono nelle denunzie dei grani, 9 giu. 1776.
– n. 349, Lettere con cui S.E. il viceré prescrive la quantità del grano di scrutinio da condursi dalle scritte descritte nella unita nota per l'*insierro* dell'annona di questa città, 30 lug. 1776.
– n. 359, Lettera circolare viceregia diretta ai ministri di giustizia in cui si raccomanda l'osservanza del r. editto 29 lug. 1764 riguardante le consegne che ogni anno debbono farsi del grano e del bestiame, 5 lug. 1777.
– n. 367, Si ribadiscono le stesse raccomandazioni, 1 lug. 1778.
– n. 368, *idem*, 5 set. 1778.
– n. 376, *idem*, 21 giu. 1779.

vol. 7

– n. 446, Lettera circolare viceregia diretta ai ministri di giustizia e rinnovante i provvedimenti già dati con altra circolare 11 giugno dello stesso anno a fin di farsi con esattezza e con sollecitudine le denunzie delle persone, dei grani e del bestiame, 28 lug. 1785.

– n. 453, Lettera circolare viceregia ai ministri di giustizia per sollecitare la trasmissione delle denunzie delle persone dei cereali e del bestiame, 1 giu. 1786.

vol. 8

– n. 542, Lettera circolare del viceré diretta ai ministri di giustizia perché siano diligenti nella rimessa delle ricapitolazioni delle denunzie del grano e del bestiame, 4 giu. 1793.

vol. 9

– n. 578, *idem*, 27 giu. 1795.
– n. 631, *idem*, 6 dic. 1796.
– n. 641, *idem*, 6 set. 1797.

vol. 10

– n. 682, Manifesti della città di Cagliari nel quale vengono indicate le persone che devono fare la denunzia dei beni e frutti che possiedono nella capitale e suoi dintorni, 13 giu. 1799.
– n. 735, Lettera dell'incaricato delle viceregie funzioni con cui si sollecitano i ministri di giustizia per la trasmissione delle denunzie delle persone, del bestiame e dei cereali, 4 lug. 1803.

vol. 11

– n. 788, Lettera circolare del ministro Rossi per sollecitare la trasmissione delle denunzie dei cereali, 4 lug. 1806.
– n. 853, Manifesto con cui si raccomanda ai sudditi sardi ed anche ai forestieri domiciliati nell'isola di far la denunzia dei capitali loro sequestrati nei paesi in cui sogliono commerciare, 15 dic. 1809.

vol. 12

– n. 865, Provvedimenti intorno al commercio dei grani ed alle denunzie dei medesimi che si fanno dai proprietari e dai commercianti, 25 lug. 1811.
– n. 874, *idem*, 26 giu. 1812.
– n. 881, *idem*, 20 ott. 1812.
– n. 927, Ordine viceregio per una esatta denuncia del grano esistente in Cagliari, 9 dic. 1815.

vol. 13

– n. 931, *idem*, 1 mar. 1816.
– n. 941, Circolare con cui si fanno eccitamenti per farsi con esattezza la consegna del grano, dell'orzo, dei legumi e del bestiame, 27 giu. 1816.
– n. 961, Manifesto del Consiglio civico di Cagliari per impedire che senza il permesso si venda il grano che fu già denunziato, 24 mag. 1817.
– n. 965, *idem*, 27 giu. 1817.

vol. 14

– n. 987, *idem*, 24 ago. 1818.

vol. 23

– n. 1.661, Circolare viceregia per conoscere con esattezza la quantità del grano raccolto nell'isola, 31 lug. 1847.
– n. 1.645, Circolare viceregia in cui si ordina uno scrutinio generale del grano esistente nell'isola, 6 mar. 1847.

vol. 24

– n. 1.783, *idem*, 6 set. 1848.

REALE UDIENZA DI SARDEGNA

Suprema magistratura dell'isola creata da Filippo II di Spagna con funzioni politico-amministrative oltre che giudiziarie. Cessò di funzionare nel 1847, trasformandosi in Senato di Sardegna e perdendo ogni competenza di carattere politico. Nel 1848 divenne Magistrato d'appello e successivamente Corte d'appello.

Patenti regie e viceregie, regg. 34 (1657-1850)

vol. 10

Scrutinio generale dei grani e legumi di Cagliari, 2 registri (anni 1806-1840).

vol. 11

Afforo o tassa del prezzo del grano, 3 registri (1639-1838).

Cause civili, fascc. 33.073 (secc. XV-XIX).

vol. 1.449

– fasc. 14.360, Atti concernenti lo scrutinio dei cereali raccolti nel 1794 coi rapporti dettagliati dei sindacati e delle giunte comunali.

vol. 1.528

– fasc. 14.838, Atti dello scrutinio dei cereali eseguito nell'isola nel 1774.
– fasc. 14.839, Atti dello scrutinio dei cereali eseguito nell'isola nel 1786.
– fasc. 14.840, Atti dello scrutinio dei cereali eseguito nell'isola nel 1788.

vol. 1.598

– fasc. 15.284, Atti dello scrutinio dei cereali eseguito nell'isola nel 1804 onde assicurare l'abbasto della popolazione, d'ordine del Magistrato della Reale udienza.

vol. 1.795

– fasc. 20.043, Atti d'accertamento del raccolto nei villaggi della provincia di Cagliari al fine di alleviare le sofferenze e la miseria di quelle popolazioni, 1775.

vol. 1.796

– fasc. 20.071, Atti dello scrutinio dei cereali eseguito nel 1770.

vol. 1.805

– fasc. 20.262, Censimento delle famiglie delle Incontrade di Villacidro, Parte Usellus e Parte Montis, eseguito con lo scopo di stabilirsi per ciascun villaggio la quota dei donativi e alla quantità di grano di scrutinio che ciascuna deve somministrare per la pubblica annona, 1780.
– fasc. 20.263, Censimento operato allo stesso fine negli altri villaggi e città del Capo di Cagliari, 1780.
– fasc. 20.264, Censimento operato allo stesso fine nei villaggi del Capo di Cagliari, 1801.

MISCELLANEA

vol. 167/2

Atti degli scrutini del grano degli anni 1777, 1782, 1790, 1791, 1796 e 1798.

vol. 234/2

Scrutinio generale delle granaglie esistenti nei quartieri cagliaritani di Castello, Stampace, Villanova e Marina, eseguito nel 1831. La statistica comprende l'elenco dei nomi dei detentori di granaglie, quartiere per quartiere, con le quantità espresse in starelli e distinguendo «grani esteri e nostrali, orzo, fave, faggioli, lentichie, ceci e cicerchi».

vol. 273/4

Annona, 1814-1815.

vol. 273/5

Grano, 1811-1825.

REGIO DEMANIO

Cause civili, pacchi 99 (1500-1840).

Comprendenti procedimenti patrimoniali di diverse magistrature del passato, come la Procurazione reale o la Reale udienza, relativamente agli anni 1500-1840.

vol. 18

– fasc. 419, Scrutinio del grano a Cagliari, 30 ott. 1730.

vol. 48

– fasc.1.107, Visita del grano in Alghero, 30 nov. 1789.
– fasc. 1.108, *Insierro* del grano a Castelsardo, 21 set. 1789.

vol. 49

– fasc. 1.131, Visita del grano in Cagliari, 31 dic. 1789.
– fasc. 1.148, Visita del grano in Alghero, 31 dic. 1791.

5. *Vendita clandestina dei grani.* – Non sempre gli sforzi delle autorità per procurare cereali all'estero o per trattenere nell'isola quelli *nostrali* erano coronati da successo. Per esempio una grave minaccia per il fabbisogno delle popolazioni era rappresentato dai contrabbandieri, che per puro desiderio di guadagno non esitavano ad esportare a caro prezzo ciò che l'isola aveva prodotto in misura sufficiente, ma agendo in modo dissennato ed esorbitante la depauperavano. Pertanto poteva capitare che una carestia comparisse inaspettata e subdola, come fu il caso di quella del 1764, in cui il prodotto venne a mancare proprio perché esitato clandestinamente all'estero. É appena il caso di ricordare che in tale anno una grave penuria alimentare colpì vaste aree geografiche europee, come la Toscana, Napoli e gli Stati pontifici[5]; furono probabilmente questi ultimi a comprare grani sardi a prezzi molto elevati, favorendo l'azione degli speculatori, ma danneggiando l'isola. Si veda in proposito nel fondo Reale udienza di Sardegna, Cause civili, il vol. 1.948, fasc. 21.693, Pratica relativa alla clandestina estrazione dei cereali nella Sardegna al punto di mancare l'abbasto per la nutrizione dei suoi abitanti, 1764. A volte furono i sardi che, in stato di necessità, obbligarono navi straniere di passaggio nei nostri porti a sbarcare i loro carichi di derrate alimentari per farli vendere coattivamente in loco. Così nel 1804 e nel 1805, altri anni difficili, capitani ragusei e austriaci si videro trattenere i cereali che trasportavano, «per uso di questi abitanti», come rilevo dal vol. 170, «Annona. Introdu-

[5] F. VENTURI, *Settecento riformatore*, V, *L'Italia dei lumi*, t. I, cap. II, *Tre terre italiane di fronte alla fame: Napoli, Roma, Firenze*, Torino 1987.

zione ed estrazione di cereali» del fondo Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda. D'altronde nel corso dello stesso anno 1764, l'8 di settembre, una nave francese attraccata all'isola di San Pietro si vide prelevare «per esigenze del regno» i grani che trasportava dal Levante (vol. 163, «Annona» dello stesso fondo).

6. *Moti per penuria di grani.* – Le congiunture economiche sfavorevoli, se non proprio la fame furono all'origine dei numerosi moti annonari, che di tanto in tanto scoppiavano virulenti e talora improvvisi, specialmente nei centri abitati più popolosi. Fra i tanti mi limiterò a segnalare quello di Sassari del 1780 e quello di Alghero del 1821, che è stato oggetto di interpretazioni controverse tra gli studiosi[6], volendovi alcuni vedere delle risonanze dei moti piemontesi dello stesso anno.

Per il moto di Sassari, che ebbe vaste ripercussioni e suscitò apprensioni persino negli ambienti di Corte di Torino, si vedano:

SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA

Serie prima

vol. 213

Dispacci di Corte e ministeriali al viceré conte Lascaris dal 12 gen. al 15 nov. 1780 e al viceré conte di Masino dal 29 nov. al 27 dic. 1780, in particolare le carte 60, 78, 93, 95, 105*v.*, 109, 125, 136, 164, 186.

Serie seconda

vol. 1.677

Tumulti avvenuti in Sassari contro il governatore Allì di Maccarani per penuria di grani, 1779-1780.

---

[6] Fra i diversi autori che si sono occupati del fatto si segnalano: E. GAMERRA, *Il 1821 in Sardegna*, in «Il Marzocco» 1921, 16, p. 4; A. LEVI, *Sardi del Risorgimento*, in «Archivio storico sardo», XIV (1923), pp. 188-189; G. PIRODDI, *Moti del 1821 in Sardegna*, in «Mediterranea», 1927, 10, pp. 15-20; L. DEL PIANO, *La Sardegna nell'Ottocento*, Sassari 1984, p. 66.

REALE UDIENZA DI SARDEGNA

Cause civili

vol.1.795

– fasc. 20.041, Registro dei provvedimenti dati dal viceré col consulto del magistrato della Reale udienza in fatto d'annona per la città e capo di Sassari, in cui sono inseriti gli originali dei rapporti e carteggi relativi anche ai tumulti avvenuti in detta città nel 23-24 aprile 1780.

Per il moto algherese sono da vedere invece:

Cause criminali

voll. 267-271

Processo contro Caneglias Antonio di Alghero ed altri: atti del processo istruito contro i popolani che parteciparono alla sommossa (già irreperibili, poi ritrovati dal Loddo-Canepa nel secondo dopoguerra). Da un esame approfondito dei suddetti fascicoli processuali si ricava che l'origine del moto fu fortemente condizionata da motivi economici. A mio avviso è da ricollegare sia a difficoltà annonarie, sia all'animosità delle masse nei confronti dei mercanti di grano algheresi, come i Rossi, i Vitelli, i Picinelli, ecc., vera potenza nell'ambiente locale, accusati non sempre a torto di speculare sui bisogni del popolo.

SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA

Serie prima

vol. 324

Dispacci viceregi indirizzati al re dal marchese d'Yenne dal 9 gen. al 7 ago. 1821. (Al ministro Balbo e al cav. Roget de Cholex).

Serie seconda

vol. 1.700

Sollevazione nella città di Alghero, 1821.

7. *Monti granatici.* – Le carestie influirono negativamente anche sul funzionamento e ancor più sulle dotazioni dei Monti granatici, nati in epoca spagnola ma diffusisi nella generalità dei paesi sardi solo in epoca sabauda, specie a seguito dell'emanazione del pregone 4 set-

tembre 1767[7] che li riorganizzò attraverso l'istituzione del Censorato generale, operante da quell'anno fino al 1851, allorché una legge lo soppresse. Avevano per compito la raccolta delle granaglie tramite prestazioni gratuite di lavoro e la loro distribuzione in mutuo agli agricoltori che ne avessero bisogno per la semina. Durante le cattive annate gli stessi compiti istituzionali dei monti furono gravemente minacciati per la difficoltà di ricostituzione delle scorte alle quali andarono incontro molte comunità di villaggio. Le amministrazioni preposte al loro funzionamento sia in sede periferica, le cosiddette Giunte locali e Giunte diocesane, che in sede centrale, la Giunta generale di Cagliari, dovettero faticare non poco per costringere i contadini a restituire, almeno in parte, le sementi ottenute nelle precedenti annate agrarie, né mancò qualche caso in cui i censori furono costretti a chiedere man forte alle truppe, onde costringere i renitenti al pagamento dovuto (vedi il caso di Gavoi del settembre 1800 in Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, vol. 1.118, decreti viceregi, gen.-dic. 1800, c. 433).

Il materiale documentario sui monti granatici è oltremodo abbondante, né difettano i prospetti statistici sulle loro dotazioni come si ricava nella stessa serie dai voll. da 1330 a 1378, Monti frumentari e di soccorso, anni 1758-1848. D'altronde su questo argomento abbiamo a disposizione un intero fondo, quello del Censorato generale, che consta nel complesso di ben 3 mazzi, 282 buste e 68 registri. Tuttavia occorre precisare che esso è assai maggiormente utilizzabile per i problemi della produzione cerealicola piuttosto che per il problema alimentare in senso stretto.

8. *Nuove tecniche per la panificazione e incentivazione dell'industria e del commercio.* – Per ovviare allo stato di bisogno non si mancò di ricorrere alla scienza e alla tecnica.

Fu il clima illuministico dominante nel sec. XVIII, congiunto con l'indirizzo riformistico proprio dei regnanti sabaudi, a favorire la ricerca di processi nuovi nell'industria alimentare, con particolare

---

[7] Sul Censorato generale vedi da ultimo G. DONEDDU, *Il Censorato generale*, in «Economia e storia», I (1980), pp. 65-94.

riferimento alla panizzazione, tradizionalmente affidata a singole donne, le notissime panattare, che operavano con metodo assolutamente artigianale nelle proprie abitazioni.

Notizie in merito si rilevano dal fondo Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna Per una nuova macchina per lo stritolamento del grano, vedi in particolare Serie seconda, vol. 1.275, Progetti e provvedimenti diretti a promuovere l'agricoltura, 1749-1841, c. 447; per l'utilizzazione dei mulini a vento per la panatica, vedi Serie prima, vol. 310, Dispacci viceregi a Torino dal 1 giu. 1792 al 22 mag. 1793, c. 2; per un nuovo ritrovato per agevolare il giro delle macine, vedi Serie prima, vol. 310, c. 58, mentre per i «nuovi doppi mulini inventati dal Sig. Ugo», vedi Serie prima, vol. 310, c. 72; per un nuovo modello di macchina per facilitare la panizzazione, vedi Serie seconda, vol. 198, Consiglio civico di Cagliari, 1789-1796. Si ventilò anche l'ipotesi di costruire una fabbrica di amido per impiegare il frumento altrimenti da «condannare al mare per evitare che non se ne abusi a nocivo alimento dell'uomo», vedi Serie prima, vol. 310, c. 11.

Talvolta però la spinta all'industrializzazione entrò in conflitto con inveterate abitudini alimentari. Un eloquente esempio di ciò lo si rinviene nello stesso fondo, Serie seconda, vol. 1.300, Provvedimenti e progetti diretti ad eccitare l'industria ed a promuovere le arti ed il commercio nazionale, 1733-1799, cc. 111, 113, 115, 117, 119, 127, 128.

Nel 1752 il romano Giovanni Battista Frezza si fece promotore di una singolare iniziativa, volendo «introdurre nel Regno di Sardegna una nuova arte, quale è di fabricare le corde da suono all'uso di Roma». A tal fine chiese la concessione «per lo spazio di almeno 20 anni» del monopolio della raccolta delle «budelle o siano intestini, che si levano dal corpo degl'animali pecorini, agnelli, castrati, che nel detto regno si macellano». Già il 22 ottobre 1752 l'avvocato fiscale patrimoniale, entusiasmato dalla proposta, aveva dato il suo parere favorevole, ma l'Ufficio dell'Intendenza generale giustamente volle andare più a fondo nell'approfondire l'intera faccenda, per cui, prese le dovute informazioni, appurò che «l'intreccio chiamato *cordula*, composto di trombone, treccia grassa e budella è solito vendersi a Cagliari da macellari al prezzo d'un soldo, viene mangiato da ogni sorta di gente, particolarmente quella dei caprini ch'è tenuta per delicata». Solo le budella

magre dei bovini non vengono consumate e si danno ai cani. Secondo l'opinione dei macellai «la separazione del budello dal rimanente dell'intestino non è praticabile, perché proprio del budello ci si serve per tessere le dette cordule». Dopo aver precisato che esse erano ottenute dagli animali che in Cagliari si macellavano nell'ordine di 7-8.000 capi, la maggior parte dei quali nel periodo compreso tra la Quaresima e novembre, si evidenziò che la proposta Frezza, se pure si riferiva ai soli budelli, prevedeva l'acquisto in blocco di tutto il ventrame per un valore di un quarto del valore globale, non considerando affatto che budelli e ventrame dovevano necessariamente consumarsi insieme, «non potendo star l'uno senza l'altro», il che avrebbe comportato di necessità che «si privasse il pubblico di questo pasto».

In pratica il Frezza per veder accolto il suo progetto avrebbe dovuto suggerire una diversa destinazione di quella parte degli intestini che non servivano alla sua industria. Non avendolo fatto, la sua proposta fu ritenuta non praticabile. Fu così che uno dei pasti più tradizionali della Sardegna, caratteristico fra l'altro della notte di Natale nell'area cagliaritana, corse circa 200 anni orsono seri pericoli di estinzione.

9. *Introduzione di nuove colture.* – Anche mezzi indiretti furono adottati per combattere le carestie e più genericamente per rimediare alla penuria dei generi alimentari. Fra questi mezzi è da annoverare il tentativo di acclimatare in Sardegna nuove colture, come il mais e le patate. La loro introduzione avvenne contemporaneamente a quella delle piante industriali del cotone, del gelso e del tabacco. Ma mentre un certo successo arrise a queste ultime, decisamente più lenta fu l'adozione delle prime, nonostante l'impegno delle autorità e le sollecitazioni delle classi colte[8], tanto che il problema restava attuale ancora nel 1841 (vedi Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Atti governativi e amministrativi, vol. 19, n. 1.458, Regie patenti con le quali si danno alcune disposizioni intese a favorire e promuovere la coltura del mais o grano d'India, delle patate e di alcuni altri legumi, 22 nov. 1841).

[8] G. Cossu, *Istruzioni po sa cultura e po s'usu de is patatas in Sardigna*, Cagliari 1805.

Qualche riferimento al grano d'India si trova nello stesso fondo, *Serie seconda*, vol. 1.275, Progetti e provvedimenti diretti a promuovere l'agricoltura, c. 429.

Per le patate si può vedere nel fondo Censorato generale (1762-1851) il vol. 300, Coltivazione delle patate, 1840-1843.

Maggiori risultati furono invece conseguiti nell'estensione delle piantagioni degli olivi, pei quali fu creata una apposita giunta (vedi Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, vol. 1.848; Pareri della giunta sopra la piantagione degli olivi, 1807-1822) e degli agrumi[9], che si cercò di utilizzare anche a fini industriali, favorendo la distillazione di acqua e fiori d'arancio soprattutto a Milis, nell'oristanese, noto centro di coltura di questi frutti[10] (vedi, nello stesso fondo, Serie seconda, vol. 1.300, «Economia rurale, Privilegi conceduti. Provvedimenti e progetti diretti ad eccitare l'industria ed a promuover le arti e il commercio nazionale, 1733-1799», specie alle cc. 242, 258, 277).

Marginale restò invece l'esportazione degli stessi agrumi, che si sarebbe voluta incrementare «approfittando della favorevole disposizione degli svedesi» (vedi nello stesso fondo, Serie prima, vol. 21, Dispacci di corte e ministeriali al viceré conte Tana dal 4 gen. al 3 dic. 1760, c. 233, Dispaccio del 15 ago. 1760).

L'iniziativa non era campata in aria, poiché le navi svedesi erano solite frequentare il porto di Cagliari per imbarcare grosse partite di sale. È probabile che queste navi intendessero rifornirsi di agrumi per il consumo degli stessi equipaggi, che in quell'epoca correvano perennemente il rischio di ammalarsi di scorbuto, malattia che si può scongiurare proprio con la vitamina C contenuta negli agrumi.

Si raccomandò anche l'innesto di alberi fruttiferi, sfruttando il gran numero di arbusti e piante selvatiche presenti in Sardegna (vedi nello stesso fondo la Serie Atti governativi e amministrativi: vol. 6, n. 371,

---

[9] Sull'agrumicoltura in Sardegna in epoca sabauda ha messo l'accento F. CHERCHI PABA, *Evoluzione storica dell'attività industriale agricola caccia e pesca in Sardegna*, III, Cagliari 1977, p. 227 e p. 239.

[10] *Ibid.*, p. 240.

Circolare viceregia diretta ai ministri di giustizia raccomandando loro di promuovere una maggior piantagione di innesto di alberi fruttiferi, 20 gen. 1779; vol. 7, n. 393, Pregone viceregio onde promuovere l'innesto della gran quantità di alberi fruttiferi ma selvatici che inutilmente ricoprono una gran parte dell'isola, 14 nov. 1780, n. 394, Pregone viceregio ribadente le sollecitazioni di cui al pregone precedente, 29 gen. 1781; vol. 8, n. 509, Lettera viceregia per promuovere la piantagione degli olivi e degli agrumi, 1 mag. 1792; vol. 11, n. 798, Regio editto per promuovere la piantagione ed innesto degli olivi, 3 dic. 1806.

Il motivo dell'innesto degli olivi compare anche nella Serie prima, vol. 22, c. 273*v*.

10. *Importazione di nuovi generi alimentari ed esportazioni.* – In effetti a partire dalla seconda metà del sec. XVIII assistiamo ad un aumento considerevole della varietà degli alimenti presenti sul mercato, non solo perché alcuni, pur conosciuti, non avevano avuto fino ad allora una considerevole diffusione presso le masse, ma anche perché altri del tutto ignoti vennero per la prima volta introdotti dall'estero. Basti menzionare i frutti esotici e i cosiddetti prodotti coloniali, che navi inglesi e olandesi si incaricarono di diffondere anche nell'isola. Un esame dei registri doganali del tempo è illuminante in proposito, perché risulterà evidente l'incidenza di questi generi, in particolare zucchero, caffè, cacao, pepe. Tuttavia in un primo tempo essi erano destinati agli strati più elevati della società, come è dimostrato dal fatto che più di una volta essi vennero dati in omaggio ai viceré come vere e proprie rarità: così fu nel 1778 per un ramo di datteri (vedi Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie prima, vol. 399, Dispacci viceregi indirizzati alla segreteria per gli affari di guerra e marina presso S.M. in Torino dall'11 ott. 1776 al 7 mag. 1779, c. 238) e per un sacchetto di caffè portato in dono nel 1787 dagli ambasciatori marocchini Ablasis principe di Salè e Ablicada principe di Zesa (vedi nello stesso fondo Serie prima, vol. 305, Dispacci viceregi indirizzati al ré dal viceré Solaro di Moretta dal 28 ott. 1785 al 2 lug. 1787, c. 161, Dispaccio del 19 gen. 1787.

L'accoglienza entusiastica riservata al caffè nell'Europa del Settecento spinse le classi dirigenti sabaude a «supporre che potesse maturare

sotto il cielo della Sardegna», ma ben presto sembrò inverosimile che potesse «sortire una molto felice riuscita» per cui si preferì rinunciare all'impresa. Si ripiegò invece sul thè, pensando di procurarsene il seme a Lisbona e tentandone la coltivazione sulla scia del successo riscontrato dall'introduzione dell'indaco (vedi nello stesso fondo, Serie prima, Dispacci di Corte e ministeriali indirizzati al viceré conte Tana dal 6 gen. al 18 dic. 1761, c. 58*v*, Dispaccio del 31 dic. 1761).

In prosieguo di tempo però altri generi di importazione oltre ai summenzionati prodotti coloniali entreranno nel consumo di larghi strati di popolazione e talvolta persino degli ambienti popolari, come avvenne per il baccalà e lo stoccafisso. Altri alimenti invece vennero importati per soddisfare esigenze di un'élite cittadina e pertanto, a mio avviso, restarono circoscritti alla città di Cagliari.

Questo fu il caso della gruviera, del tamarindo, del burro [11], fino ad allora sconosciuto alle popolazioni sarde, del formaggio d'Olanda importato da Marsiglia, del pistacchio, proveniente da Genova. Venivano importate persino, se pure in quantità limitate, formaggio parmigiano, talvolta chiamato piasentino, zibibbo, «siropo di persico» e «conserva di persico» ossia sciroppo e conserva di pesche. Maggiori quantità furono appannaggio di altri generi, che evidentemente riscossero più successo nei gusti della popolazione sarda. Si tratta del riso, ora anche coltivato in Sardegna con buoni risultati e accoglienza di pubblico, delle castagne secche e di alcuni liquori, come l'anice.

Le castagne secche provenivano dalla vicina Corsica o da Napoli. Divennero conosciutissime e ricercate dai ragazzini che erano abituati ad acquistarle in piccolo numero ma frequentemente; tuttora le castagne secche sono chiamate in sardo «castangias de Napoli» per antonomasia.

La presenza dell'anice [12], importato in quantità di tutto rispetto sul finire del sec. XVIII, corrisponde, stando a ciò che ho potuto osservare,

---

[11] Il burro era raro anche in altre regioni dell'area mediterranea come anche in grossi centri e nella stessa città di Roma: Cfr. I. REVEL, *Les privilèges d'une capitale: l'approvisionnement de Rome à l'époque moderne*, in «Annales É.S.C.», XXX (1975), p. 572.

[12] Cfr. per notizie di anice importato in sacchi Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASCA), *Reale udienza di Sardegna, Cause civili*, vol. 1.583, fasc. 15.157, c. 41.

a una certa diffusione dei liquori a Cagliari in quel periodo [13]. Testimoniata, altresì, dall'installarsi di diversi barman stranieri o liquoristi, come allora si diceva, compresi alcuni statunitensi [14], che probabilmente vendevano anche altri alcolici come il rhum [15]. A proposito dell'anice, il cui consumo è ora quasi sparito, si rammenti che in un'altra area mediterranea, la Grecia, costituisce quasi la bevanda nazionale.

A conforto di quanto sopra sommariamente enunciato per un approfondimento nonché dell'intera problematica dell'interscambio Sardegna-estero in riferimento ai prodotti alimentari, si veda nel fondo Antico archivio regio che comprende i documenti residuati dallo smembramento dell'Archivio patrimoniale spagnolo con l'aggiunta modesta di materiale sabaudo in cui si trovano notizie sui generi esportati e importati. Nel fondo Regio demanio è invece più ricca e sistematica la documentazione sulle esportazioni.

ANTICO ARCHIVIO REGIO

Dogane e pesatore reale, mazzi 11, reg. 28 e fascc. 82 (1435-1824).

BN 1, Libro d'amministrazione della regia dogana, 1739.

BN 2, Registro della dogana della *puerta del muelle*, 1739-1740.

BN 3, Registro della dogana di Cagliari, 1740.

BN 4-5, Registro *de las sacas de trigo ques se embarcan en puerto Torres*, 1740, 1741.

BO 1-6, Registro prodotto dritti della misura reale di Cagliari, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793.

BO 7, Registro delle sacche dei grani che si imbarcano per la terra ferma, 1793.

BO 8, Registro della misura reale di Cagliari, 1793-1795.

BO 11-16, Registro prodotto dritti peso reale di Cagliari, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1794.

---

[13] La diffusione degli alcolici era forse favorita dalla cattiva qualità dell'acqua, talvolta inquinata. Era questa una condizione propria anche di altre zone: Cfr. B. BENNASSAR - J. GOY, *Contribution à l'histoire de la consommation alimentaire du XIV au XIX siècle*, in «Annales É.S.C.», XXX (1975), p. 424.

[14] Vedi in ASCA, *Reale udienza di Sardegna, Cause civili*, pandetta 59, vol. 76, una causa tra l'Ufficio dell'amostassen e il liquorista americano Giovanni Puard (1830).

[15] Per l'importazione di «spiriti» dall'America vedi ASCA, *Segreteria di stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda*, vol. 1.169, dove compare la nave americana «Violet» comandata dal cap. Burgess, che chiede l'autorizzazione a sbarcare nei porti sardi terraglie, vetri, carta per scrivere e liquori.

REGIO DEMANIO

Sacche e passaporti, bb. 109 (1591-1824).

Comprende documenti dell'Archivio patrimoniale spagnolo o di altre magistrature piemontesi, tutti relativi all'esportazione dei cosiddetti generi protetti, come i cereali, per i quali era prevista la concessione di un'apposita licenza o sacca.

bb. 5-56, Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, ecc., 1720-1822.

bb. 57-63, Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti, 1661-1818.

b. 65, Obbligazioni od atti di sottomissione di padroni di bastimenti, 1709-1741.

b. 66, Prime visite bastimenti, 1705-1729.

bb. 67-72, Prime ed ultime visite bastimenti, 1724-1820.

bb. 73-74, Obbligazioni o sottomissioni dei proprietari di grano, 1722-1764.

bb. 76-77, Riviste grano, 1651-1813.

bb. 78-84, Passaporti, 1705-1820.

Si deduce che le derrate alimentari che le navi nazionali, ma ancor più estere, venivano a caricare nei nostri porti erano in primo luogo grano, compresi biscotto e pasta, legumi, in prevalenza fave e lenticchie, mandorle dolci e amare, formaggio, tonno e uova di tonno, uova di muggine o bottarga, e poi vino, sardine, carne salata ovvero fresca, per provvista degli equipaggi.

INTENDENZA GENERALE DI SARDEGNA

Il quadro delle merci, e quindi anche dei generi alimentari, importate nell'isola e da qui esportate si completa facendo ricorso al fondo Intendenza generale di Sardegna, che curava l'amministrazione finanziaria in epoca sabauda, operante fin dal 1720, data in cui Vittorio Amedeo II la introdusse in Sardegna, in sostituzione dei compiti del vecchio procuratore reale spagnolo. Aveva numerose e rilevanti competenze in materia fiscale (riscossione dei tributi), contabile (redazione dei bilanci) e patrimoniale (amministrazione delle aziende regie). Vi facevano capo i settori delle saline, tabacchi, poste, dogane, gabelle, barracelli, nonché la materia feudale. L'Ufficio aveva sede in Cagliari, pur con articolazioni nel restante territorio. Il materiale documentario di questo fondo è vastissimo, alcune migliaia di pezzi, che abbracciano tutto l'arco di tempo 1720-1848; ai fini però della nostra indagine la ricerca può essere circoscritta alla categoria VIII, Affari diversi, Dogane e alla categoria X, Dogane. Si tratta d'un insieme di registri doganali, ammontanti a diverse centinaia, che sono da vedere in successione cronologica rispetto a quelli inseriti nel fondo Antico archivio regio e più sopra elencati. Partono dal 1799 per arrivare al 1843.

Categoria VIII, Affari diversi, Dogane.

voll. 1.437-1.438, Libro mastro di introduzione delle merci estere ed estrazione del diritto reale. Amministratore Moi, 1799-1802 e 1802.

vol. 1.439, Amministratore Musso, Dogana di Sassari, 1803.

voll. 1.440-1.441, Amministratore Moi, 1804 e 1804-1805 (nuovo imposito del 2%).

voll. 1.442, Amministratore Musso, Dogana di Sassari, 1806.

voll. 1.443-1.452, Amministratore Moi, 1806 (nuovo imposito del 2%); 1806; 1807 (nuovo imposito al 2%); 1807; 1808 (nuovo imposito al 2%); 1808; 1809 (nuovo imposito al 2%); 1809 (imposito al 3%); 1810 (imposito al 3%); 1810 (imposito al 2%).

vol. 1.453, Amministratore Musso, 1810 (imposito 2 1/3%).

voll. 1.454-1.455, Amministratore Moi, 1811-1812 (imposito al 2%); 1811 (imposito 2 1/3%).

vol. 1.456, Giornale della r. Dogana pel 2% sulla totalità delle merci introducende dall'estero e del 3 1/3% per dritto reale fruito sulle merci. Amministratore Moi, 1812.

vol. 1.457, Libro introduzione merci della r. Dogana di Sassari. Amministratore Musso, 1815.

vol. 1.458, Giornale delle importazioni ed esportazioni della r. Dogana di Sassari, 1819.

vol. 1.459, *Idem*, introduzioni ed estrazioni r. Dogana di Sassari, 1820.

vol. 1.460, Libro esazione introduzione merci (dogana di Cagliari) 1821.

vol. 1.461, R. Gabelle del Regno di Sardegna, principalità di Porto Torres, dogana di Alghero, entrata, 1824.

vol. 1.462, *Idem*, Ufficio principale di Cagliari, 1824.

vol. 1.463, Registro sacche, licenze e passaporti, 1801-1813.

vol. 1.464, *Idem*, Diversi porti dell'isola, 1817-1818.

vol. 1.465, Municipalità di Cagliari-Dogana di Oristano. Registro per le dichiarazioni in dettaglio, sortita, 1822.

vol. 1.466, *Idem*, Dogana di Bosa, 1825.

Rispetto alle importazioni del secolo XVIII, che restano peraltro le stesse, si assiste a un notevole incremento ed anche a una maggiore specializzazione. Si continua ad importare caffè, ma lo si distingue in caffè d'America, di gran lunga prevalente, e caffè del Levante; del pepe si conoscono due varietà, quello d'Olanda e quello garofonato, mentre il cacao viene importato come cacao di Francia, o caraca o carachiglia. Stazionarie le importazioni di anice, ma vi si aggiunge il rhum e sporadicamente il rosolio maraschino e l'orzata, mentre non manca il thè, ritenuto più una medicina che una vera e propria bevanda. Accanto al baccalà compaiono gli «arenghi affumati».

Le esportazioni sono massicciamente rappresentate da cereali, formaggio, lardo e carne salata. Fa la sua comparsa anche l'acquavite o aguardiente (si tratta del «filu e ferru»).

Categoria X, Dogane.

A causa della sua vastità, ben 459 volumi dal n. 2.454 al n. 2.913, l'esame è stato più sommario. Non si sono trascurate ricognizioni a campione, che consentono di affermare come si tratti di materiale omogeneo, che può consultarsi utilmente nella sua interezza. Prevalentemente sono Bolle pagamento transito, entrata e sortita; bolle entrate in esenzione; bolle provvista bordo; bolle sosta; permessi imbarco e sbarco; registri esenzioni; bolle circolazione; circolazione minuzie; manifesti sortita; portatili entrata e sortita; circolazioni gratis e a pagamento; circolazioni diverse; dichiarazioni dettagli entrata e sortita. Si tratta di una massa consistente di carte e registri, che vanno dal 1821 al 1843, da cui si possono trarre rilevazioni complete sulle merci, quindi anche su quelle alimentari, che sono arrivate in Sardegna o ne sono uscite. I registri si riferiscono non solo a Cagliari ma a tutti i porti dell'isola, compresi i semplici approdi, come Orosei, Muravera, Siniscola.

11. *Provvedimenti sanitari.* – Ma il controllo degli approvviggionamenti e le tendenze a condizionare persino le abitudini alimentari degli abitanti spesso trovava la propria radice nell'esigenza di salvaguardare la salute pubblica. I medici del tempo, come si ricava dalla documentazione d'archivio, in particolare perizie e relazioni[16], avevano ben presente che certe malattie infettive scoppiavano proprio dopo annate di carestia e che i corpi debilitati dalla denutrizione erano più facilmente soggetti ad ammalarsi[17]. È per questo che non difettano istruzioni delle autorità, particolarmente dell'Ufficio del protomedicato generale, che esortavano le popolazioni ad astenersi dal consumare carni semicrude o carni di bestie morte «di proprio fato», ossia di malattia, nonché a cuocere bene il pane e ad usare farina buona «non muffata o guasta», come testualmente è detto in un'istruzione del protomedicato

[16] Vedasi la pratica relativa all'epidemia scoppiata in Sardegna nel 1816 in ASCA, *Reale udienza di Sardegna, Classe IV*, vol. 245.

[17] Cfr. M. AYMARD, *Pour l'histoire de l'alimentation: quelques remarques de méthode*, in «Annales É.S.C.», XXX (1975), p. 442.

ai tenenti protomedici e medici provinciali del 2 dicembre 1771, che trovasi nell'Archivio di Stato di Cagliari, nella serie Atti governativi e amministrativi, vol. 6, n. 322.

Fra l'altro, nella stessa istruzione si lamentava come «molti ragazzi e giovani periscano miseramente nella loro infanzia e giovinezza per lo mangiare che fanno delle frutte affatto acerbe ed immature... da cui hanno origine le frequenti ostruzioni, febbri lente messenteriche, coliche flatulente». Veniva raccomandato ancora di evitare l'abuso dell'acquavite, di bollire l'acqua di provenienza sospetta prima di berla e nella stagione estiva di miscelarla con zucchero o aceto «la cui virtù e forza rinfrescante e antisettica, non sapremmo mai commendare abbastanza». In particolare si consigliava a coloro che dovessero intraprendere un viaggio nella stagione calda di mangiare moderatamente, evitando le carni porcine e soprattutto di munirsi «d'un vasetto con una spugna inzuppata d'aceto per fiutarla spesso, stropicciarsene la fronte e la tempia, e bisognando beverne qualche sorso», ciò al fine di combattere l'arsione e allo stesso tempo preservarsi «da que' effluvi perniciosi dell'intemperiosa ammosfera», in primis dal pericolo di contrarre la malaria.

Molto delicato era il problema della potabilità delle acque (vedi Intendenza generale di Sardegna, vol. 165, Informazioni sulla qualità dell'acqua somministrata dalla nobile donna Anna Meloni ai villici addetti alla scavazione del sale, 1825). Il suo intorbidamento, specie quello del corso dei fiumi, era severamente proibito, come dimostrato da un gruppo di cause criminali della Reale udienza, Classe III, Serie seconda: fasc. 394, Procedimento penale contro Giorgio Daga di Senis per avvelenamento acque, 1820; fasc. 601, Procedimento penale contro Francesco Bomboi di Siniscola ed altri per avvelenamento acque di uno stagno, 1822; fascc. 3.539-3540, Procedimento penale contro Antioco Cuccu di Terralba per avvelenamento di acqua, 1835; fasc. 3.647, Procedimento penale contro Vincenzo Cera di Arcidano per avvelenamento acque, 1834; fasc. 3.993, Procedimento penale contro Nicolò Podda di Arcidano per avvelenamento di un fiume, 1834; fasc. 4.450, Procedimento penale contro Antonio Gaias Sirigu di Burgos per avvelenamento acque di fiume, 1833. L'avvelenamento di cui trattasi era conseguente a un sistema di pesca con l'uso di una pianta, l'euforbia, detta in sardo lua, molto nociva, anche se

efficace nel paralizzare i pesci, che pertanto potevano essere presi con molta facilità [18].

Ampi riferimenti allo stato dell'alimentazione delle popolazioni in relazione alle loro condizioni di salute si rinvengono nel fondo Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, voll. 80 e 81, Sanità interna in genere, dal 1721 al 1848 complessivamente: diverse virulente epidemie che si manifestarono con disturbi all'apparato digerente ebbero la loro origine proprio nell'ingestione di frutti immaturi e di erbe selvatiche [19]. Ad un certo punto si arrivò a mettere sotto accusa anche il noto *gureu*, una varietà di cardo selvatico, comunissimo nelle campagne sarde e che veniva utilizzato come alimento dalla povera gente; ma si appurò che era innocuo, anche se ne vennero sottolineati i modesti poteri nutritivi [20].

Un'apposita disciplina vigeva per la vendita della carne e del pesce. Ogni deviazione dalle norme veniva sanzionata. Vedi Reale udienza di Sardegna, Classe III, Serie seconda: fasc. 3.566, Procedimento penale contro Serafino Putzu per macellazione abusiva, Mogoro 1835; fasc. 3622, Procedimento penale contro Antonio Medros di Sindia per vendita illecita di carne, Bosa 1833. Vedi anche Tribunale penale di Cagliari: plica 54, Procedimento penale contro la vedova Giuseppa Cancedda e Pietro Frau per uccisione di un porco senza permesso, Quarto 1848. E ancora Regio Demanio, Cause criminali e contravvenzionali: vol. 14, fasc. 511, Procedimento contro il pescatore Antonio Garzia «per pesca e vendita di pesce attossicato», Cagliari 1803.

Controlli sanitari venivano esperiti anche sull'olio (vedi Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, vol. 863, Protomedicato generale, «Esame qualità dell'olio trasportato dalla Barberia», 1777); sul latte (vedi nella stessa serie vol. 1.275, doc. 451, «Pro memoria sulle qualità del latte che in questo regno si suole

---

[18] Sulla pesca con l'euforbia vedi U. DESSY, *Sardegna: segni della cultura popolare*, Quartu Sant'Elena 1983, p. 44.

[19] Spesso gli stessi ladri trafugavano la frutta dai campi mentre era acerba, cioè prima che, divenuta matura, venisse sorvegliata più attentamente dai proprietari.

[20] Sull'abitudine dei poveri di alimentarsi «in primavera dei fusti del cardo selvatico» v. A. LAMARMORA, *Viaggio in Sardegna*, Cagliari 1926, pp. 194-195 (trad. it. dal francese *Voyage en Sardaigne*, Paris 1839).

adoperare nella formazione del formaggio sardo», 1790); e sullo zucchero (vedi nella stessa serie vol. 1.218, Magistrato di Sanità, «Esame praticato nei locali dell'Università dal protomedicato sulle qualità dello zucchero presenti a Cagliari», 1791 [21]; vedi anche Intendenza generale di Sardegna, vol. 166, «Disposizioni sugli zuccheri», 1839).

Naturalmente al grano come genere di primissima necessità andavano le cure maggiori. Di norma si ordinava che il grano avariato venisse bruciato senza indugio (vedi Reale Udienza di Sardegna, Cause civili: vol. 1.997, fasc. 22.077, Perizie effettuate su denuncia dell'Ufficio dell'Ammostassen presso i negozianti greci Anastasio e Cristoforo Cimi, sorpresi con grano invendibile, 1833; vol. 2.004, fasc. 22.281, Atti di abbruciamento grano avariato dei negozianti greci Cimi e Gunner, dimoranti a Cagliari, 1832).

Controlli accurati venivano esercitati sulla produzione e la vendita dell'acquavite, non solo per motivi fiscali, ma anche igienici, sottoponendosi ad ispezione sia il processo produttivo per eliminare i prodotti di scarto, sia gli alambicchi, che servivano per la distillazione delle uve; la loro cattiva manutenzione poteva infatti dare origine a prodotti tossici, come ad esempio sali di rame.

In proposito possono utilmente vedersi i volumi del Protomedicato generale, sempre nella Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, relativi agli anni 1729-1848. Sono 9 in tutto dal n. 863 al n. 871 e una mia indagine esplorativa nei primi due di essi ha dato esito positivo. Così nel vol. 864 ho rinvenuto una pratica di «sequestro di lambichi difettosi» a seguito di una visita ispettiva del protomedicato compiuta a Villacidro nel 1813.

Questa materia, come è facile supporre, era regolata da una normativa abbastanza precisa e minuziosa, costituita in gran prevalenza da pregoni viceregi e manifesti del protomedicato, ora facilmente reperibili nella serie *Atti governativi e amministrativi*. Si da di seguito l'elenco dei

---

[21] Nella fattispecie si procedette all'esame di alcuni campioni di zucchero prelevati presso privati o istituti religiosi di Cagliari. In particolare le monache di S. Caterina si erano molto allarmate perché lo zucchero col quale avevano ricoperto dei biscotti, da loro stesse confezionati, era divenuto color verde. Venne rilevato che il fenomeno era originato dal fatto che allo zucchero era stata mescolata una tenue quantità di vetriolo, responsabile anche di avergli fatto assumere «un poco di sapore leggermente aspro», 13 luglio 1791.

principali tra essi, mettendo all'inizio la relativa collocazione archivistica: vol. 3, n. 174, Pregone viceregio riguardante la visita che deve farsi dell'acquavite e i diritti che devono corrispondersi per la medesima, 20 lug. 1750; vol. 6, n. 314, Pregone viceregio riguardante la distillazione e la vendita dell'acquavite, il manifesto e le istruzioni del protomedicato per la qualità e la visita della medesima, 10 lug. 1771; n. 316, Manifesto del Protomedicato generale contenente alcune prescrizioni per la distillazione dell'acquavite e dei liquori, 12 lug. 1771; n. 317, Istruzione del Protomedicato generale per li delegati della visita dell'acquavite e liquori, 13 lug. 1771; vol. 16, n. 1.158, Manifesto del Protomedicato generale contro gli abusi invalsi nel distillamento dell'acquavite, 15 dic. 1827.

Disposizioni per l'acquavite e i liquori si reperiscono anche nel vol. 6, n. 309, Pregone viceregio contenente diverse provvidenze date in seguito alla visita del regno fatta dal viceré Des Hayes, 2 apr. 1771.

12. *Imposizioni indirette.* — Ma spesso controlli sanitari e assoggettamento a imposizioni indirette andavano di pari passo, come si è visto per il caso dell'acquavite, la cui gabella veniva data in appalto (vedi fra l'altro Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie prima, vol. 605, Promemoria viceregi, 2 gen. 31 dic. 1802, c. 16, Appalto dritto acquavite e Regio demanio, vol. 287, Sottomissione Carlo Blanc francese per il diritto dell'acquavite, 1806.

Lo stesso sistema vigeva anche per l'olio, il vino, ecc. Le liti che vedevano impegnati detti arrendatori non erano rare (vedi Regio demanio, Cause civili: vol. 23/384, Arrendatori del diritto del vino contro don Francesco Cardia, 12 dic. 1742; vol. 61/1.494, Arrendatori della gabella dell'acquavite contro il sac. Giuseppe Ignazio Botto, 1 ago. 1808; vol. 86/2.152, Appaltatori dazio sull'olio contro il procuratore fiscale 29 feb. 1832. Vedi anche: Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, vol. 411, Consigli comunali provincia di Tempio. Pretesa dei venditori e rivenditori di acquavite di essere esenti dal diritto di visita. La Maddalena, 24 mag. 1834.

Con la considerazione che vino e acquavite erano generi parzialmente voluttuari si insisté nel tassarli anche per far fronte a spese tributarie squisitamente locali, come il pagamento dei compensi ai maggiori di giustizia o agli amministratori comunali (sindaco, segretario). Illumi-

nanti in proposito le seguenti notizie ricavate dall'esame dei decreti viceregi contenuti nella Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie prima, vol. 1.119, c. 438, Sindaco e consiglieri di Gergei si lamentano che i ministri di giustizia vogliano far una questua di vino per loro proprio uso, volendo introdurre quest'abuso, 9 nov. 1801; vol. 1.121, c. 176, Sindaco e consiglieri di Sant'Antioco chiedono l'autorizzazione ad esigere il diritto di mezzo scudo per ogni cantara d'acquavite che si introdurrà, giacché il soldo che si esigeva per ogni quartara di vino non è sufficiente a formare la somma necessaria a pagare i salari di sindaco, segretario e censore, 24 mag. 1803.

In appalto veniva affidata anche la fornitura del ghiaccio alla città di Cagliari, la caratteristica gabella della neve, già disciplinata in epoca spagnola (vedi Antico archivio regio, b. 134, sec. XVII e inizi del XVIII) e che continuò a sopravvivere in periodo sabaudo (vedi la documentazione seguente: Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, vol. 1.571, Gabella della neve, 1750-1846. Regio demanio, vol. 308, Causa sulla liquidazione dell'appalto della neve, 1785; Cause civili, vol. 18, fasc. 407, Procuratore fiscale contro gli arrendatori della gabella della neve, 6 lug. 1728. Reale Udienza di Sardegna, Cause civili, vol. 645, fasc. 7.238, Atti liquidazione gabella della neve).

13. *Esenzioni e regalíe.* – L'estensione capillare dei balzelli sui generi alimentari di comune consumo trovava un limite nel sistema di esenzioni a favore di determinate categorie di persone, prevalentemente impiegati e militari. Fra queste, alcune, come il viceré e altri alti funzionari, godevano in aggiunta di veri e propri privilegi in materia di rifornimento di alcuni cibi, in primo luogo la carne. Tradizionalmente poi nell'occasione di certe festività venivano erogati loro veri e propri doni: si trattava delle cosiddette regalíe, del tonno, della cioccolata, ecc. Vedasi la documentazione seguente: Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Atti governativi e amministrativi, vol. 15, n. 1.078, Manifesto del Magistrato civico per impedire gli abusi che si fanno della cosiddetta carne marcata riservata ai viceré e ad altri personaggi, 24 ott. 1822; Serie prima, vol. 45, Dispacci di Corte e ministeriali al viceré Ferrero della Marmora dal 4 gen. al 20 dic. 1775, c. 219, «Notizia riguardo alle vitelle che si contribuiscono dalle comunità per servizio dei viceré e delle truppe», 26 apr. 1775;

Serie seconda, vol. 1.568, Dono di tonno, di tabacco, ecc., a favore di diversi regi impiegati, 1777-1843; vol. 1570, Diritto dell'imbottato della città di Cagliari, 1820. Esenzione di cui godevano impiegati e militari sui diritti che si pagavano sull'introduzione del vino. Antico archivio regio, vol. 78, fasc. AE 41, Processo attorno alla esenzione dalla gabella del vino pretesa da Francesco Guiso, 1721-1759 (vi è interessata la curia cagliaritana). Reale udienza di Sardegna, Classe IV, Miscellanea, vol. 272/2, Regalía delle tonnare, 1826-1834; vol. 76, Atti di regalía del tonno e della cioccolata dovuta ai ministri di giustizia, 1837.

Esenzioni sui diritti doganali si era soliti concedere per prassi agli equipaggi di navi straniere, che si rifornissero di viveri negli approdi sardi (vedi: Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Atti governativi e amministrativi, vol. 15, n. 1.113, Manifesto con cui si danno provvedimenti perché i bastimenti che approdano nell'isola godano del favore delle provviste di bordo senza pagamento di dazio, 16 ago. 1824; Serie prima, vol. 533, Ordini e delegazioni dei viceré dal 13 set. 1794 al 28 apr. 1796, Estrazioni senza pagamento regi dritti generi alimentari per equipaggi di navi straniere. Intendenza generale di Sardegna, vol. 165, Tabelle provviste da accordarsi senza pagamento di dazio ai bastimenti di S.M. il re di Svezia al loro approdo in qualunque porto del regno, 1824.

A proposito di navi, sarà opportuno segnalare il ritrovamento di alcuni giornali di bordo di navigli stranieri fra le carte della Reale udienza di Sardegna, Cause civili. Vi compaiono le note-spese giornaliere per l'alimentazione degli equipaggi. Si veda ad esempio il vol. 1.968, fasc. 21.792, Giornale compilato dallo scrivano Giovanni Nicolich delle spese per salario e panatiche per l'equipaggio della nave ragusea Ss. Madonna del Rosario, S. Ilarione e S. Rocco, comandata dal cap. Bossovich, raguseo, dal 18 lug. 1771 al 19 ott. 1772. Più le spese per le panatiche che fa il dispensiere dopo la morte del capitano, dal 20 ott. al 23 dic. 1772.

A parte sono segnate le spese per l'acqua, mentre nel vol. 1.968, fasc. 21.791, è il libro dei conti degli interessati alla nave.

Interessante in Segreteria di Stato e di guerra del regno di Sardegna, Serie seconda, vol. 1.215, Capitania generale, 1810-1820, la nota delle cibarie che esisteva nella dispensa della nave italica *La Gemma*, predata dagli inglesi nella rada di Cagliari (1810). Ecco l'elenco delle provviste

che si rinvennero: carne salata, maiale salato, pane biscotto in gallette, formaggio di Roma dolce, baccalà, formaggio salato di Sicilia, paste di varie forme, riso di Piemonte, fagioli bianchi di Firenze, 16 barilozze di vino, 2 di olio fino, 1 di aceto, 1 barile di sardelle di Sicilia, 1 di olive salate, 1 giara di peperoni, 1 manteca salata, 2 di olive in olio, 36 galline e 6 giare d'acciughe.

14. *Consumi alimentari.* – Soprattutto a causa dell'incidenza dell'auto-consumo [22], così rilevante nelle epoche passate, è difficile fare una statistica precisa dell'entità dei consumi alimentari pro-capite o familiari, se pure qualche indicazione sporadica sia dato ricavare, ricorrendo anche all'esame dei non numerosi archivi privati conservati nell'Archivio di Stato di Cagliari. Si veda l'Archivio Ballero, vol. 3/6, Spese per la festa di S. Efisio a Pula, minuta pranzo grande, 1844. Si veda ancora Reale udienza di Sardegna, Cause civili, vol. 4, fasc. 51, Causa tra il negoziante Michele Randaccio e il rigattiere Priamo Loi, in particolare c. 61, in cui compare il consumo giornaliero di carne della famiglia Randaccio, 1815; nonché il vol. 2.005, fasc. 22.350, Quinterno di liste giornaliere di viveri presentate dal cavaliere di S. Filippo nella causa trattata in contraddittorio col cuoco Baldassarre Mureddu, 1838.

Laddove però si abbia a che fare con convivenze (caserme, istituti di pena, conventi) diviene più facile stabilire degli standard [23].

INTENDENZA GENERALE DI SARDEGNA

vol. 1.354
Capitoli da osservarsi per la provvista del pane ai carcerati, 1838.

vol. 1.577
Numero razioni distribuite ai detenuti sani e malati, 1808-1848.

---

[22] L'autoconsumo era notevole soprattutto per i prodotti ortofrutticoli: Cfr. F. CHERCHI PABA, *Evoluzione storica*... cit., p. 246.

[23] Indagini sui consumi alimentari di istituti e pensionati sono stati condotti da J. VEDEL, *La consommation alimentaire dans le Haut Languedoc aux XVII et XVIII siècles*, e W. FRIJHOFF-D. JULIA, *L'alimentation des pensionnaires à la fin de l'ancien règime*, ambedue in «Annales É.S.C.», XXX (1975), rispettivamente alle pp. 478-490 e 491-504.

REALE UDIENZA DI SARDEGNA

Cause civili, fascc. 33.073 (secc. XV-XIX)

vol. 1.592

fasc. 15.232, Libro relativo all'amministrazione dell'impresa per la somministranza del pane alle regie truppe stanziate in Alghero e Ozieri, 1763.

Cause criminali, pacchi 36 (1572-1855)

vol. 530

Rimostranze di Giovanni Antonio Cossu di Ula, costretto a ospitare 4 dragoni. Vengono elencate le spese per il loro mantenimento, pane, galline, ecc., 1809.

SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA

Atti governativi e amministrativi, bb. 126 (1720-1848, con docc. in copia fino al 1870)

vol. 17

n. 1221, Capitoli da osservarsi per la somministrazione degli alimenti ai detenuti del regno per il periodo 1 ago. 1833-30 set. 1834.

Serie prima, voll. 1.207 (1720-1848)

vol. 21

Dispacci di Corte e ministeriali al viceré conte Tana dal 4 gen. al 3 dic. 1760. c. 103*v*.

Viene stigmatizzata l'incuria per la quale si son fatti morire d'inedia due prigionieri in Tortolì (18 giu. 1760).

vol. 76

Dispacci di corte e ministeriali al reggente la R. Segreteria di Stato e di guerra dal 15 gen. al 15 giu. 1816 e all'incaricato delle funzioni viceregie dal 16 giu. al 30 dic. 1816. c. 186*v*.

Denutrizione dei carcerati in Alghero, ai quali si è fatto mancare anche il pane, 1816.

vol. 210

Dispacci di corte e ministeriali al viceré conte della Marmora dall'1 gen. al 5 nov. 1777 e al viceré conte Lascaris dal 19 nov. al 31 dic. 1777.

Protesta dei forzati di Cagliari per la cattiva qualità del cibo, 1777.

Serie seconda, bb. e voll. 2.325 (1720-1864).

vol. 80

Sanità interna in genere dal 1721 al 1832.
Razioni per i carcerati di Sassari, 1821.

vol. 1.144

Marina dal 1775 al 1795.

Nota dei viveri ed effetti imbarcati su bastimento del capitano francese Rostand per venir trasportati e sbarcati all'isola di S. Stefano ad uso delle regie mezze galere, 1791.

vol. 1.217

Magistrato di sanità dal 1720 al 1783.

Regolamento dello Spedale delle regie galere contenente l'elenco dei cibi permessi ai ricoverati, 20 ott. 1760.

vol. 1.218

Magistrato di sanità dal 1784 al 1801.

Nota delle spese sostenute dai sindaci di Muravera, S. Vito e Villaputzu per il mantenimento degli schiavi provvisoriamente alloggiati in quelle contrade. Generi acquistati: pane, carne, cipolle, galline, olio, formaggio, fave, sale e acquavite, 1791.

15. *Conclusioni.* – Naturalmente, continuando nella ricerca, ulteriore documentazione sarebbe ancora emersa: basti pensare alla risposta che avrebbero potuto dare gli atti notarili[24] e le stesse carte giudiziarie, nelle quali avremmo potuto trovare tutta una gamma di furti negli orti e nelle vigne o sottrazioni di covoni e spighe di grano, che ci avrebbero disvelato tutta una umanità sofferente, di genti «disperate per il bisogno o oppresse da una gran fame»[25], costrette a non «avere altro rimedio, stante le attuali circostanze dell'annata»[26]. Ma il panorama emerso mi è parso abbastanza esauriente anche senza bisogno di

[24] Cito come esempio il caso dei contratti di soccida che spesso contemplavano da parte del *comunargiu maiori*, ossia del proprietario del bestiame, la fornitura del grano nella misura necessaria al mantenimento del pastore per la durata del contratto, clausola importante che conferma come l'alimentazione dei pastori fosse a base di carne e latticini, con difficoltà di rifornirsi di cereali.

[25] ASCA, *Reale udienza di Sardegna, Cause criminali*, vol. 216. Procedimento penale contro certi Didu, Boi e Porcu per aver legato e malmenato Ponziano Fa di Muravera, sorpreso a pescare in una loro peschiera.

[26] *Ibidem*.

continuare ad aggiungere dati. Si ricava che la società sarda del periodo sabaudo non solo si basava su un sistema di vita tipicamente agro-pastorale, in cui si era ben lungi dall'assistere a processi di industrializzazione, anche a livello iniziale, ma rivelava caratteri di un'economia chiusa e di autosussistenza molto preoccupanti, sia per la mancanza di capitale, sia per carenze nei trasporti sia per difetti della stessa organizzazione politico-sociale, largamente condizionata dall'istituto feudale, che sparirà con notevole ritardo rispetto al resto d'Europa, durante il regno di Carlo Alberto (1836-1839).

Da qui numerosi vincoli all'economia in termini di gabelle, dazi doganali, privative, ecc., che colpivano innanzitutto i generi alimentari di prima necessità e che in ultima analisi si sono rivelati d'ostacolo all'incremento della produzione e quindi al benessere delle masse. Da qui la macchinosità del sistema di approvvigionamento, specie del grano e della carne, con tutti gli inconvenienti cui dava luogo. Da qui l'arretratezza del sistema produttivo, soggetto sensibilmente agli effetti dei fenomeni atmosferici, come il maltempo e la siccità o altre calamità naturali, quali le invasioni delle cavallette. Da qui la scarsezza stessa dei prodotti, che costringeva le popolazioni ad «arrangiarsi», spesso con processi migratori interni, più accentuati di quanto non si creda e meritevoli di essere studiati più a fondo, o con alternanza di lavori agricoli e lavori artigianali o con passaggi dall'agricoltura alla pastorizia, tutte cose del resto tipiche delle società pre-industriali.

Ad aggravar le cose si aggiunga l'insicurezza delle campagne per la diffusione del banditismo e dei mari per la presenza dei barbareschi, il che spiega la scarsa incidenza del consumo del pesce, tolte alcune località come ad es. Cagliari e Cabras, dove però si praticava più che altro una pesca negli stagni. Come conseguenza abbiamo la frequenza delle carestie, talché la loro presenza nelle carte d'Archivio corrisponde alla loro ben più viva e drammatica presenza nella vita del tempo, oltre che delle epidemie, delle quali erano in gran parte causa alimentazione incongrua o più spesso sottoalimentazione.

Perché il panorama non sia del tutto fosco bisogna però precisare che un qualche sollievo alla condizione delle masse venne dal riattivarsi dei traffici nel Mediterraneo e della frequentazione dei nostri porti da parte di navi forestiere (olandesi, francesi, inglesi, ragusee, genovesi soprattutto) che importarono con costi accessibili nuovi generi ben

presto entrati nell'alimentazione comune come il baccalà o il riso, ora persino discretamente coltivato nell'Oristanese.

Così pure bisogna sottolineare l'incidenza dell'autoconsumo, in particolare il ricorso a risorse locali oggi depauperate ma allora piuttosto floride, come le erbe selvatiche o ciò che poteva produrre il bosco o ciò che si poteva ricavare dall'allevamento casalingo. La cucina domestica sapeva trar vantaggio da tutto ciò che poteva essere utilizzato (ad esempio il ventrame degli agnelli e dei capretti). Né si dimentichi l'apporto fornito dalla caccia, il che spiega la passione dei sardi per le armi e la loro notevole diffusione, che tanto filo da torcere ha dato alle autorità, e della pesca fluviale, praticata anche artigianalmente, a volte col ricorso a sistemi poco ortodossi e pertanto puniti dalla legge (pesca con l'euforbia).

MIRELLA RONCHETTI VITALONI

Fonti per la storia dell'alimentazione: l'Archivio di Stato di Livorno

1. *Premessa.* – Presso l'Archivio di Stato di Livorno si conserva un complesso di fondi documentari dai quali lo storico dell'alimentazione può trarre una rilevante quantità di notizie utili ai fini della sua ricerca di qualunque indirizzo essa sia. Tale complesso è costituito dai seguenti archivi: Magistrato della grascia poi Presidente delle vettovaglie, Dogana, Governo civile e militare, Magistrato poi Dipartimento di sanità, Catasto, Asta pubblica, Comune, Spedali riuniti, Confraternite e Conventi.

Ovviamente non è stato possibile inoltrarci in un esame approfondito della documentazione relativa ai singoli fondi come non è stato possibile effettuare uno spoglio sistematico del materiale all'interno delle serie più attinenti al tema trattato.

Prima di dare inizio all'analisi dei fondi sui quali si è accentrato maggiormente lo studio, si ritiene necessario fornire un sommario quadro storico-politico, al quale poter far riferimento per conoscere il profilo sociale ed economico della città di Livorno.

Livorno, una delle poche città italiane programmate per divenire, almeno nelle intenzioni dei primi granduchi di casa Medici, un nuovo centro urbano che doveva semplicemente contribuire a rafforzare le strutture costiere e costituire lo scalo della città di Pisa, diventerà essa stessa una città cosmopolita, sostenuta da privilegi, franchigie e norme particolarmente favorevoli che a più riprese venivano concesse a chi intendeva trasferirsi nello scalo labronico. Alla data dell'avvio dei lavori per la costruzione della città[1], 28 marzo 1577, Livorno è una «terra

---

[1] G. SPINI, *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, in *Studi sulla Toscana medicea* Firenze, 1976, p. 10, in particolare la nota 6; D. MATTEONI, *Livorno*, Bari, Laterza, 1985; G. MORI, *Linee e momenti dello sviluppo della città, del porto, e dei traffici in Livorno*, in «La Regione», 1956, 12, pp. 3-44.

murata»[2] circondata da un ambiente malsano, a causa delle paludi e degli acquitrini adiacenti. Pochi gli abitanti alla fine del sec. XVI, non più di 749 unità, ma dall'anno 1592 l'incremento annuo cresce ad un ritmo del 51,50% (le altre città della Toscana hanno un incremento medio del 4,50%), e alla metà del '600, quando ormai Livorno è diventata città mercantile, i suoi abitanti sono circa 12.300 e nel 1689 ben 20.654[3].

Nel momento in cui Livorno va acquistando una importanza sempre maggiore, non solo come porto, ma anche come città e centro commerciale, l'intervento del potere granducale si fa sempre più capillare e coinvolge ogni aspetto della vita pubblica livornese. Gli interventi sono legati all'economia mercantile, agli interessi sociali e ad una organizzazione che sostituiva o modificava la vecchia legislazione esistente per adeguarla alle nuove esigenze e ai nuovi interessi, che coincidevano con l'intenzione di inserire il Granducato di Toscana nel sistema marittimo mediterraneo. Le modifiche che vengono apportate sono rilevanti e sottintendono l'evoluzione economica e sociale di una realtà in continuo movimento; in particolare, le magistrature annonarie[4] si riorganizzano o si stabiliscono o vengono istituite secondo la necessità del momento e coincidono soprattutto con l'incremento della popolazione.

Fonti principali e naturali per uno studio sulla storia dell'alimentazione sono le carte conservate nel fondo Magistrato della grascia poi Presidente delle vettovaglie, apparato burocratico istituito per gestire l'approvvigionamento alimentare della città.

---

[2] P. CASTIGNOLI, *Livorno da terra murata a città*, in *Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea*, Livorno 1978, pp. 32-53.

[3] *Livorno: progetto e storia di una città tra '500 e '600*. Catalogo della mostra, Pisa 1980, in particolare E. FASANO GUARINI, *La popolazione*, pp. 199-215; ID., *La politica demografica delle città italiane nell'età moderna*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna 1984, p. 164; V. BORGHESI, *Il Mediterraneo tra due rivoluzioni nautiche (secc. XIV - XVII)*, Firenze 1986.

[4] A.M. PULT QUAGLIA, *Sistema annonario e commercio dei prodotti agricoli*, in «Storia e società», 1982, 15, pp. 181-198; M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle «riforme annonarie» (1764-1775)*, Pisa 1972; E. FASANO GUARINI, *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX (1977), pp. 490-538.

2. *Magistrato della Grascia poi presidente delle vettovaglie.* – I compiti di polizia annonaria venivano assolti in Livorno fin «dagli antichi tempi, e dopo l'anno 1421, che i fiorentini ne fecero l'acquisto»[5] da due ufficiali di Grascia, o grascieri, insieme al Capitano di Livorno[6]. I grascieri della comunità, che venivano designati per estrazione, restavano in carica 6 mesi e, al momento della nomina, veniva loro consegnato «una forchetta e un cucchiaio di argento di valuta di lire 8 l'una per ciascuno con l'arme del comune»; il loro salario era di 5 lire il mese cioè lire 2 e soldi 10 ciascuno[7]. Nel loro lavoro erano coadiuvati da due garzoni della Grascia, detti grascini[8], insieme ai quali ogni giorno dovevano svolgere compiti di sorveglianza sul mercato, sui prezzi, sulle misure, sui pesi e nelle botteghe dei fornai, macellai e di ogni altra rivendita di generi alimentari nella terra murata e nella campagna.

Per quasi tutto il '500 l'organismo annonario rimase sotto il controllo dei Consoli del mare e provveditori della Dogana di Pisa[9]; con *motu-proprio* 11 luglio 1604 Ferdinando I eleggeva un provveditore della Grascia che doveva attendere con i grascieri agli affari amministrativi poichè «la popolatione di Livorno è cosi multiplicata che più non bastano le provvisioni ordinarie de' grascieri della Comunità, né la cura del commissario, sendoli cresciute molto le occupazioni, onde rappresentandosi necessario respetto alla populatione suddetta, alli presidii et al concorso dei mercanti provvedere che circa il pane, vino, olio, carne, erbaggi, frutte et altre grascie d'ogni sorte, la terra stia sempre provvista e vi sia abbondanza»[10].

Il provveditore, eletto a beneplacito del granduca e al quale veniva concessa «autorità ampla, amplissima», e che poteva procedere da solo

---

[5] ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO (d'ora in poi ASLI), *Magistrato della grascia* poi *Presidente delle vettovaglie* (d'ora in poi *Grascia*), 25, fasc. 1.

[6] ASLI, *Comune*, 2, c. 19.

[7] ASLI, *Grascia*, 25, c. 638.

[8] ASLI, *Comune*, 4, cc. 120*v*, 103*r*.

[9] A.M. PULT QUAGLIA, *Mercato dei prodotti agricoli e magistrature annonarie a Pisa nell'età moderna*, in «Ricerca di storia moderna», 1986, 3, pp. 70 e seguenti.

[10] ASLI, *Comune*, 4, c. 233 e sgg.; ASLI, *Capitano* poi *Governatore* poi *Auditore vicario*, (d'ora in poi *Gov. e aud.*), 2.602, c. 76.

nel perseguire penalmente le infrazioni in materia di grascia, aveva di conseguenza maggiore autorità dei grascieri.

Nella protesta della comunità di Livorno del 1623 ci si lamentava dell'ingerenza del funzionario governativo nei compiti degli ufficiali comunali, ingerenza che si era estesa a tal punto che nessuno voleva più accettare l'incarico diventato ormai «per forma». Nel rescritto granducale del 2 aprile veniva confermato che i due grascieri con il Provveditore «devino convenire insieme, e far Magistrato per il governo e cura della Grascia», e che dovevano assolvere alle incombenze della Magistratura pur restando al Provveditore l'autorità di procedere nei casi urgenti contro i trasgressori trovati in flagrante; in ogni caso tutto restava subordinato alla «soprintendenza e partecipazione del Governatore»[11].

Le sanzioni pecuniarie applicate erano pesanti. Jacopo Morgantini, fornaio di «pan bianco», viene condannato dal Magistrato della grascia a pagare 16 pezze perché il pane da lui fornito ad un bottegaio di Montenero era stato giudicato dai grascieri «pane bruno e di peso scarso», e veniva venduto come pane bianco. Nella supplica del 24 maggio 1636 che il fornaio rivolge al granduca si giustifica dicendo che il pane da lui venduto al bottegaio era quello giusto, ma che non lo dimostrava perché era stato «levato caldo il sabato e poi tenuto all'aria e al sole» per questo aveva perso di peso e di bianchezza. La pena venne ridotta «de quattro quinti»[12].

Con il rescritto 17 mag. 1653[13] al Magistrato della grascia, viene affiancato un cancelliere, lo stesso della comunità, che doveva tenere un «giornale», dove annotare tutti i decreti, ordini e sentenze presi dal magistrato nei confronti di coloro che avevano trasgredito gli ordini per poi «darne parte» al governatore.

Il Magistrato della grascia doveva riunirsi 3 volte la settimana nella sede della comunità per dare udienza e trattare le incombenze proprie della magistratura; il provveditore con uno dei grasceri doveva ogni

---

[11] ASLI, *Grascia*, 1, c. 642.
[12] *Ibid.*, c. 21.
[13] ASLI, *Gov. e aud.*, 2.604, c. 618.

giorno girare per tutta la città ispezionando forni, pizzicagnoli, cacciaiuoli ed ogni altro tipo di rivendita di generi alimentari per controllare che gli ordini impartiti venissero osservati. Un controllo molto attento veniva effettuato soprattutto sul peso del pane e sul comporto «nella scarsezza», che veniva concesso ai fornai: «pane caldo a bocca di forno di tutti i tempi deve essere di intiero giusto peso»; in una circolare del 30 gennaio 1690 veniva indicata la scarsezza del peso tollerata in inverno, quando faceva molto freddo e d'estate con il «solleone» per il pane «non caldo e non a bocca di forno»[14].

Il potere dell'organismo annonario aumentava di pari passo con l'accrescersi dell'importanza economica e demografica della città. Con i provvedimenti granducali del 4 luglio 1674 e del 28 febbraio 1681 fu decretato che la giurisdizione e l'autorità concessa al Magistrato di grascia fosse cumulativa con quella concessa al Tribunale del governatore e che le sentenze di condanna emesse contro i trasgressori potevano essere modificate solo dal granduca.

Venne inoltre, con *motuproprio* 28 feb. 1690, raddoppiato il numero dei grascieri, da due a quattro unità, fermo restando, il diritto della comunità di estrarli semestralmente dalle apposite borse per la tratta dei grascieri.

Con una lettera del segretario di guerra, in data 4 aprile 1703 il provveditore viene autorizzato ad eleggere un terzo grascino; questo, viene giustificato, perché «la popolazione di Livorno è assai cresciuta e che non sono più sufficienti due grascini per rimediare ai continui disordini e frodi che si tentano praticare nella piazza con danno del pubblico». Il terzo grascino aveva anche l'incarico specifico di annotare giornalmente, in un libro a parte, tutto l'olio che «vien portato in piazza, si come distintamente il nome di chi vende e di chi compra l'olio»[15].

---

[14] La scarsezza tollerata era: «il primo giorno denari 1 per piccia di soldi 8; il 2° denari 2 per piccia detto sopra; il 3° giorno denari 3 per piccia detto sopra; il 4° giorno denari 4 per piccia detto sopra», ASLI, *Comune*, 4, c. 305*v*.

[15] *Ibid*, c. 306.

Di fondamentale importanza è il *motuproprio* 21 giu. 1707, «Provvisione generale di grascia»[16], destinato a regolare organicamente l'intera materia per quasi tutto il sec. XVIII, anche se rinnovato in alcune sue parti nel 1716 e nel 1762.

Nel 1716 con ordini del 30 marzo e 5 maggio, «piacque a S.A.R.» di sopprimere la carica di provveditore di grascia e di portare a sette i grascieri. Di questi, gli ultimi tre, eletti dal granduca, venivano riconfermati in carica ogni anno e detenevano la stessa giurisdizione, autorità e facoltà che già era stata prerogativa del provveditore.

Il magistrato di Grascia fu abolito con l'editto 10 giu. 1776; a questa data era composto da tre deputati, di cui uno era il cancelliere pro tempore della comunità, due donzelli o grascini anch'essi eletti dal granduca, una guardia delle farine eletta dal governatore, tre compagnie di facchini dipendenti dalla deputazione, destinate al trasporto delle farine, olio e vino[17]. Il 28 febbraio dello stesso anno, i deputati di Grascia in una informazione inviata al Governatore di Livorno, che li aveva interpellati per conoscere il loro parere «sopra la proposta riforma di Grascia», avevano esposto la difficile situazione nella quale si sarebbe trovata la città se fosse stato soppresso il Magistrato di grascia. L'informazione è molto interessante perché ci presenta l'esatta situazione nella quale si trovava lo scalo labronico:

«Livorno, attese le circostanze locali, deve considerarsi un paese diverso dagli altri della Toscana; la marina fa si che non possa mai dirsi fisso lo stato della popolazione, ond'è incerta sempre la consumazione dei commestibili; e la comparsa

[16] Nella Provvisione generale di Grascia del 21 giugno 1707 gli oggetti fondamentali contemplati sono: 1. che non si vendano grascie, o commestibili infetti di mala qualità e nocivi alla salute; 2. che la vendita di commestibili segua nella pubblica piazza detta la Piazza dell'erbe, o sia dei viveri, e quella del pesce segua nella Pubblica pescheria e non altrove; 3. che i barulli, o trecconi non comprino nel tempo che sta esposta la bandiera in detta Piazza, cioè fino alle ore dieci della mattina in tempo di estate, e fino alle ore undici nell'inverno, per l'effetto che ciascuna privata persona possa avere il comodo di provvedersi ed a prezzo più facile dei generi necessari al mantenimento della sua famiglia; 4. che dai venditori non si usino pesi o misure scarse, e che diano meno del giusto in frode dei compratori, al quall'oggetto in ciascun anno i pesi, e misure debbano riscuotersi, e bollarsi dal Pubblico sigillatore a ciò destinato; 5. finalmente, che i commestibili non si vendano al prezzo maggiore di quello, che di tempo in tempo venga assegnato dal Magistrato di grascia», cfr. ASLI, *Grascia*, 25, fasc. 19 e ASLI, *Comune*, 6, cc. 158 e seguenti.

[17] ASLI, *Grascia*, 25, fasc. 17.

di qualche flotta può creare delle improvvise alterazioni, non meno che dei disordini quando non vi siano certi dati provvedimenti costanti e stabiliti punti. L'angustia del suo territorio che è ristretto in brevissimi confini, l'obbligo a provvedersi dall'interno dello stato di tutti i generi necessari alla sussistenza, non vi sono mercati; gli grani che si consumano vengono in buona parte dal pisano, e per mancanza di mulini i fornai sono obbligati a far macinare nei mulini di Pisa, e di Calci, i macellari sono di necessità di provvedere i bestiami dalla Val di Nievole, dal fiorentino, e da altri luoghi distanti, farli qui condurre, e poi mantenere con gravi spese, giacché questo territorio non ne dà che pochissimi, e mancano qui i mercati ove provvederli, per necessità si debba imporre il peso al pane, ed il prezzo alle carni, come li osserva presentemente anche perché all'improvviso arrivo di una flotta o qualunque altra causa d'aumento di popolo e di consumazione, ci troverebbero al caso di avere il pane di scarsissimo peso, e la carne a carissimo prezzo»[18].

Nonostante le osservazioni formulate cosi puntualmente, la Deputazione di grascia fu soppressa «all'oggetto di far godere alla città di Livorno quei medesimi buoni effetti che dal sistema d'una assoluta libertà della fabbricazione e vendita del pane e degli altri commestibili sono stati sperimentati in tutti gli altri luoghi del Granducato»[19] Restavano in carica i grascieri comunali, le incombenze dei quali erano ridotte «all'assistere ai mercati per la libera contrattazione e buon ordine, a far registrare i prezzi dei generi frumentari, a fare il reparto dei prezzi dell'olio sopra le piccole misure, minori del mezzo fiasco, e quello trasmettere ai bottegai, ad invigilare che non si usino pesi nè misure ingiuste e che i generi venduti non siano guasti, a visitare le bestie ai macelli e nel caso di trasgressioni farne rapporto al giusdicente locale il quale debba procedere ex officio ...»[20].

Nel biennio 1792-1794 si ha una vasta regolamentazione annonaria che interessa tutta la Toscana; per cercare di trovare un equilibrio stabile all'annoso problema del rapporto fra politica ed economia viene istituita la Presidenza delle vettovaglie. A Livorno l'incarico viene affidato al cav. Francesco Sproni che, dopo aver analizzato le Istruzioni approvate con *motuproprio* 23 feb. 1793, invia una relazione alla Segreteria delle finanze di Firenze, nella quale fa presente la grave situazione

[18] *Ibid.*, fasc. 19.
[19] *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, VII, Firenze 1782, CXXX.
[20] ASLI, *Grascia*, 25, fasc. 19.

di disordine in cui trova la «piazza di Livorno». Ancora una volta l'autorità centrale emana disposizioni che sostituiscono o modificano in tutto o in parte i regolamenti relativi alla «folla» sterminata di affari che questa magistratura, come la precedente, doveva trattare. Tali provvedimenti vennero ritenuti necessari per cercare di stare al passo con una realtà in continua evoluzione come quella livornese alla fine del secolo XVIII: Livorno era «ripieno di popolazione e mancante di territorio e di suoi generi propri»[21].

Dopo solo tre anni con la disposizione del 17 agosto 1795, la magistratura venne soppressa e venne ripristinato l'antico ufficio dei grascieri comunitativi con compiti molto limitati[22].

3. *Dogana.* – Dall'archivio della Dogana si possono ricavare informazioni relative all'andamento del commercio, ai generi di consumo che venivano importati ed esportati, al deposito delle merci. La Dogana sovrintendeva ai magazzini del sale, del tabacco, dei grani, delle farine e dell'olio; da essa dipendeva il regio Scrittoio dei grani.

Nei documenti di questo ufficio oltre alle notizie sull'esazione di tutte le gabelle, dei diritti fiscali, della concessione di ogni genere di appalto, è possibile trovare documenti di particolare interesse per l'argomento in esame. Segnaliamo il carteggio relativo alle spese sostenute dal cav. fra Francesco Severi Azzoni per alcuni schiavi turchi acquistati a Malta ed inviati a Livorno per essere destinati al remo sulle galere granducali. Nella nota inviata l'11 febbraio 1740 al granduca, oltre alle spese per il medico, l'«agozzino», il vestiario e quanto altro riguardava l'acquisto ed il viaggio, viene indicata meticolosamente la spesa e la quantità del vitto per ogni schiavo durante il viaggio di 30 giorni: biscotto «rotoli quarantacinque», fave un «tomolo mezzo», formaggio della Morea «rotoli cinque», riso, carne di bove, aglio, cipolle, due «quartucci di olio di oliva», quattro «quartucci di aceto» e «tari tre di tabacco in foglia per fumare»[23].

---

[21] *Ibidem*.

[22] ASLI, *Bandi e ordini* ... cit., XVI, Firenze 1789, XXXII.

[23] ASLI, *Dogana*, 11, cc. 54 e sgg. e cc. 78 e seguenti.

4. *Magistrato* poi *Dipartimento di sanità.* – L'archivio del Magistrato poi Dipartimento di sanità, organo granducale destinato a sorvegliare ed a prendere provvedimenti per tutelare la salute pubblica soprattutto in rapporto alle provenienze via mare, consente di reperire notizie inerenti al traffico portuale; la maggior parte dei provvedimenti emanati dal governo fiorentino [24] sono finalizzati ad impedire l'ingresso in città di derrate alimentari guaste provenienti dal mare. La quantità di grano, segale, fave e di altre vettovaglie che arrivavano con le navi veniva accuratamente annotata e solo dopo che l'alimento risultava di buona qualità poteva essere messo in commercio [25].

Il Magistrato di sanità deliberava sulle quarantene per navi, merci ed uomini in arrivo nel porto di Livorno. Le quarantene venivano osservate nei lazzeretti marittimi dei quali era stata dotata, in epoche successive, la città [26].

Nelle carte del fondo è possibile trovare elenchi di commestibili che venivano venduti nelle cantine dei lazzeretti livornesi. I custodi dei lazzeretti dovevano inviare ogni mese al cancelliere del Magistrato di sanità la nota dei prezzi relativi ai generi alimentari disponibili nelle cantine per chi si trovava all'interno [27].

Da queste note possiamo rilevare che il cibo era abbastanza vario e che vi era una certa possibilità di scelta. La minestra non mancava mai e poteva essere di «grasso», con riso o pastume con mezza libbra di carne cotta di vitella; di «magro», con civaie e baccalà o stoccafisso o tonnina. Inoltre erano disponibili vermicelli, salsicciotti, prosciutto od altra carne salata, pane, aceto, olio e vino. In particolare per l'olio ed il vino veniva indicato che l'olio era di «quello buono» ed il vino era «buono di Firenze». Sempre disponibili erano le uova ed il formaggio; altri generi potevano essere richiesti su ordinazione.

---

[24] G. VIVOLI, *Annali di Livorno*, IV, Livorno 1846, pp. 77-78; G. GUARNIERI, *Livorno Medicea*, Livorno 1970, pp. 273 e seguenti.

[25] J.P. FILIPPINI, *Le commerce du blé a Livourne au XVIIIe siècle*, Napoli 1978. Cfr. ASLI, *Magistrato* poi *Dipartimento di sanità*, 81.

[26] C. CIANO, *La sanità marittima nell'età medicea*, Pisa 1976.

[27] ASLI, *Magistrato* poi *Dipartimento di sanità*, 100, c. 23 e 101, cc. 277, 279; P. CASTIGNOLI, *I lazzeretti livornesi di S. Jacopo e S. Leopoldo*, in *L'accademia navale e Livorno*, Livorno 1981, pp. 54-55.

5. *Comune.* – Nella rassegna delle fonti, l'archivio del Comune di Livorno assume un rilievo del tutto particolare grazie agli Statuti giurisdizionali e civili[28]. Questi non solo sono una fonte generosa di notizie su molteplici argomenti, ma offrono anche un quadro inedito della situazione dal punto di vista dell'alimentazione. Un'indagine sulla normativa statutaria rivela l'interesse dei legislatori nei confronti dei problemi di produzione, rifornimento e vendita dei prodotti sotto il profilo istituzionale e normativo.

La legislazione statutaria è ampia e molto articolata; le numerose norme sono precise e dettagliate ed affrontano il problema in tutti i particolari; di frequente la comunità interveniva «a riformare, correggere, aggiungere et diminuire il volume degli statuti, e far di nuove aggiunte a' detti statuti e volume in quel miglior modo che è benefitio del pubblico». I capitoli che vengono maggiormente «ritoccati» e adeguati alla realtà cittadina sono quelli che regolamentano l'attività di coloro che erano addetti alla trasformazione e vendita dei generi alimentari: «del rivendere il pane e degli fornai», «dei mugnai», «dove si vende il chamangiare», «dove si venda il pesce e selvaggiume», «del macello», «del vendere il vino a minuto», «dei beccai», «delle misure», «de viai, terminatori, stimatori e grassieri».

Dalla fine del Cinquecento a tutto il sec. XIX uno dei problemi che maggiormente assillarono la comunità di Livorno fu quello di reperire unospazio sufficiente dove tenere il mercato. Già nel 1606 a seguito della costruzione della città nuova il problema si presentava in tutta la sua gravità; nella piazzetta del Villano, o delle Ortaglie, dove si trovava anche la Pescheria, non era possibile tenere anche il mercato «di grano, e d'ogni altra sorte di biade»; questo sia perché ogni luogo della piazza era «impicciato» da venditori di ogni genere, sia perché non vi erano «logge da difendersi dalla pioggia, nè tettoie»[29]. Il 5 agosto 1606 il granduca, accettando la richiesta presentata dalla comunità, concede che il mercato abbia luogo il lunedì sotto le logge della piazza del Duomo dalla parte verso il mare[30].

---

[28] ASLI, *Comune*, 1-10; P. Vigo, *Statuti e provvisioni del castello e comune di Livorno (1421-1581)*, Livorno 1892.

[29] ASLI, *Comune*, 134, c. 349.

[30] *Ibid.*, vedi anche, 19, cc. 152*r* e 153*v*.

Dal 17 settembre 1634 il mercato si trasferisce in piazza delle Erbe; contemporaneamente viene posto il divieto a tutti gli ortolani di continuare a vendere la loro merce tanto nella «piazza vecchia dove si vende il pesce», quanto nei banchi eretti fuori dalle botteghe[31]. Il problema della mancanza di spazio viene affrontato ancora una volta nel 1714, nel momento in cui la comunità presenta al granduca la richiesta di far pagare ai «barulli e ai fruttaroli» che occupano un luogo stabile una tassa per ciascun braccio quadrato di luogo occupato nella piazza[32].

Dalla relazione inviata al granduca dal provveditore della Dogana il 5 settembre 1714, nella quale si dà parere negativo alla richiesta, viene messo in evidenza che la piazza delle Erbe è tanto angusta che

«quelle persone che riportano di gran carrate e barcate di cocomeri, e di poponi coi quali riempiano non solamente detto sito, ma occupano per un gran tratto tutte quelle strade che vi confinano, quante molte altre di questa città; per altre che vi scaricano le barchate d'agli e cipolle; per quelle che vi fanno mercato d'agnelli e di capretti. Per altri che vi tengono le some di frutte, di uva e di funghi, per le molte contadine che vi portano l'erbaggio, per quelli che tengono le maioliche e vasellami, e quotidianamente per quelli che vi conducono brace e carbone», aggiunge inoltre «gli abitatori per il popolo di Livorno sempre più si aumenta, e per ciò vi è bisogno di porgere facilità maggiore alle genti, perché possino comparire alla piazza per far esito de commestibili e per altro che vi portano pur di troncare con ciò la strada a' i monopoli ...»[33].

La situazione caotica nella quale si trovava il mercato per mancanza dei «comodi indispensabili di una città grande popolata»[34] si protrasse fino alla fine del sec. XIX, quando entrò in uso il nuovo mercato coperto[35].

Fino al 1774 si teneva mercato fuori delle mura della città, nel piazzale di fronte a Porta Pisa, in occasione di due ricorrenze: l'Ascensione e la Natività di Maria; dal 2 ottobre 1784 venne concessa la

---

[31] ASLI, *Asta pubblica*, 1, cc. 59, 98 e 155.

[32] ASLI, *Dogana*, 6, fasc. 70.

[33] *Ibidem*.

[34] ASLI, *Grascia*, 24, c. 29.

[35] G. PIOMBANTI, *Guida storica ed artistica della città e dei dintorni di Livorno*, Livorno 1903, p. 325; D. MATTEONI, *Livorno*... cit., p. 185; L. BORTOLOTTI, *Livorno dal 1748 al 1958*, Firenze 1970.

possibilità di tenere mercato ogni martedì «e di verdure, grascie, vettovaglie, commestibili e bestiame di qualunque tipo»[36]. Il mercato doveva servire soprattuttto per i bottegai delle campagne, ma veniva data anche l'opportunità di vendere al mercato della città ciò che era avanzato[37].

Oltre alle informazioni di carattere più generale fin qui esposte, in questo fondo si possono incontrare documenti contenenti notizie più aderenti alla vita quotidiana; da quelle relative agli alti funzionari granducali a quelle del vitto della gente comune: l'ammiraglio delle galere stefaniane aveva sulla sua tavola «ogni giorno pane fino bianco o biscotto, minestra, carne sottile per i giorni di grasso o pesce (in quantità maggiore nei giorni di quaresima), quattro fiaschi grandi di vino, olio sei once al giorno» il terzo in più a quaresima, frutta. Viene inoltre precisato che per Pasqua gli competono due capretti; per Natale e carnevale due capponi[38]. Sul desco dei suoi servitori compariva invece: pane nero, un boccale di vino con acqua,carne sottile, mezzo pesce a quaresima, olio «ogni settimana 2 once e a quaresima il terzo in più»; il vitto quotidiano del cavaliere era il seguente: pane bianco fino o biscotto, «1 fiasco grande senza acqua», minestra, carne sottile, pesce per quaresima, olio «once 2 e di quaresima il terzo in più» e frutta[39].

6. *Spedali riuniti*[40]. – L'archivio degli Spedali riuniti è una delle fonti che può essere utilizzata con maggior regolarità. Mentre, infatti, per i fondi fino ad ora considerati è necessario effettuare una ricerca capillare per rinvenire le fonti dirette sparse nelle varie serie, per gli Spedali riuniti la ricerca può essere condotta sistematicamente sui registri delle serie contabili, di amministrazione, di cassa, di entra-

[36] ASLI, *Grascia*, 23.

[37] *Ibidem*.

[38] ASLI, *Comune*, 136, cc. 754 e seguenti.

[39] *Ibidem*.

[40] Si è fatto riferimento al titolo del fondo originario corrispondente all'inventario che riunisce tutti gli archivi ospedalieri. Nel testo vengono menzionati i fondi individuati nel corso della redazione della voce *Archivio di Stato di Livorno*, a cura di P. CASTIGNOLI, in MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma 1983, pp. 527-566, fermo restando che il numero di corda è riferito all'archivio degli Spedali riuniti.

ta-uscita, delle spese di vitto, del «giornale», che permettono un approccio immediato al tema alimentazione.

Sono registri di notevole interesse, in quanto consentono la ricostruzione dei consumi qualitativi e quantitativi all'interno degli ospedali; si tratta di veri e propri conti giornalieri della spesa, dalla lettura dei quali è possibile conoscere i tipi di alimenti e la quantità; quest'ultima è generalmente riportata per la carne, il pesce ed il formaggio, raramente per frutta, verdura, latte e spezie.

Poiché nel fondo degli Spedali riuniti sono confluiti gli archivi di ospedali e di istituti soppressi, i registri relativi alle rispettive amministrazioni possono fornire elementi preziosi anche per un'analisi del differente regime alimentare adottato da ciascuno di essi.

Fra i registri dell'amministrazione dell'Ospedale della Ss. Trinità riservato alle sole donne, si è preso in considerazione il n° 223. In esso, per ogni giorno, è annotato non solo il tipo ed il prezzo dell'alimento, ma viene specificato se è destinato alla «famiglia» (impiegati ed assistenti) o «allo spedale». Il cibo non è molto vario; il piatto principale è costituito dal pesce, seguito dalla zuppa a base di erbe, dalle uova, carne e formaggio; le verdure più usate sono: insalata, zucchine, fagiolini e fagioli; le «frutte» figurano anche se non sono specificate; olio, aceto, vino (usato solo per «la messa») e droghe per il condimento. Ogni tanto vi sono notizie sul modo di cucinare le vivande: «cipolle per rifare la carne dello spedale», «cardoncini per rifare la carne delle malate». Nel registro si trova anche un altro genere di annotazione: se una degente chiedeva del cibo diverso da quello previsto nella giornata, puntualmente la richiesta veniva annotata «per una che paga una braciola di latte», «per una che paga pesce», «per una che paga un cervellino», «per la capuccina una ciocholata e due ucellini», «per una che paga ucellini». Analogamente veniva annotata ogni variazione del cibo ordinata dal medico: «una pollastra per la capuccina con lordine del medicho», «per una malata pesce con lordine del medicho».

Tra i registri della serie relativa all'amministrazione del Convento e spedale di S. Antonio nel quale venivano curati solo uomini, si è esaminato in modo particoalre il n° 418. Anche in questo registro sono riportati giorno per giorno, gli alimenti acquistati ed il loro prezzo, indicando il vitto per gli infermi e quello per «la famiglia». Alla base del menù quotidiano vi è il pesce, ma il restante cibo

è abbastanza vario; la carne di vitella appare frequentemente, così pure il pollo, più raramente i piccioni, l'agnello, il salame ed il fritto. La zuppa è solitamente di erbe, a volte di legumi, condita con burro; sono spesso presenti uova, formaggio, patate, legumi, cipolle, erba, limoni, pepe, garofani, «frutte» e «vino generoso». Il 25 marzo, vigilia di Pasqua, troviamo annotato un piatto originale: «torta di caviale per cena».

Della serie Amministrazione dell'Ospedale di S. Jacopo, si è posta l'attenzione sul registro n° 586. Giornalmente vengono annotati gli alimenti acquistati ed accanto a ciascuno di essi è indicato se il consumo è per l'ospedale. Oltre alla carne, al pesce ed al pane, troviamo una notevole varietà nel vitto: minestra, pasta, semolino, vermicelli, maccheroni, riso, coratella, fegato, carne secca, agnello, pollastra, «marlegato», maiale, raramente piccioni e salsiccie, uova, latte, stoccafisso, baccalà, tonnina, acciughe e pesce «per frittura», formaggio, olio, e burro per cucinare. La verdura è molto varia e ovviamente stagionale: bacelli, carciofi, cavoli, cardoni, rapini, insalata, pomodori, rape, radici, patate, funghi (quasi giornalmente nel mese di settembre), aglio e cipolle, pepe, spezie, sale, aceto, zucchero e saltuariamente «la stiacciata». Per quanto riguarda la frutta, solo a volte viene indicata la qualità, per esempio mele o marroni; si trova invece spesso «frutta cotta per gli infermi». Il vino viene acquistato quasi esclusivamente «per le messe».

E ancora, dall'archivio degli Spedali riuniti nel registro n° 348 è riportato l'inventario, compilato dal camarlingo, dei beni ed arredi della Compagnia di S. Francesco. In esso sono indicati gli arredi del refettorio e della cucina e, in modo dettagliato, anche la descrizione degli utensili: 13 piatti di «stagnio», 1 tondo di stagno «per tenere il vino in tavola», «dua gratta-cacio», 23 pentole tra grandi e piccole, 7 tegamini per le uova, 2 scodelle per il brodo, 1 coltellone con manico di osso, 4 coltelli e 4 forchette di ferro, una mestola di ferro, un ramaiolo di ferro, uno scaldavivande con coperchio di ottone, una fiasca di latta con il suo imbuto «che si va alla cerca d'olio», 6 caraffe di vetro, due testi «cioè uno di ottone e l'altro di rame»[41].

[41] ASLI, *Spedali riuniti*, 348, cc. 4 e seguenti.

L'elenco delle attrezzature domestiche fa parte delle notizie collaterali all'alimentazione, ma non per questo è meno interessante.

7. *Conventi e Confraternite*[42]. – Il materiale documentario relativo ai conventi soppressi, insieme a quello di altri enti religiosi e confraternite è la fonte che presenta i caratteri di più spiccata originalità. Attraverso questa è possibile trattare il tema più specifico e centrale della storia dell'alimentazione e definire cosa, quanto, e come si mangiava. È possibile, grazie a queste fonti, giungere alla conoscenza dei consumi collettivi e in certi casi anche individuali.

Come primo approccio sono state utilizzate le carte di amministrazione e contabilità del Convento di S. Giovanni Battista dei padri agostiniani. Nei registri di entrata e di uscita, nel «giornale» sono riportati i veri e propri conti giornalieri della spesa, redatti con cura meticolosa, cosicché dalla loro lettura è possibile conoscere i tipi di alimenti, la quantità di essi e le abitudini alimentari della comunità. Alla fine di ogni giornata il frate spenditore fa il conto della spesa e ogni mese il totale del denaro impiegato nell'approvvigionamento. Da un sommario sondaggio si è potuto constatare le principali caratteristiche dei regimi alimentari, ricostruendo a grandi linee la tipologia dei cibi e le rispettive quantità consumate: pane, vino, carne, pesci, uova, latticini, legumi, ortaggi, olio, strutto e burro, spezie, sale e frutta.

Dall'esame più particolareggiato di alcuni registri e «giornali»[43] sono emerse la sistematicità e la precisione con cui veniva gestita l'alimentazione sia giornaliera che in particolari occasioni, nonché la persistenza nel tempo di determinati comportamenti alimentari. Grazie alle interessanti e minuziose annotazioni che venivano effettuate si è venuti ad una conoscenza molto dettagliata del vitto del giorno; troviamo infatti indicate separatamente «le spese per pietanza», «per la colazione»,

---

[42] ASLI, *Confraternite*, 32-134: nei registri relativi alla Compagnia di S. Liborio e Martino, istituita nel 1667 tra gli appartenenti alle arti degli osti, locandieri, pasticceri e venditori di vino al minuto, oltre ai capitoli della congregazione vi è l'elenco delle osterie di Livorno, delle locande, delle canove o vendite di vino al minuto e dei pasticceri (1694-1747).

[43] ASLI, *Conventi soppressi*, 55-86 e 94-98.

«per la mattina» e quelle della cena. Questo ci offre la possibilità di un'analisi quasi puntuale di ciò che costituiva il vitto quotidiano del Convento di S. Giovanni Battista.

Alla mensa dei padri compaiono diversi tipi di carne; oltre alla vitella, castrato, carne secca, trippa, animelle, fegato, cervella, polpette, pollastre, piccioni, tordi e uccellini; diverse qualità di pesce (consumato soprattutto nei giorni di vigilia): sogliole, caviale, sparlotti, acciughe, muggini e anguille. La ricotta veniva utilizzata spesso, il formaggio era presente ogni giorno ed incideva in modo notevole sul bilancio mensile. Veniva usata ogni qualità di formaggio compreso quello «parmiggiano». Il 19 agosto 1666 vengono acquistate 13 forme dal peso di «33 libre» ciascuna, il 14 settembre, poiché il formaggio è terminato, ne vengono acquistate forme per «53 libre»[44]. Ogni libbra corrispondeva a gr. 388[45], risulterebbe così che in un mese nel convento ne sono stati consumati circa 149 kg.

Per quanto riguarda la minestra, questa poteva essere solo di cavolo, di insalata con cipolle, piselli, fave, bietola con fagioli, in questo caso i padri preferivano i fagioli «fiorentini» o quelli «con l'occhio»; gli altri tipi: turchi, romani, bianchi, rossi venivano dati ai contadini per il loro uso o per la semina o per la vendita[46]. Sempre per la pasta, venivano utilizzati maccheroni o vermicelli, il «brodetto» veniva fatto con carne, pollo o capretto, il semolino veniva solitamente dato agli ammalati. Molte le qualità di verdure stagionali presenti nella dieta: insalata, carciofi, «brocholi e sparagi», cavoli, sedani, bietole, carote, legumi, aglio e cipolle; varia anche la frutta sia fresca che secca: mele, pere, fichi, limoni, ciliege, poponi, susine, pesche, uva, mandorle, pinoli, uva passerina, molte spezie fra le quali cannella. Per l'olio è annotata la quantità venduta e quella usata dai padri specificando l'uso fattone: per cucinare con il burro e lo strutto, per i condimenti e per i lumi. Il vino era molto apprezzato e, analogamente per quanto avveniva per l'olio, è segnata la quantità

[44] *Ibid.*, 86, c. 15.
[45] G. Spini, *Architettura*... cit., pp. 84-85.
[46] ASLI, *Conventi soppressi*, 96, c. 84.

venduta e quello «bevuto dai padri». Nel periodo agosto 1739 - ottobre 1740 il consumo è di 288 ½ barili[47]; considerando che ogni barile corrispondeva a 20 fiaschi[48] e che in media il numero dei commensali presenti fra padri ed ospiti del convento era di circa 18 persone, risulterebbero consumati giornalmente 15 fiaschi.

Nel caso di visite di personaggi particolarmente importanti, come l'arcivescovo, il vicario, il padre provinciale, il priore di Pisa o di altre città, e per la festa di S. Giovanni, per Natale, per Pasqua e per altre feste religiose, la varietà degli alimenti era notevole. Il 7 novembre 1667 in occasione della visita del padre priore di Pisa, accompagnato da un suo religioso, il pranzo consistè in: maccheroni, vitella lessa stufata, fegato, cervella, braciole; come verdura il sedano e per frutta pere e uva. A cena: minestra, vitella, pesce e frutta varia. Il tutto accompagnato da abbondante vino[49]. A Natale, come vuole la tradizione, non mancavano mai i capponi, infatti ogni anno ne venivano acquistati nove; a Pasqua il capretto era presente sulla tavola per ben tre giorni. Come condimento nei giorni di festa veniva usato soprattutto il burro.

Estremamente interessanti sono le informazioni sul confezionamento delle vivande; vengono indicati gli ingredienti e le dosi che dovevano essere usate per le ricette di cucina: la carne veniva cucinata arrosto o in stufato. Gli ingredienti per lo stufato erano l'uva passerina, i pinoli e altri condimenti, compreso lo strutto; la marinata veniva fatta con zucchero, aceto, e spezie (pepe, cannella, garofani, noce moscata). Il pesce veniva arrostito, lessato o fritto. Alla minestra di riso veniva aggiunto lo zucchero, la cannella e le mandorle; per quella di verdura usavano indivia, sedano e carote. Lo zucchero era usato per «accomodare» la frutta; ne venivano cosparse prevalentemente le pesche. Gli ingredienti per le torte erano solitamente il miglio, la ricotta, le uova e la frutta.

Nei registri sono annotate anche le spese effettuate per il vitto in occasione della malattia di qualche padre del convento. Durante la

[47] *Ibid.*, cc. 10 e 42.
[48] Vedi n. 45.
[49] ASLI, *Conventi soppressi*, 85.

malattia del padre priore, dal 4 al 14 agosto 1668, l'alimentazione è a base di uova, carne e uccellini (questi servivano anche per preparare il «brodetto»), pollo e un piccione. Anche il vitto di frate Girolamo, ammalato dal 1° all'8 settembre 1668, è a base di uova per i primi 5 giorni, il sesto gli viene dato del pollo con il brodo, il settimo solo uova e l'ottavo della carne con il brodo e un uovo [50].

[50] *Ibidem.*

VERA VITA SPAGNUOLO

Fonti per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato di Roma (secolo XVII) *

1. *Premessa.* – Il tema propostomi dal convegno, l'illustrazione cioè delle fonti per la storia dell'alimentazione esistenti presso l'Archivio di Stato di Roma, si presentava troppo vasto perché non si rendesse necessario sia operare una scelta delle fonti stesse, sia delimitarne l'ambito cronologico, tenuto anche conto della vastità della documentazione conservata.

Per trattare in modo organico e razionale i numerosi e complessi aspetti della materia, sarebbe stato infatti necessario classificare le fonti in rapporto alle distinte fasi della produzione dei beni (fonti e mezzi), della distribuzione (acquisti, trasporti, punti di raccolta e vendita, costi e guadagni), dei consumi (qualità, quantità, modalità, igiene, conservazione); individuare tra le fonti stesse quelle idonee a porre in evidenza le complicazioni derivanti alle suddette attività dalle inevitabili calamità naturali, dalle carestie, dalle epidemie e dai deviati comportamenti sociali (guerre, sommosse, frodi); non trascurare infine quelle relative alla comprensione del quadro istituzionale e del sistema economico-fiscale da collocare sullo sfondo. Compito evidentemente non adeguato alle modeste dimensioni di un intervento il cui intento non può essere che quello di indicare degli itinerari di ricerca e tutt'al più porre qualche quesito.

Dovendo perciò delimitare gli ambiti, quanto al periodo cronologico ho preferito il secolo XVII, perché mi sembra che gli studi storiografici abbiano scarsamente utilizzato l'ingente massa di documentazione ad esso relativa, esistente presso l'Archivio di Stato di Roma. Quanto

---

* *Al presente lavoro ha attivamente collaborato, dando un consistente contributo nello spoglio della documentazione, con particolare riguardo a quella dei tribunali, Monica Zecca, documentalista presso l'Archivio di Stato di Roma. Alla ricerca sul funzionamento del Tribunale della Reverenda camera apostolica ha collaborato Luigi Londei.*

al luogo, esso era automaticamente determinato dall'ambito territoriale cui si riferisce prevalentemente la documentazione, conservata presso questo Archivio e cioè Roma e il suo distretto. Quanto alle fonti, ho dato per scontata la conoscenza di alcuni archivi fondamentali per la storia dell'alimentazione: quelli della Prefettura dell'annona, della Presidenza della grascia di Roma, della Presidenza delle strade (che aveva tra l'altro competenza a concedere licenze a tenere banchi), e della Presidenza degli acquedotti urbani; alcune serie della Camera apostolica, Camerale I e Camerale II, che riguardano questa materia e cioè Dogane, Gabelle, Macinato, Arti e mestieri, Catasti, Agro Romano, ecc. che sono le più studiate; così pure i Catasti, che tanti preziosi elementi forniscono sulle produzioni alimentari e sulla popolazione. Si è pensato invece di privilegiare gli archivi dei notai e dei tribunali perché attraverso la bibliografia esaminata a proposito dell'alimentazione ci sono sembrati quasi totalmente trascurati dalle ricerche, sebbene siano assai rilevanti per la comprensione delle linee di tendenza della politica economico-fiscale perseguita dallo Stato e dell'impatto che tale politica ha avuto con la popolazione dei commercianti e dei consumatori che ne era la destinataria, tenuto anche conto che, rispetto a tutto il resto della documentazione conservata negli Archivi, quella giudiziaria ha una maggiore suggestione per la capacità di richiamare con vivezza alcuni aspetti della vita cittadina e di rappresentarci con immediatezza i rapporti tra le persone.

Scopo dell'indagine è d'altronde quello di indicare delle piste di ricerca e di suggerire un metodo, riferendolo alla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, la quale, per una serie di circostanze legate da una parte alla peculiarità dello Stato che l'ha prodotta e dall'altra alle intricate vicissitudini materiali subite, si presenta particolarmente complessa anche a causa della scarsa conoscenza che, nonostante il fervore di studi di questi ultimi anni ed i notevoli risultati già conseguiti[1], si ha tuttora delle origini, del funzionamento e dello sviluppo di alcune magistrature.

---

[1] Basti qui ricordare il lavoro di M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1987, con contributi di P. Cherubini, L. Londei, M. Morena e D. Sinisi, che offre finalmente un quadro fedele, anche se necessariamente sommario, dello sviluppo delle magistrature camerali con puntuale riferimento alla documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, e colma una lacuna che gravava pesantemente sulla ricerca.

Si è colta così l'occasione per applicare concretamente un meditato convincimento a proposito della funzione dell'archivista e del suo ruolo nella ricerca storica: l'archivista, attraverso un'attenta lettura della documentazione, tale che gli permetta di sistemarla e descriverla in rapporto alle vicende più o meno articolate della o delle magistrature che l'hanno prodotta, deve poter evidenziare, fra l'altro, la ricchezza e la polivalenza dei contenuti (volontari o involontari che siano) anche, e soprattutto, ponendola in relazione con la documentazione di altre magistrature nell'ambito della stessa e anche di altre aree politico-geografiche.

Le fonti saranno illustrate seguendo un itinerario determinato: il punto di partenza sarà la lettura di alcuni grossi contratti di appalto, frutto di precise scelte politico-economiche degli alti vertici dello Stato. Di essi cercheremo di seguire con la maggiore concretezza possibile l'applicazione e lo sviluppo da un particolare e forse insolito punto di osservazione, attraverso l'attività, cioè, degli organi giudiziari competenti a dirimere i conflitti in alcune materie connesse con l'alimentazione. Tali conflitti per il loro ripetersi e per la loro importanza dovrebbero fra l'altro suggerire delle spiegazioni alle successive modificazioni ed evoluzioni dei contratti in questione ed al mutamento o meno di certe linee di tendenza.

Il primo tribunale di cui esamineremo l'attività sarà quello della Reverenda camera apostolica (d'ora in poi RCA), che, con l'aiuto di alcuni organi consultivi, era chiamato a giudicare sulle questioni in cui si trattava direttamente degli interessi del fisco e operava quindi su un piano che potremmo definire politico. Completeremo poi la nostra breve indagine con lo studio di altri tribunali, competenti invece ad esaminare e a giudicare controversie inerenti specialmente alle attività commerciali. Tale strada dovrebbe permetterci anche di avvicinarci e mettere progressivamente a fuoco una ricca, multiforme e movimentata realtà quotidiana vissuta da una folla di personaggi, di gente comune con un suo nome, cognome, mestiere e con un suo linguaggio, le cui azioni e reazioni rivelano a volte una impulsività che riesce a farci divertire quando non sfocia nel drammatico. Essa dovrebbe altresì aprirci degli squarci per la comprensione dei rapporti fra le autorità statali e gli operatori economici; di quelle e di questi con la gente comune; delle forze dell'ordine col ceto dei commercianti e di questi ultimi con la folla dei consumatori. Ognuna di queste categorie recita di volta in volta nel

ruolo del furfante o della vittima. La documentazione esaminata è spesso lacunosa e insufficiente, ma quando, nella migliore delle ipotesi, essa è presente nella sua interezza, per il suo carattere generale e per essere di provenienza unilaterale, lascia sempre largo spazio alle congetture più disparate: sarà poi la loro collocazione in un contesto storico più vasto e più sapientemente ricostruito a renderle più o meno accettabili.

2. *Atti dei notai.* – Nello Stato della Chiesa il notaio, pur esercitando la sua attività come libero professionista, era tuttavia quasi sempre titolare di un ufficio posto al servizio di una magistratura per la quale non solo esercitava l'attività notarile vera e propria ma anche quelle di segretario e di cancelliere, verbalizzando, registrando e custodendo tutti gli atti che ne derivavano, ivi compresi quelli relativi alla funzione giudiziaria che, com'è noto, negli antichi regimi era prerogativa dei singoli organi statali, per le materie di competenza.

I protocolli notarili costituivano perciò parte integrante dell'archivio dell'organo per il quale il notaio lavorava e di esso erano una serie, sia pure spuria perché contenente anche gli atti rogati per i privati, che per comodità e per consuetudine viene chiamata Archivio notarile[2].

È appena il caso di accennare a quanto utile possa risultare ai fini degli studi sull'alimentazione la consultazione di queste serie di atti anche per la parte attinente alla sfera privata. Nei protocolli notarili troviamo infatti vendite e affitti di terre, ricognizioni e inventari di beni, di case, di botteghe, di laboratori artigiani, documentazione tutta che, sia pure marginalmente, fa luce su tanti aspetti difficilmente documentabili della vita quotidiana.

Il contributo degli atti notarili diventa di primaria importanza per la ricerca, quando si esamini la documentazione prodotta da notai nell'esercizio della loro attività di segretari e cancellieri presso quelle magistrature con competenza specifica in materia alimentare.

Si pensi ad esempio ai notai del Tribunale dell'agricoltura, cioè dell'Arte dell'agricoltura, elevato già ai primi del Seicento a dignità di

---

[2] Per un esame più puntuale del funzionamento degli uffici notarili in età moderna nello Stato della Chiesa e relativa bibliografia cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Gli atti notarili dell'Archivio di Stato di Roma. Saggio di sfoglio sistematico: l'anno 1590* in *La musica a Roma attraverso le fonti di archivio. Atti del convegno internazionale (Roma 4-7 giugno 1992)*, Roma 1994, pp. 19-65.

pubblico tribunale, dove si trovano obbligazioni di macinare, di falciare, di mietere, di arare, vendite di erbe, affitti di animali (contenenti accordi particolarmente interessanti sulla divisione dei prodotti), concessione di campi per la semina, vendite di bestiame, vendite di grano, affitti di macchie ai carbonai (con le modalità di taglio del legname e di sgombro del terreno a fine locazione), vendite di burro e formaggi, quietanze per lo spurgo delle tenute dai grilli, obblighi di trasportare prodotti, prese di possesso di beni ecc.; o ai notai dei tribunali di Ripa e di Ripetta che ci documentano l'attività di magistrature preposte al controllo del commercio che si svolgeva nei due porti del Tevere, punti obbligati di transito per buona parte delle merci e, di conseguenza, degli approvvigionamenti alimentari della capitale, come pure ai notai della Presidenza delle strade e di quella degli acquedotti urbani.

Ma ancora più importanti sono le serie di protocolli dei notai segretari e cancellieri della Camera apostolica. Ad essi presteremo nel presente lavoro maggiore attenzione, perché la loro documentazione è fondamentale in generale per apprendere come veniva gestita la cosa pubblica. Questi notai si occupavano infatti della spedizione e conservazione degli atti della Camera e dei suoi organi (Camerlengo, Tesoriere, Presidenze non dotate di autonoma cancelleria) per l'espletamento delle tre funzioni di cui erano titolari, legislativa, amministrativa e giudiziaria, e nei loro protocolli sono presenti molti atti di governo emanati da pontefici e dalle più alte autorità dello Stato, che investono la materia alimentare. Basti pensare ai numerosi provvedimenti richiesti dalla gestione dell'approvvigionamento della capitale, come per esempio ai contratti stipulati dalla Camera, relativi agli acquisti dei grani.

Particolarmente rilevanti per importanza, tra gli altri, sono i contratti di appalto stipulati tra la Camera apostolica e le case mercantili aventi come oggetto le varie rendite fiscali e patrimoniali dello Stato.

Il sistema degli appalti come è noto, usato già nel secolo XIV dai pontefici, fu applicato con sempre maggiore frequenza a partire dal secolo XVI come quello più rispondente alla necessità di uno Stato che si andava dotando di strutture economiche e fiscali più moderne ed alla esigenza di realizzare con immediatezza una disponibilità di denaro per far fronte ai crescenti bisogni finanziari. Esso era perciò pienamente consolidato nel XVII secolo quando si manifesta la tendenza a concentrare nelle mani di un unico mercante il maggior numero di entrate.

La lettura dei contratti di appalto è fondamentale per conoscere i criteri e le norme che presiedevano alla gestione dei numerosi rami di attività che ne formavano l'oggetto e per seguirne l'evoluzione. Vale ancora per il secolo XVII quanto dice L. Palermo, con riferimento alla scarsità di informazioni sulla struttura amministrativa del porto di Ripa ed alla insufficienza delle norme statutarie del secolo XIV che si limitavano a garantire sul piano formale il sistema degli appalti: «(...) i veri statuti del porto, non sembri paradossale, vanno cercati tra le carte dei notai, cioè tra quei contratti d'appalto che giustificarono la propria validità giuridica richiamando le antiche consuetudini, cioè altri contratti precedenti»[3].

Per l'epoca moderna, ed in particolare ad incominciare dalla seconda metà del '600, la ricerca a tal proposito può essere arricchita e approfondita attraverso la lettura di altra documentazione, come per esempio quella prodotta dalle numerose congregazioni istituite dai pontefici, quali stabilmente (come la Congregazione camerale e la Congregazione dei conti, di cui diremo) quali a tempo limitato per un determinato affare (*particulares deputatae*), con lo scopo di coadiuvare e dar parere per la trattazione degli affari camerali; o quella prodotta dal Commissario generale della Camera apostolica che aveva il compito di curare gli interessi del fisco o ancora, come poi vedremo, quella prodotta dai tribunali.

Ma tutto questo serve per conoscere le motivazioni e gli effetti di certe norme. In realtà le norme sono da ricercare essenzialmente nei contratti.

Fra i tanti contratti di appalto di cui sono ricchi i protocolli dei notai camerali, ho scelto di prendere in esame quelli delle Dogane di Roma con cui veniva data in gestione la riscossione delle gabelle che si pagavano per la introduzione delle merci, fra le quali non ultime per importanza quelle destinate al commercio alimentare. Mi è sembrato infatti che questi contratti, nelle loro successive formulazioni, si prestassero alla verifica di una interessante ipotesi: se, ed in che modo, la conflittualità scaturita dalle imposizioni fiscali incidesse sui

[3] L. Palermo, *Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti*, Roma 1979, p. 149.

rapporti tra la Camera e gli appaltatori e se ed in che modo ciò influenzasse le condizioni degli appalti. Tali condizioni, tra conciliare due opposte esigenze, quella della Camera tesa a salvaguardare gli interessi del fisco e ad assicurare una corretta gestione del potere da parte del doganiere, e quella dell'appaltatore, vivacemente interessato al proprio guadagno, ed a strappare nuove prerogative, fino ad arrivare col contratto del 1628 ad ottenere perfino una parte del potere giudiziario.

I contratti esaminati coprono il periodo che va dal 1593 al 1689 ed ognuno di essi ha una durata che varia dai nove ai quindici anni, quando per motivi imprevisti non cessavano prima. Ogni contratto è preceduto da un chirografo pontificio che autorizza l'appalto, ne fissa la durata ed il prezzo ed enumera le dogane e le gabelle che ne formeranno l'oggetto. Il chirografo è seguito dal contratto vero e proprio fatto in piena Camera alla presenza, *ex una parte*, del camerlengo, del vice camerlengo, del tesoriere e dei chierici tutti «congregati pro tribunali sedentes» con l'assistenza dell'uditore della Camera, dell'avvocato del fisco, del commissario generale, dell'avvocato dei poveri ed *ex altera* dei destinatari dell'appalto. Esso era composto da tanti capitoli numerati ed opportunamente espressi in volgare.

Come si vede l'appalto, pur essendo un atto amministrativo, assumeva la forma di un atto giudiziario.

La materia degli appalti era di competenza della piena Camera, ed il notaio nel redigere il contratto non mancava di riportare la solita formula «facta prius in dicta Camera solita propositione maturaque deliberatione praehabita ex illius decreto Suae Sanctitatis ed dictae Camerae nomine».

In realtà era ormai compito del tesoriere generale[4] prendere gli accordi con l'appaltatore e riferire poi al pontefice, così che l'approvazione in piena Camera era un fatto del tutto formale il cui rituale era rimasto quello fissato dalla *Cum inter coeteras* di Pio IV del 13

[4] È del 23 gennaio 1590 il breve con il quale Sisto V fissa le competenze del tesoriere generale che si erano andate ampliando nel corso del secolo: il tesoriere doveva preventivamente riferire al Pontefice in materia di appalti dei quali fissava le clausole lasciandone poi alla Camera l'approvazione formale e la deliberazione, cfr. M. G. PASTURA RUGGIERO, *La Reveranda camera...* cit., p. 174.

novembre 1564[5]. Successivamente, come vedremo, gli appalti insieme con gli affitti camerali saranno attribuiti alla competenza della Congregazione camerale.

Una prima lettura dei contratti presi in esame ha evidenziato l'aumento vistoso del numero dei capitoli: essi sono 63 nel contratto del 1593 e diventano 135 nel 1663, come risultato sia di un maggior numero di gabelle date in appalto e sia di una maggiore esigenza di puntualizzare i vari aspetti contrattuali, derivante certamente anche, come si vedrà, dalle ricorrenti controversie che nascevano fra gli appaltatori e la Camera in occasione spesso di avvenimenti non previsti e non sempre prevedibili che turbavano una certa *routine*.

Il primo contratto da noi esaminato per il presente lavoro è del 1593[6].

Esso dà per scudi 180.000[7] annui a Gio. Fr. Ridolfi e compagni, per una durata di 9 anni, con decorrenza dal 1° sett. 1594, l'appalto delle dogane di Roma[8], ossia

«Ripa, Ripetta, Terra et Grascia con tutti li loro membri pertinentie et diritti con li tre membri cioè Pescaria, Borgo e Camigliano et latte et cascio, et con li tre per cento delle dogane di Ripa et li due per cento della Dogana di Terra da pagarsi per il Palazzo come per qual si voglia sorte di persona franca et di più le Dogane et

---

[5] Cfr. *Bullarum privilegiorum Romanorum Pontificum amplissima collectio... opera et studio Caroli Cocquelines*, Romae typis S. Michaelis ad Ripam, sumptibus Hieronimi Mainardi, MDCCXLI (d'ora in poi *Bull. Rom.*), t. IV, parte II, pp. 139 e seguenti.

[6] Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, (d'ora in poi ASRM), *Reverenda camera apostolica, Notai segretari e cancellieri* (d'ora in poi *RCA, Notai*), not. Tydeus de Marchis, vol. 1.082, cc. 840 e seguenti.

[7] Il contratto che registra un aumento del prezzo di 17.000 scudi rispetto a quello precedente, prevedeva che sc. 136.033.70 servissero per pagare «i montisti et altri ufficiali» secondo il prospetto delle note allegato al contratto. Il doganiere era tenuto a presentare alla fine di ogni anno i conti in Camera per il saldo (cap. 9).

[8] Non è possibile in questa sede dare soddisfacenti chiarimenti sulle Dogane di Roma per quel concerne la loro evoluzione ed il loro funzionamento. Anche per quanto concerne le gabelle non sono poche le difficoltà che si incontrano quando se ne voglia trovare l'origine, la finalità, le modalità di riscossione ed i vari aumenti subiti nel tempo, tenuto conto anche delle complicazioni derivanti alla ricerca dell'intreccio di competenze fra la Camera Urbis e la Camera apostolica in quel progressivo sovrapporsi sulla prima dell'autorità del Pontefice sia nel diritto di nuove imposizioni e sia nell'accaparramento delle rispettive entrate. L'indagine è possibile ma richiede una puntuale ricerca soprattutto nelle fonti notarili ed in alcune serie degli archivi camerali nonché una estensione della ricerca al secolo precedente. Ripromettendosi di condurre in un prossimo futuro tali indagini, mi limiterò qui a rinviare allo studio di L. PALERMO, *Il porto di Roma*... cit., anche per la bibliografia.

l'ancoraggio di Civitavecchia[9] quali per il tenore del presente capitolo unisce con l'altri membri di dette Dogane, ancora l'imposizione di uno per cento di tutte le mercantie ripali già dalla felice memoria di Sisto V fatta ed applicata per suo *motu proprio* ad esse Dogane».

I capitoli dell'appalto sono, come si è detto, trenta[10] e stabiliscono le condizioni che tendono a salvaguardare i diritti e a stabilire i doveri[11] di entrambi i contraenti. I primi capitoli enumerano le esenzioni di cui godevano il «Palazzo» e gli ufficiali camerali[12]. Tutto il contratto rivela nel suo insieme un criterio, che come è normale quando si tratta di materia fiscale, tendeva a stringere il contribuente in una morsa che non avrebbe dovuto lasciare spazio all'evasione. Il controllo era infatti esercitato dall'autorità statale attraverso i competenti organi, ma anche dal doganiere che per mezzo dei suoi ministri e «straordinari»[13], aveva facoltà di «inquirere et procedere contro i delinquenti et fraudatori».

I capitoli rivelano una sorta di diffidenza reciproca tra Camera ed appaltatore come conseguenza inevitabile del sistema stesso dell'appalto: la Camera era spinta dalla esigenza di controllare le entrate

---

[9] L'1% delle mercanzie ripali e le Dogane e Ancoraggio di Civitavecchia erano stati dati in appalto rispettivamente il 2 luglio 1589 ed il 5 aprile 1591 a Tiberio Ceuli (cfr. ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1082, allegati al contratto del 1593) che era l'appaltatore delle Dogane di Roma, per una durata la cui data finale doveva coincidere con quella del contratto delle Dogane di Roma.

[10] A questi trenta capitoli bisogna però aggiungere i diciannove relativi alla Dogana e Ancoraggio di Civitavecchia e altri quattordici relativi a quella dell'1% delle mercanzie ripali contenuti nei relativi contratti di appalto e che si devono intendere, secondo la disposizione del chirografo pontificio «per inserti e descritti di parola in parola» nel contratto di appalto della Dogana di Roma, a cui come si è detto furono uniti (cfr. ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1.082, c. 847).

[11] Tra gli altri obblighi del doganiere c'era quello di pagare ogni anno scudi 300 al «Monastero e Monache di Casa Pia».

[12] Le franchigie vanno a conto della Camera e l'appaltatore è autorizzato a trattenerne l'importo nei primi pagamenti. Fra gli esenti sono gli ordini mendicanti di Roma (non però per il vino) e alcuni ospedali, sempre però per le merci introdotte per uso proprio. Nell'appalto del 1593 viene, col cap. 25, abolita l'esenzione all'arte della seta (forse per proteggere una nascente industria tessile romana).

[13] Così si chiamavano alcuni ufficiali che, al servizio dei Conservatori, avevano il compito di vigilare sulla corretta osservanza dei bandi, e lo stesso nome era attribuito a coloro che svolgevano analogo servizio alle dipendenze del Gabelliere maggiore e del Doganiere di Roma. Cfr. in proposito P. CHERUBINI - A. MODIGLIANI - D. SINISI - O. VERDI, *Un libro di multe per la pulizia delle strade sotto Paolo II (21 luglio - 12 ottobre 1467)* in «Archivio della Società romana di storia patria», 1984, 107, p. 66.

anche per essere sicura di aver ceduto le dogane al giusto prezzo; il doganiere, nella consapevolezza che l'interesse della Camera a colpire gli evasori era molto affievolito dalla circostanza che i benefici erano in buona parte a lui destinati, tendeva a controllare egli stesso i ministri e i guardiani pagati dallo Stato, affinché facessero «onestamente» il proprio lavoro.

Perciò l'appaltatore aveva facoltà di inviare guardie e inquisitori alle porte, ponti e porti, ed aveva inoltre la facoltà di stimare la merce soggetta a dogana. Quest'ultima sembra la concessione più consistente anche se, per salvaguardare in qualche modo le esigenze del contribuente, veniva stabilito che questi poteva, se non era d'accordo sulla stima, pagare con la stessa merce «solo però in pezzi o tagli intieri»[14].

Quelli che portavano «robbe» (mulattieri, vetturali, barcaroli, procacci, corrieri, ecc.) erano obbligati, sotto pena della perdita della merce, delle bestie e dei carri, e anche di punizioni corporali, a menar dritto per la strada che portava alla dogana, lasciar la merce dove dichiarato, non contrattare o vendere se non nei luoghi deputati, e non lasciarla mai in sosta entro le dieci miglia senza aver pagato la dogana. Tutte queste norme, rivolte al pubblico dei contribuenti, venivano fatte oggetto di numerosi bandi che dopo la stipula del contratto venivano puntualmente emanati dal camerlengo o dal tesoriere.

Il doganiere si garantiva in caso di peste o guerra o assenza del pontefice dalla città. La Camera si impegnava a tenere in buono stato le mura per evitare passaggi clandestini.

Veniva stabilito il criterio per ripartire il fruttato delle frodi[15] e veniva dichiarato in un apposito capitolo che le controversie fra il doganiere appaltatore e qualsiasi persona erano di competenza esclusiva della Camera apostolica.

Nel contratto del 17 agosto 1620 con decorrenza 1° sett. 1621[16], si trovano le seguenti novità: il cap. 14, dettato dalla preoccupazione di

---

[14] Cfr. ASRM, *Commissario generale della camera apostolica, Cameralia diversa*, b. 445, c. 107: esposto da parte dell'Università dei mercanti perché non si paghi gabella di gabelle (sec. XVII).

[15] Dedotti l'importo della dogana e gli emolumenti spettanti al camerlengo e al tesoriere ed altri ufficiali, 1/3 va all'accusatore ed il resto per metà alla Camera e per l'altra metà ai doganieri.

[16] ASRM, *RCA, Notai*, not. Felice de Totis, vol. 2.042, cc. 407 e seguenti.

evitare le frodi che si commettevano con la «bolgetta», prescrive che per posta si possano mandare da allora in avanti soltanto lettere, denari e gioie, non senza garantire a tal proposito un indennizzo per il maestro delle poste (cap. 15) ed un altro capitolo aggiunge alle gabelle contemplate nel precedente contratto, il «Banco o mensa numularia di Pescheria».

Il prezzo è aumentato da 190.000 scudi a 202.000, ma tale aumento è comprensivo del prezzo del banco di Pescheria (3.500 scudi).

Il chirografo che autorizza l'appalto del 1628, dava al tesoriere «ampla facoltà et autorità di innovare stendere et anco ampliare i capitoli vecchi»[17]. In effetti con questo contratto le condizioni mutano in modo vistoso: alle gabelle comprese nei contratti precedenti vengono aggiunti l'emolumento della bolgetta, la gabella del 2 per cento della stadera, dei 2 giuli a botte di Fiumicino e l'appalto della neve, per un rialzo del censo annuo di scudi 21.766. 2/3[18]. Se si pensa che Gaspare Rivaldi, che è l'appaltatore di turno, avrà pochi mesi più avanti (14 lug. 1628) da parte del Popolo romano l'appalto della gabella della carne, dei 4 giuli per botte del vino di Ripa con l'aumento relativo di 5 ottavi, per il prezzo di scudi 89.000 annui[19], si potrà già rilevare la tendenza a concentrare nelle mani di una sola persona un sempre più consistente volume di affari, concentrazione programmata ed attuata con un contratto celebratosi 2 anni prima rispetto alla scadenza proprio per permettere l'inglobamento di tutte le dette gabelle che avevano una scadenza diversa.

Oltre a ciò, la Camera fa all'appaltatore una concessione che ci sembra molto rilevante: ferma restando la competenza della Camera apostolica su tutte «le differenze che nascessero fra la Camera apostolica e l'appaltatore nella intelligenza dei capitoli dell'appalto», col capitolo 18 trasferisce all'Assessore del doganiere la competenza a giu-

---

[17] *Ibid.*, not. Plebano, vol. 1.511, c. 318, atto del 21 feb. 1628. La decorrenza dell'appalto venne poi anticipata di 6 mesi perché era venuto a mancare l'appaltatore precedente (ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1.515, atto del 12 mar. 1630).

[18] *Ibid.*, si passa così a scudi complessivi 223.766.

[19] La gabella delle carni era una entrata del comune di Roma. L'appalto veniva concesso a nome del popolo romano dai Conservatori e dal priore, dai caporioni alla presenza del priore del fisco e dal difensore della gabella delle carni. Ma i capitoli dell'appalto erano firmati dal tesoriere generale previo chirografo pontificio (ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1.512, cc. 91 e seguenti).

dicare in prima istanza tutte le «invenzioni» (violazioni di legge scoperte dai pubblici ufficiali) in cui ci sia l'interesse delle Dogane con possibilità di appello solo al camerlengo, al tesoriere, alla Camera e al presidente delle Dogane.

Nell'appalto del 1678[20] troveremo che i capitoli 18 e 19 (che saranno poi ripetuti in modo identico nell'appalto del 1684)[21] relativi alla giurisdizione contenziosa concessa al doganiere, vengono redatti in modo più perentorio e più preciso e ci forniscono un'altra informazione: l'Università dei mercanti aveva contestato in Camera questa prerogativa, appellandosi ad un *motu proprio* di Urbano VIII del 1601 con il quale, a conferma delle disposizioni dello statuto della stessa università, si attribuiva la competenza giurisdizionale sui mercanti al gabelliere maggiore[22] relativamente a tutte le «invenzioni» che si facevano, per ordine del gabelliere, dai suoi ministri e straordinari. Il capitolo dell'appalto precisa però che, pur pendendo in camera il giudizio, in deroga alla disposizione di Urbano VIII, per volontà del pontefice, veniva stabilito che tutte le controversie in cui fosse compromesso l'interesse delle dogane fossero di competenza esclusiva del doganiere e del suo assessore e che nè il Gabelliere maggiore, nè altri tribunali potevano emettere provvedimenti a favore del debitore, pena la decadenza del provvedimento, se prima non era stato emesso un giudizio del doganiere contro il quale peraltro era possibile ricorrere solo presso i tribunali camerali.

Sembra superfluo qui sottolineare come la giurisdizione contenziosa esercitata dal doganiere attraverso il suo assessore rischi di rendere questo personaggio l'arbitro più autorevole se non esclusivo del commercio, in particolare di quello alimentare, a Roma. La concentrazione degli affari, la facoltà di fissare il valore delle merci, la facoltà di inquisire per mezzo dei suoi ufficiali armati ed infine, a coronamento di tutto ció, la facoltà di giudicare tutte le controversie in materia doganale con il pubblico dei commercianti fanno di lui quasi l'unico

---

[20] *Ibid.*, vol. 2.139, cc. 432 e seguenti.

[21] *Ibid.*, not. Fr. Antamorus, vol. 49, cc. 344 e seguenti.

[22] Il gabelliere maggiore era posto alla direzione generale dei dazi, alle dipendenze del Senatore. Cfr. J. Ait, *Le dogane di S. Eustachio nel XV secolo*, in *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento*, Roma 1983, pp. 88.

punto di riferimento per tutta la materia, mentre l'esercizio della giurisdizione contenziosa rischia di legittimare eventuali abusi, possibili sotto la spinta del crescente interesse economico, tenuto anche conto della natura privata del suo ruolo portato a tutelare niente altro che i propri profitti. Il ceto dei commercianti sembra restare alquanto scoperto di fronte al crescente potere di questo personaggio, anche se resta ferma la possibilità di appello avverso ai suoi giudizi. Ma sarebbe interessante a tal proposito vedere attraverso uno spoglio sistematico della documentazione, quanti giudizi di appello si svolgono davanti ai tribunali camerali. Forse pochi, mentre è molto probabile che con dette innovazioni si facesse più pesante la pressione fiscale con conseguenze negative per l'andamento del commercio a Roma.

Relativamente all'appalto del 1628, si può ancora osservare che inizia con questo contratto la concessione agli appaltatori delle depositerie di alcuni monti camerali (Giulio e 2° Avignone) da cui essi riuscivano a trarre notevoli utili.

Tra i Rivaldi, titolari del contratto del 1628, e la Camera apostolica si svolge a più riprese una lunga lite provocata dalla richiesta di un defalco da parte del doganiere, giustificato dai danni provocati dalla peste del 1630[23].

Forse per questo motivo nel contratto del 1639[24] viene modificato il capitolo relativo alle garanzie offerte dalla Camera in caso di peste

---

[23] I Rivaldi infatti non furono fortunati perché la loro gestione fu segnata dalla peste del 1630 che provocò la cessazione degli scambi commerciali - ripresi poi nel 1634 - con quasi tutti gli Stati italiani, tranne che col regno di Napoli e la Marca anconitana. Altro danno essi rischiarono per il provvedimento di Urbano VIII che dichiarò porto franco quello di Civitavecchia. In ASRM, *RCA, Camerale II, Dogane*, b. 148, si trova una filza mutila proveniente probabilmente dall'archivio del Tribunale della Reverenda camera apostolica contenente quasi esclusivamente fascicoli processuali della lunga causa svoltasi a più riprese fra Rivaldi e la Camera. Nell'anno 8° dell'appalto il tesoriere generale privò i Rivaldi dell'amministrazione delle Dogane, adducendo il motivo che essi amministravano male, e vi pose un amministratore sovrintendente con l'obbligo di depositare il fruttato della dogana in credito dei Rivaldi, ma a disposizione del tesoriere. Successivamente i Rivaldi subirono la confisca dei beni e la loro vendita (si trovano nella filza gli inventari dei beni ed anche quello di una collezione di quadri). Uno di essi, rifugiatosi a Mantova, avrebbe rischiato la galera se non fosse stato per la protezione della duchessa. La lunga vertenza fu risolta nel 1656, per la «benevolenza» del pontefice Alessandro VII dopo molte discussioni tenute nella Congregazione dei conti, con alcune concessioni agli appaltatori.

[24] ASRM, *RCA, Notai*, not. Plebano, vol. 1.537, cc. 195 e seguenti.

o guerra o allontanamento del pontefice da Roma[25]. Altre modifiche e maggiori precisazioni e dettagli si troveranno nell'appalto del 1663, nel quale saranno dedicati a tale argomento ben 4 capitoli (130, 131, 132,133) ormai inclusi nell'ultima parte del contratto, quella cioè contenente le norme di carattere generale riferite a tutte le gabelle date in appalto. Sulla realizzazione di tutte le dette modifiche certamente non sono state ininfluenti le vicende giudiziarie cui abbiamo fatto cenno.

Con l'appalto del 1639, che segue quello del 1628 ora esaminato, continua la concentrazione degli affari secondo la tendenza rilevata.

Esso dà infatti a Francesco Ravenna con qualche piccola variazione[26], le stesse dogane dell'appalto del 1628 per un censo annuo invariato di scudi 225.400 con la concessione della depositeria di un altro monte (Religioni). Ma il Ravenna aveva già l'appalto del macinato, del giulio delle porte, del pesce bianco da fiume, della gabella della carne[27] dell'aumento del 2 per cento sul macinato[28].

---

[25] Appalto citato del 1628, art. 21: «(...) sia tenuta essa Camera tante volte, quante occorreranno detti casi e ciascuno di loro, farli il defalco conforme quello harà fruttato meno de gli anni antecedenti e futuri, calcolando l'anno sterile con il fertile nel fine dell'appalto». Appalto citato del 1639, art. 20: «(...) fare il defalco di tre anni in tre anni con regolare il calcolo del fruttato dell'anno antecedente e del susseguente a quello nel quale fosse successo il caso, o casi sopradetti computato l'anno sterile con il fertile, e con condizione che quando seguissero li casi predetti o alcuno di essi, sia detto appaltatore obbligato di intimarlo alla Cammera a finché se gli paresse di deputare qualch'uno che assista per suo interesse possa farlo, ma però a spese della medesima Cammera quanto alle provisioni da darsi alla persona o persone da deputare come sopra».

[26] Mancano l'appalto della neve e la gabella dei 5, 6 e 8 baiocchi per barile, ma vengono aggiunti l'ultimo aumento della carne (spettante alla Camera) e gli 8 barili del vino di Borgo.

[27] Cfr. ASRM, *RCA, Notai*, cit., vol. 1.537, c. 280.

[28] Nello stesso volume notarile si trovano alcuni subappalti fatti dal Ravenna: a c. 263 per anni 3 dal 7 set. 1639 il subappalto della gabella del pesce bianco o di fiume («Laccie, storioni grossi e piccoli — eccetto quelli di mare — anguille, lamprede, gamberetti di fossi et altri cioè dalli stazzi del fiume in su del Teverone, del Mignone»); a c. 312 il subappalto del 2 per cento sul macinato; a c. 349 il subappalto per 15 anni, per un censo di scudi 21.000 annui, della dogana di Pescaria con suoi membri e pertinenze e cioè «Camigliano, latte e cascio, li scudi doimila che pagano li pescivendoli sopra il banco di Pescaria, gli uccellami, et salvaticini, che sono soliti pagare in detta dogana di Pescaria etiam che venghino per la via di Ripetta»; del diritto di prelazione sul banco della mortella e della polizatura dell'8° barile di vino di borgo; a c. 502 il subappalto del diritto di bollare le misure, per scudi 550; a c. 635 il subappalto dell'ufficio del «sigillo o bollo et Cognatella delle misure», per scudi 1.700; a c. 758 il subappalto della «gabella duorum quatrinorum pro qualibet libra carnis selvaticinae», per scudi 200.

In questo contratto si fa strada un'altra condizione: tenuto conto che si era introdotta a Roma da poco tempo l'arte della seta, «come di fabricar drappi di più sorti, cappelli et altro», la Camera assume l'impegno «che se tali arti nascessero si farà in modo che detto appaltatore non ne subisca danno». Ed infatti il Ravenna alla fine del suo appalto presentò alla Camera la richiesta di una lunga lista di defalchi, uno dei quali per i danni causati «dall'arti augumentate in Roma della fabrica, dei taffetani, ormesini, drappi di seta, damaschi, velluti, tele, drappi e broccati d'oro, et argento, cappelli, saie diverse, roversi, panni, et altre robbe di lana, ori et argenti filati, trine di seta d'oro et argento, sola, bicchieri et altre robbe le quali non son venute di fuori come facevano prima le mercantie»[29].

Nell'appalto del 4 agosto 1663 concesso per la durata di 15 anni a Zenobio Baldinotti e al figlio Cesare, fiorentini[30], troviamo nuovi capitoli che risentono chiaramente di questa esperienza perché offrono a tal proposito nuove garanzie agli appaltatori[31]. L'appalto del '63 sarà in via eccezionale, e non a caso, accompagnato da un *motu proprio* del 19 nov. 1663 del pontefice Alessandro VII[32] che richiama per esteso alcuni capitoli innovativi per sottolinearne l'importanza: alcuni sono gli stessi da noi citati. Qui però vogliamo sottolineare un altro elemento che ci sembra molto interessante e meritevole di approfondimento: il

---

[29] Nella richiesta dei defalchi il Ravenna sosteneva di avere subito danni dalla guerra con il sig. Duca di Parma; dall'aumento dell'arte della seta e di altre arti in Roma; dalla proibizione di riscuotere la gabella della carne per i tre quarti dei porci; dalla partecipazione dell'Acciaroli imposta dalla Camera nell'appalto del giulio delle porte; dalla cessazione di afflusso a Roma da Napoli di drappi di seta ed altro a causa della rivoluzione del 1647; dal «li rumori e guerre di Orbetello e Portolongone come anco per l'anno della carestia (1648) e suspensioni di molte città per il contaggio». Il Ravenna chiede inoltre che sia applicata anche a lui il defalco concesso al Rivaldi per il porto franco di Civitavecchia. (ASRM, *RCA, Camerale II, Dogane*, b. 148, a. 1939).

[30] ASRM, *RCA, Notai*, not. D. De Nicolis, vol. 1.368, cc. 192 e seguenti.

[31] Appalto del 1663 cit. cap. 22: «Essendosi introdotte in Roma da poco tempo in qua l'arte della seta e della lana come di fabricar drappi di più sorti etiam con oro, cappelli et altro si dichiara che in evento le dette nuove arti crescessero in maniera tale che le Dogane (...) venissero a ricevere danno di considerazione, promette la Camera di aver il debito riguardo acciò essi non restino dannificati col provedere alla loro indennità»; cap. 23: «(...) si dichiara che tutti quelli che fabricaranno dentro di Roma panni di seta con oro (...) siano obligati di farli bollare sul telaro (...) col bollo dei signori doganieri».

[32] ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1.368, c. 207.

censo globale di questo appalto arriva alla cifra di 524.900 scudi computandovi anche il prezzo della gabella della carne e dei 4 giuli per il vino ripale, che ammontava a scudi 85.000, appaltati il 30 ag. 1663 dal Comune di Roma[33]. Come è facile dimostrare facendo un dettagliato confronto, i prezzi delle singole gabelle e delle dogane non sono cambiati, sono rimasti fermi dal 1621 e non subiranno alterazione fino all'ultimo appalto da noi preso in esame, quello del 1684[34].

Le vicende degli appalti dell'ultimo ventennio del '600 sono piuttosto tormentate: le dogane registrano un calo di rendimento che, a giudicare dalle richieste di risarcimento alla Camera da parte degli appaltatori[35], le rende fallimentari.

Gli appaltatori dichiarano passivi molto rilevanti e l'unica erede dei doganieri dell'appalto del 1678, Domenico e Giuseppe Petrosino, sembra restare addirittura nella miseria[36]. In realtà per la morte dei due titolari il contratto viene rescisso e la Camera affida le dogane, questa volta senza il consueto bando, a persona di sua fiducia, il marchese Nerli. Ma anche il contratto col Nerli, il quale, «per essere

---

[33] È lo stesso *motu proprio* citato che approva e rende esecutivi i contratti di appalto, sia quello delle dogane e sia quello comunale della gabella della carne ed inoltre specifica i prezzi delle singole dogane e gabelle:

Dogane di Roma	193.133.33;
2 per cento accresciuti	35.000.00;
2 per cento della stadera	6.000.00;
gabella di Fiumicino dei 2 giuli per botte di vino e mercanzie ripali	4.266.66;
2° aumento della carne	42.666.66;
neve e ghiaccio	4.500.00;
giulio delle porte di Rubiatella	21.000.00;
giuli otto per rubbio del macinato	95.333.33;
vino dei Castelli	32.000.00;
gabella della carne;	
4 giuli per il vino ripale del popolo romano	85.000.00;
totale	524.899.98 (524.900.00).

[34] ASRM, *RCA, Notai*, not. Fr. Antamorus, vol. 49, cc. 344 e seguenti. Solo l'appalto del 1678 aveva registrato un aumento di 20.000 scudi, eliminato però nel contratto successivo, quello del 1684.

[35] Presso i tribunali camerali si aprono a questo riguardo interminabili contenziosi per richieste di risarcimenti da parte dei doganieri.

[36] Cfr. ASRM, *RCA, Camerale II, Dogane*, b. 149, fasc. a. 1678-1680.

allora questo affitto in discredito», lo aveva accettato solo per servir la Camera e per compiacere alle premurose istanze dei suoi ministri[37] viene rescisso nel 1689 con la motivazione che il Nerli era stato nominato depositario generale. Questa volta la Camera affida non più l'appalto, bensì l'amministrazione delle dogane di Roma a Leonardo Libri, cui veniva assegnato come compenso il ricavato delle depositerie dei monti.

Già Innocenzo XI aveva dato incarico ad una Congregazione particolare di studiare il fenomeno del calo di rendimento delle dogane e la Congregazione aveva proposto dei rimedi[38] che per la morte del Pontefice non erano stati realizzati. Il nuovo pontefice Alessandro VIII affida ad un'altra Congregazione particolare[39] il compito di «ovviare alle fraudi» che si commettono «in pregiudizio delle Dogane generali... da quelle persone che non godono niuna esentione quanto da quelli che... godono l'esentione».

La Congregazione era composta dal camerlengo, G. B. Spinola, dal tesoriere, mons. Corsini, dal presidente delle Dogane, dall'Uditore del papa e dal Commissario generale. Una delle relazioni redatte a cura della Congregazione denuncia una serie di espedienti adottati dai commercianti, per evadere il pagamento delle dogane ed individua nell'aumento delle frodi il motivo del calo di rendimento delle dogane lamentato dagli appaltatori e riconosciuto dalla Camera.

Questi i fenomeni, descritti nella relazione, ai quali viene imputato il calo di rendimento delle dogane (di ognuno viene indicata la stima della perdita provocata): 1) i corrieri di Francia, Genova, Venezia

---

[37] Cfr. ASRM, *RCA, Notai*, not. Petrus Palmerius, vol. 1.402, c. 653, chirografo di Alessandro VII del 5 nov. 1689.

[38] La Congregazione, «dopo aver riconosciuto che detto danno oltre li rumori di Genova procedeva da altre cause e particolarmente dalla diminuzione del commercio di vini e di altre merci ripali», suggerì che «si intendesse ritenuta in amministrazione per conto della Camera la dogana di Ripa e quella del vino dei Castelli sino dal principio del loro appalto (1684) con condizione però che gli utili che si sarebbero cavati dagli altri membri andassero a benefitio della Camera et in diminutione de' predetti danni patiti e da patirsi a detti membri posti in amministrazione» (cfr. ASRM, *RCA, Notai*, not. Petrus Palmerius, vol. 1402, chirografo citato).

[39] Cfr. ASRM, *RCA, Camerale II, Dogane*, b. 149, c. 162, minuta del provvedimento istitutivo. Gli archivi delle congregazioni particolari deputate sono conservate nell'Archivio di Stato di Roma e fanno parte dell'archivio del Commissario generale che ne era membro di diritto.

e Milano portano ogni settimana due valigioni con poche lettere, pieni di cose di valore e non tutto passa per la dogana; 2) da 30 anni in qua gli abitanti della campagna e dei luoghi vicini non vengono più a rifornirsi di vestiario, salumi ed altro perché sono state aperte molte botteghe e fondachi nei luoghi più civili e anzi molti da Roma vanno a rifornirsi «di cose sottili» perché lì non si paga gabella, introducendole poi «in fraude»; 3) la vicinanza delle botteghe e dei magazzini di Civitavecchia, Viterbo, Ronciglione, Nettuno, Marino, Frascati, Albano ed altri permette ai mercanti di Roma di prendere tutte le precauzioni per portare le merci in frode, anche per le persone franche con pregiudizio oltre che delle dogane anche del commercio; anche dalle provincie i vetturali invece di scaricare a Roma preferiscono scaricare a Civitavecchia perché da lì tornano carichi di salumi o altro (è il caso dei vetturali che portavano le balle di carta per scaricarle a Ripa per Napoli); 4) i mercanti di vino preferiscono scaricare a Civitavecchia e poi portarlo per terra (contro la disposizione dei bandi) perché in tal modo risparmiano l'uno per cento sopra i vini che vengono per acqua, applicato al collegio dei sensali, e il tre per cento di dogana rispetto a quello che pagherebbero a Ripa; 5) molta merce sottile si introduce in frode comodamente con calessi, carrozze, carri e carrette ed anche merce grossa per le mura, fiume, e porte mal custodite; 6) i norcini e i pizzicaroli macellano fuori Roma per evitare di pagare il quattrino della carne. Inoltre la disposizione che le pecore di peso inferiore a 12 libbre non paghino gabella, fa sì che si introducano molti abbacchi, circa 100.000, con danno delle dogane[40]; 7) l'apertura di circa 30 forni nelle tenute e di diverse mole da macinare invita molti ad eludere le disposizini dei bandi in base alle quali nessuna persona abitante dentro o fuori Roma che faccia «arte di campo o di bestiame o altra mercanzia nel territorio, casali e distretto», può macinare il grano senza pagare gabella o rifornirsi di pane fuori di Roma. Si calcola che viene acquistato pane fuori Roma per circa 20.000 rubbia di grano; 8) coloro che trasportano grano, orzo e biade pagano un rubbio per ogni sacco mentre invece un sacco contiene cinque quarte e ciò si evince dal confronto fra grano introdotto e grano macinato;

[40] Potrebbe forse farsi risalire a questa «frode» la diffusione dell'uso dell'abbacchio fra i Romani.

9) grandi quantità di frode si fanno ai danni della gabella del vino dei Castelli, facilitate dalle numerose e varie esenzioni, privilegi e prerogative; 10) molti evadono il pagamento della gabella del due per cento sopra il peso, che si pretende se il mercante vende merce per un peso superiore alle cinquanta libre, perché tenendo la merce in giacenza nei magazzini è difficile controllare se vendano al minuto o all'ingrosso.

I dati emersi dall'esame dei contratti e degli altri documenti citati sono dunque: diminuzione del censo annuo (il prezzo dell'appalto rimane apparentemente invariato, in realtà diminuisce perché l'appaltatore ottiene ogni volta qualche depositeria dei Monti in aggiunta); assenza di concorrenti; rescissione di due contratti prima della scadenza; istituzione di due Congregazioni particolari deputate all'esame della situazione; riconoscimento esplicito di un calo del commercio dei vini e di altre merci ripali; acclarato e vistoso calo di rendimento delle dogane con conseguente decisione della Camera di affidarle in amministrazione a Leonardo Libri.

Non è certo compito mio, né questa la sede per entrare nel merito della questione con una analisi delle condizioni che hanno determinato tutto ciò. Come ho enunciato all'inizio, il mio intento era quello di indicare delle piste di ricerca o tutt'al più formulare delle ipotesi: una di queste è che il crescente potere del doganiere nella prima metà del secolo abbia influito sul calo del commercio e forse, perché no?, sul verificarsi di tutti quei fenomeni che nella relazione della Congregazione particolare deputata vengono identificati e classificati come frodi, ma che a ben guardare, erano, in alcuni casi, delle legittime astuzie ed, in altri, segni di una maggiore e crescente vitalità della provincia intorno a Roma. Ma un aumento delle frodi potrebbe essere spiegato anche con l'aumento della pressione fiscale dovuto anche alla istituzione di nuove gabelle. L'inasprimento fiscale scoraggia i commerci ma è probabile che a tale processo non resti estraneo il ruolo esercitato dal doganiere reso sempre più incombente dalle condizioni dei contratti di appalto che gli concedono ampio potere di sorveglianza (e vedremo fra breve come esso viene esercitato dai suoi straordinari) ed anche il potere giudiziario divenuto ormai sua prerogativa consolidata nella seconda metà del secolo.

3. *Tribunali.* – Le scritture dei tribunali, se esaminate sistematicamente potrebbero dare ampie informazioni su tutta la materia. Io mi

limiterò ad indicare sommariamente il funzionamento del maggiore tribunale competente quello della Reverenda camera apostolica e ad indicare, come programmato all'inizio, delle piste di ricerca, ma darò anche alcune indicazioni su altri Tribunali con competenze in materia di commercio e specialmente di commercio alimentare, di allevamento e agricoltura.

La funzione giurisdizionale in materia di appalti era prerogativa della Camera apostolica e la documentazione relativa si trova nel fondo conservato presso l'Archivio di Stato di Roma sotto il nome di Tribunale della reverenda camera apostolica [41].

Esso era un organo collegiale composto dai chierici di Camera, che erano 12, e dai "Camerali" e cioè camerlengo, tesoriere governatore di Roma, auditor Camerae, presidente della Camera, avvocato dei poveri, avvocato del fisco, commissario generale e procuratore generale fiscale. Le cause venivano distribuite ai singoli componenti dal chierico decano in base alle competenze di ognuno.

Per alcune cause di appello il giudizio era invece affidato alla Piena Camera. Ogni magistrato curava l'istruttoria coadiuvato da un auditore e tutti si servivano del collegio dei nove uffici dei notai segretari e cancellieri della Camera. Il Tribunale aveva competenza civile, criminale e mista in tutte le materie di interesse camerale. Dagli anni Settanta del secolo XVIII esso venne coadiuvato da due organi consultivi: per la materia civile dalla Congregazione camerale, che aveva competenza specifica in materia di appalti ed affitti camerali, il cui archivio, articolato in due serie, è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, e, per il criminale, dalla Congregazione criminale della cui documentazione si conservano pochi registri di risoluzioni. In questi stessi anni, per le vicende riguardanti il collegio dei notai, muta in parte l'organizzazione delle scritture del Tribunale, con la separazione del civile dal criminale, ma non il suo funzionamento.

---

[41] Per un profilo archivistico istituzionale del Tribunale della RCA (la cui evoluzione nelle sue linee essenziali era già stata tracciata da M.G. PASTURA RUGGIERO in *La Reverenda camera...* cit., p. 53 e seguenti), cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Tribunali, appalti, commercio. Un esempio di frammentazione del potere giudiziario a Roma nella seconda metà del sec. XVII*, in «Archivi per la Storia», IV (1991), 1-2, pp. 347-364.

Nell'archivio del Tribunale sono documentate fino al 1672 promiscuamente le cause civili e criminali, e successivamente solo quelle civili, con le solite serie dei brogliardi, manuali, jura diversa, libri testium, sentenze e libri delle sentenze, mentre della documentazione in criminale restano poche unità. Altra documentazione sulla attività del tribunale si trova ovviamente negli archivi delle sopramenzionate Congregazioni, e per il criminale nell'archivio chiamato Tribunale criminale del camerlengo e del tesoriere.

Ovviamente il Tribunale della camera era chiamato a giudicare le cause riguardanti gli appalti al più alto livello. Esso esercitava a tal proposito un vero e proprio ruolo politico perché la giurisprudenza che nasceva dalla sua attività influenzava, come già accennato, la trattativa con gli appaltatori successivi, sia per nuove eventuali esigenze, sia per una salvaguardia più puntuale dei diritti e delle prerogative reciproche. Si può dire che la Camera, attraverso l'attività giudiziaria, si riappropriava di quella funzione che le era stata sottratta.

Diamo ora di seguito alcuni esempi di argomenti di cause svolte davanti ai magistrati camerali sia quali titolari di competenze specifiche (camerlengo, tesoriere e chierici presidenti o prefetti) sia quali componenti della Camera apostolica come organo collegiale in sede contenziosa. Essi sono ricavati da uno spoglio a campione molto parziale e del tutto indicativo della documentazione conservata. Queste brevi indicazioni possono dare la misura di quanto importante sia tale fonte per tracciare un quadro del mercato romano.

Oltre naturalmente alle grosse cause riguardanti gli appalti, e si segnalano per interesse quelle relative alle frodi compiute dagli stessi appaltatori ed emissari della Camera apostolica nell'incetta e nel commercio dei grani ed altri generi annonari e di grascia, vi si rintracciano cause nate da fatti minimi, tanto cari agli studiosi di microstoria: per l'eredità di un mulino (1615); sulla mattazione dei suini tra l'università dei macellai e quella dei salsamentari (viene concesso ai salsamentari di ammazzare i suini, non ad effetto di venderne la carne, ma di salarla per uso delle loro botteghe con la possibilità di vendere solo le parti che non si potevano salare (1615) per acquisto ed esportazione di maiali fuori dello Stato pontificio (1643); contro un custode delle porte (1645); per l'Abbondanza dell'olio (1646); per pretesa estorsione ai danni di aromatari; per

frode sul peso di salami (1671); per mancata assegna di 80 pecore; per avere illecitamente trattenuto rubbia 25 di grano importato dal regno di Napoli in un granaio fuori Roma (1649); «pro inceptatione et monupolio cum usuris in venditione et emptione frumenti et aliarum bladarum» (1651); per avere comprato alcune pecore fuori dello Stato pontificio e non aver pagato la gabella (1657); sul preteso pagamento della gabella della carne in occasione della vendita e dell'acquisto rispettivamente di un solo maiale per ogni famiglia senza licenza (viene assolto l'imputato perché è lecito comprare e vendere un porco per ogni famiglia senza pagare la gabella della carne (1617); sulla distribuzione degli intestini in tempo di contagio (1657); sul diritto di vendere acquavite a Roma (1684) e su altro ancora.

Fino a che punto gli organi camerali attraverso l'amministrazione della giustizia garantivano un corretto svolgimento del commercio e fino a che punto proteggevano i cittadini, in particolare i mercanti nello svolgimento delle loro attività e nell'esercizio dei propri diritti? Una ricerca di questo genere troverebbe forse un contributo nell'esame della documentazione dei Tribunali camerali e di quelli di cui ci occuperemo.

La documentazione della Congregazione camerale, come organo consultivo dei Tribunali camerali, giunta fino a noi[42], costituita, come si è già detto, da memorie, suppliche, difese, pareri, ci tramanda gli echi dei dibattiti che si svolgevano in seno a questo organo e forniscono di volta in volta spiegazioni sulle gabelle imposte, sulle modalità della loro applicazione, sulla interpretazione dei capitoli degli appalti. Vi troviamo, fra l'altro, relazioni di ispezioni, di sopralluoghi, con prospetti, piantine e disegni[43]. Le cause riguardavano gli appalti di tutto lo Stato pontificio.

Frequenti e lunghe erano le diatribe tra gli appaltatori e la Camera a proposito delle esenzioni concesse oltre che a cardinali, ambasciatori, funzionari camerali ecc. anche a numerosi ordini religiosi, confraternite opere pie e altre istituzioni, i cui elenchi ricorrono nella documenta-

[42] Per il periodo 1676-1692 la documentazione si trova in ASRM, *Commissario generale della camera apostolica*, in particolare *Cameralia Diversa*, bb. 440-446.

[43] È il caso di una visita ad una mola (cfr. ASRM, *Commissario generale della camera apostolica*, bb. 445, c. 610).

zione presa in esame. La Camera se ne assumeva l'onere e gli appaltatori ne rivendicavano il pagamento [44].

Per quanto riguarda i Tribunali camerali per così dire specializzati, si segnalano, per l'interesse che rivestono per il tema trattato, quelli di Ripa grande e di Ripetta, organi giurisdizionali della Presidenza delle ripe, a capo dei quali c'erano rispettivamente il camerlengo di Ripa e l'assessore di Ripetta [45].

I due tribunali avevano una competenza che potremmo definire territoriale oltre che di materia. Tutte le liti occasionate dal vivacissimo commercio fluviale e tutti i reati consumati nei due porti o nelle loro immediate adiacenze erano infatti di loro competenza. I testimoni chiamati a deporre rispondendo alle domande di rito, ci raccontano tutto di loro: nome, cognome, consistenza patrimoniale, precedenti penali (quasi tutti hanno avuto a che fare con la giustizia), abitazione, parrocchia, rapporti con le persone inquisite. Essi di solito si dilungano molto a narrare gli episodi fornendo tanti particolari non solo sulle

---

[44] In materia di esenzioni segnalo un editto di Innocenzo XI che, in linea con la politica di rigorosa economia instaurata, abolisce numerose esenzioni richiamando in merito la competenza della Congregazione camerale (cfr. ASRM, *Collezione bandi*, b. 478). A tal proposito si può forse indovinare un giro di corruzione o quanto meno di favoritismi nella curia, se in una riunione tenuta dalla Università dei fornai viene deciso di pagare una certa somma ad un tale di cui non si deve rivelare il nome, che si era impegnato di ottenere l'esenzione dal pagamento della gabella della legna per uso delle mole. Questo episodio si legge in un «Protocollo delle congregazioni» conservato presso l' ASRM degli anni 1640-1650, contenente anche documentazione allegata ai verbali delle riunioni e facente parte di un piccolo fondo miscellaneo formato di 68 unità, intitolato *Università d'arti e mestieri*, probabilmente resto di scritture giudiziarie tenute da notai capitolini, stante la competenza dei Conservatori di Roma nella materia (ed infatti il fondo è pervenuto con il versamento delle scritture di un notaio capitolino, Buttaoni). Tale documentazione può interessare la storia dell'alimentazione. In particolare il n. 26 citato, il n. 24 (manuale di atti e di udienze davanti ai consoli dell'università dei fornari) ed il n. 46 intitolato *liber scortici*, che registra anno dopo anno le obbligazioni dei norcini, macellari e salsamentari «di bene esercitare il macello della carne suina e di pagare tasse ed invenzioni e tutte le cose alle quali erano tenuti; il n. 48, brogliardo di udienze davanti ai consoli ed al camerlengo dell'università degli osti, degli anni 1620-1630 ed infine il n. 51 manuale d'atti del 1628 appartenente alla università dei mercanti fondacali. Documentazione più consistente relativa alle Università si trova in ASRM, *RCA, Camerale II*, alla voce.

[45] Avverso alle sentenze di Tribunali di Ripa e di Ripetta si poteva ricorrere al Tribunale della reverenda camera (cfr. ASRM, *Tribunale di Ripetta, Iura diversa*, pacco 149 (1626-1670), «istanze di appello»). Per queste magistrature cfr. C. NARDI, *La Presidenza delle Ripe (secc. XVI-XIX) nell'Archivio di Stato di Roma*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIX (1979), pp. 33-106.

merci ma anche sulle consuetudini in vigore nel mercato e sul gergo usato. Ne risulta a volte un quadro di grande vivacità cui fa da sfondo una Roma quasi del tutto scomparsa, tra le cui tracce più evocative rimangono alcuni nomi di strade e di piazze o di palazzi di uomini illustri che spessissimo erano i punti cui si faceva riferimento per indicare i luoghi.

Così, ad esempio una donna dichiara di essere stata carcerata ma di essere uscita dal carcere senza aver pagato nulla, e continua «...io sono povera et non possiedo niente et l'esercitio mio è di fare l'hosteria, cioè una bettola con una botte di vino et io non ho debiti».

Un pescivendolo dichiara di essere ricco perché ha da mangiare e da bere e campa delle sue fatiche: fa il pescivendolo ed il «cottiatore» ed «il mio havere» dice «è di due mila scudi in circa e consiste in barche e cavalli».

Apprendiamo di un avvocato arrivato in carrozza a comprar un barile di vino greco che all'assaggio appare «chiaro come ambra, un poco abboccato e assai buono», ma che a casa viene trovato cattivo: i sospetti cadono ovviamente su colui che aveva riempito il barile al momento dell'acquisto. E così alcuni barili di saracche che risultano cattive.

Curioso il modo di segnare i conti a mano a mano che si scaricava la merce: si facevano dei segni su una tavola o su due bastoni che si chiamavano taglie o tessere, uno lo teneva l'acquirente, l'altro il mercante e poi si faceva «lo scontro» (questo era il sistema usato anche tra macellari e vaccinari e in genere, ci sembra, tra commercianti).

Troviamo «bottari» venuti dal regno di Napoli, in particolare da Sorrento, che narrano la loro storia e il loro andirivieni.

Apprendiamo i prezzi per i trasporti, per il facchinaggio, per il tiro delle bufale ed apprendiamo che durante la sede vacante il porto di Ripa era presidiato dai soldati[46].

Accanto ai tribunali camerali sopra ricordati notevole importanza assumono per le materie trattate altri tribunali: quello dell'Arte

[46] ASRM, *Tribunale di Ripa*, n. 48, «liber testium» (1690-1697).

dell'agricoltura[47] già menzionato a proposito dei notai, di cui per il Seicento ci è pervenuta prevalentemente documentazione sui danni dati ed il Tribunale dei maestri giustizieri e quello dei Conservatori di Roma, entrambi comunali.

Il Tribunale dei maestri giustizieri[48] aveva competenza in materia di confini fra le proprietà agricole, ed emetteva giudizi su presunti abusi compiuti da agricoltori ai danni dei confinanti, per costruzioni di palizzate senza rispetto dei confini, per scavi di fossi che introducevano acqua piovana in terreni altrui con conseguente danno, per tagli abusivi di alberi o di piante, per rimozione di canneti, per distruzione di confini tra un fondo ed un altro, per mancata contribuzione alle spese per lo spurgo dei fossi, per danni dati, per mancato rispetto delle servitù di passaggio[49].

Il Tribunale dei conservatori[50], residuo della prestigiosa magistratura che nel Medio Evo affiancava il senatore di Roma nel governo della città, aveva competenza, oltre che come tribunale di appello avverso le sentenze dei consoli delle Arti e degli ufficiali delle terre del popolo romano, in materia di sanità e di frodi alimentari. La documentazione conservata dall'Archivio di Stato di Roma è tanto scarsa quanto suggestiva. I conservatori avevano al loro servizio uno «straordinario maggiore» con alcuni aiutanti (minori) che «per debito di ufficio» andavano in giro per la città a garantire il corretto svolgimento del commercio alimentare, reprimendone le frodi. Essi, seguendo il sistema in uso in tutti i tribunali criminali di Roma, portavano un libro nel quale prendevano nota delle «invenzioni»

---

[47] Il Tribunale era anche competente a rilasciare le patenti agli agronomi. Un impegno importante era anche la lotta alle locuste, che rappresentavano una piaga per l'agro romano ed il distretto. A tal proposito il Tribunale emanava bandi che obbligavano i proprietari di casali, tenute e terre infetti a disinfestare i campi dai grilli e loro uova sotto severissime pene; essi potevano essere causa di carestie oltre che di «infettione dell'aria». Si temeva che i contadini non seminassero per paura di perdere il raccolto. L'«espurgo» delle uova si faceva «con zappone, aratro o altro lavoro a mano».

[48] Cfr C. NARDI, *La campagna nella città. L'opera dei maestri giustizieri (secc. XV-XVIII)*, in «Storia della città», IX (1984), pp. 51-60.

[49] ASRM, *Tribunale dei maestri giustizieri*, pacco 15, «Sentenze» (1547-1739).

[50] Cfr. V. VITA SPAGNUOLO, *Il Tribunale dei conservatori al tempo di Sisto V. Profilo archivistico-istituzionale*. in *Il Campidoglio e Sisto V. Roma, Musei capitolini, 20 aprile - 31 maggio 1991*, pp. 42-44.

e alla fine del giro si recavano in curia a riferire al notaio che registrava le loro relazioni.

Quando si recavano dal notaio con dei testimoni, alla relazione seguiva la testimonianza, anch'essa in volgare.

Dallo spoglio di alcuni registri[51] è emerso che le frodi più frequenti erano sul peso e sulla qualità del vino e della carne. Gli straordinari giravano per le strade dove fermavano l'acquirente per controllare la merce in rapporto al peso, al prezzo e alla qualità, quindi, in caso di frode, si facevano accompagnare dagli stessi acquirenti nei negozi incriminati e lì costringevano il negoziante a risarcire il danno non senza compiere i prescritti adempimenti a carico del trasgressore. Ci racconta, tramite il notaio, uno straordinario:

«Sappia V.S. che camminando io con li miei minori questa mattina per Roma ho trovato un compratore con un pezo di carne di vaccina al quale, avendo noi dimandato quanto li costava, disse che li era costato quindici baiocchi, et, pesatola, abbiamo trovato essere cinque libre meno un'oncia, con doi libre incirca fragida, marcia, verde et puzzolente, con mezzo piede per giunta pure puzzolente et ciò noi visto habbiamo menato con noi detto compratore al macellaro che li aveva venduto detta carne qual'è stato Cesaretto macellaro in Rotonda il quale d'accordo ha cambiato le dette doi libre di carne marcia assieme con la giunta in circa et ha refatto ancora l'oncia che vi era di meno et in oltre habbiamo trovato sopra il suo banco quantità di piedi puzzolenti quali li ho fatti buttare via dalli miei officiali del che per debito del mio ufficio ne dò relazione acciò sia castigato conforme vuole la giustizia».

Spesso gli straordinari «menavano prigioni» i contravventori ed in tal caso veniva celebrato con grande celerità un processo che finiva normalmente con la scarcerazione dietro fideiussione o dietro pagamento dell'ammenda prevista dai bandi: un vermicellaro che usava una bilancia alterata viene condotto in prigione il 3 luglio, viene interrogato lo stesso giorno e posto in libertà il 4; tal Sante caprettaro viene seguito dagli straordinari, che nella relazione segnano tutto l'itinerario fatto, da Macello de' Corvi fino a Campo de' Fiori, dove, appena giunto, viene accusato di aver venduto fuori piazza i suoi 34

[51] Sono stati esaminati in maniera più o meno sistematica i seguenti registri: n. 28, brogliardo (1630-1632); n. 29, manuale d'atti (1632-1637); n. 30, processi e costituti (1634); n. 35, brogliardo (1656-1661); n. 55, processi (1612-1616); n. 57, processi e costituti (1630); n. 58, querelari, relazioni e costituti (1634-1636).

capretti, gli vengono sequestrate le bestie, e viene condotto in prigione il 21 maggio, viene interrogato il 22 e nello stesso giorno chiede copia del processo per fare ricorso; un vetturale scarica presso un albergo vino di Velletri, destinato invece ad un fornaio di Tor de' Conti: l'albergatore viene arrestato ed il giorno seguente viene rilasciato dietro pagamento di 9 scudi.

Gli straordinari fanno irruzione nelle osterie dove si avvicinano ai tavoli degli avventori e fanno il «paragone» del vino; scendono nelle cantine degli osti, magari di notte, dopo aver spiato dalle ferratelle (un oste ricorre all'espediente di mettere uno schermo dietro l'inferriata, ma ugualmente non riesce a sfuggire al controllo) e li sorprendono a mescolare vini diversi oppure a mettere acqua nel vino, o ancora a nascondere botti non polizzate, a manomettere botti sigillate perché contenenti vino adulterato; entrano nelle botteghe, sequestrano la merce non in regola e la portano al Campidoglio.

I commercianti reagiscono in modo diverso: c'è chi si adegua immediatamente, chi resiste e fa il tentativo di provare il contrario, chi lancia insulti e viene alle mani, chi «di nascosto» butta il vino destinato al «paragone», chi si precipita a svuotare la botte del vino adulterato.

Le relazioni degli straordinari si chiudono molte volte col racconto di violente reazioni da parte dei presunti frodatori: un pizzicarolo scoperto a vendere salsicce sopraffine senza licenza litiga con lo straordinario: nella bottega di un macellaio vengono arrestati il macellaio ed il garzone per aver preso a bastonate gli straordinari; il padrone di una bottega viene accusato di aver aizzato i cani contro lo straordinario.

Agli stessi notai dei Conservatori giungono querele, alcune segrete, contro gli straordinari: per false invenzioni, per corruzione, e per prepotenze ai danni dei commercianti: è il caso di uno straordinario e di un suo aiutante che esigevano multe di cui non rendevano conto in Camera; di un pescivendolo che accusa gli ufficiali di avergli sequestrato ingiustamente la bilancia.

Mi sono imbattuta in numerosi casi di acquirenti che si rifiutano di far controllare la merce acquistata per farne verificare la qualità e il peso, e che per giunta insultano gli straordinari ed in alcuni altri che si rifiutano di indicare il negoziante che ha commesso la frode.

Accanto agli straordinari dei Conservatori, troviamo operanti anche gli straordinari dei doganieri e quelli del gabelliere maggiore che procedono con gli stessi sistemi.

A chiusura vogliamo citare appunto un processo a carico di due straordinari, svoltosi nel Tribunale del governatore di Roma [52].

L'accusa è di falsa invenzione. Il racconto è molto vivace, lo sono ancor di più le testimonianze. Il finale è una condanna alla privazione dell'esercizio di straordinario ed all'esilio «ex toto statu ecclesiastico» per entrambi. Dopo qualche giorno uno dei due viene perdonato e reintegrato nel suo ufficio, ma non l'altro, tal Francesco de Vecchis soprannominato, non a caso, Torchione, perché da un certificato penale rilasciato dal Tribunale della reverenda camera apostolica e messo agli atti, risulta recidivo per la terza volta (la prima nel 1606 e la seconda nel 1610). Era stato il suo stesso padrone a pagare e a garantire per lui. Con poco successo, evidentemente.

[52] ASRM, *Tribunale del governatore di Roma, Processi*, n. 216. Per una scheda su questo processo da me compilata, cfr. *Pane e potere, Mostra domunentaria*, (Potenza, 1-25 settembre. Roma, 19-30 ottobre 1988), catalogo a cura di V. FRANCO - A. LANCONELLI - M.A. QUESADA, Roma, MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE BENI ARCHIVISTICI, 1991, pp. 75 e 206.

II

LE MAGISTRATURE E LE ISTITUZIONI ALIMENTARI

ALBERTO GUENZI

Le magistrature e le istituzioni alimentari

1. *Premessa.* – «Politica e approvvigionamento rappresentavano un binomio inseparabile nell'Antico regime. La politica proponeva una concezione dell'organizzazione sociale che esaltava l'ordine sopra ogni cosa, e una concezione delle relazioni sociali che correlava l'ordine ad una sufficiente disponibilità di alimenti in una realtà costantemente ossessionata dal timore della carestia. Nella misura in cui il popolo dei consumatori attribuiva le carenze dell'approvvigionamento ai governanti, la politica annonaria costituiva la legittimazione morale dei ceti al potere»[1]. Queste parole di Steve Kaplan — lo studioso che ha dedicato due decenni della sua vita allo studio dell'annona di Parigi e della Francia in età moderna — mettono bene in luce l'importanza dei problemi annonari nelle società precapitalistiche. La centralità delle questioni collegate all'approvvigionamento alimentare rappresenta una costante comune a tutti i sistemi di governo. Essa deriva da un topos indiscusso della cultura giuridica: il diritto al pane a cui deve corrispondere, da parte di chi governa, il dovere di garantire ai sudditi la disponibilità di risorse alimentari per la sussistenza. Le politiche annonarie non possono quindi essere semplicemente interpretate come pratiche volte al controllo sociale; piuttosto rappresentano il terreno su cui i ceti dirigenti giocavano la propria legittimazione a governare.

In un saggio dedicato all'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII, E.P. Thompson ha proposto una nuova

[1] S. KAPLAN, *Les ventres de Paris: pouvoir et approvvisionement dans la France d'ancien régime*, Paris 1988, p. 499.

chiave di lettura delle rivolte annonarie; la rivolta non viene interpretata come un gesto di masse affamate che in preda ad un cieco furore si abbandonano ad atti di insensata violenza contro cose e persone. Al contrario lo studioso inglese sostiene che la popolazione pratica forme di protesta via via più violente per «ricordare» a chi governa di fare il proprio dovere: i comportamenti della popolazione rappresenterebbero «messaggi» indirizzati al potere politico, una sorta di negoziazione continua che alla fine costituisce l'elemento «lubrificante» delle relazioni sociali[2]. Occorre ancora aggiungere una considerazione: secondo queste interpretazioni la politica annonaria per la sua pubblicità e per gli effetti che produceva era conosciuta e «valutata» dai ceti popolari. Ogni giorno la gente misurava la capacità dei governanti sulla disponibilità, sulla qualità e sul «giusto prezzo» degli alimenti. La politica annonaria in generale presentava un alto grado di visibilità: dalla esposizione delle gride alla pubblicità degli esperimenti di lavorazione dei prodotti, dal controllo sui mercati e sugli esercizi alla distruzione pubblica delle merci avariate.

Queste prime sommarie considerazioni mettono in crisi un approccio che pretenda di analizzare le politiche annonarie attraverso lo studio delle attribuzioni e del funzionamento delle istituzioni annonarie. Bisogna allargare l'indagine al sistema delle istituzioni politiche per individuare la rete di competenze e giurisdizioni che partecipava alla definizione e all'attuazione delle politiche annonarie. Bisogna ricostruire gerarchie istituzionali, percorsi amministrativi, conflitti di potere. Mi chiedo se il caso dell'Italia in età moderna si presti a questo approccio. Il variegato panorama istituzionale di stati, stati regionali, stati cittadini, di città capitali, di città «provinciali», di centri urbani minori non consente generiche semplificazioni. Per questi motivi non sono in grado di delineare un solido quadro interpretativo delle competenze e delle pratiche di governo delle politiche annonarie che possa applicarsi alla ricchissima casistica italiana. Più semplicemente tenterò di proporre alcune riflessioni che derivano dagli studi dedicati all'annona e da alcune esperienze di ricerca su fonti bolognesi.

---

[2] E.P. THOMPSON, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, in ID., *Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Torino 1981.

Bisogna innanzitutto sottolineare che la politica annonaria era una politica destinata alla città, alla sua domanda di alimenti, ai gruppi professionali del settore alimentare. Sotto questo profilo le mura urbane definivano, almeno fino a tutta l'età moderna, uno spazio economico «privilegiato». Certo il contado circostante e, spesso, i contadi confinanti giocavano un ruolo importante come fornitori di sussistenze e di materie prime per le industrie cittadine. Tuttavia l'ambito specifico delle politiche annonarie rimaneva urbano. Un fatto di evidente rilievo per il caso italiano: poichè l'Italia era il paese delle città, la nostra penisola presentava la più alta concentrazione di sistemi annonari a livello europeo.

Non voglio in questa sede proporre la rassegna dei lavori dedicati più o meno direttamente alle istituzioni annonarie; mi limito a rilevare due tendenze che hanno a mio avviso orientato le indagini in questo settore. La prima è quella collegata alla storia dei prezzi, un terreno di indagine che ha impegnato numerosi studiosi a livello mondiale dopo la crisi del 1929. La raccolta di serie plurisecolari dei prezzi dei prodotti di più largo consumo rispondeva all'esigenza di ricostruire il *trend* economico nel lungo periodo. In Italia, a differenza di quanto accadde in Francia, gli storici puntarono più decisamente sui prezzi di calmiere del frumento e/o del pane. In questo quadro lo studio delle istituzioni annonarie destinate al controllo del mercato e alla determinazione delle mete rappresentava il presupposto obbligato per interpretare l'espressività e la portata dei dati statistici che si andavano raccogliendo.

La seconda e più recente tendenza è quella di collegare lo studio dell'annona ad altre variabili di grande rilevanza (la consistenza demografica, la politica finanziaria) per ricostruire il profilo sociale ed economico di uno stato, di un territorio, di una città. Un approccio meno definito del primo e tuttora in corso di trasformazione in relazione a nuovi interessi e all'utilizzo originale di fonti fin qui trascurate. In generale si può rilevare che i lavori dedicati alla storia dei prezzi ponevano al centro della riflessione le istituzioni annonarie, mentre le recenti ricerche di storia economica e sociale — pur non trascurando le istituzioni annonarie — si occupano di politiche annonarie. Questa distinzione deriva da un fatto evidente: competenze annonarie spesso erano attribuite ad istituzioni di altra natura. Le

istituzioni annonarie nell'accezione per così dire stretta del termine non rappresentano che una parte — certo importante — delle politiche annonarie.

Recenti studi sui consumi alimentari hanno mostrato che le politiche annonarie non limitavano il proprio intervento al settore dei derivati dei grani. Il termine annona si è così arricchito di nuovi significati. Se fino a pochi anni fa questa espressione identificava sostanzialmente tutto quanto si riferiva all'introduzione ed alla commercializzazione dei cereali con particolare riferimento ai periodi di crisi, oggi con annona si tendono ad indicare le politiche che i diversi governi adottavano su un paniere di prodotti operando con continuità anche nei periodi di relativa abbondanza, le ricerche sui consumi alimentari di alcune città italiane mostrano l'esistenza di un paniere di prodotti ad alto consumo popolare che per convenzione definirò «vittuali di prima necessità».

Accanto al pane — sul cui ruolo tornerò più avanti — si trovano alcuni tipi di carni, il vino, i grassi di origine vegetale o animale, frutta e verdura. La composizione del paniere presenta significative variazioni da caso a caso; dipende dalle produzioni agricole locali, dal ruolo che una città riveste nel commercio a media e lunga distanza, dalle abitudini alimentari delle popolazioni. Al di là delle differenziazioni sembra comunque confermato un dato di particolare interesse: i consumi alimentari popolari che i diversi governi erano chiamati a garantire e a proteggere si componevano di vari prodotti. In termini qualitativi la dieta si presentava come equilibrata in virtù di apporti calorici di varia provenienza. Certo queste ottimistiche considerazioni non devono produrre una immagine distorta delle condizioni alimentari nelle società di antico regime. Quella alimentare restava la principale preoccupazione di queste società, e le spese di vitto gravavano per quote rilevantissime sui redditi delle famiglie. Purtuttavia l'idea di masse urbane votate ad una monoalimentazione basata sul pane deve essere in larga misura riconsiderata. In sostanza i «vittuali di prima necessità»[3] rappresentavano gli elementi costitutivi del regime alimentare degli strati sociali economicamente più deboli.

---

[3] L'espressione proviene da *Le riflessioni sopra i chirografi di N.S. Papa Pio VI del 25 ottobre e 7 novembre 1780 riguardanti la pubblica economia di Bologna*, s.l. 1781, p. 9.

Queste precisazioni sul significato del termine politica annonaria comportano anche riaggiustamenti dell'approccio storico: se un tempo l'attenzione dei ricercatori si concentrava sui momenti di crisi provocati dalle carestie, oggi sembra orientarsi verso lo studio diacronico della congiuntura economica e delle politiche ad essa collegate. Una linea di ricerca che impone indagini approfondite sul funzionamento amministrativo degli organi istituzionali deputati in forme più o meno dirette ad intervenire nel settore annonario.

Lo studio delle politiche annonarie in tempi «normali» presenta oggettive difficoltà. Nei momenti di crisi gli organi di governo adottavano provvedimenti di carattere straordinario e soprattutto tendevano a dare la massima rilevanza esterna al proprio operato. Al contrario in tempi «normali» la visibilità delle fonti sembra attenuarsi. Le indagini sull'approvvigionamento e sulla distribuzione dei «vittuali di prima necessità» richiedono un'elevata capacità di analisi delle procedure amministrative e un'approfondita conoscenza della distribuzione delle competenze. Tentando una generalizzazione si può affermare che mentre le politiche annonarie durante le carestie sembrano presentare a livello italiano una certa omogeneità, in tempi «normali» tendono a differenziarsi riproducendo per così dire la varietà dei singoli assetti istituzionali.

Allo stato attuale è quanto mai problematico identificare con precisione gli strumenti e i metodi delle politiche annonarie; come ricordavo più sopra la varietà degli assetti istituzionali dell'Italia in età moderna non si presta a superficiali semplificazioni. Credo tuttavia che si possano individuare (senza pretendere di fornire un paradigma applicabile a tutti i casi) alcuni specifici settori di intervento: l'approvvigionamento, il controllo e l'amministrazione dei prezzi, il controllo sulle procedure di trasformazione e di distribuzione.

Prima di passare all'analisi dei singoli aspetti delle politiche annonarie devo proporre un'ultima riflessione: la manovra politica, in questo come in altri settori dell'economia, non si esauriva semplicemente negli atti del governo. O meglio il perseguimento degli obbiettivi che si prefiggeva veniva realizzato coinvolgendo i gruppi professionali che in qualche modo operavano nel settore annonario. Mercanti, artigiani «alimentari», venditori al dettaglio non erano soltanto chiamati ad osservare le norme e i regolamenti; secondo modalità differenti parte-

cipavano alla determinazione degli stessi provvedimenti e alla relativa applicazione. Questo tipo di cooperazione era destinato a garantire un elevato tasso di consenso intorno alla politica annonaria. D'altra parte un simile sistema poteva funzionare solo in presenza di sedi che consentissero quelle pratiche di negoziazione necessarie ad individuare mediazioni compatibili con l'obbiettivo di armonizzare diversi e spesso divergenti interessi.

Se accettiamo per valide le considerazioni fin qui svolte a proposito delle politiche annonarie dobbiamo dedicare qualche riflessione al significato di istituzioni annonarie. Secondo l'accezione corrente queste istituzioni erano quelle specificamente destinate ad operare interventi di approvvigionamento, di controllo del mercato e di distribuzione dei cereali. Ma la politica annonaria — così come è stata definita più sopra — riguardava anche altri prodotti di largo consumo, e soprattutto coinvolgeva anche istituzioni di altra natura. Poiché molteplici erano gli aspetti della politica annonaria (finanziari, di ordine pubblico, igienico-sanitari, di rapporto coi gruppi professionali e coi consumatori, di rapporto col contado e con altri territori), le istituzioni delegate a trattare questi problemi potevano anch'esse assumere il profilo di istituzioni annonarie.

Sarebbe opportuno utilizzare un'espressione che distingueva le prime dalle seconde, sarebbe ancora più utile individuare un criterio che non si basi soltanto sul nome assegnato alle istituzioni per riconoscere le une dalle altre. Per affrontare questo problema vorrei descrivere alcuni caratteri degli interventi di politica annonaria nei settori dell'approvvigionamento, dell'amministrazione e del controllo dei prezzi, del controllo sulla distribuzione.

2. *L'approvvigionamento.* — Garantire il rifornimento del mercato urbano era il compito primario degli organi di governo. Come è ovvio si puntava in primo luogo ad un ottimale sfruttamento delle risorse interne, e pertanto si adottavano provvedimenti che incentivavano e/o imponevano il trasferimento in città della produzione locale. Una manovra che poteva contare in numerosissime zone su un dato favorevole: la residenza urbana dei proprietari terrieri. D'altra parte, in una situazione di crisi agricola con conseguente aumento della domanda esterna di alimenti, ogni più oculata politica rischiava di fallire

se in concreto non si creavano condizioni favorevoli all'introduzione dei prodotti. L'approvvigionamento del mercato attraverso la produzione locale dipendeva quindi dalla capacità del governo di garantire in città un'adeguata remunerazione della rendita terriera.

Ma in Italia erano poche le città che potevano contare su una produzione locale in grado di soddisfare del tutto la domanda di prodotti alimentari. In molti casi occorreva ricorrere anche in tempi normali ai grani forestieri: allora si poneva il problema di regolare i flussi per evitare che i prodotti importati entrassero in concorrenza con quelli locali. Paradossalmente in tempi di carestia le cose si semplificavano, e le strategie di rifornimento seguivano modelli comuni: requisizioni e razionamento delle scarse risorse locali, ricerca delle sussistenze in aree via via più lontane, impegno di ingenti risorse finanziarie.

Dal punto di vista operativo le grandi operazioni di rifornimento erano materia riservata al «principe». Il commercio a medio-lungo raggio dei principali prodotti alimentari impegnava i governi ai massimi livelli. Si trattava di questioni che toccavano gli interessi vitali degli stati, che mobilitavano le diplomazie, che investivano gli equilibri internazionali.

Nelle congiunture di crisi le competenze annonarie tendevano a diffondersi: le ambasciate operavano pressioni per ottenere permessi di importazione, gli uffici finanziari dovevano trovare somme consistenti per fare acquisti sul mercato internazionale. In queste situazioni sul fronte interno venivano attivati gli apparati di controllo e di repressione: con particolari misure di sicurezza venivano protetti i punti caldi (granai pubblici, forni e punti di rivendita, piazze, sedi pubbliche). Il totale impegno delle istituzioni in tempi di crisi rispondeva in larga misura all'esigenza di dare massima pubblicità all'impegno del governo. Durante le carestie si cercava il grano anche nei luoghi più lontani, lo si acquistava a prezzi esorbitanti su cui incidevano massicciamente i costi di trasporto. Tutto ciò provocava un ritardo nei tempi di consegna, e spesso i frumenti di abbondanza arrivavano quando la crisi era stata superata. Evidentemente si trattava di operazioni ingiustificate secondo un calcolo economico, ma motivate dalla necessità di proporre alla popolazione l'immagine di governanti che di fronte alla crisi non facevano questioni di soldi impegnandosi al massimo per sfamare i propri sudditi.

La carestia e le crisi annonarie di per sè non producevano tensioni sociali incontrollabili; l'idea di una condizione precaria determinata da forti variazioni delle produzioni agrarie era radicata nelle società d'antico regime. La speculazione o l'incuria di fronte alla crisi viceversa potevano divenire formidabili detonatori di conflitti sociali. Le istituzioni annonarie si trovavano pertanto «in prima fila», sottoposte ad un attento e interessato controllo della gente. Ma in forma diversa questa sorta di cronica esposizione distingueva il loro funzionamento anche in tempi normali. In questi casi una cura particolare era dedicata al controllo del mercato: ufficiali assistevano alle contrattazioni e rilevavano con continuità il livello dei prezzi. Non si trattava di attività di semplice routine; anche in tempi di abbondanza il pericolo della rivolta incombeva. Un prezzo di vendita ritenuto troppo alto relativamente alla consistenza delle scorte poteva provocare una sollevazione. L'idea che la popolazione reagisse meccanicamente agli stimoli della fame è a mio parere inaccettabile. Al contrario le risposte erano legate ad un sistema di valori «morali» che produceva reazioni distinte di volta in volta. Da questo punto di vista si può affermare che durante l'età moderna le istituzioni e in genere le politiche annonarie funzionarono bene. I sommovimenti sociali conosciuti risultano numericamente molto inferiori ai periodi di crisi. Non solo, molte rivolte collegate a questo o a quel prodotto alimentare furono provocate da decisioni esterne al settore annonario: l'imposizione di un dazio su un prodotto di largo consumo, la messa al bando di un tipo di moneta; la modificazione del sistema di remunerazione dei lavoratori. Questo elenco di cause esogene del malcontento popolare potrebbe proseguire per molti altri casi; esso dimostra che le strutture amministrative e distributive collegate al sistema annonario divenivano gli obiettivi di una protesta popolare che traeva origine da altri terreni. Di qui una sovraesposizione delle istituzioni annonarie, e ancora la necessità di garantire la loro efficienza in ogni momento.

3. *Il controllo e l'amministrazione dei prezzi.* – Il controllo sul prezzo di vendita è certamente uno degli elementi che ci consente di riconoscere quei prodotti che in qualche misura rientravano nel novero dei «vittuali di prima necessità». Per molti anni la storiografia economica

— quella francese in particolare — si è interrogata sul significato di questi prezzi «calmierati», sulla loro rappresentatività comparandola con quella dei cosiddetti prezzi di mercato. Una discussione viziata da un pregiudizio di fondo: utilizzare le serie storiche dei prezzi di calmiere o di mercato per ricostruire il trend economico. Ricondotto nell'ambito dell'analisi delle politiche annonarie il prezzo «calmierato» assume una valenza assoluta per due motivi: si tratta di un prezzo di vendita effettivamente rispettato e relativo ad un elevato numero di scambi. Il prezzo di «calmiere» rappresenta per così dire il risultato di quei processi di mediazione che costituivano la natura profonda della politica annonaria.

Proprio per questo lo studio delle procedure di determinazione dei prezzi di calmiere rappresenta uno dei più fertili terreni di indagine per comprendere il complicato intrigo di norme, consuetudini, pratiche reali che condizionava e orientava i comportamenti delle istituzioni e dei gruppi interessati alla politica annonaria. La fissazione del prezzo di un prodotto alimentare comporta la determinazione delle sue caratteristiche merceologiche; ad esempio dare il prezzo al pane significa prima di tutto definire di che tipo di pane si tratta. Questa esigenza ne suscita un'altra non meno importante: il controllo della qualità del prodotto al fine di fissarne il prezzo comporta per il governo la capacità di controllare l'intero processo produttivo.

In sostanza si trattava di incrociare dati economici e merceologici per individuare infine un prezzo che, a partire dalla definizione della qualità del prodotto, coprisse il costo della materia prima e i costi diretti e indiretti di produzione (ricomprendendo sotto queste voci anche quella di un «giusto» guadagno del produttore). Il governo effettuava dei veri e propri esperimenti per misurare due variabili: la resa della materia in prima in prodotto finito, la spesa complessiva di produzione. In questo modo si costruiva il «piede» di una tabella che permetteva di rapportare il prezzo di vendita alle variazioni di costo della materia prima, assumendo come stabili i costi di produzione.

Questa operazione, che caso per caso si chiamava scandaglio, prova, esperimento, rivestiva una grande importanza non tanto per i contenuti tecnici, quanto per il valore simbolico che assumeva. Attraverso lo scandaglio il governo agiva preventivamente a tutela di due principi: il rispetto da parte dei produttori della qualità prefissata e del «giusto»

prezzo dei prodotti. Due elementi che attribuivano pieno significato al diritto ai «vittuali di prima necessità». Di qui la rilevanza politica del prezzo di calmiere che costituiva la sintesi di una complessa procedura che per così dire vigilava su tutte le fasi di trasformazione del prodotto.

Si veniva in tal modo definendo l'assetto centrale della politica annonaria secondo un modello paternalistico: il principe si adoperava perché ai sudditi non mancassero i prodotti alimentari di largo consumo, garantendone oltre alla disponibilità un certo standard qualitativo. In realtà le cose non erano così semplici. Nel momento in cui il governo decideva di controllare prezzo e qualità degli alimenti definendo aspetti rilevanti dei processi produttivi doveva confrontarsi coi gruppi professionali del settore alimentare. Gli interessi di mercanti, artigiani, bottegai, venditori ambulanti giocavano un ruolo importante nella determinazione del prezzo. La composizione di questi interessi richiedeva procedure complesse. Le trattative duravano mesi, si svolgevano su molti tavoli, e spesso coinvolgevano le più prestigiose autorità. Su questo terreno si manifestava nelle sue espressioni più elevate la capacità di governo delle società di antico regime. Non bastava ordinare, come non bastava mediare da una posizione «neutrale»; occorreva viceversa costruire l'intervento combinando una elevata capacità di controllo ad un coinvolgimento di gruppi diversi nell'assunzione delle decisioni. Accentramento e cooperazione, un binomio che doveva garantire insieme l'efficacia e la flessibilità della politica annonaria.

La determinazione dei prezzi calmierati costituisce a mio parere uno dei momenti più significativi della politica annonaria. Un momento che si differenzia dagli altri per la sua limitata visibilità: la negoziazione avveniva normalmente in sedi riservate, e le partite di scambio venivano tenute celate alla popolazione. Non di meno si trattava di questioni che condizionavano gli aspetti apparentemente più rilevanti dalla politica annonaria. Basti pensare al rapporto tra prezzo di vendita dei prodotti alimentari e approvvigionamento: operando sul prezzo il governo poteva di volta in volta impedire l'importazione di prodotti esteri opppure favorirla.

4. *Il controllo sulla distribuzione.* – La messa in vendita del prodotto costituisce la fase che in qualche modo ribadiva esteriormente la presenza del governo come vigile protettore dei diritti degli acquirenti. Su

questo terreno si praticavano interventi di regolamentazione tesi ad evitare monopoli, frodi alimentari, alterazione delle misure. Normalmente si tentava di imporre alle attività di lavorazione e distribuzione degli alimenti la massima pubblicità. Di qui i divieti di svolgere attività commerciali nelle case o in ambienti celati alla vista degli acquirenti. Il sistema dei controlli assumeva forme differenti in relazione alla doppia tipologia della vendita al dettaglio: le botteghe e gli ambulanti.

Per le botteghe si prevedevano controlli diretti da parte di apposite magistrature che eseguivano ispezioni, giudicavano la qualità della merce, verificavano la corretta taratura di pesi e misure. Gli ambulanti venivano controllati identificando per ciascuna categoria un ben definito spazio all'interno dei luoghi destinati ai mercati. L'idea era quella di garantire la concorrenza sul prezzo e sulla qualità concentrando in una piccola area tutti coloro che vendevano lo stesso tipo di prodotto. Per evitare possibili inconvenienti si arrivava ad imporre agli ambulanti di indossare una sorta di corta tunica con l'iniziale del gruppo merceologico di appartenenza.

Più in generale il sistema distributivo era controllato attraverso la concessione delle licenze di vendita che in genere prevedevano la «sigurtà». Il commerciante per ottenere la concessione doveva indicare il nome di un garante (si trattava di genere di mercanti, prelati, nobili) e versare una sorta di cauzione che il governo avrebbe incamerato nel caso di una ingiustificata interruzione dell'attività di vendita. Un ulteriore criterio di controllo della distribuzione risiedeva nella natura stessa delle licenze. Un meccanismo di reciproche esclusioni (distinzione tra dolce e salato, crudo e cotto, fresco e conservato, carni bovine e ovine, prodotti raffinati e prodotti di scarto) tendeva a collegare il commerciante ad un gruppo omogeneo di prodotti per impedire frodi.

L'organizzazione della rete distributiva costituisce l'elemento più evidente nel rapporto tra politica annonaria e assetto del commercio nelle città. Tenuto conto delle esigenze di controllo richiamate più sopra, la rete distributiva doveva integrarsi armonicamente nello spazio urbano, modellandosi seconda i parametri della domanda. Di qui un'accorta politica di insediamenti commerciali volta a «coprire» tutte le zone della città e a moltiplicare i punti di vendita nelle aree di maggior afflusso.

Questa «modernizzazione» rappresenta una delle principali innovazioni nelle società di antico regime. In epoca comunale l'insediamento

delle botteghe era concentrato in spazi definiti come emerge dalla toponomastica viaria. Lo sviluppo delle città, in particolare durante il secolo XVII, coincise con un generale processo di trasformazione del sistema distributivo.

5. *Le istituzioni annonarie.* – Le considerazioni fin qui svolte riguardano le principali linee delle politiche annonarie nelle città italiane. Un panorama variegato e in grande parte ancora da esplorare come ho sottolineato all'inizio del mio intervento. È in questo contesto che si può tentare di identificare le istituzioni annonarie. Possono considerarsi tali quelle che in particolari congiunture e per aspetti specifici si occupano della gestione delle risorse alimentari di largo consumo? Oppure devono rientrare in questa categoria solamente quelle istituzioni che costantemente e in tutte le loro attività si occupano di annona? Mi sembra che posta in questi termini la questione non ottenga risposte soddisfacenti. Se, come credo, il vero obbiettivo deve essere quello di ricostruire la rete di competenze e procedure che distingueva la politica annonaria, allora una distinzione netta appare priva di senso. Le competenze e in particolare le procedure non emergono compiutamente nelle fonti che disegnano il profilo istituzionale di un apparato di potere (statuti, regolamenti o altre disposizioni). Spesso non esiste una chiara corrispondenza fra il nome di un ufficio o di una magistratura e le sue reali competenze; spesso dietro a denominazioni di origine comunale si celano istituzioni che hanno radicalmente mutato le loro funzioni.

Se tuttavia si desidera affrontare il problema del riconoscimento delle istituzioni annonarie in senso stretto mi sembra corretto individuare un criterio non tanto nella tipologia della istituzione, quanto nei destinatari dei suoi interventi. Penso quindi che debbano ricadere nella categoria delle istituzioni annonarie in senso stretto quelle magistrature incaricate della tutela del consumatore. Per tutela intendo garanzia di controllo in relazione all'approvvigionamento, alla qualità e alla quantità dei prodotti alimentari di prima necessità. Solo assumendo questo mix come oggetto di indagine è possibile riconoscere la complessità e valutare l'efficacia delle politiche annonarie. Questo approccio, peraltro, impone al ricercatore un arricchimento disciplinare nell'affrontare i temi collegati alla storia dell'alimentazione che rappresenta un crocevia dove si incontrano competenze diverse: dalla storia

economica a quella delle tecniche produttive, dalla merceologia alla metrologia, dalla storia politica all'antropologia economica.

La storia delle istituzioni annonarie come storia delle politiche destinate ai consumatori sembra allo stato attuale delle ricerche l'approccio che meglio utilizza la tipologia e i caratteri del materiale documentario disponibile.

Spesso le istituzioni incaricate della tutela dei consumatori avevano il compito di comporre i conflitti. Il contenzioso ricollegabile alla storia della alimentazione riguardava i rapporti tra governo e gruppi professionali, le controversie all'interno delle arti, le liti tra arte e arte, i reati e gli illeciti perpetrati dai commercianti a danno degli acquirenti. Un'ampia casistica che si sostanzia in una documentazione variegata (testimonianze, perizie, memorie legali...). Queste fonti, se adeguatamente inserite nel loro contesto procedurale, possono rivelarsi di estremo interesse per scoprire quello che le fonti prodotte dalle istituzioni annonarie in senso stretto non dicono. Ad esempio le cause riguardanti le adulterazioni alimentari e le frodi commerciali forniscono informazioni preziose sulle tecniche produttive, sui sistemi di conservazione degli alimenti, sui modi di vendita dei prodotti. Per la soluzione dei conflitti le istituzioni potevano caso per caso svolgere una funzione di mediazione, di arbitrato, di vero e proprio giudizio. Sotto questo profilo le istituzioni annonarie (insieme a quelle assistenziali) durante l'età moderna contribuirono in modo significativo al mantenimento dell'equilibrio sociale, fornendo un contributo alla stabilità dei sistemi politici di cui facevano parte.

6. *La ricerca sulle fonti archivistiche.* – Permettetemi ora di concludere con una notazione suggeritami proprio dagli obbiettivi e dai contenuti di questo convegno. Finalmente questa occasione riconduce la storia dell'alimentazione (e quindi in larga misura la storia sociale) nel contesto che più le si addice: quello della ricerca d'archivio. Un'acquisizione importante e niente affatto scontata dal momento che in questi ultimi anni si sono spacciati come lavori di storia dell'alimentazione contributi che nulla avevano a che vedere non solo con la storia dell'alimentazione ma nemmeno con la storia intesa come tentativo di ricostruzione di un contesto sociale. Penso ai lavori che pretendono di capire e interpretare i meccanismi sociali e i comportamenti collettivi utilizzando unicamente

testi di gastronomia, operette morali, commedie dialettali, trattati astrologici. Questi testi, utili purchè contestualizzati e verificati con altre fonti, se utilizzati acriticamente portano a confondere i contenuti di un genere letterario con la realtà che si intende documentare, e possono condurre il ricercatore a interpretazioni stravaganti.

Un esempio riguardante il caso di Bologna può chiarire questi aspetti. Secondo Piero Camporesi, durante le carestie le plebi urbane quando non si dedicavano direttamente all'antropofagia ricorrevano a pani confezionati con ghiande, lupini, semi di abete, zucche e così via. Ma c'è di più: l'uso di queste sostanze avrebbe provocato l'istupidimento collettivo, aprendo ai proletari le porte dei paradisi artificiali. Secondo il Camporesi le crisi annonarie riducevano gli abitanti di Bologna a bestie disposte a consumare qualsiasi cibo e ammansite dalle proprietà allucinogene di questa singolare dieta [4].

Un'immagine affascinante che tuttavia non trova riscontro quando si passa dai testi letterari alle fonti d'archivio. Certo i senatori bolognesi, che si esponevano personalmente con gli istituti di credito per importare frumento, avrebbero preferito avere a che fare con una popolazione di derelitti rimbecilliti: qualche radice avrebbe risolto contemporaneamente i problemi dell'approvvigionamento e del controllo sociale. Ma le cose non stavano così: la gente, anche durante la carestia, non rinunciava al pane bianco, rifiutava ogni tipo di mistura, tollerava l'aumento anche spropositato del prezzo pur di non rinunciare alla qualità [5].

Concludendo vorrei sottolineare che la ricerca archivistica sulle politiche annonarie è in grado di correggere una interpretazione in chiave catastrofistica delle società di antico regime. I lavori dedicati alla realtà italiana dimostrano che i vari organismi di governo furono in grado il più delle volte di rispondere adeguatamente alle crisi annonarie. Occorre infine aggiungere che le indagini sulle istituzioni annonarie possono documentare un aspetto decisivo dei rapporti tra politiche e pratiche di governo da un lato e bisogni e capacità contrattuali della popolazione dall'altro.

---

[4] P. CAMPORESI, *Il pane selvaggio*, Bologna 1980, pp. 139-140 e 151-156.

[5] A. GUENZI, *Processo popolare in Piazza Maggiore: la carestia del 1648 a Bologna*, in «L'Archiginnasio», LXXIV (1979), pp. 161-177.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sugli assetti istituzionali in Italia si vedano: G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979; E. FASANO GUARINI, *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», VI (1983); C. MOZZARELLI, *L'Italia d'antico regime: l'amministrazione prima dello stato*, in ID., *L'amministrazione nella storia moderna*, I, Milano 1985; R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983.

Sul tema del rapporto tra centro e periferia: *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988, con scritti di G. Chittolini, L. Gambi, M. Cattini, G. Tocci, G.L. Basini, M. Bianchini, F. Miani, M.T. Bobbioni, A. Monti, A. De Benedictis, I. Mattozzi, C. Casanova, F. Landi, P. Bellettini, C. Giovannini, G. Ricci, L. Marini.

Sull'approccio metodologico al materiale documentario, il fondamentale lavoro di I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna 1987.

Sulle politiche e sui sistemi annonari, e sul commercio dei grani e dei prodotti alimentari di largo consumo si vedano per gli aspetti generali: C.M. CIPOLLA, *La politica economica dei governi*, in *Storia economica Cambridge*, Torino 1977, voll. 3; ID., *Economic Fluctuations and Economic Politics in Italy (XV-XVIII Centuries)*, in *Proceedings of the Seventh International Economic History Congress*, Edinburgh 1978; cfr. nello stesso volume C. PONI, *On the Control of Economic Fluctuations*.

Sulle diverse aree italiane si vedano: N.M. NICOLAI, *Memorie, leggi e osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma*, Roma 1803, voll. 4; G. GHETTI, *Sommario di alcune disposizioni annonarie ed altro incominciando dal 1500 sino a tutto il 18 dicembre 1810*, Bologna 1811; *Notizie inedite sugli ordinamenti dell'annona negli antichi stati di Lomardia*, in «Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio», 1876, 85; M. BOLDRINI, *L'organizzazione annonaria in Matelica nel secolo XVII*, in «Giornale degli economisti e rivista di statistica», XXXII (1921); L. DAL PANE, *La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia. Toscana*, Milano 1932; ID., *La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia. Venezia*, Bagnacavallo 1936; ID., *La questione del commercio del grani in Piemonte nel secolo XVIII*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, Milano 1939; A.C. VIANELLO, *Considerazioni sull'Annona dello Stato di Milano nel XVIII secolo*, Milano 1940; G. CONIGLIO, *Annona e calmieri nella Napoli spagnola*, in «Archivio storico per le province napoletane», 1940, 26; A. CANALETTI GAUDENTI, *La politica agraria e annonaria dello Stato pontificio da Benedetto XIV a Pio VII*, Roma 1947; L. DAL PANE, *La politica annonaria di Venezia*, in «Giornale degli economisti e annali di economia», V (1946); ID., *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959; J. DELUMEAU, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle*, Paris 1959-1961, voll. 2; D. ZANETTI, *Problemi alimentari di un'economia preindustriale*, Pavia 1964; P. CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightement. Economic Problems in XVIII Century Naples*, Napoli 1965; M. AYMARD, *Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVI siècle*, Paris 1966; G. ZALIN, *Approvvigionamento e commercio dei cereali nella regione gardesana durante l'Età moderna*, Salò 1968; ID., *Un singolare contratto per il rifornimento granario di Venezia agli inizi del '600*, in «Economa e storia», 1969, 2; L. DAL PANE, *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento*, Bologna 1969; G.L. BASINI, *L'uomo e il pane. Risorse, consumi e carenze alimentari della popolazione modenese nel cinque e seicento*, Milano 1970; E. GRENDI, *Genova alla metà del Cinquecento: una politica del grano?*, in «Quaderni storici», 1970, 13; F. CAZZOLA, *Il problema annonario nella Ferrara pontificia: il Legato Serra e la Congregazione dell'abbondanza (1616-1622)*, in «Annali della Facoltà di lettere

e filosofia dell'Università di Macerata», 1970-1971; J. REVEL, *La grain de Rome et la crise de l'annone dans la seconde moitié du XVIII siècle*, in «Mélanges de l'École francaise de Rome», 1972, 84; M. CATTINI, *Produzione, auto-consumo e mercato dei grani a San Felice sul Panaro (1590-1637)*, in «Rivista storica italiana», 1973, 2; P. MACRY, *Mercante e società nel regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica del '700*, Napoli 1974; ID., *La questione annonaria negli antichi stati italiani*, in «Quaderni storici», 1974, 25; M.A. ROMANI, *Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento*, Milano 1975; R. PACI, *Rese, commercio ed esportazioni dei cereali nella Legazione di Urbino nei secoli XVII-XVIII*, in «Quaderni storici», 1975, 13; M.A. VISCEGLIA, *Commercio e mercato in Terra d'Otranto nella seconda metà del XVIII secolo*, in «Quaderni storici», 1975, 28; S. CIRIACONO, *Olio ed ebrei nella Repubblica veneta ael Settecento*, Venezia 1975; G. ZALIN, *Economia e produzione olearia nell'Istria del secondo Settecento*, in «Economia e storia», 1976, 2; D. BOLOGNESI, *Il mercato di Ravenna nel secondo settecento*, in «Storia urbana», 1978, 5; G. CIVILE, *Granisti e annona di Napoli nel XVIII secolo*, in *Studi sulla società meridionale*, Napoli 1978; F. VECCHIATO, *Pane e politica annonaria in terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIII. Il caso di Verona*, Verona 1979; I. MATTOZZI, *Crisi, stagnazione e mutamento nello stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia*, in «Studi veneziani», n.s. IV (1980); P. SABA, *Grano e diplomazia. Milano, Svizzera e Spagna in un trattato del tardo Cinquecento*, in «Rivista storica italiana», II (1980); G.B. JANNUCCI, *Economia e commercio nel regno di Napoli* [a cura di F. ASSANTE], Napoli 1981, in particolare i voll. 1 e 3; A. GUENZI, *Pane e fornai a Bologna in età moderna*, Venezia 1982; C. VALENTI, *Ricchezza e povertà in Sicilia nella seconda metà del Settecento*, Palermo 1982; *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650): calmieri e governo della sussistenza*, in «Società e storia», 1983, 20; T. DAVIES, *Changes in the Structure of the Wheat Trade in Seventeenth-Century Sicily and the Building of New Villages*, in «The Journal of European Economic History», 1983, 12; G. PINTO, *Appunti sulla politica annonaria in Italia fra XIII e XV secolo*, in *Aspetti della vita economica medievale*, Firenze 1985; B. ANATRA, *Politica annonaria in Sardegna (XIV-XVII secolo)*, in *Les techniques de conservation des grains à long terme*, Paris 1985, voll. 2; R. DAVICO, *Un'inchiesta dell'Accademia delle scienze di Torino: «stockage» e «police des grains» (1782-1784)*, *ibid.*; G. DE GENNARO, *Il commercio pugliese con la penisola nel secolo XVI: i settori qualificanti*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Bologna 1986; L. PALERMO, *Il commercio del grano in un sistema annonario: l'Italia centrale nel tardo medioevo*, *ibid.*; M. CAVALERA, *Una scelta sbagliata: il mercato del grani a Laveno*, *ibid.*; I. MATTOZZI, *Oglio pugliese e oglio ionico nel commercio veneziano sei-settecentesco*, *ibid.*; D. BALANI, *Il Vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987.

Sulla storia dei prezzi in Italia si veda: A. FANFANI, *La rivoluzione dei prezzi a Milano nel XVI e XVII secolo*, in «Giornale degli economisti e rivista di statistica», XLII (1932); G. PARENTI, *Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi a Firenze*, Firenze 1939; G. MIRA, *I prezzi dei cereali a Como dal 1512 al 1658*, in «Rivista internazionale di scienze sociali», 1941; G. PARENTI, *Prezzi e mercato del grano a Siena*, Firenze 1942; G. BARBIERI, *La introduzione del mais dall'America e la storia dei prezzi in Italia*, in *Saggi di storia economica*, Bari-Napoli 1948; A. DE MADDALENA, *Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il secolo XVII*, Milano 1959; G. LOMBARDINI, *Pane e denaro a Bassano tra il 1501 e il 1799*, Vicenza 1963; P. MALANIMA, *Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segala a Pisa dal 1548 al 1818*, in *Ricerche di storia moderna*, a cura di M. MIRRI, Pisa 1976.

Sul dibattito intorno alle fonti per la storia dei prezzi cfr. W. KULA, *Problemi e metodi di storia economica*, Milano 1972.

Sui consumi alimentari si veda: G. MIRA, *Vicende economiche di una famiglia italiana dal XIV al XVII secolo*, Milano 1940; G. ALEATI-C.M. CIPOLLA, *Contributo alla storia dei consumi e del*

costo della vita in Lombardia all'inizio dell'Età moderna, in *Eventail de l'histoire moderne. Hommage à Lucien Febvre*, Paris 1953; M. NOVELLI, *Bilanci alimentari in Liguria all'inizio del Seicento*, in «Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali», 1955; A. TAGLIAFERRI, *Consumi e tenore di vita di una famiglia borghese del Seicento*, Milano 1968; G. BORELLI, *Un patriziato della Terraferma veneta tra il XVII e il XVIII secolo*, Milano 1974; J. REVEL, *Les privilèges d'une capitale: l'approvisionnement de Rome dans l'époque moderne*, in «Annales E.S.C.», XXX (1975), 2; M. AYMARD-H. BRESC, *Nourritures et con sommation en Sicilie entre XIV et XVII siècles*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 1975, 2; F. VECCHIATO, *In tema di dazio delle carni*, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti (XV-XVIII secolo)*, Verona 1978; G. COPPOLA, *Il mais nell'economia agricola lombarda*, Bologna 1980; A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco e il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medioevo*, Torino 1981; A. GUENZI, *Consumi alimentari e popolazione a Bologna in età moderna*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna 1982; ID., *La carne bovina: consumi, prezzi e controllo sociale nella città di Bologna (secoli XVI-XVIII)*, in *Popolazione ed economia dei territori bolognesi durante il Settecento*, Bologna 1983; ID., *La carne suina: lavorazione, consumo e prezzi nella città di Bologna (secoli XVI-XVIII)*, in *Mercati e consumi...* cit.; ID., *I consumi alimentari: un problema da esplorare*, in «Cheiron», 1984, 3.

Sui rapporti tra annona, congiuntura economica e controllo sociale si veda: C. GUIDA, *le insurrezioni della fame in Trapani nel secolo XVIII*, Trapani 1940; F. VENTURI, *Napoli nell'anno della fame*, e *Roma negli anni della fame*, in «Rivista storica italiana», 1973, 2; C. PENUTI, *Carestie ed epidemie*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, II, Bologna 1977; A. BELLETTINI, *Ricerche sulle crisi demografiche del seicento*, in «Società e storia», I (1978), 1; L. FERRANTE, *«Tumulto di più persone per causa del calo del pane...». Saccheggi e repressione a Bologna (1671-1677)*, in «Rivista storica italiana», II (1978); *La rivolta di Messina (1674-1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*, a cura di S. DI BELLA, Cosenza 1979, in particolare i saggi di R. Villari, C. Trasselli, J.G. Da Silva, R. Davico, G. Motta; A. GUENZI, *Processo popolare in Piazza Maggiore: la carestia del 1648 a Bologna*, in «L'Archiginnasio», LXXIV (1979); ID., *Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII*, in *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, Milano 1982; C.M. BELFANTI, *Una città e la carestia: Mantova. 1590-1592*, in «Annali della Fondazione L. Einaudi», XVI (1982); A. GUENZI, *Frodi alimentari nel commercio delle carni nel secolo XVIII*, in *La pratica della veterinaria nella cultura dell'Emilia Romagna e l'insegnamento nell'Università di Bologna*, Bologna 1984.

FIAMMETTA AUCIELLO

Le istituzioni annonarie nello Stato di Milano fra Seicento e Settecento: gli sfrosi

La difficoltà che emerge nell'esaminare l'organizzazione ed il funzionamento delle magistrature operanti in Lombardia nel Cinquecento, Seicento e Settecento, sulla base delle carte conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, può essere in qualche modo superata, isolando alcuni argomenti che sembrano particolarmente rilevanti. Partendo da questi, è possibile analizzare quali erano le magistrature che direttamente o indirettamente vi intervenivano, come si muovevano e a quali problematiche dovevano far fronte. È quanto si è preferito fare, dovendo affrontare lo studio degli organi preposti all'amministrazione dell'annona nello Stato di Milano, durante la dominazione spagnola.

La difficoltà a cui si accennava è dovuta al particolare ordinamento dell'Archivio di Milano, i cui fondi, soprattutto quelli relativi all'età moderna, sono stati interamente smembrati e riordinati per materia. Questa riorganizzazione ha, come è intuibile, completamente distrutto la possibilità di esaminare il funzionamento delle diverse magistrature, lasciando solo la possibilità di esaminare, laddove i documenti lo consentono, gli atti istitutivi.

Per quanto riguarda, invece, lo studio della trasformazione che subisce una magistratura nel corso della sua storia, trasformazione rilevabile solo dalla lettura integrale dell'archivio che essa ha prodotto, la frammentazione della documentazione nelle varie serie archivistiche rende il compito sicuramente difficile.

Quindi, ritornando all'esame delle magistrature annonarie, si è cercato, attraverso lo studio del fenomeno del contrabbando di grano o «sfroso», secondo il termine dialettale, di fornire, anche se limitatamente a questo argomento, un quadro dell'azione svolta dal Magistrato straordinario nel secolo XVII.

Durante la dominazione spagnola, la legge fondamentale che regolamentava l'annona nello Stato di Milano era il capitolo *De praefectis annonae* compreso nelle *Nuove costituzioni* emanate da Carlo V. Queste istituivano il Magistrato dell'annona che provvedeva, avvalendosi di una rete di ufficiali, alla regolamentazione della pubblica alimentazione, a far eseguire gli ordini, ad evitare le frodi e a promuovere il giudizio contro i rei, oltre che concedere le licenze per il commercio interno ed estero dei grani. Ma le Costituzioni non dicono se sia stato, fin dal momento della sua creazione, un ufficio aggregato ad una magistratura preesistente, oppure se si trattasse di un istituto autonomo. Sicuramente, comunque, nel 1563 il re Filippo II, con suo decreto, affidò al Magistrato straordinario «la soprintendenza e giurisdizione per la conservazione della pubblica abbondanza[1]» che amministrava per mezzo di una cancelleria distinta detta «delle confische e delle biade[2]». Di questa facevano parte, secondo quanto risulta da una consulta dello stesso Magistrato straordinario del 1661[3], un tesoriere della r. Camera, un cancelliere del registro, cinque cancellieri, un ragionato, un tesoriere della Cappella (così veniva chiamata la cassa del Magistrato), sette coadiutori e quattro portieri, di cui uno soprannumerario.

La struttura prevedeva anche numerosi commissari e controscrittori, nominati dal magistrato e residenti nelle province, che ricevevano gratuitamente l'ufficio, ed i capitani dello sfroso, con i loro controscrittori, la cui designazione spettava al principe od a un suo luogotenente, che con pattuglie di soldati al seguito dovevano battere le strade lungo i confini dello stato[4].

I commissari, secondo le istruzioni del Magistrato, ricevevano il grano ed il riso introdotti nei mercati soggetti alla loro giurisdizione e provvedevano alla loro distribuzione; inoltre erano tenuti alla compilazione dei registri, nei quali veniva segnata l'entrata e l'uscita

---

[1] G. BENAGLIO, *Relazione istorica del Magistrato delle ducali entrate straordinarie nello Stato di Milano...* Milano 1711.

[2] ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (d'ora in poi ASMI), *Atti di governo, Uffici regi*, p.a., cartella 658, f. 26.

[3] *Ibidem.*

[4] *Constitutiones Dominii mediolanensis Decretis et Senatus Consultis*, a cura di G. VERRI, Milano 1747.

delle biade, ed alla istruzione dei processi ai contravventori che dovevano poi essere inoltrati al Magistrato.

Sia l'ufficio di commissario che quello di capitano erano biennali e non potevano essere esercitati da sostituti; alla fine del mandato, gli incaricati dovevano essere sottoposti a sindacato.

Se questo era in sintesi il dettato legislativo, appariva ben diversa però la realtà.

Gli uffici biennali di fatto diventavano perpetui[5] e gli ufficiali se ne facevano padroni assoluti, tanto che qualsiasi causa era soggetta al loro arbitrio; né i negozianti osavano opporsi alla loro volontà, né il lontano tribunale aveva strumenti sufficienti per sovrastarli, né i sindacatori avevano la necessaria forza per correggerli. Da questa situazione conseguiva che le cause, nelle loro mani, diventavano eterne e poche relazioni di scarsissima importanza venivano inviate al Magistrato[6].

Un altro grave problema era costituito dalla pratica, ormai generalmente invalsa, di esercitare gli uffici tramite sostituti che pagavano pensioni altissime ai titolari ufficiali e, non potendosi rivalere con i proventi leciti, aggravavano i sudditi con balzelli o si accordavano con gli sfrosatori.

Di fronte ad una condizione così negativa lo stesso Magistrato in una consulta al governatore[7] sosteneva che non bastava il rimedio dei numerosi e ripetitivi ordini che a volte ingeneravano solo confusione. L'istituzione centrale poteva solo consigliare di cambiare spesso di posto agli ufficiali in modo da togliere loro la sicurezza di esercitare durevolmente l'ufficio, soluzione che avrebbe reso più sollecito l'esperimento delle cause e, per il timore di essere scoperti dai successori, meno probabili le frodi.

La situazione, già pesante, era aggravata dalle deficienze burocratiche: gli ufficiali dovevano essere provvisti di patenti concesse dal governatore e spedite dalla Cancelleria segreta dietro presentazione di una nota del

---

[5] Il 7 gennaio 1696 il governatore, con decreto chiese la pubblicazione di un editto che vietasse ai commissari e ad altri ufficiali l'esercizio delle loro cariche per due bienni consecutivi. ASMI, *Atti di governo, Uffici regi,* p.a., cartella 650, f. 195.

[6] *Ibid.*, cartella 658, ff. 1-8.

[7] *Ibid.*, «Consulta del Magistrato straordinario al governatore sopra la retta amministrazione della giustizia», 12 gennaio 1660.

tribunale. Da una relazione del 1692[8] risulta che numerose erano le piazze vacanti e quella di capitano della Gera d'Adda, una delle zone più delicate per i frequenti sfrosi, lo era da più di trent'anni. Inoltre, numerosi uffici erano in mano a delegati, sindacatori e procommissari.

Interessante risulta il caso di Matteo Cornelli che, nominato sindacatore del commissario di Saronno, aveva continuato nell'esercizio dell'ufficio come procommissario. Inoltrata l'istanza per essere effettivamente investito della carica, la deliberazione era stata sospesa per irregolarità scoperte sul suo conto, in seguito alle quali era stato multato dal magistrato. Il provvedimento pecuniario preso a suo carico non aveva però impedito che il Cornelli continuasse ad esercitare l'ufficio.

Nelle province situate ai confini dello Stato, dove era particolarmente pressante il pericolo del contrabbando, oltre ai commissari ed ai capitani, venivano inviati ministri delegati con ampi poteri e totale autorità nel comminare pene a coloro che facevano incetta di grano e lo esportavano. Nominati dal governatore, i delegati erano generalmente proposti ed approvati dal magistrato straordinario che preferiva conferire l'incarico a giudici o altri ufficiali dello stato, già stipendiati dal re, sia per evitare ulteriori spese all'erario pubblico, sia per l'autorità ed il prestigio che questi personaggi riuscivano ad esercitare in una materia così delicata.

Il Magistrato forniva particolareggiate istruzioni ai delegati che dovevano recarsi nelle province per effettuare le «verifiche dei grani». Le ispezioni dovevano cominciare dai luoghi più vicini ai confini; ottenuta da consoli e sindaci la «nota» di tutte le cascine e terre produttrici di grano, i delegati, accompagnati dagli stessi ufficiali, dovevano farsi mostrare dai coltivatori, sotto giuramento, le quantità e qualità di cereali raccolti e confrontarle con le notificazioni. Perfezionate le ispezioni, disponevano il sequestro delle biade. Con l'espressione sequestro si deve intendere il divieto imposto ai produttori di disporre dei grani senza licenza del delegato o del magistrato, ma non certo quello di introdurli nella città alla quale i coltivatori erano vincolati per la vendita dei loro prodotti, o in Milano. Tali introduzioni dovevano essere comprovate da attestati rilasciati dai competenti ufficiali cittadini.

---

[8] ASMI, *Atti di governo, Uffici regi*, p.a., cartella 649, ff. 106 e seguenti.

Inoltre i delegati dovevano requisire i grani non notificati e di ogni cosa dovevano dare conto al governatore o al Magistrato. Per quel che riguardava le ispezioni compiute nei luoghi sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica dovevano invece dare notizia ai vescovi o ai vicari generali o foranei [9].

Sul finire del secolo, il Magistrato cominciò a mostrarsi contrario alle delegazioni che, per esperienza, non solo non davano gli effetti sperati, ma causavano anche notevoli disagi: primo fra tutti l'alterazione del prezzo dei grani [10]. Infatti l'invio di delegati in province ove il prezzo si manteneva moderato, provocava la psicosi della penuria granaria che immediatamente si traduceva nella lievitazione dei prezzi. Ma il Magistrato lamentava soprattutto la perdita delle sue prerogative: non veniva più consultato dal governatore in caso di nomina di delegati, questi compivano atti giudiziari in materia d'annona senza darne comunicazione al centro e non erano più richieste le istruzioni che, sotto i precedenti governi, il Magistrato faceva stampare e recapitare ai nuovi ministri.

Il principale obbiettivo della politica annonaria era ovviamente quello di garantire, a prezzi controllati, l'approvvigionamento dello Stato. Per raggiungere tale obbiettivo, la legislazione prevedeva inizialmente due fasi: quella della «notificazione» delle quantità di grano e di altri cereali prodotti zona per zona e quella dell'«introduzione» [11] nel più vicino capoluogo di provincia dei cereali provenienti dai campi situati entro un determinato raggio dalla città che veniva aumentato o diminuito, a seconda della penuria o abbondanza del raccolto [12].

Successivamente il governo esercitava il controllo sul commercio sia interno che estero tramite la concessione delle licenze dei cereali. Le *Nuove Costituzioni* proibivano infatti sia l'esportazione, sia il trasporto,

---

[9] *Ibid.*, cartella 651, f. 128.

[10] *Ibid.*, cartella 650, f. 183.

[11] A.I. GRAB, *La politica del pane*, Milano 1986.

[12] Negli ultimi anni del secolo XVII i limiti per la contrattazione delle biade erano fissati in 20 miglia da Milano per il frumento, 18 per la segala e 15 per i grani minuti, distanze che a causa della scarsezza dei raccolti assicuravano il rifornimento di Milano. Nel 1699, grazie ad un raccolto abbondante i limiti furono ridotti a 18, 15 e 12 miglia, già osservati prima del 1693. Cfr. ASMI, *Atti di governo, Uffici regi,* p.a., cartella 651, f. 179.

da un distretto all'altro dello Stato, senza le licenze sulle quali gravava un diritto versato nelle casse del Magistrato.

Nella grida generale delle biade del 1648 si stabiliva che il ragionato delle biade doveva stilare ogni anno il «sommarissimo» di tutto il raccolto dei grani dello stato e farne relazione ai governatori, indicando il raccolto dell'anno precedente e i dati dei «quinternetti», conservati in copia dai commissari, che elencavano le province, le terre e le cascine produttrici di grano.

Nel concedere le licenze il magistrato doveva precisare il termine per la vendita dei cereali e la riconsegna delle stesse insieme con il «quinternetto di consumo». In alcuni casi il Magistrato, trascorso il termine per la vendita, poteva predisporre indagini per accertarsi se le licenze erano state effettivamente rispettate [13].

Ma nonostante la puntigliosa legislazione che prevedeva i percorsi e gli orari consentiti per il trasporto dei grani dai luoghi di produzione a quelli di consumo, e nonostante le forze impiegate per combatterli, i contrabbandi erano tutt'altro che rari.

Gli sfrosatori agivano generalmente in grosse bande, bene armate, composte anche da 200 persone, con numerosi animali e carri al seguito che assicuravano il trasporto delle merci; contro queste bande i soldati non potevano o non volevano opporre resistenza. La dichiarata inefficienza dei militari aveva costretto il Magistrato ed il governatore ad approvare la richiesta del delegato di Saronno di poter radunare, al suono della campana a martello, il popolo autorizzandolo a prendere i malfattori vivi o morti [14].

Una delle zone ove il contrabbando era particolarmente attivo, era quella al confine con il Genovesato [15]. Negli anni fra il 1670 ed il 1678, i governatori duca d'Ossuna, prima, e principe di Ligne, poi, per ovviare al fenomeno che si faceva più grave per la crisi granaria di quel periodo, avevano ordinato di distaccare una compagnia di cavalleria ed una di fanteria a Pozzolo Formigaro; il tribunale, da parte sua aveva nominato un delegato che, accompagnato dai militari, compiva ispezioni nei granai.

---

[13] *Ibid.*, cartella 661, f. 157.

[14] *Ibid.*, cartella 649, ff. 132*v* e seguenti.

[15] ASMI, *Registri della Cancelleria dello Stato*, serie XLI, vol. 15, f. 72*v*.

In un primo momento i risultati furono soddisfacenti; poi, soprattutto negli anni '74 e '75, la situazione cominciò a cambiare e gli sfrosi aumentarono a causa degli illeciti accordi intercorsi tra delegati, militari e contrabbandieri.

Da informazioni assunte dal Magistrato era risultato infatti che delegati e militari percepivano una tangente dalle tre alle sei «parpagliole» per ogni soma che facevano passare oppure un compenso mensile che variava da uno a tre «filippi genovesi». Era anche risultato che i contatti tra sfrosatori e ufficiali erano presi dai capibanda che andavano a Pozzolo a trattare o con un prete confidente o con alcuni «particolari della terra» i quali comunicavano poi gli accordi presi. I tenenti o delegati corrotti, di solito, assegnavano agli sfrosatori gli orari e le strade che avrebbero potuto percorrere per avere la sicurezza dell'impunità; ma se, per avventura, malfattori e soldati si fossero incontrati, questi li avrebbero lasciati andare ed avrebbero provveduto alla vendita delle merci sequestrate ad un prezzo basso, dando la possibilità ai contrabbandieri di recuperare il tutto.

L'intera vicenda fu raccolta in ben 12 volumi di atti processuali che il fiscale di Tortona, incaricato di istruire la causa aveva trattenuto presso di sé fino al 1693, eludendo ripetutamente le istanze del Magistrato per entrarne in possesso.

Quando nel 1698 la situazione, grazie ai raccolti abbondanti, era andata ormai normalizzandosi, il Magistrato fornì al governatore un quadro delle categorie più spesso dedite al contrabbando o propense a diventare conniventi con gli sfrosatori[16]. Alla prima appartenevano persone qualificate le quali, abusando dell'incarico politico che rivestivano e delle possibilità che si offrivano loro, mandavano riso e grano fuori dello Stato per realizzare un maggior guadagno; alla seconda appartenevano persone «rustiche e miserabili» che, spinte da estrema necessità, si univano in grosse bande, pronte a misurarsi con qualsiasi resistenza; ed infine, i monizionieri e provveditori dei presidii che compravano, ammassavano ed esportavano grano con le licenze del Magistrato ordinario.

Per combattere i primi, secondo il tribunale potevano bastare le pene severe; per combattere i secondi si suggeriva il ricorso ai soldati

[16] ASMI, *Atti di governo, Uffici regi,* p.a., cartella 651, f. 50.

e quindi allo scontro sul campo con gli eventuali soprusi che ne potevano derivare; per i terzi sarebbe stato invece necessario rinnovare un editto, già pubblicato nel 1628[17], al quale aggiungere l'obbligo, per i monizionieri, di acquistare grano «solo fuori delle zone sottoposte all'introduzione in città e dopo la generale notificazione». Ma soprattutto il governatore avrebbe dovuto, prima di approvare i capitoli del Magistrato ordinario sull'annona a favore dei monizionieri[18], sentire il parere del Magistrato straordinario precisando che il suggerimento non doveva essere inteso come un tentativo di togliere al Magistrato ordinario la sua competenza sull'annona militare.

Le vie seguite dalle autorità centrali per sconfiggere il contrabbando erano quindi sostanzialmente: l'inasprimento delle sanzioni; il ricorso ai militari ed alla nomina di ulteriori ufficiali periferici ed infine l'introduzione di ricompense ai denuncianti e a coloro che coglievano in flagrante gli sfrosatori.

Le sanzioni, che erano oggetto, insieme a norme sempre più restrittive, di numerose grida ed editti, arrecavano in alcuni casi un grave intralcio al commercio, tanto da consigliarne la successiva abrogazione. Il ricorso al cosiddetto «braccio militare», oltre che rappresentare un pericolo per i frequenti casi di connivenza, significava distogliere interi contingenti di militari che non sempre le esigenze di guerra potevano permettere. Un ulteriore tentativo fu compiuto obbligando i feudatari di terre situate entro un raggio di sei miglia dai confini dello stato, a controllare i loro sudditi con l'impiego di agenti e giudici[19].

Per porre finalmente termine ai contrabbandi, il 7 giugno 1691[20] il governatore marchese di Leganés emanò un decreto con il quale ordinava al Magistrato di non concedere più licenze, nè tratte per

---

[17] L'editto, del 6 ottobre, prevedeva pene severissime per gli «impresari del pane per l'esercito» e per i loro agenti che commettevano frodi.

[18] I monizionieri non potevano comprare grano se non fuori dai limiti posti per le introduzioni in città e dopo la generale notificazione. Le licenze ai monizionieri dei castelli e dei presidi erano, come del resto tutta la materia dell'annona militare, di competenza del Magistrato ordinario. Nella consulta citata, il Magistrato straordinario rileva che le licenze concesse dall'Ordinario, senza il parere dello straordinario, sono causa di ammassi di grano da parte dei monizionieri che possono poi facilmente contrabbandarlo.

[19] ASMI, *Atti di governo, Uffici regi,* p.a., cartella 649, ff. 160 e seguenti.

[20] *Ibid.*, ff. 32-33.

l'esportazione di frumento, segala e grani minuti, sotto qualsiasi titolo, senza prima consultare il governatore.

È l'inizio di una lenta esautorazione del Magistrato, dai propri compiti; questi a partire dal 1692 dovette sospendere qualsiasi tratta per i paesi grigioni e svizzeri e successivamente anche tutte le licenze di trasporto da una provincia all'altra dello Stato[21].

Dopo reiterate lamentele del tribunale, in una cui consulta si faceva anche riferimento ad una supposta avversione del gran cancelliere nei suoi confronti, il re Carlo II, con una lettera del 5 marzo 1698[22], riconfermava al Magistrato straordinario la potestà dell'amministrazione dell'annona.

Il conflitto giurisdizionale apertosi tra il governo ed il Magistrato, sulla questione degli sfrosi, può essere considerato come una prova dell'incapacità delle autorità a gestire la politica annonaria, almeno nel periodo considerato; per cui risultano di grande rilevanza le parole usate dallo stesso Magistrato in una consulta del 1660[23], sia per la lucida critica alla farraginosa legislazione, impossibile da applicare, sia per la lungimiranza dei suggerimenti che sembrano preconizzare principi di liberalizzazione interna del mercato:

«Le grida delle biade contengono tanti capi che nei medemi che li facciamo non sapressimo essequirli et molti capitoli non servono ad altro che ad ingrassare li capitani e commissari forensi e li loro soldati, con inventioni di puoco momento che importano più le spese et molestie, che tutta la sostanza... È stato pertanto molte volte discorso che ritenendo duoi ponti, uno che non si facciano sfrosi fuori dello stato, l'altro non si manchi alle introduttioni necessarie per sostento et abbondanza delle città, tutte le altre cose che si dovrebbero levare. Con l'occasione dunque presente proponiamo a V.E. che sarà conveniente far una grida di manco prohibitioni e capi, chiara praticabile et che contenga solo le cose necessarie per levare li sfrosi et tenere sicura l'introduttione, abolendo tutti gli altri capi de contravventioni dentro il stato».

---

[21] ASMI, *Registri della Cancelleria dello Stato*, serie XLI, vol. 13, f. 8.

[22] *Ibid.*, f. 168.

[23] ASMI, *Atti di governo, Uffici regi*, p.a., cartella 658, ff. 1 e seguenti.

DONATELLA BALANI

Politica annonaria e problemi alimentari di una capitale: il pane a Torino tra Sei e Settecento

«La scarsezza dell'Annona, l'avarizia e l'usura di non pochi commercianti di quella, l'aumento del prezzo giornale eccessivo della medesima, apporta le calamità, le miserie nel popolo, cioé nella plebe, la quale per la poca riccolta di essa non ha la sufficiente provvisione pel vitto della propria famiglia, e pel prezzo eccessivo non potrà all'avvenire provvedere quanto è di pura necessità all'alimento della vita. In tali sciagure costretta sarebbe la plebe, e la gente rurale, cui manca più che ad ogn'altro la provvisione d'Annona, cibarsi d'erbe, di sementi di queste, di ghiande, di spoglie e cortecce di noci tritolate, e cose simili per riparare l'estrema fame, come avvenne purtroppo già un tempo in questo secolo, e nell'anno 1734; da cotai cibi nutrita la plebe, non è più atta alle fatiche, e conseguentemente a sopportare i lavori, co' quali si procaccia ciascuno il vitto per sé e per la propria famiglia. E che più ancora da tali cibi pessimi avvengono malattie epidemiche, dette volgarmente influssi, che fanno strage orribile in ogni provincia di gran numero di persone di ogni età e condizione. E perfine ridotta la plebe a tali angustie, cresce la malizia, da cui vengono baratterie, truffatori, assassini e simili malviventi, che lo stato affliggono, e la tranquillità pubblica, e quella felicità, che sempre fu mantenuta dalla Munificenza e provvidenze di S.M. a favore de' suoi sudditi»[1].

Ho riportato per intero questo passo, che fa da introduzione ad una delle numerose proposte di parziale liberalizzazione del commercio dei grani formulate da funzionari ed intellettuali piemontesi negli anni Sessanta del Settecento[2] — uno dei decenni del secolo più duramente

---

[1] ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora in poi ASTO), *Archivio di corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 1 d'addizione, n. 19: si tratta di un «progetto per l'abbondanza dell'annona» datato 18 dic. 1766.

[2] *Ibid.*, mazzi 19, 20 e 21: comprendono un considerevole numero di relazioni, pareri, progetti, memorie degli anni Sessanta e Settanta del secolo XVIII, sulla carestia e sui rimedi per evitarla o attenuarne gli effetti. Cfr. inoltre L. DAL PANE, *La questione del commercio dei grani in Piemonte nel secolo XVIII*, in *Studi in onore di C. Calisse*, III, Milano 1939, pp. 54-70.

colpiti dalla carestia[3] —, perché sintetizza con grande efficacia tutto ciò che «la scarsezza dell'Annona» doveva evocare negli uomini di governo del tempo. Dietro alle allarmanti notizie sull'andamento negativo dei raccolti, sulle difficoltà ad approvvigionare i mercati, sulla crescita inarrestabile dei prezzi, sulla miseria dilagante nelle campagne si profilava l'ombra minacciosa della carestia, con i ben noti effetti devastanti sul fisico e sul morale della plebe e con i suoi pericolosi risvolti eversivi. Il ricordo della grave crisi alimentare del 1734[4] era ancora vivo e suggeriva di agire tempestivamente. In questo senso, anche il richiamo alla responsabilità del sovrano come garante dell'ordine e del benessere dei sudditi suonava come un invito ad intervenire con decisione ed organicità su quell'apparato di norme che in Piemonte, come in altri stati, era stato eretto a difesa dei consumatori e delle fasce più deboli della popolazione e che, pur rivelandosi spesso inadeguato a prevenire e a controllare le periodiche crisi alimentari, tentava di dare risposta ad uno dei maggiori problemi di politica interna della monarchia.

Il complesso di organismi e di disposizioni che la carestia stava mettendo a dura prova, ma che, nonostante tutto, sarebbe rimasto in vita nei suoi tratti essenziali fino all'occupazione francese del Piemonte nel 1798, aveva preso forma nei decenni conclusivi del Seicento. È agli ultimi anni della reggenza di Maria Giovanna Battista ed ai primi del governo di Vittorio Amedeo II che si può far risalire l'inizio del processo di revisione del sistema annonario ereditato dal passato.

A dare il via all'operazione era stata la carestia, abbattutasi con particolare violenza sul territorio piemontese; una delle molte crisi alimentari (e non certo l'ultima) del XVII secolo, che era però venuta a coincidere con una fase d'intensa modernizzazione del ducato e di crescita delle sue potenzialità economiche e della sua importanza poli-

---

[3] La carestia, abbattutasi con particolare durezza su alcune città dell'Italia centro-meridionale a partire dal 1763, avrebbe colpito il Piemonte qualche anno più tardi. Cfr. D. BALANI, *Il vicario tra città e Stato: l'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987, pp. 218-222.

[4] *Ibid.*, pp. 208 e seguenti.

tica. Ciò spiega l'organicità e l'incisività delle norme emanate in quegli anni (che pure ricalcano per molti versi la normativa precedente) e la determinazione con cui se ne impose l'osservanza; elementi questi che dovevano risultare poi potenziati dalla politica riformatrice e accentratrice di Vittorio Amedeo II[5].

È parimenti a partire da questi anni che l'approvvigionamento di Torino comincia a diventare preminente rispetto ai problemi annonari del resto del paese. Parrebbe giunto a maturazione, con un certo ritardo rispetto ad altre città italiane, il processo di subordinazione delle campagne piemontesi, e non solo di quelle del territorio o della provincia di Torino, ai bisogni della capitale[6]. Ad accelerarne il corso e a rendere più salda tale preminenza avrebbero contribuito, nei successivi decenni, la promozione di Torino a capitale di un regno, in crescita a livello di territorio e di popolazione, ma anche di prestigio politico, e le trasformazioni istituzionali e sociali che tutto ciò avrebbe provocato nella città[7]. Mi riferisco in particolare al massiccio inurbamento di provinciali — nobili e non — attratti dalla corte, dalle possibilità di carriera nell'apparato statale, dalle molte opportunità di lavoro offerte dalla capitale ed alla nuova crescente domanda di prodotti e servizi che ne sarebbe seguita.

In tale situazione anche le esigenze alimentari dei torinesi dovevano aumentare e diversificarsi e l'approvvigionamento acquistare crescente importanza. Mantenere la città ben rifornita stava diventando assai oneroso per l'impegno di personale, di mezzi finanziari e di energie che richiedeva. Ma l'alternativa era troppo rischiosa. Bisognava a tutti i costi evitare che la penuria di generi alimentari o gli alti prezzi

---

[5] Cfr. in proposito G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, voll. 2, Modena 1957: G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo (1675-1730)*, Torino 1985.

[6] La bibliografia in proposito è estremamente ricca e per essa rimandiamo alla voce di E.J. HOBSBAWM, *Città-campagna*, in *Enciclopedia Einaudi*, III, Torino 1978, pp. 80-106. Per l'attenzione ai risvolti annonari che la preminenza della capitale sul contado e sull'intero territorio statale ebbe fin dai primi secoli dell'età moderna, cfr. il lavoro di G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado (secc. XIV-XV)*, Torino 1979. Il ritardo con cui Torino giunse ad affermare il predominio sulla campagna è dovuto in larga misura al ritardo con cui divenne capitale.

[7] Cfr. D. BALANI, *Il vicario* ... cit., pp. 1-31.

potessero suscitare disordini o mettere in pericolo la saldezza del regime. Questa preoccupazione, incontrandosi con una visione paternalistica dei doveri del buon principe verso i propri sudditi e con la volontà di offrire un'immagine gradevole e rassicurante della vita nella capitale, era destinata a condizionare le scelte di politica annonaria della monarchia, a tal punto che, come vedremo, le esigenze produttive ed alimentari del paese sarebbero state spesso sacrificate ai bisogni della popolazione torinese.

Nell'ambito della politica annonaria condotta dalla monarchia sul territorio piemontese, Torino è dunque stata oggetto di una regolamentazione particolarmente protettiva verso i consumatori, che si può cogliere nei suoi aspetti peculiari se si guarda alla situazione produttiva del regno nel suo complesso ed alle direttive in materia di approvvigionamento e di commercio delle derrate alimentari adottate in tutto lo stato. Su queste vale la pena di soffermarsi brevemente, avvertendo però che proprio per l'ampiezza e per la complessità del tema il discorso sarà d'ora innanzi centrato sul frumento e sui pochi altri cereali impiegati nella panificazione e inoltre sulla fabbricazione e sulla vendita del pane.

Allo stato attuale delle ricerche[8] non è possibile fornire molto più che qualche indicazione sommaria sull'andamento produttivo e le linee essenziali della politica attuata dalla monarchia per mantenere

---

[8] Ancora troppo parziali e imprecise sono le indicazioni fornite dalla storiografia. Restano di fondamentale importanza i lavori di G. PRATO, *La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII*, Torino 1908; L. DAL PANE, *La questione* ... cit.; L. BULFERETTI, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1963, e i contributi di R. DAVICO, *Démographie et économie: ville et campagne en Piémont à l'époque française*, in «Annales de démographie historique» 1969, pp. 105-135; ID., *Populations marginales et développement industriel: l'économie du Piémont à la fin du XVIII et au début du XIX siècle*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XIX (1972), pp. 469-497; ID., *Prix et conjoncture: la «période» napoléonienne en Piémont. Quelques réflexions au sujet d'une crise*, in «Revue historique», 1972, 503, pp. 25-48; ID., *Peuple et notables (1750-1816). Essai sur l'Ancien Régime et la révolution en Piémont*, Paris 1981. Per Torino si vedano anche i brevi saggi di A. FOSSATI, *Consegne ed ammassi nella politica granaria dello stato sabaudo*, in «Rivista Torino», 1941, 7, pp. 23-24; ID., *Una «Società annonaria» per gli ammassi granari sotto Vittorio Amedeo II*, *ibid.*, 12, pp. 8-10; ID., *La politica annonaria e degli ammassi di Vittorio Amedeo II*, *ibid.*, 1942, 1, pp. 35-39; G. BURLOT, *Provvedimenti annonari del comune di Torino durante la guerra di successione d'Austria*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XLVII (1949), pp. 75-88.

il paese ben provvisto dei cereali necessari alla sopravvivenza dei sudditi.

È comunque certo che negli oltre cent'anni considerati la produzione granaria del Piemonte, pur non essendo mai troppo abbondante, fu quasi sempre sufficiente ai bisogni della popolazione. Anzi, se si esclude qualche annata meteorologicamente negativa ed i periodi di occupazione militare o di guerra, la prima metà del Settecento fu caratterizzata da una lenta ma costante crescita produttiva, pressoché parallela all'aumento demografico. Tale delicato equilibrio sarebbe entrato in crisi alla fine degli anni Sessanta del Settecento e non si sarebbe più veramente ricomposto, almeno nei decenni successivi, soprattutto per le condizioni climatiche sfavorevoli, cui si sarebbero sommate più tardi le conseguenze negative della guerra.

Tra il tardo Seicento e la prima metà del Settecento, dunque, si provvide all'approvvigionamento del paese alternando sapientemente le autorizzazioni ed i divieti di esportare, le concessioni di «tratte» e gli acquisti di grani all'estero, le requisizioni e l'incremento delle riserve pubbliche e private: impiegando, in sostanza, le solite strategie di ogni politica vincolistica, che venivano di volta in volta adottate in relazione ai ritmi produttivi ed al funzionamento del sistema distributivo, ma che, proprio perché si fondavano su valutazioni quasi sempre imprecise, se non addirittura inesatte, dell'andamento dei raccolti e dei mercati[9], incorrevano non di rado in grossolani errori.

Ma neppure in questo periodo mancarono i momenti difficili (coincidenti con le guerre degli anni trenta e quaranta del secolo), in cui si accrebbero i controlli in vicinanza dei confini, al fine di evitare il contrabbando, e si giunse perfino a vietare il commercio interno, tra provincia e provincia, ed a limitare le scorte di privati e di rivenditori nel timore che queste, sottraendo derrate al mercato, potessero provocare il rincaro dei prezzi.

---

[9] Le denunce o «consegne» annue dei raccolti erano poco attentibili, poiché i produttori, temendo requisizioni o vincoli annonari, tendevano a denunciare quantità inferiori a quelle realmente possedute. Quanto ai controlli sulle scorte private e sui mercati, essi erano scarsi e facilmente elusi.

Conclusosi con la pace di Aquisgrana questo travagliato periodo, parve aprirsi una nuova fase nella politica annonaria della monarchia. Dopo un intenso dibattito all'interno del governo, ben testimoniato dalla quantità di relazioni, pareri, memorie conservate negli archivi [10], si liberalizzò in via definitiva il commercio dei grani, all'interno ed all'esterno del paese, si autorizzarono gli ammassi privati e si resero annue le «consegne» (1749) [11]. Si apriva per il Piemonte una fase produttiva particolarmente felice (17 anni di produzione cerealicola superiore ai consumi, su 22 anni), che avrebbe consentito di sperimentare l'efficacia delle nuove disposizioni.

Ma di lì a qualche lustro la grave crisi degli anni settanta, di poco successiva a quella che doveva portare alla fame città come Napoli e Roma [12], avrebbe fatto dimenticare la breve parentesi liberalizzatrice. Come nella maggior parte degli stati italiani, con la sola eccezione della Toscana [13], fu questo l'inizio di una fase congiunturale molto difficile, il momento di una svolta nella politica annonaria della monarchia.

Di fronte alla scarsa produttività degli anni Sessanta e Settanta l'indirizzo cautamente liberistico del periodo precedente venne messo bruscamente in crisi. Dalla crisi si uscì accentuando le competenze delle autorità annonarie ed il peso della loro ingerenza sul sistema distributivo, irrigidendo il vincolismo e scaricando sulle campagne il maggior costo economico della congiuntura. Senza che si giungesse

---

[10] Cfr. in proposito la ricca documentazione in ASTO, *Archivio di corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 1, «Relazione sui documenti ... dall'anno 1570 al 1773»).

[11] R. editto 27 giu. 1749, in F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borelli*, Torino 1818-1868, VII, tit. XV, pp. 624 e seguenti.

[12] Sulla terribile carestia abbattutasi con particolare accanimento sull'Italia centro meridionale a partire dal 1763 si vedano, in particolare, i lavori di F. VENTURI, *1764: Napoli nell'anno della fame*, in «Rivista storica italiana», LXXXV (1973), pp. 394-472; ID., *1764-1767: Roma negli anni della fame, ibid.*, pp. 514-543.

[13] L'impatto con i drammatici effetti della carestia, manifestatisi in Toscana nel 1763, spinse i gruppi dirigenti del granducato, Pompeo Neri in testa, a proporre misure di liberalizzazione del commercio dei grani, che vennero emanate nel settembre 1767, cui sarebbe di lì a poco seguita l'abolizione dell'Annona (1775). Reazioni di segno opposto si sarebbero invece manifestate negli altri stati italiani. Sulla politica toscana in materia di commercio dei grani cfr. M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle riforme annonarie (1764-1779)*, Pisa 1972.

mai a revocare legalmente le disposizioni liberalizzatrici del 1749, con sempre maggiore frequenza si sarebbero ripetuti in quegli anni i divieti di esportazione, mentre avrebbero subìto un incremento le importazioni e gli ammassi di grani controllati dallo Stato.

Nel 1776 infine si sarebbe creata l'Azienda di riserva [14], un'istituzione statale dipendente dalla Camera dei conti e amministrata dall'Ufficio del soldo (cui spettava la direzione finanziaria dell'esercito), che doveva occuparsi dell'incetta dei grani fuori e dentro il paese e della loro custodia e conservazione in propri magazzini, uno per provincia. Era inteso che tali scorte dovessero servire innanzitutto per l'esercito e solo secondariamente per far fronte a carenze improvvise o per calmierare i prezzi, quando questi salissero eccessivamente .

A parte tali depositi, che, pur avendo sede nei capoluoghi di provincia, erano controllati dall'amministrazione centrale dell'Azienda, non venne lasciato in funzione alcun altro magazzino pubblico, salvo quello di Torino, destinato a diventare nel giro di poco tempo interamente dipendente dalle scorte fornite dall'Azienda. Il ricorso a tali riserve finì ben presto col diventare l'estremo mezzo di soccorso adottato a difesa dei consumatori — e quasi esclusivamente dei torinesi —, l'unico in grado di fornire grano a sufficienza e di tenere bassi i prezzi. Ma anche questa, come tutte le altre forme d'intervento pubblico ideate in passato (magazzini cittadini, colonne e monti frumentari, appalti) poté funzionare finché gli anni di difficoltà furono saltuari, finché cioé le perdite di un anno poterono essere compensate dai guadagni di quello successivo. Nell'ultimo trentennio del XVIII secolo però gli anni buoni furono ben pochi e pertanto rifornire i mercati e tener bassi i prezzi fu sempre più arduo e anche là dove si riuscì, come avvenne almeno in parte a Torino, fu a prezzo di perdite gravissime per l'erario. Nel 1783, a soli 7 anni dalla sua istituzione, l'Azienda di riserva aveva già perso un terzo del capitale iniziale ed avrebbe ancora aumentato il suo *deficit* negli anni successivi [15].

---

[14] Fu istituita con editto 24 set. 1776 (ASTO, *Archivio di corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 2, 20). Cfr. anche D. BALANI, *Il vicario* ... cit., pp. 222 e seguenti.

[15] ASTO, *Archivio di corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 8 di II addizione, 2, «Relazione della Giunta d'annona ..., 1790 circa».

Nonostante l'intervento delle finanze regie e dell'Azienda, destinata a proseguire la sua attività grazie alle sovvenzioni statali, i prezzi avrebbero continuato ad aumentare anche nella capitale, seppur con un ritmo inferiore a quello di altre località, mentre nelle campagne la fame si sarebbe manifestata con il suo seguito di malattie, di disordini e di violenze. Ne sono un'impressionante testimonianza proprio le denunce che nel 1783 e poi negli anni novanta vennero inviate dalle comunità alle Giunte d'annona provinciali e le relazioni da queste trasmesse alla Giunta d'annona torinese[16]. Sarebbero stati proprio il desolato quadro che queste relazioni presentavano ed i timori che i disordini scoppiati qua e là, spesso all'insegna dell'ideologia rivoluzionaria, potessero estendersi a tutto il regno, a far affluire un po' di grano nelle province meno favorite e nelle zone montane[17].

Non si deve tuttavia credere che il timore dei disordini fosse l'unica motivazione e tanto meno identificare *tout court* la pratica annonaria con una politica demagogica, dettata dal timore o dall'aspirazione alla pubblica felicità. Controllare il commercio dei grani era qualcosa di più: era una potente leva di comando, un mezzo di pressione. Ottenere «tratte» per l'esportazione o privative per il commercio interno e rifornire i magazzini pubblici in regime di monopolio poteva significare ricchezza e potere per mercanti e finanzieri che avessero conoscenze e appoggi politici. Concederle poteva significare vincolare tale ceto alla monarchia, farne un sostegno del regime. Studiare questo gruppo, la loro forza economica ed il loro destino, individuarne i legami con il potere e misurare la loro influenza politica e la loro capacità di coagulare consensi servirebbe a chiarire meglio il significato di certe scelte. Ma non è questa la sola direzione di ricerca che andrebbe percorsa. Nelle relazioni alla e della Giunta d'annona torinese e nelle memorie d'intellettuali e di funzionari che intervennero su tali temi si fa spesso riferimento alla convenienza che anche una parte dei produttori di cereali sembrerebbe trovare nella politica protezionistica dello Stato. In una situazione produttiva tanto incostante ed in presenza di un commercio condizionato da vincoli di vario tipo, la protezione

---

[16] *Ibid.*, mazzo 6 di II addizione, 2-3; marzo 8, 2-3, 5-6.

[17] *Ibid.*, mazzo 6, 2-3, «Sessioni della Giunta provinciale d'Acqui, 1783».

statale poteva risultare vantaggiosa anche per i produttori, o almeno per una parte di essi: la vendita dei loro prodotti ai magazzini pubblici offriva una rendita, magari non troppo elevata, ma sicura e priva di rischi sia in anni di buoni che di cattivi raccolti.

L'annona dunque li proteggeva ma, offrendo una modesta redditività, contribuiva a frenare gli investimenti, la cui scarsità era la causa principale della bassa resa della terra. Da questo circolo vizioso si usciva solo con scelte coraggiose, che da tempo venivano proposte dagli spiriti più aperti alle novità; strade nuove che era difficile imboccare in quel momento, come dimostra la permanenza di strategie protezionistiche in quasi tutti gli Stati italiani, e forse anche dannoso per una parte dei piccoli produttori, come paiono indicare i primi effetti delle trasformazioni capitalistiche nelle campagne [18].

L'irrigidirsi del sistema vincolistico, che caratterizzò l'ultimo quarto del Settecento, corrispose ad una crescita del controllo statale sugli organi cui spettava tradizionalmente occuparsi dell'approvvigionamento e vegliare sul commercio e sulla panificazione sia nella capitale, sia nelle altre città e terre del regno. Lo si avverte chiaramente se si guarda alle trasformazioni subite dalle istituzioni annonarie nel corso del XVIII secolo. Ma seguendo tale sviluppo si ha pure conferma di quanto detto all'inizio: che nei decenni conclusivi del Seicento si sono poste le basi del sistema che resterà in vigore per tutto il secolo successivo e nel quale Torino occuperà una posizione privilegiata.

Proprio negli ultimi anni del Seicento (nel 1695 per l'esattezza), dopo un lungo periodo in cui l'annona era stata gestita dagli organi centrali di governo con deleghe occasionali, fu istituita a tempo determinato, una Delegazione o Giunta d'annona [19], composta da tre senatori, cui fu affidato il compito di coordinare centralmente l'attività dei magistrati periferici investiti di competenze annonarie (giudici, prefetti,

---

[18] Cfr. le conclusioni cui giungono i saggi di G. PRATO, *L'evoluzione agricola del secolo XVIII e le cause economiche dei moti del 1792-97 in Piemonte*, Torino 1909 e di R. DAVICO, *Populations* ... cit., pp. 479-482; G. RICUPERATI, *L'avvenimento e la storia: le rivolte del luglio 1797 nella crisi dello Stato sabaudo*, in «Rivista storica italiana», CIV (1992), pp. 349-424.

[19] «Biglietto col quale S.A.R. stabilisce una Delegazione ... 20 apr. 1695», in F.A. DUBOIN, *Raccolta* ... cit., III, tit. IX, pp. 981-983.

pretori nelle province, il vicario a Torino), di trasmettere in sede locale le disposizioni sovrane e di punire le trasgressioni. Ben presto essa sarebbe diventata un'istituzione stabile (composta dal primo presidente del Senato e da 5 senatori) e a metà Settecento, in sintonia con le aperture liberistiche sopra riferite, avrebbe delegato ai magistrati periferici almeno alcuni dei suoi compiti repressivi[20]. Ma si trattò di una breve parentesi, destinata a chiudersi ben presto.

Nel 1782 infatti, in un momento di grave crisi economica e di forte pressione autoritaria, s'istituirono anche in provincia organismi statali dotati di poteri giuridici e di controllo in materia di approvvigionamento, sempre coordinati dalla delegazione centrale[21]. Nacquero così le Giunte provinciali d'annona, composte dai più alti esponenti dell'autorità statale in periferia — i governatori, gli intendenti, i prefetti —, mentre compiti analoghi vennero assegnati al Vicario, limitatamente a Torino ed al suo territorio.

La stretta autoritaria cui si è accennato appare particolarmente evidente a Torino, la città privilegiata e protetta ove, fin dal Seicento, a far rispettare le disposizioni sovrane in materia di approvvigionamento, di distribuzione dei grani e di panificazione aveva sempre provveduto il Vicario di politica e polizia[22]. Membro della municipalità ed autorevole rappresentante di quella sorta di patriziato cittadino che era la nobiltà torinese, ma al tempo stesso uomo del principe da cui dipendeva anche la sua designazione, il vicario ebbe l'ingrato compito di far da tramite, per la questione annonaria come per gli altri settori di sua competenza, tra le decisioni e le richieste del principe, le resistenze della municipalità ed i bisogni della popolazione. Impulsi ed esigenze contrastanti, che misero a dura prova le pur notevoli capacità di muoversi in mezzo alle difficoltà mostrate dai vicari, ma che non impedirono loro di acquistare un potere ed un'autorevolezza che certo non avevano al momento della riorganizzazione dell'ufficio, nell'ultimo quarto del Seicento.

Tuttavia, come per tutte le altre istituzioni annonarie operanti nel paese, anche per il Vicariato gli ultimi decenni del Settecento rappre-

---

[20] «R. patenti 12 lug. 1752», *ibid.*, p. 985.

[21] «R. patenti 24 dic. 1782», *ibid.*, pp. 989-992.

[22] Cfr. D. BALANI, *Il vicario* ... cit., pp. 35 e seguenti.

sentarono una svolta, i cui echi appaiono puntualmente registrati dalla corrispondenza dei vicari [23], fonte preziosissima di notizie sul funzionamento dell'ufficio e sul governo della città. Il mutamento non riguardò né l'istituzione, né i poteri esecutivi, di controllo e di repressione, che vennero anzi potenziati. A ridursi fu invece l'autonomia decisionale del vicario, abbastanza ampia in passato, a tutto vantaggio di organi centrali di governo, quali la Giunta d'annona e la Segreteria degli interni, cui era ormai passata la direzione politica dell'annona. Dopo gli anni Settanta la monarchia aveva assunto il pieno controllo dell'approvvigonamento; avrebbe continuato ad utilizzare gli organi cittadini, ma facendone dei meri esecutori.

Alla luce di quanto si è detto, vediamo dunque quali fossero i problemi alimentari della capitale, quali i settori sottoposti a controllo, quali le strategie adottate.

I problemi alimentari di Torino non erano diversi da quelli di molte grandi città d'antico regime. Pur essendo abbastanza vasta la gamma dei generi di largo consumo offerti dal mercato cittadino, l'esigenza prioritaria era quella di avere pane di buona qualità, in abbondanza ed a prezzi contenuti. Per ottenere ciò occorreva far arrivare con regolarità entro le mura cittadine il frumento e le granaglie indispensabili alla confezione del pane e degli altri alimenti a base di cereali (paste, dolci, zuppe, ecc.) ed al tempo stesso controllare la qualità ed i prezzi, con un'attenta vigilanza sul commercio all'ingrosso ed al minuto e sui processi di conservazione dei grani, di trasformazione in farina, di panificazione.

L'approvvigionamento ed i problemi ad esso connessi erano, in una certa misura, semplificati là dove intorno al nucleo urbano, vi era una vasta zona cerealicola, come ad esempio a Bologna [24].

Anche nel caso della capitale subalpina, sita al centro di un'area pianeggiante abbastanza estesa, l'approvvigionamento dei grani non creò grossi problemi (salvo che negli anni di carestia o di guerra),

---

[23] ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TORINO, (d'ora in poi ACTO), *Vicariato*, voll. 226-230: essi registrano tutta la corrispondenza ufficiale del e al vicario dagli anni Settanta a fine secolo.

[24] Cfr. A. GUENZI, *Pane e fornai a Bologna in età moderna*, Venezia 1982.

almeno finché la popolazione crebbe moderatamente e fu possibile rifornire la città attingendo cereali dalla sua provincia.

Nella seconda metà del Settecento, però, l'incremento demografico della capitale — che vide aumentare la sua popolazione di più dell'80% nel corso del XVIII secolo (da 42.000 abitanti nel 1702 ad oltre 78.000 nel 1796)[25] — raggiunse ritmi tali da mettere in crisi le stesse disponibilità cerealicole della provincia, che pure erano aumentate in quegli anni. Ormai, per alimentare gli abitanti di Torino, che rappresentavano il 2,5% della popolazione del regno (esclusa la Sardegna), occorrevano annualmente almeno 100.000 sacchi di frumento, pari al 5,5% di tutta la produzione media annua del Piemonte, ed altrettanti di cereali inferiori[26]. La zona di prelievo dei grani dovette dunque allargarsi, facendo aumentare le difficoltà ed elevare i costi. Nelle annate di più scarsi raccolti rifornire Torino significò privare dei grani migliori le altre province, vincendo le resistenze locali, affrontando le ingenti spese di trasporto, di intermediazione ed i rischi di deterioramento del prodotto e di manipolazioni fraudolente. Fu così che nei periodi di carestia l'approvvigionamento della città venne per lo più gestito dagli organi centrali di governo, che intervennero con requisizioni, con acquisti all'estero, con finanziamenti o riversando nella capitale le scorte accumulate per esigenze militari. Al contrario, ogni volta in cui la situazione si presentò non troppo drammatica, il compito rimase per lo più affidato alla città che vi provvide gestendo direttamente tutto l'approvvigionamento (limitandosi a fornire parte dei grani grazie alle scorte dei suoi magazzini) o appaltando tale servizio. In un caso come nell'altro i costi furono altissimi, con gravi perdite per la città e per lo Stato. Solo quando i raccolti furono davvero buoni si lasciò che le contrattazioni si svolgessero liberamente.

A complicare le cose si aggiungeva poi il fatto che non si conoscessero con esattezza le necessità della capitale. È ben vero che se ne conosceva con precisione la popolazione residente, ma Torino come ogni grande città si gonfiava giornalmente e stagionalmente di lavora-

---

[25] Cfr. la tabella sulla popolazione torinese in D. BALANI, *Il vicario* ... cit., p. 14.

[26] Sono queste le cifre riferite dalla Giunta d'annona negli anni Ottanta del Settecento in ASTO, *Archivio di corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 8 di II addizione, 2.

tori, di domestici, di uomini di fatica, di sfaccendati, di miserabili, che i censimenti non registravano e dei quali era impossibile fare un calcolo preciso. Ciò si verificava soprattutto nei periodi di carestia e sarebbe capitato sempre più spesso nella seconda metà del Settecento, per effetto delle frequenti crisi di approvvigionamento e dell'espulsione di braccianti dalle campagne. In mancanza di dati demografici realmente attendibili, il calcolo dei tre sacchi di cereali annui *pro capite*[27] dava dunque risultati molto approssimativi. Ad ostacolare qualunque forma di programmazione vi era poi il fatto che nei periodi di difficoltà una percentuale di persone oscillante tra il 20 ed il 30% della popolazione residente di Torino non era in grado di acquistare il pane necessario alla sua sopravvivenza e doveva fare ricorso all'assistenza pubblica o privata[28]. Di ciò si doveva tener conto nel fare gli acquisti. Vi era poi un'altra incognita, rappresentata da quella parte della popolazione che possedeva grani e farine proprie o perché proprietaria di terre o perché pagata in natura. Ma di tali riserve non si aveva conoscenza esatta, in quanto le denunce delle scorte non corrispondevano quasi mai alla realtà. Vi era poi un fiorente contrabbando di grani, di farine e soprattutto di pane dalla città al territorio, almeno nei momenti in cui tali generi scarseggiavano in provincia, oppure avevano prezzi superiori a quelli della capitale, ove erano fortemente calmierati. Va infine detto che i tre sacchi annui *pro capite* sulla cui base si calcolavano i consumi della popolazione torinese erano forse troppi per i più ricchi, come per i più poveri, anche se per opposte ragioni.

In questa complessa situazione era difficile programmare con precisione la quantità di cereali da introdurre in città. Fu perciò accolta con sollievo dalle autorità municipali l'istituzione di magazzini permanenti dei grani[29] (con scorte che variavano a seconda delle tendenze produttive) gestiti dalla città, con acquisti effettuati direttamente dagli ammi-

---

[27] Ai tre sacchi annui *pro capite* si fa frequente riferimento nelle fonti. Si veda, per esempio, il calcolo delle provvigioni per la città, fatto dal vicario nel 1745 (in ASTO, *Archivio Alfieri*, mazzo 94, 8) e le norme previste per le «consegne» delle scorte private emanate periodicamente, ove il consumo dei membri della famiglia è calcolato in tre sacchi annui a persona.

[28] Sull'entità di tali percentuali cfr. D. BALANI, *Il vicario* ... cit., pp. 22-23.

[29] Essi furono quasi sempre in funzione dagli anni Trenta del Settecento, *ibid.*, pp. 208 e seguenti.

nistratori o dati in appalto. Tali riserve sarebbero servite per rifornire il mercato ed i panificatori, qualora il frumento scarseggiasse o fosse molto caro, oltre che per approvvigionare gli enti assistenziali. Col procedere del secolo i magazzini della città funzionarono sempre più spesso in perdita, poiché i costi di gestione, la cattiva amministrazione, il frequente deterioramento dei grani finirono col rendere l'operazione poco redditizia anche negli anni di produzione sufficiente. Già in grave *deficit* nei difficili anni Trenta e Quaranta, nel 1775 i magazzini dei grani di Torino dovettero ricorrere al finanziamento statale, poiché l'onere richiesto loro era troppo gravoso ed il bilancio cittadino non era più in grado di far fronte alle perdite annue ed ai debiti accumulati.

Negli anni successivi sarebbe intervenuto sempre più massicciamente lo stato con finanziamenti o con forniture di grani provenienti dai magazzini dell'Azienda di riserva.

Guardando agli interventi pubblici di quegli ultimi decenni del secolo, si può notare come questi fossero diretti a rifornire la capitale in periodi critici, quando cioè la città rischiava di rimanere sprovvista di grano. Ma più spesso ancora essi miravano a contenere il costo del frumento venduto sui mercati cittadini, riversando sulle piazze torinesi grani a prezzi più bassi nei momenti in cui questi lievitavano eccessivamente, oppure rifornendo direttamente i panettieri con frumento sottocosto. Lo scopo era sempre lo stesso: impedire che il pane aumentasse troppo, a tutto danno delle fasce più deboli della popolazione. Per il modo in cui il sistema era congegnato[30], infatti, il costo dei diversi tipi di pane dipendeva esclusivamente dal prezzo medio del frumento (detto «comune») venduto sul mercato di Torino, in giorni rigorosamente prefissati (2 volte l'anno fino agli anni Quaranta e poi ogni due mesi). In quei giorni il vicario ed i sindaci dei panettieri si portavano sulla piazza San Carlo, sede del mercato dei cereali, e sulla base dei prezzi a cui il grano veniva venduto ai privati (fino a mezzogiorno essi vi avevano privativa di acquisto) stabilivano il prezzo medio, detto «comune», sul quale si sarebbe calcolato il costo del pane fino al giorno della successiva formazione della «comune». Era

[30] Per ulteriori chiarimenti in proposito *ibid.*, pp. 194-230.

dunque importante che la «comune» fosse il più possibile bassa o almeno equa e ciò spiega la regolamentazione e il controllo rigoroso cui era sottoposto il mercato e le pene severe previste per chi (e non erano pochi) faceva salire artificiosamente i prezzi. Le fonti sono ricchissime di esempi di furbesche violazioni, soprattutto ad opera di sensali, incaricati dai panettieri di far lievitare artificiosamente i prezzi, onde far salire la «comune» e dare quindi loro un maggior margine di guadagno.

Come ben si vede, ad essere calmierato, non era il grano, il cui prezzo sul mercato doveva nelle intenzioni dei governanti seguire le leggi della domanda e dell'offerta, per non scoraggiare i produttori, bensì il costo di fabbricazione del pane. Il guadagno dei panificatori era infatti rigidamente prestabilito attraverso un esperimento, detto «prova del pane», fatto nel 1679-1680 [31] dinanzi alle autorità addette ai servizi annonari e destinato a rimanere in vigore fino agli anni conclusivi del Settecento. Con questo complesso esperimento si era stabilita, *una tantum*, la quantità del pane dei diversi tipi che ogni sacco di grano poteva produrre ed il relativo costo (ivi compreso anche il giusto, ma immutabile guadagno dei panificatori). Sulla base della «comune» dei grani si calcolava periodicamente il prezzo massimo, detto «tassa», a cui ogni tipo di pane andava venduto.

Era compito dell'ufficio del vicario controllare che la «tassa» venisse rispettata e che il pane avesse i requisiti di qualità (per composizione e cottura) richiesti. Era invece nell'interesse dei panificatori comprare grano ad un prezzo inferiore a quello di «comune», oppure far salire tale «comune» artificiosamente per aumentare i margini di guadagno. Questo infatti, per effetto dell'inflazione, delle difficoltà di approvvigionarsi fuori mercato e a prezzo moderato in anni di penuria, per l'oneroso obbligo delle scorte (80.000 sacchi annui), per l'elevato

---

[31] La «prova del pane», eseguita una prima volta nel 1587, fu ripetuta nel 1679 e leggermente modificata nel 1680, cfr. G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real casa di Savoia, delle loro Tutrici e de' Magistrati di qua da' Monti, raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista*, Torino 1681, t. XI, pp. 785-787, «Estratto degli atti ...» 11 e 26 nov. 1679 e 26 ago. 1680; essa serviva a calcolare il rapporto tra «comune» dei grani e «tassa» del pane e fissava il guadagno dei panettieri.

numero di panettieri (che riduceva lo smercio di pane di ciascuno e quindi i guadagni), tendeva a diminuire. Ciò avrebbe portato alla chiusura di molte botteghe e favorito le frodi sul peso e sulla qualità; doveva infine provocare le pressioni dell'università dei panettieri, che chiedevano si rivalutasse — con una nuova «prova del pane» — il loro guadagno o si concedessero facilitazioni negli acquisti. Nonostante gli sforzi continui delle autorità statali e cittadine, la «comune» non avrebbe mai smesso realmente di crescere, seppur con qualche sosta: tra il 1730 ed il 1790 essa aumentò infatti quasi del 50% (da lire 2.7.9 a 3.15.4 per emina di frumento). In teoria il pane avrebbe dovuto seguire fedelmente il grano, ma nella realtà le «tasse» del pane ebbero un andamento assai diverso: tra il 1730 ed il 1780 crebbero di appena il 15% (da lire 1.8.4 a 1.12.8 per libbra), mentre aumentarono di oltre il 40% negli ultimi vent'anni del secolo (da lire 1.12.8 del decennio 1770-79 a lire 2.6.8 per libbra del periodo 1789-98)[32]. Anche se su questi ultimi prezzi ebbe una qualche influenza l'erosione monetaria largamente praticata in quegli anni[33], l'aumento fu rilevante. Per il periodo precedente, invece, la crescita molto più lenta della «tassa» del pane, rispetto alla «comune», pone alcuni interrogativi. C'è, in sostanza, da chiedersi se la «tassa» venisse davvero stabilita in base alla «comune». Se non era così, sulla base di quali prezzi veniva dunque calcolata?

A grandi linee si può rispondere alla prima domanda dicendo che la «tassa» del pane si fondava sempre sulla «comune», salvo nei casi in cui questa fosse tanto alta da produrre una crescita del prezzo del pane di più di 2 denari per libbra rispetto al bimestre precedente. In questi casi intervenivano la città o lo Stato, con la mediazione del vicario, riversando sul mercato cittadino grani a prezzo politico oppure vendendone quantità variabili ai panettieri onde riequilibrare la «comune».

Ad un certo punto, però il sistema si sarebbe rivelato economicamente insostenibile per la città. Mentre in passato gli interventi statali

---

[32] Si veda la tabella XV in D. BALANI, *Il vicario* ... cit., pp. 255-261.

[33] Cfr. in proposito G. PRATO, *Problemi monetari e bancari nei secoli XVII e XVIII*, Torino 1916, pp. 56 e seguenti.

si erano resi necessari solo in alcuni periodi di particolare penuria, dagli anni sessanta in poi, per impedire un'eccessiva crescita del prezzo del pane, le forniture pubbliche sarebbero diventate indispensabili quasi ogni anno. Si ricorse allora ad una diversa strategia: quella della compensazione, sperimentata con un certo successo anche in altre città, e a Venezia innanzi tutto [34]. Negli anni migliori, in cui la «comune» tendeva a diminuire, si consentiva ai panettieri di mantenere il prezzo del pane al livello cui era in passato. Il guadagno supplementare, accuratamente calcolato, doveva consentire loro di far fronte ad una successiva crescita della «comune» senza alcun aumento delle «tasse» del pane, almeno finché il credito non veniva esaurito. L'intervento pubblico mirava con ciò ad evitare le troppe oscillazioni dei prezzi, che si sarebbero inevitabilmente verificate se la «comune», ricalcolata ogni due mesi, avesse subito variazioni troppo accentuate. Il computo di crediti e debiti avrebbe impegnato da quel momento il vicario in una contabilità complessa, che doveva tener conto del prezzo di «comune» e delle eventuali forniture pubbliche a costo inferiore. Occorreva calcolare su questa base le «tasse» del pane, poi computare i guadagni aggiuntivi e le perdite dei panettieri a partire dal precedente prezzo di vendita, e infine valutare l'opportunità o meno di manipolare ancora tali cifre, per impedire una crescita della «tassa» superiore ai 2 denari per libbra.

Le relazioni dei vicari alla Giunta d'annona e alla Segreteria degli interni rivelano la complessità di tali calcoli e le difficoltà incontrate nell'ottenere crediti dai panettieri o nel saldare i debiti, quando ciò non si verificava per naturale compensazione [35].

Il sistema, di per sé valido, doveva rivelarsi fallimentare in una situazione di forte prevalenza degli aumenti, quale si sarebbe presentata sempre più spesso nell'ultimo quarto del Settecento. L'amministrazione comunale, se pur controvoglia e con grandi difficoltà, fu più volte costretta a rimborsare ai panettieri cifre ingenti, anticipate

---

[34] Cfr. *Il politico ed il pane a Venezia (1570-1650): calmieri e governo della sussistenza*, in «Società e storia», 1983, 20, pp. 270-303.

[35] Cfr. la corrispondenza del vicario per gli ultimi decenni del secolo in ASTO, *Vicariato*, voll. 227-230.

nella speranza (presto risultata vana) di recuperarle rapidamente e con un certo guadagno. In altri casi dovette versare ai panificatori, sottocosto, il grano ammassato nei propri magazzini. Ciò si sarebbe verificato, seppur saltuariamente, fino al 1775, quando l'amministrazione comunale dovette dichiararsi insolvibile [36]. Da quel momento al credito dei panettieri avrebbero fatto fronte le finanze dello Stato, con versamenti in natura o in denaro, ed i magazzini di riserva.

Accanto alla pratica della compensazione, che doveva continuare ad essere impiegata, si sarebbe tentata anche un'altra strada: quella di un intervento diversificato, in relazione cioè alle presunte disponibilità finanziarie di chi utilizzava il servizio di panificazione. Il pane «di bocca» o «sopraffino», di puro fioretto di frumento, che era venduto in poche panetterie autorizzate a produrlo ed era acquistato dalle famiglie più abbienti, non veniva in alcun modo calmierato. Sugli altri tipi di pane, invece, s'interveniva in diversa misura. Il prezzo del pane «bianco», di pura farina di frumento raffinata (nei tipi «lavato» o «alla francese»), veniva calmierato con la compensazione e con le forniture pubbliche grano pubblico. Nei periodi critici, però, si arrivò a concedere ai panettieri di aumentarne il prezzo di qualche denaro per libbra, onde compensare la vendita sottocosto del pane «bruno» (anche questo di solo frumento, ma poco raffinato) o di quello «di mistura», detto anche «casalengo», in cui erano presenti cereali inferiori (segala, miglio ed orzo) [37]. Quest'ultimo tipo di pane fu prodotto saltuariamente e venduto dai fornai che, a differenza dei panettieri, erano autorizzati soltanto a cuocere il pane portato in pasta dai privati. Fu proprio con il pane «casalengo» che si registrò l'unico tentativo di gestione pubblica della panificazione, senza però che tale iniziativa valesse ad interrompere l'attività degli abituali produttori di pane «venale» o quella dei fornai. È pur vero che nel 1795, anno particolarmente critico per l'approvvigionamento della città, funzionarono per qualche mese alcuni spacci pubblici, ove il pane «casalengo» prodotto in forni della città e dell'esercito, veniva venduto a prezzo poli-

---

[36] Cfr. D. BALANI, *Il vicario* ... cit., p. 221.
[37] *Ibid.*, pp. 201-204.

tico [38]. Ma fu l'unico caso, cui peraltro arrise ben poca fortuna. Così, per far fronte alla domanda dei più poveri, si preferì ricorrere a distribuzioni gratuite di polenta, di zuppe e di cereali inferiori.

La volontà di mantenere in piedi un sistema complesso quale quello descritto, anche in momenti particolarmente difficili, denota una notevole sensibilità per le esigenze delle più diverse componenti della popolazione. Le autorità cittadine erano ben consapevoli di avere di fronte a loro un ventaglio assai ampio di necessità ben diversificate e che i problemi dell'approvigionamento non si esaurivano nell'assicurare la sopravvivenza materiale dei cittadini. Non era solo questione di quantità. Si sapeva di dover considerare altre variabili: innanzitutto la buona qualità del pane. Ma non solo: contavano anche le abitudini, gli atteggiamenti usuali o tradizionali dei diversi ceti o gruppi, il valore di certi modelli di comportamento o di certi pregiudizi. Di ciò si teneva conto, come prova il fatto che in città si producesse e commercializzasse una vasta gamma di tipi e di forme di pane (grissie, grissini, miche e miconi), e che, accanto ad una rete ampia e capillare di panetterie, ove il pane veniva fabbricato e venduto, e di banchi di vendita sui mercati, vi fosse un servizio di sola cottura del pane, con propri regolamenti e tariffe, per quanti possedevano grani propri o diffidavano del pane «venale» [39].

Assai interessanti appaiono a questo proposito le considerazioni sui consumatori che di tanto in tanto si leggono nelle relazioni alla Giunta d'annona. Nel 1773, per esempio, nel dichiararsi contrario ad una riduzione «politica» del prezzo dei tipi meno raffinati di pane «bianco»,

---

[38] *Ibid.*, p. 205. In altre città italiane la fabbricazione e la vendita del pane gestite direttamente dall'amministrazione comunale furono prassi assai comune. Per Roma, per esempio, cfr. l'articolo di J. REVEL, *Le grain de Rome et la crise de l'annone dans la seconde moitié du XVII siècle* in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age, Temps Modernes», 1972, 84, pp. 273 e sgg.; per Palermo cfr. C. VALENTI, *Ricchezza e povertà in Sicilia nella seconda metà del Settecento*, Palermo 1972, pp. 29 e seguenti.

[39] In una relazione anonima di metà Settecento si legge che circa metà della popolazione torinese si serviva dai fornai (ASTO, *Archivio di corte, Materie economiche, Vicariato*, mazzo 2, 11. Relazione anonima annessa alla «Rappresentanza del vicario ... 4 set. 1752». Cfr. anche D. BALANI, *Il vicario* ... cit. p. 199.

il vicario affermava che sulla base della propria esperienza non erano certo i poveri i principali consumatori di pane di tale qualità:

«la maggior parte del pane lavato ricade a favore di manimorte, della nobiltà ed altre persone comode, per i loro domestici. Il pane bruno si consumava soprattutto da contadini, mastri da muro e loro garzoni. Li poveri regolarmente astuti più di ognuno nella spendita del loro denaro preferiscono li grizzini, quantunque di maggior valore del pane lavato bianco perché con minor loro quantità in peso si sostengono costantemente più»[40].

Anche se non del tutto convincenti, le conclusioni del vicario mostrano con quanta attenzione si guardasse ai consumi ed alla domanda dei ceti popolari. Ma la cosa più importante era evitare le alterazioni troppo accentuate dei prezzi, tali cioè da suscitare «schiamazzo nel popolo assuefatto da lungo tempo a vedersi aumentare il pane non più di due denari per libbra»[41].

Parecchi anni più tardi, nel 1792, l'anonimo relatore di una memoria alla Giunta d'annona avrebbe ribadito l'avversione dei poveri per il pane di seconda qualità[42] — in questo caso il «bruno» e quello «di mistura» —, che, per l'imperizia o per lo scarso impegno dei panificatori torinesi, oltre che per atavico pregiudizio, si riteneva indigesto, poco nutriente e addirittura sgradevole al palato. Era dunque inutile che si ricorresse a complessi e laboriosi interventi per mantenere bassi i prezzi di certi tipi di pane, dei quali si nutriva una esigua parte della popolazione povera della capitale.

Nella memoria si ribadiva invece l'importanza di evitare brusche alterazioni della «tassa» del pane, poiché i pericoli per l'ordine pubblico sarebbero stati minimi finché le variazioni si fossero mantenute entro limiti ragionevoli. A detta dell'anonimo relatore vi era però un altro rischio, cui val la pena di accennare a titolo di curiosità, quello cioè, che

«la stessa condiscendenza pubblica radicasse sempre più nel basso volgo la voglia e può dirsi anche il possesso di vedere la tassa a prezzi graditi, e mentre poco

---

[40] ASTO, *Vicariato*, vol. 218, «Progetto del vicario ... 13 nov. 1773».

[41] *Ibidem*.

[42] ASTO, *Archivio di corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 4 di II addizione, 14, «Memoria presentata al congresso d'annona ... 1972».

costerà il pane saravvi lo scialacquio del vino e delle bevande o spiritose o straniere colle funeste conseguenze che ne dipendono, e almeno si favoriranno, se non si promuoveranno, l'ozio e gli stravizi ...»[43].

L'osservazione, forse non del tutto opportuna in anni tanto critici[44], mirava a scalzare le motivazioni politiche che stavano alla base dei privilegi di cui godeva la capitale in materia d'annona. Il passo proseguiva infatti con la considerazione — motivo ricorrente di una certa pubblicistica — che gli interventi calmieratori avevano finito col privilegiare massicciamente tutta la popolazione di Torino, anche quella che viveva agiatamente, a scapito dei poveri del resto del paese.

Che la capitale abbia goduto in campo annonario di un trattamento privilegiato è indubitabile. Gli strumenti adottati mutarono nel tempo, ma tra ondeggiamenti ed insuccessi, raggiunsero gli obiettivi prefissati: fino agli ultimi anni del Settecento la crescita del prezzo del pane fu infatti contenuta e disordini in Torino non se ne ebbero. A pagare le spese furono materialmente le finanze regie e cittadine e forse i panificatori economicamente più deboli. Se è probabilmente eccessivo sostenere che ad esserne vittima furono le classi più disagiate del paese, è però vero che nei momenti di maggiore difficoltà, esse videro crescere la distanza che già per altri versi le separava dagli abitanti di Torino.

A trarne qualche vantaggio furono una parte del ceto mercantile, i grandi appaltatori, parte dei produttori, i grandi e medi fittavoli, insomma, quel ceto di possidenti che nel secolo successivo avrebbe portato a termine il processo di trasformazione capitalistico delle campagne. È anche sotto questo aspetto che occorrerebbe studiare il regime annonario: come movimento difensivo e di retroguardia, ma anche come fattore di mutamento nel mondo agricolo.

---

[43] *Ibidem.*

[44] Furono anni di grave carestia, in cui la mortalità raggiunse livelli altissimi. Cfr. G. Levi, *Gli aritmetici politici e la demografia piemontese negli ultimi anni del Settecento*, in «Rivista storica italiana», LXXXVI (1974), pp. 236 e seguenti. È pertanto difficile credere che una larga parte dei poveri potesse davvero investire in vino e liquori quanto risparmiato sul prezzo del pane. Si trattava certo di un luogo comune assai diffuso: era normale infatti identificare i poveri con quanti erano dediti all'ozio, all'alcool, alla dissipazione. Nel contesto della memoria, tuttavia, il discorso mira a mostrare l'inutilità di un calmiere del pane troppo rigido ed i danni che esso può provocare in Torino e nel paese.

MARIA TEMIDE BERGAMASCHI

Indagine sulle risposte individuali al problema dell'alimentazione nei contratti notarili dell'Ottocento in provincia di Campagna

I fondi notarili permettono di ricavare notizie sulla storia degli individui, almeno per quanto questi abbiano potuto esprimere, attraverso una formalizzazione istituzionale di alcune scelte di vita. L'indagine sui contratti ha permesso di individuare quali soluzioni personali siano state possibili riguardo al problema alimentare, ottenendo un quadro a caratteri specifici e particolari, ma anche ricco di elementi di rimando per una storia socio-economica più ampia. I limiti dello studio, tra l'altro, costituiti da uno spazio geografico ristretto a pochi comuni e a un tempo compreso solo tra il 1830 e il 1860, non impediscono di ottenere momenti di lettura utili per una comprensione della società della provincia di Campagna nell'800.

La linea di ricerca per l'individuazione degli atti notarili che interessano, si è sviluppata seguendo la cronologia che risulta negli «stati» sulla raccolta dei cereali[1]. Questi venivano redatti dalle comunità e inviati al delegato apostolico tra l'ottobre e il novembre, come sintesi annuale delle produzioni dei cereali e di altri generi di consumo primario, tipo legumi, castagne, patate. In essi compaiono infatti le quantità raccolte, quelle avanzate dall'anno precedente, il consumo, il sopravanzo e la mancanza. In queste carte, inoltre, le «scarse raccolte» e «scarsissime raccolte» degli anni 1830, 1843, 1847, 1853, 1856, 1861 e 1867 individuano i tempi di carestia, che si manifestano solitamente cinque o sei mesi prima del nuovo raccolto, con conseguente aumento

[1] Gli anni documentati sono 1827, 1829, 1830, 1833, 1834, 1837-1843, 1847, 1848, 1852-1856, 1858-1861; del 1867 si hanno solo le quantità di grano, del 1868 queste e quelle del mais. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI FROSINONE (d'ora in ASFR), *Delegazione apostolica*, bb. 128-135.

dei prezzi[2]. Tale documentazione, per finalità e contenuti che la caratterizzano, è una delle numerosissime fonti indirette, memoria delle necessità gestionali dello Stato, che però non permette di conoscere quali possibili risposte abbiano dato gli individui in tali circostanze. Queste invece, sono presenti nelle carte notarili che diventano fonte diretta sull'alimentazione, come nei seguenti due atti di donazione tra vivi dove si leggono gli alimenti e loro quantità considerate necessarie e fondamentali per il mantenimento minimo annuale di una persona. Si fa notare che le quantità di cereali corrispondono a quelle medie pro-capite che alcune magistrature comunali indicavano per la previsione dei consumi annuali della popolazione.

Domenico Fratarcangeli, contadino benestante di Bauco, nel marzo 1857 all'età di oltre sessant'anni e senza figli, per «assicurarsi il mantenimento fino all'ultimo di suoi giorni ed anche la necessaria assistenza nei casi di malattia», dona tutti i suoi beni ad Angelo Patrizi, anch'egli contadino benestante. Tra le varie clausole del contratto viene stabilito che, nel caso non possa convivere con lui, questi o i suoi eredi dovranno fino alla morte somministrargli «un rubbio di generi, tre quarte cioè di granturco ed una di grano, una soma di vino, e tre di acquato, libbre venti tra formaggio e carne di maiale, olio bocali due e la somma di scudi sei in denaro per i bisogni minuti»[3].

E Domenico Cervoni della medesima terra, anch'egli contadino in età avanzata, dona due anni dopo tutti i suoi beni a Mattia Cervoni, col patto che gli fornisca annualmente «i seguenti generi nelle rispettive stagioni e raccolte, cioè due some di granturco, coppe sei di grano, e coppe due di legumi, un cavallo di misura nostrale di vino mezzato, bocali tre di olio, in danaro baiocchi dieci al mese»[4]. Il primo dei contraenti è definito «contadino benestante», il secondo «contadino»; queste definizioni tornano costantemente nei vari atti

---

[2] Altre indicazioni si traggono dai «rapporti politici settimanali», che il delegato inviava a Roma, dove all'art. 12 «annona e grascia», informava dei prezzi medi sui mercati di grano e granturco al rubbio, ASFR, *Delegazione apostolica*, bb. 8-10 e *Direzione di polizia*, bb. 84-111.

[3] ASFR, *Archivio notarile di Bauco* (Boville Ernica), b. 149/449, notaio Giovanni Crescenzi, doc. n. 250.

[4] *Ibid.*, b. 150/451/ notaio Giovanni Crescenzi, doc. n. 365.

notarili e pongono implicitamente il problema di come realmente identificare tali figure sociali. In questi due casi la differenza, e perciò l'individuazione tra le due definizioni, passa attraverso la qualità e la quantità degli alimenti. Così il benestante richiede più grano, più vino e anche carne e formaggio. Il secondo invece prende maggior quantità di granturco e minore di grano, i legumi e il vino acquato. Infatti le rispettive quantità sono: circa 150 chili di granturco e 56 di grano, di vino e «acquato» un litro e un quarto al giorno, di carne e formaggio 7 chili l'anno e di olio 4 litri l'anno. Nell'altro caso, circa 194 chili di granturco, 48 di grano, di vino «mezzato» (vino acquato) circa 1/2 litro al giorno, 17 chili di legumi l'anno e 6 litri d'olio l'anno[5].

Cibo principale per l'alimentazione quotidiana risulta essere in entrambi i casi il granturco, mentre il grano vi concorre meno, per il suo costo e l'equivalenza col denaro. Anche l'olio appare in misura assai scarsa, usato eccezionalmente e non per ultimo a scopi medicamentosi. La carne e il formaggio sono presenti in quantità misere, come pure i legumi, al contrario del vino che, diffuso e relativamente a basso costo, costituisce un vero e proprio alimento. Manca tra questi oggetti di impegno contrattuale la patata, il che può far ritenere che il suo uso alimentare non fosse in questo periodo determinante e riconosciuto. Questi esempi, però, sono gli unici rintracciati durante la ricerca e tali da poter essere considerati fonte diretta sull'alimentazione.

Tutti gli altri casi che si evidenzieranno sono da considerarsi fonti indirette, in quanto non vi è espresso un esplicito riferimento ai cibi. Gli atti notarili, che seguono, rivelano l'alimentazione come problema al quale bisogna provvedere immediatamente e questa necessità è causa fondante il rapporto contrattuale e tale da rompere

[5] Per l'attribuzione del valore alle misure locali, cfr. *Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure ... col sistema metrico decimale*, Roma 1877. Va sottolineato che mancando nel testo il riferimento a Bauco, nel primo esempio le unità di misura locali sono state ragguagliate ai valori in uso nella capitale. Nel secondo esempio si è così proceduto: per il granturco si è ipotizzata l'equivalenza di due some a un rubbio romano, per il grano le sei coppe a una quarta romana, per i legumi le 2 coppe a 1/3 di quarta romana, per il vino il cavallo a 4 barili di Monte San Giovanni, per l'olio il boccale a quello romano.

la fissità dello schema convenzionale e da far emergere, dal contesto formale e indifferente dello scritto, il dramma della mancanza di cibo. Le parole usate esprimono una cruda realtà, tramite le quali parla la sofferenza di un corpo minacciato dalla fame. «Per non morire di fame stante la penuriosa stagione», «per poter seguitare ad alimentarsi in questa penuriosissima stagione», insieme a espressioni meno scoperte del tipo: «urgenti bisogni», «domestici bisogni», sono le frasi che segnalano una crisi dei tempi agricola e sociale. Va detto comunque che proprio l'evidenza dei motivi ha suscitato, paradossalmente, la perplessità sul valore da attribuire a essi. Cioè se dovessero essere intesi nel senso letterale, o se invece fossero espressioni che nascondevano finalità diverse da quelle dichiarate. Che la motivazione dichiarata fosse corrispondente alla realtà trova conferma nei contratti delle donne, dove le ragioni prodotte dovevano essere confermate per avere valore giuridico, attraverso una serie di mediazioni. Le donne non possiedono figura giuridica pienamente realizzata, insieme ai pupilli e ai minori, la loro volontà ha bisogno di un avallo simbolico forte: sarà sempre e comunque una figura maschile, o più figure maschili, che permetteranno loro di vedere riconosciuta una volontà contrattuale. Il giudice, perciò, con il decreto di volontaria giurisdizione, abilita la donna a effettuare il contratto, dando veridicità alla motivazione. E questa, quando scaturisce dalla necessità del

«mantenimento proprio e della famiglia, quando non possa altrimenti e lecitamente procacciarsi, costituisce una causa tale da rendere indispensabile la vendita de' propri beni, ed utile essendo la versione del denaro redatto dalla vendita, quando trattasi d'alimentarsi. Che in tali casi non sarebbe necessaria la solennità come magistralmente decise il Tribunale della S. Rota nella Romana nullitatis contractus 26 febbraio 1839»[6].

Riferimento, questo, alla possibilità di non appellarsi alla procedura nella sua interezza formale, omettendo anche alcuni documenti comprovanti le cause del ricorso alla vendita, per evitare ulteriore aggravio di spese. Il significato oggettivo e veritiero dell'espressione di bisogno,

[6] ASFR, *Archivio notarile di Vallecorsa*, b. 41/75, notaio Arduino Ambrosi, doc. n. 70; contraenti: Domenica Rossi vende a Giuseppe Realacci.

è stato avvalorato anche dalla coincidenza cronologica tra contratti e periodi di carestia segnalati nelle carte amministrative. D'altra parte in tutta la scrittura burocratica dell'Ottocento arriva un'eco di realtà, per cui il detto non è da essa totalmente estraniato. Infatti anche frasi generiche come «domestiche urgenze» sono riferibili alla necessità di alimentarsi in conseguenza di debiti contratti per motivi diversi: il vestirsi, il pagare una pigione o una tassa[7].

I fondi notarili consultati sono stati quelli di: Bauco (Boville Ernica), Monte San Giovanni, Veroli, visionati in modo sistematico, e di Alatri, Ceccano, Frosinone, Paliano, San Lorenzo (Amaseno) e Vallecorsa, nei quali si è effettuato solo un sondaggio sulla base della cronologia delle «scarse raccolte» precedentemente indicate, per complessivi 106 protocolli dai quali sono stati evidenziati 115 atti. L'impostazione, ovviamente, non poteva dare risultati di tipo quantitativo rispetto a particolari contenuti, alle figure sociali, alle valutazioni economiche, mentre si è ottenuto un quadro diversificato e mosso, in cui la costante, che unifica e costruisce il discorso e la ricerca, è stato l'argomento alimentare. Il negozio giuridico che vi è strettamente connesso si è dimostrato essere quello di vendita, come affermano anche altri studi, e i beni dello scambio sono la terra e le case[8]. Che questi contratti caratterizzino momenti difficili per la vita degli individui è confermato dalla ripetuta considerazione di chi aliena i propri beni, cioè che non esiste «modo meno gravoso» per affrontare il problema alimentare, tramite la realizzazione di una immediata e sostanziosa somma di denaro. Un altro modo di risolvere la necessità alimentare è il recarsi a Roma, dove si possono «rinvenire più mezzi di sussistenza», come fa una vedova di Arnara, dopo aver venduto due terreni enfiteutici, per l'urgente bisogno di alimentare i cinque figli[9]. L'emigrazione verso la capitale in periodi di carestia è una soluzione cui

---

[7] ASFR, *Archivio notarile di Ceccano*, b. 307/653, notaio G. Battista Gizzi, doc. n. 6; contraenti: Teresa Cipriani, Francesca e Maria Stirpe vendono un orto a Vincenzo Tiberia, il 12 novembre 1834.

[8] Cfr. ad esempio *Il mercato della terra* in «Quaderni storici», XXII (1987), 65, pp. 351-614 e I. FAZIO, *Trasmissione della proprietà, reti di credito e integrazione sociale, ibid.*, 64, pp. 175-201.

[9] ASFR, *Archivio notarile di Ceccano*, b. 307/653, notaio G. Battista Gizzi, doc. n. 8; contraenti: Lucia Stefanini vende due terreni a don Angelo Nirchi e a Vincenzo Salvatori, il 19 novembre 1834.

spesso ricorrevano non solo i «veri poveri», ma anche gli agricoltori impoveriti, come nel caso detto, i quali potevano trovare nella città, a seguito dei provvedimenti di politica annonaria, derrate più facilmente e a minor prezzo che in provincia.

I protagonisti di queste contrattazioni sono donne, che utilizzano nella maggior parte i loro beni ereditari e meno i beni dotali. Si tratta di contadine, in qualche caso di «possidenti» o di «donne di faccende domestiche» e in alcune circostanze di artigiane: tessitrice, mugnaia, «industriante di panni». Tra esse contraenti, oltre un terzo risulta in stato vedovile e qualcun'altra separata dal marito.

Gli uomini invece, oltre che ricorrere alla vendita di terre, si impegnano in vendite di migliorie e pochissimi in vendite con patto redimendi. Anche tra essi predominano i contadini, con pochi «possidenti», mentre compare un solo commerciante e nessun artigiano.

Va qui sottolineato che i contratti stipulati dalla mugnaia e dalla «industriante di panni», ambedue di Alatri, vengono giustificati come necessari per le condizioni penuriose esistenti, ma di fatto esprimono un'utilizzazione in senso speculativo della vendita, per ottenere cioè un potenziamento delle loro attività commerciali.

Gli uomini e le donne che, singolarmente o insieme per vincoli parentali, appaiono davanti al notaio, anche se in gravi condizioni economiche, non costituiscono una fascia misera della popolazione, essendo possessori. Inoltre i coniugati testimoniano l'effettiva applicazione della divisione dei beni perché, anche quando vendono insieme una proprietà, di questa vengono identificate sempre le rispettive e separate quote. I contratti che si riferiscono alla comproprietà tra consanguinei, considerando in essi anche i figli, sono un quinto del totale, sia degli uomini che delle donne.

L'«aver bisogno di denaro per la penuriosa stagione» costringe e obbliga il contadino a vendere. Questa urgente necessità di moneta evidenzia che il bene terra non è sempre garanzia di sostentamento e che il denaro, in circostanze normali, non è indispensabile come appare nelle due donazioni citate, essendovi condizioni di autosufficienza, o perché è possibile far ricorso allo scambio tra generi. Ma in una economia agricola di sussistenza e autoconsumo i margini di sicurezza sono minimi, fortemente dipendenti dai cicli e dalle stagioni, per cui l'equilibrio facilmente si rompe, come nelle carestie. Il disporre

di una somma di denaro diventa così importante in casi come quello di una famiglia contadina di Torrice, che aveva acquistato a credito il necessario per il vitto e il vestiario in una stagione non sterile, ma che nel 1831, «anno tanto penurioso», nell'impossibilità di avere «il pronto contante» per saldare il debito, è costretta a vendere due migliorazioni[10]. La vendita di beni durante i periodi di carestia può anche essere necessaria per prevenire le certe richieste dei creditori e per evitare «passivi atti giudiziali e qualche dannosa espropriazione coattiva»[11]. Pure chi non trae diretto sostentamento dalla terra può trovarsi a pagare le conseguenze dei periodi di crisi, venendo a mancare la richiesta di prestazioni di lavoro. Così madre e figlia «donne di faccenda», insieme col figlio sarto, «non potendo procacciarsi con le proprie fatiche il necessario quotidiano sostentamento» sono costretti a vendere, nel 1868, la loro casa di due stanze, ottenendo di poter continuare ad abitare in una di esse[12].

In condizioni di normale gestione del bene terra, infatti, i contratti che ne costituiscono il mercato e i rapporti di produzione nella provincia di Campagna sono: la vendita col patto di ricompra, le enfiteusi a terza e quarta generazione mascolina e femminina, quella perpetua e la «concessio ad meliorandum». Nel primo caso si tratta di una alienazione temporanea, in quanto il terreno deve essere ricomprato entro uno stabilito numero di anni e, se questo non avviene, il terreno viene considerato definitivamente venduto. Il primo tipo di enfiteusi prevede la migliorazione, con un canone fisso in natura e/o in denaro da corrispondere in ogni agosto e, allo scadere del termine, il terreno ritorna al proprietario con tutte le migliorie e senza rimborso. Questo tipo di contratto è tipico delle grandi proprietà pubbliche e private, insieme a quello di enfiteusi perpetua, col quale l'enfiteuta ha sempre l'obbligo di migliorare il terreno e di

---

[10] ASFR, *Archivio notarile di Veroli*, b. 516, notaio T. Diamanti, doc. n. 10.322; contraenti: Rocco e Leonarda Palmieri vendono ad Ambrogio Marrocchi.

[11] *Ibid.*, b. 495, notaio P. Paolo Crescenzi, doc. n. 23.010; contraenti: Luisa Zeppieri vende al nobiluomo G. Andrea Franchi De Cavalieri.

[12] ASFR, *Archivio notarile di Monte San Giovanni* (Monte San Giovanni Campano), vol. 596, notaio Giacomo Carboni, doc. n. 1.016; contraenti: Geltrude, Francesco e Maria Septinfelter vendono a Tommaso Nicoletti.

non vendere lo jus enfiteutico e le migliorazioni senza il permesso del proprietario. La cosiddetta colonia miglioratariа, chiamata negli atti notarili della zona di Frosinone «concessio ad meliorandum», è simile all'enfiteusi ma prevede un canone in base al fruttato annuale. Di questi contratti, per una ricerca sulla alimentazione, può essere evidenziato il rapporto tra la corrisposta o canone, fissi o variabili che siano, e la disponibilità di derrate che rimane alla famiglia contadina dopo la divisione del prodotto.

Si riportano di seguito esempi di essi riferiti ai territori di Veroli e Alatri. Il marchese Giuseppe Bisleti dà a migliorare nel gennaio 1843 un terreno di superficie un rubbio con alberi. Il fruttato degli alberi vitati si dividerà al terzo, quello degli alberi da frutta a metà, il grano si dividerà un anno al quinto e un anno al terzo, il granturco con altri generi al terzo. Ogni anno il contadino dovrà offrire la regalia di quattro pollastri [13].

Un caso di enfiteusi a terza generazione mascolina è quello tra Sisto Vinciguerra e Angelo Paciotta in cui il terreno misura una coppa e mezza, per quanto però è «a corpo e non a misura», intendendo così una stima complessiva, non analitica. Per il canone annuo si stabilisce una quarta di grano a misura colma, e due coppe a misura rasa. Si tratta cioè di circa 36 chili per la rasa e di circa 67 chili per il colmo [14]. L'enfiteusi perpetua, stipulata nel maggio del 1846 dal marchese Evangelista Campanari, stabilisce che il fruttato del terreno di 6 coppe, oggetto della contrattazione con un contadino di Ripi, debba essere così ripartito: il prodotto degli alberi vitati e da frutta si divide pe 1/3 al padrone diretto e per i 2/3 al miglioratario. Se questi vi pianta querce e gelsi, il fruttato si dividerà a metà. Inoltre in ogni anno dovranno essere corrisposti 2 pollastri. Il prodotto della terra si divide anch'esso al terzo [15]. Infine i nobili Giuliano e Pietro Capobassi danno in miglioria un terreno con 730 olivi, il cui fruttato si dividerà

---

[13] ASFR, *Archivio notarile di Veroli*, b. 530/1.044, notaio T. Diamanti, doc. n. 863; contraenti: il marchese Giuseppe Bisleti dà in miglioràzione a Biagio Zeppieri.

[14] ASFR, *Archivio notarile di Alatri*, notaio Lorenzo Mangili, prot. 1847 gen. 5-31 dic., doc. n. 91. I monti frumentari stabiliscono un massimo di aumento per misura colma del 20%.

[15] ASFR, *Archivio notarile di Veroli*, b. 530/1.043, notaio T. Diamanti, doc. 20.041; contraenti: il marchese Evangelista Campanari dà in enfiteusi perpetua a P. Antonio Gesuale (?).

al terzo. Il terreno va tenuto al pascolo con l'obbligo di non seminarvi. Ai proprietari va dato un agnello ogni anno [16].

La proprietà contadina, che nella ricerca è stata evidenziata in collegamento al problema dell'alimentazione, è di superficie ridotta, a volte ridottissima, come nel caso di orti. La valutazione in denaro di questi terreni non è in rapporto solo all'estensione, mentre invece lo è in relazione alla presenza dei miglioramenti, realizzati con una alta densità di alberi. Le stime riferite agli orti hanno valori sia in assoluto che in relativo più alti. Gregorio Verro contadino di Veroli, nell'agosto del 1830 vende un suo terreno, con patto di ricompra entro due anni, della capacità di un quartuccio (mq. 385,09 circa), rivestito di 11 olivi, 7 alberi vitati, 1 gelso, 4 fichi, 1 ceraso e 1 prugno. La valutazione è di 30 scudi, somma considerevole se si paragona alla vendita nello stesso anno e per lo stesso comune, di un terreno più ampio, di circa mq. 1.925,455, seminativo, con 25 olivi che viene valutato due scudi in meno [17].

L'impossibilità di fissare un quadro in cui possa predominare un elemento o più elementi che caratterizzino uniformemente il mercato della terra in delegazione, è confermata anche dalla diversità del bene terra posto in vendita, a seconda dei territori. Così sono emerse, per due paesi contigui, anche differenze nell'estensione dei terreni. Nel territorio di Monte S. Giovanni molti sono quelli superiori a un ettaro, mentre gli altri di minore estensione non scendono sotto i 3.000 mq., tranne due orti di circa mq. 94 e di mq. 1.540. Per il territorio di Veroli invece, le proprietà risultano molto meno estese, con un solo terreno di poco più di un ettaro e gli altri che oscillano tra i 400 e i 5.000 mq., tranne un orto di circa 170 mq. Nel marzo 1854, Geltrude Marra, moglie di Giuseppe Marra «da lei separato, separazione che dura tuttora irriconciliabile (...) attualmente trovasi in una positiva indigenza stante la presente penuriosa stagione, che a riparare a sì imponente situazione di sé, figlio e moglie di lui» ha deciso di vendere, dei suoi beni dotali un orticino in

[16] *Ibid.*, b. 530/1.044, notaio T. Diamanti, doc. n. 862; contraenti: i nobili Giuliano e Pietro Capobassi danno in miglioria a Vincenzo Cestra e Angelo Paniccia.

[17] *Ibid.*, b. 595/1.145, notaio Domenico Paniccia, doc. del 12 ago. 1830; contraenti: Gregorio Verro vende ad Anna Maria Branca.

S. Giovanni di canne 18,79 (mq. 96 circa), con cisterna al
li scudi 112,97[18].
a Paglia e il marito possidenti domiciliati nello stesso paese,
nel febbraio 1847, un terreno dotale, olivato di estensione di
(circa un ettaro), al macellaio Giacomo Bottoni «per prevedere
rgenti bisogni»[19]. Un altro terreno con superficie considere-
tomboli 13, pari a circa 4 ettari, è quello venduto dai fratelli
contadini possidenti, a un benestante del paese nel dicembre
sieme col terreno alienano anche la casa composta di due
metà dell'aia e le macerie. La miglioria ivi presente, consiste
querciole vitate e senza viti, 34 alberi vitati, 74 olivi ed
ta per metà, a scudi 463,20. Siccome i Velocci permangono
ri dell'altra metà e coloni di quella venduta, sono obbligati
re annualmente con l'acquirente il prodotto del terreno al
uello della migliorazione alla metà[20].
i notarili esaminati fin qui esemplificano i modi con i quali gli
hanno potuto affrontare il problema dell'alimentazione e al
esso confermano la continuità del ricorso all'uso della terra,
er trarne un immediato profitto. Dalle figure che agiscono
n modo chiaro il ruolo che le donne ricoprono nella dinamica
ale. Esse, persa la loro anonimità, attraverso la pur breve storia
ende che le hanno condotte a contrarre una vendita, esprimono
ia forte il legame anche simbolico che le unisce al nutrimento
all'alimentazione come fatto reale. Queste carte non dicono
l'assunzione del cibo che rimane un momento esclusivamente
forniscono però elementi di vivezza anche per cogliere le
e all'esterno e all'interno della rete parentale.
ntratti riguardanti gli uomini, il motivo è nella maggior parte
generico: «(...) il bisogno di denaro per supplire in quest'anno

---

Archivio notarile di Monte San Giovanni, vol. 549, notaio Giuseppe Massaroni, doc.
traenti: Geltrude Marra vende a P. Paolo Grana.
vol. 538, notaio Giuseppe Massaroni, doc. n. 20.421; contraenti: Angela Paglia
Carbone vendono a Giacomo Bottoni.
vol. 549, notaio Giuseppe Massaroni, doc. n. 735; contraenti: Giuseppe, Ambrogio
Velocci vendono a Michele Tagliente. Un tombolo, per questo paese, equivale
bbio.

penurioso alle domestiche indigenze» e impedisce di avere elementi di identificazione, anche perché mancano i documenti giustificativi. Questi, richiesti invece per le donne, sono costituiti dai decreti di volontaria giurisdizione, dagli attestati dei parroci, dalle testimonianze e arricchiscono, con elementi propri, l'immagine delle vicissitudini personali e della propria famiglia. Serafina Grana, moglie di Rocco Papetti, mugnai di Alatri, dichiara nel 1861 di aver venduto l'anno prima un terreno di provenienza dotale con viti, per la somma di scudi 260 e la superficie di coppe 43 (circa 7 ettari).

«Ora però ritrovandosi (...) col di lei coniuge attorniata da numerosa famiglia, ed attese le circostanze cui sono andati incontro nella presente penuriosissima stagione, abbia deliberato per accorrere alle urgenziori indigenze di usare tale denaro e consegnarlo al suo marito perché così con tale somma possa aprire ed attivare un industrioso traffico e commercio sia di cereali sia di bestiame per ottenere un utile per la famiglia».

Il marito dovrà, tra l'altro, esercitare il commercio a suo nome e per suo conto[21]. I prezzi certamente più alti dei generi che si intendono commerciare, bestiame e cereali, spingono all'utilizzazione di una somma considerevole già realizzata per «attivare un industrioso traffico». La sola motivazione di trovarsi a vivere in una stagione improduttiva non è infatti motivo sufficiente per utilizzare tale somma a soli scopi alimentari.

Un altro caso di natura simile è quello che si riferisce a Maria Santucci, che vende un terreno vitato e con alberi da frutto. La donna «trovandosi gravata di figli, e volendo che i medesimi le siano di aiuto con il loro lavoro, ha determinato di aumentare una piccola industria di panni di lana e di tela cottonina che (...) esercita in proprio nome ed in assoluta proprietà», quindi ha deciso di vendere il fondo a 160 scudi, valutato di più della stima stessa. «L'industria» vuole che sia attivata a esclusivo suo nome e proprietà del capitale e «senza alcun diritto del coniuge»[22].

[21] ASFR, *Archivio notarile di Monte San Giovanni*, vol. 594, notaio Giacomo Carboni, doc. n. 25.079.

[22] ASFR, *Archivio notarile di Alatri*, notaio Lorenzo Mangili, prot. 1860 dic. 24-1861 dic. 16, doc. n. 1.877; contraenti: Maria Santucci vende a Vincenzo Goretti.

dente che queste due situazioni traggono impulso dalla carestia vare, oltre le immediate necessità alimentari, a potenziare attività rciali già avviate, con il coinvolgimento della famiglia come

e nel caso della vedova di Bauco che è costretta a vendere nel n terreno arativo, il problema di provvedere all'alimentazione ole è così pregnante che, dalla sua risoluzione, dipende anche a del nucleo familiare dall'esterno: «per evitare qualche danno rebbe accadere in persona (...) delle di lei figlie intorno alla està»[23].

oncludere questa rassegna di esempi si cita infine un caso di vita in cui la miseria è lontana, ma la necessità del sostenta- vi è espressa con altrettanta chiarezza. Nel 1835, la vedova Oliva Ricotta di Paliano narra che

dando i suoi beni un fruttato capace a somministrarle un competente o alimento ha essa bisogno di una industria per supplire a quel sostenta- ne dalle piccole rendite non può ricavare e che siccome coll'avanzarsi l'età overebbe non molto abile ad industriarsi con il lavori, dai quali in oggi tira o necessario per i suoi bisogni, quali coll'avanzarsi dell'età divengono più genti, nonché per aver un'assistenza all'aziende di famiglia, che assai meglio cono sotto la direzione di un uomo, di quello che colla direzione di una

futuro marito più giovane di lei e al quale non potrà dare suoi beni, riservandosene però la quarta parte.

R, *Archivio notarile di Veroli*, b. 595/1.145, notaio Domenico Paniccia, doc. n. 10.432; Maria Zeppieri vende a don Nicola Salerni.

R, *Archivio notarile di Paliano*, notaio Giuseppe Borgia, prot. 1826 mag. 1-1843 ott. enti: Maria Oliva Ricotta dona a G. Francesco Giannetti.

MARINA BROGI

Le istituzioni annonarie lucchesi fino alla caduta della repubblica oligarchica (secc. XIV-XVIII)

Premessa. – Le istituzioni annonarie, intese come prioritaria manifestazione di esercizio di una più globale politica annonaria, esaminate come strumento di gestione della produzione, approvvigionamento, distribuzione e consumo dei generi alimentari, viste nelle emergenze e nel quotidiano, costituiscono l'oggetto di questa ricostruzione evolutiva di strutture e funzioni di specifiche magistrature nel contesto dell'intero apparato lucchese.

Una rilettura del graduale processo di istituzionalizzazione del ruolo governativo nel farsi garante del sostentamento delle genti è possibile prendendo avvio dagli occasionali provvedimenti impartiti sia da singole persone, sia da amministratori di monasteri e spedali, al fine di assicurarsi le necessarie vettovaglie; così com'è riscontrabile sin nelle abituali clausole di contratti a livello [1].

[1] Un semplice spoglio nel fondo pergamenaceo dell'ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA (d'ora in poi ASLU) già consente l'individuazione di molteplici clausole livellari dove l'esazione in natura assicura al proprietario terriero un determinato rifornimento alimentare ed in genere prodotti di alto valore commerciale (grano, vino, olio, castagne, nocelle ecc.), da rivendere sul mercato cittadino. Sul finire dell'alto medioevo si segnala il livello ed usufrutto di una casa massaricia con corte, orto, vigna, ulivi, selve, prati, pascoli ecc. concesso dall'abate di Sesto con l'obbligo di coprire ed elevare tale casa ed abitarla, dietro pagamento di un canone annuo pari a 13 denari d'argento ed impegno a portare al monastero una spalla «de porco bono» ciascun anno, in occasione del Natale (ASLU, *Diplomatico, Biblioteca di S. Ponziano*, 998 set. 11, Lucca). Un'altra concessione livellare fatta dall'abate del monastero di S. Ponziano per un pezzo di terra a vigna e sterpeto ad un censo annuo «di vino bono sistaria vigenti et quator» obbligava anche a fornire «pane et vino et companatico» al messo che al tempo della vendemmia andava a riscuotere per il monastero. (*Ibid.*, 1058 set. 27, Lucca). Significativa è pure la concessione a livello fatta da Saracino, figlio del fu Widi, a Pietro e Giovanni che ricevevano due porzioni di terra a campo con alberi per un canone annuo di staia 12 «de grano bono sicco», 12 «de fave bone sicche», 12 «de milio bono sicco cum aliquantulo panico» e per un canone pari alla metà

emoria di guerre, pesti, maltempo e carestie, tramandate cali cronache[2], evidenzia poi come situazioni di emergenza ono interventi sempre più ricorrenti da parte degli organi ari.

---

ori seo vino qui remanserit» nel caso che detta terra «per ostem de rege aut devastata fuerit». (ASLU, *Diplomatico, Spedale di S. Luca*, 1066 giu. 4, Lucca). Un rra a vigna ed oliveto è invece concessa a livello dal rettore dell'ospizio di S. Maria m» per un censo di 10 libre d'olio, da rendere ciascun anno a gennaio «in suprascripto (*Ibid.*, 1120 dic. 14, Lucca).

cente esigenza di una razionale organizzazione negli approvvigionamenti alimentari nte evidenziabile anche tramite una mera elencazione delle calamità patite in Lucca XIV secolo. Come narrato nella *Antica Cronichetta Volgare Lucchese* in *Atti della demia lucchese*, Lucca 1893, p. 241: nel 1301 «le grandi piogge ammazzorno le biade la biada in quell'anno», così nel 1303 «fue grandissimo freddo che gessoe l'Arno ago di Massaciuccoli, che v'andavano suso le persone. E fue grande secho che non osto in fine a maggio e venne molto grano a Motroni», cioè fu acquistato grano » e sbarcato nel porto medievale di Lucca ovvero Motrone in Versilia.

ALLI, *Croniche della inclita città di Lucca e di altre città*, Lucca 1583-1585, in BIBLIOTECA LUCCA, ms. 710, pp. 164-165, sappiamo che nel 1333 «il dì primo del mese di nne si gran pioggia e così sterminata che tutti i fiumi sboccorno di socto che are per tutto. Hora avendo continuamente piovuto per 4 giorni (...) il fiume Arno ierezza e superbia e inondò la città di Firenze (...) Il Serchio, il fiume in su il ncora lui fece il debito suo ad annegare molta gente e bestiame, a gittar molte case n portar ogni cosa che dentro si trovava».

notizie sono riscontrabili in quella che è la prima testimonianza di storia lucchese, *nnales* di FIADONI (1236-1327), cioè le *Croniche* di G. SERCAMBI in ASLU, *Biblioteca* n. 107, parte I, a. a. 1164-1400.

olare al cap. CXXIX, «Come fu in Toscana grande fame», è scritto: «(...) dimostrò o di grande charestia, chè il dicto anno di MCCCXLVI fu, non che charestia ma le, intanto che funno costrecti le persone di Toscana a mangiare li erbi selvatici»; RCAMBI, *Le Croniche*, edizione a cura di S. BONGI, in «Istituto storico italiano», I, p. 92.

ra al cap. CXXXIII, «Come fu morìa grande», racconta: «Che essendo venute di ue galee di Genovesi e sposate a Pisa, li homini che in su quelle galee erano, rrotti da pestilenzia, e giunti im Pisa alla Piassa de' Pesci, tucti coloro che con tali vellònno, tutti subitamente funno amalati e morti; e tal venuta fu all'entrata di MCCCXLVIII. E così la moria cominciò grande im Pisa, e poi si sparse per tucto maximamente in Luccha». Cfr. G. SERCAMBI, *Le Croniche...*, cit., pp. 95-96.

toli segnalati emerge la grave situazione determinatasi in Lucca e in Toscana, nente giustificata come castigo divino sceso sugli uomini peccatori e simbolicamente dai diavoli che scagliano saette e versano il veleno della peste sul mucchio desolato onizzanti o già morti.

uazioni di «morìa» risultano agli anni 1357, 1371-73, 1383-84, 1399-1400 ancora in BI, *Le Croniche...* cit., pp. 117-118 e 206, rispettivamente ai capitoli 152 e 240.

In particolare fu durante i secoli XIII-XIV che, registrandosi anche in Lucca quel generale miglioramento delle condizioni di vita, comune ai tanti popoli dell'Europa [3] (e quindi un aumento dei consumi) venne strutturandosi un sistema annonario che seppe essere capace di soddisfare il primario e sociale «bisogno di pane» e contemporaneamente riuscì utile a rafforzare la supremazia della città sul contado ed a rastrellare consensi intorno ai detentori del potere.

1. *La gestione dell'annona in Lucca avanti la libertà.* L'impegno a cacciare lo spettro della fame fuori dai confini delle proprie terre emerge con chiarezza dalle molteplici norme in materia di approvvigionamenti alimentari redatte certo in occasione di fatti di particolare gravità, ma poi rimaste in vigore come disposizioni generali e quindi scritte nell'antico libro di statuti del comune di Lucca [4] che, sebbene distribuite in diversi suoi capitoli, consente l'individuazione di tutta una serie di misure tese a reprimere ogni sorta di traffici illeciti di vettovaglie.

Innanzitutto, considerata la ripartizione territoriale di città, distretto e vicarie [5], a ciascuno degli officiali preposti e specialmente a quelli

[3] In merito cfr. J. LE GOFF, *Il Basso Medioevo*, in *Storia universale Feltrinelli*, Milano 1967, capp. 3, 7.

[4] ASLU, *Statuti del Comune di Lucca*, n. 1, «Statuti del MCCCVIII»: è la più antica copia dello statuto trecentesco pervenuta dopo gli incendi e saccheggi di quella prima metà del secolo XIV; in carta di bambace, cc 1-298, con integrazioni di carte trovate lacere e fatte trascrivere nel 1536. Cfr. *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, a cura di S. BONGI-L. DEL PRETE in *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, Lucca 1867. Cfr. D. CORSI, *Legislazione archivistica dello Stato di Lucca*, in «Archivio storico italiano» , 1956, pp. 189-213.

[5] La struttura del territorio lucchese nel XIV secolo risulta così articolata: *a*) Città, divisa in quattro contrade corrispondenti alle 4 porte, cioè S. Frediano o Borgo, S. Pietro Somaldi, S. Donato e S. Gervasio. Dal febbraio 1370 divisa in 3 terzieri (S. Paolino, S. Salvatore e S. Martino) e ciascuno di essi in 4 contrade (nell'ordine: Sirena, Luna, Granchio, Falcone; Sole, Corona, Rosa, Gallo; Rota, Pappagallo, Stella, Cavallo). *b*) Borghi, a ridosso della prima cerchia delle mura costruita negli anni 1207-1265. *c*) Sobborghi, ovvero le parrocchie rurali e parte dei borghi, cioè (San Pietro, San Casciano di Guamo, Pontetetto, Sorbano del Vescovo e del Giudice, Verciano, Ponte S. Pietro e S. Casciano a Vico, Salissimo, S. Vito di Picciorana, S. Angelo in Campo, S. Martino in Colle, Castello e Borgo di Porcari). *d*) Distretto, che copriva circa 6 miglia di territorio oltre il suburbio, (Pieve di Compito, Vorno, Massa Pisana, Vicopelago, Flesso, Arliano, Massaciuccoli, S. Macario, S. Stefano, Monsagrati, Torre, Sesto di Moriano, Brancoli, S. Pancrazio, Marlia, Lammari, Segromigno, S. Gennaro, Lunata, S. Paolo e Valdottavo). *e*) Contado, diviso in 12 vicarie

orze», cioè delle terre più battute dai contrabbandieri, veniva na balìa contro chiunque portasse fuori o trafficasse «blavam n»[6].

e, accanto a simili disposizioni atte ad impedire fughe di generi ri, erano adottate misure intese a favorire in ogni modo la portazione con l'esplicito scopo di garantire che «in civitate victualium sit ubertas, et huismodi victualia apportantes plena t libertate»[7].

erano raddoppiate le pene consuete da infliggersi a chi recava rubava proprio a quelle persone che introducevano approvvienti dentro le mura cittadine, analoga punizione era stabilita tentava di far loro pagare «pedagium vel ripaticum», mentre ribadita la concessione a liberamente «ire et redire et stare» que, non essendo un pubblico nemico di Lucca, forniva almeno

---

oreggiana, Castiglione, Gallicano, Coreglia, Val di Lima, Villa Basilica, Valdinielarno, Camaiore, Pietrasanta, Massa e Lunigiana. *f*) «Forza» di Lucca, fino al ostituita dai Comuni d'Oltrarno come Montopoli, Palaia, Treggiaia, Monte Calvoli, Monte, Bientina, Buti, Cintoia, Montefalcone, Ripafratta, Quosa, Pontasserchio. è le terre feudali sotto il dominio del Vescovo di Lucca come: Diecimo, Moriano, i Sesto, Torre di S. Stefano o Castello, S. Casciano, S. Lorenzo, S. Michele, S. Moriano, Aquileia e Sesto ed altre sottoposte invece ai Canonici di S. Martino ssarosa, Fibbialla, Gualdo e Ricetri.

secolo, caduta la Signoria Guinigi (1400-1430), lo Stato subì una restrizione (cfr. il trattato con Firenze del 1441), ma la struttura rimase la stessa: Città o Sei Miglia - Vicarie, fino alla caduta della Repubblica (1799). Amministrativa-Distretto dipendeva direttamente dalle magistrature cittadine, mentre le Vicarie n vicario, poi commissario, eletto dagli Anziani in rappresentanza del potere centrale. mente il Distretto dipendeva dall'Offizio sopra le entrate, mentre ogni vicaria versava ngo generale di Lucca una somma fissa comprensiva d'imposta d'estimo, teste e «doana salis». In merito cfr. i manuali classici di storia lucchese come G. *Sommario della storia di Lucca*, in «Archivio storico italiano», X (1847), pp. I-I-252 e A. MANCINI, *Storia di Lucca*, Lucca 1950.

uod quilibet vicarius et capitaneus cuiusque vicarie seu capitanie eorum curie habeant iliam contra traficantes blavam et ementes et oleum mictentes extra lucanam fortiam nando et puniendo usque in libris centum, secundum facultates eorum qui portarent ent ipsam blavam vel oleum. Et vicarii et capitanei, iudices et notarii vicariatuum arum lucane Civitatis teneantur non dare per se, vel aliam personam pro eis, cui persone de portando extra districtum lucanum contra devetum aliquam blavam» *atuti del Comune di Lucca*, n. 1, lib. II, cap. 40, c. 78*r*).

ib. III, cap. 126, c. 183*v*.

una quantità[8] minima di quattro staia di biada o pane, oppure dieci porci o dieci castrati o altre bestie, minute o grosse.

Questa politica alimentare di tipo protezionistico che affiora dalle norme statutarie del 1308 trova ulteriore conferma nell'attività svolta dalla Curia del fondaco[9]: una magistratura preposta alla vigilanza sul commercio e l'artigianato quale organo specificamente amministrativo, ma anche con potere giudiziario, almeno in ambito «civile», restando pertinente alla Curia dei visconti e de' gastaldioni[10] la competenza sui

[8] «Et quod tales deferentes versus Civitatem lucanam blavam, vel ducentes porcos in convenienti quantitate; videlicet staria quattuor et ab inde supra, et porcos decem et ab inde supra, possint ad Civitatem lucanam et de civitate lucana per districtum et fortiam libere ire et redire et stare, non obstante aliqua concessione represalliarum facta vel facienda» (*ibid.*, c. 183*v*). «Intellectus est in predictis quod, non obstante aliqua represallia, quilibet possit venire ad Civitatem lucanam qui apportaverit aliqua vectualia, tunc quando ipsa vectualia apportaverit. Et dicto tempore capi vel inpediri in re vel persona nullo modo possit, sed potius sit securus, tam in veniendo quam redeundo et stando ad Civitatem lucanam et fortiam et ab ipsa Civitate lucana et fortia et districtu: dum tamen non sint publici inimici lucani Comunis: et dummodo non portent minus stariorum IIII blave vel panis vel porcis decem aut decem castronibus vel aliis bestiis minutis vel aliis bestiis grossis» (*ibid.*, libr. I, cap. 39, c. 23*v*).

[9] Sulla *Curia del Fondaco*, (così detta «da una fabbrica chiamata Fondaco», come scrisse il Bongi o meglio per la corrispondenza esistente tra i termini «fondaco» e «infondacare» con le funzioni stesse dell'Ufficio, come ha precisato Romiti), non si hanno notizie nello Statuto del 1308 mentre ne è stata rintracciata una prima citazione documentaria nell'anno 1327. Infatti in ASLU, *Libri di corredo alle Carte della Signoria, Libri officialium*, n. 4, c. XXVIII*v*, si ha la nomina di «Ser Bettus de Silva maior officialis fundaci et dovane lucane...» e quella del camerlingo, di due notari e di quattro nunzi «ad dictum officium fundaci...». Ma la serie dei registri conservati (n. 1-4895) ha inizio solo dall'anno 1337 e col 1403 (registro n. 163) ha inizio una commistione «prima oscitante saltuaria, poi assoluta e permanente» delle scritture della Curia del fondaco con quelle del Tribunale d'appello, in quanto furono ospitati nella stessa casa il Fondaco e il Giudice degli appelli: però il titolo di Curia del fondaco rimase, anche se divenne proprio di una cancelleria dove si scrissero gli atti del Tribunale d'appello, ossia della Rota fino al 1801. In merito si legga, *Inventario del r. Archivio di Stato in Lucca*, a cura di S. BONGI, Lucca 1876, II, pp. 393-396, inoltre si veda A. ROMITI, *La Curia del fondaco ed il commercio minuto lucchese nel secolo decimoquarto*, in «Actum Luce», 1972, I, pp. 57-101, in particolare per le competenze giudiziarie di ambito «civile» e la loro snellezza procedurale.

[10] Nell'ASLU, sono conservati 81 volumi di scritture dell'antica Curia de' visconti e de' gastaldioni o castaldi, essi coprono con poche lacune, un arco cronologico dal 1331 al 1372 anno in cui tutte le attribuzioni di tale curia passarono ad altre magistrature ed in particolare modo alla Curia del fondaco.

Comunque risale al 16 dicembre 1245 la più antica menzione dei Signori visconti e fu sanzionato il 10 marzo 1304 lo statuto «Curie Vicecomitum que dicitur Castaldiorum» che costituì l'ottavo libro dello statuto generale delle Curie in ASLU, *Archivio Guinigi*, n. 263, *Statutum curiarum lucensis civitatis A.S. MCCCXXXI*, cc. 70-79*v*.

olio, vino, pane, grano, farina ecc. In particolare l'azione del
: officiale e del Consiglio dei Sei costituenti la Curia del
insieme ai notari, coadiutori ed ufficiali sui divieti, si esplicava
apillare controllo su tutti gli operatori delle arti minori sia
ndo il rispetto di pesi e misure regolari a tutti i venditori, sia
ando la vendita delle carni, bovine, ovine e suine, e dei triccoli,
di uova, polli, pulcini, frutta e verdura sui banchi di piazza S.
; come pure vigilando su pescatori e pescivendoli di piazza S:
n Cortina e svolgendo una concreta funzione di salvaguardia
usso di vettovaglie in città — almeno durante il periodo avanti
à — con l'assicurare il rispetto del divieto di estrazione della
del divieto di «infondacare»[11]. Accanto all'assoluta proibizione
rire biada fuori dal territorio lucchese senza alcuna possibilità
ioni, era anche stabilito un generale divieto di estrazione di
'interno delle terre lucchesi, però ammettendo alcune possibilità
ga: per la macina, per la semina e per l'uso familiare.
orme statutarie[12] del Fondaco ne fissavano modalità e limiti
tivi: così la biada poteva essere portata fuori dalle mura di Lucca
esta di chi ne necessitava per il consumo familiare solo dopo aver
a gabella prevista ed ottenuta la prescritta licenza della Curia del
, in seguito all'autorizzazione concessa dal Collegio degli anziani[13]

---

ndacare: fare fondaco, o canova, accumulare e far conserva di biade e di altri
consumo», come precisa S. BONGI, *Bandi lucchesi del secolo XIV*, Bologna 1863,

re statuti che si trovano nelle scritture proprie della Curia del fondaco il più
mbranaceo, di cc. 145 incluso indice ed altri preliminari, risulta compilato da nove
ciò deputati dal Consiglio generale il 7 dicembre 1371 e riporta aggiunte di leggi
scritte dai pubblici Cancellieri fino al 1522. Sta in ASLU, *Curia del fondaco*, n. 1,
Curie lucani fundaci», a. 1371, ad esso si fa riferimento continuo per tutte le
ssunte nel presente capitolo (ampiamente esaminato da A. ROMITI, *La Curia del*
it.) e più volte fatte bandire dal Maggior officiale del fondaco.

llegio degli anziani fu l'organo esecutivo della Repubblica lucchese e naturalmente
eri furono più o meno ampi a seconda dei «diversi reggimenti» succedutesi nel
praticamente durò per più di 500 anni con la sola interruzione del trentennio della
i Paolo Guinigi. Infatti le prime memorie documentarie di questa istituzione
alla seconda metà del sec. XIII, anche se si conservano in modo sistematico
solo a partire dal 1330.

ndo a discriminante il fondamentale momento del recupero della libertà dalla
straniera, sono riunite sotto la intitolazione di *Anziani avanti la libertà* le carte di

e comunque per un massimo di tre staia per volta. Anche per la semina era fissato un limite quantitativo, ma senza pagamento di gabella e con autorizzazione concessa direttamente dalla Curia del fondaco, sentito il parere degli Anziani. La deroga al trasporto della biada per la macina era accompagnata da rigide regole imposte ai mugnai: dal perentorio termine di otto giorni per la resa della farina ai controlli del rapporto tra peso della biada ricevuta e peso della farina restituita, con le conseguenti penalità[14] oltre che alla fissazione dei prezzi di macinazione con divieto di rifiutare «lo macinare»[15].

---

questa magistratura che vanno dal 1330 al 1369, mentre stanno sotto la denominazione di *Anziani al tempo della libertà* quelle dal 1369 al 1799. Ma se l'8 aprile 1369 il diploma imperiale sancisce il ripristino dell'antica libertà, è col 12 marzo 1370 che gli Anziani sono fatti vicari imperiali ed investiti dei più ampi poteri legislativi, amministrativi e giudiziari, «de iure et de facto». Mentre è in seguito alla riforma del 6 febbraio 1370, per la quale la città è divisa in terzieri, che il Collegio degli anziani modifica la sua struttura interna, passando dai dieci cittadini (eletti ogni bimestre a due per borgo e per porta), ai nove cittadini (eletti ogni bimestre a tre per ogni terziere), più un gonfaloniere, pure con carica bimestrale, da eleggere a turnazioni stabilite, da ciascuno dei terzieri; restano inalterate la durata bimestrale e la composizione decemvirale del Collegio. Accanto al titolo di gonfaloniere compare quello di comandatore, col quale viene indicato a rotazione, ogni tre giorni, seguendo l'ordine dei terzieri, uno degli «Eccellentissimi Signori» le cui attribuzioni, doveri, competenze e modalità elettive sono esposte nei primi undici capitoli dello statuto *De regimine*, insieme a quelle proprie del gonfaloniere e del Collegio degli anziani.

Le successive leggi emanate in aggiunta a quelle dello statuto *De regimine*, l'ultima delle quali relativa al 1768, sono raccolte nel *Libro volgarmente denominato Libro Rosso, che contiene leggi e decreti sopra le attribuzioni del Collegio degli Anziani e de' Cancellieri del Governo*, in ASLU, *Anziani al tempo della libertà*, n. 1. Per ulteriori notizie cfr. *Inventario del r. Archivio...* cit., I; pp. 121-132, 154-194.

[14] Oltre alle specifiche norme dello *Statutum Curie lucani fundaci*, capp. LIII-LIV, si segnala il lungo bando del 2 luglio 1356 con il quale il Maggior officiale del fondaco ribadisce diversi ordini generali emessi in materia di commercio di vino, carni, pesci, biade e di attività artigianali ricordando quindi: «Ancho che omgni mugnaio che porta biada della città di Luccha per macinare, o delli borghi e soborghi, debba portare e ponere la farina in quello luogo e chasa unde levò la biada, e quella rendere a quella persona da cui ae avuto la biada, imfra'l tempo che in dello statuto si contiene, e allo dicto bando...» (ASLU, *Curia del fondaco*, n. 39, *Liber memoriae*, 1356, c. 3*r*). Cfr. S. Bongi, *Bandi lucchesi...* cit., pp. 211-213.

[15] Il 30 ottobre 1341, il Maggior officiale del fondaco bandisce: «Che alcuno mugniaio, o altra persona che macini o faccia macinare, non possa né debbia domandare né prendere o prendere fare, o vero dimandare per macinatura dello staio del grano, overo d'altra biada più che soldi III, et a quella ragione, a pena di soldi cento, per ciaschuna volta et per ongni staio, di ungna persona che contrafaciesse. E che non possa ad alchuna persona vietare lo macinare, né rifiutare, ma tenuto sia di macinare a ciaschuna persona per lo ditto pregio, a quello medesimo bando». ASLU, *Curia del fondaco*, n. 9, *Liber memoriae*, 1341, c. 72*r*; S. Bongi, *Bandi Lucchesi...* cit., pp. 85-86.

nque tutte le attività commerciali legate ai generi alimentari
strettamente regolate, risultando così soggetti a specifica
va non solo grani e granaglia, ma anche l'olio e il vino [16] delle
ucchesi e le castagne [17] della Garfagnana. Per ogni operazione
io o trasferimento di vettovaglie era necessaria regolare licen-
Maggior officiale del fondaco alla cui vigilanza era sottoposto
gni deposito «drento e fora» di Lucca, avendo bandito:

neuna persona, di qualunqua condissione sia, faccia fondacho overo
alcuna generatione di biada, in alcuno modo, fuor della città di Luccha,
lui bisogna per sua vita e della sua famiglia, a pena di perdere la dicta
uale incanovasse. (...) E chiunqua avesse inchanovata biada, overo facesse

---

tuni bandi provvedevano a fissare i prezzi di vendita dei vari tipi di vino: «Che
ctieri u altra persona possa né debbia vendere né fare vendere vino a minuto oltra
i pregi, cioè: Vino vermiglio, più che denari VI la mazzetta. Vino bianco brùsco,
agione. Vino raspeo, più che denari VIIII la mezzetta. Vino trebbiano, più che
II la mezzetta, u da inde in giue, secondo la bontà del vino» (ASLU, *Curia del*
9, *Liber memoriae*, c. 53*r*).

tela del consumatore arrivava anche alla proibizione di possibili adulterazioni,
so del 9 novembre 1346, quando il Maggior officiale del fondaco bandisce: «Che
atieri, o altra persona che vendesse o intendesse per innansi di vendere ad minuto
di Lucca, borghi o in nelli soborghi, o in nello suo contado, distrecto et forza,
alunque factura o condictione sia, non ardischa o vero presumma quello cotale
re inaquato, o mescolato con aqua in alchuno modo o vero ingenio, ad pena di
. per ciascheduno carro, et a ragione del carro, et di perdere lo dicto vino»
ziani avanti la libertà, n. 25, *Liber bannorum*, 1346, c. 45*v*). Cfr. S. BONGI, *Bandi*
., pp. 72 e 177.

edesimo bando del 30 ottobre 1341 (cfr. nota 15) è tra l'altro stabilito: «Anco che
ona non possa vendere né fare vendere castagne arrostite, né ballocciori in della città
in de' borghi, a pena di soldi XX per ogni volta che contrafacesse». Per alcune
sui prezzi c il commercio dell'olio cfr. S. BONGI, *Bandi lucchesi*... cit., pp. 75 e 213.
alcuna persona non debbia tramutare né far tramutare da uno luogo a uno altro,
asa a una altra, alcuna biada, legumi, vino, oglio o altra vectuvaglia, sensa licentia
officiale del Fondaco, a pena di perdere quello che tramu[ta]sse, et più arbitrio
fficiale», fa bandire il 7 ottobre 1341 il Maggior officiale del fondaco di Lucca
ria del fondaco, n. 9, *Liber memoriae*, 1341, c. 66*v*). E l'ordine è richiamato anche il
1348 precisando: «Che neuna persona, di qualunqua condictione sia, porti, guidi,
uca, con bestia overo senza bestia, alcuna victuallia verso extranee parti, se non
tà di Luccha: e che della cictà di Lucca, borghi et soborghi cavare non si possa
a o victuallia o grassia, senza poliza del Fondaco di Lucca, pagando quinde la
ordinata è, a quella pena e bando che in dello statuto del Fondaco si contiene»
ziani avanti la libertà, n. 30, *Liber bannorum*, 1348, p. 10). Per i vari richiami del
S. BONGI, *Bandi lucchesi*... cit. n. 11, pp. 78, 80, 84, 118, 120, 162, 196, 198.

fondacho in della città di Luccha, borghi overo soborghi, oltra quello che allui bisogna per sé e per la sua famillia, debbia quello aver dinontiato all'officiale del Fondacho, infra octo dì proximi dal dì del presente bando, a pena di perdere la dicta biada infondacata. E a ciascuno sia licito accusare chi contrafacesse; e arà la quarta parte della dicta biada: e non s'intenda infondacata quella biada, la quale altri riccollie overo riceve di suo riccolto»[19].

Naturalmente nelle situazioni di emergenza, causate da guerre, peste o scarsi raccolti dovuti a maltempo ed inondazioni del Serchio, il controllo alimentare diveniva più rigido ed i bandi del Maggior officiale, più numerosi e restrittivi, provvedevano anche ad inviare nel contado officiali deputati a verificare la buona esecuzione delle «cerche», ovvero di quei censimenti annonari attraverso i quali gli uomini di governo tentavano di ottenere un quadro effettivo delle scorte alimentari disponibili sulla base del quale poter dettare razionali provvedimenti. Bandi[20]

[19] ASLU, *Anziani avanti la libertà*, n. 25, *Liber bannorum*, 1346, pp. 11-12. Il divieto di «infondacare» o «incanovare» è ribadito il 7 gennaio 1346, ma anche il 17 gennaio 1348 (cit. in nota 18), in entrambi i casi all'interno di un lungo bando in cui sono richiamate più norme generali sull'estrazione della «biada o victuallia o grassia», su pesi e misure, sui tagli d'alberi d'olivo, sulla compravendita di biade nella sola piazza del Fondaco, ecc. Cfr. anche S. BONGI, *Bandi lucchesi*... cit. n. 11, pp. 119, 148 e 197.

[20] Il 17 febbraio 1342, mentre il Comune e Popolo di Firenze tenevano la Signoria su Lucca, il banditore intimava: «Che qualuncha persona, cittadina o forestiera, ecclesiastico o seculare, o di qualuncha condissione sia, lo quale avesse soccelato, o vero obmesso di mostrare, dire, o dinonsiare et fare scrivere in nella cercha presensialmente facta del presente mese di febraro, a' cercatori o officiali a ciò diputati, alchuna biada o quantità di biada, o leghume, farina, ollio, o vero sale, quella cosa così soccelata, o vero non dinonsiata et non scritta o non mostrata, possa et debbia dinontiare, dichiarare, mostrare et fare scrivere alla sua posta, di quie a tre die proximi per terme perentorio, alla Corte del Fondaco magiore, alli officiali a ciò diputati, a pena di perdere tutto quello che così non fusse dinonsiato o facto scrivere, o che fusse soccelato, et a pena etiandio di soldi XX di denari per ciaschuno staio di quella cosa così soccelata et non dinonsiata, et per ciaschuna libra d'oglio... «(ASLU, *Curia del fondaco*, n. 9, *Liber memoriae*, 1341-1342, c. 79*v*). Per chi, entro i tre giorni prescritti, assolveva all'obbligo di autodenuncia era assicurato il pieno condono ma, passato il termine, chiunque poteva accusare i trasgressori ottenendo in ricompensa la metà di ciò che risultava da essi non denunciato. Caduta poco dopo sotto la dominazione pisana, Lucca dovette anche far fronte a quella «general fame» che prostrò l'intera Toscana e poi buona parte d'Italia (cfr. G. PINTO, *Coltura e produzione di cereali in Toscana nei secoli XIII-XV*, in *Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secc. XIII-XV: problemi della vita nelle campagne nel Tardo Medioevo*, Pistoia 1981, pp. 221-286 (Centro italiano di studi e storia e d'arte); ID., *Il libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze, 1978, pp. 100-104. Così il 12 ottobre 1346 il Maggiore officiale del fondaco di Lucca ordinava ai consoli delle contrade e bracci della città, borghi e sobborghi, di censire nel termine di otto giorni «tutte le bocche che

titi «libri di cerche»[21] consentono così di evidenziare nella
del XIV secolo una stretta connessione del miglio all'alimenta-

---

elle loro contrade e bracci, da tre anni in su». E sempre nello stesso termine Ancho che ciaschuna persona, di qualunqua condictione e stato sia, così cittadino ano, chierico o laico o forestieri, la quale ae grano, millio, panico overo fave vero orzo in della città di Luccha, borghi o sobborghi, quella debbiano avere e data per scritto al dicto officiale e alla sua corte, di quie a octo die, a pena di di denari per ciascuno staio non denuntiato et dato per scripto. Sappiendo che di solenne investigagione (ASLU, *Anziani avanti la libertà*, n. 25, *Liber bannorum*, ito tra le cc. 23 e 26). Cfr. S. BONGI, *Bandi lucchesi*... cit., pp. 91, 92 e 167. Per oni generali sui provvedimenti più frequenti nei comuni medievali di fronte alla in particolare sul ricorso al censimento delle scorte alimentari si rinvia a G. *enze e la carestia nel 1346-47, aspetti e problemi della crisi annonaria alla metà del '300*, io storico italiano», CXXX (1972), 473, pp. 25 e seguenti.

ano conservati in ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 379, sei registri, legati in un me, relativi a cerche ed acquisti di grani fatti eseguire da incaricati straordinari tra 49 e 1369, cioè anche prima dell'istituzione dell'Offizio tra le cui scritture si sono eriti. In particolare è nei due registri iniziali che sono contenuti i censimenti elativi, rispettivamente, al 1353 e 1354. Il primo è il libro della cerca fatta o da Iacopo Cini di Uzzano, a ciò deputato dai Vicari e Rettori di Pisa in Lucca po; esso rileva le quantità di grano e granaglie, ma anche di castagne ed olio, inoltre il numero delle bocche per ciascun nucleo familiare ed il calcolo delle la consegnare nel Fondaco del Comune di Lucca una volta detratti i cereali destinati no familiare ed alla semina. (Cfr. G. PINTO, *Firenze e la carestia*... cit., p. 246; per assuntiva dei dati di tale censimento che l'autore elabora e confronta con quelli di 1298 e del 1339). Il censimento dell'anno successivo si limita invece ai cereali estate, non segnala le bocche e non è chiaro se fornisca i dati relativi alle eccedenze ntero raccolto; inoltre solo il primo risulta eseguito su base territoriale riguardando ni e pivieri della piana ad oriente di Lucca e delle colline che scendono dalle ngo la sinistra del Serchio. Insieme a questi due censimenti annonari del XIV icordato, per evidente analogia, quello degli inizi del XV secolo, scritto nel terzo registri legati nella vacchetta cartacea conservata in ASLU, *Governo Guinigi*, n. 34. 31 agosto 1412 la cerca di «grani et milei et biadi» fu eseguita «cum diligentia base alle dichiarazioni corporalmente giurate e fu ultimata il 2 settembre successi- escrizione è indicato, accanto al nome del capofamiglia, il numero delle bocche, il ascun componente e l'età di ciascun figlio, oltre alle quantità e qualità delle biade come esemplifica il seguente riferimento testuale: «Marcellus Maxii cum duabus cet domina Johanna eius uxore, Andrea eorum filio annorum X et nihil habet sed do vivit (...) Pierus Nicholai cum septem buccis, scilicet domine Lucia eius uxore, bile annorum 14, Nicholao annorum XI, Iacobo annorum VI, Bernardo annorum eo mensium XX et habet st. II grani item st. 8 milei, st. 8 fabarum, st. 2 segalis, e». Una struttura diversa ha invece un altro libro contenente la cerca, ancora su riale ,eseguita dal 20 al 31 luglio 1351,in cui accanto al nominativo è riportato il eposito, la quantità e qualità degli alimenti (grano orzo e fave), con annotazione a» avvenuta dopo relativo ordine e termine di consegna.

zione contadina [22] ed una generale inclusione di fave [23] castagne ed olio [24] tra quei viveri che, come il grano ed altri cereali minori (specie: miglio, panico, saggina, segale) sono considerati alimenti di base per lontana tradizione [25]. Ma la gestione annonaria esercitata dalla Curia del fondaco aveva comunque dei precisi limiti [26] ed in particolare esulava dal suo

[22] Pur permanendo il significato socio-culturale del mangiare pane bianco, sempre richiesto nelle occasioni di feste e sempre presente sulla tavola dei ricchi, il largo consumo dei cereali minori negli usi alimentari lucchesi ed in particolare del miglio nell'alimentazione contadina è documentabile sia attraverso la ripetuta registrazione delle scorte di farina di miglio nella cerca del 1353 (ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 379, reg. I, cc. 46*v*, 55, 56), sia attraverso precisazioni del tipo: «Item habet, in dicto palatio modio tria milei [...] pro suis laboratoribus» (*ibid.*, c. 36*v*). Così la diffusa coltivazione del miglio nel lucchese era certo dovuta a più cause: dalla natura del suolo e dalle condizioni climatiche che ne favorivano la coltivazione, dal mantenimento di certe tradizioni colturali e rapporti di produzione (affitti, livelli, conduzione diretta), come dalla ricomposizione fondiaria in ritardo rispetto ad altre zone della Toscana (cfr. G. PINTO, *Ordinamento colturale e proprietà fondiaria cittadina nella Toscana del Tardo Medioevo*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, Firenze 1979, p. 242), ma anche da consuetudini alimentari di lunga data. Non meraviglia quindi che al tempo di Castruccio Antelminelli la «mezza oncia del pane» pagata dai fornai fosse di 18 denari per ogni staio di pane di grano e di 4 a staio per il pane di miglio o di altra biada cotto in città, per salire rispettivamente a 30 e 16 denari a staio nei sobborghi. In merito cfr. *Inventario del r. Archivio*... cit., II, pp. 59-60 e G. PINTO, *Coltura e produzione*... cit., pp. 262-263.

[23] Come sottolinea nella citata opera *Coltura e produzione* G. Pinto, alla p. 236: «le fave risultano essere le uniche leguminose coltivate in quantità apprezzabile sia nella Valle del Serchio che in Versilia, diversificandosi quindi dalla coltura delle leguminose in uso nelle campagne fiorentine, senesi ed aretine, dove alle fave seguivano in quantità non trascurabili vecce, cicerchie e, in misura assai inferiore, anche mochi».

[24] Per l'uso delle castagne nelle zone di montagna come genere alimentare primario cfr. C. SARDI, *Le contrattazioni agrarie nel Medioevo studiate nei documenti lucchesi*, Lucca 1914, pp. 142-145. Quanto all'olio, basti ricordare che nel bando del 17 febbraio 1342 (cfr. nota 20) esso è elencato tra gli alimenti delle cui scorte è necessario fare denuncia per la registrazione nei libri delle cerche dove infatti tale rilevazione è riscontrabile come ad esempio: «bucce III. Ciomeus Jacobi habet staria XV milei et panici, item staria IIII fabarum, item staria II saggine, item staia VI olii» (ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 379, reg. I, 1353, c. 37).

[25] Per le problematiche connesse al regime alimentare nell'Alto Medioevo si rinvia a M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'Alto Medioevo, ipotesi sul consumo cerealicolo dei coltivatori dipendenti nell'Italia Settentrionale*, in «Studi medievali» s. III, XVII (1976), pp. 115-172; mentre per l'alimentazione nella Toscana tardomedievale in particolare si fa riferimento agli studi di G. Pinto, già citati.

[26] All'interno della stessa Curia del fondaco il Maggior officiale trovava, nel Consiglio dei sei, vincoli consultivi e di controllo (ad es: solo con il parere dei Sei o della loro maggioranza diventava inappellabile la condanna a più di 20 soldi); al suo esterno trovava invece il

l compito di acquistare grani esteri, cioè di intervenire laddove ema degli approvigionamenti dal campo economico-sociale va in quello dei rapporti internazionali.

si occupava direttamente chi governava, sempre più attento re il pane alle genti, perché sempre più conscio dello stretto stente tra la «abundantia» e la «pax et tranquillitas» dei governati. tempo di Castruccio (1316-1328) come narra il Tegrimi[27], nore

gran cura di tener la Città grassa, ed abbondante, e [che] fusse in quella rumento; la qual cosa rende i popoli e Principi molto benevoli; ed il fosse stato comprato caro, a più vil prezzo a vender lo metteva, procac- averne di Sicilia (già granaio de' Romani), di Francia, e d'altri luoghi dando premio a cui ne conduceva, perciocché il Contado di Lucca non e a pascere gli eserciti, e nutrire il popolo, essendo ancora i contadini del nti alle guerre».

te le Signorie che ressero Lucca tra il 1330 e il 1369 l'autorità ziani, istituzionale organo di governo, fu in realtà poco più bra rispetto a quella di consueto esercitata e prova rilevante va anche nel delicato settore annonario: il primo dicembre Anziani inviavano ser Rustichello Ghiova come ambasciatore une di Lucca presso Alberto e Martino della Scala, al tempo della città.

ota ambaxiate» che accompagnava l'incaricato segnalava tra raccomandare la città a Lor Signori, di esporre la grave e dei mercanti ormai impediti di negoziare per via delle guerre a e di sottolineare l'allarmante condizione della popolazione, te provata dalla carenza di grano in quanto: «bladum non lectu anno presente in dicto comitatu ad sufficientiam civitatis atus pro sex mensibus».

---

gli anziani, il quale partecipava all'elezione del Maggior officiale e lo seguiva in più casi permettendogli l'agire solo «prehabita licentia» (cfr. ASLU, *Curia del utum*... cit., capp. VII-X; ROMITI, *La Curia del fondaco*... cit., p. 68).

GRIMI, *Vita Castruccii Antelminelli lucensis Ducis, auctore Nicolao Tegrimo equite ac ucense, una cum Etrusca versione Georgii Dati, nunc primum vulgata*, Tipis Sebastiani ppuri, Superiorum permissu, pp. 54-57, «Annonae curam maximam adhibuit et, copia (quae res multum populos Principibus conciliat) in Civitate esset, operam ce il testo latino originale di cui si è citata la traduzione di Giorgio Dati.

Tutto ciò per dimostrare a Lor Signori la necessità di prendere grano di «pelago» per 10.000 fiorini e più[28].

Ma dopo la recuperata libertà, ben più incisiva potè essere l'azione degli Anziani, «Magnifici Domini» di Lucca.

2. *L'Offizio sopra l'abbondanza dal secolo XIV al XVI.* – Carlo IV con diploma imperiale dell'8 aprile 1369 «liberò Luccha e' l suo contado, distrecto e forza, da tucte suiectioni tiranniche»[29], ma ciò svuotò le casse del Comune e comportò un pesante indebitamento[30], inoltre la sua permanenza in città creò una pericolosa confusione politica specie nelle vicarie: fu necessario provvedere ad una revoca delle cariche pubbliche con totale esclusione dei Pisani, rinnovare gli ordinamenti, delimitare i territori soggetti e definire il rapporto tra potere comunale ed imperiale, cioè definire i termini di quella «libertà» pattuita.

Comunque le risvegliate istituzioni si mossero subito con la consapevolezza di aver riacquistato la propria autorità e di lavorare alla ricostruzione del loro stato-cittadino[31] e seppero anche destreggiarsi tra le difficoltà causate dalla grave carenza di grano che nel frattempo andava determinandosi[32].

Così il 9 maggio, affermato che «propter necessitatem grani eminentem» dovevano provvedere a procurare il grano «pro fulcimento dicte civitatis», veniva approvata la proposta di eleggere una balìa

[28] ASLU, *Anziani avanti la libertà, Lettere*, n. 53, cc. 19*v*-20.

[29] ASLU, *Biblioteca Manoscritti*, n. 107, G. SERCAMBI, *Le croniche*... cit., c. 78*v*. Sul recupero della libertà oltre alle principali storie di Lucca di G. Tommasi, A. Mazzarosa e A. Mancini, si veda in particolare *«La libertas lucensis» del 1369. Carlo IV e la fine della dominazione pisana*, in «Studi e testi dell'Accademia lucchese di scienze lettere ed arti», IV (1970), pp. 1-157.

[30] Cfr. in merito gli studi di C. MEEK, *Il debito pubblico nella storia finanziaria di Lucca nel XIV secolo*, in «Actum Luce», 1974, pp. 7-46; ID., *Lucca 1369-1400. Politics and Society in an Early Renaissance City-State*, Oxford 1978, pp. 1-424.

[31] Per averne conferma basta rilevare il concreto funzionamento di quelle istituzioni tramite le deliberazioni prese in quel tempo. Inoltre cfr. in merito quanto affermato da A. ROMITI, *Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400)*, Roma 1980, pp. XIII-XIV; ID., *Riforme politiche e amministrative a Lucca nei primi mesi di libertà (aprile-luglio 1369)*, in «Archivio storico italiano», 1977, 1-2, pp. 165-201.

[32] Il soggiorno in Lucca della corte imperiale, le requisizioni per l'esercito ed il ritorno degli esuli contribuirono all'aggravio della situazione alimentare. In particolare cfr. G. TOMMASI, *Sommario*... cit., p. 236.

a autorità «in et super predictis et tam de procurando granum
lo» ed il giorno successivo erano eletti «decem bonos cives
[33].

problema veniva riaffrontato già il 19 luglio allorché, avendo
rovveduto all'approvvigionamento del frumento, si rendeva
o coprire la spesa di 10.000 fiorini d'oro[34].

ese di settembre erano eletti sei cittadini ancora con piena
provvedere ad «utilitate» e «fulcimento» della città[35].

mente gli Anziani, «volentes omnem viam quam possunt
ut fertilitas sit in Civitate et comitatu», il 12 ottobre riaffron-
problema degli approvvigionamenti e delle relative spese,
do che «ipsi cives super grano deputati» avessero libera
lità di spesa fino a 50 fiorini d'oro[36].

primo passo sulla strada dell'istituzionalizzazione di una
magistratura annonaria che avrebbe affiancato la Curia del
fino ad esautorarla in quel settore.

cammino era ancora lungo, anche se incalzante: a distanza di
mana, nel provvedere su come favorire chi importava fru-
forense», era ribadita la necessità di dare piena autorità ai
«super grano» purché i patti con gli importatori fossero fatti
za degli Anziani e col loro consenso[37]; nemmeno un mese
iva eletta una balìa di soli tre cittadini «super facto grani»[38]
do loro piena autorità per due mesi.

dalla semplice lettura di queste disposizioni può emergere
ciente chiarezza come la delega di poteri in materia annonaria,

---

Anziani avanti la libertà, n. 45, c. 9*r*, 1369 mag. 9.
Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum, n. 1, c. 7*r*, 1369 lug. 19.
. 50*v*, 1369 set. 20.
. 62*v*, 1369 ott. 12.
. 64*v*,1369 ott. 20.
82*v*, 1369 dic. 16. Alla scadenza dei due mesi non è riscontrata alcuna ulteriore
materia e nella prima metà del 1370 risulta che: il 28 marzo sono gli Anziani
e per la vendita di 500 staia di miglio a 35 soldi a staio; il grosso delle delibere
ristrutturazione amministrativa dell'apparato statale. Per quanto riguarda gli
namenti c'è da segnalare: l'*arbitrium* dato alla Curia del fondaco il 21 maggio,
tà luglio, l'aggiunta di un camerario per l'«Offitio grani» fatta il 22 giugno e le
sui rifornimenti alimentari per castelli, rocche e fortilizi il 13 luglio 1370 (*ibid.*,
v, 205*v* e 219).

da parte del Collegio degli anziani a temporanee balìe di «boni cives», rivestiva ancora un carattere di intervento straordinario e come esso oscillava tra l'esigenza di uno specifico organo a ciò deputato con pieni poteri ed il richiamo alla superiore autorità di governo con l'imposizione di vincoli più o meno limitativi.

Nonostante la globale ristrutturazione degli ordinamenti, in atto sin dal recupero della «libertas», bisognò così arrivare all'agosto del 1370 per fare qualche passo avanti [39] ed in particolare all'elezione dei «sex super frumento et abundantia» [40], a partire dalla quale è stata datata la prima istituzione dell'Offizio sopra l'abbondanza come magistratura deputata all'acquisto, trasporto, conservazione e vendita dei generi annonari [41].

A partire da quel 14 agosto, infatti, l'esplicito timore che le carenze alimentari provocassero tumulti e che la fame delle genti potesse «pax atque tranquillitas civitatis non modicum perturbari», sollecitò una scrupolosa ed equilibrata gestione politica ed ispirò nell'immediato una prudente sospensione delle gabelle del pane, delle farine e della mezza oncia [42].

---

[39] Su petizione dei mercanti che avevano acquistato l'ultima partita di frumento per il comune, il 9 agosto veniva deciso di eleggere sei cittadini deputati a provvedere tali mercanti di una giusta indennità «assignadum eisdem proventum» ed il 15 agosto i sei erano eletti, cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 2, cc. 24*v*-25*v* e 31*v*.

[40] *Ibid.*, c. 30, 1370, ago. 14: «sex prudentes viros ad emendum frumentum pro Comuni lucano et ad providendum quod de frumento ad petitionem Comunis predicti sit in Civitate lucana pro abundantia victualium inducenda in Comuni predicto, et ad omnia et singula facienda pro emptione, advectione, conservatione et venditione frumenti Comunis lucani que fuerint oportuna, utilia, seu necessaria». Cfr. G. TORI, *Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400)*, II, Roma 1985, p. 19.

[41] Cfr. A. N. CIANELLI, *Dissertazioni sulla storia lucchese*, in *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, Lucca 1814, t. II, p. 64: «L'offizio dell'Abbondanza era destinato a provvedere grani e biade per il comune di Lucca, conservarle e venderle secondo che l'oportunità avesse richiesto. [...] Il medesimo si trova introdotto in Lucca fin dal giorno 14 di agosto 1370, composto di sei cittadini, due per terziero, i primi dei quali in questa carica furono Giovanni Puccini, Giannino Spada, Giovanni Mingogi, Michele Lommori, Bartolomeo Ronghi, Filippo Guiducci» Cfr. anche la tesi di G. MADRIGALI, *L'Offizio sopra l'abbondanza a Lucca. Origini e funzioni: secc. XIV-XVI*, Università di Pisa, anno accademico 1976-77, pp. 51-52.

[42] Per notizie sull'intero sistema impositivo cfr. *Inventario del r. Archivio*... cit., II, pp. 8-179. Mentre per la menzionata sospensione gabellare, deliberata il 20 agosto 1370, si rinvia ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 2, c. 33*v*.

rso alla nomina di sei cittadini «super abundantia» era reso
iù insistente e consueto anche per la crescente consapevolezza
dirigente circa il carattere indispensabile di una gestione
a continuativa ed improntata a caute regole di governo in
conservare ai Lucchesi la riacquistata libertà.
significativo esempio la considerazione espressa nella seduta
e del 12 novembre 1372: «Prudentie regula regimina instruit
m ceteras provisiones atque cautelas ad conservandam rem
et populorum salutem, victuallium abundantiam prevalere»[43].
derazione che precede la richiesta di una nuova elezione di sei
«ad procurandum bladum» accolta senza alcun voto contrario ed
essivamente incrementata con la nomina di un «camerarium» e di
torem, procuratorem, receptorem et gubernatorem dicti bladi»
dagli Anziani insieme a quattro dei sei dell'Abbondanza[44].
ergenze determinatesi con la pestilenza del 1373, le devasta-
usate dalle bande di corrado di Wettinger ed un'ennesima
[5] richiesero agli Anziani un agire ancor più determinato.
o cura il 6 novembre 1373 sospendere le gabelle sul pane che
ntrodotto in città ed il 6 dicembre decretare l'esenzione dalle
per ogni quantità di farina, biada, legumi, vino, olio «et
s», portate dentro le mura cittadine, sospensione prorogata sia
e il 17 gennaio successivi[46].
elamente ribadirono il divieto di esportazione intimando ai
eno vigili di mettere «sì facte guardie che della vostra vicaria
no modo si cavi nessuna, né alcuna biada né victuallia da
e»; richiamarono tutte le comunità soggette ad adempiere senza
ndugio, «tucta la messa del grano et orzo che per l'anno
denno mectere [...] secondo la loro messa e taxagione»;
no «cercatores seu scrutatores pro blado inter comitatinos»,
urarono l'acquisto di grano estero in gran quantità raccoman-

---

n.3, c. 204*r*. Inoltre, per l'elezione dei due cittadini per ciascun terziero della città,
14 novembre successivo, cfr. *ibid.*, c. 205*v*.
c. 211*v*, 1372 nov. 27.
G. TOMMASI, *Sommario*... cit., pp. 251-253.
ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 4, cc. 126*r*, 143*r*, del
v e 8*r* del 1374.

dandosi ad esempio che l'abate di Perugia accordasse la tratta di 1000/1500 moggia di grano, chiedendone a Montaldo e Corneto, ma anche a Civitavecchia[47].

Insieme a tutti questi provvedimenti gli Anziani presero anche la decisione di eleggere i sei «super Abundantia» assegnandoli in carica per sei mesi a partire dal 1° giugno 1374, tornando da allora in poi semestralmente a rinnovarne l'elezione[48], fermamente convinti della necessità di un tale Offizio «pro comuni nostra et utilitati reipubblice et conservatione ineximabilis libertatis civitatis lucane» avendo constatato con quanta tempestività e saggezza i «cives deputati super Abundantia temporibus retroactis» avessero saputo rifornire Lucca delle necessarie vettovaglie[49].

Se le emergenze avevano istituzionalizzato l'Abbondanza, il ritorno alla normalità, anzi la fertilità dei raccolti nel triennio 1376-1378, contribuivano a definire il ruolo del nuovo offizio: compito primario diventava infatti la buona conservazione dei prodotti affluiti in città e lo smaltimento delle eccedenze.

Pertanto, mitigati i precedenti divieti e favorita l'esportazione di alcuni generi come olio, vino, miglio e panìco, veniva anche concesso il permesso di vendere le scorte di biade a prezzi stracciati[50]. Ma soprattutto, ritenuto opportuno regolare in via continuativa l'afflusso dei grani, il 18 agosto 1377 i sei dell'Abbondanza erano affiancati da tre *cives* eletti uno per terziere dagli stessi Anziani, dando loro piena balìa «super tassa frumenti mictendi singulo anno in civitatem lucanam, et distributione ipsius tasse»[51].

---

[47] Si veda ASLU, *Anziani al tempo della libertà, Lettere*, n. 529, cc. 41*v*, 111*v* e 138*v*.

[48] Cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 4, cc. 56*v*, 116*v*; n. 5, cc. 36*v*, 64*v* e 170*r*.

[49] *Ibid.*, n. 6, c. 61*r*.

[50] *Ibid.*, cc. 28, 155, 163 e 172.

[51] *Ibid.*, cc. 178*v*, 182*v*. La dettagliata elencazione dei contribuenti indica per ciascuno la quantità di staia di frumento da mettere in città, distinguendo singolarmente per contrada, braccio e comune dei sobborghi, per comuni dei «plebleri», per comuni suburbani, per comuni delle vicarie e per comuni delle terre del Capitolo e Jura vescovile di Lucca. Un'analisi di questa distribuzione della tassa sul frumento consente di individuare tra i maggiori contribuenti i plebati delle Sei Miglia, i comuni suburbani e le contrade dei sobborghi, mentre tra i minori contribuenti si riscontrano le vicarie dell'alta Garfagnana e le terre del Capitolo e della Jura vescovile. Fanno voce a sé le vicarie di Montecarlo e della Valleriana, che non pagavano tassa raccogliendo ben poco grano e appena sufficiente a mantenere i soldati dei fortilizi che guardavano il confine fiorentino.

le contrade, comuni e vicarie vennero tassate secondo le loro produttive per un totale di 140.000 staia di grano, il cui afflusso in città richiese anche la disponibilità di magazzini conservare le biade introitate.

ecisione di dotare il Comune di propri magazzini concentran- n unico luogo e risparmiando l'affitto pagato per altri depositi più posti e risultati spesso inadatti, fece seguito lo stanzia- i 150 fiorini d'oro per i lavori di ristrutturazione necessari e prescelta, ma il provvedimento era accompagnato anche da rtuna dotazione di mezzi per gli officiali addetti alla custodia a del grano pubblico [52].

ttembre 1380 veniva infine decretato che: «muniatur porticus Sancti Petri de Luca, qui dicitur in Cortina, sub quo venditur debeat granum, et platea grani in posterum nominetur».

fine il Comune provvedeva all'acquisto di 12 tinelle, ciascuna capacità di circa 24.000 staia, per collocarle sotto i portici zza del grano, mentre era demandata alla Curia del fondaco e di un massajo che avesse il compito di ricevere il grano di olevano venderlo al Comune [53].

ciò appare assai evidente l'avvenuta assimilazione, da parte bondanza, di quelle che erano state le mansioni granarie del , il quale offizio andava a sua volta accrescendo la propria nza [54] con l'inglobare competenze di altro genere come erano

—

tizione dei Sei dell'abbondanza rivolta agli Anziani nella seduta del 28 gennaio tenere «d'allogare le sopradette biade in luogo che staranno bene», trovò l'unanime ei Magnifici signori ed il 30 furono eletti altri sei cittadini «ut possent expendere os auri pro reparatione Tersanaie». Il 14 luglio inoltre al «camerarius et superstes adantie» fu assegnata una quantità fissa di grano, orzo e miglio (rispet tivamente 609 e 825 staia), per la vendita al minuto a basso prezzo; contemporaneamente retata l'opportuna fornitura di suppellettili quali i necessari strumenti di misura rra, statera), ma anche pale di legno, sacchi ed un «bancho et una bancha ad n» con relativo calamaio di terracotta. Cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni d annum*, n. 6, cc. 27*r* e 85*v*.

n. 7, c. 164.

le precisare che la Curia del fondaco visse la propria fase ascendente fino al sec. bando, durante il XV secolo, anche le competenze in materia di lavori pubblici l'Offiziale del restauro. Un repentino processo disgregativo si verifica invece verso 500 per una forte tendenza centrifuga dovuta sia all'incremento di commercio to, sia al prepotente desiderio di rinnovare gli antichi ordinamenti: un gruppo di

quelle dell'Officiale e Curia delle vie e de' pubblici, soppressa il 6 agosto 1377, o anche come quelle sull'esecuzione degli ordini suntuari, prima spettanti al podestà o a qualche magistratura temporanea.

Mentre l'Abbondanza andava assumendo il ruolo di garantire il pane per sostentare la città ed i meno abbienti, in quanto officio in fase organizzativa ascendente ampliava anche la sfera di attribuzioni annonarie che erano state proprie del Fondaco: l'acquisto di grano forense, prima diretto appannaggio di chi gestiva il potere politico, prendeva allora una connotazione meno esclusiva.

In tal senso orienta anche la lettura di quanto gli Anziani scrivevano il 1° febbraio 1381 a tre mercanti lucchesi a Bruges per raccomandar loro di dare «pieno effecto» alla richiesta avanzata dagli ufficiali dell'Abbondanza che «pienamente vi scriveno debbiate fare certa compera di grano»[55].

Struttura e funzioni dell'Offizio sopra l'abbondanza sono definite negli specifici statuti[56] fatti compilare sul finire del '300 da cui risulta

competenze passarono all'Offizio sopra le acque e strade delle Sei Miglia sin dal 1523; il grosso delle proprie attribuzioni fu poi assorbito dall'Offizio sopra la grascia, istituito nel 1547, ma destinato a soppiantare la vecchia Curia anche nella residenza; nel 1550 seguì l'istituzione dell'Offizio sopra l'estrazione delle biade; sul finire del '500 si formarono l'Offizio sopra gli appalti (1593) e l'Offizio sopra l'olio (1594). Mentre nel 1607 fu istituito l'Offizio sopra le strade urbane e nel 1677 la Balìa sopra le cantine e i fornai e la Balia sopra i vini forestieri. Di fatto la Curia del fondaco si trovò così a scomparire anche se rimase in vigore una legislazione che ne mantenne il titolo, ma fu applicata da altri offici. Inoltre il medesimo titolo rimase nella sua cancelleria, dove invece si scrissero gli atti del tribunale d'appello «a cagione di quella miscela di lavoro de' notari ch'ebbe principio quando furono ospitati nella stessa casa il Fondaco e il Giudice degli Appelli». Cfr. *Inventario del r. Archivio*... cit., II, pp. 308, 394-395; A. Romiti, *La Curia del fondaco*... cit., pp. 64-66.

[55] ASLU, *Anziani al tempo della libertà, Lettere*, n. 530, c. 139*r*.

[56] In ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 1, si conserva il libro degli statuti dell'Abbondanza (membranaceo, di cc.16 numerate più un foglio inserto) che fu compilato per decreto del «Maiori et Generali Consilio populi et comunis lucani, celebrato propterea die XXIII mensis decembris anni MCCCLXXXVII, indictione XI proxime preterita». La prima normativa statutaria, datata 24 febbraio 1389, delinea in 29 rubriche la struttura dell'offizio e le funzioni del maggior officiale e degli altri addetti (cc. 1-7*v*). La statuizione successiva, del 1° giugno 1393, regola invece l'attività annonaria svolta tramite la piazza del grano e detta tanto norme pratiche (come il far segnare ciascuna «tinella» con un numero progressivo e con l'esatta indicazione del prezzo e della quantità di grano contenuta, sia inizialmente, sia ad ogni vendita), quanto precise disposizioni sul perseguire i trasgressori codificandone lo svolgimento processuale e le relative pene da infliggere (cc. 8*r*-12). Alle prime 52 rubriche fanno seguito alcune aggiunte autenticate dai pubblici cancellieri e datate 31 (*sic*) giugno 1447, 2 agosto

quel tempo l'Offizio si articolava in dodici cives[57], eletti in
er un anno dal Consiglio generale[58], i quali insieme agli Anziani

---

uglio 1455, 26 novembre 1490, 17 luglio 1505, 15 dicembre 1507. Da notare che le
orme risalgono al periodo in cui le competenze dell'Abbondanza confluirono
o sopra le entrate.

mero di *cives* probabilmente variava in base alle difficoltà del momento così ad
5 marzo 1380 risulta che l'Offizio fosse ristretto a tre cittadini «quod difficillimum
ue numerum sex civium congregari» (ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbli-
annum*, n. 7, c. 117*r*).

cellentissimo Consiglio, come fu intitolato dal 1584 il già detto Magnifico maggiore
consiglio del popolo e del comune (1370), costituì l'organo deliberante della longeva
a lucchese. Per ricostruirne la storia istituzionale bisogna risalire al 1224, anno cui
ono i primi documenti che testimoniano in Lucca l'esistenza di un Consiglio maggiore
nsiglio minore dai quali derivarono, rispettivamente, il Consiglio generale del comune
glio del popolo. Purtroppo non si ha una pari conoscenza di entrambi i consigli, in
n è pervenuto l'antico statuto del popolo, ma soltanto un esemplare integro dello
comune del 1308.In ogni caso l'adozione di questo sistema di tipo bicamerale non
i primi del '300 e la sua abolizione fu ufficialmente sancita con la riforma statutaria del
6 che unificò i doppi consigli nell'unico Consiglio generale del popolo e del comune,
di 250 cittadini con un minimo consentito di 20 anni di età e L. 25 di censo, scelti in
50 «per borgo e per porta». Con tale struttura rimase fino a quando Lucca, ormai
la libertà dai Pisani tramite Carlo IV, provvide a riorganizzare il territorio cittadino
dolo in terzieri (6 febbraio 1370) ed a riformare il Consiglio generale stabilendo di
gni anno a metà marzo, col sistema delle «tasche» o comizi, 60 cittadini per ogni
6 febbraio 1370). In seguito al passaggio della suprema autorità imperiale sulla città
della stessa Repubblica i 180 cittadini annualmente componenti il Consiglio e gli
il Gonfaloniere che ne aveva la presidenza, nella loro globalità, furono gli effettivi
anti di ogni podestà del comune e del popolo di Lucca. Soppresso durante la signoria
Guinigi (1400-1430), il Consiglio generale fu ripristinato nelle proprie prerogative
i l'11 ottobre 1430 e le mantenne continuativamente fino alla definitiva soppressione
mutamenti registrati nei quasi 370 anni intermedi non intaccarono mai la sua qualità di
, e rimase inalterato che nessuna potestà e giurisdizione fosse sopra di Lui, come
l capitolo XIV dello statuto *De regimine*; alcune delle modifiche apportate determinarono
rogressiva trasformazione della Repubblica da democratica ad oligarchica. Fondamentali
rdo furono la legge martiniana del 1556 e l'istituzione del *Libro d'oro* nel 1628, per
e quali risultò esattamente delimitato l'ambito dei «cittadini», cioè degli aventi diritto
d'onore e d'utile della Repubblica lucchese. Le altre riforme infine, incisero sulla
one interna del Consiglio. Agli inizi del sec. XVIII la diminuzione delle famiglie nobili
a stento il mantenimento della vacanza annuale tra gli eleggibili che formavano, fra
congregazioni o turni di consiglieri che si alternavano a vicenda. E fu da allora che il
ucchese iniziò quella sua politica di espedienti e palliativi che tamponarono di volta in
ogressivo decremento del ceto nobiliare, consentendo all' oligarchia di sopravvivere in
one egemone fino all'arrivo delle truppe francesi. (cfr. *Inventario del r. Archivio*, cit., I,
2 e 154-194).

ed al Vessillifero di giustizia[59] procedevano alla nomina semestrale del Maggior officiale e dei tre Consiglieri dell'abbondanza.

Il ruolo manageriale esercitato dal Maggior officiale in quanto effettivo responsabile dell'attività svolta dall'intero offizio, si esplicava in un potere amministrativo e di controllo, come nell'emettere bandi e concedere licenze, «apodixe», ma anche in un potere giudiziario, tanto inquisitorio che decisorio.

In particolare egli doveva fare esatto inventario delle biade immagazzinate registrandone la quantità e la sede del deposito, tenendo sotto scrupoloso controllo specie il contado e le vicarie più produttive di grano o situate in punti strategici[60].

Alla scadenza del suo mandato il Maggior officiale era tenuto a presentare agli Anziani il resoconto dell'attività d'ufficio, specie quello dei camerlinghi maggiori[61] che gestivano i denari spettanti al comune, settimanalmente depositati nella residenza degli Anziani, trattenendo 100 fiorini per le spese correnti.

Provvedere ai magazzini almeno due volte al mese evidenziando la necessità di vendita e ricambio dei grani al tempo del nuovo raccolto[62], far presente ai Magnifici signori quando era utile chiamare mietitori

[59] Sul Vessillifero di giustizia ovvero gonfaloniere del comune cfr. in particolare la delibera del 22 febbraio 1370, dove ne vennero definiti i compiti, i quali principalmente consistevano nel ricevere gli ambasciatori e quanti altri avessero voluto conferire col Collegio degli anziani; nell'avanzare le proposte nel Consiglio «et dictorum Antianorum intentionem explicare»; nel far suonare le campane del Comune e portar fuori il vessillo di Lucca oltre a «tradere confalones et penones», ed ancora, nel ricevere i giuramenti di tutti gli officiali e di chiunque doveva giurare nelle sue mani in nome degli Anziani e del Comune. A lui infine, nei due mesi di carica, erano affidate le chiavi delle porte della città di cui ordinava l'apertura e la chiusura nelle ore debite, ma nei casi straordinari solo dietro delibera collegiale. (ASLU *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 1, c. 120*v*).

[60] Erano sottoposti a maggior controllo sia i comuni della piana di Lucca sia Pietrasanta e Camaiore, in quanto principali zone produttive del territorio, ma anche le vicarie di Montecarlo e Castiglione in quanto servivano, l'una, per i rifornimenti delle fortezze lungo il confine fiorentino, l'altra, per arginare il contrabbando nell'alta Garfagnana.

[61] Il camarlingo dell'Abbondanza era il custode delle biade conservate nei depositi del Comune ed il responsabile di quanti lavoravano nell'Offizio, ma anche colui che maneggiava le consistenti somme di denaro necessarie per l'acquisto di grani ed era ancora suo compito incassare i denari delle multe comminate dal Maggior officiale. Cfr. ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n.1, rubb. 2, 3, 5, 8, cc. 1*v*-2*r* e 3*r*.

[62] Per la buona conservazione del miglio ne era disposto in gennaio ed ottobre il cambio di 12.000 staia e la distribuzione ripartita per piano e per monte.

ori dalle vicarie alla piana, sorvegliare il regolare afflusso in lla dovuta «messa del grano» ed anche vigilare sugli adem- di officiali e notari delle porte cittadine, specie nella regi- e delle entrate ed uscite granarie, erano ancora compiti del r officiale che nelle molteplici sue incombenze era coadiuva- «taccini», ovvero guardiani sopra i divieti da lui stesso di- nte nominati, e dalla collaborazione doverosamente prestata te del podestà e dei sindaci come da parte del bargello icari.

oprattutto era suo officio «cercare et personalmente andare per ado, vicarie e Sei Miglia per sé et sua famiglia di dì et di affinché «alcuna quantità d'oglio, grano, farina, castagne, miglio di legume non si cavi dela cità overo contado di Lucca et fuori del distrecto di Lucca»[63].

scopo era suo potere bandire i divieti di estrazione e concedere per far «la biada cavar di città e portarsi in contado per e e per l'uso deli abitanti»[64].

come era suo potere inquisire sulle trasgressioni presunte e/o iate e come rientrava nella sua sfera di autorità procedere ariamente et di piano, senza alcuno strepito et figure di juidicio a alcuna solemnità di ragione overo di statuto»[65], consentendo a notevole snellezza procedurale nel giudizio per l'emissione ondanna.

e competenze giudiziarie del Maggior officiale subivano un dimensionamento per il prescritto intervento del Collegio degli dei Dodici *cives* e dei Tre consiglieri dell'abbondanza, nell'im- ne di bandi e condanne superiori alle 10 libbre.

nsiglio dei tre cittadini, eletti semestralmente uno per ciascun , svolgeva il ruolo di organo consultivo e di controllo dell'Ab- za, aveva facoltà di eleggere «uno fante o messo» al proprio e soprattutto era sua competenza stabilire il prezzo del grano o.

U, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 1, rub. 22, c. 5*r*.
, rubb. 23, 25, cc. 5*v*-6*v*.
, rub. 22, c. 5*v*.

L'attività annonaria trovava comunque il suo fulcro nella «platea grani» di S. Pietro in Cortina[66] e minuziose norme ne regolavano il buon funzionamento essendo consentito, entro le mura cittadine, di vendere grano solo in detta piazza.

Lo statuto del 1393 stabiliva che un soprastante o massaio della «piassa del grano», ne registrasse quantità e prezzo di vendita pagando il corrispondente importo al «signore del grano», trattenuta la quota di due denari a staio che gli spettava per la «venditura et misuratura del grano, biada e legumi»[67].

Ma al monopolio cittadino si contrapponeva ancora il libero mercato «fuora» della città dove era consentito «mercantare in ogni luogo liberamente senza alcuna pena»[68].

Fu anche ribadito uno stretto controllo su ogni trasporto o trasferimento di biade da un luogo ad altro, autorizzato solo da apposita licenza rilasciata dall'Abbondanza «scrivendo in nela dicta poliza qual dì si tramuta o chi lo fà tramutare, et là u' si tramuta e per cui è, quanta è la somma»[69].

Tale vigilanza era esercitata con particolare rigore sui mugnai e comunque era volta ad impedire ogni abuso, per il quale qualcuno potesse «infondacando fare carestia»[70].

Allontanare il pericolo della fame e mostrare ai Lucchesi la profusione di energie e denaro speso dal governo per garantire il quotidiano sostentamento, furono obbiettivi costanti nell'azione dell'ormai istitu-

[66] Vista la necessità di tener la città e il popolo «abundante di victuaglia» e valutati gli alti costi di tale impegno, specie per l'acquisto di «grani forestieri», era chiara l'utilità di ben provvedere sia alla vendita che alla conservazione delle biade. Pertanto venne «disposto» di fare la piazza del grano a luogo ch'era a lato a la porta del castello con modo che con non grande spesa si potrà vendervi grano, farina, pane per li venditori et ancho luogo da vendere il pescio, vino, paglia et herba. Oltre che pensiamo allogarvi la magior parte de biadi et lo resto in terzanaie, il perché si fuggerà le spese di tanta pigione et serane più bella cità, e le biade più salve». Per la costruzione del palazzo e della piazza dell'Abbondanza furono stanziati 3000 fiorini d'oro da spendersi un terzo all'anno, nel corso di un triennio. In ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 10, c. 48, 1386, ago. 22.

[67] ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 1, rub. 30, c. 8*v*.

[68] *Ibid.*, rub. 31, c. 9*r*.

[69] *Ibid.*, rub. 32, c. 9*v*.

[70] *Ibid.*, rub. 48, c. 11*v*.

ato Offizio sopra l'abbondanza, anche durante le drammatiche le fazioni dei Guinigi e dei Forteguerra e fino all'avvento di uinigi[71].

Magnifico signore di Lucca trascurò il problema degli approenti: quando necessario, fece ricorso al sistema delle cerche[72] uì sulla strada di una politica annonaria e commerciale di tipo nistico quale del resto era stata suggerita da Giovanni Serche sempre favorì l'ascesa della famiglia Guinigi e poi, al o opportuno, quella di Paolo. Il famoso cronachista infatti, empo dei nobili e potenti uomini Dino, Michele, Lazzarino ro Guinigi, già arbitri del governo lucchese, indirizzò una vvertimenti politici in cui si preoccupava di consigliare anche e protezionismo alimentare esortando, in particolare, che vetacolata l'importazione di vini

che chi vorrà vedere sottilmente, i vini forestieri cavano dalle borse di che fiorini. XII. mila l'anno, et i nostri gictano e non se ne spaccia neuno, et guastensi i poderi et diventano li homini poveri et tristi»[73].

---

qui ricordare almeno quanto scritto dal Tommasi circa la signoria del Giunigi: ò una forma di governo assoluto, benché moderato, concentrando nella sua persona ranità dello Stato senza mantenere nemmeno la forma esterna d'ogni potestà ed ubblicano, differenziandosi in ciò anche da Castruccio Antelminelli «che lasciò in stratura degli Anziani, e convocò all'uopo il Consiglio e il parlamento del popolo». opposizione delle magistrature cittadine, Paolo le esautorò, nominò quindi Dino o vicario e poi istituì un Consiglio di Stato composto di nove cittadini «da' cui ti traeva profitto per guidare il timone dello stato, ed ai quali varie incombenze era esecuzione, per allegerire se stesso da cure nojose». Questo Consiglio inizialuna durata trimestrale poi prolungata a beneplacito del Guinigi, il quale d'altronde pene a molti rei «con questo, che pagassero al suo erario una tassa pecuniaria; il ad accumular danaro, senza irritare con nuovi balzelli gli animi di già esacerbati ta usurpazione». (Cfr. G. TOMMASI, *Sommario...* cit., pp. 285-309 ed in particolare e 293). Per un ultieriore approfondimento e lettura interpretativa della Signoria di igi si rinvia a M. BROGI, *Giovanni Sercambi e la signoria di Paolo* in *Giovanni Sercambi bo. Catalogo della mostra. Lucca 30 novembre 1991*, pp. 135-190.

«cerca» del 1412 cfr. nota 21.

LU, *Governo Guinigi*, n. 38, «Nota a voi Guinigi», s.d.: è un quaderno di 5 pagine numerate, in copia autografa, da G. Sercambi fatta tra il 1392 (post-tumulti) ed il 1400 (morte di Lazzaro). In questo «consiglio politico» il Sercambi (che tenne speziale in centro città, partecipò ai pubblici uffici, favorì la ascesa di Paolo i Lucca, esortava tra l'altro ad evitare danni al commercio del prodotto locale ed lo spaccio nel contado di «tucte quelle mercantie che di Lucca si cavassero»

Né va dimenticato che, anche dopo la caduta della Signoria di Paolo Guinigi, tutta l'attività di governo fu fortemente influenzata dal pericolo incombente dell'ambiziosa Firenze, sempre pronta a sconfinare ed impadronirsi di Lucca.

Non meraviglia quindi leggere nel libro di ricordi di un noto esponente del ceto dirigente lucchese[74] che:

«Si vorrà honorare e corteggiare chi puoe e vale perché così facciendo non si può che aquistare. Honorare li signori fiorentini e dire bene di loro e guardarsi da loro. E la miglor guardia si possa fare sia star forniti di pane e artiglierie da defendersi».

La politica annonaria si allineò a quella caratteristica *medietas* che improntò l'agire dei reggitori dello stato lucchese i quali, attenti a salvaguardare una *libertas* troppo preziosa nel cui nome sacrificare denari ed ambizioni territoriali, finirono col fare della Lucca quattrocentesca un esemplare modello di città-stato capace di dirottare le mire espansionistiche di ben più grandi e potenti Stati di cui l'Italia del tempo si era ormai costellata[75].

La struttura degli ordinamenti repubblicani fu saldamente fissata nello Statuto *de Regimine*[76] del 1446, che rimase costante punto di

---

pagando gabella: «Et questo dico che sare' bene che alcuna quantità di vini forestieri non si metessero in Lucca né in nel contado, se non con grossa e smizurata gabella [...] Et però è bene che si faccia che qualunqua mercantia si conduce in nel contado et non sia tracta di Lucca, tale mercantia s'intenda esser perduta, et questo non si stenda a mercantia di legname, vena, bestiame, cacio, ovvero pescio o carne salata, ovvero vini, le quali si possino condurre pagando entrata et uscita». Cfr. a cura di S. BONGI, *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese pubblicate sui manoscritti originali*, III, Lucca 1892, pp. 397-407.

[74] In ASLU, *Archivio Guinigi*, n. 29, «Ricordi e note di contratti, segnato A.A.» c. 34*r*. È in questo «Libro di ricordi e note di contratti di Girolamo quondam Giovanni quondam Michele Guinigi fatto e cominciato nel 1468, segnato AA. dell'archivio di nostra Casa Guinigi», che l'autore avendo «più volte pensato da più anni in qua il vivere nostro» ed essendo ormai il governo retto da «quelli che non ghustarono la guerra» e non soffrirono quel «tempo amaro e affannoso», incita a diffidare di Firenze ed a dare stima al «regimento di Milano, che senpre di lae è venuto lo aiuto nostro».

[75] In merito al '400 lucchese, cfr. M. LUZZATI, *Siena, Lucca e Pisa*, in *Storia della società italiana*, VIII, parte III, Milano 1988, pp. 381-398; in particolare alle pp. 391-398.

[76] In ASLU, *Statuti del Comune di Lucca*, n. 13, «Statutum regiminis Reipublicae Lucensis, factum et compositum per XII cives, iuxta decretum Consilii Generalis de die 27 Octobris 1446. Quorum civium auctoritas fuit pluries confirmata», 1446-1447. Comunemente detto *De regimine*, perché raccoglie tutta la normativa organizzativa del reggimento repubblicano, fu compilato in seguito all'esecuzione dello Statuto rifatto dopo la caduta di Paolo Guinigi

to costituzionale fino al 1799. Per quanto riguarda organizza-
unzioni dell'Offizio sopra l'abbondanza, risultò determinante
o ridimensionamento del territorio lucchese sancito dal trattato
con cui si chiuse la logorante guerra tra Firenze e Lucca,
trascico della politica di Paolo Guinigi alla caduta del quale
danza e la Dogana del sale erano andate a costituire un solo
on un unico «camerarius Duane et Abundantie», eletto il 20
e 1430.

perdita di numerosi ed importanti territori[77], tra cui Castel-
Garfagnana, Montecarlo, la vicaria di Pietrasanta ed il porto
one[78], provocò una naturale diminuzione delle derrate inviate
ado per la «messa» annuale. Al calo delle scorte alimentari
u quindi necessario supplire con acquisti di grano di «segale»
ali ottenere dai Fiorentini la licenza di transito da Pisa e la
senzione gabellare come avvenne nel 1452 allorché, acquistati
chi di grano estero, per far fronte all'emergenza causata dallo
ccolto e dalla «tempestates aquarum in semina», il Collegio
ziani inoltrò richiesta, prima a Firenze e poi ai Consoli del
rovisori della Gabella di Pisa, di «concederci licentia che per li
da poi per luoghi vostri si conducesse a noi sensa pagamento
o gabella»[79], così da contenere i costi degli approvvigionamenti.

---

del Consiglio generale del 18 ottobre 1434 e portato a compimento nel 1446; però di tutta la parte normativa sulla costituzione del governo repubblicano, il volle che «della materia del Governo facessero uno sta tuto a parte». (Cfr. *l r. Archivio*... cit., I, p. 36 e le delibere del 27 ottobre 1446, 30 agosto e 24 1447).

Statuto non venne stampato, ma oltre a questo libro cartaceo di cc. 159 e di sec. XVI, l'Archivio di Stato di Lucca ne conserva altri due libri, uno di cc. 136 a della fine del sec. XVI, l'altro di cc. 125 con scrittura del sec. XVII, *ibid.*, n. 14

al 1430 gli Estensi si erano impadroniti di Castelnuovo di Garfagnana e della Fallicano; quest'ultima non totalmente, ma comunque recuperata nel 1451 (esclusi Molazzana, Gragliana, Fabbriche, Cascio, Calomini e Brucciano). Nel 1437 Firenze uistato Massa, la Valle Ariana e la vicaria di Camporeggiana, quest'ultima passata tensi nel 1446. Nel 1438 i Visconti presero Coreglia, che tornò ai lucchesi nel rimase ai fiorentini insieme a Pietrasanta.

ù, *Motrone di Versilia, porto medioevale (secoli XI-XV)*, Lucca 1974.

LU, *Anziani al tempo della libertà, Lettere*, n. 532, fasc. 32, cc. 113*v*-114*r*; cfr. L. ti. *Carteggio degli Anziani*, IV, Lucca 1907, p. 239.

L'utilità di affidare costantemente ad una magistratura specifica la risoluzione dei ricorrenti problemi annonari venne confermata dall'elezione dei «sex spectabiles cives super Annona» decretata[80] dal Consiglio generale del 23 giugno 1473, ma dieci anni dopo l'Offizio sopra l'abbondanza fu assorbito dall'Offizio sopra le entrate.

Il passaggio di competenze fu decretato[81] il 5 settembre 1483 stabilendo

«quod omnes et singule auctoritates hactenus concesse ex forma cuiuscunque decreti offitio Sex civium super Abundantia et annona, intelligantur et sint applicate et ordinarie attribute in futurum, incipiendo in kalendis julii proximi, offitio spectabilis Sex super Introitibus; ita quod deinceps non sit opus neque debeant amplius creari dicti Sex Abundantie».

Ciò non significò però la scomparsa degli officiali dell'Abbondanza in quanto rimase facoltà dell'Offizio sopra le entrate procedere all'elezione, se necessario, di un *factor*, un *mensurator* ed un *camerarius abundantie* per tener esatto computo delle derrate in deposito e del loro movimento come per provvedere a ricevere «pecunia Abundantie» e ad effettuarne i necessari pagamenti.

Ai Sei sopra le entrate venne comunque data facoltà, per evitare la spesa aggiuntiva di camerari, misuratori e fattori, di obbligare gli «offitiales ordinarios Abundantie» a sopperire direttamente alle suddette mansioni.

Nel periodo intercorso dalla delibera consiliare alla sua entrata in vigore, si ebbero «tres cives super annona», eletti poiché erano pervenute all'orecchio degli Anziani «molte querele» di poveri che non trovavano frumento venale[82]. Ma dall'inizio di luglio fu effettivamente l'Offizio sopra le entrate a regolare anche la questione annonaria[83]

[80] Cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 20, c.45*r*, 1473 giu. 21. L'«auctoritas eligendi sex super Annona et offici sex predictorum» sembra quasi voler diventare perpetua: «singulo annis temporibus successivis de mensibus mai et junii, teneantur eligere sex spectabiles pro anno uno tunc proximo, qui sint et nominent Sex super Annona».

[81] *Ibid.*, n. 21, cc. 49-50, 1483 set. 5. Inoltre la provvigione assegnata per le sessioni dei Sei sopra l'abbondanza era data ai Sei delle entrate «ultra mercedem consueta», pagata loro per le sessioni «ad offitium eorum ordinarium».

[82] *Ibid.*, c. 54*v*, 1483 ott. 7.

[83] *Ibid.*, c. 93*r*, 1484 lug. 18: all'Offizio sopra le entrate era data piena autorità per imporre e distribuire 1500 sacchi di frumento, con un massimo di 3 sacchi a testa «in ipsa civitate», e con la precisazione che, per consentire il ricambio del grano pubblico, in seguito ciò spettava ogni volta ai Sei delle entrate.

ando in ciò finché il 29 aprile 1513 venne decretato il ripristino utonomo Offizio sopra l'abbondanza: «intelligantur ab ipso Sex super Introitibus separate et amote et restitute officio Sex abundantia, eligendo per tres annos proximos futuros incipiendo mis kalendis julii», con la clausola di procedere annualmente al delle cariche [84]. Durante questa trentennale gestione dei Sei entrate continuarono anche a farsi le aggiunte nello statuto bondanza [85], che andarono così a costituire parte integrante del to officio; e tra queste riforme rivestì particolare importanza atta ad inizio del '500, cioè in piena fase di incremento demo- e su un territorio ormai di assai anguste dimensioni, per effetto ale agli officiali dell'Abbondanza fu attribuito un totale controllo cato del grano: le norme statutarie alla fine del XIV secolo evano che tutto il grano della città e dei borghi murati doveva rsi e vendersi nella piazza del grano, ma che fuori della città era mercantare» biade ovunque e liberamente; il secolo XVI in i apre invece con un rigido monopolio governativo dentro e mura cittadine e con un ceto di matrice mercantile in via di si quel potere economico e politico che saprà durare per secoli.

evolversi e l'articolarsi delle magistrature annonarie nel '500 – Nel- di concentrare la gestione degli approvvigionamenti dell'intero o, il 17 luglio 1505 fu decretato che i contadini delle Sei gni anno dovessero portare in città «tutto il loro grano, segale, andella et fave» durante il mese di luglio, e «tutte le loro durante il mese di settembre, trattenendo per gli usi familiari a «per bocha», sotto pena di un fiorino a staio.

officiali delle porte era affidato il compito di registrare crono- ente tutte le partite introitate, ciascuno in apposito libro ordi- evieri per pevieri con li suoi comuni» da consegnarsi poi agli dell'Abbondanza, perché ne effettuassero il riscontro andando ere li grani di contadini et visitare li granai et biade intromisse» lando «uno libro propterea ordinato, pevieri per pevieri e co-

n. 29, c. 274*r*, 1513 apr. 29.
ota 56.

mune per comune come si usa al sale», dietro dichiarazione giurata dei contadini stessi; a ciascuno dei quali, avendo immesso biade in Lucca, l'officiale dell'Abbondanza doveva consegnare una «stracta» con indicato il numero delle bocche e la quantità di grano e biade intromesse e registrate.

Ogni volta che il contadino, per il «vivere suo e della sua famiglia», necessitava di prelevare i cereali depositati nell'Abbondanza, aveva diritto a ritirare fino a 18 staia per bocca, senza pagamento di gabella alcuna, anche qualora «a dicti contadini bisognasse più robba» di quella che avevano depositato a luglio e settembre.

Gli officiali dovevano annotare qualità e quantità dei viveri consegnati, sia sulla stracta sia «a libro» nella rispettiva partita, tanto quando cavavano grano e biade per gli usi familiari che per la semina.

Anche a chi abitava nelle Sei Miglia e non aveva immesso né grano né biade, ma pagava «testa et sale», era consentito ritirare per il suo sostentamento fino a 18 staia per bocca annotando su apposita stracta la consegna fatta e «similmente notarla a libro di contra alla sua partita».

Mentre quelli delle Sei Miglia, che non pagavano testa e sale al Comune di Lucca, non potevano «per alchuno modo cavare della citta alchuna quantita di grano ne di altre biade, sensa pagamento di gabella», effettuato il quale ricevevano dagli Officiali della gabella una polizza che consentiva agli officiali dell'Abbondanza a loro volta di «fare poliza di tirar fuori» i cereali necessari.

L'ultimo controllo era affidato agli officiali e soprastanti delle porte che in uscita dovevano «lineare» stracte e polize degli officiali dell'Abbondanza per impedirne un riutilizzo illecito.

Tutta la minuziosa procedura doveva servire ad evitare frodi, che invece non dovevano essere tanto insolite e rare se era diventato necessario vietare a quelli delle porte di «fare poliza alchuna per lo avvenire» e stabilire severe pene nell'intento di abolire e cancellare «tutti li stili et male consectudini sine a qui usate».

Ai fini della politica protezionistica adottata per garantire l'abbondanza alimentare nella città[86], il cavar fuori «grano di pelago et

[86] Come sopra, *ibid.*, c. 15*r*. In materia di politica annonaria il rapporto città/campagna vedeva necessarianente prevalere gli interessi della città che provvedeva ad amministrare «con efficienza mercantile» le comunità a lei soggette. In merito cfr. E. LOPEZ, *La nascita*

» era esente da gabella fin dentro le Sei Miglia, ma per essere
nelle vicarie necessitava di apposita licenza degli Anziani e di
egli officiali «Habundantie».
teriore tutela era decretato essere «in possansa de Magnifici
di poter stringere il cavar fuori grano et altre biade, se-
qualita de tempi, considerato la necessita et bisogno della

ente tendenza verso un «reggimento stretto» che già logo-
el «governo largo» uscito dalla rivolta del 1430 contro la
Guinigi, trovava così una complice assonanza in questa
ccentatrice interna alla gestione annonaria e dovette eserci-
lche influenza sulla decisione presa nel 1513 di ripristinare
zio sull'abbondanza autonomo e quindi più abile e capace
icare le normative statutarie decretate nel 1505, poi rinno-
1507.
esto sulla stessa linea si vennero a collocare i provvedimenti
i: dall'ordine di edificare nuovi ed idonei magazzini nel-
della di Paolo Guinigi[88], al decreto del 14 marzo 1516 sul
e l'elezione dei Sei sopra l'annona e l'abbondanza nei dieci
uenti[89]; rinnovo decennale ripetuto il 15 aprile 1524, insieme
roduzione di un'elezione annuale nel bimestre marzo-aprile
ricambio nelle cariche di tre dei sei cittadini uscenti[90], per
alla legge promulgata il 21 aprile 1525 con la quale, appor-
ecisazioni nella modalità di rinnovo annuale degli officiali
ondanza, venne perpetuato che «sic sequi debeat de anno in

Torino 1966, p. 308; E. CRISTIANI, *Città e campagna nell'età comunale in alcune dell'ultimo decennio*, in «Rivista storica italiana», LXXV (1963), pp. 829-845. ontado lucchese come «magazzino annonario» della città-capitale è stato sottoli-
I. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del cinquecento*, Torino 1974, pp. 293, è va trascurato di considerare la vitale necessità di garantire cospicue rendite ai ne andavano investendo i propri capitali in proprietà terriere e che avevano le redini del potere politico.
, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 1, c. 15*v*; da c. 13*r* a c. 15*v* per il decreto nel suo ale.
, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 30, c. 125*v*, 1514 mag. 30. c. 336*r*, 1516 mar. 14.
n. 33, c. 173*r*.

annum, remanente firmo decreto suprascripto»[91]. Del resto i registri dell'archivio dell'Abbondanza documentano, a partire dal 13 aprile 1526, una regolare serie degli officiali eletti fino al 1801.

Sono ancora riconducibili in questa ottica di monopolio anche quei provvedimenti di espulsione di forestieri, decretati a causa di emergenze dovute alla carestia[92], palliativi temporanei escogitati in molti stati europei per diminuire il numero degli affamati in tempo di ristrettezze, ma anche, più demagogicamente, per mostrare al popolo ed ai cittadini le amorose cure dei loro governanti che ne ottenevano così il consenso politico ed una certa legittimazione all'esercizio del potere.

Non a caso il monopolio governativo si estese dalla vendita del grano anche a quello del pane poco tempo dopo il tumulto degli Straccioni[93]: dapprima introducendo il divieto per i fornai della città

[91] *Ibid.*, 289*v*-290*r*.

[92] Il 19 febbraio 1522 il Consiglio generale deliberava l'espulsione da Lucca dei forestieri che vi si trovavano, motivando la decisione con l'incombere della carestia e con la ferma volontà di agire a beneficio dei sudditi più miseri, affinchè frumento e vettovaglie fossero loro sufficienti. Veniva comunque stabilito un limite di sei mesi alla validità del decreto che era esemplato su analogo provvedimento del 22 agosto 1504 e relative aggiunte fatte nel 1516. Per quanto riguarda la prima metà del '500 risulta che decreti di espulsione di forestieri a causa di carestie si ebbero il 7 dicembre 1526, il 3 settembre 1533 e il 15 luglio 1539. Cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 32, c. 255*r*; n. 34, c. 74*v*; n. 37, c. 134*r* e n. 39, c. 58*r*. Per la diffusione della pratica nei vari stati dell'Europa si rinvia a F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1953, I, p. 376, come indicato in M. BERENGO, *Nobili e mercanti...* cit., p. 293.

[93] Partendo dalla protesta contro le nuove norme statutarie decretate sull'Arte della seta, la rivolta dei tessitori e di vari lavoranti del settore si allargò ad altri strati popolari fino ad ottenere la revoca della contestata legge. Dopo questa prima vittoria gli *Straccioni*, come vennero chiamati per avere usato il 1° maggio 1531 a loro vessillo un drappo nero e lacero, cercarono di ottenere più sicure garanzie per i tempi futuri chiedendo subito una modifica nella composizione troppo «nobiliare» del Consiglio generale, portandone così il numero da 90 a 120 membri e vietando che ogni cittadino potesse avere più di due offici d'onore ed uno d'utile, il che pure fu ottenuto. La miccia ormai innescata trovò nuovo alimento nella sopraggiunta carestia, continuarono i tumulti ed il Consiglio fu pressato ad approvare altri capitoli, anche intesi a regolare diversi rami di annona e grascia. Infinè il desiderio di porre un limite al potere della piazza restituendo ai consiglieri piena autorità nel deliberare ed ai mercanti la necessaria quiete per i loro commerci, spinse gli Anziani a fare ricorso a Martino Buonvisi il quale, entrato in Lucca con 500 armati, prese possesso del palazzo pubblico ed il 10 aprile fu salutato «ristoratore della quiete e della pubblica sicurezza, padre e liberator della patria». Seguirono provvedimenti contro i ribelli e misure di pacificazione e con il «rinnovare

re pane per venderlo o per darlo in permuta di frumento
se non con licenza dell'Offizio sopra l'abbondanza [94]; poi
do l'autorità esclusiva dell'Offizio nel far cuocere il pane
motivando la decisione stessa col lodevole intento di provve-
muovere la causa per cui «frumenta nostrata incharentur et
ibus civibus nostris huismodi frumenta pro debito et conve-
etio non reperiantur, quod redundat non solum preiudicium
sed etiam publicum» [95].
ora la vendita del pane ed altre paste nella città, borghi,
ni e distretto rimase una gelosa prerogativa dell'Offizio sopra
anza, registrando solo qualche timida sospensione, qualche
to tentativo di dare una libertà di mercato almeno parziale,
si risolveva puntualmente in un ritorno al regime di mono-

fferta revoca della sospensione di un tale regime, decisa il 18
l'anno 1586, rivivibile attraverso la lettura degli attenti esami

---

delle armi, con provvedere alle difese del palazzo decemvirale, finalmente con
carestia dei viveri, mezzo necessario a tener quieta la plebe, ebbero compimento
Senato sul particolare degli Straccioni». In merito cfr. G. TOMMASI, *Sommario...*,
6-409.

Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum, n. 36, cc. 232*r*-234*r*, 1532
olita ogni consuetudine e/o abuso precedente, fu «prohibitum omnibus et singulis
ivitatis nostre et aliis quibuscunque non deputati ab ipso officio conficere panem
ipsum vendere, nec non in permutationem frumenti recepti panem dare, absque
ctabilis Offitii super Abbundantia» concedendo al medesimo di avere autorità
tam habet presentem Magnificum Consilium» nel far osservare scrupolosamente
l tutto in quanto: «in presenti necessitate qua frumenta carius venduntur pium
ri paupertati et statuere pretium frumento nostri comuni pro pauperibus civibus

. 37, cc. 201*r*-203*r*, 1534 gen. 7. Sette giorni dopo la proibizione ai fornai di fare
adere, come pure di «facere aut fieri facere fogaccis, foghacciettas panuccioros et
venales», era estesa «omnibus et singulis civibus et habitatoribus nostrae civitatis,
um, contratarum et suburbanorum et sex miliariorum cuiuscumque status seu
con la sola eccezione di quanto necessario «pro uso suo et suarum familiarum»,
05*r*-206*r*, 1534 gen. 14). Ancora il 6 luglio 1535 (*ibid.*, n. 38, cc. 69*r*-70*r*) erano
tre anni sia la medesima proibizione di fare pane, panucciori ecc., fatta «omnibus
furnariis, pistoribus, hospitibus et aliis quibuscumque, excepto dicto offitio et ab
s seu deputandis», sia la prescritta multa di 20 ducati la prima volta e per le
a condanna all'esilio dalla città e territorio di Lucca per 3 anni con possibilità di
dietro pagamento di 10 ducati.

e studi di più cittadini *ad hoc deputati*, può ben mostrare come, nella convinzione dell'oligarchia, il monopolio annonario venne sempre più a farsi «parte necessaria dell'amministrazione» lasciandolo durare ancora per oltre due secoli [96] da quel 1586 in cui il timore di perdere il controllo sulla rete dell'approvvigionamento, produzione e distribuzione alimentare aveva spinto il Consiglio Generale a ritornare sopra la decisione presa solo il 19 novembre 1585.

La legge di «permissione», in tale circostanza concessa [97], aveva accolto i suggerimenti di una specifica relazione ordinata per valutare l'opportunità o meno di continuare a far che la Cittadella fabbricasse tutto il pane. Con essa, per due anni a partire dal 1° gennaio, era stato consentito ai fornai di cuocere pane venale usando però grano forestiero, mentre nei magazzini della Cittadella veniva prescritto di mantenere un continuo deposito di almeno centomila staia di grano a cui attingere in tempo di carestia e di cui usufruirne per la vendita di farine e per una parziale, ma diretta panificazione.

L'effettiva esperienza dell'applicazione di tale «legge promiscua del pane ai fornai» durò poco più di tre mesi ed un'altra Cura di cittadini fu deputata «super urgentia panis» sin dal 26 marzo 1586, anche se la sua relazione potè essere letta in Consiglio solo il 18 aprile successivo.

Contestando le asserzioni dei sei precedenti relatori e puntando su una più rigida osservanza dei divieti imposti, la nuova deputazione di

[96] Soltanto alla caduta della Repubblica oligarchica fu dichiarato libero lo spiano e la vendita del pane, ma nell'accavallarsi di avvenimenti di quegli anni le disposizioni in materia annonaria riuscirono assai confuse e contradditorie: la libertà decretata al 6 luglio 1799 dai democratici fu subito annullata dalla reggenza austriaca per essere ripristinata temporaneamente dal governo provvisorio del 1801, ma con vari limiti che imbrigliarono il commercio vanificandone la liberalizzazione stessa. L'Offizio sopra l'abbondanza fu allora sostituito da un Comitato dell'annona, soppresso dopo appena due mesi (30 novembre 1801-9 febbraio 1802) in favore di un soprintendente a stipendio, ma non si ebbe il libero commercio del pane e delle paste finché i principi Baciocchi, nel 1811, provvidero a sancire la soppressione della «Cittadella con tutti i suoi privilegi». Un maldestro tentativo di vincolare nuovamente la libertà di commercio del pane ebbe luogo con la duchessa Maria Luisa, ma il decreto del 17 settembre 1823 fu prontamente revocato dal duca Carlo Lodovico il 31 ottobre 1824. In merito cfr. *Inventario del r. Archivio...* cit., II, pp. 203-205; A. MAZZAROSA, *Sopra l'annona lucchese. Osservazioni lette nella* R. *Accademia lucchese il 1822*, in *Atti della* R. *Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti*, III, Lucca 1827, pp. 35-69.

[97] Cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 71, cc. 181*r*-184*r*, 1585 nov. 19.

seppe convincere che non era possibile continuare con quella
l pane senza «molto danno».
tivano tra l'altro che il peggio poteva venire dal popolo in
xi fornai, per loro scusa di fare il pane leggieri di peso et di
alità et per potere ottenere, come sperano, che li sia conceduta
a libera cioè senza gravezza di pigliare il grano dall'Abbon-
avevano fatto di tutto per causare «malissima sodisfattione»
nte, con evidente pericolo della pace cittadina.
a da considerarsi di minor danno il fatto di dare

one ai fornai di far continuamente quegli offizi, che cominciorno dal
che si misse in osservanza detta legge, dando tutta la colpa alla carestia, et
qualità del pane allo Eccellentissimo Consiglio che li gravava à pigliare
chi, cattivi, e à pregi esorbitanti» [98].

embri del Consiglio dovette apparire assai chiaro che ripristi-
vecchia legge di proibizione «faciendi panem» dichiaravano
tentata esperienza il che, anche in future occasioni, avrebbe
ervire a dissuadere l'opinione generale dal credere un benefizio
la concessione di una libera licenza ai fornai.
ristinato privilegio dell'Abbondanza per la vendita del pane
ro le Sei Miglia, continuò a corrisponderè nelle Vicarie una
regolata dai particolari statuti delle comunità soggette che
olta tenevano a monopolio o davano a provento il pane venale
n ciò venir mai meno all'obbligo di osservare le vecchie leggi,
ate a più riprese negli anni dal 1532 al 1539, sul divieto di
e di estrazione delle biade tanto fuori dallo Stato lucchese
fuori dal Distretto verso le Vicarie stesse.
uenti richiami al rispetto dei divieti e le condanne emesse,
intravedere le oggettive difficoltà d'applicazione di questa
annonaria perseguita dal governo che, pur nel suo intento
tore, salvaguardò la libertà di far pane nelle famiglie e di
il pane dei privati nelle botteghe dei fornai, consentendo
di comprare grano per il proprio consumo [99].

---

n. 72, cc. 66*r*-70*r*, 1586 apr. 18.
alla molteplicità delle trasgressioni annonarie ampiamente riscontrabile nella docu-
(in particolare cfr. ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 286-291, 1586-1805, per

La complessità delle operazioni connesse ai compiti affidati all'Offizio sopra l'abbondanza intanto aveva comportato una sua continua crescita d'autorità: avvenne così, ad esempio, che per provvedere alla panificazione dovette anche regolare l'uso dei molini mossi dall'acqua del Condotto e da altri fossi comunicanti, passò quindi a curarne i corsi d'acqua ma finì presto col disporre in materia d'irrigazione sull'intera piana lucchese. Analogamente dovendo provvedere agli acquisti di grano forestiero, in maggior parte fatti di «pelago», fu necessario che l'Abbondanza ne curasse l'immagazzinamento al momento dello scalo nel porto di Viareggio [100] fabbricando depositi e disponendo personale per la custodia; ma dovette anche garantirne un veloce e vicino trasporto in città e quindi avere autorità su strade, osterie, alberghi.

Questo tipo di crescita aveva anche reclamato un articolarsi più organico delle specifiche competenze, traducendosi gradualmente nell'istituzione di appositi offizi collegati all'Abbondanza nel contesto della globale gestione alimentare.

Nel 1540 furono eletti sei cittadini che ebbero l'incarico di provvedere al deposito costante di granaglie e farine nei magazzini pubblici, ma non più in via temporanea come era talvolta accaduto, bensì con l'assegnazione fissa di un adeguato capitale ed un rinnovo annuale delle cariche. L'offizio, che si disse «sopra la Munizione stabile», derivò il proprio nome dall'uso introdotto sin dal 1476 nell'indicare tali deputazioni occasionalmente elette «pro stabili et perpetua munitione Lucani Comunis» e praticamente durò fino al XIX secolo, con rare interruzioni. Rientrò fra i suoi compiti di buona conservazione anche il rinnovo dei grani immagazzinati a cui provvedere sia tramite il

vari procedimenti penali) è rilevante la connotazione di pubblica riprovazione che voleva suscitare l'infliggere certe pene come mettere il reo alla berlina tenendo «eius collo appensam picciam unam panis albi», allorché la condanna doveva servire «tam ad punitionem quam ad exemplum ceteriore». (ASLU, *Anziani al tempo della libertà, Deliberazioni*, n. 151, c. 116*v*).

[100] Sul ruolo di Viareggio come scalo per i cereali provenienti via mare e sui modi di favorire l'importazione di grano «navigato» ovvero «di pelago»: premi, bonifiche delle marine, ecc., cfr. M. BERENGO, *Nobili e mercanti*... cit., p. 292; per Viareggio nel sec. XVII cfr. R. MAZZEI, *La società lucchese del Seicento*, Lucca 1977, pp. 93-102. Per quanto riguarda le cose e i magazzini che l'Abbondanza teneva in Viareggio al momento della loro assegnazione al pubblico incanto, cioè nel 1800, cfr. ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 109.

rifornim
a privat
In pa
conto c
famiglie
forzoso,
con obb
viveri «
compito
oltre ch
gimento
Alla s
stabile e
zione d
congiun

[101] Per u
contesto di
uno spogli
1556-1806)
da leggersi
mentre le
1764-1803)
metà del '7
annonaria s
anche dal f
gennaio 18
governativ
esempio qu
raunare il p
e così denn
mano che r
sarà uno p
spettabile C
anchora int
Munissione
sopra la mu

[102] Sfogl
magistratu
«et quando
ordinato ch
tenete i' n

ento all'Abbondanza per la panificazione, sia tramite la vendita
i ed il prestito ai comuni nelle vicarie.
rticolare l'approvvigionamento della campagna, fatto tenendo
orrente coi comuni che provvedevano alla distribuzione alle
nelle singole comunità, avveniva sotto forma di prestito
dovendo essi ricorrervi di necessità in tempo di penuria ma
ligo, al tempo del nuovo raccolto, di restituire la quantità di
ncredenziati», oppure di pagarne il corrispondente prezzo: fu
dell'Offizio sopra la munizione stabile [101] tenerne la contabilità,
bandire divieti e pene reputati opportuni nel concreto svol-
delle proprie funzioni.
tretta connessione di attività tra l'Offizio sopra la munizione
l'Offizio sopra l'abbondanza, che comportò talvolta la forma-
un unico collegio per entrambi o comunque un operare
to [102], corrispose poi una conseguente necessità di non vanifi-

---

no studio approfondito ed analitico dell'Offizio sopra la munizione stabile, che esula dal questo discorso di visione d'insieme delle magistrature annonarie lucchesi, si suggerisce attento delle sue deliberazioni (ASLU, *Offizio sopra la munizione stabile*, n. 1-11, oltre che un esame dei rapporti intercorsi tra la Munizione stabile e il Consiglio generale nelle corrispondenti serie dei decreti e delle relazioni (*ibid.*, nn. 12-15, 1540-1801), ettere dalle vicarie e le relazioni dell'assessore legale dell'Offizio (*ibid.*, nn. 20-21, possono gettare luce sui rapporti con le comunità soggette durante la critica seconda 00. Qui è sufficiente segnalare come la rilevanza amministrativa di questa gestione ul contado svolta dalla Munizione stabile sia evidenziabile, nei suoi perduranti effetti, atto che i libri contabili non cessano con la soppressione dell'Offizio decretata il 28 01, ma solo nel 1808. Del resto il controllo esercitato sulle vicarie tramite gli officiali ad esse preposti, vicari e poi commissari, era sempre stato assiduo, come mostra ad anto scritto il 22 gennaio 1556 dal vicario di Villa: «subbito che fui giunto qui feci arlamento della vicharia e notifichai a tutti questi comuni quello che erano debittori ... hordine di fare uno camerlingho per comune per restringere li denari e che di mano in squoteranno li veranno a pagare per le S.V. alli ezattori [...], ma segondo il mio parere ogho dificile a cavarneli delle mane così presto perché anno tanti di debbiti con lo ffizio della Abundanzia et altri particulari che li stringeno al pagamento [...] ho fatto endere a tutti questi comuni che se non porteranno le farine che restano a portare in dentro il tempo assegnatoli, che le S.V. procederanno alla pena». (Cfr. ASLU, *Offizio izione stabile*, n. 36, *Scritture sciolte*).

lando il copialettere dell'Offizio sopra la munizione non è difficile trovare le due e congiunte come nella missiva del 29 aprile 1594 indirizzata alla vicaria di Coreglia: dallo spettabile Officio dell'abbondanza e Munizione stabile di compagnia vi venisse e dovesse vendere le farine che havete i' magazeno avertite di non vendere quelle che ostro conto particolare». (ASLU, *Offizio sopra la munizione stabile*, n. 12, c. 6*r*).

carne l'agire trascurando il controllo sull'esportazione. Nel 1550 fu così affidato ad una magistratura annuale di tre cittadini il compito di vigilare costantemente che nessun genere panizzabile fosse portato fuori dello Stato senza specifica licenza rilasciata dall'istituito Offizio sopra l'estrazione delle biade, il quale ebbe piena autorità nell'applicazione delle leggi protezionistiche che, sancite *ab antico*, erano state a più riprese confermate per assicurare l'abbondanza di viveri nel lucchese e fu suo potere infliggere, senza appello, tutte le pene ritenute necessarie: pecuniarie, personali o miste, fino alla pena di morte.

L'attività repressiva era affiancata da compiti conoscitivi sulle pubbliche necessità alimentari per espletare i quali gli officiali si servivano di generali rilevazioni di bocche e vettovaglie[103] che risultano effettuate con sistematicità solo nella seconda metà del '700, ma di cui si ha un supersitite «Libro della descritione di tutto il comune di Lammari tanto di fuochi che di bocche e robbe da vivere» anche per il secolo XVI.

Le disposizioni in materia di esportazione di biade «furono fatte perpetue» il 21 giugno 1611 con dichiarazione estensiva ai «risi, legumi et lupini» ed ogni anno, al rinnovo delle cariche, l'Offizio emise un bando generale in cui richiamava tutte le leggi in vigore sul divieto di estrarre

«grano, fave, segale, orzo, scandella, veccia, miglio, panico, ceci, fagiuoli, castagne, e qualsivoglia altra sorte di frumenti, biade, et legumi nostrati, et ogni sorte di

[103] La rilevazione nel comune di Lammari, per ordine dell'Offizio eseguita il 18 gennaio 1591, da Fabio Saminiati, è descritta nelle 172 carte del libro conservato in ASLU, *Offizio sopra l'estrazione delle biade*, n. 4; altri esempi non sono reperibili nella scarna documentazione rimasta a testimoniare il primo secolo di attività di questa magistratura: un volume con gli atti di Fabio Arnolfini, ancora relativi al 1591, e con le delibere fatte dall'Offizio dal 15 gennaio 1579 al 21 febbraio 1583. Specchi e prospetti forniscono invece dal 1766 al 1800, con scadenza periodica, una rilevazione compiuta nell'intero territorio, indicando in dettaglio qualità e quantità di tutto il raccolto, come esemplifica anche l'intestazione seguente: «Fu dell'Ill.mo Offizio sopra l'Estrazione delle Biade sotto il dì 30 giugno del presente anno a tenore dell'incumbenza datali l'Ecc.mo Consiglio con suo decreto del 27 giugno come sopra ordinata l'universale descrizione di tutti i generi panizzabili, sì nostrati, come forastieri raccolti nell'anno caduto 1765, ed esistenti in questo serenissimo Dominio, quale eseguita ammontò a staie 44309,3. In seguito poi, e sotto il dì 19 luglio fu ordinata per 10 anni prossimi altra descrizione universale di tutti i generi che si raccolgono ed in seguito si raccoglieranno in tutto lo Stato...» (cfr. *ibid.*, n. 5, 1766 giu. 30-lu. 19).

to di robba nostrata, che forestiera fuori dello Stato, et Dominio dell'Ec-
ma Repubblica sotto pena à ciascuno contrafaciente della forca, in modo
et l'anima dal corpo si separi, et confiscatione di tutti li suoi beni et
lla robba, et bestia sopra la quale fusse caricata»;

gualmente proibito di estrarre «pane di alcuna forma, casta-
pàttone di farine di castagne», comminando ogni volta 25
«due tratti di corda», oppure due mesi di carcere se erano
minori d'età.

trambi i casi l'introito veniva ripartito, come consueto, in un
ascuno per l'accusatore, l'esecutore e il Comune.

ra comunque concesso a ciascuno, per il proprio vivere, di
fuori dello stato «due pani ordinarii, o sei castagnacci, o quat-
one», purchè inferiori a due libbre di peso in tutto.

liminuzione delle pene prescritte fu approvata il 25 novembre
abilendo che le condanne alla pena di morte e alla confisca dei
nanessero solo per le illecite estrazioni di viveri superiori
di peso, mentre se inferiori la pena fu di 5 anni di galera per
ni «et alle donne la frusta» e due anni di bando, «togliendo
l'arbitrio a detto Offitio».

mesi dopo venne precisato che da tale decreto di riduzione di
no comunque escluse «le robbe da vivere forestiere, navigate»
ero state esportate senza licenza [104].

ne di tutela del consumatore esercitata dal governo tramite
fficiali dell'Abbondanza, della Munizione stabile e dell'Estra-
lle biade, sia con la predisposizione degli approvvigionamenti,
ale calcolo del reale fabbisogno alimentare e il protezionismo
ciale, sia con la repressione di accaparramenti, frodi ed altri

---

cenza che permetteva di estrarre «robba da vivere» fuori dello Stato, come dalla
Miglia verso le Vicarie, doveva essere «stampata, numerata et sottoscritta da uno
ffitio». Nel caso di vettovaglie portate nelle Vicarie, era cura dell'estrattore entro
dalla data della poliza, portare la «robba» e la poliza stessa al sindaco del suo
li annotava su ciascuna di esse la data di consegna e, mensilmente, portava la filza
al commissario, il quale a sua volta provvedeva ad inoltrarle all'Offizio perché ne
ontro. In merito e più in generale cfr. *Decreti penali fatti in diversi tempi dall'Illu-
Eccellentissimo Consiglio dell'Eccellentissima Repubblica di Lucca*, in Lucca, per Baldas-
Giudice, 1640, pp. 258-261, 473 e 476; cfr. anche *Inventario del r. Archivio...* cit., II,

illeciti annonari, trovava un naturale completamento nell'attività di controllo espletata dall'Offizio sopra la grascia.

Sin dal 4 gennaio 1547 il Consiglio generale aveva infatti decretato il passaggio di tutta la giurisdizione dell'antica Curia del fondaco in un Offizio sopra la grascia che ne ereditò le competenze sopra macellai, fornai, venditori di commestibili, ma anche artigiani e venditori di «robba» di lino e di cotone, di mercerie,di ferrami, rigattieri, orefici ecc.

E se i provvedimenti in materia di disciplina dei prezzi di vendita per carni, formaggi, pesci, ancora qualche giorno dopo il decreto, risultano essere presi congiuntamente dal Maggior officiale del fondaco e dalla Grascia [105] a cui, indifferentemente, i trasgressori potevano essere denunciati, ben presto il nuovo offizio esautorò il vecchio anche di fatto. I diciassette volumi che dal 1565 al 1737 registrano le cause per contravvenzioni istruite e giudicate, insieme ad un «libro alfabetato» delle persone condannate tra il 1618 e il 1635, mostrano a sufficienza l'ampiezza dell'azione svolta dall'Offizio sopra la grascia sempre con scrupolosa osservanza dell'antico statuto del Fondaco, la cui normativa era tenuta al passo coi tempi con qualche riforma, di cui l'ultima fu nel 1590, ma veniva riassunta e pubblicata annualmente come bando generale ad ogni rinnovo delle cariche.

Era l'officiale o provveditore, stipendiato dalla Grascia, ad occuparsi dell'applicazione delle leggi, coadiuvato nella vigilanza da alcuni esecutori o *grascini* ed a lui era pure dato un certo margine di autonomia nel processare e condannare per alcune trasgressioni, anche se ordinariamente operava insieme all'Offizio come tribunale collegiale.

[105] Cfr. ASLU, *Offizio sopra la grascia*, n. 1, cc. 4*v*-5: «Per parte et comandamento del Maggior Officiale del Fondaco e dello spettabile Officio sopra la Grassa della Magnifica ciptà di Lucca si fa bandire et comandare a tutti et singuli macellatori, caciaiuoli, peschatori et qual sivoglia altra persona, cosi homo come donna, che per lo advenire non ardischi ne presumi in modo alcuno vendere o far vendere la apresso robba più delli pretii infrascritti, sotto le pene nelli statuti contenute». La pena era dimezzata se l'accusato confessava, ma era raddoppiata se la colpa veniva prima negata e poi provata, inoltre subiva un progressivo inasprimento se il reo vi ricadeva: così dalle 2/10 lire della prima volta si passava, alla quarta volta nel giro di un anno, al bando dalla città e territorio di Lucca per sei mesi. Per avere più probabilità di «ritrovare la fraude» l'Offizio si dotò anche di due cavalieri ordinari ed altri segreti, detti «sopra li discoli».

ortanza delle sue funzioni fece sì che, caduta la Repubblica
te al Ministero di grazia e polizia le competenze del soppresso
opra la grascia, un provveditore stipendiato e i suoi dipendenti
o a svolgere il proprio ruolo di tutori delle leggi in materia
a [106].

ire del secolo XVI intanto erano andati a completare il quadro
gistrature allora operanti nel settore annonario due nuove
i: l'Offizio sopra gli appalti e l'Offizio sopra l'olio.

mo in particolare fu affidata la rilevante funzione che già era
a Curia del fondaco: impedire ogni incetta di biade al fine di
e un rapporto diretto tra produttore e compratore, tutelando
matore da una lievitazione dei prezzi causata da interessate
ni di mercanti e rivenditori.

ilanza sugli *appalti*, ovvero sull'*incanovare* o *infondacare*, come
nelle antiche leggi, fu regolata col decreto del 26 gennaio
cui vennero riassunte e coordinate tutte le norme esistenti in
più volte corrette e/o confermate: dal generale divieto «a
persona» di comprare grano, castagne, fave, miglio o altre
strate «più che per uso della sua famiglia» alla proibizione,
mente indirizzata a fornai, biadaiuoli, pizzicaroli e mugnai,
on vendessero farine né biade nostrate di nessun genere «non
do per biade i legumi, ne le biade minute, che si vendesse
e».

te le «cose da vivere» era richiamata l'osservanza dell'antico
del Fondaco ed in particolare del capitolo 9 del 3° libro
amente riformato: nessuno poteva comprare per rivendere

lcuna di frutti, o di cose da mangiare, che naschino nella città, o' territorio,
fata (eccetto per l'ortaglia) intendendo ancora, che sotto la medesima
ne s'intenda essere et sia il pesce di qualsivoglia sorte, formaggi, buffalini,
sorte di uccellami, salvaggina et pollami, et ogn'altra sorte di grascia, nati,
atta nella medesima città, et territorio, o' iura»;

---

ovveditore fece poi seguito un commissario, finché col 31 dicembre 1806 l'intero
ò sotto la gestione dell'amministrazione municipale di Lucca, per la prima volta
quella dello Stato con decreto dei principi Baciocchi.

Da questo globale divieto sul «comprare per rivendere» prodotti alimentari nostrati restavano esclusi «aranzi, limoni, cedri, et carne da macellare».

I trasgressori erano puniti con l'immediata «perdita della robba» a cui si aggiungeva una pena pecuniaria se la merce dell'appalto superava le 50 staia.

Se vi ricadevano una seconda volta oltre a subire identica punizione incorrevano nel «bando d'esilio dalla città et territorio di Lucca, per tre anni, more discolorum» [107]. Alla terza volta, ferme restando la perdita dei beni e la multa da pagare, subivano il bando d'esilio perpetuo.

L'intera normativa richiamata da questo decreto del 1593, prorogata di decennio in decennio, rimase in vigore fino alla generale riforma amministrativa del 28 gennaio 1801 ed i tre cittadini eletti annualmente «sopra gli Appalti» dovevano tutelarne l'osservanza ricorrendo ai consueti mezzi «dello spionaggio, de' processi e delle condanne» ed al rilascio di apposite licenze, previste ad esempio per consentire ai mugnai la vendita delle «molende», cioè dei grani ricevuti in paga del proprio lavoro di macinatura, oppure concesse a chi voleva tenere e vendere generi panizzabili per conto dei possidenti, previo rilascio di determinate garanzie che venivano stipulate per contratto con «granaioli e rivendugliori vari» [108].

Quanto all'Offizio sopra l'olio, di cui si ha la prima notizia nel decreto del 14 gennaio 1594, fu istituito per «vigilare sopra gli appalti e l'estrazione dell'olio» compito, anche questo, prima assolto dalla

[107] Dalla fine del '400 il «discolato», al pari dell'ostracismo ateniese ebbe il potere di mandare al bando dello Stato, per tre anni, il cittadino reputato pericoloso per la pubblica tranquillità. Ai senatori spettava di compilare periodicamente apposite polizze e quando, su un certo numero di esse, si riscontrava lo stesso nominativo, quella persona veniva bandita. Analogamente i discolati erano fatti dai commissari nella diverse comunità dello Stato e poi registrati in libri appositi custoditi dal Magistrato de' segretari per uso del Consiglio degli anziani che, secondo le competenze, provvedevano al castigo.

[108] Il testo del decreto del 26 giugno 1593, in cui è stata individuata la prima notizia dell'istituzione dell'Offizio sopra gli appalti, si trova in *Decreti penali*... cit., pp. 291-298. Si rinvia inoltre alla superstite documentazione, relativa soprattutto al secolo XVIII, eccezione fatta per le Cause, dal 1597 al 1598 e dal 1678 al 1759, e per i Contratti di venditori di grano e generi panizzabili, dal 1670 al 1795; cfr. *Inventario del r. Archivio*... cit., I, pp. 226-227.

fondaco in osservanza del divieto prescritto sin dallo Statuto : «contra traficantes blavam et ementes et oleum mictentes anam fortiam» (lib. II, cap. 40).
ità dei tre cittadini eletti sopra l'Olio non fu però costante ri anni venne forse supplita direttamente dagli Anziani; del empi di ordinaria amministrazione i suoi compiti si limitavano o delle licenze d'esportazione ed al controllo sui prezzi e sulle di rivendita dell'olio a minuto. Più incisiva risultava l'azione io in tempo di scarsi raccolti, come avvenne nel 1709, quando inverno rovinò gli olivi col gelo: i tre cittadini sopra l'Olio erano preoccupati di ordinare maggior diligenza nell'applica- le leggi, avevano inviato bandi e lettere ai Commissari delle perchè «sotto pretesto di caricarsi per i luoghi delle loro on esca l'olio fuora di Stato» ed avevano anche deputato allo ei provvedimenti da prendersi un'apposita cura di altri tre

o relazione, approvata il 16 maggio, prescriveva pene fino a perpetua e comandava si facesse la descrizione degli olii à e nello stato sulla base di «note giurate» come già pra- er le vettovaglie: la loro registrazione «a libro» doveva re in ogni momento di «farsi dar conto, dai padroni del- ell'esito e discarico del medesimo». Per evitare al massimo oni dei dichiaranti si garantiva, a chi dava nota giurata su superiori al consentito, di non istruire alcun procedimento ale.
mporaneamente si ordinò di «eseguire discolati a fine di sco- delinquenti» e ciò fu fatto in quelle comunità dove si aveva he avvenissero frequenti trasgressioni: Camaiore, Viareggio, Iozzano, Montuolo, Cerasomma e Fagnano. In particolare fu di vigilare che da Viareggio non salpasse «barca di sorte rica d'olio di qualunca sorta», se non ispezionata dagli officiali aver preso «saggio delli olii contenuti ne' vasi delle istesse per impedire che, insieme all'olio lavato esportabile previa non fosse trafugato anche l'olio di sansa.
zio sopra l'olio non mancò poi di informarsi su come Firenze a si regolavano «per tener provvista» di olio, abbondante ed rezzo e valutò anche la possibilità di doversi fare «l'olio di

ragione pubblica» ma l'ipotesi in questa circostanza[109] fu scartata per i costi eccessivi che l'avrebbero resa una «vendita a perdere».

Gli interventi drastici dell'Offizio comunque furono rari, perché in genere la produzione olearia eccedeva il consumo interno. Il fatto non impediva che il governo lucchese ne permettesse l'esportazione solo previa licenza degli officiali sopra l'Olio, riuscendo così a mantenere sotto controllo il rapporto domanda/offerta all'implicito scopo di evitare rincari, quindi malcontento, tra i meno abbienti e conseguente incremento del caro-vita, con ripercussioni sui salari dei lavoranti, cioè sul costo della manodopera che gli interessi dei mercanti e possidenti volevano costantemente basso.

L'oligarchia, ormai riconosciuta padrona del reggimento repubblicano[110], attraverso questa articolata politica annonaria aveva modo di

[109] Un'altra grave emergenza si verificò nel 1797, quando uno scarso raccolto e la vendita di olio d'oliva di cattiva qualità ad alto prezzo provocò un generale malcontento per ovviare al quale il Consiglio generale decretò la vendita pubblica dell'olio in modo analogo a quella del pane: dal 17 giugno 1797 al 28 febbraio 1801 l'Offizio sopra l'olio gestì una «vendita a perdita» fatta tramite lo spaccio dell'olio da pubbliche rivendite al prezzo di quattrini 33, anziché 37 com'era in uso, e di 39 come fu imposto di vendere l'olio a partire dal 7 agosto 1797 «nelle botteghe nelle quali non vendono per conto della deputatione». Alla copertura delle passività l'Offizio doveva supplire con l'incasso di un aumento di gabella sull'olio esportato con regolare rilascio di licenza. La deputazione che sostituì il soppresso offizio continuò questa gestione e monopolio fino al 10 febbraio 1802, e cessò con essa. Comunque la licenza per l'esportazione dell'olio continuò ad essere rilasciata dal Ministero dell'Interno del Principato fino al 17 luglio 1807, giorno in cui fu abolita quale ormai inutile formalità». Cfr. *Inventario del r. Archivio...* cit., II, pp. 228-230; ASLU, *Offizio sopra l'olio*, n. 1, *ad annum*, ed inoltre c. 31, 1797 giu. 15-ago. 7. Per le descrizioni dell'olio cfr. *ibid.*, n. 2, 1709, 1741, 1792-1795 e 1797-1800.

[110] Se in generale il '500 vedeva affermarsi la coscienza nobiliare sul piano tanto dottrinale che pratico, in Lucca il ceto nobiliare, (ricomposto l'equilibrio sociale lacerato dai tumulti del 1531 e 1532), ne fondava la tutela sulla base di una sostanziale identità tra essere nobile ed essere cittadino lucchese, procedendo nel tempo ad una serie di provvedimenti restrittivi che selezionavano gli aventi diritto d'appartenenza. Sulle modalità d'acquisto della cittadinanza discutevano gli Anziani sin dal 1536 (ASLU, *Anziani al tempo della libertà, Deliberazioni*, n. 148, 1536 maggio 30, c. 184*v*). Due anni dopo il Consiglio escludeva dal diritto di accedere agli offizi i figli e i nipoti di chi abitava in Lucca da meno di 12 anni (ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche*, n. 39, 1538, nov. 22, cc. 225-226). Ma fu la legge del 1556, avanzata da Martino Bernardini, a sancire l'esclusione dalle cariche pubbliche per contadini e forestieri «ancorché fusse stata admissa et ghoduto officio alcuno di honore, o dignità alcuna del Magnifico Comune» (legge martiniana del 9 dicembre 1556, cfr. G. TOMMASI, *Sommario...* doc. XXIII, pp. 44-45); solo i figli di contadini che già avevano avuto un seggio in Consiglio acquistavano diritto di cittadinanza, cioè di eleggibilità. Questa egemonia di

una tutela paternalistica mirante a mantenere l'equilibrio
mente perseguito dal piccolo stato-cittadino.

uolo finanziario dell'Abbondanza e la depressione economica del - Se nel contesto istituzionale della Repubblica lucchese,
ente regolato dal Collegio degli anziani e dal Consiglio gene-
ffizio sopra l'abbondanza era andato assumendo un ruolo
iù rilevante rispetto ad altri offici [111] tra i quali era distribuita
e dei singoli settori della vita pubblica, particolare incidenza
uella ricorrente necessità di reperire capitali che caratterizzò
anza sin dalle sue origini.
per far fronte alle spese implicite nell'esecuzione degli accre-
npiti ed in particolare all' approvvigionamento granario dal-
'Offizio fu spinto a raccogliere denari privati, sia come mutui
depositi fruttiferi.
a adesione dei «particolari» e la fluttuazione degli impegni
comportarono anche eccedenze di capitali a cui far fronte con
nti alternativi, dai quali ricavare la copertura di interessi
lovuti, il che significò per l'Abbondanza assumere funzioni
sempre più assorbenti: non a caso dall'iniziale contabilità
comune per il negozio annonario e per i depositi l'Offizio
nel 1640, alla separazione contabile delle due gestioni [112].
e si aggiungeva inoltre l'esecuzione dei lasciti testamentari
adini più facoltosi erano soliti fare per costituire doti a fan-
a propria parentela, o in genere bisognose, per cui, dapprima

---

ata dalla «nobiltà» lucchese trovò la propria legittimazione costituzionale solo
dopo, consentendo così un indolore arrivo alla serrata sancita nel 1628 con il
». Cfr. in merito M. BERENGO, *Nobili e mercanti...*, cit., pp. 235-263.
rticolata rete di strutture e competenze in cui si ripartiva l'amministrazione della
si rinvia a: *Inventario del r. Archivio...* cit., I-IV, nelle introduzioni alle specifiche
stiche.
si ricava dal citato *Inventario* del Bongi, II, pp. 204, 207: dal 1542 al 1639 la
el negozio e depositi è raccolta in 28 volumi, ciascuno contenente più registri;
640 inizia la serie della *Contabilità dei depositi* (in 26 volumi, fino al 1806) separato
lità del negozio (in 20 volumi, fino al 1801); cfr. ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*,
Per quanto riguarda i prestiti concessi dall'Abbondanza ai mercanti, in particolare
re le sorti del commercio della seta, si rinvia alla registrazione dei «Capitali dati
mercanti 1726-1803», *ibid.*, n. 324.

per disposizione del Comune poi per le stesse disposizioni testamentarie, all'Offizio sopra l'abbondanza restò affidata la consistente amministrazione dei legati.

Così, se nel 1596 venivano lasciati 3.000 scudi al Comune di Lucca perchè col loro fruttato fossero assegnate tante doti da 40 scudi ciascuna, nel 1602 un capitale di ben 30.000 scudi era lasciato all'Abbondanza perchè provvedesse, ogni biennio, ad assegnare a sorte 15 doti di 200 scudi l'una [113].

Consistenza patrimoniale e disposizioni dotali variavano quindi anche sensibilmente da un legato all'altro richiedendo comunque un metodico impegno all'Offizio sopra l'abbondanza [114] che, tenendo in sua mano l'intera gestione degli investimenti di quel consistente capitale formato

[113] Per l'amministrazione dei legati cfr. in ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, nn. 325-378, 1596-1806: è del 9 febbraio 1596 il testamento di Lorenzo Del Fabbro che assegnava al Comune di Lucca 3000 scudi per le doti a fanciulle della sua parentela o, in loro mancanza, a fanciulle povere; è dell'11 maggio 1602 il codicillo con cui Girolamo Buonvisi lasciava 30.000 scudi per le doti a 15 fanciulle nobili o figlie di membri o ex-membri del Consiglio generale. In seguito al testamento di Iacopo Vanni del 5 settembre 1608, al momento dell'estinzione nella linea maschile della propria famiglia, tutto l'asse ereditario avrebbe dovuto passare al Monastero degli Angeli, ma avendo ricusato sia esso che gli altri monasteri chiamati in sua vece, la Repubblica chiese ed ottenne dal Pontefice con breve del 7 settembre 1742 che l'assegnazione delle doti fosse fatta alternativamente, un anno per le tre nobili fanciulle da marito, l'anno dopo per le tre destinate a monacarsi, il tutto sotto la gestione amministrativa dell'Offizio annonario. In altri casi il denaro investito direttamente nel Banco dell'abbondanza era destinato a doti «per maritare fanciulle testore o figlie di testori», «fanciulle della città e del territorio», fanciulle orfane e povere, oppure a «pensioni di studio» per i giovani di Lucca che si recavano a studiare presso qualche Università. Cfr. ancora *Inventario del r. Archivio...* cit., II, pp. 211-219.

[114] Nella seconda metà del '700 l'Offizio sopra l'abbondanza registrò un concreto sforzo di razionalizzare la tenuta amministrativa dei legati, evidenziabile sia nell'approdo al piano di riforma sulle modalità distributive dei sussidi dotali alle fanciulle nobili, decretato il 20 dicembre 1776 insieme all'istituzione di una *Cassa generale dei Legati* formata da tutte le somme residue dei legati stessi, di cui fu tenuto «libro a parte» dal 1778; sia nella riunione di tutti i minori lasciti per elemosine e sussidi in unica amministrazione denominandoli *Legati pii*, e tenendone «libro a parte» sin dal 1786. Fu comunque per la legge del 13 gennaio 1804 che tutti i «legati dotali di ragione pubblica» vennero «generalizzati», cioè uniformati ad una dote fissa di 40 scudi a cui potevano accedere le «zittelle» di ogni condizione abitanti nello Stato lucchese; la loro amministrazione rimaneva ancora nelle mani dell'Abbondanza che però un decreto del 18 ottobre 1803 aveva ridotto nel numero dei membri e mutato la sua denominazione in quella di Comitato della pubblica amministrazione dei legati. Cfr. *Inventario del r. Archivio...* cit., II, pp. 219-220 e in ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 2, «Autorità dell'Offizio sopra l'abbondanza», sec. XVII-XVIII.

, depositi e prestiti, andava ormai a collocarsi al centro del inanziario della Repubblica oligarchica.
seguito dall'Abbondanza nell'assumersi tanta autorità è del rcorribile attraverso la lunga serie di decreti emessi in materia[115].
do dall'ordine del 24 aprile 1531 che vietava di acquistare grano per il rifornimento dei magazzini pubblici, il 27 luglio 1537 era posto che per comprare il grano necessario fosse obbligo, che occorri», di pigliare denari a cambio e il 18 luglio 1608 lanza ebbe anche «autorità di pigliar denari a compagnia da religiose, vedove e pupilli habitanti nello Stato».
rallelamente aveva cominciato ad essere posto il problema da un accumulo dei capitali nelle mani dell'Offizio che, essendo ituito per tener provista et abondante la Città di vettovaglie [...] osi della quantità di denari che si sono accorsi per far girare il zio comodamente», iniziava ad avere somme in eccedenza al e sin dal 17 gennaio 1606 era stato deciso di continuare da lì in lmeno fino al luglio,

pplicare l'animo a pigliare altre partite per haverle poi a dare a' cambio ad ilmente lassare la facoltà datali col decreto de' 6 maggio passato di poter alle botteghe quello che di mano in mano li potesse avanzare per inpiegarlo tempo in compra di grani».

tto; se avanzavano ancora capitali, si doveva ricorrere alla ne delle partite di denari cominciando dalle prime in scadenza. nemmeno quindici giorni dal decreto fu però rimesso all'Abbon- ieno arbitrio nel «poter raffermare al solito le partite» dando piena di governarsi nelle cose in essa contenute conforme a' quello che i mano in mano di maggior servitio e benefitio pubblico».
a sul problema di limitare «la quantità di denaro indisposto in ritornarono nella seduta consiliare del 20 novembre 1615, do di disporre alla giornata dell'avanzo monetario per darne eghe che lavoravano la seta, con crediti agevolati.

---

normativa citata nel testo si fa costante riferimento al volume di più registri sulla ell'Offizio sopra l'abbondanza sec. XVII-XVIII» che, compilato in osservanza zioni sopra le scritture dell'Abbondanza (emanate il 15 novembre 1566 e successive oi «fatte perpetue» col decreto del 10 dicembre 1621), è conservato in ASLU, *l'abbondanza*, n. 2. In particolare si rinvia *ibid.*, reg. II, cc. 1-28*v*.

Perdurando la larghezza di capitali, l'Offizio, di proroga in proroga, continuò a concedere finanziamenti a chi negoziava in sete e drappi, in linea con la generale politica di sostenimento di quella che era stata la più importante fonte di ricchezza dei Lucchesi.

L'incalzante susseguirsi di proroghe [116] tra il 1670 e 1690 vide questa autorità talvolta allargata «a quelli che essercitano l'arte della quoieria», altre volte ristretta «ai mercanti che importano drappi di seta solamente».

La riconosciuta preminenza del ruolo finanziario dell'Offizio sopra l'abbondanza gli aveva anche comportato l'obbligo di tenere nel tesoro dello Stato una riserva di denaro da utilizzarsi in caso di pubblica necessità, ebbe quindi le chiavi della Tarpea del Palazzo e con esse autorità sull'intero tesoro ivi conservato: fu suo compito provvedere alla consegna da un camerlingo all'altro dei denari di Tarpea e tenere inventario dell'argenteria di Palazzo che era in sua custodia e che si «cavava» per servire ad uso dei Signori anziani, per il ricevimento dei principi o per gli ambasciatori presso le corti estere [117].

---

[116] Alla conferma del 17 gennaio 1606 faceva seguito il 20 novembre 1615 la riduzione del prezzo di cambio fino al 1° dicembre 1616. L'autorità di dar denaro alle botteghe che lavoravano la seta era prorogata il 28 settembre 1617 fino a tutto il 1619 e poi il 24 settembre 1620 fino all'intero 1625. Ma già il 25 febbraio 1625 era introdotta una moderazione nel cambio al 6% annuo, fino a tutto il 1626. Il 30 ottobre di quell'anno era fatta proroga fino al 1630 e il 19 gennaio 1629 fino a tutto il 1635. Una nuova riduzione era decretata il 19 luglio 1633 mentre il 26 aprile 1636 era imposto l'obbligo di introitare il dovuto dei mercanti di seta che avevano «terminato li loro negotii». Una proroga decennale per i denari da darsi a cambio era emessa il 20 aprile 1640, rinnovata per 3 anni il 7 febbraio 1651 col solito interesse che faceva la piazza, però fiera per fiera; ancora prorogata per 5 anni il 19 maggio 1656 (*ibid.*, cc. 25*r*-27*v*). Ad una nuova proroga decennale del 9 marzo 1660 ne faceva seguito un'altro ancora per 10 anni l'8 marzo 1670; per 5 anni il 26 maggio 1671; per 5 anni al 3½ per cento il 30 marzo 1676; per 6 mesi il 25 febbraio 1681; per 1 anno, includendo l'arte della cuoieria, il 6 giugno 1681; ancora il 25 ottobre 1682 era ribadito un rinnovo triennale della proroga, come pure il 25 novembre 1685, ma solo per la seta, e così pure nel 1688, mentre il 5 dicembre 1690 la proroga nel dare i denari a cambio ai mercanti di seta ed ai quoiari era fatta fino a tutto il 1700 (*Ibid.*, cc. 55*r*-57*r*).

[117] Quanto al decreto di «lasciare in Tarpea 25 mila scudi per un anno» cfr. ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 2, reg. II, c. 25 ed *ibid.* reg. I, c. 57, per il denaro «che si tiene indisposto in Tarpea»; mentre si rinvia al reg. III per la «provigione sopra il modo di mettersi denaro in Tarpea», deliberata il 20 gennaio 1706 e per il decreto del 2 settembre 1769 con cui si vietava «l'uso sin qui praticato di puonersi in Tarpea i sacchetti di denaro chiusi, senza che da alcuno ne sia veduto almeno in genere il contenuto» e si ordinava che l'intera delibera dovesse leggersi ogni anno nella prima adunanza della rinnovata magistratura, dopo il giuramento. Cfr. inoltre scritture e registri compilati per il denaro custodito dall'Abbondanza nella seconda metà del Settecento e conservati in ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, nn. 318-320; *ibid.*, nn. 321-323 per gli argenti di Tarpea custoditi dal 1689 al 1799.

o, sotto il generale profilo economico, alla crisi strutturale
ni 1619-1622 in cui si era arenata la spinta capitalistica del
ento [118] aveva fatto seguito in Lucca qualche timido accenno
a e così l'Abbondanza era stata indotta ad abbassare i tassi
se sui prestiti, tentando di incentivare gli investimenti pro-

clamoroso fallimento della compagnia Buonvisi [119] segnò l'ini-
ne per la Repubblica oligarchica, di una lunga serie di anni
meno di dieci anni raddoppiava nella città il numero dei
di, per lo più provenienti dalle misere montagne; questo
l flagello della peste, seminando morte, portava ad una sensi-
sione nei negozi e traffici mercantili.
ra di cittadini deputata ad individuare i mezzi con cui far fronte
coltà finanziarie a ciò conseguenti propose, nel maggio del 1633,
ralizzato aumento dell'imposizione del sale; ma la manifesta
arità di una tale decisione fece ripiegare, dapprima, sull'istituzione
ssa sui cereali importati dai privati per approdare, qualche mese
el divieto ai mercanti di ogni importazione granaria.
nte alla tassativa risoluzione presa in quell'ottobre del 1633,
ne di malcontento, documentata nelle carte del Magistrato dei
[120], portò ad un immediato ripristino per i mercanti del
cio dei cereali e tale rimase per cinque anni ancora.

R. ROMANO, *Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica 1619-1622*, in «Rivista ana», LXXIV (1962), pp. 480-531.

erito si rinvia a R. MAZZEI, *La vita economica a Lucca agli inizi del secolo XVII*, in storico italiano», CXXII (1970) pp. 449-454.

gistrato dei segretari ebbe a Lucca quelle competenze che a Genova e a Venezia prie degli Inquisitori di Stato. La sua origine può essere individuata in quella vanzata ed approvata nel Consiglio dei trentasei del 3 gennaio 1371, di eleggere cittadini che potessero ricevere le informazioni segrete comunicate dagli «esplora- tò poi (13 settembre e 22 dicembre 1371) composta di tre «cautos et sagaces cives, exploratoribus et propallari non debeant». Lo Statuto del 1446 ai capitoli I ne regolava l'elezione e le competenze anche se, con l'introduzione di modifiche 'autorità del Magistrato dei segretari fu accresciuta col volger degli anni di speciali «tutte dirette a provvedere alla quiete, ordine e buoni costumi»; al punto che nel ro deputati sei cittadini a fare quel «Sunto di leggi, decreti e note in ordine dell'Ill.mo Magistrato de' Segretari» presentato al Consiglio il 12 gennaio 1741, al via per l'analisi dei molteplici compiti di politica interna attribuiti all'Offizio. (Cfr. *gistrato de' segretari*, n. 1, *Inventario del r. Archivio...* cit., I, pp. 205-206).

Finché il 28 gennaio 1639 la relazione letta in Consiglio generale convinse a portare la tassa sui cereali da 4 a 12 bolognini per ogni staio di grano forestiero: primo passo per giungere, nel giugno, al ripristino del monopolio dell'Abbondanza sugli acquisti di grano estero.

Solo la folla dei mendicanti, i cartelli anonimi ritrovati nella città, le minacce di guerra e carestie incombenti, fecero togliere nel 1643 questo divieto ai mercanti sulle compre di grani forestieri, ma ciò comportò l'adozione di una politica di rigida economia.

Aumento del sale, ricerca di prestiti da Genova, concessioni di nobiltà dietro pagamento, contenimento della spesa pubblica e tentativi di riduzione dell'ingente debito pubblico accumulato nel Banco dell'Abbondanza, accanto all'accattivante incoraggiamento degli investimenti finanziari degli ecclesiastici operato attribuendo mezzo punto d'interesse in differenza sui laici: sono soltanto alcuni esempi della via seguita dal governo cittadino nell'ar ginare gli effetti della lunga depressione economica.

L'oligarchia delle ricche case mercantili, ormai trasformate in possessori fondiari allarmati per la caduta dei prezzi del grano sulla piazza lucchese, sentiva prepotentemente il problema di assicurare un congruo mercato alle proprie rendite agrarie e la chiusura delle importazioni dei grani esteri per i mercanti era stata un tentativo di rimediarvi, così come i «ripartimenti» dei grani dell'Abbondanza e le «levate obbligatorie» al momento dei nuovi raccolti erano stati un modo per affrontare le disfunzioni causate da una politica alimentare non più al passo coi tempi.

Una «legislazione annonaria elaborata in funzione di quello che era stato lo sviluppo manifatturiero del centro urbano», per il ristagno agrario che caratterizzò il Seicento, finiva con lo scaricare il suo peso soprattutto sugli abitanti delle vicarie della montagna[121].

Lo stagionale indebitamento contadino, ancora contenuto nei limiti consueti fino ai primi del Seicento, aggravato dalla crisi intorno agli

[121] Per ogni approfondimento in merito alla situazione economico-sociale di Lucca nel secolo XVII, si rinvia al saggio di R. MAZZEI, *La società*... cit.; ed in particolare alle pp. 122-131 per quanto riguarda le medie quinquennali dei prezzi cerealicoli ed il peso riversato più sui sudditi della montagna che delle Sei Miglia.

nti, registrava un vertiginoso aumento negli anni dopo la
sudditi si trovavano costretti a smaltire le scorte accumulate
bbisogno cittadino, ricevendo grani vecchi da rimpiazzare con
ne del nuovo raccolto e la farina fresca «buona e mercantile»,
o così in una cieca spirale che non solo impediva loro di
are, al momento del raccolto, quanto doveva poi servire
e i rifornimenti alimentari quando divenivano necessari, ma
va continuamente la loro dipendenza dalla città.
a caso sin dal 1646 il governo era intervenuto costituendo un
sopra i disordini delle vicarie[122] nel tentativo di frenare il
e indebitamento, per poi giungere il 28 gennaio 1653 all'ema-
della «legge delle lire» con la quale nelle Comunità delle
ne ciascuna persona veniva a dare 18 lire all' anno ripartite
el pagamento di una lira al mese, per la consegna di un
dotto valido su tre giorni a settimana; di due lire a gennaio,
ione del «raccolto delle farine»; di due lire a luglio, per il
o delle sete» e di due lire d'ottobre al tempo del «raccolto de'
iade».
biettivo prioritario era di permettere ai sudditi una copertura
e degli ingenti debiti tramite questa sorte di rateizzazione, che
te li svincolava dall'antica corresponsabilità per tutti gli uomini

---

ottobre 1646 fu approvata la proposta, non nuova, di eleggere sei cittadini a cui
compito di valutare la situazione debitoria dei comuni e di studiarne i modi per
n buono stato, vigilando e tutelando la loro amministrazione. Fu così istituito
opra i disordini delle comunità delle vicarie, da rinnovarsi annualmente «fino a che
lo richiedesse», con autorità definita ed accresciuta per successivi decreti (Cfr.
fizio sopra i disordini, n. 1-2, per sunti ed estratti di tale decretazione; cfr. *Inventario*
vio... cit., II, pp. 284-286 per il profilo istituzionale e le relative scritture. L'incarico
fizio non era però molto gradito, come attesta il decreto consiliare del 24 gennaio
cui sei cittadini erano deputati a considerare cosa potesse farsi «per facilitare
delli Spettabili Cittadini sopra li Disordini della Montagna», tenuto conto che la
erivava sia dalla mancanza della speranza stessa di «potere portare in questo modo
vo che saria necessario a' i sudditi», sia «perché queste miserie de medesimi sudditi
ualità che possono cagionare la loro ultima rovina, o' vero l'assentarsi da questo
roppo discapito delli interessi pubblici e de i particolari cittadini» (ASLU, *Consiglio*
formagioni pubbliche, ad annum, n. 132, c. 17). Comunque la magistratura svolse
piti fino al 28 gennaio 1801, allorché per decreto fu soppressa e le sue attribuzioni
al Ministero della giustizia.

della stessa comunità nel rispondere dell' indebitamento pubblico, consentendo di nuovo di «recarsi liberamente ai mercati e tenere bestiame senza timore di sequestri e arresti».

La legge si proponeva inoltre di eliminare il peso di essere

«defraudati come sono da camerlinghi loro, dal bolognino per lira che pagano a' i medesimi camerlinghi, dalle spese delle prede, catture, datie e mancie che di continuo danno alli sbirri»,

allontanando ogni iniziativa individuale nella riscossione dei debiti: ai Sei dell'offizio sopra i disordini erano aggiunti tre cittadini col compito di sovrintendere all'esecuzione della legge, firmando i salvacondotti mensili e provvedendo alla distribuzione semestrale, ai creditori, del denaro riscosso dai commissari ed ogni due mesi da costoro versato nelle casse dell'Offizio sopra l'abbondanza, trattenendo direttamente la percentuale di uno scudo e mezzo a proprio aggio.

Identica procedura era seguita nelle Sei Miglia per coprire il debito con la Munizione stabile, ma la riscossione delle 18 lire annue era lì affidata ad un cittadino appositamente eletto in ciascun peviere e il salvacondotto valeva per soli due giorni della settimana [123].

L'effettiva applicazione della legge delle lire, aldilà del divario tra scopi proposti e/o raggiunti, rappresentò comunque un significativo mutamento della linea politica governativa in materia annonaria: al diretto intervento dello Stato nel soccorrere i sudditi bisognosi di «robba da vivere» veniva preferito un aiuto mediato dal lucroso intervento dei «particolari». Ad essi era demandata la concessione dei «denari a censo» con cui andare a comprar «robba alla bottega dell'Abbondanza» ottenendo così che l'oligarchia lucchese trovasse vantaggiosi investimenti per i propri capitali in un periodo di generale recessione economica ed offrendo agli enti religiosi una valida alternativa ai troppo frequenti acquisti immobiliari; favorendo pertanto una progressiva diminuzione dei debiti con le magistrature pubbliche [124]

[123] *Ibid.*, cc. 17*r*-19*r*.

[124] In merito cfr. R. MAZZEI, *La società...* cit., pp. 149-155 ed in particolare p. 151 per il prospetto dei debiti delle Vicarie dal 1664 al 1705, elaborato utilizzando i registri dei ripartimenti di tasse in ASLU, *Offizio sopra i disordini*, n. 15-17. Ulteriore riscontro può trovarsi dai libri mastri dei conti dei comuni col Banco dell'abbondanza per i pagamenti effettuati dal 1695 al 1763 (*ibid.*, n. 14).

no direttamente implicate nella cronica insolvenza delle comu-
ıscivano ad allontanare il timore di un malcontento popolare
o contro lo Stato-cittadino.
re la Repubblica oligarchica andava ad incarnare questa figura
di pubblico provveditore al di sopra delle parti, venivano
avoriti i legami personalistici tra contadini e nobili possidenti,
alle prese con i debiti per il proprio sostentamento, gli altri
più immedesimati nel ruolo del buon padrone pronto a prestare
io soccorso nel momento di maggior bisogno; e nell'intrecciarsi
i rapporti andava in tanto a costituirsi il sostrato clientelare di
dicato consenso che ha legato per secoli il contado al ceto
e lucchese.
l senso può leggersi anche l'opera svolta dai 26 cittadini che
uglio 1675 vennero aggiunti all'Offizio sopra i disordini della
na quali suoi deputati a sovrintendere ai singoli comuni: la
ra effettuata tra i maggiori possidenti dei luoghi i quali, riu-
ad esercitare una concreta azione protettiva nei confronti dei
ni, furono da essi ossequiati come «Illustrissimi Protettori».
gni caso il governo tenne sempre a propria regola che[125] «trat-
d'annona, materia la più gelosa e più importante che habbino
ipi nelli stati loro, dependeno da questa la quiete o' mala
zione del popolo» e ciò può spiegare perché l'accumulo delle
i funzioni in campo finanziario, come già in materia di disci-
elle acque, non distolse ma anzi rafforzò l'autorità dell'Offizio
'abbondanza nel settore dell'attività annonaria, che intanto si

---

oncetto è formulato dagli officiali dell'Abbondanza nella relazione del 7 gennaio
ontata per provvedere allo smaltimento delle riserve dei grani, previa riconsiderazione
i che il 28 maggio 1663 avevano indotto a decretare la vendita del provento libero
di Cittadella (cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 142,
58), decreto subito revocato il 7 dicembre 1665 su richiesta del Proventuale stesso
44, cc. 242*v*-243*r*). Tale concetto rafforzava la scelta di non avventurarsi in pericolosi
ti «parendo molto buona et opportuna la cautela tramandataci dalli nostri magiori,
olo riconosce il pane della provvidenza dal Principe e suoi Magistrati, come pure li
stipendiati [...] di Cittadella riguardano per prima de' loro sussidi la Borsa Pubblica»
U, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 30, c. 187*v*-188*r*). Questo criterio regolò sempre
Senato lucchese che al molteplice ripresentarsi del problema di adeguare le vecchie
ni annonarie ai nuovi tempi, ogni volta accettò di ripensare la tradizionale linea di
seguita ma ogni volta finì col lasciarla inalterata nelle sue strutture portanti.

era ulteriormente articolata con l'istituzione di una Balìa sopra le cantine e i fornai, e di una Balìa sopra i vini forestieri.

Le due magistrature, elette nel Consiglio generale del 9 luglio 1677 in seguito alle considerazioni espresse da una Cura di cittadini deputati a riferire sopra il modo di riparare alle ricorrenti trasgressioni annonarie, ebbero il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi di monopolio pubblico del pane e di protezionismo vinicolo.

La Balìa «sopra le cantine e i fornai», in particolare, doveva impedire quelle vendite illecite di pane che privati ed ecclesiastici moltiplicavano allorché le pubbliche «canove» si vedevano costrette, per smaltire le vecchie provviste di grano fatte a maggior costo in tempo di necessità, a tenere alto il prezzo del pane. «La troppo patente e licentiosa contraventione dello spiano del pane con appalto di grani» di fatto in uso da fornai e cantinieri, attraverso la vendita di ogni sorta di cibi, comportava un consistente danno economico per gli introiti della Cittadella. Pertanto era decretato un aumento delle pene per chi faceva «pane a vendere» ed era data alla Balìa facoltà di concedere licenza a chi vendeva vino a minuto nelle cantine per «vendere pane di quello delle canove e non di altra qualità, da provedersi alle medesime canove a denaro contante»; mentre era «tolta del tutto la facoltà a' contadini e forestieri di vendere vino a' minuto nelle cantine della Città per conto proprio, ancorché fosse de proprii raccolti».

In tal modo diventava lecito[126] a chi andava a comprare vino a minuto «di mangiare nelle case, cantine, loggie, horti, vicoli, corti, tanto particolari quanto publiche, coherenti a' dette case e cantine», ricevendo anche «formaggi, frutti et altre simili cose commestibili», purché non fossero «cibi cotti in alcuna maniera».

Ma il cessare dei lamentati abusi non fu raggiunto nemmeno dopo quasi diciotto anni di attività dei tre cittadini, annualmente eletti per controllare che nelle «vendite di vino a minuto» non fossero venduti anche cibi cotti e che i fornai si limitassero a far pane solo col grano dei privati cittadini e per conto dei medesimi, guadagnando sulla

[126] In merito si rinvia alla relazione letta il 7 luglio 1677 alla quale seguì, due giorni dopo, l'elezione delle due Balìe, in ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 156, cc. 131*r*-139*v*.

one stessa del pane e non sulla proibita vendita fuori dalle di Stato.

aprile 1695 fu allora tentata la via delle concessioni[127] dando esiastici il permesso di vendere pane fatto col grano delle loro ed agli osti e cantinieri la libertà di far pane venale, purché ti ad una levata obbligatoria dalle stesse due «canove» del- danza; decretando comunque che i tre cittadini deputati an-

uti nel concedere la detta permissione di vender vino a' minuto, e spianare, pane, non dando detta poliza, se non a' chi vende in città vino a' minuto per altri, e pane pure di grano di proprio raccolto; e stabile e fissa tenga bitatione in Lucca».

ncessioni provocarono però un tale calo della vendita pubblica rre un immediato ripristino del monopolio e della balìa depu- telarlo richiamando in osservanza, con lungo bando, tutti gli le pene già in precedenza decretati[128].

astica dichiarazione che il decreto del 29 aprile si intendesse o e finito», insieme al ritorno alle leggi antiche comportò rinfocolarsi della controversia tra il clero e la Repubblica [129] sopra la questione del pane venale; alla Balìa rimase co- il potere di concedere licenze sia per lo spiano del pane, e ecc., in occasione di festività, sia per la vendita di vino nelle » di case di privati possidenti che così trovavano modo di l prodotto delle proprie terre.

---

n. 173, cc. 53*v*-56*v*; mentre per il profilo istituzionale delle due Balìe cfr. anche *del r. Archivio...* cit., II, pp. 227-228.

a seduta del 2 settembre 1695 fu approvata la revoca proposta con relazione del 31 esentata dalla Cura a ciò deputata sin dal 23 di quel mese. Venne così ripresa e la puntuale osservanza d'ogni e qualsiasi legge in tutte le loro parti, che in eria vigeva al tempo di questa ultima fatta sotto li 29 aprile passato, tanto contenenti tione di spianare e vendere pane, quanto di comprarne se non dalle pubbliche ogni altra legge che vigesse contro i fornari, o qualsiasi altra persona, et in la legge de' 24 settembre 1635». (Cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni segrete,* n. 397, cc. 153*v*-157*r*).

'è attestato *ibid.*, cc. 164*v* e sgg.; inoltre cfr. ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, nn. er lettere, relazioni, scritture, sunti e colloqui sulle controversie e negoziati per la l pane e del grano degli ecclesiastici, dal 1695 al 1700.

Alla Balìa sopra i vini forestieri era invece demandata la vigilanza sul divieto di importare vini che non fossero di produzione locale, proibizione che «se bene sempre è stata nel suo vigore per le leggi, che vi sono, queste per il passato sono state sì poco osservate» da richiedere l'istituzione di tale Cura di tre cittadini *ad hoc* deputati.

La documentazione prodotta da questa magistratura mostra come gran parte della sua attività fosse spesa nell'istruire processi criminali contro l'introduzione illecita del vino e nel decretare le relative condanne: sequestro e vendita pubblica per le merci e per le bestie usate come loro mezzo di trasporto, pene personali e pecuniarie per gli uomini rei d'aver trasgredito il divieto.

Altra parte dell'attività svolta dalla Balìa sui vini consisteva poi nel rilascio di specifiche licenze «d'introdurre qualche poca quantità di vini forestieri in casse di fiaschi e caratelli, per servitio e commodo di cittadini, come ancora di quella quantità di vini navigati per i quali è solito vendersi provento a parte», tenuto anche conto che rimanevano esclusi dal divieto d'importazione quelli delle Vicarie di Castiglione e Minucciano e quei cittadini che «raccogliessero vini forestieri sopra beni loro propri esistenti fuori di Stato», sempre dietro licenza concessa dalla Balìa o dai relativi commissari [130].

Di pari passo all' articolarsi del settore annonario in varie magistrature, ciascuna con specifiche competenze ma in stretta correlazione tra loro, procedeva del resto anche l'articolazione interna dell'egemone Offizio sopra l'abbondanza, che il 10 dicembre 1683 vedeva decretato il proprio accrescimento: passando da sei a nove

[130] Cfr. la citata delibera del 7 luglio 1677 in ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 156, cc. 133*v*, 136*v* e 137*r*; mentre dalle scritture sciolte relative agli anni 1765-1793 di cui in ASLU, *Balìa sopra i vini forestieri*, n. 3, risultano usuali i procedimenti penali sul tipo di quello segnalato tra il 30 maggio e il 12 luglio 1770 e relativo al sequestro di 5 bestie da soma cariche di 15 barili di vino rosso forestiero, effettuato per aver sorpreso i contrabbandieri presso il confine fiorentino e terminato con la condanna di «tutti i suddetti Lenci, Lencioni, Lazzaréschi, Ramacciotti e Bertuccelli e ciascheduno di essi alla pena di due tratti di corda da darsi loro nella pubblica piazza di S. Michele di questa città, e di scudi venticinque, da applicarsi detta pena pecuniaria per un terzo all'accusatore, per l'altro agli Esecutori che arrestarono le bestie, delle quali in processo, e per l'altro alla Camera Pubblica...».

roporzionalmente distribuiti nelle esistenti sezioni interne que, sopra le scritture e sopra la Cittadella, mantenendo ie sedute bisettimanali[131].

ne « illuminate » considerazioni nel campo annonario prima del finire isecolare Repubblica. – Per sovraintendere alla produzione del pane spettava così ai Tre dell'abbondanza deputati sopra lla[132] la gestione di quell'intero agglomerato di edifizi che la no, con diverse «case murate a più solare», corte e cortili e lastricati per soleggiare i grani, dieci forni per il pane, stalla, pozzi, molini e magazzini per le diverse sorte di «robbe », soprattutto per i grani pubblici e privati, ma anche per il egna, o muniti con apposite pile per l'olio. Essi assicuravano della Cittadella col lavoro di numerosi salariati — mugnai, ornai, venditori, carrettieri, ecc. — affidando funzioni di sul personale al primo ministro, che provvedeva anche alla ione giornaliera degli operai, mentre il capo-fornaro era fatto bile su forni e mulini e controllava qualità e peso del pane ti dei grani privati da depositarsi nell'Abbondanza; ad un dietro malleveria di 500 scudi, era dato incarico di effettuare ti e riscossioni per i grani e per gli stipendi, mentre lo e aveva funzioni di mera trascrizione dei dati.

trollo sul mercato era invece operato tramite «rivendugliori» ratori» ai quali veniva richiesta apposita licenza pubblica: svolgevano un ruolo da sensale vendendo il grano degli ri, i secondi provvedevano alla pesatura della merce ed en- ercepivano una percentuale fissa di due quattrini, ciascuno

---

U, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 162, c. 196*v*; *Offizio sopra* , n. 11, cc. 32*r*, 63*v* ecc., ogni 1° gennaio; cfr. successivo decreto del 30 dicembre e radunanze ordinarie ogni venerdì, in *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad* 93, c. 308*r*. Quanto all'articolazione dei nove officiali in sezioni interne, finì poi ngersi alle tre già esistenti anche quella di specifici «deputati sopra i vari legati» *ffizio sopra l'abbondanza*, n. 15 e seguenti).

la pianta ed alzato degli edifici della Cittadella si rinvia al martilogio, ovvero di case ed altri beni e possessi che nel 1604 l'Abbondanza aveva in Lucca e nello ui in ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 109, cc. 1-2; nel medesimo volume vi te mappe e stime dei beni posseduti in Viareggio e messi all'asta nel 1800.

per ogni sacco di grano venduto e/o pesato. Ma non erano poche le loro frodi a danno di produttori e consumatori, consentite dalla trasformazione dei «rivendugliori» in astuti accaparratori e dalla complicità con misuratori, in realtà passati alle loro dipendenze[133], che in tal modo riuscivano a eludere il divieto di essere presenti sul mercato subito dopo i raccolti.

Ciò rendeva il sistema annonario lucchese altamente oppressivo per i piccoli agricoltori i quali, tolta dalla produzione cerealicola la quota corrispondente alla «taxa grani», quella per il proprio uso familiare e per la semina, erano costretti a depositare nei magazzini dell'Abbondanza il poco che restava oppure a venderlo subito dopo il raccolto stesso, cadendo così nella segnalata rete dei «rivendugliori» accaparratori, senza alcuna possibilità di fare come i più ricchi possidenti che attendevano il rialzo dei prezzi nei mesi successivi.

Per evitare simili abusi, almeno in Viareggio, dove si scaricavano i grani navigati, fu stabilito che i misuratori venissero eletti e stipendiati dal governo con la sola concessione del 2% di tara sul grano in quanto, per l'umidità, durante il trasporto aumentava di peso. È comunque assai evidente come l'amministrazione della Cittadella costituisse uno scottante banco di prova per gli officiali dell'Abbondanza, sempre nel mirino dell'opinione pubblica per ogni oscillazione di peso e di qualità del pane delle canove dietro, cui era per lo più camuffato un rincaro, frutto di troppo costose compre di grano forestiero o di un deterioramento di scorte eccessive in genere accumulate, più che per incauti acquisti, per secondare i fini di una politica commerciale dei grani usata come «una leva di comando, un mezzo di pressione, un modo di pagare servigi e creare privilegi»[134]. Lo studio di un rimedio ai «disordini» di Cittadella tornò ad essere più volte oggetto di riflessione nelle sedute consiliari durante il secolo dei «lumi», riprendendo l'elaborazione critica drasticamente interrotta con la revoca

[133] ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni pubbliche, ad annum*, n. 244, cc. 124*v*-127*r*, 1764 lug. 14; si rinvia inoltre alla raccolta delle «Deliberazioni per la Cittadella, 1722-1801» di cui in ASLU, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 248; ed ai processi per trasgressioni in materia di pane delle quali giudicò l'Abbondanza tra il 1586 e il 1805, *ibid.*, nn. 286-291.

[134] Così si esprime R. BRAUDEL, *Civiltà...*, cit., I, p. 613, parlando del ruolo assunto dal commercio del grano negli antichi Stati.

gge permissiva del pane ai fornari» — decretata nel 1586 — a stroncato ogni ulteriore discussione in merito all'opportunità nentare forme diverse di gestione annonaria.

ristinata osservanza delle antiche leggi proseguì senza «alcuna ne nell'amministrazione del negozio del pane e de' grani», all'Offizio sopra l'abbondanza[135], fino al 17 ottobre 1730, n cui gli furono aggiunti tre cittadini per esaminare cosa se fare riguardo alla Cittadella. La relazione presentata tre opo diceva di doversi «gelosamente conservare la privativa iano alla pubblica Camera» per consen tirle di ritrarre «un rofitto» dal denaro usato per comprare il grano estero imma-o; nel contempo appoggiava il progetto di esitare il grano di a dandolo ai fornai per farne pane da vendere «a conto e suggeriva di variare il provento dei forni e mulini di a mettendolo «a conto pubblico». Benché tale relazione non ai letta in Consiglio, nell'ultima sua parte ebbe di fatto ragione, vandosi alcun proventuale che pagasse il prezzo voluto.

licembre 1732 una nuova relazione propose di dare il provento or offerente, ma i suoi revisori il 6 gennaio 1733 presentarono sta relazione con cui tornavano a proporre di distribuire grano per panificarlo a proprio conto.

i di quella del 1730, anche quest'ultima relazione non venne letta in Consiglio: insabbiate le due proposte sulla permissione ane da vendere, di fatto però sparì il provento dei forni , assorbito tra i negozi della Camera pubblica, per cui non si più dei proventuali a far le veci dei ministri ed operai della a.

«breve istorica della volgarmente detta Cittadella e della sua amministrazione» nel «trattato sul ristabilimento dell'arte della seta e di altri economici oggetti ella e Stato di Lucca», scritto da Giovanni Attilio Arnolfini nel 1767, in parte e nella relazione letta il 14 luglio di quell'anno, cfr. ASLU, *Archivio Arnolfini*, n. II, cap. IV «Della primitiva panificazione che fassi in Lucca a' pubblici forni della cap. V «Del danno e disordine che ne proviene dalla sopra riferita amministrazione danza», cap. VI «De' generali provvedimenti riguardo a' grani e a' ogni altra ttovaglie», a cui si rinvia per gli approfondimenti delle notizie fornite nel testo, Progetto di una migliore amministrazione della Cittadella» pp. 33-108; ma vedi U, *Offizio sopra l'abbondanza*, n. 28, parte IV, «Decreti segreti 1709-1798».

Quanto al problema di riuscire ad effettuare la compra dei grani a costi più bassi, ne fu tentata una soluzione autorizzando l'Abbondanza «a potere trattare e concludere un qualche fisso partito di grano a costante e determinato prezzo» con il Capitolo di S. Pietro di Roma. Benché questa facoltà concessa il 3 settembre 1750, portasse quattro anni dopo ad intraprendere un trattato decennale col prefetto dell'annona romana per avere 60.000 staia annue di grano a prezzo costante, l'accordo non fu valutato conveniente e l'autorità concessa non ebbe modo di essere esercitata.

Ancora nell'ottica di rimediare alle disfunzioni nell'amministrazione della Cittadella, sulla quale gli officiali deputati non si stancavano di richiamare «lo studio e l'attenzione della privata e pubblica economia», venne anche ordinato di costruire una «stufa per scottare i grani» ammassati negli anni di buon raccolto, così da conservarli per i tempi di scarsa produzione quando il prezzo del grano saliva.

Ma, forse temendo di non ricavarne sufficiente vantaggio e certo valutando le «ruvinose spese fatte per le compre de' grani» per fronteggiare la crisi degli anni 1763-1764, l'Eccellentissimo consiglio incaricò sei nobili cittadini di esaminare nuovamente «qual potesse essere la migliore maniera di regolare il negozio de' grani e della Cittadella»; la loro relazione fu presentata il 18 agosto 1766 ed in essa, ricordate le due più antiche ed antitetiche del 1585 e del 1586, si uniformavano a quella revoca di ogni permissione decretata il 18 aprile 1586 disapprovandone ogni variazione e ventilando il rischio che «affidato lo spiano ai fornari potesse in qualche occasione mancare il pane, cosa, che non conviene mai avventurare».

La crisi agricola che all'inizio degli anni Sessanta aveva rotto quella fase di equilibrio e di relativa stabilità produttiva mantenutasi nel primo '700, era stata «un fenomeno europeo»[136] le cui conseguenze trovarono eco, per anni e anni, nella penisola italiana.

I vari Stati reagirono intervenendo, in modi assai simili tra loro, sia sul controllo dei raccolti cerealicoli, sia sulla circolazione dei prodotti agricoli.

[136] P. MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel '700*, Napoli 1974, pp. 236-237.

cca fu così ordinata «l'universale descrizione di tutti i generi
ili, si' nostrati, come forestieri» raccolti nel 1765 in tutto lo
rescrivendone la ripetizione annuale per il decennio successi-
a l'aver ribadito l'osservanza delle antiche leggi monopolistiche
ntò da ulteriori riflessioni sul come provvedere al danno e al
e derivante dalla allora vigente forma di amministrazione della
a.

cordata relazione del 14 luglio 1767 si propose di «dimostrare
ità di variare» tale amministrazione, però non fece poi ricorso
n «obbligare i fornai a prendere il grano dall'Abbondanza»
nza di panificarlo, né ad un generico «formare della Cittadella
rivativo diritto dello spiano un pubblico provento»; vi si
invece che la privativa panificazione andasse a costituire un
appartenente «alla Camera pubblica e nel tempo stesso a uno,
teressati Particolari tutti in solido obbligati», ma che uno di
se «nominativamente il Primo Interessato» e desse la nota
di tutti gli altri suoi sòci, obbligandosi alla manutenzione della
magazzini, forni, utensili ed a quanto altro connesso al
e uso della Cittadella tanto in Lucca che in Viareggio.

a anche sottolineato di stare attenti a non confondere questa
in comproprietà «con lo antico provento de' forni e mulini,
chè questo non comprendeva ne le compre de' grani, ne la
del pane, ma soltanto la macinatura, lo spiano de' grani e la
del pane».

imo interessato doveva spettare tutta quell'amministrazione
benze proprie ad un primo ministro, mentre quale «compa-
on l'illustrissimo Offizio di abbondanza della Cittadella» avreb-
ecipato per metà del profitto o del danno derivante dalla
one di tale negozio.

---

betti e rilevazioni di dati relativi ai raccolti alimentari con descrizione generale del
ture, minuti e castagne secche prodotti nello Stato lucchese e comprate dai paesi
uiti dal 1766 al 1800, si trovano in ASLU, *Offizio sopra l'estrazione delle biade*, n. 5.
ronto con gli altri Stati si rinvia a M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana e le «riforme (1766-1775)*, Pisa 1972; G. ZALIN, *La politica annonaria veneta tra conservazione e libertà*, di storia dell'agricoltura», 1972, 3-4. J. REVEL, *Le grain de Rome et la crise de s la seconde moitié du XVIII siècle*, in «Mélange de l'Ecole française de Rome», 84, p. 201-281; P. MACRY, *Mercato e società...* citata.

Una fitta elencazione di regole disciplinava poi il rapporto tra Primo interessato e Offizio dell'abbondanza fissando: la giacenza annua nei magazzini; le necessarie approvazioni per la compra dei grani con le dovute variazioni nei tempi di emergenza o di normalità; la percentuale d'interesse da corrispondersi alla Camera pubblica per la concessione del denaro necessario al Primo interessato per la compra dei grani e lo spiano del pane; l'elezione diretta del magazziniere, del computista e del cassiere da parte dell'Abbondanza al fine di garantirne l'indipendenza dal Primo interessato; il limite minimo e massimo per il peso del pane bianco e bruno, oltre alle prove e scandagli da eseguirsi per tutelarne la qualità.

Ma la riforma progettata e dapprima approvata per dieci anni incontrò subito difficoltà di applicazione: sin dal 21 agosto, cioè ancor prima che si potesse procedere all'elezione di tale Primo interessato, «sembrando dalla relazione letta» che venisse vincolata l'autorità dell'Abbondanza, fu reputato opportuno precisare che l'Offizio era lasciato in piena libertà di far provviste di grani e di regolarsi a seconda della sua autorità. Del resto, i contrasti sulla faccenda della Cittadella nascevano anche dall'incertezza di dover o non dover dare effetto alla delibera, infatti «avendo l'Eccellentissimo Consiglio decretato sopra l'affare, sembrava che al pubblico decoro non comportasse il variarsi». Comunque ancora il 2 settembre si ritornava sulla questione per stabilire che l'Abbondanza non prendesse al riguardo alcuna risoluzione «senza la previa scienza» del Consiglio, mentre il 30 di quello stesso mese un ripiego era cercato tramite la proposta di far riprendere in esame l'affare della Cittadella da una apposita cura di cittadini: ma non si trovò accordo nemmeno sulla loro composizione numerica, di tre o sei membri da scegliersi escludendo sia i relatori del progetto stesso, sia gli officiali dell'Abbondanza.

Perdurando le difficoltà si potè registrare solo il timido tentativo di revisione della decretata cogestione, di fatto lasciata lettera morta [138].

[138] In merito cfr. ASLU, *Consiglio generale, Riformagioni segrete, ad annum*, n. 428, 1767, lug. 14; ago. 21 e 27; set. 2 e 30; cc. 63*v*-80*v*, 84*v*; *ibid.*, n. 244, cc. 139*v*, 144*r*-146*r* e 161*v*-162*r*.

cessità di ristrutturazione amministrativa della Cittadella pe-
era stata una voce isolata di pochi riformatori, decisi a ri-
alle lamentate disfunzioni di una gestione annonaria ormai
vendo essa trovato un'eco oggettivo nel generale contesto
e riflessioni[139] di quella metà Settecento. Nello stesso filone
ata ad incanalarsi la legge sulle *manimorte*, approvata il
mbre 1764, e la conseguente istituzione in Lucca di un
on capitale iniziale di 50 mila scudi, fatto per «quietare»
cupazioni degli ecclesiastici offrendo loro uno sbocco ai ca-
na sempre sotto la specifica clausola che la direzione del
Monte e gli impieghi del denaro dovessero «appartenere al-
simo Offizio dell'abbondanza», benchè con prelazione delle
te che in tali investimenti era dichiarato[140] esplicitamente
esser preferite».

---

do già fatti i necessari riferimenti per la crisi agraria, basti qui ricordare il clima
cchese che vide l'Accademia degli Oscuri rivolgersi alla trattazione delle scienze
e e naturali e la fiorente attività tipografica che vide pubblicare: nel 1756,
attato fisico e morale, di Giuseppe Gorini Gorio; nel 1760, *Saggio sopra gli elementi*
a, ovvero sopra i principi delle cognizioni umane, attribuito al D'Alambert; nel 1762,
e e dei rimedi delle monete dello Stato di Milano, di Cesare Beccaria; ed anche *Dialogo*
e Simplicio sul disordine delle monete dello Stato di Milano, di Pietro Verri; e soprat-
aggiosa iniziativa dell'edizione dell'*Enciclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,*
des métiers par une société de gens de lettres, édition par Octavien Diodati noble
ucca 1758-1779, sebbene vista nell'ottica di adattare il contenuto rivoluzionario
ortodosso della tradizione culturale lucchese. In merito cfr. H. WEINERT, *La*
i Lucca presentata nell'edizione lucchese dell'enciclopédie, in *Studi in onore di Angelo*
II, Modena 1959, pp. 911 e sg.; ID., *L'opera degli enciclopedisti a Lucca*, in
lucchese di scienze, lettere ed arti», II centenario dell'edizione lucchese del-
die, Firenze 1959; oltre a R. PAPINI, *Tradizioni e messaggi illuministici nella cultura*
700, in «Actum luce», I, 1, 1972, pp.103-126. Né va trascurato il contesto di
ormismo settecentesco vissuto in Italia, per il quale si rinvia tra l'altro a: F.
ettecento riformatore, Torino 1969; G. QUAZZA, *La decadenza italiana nella storia*
ino 1971.

guardo si rinvia a *Inventario del r. Archivio...* cit., I, pp. 382-383; ASLU, *Offizio*
isdizione, n. 181; ASLU, *Archivio Arnolfini*, n. 118, fascc. «Bozza di relazione per
oma intorno alla legge delle manimorte, 1765» e «Istituzione in Lucca di un
cudi 50 mila, impiego nei banchi di Vienna o altrove di scudi 100 mila, 1765»,
TOMMASI, *Sommario...* cit., pp. 599-600; cfr. anche ASLU, *Consiglio generale, Riforte, ad annum*, n. 428, parte II, 1765 mag. 7, cc. 71*v*-75*v*, n. 242, c. 74*r*, per il ruolo
danza nella gestione del banco pubblico appena istituito.

L'interesse governativo registrava intanto un significativo spostamento dall'attività commerciale a quella agraria e non a caso la relazione sullo stato del commercio e dell'agricoltura, ultimate[141] il 10 settembre 1768, accanto alla proclamata priorità del commercio ammise un concreto rapporto di interdipendenza; anzi l'agricoltura non mancò di essere vista come base fondamentale del commercio.

«Infatti tale è la loro unione, che se uno la pesta sopra dell'altro viene questo per se medesimo a distruggersi. Senza l'industria il fruttato delle terre non avrebbe valore, se l'agricoltura è negligentata, ecco che manca la principale sorgente del commercio».

Così la lunga relazione, ultimata dopo più di tre anni da quel primo incarico del 13 aprile 1765 e dopo attenta considerazione delle informazioni raccolte sull'argomento nei vari paesi esteri, risultava avere come tema centrale proprio l'agricoltura ed i necessari mezzi per accrescerla e migliorarla, del tutto in sintonia coi tempi.

Ma gli estensori della relazione restarono invischiati tra simili affermazioni di forte sapore moderno e stereotipe asserzioni del vocabolario politico tradizionale per cui, nonostante il fermento innovativo che innegabilmente serpeggiava pur nella statica società lucchese, non consentono di parlare di una reale spinta alle migliorie agrarie viste nell'ottica fisiocratica di incremen tare il capitale impiegatovi, orientati come furono piuttosto verso un accrescimento produttivo teso alla soddisfazione del consumo interno.

Rendersi autosufficienti diventò forse la regola latente di ogni agire, mentre l'industria della seta continuava a godere della considerazione di essere la principale fonte di ricchezza, al massimo accostando ad essa la remunerativa produzione olearia. L'influenza di un pensiero fisiocratico ormai circolante nello spirito del tempo, benché in forme più o meno annacquate, stimolava comunque alla formulazione di precise critiche ad un sistema annonario in quanto tale identificabile come espressione

[141] Un primo incarico fu affidato a Fabio Guinigi e Valerio Pagnini il 13 aprile 1765, ma il 13 agosto dello stesso anno una Cura di tre cittadini — Provenzali, Bianchi, Guinigi — fu deputata all'esame dello stato del commercio e dell'agricoltura, per effettuare il quale essi il 14 ottobre 1767 chiesero ed ottennero una proroga, per attingere informazioni ulteriori dai paesi esteri, riuscendo infine a presentare la relazione in data 10 settembre 1768. In merito cfr. ASLU, *Consiglio generale, Deputazioni diverse e relazioni*, n. 538, cc. 142*r*-158*v*.

burocratica del controllo sulla produzione e circolazione dei agricoli, esercitato da una ristretta cerchia di persone.
itato rapporto tra consumo e produzione, permesso dai buoni del 1767 e 1768, fece allora seguito l'immediata critica alla del divieto di estrazione delle biade e venne anche posto in one il persistente divieto di acquistare grano nostrato, in vigore l'Offizio sopra l'abbondanza, sia per la Munizione stabile.
enunciare le disfunzioni causate da tali leggi proibitive, i rela- tralasciavano di sottolineare che per quanto fossero

savi provedimenti da nostri maggiori stabiliti, ed adattati alle circostanze ne quali il consumo di tali generi era certamente superiore al raccolto del solo per la maggiore e più ricca popolazione della Città e Stato, ma per esì negligentata l'agricoltura, facendo allora il commercio l'unica occupa- cittadini»,

ti quelle leggi potevano ormai essere considerate «di danno to e di pregiudizio all'istessa agricoltura» viste le mutate ni di mercato [142].
i lucida individuazione di alcuni punti deboli nella plurisecolare annonaria lucchese andava però ad arenarsi in un'ennesima izione del pur criticato divieto di estrazione, i difetti del quale ro dovuto risultare mitigati grazie alla facoltà concessa all'Of- ora l'abbondanza per acquistare grani nostrati al mercato citta- meno quando il raccolto riusciva copioso ed il prezzo del on eccedeva le 5 lire a staio, mentre alla Munizione stabile era il potere di «annualmente comprare alla pubblica piazza re» altre vettovaglie del paese.
fu modo di portare a maturazione il processo di revisione he, pur tra le pieghe di simili contraddittorie riflessioni, pro- provvedimenti [143], si era di fatto avviato all'interno dei pubblici

---

cc. 146*r*-147*r*.
c. 114*v*, al capo 7° e 8° della relazione presentata il 24 aprile 1765 da sei cittadini riferire sul calo delle nobili famiglie ed a proporne idonei rimedi, veniva affrontato roblema del commercio e dell'agricoltura ed agli uomini di governo era suggerito re premi in denaro a chi apportava migliorie sulle terre coltivate, essendo opera di uminati il procedere al risanamento agricolo. Fu poi compito specifico della Cura eletta il 13 agosto 1765 approfondire la problematica da essi sollecitata.

poteri: la sua conclusione fu accellerata dagli avvenimenti legati alla caduta della Repubblica oligarchica e scavalcata dalla soppressione della Cittadella decretata dai principi Baciocchi insieme a varie disposizioni volte a far cessare per gradi la panizzazione statale[144], così da non cominciare troppo bruscamente «a conoscere lo sviluppo del nuovo sistema di libertà» annonaria.

[144] Per la fase transitoria in cui vennero a coesistere i due sistemi del panificio governativo nella Cittadella e la decretata libertà di spiano e vendita del pane, così come suggerito dal gran giudice Luigi Matteucci ai principi Baciocchi, cfr. ASLU, *Segreteria di Stato e gabinetto del principato, Scritture del protocollo*, n. 104, fasc, III, pp. 55-63, 1811, lug. 31-ago. 7.

RTECHINI

zioni di carattere annonario negli Statuti comunali della d'Ancona

Come è ben noto, il problema annonario è stato uno dei i e più gravi che i nostri comuni medievali hanno dovuto re; la rigida economia chiusa, in cui ogni collettività, ogni doveva produrre tutto quanto necessario, si riflette appieno atuti che hanno, in fatto di annona, una normativa assai

nuni della Marca d'Ancona non fanno eccezione ed i loro ontengono in proposito numerose disposizioni[1].
e disciplinano, anche dal punto di vista tecnico, le varie oni agrarie che vengono altresì protette dai danni che possono da uomini ed animali: egualmente regolamentano, con norme te e precise, sia l'allevamento del bestiame, sia la caccia che la

---

ancora un elenco completo degli statuti editi ed inediti della antica Marca d'Ancona ione degli archivi e delle biblioteche della Regione riserva in questo settore sempre prese. Elenchi, ovviamente parziali, di statuti comunali in: E. LIBURDI, *Cenno degli statuti comunali marchigiani*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia le Marche», s. VIII, IV (1964-1965), pp. 335 e seguenti; trattasi di un elenco, provincia, e con indicazione dei testi editi e di quelli inediti, con riferimento alla liografia. Si veda anche: D. CECCHI, *Statuti editi ed inediti dei comuni della provincia di* n *Fonti archivistiche e bibliografiche per la storia della provincia di Macerata*, Macerata 8 e seguenti; altro elenco, più ampio è riportato dallo stesso autore nel volume: *tri Campirotundi (1322-1366)*, Milano 1966. Sono poi note le pubblicazioni di nerale in materia del Manzoni e del Chelazzi (L. MANZONI, *Bibliografia degli statuti, dei municipi italiani*, Bologna 1876-1878, voll. 2; E. CHELAZZI, *Catalogo della raccolta nsuetudini... posseduta dalla biblioteca del Senato...* Roma 1943); in questi ultimi anni sti statutari di comuni marchigiani sono stati editi da vari autori con più o meno introduzioni.

Oltre a ciò, gli stessi statuti offrono un'ampia disciplina per le varie attività dirette alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli: macellerie, mulini, forni, panetterie, pizzicherie, negozi di frutta e verdura, mentre cercano di concentrare nell'ambito comunale, proibendone l'esportazione o favorendone l'importazione, i prodotti alimentari più necessari.

L'esposizione che segue vuole essere un'esemplificazione delle norme che, in fatto di annona, si rinvengono negli statuti della Marca; dato infatti il notevole numero di testi esistenti, la ricerca è stata condotta a campione, esaminando statuti di comuni di varia grandezza, dei secoli XIV-XVI, editi ed inediti, di comuni della fascia costiera e dell'entroterra, compresi quelli posti alle falde dell'Appennino, in modo da dare una visione complessiva della legislazione emanata su tale argomento [2]; dati peraltro il carattere ed i limiti del presente lavoro, non ci è possibile — per non allargare oltremisura il discorso — esaminare in questa sede la legislazione statutaria in materia di coltivazione dei campi e di allevamento di bestiame [3].

2. – In genere sono le magistrature ordinarie, priori, podestà, consiglio generale, etc. che provvedono a tutto quello che riguarda la materia annonaria.

---

[2] Diamo in appendice l'elenco dei 45 testi statutari in tutto o in parte utilizzati per il presente lavoro. I comuni sono indicati secondo l'ordine alfabetico della denominazione antica — ove occorra italianizzata — mettendo tra parentesi il nome attuale, se diverso dall'antico. Avvertiamo anche che nel corso del lavoro, i riferimenti alle norme statutarie citate saranno dati nel testo, indicando tra parentesi il libro in numeri romani e la rubrica in numeri arabi. Naturalmente la citazione di uno o più testi statutari ha in genere solo valore esemplificativo.

[3] Di tale materia ci siamo a suo tempo occupati nella nostra tesi di laurea su *Elementi di diritto agrario negli statuti comunali della Marca d'Ancona*, discussa nel 1953 presso l'Università di Macerata. Per un'ampia rassegna delle norme statutarie circa la proprietà fondiaria ed agricoltura negli statuti della Marca d'Ancona, cfr. D. CECCHI, *Statuta castri Campirotundi*... cit., pp. 46 e seguenti. Aspetti particolari della materia in O. VALERIANI, *Notizie di leggi agrarie estratte dagli statuti di alcuni luoghi del dipartimento del Tronto*, in «Annali d'agricoltura del regno d'Italia», t. XIX, Milano 1813; A. MENCHETTI, *Su l'obbligo della coltivazione della terra negli statuti dei comuni medievali delle Marche*, Fermo 1924; allo stesso Menchetti si deve un approfondito esame della vita rurale e dell'organizzazione di un comune rurale della Marca di Ancona, Ostra, già Montalboddo, in provincia di Ancona, esame basato essenzialmente sugli statuti dei secoli XIV e XV (A. MENCHETTI, *La vita castellana e l'organizzazione rurale in Montalboddo su gli statuti del 1336 e del 1454*, I, *Il comune*, Macerata 1922; II, *La società*, tt. I e II, Fermo 1926 e 1929; III, *Le organizzazioni*, t. I, Jesi 1933 e t. II, Senigallia 1937).

per limitarci a qualche esempio, lo statuto del popolo di Ascoli dispone che il consiglio generale si riunisca ogni anno nel i maggio e discuta le proposte degli anziani e capitani del «per l'habundantia del grano», dopo di che i rettori del comune sto che l'habundantia sia ne le cipta de Asculi et suo disctrictu» enire incontro alle «popolari et miserabili persone», utilizzando ri et haveri del comune et le intrate de le gabelle», provvedano isto di quattromila some di grano di Puglia da portare in nel mese di settembre «per lo suscidio et sustentatione» della idem I, 55); è ancora il consiglio generale che a Visso delibera vendita del vino al minuto secondo le proposte del capitano o che, a sua volta, insieme ai suoi ufficiali deve ogni settimana e se gli osti siano in possesso della relativa «apodissa» ed asi regolamentari (IV, 7).

nta Anatolia (II, 204) è il consiglio generale che stabilisce il di vendita della carne; così sempre il consiglio, a Macerata) ed a Civitanova (V, 48), deve decidere cosa fare nel caso si presenti per assumere la gestione del frantoio delle olive; decisione è ancora affidata al consiglio generale di Monte San geli (IV, 71) se nessuno concorre per l'appalto della macelleria le.

stà e priori nominano a Cingoli (V, 60) i macellai, stipulando vo contratto, mentre il podestà di Recanati deve ricevere il ento «de utendo sua arte legaliter», sia da parte dell'appaltatore ntoio (IV, 22) che dei vari fornai (IV, 31), giuramento che tutti gli statuti impongono ai vari esercenti arti e professioni. ve spetta al podestà, da solo od insieme ai priori, concedere zzazione, «apodissa», per l'esercizio di un'attività, come la ia ad Osimo (V, 133) o la vendita del vino al minuto a Cingoli e Sefro (II, 139) o di vari generi a Belforte (IV, 6) od infine non matura a Fermo (V, 78).

volte podestà e priori sono chiamati ad autorizzare l'estrazione prodotti annonari, la c.d. «grascia»: grano, orzo, spelta, fava, egumi, carni fresche e salate, animali da macello, pollame, uova, gi etc.; gli statuti di Jesi (IV, 10) e di Montecchio (IV, 9) ono che il podestà e lo «judex maleficiorum» ricevano le zioni dei macellai circa il tipo di carne che vogliono vendere;

ancora a podestà e priori è affidato il compito di stabilire il prezzo dei vari prodotti, come il pane a Monte Cassiano (V, 70).

Numerosi sono i poteri di controllo ed ispezione sui pesi e sulle misure usate nelle varie attività attribuiti a queste magistrature: così il podestà di S. Ginesio (V, 14) deve ogni mese confrontare pesi e misure usate dai privati con i prototipi esistenti in comune; così il vicario di Visso deve vigilare sui vasi usati da quegli osti; lo stesso si deve dire per il controllo delle misure usate nei frantoi, come a Monte Cassiano (V, 14); altri controlli riguardano sia l'aspetto igienico-sanitario che tecnico delle varie attività, come si vedrà in seguito; ancora ai magistrati comunali spetta regolare tempi e modi per le coltivazioni agricole, stabilendo ad esempio la data di inizio di certi lavori come la mietitura o la vendemmia.

In diverse occasioni abbiamo invece apposite magistrature a carattere più o meno permanente, con competenza di varia estensione e per le quali gli statuti dettano precise disposizioni.

Così il già citato statuto del popolo di Ascoli (I, 54) parla di un «officiale sopra lo facto de lo blado», nominato per l'approvvigionamento della città quando il prezzo del grano fosse salito oltre un certo limite; altrove abbiamo ufficiali che fissano il prezzo dei vari generi, come ad Ancona (IV, 72), dove gli «stimatores», in numero di tre, stimano le carni, fissandone il prezzo, secondo coscienza, così come stimano il vino di cui pure fissano il prezzo, che è reso evidente con un cartello da affiggere in dogana (IV, 65). «Stimatores» prevede anche lo statuto di Fermo: nominati dal consiglio di Cernita, debbono fissare il prezzo dei cereali in agosto e dell'olio in marzo (V, 140), mentre altri due, nominati dal gonfaloniere di giustizia e dai priori, stimano le carni da vendersi dal macellaio e stabiliscono anche il modo di venderle (V, 121); a Camerino il capitano del popolo deve far eleggere dal consiglio generale gli «extimatores» del pesce, sia locale che forestiero, i quali però debbono intervenire soltanto a richiesta di una delle parti quando queste non siano riuscite ad accordarsi sul prezzo; il loro parere è decisivo e vincolante per ambedue i contraenti (statuto del 1424 - I, 146).

Diversi statuti prevedono uno o più «ponderatores» per la pesa dei grani o farina; sono eletti, come altri funzionari comunali, col sistema del bussolo e per la durata in genere di un anno. Per lo statuto di

(I, 23) il «ponderator» deve essere «vir probus, legalis et onscientiae»; suo compito è quello di pesare il grano che si mulino e la farina che ne esce ed a tal fine deve stare sul de mane ab ortu solis» fino al tramonto, tutto annotando in registro; per San Ginesio (II, 24) il «ponderator» ha ufficio l comune e deve annotare, oltre al peso dei singoli sacchi, data, il nome del proprietario e del mugnaio presso cui uta la macinazione; a Recanati (I, 43) i «pesatores» sono due, essere «literati» ed alla fine di ogni mese debbono presentare conto; ancora, per lo statuto di Belforte (V, 83) i «pesatores» costringere il mugnaio a completare il peso della farina e; egualmente lo statuto di Fiastra (IV, 22) prevede la presenza al mulino dell'«accaballator» che, oltre a «ponderare bonn sine fraude» sia il grano che la farina, deve anche vigilare l mugnaio tenga un sacco di farina «boni et decentis grani» tro di «farina mestecantiae» per completare — a seconda della — il peso della farina stessa.

simo (V, 115) si ha presso ogni mulino un «capitaneus» il cui è quello di «cognoscere et deffinire», insieme al podestà, le possono sorgere tra i condomini del mulino stesso; se poi la rge tra proprietari di mulini diversi, i rispettivi capitani deb- eggere un terzo arbitro per risolvere insieme la vertenza, ni hanno anche competenza sui canali che, in caso di necessità, far prosciugare, ma per non più di una volta al mese; analoga enza sulle acque dei mulini hanno i capitani dei mulini a Fermo sono due per ciascun mulino, uno per il corso superiore ed quello inferiore; debbono «aquam mittere in statum ita quod na possint omni tempore macinare»; debbono anche curare la nzione dei canali medesimi; un capitano viene poi eletto dai per portare il 15 agosto un cero alla chiesa cattedrale in ne della festa dell'Assunta, patrona di Fermo (V, 120).

enza di vendere vino al minuto è concessa in Apiro (III, 9) dai res vini»; «assectatores» o incaricati di fissare il prezzo del pane no abbiamo a Monte Cassiano (V, 13) ed a Belforte (I, 22), mentre (V, 124) sono chiamati «regulatores»; altri statuti parlano di tites» o soprastanti di beccai, panettieri e tavernieri, cui vengono compiti di varia natura, in genere di controllo e vigilanza; così

i due «superstites beccariorum» di Jesi (IV, 12) controllano che i macellai osservino tutte le norme fissate dallo statuto ed in particolare esaminano gli animali destinati alla macellazione per accertarne la mancanza di malattie, bollano le carni, controllano le bilance ed anche il peso della carne venduta, di cui fissano pure il prezzo, anche in base a quello pagato dal macellaio per l'acquisto degli animali; lo statuto di Recanati (IV, 28) tratta in un'unica rubrica dei quattro «superstites beccariorum, furnariorum et tabernariorum» (uno per quartiere); ai «superstites» dei fornai spetta stabilire tutte le modalità relative sia alla confezione che alla vendita del pane, controllandone poi l'esecuzione; concedono anche le relative licenze. A Monteprandone (I, 46) si hanno due «suprastantes pistrini» che, eletti ogni anno mediante il sistema del bussolo, provvedono alla gestione del frantoio in tutti i suoi vari aspetti e momenti: sistemazione e manutenzione, organizzazione dell'attività; assunzione e direzione del personale, fissazione del prezzo di molitura delle olive, riscossione delle entrate da versare nelle casse comunali, erogazione delle spese etc. ed a questo scopo, almeno uno di essi, deve «scire literas, videlicet ad minus legere et scribere».

Ai «superstites tabernariorum» è spesso affidato il compito di autorizzare l'esercizio della vendita del vino, bollando e controllando le misure in uso, come a Jesi, (IV, 3) ed a Montecchio (IV, 4).

Per impedire l'esportazione delle grasce, Fiastra (II, 99) prevede la nomina di custodi e «gualdari».

Lo statuto di Camerino del 1563 (VI, 1) disciplina una magistratura con competenza generale in materia annonaria, i «grasceri» che, nella redazione del 1424 (III, 108) sono invece chiamati «custodes grasciae sive prostimae»: nominati dal consiglio generale, sono tre, uno per ogni terziere della città ed hanno giurisdizione su tutto quanto concerne l'osservanza delle norme di carattere annonario, con facoltà di «augere vel minuere secundum qualitatem facti et conditionem personarum» le pene previste (VI, 33); ad essi spetta concedere l'autorizzazione all'esportazione dei generi alimentari (VI, 38), svolgere un'assidua opera di vigilanza su quelli che comprano «causa revendendi» (VI, 45), anche con l'invio nei territori vicini di «exploratores» per accertare se vi siano state esportazioni fraudolente di grano o di altri generi (VI, 35); ad essi spetta anche ricevere da sindaci e massari di ville e castelli denunce circa le infrazioni al divieto di esportazione avvenute

ettivo territorio (VI, 20), come pure fare proposte al consiglio in tema di vendita di vino (VI, 18), concedere l'autorizzazione vendita al minuto (VI, 18) o per la riesportazione del vino ente dalla Marca, dal ducato d'Urbino o da qualunque altra (VI, 16); sempre i grasceri debbono accertare se i macellai no proseguire la loro attività anche per l'anno successivo (VI, e si vede, una vasta competenza in tutto quello che interessa vigionamento alimentare della città. Grasceri con compiti di sul mercato e sull'esportazione dei generi alimentari troviamo Fermo (V, 69) ed altrove.

Numerose, varie ed articolate le norme statuarie per la regola-one delle attività dirette alla trasformazione e vendita dei agro-alimentari: mulini, macellerie, forni, panetterie, pizzicheltoi, pescherie, osterie, taverne, etc. Sono anche qui regole ime, spesso di carattere tecnico, riguardanti ogni relativo e che cercheremo di illustrare nelle linee generali.

zi tutto i mulini, che in tutti gli statuti ricevono una particolare un'ampia disciplina, conferma della loro importanza nell'ecoocale. In ogni comune spesso ne esistono più di uno e possono i proprietà pubblica o privata.

ni si hanno in vari comuni come Belforte (V, 83), Cingoli (V, stra (IV, 22), Macerata (IV, 67), Morrovalle (VII, 42), Monte (V, 51), Monte San Giusto (V, 85), Santa Anatolia (V, 22), erino (I, 46), Sefro (II, 71) etc. In genere — come a Belforte sono dati «ad coptimum» oppure in usufrutto a due persone, te tra loro da vincoli di parentela né abitanti nella stessa casa; ttuario deve gestire una delle due macine, magari associandosi e persone; è però vietato il subaffitto; in ogni caso al mulino essere addette almeno tre persone con non meno di tre bestie asporto del grano e della farina; l'assegnazione viene decisa iglio generale e la consegna del mulino, con tutti gli annessi ssi, si fa con verbale redatto dal cancelliere; alla fine del , in genere annuale, viene stimato anche l'eventuale deterio- subìto dal mulino e che è a carico degli affittuari, così come carico la manutenzione delle macine, delle stadere, dell'edificio delle chiuse e del vallato.

Anche i mulini di proprietà privata possono essere dati in affitto e gli statuti parlano frequentemente del «dominus molendinorum» al quale il mugnaio deve ogni sera consegnare il ricavo della giornata o del quale deve custodire il «somerium». Per lo statuto di Osimo (V, 124) non è ammesso il cottimo parziale di un mulino. All'inizio del suo mandato, il podestà deve chiamare a sè mugnai ed accattafarina perché giurino di non frodare nel peso, di non commettere frodi di altro tipo e di osservare tutti gli altri obblighi riassunti nell'espressione «molere legaliter et bona fide»; in genere spetta al mugnaio provvedere con propri mezzi ed a proprie spese al trasporto del grano al mulino e della farina alla casa del committente; la farina restituita deve essere quella ricavata da quel determinato grano e non da altro ed in questa ottica alcuni statuti, come Ancona (IV, 53) e Recanati (IV, 36), proibiscono al mugnaio di acquistare grano da macinare; nel contempo gli impongono di vigilare perché la farina non si macchi o vi si mescoli qualcosa di estraneo, e lo rendono responsabile degli eventuali danni; egualmente egli risponde dell'eventuale differenza tra il peso del grano consegnato e quello della farina ricavata, che di conseguenza è chiamato ad integrare. Il peso, e questo avviene per tutti gli aridi, deve avvenire ad «mensuram rasam».

Lo statuto di Montecassiano (V, 95), premesso che i mugnai debbono macinare a richiesta di chiunque, applica alla lettera il principio «prior in tempore potior in iure» quando afferma che il mugnaio deve macinare «eo qui primo iverit», ricordandoci il noto proverbio: «chi prima arriva macina». Il compenso è stabilito, a seconda dei comuni, in denaro o più spesso in natura con una certa percentuale di farina; qualche volta lo troviamo stabilito nello statuto, altre volte demandato alla decisione del consiglio o di altri organi comunali.

Per lo statuto di Fermo (V, 120), se il trasporto del grano e della farina avviene a cura del cliente, il prezzo della molitura deve essere proporzionalmente ridotto: una coppa ogni salma anziché una coppa ogni sedici coppe. Per lo statuto di Cingoli (V, 10) dove, come si è visto, il mulino è comunale, coloro che pagano la cosiddetta «collecta buccarum» sono esenti dal pagamento della molitura, anche se debbono al mugnaio «pro eius labore» la somma di sei denari a salma; gli altri pagano un ventesimo della quantità macinata.

a riconsegna della farina sono in genere fissati termini assai così ad Ascoli (statuto del popolo III, 48) il grano portato no deve essere macinato in giornata, consegnando la relativa lla sera e viceversa; per altri, entro il termine massimo di ni.

ndo alcuni statuti, i mulini lavoravano giorno e notte, così o (V, 120) ed Ascoli (st. pop. III, 48); lo statuto di Monte trangeli (III, 48) permette ai mugnai di girare di notte, an- po il terzo suono della campana. Tra i loro doveri rientra quello di tenere sempre in buono stato le statere e le altre che debbono essere anche bollate col sigillo del Comune, ieto di usarne altre.

l personale dei mulini alcuni statuti citano gli «accattafarina», altri si occupano del «farinello» che, per lo statuto di Fiastra è un ragazzo «iunior decem annorum et pauper», nominato siglio ad «accaptandam farinam»; presso ogni mulino non può e più di uno ed il mugnaio deve cacciare, anche a bastonate, eventualmente si presentino; anche se giovane il ragazzo, per to di Ascoli (St. pop. III, 48), deve essere capace di sollevare no de ipso quarto».

«accattafarina» parla, tra gli altri, lo statuto di Fermo (V, 120) fa fare la scelta al «dominus molendini» del quale, nonostante , sembra un uomo di fiducia, poco dissimile dal mugnaio vero io. A completamento accenniamo all'obbligo posto da tutti gli li macinare solo e sempre presso i mulini esistenti nel territorio le con divieto di andare fuori, pena il sequestro della merce, estie e del carro, oltre al pagamento, maggiorato anche del della gabella evasa; infine, rettori, podestà, vicari, priori, ecc. amente ispezionano e visitano i mulini per accertarne il buon amento. Altre numerose disposizioni statutarie riguardano le d i canali, la prevenzione e la repressione dei danni ai mulini lativi edifici e la loro manutenzione; le pene per i danni sono ime: forti multe che, se non pagate, possono dar luogo a gravi rporali: la forca o la perdita degli occhi a Recanati (III, 71 6), il taglio della mano ad Ancona (III, 20), etc.

tela della farina, a Santa Anatolia (II, 148) è proibito mettere are il lino o la canapa nei pressi dei mulini.

4. – Generalmente gli statuti dettano norme distinte per i fornai che cuocciono pane per conto terzi e per i panettieri o «panifaculi» che confezionano il pane per rivenderlo e, più che in altri casi, queste norme presentano una notevole uniformità, con differenze minime.

Come tutti i rivenditori di generi alimentari e più in generale come tutti gli esercenti arti o professioni, anche i fornai debbono prestare giuramento, spesso con oppOrtuna garanzia, davanti al podestà od ai priori o ad altre magistrature come, a Camerino, i ricordati «grasceri», impegnandosi ad esercitare «eorum officium bene, legaliter et bona fide» e soprattutto di operare «sine fraude», come dispone Matelica (cap. 33).

Tutti gli statuti sono poi concordi nel sottolineare come principale dovere del fornaio sia quello di cuocere il pane a perfetta regola d'arte («bene, fideliter, legaliter et competenter», è la frase usata), custodendo il pane stesso e restituendolo nella sua integrità, senza sottrarne alcuna parte; perciò egli è responsabile sia dell'eventuale perdita, sia del danno subìto dal pane, non solo per il caso che risulti, come dispone, tra gli altri, Ancona (IV, 17), «non bene coctus aut esset superflue et ultra debitum coctus», ma anche per il caso della mancata od incompleta lievitazione; in tutti questi casi deve rifondere «damnum et interesse», senza poter accampare scuse di alcun genere. Tra i suoi doveri rientra anche il «dicere panem omnibus volentibus coquere», cioè avvisare circa l'ora di fare il pane perché giunga a perfetta lievitazione al momento di iniziarne la cottura, ora che varia col mutare delle stagioni; altri statuti, come Camporotondo nel 1475 (III, 84), parlano di «dare vicennam», cioè fissare il turno senza possibilità di mutarlo; egualmente il fornaio deve fornire ai clienti le tavole per il trasporto del pane così come di norma a lui spetta portare al forno il pane da cuocere e riportare al cliente quello cotto, numerando i pezzi sia all'atto del prelevamento che della restituzione; in ogni caso il pane deve essere sempre coperto di una «munda tobalea»; per tutte queste mansioni i fornai possono andare anche di notte, «post tertium sonum campanae», in qualche luogo anche senza lume; il pane deve essere infornato appena arrivato e disposto come stabiliscono, tra gli altri, Jesi (IV, 3), Montecchio (IV, 7) ed Ancona (IV, 17), «largo modo unum panem ab alio», perché possa cuocersi da tutti lati facendo la crosta tutt'intorno.

statuti, tra cui Ancona (IV, 17), si preoccupano perché il
a «aptum cum bono solo et sincero» e sia tenuto sempre
obbligando il fornaio a pulirlo di sovente, tenendovi, come
Monte San Pietrangeli (IV, 15), «scopam cum aqua clara»;
me Fermo (V, 123), dispongono anche che esso abbia innanzi
a una fossa dove venga raccolta la cenere ancora calda, mentre
hiedono una cesta («storam sive lozzam», dice Osimo, V, 75),
edire che il pane sfornato cada in terra; altra misura di igiene:
o stare nel forno con la conocchia in mano a filare o, come
e Cassiano (V, 7) «filare, granulare, inaspare vel quid aliud
uod panem possit inficere». Il forno deve essere riscaldato
e la legna necessaria è in genere a carico del fornaio che non
avia usare i noccioli di oliva; in alcuni comuni però come
II, 10), la legna deve essere fornita dal cliente mentre altrove,
Monte Cassiano (V, 7), l'onere viene ripartito a metà.
no non deve recare fastidio ai vicini per cui gli statuti stabili-
e il relativo camino sia più alto delle case circostanti in modo
mo non penetri dalle finestre; non può essere riscaldato dal
opo vespro al lunedì e, sempre per ragioni di sicurezza, come
Apiro (III, 10), anche «tempore magni venti».
compenso che i fornai ricevono per la cottura, il c.d. «forna-
i statuti non hanno in genere norme uniformi e prevedono il
to in denaro o in natura: così a Matelica (cap. 33), si paga un
ni cento o sei denari per fornata, mentre a Iesi (IV, 31),
pani ogni venti o tre soldi ogni quarto di farina; a Fermo (V,
attro pani di medio formato per ogni cento; a Serrapetrona
un pane per ogni tavolata di 80 pani; in altri il compenso
econda che la legna sia fornita dal cliente o dal fornaio, così,
San Pietrangeli (IV, 15), per un butinello di farina il cliente
e pani se ha fornito la legna, il doppio nel caso contrario.
timo gli statuti di Iesi (IV, 31) e Montecchio (IV, 32), preve-
e il fornaio possa egli stesso fare il pane con farina del cliente,
dolo quindi ai panettieri, ai quali pure gli statuti dedicano
norme intese a garantire la produzione di un buon pane
e nella vendita. Anche per essi alcuni statuti prevedono l'ob-
l giuramento o del possesso di apposita licenza o comunque
gistrazione presso gli organi comunali che, da parte loro,

esercitano una continua vigilanza, come a Matelica (cap. 34) dove il notaio del podestà deve visitare le panetterie due volte al giorno o come ad Ascoli (st. pop. III, 42) dove il capitano del popolo deve vigilare perché le «panifacole» osservino tutte le norme ad esse relative; a Cingoli (V, 32) sembra ci sia il numero chiuso in quanto spetta ai priori eleggere tre o più panifacoli, secondo la necessità. Quasi tutti gli statuti insistono poi sul fatto che il pane deve essere confezionato a perfetta regola d'arte: «bene coctum, bene fermentatum et omni malitia purgatum», come dispone Monte San Pietrangeli (IV, 67), usando farina ben setacciata come vuole Macerata (IV, 28) e avente il peso stabilito dagli organi comunali; lo statuto di Matelica (cap. 34) dispone poi che il pane trovato non conforme alle norme della buona confezione o di peso inferiore, sia spezzato e dato ai poveri.

Normalmente il prezzo è fissato dagli organi comunali (in genere il consiglio generale od i priori), in base a determinati criteri, soprattutto in relazione al prezzo del grano; peraltro sembra che in Ascoli (st. pop. III, 42) il mutare del valore del grano provocasse una variazione non del prezzo ma del peso.

La vendita avviene di norma ogni giorno sulla piazza del mercato dove i panettieri hanno una propria zona; così a Cingoli (V, 32) essi debbono stare «cum ipso pane ad vendendum in platea post palatium... singulis diebus et horis congruis», con divieto — in genere — di vendere altrove; Fiastra (II, 52) dispone che i panifacoli portino il pane sulla piazza ogni «die dominico» quando si svolge il mercato; il pane messo in vendita deve essere coperto di «munda tobalea» e — particolare significativo — tutti i testi proibiscono non solo a «immundis et insanis personis», ma anche a venditori e compratori di toccare il pane con le mani, obbligando tutti, come dispone Fermo (V, 123), a servirsi di un bastone ed una volta che il pane sia stato preso in mano, non può più essere riposto nella cesta. Come detta San Ginesio (V, 19), le donne non possono, «filare nec conocchiam retinere nec rimari caput alicuius aut alia immunda facere» per cui il pane «aliqua maculetur turpitudine aut non coopertum aspergetur immunditia vel ut omnino nausea ementibus non fiat».

Un complesso quindi di norme dirette soprattutto a garantire i compratori per quanto riguarda sia la qualità del pane che le condizioni igieniche della vendita.

Non sono molti gli statuti che si occupano del frantoio per la one delle olive, in alcuni luoghi chiamato anche «pistrinum» più spesso è chiamato, con voce passata nel dialetto locale, m» e «frisculares» coloro che vi sono addetti.

ortanza delle disposizioni relative alla preparazione dell'olio in evidenza dallo statuto di Recanati (IV, 32) che, dopo aver ato la notevole produzione dell'olio in città e la sua importanza omia locale, afferma di voler disciplinare questa attività perché enti la relativa arte ne traggano un «commodum lucrum» ntempo coloro che raccolgono le olive dai loro possedimenti er non ledantur».

in altri casi, anche per l'esercizio dei frantoi, è necessaria la va registrazione presso il comune con giuramento e non di prestazione di idonea fideiussione, al solito, «de utendo sua iter et sine machinatione» o «bona fide et sine fraude reddere onum et legale sine malitia», come recita il ricordato statuto ati (IV, 22).

embra peraltro che l'attività fosse molto ambita, in quanto atuti prevedono una decisione in proposito del consiglio se dopo il bando dei priori nessuno si presenti; Civitanova poi, offre un contributo di 25 libre a chi assuma tale attività. formalità si richiede per chi voglia macinare in proprio olive oduzione. I gestori dei frantoi debbono macinare le olive per chiunque lo richieda, essendo loro proibito fare «collectam enticulam inter se vel factum quod non accipiant olivam bus...» né facciano «aliquid quod tendat ad monopolium», pone Civitanova (IV, 48).

oi debbono essere fatti in luoghi idonei, muniti di condotte far defluire l'acqua e la «biblia» o morchia fuori città, senza e strade o piazze o dar molestia alla gente, condotte da e a cura e spese degli stessi «frisculantes» come dispone, ad erata (IV, 31); ad Ascoli (st. pop. V, 7) le macchine che no le olive debbono essere di buona fattura, con i canaletti emente larghi e secondo misure ben determinate; l'attività novembre, in relazione alla data di inizio della raccolta delle eve svolgersi tutti i giorni ed anche di notte, tanto che vari cludono i lavoranti dei frantoi tra quelli autorizzati a girare

di notte «post tertium sonum campanae». Le olive debbono essere consegnate, come dice Civitanova (IV, 48), «mundas murribus» e la relativa quantità viene misurata in butinelli o canestri che debbono essere pieni rasi, da accertare con una «rasura» rotonda; un canestro più grande od un panno, posto sotto, hanno lo scopo di raccogliere le olive che cadono per l'azione della «rasura»; alla misurazione debbono assistere i proprietari delle olive; peraltro diversi statuti, come Ancona (IV, 11) e Civitanova (IV, 48), prescrivono la costante presenza nel frantoio di un notaio o di uno scriba — i cui atti hanno pieno valore legale — che deve accuratamente registrare la quantità delle olive ricevute e dell'olio consegnato con il nome dei vari proprietari. Come per il grano e la farina e come per il pane da cuocere o cotto, anche per le olive e per l'olio risultante dalla macinazione, il trasporto è a carico del gestore del frantoio: così Belforte (III, 48) dà autorizzazione ad andare di notte ai «frisculariis olivas ferentibus ad macinandum», tuttavia altri, come Civitanova (IV, 48), dicono che il frantoista deve «recipere» le olive il che significherebbe che il trasporto è a carico del proprietario; le olive pervenute al frantoio debbono essere macinate subito ed a proposito di questa operazione, lo statuto di Monte Prandone (IV, 66) avverte che essa deve avvenire con una triplice spremitura e cioè: con tre giri di mola la prima volta, due giri la seconda ed un giro la terza, in modo da aversi un «oleum bonum et purum de pulpis» e, aggiunge Ancona (IV, 11), senza acqua né morchia, una qualità che è richiesta da tutti gli statuti, per cui il frantoista deve usare ogni diligenza e buona fede, evitando ogni malizia o frode; in particolare, Ancona (IV, 11) dispone che l'olio venga consegnato entro 8 giorni «bonum et reposatum» da almeno due giorni ed in modo che le impurità, ed in specie la morchia, abbia avuto modo di posarsi sul fondo.

Salvo che ad Ascoli (st. pop. V, 27), i noccioli non devono essere macinati ma restituiti al proprietario; però a Monte Prandone (I, 26), dove come si è visto, il frantoio è comunale, essi restano di proprietà dell'ente per essere venduti all'asta, ma con divieto all'acquirente di portarli fuori del castrum.

In generale il comune, a mezzo propri incaricati — talvolta, come a Recanati (IV, 32), segreti — vigila sull'attività dei frantoi per evitare frodi a danno dei clienti; questi incaricati, chiamati «assectatores» od

a Monte San Pietrangeli, IV, 66) «assagiatores», debbono re qualità e quantità delle olive, prevedendone anche la presu- resa; in base a tale risultato, essi stabiliscono il prezzo di a delle olive; a Civitanova (IV, 48) tale esame viene fatto tre nno (al 15 ed al 30 novembre ed al 20 dicembre), prelevando da due luoghi diversi del frantoio ed esaminando poi sia ne i residui.

e le misure per l'olio debbono essere bollate dal comune; sono sa capacità per cui si hanno, ad esempio ad Ancona (IV, 11), reta», la «mezza metreta», il «quarto di metreta» o «quartuc- trove, come a Macerata (IV, 31), il «pititto» ed il «mezzo o foglietta oltre alla «metreta», oppure il «quarto» ed il ccio», come ad Osimo (V, 116); il riempimento è fatto a misura per impedire che l'olio versato in più cada in terra, è in genere che le misure da riempire siano poste in un vaso più grande, cha magna», e l'olio qui raccolto spetta al proprietario del .

ralmente il compenso varia da statuto a statuto e può essere in od in denaro; viene fissato dagli organi comunali, come a Civi- (IV, 48) e Monte San Pietrangeli (IV, 66); a Serrapetrona (V, ventesimo delle olive costituisce il pagamento mentre ad Osimo si pagano otto bolognini per salma dalla quale, in media, si — afferma il testo — una metreta di olio.

Più numerose e complesse, anche se egualmente dirette alla ell'igiene ed alla repressione delle frodi a danno dei consuma- no le norme relative ai macellai e alle macellerie. Verso di essi ti manifestano una profonda diffidenza, esprimendo giudizi mi: «improbum beccariorum genus» li chiama San Genesio che vuole che «ipsorum fraudes modis omnibus compellantur» a volta Recanati (IV, 27) spiega che queste «fraudes commit- frequenter in arte beccariae cupiditatis occasione et avaritiae », atteso che «inter victualia quibus corpori humano consulitur, mundis, sanis et non maculatis communiter est vescendum». almente la macelleria viene data in appalto — transattata comune al miglior offerente ed a questo scopo durante la na, quando la carne non può essere venduta, si svolge la

relativa procedura; l'appalto va dal sabato santo al carnevale dell'anno successivo; nel caso nessuno si presenti a fare l'offerta, il consiglio generale è chiamato a decidere in merito; il vincitore della relativa gara ha la privativa e di norma nessun altro può vendere carni nel comune.

Altri statuti non parlano invece di tale procedura e sembrano lasciare libero l'esercizio dell'«ars beccariae». Esplicitamente lo afferma Santa Anatolia (II, 204): «ad hoc ut habeatur copia carnium... cuilibet sit licitum facere carnes... et vendere» al prezzo fissato dal Comune; lo statuto di Camerino del 1563 (VI, 3) ammette a «facere carnes» in città anche i «beccarii forenses». In alcuni comuni, inoltre, anche privati possono vendere carni di propri animali, ad esempio in occasione di particolari festività come, ad Apiro (III, 7), la vigilia di Natale «cum duobus diebus subsequentibus», nel macello pubblico od altrove; talvolta il permesso è generalizzato, anche se limitato solo ai propri animali. Quasi tutti gli statuti invece richiedono ai macellai la prestazione del giuramento dinanzi alle autorità comunali, accompagnato o meno da idonea garanzia. Loro obbligo primario è, come afferma Apiro (III, 7), di esercitare la professione «bene, fideliter et abundanter», secondo le disposizioni impartite dal Comune. Quasi tutti gli statuti, poi, insistono molto sull'obbligo dei macellai di avere sempre il negozio ben fornito di carni, anche perché essi debbono venderla a chiunque la chieda — «omni personarum exceptione remota», dice Monte Prandone (I, 28) — e nella quantità e qualità richiesta.

Nella vendita, per gli statuti di Jesi (IV, 10), Montecchio (IV, 9) e Osimo (V, 129), i macellai non possono associarsi in più di due, mentre a Recanati (IV, 7) ognuno deve avere il suo negozio.

Circa il locale di mattazione, gli statuti non danno una regola uniforme, così mentre Matelica (cap. 28) consente che essa avvenga sulla piazza del Comune, «ante bancas» del macellaio, altri, come Ascoli (st. pop. III, 38), permettono che gli animali vengano uccisi nello stesso negozio, cosa vietata invece altrove; nel primo caso, però, ogni sordura o putredine deve essere portata fuori città e la macelleria deve rimanere pulita; sempre in tema di igiene e pulizia, viene disposto che le interiora degli animali siano ben lavate ed il loro contenuto portato egualmente in luogo adatto. In ogni caso, tutti gli statuti, in forma più o meno esplicita, esigono la massima igiene e pulizia del locale;

, come quello di Monte San Pietrangeli (IV, 71), la esige
r la persona del macellaio che deve «habere pannellam» (cioè
biule) «ante suum ventrem, albam at magnam panni linei».
cellazione («facere carnes») deve avvenire, come dice Belforte
«temporibus congruis» o, come precisa Santa Anatolia (II,
e mane tempestive»; per altri dopo nona, avendo l'avvertenza
lare solo quella quantità che può essere venduta, onde evitare
una troppo lunga permanenza nella macelleria, specie in estate,
vada in putrefazione. In genere è proibito, come a Monte
(V, 76), macellare nei giorni nei quali il consumo della carne
nmesso; per i giorni festivi, alcuni statuti ammettono si possa
carnes» mentre i più lo proibiscono. La mattazione deve
sempre con l'intervento delle autorità comunali cui spetta
la sanità degli animali, come ad Ancona (IV, 72), dove essi
uccisi alla presenza dello «scalcus antianorum»; a Monte San
eli (IV, 71) l'animale, prima di essere ucciso deve essere
«officialibus Terrae»; la testa della pecora, a Monte Cassiano
non può essere staccata fino a che non sia stata esaminata
iale del podestà o dallo stesso podestà o dal vicario; a seguito
visita, le carni dell'animale vengono bollate col sigillo a cera
une: il bollo, come dispone Cingoli (V, 60), viene apposto su
ba che deve essere venduta per ultima. Spesso, come ad Ascoli
III, 37), per ogni specie di animali (soprattutto ovini e suini,
femmine) si deve usare una cera di colore diverso.
ndita si effettua o nella macelleria o negli altri luoghi fissati
une o dalla consuetudine, come a Cingoli (V, 59), dove
«ad pedem palactii Comunis ubi iam consuetum est fieri et
»; altrove il locale viene concesso gratuitamente dal Comune,
Monte Prandone (I, 27); alcuni statuti, ad es. Macerata (IV,
reoccupano anche di stabilire l'attrezzatura che deve avere il
«incigliatae, cippus et banca in quibus incidunt carnes», oltre
bene affilati e puliti ed ai vari pesi e misure. Nel locale di
e carni sono esposte al pubblico, dalla parte di questo ma in
non sporcare gli abiti delle persone presenti oppure — come
n Ginesio (V, 14) — coperte con un velo. Come si è accen-
impedire la putrefazione delle carni, è proibito tenere le carni
negozio oltre un certo termine; così a Fermo (V, 121) da

maggio a settembre le carni possono essere vendute solo nello stesso giorno, mentre negli altri mesi anche il giorno successivo, purché — aggiunge Osimo (V, 125) siano fresche, non putride e la vendita sia approvata dal capitano; il giorno precedente la chiusura della macelleria il macellaio deve smaltire tutta la carne esistente nel negozio ed a tal fine, come vuole San Ginesio (V, 14), «una caro excuset aliam», in deroga al generale divieto di vendere carni diverse da quelle richieste, norma questa sancita con pene esemplari; così a Monte Cassiano (V, 8) il colpevole è condotto in giro per la piazza con la carne sulle spalle, preceduto dal suono della tromba; altrove, come a San Ginesio (V, 14), oltre ad una multa di 100 lire, il colpevole deve consegnare la carne richiesta nella qualità e quantità; a questo proposito è da ricordare che per diversi statuti al momento di assumere la macelleria, ogni macellaio deve far presente il tipo di carne che vuole vendere, assumendo altresì l'obbligo di non venderne altre; così, per lo statuto di Santa Anatolia (II, 204), chi vende carni ovine o caprine non può vendere carni di castrato né di porco o scrofa. In questo contesto si inserisce anche il divieto, sancito, ad es., da Macerata (IV, 29), di vendere allo stesso banco carni di animali diversi.

Altra proibizione severamente punita, in quanto costituisce una vera e propria frode a danno dei consumatori, è quella di gonfiare le carni immettendovi aria, acqua o grasso di altri animali, onde aumentarne il peso; così Osimo (V, 125) ammonisce i macellai perché «suffistigationem aliquam non committent in vendendo carnes nec alio velamine subornent carnes»; alla generale proibizione di «inflare carnes» sembra sottrarsi Belforte (V, 76) che proibisce tale azione in periodo di pestilenza mentre nei periodi normali la subordina alla licenza dei priori.

Alla tutela della salute è altresì diretto il divieto di vendere carni infette o non sane o, come si esprime lo statuto di Civitanova (IV, 38), «vendere carnes morticinas et maxime granellosas, sorsomeriosas, castratos jallos, non refactos, forunzulosos, clavellosos vel habentes bissolas»; questi casi, oltre ad una multa per il contravventore, comportano la distruzione delle carni che ad Ancona (IV, 72) vengono gettate in mare, mentre a Recanati (IV, 27) «per totam civitatem in obprobrium traxinentur»; a Matelica (cap. 28) sono trascinate per la piazza e gettate nel fosso comunale a cura dei balivi. A maggior

è considerato frode e severamente punito il vendere per sane
fette o di animali morti di malattia; il macellaio — dice lo
di Santa Anatolia (II, 204) — ha il dovere di «dicere omne
rnium et de qua bestia sunt», in modo che l'acquirente sia
o.
mente è proibito introdurre animali già malati e la già vista
di funzionari comunali alla mattazione ha proprio lo scopo
care lo stato di salute della bestia.
ltro, ai singoli proprietari di animali morti è generalmente
to, come ad Apiro (III, 7), vendere la relativa carne purché
nga fuori delle mura cittadine; in questo caso infatti l'eventuale
te sa già, per il luogo dove avviene la vendita e per colui che
che si tratta di animali non sani.
endita della carne, come si è già accennato, è proibita in
na (durante la quale, come si è già visto, ha luogo la procedura
palto), nelle vigilie di Natale, dell'Epifania, delle feste della
, di molti santi, nelle 4 tempora ed in tutti i venerdì dell'anno;
eriodi le macellerie debbono rimanere chiuse. A questo pro-
li statuti di Camerino (1424: III, 63 e 1563: III, 62) puniscono
cellaio che ha venduto la carne sia chi l'ha acquistata o chi la
con eccezione per gli infermi, le partorienti e le puerpere.
tri giorni la vendita è ammessa nelle ore stabilite.
ndita deve avvenire a peso giusto e su questo punto gli statuti
o in modo particolare, forse perché, tra le tante frodi di cui
cusati i macellai, quella relativa al peso doveva essere una
à comuni; per tal motivo vengono escogitati anche particolari
di controllo, specialmente con l'installazione di una bilancia
«ad hoc ut volentes ponderare ad videndum si sunt detecti,
, come afferma lo statuto di Santa Anatolia (II, 204), per il
bilance dovevano essere due («unum par belanciarum»),
ano essere collocate nella stessa beccheria; altrove la bilancia
nel palazzo comunale o sulla pubblica piazza, a disposizione
o che vogliono ripesare la carne acquistata in macelleria, come
e San Pietrangeli (IV, 71). In ogni caso, poi, le bilance dei
debbono essere bollate col bollo del Comune e soggette
enti verifiche; alcuni testi stabiliscono anche la disposizione
ance, così Recanati (IV, 27) impone che queste siano appese al

soffitto, onde impedire alterazioni da parte del macellaio durante la pesa, mentre Jesi (IV, 10) e Montecchio (IV, 9) vogliono che esse siano ben visibili.

In ogni caso la frode del peso viene ovunque punita con gravi pene pecuniarie o di altro genere, come a Macerata (IV, 29), dove il reo viene messo alla berlina.

A Camporotondo (1322: I, 54), Osimo (V, 127) ed altrove, alcune parti di animali, come la testa, le gambe, le unghie o le interiora, non vanno vendute a peso, ma a pezzi o tutte intere.

Il prezzo delle carni è in genere stabilito dai vari organi del Comune, talvolta dallo stesso consiglio generale oppure dai priori in una riunione congiunta con i beccai; altrove viene fissato al momento dell'appalto; naturalmente esso varia a seconda del tipo di carne e, una volta fissato, non può essere alterato; in genere le interiora debbono essere vendute a prezzo minore mentre il lardo costa più della carne normale.

Per l'osservanza di tutte tali norme gli statuti impongono ai vari organi comunali la consueta assidua vigilanza; così gli anziani del popolo di Ascoli (III, 36) debbono visitare le macellerie ogni mese; a San Ginesio (V, 14) il socio milite del podestà deve ogni sera recarsi presso i vari macelli. È da ritenere che, attesa la pessima fama di cui i macellai godevano, tali controlli fossero assai più numerosi di quanto non traspaia e che non fossero solo formali.

7. – Anche la vendita del pesce trova la sua regolamentazione negli statuti che ne trattano o insieme alla pesca o con apposite rubriche: una regolamentazione che riguarda sia il pesce di mare che quello d'acqua dolce e che disciplina sia il commercio vero e proprio, sia i suoi aspetti igienico-sanitari.

In genere la vendita è consentita solo ai pescatori per il pesce da essi pescato e quasi tutti gli statuti che si occupano della materia proibiscono di acquistare in loco pesce da rivendere poi nello stesso comune, proibiscono cioè qualsiasi opera di intermediazione; su questo punto tuttavia gli statuti di Ancona (IV, 14) e Recanati (III, 15) hanno posizioni diverse: così il primo, mentre consente a tutti di vendere qualsiasi genere di pesce e dispone che i «pisces perusini» e quelli venuti «de partibus sclavoniae» siano venduti dai rispettivi

ctores», proibisce nel porto l'acquisto di pesce da rivendere; a Recanati vuole che una tale operazione sia compiuta solo al o statuto di Castelfidardo (additio 16 bis) parla di «piscatores catores piscium» che sono di passaggio nel comune.
e persone che non possono vendere pesce in città, gli statuti no i macellai, ai quali non è consentito nemmeno associarsi ri pescivendoli; per Osimo (V, 141), tale attività di vendita ntita ai macellai purché paghino la dogana stabilita per i fore- a parte sua, Fermo (V, 22) aggiunge che la vendita è consentita llai qualora si tratti di pesce da essi pescato con la propria uori dalla spiaggia fermana, cioè oltre le foci dei fiumi Tronto Potenza a nord.
uole vendere pesce in Ascoli (st. pop. III, 34) deve presentarlo iani del popolo che, esaminatolo, fanno notificare bontà, bel- specie dei pesci in vendita «ad bona fede et considerando la conditione del tempo».
endita deve avvenire sulla piazza o nei luoghi appositamente ove i pescatori hanno l'obbligo di recarsi senza indugio appena a la pesca; solo ad Ancona (IV, 14) esiste una pescheria, unico ove avviene la vendita; a Recanati (III, 15), invece, nei pressi zzo dei priori del popolo una «stangata» o transenna divide ri ed acquirenti; lo statuto di Sirolo (cap. 121) dispone che possa vendere pesce fresco in casa, se prima questo non è stato dagli appositi incaricati; in ogni caso, come afferma San (V, 22), ovunque venduto, il pesce deve essere esposto ben ad all'aria aperta; deve inoltre essere tenuto in canestri o ceste a seconda dei vari tipi di pesce, mentre — all'infuori delle — è proibito tenerli in acqua ; vari statuti proibiscono di il pesce con le mani; al venditore lo statuto di Fermo (V, 122) e di portare un grembiule bianco e proibisce altresì «facere suzurram» od «aliquod turpe opus exercere».
ndita, al contrario di quanto accade per la carne, può effettuarsi giorni, in ore stabilite: così a Fermo (V, 122) dopo nona in er tutto il giorno in inverno; nelle città di mare la vendita ppena finita la pesca; il pesce non venduto non può essere to per il giorno dopo, ma, a cura dell'ufficiale del Comune, ere gettato ed a chiunque è lecito prenderlo e portarselo a casa;

però Recanati (III, 95) permette che sia venduto, purché a prezzo ridotto; il pesce da salare, che deve essere sano e fresco, non viene venduto prima di nona. Anche gli osti e coloro che vendono pesce cotto possono acquistarlo dopo l'ora nona.

Il pesce introdotto in città non può essere riesportato, specialmente in quaresima od in tempo di carestia e questo vale anche per le città marinare, come Ancona (IV, 14), che non ammette l'esportazione fuori distretto del pesce salato o «ad gelatinam» senza licenza degli anziani; in ogni caso è sempre proibito portare i pesci «extra gulphum».

Monte Cassiano (VI, 22) ammette che, «causa comedendi cum aliis vel sine sociis», si possa portare fuori del comune il pesce acquistato.

Di norma il pesce è venduto a peso, eccezion fatta per «granci ventralae, pauri, aranghi et alii pisces cum casa» che in Ancona (IV, 14) sono venduti «ad bene placitum vendentis»; le ostriche sono vendute al prezzo di 25 per un bolognino; «ragghiae, tomacini» ed altri pesci grossi sono venduti, a richiesta dell'acquirente, anche a taglio, purché siano di peso non inferiore a 10 libre e se ne acquisti per almeno due libre.

Il prezzo viene stabilito nei vari centri da anziani, priori, «assectatores» etc.; a Camerino è lasciato alla libera contrattazione, salvo l'intervento degli «stimatores» quando le parti non riescono a mettersi d'accordo (1424: I, 146 e 1563: I, 146). Lo statuto di Recanati (III, 95) porta invece una completa tariffa dei pesci, differente nei vari periodi dell'anno: da dicembre a marzo, da aprile a luglio, da agosto a novembre; alcuni tipi di pesce vengono indicati in volgare: «anguille, seppie, arciglioni, raggie, squadri, cannuccelli, tomacci, mucide, lasche» etc.

Infine a Macerata (IV, 75), ad Ancona (IV, 14), a Civitanova (IV, 42) ed altrove, priori ed anziani hanno diritto di ricevere, prima di ogni altro, il pesce per le loro mense, in modo da poter avere la prima scelta; a Macerata addirittura gratis.

8. – A nessun «pizzicarolus» o «triccolus» è permesso acquistare la merce da rivendere se non sulla pubblica piazza e non prima di una certa ora, che varia da luogo a luogo: così ad Ancona (IV, 13), Ascoli (st. pop. III, 43) e Camerino nel 1424 (I, 121), gli acquisti si fanno solo dopo nona; a Jesi (IV, 5) e Montecchio (IV, 5) l'ora di inizio

pata a terza, mentre a Camerino nel 1563 (I, 91) ed a San (V, 24) è posticipata a vespro; Macerata (IV, 60) proibisce ai noli di rifornirsi prima di compieta. Qualche statuto, come Camerino del 1563, Montecchio e Jesi, vietano ai pizzicagnoli irsi nei giorni di mercato sulla relativa piazza, altri lo permet- a non prima dell'ora consueta.

e, come ad Ancona (IV, 13), l'acquisto è limitato ad un paio o di oche o ad uova per un bolognino; fuori del mercato gnoli possono acquistare ciò che vogliono da cittadini e fo-

eri che i «triccoli» vendono sono quelli della già vista «gra- llame, uova, selvaggina, biade, orzo, spelta, panico, uccelli, pretti, formaggio, olio ecc.; per gli statuti di Jesi (IV, 5) cchio (IV, 5), i «triccoli» possono vendere anche frutta, purché a sull'albero prima della raccolta; a San Ginesio (V, 24) vendere anche pesce, castagne, agli, cipolle ecc.; ad Ancona è loro inibita la vendita di pane, pesce e verdure fresche.

ndita deve avvenire nei singoli negozi, ma in alcuni comuni Jesi (IV, 5) o Montecchio (IV, 5) — anche sulla piazza, solo i feriali; ad Ancona anche nei festivi, eccezion fatta per l'olio; aggior parte degli statuti la vendita deve cessare il sabato gesimam secundam horam ob reverentiam diei dominici secu- me si esprime Montecchio (IV, 18) con una norma di carattere

tuti di Ancona (IV, 13) e Macerata (IV, 60) dispongono che acquistata al mercato debba essere rivenduta nei tre giorni i; Macerata precisa poi che la vendita deve avvenire «eodem uo emerunt et eo die quo emerunt publicare in cartula in expressae res emptae et iustum praetium», «cartula» da all'angolo del palazzo del podestà; passati i tre giorni la libera.

tuti in genere nulla dicono circa i prezzi di vendita; solo nel 1424 (I, 121) stabilisce una tariffa per la vendita di altri animali di bassa corte ed uccelli.

uto di Osimo (V, 163), per ovviare a frodi con la raccolta di n ben matura, proibisce la vendita... di pere cotte di qualsiasi

Con una disposizione tutta particolare, infine, Jesi (IV, 4) ordina che i pizzicagnoli, venditori di olio e carni salate, non debbano vendere carne di scrofa per carne di porco maschio, così come non vendano per dolci l'olio e l'aceto forti e soprattutto che non modifichino il sapore dell'olio immettendovi «aquam vel mel vel aliquem alium liquorem», evitando altresì ogni altra simile fraudolenta miscela ed usando misure giuste ed approvate.

Il ricordato elenco di generi alimentari da vendere dai «triccoli» o «pizzicaroli» non è però tassativo, in quanto alcuni statuti, ad esempio Montecchio (IV, 5), permettono anche la vendita di «poma» mentre altri statuti, come Cingoli (V, 30), permettono alle «malvenduale» o «vindiriculae» di vendere anche «caseum, ova, pullos, aves» unitamente a «ficus, venationes, pira, mala, olera, poma et alios fructus», da non acquistare però prima di terza.

Qualche statuto, come Belforte (IV, 6), richiede che gli erbivendoli si muniscano di licenza da parte del Comune per poter vendere «uvas, poma» ed altri frutti mentre ammette la libera vendita di ciò che si può ricavare dai propri campi, come mandorle, noci, meloni, cetrioli, zucche, ceci, fave ecc.; questi prodotti possono vendersi, come dispone Fermo (V, 80), «dum sunt virides et recentes»; per lo statuto di San Severino (III, 5), come i pizzicagnoli, anche le «malvendulae» debbono rifornirsi sulla piazza, ma solo da persone conosciute come proprietari o lavoratori di campi e ciò al fine di evitare acquisti di cose di probabile provenienza furtiva.

L'acquisto degli erbivendoli avviene quindi sulla piazza dove ortolani, contadini e quanti vogliono vendere debbono portare i loro prodotti prima di terza od anche prima di vespro; i rivenditori, per altro, non possono acquistare prima dell'ora fissata.

A proposito della vendita in piazza è singolare la disposizione di Ascoli (IV, 18) che, per tutelare «la belleça de la dicta cipta d'Asculi», proibisce ai venditori di erbaggi o «foglame», di cipolle ed agli di vendere «nell'antica piazza del popolo, nante lu palazzo de lu popolo»... dove era la residenza del capitano che, forse anche per motivi di ordine pubblico, doveva rimanere «libera et expedita»; sempre per i motivi di ordine pubblico, Jesi (IV, 5) e Montecchio (IV, 5) ordinano che, quando la campana del Comune suona «ad martellum occasione romoris», tutti debbono sgombrare la piazza. Tra le norme relative

dita, ricordiamo anche che San Ginesio (V, 63), con un'apposita proibisce di vendere frutta non matura perché dalla relativa azione provengono «graves in corpore humores et fiunt infir-, con conseguenze anche letali.

abbiamo norme relative alle modalità ed al prezzo di vendita ed ortaggi: solo Fermo (V, 86) dispone che «vendentes olera herbas de quibus possunt fieri manipuli» vendano queste a mazzi per non più di due denari l'uno, aggiungendo che r intelligatur de cicere recenti».

si vede, sono pochi gli statuti che si occupano degli erbivendoli, on poche e scarne disposizioni; è però da tenere presente che o imposto a tutti gli abitanti di «facere ortum», facilitando vigionamento di frutta e verdura, rende questa attività commer-ttosto scarsa e di limitata importanza nell'economia comunale.

Al contrario, sono numerose le disposizioni che gli statuti alla vendita del vino effettuata sia da «caupones» o «taber-ia da privati per il vino di loro proprietà; per tutti è necessario preliminarmente della «apodissa» o licenza, rilasciata dai com-organi comunali e nella quale è indicata la quantità di vino da ed il relativo prezzo, licenza che deve essere affissa sulla modo che sia facilmente leggibile; da ciò dovrebbe desumersi si tratta di una generica licenza di esercizio ma di una azione data per le singole quantità di vino; talvolta, come (IV, 7), l'oste deve «jurare in arte tabernariorum»; a Recanati la licenza non è necessaria in occasione della festa — il 10 e — della Madonna di Loreto, castello allora compreso nel del comune di Recanati, quando a tutti è permesso, per il afflusso di pellegrini, vendere vino e cibarie.

zzo di vendita è normalmente fissato al momento della conces-lla licenza dalla stessa autorità comunale, come i «superstites» ati (IV, 29), dopo aver esaminato il vino, o dallo stesso e che deve dichiarare a qual prezzo voglia vendere, come i (V, 33) ed altrove; in ogni caso, una volta stabilito, esso non ire alcuna modifica né in aumento, né in diminuzione, per oncorrenza tra i rivenditori: «quod non vendatur vinum minori quam fuerit extimatum», come dispone Ancona (IV, 65).

Numerose pure le norme relative alle misure da usarsi nella vendita del vino: come sempre, debbono essere giuste e bollate dal Comune, che spesso ne conserva il prototipo o campione per ogni possibile confronto, a tutela dei consumatori; debbono inoltre essere conservate sul «discum» o banco di vendita, ben pulite e nitide; agli osti è consentito tenere anche altri vasi, non però per misurare il vino. Come misura si usa dovunque il «petitto» — a Jesi (IV, 2) chiamato anche «buccale» — che si divide in mezzo «petitto» e quarto di «petitto»; si ha anche la «foglietta» che in alcuni luoghi, come a Macerata (IV, 29), corrisponde a un mezzo «petitto», mentre altrove, come ad Osimo (V, 11), è pari ad un quarto di «petitto»; altra misura è la «salma»; per lo statuto di Osimo (V, 110) essa è pari a due barili ed a 48 «petitti»; a Monte San Pietrangeli (IV, 18) una salma è pari a 44 «petitti». Ad Ascoli (III, 41) si ha la «caldarola» con i sottomultipli della mezza e del quarto.

Queste misure debbono essere riempite «usque ad summum», come dispone Jesi (IV, 4), senza «facere collarictum» cioè riempiendo effettivamente le misure senza la schiuma che si forma dal vino versato in fretta o, come dice Camporotondo (1475 - IV, 17) non «vendere vinum cum scema». Ancora, a Matelica (cap. 30) è proibito vendere, «vinum linfatum vel aquamixtum»; a questo proposito, gli statuti di Jesi (IV, 4) e Montecchio (IV, 4) presumono la volontà dell'oste di frodare i clienti annacquando il vino se egli viene scoperto mentre di notte trasporta nel negozio uno o più barili di acqua o se alla sera prima di chiudere bottega non vuota i vasi pieni di acqua usati durante il giorno. Egualmente è vietato dare un vino per l'altro o mescolare tra loro diverse qualità di vino ed a tal fine alcuni statuti elencano i vini che si possono vendere: così Ascoli (st. pop. III, 41) parla di «ausmano», «trebbiano», «guarnaccia» o «gaglioppa»; a Cingoli (V, 33) si ha il trebbiano ed il «muretum»; a Matelica (cap. 30) il trebbiano ed il «guizzagum».

Ancora: è proibito tenere aperta l'osteria e mescere il vino ai clienti la sera «post tertium sonum campanae» o, come avverte Visso (IV, 7), «post sonum campanae quae pulsatur de sero pro custodia terrae»; nelle altre ore del giorno l'osteria deve essere sempre aperta ed il venditore non può rifiutare il vino a nessuno; a Camporotondo nel 1475 (IV, 22) la vendita era proibita il venerdì santo, mentre a Came-

nel 1424 (III, 43) che nel 1563 (III, 44), la proibizione valeva
l giovedì santo.
endita, anziché all'interno del locale, può essere effettuata anche
rada davanti all'ingresso, ma senza ingombrare; così gli statuti
Severino (III, 34) e di Recanati (IV, 29) consentono agli osti
re «discum sive bancum» con vasi o brocche davanti alla
ma senza impedire il passaggio.
Ascoli (III, 36) è proibito giocare «ad azaro» o «fare lo jocho
di», una norma peraltro che vale anche altrove.
ni statuti pongono poi una serie di divieti o limitazioni per
riguarda il mangiare e bere in taverna; così i minori di 15 anni
possono esser accolti; in diversi comuni a priori, podestà e loro
e familiari, è vietato entrare in osteria e taverne per mangiare
specie se in compagnia di privati, perché — spiega lo statuto
Ginesio (IV, 32) — «nimia familiaritas parit contemptum»; lo
di Santa Anatolia (II, 200) proibisce di bere nelle taverne ai...
, forse per paura che, alzando il gomito nel bere, non abbiano
nano ferma nell'usare il rasoio od usino questo in caso di lite.
statuti, come Serrapetrona (IV, 40), infine, con disposizione
ttere generale, riaffermano il divieto per tutti i cittadini di
re nella taverna, «nisi forte» — aggiunge Visso (IV, 87)
n aliquo honorando forense».
ne norme sono poi relative agli «hospitatores» od albergatori
linano l'attività alberghiera svolta dagli osti. Così alcune norme
ano la fornitura che essi debbono fare ai loro ospiti, e che ad
si (IV, 33) ed a Montecchio (IV, 31), comprende paglia e fieno
e et pro nocte» per il cavallo, oltre alla «paratura tobaleae», al
ne ed al letto per il viaggiatore e per gli eventuali «famuli
tes». Se il cliente rifiuta paglia e fieno per il cavallo, deve in
so pagare lo stallatico. All'albergatore incombe altresì l'obbligo
respingere nessuno senza un ragionevole motivo: «nisi ob
bili causa», come dispongono i testi sopra citati. A Sefro (II,
oste deve avere a disposizione letti per eventuali ospiti e,
amente a quanto dispongono altri, può vendere pane ed altri
alimentari.
e, premesso che i clienti debbono pagare il conto prima di
dall'osteria o taverna, alcuni statuti, come Macerata (IV, 47),

Morrovalle (VII, 48) e Monte Cassiano (V, 77) danno facoltà ad osti ed albergatori di trattenere il debitore od i suoi bagagli fino a che non siano stati integralmente soddisfatti.

Sempre per quanto riguarda le osterie, notiamo infine che quella di Sirolo, posta in riva al mare, sembra godere nello statuto di una posizione speciale: è infatti proibito comprare pane e vino o fare «scotti» (biscotti) nel raggio di due miglia dall'osteria stessa (cap. 2), così come è vietato permutare vino tra commercianti (cap. 30).

10. – Della vendita di altri generi alimentari gli statuti, e solo alcuni di essi, si occupano con poche norme, quasi di sfuggita: così per il formaggio e latticini in genere la cui vendita è obbligatoria per chi alleva pecore e capre, come a Santa Anatolia (II, 176), dove ogni allevatore è obbligato a portare al mercato e vendere almeno «unum rubbum casei»; ancora, lo statuto di Osimo (V, 3) dispone che i produttori ogni sabato vendano la ricotta al mercato in piazza; altri statuti, ad es. Montefano (V, 84) e Monterubbiano (VI, 38), stabiliscono che i pastori che hanno il loro gregge nel territorio portino ogni giorno a vendere in città il latte fresco appena munto.

Egualmente scarse sono le disposizioni relative al sale che in alcune città, come Fermo (V, 72) e Recanati (IV, 112), è monopolio del Comune, il quale non solo ne impedisce l'importazione, anche al solo fine di transito per l'esportazione successiva, ma ne impone anche l'acquisto sia ai propri cittadini che a quelli delle comunità soggette; nel piccolo feudo dei Piccolomini, Monte Marciano (C. 39 v.), solo la «Corte» può vendere sale. Nelle città non di mare, come Camerino (1424 - I, 81), la vendita può avvenire solo di mercoledì e sabato, sulla piazza del mercato.

In alcune località, in luogo del sale, si usano le acque salate, le cui fonti sono protette dagli statuti che, come quello di Apiro (II, 49), ne impongono la salvaguardia ed il restauro.

Gli statuti di Jesi (IV, 16), Montecchio (IV, 15) e Morrovalle (VII, 20), si occupano della vendita di spezie, stabilendo che gli speziali debbono vendere spezie — come pure cera e candele — a giusto peso ed al prezzo più conveniente, evitando, come stabilito per altre merci, di dare «unam speciem pro altera» o di «imponere vel immictere in piperata vel in confectis zafferamen balneatum vel mollificatum», sotto

100 libre di denari; egualmente gli speziali debbono preparare nas vel confectiones bonas ed legales», secondo le regole dell'arte nalizia, astenendosi da ogni frode od inganno; gli sciroppi e gli parati siano venduti al prezzo stabilito dai «superstites». Come ede, sono in pratica le solite norme intese ad evitare le frodi nel cio viste più sopra, e come di consueto, dell'osservanza dei loro gli speziali prestano giuramento davanti al podestà.

È risaputa l'importanza che nell'economia medievale assumono d i mercati: anche ad essi — o meglio forse più ai mercati che e — come a tanti aspetti della vita cittadina — gli statuti disposizioni più o meno ampie ed articolate.

è largamente noto, le fiere si tengono una o più volte l'anno in nza con particolari solennità religiose da cui prendono il nome: no per più o meno lunghi periodi e non di rado sono presiedute olari magistrature che hanno anche giurisdizione civile e penale nell'ambito della fiera stessa, non di rado estesa all'intera città. Marca d'Ancona è assai nota la fiera di Recanati che si svolge io ad ottobre. Ad essa lo statuto cittadino non sembra fare riferimenti e la stessa cosa avviene per le fiere che si tengono in à come Ascoli, Macerata, Jesi, S. Severino, Treia, Ancona etc. otevoli troviamo invece per le fiere di Cingoli (V, 29), che si dalla festa di S. Michele (29 settembre) a S. Martino (11 re); durante questo periodo ad ogni «mercatori hipotecario», ioè bottega, «et artifici» si assegna in «campo nundinarum», volge la fiera, la «statio» dove tutti debbono stare con le loro r tutta la durata della manifestazione; durante lo stesso periodo ltri negozi, compresi quelli di macellai, tavernieri, «panifaculi, uale et triccoli», debbono rimanere chiusi; ogni attività com- è quindi concentrata nel campo della fiera. Anche il podestà sferirvisi con la sua curia ed ivi amministrare la giustizia.

tuti di Camerino del 1424 (I, 80) regolamentano la fiera di S. ; essa viene deliberata dal consiglio comunale ed il relativo ffuso ovunque insieme alle «literis magistrorum» per invitare nti all'insegnamento di «juris canonici et civilis, mediciane et icalis scientiae» che si tiene in città. Nella stessa festa di S. (18 maggio), a chiunque è lecito «mercari» ed aprire le

«stationes» (1563 - I, 9) che però sono assegnate dal «capitaneus mercatorum» (1424 - I, 78).

Ad Osimo (II, 34) durante le fiere di S. Domenico, l'ordine pubblico è affidato ad un apposito capitano della fiera, mentre Visso (IV, 8) detta particolari disposizioni per le fiere di S. Giovanni, il 24 giugno, dell'Assunta a mezz'agosto e dell'8 settembre.

Come già accennato, più numerose e particolareggiate sono le norme sul mercato che quasi ovunque si tiene settimanalmente, in luoghi e giorni diversi per le merci e per il bestiame.

Parlando dei mercati, Castelfidardo, in una delle «additiones» (109) ricorda che essi sono stabiliti «ad facilitanda negocia et commercia, sine quibus nisi cum maximo incommodo vivere possemus» e dispone pertanto che tutti debbono prendervi parte «et aliquid emere vel vendere» secondo le proprie possibilità. Il mercato delle merci si svolge in genere nell'apposita piazza od in altro luogo designato, piazza che quindi non è solo il centro della vita politica cittadina ma anche della vita economica, essendo stabilito che tutte le contrattazioni avvengano in quel posto, come si è già visto per la vendita del pane, delle verdure, della frutta e di tutti gli altri generi alimentari, compresi grano, biade e cereali in genere.

Il giorno del mercato varia da comune a comune: più frequentemente il mercoledì, il giovedì od il sabato, pur senza escludere gli altri giorni; dura per tutta la giornata, dall'alba fino a vespro o anche meno, ad esempio fino a mezzogiorno, come a Castelfidardo (additio 109); sulla piazza ogni venditore ha la sua «statio» che, come si è visto, a Camerino viene fissata dal capitano dell'arte dei mercanti (1424 - I, 78); a Cingoli (V, 27) i proprietari delle case in piazza hanno l'obbligo di «facere trasannam bene aptam et cohopertam» per ospitare i venditori; nei punti privi di case provvede il Comune.

Durante il mercato le merci che entrano o — entro certi limiti — escono dalla città sono esenti dal pagamento di ogni gabella, norma questa che — come si legge nello statuto di Macerata (VI, 23) — è valida soprattutto per le cose «ad victum humanum necessarias», mentre non vale per gli animali grossi (buoi, cavalli etc.) e per le stoffe, così come non vale per le cose vendute da osti e tavernieri e per quelli che comprano «causa revendendi»; egualmente pagano gabella le merci rimaste invendute e che i proprietari riesportano.

che per le merci, libertà di movimento c'è anche per le persone — secondo lo statuto di San Severino (III, 13) — possono ed uscire liberi «in persona et in rebus» e salvi «ab omni et iniuria»; peraltro l'immunità non è assoluta, in quanto gli della giustizia hanno facoltà di agire contro chiunque per el loro ufficio; a sua volta lo statuto di Fermo (V, 67) precisa uno «veniens ad mercatum» può essere preso o detenuto per vili, compresi quelli per «solutionibus equorum».

già accennato che a «malvendulae» e «triccoli» o «pizzicaroli» acquistare per rivendere prima di una certa ora, dandosi la za a coloro che acquistano per loro uso personale, così Sirolo) ordina che «non si possi comprare robbe da mangiare per e... se prima non seran finiti gli huomini del luogo et finente di vespro».

norma di carattere più o meno generale esistente negli statuti che proibisce, sia nei giorni di mercato che negli altri, di vare causa revendendi», come esplicitamente afferma Camerino (VI, 41) o come dice Castelfidardo (IV, 60): «emere... in causa mercandi vel revendendi», essendo solo lecito acquistare priam et evidentem necessitatem» e ciò, al fine — sempre la citata norma — di non sottrarre «alteri volenti ex ipsis nere copiam».

niamo infine che Fiastra (II, 99) proibisce alle donne di recarsi ti di altri comuni, così come ricordiamo che una esplicita el citato statuto di Camerino del 1563 (VI, 45) impone ai di «inquirere contra ementes causa revendendi».

uni Statuti riportano anche diverse norme igieniche così a Cin- 26) alla sera del sabato, finito il mercato, il camerlengo deve ere per la pulizia della piazza; altri proibiscono alle donne di girare per il mercato con la conocchia in mano filando, così etano — ad esempio Visso (IV, 12) — di far passare animali per la piazza.

per quanto attiene all'ordine pubblico, a Recanati (IV, 39), uomini, appositamente eletti dai vari quartieri, vigilano sul damento del mercato.

cato del bestiame si svolge in giorni e luoghi diversi tanto ni statuti proibiscono di portare bestiame sulla piazza il giorno

del mercato; più decisamente, Cingoli (V, 28) statuisce che il mercato stesso si tenga ogni domenica al borgo S. Lorenzo.

Si hanno poi alcune norme singole, particolari solo ad alcuni statuti che regolamentano diversi aspetti del commercio dei generi alimentari, soprattutto di cereali e legumi; così San Severino (III, 18) obbliga coloro che vendono biade, legumi ed ortaggi a portare il prodotto alla casa dell'acquirente, mentre altri statuti, ribadendo il principio che il grano deve vendersi a misura rasa, dispongono che biade, farine e legumi si vendano «ad culmum» e proibiscono di mettere la mano «in quarto» cioè nella «quartarola» o vaso per misurare tali prodotti, mentre a Monte Cassiano (V, 68) coloro che vendono tali prodotti non sono tenuti ad aggiungere, contro la loro volontà, alla giusta quantità pesata, qualcosa in più come «giumellam, pugnum vel pizzicatam»; infine, lo statuto del popolo di Ascoli (I, 57), che pure si preoccupa, come si è avuto modo di osservare, dell'approvvigionamento del grano, proibisce di acquistarne per rivenderlo, dal fiume Pescara in su, in particolare ad Amatrice e lungo il fiume Tronto, pena la confisca delle derrate ed una multa di 100 libre; sempre ad Ascoli (III, 46), il grano deve essere venduto nella «casa de le quartarole», da dove non può essere estratto se non a vendita avvenuta.

Ricordiamo da ultimo che molti statuti, come ad esempio Ancona (III, 87), tutelano l'acquirente dai vizi della cosa che il venditore abbia occultato ad arte: chi vende deve «vendere secundum monstram factam de dictis rebus» e che «qui ostenderit in superficie sacchi vel vasis, respondeat primae ostensionis», cioè non si può nascondere merce avariata sotto della merce buona, ma il prodotto sottostante deve essere eguale a quello che appare in superficie, pena, anche qui, una multa di 100 libre e l'obbligo della rifusione del danno e degli interessi.

Interessante anche la rubrica 125 del libro V di San Ginesio per la quale «alio rem venalem licitante alius non licitetur», fino a quando il primo non abbia dato indubbi segni, a fatti od a parole, di voler interrompere la trattativa.

12. – Si è già accennato che tutti gli statuti danno rigide e severe disposizioni sull'uso di pesi e misure che debbono essere sempre bollate dal Comune e corrispondenti ai prototipi tenuti dal Comune medesimo e pene severe sono previste a tutela dei consumatori; nell'impossibilità di

larga trattazione in questa sede, ricordiamo solo che pesi
variano spesso nel nome e nel valore da comune a comune,
gli enti minori in genere usano quelli dei Comuni dominanti,
onte Prandone (I, 48; I, 49; I, 50) si adoperano i pesi e le misure
se le «callarelle» per l'olio ed il vino) di Ascoli, mentre Fermo
obbliga ville e castelli del «comitatus» ad usare misure eguali.
resto si ha in generale una grande varietà che rispecchia
rofonda e larga autonomia dei Comuni cui si è fatto cenno.

Come si è potuto notare a proposito delle disposizioni circa
i mercati, nel campo dell'approvvigionamento alimentare gli
embrano seguire una linea intesa a favorire in ogni modo la
one locale e ad assicurare al mercato cittadino la maggior
possibile di derrate; in tale ottica vanno viste le ricordate
oni sulle fiere e sui mercati, disposizioni che, come si è potuto
e, sono intese a facilitare l'afflusso di derrate per il consumo
itanti.

per alcuni generi particolarmente abbondanti come il vino e,
he caso, l'olio, viene permessa l'esportazione che è normal-
rigidamente vietata per tutte le altre derrate, salva — e solo
i casi — una esplicita autorizzazione degli organi comunali.
si è accennato il vino è uno di quei generi di cui, stante la
buona produzione, gli statuti consentono l'esportazione o re-
nente proibiscono l'importazione.

Matelica (cap. 31) giustifica il divieto di importare «vinum
col fatto che la zona è «fertilis et abundans in vino»; Ancona
sclude dal divieto ed ammette l'introduzione della malvasia e,
ragioni politiche, dei vini provenienti da Venezia e da Candia,
ali ultimi però fissa il prezzo di vendita rispettivamente in
lognini al boccale; sempre da ragioni politiche sembra dettata
di Recanati (III, 127) che proibisce di comprare vino in altre
portarlo in Recanati, «causa navigandi ad civitatem Venetia-
enza un'espressa licenza dei priori; il divieto vale anche (III,
vino sia stato acquistato, allo stesso scopo, fuori della Marca:
parole viene proibita anche l'importazione di passaggio. Infine
statuto (IV, 22) consente ai soli studenti forestieri che vanno
e colà di portare seco il vino necessario al loro uso personale.

Come dispongono diversi testi, il divieto di importare vino cade naturalmente nelle annate di scarso raccolto e nei mesi di settembre e ottobre, il periodo della congiuntura tra vecchio e nuovo raccolto. Proprio perché abbondante, gli statuti ne consentono l'estrazione fuori dal comune, in genere liberamente, come Fermo (V, 129), che autorizza chiunque, anche forestiero, a comprare vino in città per rivenderlo fuori; similmente Recanati, in un'altra rubrica (IV, 22), inserisce il vino nell'elenco di altri prodotti dei quali autorizza la vendita fuori dall'ambito comunale: olive, olio e semi di lino; viceversa alcuni comuni, specie quelli della zona montana, cercano di limitare l'esportazione stessa o addirittura la proibiscono, favorendone l'importazione; così Apiro (I, 69), mentre sottopone alla tassa di un anconetano per salma l'importazione del «vinum clarum», consente a chiunque di «apportare vinum mustum», senza alcun onere, dando mandato al rettore di costringere, in caso di necessità, coloro che hanno vino a venderlo al minuto al prezzo fissato dai «ponitores»; la norma dispone anche che la vendita del vino forestiero abbia la precedenza sullo smaltimento delle giacenze locali; infine Camerino (1563 - VI, 16) ordina che i grasceri possano «dare licentiam deferentibus vinum forense ab extraentibus extra nostrum districtum», e più esplicitamente in altra rubrica (VI, 20) dispone il divieto di esportarlo.

I generi dei quali gli statuti non solo proibiscono l'esportazione ma favoriscono l'introduzione sono il grano, i cereali, le biade, i legumi, le farine ed il pane; a questo proposito si sono già viste le disposizioni di Ascoli per l'acquisto di grano in Puglia, mentre altre norme della stessa città (IV, 11) sanciscono piena libertà per quanti vogliono andare ad Ascoli a vendere pane; egualmente è assolutamente libera l'introduzione di biade e farine; altri comuni concedono agevolazioni anche più consistenti: così Santa Anatolia (V, 70) dà un contributo in denaro a chi porta grano nel castrum, mentre a Visso (IV, 89) i forestieri che, portando grano nel comune rechino danno alle coltivazioni, sono puniti come i cittadini, dovendo risarcire solo la metà del danno stesso; vengono cioè meno le norme contro i forestieri che, come è noto, specie in tema di danno dato, sono molto rigide.

Ancora, per quanto riguarda l'approvvigionamento del grano, ci sembrano del massimo interesse le disposizioni dello statuto di Camerino (1563 - IV, 22) in base alle quali i grasceri debbono supplicare

episcopo camerinersi» perché faccia portare in città il grano terre risultato superfluo e nel contempo dia analoghe dispo- l clero da lui dipendente.

lelle poche eccezioni al divieto di esportare grano e cereali ita da Civitanova (IV, 49) che elencando i prodotti da non , esplicitamente ne esclude grano e cereali, unitamente a lino .

to al grano e ai cereali esiste poi tutta una vasta gamma di dei quali viene in maniera più o meno drastica proibita zione, attesa la necessità di riservarne tutta la produzione al locale; la situazione è naturalmente assai diversa da Comune ne e gli statuti ci presentano in proposito norme quanto mai ossiamo tuttavia dire che nella maggior parte dei casi non le esportare, oltre a grano, biade, cereali, legumi, farine e pane, rni fresche o salate, animali da carne (buoi, vitelli, pecore, gnelli, pollame, selvaggina, colombi), pesce, olio, uova, for- frutta etc., cioè tutti quei prodotti che vanno sotto il generico «grassia» o grascia detti anche, a Recanati (III, 98), «pinguia» vitanova (IV, 49) «pungina».

eto di esportazione in alcuni casi è assoluto, in altri è subor- lla autorizzazione da parte delle autorità comunali.

me si è già accennato, Recanati permette l'estrazione dell'olio, or parte degli altri comuni la proibiscono, così Civitanova (I, sottopone al dazio di mezzo bolognino ogni botte di olio a al porto, oppure favoriscono coloro che ne riforniscono il così Visso (IV, 77) esonera da ogni gabella i forestieri che «oleum Vissum portare» perché «Vissanis venderetur», Mon- o (IV, 25) infine autorizza l'esportazione di olio solo in qua- nsieme ad uova, pollame e formaggio.

(IV, 8), un comune di montagna, dove la pastorizia ha sempre o la principale attività economica, punisce l'esportazione, senza zione, di più di 10 libre di formaggio anche se la consente in e delle fiere annuali; la stessa cosa accade anche altrove.

li animali che debbono rimanere in loco, senza possibilità di ortati fuori, gli statuti ricordano in particolare i suini e gli pecie gli agnelli; così ad esempio, Macerata (IV, 89) dispone si possa estrarre «agnos natos et nutritos in territorio civitatis

Maceratae» se non si sia ottenuta licenza dai priori che, a loro volta, debbono preliminarmente sentire chi ha «onus providendi pro carnibus totius populi» il quale può esercitare il diritto di prelazione.

Alcuni statuti genericamente proibiscono l'esportazione di «animalia apta ad macellum» comprendendovi anche animali di bassa corte o selvaggina, così Belforte (V, 42); Fiastra (II, 89) consente invece l'estrazione di suini.

È inoltre da tener presente che in questo caso, come in tanti altri, le autorità comunali, priori, massari, grasceri etc., hanno facoltà di autorizzare l'estrazione dei vari generi; notiamo pure che l'esportazione stessa è soggetta al pagamento di dazi o gabelle.

Molti statuti si preoccupano di evitare estrazioni fraudolente dei vari generi «de quibus est prostima» cioè di quelli per i quali vi era precetto, divieto di esportazione ed impongono pene severe e rigidi controlli; tra le prime è sempre compresa la confisca sia dei prodotti che delle bestie e dell'eventuale carro: «perdat res et bestias» è la frase di rito. Così Ancona (IV, 68) vieta di portare il grano lungo il fiume Esino o sulla riva del mare; Montemarciano (c. 7*v*) punisce chi esporta grano dalla spiaggia delle «Case brusiate».

Altri statuti presumono una volontà fraudolenta in chi viene trovato a portare qualcosa di proibito in una strada inconsueta o non diritta rispetto alla meta cui è diretto o se la strada che percorre va verso il confine; altrove, come a Cingoli (III, 32), si fa distinzione tra cittadini e forestieri: per questi la presunzione è assoluta qualora siano trovati in qualunque luogo fuori dalle mura; i primi sono considerati in fallo se diretti verso i confini o fuori di essi, portando o vendendo «aliquam grassiam» e non possano provare che le merci hanno una diversa provenienza; come accennato, Camerino (1563 - VI, 35) impone ai grascieri di mandare investigatori nelle terre vicine per accertare se vi siano state infrazioni alla prostima, punendo poi i responsabili, così come impone (VI, 30) ai magistrati delle c.d. «terre raccomandate» di impedire tali esportazioni. Un'azione di vigilanza quindi molto intensa e che oltrepassa anche i confini comunali.

Sempre per quanto riguarda la possibilità di circolazione delle derrate, ricordiamo che lo statuto del popolo di Ascoli (IV, 13) permette che i vari generi possano essere trasferiti dall'uno all'altro dei comuni soggetti con esclusione però del vino e dell'olio mentre, al contrario,

V, 69) non solo vieta qualunque trasferimento, ma ordina
e i vari castelli sottoposti riforniscano la città portando tutto
zza del Comune; qualcosa di simile si verifica a Camerino,
uni comuni soggetti, come Sefro (II, 138), e Serrapetrona
per statuto non possono esportare grano e cereali se non
città maggiore. In qualche caso è possibile esportare modiche
di vettovaglie, specie se per uso personale; così San Giusto
o permette a maestri e scolari che si recano fuori paese; «cum
», San Ginesio (IV, 96) permette di esportare 2 bolognini di
ne fino a 5 soldi od un porcello di 10 soldi, ma mai (V, 27)
uello che può servire ad una sola persona; come si è visto,
rmette di estrarre formaggio per non più di 10 libre (IV, 8)
Camerino nel 1424 (I, 147) si possono portare un paio di
a coscia od una spalla di maiale, un capretto, una lepre, due
cinque uova mentre la redazione successiva (VI, 46) consente
tore ed alla sua famiglia di portare «sine apodissa» pane, vino
sufficienza; se però si va fuori distretto, si possono portare
ttro pani e per giunta «cum apodissa».

Da ultimo, ed anche qui a titolo esemplificativo, alcune norme
i più o meno direttamente attinenti all'alimentazione.
n genere, come si è accennato, a podestà, capitani, priori,
vicari ed anziani del Comune è vietato mangiare con altri
la loro abitazione, specie in taverna; in questo caso poi l'oste
utarsi di fornire cibi e bevande e tale divieto lo statuto del
li Ascoli (IV, 16,18,23) estende ai familiari ed agli ufficiali;
sempre ad Ascoli, gli anziani (I, 11) nel palazzo della loro
, possono ospitare notai, famigli e cancellieri e per «honore
une d'Asculi» offrire da mangiare agli ambasciatori, ai corrieri
ssi, agli statutari e scrittori di statuti, maestri ed altri operai...
«li trombecta del Comune over ad altri ystrioni secondo le
ni del tempo» offrendo «confectiune, poma et bevere». Gli
i Ancona (IV, 35) non possono bere o mangiare in casa di
ittadino; norme simili hanno Serrapetrona (IV, 79), Santa
(I, 56 e 57) e Camerino (1563 - I, 22 e 25).
vero delle leggi suntuarie appartiene la rubrica 76 del libro
mo che limita il numero dei partecipanti ai banchetti di nozze:

non più di venti persone «ex utraque parte», non contando servi, domestici e ragazzi minori di 14 anni.

Lo statuto di Castelfidardo (IV, 4) proibisce che «cerretani vel arloctatores, tempore messium», vadano per «areas causa questus frumenti»; possono chiedere solo pane e vino «vel aliam parvam elemosynam»; tutto ciò che hanno in più deve essere sequestrato dal podestà e destinato all'ospedale. Lo statuto di Recanati (III, 100), nel riportare la stessa norma, proibisce anche agli stessi di presentarsi, se non chiamati, a feste di nozze ed a conviti.

Da ultimo, per lo statuto di Visso (IV, 78), dalle calende di marzo e fino alla vendemmia, le donne «sine licentia vel praesentia alicuius de familia domini», non possono attraversare le vigne: multe fino a 40 soldi per chi contravviene.

APPENDICE

statuti di Comuni della Marca d'Ancona dei secoli XIV-XVIII utilizzati
lavoro.

Volumen statutorum Terrae Amandulae, Amandulae,... per Lucam Binum
um MDXLVIII.

onstitutiones sive statuta magnificae civitatis Anconae..., Anconae, excudebat
s De Grandis, MDLXVI.

statuti di Apiro del 1388, a cura di D. CECCHI, Milano 1984. (Università
di di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Fonti, 1).

Ad prudentissimos senatores et... viros Terrae Appignani de impressione eorum
Bartolomeus Alpheus..., Anconae MDXXXVIII.

coli Piceno): *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di
AUER e P. SELLA, Roma 1910 (Istituto storico italiano, Fonti per la storia
V).

Belforte del Chienti): *Liber statutorum Terrae Belfortis*, Camerini, excudebat
sus MDLXVIII.

Volumen statutorum jurisque municipalis... Terrae Calderolae, Maceratae, apud
um Martellini, MDLXXXVI.

I, *Statuta Comunis et populi civitatis Camerini (1424)*, a cura di F. CIAPPA-
poli 1977 (Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università
ino, 14); II, *Statuta populi civitatis Camerini...*, Camerini, excudebat A.
MDLXIII.

NDO (Camporotondo di Fiastrone): I, *Statuta castri Campirotundi*
66), a cura di D. CECCHI, Milano 1966 (Deputazione di storia patria per
e, Studi e testi, 5); II, *Statuta castri Campirotundi (1475)*, in D. CECCHI,
di Sefro (1423), Fiastra (1436), Serrapetrona (1473), Camporotondo (1475),
1971 (Deputazione di storia patria per le Marche, Studi e testi, 7), pp.
guenti.

RDO: *Statutorum ecclesiasticae Terrae Castri Fidardi volumen*, Maceratae, apud
um Martellinum, MDLXXXVIII.

tuta castri Cinguli in ARCHIVIO DI STATO DI MACERATA, *Archivio comunale di*
. 3 (codice membranaceo manoscritto del 1532 portante il testo della
del 1364 con aggiunte e varianti).

(Civitanova Marche): *Statutum inclitae Terrae Civitanovae*, Anconae, per
m De Grandis veronensem, MDLXVII.

Gli statuti di Colmurano (sec. XV), a cura di D. CECCHI, Urbisaglia 1988.

tuta Firmanorum, Firmi, apud Sertorium de Montibus, 1589.

tuta castri Flastriae (1436), in D. CECCHI, *Gli statuti di Sefro...* cit., pp.
guenti.

sive sanctiones et ordinamenta Aesinae civitatis, Maceratae, per Lucam Binum
um, MDLXI.

MACERATA: *Volumen statutorum civitatis Maceratae*, impressum Maceratae per Lucam Binum mantuanum, MDLIII.

MATELICA: *Gli statuti del comune di Santa Anatolia del 1324 ed un frammento degli statuti di Matelica del sec. XIV (1358?)*, a cura di G. LUZZATTO, Ancona 1909 (Deputazione di storia patria per le Marche, Fonti per la storia delle Marche).

MONTECCHIO (Treia): *Statutum terrae Monticuli*, Anconae, per... Bernardinum Gueraldum vercellensem, MDXXVI.

MONTEFANO: *Volumen statutorum jurisque municipalis ecclesiasticae terrae Montis Fani*, Maceratae, ex typographia Sebastiani Martellini, MDCVII.

MONTEFILOTTRANO (Filottrano): *Ad prudentissimos senatores terrae Montisphilottrani de impressione eorum statutorum...* Bartholomaeus Alphaeus, Anconae MDXXX.

MONTEGRANARO: *Statuta sive jura municipalia et ordinamenta terrae Montisgranarii...* Maceratae, per Lucam Binum mantuanum, MDLXIIIII.

MONTEMARCIANO: *Statuti di Montemarciano*, in D. CECCHI, *Gli statuti di Montemarciano ed il codice 36 del «fondo Colocci» della Biblioteca comunale di Jesi*, Jesi 1985.

MONTEMILONE (Pollenza): *Statutorum ecclesiasticae terrae Montis Milonis volumen*, Maceratae, apud Sebastianum Martellinum, MDXC.

MONTEMONACO: *Volumen jurium municipalium hominum terrae Montis Monaci...* Amandulae, per Lucam Binum mantuanum, MDXLVIII.

MONTENOVO (Ostravetere): *Statutorum ecclesiasticae terrae Montis Novi volumen*, Maceratae, apud Sebastianum Martellinum, MDLXXXVIII.

MONTEPRANDONE: *Statuta Montis Prandoni (1537)*, a cura di A. ALESSANDRINI, Teramo 1976.

MONTERUBBIANO: *Statuta seu leges municipales terrae Montis Rubiani*, Anconae, apud Astulphum de Grandis, MDLXXIIII.

MONTE SAN PIETRANGELI: *Lo Statuto di Monte San Pietrangeli*, a cura di G. AVARUCCI, Padova 1987.

MONTE SANTA MARIA IN CASSIANO (Montecassiano): *Statutorum ac legum municipalium terrae Montis Sanctae Mariae in Cassiano*, impressum Maceratae per Lucam Binum Mantuanum, MDLV.

MONTE SANTA MARIA IN GIORGIO (Montegiorgio): *Leges ac jura municipalia comunitatis et hominum terrae Montis Sanctae Maria in Georgio*, Firmi ex typis D.A. Bolis, 1730.

MONTE SANTO (Potenza Picena): *Codex legum municipalium ad utilia justitiae et regiminis terrae Montis Sancti*, Maceratae, typis Haeredum Pannelli, MDCCXXXVI.

MORROVALLE: *Leges ac jura municipalia... hominum terrae Murrivallium*, Anconae, per Astulphum De Grandis, MDLXX.

OSIMO: *...Civitatis Auximi volumen, in quo leges statuta, constitutiones et decreta...*, Anconae, A. De Grandis, veronensis excudebat, MDLXXI.

RECANATI: *Jura municipalia seu statuta ad modum... civitatis Recaneti*, Recaneti, ex typis A. Braidae, MDCVIII.

RIPATRANSONE: *Statuta seu constitutiones communitatis Ripae Transonis*, Anconae, excudebat Astulphus de Grandis, MDLXVIII.

IO: *Statutorum ecclesiasticae terrae Sancti Genesii volumen...*, Maceratae, apud
num Martellinum, MDLXXXII.
O (Monte San Giusto): *Statuta leges ac jura municipalia ecclesiasticae terrae
usti*, Maceratae, per Sebastianum Martellinum, MDLXXII.
RINO: *Jura municipalia, capitula, decreta et statuta civitatis Sancti Severini.*
ae, per Carolum Zenobium, MDCLXXII.
TOLIA (Esanatoglia): *Gli statuti del Comune di Santa Anatolia del 1324*... citati.
DIO: *Statutorum ecclesiasticae terrae Sancti Elpidii volumen*, Maceratae, per
num Martellinum, MDLXXI.
Civile proprium jus ac leges sacratissimae universitatis terrae Sarnani, Anconae
uarium de Fagnolis, MDXLII.
atuta villae Sefre (1423), in D. CECCHI, *Gli statuti di Sefro*... cit., pp.
uenti.
ONA: *Statuta castri Serrae (1473), ibid.*, pp. 255 e seguenti.
QUIRICO: *Statuta magnificae terrae Serrae Sancti Quirici (sec. XV-1455?)*, in
O DI STATO DI MACERATA (copia manoscritta).
atuti del Comune di Sirolo del 1465, a cura di A. CANALETTI GAUDENTI,
1938 (Deputazione di storia patria per le Marche, Fonti per la storia
arche).
O: *Statuta ac leges inclitae terrae Tholentini*, Maceratae, per Lucam Binum
um, MDLXVI.
uta communis et populi civitatis Vissi... edidit Miltiadis Santoni camers, Camerini
CLXXXIV.

PAOLO CAU

Istituzioni e normative alimentari nella Sassari prearagonese

1. – Nel primo decennio del Trecento il vescovo Nicola de Vare descrive la città di Sassari come «locus sanus et habundans in victualibus», «terra (...) bene fulta vino et pane»: il giudizio dell'autorevole ecclesiastico sassarese, esponente di quel «partito» che sostiene la politica aragonese di presa di possesso del *Regnum Sardinia et Corsica*, tende forse a sopravalutare le potenzialità della città sotto il profilo alimentare[1]. Tuttavia, proprio agli inizi del XIV secolo, Sassari conosce una favorevole congiuntura economica grazie alla vocazione mercantile delle classi dirigenti e alla piena maturità delle sue strutture di governo comunale[2].

La città gode di una felice posizione geografica (viene definita «ideale crocevia per gli scambi del nord-ovest») e controlla il porto di Torres, ormai ridotto alla condizione di scalo marittimo sassarese; ha finito per incorporare sotto la sua giurisdizione un vasto distretto

[1] V. SALAVERT Y ROCA, *Cerdeña y la expansión Mediterránea de la Corona de Aragón, 1297-1314*, II, Madrid 1956, docc. 98 e 440; sulla posizione di Nicola de Vare nel «partito» filocatalano e sull'atteggiamento assunto da Giacomo II in relazione alle sue iniziative, cfr. *Ibid.*, I, pp. 312-314 e 523-524.

[2] Sullo sviluppo delle istituzioni comunali a Sassari cfr. A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo*, Cagliari 1917, pp. 246 e sgg., 286 e sgg.; E. BESTA, *La Sardegna medievale*, I, *Le vicende politiche dal 450 al 1326*, Palermo 1908, pp. 195-226. Ad essi si deve anche l'immagine di sintesi del passaggio villa/città; sulle origini e sull'evoluzione di Sassari un nuovo e fondamentale contributo è offerto da *Gli Statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna* (*Atti del convegno, Sassari 12-14 maggio 1983*), Cagliari 1986, a cura di A. MATTONE - M. TANGHERONI e, in particolare sulla rapida crescita della città, M. TANGHERONI, *Nascita e affermazione di una città. Sassari dal XII al XIV secolo, ibid.*, pp. 45-63 e A. MATTONE, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo, ibid.*, pp. 409-418, alla cui vasta bibliografia l'economia del lavoro impone di rimandare.

cchie curatorie della Romangia, Fluminargia e Nurra — le
garantiscono alti livelli produttivi ed estende le proprie
ndenze nei mercati del ricco entroterra logudorese: queste
ni le consentono di assurgere al ruolo di polo redistributivo
ulia locali in seno alla rete dei traffici di Pisa, ancora un
dopo il disastro della Meloria, e di Genova sino alla venuta
gonesi [3].

a rete di scambi e di relazioni economiche tra le due repub-
arinare e Sassari produce un'originale elaborazione statutaria
che matura tra la seconda metà del Duecento ed il 1316,
la datazione del codice in volgare dei «Capitula, Statuta et
enta» sassaresi: la città si regge secondo l'assetto del comune
le pazionato sulla scorta di questo corpo statutario che resta
e più importante fonte che consente la ricostruzione della
tica e sociale cittadina nel Medioevo [4].

LONI, *Sassari tra Genova e Aragona*, in *Gli Statuti...* cit., p. 225; sulla posizione della città cfr. M. LE LANNOU, *Pâtres et paysans de la Sardaigne*, Tours 1941 M. BRIGAGLIA, *Pastori e contadini di Sardegna*, Cagliari 1972, p. 250); fondamentale uppo della città è il contesto irriguo in cui è inserita, così abbondante da ggetto di letteratura nei secoli successivi: cfr. R. TURTAS, *Colture irrigue a Sassari VI e XVII secolo*, e P. CAU, *Indice toponomastico delle zone irrigue sassaresi nei secoli VII*, entrambi in *La Sardegna nel mondo mediterraneo (Atti del terzo convegno di studi geografico-storici*, Sassari-Porto Cervo-Bono, 10-14 aprile 1985), 6. *Per ll'acqua in Sardegna* a cura di M. BRIGAGLIA, Sassari 1990, rispettivamente pp. pp. 153-168; per i rapporti col territorio cfr. I. PRINCIPE, *Sassari, Alghero, Porto Torres*, Bari 1983, p. 28; sulle relazioni tra Sassari e le repubbliche di ova vedi oltre.

canza di fonti documentarie rende obbligato il ricorso al solo Statuto; sulla ll'utilizzo degli Statuti cfr. A. SAPORI, *Saggio sulle fonti della storia economica medievale, toria economica (secoli XII-XIV-XV)*, I, Firenze 1955, p. 6; il tema è stato toccato DA PATRONE, *Gli Statuti comunali come fonte per la storia dell'alimentazione nel tardo* uesto volume. L'assenza di un'edizione critica degli Statuti sassaresi lascia irrisolti problemi della loro redazione e stratificazione legislativa: cfr. E. COSTA, *Gli omune di Sassari nei secoli XIII e XIV e un errore ottantenne denunciato alla storia sarda*, , pp. 24-31; E. BESTA, *La Sardegna medievale...* cit., II, pp. 156 e sgg.; A. ERA, *oria delle istituzioni giuridiche e economiche sarde*, Roma 1934, pp. 191-192 e la recente D'ARIENZO, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione*, in *Gli Statuti...* -117. Gli Statuti sassaresi sono pervenuti in due redazioni: in volgare sardo (del latino (senza data); i manoscritti sono conservati presso l'ARCHIVIO DI STATO DI *chivio storico del comune di Sassari, Sezione carte antiche*, 1.

2. – Gli strumenti e i metodi delle politiche annonarie cittadine fanno capo a quella che con una felice espressione viene definita «gestione del quotidiano»[5]: è in questa dimensione che trovano spazio i provvedimenti adottati in difesa del consumatore, in materia di approvvigionamento e di controllo e sfruttamento delle risorse produttive. Numerosi corpi statutari comprendono un libro «de officio et jurisdictione offici victualium»[6]; non è questo il caso del Breve di Pisa del 1286 che è stato assunto a modello dell'ordinamento locale sassarese[7]: all'interno di quest'ultimo, le disposizioni «alimentari» possono apparire ad una prima lettura disorganiche, soprattutto nelle parti che regolano la vita dei campi e della produzione agricola.

Una consolidata tradizione storiografica ha messo in luce come presupposto della politica alimentare comunale il controllo rigoroso delle potenzialità produttive del distretto: quello che Philip Jones chiama «sorveglianza sull'uso del suolo»[8]. Anche gli *Statuti sassaresi*

[5] Cfr. tra gli altri H. BRESC, *Un monde méditerranéen. Economie et societé en Sicilie 1300-1450*, t. II, Palermo 1986, p. 741; sulla politica annonaria, cfr. la vasta bibliografia di A.I. PINI, *Dal Comune città-Stato al Comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, IV, *Comuni e Signorie: istituzioni...*, Torino 1981, pp. 573-574.

[6] Sulla presenza di un Libro dello statuto destinato ad ospitare tali disposizioni, cfr. tra gli altri U. GUALAZZINI, *Aspetti giuridici della politica frumentaria dei comuni nel Medio Evo*, in *Scritti in memoria di S. Mochi Onory*, Milano 1958, p. 375, nota 4; sull'intervento dei giuristi in materia di legislazione annonaria, cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, p. 455, nota 26.

[7] Sulle analogie tra il corpo statutario pisano del 1286 e quello sassarese, cfr. P. SATTA BRANCA, *Il Comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, pp. 51 e 64; A. SOLMI, *Studi storici...* cit., pp. 286-290; A. ERA, *Lezioni...* cit., pp. 190-192. Il testo del *Breve Pisani Communis* del 1286 è riportato da F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I, Firenze 1854, pp. 55-531: al suo interno si riscontrano norme di carattere alimentare nel I e nel III libro; va segnalato, comunque, che il cap. XXXVII del I libro intitolato *de pissicariis et plateis* viene denominato nella parte terminale *predictum breve totum de pissicariis* (*ibid.*, I, p. 410); già i brevi dei consoli di Pisa del 1162 e 1164 (*Ibid.*, I, pp. 1-19 e 21-41) menzionano tra le giurisdizioni speciali che completano l'ordinamento giudiziario una *curia treguanorum* (poi scomparsa) con funzioni di polizia annonaria sul cui breve i giudici giurano prima di assumere le funzioni: cfr. G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* (*città e contado, consoli e podestà*) *secc. XI-XIII*, Pisa 1902, p. 143; R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali, secc. XII-XIV*, I, *Pisa-Siena*, Firenze 1976, pp. 19-20; nella voce degli *ordinamenta salariorum* del 1324 relativa ai notai *curie grasse et platee* si fa espresso riferimento al breve «dicte platee» (cfr. F. BONAINI, *Statuti...* cit., II, 1870, p. 1196).

[8] P. JONES, *La società agraria medievale all'apice del suo sviluppo. L'Italia*, in *Storia economica Cambridge*, I, Torino 1976, p. 474; su questa direttrice della politica annonaria, cfr. anche E. FIUMI, *Sui rapporti economici tra città e contado nell'età comunale*, in «Archivio storico italiano»,

essere letti in questa chiave, sia pure in una dimensione tutta
dovuta alla matrice consuetudinaria dell'ordinamento agrario:
su propri cicli produttivi (partizioni della terra in virtù della
one colturale, rotazioni, etc.), non presuppone una recezione
per essere operante[9]; ciò evita allo Statuto di prescrivere,
viene ad esempio nel Breve pisano del 1286, che «si semini-
oli dove prima siano stati..., si piantino cavoli»[10].
ersa, ampio spazio viene riservato alle norme penali in mate-
otezione delle proprietà comunali e private dai danni provo-
bestiame o da fatti criminosi[11]: per Italo Birocchi il dato
re assunto a «testimonianza del fatto che l'ordinamento
ra così fortemente radicato nell'esperienza delle popolazioni
uire il riferimento a cui implicitamente le norme penalistiche
o»[12].

---

56), p. 41; U. GUALAZZINI, *Aspetti giuridici*... cit., p. 383; A. CASTAGNETTI, *Primi litica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della «palus Communis Veronae»*, in evali», XV (1974), p. 413.

rocchi pone l'accento sulla consuetudine come «patrimonio normativo che era i applicava anche al di là degli scarni richiami riscontrati nelle disposizioni, che allelo alla legislazione ufficiale e nel contempo la permeava di sé» (I. BIROCCHI, *ine nel diritto agrario sardo. Riflessioni sugli spunti offerti dagli Statuti sassaresi*, in *Gli* , pp. 345-346).

zione del passo è desunta da G. VOLPE, *Studi*... cit., p. 105.

norme più significative quella che considera legittima l'uccisione del bestiame che e terre coltivate e illecita quella degli animali trovati nei territori destinati a pascolo 76); un altro capitolo offre una minuziosa casistica di indennizzi per i danni bestiame lasciato libero (I, 106); il gruppo di capitoli III, 26/29 è destinato alle danneggiamenti a vigne, alberi, orti ad opera di persone e bestie. Attraverso la olcha» (I, 16) tutti gli uomini dai quattordici ai settanta anni giurano ogni anno are danni alla proprietà altrui e di accusare gli eventuali responsabili di tali azioni Per P. SATTA BRANCA, *Il Comune*... cit., pp. 71 e sgg., «il Comune formava per a unica e vasta associazione per la tutela delle proprietà specialmente rurali»; per i funzioni e di scopi tra la scolca, gli *jurathos* e i *padrargios* ricordati negli *Statuti* stituto del barracellato creato «per gli stessi fini di tutela delle proprietà (tra cui e le pastorali offrivano in Sardegna preponderante importanza) che avevano reso imposizione di obblighi di polizia e di multe ai cittadini, nell'interesse della r. F. LODDO CANEPA, *Barracelli*, in *Dizionario archivistico per la Sardegna*, I, Cagliari 0-52. Per una disamina delle pene previste dagli Statuti sassaresi, cfr. A. CASTEL- *etti socio-economico-giuridici dell'agricoltura e della pastorizia in Sassari (1341-1343)*, in *zione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Sassari 1983, pp. 11-26.

CCHI, *La consuetudine*... cit., p. 340.

Tra le disposizioni agrarie «non marginali», bensì significativamente esplicite, si segnalano quelle contenute nel capitolo «de non impàçare sa abba dessos molinos» (I, 100) tese a regolare i rapporti tra mugnai e ortolani e tra gli stessi coltivatori: è sancito il diritto del mugnaio a godere dell'acqua che fa funzionare i mulini durante il corso della settimana, ad eccezione del periodo compreso dall'alba del sabato all'alba del lunedì, nel quale è consentito agli ortolani di poter deviarne il corso per l'irrigazione. I «partidores de abba» (eletti in numero di tre dagli ortolani «de llevante», «de mesu» e «de ponente» di ciascuna valle) sovrintendono ai turni di irrigazione, mentre spetta ad un «anziano», coadiuvato da un messo, valutare l'entità del danno eventualmente subito dal mugnaio o dall'ortolano[13].

La valorizzazione della viticoltura, con norme di protezione delle vigne, di controllo sulla produzione e sull'estensione di nuove piantagioni, assume grande rilevanza negli Statuti con una normativa tesa da un lato al miglioramento qualitativo della produzione e dall'altro a finalizzare la resa alle esigenze del mercato. Otto *boni homines* — eletti dagli anziani, due per quartiere — sono deputati a sovrintendere al rigoroso rispetto delle norme contenute nel capitolo «de non pastinare vingnas» (I, 128). Viene vietato di piantare nuove vigne in tutto il territorio di Sassari; è consentita la sola sostituzione delle vecchie piantagioni con viti nuove o la messa a coltura di uva da tavola nelle zone libere del «chiuso»[14].

Sul fronte commerciale, attuando il blocco delle importazioni, Sassari adotta un provvedimento vigente anche in altre realtà (Arezzo,

[13] Tale norma come le altre di carattere agrario è riportata tra gli altri da D. FILIA, *Disposizioni di diritto agrario negli Statuti di Sassari*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. ERA, Sassari 1938, pp. 111-118 e da C.G. MOR, *Aspetti dell'agricoltura sarda nella legislazione del secolo XIV*, in *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, Padova 1965, pp. 127-128, che pone in rilievo la marginalità della materia agraria nell'ambito di uno Statuto prettamente urbano; su questo rilievo cfr. le osservazioni di I. BIROCCHI, *La consuetudine*... cit., pp. 335 e *passim*.

[14] E. COSTA, *Sassari*, II, 3, Sassari 1972, p. 258 mette in risalto che «risulta da quelle leggi che le viti venivano assicurate a paloni, come oggi in Toscana e nel Napoletano, ed è probabile che tale sistema fosse stato introdotto dai pisani, ai quali Sassari fu soggetta verso la metà del secolo XIII»; su questo sistema e la sua alternativa («vite bassa senza sostegno») cfr. L. CHERUBINI, *Le campagne italiane dall'XI al XV secolo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, IV... cit., p. 376.

Molfetta) a protezione del vino locale: in questo caso si vieta
o del prodotto proveniente non soltanto da «terramanna»
ll'Italia) ma anche dalla stessa Sardegna, sino a che vi sia
sul mercato il vino locale[15]. Queste disposizioni rivelano la
pazione dei pericoli relativi ad una massiccia presenza del vino
a sovrapproduzione o ad importazione) che avrebbe potuto
are i prezzi e, conseguentemente, colpire l'economia sassarese
del Logudoro[16].

Gli Statuti prescrivono che le derrate alimentari siano obbli-
ente trasportate entro le mura dal contado e dal porto di
e contrattazioni, gli scambi, gli accordi avvengono non a caso
ato cittadino; nello scalo turritano non è consentito acquistare
ender» non solo generi alimentari, ma tutte le merci: «cosas
torgias over non»[17].
toli della stadera (I, 31-32) e della «carra» (I, 80) regolamenta-
delle materie più spinose di tutto il fronte annonario: quella
atura pubblica delle merci oggetto di contrattazioni. Il peso
azione di quantificare l'importo della gabella e di stabilire con
, per la tutela della pubblica fede negli scambi, il carico delle

tadera del Comune devono essere pesati i generi solidi ad
due «boni et legales pesatores» coadiuvati da due scrivani
guali doti di probità e competenza (I, 31-32); tra i prodotti
ri si citano la carne e i formaggi: quantitativi di formaggio
vaccino superiori ai dieci pezzi; quello «pischellinu» (nuovo)
ottoposto a questo obbligo. Il diritto di peso percepito dal
per conto del Comune è pagato in natura; in questo caso

---

pio delle altre città è riportato da P. JONES, *La società agraria...* cit., p. 475; in
ul veto aretino esteso a soli nove mesi l'anno cfr. E. FIUMI, *Sui rapporti...* cit., p. 61.
MOR, *Aspetti dell'agricoltura...* cit., p. 151.
117, e I, 126; I, 61 per le norme riguardanti il porto: il dualismo porto-città
sso in rilievo per la realtà cagliaritana con un cenno a quella sassarese da M.
NI, *Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d'Aragona*, 1. *La Sardegna*,
. 152. Scrive A. BOSCOLO, *Aspetti della società e dell'economia in Sardegna nel Medioevo*,
9, p. 60: «i prodotti dell'importazione finivano in gran parte a Sassari che era un
accolta anche per l'esportazione».

viene indicato con una forma di formaggio per ogni cantaro pesato: «unu casu de çascatunu cantare de casu». Il riconoscimento della certezza della pesatura si attua attraverso l'esercizio della verifica settimanale del peso pubblico con un campione ufficiale («su iscandalliu») conservato da un «legale homine»: la garanzia offerta dal peso pubblico fa sì che la carne all'ingrosso, una volta pesata alla stadera del Comune, possa essere venduta «a bista» (a valutazione oculare del peso). Le modalità della pesatura delle merci solide devono effettuarsi «secondu su modu et costumen antiquu» [18].

Viceversa, i cereali e i legumi (si citano esempi di grano, orzo, fave, fagioli, etc.) devono essere misurati alla «carra» (lo staio di pietra utilizzato come misura standard) ricorrendo alla misura rasa: il «mesuratore dessu Cumone» deve radere alla bocca del recipiente, sino a lasciare scoperto il ferro, utilizzando la rasiera («su fuste de raer») [19]. La norma (I, 80) mette anche in evidenza la relazione tra l'ordinaria esazione del diritto di «carra» e la prestazione del pubblico servizio; cioè si esige un denaro per ogni rasiere pesato: chi vende all'ingrosso paga due soldi per ogni «centenariu de raseris», ma quattro soldi se si avvale delle prestazioni del misuratore del Comune; coloro che vendono grano ed orzo «de lavorgio issoro» possono farlo senza pagare

[18] Sulla tutela della pubblica fede in materia di pesi e misure e sulla necessità di un campione ufficiale cfr. U. TUCCI, *Pesi e misure nella storia della società*, in *Storia d'Italia*, V, *I documenti*, Torino 1973, pp. 595-598; il peso della stadera locale deve essere conforme a «su iscandalliu», una pietra di 158 libbre sarde, mentre i tre piatti che ciascun pesatore deve tenere presso di sé devono pesare, ognuno, due libbre compresi corde e bastone. Le contravvenzioni (pari a dieci lire di Genova) elevate a quanti pesino merci che superino le dieci libbre, sino ad un cantaro, senza ricorrere alla stadera comunale spettano al compratore dell'ufficio. Il cantaro di 100 libbre è pari a kg. 40.65; sulle misure di peso locali cfr. F. LODDO CANEPA, *Cantaro*, in *Dizionario*... cit., p. 73.

[19] Sulla misura rasa cfr. U. TUCCI, *Pesi e misure*... cit., pp. 607-609; il rasiere sassarese è equivalente a 176 litri: cfr. G. PILLITTO, *Rasiere*, in *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari 1886, p. 60. Pasquale Tola ha offerto alcune indicazioni sulla tecnica e sulle attrezzature locali: «la rasiera, ossia il bastone ritondo di lunghezza di un braccio, per uso di levar via dallo stajo il colmo che sopravanza la misura»; ed ancora «nello stajo vi sono regolarmente due ferri in questa forma T, cioè uno verticale dal capo al fondo del vaso, ed uno orizzontale da un punto all'altro del circolo, ossia dalla bocca del vaso. E di questo orizzontale che parla la legge, cioè che il medesimo sia visibile, e non coperto, dopo la rasura, acciò quest'ultima sia giusta» (P. TOLA, *Codice degli Statuti della repubblica di Sassari*, Cagliari 1850, pp. 63-64, note 3 e 4).

ritto, a meno che non vogliano usare lo staio comunale: in tal rsano, come gli altri utenti, due soldi per ogni cento rasieri. e nelle altre città europee anche a Sassari, che secondo le stime el primo decennio del XIV secolo intorno ai 10.000 abitanti, variopinta dei villici, delle popolane, dei ricchi borghesi, dei i frequenta la «piazza» del Comune: in questo caso la «platha» ia lunga e larga che taglia in due i quartieri sassaresi, ornata cati dove hanno sede i commerci e le contrattazioni. Nel secolo o storico sassarese Enrico Costa ha offerto una viva e brillante zione topografica dei punti di vendita delle merci introdotte [20].

mbito della «platha de cotinas» o «dessu Cumone», fulcro ta mercantile cittadina, la commercializzazione dei prodotti ri è delimitata in ambiti precisi; così si ordina (I, 60) che i di prima necessità («tottas sas bisongniviles assu corpus », pane compreso) «se vendan in Sassari», ma al di fuori del ro delimitato dalle case di Albonito di Massa e di Gualtieri di ; spetta a «duos bottegaios» garantire il rispetto della disposi- è chiaro — afferma il Costa — che non si voleva profanare nto destinato al nobile commercio delle tele e dei velluti, con nza di lattughe, cipolle e cavoli» [21]. Inoltre si dispone che le e e i legumi debbano essere venduti solo in «sa platha dessu » dove è situata la «carra» (I, 117); il formaggio deve essere

---

popolazione di Sassari cfr. J. DAY, *Gli uomini e il territorio: i grandi orientamenti del sardo dall'XI al XVIII secolo*, in *Il Medioevo dai giudicati agli aragonesi*, in *Storia dei Sardegna*, diretta da M. GUIDETTI, II, Milano 1988, p. 30. Sulla topografia della dievale e sulla identificazione tra *ruga* e *platha* nello Statuto locale cfr. E. COSTA, t., I, t. 1, pp. 84 e sgg.; *Ibid.*, II, t. 1, pp. 351-377: la sua opera è stata paragonata militudine ad effetto alle «pagine gialle» da I. PRINCIPE, *La struttura urbana della edioevo*, in *Gli Statuti...* cit., p. 237; cfr. anche ID., *Sassari, Alghero...* cit., pp. 32-34; ppo urbano della città cfr. la stimolante ipotesi di C. VARALDO, *La topografia i Sassari. Prospettive di studio*, in *La Sardegna del mondo mediterraneo (atti del secondo ternazionale di studi geografico-storici, Sassari, ottobre 1981), La storia del mare e della* a di M. BRIGAGLIA, Sassari 1984, pp. 45-57.

OSTA, *Sassari...* cit., II, t. 1, p. 230; su Gualtieri di Volterra, figura di spicco non mbito commerciale, cfr. M. TANGHERONI, *Nascita ed affermazione...* cit., p. 54. Il questione contiene un'annotazione marginale ascrivibile per caratteristiche paleo- resumibilmente al periodo della dominazione genovese: su questa e sulle successive egnalate cfr. L. D'ARIENZO, *Gli Statuti sassaresi...* cit., p. 108.

messo in vendita in «sa platha de cotinas dessu Cumone» però all'interno dello spazio segnato dalle case di Guglielmo de Vare e di Arrighetto del Mare (I, 126). Si vieta, inoltre, che «alcuna butheca de cotinas» possa essere adibita a forno del pane (I, 73): ciò è sicuramente dovuto ad esigenze di sicurezza e, come avviene in altri statuti italiani (ad esempio quelli di Siena), di difesa collettiva dal pericolo degli incendi [22].

Gli statuti non fissano un punto di vendita stabile per il pesce; la dislocazione della «taverra dessu Cumone», unico punto preposto alla vendita della carne, sito in prossimità della porta di Gurusele (che diventerà in seguito porta Macello, dove sorgerà la sede della *carneria* spagnola) tiene forse conto dei problemi igienico-sanitari relativi allo smaltimento dei rifiuti al quale è preposto il «maiore de taverra» (I, 62).

Viceversa, non si sa molto sull'ubicazione in epoca statutale di un magazzino del sale, destinato a contenere questo prodotto fondamentale per gli usi e la pratica alimentare del mondo medioevale. Al doganiere viene affidata in esclusiva la vendita del sale che deve essere introdotto in città e nel distretto soltanto con la sua «licentia» (I, 57): le saline più vicine a Sassari sono quella della Nurra, «da sempre» rientranti tra i beni ecclesiastici [23].

4. – Il Comune è impegnato nel contraddittorio versante della lotta alle frodi alimentari. I capitoli destinati a regolamentare l'attività dei macellai, dei mugnai, dei pescivendoli, dei venditori in genere, offrono una vasta casistica di propositi di tutela della salute dei cittadini e, più in generale, degli acquisti dei consumatori. Tra le frodi più praticate si possono ricordare, ad esempio, quella della vendita di un formaggio

[22] Cfr. D. BALESTRACCI, *Approvvigionamento e distribuzione dei prodotti alimentari a Siena nell'epoca comunale. Mulini, mercati e botteghe*, in *Problemi di storia dell'alimentazione. Atti del convegno, Modena 28-30 novembre 1980*, in «Archeologia medievale», VIII (1981), pp. 147-148.

[23] Sull'importanza del sale nel Medioevo e su ogni aspetto della sua commercializzazione cfr. C. MANCA, *Aspetti dell'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966; sulle saline della Nurra cfr. L. OFFEDDU, *Storia della villa delle saline turritane di Genano*, in *Miscellanea di studi medievali sardo-catalani*, Cagliari 1981, pp. 9 e sgg.; l'esistenza in città di un magazzino del sale è testimoniata da un manoscritto sulla cui autenticità sono state sollevate perplessità: cfr. E. COSTA, *Sassari*... cit., I, t. 1, pp. 37-38.

dulterato mescolando terra o «altra bruttura» nel sale: l'accer-
della frode si può effettuare strofinando o battendo la forma
aggio senza romperla, solo con le mani; sono preposti a veri-
ecustu frodu, over malitia» due *boni homines* incaricati dal
(I, 59); viene repressa la commercializzazione di pesce «luva-
ossicato con l'euforbia (I, 67) come avviene nella Carta de
di carne gonfiata «ad suflu» (I, 62) come previsto anche dal
bernariorum pisano[24]. Nei confronti delle frodi in cui il fattore
ioca un ruolo determinante si predispongono altri meccanismi
nzione: come il divieto di vendere carni di bestie morte per
o di quelle decedute da oltre tre giorni (I, 62); come a Pisa
rbo viene imposto ai pescivendoli (I, 68) di vendere in piedi il
esco di giornata che si vieta di conservare nelle case[25].
olge attenzione particolare alle frodi in materia di pesi e di
i mugnai, le loro mogli, gli inservienti sono tenuti a restituire,
uramento, tutta la farina ricavata dal grano macinato, senza
nentu alcunu»[26].
ugnaio che tiene una falsa misura incorre in un'ammenda
») variabile dai 100 soldi a 10 lire (I, 71); il vino deve
enduto «ad pinta justa» (I, 129), sotto la pena di 5 soldi.
chiaro il rapporto tra queste norme e quella più generale

Carta de Logu si attesta la diffusione geografica e la persistenza territoriale dell'uso
ia (*lua* in sardo): cfr. H. OLIVES, *Commentaria et glossa in Cartam de Logu*, Cagliari
41, cap. 85 («de chie alluarede abba»). Sulla carne cfr. analogo divieto del cap. II
abernariorum pisano del 1305 in F. BONAINI, *Statuti*... cit., III, Firenze 1857, p. 1000
7 delle Ordinazioni del Castello di Cagliari in M. PINNA, *Le ordinazioni dei Consiglieri
di Cagliari*, in «Archivio storico sardo», XVII (1929), pp. 18-19.
aranzia della freschezza del pesce viene messa in relazione alla resistenza del
lo nello stare in piedi durante le operazioni di vendita, senza potersi reggere su
nto di appoggio. Proporrebbe facili argomentazioni sulla ferrea tenuta dei polpacci
ndoli sassaresi un'annotazione marginale al testo del capitolo con la quale si dispone
e portato al mercato «dave mangianu infine ad terça» (da mattina alle nove) debba
duto entro mezzogiorno e quello introdotto dalle nove alle dodici entro il Vespro:
potrebbe essere letto come un tentativo di limitare ulteriormente, fissandoli in tre
i di vendita del pesce; forse, vista l'inapplicabilità della prima norma si è pensato
la in sede di revisione. Per la vigenza di una norma analoga a Pisa cfr. *Breve Pisani*
1286), lib. III, cap. XXVII; a Viterbo cfr. E. COSTA, *Sassari*... cit., II, t. 1, p. 368.
o Costa insiste sulla disonestà dei mugnai sassaresi divenuta proverbiale nel corso
(*ibid.*, I, t. 1, p. 103; II, t. 1, pp. 358-359).

dessas falsas mesuras, et pesos» (III, 36) con cui si dispone che il icorso a strumenti metrici falsi venga represso con un'ammenda da a 10 lire [27].

Se estremamente originali appaiono le parti dello Statuto che re- golamentano la vita dei campi, profondamente radicate nell'*humus* onsuetudinario locale, non altrettanto può dirsi della normativa in nateria di distribuzione dei *victualia* che pare modellata sull'esperienza omunale italiana. Spunti in proposito vengono, oltre che dal ver- ante della lotta alle frodi alimentari, dai provvedimenti volti a di- endere il consumatore esposto spesso, suo malgrado, alle manovre peculative.

La norma, simile peraltro a quella di tanti corpi statutari toscani Volterra, Pistoia, Arezzo, Firenze, etc.) la quale prescrive che nessuno ossa acquistare le vettovaglie presenti sul mercato per rivenderle se on dopo l'ora «terza» (9 antimeridiane) (I, 64) va inquadrata in uest'ottica volta, cioè, a promuovere una trattativa diretta tra pro- uttore e consumatore [28]. Viceversa, il tentativo di favorire un corretto volgimento delle trattative commerciali, oltre a presupporre una minuziosa regolamentazione dell'attività («offittiu») dei sensali, ai quali interdetto l'esercizio della mercatura (I, 30), comporta il divieto di ostituire «rasse» (I, 12) cioè di dare vita a cartelli, o per dirla con Deliperi, «vendite consorziate» [29].

[27] Spetterà ad un'ordinanza aggiunta alla fine del libro II del codice latino degli Statuti, datta all'epoca di Ugone d'Arborea (1376-1383) quando Sassari aderì alla ribellione dei iudici oristanesi, determinare la forma di punzonatura nella marchiatura dei pesi ad opera di ue consoli. Cfr. P. TOLA, *Codice*... cit., pp. 235-236, lib. II, cap. 72 della numerazione dottata per comodità editoriali. Su queste ordinanze cfr. E. BESTA, *Di alcune leggi ed ordinanze i Ugone IV d'Arborea*, Sassari 1904, pp. 5 e sgg.; L. D'ARIENZO, *Gli Statuti sassaresi*... cit., 108.

[28] Cfr. E. FIUMI, *Sui rapporti economici*... cit., p. 41, nota 64.

[29] Si riportano le tariffe di senseria relative alle sole derrate alimentari; cfr. I, 30: per ogni centenaiu» di grano 2 soldi dal venditore e dal compratore; per ogni «centenaiu» di orzo soldo e 3 soldi per ogni «centenaiu» di cantari di formaggio e di carne, sempre da entrambi contraenti. Sui sensali locali e sul divieto di costituire «rasse» cfr. tra gli altri, A.C. DELIPERI, *rdinamenti mercantili e tributari in Sardegna prima della conquista aragonese*, in «Studi sassaresi», II, XIII (1935), 4, pp. 364-365; restando in ambito sardo ma in epoca catalana cfr. M. ANGHERONI, *Aspetti*... cit., in particolare p. 153 e pp. 162 e seguenti.

a parte, per regolamentare gli investimenti in derrate alimentari itare che scadano a livello di incetta, si prevede che gli *homines* ri possano acquistare fino a cinque maiali per uso familiare (I, ntre un'altra norma (I, 62) fissa in «duas derratas» il tetto di acquisto della carne, affinché i poveri ne possano usufruire ui sos poveros inde pothan aver»)[30].

isure tese a proibire la formazione dei monopoli, di gruppi ri e a garantire la regolare distribuzione e commercializza- ei generi alimentari, mirano anche a scongiurare la lievitazione sa dei prezzi che si tenta di fronteggiare attraverso l'uso del [31].

miere dei prezzi dei generi di prima necessità viene larga- tilizzato anche in sede locale: si blocca il costo di trasfor- della macina del grano stabilendo in 1/14 per rasiere la ale massima del mugnaio (I, 71); si stabilisce in 4 denari ere il prezzo massimo per la cottura del pane (I, 73); sem- enari devono bastare per l'acquisto di una pinta di vino (I, di una pernice (I, 66), unico prezzo della selvaggina perve- Vengono fissati i prezzi di una notevole varietà di carni; si acquistare con 1 denaro: 6 once (270 grammi per oncia) di maiale maschio, 8 once di carne di scrofa, 12 once di vitello, 18 once di carne di bue; con 6 denari: 1/4 di pe- pra, caprone integro, agnello primaverile; con 8 denari: 1/4 one castrato; con 10 denari: 1/4 di montone o di castrato Questo listino prezzi di macelleria trecentesca offre la pos-

---

investimenti privati in derrate alimentari cfr. C.M. CIPOLLA, *La politica economica La penisola italiana e la penisola iberica*, in *Storia economica Cambridge*, III, Torino 8; a proposito dei maiali acquistati per l'uso domestico e sulle lezioni «ad usu» del o e «ad baffa» dei frammenti latini cfr. V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di* «Archivio storico sardo», IX (1913), 1-3, p. 40 che riporta la voce *baffa* del «idem quod baco=porcus saginatus, ustulatus et salitus») e la recensione di P.E. a V. FINZI, *Gli Statuti della repubblica di Sassari*, in «Archivio storico sardo», IX p. 312. Nei frammenti latini il corrispondente del sardo «fini in derratas duas» si ue in denari ateri» che il Finzi (*Ibid.*, p. 41) propone di emendare in «usque in iatas» rimandando alla «leges Genuenses».

CIPOLLA, *La politica economica*... cit., pp. 470 e seguenti.

bilità di cogliere nel concreto le abitudini alimentari della Sassari
nedioevale [32].

5. – La politica di approvvigionamento alimentare dei comuni ita-
ani esprime, come è stato osservato, «numerosi fattori di differenzia-
ione e di mutamento» [33].

Sassari non è un centro sovrappopolato e perennemente affamato
ome alcune «metropoli» medievali, anche se al suo interno conosce
ertamente fenomeni di pauperismo [34]: il corpo normativo non contiene
cuna di quelle disposizioni in materia di approvvigionamento citta-
ino dettate da situazioni di emergenza (peraltro strutturali del sistema
roduttivo mediterraneo) e testimoniate in altre realtà dall'intervento
el revisore degli Statuti [35]; né vi si affronta il problema degli ammassi
ubblici.

---

[32] A. CASTELLACCIO, *L'amministrazione*... cit., p. 20, nota 23: «la carne più pregiata, tra gli
imali di taglia grossa, è quella suina, in quanto più facile a conservarsi, ad essere salata
otendosi consumare lentamente, ha il vantaggio di poter essere conservata per i periodi di
restia...) ed utilizzata per preparare insaccati, o come lardo. La carne bovina, che attualmente
a più pregiata, ha nel '300, una stima inferiore in quanto, non potendo essere conservata,
ve essere consumata in un breve lasso di tempo». Da parte sua, nel ricostruire i consumi
mentari di Villa di Chiesa (l'odierna Iglesias) M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, Napoli
85, p. 163, fa osservare che dallo studio comparato dei vari saggi contenuti nel citato
mero di «Archeologia medievale» (cfr. nota 22) «emerge la testimonianza indubbia di quel
ssaggio che, sulla base di dati archeologici e documentari, appare essersi compiuto in Italia
un po' dappertutto, tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIV, consistente nella perdita
l primato dei consumi della carne suina e nella prevalenza — pur non così rilevante
della carne caprina e ovina». L'assenza di scavi medievali non consente la verifica del *trend*
sede locale.

[33] A.B. HIBBERT, *La politica economica delle città*, in *Storia economica Cambridge*, III, Torino
77, p. 206.

[34] Dal contesto normativo non sembrerebbe trasparire la fame e soprattutto la paura della
ne in città: l'unica forma di indigenza alimentare prevista è quella del viandante nei suoi
ostamenti al quale non viene contestato il reato di grassazione se ruba carne, frutta, uova
ro mandicare», purché sia «de bona fama» (III, 22). Il termine «poveros» compare nella
rmativa alimentare solo nel già citato capitolo (I, 62) che dispone che non si possano
ndere più di «duas derratas» di carne a persona.

[35] Sul carattere non congiunturale delle carestie cfr. F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia,
italismo*, I, *Le strutture del quotidiano*, Torino 1982, p. 45; M.S. MAZZI, *Demografia, carestie,
démie tra la fine del Duecento e la metà del Quattrocento*, in *Storia della società italiana*, I, *La crisi
sistema comunale*, Milano 1982, pp. 19 e sgg.; M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura nel
dioevo*, Bari 1988, p. 133; sulle disposizioni d'urgenza cfr. E. FIUMI, *Sui rapporti*... cit., p. 47.

ntrasta con la legislazione successiva, in particolare col diritto
to urbano del periodo aragonese che, viceversa, dedica ampio
l'esigenza di immagazzinare cospicue quantità di grano
rasieri nel 1362 — estratto dalle ville circostanti per far
gravi problemi alimentari della popolazione urbana [36].
orto armonico col vasto entroterra agricolo dovrebbe garan-
Sassari comunale un'ampia disponibilità di risorse su cui
a propria politica di approvvigionamento e nel contempo
e i flussi commerciali delle derrate destinate a varcare il
Sotto questo aspetto Sassari rientra di diritto tra quei *partners*
i centri commerciali sui quali Antonio Ivan Pini auspica si
una nuova attenzione degli studi [37]. La scomparsa totale di
ivistiche locali delega alla documentazione pisana e genovese
to non facile di fare luce su queste relazioni: ma Marco
ni avverte che «sfuggono ancora, purtroppo, in buona parte
i delle attività mercantili di pura distribuzione ... con la
ne e la fase di prima commercializzazione» [38]. Non si è in
stabilire concretamente quale sia la quota produttiva agricola
ai bisogni alimentari della città e quale il *surplus* che viene
to via mare per le esigenze pisane, prima, e successivamente

caso gli Statuti sono complessivamente avari di disposizioni
golare le esportazioni di derrate alimentari: segno che queste
ono nel grande circuito del commercio tirrenico e come tali

---

ari spetterà il privilegio di *magatzen* nel 1362 (dopo che — chiarisce Bruno
a quarta costituzione gettò le basi giuridiche dell'approvvigionamento alimentare,
ai contadini di immettere 'totum triticum et ordeum' nei 'castris et fortalicis
B. ANATRA, *Per una storia dell'annona in Sardegna nell'età aragonese e spagnola*, in
ardi di storia», 1981, 2, p. 89. Cfr. inoltre A. MATTONE, *Gli Statuti*... cit., p. 481;
ANEPA, *Afforo*, in *Dizionario*... cit., II, pp. 12-14; C. SOLE, *Il problema annonario
città-campagna*, in *Politica, economia e società in Sardegna nell'età moderna*, Cagliari
-23. Solo verso la fine del XVI secolo Sassari può iniziare la costruzione di un
noto come «la Frumentaria», destinato all'ammasso cerealicolo; su questo e sul-
one dei locali usati in precedenza cfr. P. CAU, *La Frumentaria di Sassari. Origine,
restauro del magazzino annonario sassarese*, Sassari 1993.

NI, *Alimentazione e distribuzione commerciale nel Medioevo: il supermarket di Diolaiuti
nola nel Trecento*, in *Studi di storia medievale e diplomatica*, Bologna 1987, p. 100.
NGHERONI, *Nascita ed affermazione*... cit., p. 53.

vengono regolate dalle consuetudini marittime vigenti a quel tempo nel Mediterraneo[39]. Il capitolo degli Statuti intitolato «dessos patronos dessos lignos» presenta un'annotazione marginale presumibilmente ascrivibile al periodo genovese che indica stringatamente le procedure da seguire per le esportazioni (I, 56): il «maiore de portu» nel rilasciare la «puliça» effettua il controllo tecnico delle merci in uscita; i patroni sono tenuti a produrre presso il podestà opportune fideiussioni per il carico loro affidato.

È, nel contempo, ampiamente regolamentata la materia relativa ai trasporti via terra: gli addetti devono presentare idonee garanzie ed operare senza frode (I, 74); allo scopo di fissare i costi aggiuntivi delle derrate destinate all'imbarco, è fatto obbligo ai conducenti dei carri di richiedere al massimo 6 soldi per «carrata justa» (cioè portata giusta) che viene fissata in 5 cantari per i solidi, 8 rasieri di grano o 10 di orzo per le granaglie (I, 39) e di seguire la «via recta» per coprire il percorso da Sassari al porto di Torres[40].

Non sembrerebbero emergere differenze profonde tra le derrate alimentari e le altre merci neanche dalla convenzione del 1294 tra il

[39] I.M. PARDESSUS, *Collection de lois maritimes anterieures au XVIII siècle*, V, Paris 1839, p. 270, riscontra nel corpo statutario sassarese, «quelques rares dispositions sur le droit maritime» e riporta (*ibid.*, pp. 281-284) su indicazione del Manno il testo dei capitoli 56 e 132 del I libro (rispettivamente «sos patronos dessos lingnos» e «de non levare sos benes dessos foristeris accumandatos in Sassari») e 49 del III libro («dessos lingnos de cursu, et dessos qui vaen in cursu»); per lo storico francese il diritto marittimo dell'isola si fonda sugli «usages (delle repubbliche di Pisa e Genova che) durent être introduits en Sardaigne, non précisément par des actes de souveraineté, mais par cette tendance qu'on a généralement, dans un pays dont le commerce est passif, a imiter les étrangers qui vinrent y trafiquer» (*ibid.*, p. 268). Le consuetudini pisane fanno capo al *constitum usus* del XII secolo riportato in una revisione del 1233 da F. BONAINI, *Statuti*... cit., II, pp. 811-1026; sulla presenza diradata di prescrizioni commerciali all'interno dei brevi della compagnia genovese giustificata dalle «basi consuetudinarie tendenzialmente internazionali di tali rapporti che non hanno necessità di recezioni formali» cfr. V. PIERGIOVANNI, *Lezioni di storia giuridica genovese*, Genova 1983, p. 14. Il Pardessus (*Collection de lois*... cit., II, pp. 1-368) riporta il testo del *llibre de consolat de mar* che fungerà da diritto marittimo comune: cfr. R. ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano 1946, pp. 195 e sgg.; sull'importanza della documentazione notarile ai fini della ricostruzione del diritto medievale marittimo cfr. ID., *Documenti per la storia del diritto marittimo nei secoli XIII e XIV*, Torino 1936, pp. VII-CIX dell'introduzione.

[40] L'obbligo di far seguire la *via recta* ai carri contenenti le derrate è sancito tra gli altri anche dallo Statuto di Verona. Cfr. *Gli Statuti veronesi nel 1276 colle correzioni e aggiunte fino al 1323*, a cura di G. SANDRI, I, Venezia 1940, libro IV, posta XV.

di Sassari e la Repubblica di Genova, la quale prescrive
o obbligatorio nel porto ligure o del distretto genovese impo-
navi in partenza dal porto di Torres «cum grano, ordeo,
caseo, victualibus, et aliis quibuscumque mercibus», oltre al
lla esenzione daziaria per i mercanti genovesi che godono
llo stoccaggio in un magazzino del porto di Torres[41].
uazione di sostanziale «dipendenza» economica che lega, da
Sassari e l'entroterra agricolo logudorese e, dall'altro, le
che mercantili italiane è il quadro più ampio in cui vanno
le correnti di esportazione ed il commercio marittimo. Il
proposto di recente da John Day per il Basso Medioevo
quello dello «scambio ineguale»: caratterizzato, cioè, da un
n'esportazione massiccia di prodotti agricoli, grazie alla ma-
servile delle campagne isolane e dai bassi costi di produzione
e, e dall'altro dall'importazione di manufatti e di prodotti
rati. Altri (Tangheroni, Petrucci, Mattone), pur accettando
distinguo il modello di «dipendenza» proposto dallo studioso
o, hanno ridimensionato il ruolo eminentemente subalterno
alle città, e in particolare a Sassari, sostenendo che «non
vamposto inerte di un colonialismo rapace, ma una realtà
amica, capace di ... fondere in un amalgama nuovo gruppi
tradizioni culturali profondamente diversi»[42].

TOLA, *Codice*... cit., p. 10 che riporta l'intero testo della convenzione (*ibid.*, pp.
PINI, *Dal Comune*... cit., p. 527 ricorda l'evoluzione speciale subita dal diritto
e «sviluppatosi per la gran parte al di fuori dell'attività legislativa vera e propria
bile per lo più nei patti e nelle convenzioni con altri organismi politici che negli
ni».

scambio ineguale» cfr. J. DAY, *La Sardegna e suoi dominatori dal secolo XI al secolo*
oria d'Italia, diretta da G. GALASSO, X, *La Sardegna medievale e moderna*, Torino
53 e sgg.; ID., *Sassari e il Logudoro nell'economia mediterranea nei secoli XI-XV*, in *Gli*
., pp. 39-41. La citazione nel testo è desunta da A. MATTONE, nella recensione
. ANATRA-L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna*... cit., in «Rivista storica
CIX (1987), 2, p. 555; per la specifica realtà sassarese M. TANGHERONI, *Nascita ed*
.. cit., p. 53, mette sull'avviso dai pericoli di una visione a senso unico del
«molte e preziose merci dalla Sardegna e poche e di poco pregio da Genova alla
favore di una più complessa funzione svolta da Sassari come centro redistributivo;
altra sede circoscrive gli ambiti di applicabilità dello «scambio ineguale» (cfr. ID.,
e la società della Sardegna (*XI-XIII secolo*), in *Il Medioevo dai giudicati*... cit.,

6. – L'ordinamento politico-amministrativo del Comune sassarese si innesta nel vasto filone del Comune podestarile tipico dell'Italia centro-settentrionale: come è stato osservato «l'attività amministrativa e finanziaria viene affidata ad organi con personale locale, ad esempio: il «massariu», i sindaci e gli altri ufficiali minori; l'attività burocratica e legislativa a quel personale di cancelleria — il «cumpagnone», cioè lo stretto collaboratore del podestà, il «notariu dessu Cumone» — che segue il podestà nei suoi spostamenti, fa parte della famiglia e viene nominato insieme a lui»[43].

Gli uffici alimentari, come gli altri minori, trovano posto nella «prima fascia»; sono accomunati, però, alle magistrature comunali di più alto rilievo da alcuni istituti, quali il «sindacato» e la *vacatio*, aventi carattere generale[44]. Le norme generali prescrivono che gli uffici vengano conferiti per elezione soltanto ai cittadini di Sassari che facciano «avarias reales et personales» (I, 110): la connotazione tecnica degli uffici alimentari dovrebbe vedere rispettato anche il principio della competenza per l'accesso alle cariche[45]. Alcuni uffici presuppongono oltre ai «soliti» requisiti tecnici qualità morali quali il godimento della pubblica stima ed il prestigio sociale: non a caso si ritrovano *boni homines* deputati alla diretta applicazione dello Statuto in campo

pp. 183-191). Per una rassegna storiografica cfr. ID., *L'economia sarda nel secolo XIV: nuovi dati e nuove interpretazioni*, in *Aspetti della vita economica medievale. (Atti del Convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis, Firenze, 10-14 marzo 1984)*, Firenze 1985, pp. 644-658; S. PETRUCCI, *Rassegna di studi di storia medievale della Sardegna*, estratto da «Bollettino storico pisano», LVI (1987), pp. 241-256.

[43] A. MATTONE, *Gli Statuti*... cit., p. 414; sulle linee generali di questa tendenza cfr. E. SESTAN, *La città comunale italiana dei secoli XI-XIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in ID., *Italia medievale*, Napoli 1966.

[44] Per una collocazione "minore" degli uffici annonari in una realtà istituzionale diversa da quella presa in esame cfr. I. MALINOWSKA, *L'ordinamento del Comune di Bologna nel Quattrocento*, in *Miscellanea*, I, Milano 1966, pp. 140-141 (Archivio FISA, 4); sul sindacato e sul *part-time* come essenza della vita cittadina o "divieto" cfr. D. WALEY, *La città repubblica dell'Italia medievale*, Torino 1980, rispettivamente pp. 56, 85; sui risvolti della «vacatio» o «contumacia» o «divieto» cfr. S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978, p. 106.

[45] Sul fatto che diritti e doveri dovessero essere proporzionali alle possibilità economiche come una delle radicate convinzioni medievali e sul rapporto tra questo principio e quello dalla competenza cfr. A.I. PINI, *Dal Comune*... cit., p. 477.

io[46]. Inoltre in alcune figure (i «partidores de abba», ad) è possibile cogliere la natura di rappresentanti di categoria zioni di ufficiali pubblici.

Statuti sassaresi definiscono gli ambiti di competenza di una di ufficiali comunali relativi alle incombenze alimentari della «maiore de tiaverra», il doganiere del sale, i due «boni homines» ti di inquisire in materia di frodi casearie, i due bottegai preposti ollo della zona vietata alla vendita dei commestibili, il «mesura- su Cumone» addetto alle granaglie, lo *staff* degli ufficiali della preposti anche al peso del formaggio e della carne. A questi aggiungere la figura del «maiore de portu», deputato al o del commercio dello scalo del porto di Torres — che esercita unzioni anche sulle «cosas mandicatorgias»[47] — e anche l'opera

---

oni homines negli Statuti sassaresi cfr. le acute osservazioni di G. OLLA REPETTO, *ines» sassaresi e il loro influsso sul diritto e la società della Sardegna medievale e moderna*, *tuti*... cit., pp. 355-364; sul processo di sviluppo dell'istituto in Sardegna cfr. ID., *nto costituzionale amministrativo della Sardegna alla fine del '300*, in *Il mondo della Carta* agliari 1979, pp. 144-161.

aiore de portu» rientra tra le magistrature aventi identica denominazione ed identica venute espressione di contesti istituzionali diversi: l'Olives esaminandone la figura to del cap. CV della *Carta de Logu* («de Taverneris») che affida al «maiore de marchiatura delle misure degli osti, ne identifica le competenze con quelle dell'uffi- hodie dicitur aedilis, vulgo castaldus, vel mostacaf» (H. OLIVES, *Commentaria et* , p. 171). Negli Statuti sassaresi svolge funzioni di doganiere (I, 56); sui mutamenti uesta magistratura nei secoli precedenti cfr. E. BESTA, *La Sardegna*... cit., p. 89 che presenza del «maiore de portu» nel Giudicato di Torres sin dal 1082 ed afferma io la antichità dell'istituzione esclude che possa trattarsi di un'imitazione sarda dei ani»; Arrigo Solmi, che si esprime a favore della continuità con l'antico ufficio izantino che deteneva la *cura portuum*, ipotizza, invece, il ridimensionamento delle el «maiore de portu» parallelamente al progressivo estendersi delle competenze dei ani in Sardegna, «quasi pubblici ufficiali della madre patria, intenti alla applicazione alla riscossione dei tributi mercantili, alla polizia dei porti, alla esecuzione dei enti annonari e commerciali con cui Pisa cercava di monopolizzare il commercio egna» (A. SOLMI, *Studi*... cit., pp. 235-238); sullo «svuotamento» di questa magi- opera dei consoli dei mercanti cenni anche in S. PETRUCCI, *Storia politica e istituzio- ardegna medievale* (*secoli XI-XIV*), in *Il Medioevo dai giudicati*... cit., e J. HEERS, *Pisani ella Sardegna medievale: vita politica e sociale* (*X-XV secolo*), *ibid.*, pp. 122 e 241; sui ani, genovesi e successivamente catalani nella cui area confluirà la Sardegna cfr. R. *I consoli in Sardegna*, in «Archivio storico sardo», VIII (1912), 1-2, pp. 49-100; per ana cfr. il classico R.S. SMITH, *The Spanish Guild Merchant. A History of the Spanish 1250-1700*, Durham 1940.

dei «funzionari» preposti allo sfruttamento delle risorse alimentari: «partidores de abba» che sovrintendono all'assetto irriguo, gli otto *boni homines* che vigilano a protezione del vino locale, i «padrargios» che non sono solo «esperti dell'estensione e delimitazione dei territori, bensì (...) conoscitori delle diverse assegnazioni produttive dei fondi»[48].

Anche al podestà lo Statuto assegna precisi compiti: la «quirca» deve investigare almeno due volte l'anno dei pesi e delle misure (I, 109), ha ampia facoltà di perseguire le frodi dei mugnai (I, 71), il «plenu arbitriu» sui danni alle colture vitivinicole (II, 28) e può «etiamdeu investigare» sugli illeciti relativi alla vendita della carne al macello (I, 62). Infatti, proprio in questo settore emerge la figura accessoria di un gastaldo (I, 62), a dimostrazione che anche in campo annonario si può fare ricorso all'operato di ufficiali nominati per precise e limitate incombenze per i quali non è previsto «offitiu ordinatu (...) ad salariu ordinatu» (I, 146). Lo Statuto tace su altri eventuali compiti, ma chiarisce che spetta al gastaldo ricevere «sos accusatores», vagliando le prove secondo le modalità che riterrà opportune.

A questo riguardo, pur senza tentare forzosi adattamenti alla situazione della Sassari medievale, se si assume la tutela del consumatore come *mix* di individuazione delle magistrature annonarie in senso stretto, si dovrà porre in risalto la figura dell'«accusatore» come una di quelle più ricorrenti nella normativa destinata ai consumatori[49]: ha l'obbligo di provare l'accusa sotto giuramento. Solo nel caso di denuncia di vendita clandestina di granaglie e formaggio al di fuori della piazza del Comune il giuramento deve essere avallato da testi-

[48] I. Birocchi, *La consuetudine*... cit., p. 346; una conferma viene da un documento in cui si prescrive che i «padrargios» debbano «mandicare», cioè sfruttare una terra a nome e nell'interesse del Comune: cfr. A. Era, *Lezioni*... cit., pp. 190-191. Per il testo del documento cfr. tra gli altri A. Solmi, *Studi*... cit., 287, nota 3. Sul termine «mandicare» e sugli altri usati nelle antiche fonti medievali sarde per designare il rapporto con la terra cfr. R. Di Tucci, *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'Alto Medio Evo ai giorni nostri. Studi e documenti di storia economica e giuridica*, Cagliari 1928, pp. 20 e 54.

[49] Cfr. la proposta di A. Guenzi, *Le magistrature e le istituzioni alimentari*, in questo volume, pp. 285-301. La figura dell'accusatore copre tutto il vasto fronte della tutela del consumatore con interventi in materia di frodi (quantità delle merci), tempi e luoghi di vendita, lotta ai monopoli.

na diritto alla metà del «bandu» (salvo in tre casi in cui sce 1/3 dell'ammenda) previsto per l'infrazione denunciata. ovviamente, del diritto di rimanere «secretu».

iste costume delle denuncie anonime» — che il Celli mette in a per la più complessa ma per certi versi analoga situazione — diviene, così, funzionale nello specifico campo annonario ad enza di controllo che il Comune non può assolvere in prima [50].

ELLI, *Studi sui sistemi...* cit., p. 129; in sede locale il dato non poteva sfuggire a E. *ssari...* cit. I, t. 1, p. 121, che pone in risalto i risvolti negativi di una condizione «tutti soldati, tutti impiegati... tutti poliziotti».

RENATA DE BENEDITTIS

*Ministero dell'interno e intendenze: la statistica murattiana in materia di alimentazione**

Dal 1809 è ministro dell'interno del governo di Gioacchino Murat a Napoli il molisano Giuseppe Zurlo[1]: il clima politico è ormai maturo per un'attiva partecipazione all'azione di rinnovamento amministrativo ad atto dell'elemento napoletano, formatosi alle idee dell'illuminismo meridionale. È il momento, cioè, della realizzazione concreta di disegni e di programmi lungamente maturati. Convinto assertore dell'esigenza di un radicale mutamento del sistema di governo, Zurlo conosce da vicino, per la sua personale esperienza di vita, i mali che affliggono le popolazioni del meridione[2]. Egli sa bene quanto sia necessario avere

**Si ringraziano i direttori degli Archivi di Stato di Napoli, di Salerno, di Potenza e di Reggio Calabria per la preziosa collaborazione prestata nelle ricerche bibliografiche e d'archivio.*

[1] Nato a Baranello, nel Molise, nel 1759, Giuseppe Zurlo ricopre, fin da giovane, cariche giudiziarie ed amministrative di grande prestigio, fino a quelle di ministro delle finanze, sotto Ferdinando IV, e di ministro dell'interno durante il governo francese e nel periodo della rivoluzione del 1820. Muore a Napoli nel 1828.

[2] Oltre ai problemi economici e sociali della sua provincia, Zurlo conosce a fondo le condizioni della Calabria dove soggiorna in due occasioni: la prima volta, come membro della commissione costituita per un'indagine sul terremoto del 1783 ed una seconda volta, nel 1790, quando è giudice della Gran corte della vicaria e gli viene affidato l'incarico di effettuare una ricognizione delle «difese» della regia Sila ed una verifica delle occupazioni e delle usurpazioni avvenute.

Un tentativo di sanare le disastrose condizioni economiche in cui versano le università meridionali viene fatto da Zurlo, nel periodo in cui ricopre la carica di ministro delle finanze, con l'invio nelle province dei visitatori economici che svolgono compiti di vigilanza sulle finanze locali. In linea con il programma di ammodernamento delle vecchie strutture amministrative e finanziarie del regno, egli elabora anche, nel 1801, un piano d'istituzione delle intendenze provinciali con la finalità di garantire un controllo più diretto ed efficace sui conti dei comuni e sulla percezione fiscale, materie ancora di competenza della regia Camera della Sommaria. Il piano, però, rimane solo alla fase di progettazione. In proposito cfr. C. GHISALBERTI, *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Milano 1963, pp. 80-81, in cui si

ro chiaro della situazione del paese nella sua globalità e trarre, nalisi approfondita dei problemi, le indicazioni giuste per are i provvedimenti da adottare nei diversi settori dell'apparato

, così, a concretizzare un obbiettivo perseguito già da alcuni suoi predecessori, quello, cioè, di avviare una capillare inda- oscitiva dello stato fisico, demografico, economico e sociale vince. Il «catechismo composto di vari articoli interrogatori tti gli oggetti di stato naturale, politico, economico, ecclesia- c.», elaborato dal Galanti[3] per le sue visite nelle province ali negli ultimi decenni del '700, ha lasciato il posto, durante napoleonico, ad una nuova concezione della scienza statistica, è più soltanto osservazione e descrizione dei diversi aspetti ltà fisica, politica e sociale, ma si basa su criteri metodologici zione e di studio dei dati. Questo nuovo indirizzo statistico precedenti più prossimi nelle recenti esperienze francesi e nelle tazioni già avviate in alcuni paesi europei, ma anche nei vicini nani[4].

rimi anni del decennio, peraltro, un tentativo mal riuscito di statistica viene già tentato, nel regno di Napoli, nel settore nifatture e del commercio, dal predecessore di Zurlo, ministro no Miot, e dall'ispettore Le Riche. È ormai chiaro che un'in- fficace e produttiva non può essere opera di un uomo solo

---

ne le intendenze previste nel progetto di riforma di Zurlo avrebbero avuto nte compiti finanziari e contabili, limitati rispetto a quelli vasti e complessi attribuiti nze provinciali dalla legge dell'8 agosto 1806 sulla divisione e amministrazione ce del regno. Per altre notizie su Giuseppe Zurlo vedi P. VILLANI, *Giuseppe Zurlo l'antico regime nel regno di Napoli*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età contemporanea», VII (1955), pp. 57-168; G. ZURLO, *Rapporto sullo stato del regno di 1809*, a cura di R. LALLI, Isernia s.d.; cfr. anche P. ALBINO, *Uomini illustri della Molise*, I, Campobasso 1864; L.A. TROTTA, *Vita di Giuseppe Zurlo*, Torino 1870.

3 GALANTI, *Giornale di viaggio in Calabria*, a cura di A. PLACANICA, Napoli 1981, p. 17.

4 CHIONI, *La «Statistica» del reame di Napoli del 1811. Relazioni sulla Puglia*, Trani l e sgg.; cfr. anche A. SCIROCCO, *La statistica murattiana del regno di Napoli: ricerche Prefazione* a S. MARTUSCELLI, *La popolazione del mezzogiorno nella statistica di re* oli 1979, pp. XI-XVI; vedi, inoltre, R. DE FELICE, *L'inchiesta napoleonica per i romani*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVIII (1968), 1, pp. 67-102; E. *Le statistiche francesi negli Stati romani*, *ibid.*, XLIV (1984), 1, pp. 219-254.

perché «né l'attività, né la vita di un uomo sono sufficienti a conoscere descrivere tutto»[5]. Nell'ambito di questo generale convincimento matura la certezza che l'efficacia di una statistica si basi oltre che sull'ampiezza dei dati rilevati con metodologia scientifica, anche su una solida struttura amministrativa che riesca a creare una vasta rete d'informazioni in periferia e faccia capo, per il coordinamento delle operazioni, ad un organo ufficiale. L'apparato amministrativo francese, sia pure in fase di organizzazione e di assestamento, è indiscutibilmente la base più idonea per l'avvio di quella particolareggiata inchiesta sulle condizioni delle province, nota come «Statistica murattiana».

Per la realizzazione di un piano di così ampio respiro, Giuseppe Zurlo sa circondarsi degli uomini giusti, tra i quali ha una parte di primo piano l'arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi, professore di statistica e di economia nell'Università di Napoli e membro della Regal Società d'incoraggiamento[6]. Chiamato alla direzione del 2° burò della IV divisione del Ministero dell'interno, che tratta di commercio e di statistica, gli viene poi affidato anche il 1° burò che si occupa di agricoltura.

La materia statistica è ritenuta, quindi, di tale rilevanza che le viene assegnato un posto determinante in una divisione ministeriale. La formulazione e la messa a punto dei questionari relativi ad alcune delle cinque sezioni dell'inchiesta vengono predisposte con celerità, in modo che possano essere spedite agli intendenti di ciascuna provincia le copie necessarie, accompagnate dalle istruzioni da seguire. Ha inizio, così, la fase di realizzazione della indagine, caratterizzata da una fitta corrispondenza tra il ministro dell'interno e gli intendenti provinciali.

Preliminare all'avvio dei lavori è la scelta delle persone a cui affidare la compilazione di una relazione riassuntiva per ciascuna sezione prevista, fermo restando che tutta la parte organizzativa e quella di controllo delle operazioni rimangono di stretta competenza degli intendenti. A questi ultimi il ministro Zurlo chiede di segnalare, ognuno per la propria provincia, il nominativo di «un soggetto il più valente

[5] *Atti dell'Istituto d'incoraggiamento. Introduzione*, Napoli 1811, in V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 76, nota 1.

[6] Per notizie sull'attività e le opere di Luca de Samuele Cagnazzi cfr. V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 11 e seguenti.

isca talenti opportuni nella scienza statistica, attività al travaglio el corrispondere alle mire del Governo» [7]. La richiesta, perve- intendente di Molise con la nota del 13 maggio 1811, giunge, eno simile, in tutte le intendenze. Zurlo introduce il tema da con una premessa che riassume i non facili problemi organiz- questi uffici periferici. «La compilazione delle notizie statisti- e province», egli dice, «vedo che soffre notabile ritardo presso tive Intendenze, distratte dalle molteplici occupazioni ordina- per questo motivo che, al fine di realizzare un'inchiesta così re che sarà, comunque, «un travaglio statistico temporaneo», a l'intendente ad individuare, tra i membri della locale Società oltura o anche al di fuori di questa, chi possa svolgere il di redattore statistico. Al prescelto, scrive Zurlo all'intendente, data «la redazione di tutte le notizie statistiche, sotto la vostra e, a norma delle istruzioni che sarò per rimettervi ramo per Viene sottolineato, quindi, che il lavoro deve essere svolto diretto controllo dell'intendente, il quale dovrà anche proporre enso da corrispondere al redattore «da sopra i fondi provincia- niusura della nota, Zurlo auspica di poter «avere il piacere di ra poco completata la nostra statistica generale».

e chiara l'importanza che il governo attribuisce all'attuazio- ndagine: d'ora in avanti il ministro seguirà le diverse fasi ori con cura vigile e a volte assillante, senza risparmiare e rimproveri ai redattori delle diverse province. La risposta ndente di Molise non tarda a giungere [8]: il 28 maggio

---

VIO DI STATO DI CAMPOBASSO, (d'ora in poi ASCB), *Intendenza di Molise*, b. 1.006, ettera del ministro dell'interno all'intendente di Molise, 13 mag. 1811.

tobre del 1810 è intendente a Campobasso il molisano Biase Zurlo, fratello di Giuseppe; si verifica, così, per alcuni anni nel Molise, una fortunata conver- tenti è di programmi fra il massimo esponente del Ministero dell'interno ed una e rappresenta il governo in periferia. Tra le altre cariche ricoperte da Biase, si quelle di commissario di guerra in Capitanata, di commissario ripartitore dei il Molise e la Capitanata, di intendente in Capitanata ed in Calabria Citeriore e, consultore di Stato. Nello svolgimento dei compiti di intendente di Molise, il no per la crescita economica e sociale della provincia e la sua azione, volta ad rinnovamento dell'apparato amministrativo, sono testimoniati in numerosi discorsi oltre che nella documentazione ufficiale conservata negli atti d'archivio. Muore el 1835.

811[9] Zurlo segnala il nominativo di Raffaele Pepe di Civitacam-
omarano, segretario perpetuo della Società di agricoltura, che ri-
ponde a tutti i requisiti richiesti per la nomina[10]. Per il suo lavo-
o si propone un compenso di 10 ducati al mese, comprensivi del-
e spese di corrispondenza.

La nota ministeriale del 29 giugno[11] approva la scelta fatta dal-
intendente e, riguardo a Raffaele Pepe, dispone: «(...) il suo ufficio,
he non durerà più di un anno, sarà di mettere in buon ordine ed
n forma conveniente (...) le notizie che riceverà dalle autorità della
rovincia, dalla Società di agricoltura[12] o da chiunque altro che
ciò sarà incombensato». Le disposizioni ministeriali impartite al
epe sono rigide come quelle che ricevono gli altri redattori: essi
on potranno aggiungere dati o opinioni personali al materiale che
accoglieranno, ma potranno soltanto fare le proprie osservazioni nei
asi in cui vi siano evidenti «abbagli o equivoci» da parte degli
nformatori. Per il lavoro di Pepe viene fissata un'assegnazione men-
le di 25 ducati «di gratificazione», senza il diritto a nessun'altra
pretenzione».

La procedura di nomina del redattore statistico seguita per il Mo-
se si ripete in maniera analoga, in tempi più o meno lunghi, per
altre province. La scelta cade sempre su persone di riconosciuto
restigio culturale, per le quali viene previsto un compenso che

oscilla tr
archivisti
smo orga
sa, caren
i lavori
i redatto
blema, ri

Il pro
prevede
il redatto
la definit
del Minis
che sono
affidate
suo comp
meridion
dovrà pr
vanni Bo
che segu
l'infaticab
l'articola
chiarezza
delle cin

[9] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.006, fasc. 123, lettera dell'intendente di Molise al ministro
ell'interno, 28 mag. 1811.

[10] Nato a Civitacampomarano nel 1773, fratello maggiore di Gabriele Pepe, Raffaele vive
i anni difficili di fine '700 nel clima delle persecuzioni politiche e delle sventure finanziarie
ccorse alla famiglia. Comincia ad occuparsi giovanissimo di agricoltura e dal 1810 fino al
43 è segretario perpetuo della Società di agricoltura, divenuta poi Società economica. Tra
suoi numerosi scritti si annoverano memorie e relazioni di grande interesse scientifico; il
o nome rimane, però, legato alla pubblicazione ventennale del «Giornale economico rustico
Molise». Muore a Civitacampomarano nel 1854.

[11] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.006, fasc. 123.

[12] Il decreto del 16 febbraio 1810 istituisce in ogni provincia del regno una Società di
ricoltura, considerando che quest'ultima sia «la base principale della ricchezza nazionale».
Molise, la Società è inaugurata l'1 novembre dello stesso anno. Il successivo decreto del
luglio 1812 amplia le competenze delle Società di agricoltura che, d'ora innanzi, si
iameranno Società economiche e dovranno occuparsi anche di materie industriali e com-
erciali.

[13] Oltre a
per provinc
Calabria Ult
Serafino Ga
Citeriore. Pe
CASSESE, *La*
1955, pp. 27
Messina 196
artigianato e

[14] Cfr. V

[15] L'indiv
dibattito e
di Ricchioni
la divisione
ipotizzano,
province, è

a i 25 ed i 40 ducati al mese[13]. I dati forniti dalle fonti che ancora esistenti sull'argomento chiariscono il meccanizzativo dell'inchiesta: si tratta di un'articolazione complesse della snellezza e della dinamicità necessarie per concludere nei tempi programmati ed aggravata, come denunziano tutti ri, dalla mancanza di un'adeguata sensibilizzazione al proscontrata a diversi livelli.

gramma ministeriale di realizzazione dell'indagine statistica he, una volta raccolte le risposte ai questionari di una sezione, re compili la relazione richiesta, inviandola all'intendente per iva trasmissione al ministro. Al 2° burò della IV divisione tero dell'interno arrivano, quindi, in tempi diversi, man mano pronte, le relazioni di ciascuna provincia. Esse vengono d un unico incaricato che dovrà riassumere l'indagine nel plesso, perché risulti chiaro il quadro generale delle province li e siano ben individuabili gli interventi che il governo ogrammare. Questo compito viene affidato da Zurlo a Gionnet[14], segretario generale del ministero, uno degli uomini e più da vicino le varie fasi dei lavori, collaborando con ile Luca de Samuele Cagnazzi. Analizzando più specificamente ione dell'inchiesta, è oggi possibile ricostruire, con sufficiente i diversi momenti di attuazione delle operazioni per ciascuna que sezioni nelle quali è divisa[15].

Raffaele Pepe, i redattori statistici, di cui in questo studio si esaminano le relazioni a, sono: Francesco De Roberto per la Calabria Citeriore; Giuseppe Grio per. la riore; Vitangelo Bisceglia per la Terra di Bari; Oronzo Costa per la Terra d'Otranto; ti per la Capitanata; Giulio Corbo per la Basilicata; Gennaro Guida per il Principato altre notizie sull'argomento cfr. V. RICCHIONI, *La «Statistica»...* cit., pp. 73-90; L. *«Statistica» del regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla provincia di Salerno*, Salerno 40; U. CALDORA, *La statistica murattiana del regno di Napoli: le relazioni sulla Calabria*, , pp. 5-9; T. PEDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli. Condizioni economiche, manifatture in Basilicata all'inizio del sec. XIX*, Potenza 1964, pp. 8-10.

RICCHIONI, *La «Statistica»...* cit., pp. 83-84.

iduazione delle sezioni della statistica murattiana ha costituito un argomento di 'indagine per quegli autori che, dopo la pubblicazione avvenuta nel 1942 a cura del primo studio organico sull'inchiesta, si sono interessati ad essa. Confutando della statistica in 4 sezioni ricostruita da Ricchioni, Cassese prima e Caldora poi giustamente, la partizione in 5 sezioni. Dopo la I sezione sullo stato fisico delle logico supporre, essi sostengono, una sezione sullo stato della popolazione in

La III sezione «Sussistenza e conservazione della popolazione» è quella sulla quale ci soffermeremo: essa tende ad accertare le abitudini alimentari e le condizioni igieniche, sanitarie ed ambientali delle province. I questionari predisposti sono facilmente comprensibili, semplici, chiari e concepiti in modo da garantire risposte «veritiere e genuine» che, d'altra parte, non comportano valutazioni o implicazioni politiche. È frequente, comunque, che sia i redattori statistici provinciali che gli incaricati locali facciano, qua e là, considerazioni critiche sulle cause di alcuni mali che affliggono il meridione, sottolineando i ritardi e le negligenze dell'apparato statale o l'arretratezza dei metodi usati in agricoltura. Essi arrivano, a volte, a suggerire rimedi e soluzioni, contravvenendo in qualche modo alle drastiche disposizioni ministeriali di «nulla aggiungere di proprio».

Riguardo al questionario della III sezione, il ministro decide di affidare la compilazione delle risposte alla categoria dei medici, disponendo che gli intendenti di ciascuna provincia segnalino, per ogni circondario, due incaricati «che ponendosi d'accordo rispondano nel più breve termine, con precisione e veracità alle dimande»[16]. La decisione è basata sulla certezza che, *in loco*, nessun funzionario

senso demografico, così come, aggiunge Caldora, aveva previsto lo stesso Luca de Samuele Cagnazzi. È pur vero che un esame delle fonti d'archivio non avrebbe dovuto lasciare dubbi sulla divisione della statistica in 5 sezioni, considerato che nei documenti sono chiaramente attribuite alla I Sezione le notizie relative allo stato fisico, alla III quelle sulla sussistenza e conservazione della popolazione, alla IV quelle sulla caccia, pesca ed economia rurale ed alla V quelle sulle manifatture. Una II sezione, quindi, doveva pur esserci! Mancavano, però, per essa riferimenti espliciti ed un collegamento inequivocabile con quegli «Stati della popolazione» conservati per gli anni dell'inchiesta, ma anche per i successivi, nei fondi delle intendenze provinciali. Mancavano, inoltre, le relazioni riassuntive esistenti per le altre sezioni, nonché la corrispondenza intercorsa tra gli intendenti ed i redattori statistici sull'argomento. Un definitivo chiarimento, che accerta l'attribuzione alla II sezione dello stato della popolazione, ci viene dallo studio di S. MARTUSCELLI, *La popolazione del mezzogiorno*... citata. Sulla base di fonti documentarie rinvenute presso l'Archivio di Stato di Napoli, l'A. chiarisce il meccanismo ed i risultati della indagine relativi alla II sezione, la quale è affidata direttamente agli intendenti e non ai redattori statistici, come le altre. Diventa quindi comprensibile l'assenza di relazioni riassuntive da parte di questi ultimi. Sulla divisione della statistica cfr. anche V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 50-72 e 87; L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., pp. 21-23; U. CALDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 5-9; A. SCIROCCO, *La statistica murattiana*... cit., pp. VIII-IX.

[16] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 134, lettera del ministro dell'interno all'intendente di Molise, 10 ago. 1811.

sionista possa meglio individuare le condizioni di vita delle oni, sia in rapporto alle abitudini alimentari che alla situa- enico-sanitaria. In ogni provincia, poi, le notizie che i medici all'intendente sono da quest'ultimo trasmesse al redattore che ha il compito di «compendiarle e dar loro uniformità [17], raccogliendo, per distretti, i dati pervenuti dai vari cir-

stionario giunge all'intendente di Molise in 80 copie, con del ministro del 10 agosto 1811 [18]. Da tale data, fino a tutto zo 1812, si svolgono le operazioni di scelta dei medici ai dare l'incarico, quelle di trasmissione dei questionari e, infine, i raccolta delle risposte. Soltanto il 21 marzo 1812 Raffaele eve il materiale statistico [19] sulla base del quale compila la più volte sollecitata dal ministro. Il lavoro viene spedito il o all'intendente e da quest'ultimo è inviato immediatamente ero; così, finalmente, il 29 dello stesso mese, Zurlo risponde dosi «sempre più soddisfatto dell'impegno ed intelligenza che in tale interessante compilazione» e, riferendosi a tutto il ncora da svolgere, aggiunge: «Voglio augurarmi lo stesso da farsi» [20].

altre province meridionali i lavori della statistica procedono i diversi, tra difficoltà organizzative di vario genere. Per la Citeriore la relazione sulla sussistenza e conservazione della one, compilata dal redattore Francesco de Roberto, viene l Ministero dell'interno dall'intendente Matteo Galdi il 12 1812 [21]; per la Calabria Ulteriore, invece, secondo quanto Caldora, la relazione compilata da Giuseppe Grio verrebbe all'intendente Pietro Colletta il 18 novembre 1811, dopo soli dalla ricezione del questionario. Il dato non sembra attendibile, ti i tempi occorsi per le altre province; più probabile sembra, ne la relazione venga inoltrata, come per la Calabria Citeriore,

---

ettera del redattore statistico della provincia di Molise all'intendente, 21 mar. 1812.
ettera del ministro dell'interno all'intendente di Molise, 29 ago. 1812.
LDORA, *La statistica murattiana*... cit., p. 6.

nel maggio del 1812[22]. Per la provincia di Principato Citeriore, poi, si registra un ritardo considerevole nell'invio del lavoro, che risulta trasmesso all'intendente dal redattore Gennaro Guida soltanto il 21 luglio 1813[23]. Ancora più notevole è il ritardo con cui si svolge l'indagine in Terra di Lavoro, se è vero che nel 1818 negli uffici ministeriali non risulta ancora pervenuta la relazione sulla sussistenza[24].

Le «dimande sulla sussistenza e conservazione della popolazione» sono divise in quattro paragrafi; il primo, relativo agli alimenti, è suddiviso in 11 articoli, per ognuno dei quali si formulano più quesiti. Mettendo a confronto i dati pubblicati per alcune province con quelli disponibili per la provincia di Molise, finora solo parzialmente editi, si cercherà di cogliere le caratteristiche comuni alle diverse situazioni locali e gli elementi di differenziazione[25].

Nel fondo Intendenza di Molise dell'Archivio di Stato di Campobasso non si è trovata traccia della copia della relazione riassuntiva sulla III sezione della statistica redatta da Raffaele Pepe; vi si conservano, però, le risposte relative ai 28 circondari molisani, redatte dai medici locali[26]. Per queste brevi note è stato necessario un lavoro

[22] *Ibidem*.

[23] L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 31.

[24] C. CIMMINO, *L'agricoltura nel regno di Napoli nell'età del Risorgimento. La statistica murattiana del 1811: le relazioni su Terra di Lavoro*, in «Rivista storica di Terra di Lavoro», II (1977), 1, p. 24, nota 24.

[25] Per tale raffronto sono state tenute presenti, oltre ai già citati volumi che trattano in generale della statistica murattiana, le seguenti pubblicazioni, relative più specificamente alla III sezione sulla sussistenza e conservazione della popolazione: *La situazione socio-sanitaria in Terra di Lavoro agli inizi dell'800 nell'inchiesta murattiana del regno di Napoli*, a cura di N. TERRACCIANO; con nota introduttiva di C. CIMMINO, in «Rivista storica di Terra di Lavoro», IV (1979), 1, pp. 3-162; G. GIORDANO, *Un'inchiesta murattiana sul circondario di Pontelandolfo*, Pontelandolfo 1981; ID., *Un'inchiesta murattiana sul circondario di Colle Sannita*, Morcone 1981. Cfr. anche le trascrizioni integrali delle risposte relative ai circondari di Sepino, di Termoli, di Baranello e di Isernia, pubblicate nell'ordine in «Archivio storico molisano», I (1977), pp. 165-178; II (1978), pp. 185-192; III (1979), pp. 139-160; IV-V (1980-1981), pp. 193-199.

[26] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 134. Le segnalazioni dei nominativi dei medici, ai quali affidare l'incarico delle risposte, sono richieste dall'intendente Biase Zurlo ai sottointendenti dei distretti di Isernia e di Larino con lettera del 20 agosto 1811. In data 24 agosto, il sottointendente d'Isernia trasmette l'elenco dei medici proposti per ciascun circondario del distretto, curando di annotare, per ciascuno di loro, un giudizio; per alcuni circondari, come quelli di Capracotta, Boiano ed Agnone, segnala più di un nome, mentre per altri circondari, come quelli di Monteroduni e di Rionero, avverte di aver proposto «soggetti poco esperti,

are di sintesi che ha preso a campione soltanto alcuni di questi ri. Un analogo sunto è stato fatto per i riferimenti alle notizie nenti riguardanti la provincia di Terra di Lavoro: esse, infatti, edite per circondario[27], ma non si conserva la relazione va del redattore statistico.

rdo all'acqua, il questionario formula domande articolate , in primo luogo, se si fa uso di acqua piovana oppure di fonte o di fiume e se si usano mezzi per purificarla. Dai dati alle relazioni risulta che in Calabria Citeriore ed in Calabria , nelle zone montuose, si beve un'acqua di fonte eccellente rrendo a contatto con l'aria, diventa limpida e gustosa, tanto dare al redattore statistico «il senso di fresco frizzante che palato riscaldato». Mentre le popolazioni montane hanno di saluberrima freschezza e purità», nelle zone pianeggianti se si beve acqua «limacciosa e malsana» e, nelle vicinanze del cqua impura e dannosa per il brulichio degl'insetti acquatici». poi, l'acqua di fonte scorre su terreni calcarei, argillosi viene alterata da elementi estranei ed assume un odore «fetido nte» e un sapore «dispiacevole». Questo avviene nei distretti nza e di Paola in Calabria Citeriore, mentre nel distretto di si usa acqua piovana conservata nei pozzi o acqua di fiume[28]. glia, e più precisamente in Terra di Bari ed in Terra d'Otranto, generale acqua piovana che viene raccolta in cisterne. Non si otizie, invece, sull'uso delle acque in Capitanata, come pure ragguagli in proposito nella relazione per la Basilicata. In te del Principato Citeriore, e in particolare nel Cilento, ab- acque «buone e salutevoli» e solo in alcuni comuni del di Salerno si è costretti a bere acqua di fiume, soprattutto .

---

i migliori, anzi i soli del Circondario». Tra i medici segnalati, l'intendente ne Anche il sottointendente del distretto di Larino trasmette in data 24 agosto la lista ne vengono indicati soltanto 13. Per il distretto di Campobasso, l'elenco è predi- i uffici dell'intendenza con 24 nominativi.

uazione socio-sanitaria... citata.

LDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 13-15, 27-31.

SSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 73.

In provincia di Terra di Lavoro, poi, si usano acque sorgive, prevalentemente pure e limpide ma, in alcuni circondari, «difettose e di sapore ingrato» perché contenenti sostanze estranee come il talco, il solfato di calcare, il carbonato di soda o particelle di terriccio. Pozzi e cisterne sono di uso generale, molto spesso di proprietà privata, cosicché ogni famiglia ha la «conserva» d'acqua nella propria abitazione [30].

In provincia di Molise la situazione è diversificata: in prevalenza si usa acqua di fonte che, scorrendo dai monti e dai colli vicini ai centri abitati, risulta leggera e limpida. Per molti comuni dei tre distretti della provincia le acque sono definite copiose, perenni, salutari, purissime, limpide e fresche, per altri invece si lamentano acque impure, limose, pesanti, torbide, saligne e di «sapore sciocco». Viene, inoltre, sottolineato il disagio che comporta l'approvvigionamento nei tanti casi in cui le fonti sono lontane dai nuclei urbani [31]. Quanto ai mezzi usati per purificare l'acqua, le risposte sono simili in tutte le province: non è praticato alcun metodo di purificazione ad eccezione di qualche sistema empirico, come quello in uso nel distretto di Castrovillari, in Calabria Citeriore, dove si filtra l'acqua attraverso la sabbia. Per la Calabria Ulteriore, invece, il redattore statistico lamenta che è ignorato l'uso delle pietre-arene con le quali è possibile costruire vasi da filtro per depurare le acque, come fanno gli inglesi [32]. Nel circondario di Acerra, in Terra di Lavoro, si usa passare l'acqua con un setaccio, mentre in alcuni comuni del Molise l'acqua viene conservata in grandi vasi di creta nei quali si fa depositare l'eventuale sedimento.

Se non si conoscono metodi speciali di purificazione, qualche accorgimento viene adottato nei sistemi di raccolta e di conservazione. In tutte le province esistono fonti naturali e fonti costruite dall'uomo che portano l'acqua nei centri abitati attraverso canali «coverti o scoverti» o attraverso condotti sotterranei. Secondo il tipo di costruzione e di manutenzione di questi canali o condotti, l'acqua giunge più o meno pura negli abitati. Qui viene raccolta in cisterne che sono, in

[30] *La situazione socio-sanitaria...* cit., p. 100.

[31] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, miscellanea delle risposte degli incaricati locali al questionario della III sezione.

[32] U. Caldora, *La statistica murattiana...* cit., pp. 14-30.

recipienti di calce interrati in profondità. In Calabria Citeriore
gono ricoperte con tavole ed embrici e l'acqua viene estratta
piccolo canale di ferro o di bronzo[33].
so, invece, è il sistema di raccolta delle acque in Terra di
ve si fa uso quasi esclusivo di acqua piovana che dai tetti
razzi viene fatta confluire, per mezzo di tubi di argilla, fino ai
struiti sotto le fondamenta delle abitazioni. Considerato che
i né i condotti sono tenuti puliti, si raccoglie quasi sempre
npura che, nelle case delle «famiglie agiate», viene filtrata dai
raccolta più grandi in pozzi più piccoli. Più sofisticato è il
di raccolta usato a Lecce, dove le cisterne sono intonacate
ente con calce e divise in due parti: l'acqua si fa filtrare dalla
di raccolta nella cosiddetta «conserva» attraverso un muro di
rosa «senza cimento». Viene, inoltre, usato l'accorgimento di
npire le cisterne con le prime piogge autunnali che trascine-
troppe impurità depositate sui tetti durante l'estate. In molti
poi, l'acqua viene estratta da pozzi scavati ad una profondità
ai 10 ai 60 palmi e formati da «un incavo cilindrico rivestito
a secco», come informa il redattore statistico di Terra d'O-
Pozzi scavati ad una profondità di 50 o 60 palmi si trovano
Terra di Lavoro e, a volte, sono costruiti con una tecnica
re, come nel circondario di Maddaloni: più pozzi sono colle-
oro per mezzo di ventole, dette «venturuole», che consentono
gio dell'aria e mantengono l'acqua fresca, leggera e piacevole[35].
altre considerazioni andrebbero fatte sul sistema idrico delle
, evidenziato dai dati disponibili; qui basti ricordare soltanto
lamentati, un po' dovunque, per il dannoso inquinamento
que, provocato da sostanze chimiche varie e da impurità di
, e la mancanza quasi generalizzata delle più elementari norme
, per cui a volte alla stessa fonte bevono animali e cittadini
ne vi fanno il bucato[36]. Spesso, poi, le sorgenti distano molto

---

. 15.
CCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 110, 129-132.
azione socio-sanitaria... cit., p. 113.
n particolare, ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative ai
li Baranello e di San Giovanni in Galdo.

dagli abitati e sono difficilmente raggiungibili, soprattutto nei mesi invernali, a causa dell'impraticabilità delle strade[37]; altro inconveniente lamentato in tutte le province è quello della cattiva tenuta delle fontane, dei condotti e dei serbatoi, quasi mai puliti e «rattoppati», spesso ostruiti e resi inservibili dal materiale eterogeneo trascinato dalle acque.

In alcune relazioni si trova cenno al danno che, per certi versi, le popolazioni hanno subito, a causa delle leggi di soppressione degli ordini religiosi: nelle grandi cisterne dei monasteri, ben tenute e spesso aperte al pubblico, le acque venivano raccolte con molta cura. «Oggi», dice il redattore di Terra d'Otranto, «quelle acque eccellenti non si bevono più»[38]. In alcuni casi, però, le cisterne un tempo così funzionali assolvono ancora il loro compito, come avviene a Ripalimosani, nel distretto di Campobasso, dove «in tempo di straordinaria siccità provvede ai bisogni della popolazione una larga e profonda conserva di acqua sorgiva, situata nel chiostro del soppresso monastero dei Padri Riformati»[39]. Lo stesso avviene in Terra di Lavoro dove, nel comune di Nola, sono ancora in uso le cisterne di quattro monasteri di clausura: in tali «conserve» si fa arrivare l'acqua sorgiva dai monti vicini e la si lascia depurare durante l'inverno per poterla poi trovare «fresca, limpida e di miglior sapore» durante l'estate[40].

Se l'approvvigionamento dell'acqua comporta seri problemi alle popolazioni, altrettanto difficile è, in tutte le province, il sostentamento quotidiano, soprattutto per la «classe meschina». La miseria, infatti, crea una netta differenziazione tra le abitudini alimentari della «gente bassa» e quelle della «gente commoda e delle persone costumate». Il questionario chiede, tra l'altro, quale sia il cibo ordinario della popolazione e se esso sia «incline all'erbivoro o al carnivoro».

«Più per economia che per volontà inclina all'erbivoro la classe del popolo, siccome è portata al carnivoro la classe agiata», riferisce il

[37] *Ibid.*, risposte relative al circondario di Trivento, per i comuni di Pietracupa e Salcito, ed al circondario di San Giovanni in Galdo, per il comune di Toro.

[38] V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 131.

[39] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Montagano, per il comune di Ripalimosani.

[40] *La situazione socio-sanitaria*... cit., p. 48.

di Calabria Citeriore[41], e questa consuetudine alimentare si in tutte le province. Esiste, infatti, una fascia privilegiata di one, costituita dai «possidenti», che può permettersi di man- ne di ottima scelta tutti i giorni o, comunque, più volte alla a. Vi è, poi, una classe intermedia, formata da artieri, massari dini commodi», che mangia la carne abbastanza frequente- uasi sempre nei giorni festivi. La classe del «basso popolo», a costantemente sulla mensa solo ortaggi, erbe selvagge, ili e verdumi» ai quali aggiunge, in genere, legumi e pane. In Otranto i contadini «non assaggiano la carne che tre o quattro no, nelle maggiori solennità»[42] e in Calabria Citeriore «nelle eniche e di frequente nel tempo di carnevale»[43].

in Terra di Lavoro «i contadini più poveri, che formano la à, non si cibano di carni che in pochi giorni dell'anno e pro- e in tempo d'està, allorché sono addetti al travaglio della ; nel Molise, poi, «i campagnoli e gli indigenti», che per no si cibano di minestre verdi e di legumi, nel periodo della , quando lavorano per conto dei proprietari, si nutrono meglio affrontare le fatiche dei campi e mangiano anche la carne[45]. uente e più vario sembra essere l'uso di questo alimento nel o Citeriore dove, del resto, abbondano pascoli di bovini, in re di bufali, e di ovini; «il macello continuamente si batte», il redattore statistico, e la carne si compera due o tre volte mana[46].

forniti dalle relazioni disponibili mettono anche in evidenza ità di abitudini alimentari tra le classi sociali, in rapporto al di tipi diversi di carne. Mentre le classi più agiate consumano emente carne di vacca, di vitello, di bufala, di agnello, di di castrato ed usano quella porcina per i condimenti e per goli, la classe meno abbiente mangia soprattutto quest'ultimo

---

LDORA, *La statistica murattiana*... cit., p. 15.
CHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 132.
LDORA, *La statistica murattiana*... cit., p. 16.
azione socio-sanitaria... cit., p. 11.
Intendenza di Molise, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Ielsi.
SSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 47.

tipo di carne che si vende a minor prezzo. Spesso, del resto, il contadino riesce ad allevare nella propria abitazione un maiale che gli procura una provvista di carne sufficiente per lunghi periodi. Egli consuma anche carne pecorina, mentre assaggia quella vaccina soltanto quando ha la possibilità di nutrirsi di animali morti naturalmente, per malattia o per altro accidente. Questo particolare tipo di carne, detta «mortacina», costa meno di ogni altro, ma non potrebbe essere venduto nelle botteghe e nei mercati, poiché sono noti i suoi effetti nocivi. Se ne fa, comunque, commercio, visto che non esistono regolamenti che ne vietino esplicitamente l'uso, né sono effettuati controlli accurati da parte delle autorità sanitarie municipali[47]. Di questo si lamentano molto gli incaricati delle risposte per circondario che, come si è detto, appartengono alla classe medica. Essi denunziano con fermezza i danni causati da questa antica consuetudine alimentare, dettata dal bisogno e dalla miseria: diarree, dissenterie, febbri maligne e, aggiunge il redattore statistico di Principato Citeriore, «forse anche maligni tumori che si veggono spesseggiare»[48].

I diversi tipi di allevamenti di bestiame, praticati ancora con metodi primitivi e rudimentali, determinano, poi, il consumo di questo o quel tipo di carne nelle varie province. L'uso della carne vaccina, ad esempio, è più diffuso in Puglia, nel Principato Citeriore ed in Terra di Lavoro, mentre il consumo di quella ovina e suina è generalizzato[49].

[47] Nella normativa consuetudinaria che regolava la vita delle università meridionali, si trova sempre un cenno al problema igienico-sanitario del consumo di carne «mortacina». Nei capitoli che i feudatari concedevano ai «particolari» cittadini, vi sono spesso più articoli che disciplinano la vendita dei commestibili. A titolo di esempio, si citano gli articoli 14-18 dei capitoli dell'università di Oratino che dettano norme ai «buccieri» sulla modalità di vendita delle carni. L'art. 16, in particolare, tratta della carne «mortacina». (Cfr. ASCB, *Protocolli notarili*, Campobasso, scheda n. 11, «Capitoli dell'università «dello Ratino» concessi dal duca Jeronimo Vitagliano, 26 lug. 1680). Nel periodo francese permangono le antiche consuetudini, ormai consolidate nelle abitudini di vita quotidiana; soltanto nel periodo della Restaurazione si avranno i primi regolamenti di polizia urbana e rurale che disciplineranno in modo organico i vari settori della vita municipale.

[48] L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 98.

[49] In Puglia, e soprattutto in Capitanata, vi sono gli armenti e le greggi più consistenti e delle migliori razze. Moltissimi capi sono destinati al commercio nelle altre province ed anche oltre i confini del regno. Nel rapporto sulla Capitanata relativo alla IV sezione della statistica su «Caccia, pesca ed economia rurale» si legge: «Circa 400.000 agnelli si estraggono in ogni anno dalla provincia, oltre del suo consumo, e di questi una parte esce anche dal

lini alimentari si uniformano, poi, alle regole consuetudinarie
azione del bestiame in periodi diversi dell'anno: la carne
dove si consuma, è usata in genere per tutto l'anno; quella di
oprattutto in autunno; quella di agnello e di capretto in
a; quella di capra e di pecora durante l'estate, ma anche in
a ed in autunno; quella porcina dall'autunno inoltrato fino
periodo di carnevale. Riguardo a quest'ultima va segnalata
molto diffusa, di salarla per poterla conservare più a lungo
e una provvista per tutto l'anno e spesso anche per periodi
hi. L'uso della salatura si estende anche alla carne bovina,
vi sia la necessità di far fronte alla conservazione di animali
turalmente.
cedimento per la preparazione della carne salata è pressoché
tutte le province. Molto dettagliata è la descrizione che se
il circondario di Sant'Agata dei Goti, in Terra di Lavoro.
parti dell'animale macellato sono ridotte in pezzi, quindi «si
fortemente ciascuna parte col sale e nel sale finché questo
bene nella sostanza della carne. Si mettono indi ammonticchiati
sti pezzi in vasi di legno... e dopo otto o dieci giorni si
no, si divide l'un pezzo dall'altro e tutti si sospendono al
e si disseccano»[50]. Le varianti a questo tipo di procedimento
ime nelle altre province: i tempi di permanenza in salamoia
o meno lunghi, senza mai superare, però, i trenta giorni ed
ti usati sono vasi di creta, vasche di pioppo o tini. In genere,

---

e di questi, gli armenti pecorini somministrano ai macelli in ogni anno circa
ore di scarto e castrati di cui un due terze parti escono dalla Provincia». Anche
lei «neri», cioè dei suini, dà ottimi risultati: «Circa 100.000 neri suppliscono
al bisogno della provincia e ne danno anche circa 15.000 in ogni anno alle altre
Cfr. V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 150-151). Abbastanza sviluppata, ma
livelli diversi, è la pastorizia praticata nel Principato Citeriore (Cfr. L. CASSESE,
a» del regno di Napoli... cit., pp. 135-136). In Terra di Lavoro, invece, dove la
on dà molti risultati, si provvede soprattutto all'ingrasso di animali destinati al
circondario di Sora, ad esempio, si acquista negli Abruzzi un gran numero di
buoi; gli animali vengono poi ingrassati e venduti nei macelli della capitale
nce; cfr. C. CIMMINO, *La statistica del regno di Napoli del 1811: le relazioni su caccia,*
ia rurale e manifatture per i circondari di Sora e di Arpino, in «Rivista storica di
voro», II (1977), 2, pp. 79-80.
azione socio-sanitaria... cit., pp. 101-102.

dopo la salatura, i pezzi di carne sono lavati in acqua calda, strizzati perché fuoriesca il sale superfluo ed asciugati in luoghi ventilati, oppure esposti al fumo di erbe aromatiche che li rendono particolarmente gustosi, come i salati del Cilento, rinomati fin dall'antichità e commerciati anche nella capitale[51]. Con i pezzi di carne porcina «riposti nell'intestino dei medesimi animali»[52] si confezionano anche i salami.

Mentre la carne viene conservata in vasi di legno, per cucinarla si usano recipienti di creta o di rame stagnato; in tutti i luoghi, come nel Molise, essa «si cuoce in allesso, in arrosto o nel tegame»[53] e «il lesso spesso è condito con carne porcina salata»[54]. Per meglio precisare, «la carne si fa soffriggere con lardo e sale o si fa bollire nell'acqua, oppure si arroste allo spiedo», come in Terra di Lavoro[55]. Quando viene cotta nel tegame, è definita spesso «ragù» e la si prepara con una «giusta dose di sale e di grasso porcino», ai quali si aggiungono degli aromi[56]. In Calabria Ulteriore, si conosce «un manicaretto formato in grossi bocconi sferici di carne fresca tritata, di midolla di pane e formaggio grattuggiati e conditi con sale, pepe e prezzemolo». Questi bocconi di carne, detti in dialetto calabro «polpette o braciole», si mangiano lessi o fritti nel grasso porcino[57].

Riguardo all'uso che si fa di tegami di rame stagnato, diffuso peraltro nelle famiglie benestanti, in tutte le province si manifesta una certa preoccupazione per i danni che essi possono provocare. La cucina, dice il relatore del circondario di Arienzo, in Terra di Lavoro, «è affidata a donne leggere e negligenti»; è facile che esse «lascino soggiornare in detti vasi per molto tempo sostanze grasse ed oleose, o vi conservino vivande acide o similmente li tengano lunga pezza esposti all'aria umida senza usarli». In questi casi, nei tegami che

[51] L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 150.

[52] *La situazione socio-sanitaria*... cit., p. 49.

[53] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di San Giovanni in Galdo.

[54] *Ibid.*, risposte relative al circondario di Montagano.

[55] *La situazione socio-sanitaria*... cit., p. 101.

[56] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative ai circondari di Baranello e di Riccia.

[57] U. CALDORA, *La statistica murattiana*... cit., p. 33.

o ben stagnati e «inverniciati al di dentro», si forma il ver-
che, venendo a contatto con i cibi, provoca sintomi di avve-
to a volte molto gravi [58]. Qualche relatore suggerisce di «pro-
l'uso delle suppellettili di rame», bandendole dalle abitudini
ne.

reve cenno va fatto al consumo che si fa degli animali da
ell'alimentazione abituale [59]. I dati disponibili riferiti alla Puglia,
ra di Lavoro ed al Principato Citeriore possono sicuramente
si alle altre province: polli, colombi, anatre, conigli e «sorci
sono allevati soprattutto dalla povera gente nelle masserie di
na, nei cortili o nelle case. Di questi animali, in genere, non si
ran commercio: essi costituiscono, piuttosto, l'alimento delle
ccasioni o, comunque, una riserva sempre pronta di carne. Il
fornisce uova che vengono permutate, nei mercati, con sale
io; dai pulcini, poi, si allevano capponi e polli che vengono
con qualche profitto «in maniera che ogni donnicciuola ha la
oria industria» [60].

detto che il consumo della carne è abituale per alcune fasce
polazione; riguardo al pane va, invece, sottolineato che esso
nto base della classe contadina perché riesce a dare il giusto
di sostanze nutritive ad una dieta per molti versi carente
rata. L'elemento indispensabile per assicurare un pane di buona
la farina di frumento che non sempre, però, può essere usata
e per tutto l'anno. Nelle province la sua produzione varia in
alla quantità del raccolto. In genere, se ne fa un uso più
negli anni di grande abbondanza delle messi e durante i mesi
oè quando, subito dopo la mietitura, anche i contadini hanno

---

uazione socio-sanitaria... cit., p. 83.

uestionario relativo alla III sezione della statistica non si fa alcun cenno, e può
rano, al consumo di carne di animali da cortile. Di essi si tratta, invece, nella IV
un articolo dedicato specificamente ai «piccioli animali domestici». Al riguardo si
l'altro, «quali industrie facciasi di polli e di altri animali da cortile e se costituiscono
di sussistenza»; cfr. V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 61.

rgomento, trattato nei rapporti provinciali relativi alla IV sezione, *ibid.*, pp. 159,
nche L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 151; C. CIMMINO,
di Terra di Lavoro nella statistica murattiana del 1811, in «Rivista storica di Terra di
V (1980), pp. 23, 42 e 71.

una certa disponibilità di grano. Nei mercati si trova, comunque, sempre in vendita il pane di frumento, destinato al consumo delle classi più agiate.

Riguardo ai procedimenti di manifattura del pane, le notizie segnalate per provincia evidenziano una netta differenza tra il prodotto fatto nelle abitazioni delle famiglie benestanti, sempre ben fermentato e ben cotto in forni perfettamente funzionali, quello fatto nelle case della povera gente, cotto poco e male nei miseri focolari domestici, e quello commerciato nei mercati, che risente quasi sempre degli interventi fraudolenti dei fornai. Questi, infatti, a scopo di guadagno, usano i grani peggiori, mescolano alla farina di frumento altre sostanze e non portano il pane al giusto punto di cottura, per fare in modo che pesi di più.

Quando non è sufficiente la farina di frumento, si usa dappertutto quella di frumentone che, a volte, viene mescolata o sostituita con farina di diversa composizione. In molti luoghi della Calabria Citeriore si usa quella di castagne o di segala e, nelle zone di montagna della Calabria Ulteriore, alla farina di frumentone si mischiano quelle di castagne o di avena. In Basilicata i contadini usano farina di orzo, di legumi o di segala e, nelle zone in cui si coltivano le patate, queste ultime vengono mescolate al frumentone o all'avena. In Terra di Bari, quando è necessario, si usa farina d'orzo crudo o arrostito, ridotto in polvere e condito con semi di finocchi. Farina d'orzo è usata anche in Terra d'Otranto, mentre il pane di frumento è riservato «per la classe alcun poco comoda, per li malati e convalescenti e per farne pappa ai bambini» [61]. Nel Principato Citeriore, in casi di necessità, si usa farina ricavata da una mistura di legumi, oppure quella di segala o di castagne. Fave, cicerchie ed altri legumi sono alla base della farina consumata in Terra di Lavoro nei periodi di carestia. Anche in provincia di Molise il pane è «il cibo più usitato e più abbondante presso la classe meschina», viene cotto sotto la brace dei focolari domestici, ma non sempre nel modo giusto, a causa della scarsezza di legna. «Certe famiglie povere si han presa la pena di mescolare le patate cotte e poi stemperate nell'acqua calda con la farina di grano ed han

[61] V. RICCHIONI, *La «Statistica»...* cit., p. 132.

così un pane di ottima qualità, bianco, morbido, di facile
ne, nutritivo e che conserva la morbidezza per molti giorni»[62].
erisce l'incaricato delle risposte del circondario di Baranello,
di un pane che ancora oggi si prepara nello stesso modo ed
esse caratteristiche.
stituzione del pane, in molti luoghi, si fanno focacce di farina
entone che vengono cotte «coverte con coppe di ferro a guisa
le»[63]. Con lo stesso tipo di farina, per avere una vivanda di
esa e di facile preparazione, i contadini usano fare anche la
che condiscono con ingredienti diversi: a volte soltanto con il
e volte con l'olio o il grasso porcino, altre volte con i «piparoli
a menta ed altre erbe aromatiche e, spesso, con il vino cotto
na salsa composta da aceto, menta ed aglio. Con la polenta,
anno anche focacce fritte in padella, come a Ripalimosani, nel
di Campobasso, o a Larino, dove «i figliuoli fanno uso
per golosità delle pasterelle fritte con olio, chiamate comu-
scagliozzi»[64]. L'uso della polenta è molto diffuso anche in
Ulteriore, in Basilicata ed in Terra di Lavoro.
imento di cui le popolazioni meridionali si cibano di rado è,
il pesce, soprattutto nei paesi interni nei quali giunge dopo
re di viaggio, a volte dopo alcuni giorni, «fetido e alterato».
enduto, oltre tutto, ad un prezzo troppo elevato e, come tutti
nti più pregiati, è frequente soltanto sulla mensa dei benestanti.
aesi della Calabria Citeriore il pesce arriva «dalle marine del
e del Levante» dove si pescano alici, triglie, seppie, merluzzi,
«ricciole»; in Calabria Ulteriore si consumano invece acciughe,
bianche», sarde, triglie, granchi, merluzzi, calamari, seppie,
ada e tonno, ma anche trote e anguille di fiume. Alcune di
pecie, come le acciughe, le sarde ed il tonno, vengono messe

---

oste alle dimande sulla sussistenza e conservazione della popolazione del circondario
o...», pubblicate in «Archivio storico molisano», III (1979), p. 143.
, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Monta-
il comune di Sant'Angelo Limosano; cfr. G. GIORDANO, *Un'inchiesta murattiana...*

risposte relative al circondario di Montagano, per il comune di Ripalimosani, ed al
di Larino.

in salamoia [65]. In Basilicata il pesce è inaccessibile alla povera gente ed è consumato solo dalla classe agiata [66]; in Capitanata, invece, il popolo consuma il cosiddetto «ciambotto», che è un pesce poco costoso [67]. In Terra di Bari, oltre al consumo di anguille e capitoni, è segnalaato quello dei «testacei» provenienti da Taranto e dei «pesci secchi» che giungono dalle coste dalmate [68]. In Terra d'Otranto, contrariamente a quanto potrebbe credersi, il prodotto della pesca è scarso perché i pescatori sono pochi e male attrezzati: l'«opa» e il «pupillo» sono i pesci più comuni, ma si fa uso anche delle cozze nere coltivate nel mare di Taranto, di dentici, cernie e cefali [69].

Le acque di Napoli, Gaeta, Torre Annunziata e Vietri riforniscono di pesce i comuni di Terra di Lavoro, in alcuni dei quali esso giunge freschissimo.

Diversa da quella delle altre province sembra essere la situazione nel Principato Citeriore: come riferisce il redattore statistico, infatti, la popolazione è addetta «all'industria della pesca poiché tutti i comuni sono sul litorale o nelle vicinanze del mare». Vi è, quindi, una sorta di vocazione naturale per tale attività e tutte le classi sociali, anche a costo di sacrifici, mangiano il pesce «ad oggetto di soddisfare alla gola». Sono lamentati però due inconvenienti: non vi sono sufficienti «ordegni pescherecci» che consentano di praticare la pesca più diffusamente e vi è la pessima abitudine dei pescatori di vendere furtivamente il pesce, ad un prezzo minore di quello fissato dalle assise, a compratori con i quali è possibile concordare le cosiddette «vendite sotto cappotto». Queste ultime, anche se soggette a multe molto pesanti, non riescono a scoraggiare un commercio illecito, divenuto ormai abituale, tra i pescatori del luogo e quelli napoletani. Succede così che grandi quantità di pesce vengono acquistate a prezzo conveniente per essere rivendute nella capitale ad un costo maggiorato. Per

[65] U. CALDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 16, 33.

[66] T. PEDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli*... cit., p. 30.

[67] V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 106. L'A. ricava le poche notizie relative alla provincia di Capitanata da uno stringato riassunto, peraltro lacunoso, elaborato da Giovanni Bonnet sulla base della relazione statistica del redattore Serafino Gatti.

[68] *Ibid.*, p. 113.

[69] *Ibid.*, p. 133.

zone in cui la pesca è così abbondante, le relazioni danno notizie sulla preparazione del pesce «in tegame, in arrosto, te, a frittura ed in bianco»[70].

paesi del Molise il pesce giunge dalla marina di Vasto, da Campomarino e di Termoli o dai laghi di Lesina e di Varano, do un tragitto che oscilla dalle poche ore, nelle zone più la costa, ai quattro giorni nelle zone più interne. Nel circon- Campobasso, ad esempio, il pesce giunge da Vasto e «deve circa ore 24 di tragitto»; soprattutto d'estate, quindi, è molto averlo «ben condizionato». Riguardo al commercio che si fa ore, si ha notizia che «le anguille sono vendute dai naturali di e sarde vengono dal Vasto e le alici il potecaro va a comprarle o»[71]. In tutto il Molise, come del resto nelle altre province, il lato, e cioè alici, sarde, «salache» e baccalà, è venduto ad un molto caro rispetto agli anni precedenti, quando veniva impor- le coste dalmate e se ne faceva un commercio più intenso te. Per il circondario di Larino, poi, nel quale il consumo essere più diffuso per la vicinanza della zona costiera, si ha che «non mancherebbe pesce fresco di mare... ma le due vicine di Campomarino e di Termoli non hanno legni da né genti nazionali occupate a tale oggetto. I tranesi, che con barche pescarecce provvedevano di pesce quasi tutta la provin- Molise, hanno abbandonato i nostri mari vicini a causa dei nemici, per cui il pesce fresco non è così frequente come nche nelle stagioni proprie»[72].

Molise, quindi, solo le persone più «comode» mangiano il pesce certa frequenza, mentre «il basso popolo» lo assaggia poche 'anno; soltanto nel circondario di Termoli il pesce è un «cibo o per tutte le classi». Nella provincia mancano, inoltre, i pe- i necessari, nonché un'organizzazione adeguata e spirito d'ini- la parte degli abitanti della zona costiera, i quali non conside- pesca come una possibile fonte di guadagno.

ASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 50.

, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Campo- i comuni di Mirabello, Vinchiaturo e Ferrazzano.

risposte relative al circondario di Larino.

Un alimento tenuto in grande considerazione nell'indagine sulla sussistenza è il vino: il questionario formula una serie di domande volte a conoscere, tra l'altro, le qualità ed i vizi di preparazione, la diffusione del consumo nelle diverse classi sociali o l'eventuale astinenza, l'abuso che si verifichi in qualche particolare fascia della popolazione, gli effetti procurati alla salute da un uso più o meno moderato.

Come è possibile rilevare dalle notizie dettagliate raccolte sull'argomento, nelle province meridionali è ancora molto scarsa la conoscenza delle regole fondamentali per la coltivazione della vite, per la preparazione e la fermentazione del mosto e quelle necessarie per una buona conservazione del vino. Produzione, qualità e consumo sono diversi da provincia a provincia; così, mentre in Calabria Citeriore si producono vini delicati ma si trascura la fase della conservazione, in Calabria Ulteriore i vini sono «ottimi, spiritosi abbastanza e soavi, rispondono al gusto e ai bisogni della digestione. I calabresi spremono le uve in unità ai raspi ed agli acini corrotti e ripongono i mosti senza intelligenza e senza precauzione». Non si ha, quindi, nessuna conoscenza dei procedimenti da seguire per la preparazione del vino e sono soltanto la qualità del terreno ed il clima a renderlo buono. Il redattore lamenta, poi, il fatto che ai vini di buona qualità i tavernai mescolino spesso i vini «guasti», facilitati in queste manipolazioni dalla «trascuranza degli agenti dell'amministrazione». Accorgimenti utili sarebbero la potatura del fogliame delle viti durante l'estate, la perdita di acquosità delle uve, l'abitudine di non vendemmiare dopo piogge abbondanti, la fermentazione del mosto alla giusta temperatura[73]. Ma queste regole, sia pure elementari, sono completamente ignorate in Calabria, come nelle altre province. In Basilicata, ad esempio, i vini «sono ordinariamente acidi perché le uve si colgono immature e poco si fanno fermentare». Si ha, inoltre, poca cura della loro conservazione ed è diffuso l'uso di mescolarvi sostanze estranee come l'acqua, che ne attenua la gradazione alcoolica e «materia colorante» che nasconde l'aggiunta di acqua. Caratteristica è, poi, l'usanza di far fermentare

[73] U. CALDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 17, 33-34.

nelle vinacce, ottenendo la cosiddetta «acquata» o «pidarso», fanno uso i contadini e la «classe meschina»[74].

otizie sulla produzione e sull'uso del vino per le tre province sono frammentarie; non se ne hanno affatto per la Capitanata, per la Terra di Bari il vino risulta abbondante ma «difettoso», dell'arretratezza delle pratiche in uso per la sua preparazione rvazione. Si ricordano vini di «ottimo gusto», come quelli che si producono a Trani, Bitonto, Terlizzi, Barletta e Gravina, di «molta durata». È frequente, poi, l'uso di una miscela are, formata da vino crudo e cotto, molto dannosa alla salute. duzione risulta abbondante anche in Terra d'Otranto e, come ea il redattore, questo causa l'abuso che si fa del vino da parte sso popolo contadinesco», soprattutto nei giorni festivi[75].

Principato Citeriore, invece, la produzione varia con il variare alità dei terreni, della loro esposizione e dei diversi tipi di viti e. Il vino migliore, naturalmente, è quello fatto con le uve mente mature e zuccherose; di qualità inferiore e di sapore quello ricavato da uve poco mature. Anche in questo caso, la za di conoscenze specifiche della materia rende difficile produrre n vino perfino in zone come il Cilento ed «i Valli», nelle quali bbero ottenere ottimi risultati[76].

erra di Lavoro si lamentano gli stessi inconvenienti riscontrati re province riguardo alla maturazione delle uve ed ai procedi- li preparazione e conservazione del mosto; malgrado ciò, la one del vino è abbondante in tutti i circondari e, in alcuni, sce la principale rendita della popolazione. I vini sono «aspri- a generalmente buoni, ora acquosi e tenui, ora forti e poderosi o si usano «materie estranee per accomodarli»[77].

EDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli*... cit., p. 31.

ICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 113, 133; per altre notizie sulla coltivazione in Puglia cfr. i rapporti sulla caccia, pesca ed economia rurale, relativi alla IV lla statistica, *ibid.*, pp. 203-206, 221-225.

ASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 55; per notizie più dettagliate vazione della vite e la produzione del vino in Principato Citeriore cfr. il rapporto , pesca ed economia rurale, relativo alla IV sezione della statistica, *ibid.*, pp. 177-179. *tuazione socio-sanitaria*... cit., pp. 12 e seguenti.

Nella provincia di Molise, invece, la produzione non è abbondante e la qualità dei vini non è delle migliori. Le cause sono le stesse già evidenziate per le altre province, aggravate però dalle caratteristiche del terreno, poco adatto in alcune zone alla coltivazione della vite, e dal clima quasi sempre rigido che non consente una perfetta maturazione delle uve. Il vino, quindi, è di «cattivissima qualità e va tutto alla fermentazione acida all'accostarsi del maggio», come a Vinchiaturo, nel circondario di Campobasso, oppure è tendente all'«acescenza» ed alla «mollezza», come nel circondario di Trivento o, ancora, è «mediocre e acido», come nel circondario di Ielsi[78]. In alcuni luoghi, comunque, si producono vini di buona qualità, come nel circondario di San Giovanni in Galdo dove «il vino è il migliore che si possa desiderare... si raccoglie dalle proprie vigne ed è oggetto di industria e di commercio presso tutti gli abitanti del circondario. Campobasso si approvvigiona di una quantità di mosto che in autunno porta nelle sue numerose e profonde cantine». Nell'agro di Montagano, poi, si coltivano «vigne latine ben tenute e coltivate... tutte esposte a mezzogiorno»; esse danno vini «spiritosi e forti», prodotti con una «manifattura semplice e senza mistura». Determinante per la qualità di questi vini è anche la cura che si dedica alla loro conservazione in cantine e recipienti puliti[79].

Buoni ma mal conservati, e spesso mescolati all'acqua, sono i vini del circondario di Termoli, mentre quelli del circondario di Isernia sono «vini bianchi di buona qualità». Per la loro preparazione si usa una tecnica particolare: alle uve «si dà un grado di cottura» per ottenere un vino più forte e preservarlo da alterazioni[80]. Il sistema è usato anche in alcuni comuni del circondario di Campobasso, dove le uve vengono cotte per avere un vino «poderoso che disturba le funzioni encemoniche». Il metodo classico di preparazione del vino con la sola uva cruda dà, invece, un prodotto sicuramente «più facile

[78] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative ai circondari di Campobasso, Trivento e Ielsi.

[79] *Ibid.*, risposte relative al circondario di San Giovanni in Galdo.

[80] «Circondario di Isernia. Oggetto di statistica fatta da S.E. il ministro degli Interni per la sussistenza e conservazione delle popolazioni», pubblicato in «Archivio storico molisano», IV-V (1980-1981), p. 195.

rsi, che facilita la digestione anche dei cibi più duri e non punto le facoltà intellettuali, purché non se ne faccia abuso»[81]. Molise le conoscenze scientifiche sui metodi di coltivazione e, come delle altre colture, sono molto limitate. Qualcuno dei ncaricati delle risposte, più addentro alla materia, fa notare vini potrebbero essere migliori se si piantassero vitigni più e ne migliorasse la condizione con gli innesti; sarebbero ottimi noscesse meglio la zimotecnia. Coloro che la praticano otten-ioni risultati»[82].

ocietà di agricoltura, istituita nel 1810, ha qualche difficoltà dere e far accettare cognizioni e metodi aggiornati: solo pochi no a sperimentare nuovi sistemi di coltivazione. Tra coloro piono un'assidua e convinta opera di divulgazione di tecniche ologie nuove nel settore agricolo vi è proprio Raffaele Pepe, ore statistico per il Molise, che nello svolgimento della sua ale carica di segretario della Società di agricoltura, prima, e di conomica, poi, mira a realizzare un programma di radicale mento dell'agricoltura molisana[83]. Anche nelle altre province tà di agricoltura e quelle economiche perseguono gli stessi pure tra i molti ostacoli determinati dalla difficoltà di incidere tuazione sociale che sembra immodificabile. Neppure le recenti ersive, infatti, sono riuscite a far superare l'arretratezza dell'a-a poiché i contadini, ai quali sono stati assegnati piccoli nenti di terreno, non dispongono dei mezzi necessari per .

rdo alle abitudini legate all'uso del vino, i dati disponibili no che, anche per questo alimento, il consumo è abituale sse agiata, mentre è ridotto per una larga fascia della popola-e non ha i mezzi necessari per procurarselo. Succede così che, to nelle province nelle quali la produzione non è abbondante, contadina si astiene dal bere nel corso dell'anno, mentre in abbondanza il vino durante i mesi estivi, quando lavora

---

Intendenza di Molise, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Campo-

isposte relative al circondario di Trivento.
ota 10.

nei campi per conto dei «proprietari» ed il vino viene incluso nel salario giornaliero pattuito. Nelle province in cui vi è una produzione ricca o addirittura eccedente il fabbisogno della popolazione, tanto che i prezzi di mercato sono convenienti ed anche le famiglie contadine possono permettersi una provvista annuale di vino, l'abitudine del bere è diffusa in tutte le classi sociali: artieri o «artisti», «persone molli» o «sfaccendati benestanti», sacerdoti, contadini e gente del «basso popolo» bevono quotidianamente vino[84]. In proporzione alla disponibilità del prodotto, si verificano abusi ed eccessi nel bere che incidono notevolmente sull'andamento della vita locale: risse, disturbi della quiete pubblica, lesioni e perfino omicidi accadono soprattutto nei giorni festivi. Nelle bettole, nelle «tane», nelle cantine si gioca alle carte o alla «morra» e... si beve; «nei dì festivi pochi sanno trovar la via per tornare a casa», riferisce l'incaricato delle risposte per il circondario di Sant'Agata, in Terra di Lavoro[85].

I danni sociali e morali provocati dall'uso smoderato del vino sono segnalati un po' dovunque e vengono anche denunziate quelle che sono ritenute, dal punto di vista medico, le conseguenze del vizio del bere: «si diventa irruenti, stupidi, paralitici e si soffre di malattie di petto, di affanno e di asma», dice il redattore statistico per la provincia di Bari[86]. Nel Molise si segnalano «malattie di petto che degenerano in tisi pituitose» e conseguenze spiacevoli come «il parlar sconcio in pubblico o bestemmie e giuramenti di Santi» e, ancora, «morti immature, agendo il vino come un lento veleno che distrugge la vita dalle sue fondamenta»[87]. Ma, malgrado l'allarme per le molte conseguenze nocive del vino, vi è chi ne esalta le qualità terapeutiche, come il redattore statistico per il Principato Citeriore, il quale sottolinea gli effetti positivi che esso ha sul tono muscolare e «l'energia vitale e l'azione stimolante che esercita sui nervi, sulla fantasia e sull'immaginazione»[88].

---

[84] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Ielsi, per il comune di Gildone.

[85] *La situazione socio-sanitaria*... cit., p. 103.

[86] V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 113.

[87] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative ai circondari di Montagano, Ielsi e San Giovanni in Galdo.

[88] L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., p. 54.

tegno della stessa tesi, l'incaricato delle risposte per il circon- San Giovanni in Galdo, nel Molise, sostiene che «la mancanza vino provoca quei mali che comunemente diconsi anemici olezza» ed aggiunge che «i contadini ne bevono in quantità ortare con maggior forza i loro ingenti travagli, specialmente Dello stesso parere si è nel circondario di Trentola, in Terra ro, dove «le donne ed i ragazzi ne bevono parcamente e tal reca un vantaggio rimarchevole»[90]. Riguardo all'abitudine nne di bere, sembra interessante quanto si riferisce, nel Molise, mune di Ripalimosani: «nella sola classe delle donne si osser- l'astinenza per una scrupolosa morale, ma finalmente la voce ici è qualche anno che ha superato un sì forte ostacolo»[91]. te le province l'olio è il condimento abituale per le verdure, e la polenta che mangiano i contadini, mentre le vivande te dalla classe agiata sono condite con grasso porcino, ad e delle fritture e delle insalate. Abbondante nella Calabria e particolarmente «odoroso, soave e limpido» nei paesi della costa orientale, l'olio è ottimo anche in Calabria Cite- I dati disponibili per la Puglia evidenziano una produzione n Capitanata, anche se viene riconosciuta ottima la qualità del Gargano; più copioso risulta, invece, il prodotto nelle ovince pugliesi. Si lamenta, però, che «per la malizia» dei i viene destinata al consumo popolare «la fondiglia dell'olio», viene in Terra d'Otranto[93] e si sottolineano anche procedi- rati di lavorazione, come l'abitudine vigente in Terra di Bari ammucchiate per diversi mesi le olive prima di macinarle[94]. uzione olearia un tempo era più abbondante e redditizia, «l'olio

---

, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di San n Galdo.

uazione socio-sanitaria... cit., p. 13.

, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Monta- l comune di Ripalimosani.

LDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 17, 34.

CCHIONI, *La «Statistica»*... cit., p. 134.

o. 114. L'A. sottolinea, tra l'altro, che la produzione è molto più accurata quando ad uso proprio. In questo caso si usano olive non perfettamente mature che ubito macinate e l'olio viene conservato in vasi di terracotta.

era la ricca merce di questa provincia ed il suo tesoro, allorché il mare era sgombro dai nemici ed il commerio florido...», ricorda il redattore statistico. L'andamento attuale del mercato, invece, fa sì che «nello stato presente questo ramo d'industria si può considerare di pura perdita»[95].

La crisi del settore, oltre che dal commercio stagnante, è determinata anche dall'arretratezza dei metodi di coltivazione, di raccolta, di conservazione e di lavorazione. Il sistema di raccogliere le olive mediante la battitura dei rami, meno costoso di quello a raccolta manuale, provoca senza dubbio danni, ma molti ancora sono gli inconvenienti che contribuiscono a dare un prodotto scadente e soggetto alla fermentazione come, ad esempio, il trasporto delle olive ai trappeti in «sacchi unti e bisunti di olio fetido e rancidito», o l'abitudine di ammassare per mesi il raccolto in serbatoi sudici, o l'usanza di macinare con attrezzature «saturate di rancidume dei passati olii» o, ancora, la conservazione dell'olio in piscine, tini ed otri non sempre puliti[96].

Le carenze dell'industria olearia pugliese si riscontrano anche nelle altre province. In Principato Citeriore la produzione è diversificata, secondo i luoghi; l'olio, però, è generalmente «dolce e di buon gusto» e viene usato soprattutto nei giorni di «digiuno chiesastico» per condire legumi , pesce, insalata e minestre[97]. In Terra di Lavoro si trovano sia «oli scelti di ottima qualità» che «oli torbidi, puzzolenti e ossigenati», usati comunemente dal popolo[98]. Nelle zone in cui la produzione è scarsa, l'olio viene importato dalla Puglia. L'importazione dalle province vicine è frequente anche in Basilicata dove, ad eccezione delle zone di Maratea, Ferrandina e Melfi, la produzione olearia è insufficiente a coprire i bisogni della popolazione[99]. Nella provincia di Molise, infine, l'olio non è abbondante e nei diversi circondari si consuma quello proveniente dalle zone costiere abruzzesi o quello che

[95] *Ibid.*, pp. 210-211. Le notizie sono date nel rapporto sulla caccia, pesca ed economia rurale per la Terra di Bari, relativo alla IV sezione della statistica.

[96] *Ibid.*, pp. 207-208.

[97] L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli...* cit., p. 55. L'A. dà altre dettagliate notizie sulla raccolta delle olive e sul procedimento di produzione dell'olio nelle risposte relative alla IV sezione della statistica.

[98] *La situazione socio-sanitaria...* cit., p. 13.

[99] T. PEDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli...* cit., p. 32.

lle «marine di Termoli». Il prodotto locale non è di cattiva
in alcune zone è definito ottimo, come nei circondari di San
i in Galdo, di Termoli, di Larino e di Isernia.
gnizioni sulla coltivazione dell'ulivo sono, comunque, poco
te e solo pochi propongono di sperimentare nuovi sistemi di
L'incaricato delle risposte per il comune di Vinchiaturo, ad
ritiene possibile la coltivazione dell'ulivo anche in quei terreni
ati inadatti per la vicinanza alle montagne del Matese e per il
mpre rigido, purché si usi «un'arte industriosa»[100]. Ma, per
za, l'influenza del clima risulta determinante, se è vero che
zone pianeggianti come quella di Larino, «dove si coltivano
peciosi oliveti», questi non danno il profitto sperato e «sono
di nocumento e di peso alla popolazione, non corrispondendo
tto ai lavori che vi s'impegnano, giacché da molti anni sono
causa delle continue gelature»[101]. Nelle annate ubertose, però,
produce un olio «dolce e buono», superiore al bisogno della
one. Nel circondario di Baranello, infine, si usa abitualmente
di buona qualità, cioè «puro, scolorato o di color gialliccio,
di sapore dolce»; spesso si consuma, invece, un olio «torbido,
e acre e di odore disgustoso e grave»[102].
tiva qualità dell'olio provoca, naturalmente, seri disturbi alla
tutte le province del regno. Nel Molise, ad esempio, si
o casi di «esatemi e scabie» e di «efflorescenze alla pelle»,
te come salsedini[103], mentre in Calabria Ulteriore si segnalano
fermento scorbutico» e di «alterazione alla calma dei nervi»[104].
uestionario relativo alla III sezione dell'inchiesta gli ultimi
el paragrafo dedicato agli alimenti sono meno articolati dei
ti. Riguardo ai latticini, ai legumi ed agli ortaggi si chiedono
notizie sulla qualità e sul prezzo. Le risposte, di conseguen-
per tutte le province poco dettagliate e, a volte, affrettate

---

, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al comune di Vinchiaturo.
risposte relative al circondario di Larino.
oste alle dimande sulla sussistenza e conservazione della popolazione del circondario
...», pubblicate in «Archivio storico molisano», III (1979), p. 147.
.
LDORA, *La statistica murattiana*... cit., p. 35.

e superficiali. La produzione di latticini è abbondante soprattutto in Puglia, dove, per il fenomeno della transumanza e per la larga diffusione di allevamenti, è massiccia la presenza di bestiame ovino e bovino. In Capitanata risultano particolarmente buoni i prodotti caseari del Gargano, grazie ai pascoli eccellenti. «Ricotte di pecore, di capre, di vacche, quando sono tenere e fatte secondo l'esattezza delle regole, formano un cibo gustoso» ricorda il redattore statistico per la provincia di Terra di Bari, il quale aggiunge qualche informazione relativa al «cacio» che si prepara sul finire dell'autunno e si consuma durante tutto l'inverno, fino al mese di giugno; le ricotte, poi, «si salano per servire l'està per condimento». Pregiati sono i caciocavalli di Altamura e le cosiddette «palle» che si producono a Gravina [105]; anche i latticini di Terra d'Otranto sono abbondanti e di buona qualità; alcune specie sono rinomate, come il cacio di Maglie e la ricotta forte.

Molti altri prodotti caseari pugliesi si commerciano in tutto il regno e giungono fino alla capitale «per via mare» [106]. Altrettanto commerciati fuori provincia sono i latticini della Basilicata, soprattutto quelli delle zone di Pollino, Moliterno e Avigliano. Caci, mozzarelle e «butirri chiusi nella corteccia di caciocavallo» sono venduti, però, a caro prezzo e quindi vengono considerati un genere di lusso, poco diffuso nell'alimentazione abituale [107].

In alcuni distretti del Principato Citeriore i prodotti caseari scarseggiano; generalmente, però, sono di buona qualità e, soprattutto quelli del distretto di Salerno, vengono considerati squisiti [108]. La lavorazione è scarsa anche in Terra di Lavoro dove, in genere, si consumano prodotti importati dalla Puglia e dall'Abruzzo. Solo per i circondari di Arienzo e di Sant'Agata dei Goti è segnalata la buona qualità dei latticini; altrove essi «sono d'una pessima condizione, laddove per bontà de' pascoli potrebb'esser migliorati assai» [109].

[105] V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 115, 186.
[106] *Ibid.*, pp. 134, 158.
[107] T. PEDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli*... cit., p. 31.
[108] L. CASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli*... cit., pp. 57, 80, 108, 144.
[109] *La situazione socio-sanitaria*... cit., p. 152.

Molise la produzione non è abbondante e la qualità risulta
e; in alcuni circondari, però, i latticini sono di ottima qualità,
tto quelli fatti con latte di pecora. Si ricordano, ad esempio,
Ferrazzano, nel circondario di Campobasso, e quelli di Cam-
ra, nel circondario di San Giovanni in Galdo; meno buoni
vece, i prodotti fatti con il latte di capra che risultano «asciutti
i»[110]. Nelle risposte relative al circondario di Trivento, ven-
ttolineate le cause delle carenze che si riscontrano nella pro-
casearia molisana; a proposito dei latticini il relatore osserva:
cegliessero pascoli migliori e se ne formassero buoni prati
, de' quali se ne ha pochissima idea, ed ove si usassero le
egole nel formarli, salarli e conservarli sarebbero ottimi»[111].
o, quindi, la mancanza delle cognizioni tecniche necessarie
atezza, più volte lamentata, dei metodi praticati in agricoltura
cause principali di una produzione insufficiente e scadente che
e essere facilmente migliorata.

si è già detto in precedenza, in tutte le province i legumi
imento base del «basso popolo»; il consumo di fagioli, ceci,
e e piselli è molto diffuso e la produzione è generalmente
te a coprire le esigenze delle popolazioni. In alcuni luoghi si
nche fave, lupini e cicerchie. Spesso, quando i prodotti locali
bondanti, essi vengono venduti nei circondari o nei distretti
volte sono commerciati anche in altre province, come le fave
a che giungono fino al Molise. Nei paesi molisani l'uso dei
e pressoché giornaliero, alternato con il consumo di polenta di
one; si mangiano soprattutto fagioli di ogni tipo e la salute
volta ne risente, perché «mangiati caldi con focacce di fru-
egualmente calde producono dolori viscerali e spesso coliche»,
nnota l'incaricato delle risposte del comune di Sant'Angelo
o, nel circondario di Montagano[112].

B, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative ai circondari di Campo-
San Giovanni in Galdo.

risposte relative al circondario di Trivento.

risposte relative al circondario di Montagano, per il comune di Sant'Angelo

Sulla coltivazione degli ortaggi nelle province meridionali le notizie sono frammentarie: se ne fa solo qualche cenno nelle relazioni per la Puglia, mentre si danno maggiori dettagli in quelle per la Calabria. Nelle zone montuose delle due province calabresi la coltura è impraticabile per le caratteristiche del terreno e per il clima; è diffusa, invece, nelle pianure della Calabria Citeriore dove si producono rape, carote, «ravolacci», lattughe, cavoli, «pomidoro e molognane», peperoni, zucche e broccoli. Negli orti si coltivano anche fragole, lamponi e «melloni così di pane che di acqua»[113]. In Basilicata gli ortaggi sono indicati come il cibo ordinario della classe meschina, insieme alle erbe selvagge, ed in molti circondari di Terra di Lavoro, dove la qualità del terreno e l'abbondanza di acqua ne favoriscono la crescita, risultano buoni ed abbondanti. Si lamenta, però, anche in questo caso, la mancanza delle necessarie «cognizioni» dei metodi di coltivazione per cui, spesso, essi risultano insipidi, rossi e selvaggi. Come sempre, le risposte del circondario di Trivento chiariscono l'argomento: «se si scegliessero bene i siti e si usassero le buone regole dell'agronomia le terre non sarebbero ingrate»[114]. Questo tipo di coltivazione, infatti, dà i suoi frutti dove vi è chi s'intende della materia[115].

È interessante sapere che in molti comuni molisani «ogni casa ha il suo orticello per proprio commodo» mentre, in altri, gli ortaggi non sono più coltivati a causa dei numerosi furti che si verificavano negli orti e che mettevano «in cimento finanche la vita» dei cittadini[116].

Come per gli ortaggi, anche per la frutta le notizie sono sommarie in tutte le relazioni sulla sussistenza e conservazione delle popolazioni meridionali; qualche informazione in più si ricava dai rapporti sulla caccia, pesca ed economia rurale relativi a quelle province per le quali si è conservata tale documentazione. «Il prodotto degli agrumi nella libertà del commercio marittimo era il tesoro di questi paesi», informa il redattore statistico per la Capitanata nel rapporto relativo alla IV sezione dell'inchiesta. Tale prodotto, egli aggiunge, «oggi si vede

[113] U. CALDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 18, 35.
[114] T. PEDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli*... cit., p. 152.
[115] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Trivento.
[116] *Ibid.*, risposte relative ai circondari di Riccia e di Campobasso.

o vendere a prezzo vilissimo»[117]. Gli agrumi pugliesi giunge-
n tempo, addirittura in Persia, in Arabia, in Siria, oltre che
a, a Trieste e nello Stato pontificio; negli anni del decennio,
come altri prodotti agricoli per i quali vi era un fiorente
cio con l'estero nell'ultimo periodo del '700, essi risentono
profonda crisi causata all'economia del regno dal blocco conti-
Nelle città del litorale pugliese abbonda frutta «di ottimo
arance, limoni, mandorle, noci, ciliegie e fichi e, in Terra
o, giuggiole e mele cotogne. Le prime, «preparate al forno in
icolare maniera», vengono conservate per l'inverno ed hanno
e squisito; con le mele cotogne, poi, si fa una ricercatissima
ata, chiamata «cotognata»[118]. La coltivazione del giuggiolo,
lentamente scomparendo per far posto ad una coltura esten-
cereali, in particolare di frumento e di biada.
abbondante è la produzione della frutta in Calabria Citeriore
trovano «facilmente» pere, mele, agrumi, fichi, susine, albi-
ciliegie, mandorle, noci e castagne; «di sapore squisito» ed
to copiosa è la frutta che cresce in Calabria Ulteriore, anche
ne più aride e «dirupate». Fragole, more e fichi «di seconda
one» non si vendono nelle piazze perché sono tanto abbondanti
nuno li consuma senza dispendio»; si commerciano soltanto le
e «le ultime produzioni autunnali»[119].
produzione di frutta in Basilicata si hanno solamente poche
iguardo al commercio di castagne e di fichi secchi. Qualche
zione in più si ha per il Principato Citeriore dove la frutta
, «di sapore grato al palato» e di grosse proporzioni. I fichi
el Cilento, «celebrati» in tutto il regno, erano rinomati, del
à dai tempi dell'antica Roma[120]. Abbondanza di frutta di buona
vi è anche in Terra di Lavoro.
Molise, invece, la produzione è varia, molto scarsa durante
o ed esuberante nel periodo estivo, tanto che in molte zone la
nfracidisce» perché non può essere «smaltita» in tempo nei

ICCHIONI, *La «Statistica»...* cit., pp. 172-173.
p. 227.
ALDORA, *La statistica murattiana...* cit., pp. 13, 36.
ASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli...* cit., p. 182.

mercati vicini a causa dell'impraticabilità delle strade. Le risposte del comune di Ripalimosani danno notizia che la coltivazione dei frutteti, un tempo trascurata per il timore dei danni provocati dagli animali, si va diffondendo grazie «allo rigore delle leggi sorveglianti» che prevengono gli eventuali rischi degli agricoltori e colpiscono efficacemente i colpevoli.

Un curioso aneddoto viene riferito, poi, nelle risposte del comune di Montagano riguardo all'abbondante produzione di frutta: essa è merito della iniziativa del parroco Perrone il quale «ai suoi penitenti invece di farli digiunare e recitare rosari, l'imponeva l'obbligo a dover piantare un certo numero di innesti di frutta». Per il circondario di Trivento, infine, il relatore riferisce che la frutta non giunge a perfetta maturazione nelle zone più fredde e, come sempre in grado di dare suggerimenti tecnici pertinenti, sottolinea che l'innesto potrebbe migliorare molto la produzione, ma è una pratica ancora poco conosciuta [121].

Dai dati relativi alle varie province si ricava qua e là, nelle risposte ai quesiti, qualche notizia relativa ad alcune colture particolari, come ad esempio quella della patata che non risulta ancora molto diffusa. Nella relazione della provincia di Basilicata si afferma che la coltivazione è stata introdotta da pochi anni, soltanto in alcune zone, e si mette in evidenza che «i pomi di terra», preparati in «allesso» e conditi col sale, sono diventati l'alimento ordinario della povera gente [122]. Una «gran piantagione» se ne fa nel Principato Citeriore dove le patate sono abbondanti e poco costose. Per il Molise si ha qualche informazione più dettagliata; l'incaricato delle risposte per il circondario di Baranello riferisce che «parecchi contadini mangiano le patate cotte nell'acqua e sotto le ceneri calde e le danno ancora a mangiare ai loro figlioli per risparmiare il pane. Alcune famiglie meschine con l'uso delle patate han scampato la vita nelle stagioni di penuria e non si sono molto caricate di debiti per mangiare». Il relatore chiarisce anche tutti i vantaggi di questa coltivazione: essa ha bisogno di una estensione minima di terreno per dare un raccolto sufficiente a formare la

[121] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative ai circondari di Campobasso, di Montagano e di Trivento.

[122] T. PEDIO, *La statistica murattiana del regno di Napoli...* cit., p. 30.

a annuale di una famiglia, inoltre è sicuramente meno faticosa
edditizia di quella del granone. Malgrado tanti indiscutibili
la coltura, che potrebbe divenire «uno de' mezzi per mi-
la condizione della classe meschina», è praticata solo in po-
ondari della provincia [123]. In quello di Trivento, ad esempio,
sono da alcuni anni il sostentamento di molte famiglie. Si
o cotte sotto le ceneri, senza condimento o «ridotte a po-
esse, inoltre, mescolate alla farina di frumento, danno un
pane [124].

ltima parte del questionario sugli alimenti si chiedono notizie
tri generi di alimento ordinario» e sui «cibi straordinari usati
polazione in tempo di carestia». Le risposte al primo quesito
piuttosto disordinate in tutte le province: si fa solo qualche
consumo di pasta fatta in casa o comprata dal «macarona-
Calabria si usa pasta proveniente dalla costiera amalfitana,
in molti circondari del Molise i maccheroni giungono da
asso. Si fa anche uso di funghi, di uova e di riso fornito
del nord d'Italia. Qualche alimento particolare viene segna-
e province pugliesi: cozze nere di Taranto, lumaconi, luma-
mpasciuli», miglio sgusciato «cotto in acqua e quindi sof-
n olio e cipolle» [125].

rdo al secondo quesito, un po' in tutte le province è ancora
icordo della terribile carestia del 1764 che provocò epidemie
nelle risposte, però, si ricordano soprattutto le calamità più
ome quelle verificatesi nel 1803 e nel 1804 e l'altra, recentissi-
i anni 1810-1811. La fame e la miseria costringono le popola-
ibarsi di alimenti di gusto e di sapore pessimi, poco nutrienti
di febbri maligne, «malattie di debolezza» e morte. Erbe
abili» vari diventano in queste occasioni i cibi più usati; in
re, poi, si consumano radici cotte nell'acqua, pane d'orzo,
vecce nel Principato Citeriore [126], castagne, patate, ghiande

---

oste alle dimande sulla sussistenza e conservazione della popolazione del circondario
o...», pubblicate in «Archivio storico molisano», III (1979), pp. 143-144.
3, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Trivento.
ICCHIONI, *La «Statistica»...* cit., pp. 116, 135.
ASSESE, *La «Statistica» del regno di Napoli...* cit., p. 81.

cotte, lupini, rape e poco frumentone in Terra di Lavoro [127]. In Capitanata, oltre alle erbe, si fa un grande uso di cipolle e di finocchi e, in Terra di Bari, si mangia pane d'orzo, farina di semi di lino, crusca e perfino semi di uva. In Terra d'Otranto alle erbe si aggiungono semi di cotone cotti, lupini, focacce di «radici acri bollite e ridotte in pappa» e papaveri che sono, naturalmente, letali [128].

Nel Molise si ricorda, in particolare, la carestia degli anni 1802-1803, durante la quale la popolazione si cibava di erbe silvestri cotte e senza condimento, di «vegetabili», di pane d'orzo e, a volte, di ghiande. La povera gente, in circostanze tragiche come questa, veniva aiutata «dall'altrui pietà e commiserazione», come si ricorda per il circondario di Trivento [129]. L'incaricato delle risposte per il comune di Petrella, poi, racconta: «...nel 1802 il parroco di qui per non vedere perire le persone dalla fame, dal mese di gennaro fino al ricolto, faceva apparecchiare in casa propria ogni giorno un caldaio di riso condito di olio e sale e lo faceva quindi distribuire a 130 in 140 persone» [130].

Ad aggravare le condizioni della classe meno abbiente in situazioni di emergenza, si aggiunge la recente soppressione di molti stabilimenti di beneficenza, ricordata dappertutto come un «detrimento de' meschini». Le due province calabresi sembrano essere quelle meno colpite dalle carestie. In Calabria Citeriore si ricorda soltanto quella del 1764, durante la quale le popolazioni si cibavano di pane di lupini, di cicoria e di finocchio selvatico; ma anche in quel terribile anno la natura fu clemente, procurando un abbondante raccolto di fave. In Calabria Ulteriore, invece, non si conserva neppure il ricordo di carestie che abbiano procurato disagi alle popolazioni; nella provincia, «sempre feracissima», in casi di calamità, l'orzo e l'avena sostituiscono il frumento, il frumentone e la segala, oppure si consuma farina di grano mischiata alla crusca o, a volte, farina di lupini [131].

Tra gli ultimi quesiti relativi agli alimenti, riveste un interesse particolare quello che indaga sulle abitudini e sugli usi del vivere

[127] *La situazione socio-sanitaria*... cit., pp. 14, 63.
[128] V. RICCHIONI, *La «Statistica»*... cit., pp. 107, 117, 136.
[129] ASCB, *Intendenza di Molise*, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Trivento.
[130] *Ibid.*, risposte relative al circondario di Montagano, per il comune di Petrella.
[131] U. CALDORA, *La statistica murattiana*... cit., pp. 19, 37.

no delle popolazioni. Si chiede «quante volte al giorno ed in siavi il general sistema di porsi a mensa». Le risposte non si er tutte le province, ma quelle disponibili evidenziano una tinzione di abitudini tra le classi sociali. Ovunque i gentiluo- ngiano solo due volte al giorno, e cioè pranzano verso mez- e cenano a sera inoltrata, a volte nelle prime ore della notte. e contadina ed operaia, invece, ha regole diverse. «Tanto li i che gli artieri pria degli occhi aprono la bocca», si afferma ia nelle risposte del comune di Ripalimosani, in provincia di . In tutte le province essi mangiano tre volte al giorno e, ghe giornate d'estate, anche quattro, seguendo in genere gli icati per il circondario di Trentola, in Terra di Lavoro, e cioè dopo il levar del sole, nella metà del giorno, ad ora di dopo il tramonto del sole» [133].

ne diversità negli orari si riscontra in alcune zone; così, ad nel circondario di Ielsi, in provincia di Molise, la classe a «siede a mensa» tre volte al giorno, e cioè «alle sedici di un'ora dopo mezzogiorno e ad un'ora di notte» [134]. Le abitu- ano anche secondo che si mangi «a spese proprie» o «a spese In quest'ultimo caso, che si verifica soprattutto durante il della mietitura, quando si lavora per i «possidenti», ai pasti ati si aggiunge una merenda alle 20. Al riguardo, per il io di Trivento, anch'esso in provincia di Molise, si precisa operai... quando fatigano pe' benestanti non si contentano di mangiate al giorno, ed a crepa pancia, specialmente ne' tempi sse» [135].

e complessivo, sia pure sommario, delle fonti documentarie ntazione fornite dall'inchiesta murattiana ha consentito di confronto una campionatura delle risposte più significative erse province. Ben più approfondito dovrà essere lo studio di ezioni dell'indagine se si vorrà avere un quadro completo

---

Intendenza di Molise, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di per il comune di Ripalimosani.

uazione socio-sanitaria... cit., p. 14.

Intendenza di Molise, b. 1.011, fasc. 133, risposte relative al circondario di Ielsi.

isposte relative al circondario di Trivento.

delle condizioni ambientali e dei problemi sociali del meridione nel periodo del decennio. Qui basti ricordare, ancora una volta, gli elementi di critica e le denunzie relative alle condizioni di sussistenza delle popolazioni, ricorrenti nelle relazioni dei redattori statistici e degli incaricati locali.

Superati gli schemi rigidi dei questionari e delle disposizioni ministeriali, i responsabili dell'indagine evidenziano problemi e carenze, ma suggeriscono anche possibili soluzioni ed interventi da attuare. Come si è già accennato, il loro non facile lavoro di coordinamento e di sintesi dei diversi dati viene intralciato, tra l'altro, per tutta la durata dell'indagine, da malumori, ansie, rimproveri, scoramenti ed amarezze, causati dagli inevitabili ritardi che rallentano la conclusione delle varie fasi programmate. Se, oltre a tutto questo, si considerano la scarsità dei mezzi disponibili e la mancanza di collaborazione di tanti intermediari, diventa più facile apprezzare gli obbiettivi raggiunti dai redattori, e cioè la messa a fuoco dei mali che affliggono le province e, al tempo stesso, l'indicazione delle potenzialità di miglioramento e di progresso che esse hanno.

Le abitudini e le tradizioni ancorate a disagi secolari, messe in luce nelle loro relazioni, riescono inoltre a far scoprire il substrato psicologico e la filosofia di un vivere quotidiano che rimane lontano dai grandi avvenimenti e viene scandito dai ritmi consuetudinari delle comunità locali, ancora non del tutto consapevoli del rinnovamento in atto nella vita amministrativa e sociale. Ci si accorge, allora, che quella delle popolazioni meridionali è una realtà nella quale anche la lotta quotidiana per una «sussistenza» dignitosa diventa normalità.

PE DIBENEDETTO

*nistrazione del sistema viario in Puglia**

Un processo generale di ammodernamento militare, civile ed co è avviato nel regno di Napoli da Carlo III che si avvale laborazione del Tanucci e degli intellettuali della scuola illu- napoletana.

na riformatore degli ultimi decenni del XVIII secolo e la one borbonica, ispirata a criteri fisiocratici, incentivano la zione della proprietà fondiaria e le iniziative commerciali e dalla borghesia agraria che ha ormai grossi interessi nell'e- locale.

e, l'indirizzo di politica estera, tendente ad incoraggiare gli ommerciali con i paesi del Mediterraneo orientale per sottrarre alla tutela spagnola e avvicinarlo all'Austria e all'Inghilterra, a, accanto alla necessità di potenziare la flotta e la marina na, l'esigenza di migliorare la situazione portuale e il sistema

li finalità di ordine politico, amministrativo e militare diviene sabile approfondire le conoscenze geofisiche e morfologiche torio, per poterlo rappresentare con la maggiore precisione

ste così al fiorire di una interessante attività progettuale e la ia napoletana di questi anni, oltre a testimoniare l'altissimo

---

aziano Pasquale di Cicco, direttore dell'Archivio di Stato di Foggia, Vittorio di Donato, Archivio di Stato di Caserta, Angelo Petrucci, responsabile della sala studio dell'Archivio Campobasso, Fausto De Mattia dell'Archivio di Stato di Napoli, Angela Franca Aquilino di Stato di Bari e tutti coloro che hanno contribuito alla ricerca archivistica, fornendo utili su altre realtà geografiche del Mezzogiorno.

livello tecnico raggiunto dai maestri del reale Officio topografico, dimostra l'attenzione rivolta dai Borboni alla risistemazione di porti e tracciati viari esistenti e alla progettazione di nuove strade.

Nel 1784 si affida ogni iniziativa in materia di lavori pubblici a due giunte: quella cosidetta «dei tre ingegneri» o, propriamente, «di direzione» per la parte tecnica; e l'altra, già esistente, «dei siti reali» per la parte contabile-amministrativa. Nel 1798 prevale l'orientamento di eliminare duplicazioni, rivelatesi, nel tempo, poco funzionali, e si istituisce una Soprintendenza di ponti e strade sotto la direzione del marchese della Valva, funzionario solerte e di grande esperienza [1].

Ma la calamità dei tempi non consente significativi successi. Nella Terra di Bari, come in generale nel regno, le strade sono in uno stato di totale abbandono. Durante il periodo borbonico al di là della costruzione, realizzata tra il 1778 e il 1793, di un tratto di trentatré miglia per congiungere Foggia all'attuale frazione barese di Santo Spirito, nessun'altra iniziativa è intrapresa per migliorare la viabilità della provincia [2].

Le popolazioni sono quindi costrette a «trafficare per strade assolutamente impraticabili» specialmente nei tratti «vicinali ossia intermedia tra le comuni» [3].

All'arrivo dei francesi, la realizzazione di opere pubbliche non è rilevante anche se negli anni '80, prima che la Rivoluzione stabilisse rigide priorità militari nell'uso delle risorse finanziarie, si era affrontato il problema con serietà e competenza.

I francesi utilizzano largamente i progetti delineati dal riformismo illuminato borbonico che si rivelano essere i presupposti di quanto viene realizzato nel «decennio» sia nel settore amministrativo (cito ad

[1] R. dispaccio 7 lug. 1798.

[2] Nel 1781 l'amministrazione tecnica borbonica non era riuscita, nonostante il reiterato appoggio regio, a rendere operante la modifica del tracciato della regia strada delle Puglie per l'opposizione delle province interessate, contrarie ad ogni cambiamento dell'ordine esistente, a prescindere da ogni considerazione teorica sul merito della proposta. Cfr. M. MURGAS MACCIUCA, *Memoria sulle regie strade da costruirsi o restituirsi, per le Provincie di Principato Ultra, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto e Basilicata, contro al piano proposto da' Signori e Cavalieri Deputati da S.M.D.g. per tal opera*, Napoli 1781.

[3] ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (d'ora in poi ASNA), *Ministero dell'interno*, inv. I, fascio 183/I, Verbali del Consiglio provinciale del 13 settembre 1808 e del 20 ottobre 1809.

l'istituzione delle Intendenze già previste in un piano di del 1786, col compito di vigilare sugli abusi operati dagli tratori comunali); sia nel settore tributario (le teorie economi- Filangieri prevedevano già l'abolizione delle numerose imposte, avano i sudditi, e la loro sostituzione con un «contributo o» unico); sia in quello di opere pubbliche e di provvedimenti ci (approvazione di progetti e di piani regolatori). Anche one del latifondo è una necessità ormai avvertita e ampiamente nei decenni precedenti dal Genovesi, dal Galanti, dal Palmieri economisti napoletani.

ppressione della feudalità, l'incameramento e la vendita dei a manomorta ecclesiastica, tornata ad esclusivo vantaggio della a agraria e provinciale, sul cui consenso si regge il governo leonidi, portano di conseguenza una accresciuta mobilità dei diari e una maggiore quantità di terre da destinare ad uno ento più razionale. L'aumentata produzione agricola e l'esten- mercato richiedono nuovi sbocchi e infrastrutture più idonee, i abbattere i tempi e i costi dei trasporti.

ltà, ancora nei primi anni del «decennio», la situazione delle ubbliche continua a rimanere critica.

ugno del 1806 Giuseppe Bonaparte abolisce la Soprintendenza tituisce con tre Ispezioni, poi ridotte a due nell'agosto del lla base di una ripartizione territoriale del regno e delle sue omunicazione.

nente, con r. d. 18 nov. 1808, nasce il Real corpo degli inge- ponti e strade, che ha la sua sistemazione organica con il r. d. 1809[4].

no testo legislativo, di soli cinque articoli, si limita ad annun- creazione del nuovo organismo e a nominare il direttore, il del Genio J. David de Campredon, demandando a quest'ulti- mpito di elaborare un progetto di organizzazione del corpo nte alle circostanze di questo Regno e sulle basi del Corpo

---

tituzione e le competenze degli organi centrali e periferici dell'amministrazione n materia di lavori pubblici cfr. G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle (1815-1861)*, Milano 1977, pp. 232-233, 297-300, 372, 376-381, 415-419, 426-429, 770-779.

esistente in Francia per questo servizio» (art. 3); conferma un organo consultivo, il Consiglio dei lavori pubblici, già operante da un anno (era stato istituito con r. d. 18 ago. 1807), mentre sopprime le preesistenti Ispezioni generali delle strade[5].

Il decreto, inoltre, attribuisce una nuova qualificazione alla figura dell'ingegnere, un «tecnico» che, in quanto tale, era stato, fino ad allora, inquadrato in una obiettiva condizione di inferiorità sociale, tanto da risultarne incerta la stessa definizione professionale. Con la nascita del Corpo l'ingegnere acquista, anche nel Mezzogiorno, la dignità di un funzionario con una propria rilevanza amministrativo-istituzionale[6].

L'istituzione del Real corpo è senz'altro da annoverarsi tra i contributi più significativi dei nuovi governanti al processo di ammodernamento del paese.

Va detto, però, che l'importanza di tale organismo, almeno nel «decennio», è apprezzabile più dal punto di vista della ristrutturazione e del coordinamento della macchina istituzionale che per i risultati praticamente conseguiti[7].

In realtà, per quanto riguarda il sistema viario, il governo francese, sia per disfunzioni amministrative, sia per la sua breve durata e per la grave crisi finanziaria, determinata dallo stato permanente di guerra e dal blocco continentale, si limita ad interventi concentrati in poche aree di importanza soprattutto militare o politico-amministrativa più che commerciale, trascurando la manutenzione della rete preesistente.

2. – Per migliorare porti e strade le province e i comuni economicamente più progrediti si autofinanziano, applicando imposte straordinarie sui beni di consumo, sovrimposte sui dazi esistenti o ricorrendo all'appalto in privativa delle risorse demaniali.

---

[5] Il r.d. 7 ago. 1807 ne prevedeva due in luogo delle tre prima esistenti. Per ulteriori notizie cfr. F. DE MATTIA - F. DE NEGRI, *Il Corpo di ponti e strade dal decennio francese alla riforma del 1826*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni*, a cura di A. MASSAFRA, Bari 1988, pp. 449-468.

[6] Va inoltre segnalato che con il r.d. 4 mar. 1811 veniva istituita la Scuola di applicazione ed approvato il relativo regolamento.

[7] Cfr. A. MASSAFRA, *Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari 1984, p. 175, n. 27.

ovincia di Bari, caratterizzata da una vivace attività agricola erciale e dalle prime iniziative industriali intraprese dalle città si dimostra particolarmente attenta affinché le risorse dello delle popolazioni locali destinate alle opere pubbliche siano iate nella progettazione e realizzazione di un sistema viario e. I consigli provinciali e distrettuali e i decurionati cittadini, i da esponenti delle forze sociali più dinamiche e quindi più te alla migliore risoluzione del problema, si fanno interpreti genze economiche dei comuni. Questi, per favorire lo scambio e l'esportazione di derrate agricole e di manufatti, richiedono collegati fra loro mediante la costruzione di strade traverse enti nella consolare, l'unico asse rotabile esistente che dalla arrivava in Capitanata, in Terra di Bari e successivamente Lecce.

al 22 marzo 1806 Giuseppe Bonaparte approva l'inizio dei li restauro dell'antichissima strada Egnazia, che attraverso to congiungeva Napoli alle province pugliesi. Con r. d. del 15 08, n. 106 dispone la costruzione della strada Bari-Lecce, con ne diretta degli oneri economici da parte del tesoro regio espressa previsione di «offerte volontarie delle popolazioni ranno concorrere alla spesa, sia in danaro, in generi, in tra- in giornata di travagliatori»[8]

pettative dei comuni coincidono con il progetto murattiano di na rete di strade «provinciali» tutte rotabili. Con r.d. 7 mag. 1.734, il re pone le basi di un piano organico di finanziamento lizzazione delle strade intercomunali nelle province di Terra o, Terra di Bari e Capitanata «veduta la dimostrazione di necessità espressa nel voto unanime di tutte le popolazioni offerta di mezzi per eseguirlo»[9]. Il decreto sostiene che nelle

---

ciato Bari-Lecce, che richiedeva la spesa di circa 2000 ducati per ciascun miglio, ere'costituito di tre tronchi e passare per le città di Mola, Polignano, Monopoli, tuni, Brindisi. Il comune di Bari spende nel corso di due anni circa 900 ducati, ma le il contributo perché incide troppo sul suo bilancio. ASNA, *Ministero dell'interno*, io 183/1.

ENEDETTO, *La realizzazione della rete stradale ottocentesca attraverso le fonti documentarie di Stato di Bari*, in *Istituzioni e territorio in Terra di Bari. Fonti documentarie be del XIX secolo*, «Storia dell'urbanistica», I (1981), p. 10.

province pugliesi la mancanza di strade è «un ostacolo più grande che altrove alla prosperità del loro commercio, non solo per bisogno vicendevole in cui esse sono costituite tra loro, ma anche per l'immediata relazione che hanno colla capitale» [10].

In realtà, gran parte dei fondi provinciali per le opere pubbliche, gestite dalla Tesoreria generale, viene destinata ad altri usi, provocando le rimostranze dei pugliesi. Il progetto murattiano, che sarà ripreso dai Borboni restaurati, prevede anche «assi stradali» di medio-lungo percorso con funzioni di raccordo, attraverso la Capitanata e Terra di Bari, fra Napoli e le province più estreme del regno, ossia Terra d'Otranto e Basilicata. Per la costruzione della strada regia da Bari a Taranto, l'arteria che il Consiglio provinciale barese mostra di ritenere più necessaria al «commercio interno mettendo quasi in comunicazione il mar Jonio coll'Adriatico ravvicinando la nostra provincia a quella di Basilicata» [11], l'impegno finanziario diretto del governo centrale è cospicuo.

Con r. d. del 7 mar. 1811, n. 932 si stabilisce infatti che dei 600.000 ducati destinati all'esecuzione dei lavori stradali da eseguirsi in un anno a spese dello stato nelle province continentali, 149.348,73 ducati devono essere riservati alla strada Bari-Taranto. E tuttavia anche in questo caso non manca il ricorso all'impegno finanziario delle amministrazioni cittadine [12], e quella barese per far fronte al nuovo onere deve imporre nuovi e più pesanti tributi fiscali [13].

Impostata inizialmente sul presupposto della determinante partecipazione contributiva delle popolazioni locali e proseguita poi, anche negli anni successivi, secondo queste linee finanziarie, la politica di riorganizzazione viaria della provincia barese non manca di dare ben presto risultati.

All'autorizzazione regia non segue una immediata realizzazione delle opere e lunghi e accesi dibattiti, circa i modi di drenare le somme occorrenti, animano per anni le sedute decurionali, le cui deliberazioni risultano essere spesso inficiate da interessi personali e corporativi.

[10] *Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle Due Sicilie*, Napoli 1813, p. 274.

[11] ASNA, *Ministero dell'interno*, inv. I, fascio 183/2, Verbale 10 settembre 1813.

[12] ARCHIVIO DI STATO DI BARI (d'ora in poi ASBA), *Archivio storico del comune di Bari, Deliberazioni decurionali.*

[13] *Ibid., Deliberazioni decurionali*, 19 aprile 1813.

pure con notevoli difficoltà, nella provincia di Bari si viene ndo una nuova armatura viaria del territorio, più critica sere la situazione delle strade in Capitanata dove, fino ai i del XIX secolo, il sistema viario è costituito dai percorsi l transito degli animali transumanti. Tratturi, bracci e trat- intersecano in una fitta rete mettendo in comunicazione tra , locazioni e poste. Nella parte mediana di tali vie, come lle rappresentazioni grafiche più antiche quali gli Atlanti del ro (1649-1656) e del Crivelli[14], vi era un sentiero di terra estinato al transito di persone e carri.

la strada che unisce il capoluogo dauno a Manfredonia, di eresse per l'economia della Capitanata e per quanti sono 'industria armentizia, è in terra battuta e la sua transitabilità lalle condizioni meteorologiche[15].

chia rete dei tratturi entra in crisi con la censuazione del e lo smantellamento della Dogana, quando diventa impossi- ndanti e vetture aprirsi percorsi alternativi attraverso i terreni strade, rese intrafficabili dal cattivo tempo. Diviene allora abile la necessità di creare una rete di strade più «stabili»[16]. temazione viaria vera e propria della provincia si pone mano con la restaurazione borbonica.

a politica dei lavori pubblici conosce anni bui nel primo ella rinnovata monarchia dei Borboni che operano un pesante onamento del Real corpo degli ingegneri di ponti e strade, n r.d. 25 gen. 1817 e sostituito con la gracile Direzione di ponti e strade, dipendente dal Ministero degli interni[17]. nuovo regolamento approvato con r.d. 11 feb. 1817, scom- nsiglio superiore di lavori pubblici; viene eliminata la carica

---

O DI STATO DI FOGGIA (d'ora in poi ASFG), *Dogana delle pecore di Foggia*, 1. I, .

zie riguardanti la costruzione delle strade, nella prima metà del secolo scorso, cavate dal fondo ASFG, *Intendenza di Capitanata, Opere pubbliche.*

MASSAFRA, *Campagne e territorio...* cit., pp. 208-209.

vamente con r.d. 21 feb. 1822 la Direzione diviene una dipendenza del Ministero ferma restando la sua subordinazione al Ministero dell'interno per le opere comunali, cfr. G. LANDI, *Istituzioni...* cit., p. 416.

di ispettore, le cui funzioni di vigilanza vengono in parte trasferite al direttore generale; è ridotto drasticamente l'organico (dai 69 ingegneri che componevano il Corpo ad appena 15 unità); si prevede, infine, una nuova figura di ingegnere di ponti e strade sconosciuta ai francesi, e caratterizzata dalla precarietà del rapporto di lavoro [18].

Il modello storico al quale la Direzione generale si richiama è la Soprintendenza generale alle strade, operante nel regno sul finire del XVIII secolo.

Ma quando alla guida del Corpo, ora Direzione generale, viene chiamato, nel 1824, uno dei più validi funzionari di cui i Borboni si siano avvalsi, Carlo Afàn de Rivera, si attuano significativi mutamenti sia sul piano della funzionalità istituzionale che su quello della incisività degli interventi.

Su proposta del de Rivera si opera, con r. d. 25 feb. 1826, la riforma della Direzione, alla quale viene conferita una organizzazione la cui funzionalità si rivela tale da non richiedere modifiche sostanziali, nonostante la notevole mole di memorie «riformatrici» prodotte, negli anni trenta, dall'infaticabile direttore generale e testimoniate da fonti d'archivio [19].

Salvo marginali ritocchi, apportati negli anni '50 del secolo, relativi all'articolazione degli uffici e alla distribuzione e retribuzione del personale, la struttura della Direzione rimane inalterata fino all'Unità, quando viene sciolta per rinascere, in chiave di perfetta continuità, come Genio civile.

Al programma murattiano delle «strade traverse» di collegamento fra le aree portuali e quelle agricole vicine, per rispondere alle esigenze del commercio anche giornaliero (in questa ottica rientra, per esempio, la costruzione del tratto Molfetta-Terlizzi nel 1812) [20], si affianca quello ferdinandeo di un sistema integrato di trasporti per terra e per mare

[18] L'art. 9 del regolamento del 1817 stabiliva infatti che i 15 ingegneri e sottoingegneri impiegati in pianta stabile potevano avvalersi occasionalmente del contributo di un numero imprecisato di «ingegneri civili, senza che siffatta commissione dia ad essi alcun diritto a continuazione, cessato il bisogno».

[19] Cfr. A. GIANNETTI, *L'ingegnere moderno nell'amministrazione borbonica: la polemica sul Corpo di ponti e strade*, in *Il Mezzogiorno preunitario*... cit., pp. 935-944.

[20] ASBA, *Intendenza di Terra di Bari, Amministrazione comunale antica, Opere pubbliche*, b. 41, fasc. 501/1.

oltre che a collegare fra loro i centri agricoli dell'hinterland
ne, per esempio del tratto Canosa-Andria nel 1822)[21] a rac-
on i porti. Questi, infatti, sono destinati a divenire, secondo
te operative del de Rivera, che subordina gli interessi di
litico-amministrativa a quelli economici, centri di raccolta
tamento dei prodotti dell'entroterra.
d. 27 giu. 1820 si era operata la divisione delle strade in
e private e la classificazione in base alla loro importanza
ilità.
strade regie, cioè quelle di collegamento tra la capitale e le
e gli Stati esteri, gravano finanziariamente sul Tesoro; per
ltre si era introdotto, con r.d. 7 mag. 1813, n. 1753, il
i finanziarle con addizionali sulla fondiaria, con «ratizzi» sui
con imposte straordinarie sui consumi.
l. 5 feb. 1820, viene autorizzata la costruzione della Mediter-
prima importante arteria stradale da realizzarsi a spese della
di Terra di Bari, che, correndo parallela alla consolare,
ollegato Canosa a Noci attraverso Andria, Corato, Ruvo
.
mportanti strade traverse realizzate negli anni trenta dell'800
arletta-Andria e la Barletta-Canosa con la quale viene colle-
pinazzola-Minervino, favorendo notevolmente l'economicità
rto di cereali dalla Murgia e dalla Basilicata.
li Bari produce in questi anni un grande sforzo finanziario
o del piano viario progettato dal Consiglio provinciale,
endo al suo interno la centralità e lo sviluppo della città di Bari.
negli ultimi anni del regno borbonico si può ormai con-
e la rete viaria della provincia è giunta ad uno stadio molto
2.
ente che tale risultato, effetto diretto della politica viaria
nel decennio francese, crea condizioni più favorevoli allo

Intendenza e Prefettura, Strade regie e provinciali, b. 32, fasc. 210.
e strade costruite, oltre a quelle citate, sono: Capurso-Rutigliano, Capur-
, Cellamare-Strada regia per Taranto, Fasano-Locorotondo-Martina, Sannican-
Cassamassima-Acquaviva, Spinazzola-Mediterranea, Altamura-Matera. Cfr. F.
Statistica della Provincia di Bari, Bari 1855, pp. 23 e seguenti.

svolgersi delle comunicazioni e soprattutto dei trasporti dei prodotti agricoli fra i diversi centri della provincia e verso le città portuali.

In Capitanata, una delle prime strade realizzate è la provinciale Foggia-Lucera che mette in comunicazione il centro economico della provincia con quello giudiziario. Negli anni '30 inizia la costruzione della strada Apulo-Sannitica, per collegare la Capitanata con il Molise, e delle provinciali Foggia-Manfredonia e Manfredonia-Cerignola. Negli anni '40 viene realizzata la San Severo-Manfredonia e nel decennio successivo la San Severo-Lucera.

La zona garganica merita un riferimento a parte. Infatti, come testimonia anche il Manicone[23] agli inizi del secolo, in tale ambito provinciale lo stato delle strade è disastroso, limitando la loro percorribilità esclusivamente a dorso di mulo.

Unica via rotabile è quella da San Marco in Lamis a Foggia, mentre la strada da Manfredonia a Monte Sant'Angelo lo è solo per metà. Bisogna arrivare al 1822 per veder iniziare la sistemazione di quest'ultima. Intorno agli anni '40, invece, è da segnalare la costruzione della strada garganica. Il grosso dei collegamenti garganici, tuttavia, si realizza soltanto con l'Unità allorquando, per combattere il brigantaggio che aveva le sue basi nelle boscaglie e asperità del promontorio, sono costruite numerose strade ad opera del Genio militare.

In questi anni, le strade rotabili pugliesi si configurano in una serie di raggiere, ciascuna convergente nei centri della vita economica e amministrativa del territorio, che assumono funzioni «nodali» fra aree subprovinciali e una sempre maggiore autonomia rispetto alla capitale.

La politica dei lavori pubblici, sostenuta per oltre venticinque anni dall'Afàn de Rivera e tendente a privilegiare la valorizzazione delle capacità produttive del regno, non subisce significativi mutamenti fino all'Unità e se penalizza le aree interne meno progredite, innesca altresì ulteriori processi di crescita per i porti commerciali delle province pugliesi che tenderanno a specializzarsi in base agli sviluppi produttivi delle aree afferenti.

---

[23] Cfr. M. MANICONE, *La fisica Appula*, a cura di F. IAVICCOLI, Foggia 1987, pp. 182-194.

L'utilità di convogliare le strade verso il mare e di svolgere
ti tra economie diverse lungo percorsi e itinerari marittimi,
rciare gli spazi e contenere i costi dei trasporti, è concetto già
alla fine del Settecento. In Puglia anche per le carenze del
viario e per la frequente impraticabilità dei tracciati che limi-
notevolmente il trasporto delle merci su strada con i carri, si
per il commercio su lunghe distanze e di più rilevante entità,
o al trasporto marittimo.

diventano quindi lo snodo obbligato degli scambi che gravi-
'orbita dell'economia pastorale ed agraria delle aree interne.
orti pugliesi, per l'arretratezza delle tecniche di costruzione, la
parte degli approdi è costituita da spiagge o rade naturali,
te riparate da muri o da opere chiuse insabbiabili con facilità,
ono ricevere piccole imbarcazioni addette alla navigazione di
io.

partire dalla seconda metà del Settecento i problemi del
antieristico e portuale si affrontano con maggiore scientifi-
effettuano studi sulle maree, i venti, le correnti, i fondali
dati rilevati vengono elaborati per progetti e nuove tecni-
ostruzione. Presso i centri portuali pugliesi vengono istituite
dei porti, strade e muri per la manutenzione dei porti
strade, utilizzando le franchigie degli ecclesiastici e gabelle
genere.

operosità non sortisce, però, i risultati sperati: in Puglia la
e dei porti non migliora; scarsi e limitati nel tempo sono
venti governativi fino ai primi decenni dell'800. La loro
rdia resta in gran parte affidata alle deputazioni cittadine,
iscono i fondi destinati ai lavori e alla manutenzione delle
ortuali, e ai cittadini interessati al commercio marittimo
soprattutto nelle cattive annate, integrano direttamente le
ricavate dalle rendite provenienti da fondi patrimoniali, ce-
Comuni per questo uso, dall'affitto degli erbaggi e dalle
belle sui generi importati ed esportati.

i di Bari e di Barletta, grazie alla notevole disponibilità
ia dei loro abitanti, riescono, in questi anni, a diventare
ri e più sicuri della costa adriatica e a dotarsi di un ap-
nercantile in grado di polarizzare su di sé la funzione di

organizzare la commercializzazione a lunga distanza delle derrate agricole e dei prodotti interni provenienti da aree consistenti di territorio.

Ma il continuo insabbiamento cui sono sottoposti al pari degli altri porti adriatici, ripresenta nel «decennio» il problema del risanamento. La proposta, avanzata nel 1813 e sostenùta per molti anni dal de Fazio, di ritornare al sistema romano dei moli traforati, sperimentato con successo a Nisida, non ha seguito, nonostante il favore di Carlo Afàn de Rivera.

Quale fosse lo stato dei porti della provincia di Terra di Bari, nel periodo francese, e quanto fosse caotica l'amministrazione delle Casse dei porti, strade e muri, si evince chiaramente dai numerosi «rapporti» rassegnati dall'intendente al governo e dagli ufficiali del Genio, residenti sulla costa dell'Adriatico, al direttore de' porti e fari del regno, Costanzo. Il «pressante bisogno che vi è di eseguire in cotesti porti de' restauri e delle migliorazioni» e il grave danno derivante alla salute degli abitanti dall'accumulo delle alghe dovuto all'errata costruzione dei porti sono costantemente evidenziati[24].

L'intendente di Terra di Bari, duca di Canzano, nelle sue relazioni, si dichiara convinto che «...i prodotti de' territori riescono di nessun vantaggio a Proprietarj, quando non possono estrarsi. Se i porti son trascurati, moriremo di fame fra la ricchezza e vedremo abbandonati quei campi, che in quel caso darebbero un inutile raccolto...»[25]. Pertanto, insiste sulla necessità di mantenere in buono stato i porti e chiede che siano specificate le competenze in materia, rivendicando una maggiore autonomia delle istituzioni locali nella gestione dei contributi volontariamente impostisi per i loro porti.

Il duca di Canzano, con appassionati e reiterati interventi presso il Ministero delle finanze, quello dell'interno e quello della marina, ciascuno dei quali rivendicava per sé il controllo sulla gestione dei fondi delle Casse dei porti, strade e muri, ottiene, nell'agosto del 1808, l'abolizione degli «antichi stabilimenti di amministrazione dei

[24] ASBA, *Intendenza di Terra di Bari, Porti e fari*, b. 38, fascc. 699, 700, 702/1.
[25] *Ibid.*, fasc. 702/1.

l'istituzione da parte del Ministro delle finanze di una com-
e preposta alla «retta amministrazione delle rendite dei Porti
ovincia».
ta commissione è composta dall'intendente, dal capo dei movi-
lella marina e dall'amministratore delle regie dogane, con il
di eseguire i lavori di riattazione utilizzando i proventi della
ei porti e di rendere conto al Ministero delle finanze.
ommissione provvede, innanzitutto, a dividere i fondi da de-
alle strade da quelli da adibire ai porti (l'uso indistinto delle
della Cassa dei porti, strade e muri era stata, in passato,
nte condizionato dalla classe di appartenenza dei decurioni in
se questi erano commercianti le rendite annuali venivano as-
interamente alla manutenzione dei porti, abbandonando alla
e strade; viceversa se appartenevano «alla classe dei cittadi-
r ovviare all'imperizia ed alla mala fede con le quali erano
queste opere «di modo che non si faccia che ammonticchiare
amente senza conoscere la natura delle spiagge, le correnti
versie, ed il periodo de' venti»[26], nomina un architetto idrau-
questi viene attribuito il compito di eseguire le piante dei
porti della provincia, di effettuare scandagli, annotare i sistemi
r il nettamento e cavamento, elencare i lavori necessari e pre-
progetti di risanamento con relativo computo metrico e pre-
di spesa.
l.r. 17 giu. 1809 tale commissione viene soppressa e si prescrive
rti di marina militare e di commercio del regno formino una
sse sotto la diretta dipendenza del ministro della guerra e ma-
ne i lavori e il mantenimento di essi rientrino nelle attribuzioni
po del genio.
egno dell'intendente di Terra di Bari non consegue risultati
bili, soprattutto perché il governo francese, pur interessato al
mento dei porti, finisce col rivolgere maggior attenzione al-
di alcune strade utilizzate per lo spostamento delle truppe,
endo utilizzare le vie marittime, rese insicure dalle continue
ni della flotta inglese.

.

Terra di Bari è, comunque, l'unica provincia del regno che riesce a mantenere un commercio attivo con Ancona, Ferrara, Trieste e Venezia. Ma la caduta della produzione agricola per l'abolito regime del Tavoliere, la censuazione delle terre, il ristagno del commercio marittimo e il gravoso carico fiscale rendono i proprietari sempre più restii a versare i «ratizzi» da loro dovuti per le costose opere di cavamento con le quali si mantengono efficienti i porti, soprattutto di Trani, Barletta e Bari.

Più critiche risultano essere le condizioni degli altri porti pugliesi: quello di Brindisi è quasi ridotto in palude. Solo il porto naturale di Taranto riceve in questi anni un trattamento di maggior favore da parte del governo perché, oltre a non presentare grossi problemi di interramento, è anche l'unico porto militare sulla costa meridionale del regno.

Nei primi decenni della restaurata monarchia borbonica, il generale risveglio dei traffici internazionali determina l'interesse dei francesi e degli inglesi ad assicurarsi il controllo del Mediterraneo e dei porti del Mezzogiorno d'Italia, data la loro posizione strategica.

La necessità di inserirsi nel circuito del commercio internazionale e di liberarsi della supremazia inglese riapre la questione dei porti.

In questo periodo assume inoltre un rilievo economico, ancor maggiore che in passato, l'esercizio diretto ed in proprio dell'attività armatoriale che diventa uno degli elementi più determinanti della supremazia mercantile conseguita dalla fascia costiera nel corso della seconda metà del XVIII secolo. La legislazione protezionistica introdotta dal governo borbonico con i rr.dd. 12 mar. 1822 e 30 nov. 1824 prevede consistenti agevolazioni fiscali a favore delle esportazioni olearie effettuate con bastimenti nazionali[27]. La nuova normativa favorisce la concentrazione del commercio oleario delle altre province della Puglia nei porti baresi, meglio attrezzati.

Per il porto di Bari vengono richiesti importanti lavori di ampliamento e di escavazione sin dal 1835; Barletta, pur di reperire le somme necessarie per la ristrutturazione del suo porto, chiede di imporre un dazio sui cereali che vengono estratti dalla città.

[27] G. CINGARI, *Mezzogiorno e Risorgimento*, Bari 1976, p. 161.

presa delle esportazioni pugliesi di olio e vino, soprattutto, uisce allo sviluppo dei porti di Trani e Molfetta.
seduta dell'8 maggio 1836 il Consiglio provinciale, prendendo lo sviluppo del commercio marittimo pugliese, procede ad una azione dei porti di Terra di Bari ponendo al primo posto Bari porto internazionale», quindi Barletta e Monopoli, con rilevanza ovinciale, e infine Molfetta, Mola e Trani, porti di importanza tuale»[28].
nni '40 rappresentano un momento di eccezionale sviluppo terventi statali relativi ai lavori pubblici nel regno.
nsiglio di Stato approva il 27 luglio 1842 il progetto di restau- del porto di Brindisi che, data la sua posizione geografica, minente apertura del canale di Suez, appare il più idoneo a ri- la «Valigia delle Indie».
aprile del 1847 viene varato anche il progetto Lauria per il i Gallipoli, ma i lavori sono interrotti nel '57 per mancanza di

nanze dello Stato sono ormai al collasso e le opere pubbliche, mo periodo borbonico, subiscono notevoli rallentamenti. I fon- a Cassa provinciale per le opere pubbliche della Tesoreria e e della Cassa per le opere di conto regio riescono a stento enere le opere esistenti.
eresse prioritario di Ferdinando II per i lavori pubblici lo a tentare la realizzazione dell'ultima grande opera della dinastia ica. Con r.d. 16 apr. 1855 il sovrano concede ad Emanuele go, ingegnere di Bari, di costruire la ferrovia delle Puglie che dovuto mettere in collegamento Napoli con Brindisi e con assando per Avellino, Foggia, Barletta, Bari e con diramazioni interno per Troia, Cerignola, Conversano, Fasano, Ostuni.
erava di raccogliere il capitale necessario a finanziare l'impresa tra anti delle cinque province attraversate dalla ferrovia, ma le izioni aperte nel maggio del 1855 sono fallimentari; i sottoscrittori n particolare, si rifiutano di pagare i 100 ducati annui per 4 anni.

A, *Ministero dell'interno*, inv. II, b. 4069. Cfr. anche S. MANDARINI, *Sulle presenti economiche di Terra di Bari*, Bari 1858, pp. 6 e seguenti.

In realtà la realizzazione della strada ferrata presentava per il commercio di Terra di Bari solo riflessi negativi, in quanto avrebbe tolto i porti della provincia i vantaggi ricevuti dall'arretramento rispetto alla costa della strada consolare, sottoponendoli all'aggressiva concorrenza del porto di Brindisi.

Per i commerci di Terra di Bari e di Terra d'Otranto con Napoli risulta economicamente più conveniente la via marittima, mentre la strada ferrata delle Puglie avrebbe avuto la sua maggiore valenza nei traffici internazionali.

Infatti, nelle intenzioni dei finanziatori stranieri, rappresentava il primo tratto della linea che, attraversando l'Europa, avrebbe velocizzato il trasporto della «Valigia delle Indie» in Inghilterra.

UALE DI CICCO

tuzioni annonarie nel Regno di Napoli

e e talvolta variamente interpretate sono le notizie disponibili
antichi istituti annonari del Mezzogiorno, sino al periodo
o.
re si riferiscono quasi esclusivamente alla città di Napoli che
na di assurgere al ruolo di capitale era il centro meridionale più
so [1], mentre non ragguagliano a sufficienza sulle altre parti del

ıò apprendere così del *magnum horreum* edificato dal vescovo
II (ve n' è menzione anche in un documento del 1150), delle
rie del periodo svevo (gli speciali depositi costituiti lungo le
di Puglia, Calabria e Sicilia per la conservazione dei frumenti),
napoletana *Domus Panis* [2].
documentarie e librarie informano poi sui dazi che gravavano
ortazione delle derrate (*ius exiturae, ius tractarum*) e dicono del
le della grassa istituito dal primo sovrano angioino, e del
o alle assise o prezzi di calmiere sulle vettovaglie, che si trova
1282 [3].

---

polazione della città nei primi anni di regno di Carlo I d'Angiò andrebbe calcolata
le 40.000 persone. Cfr. G. PARDI, *Napoli attraverso i secoli. Disegno di storia economica*
ica, in «Nuova rivista storica», VII (1923), p. 571.
ODINÒ DI MIGLIONE, *L'annona del grano a Napoli*, Polistena 1915, pp. 3, 9; L.
, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859, p. 69; C. MINIERI RICCIO,
oriche tratte da 62 registri angioini, Napoli 1877, pp. 59-60.
ANCHINI, *Della storia* ... cit., pp. 81, 99; M. DELFICO, *Memoria sul Tribunale della*
ulle leggi economiche nelle province confinanti del regno, Napoli 1785; N.F. FARAGLIA,
prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, Napoli 1878, pp. 69, 77. Sino al 1306 le assise
ovaglie a Napoli erano determinate dal giustiziere, da dottori e scolari dell'università

Le stesse fonti evidenziano la situazione di monopolio del commercio granario che, sotto gli Angiò, seppero garantirsi le potenti società fiorentine dei Peruzzi, dei Bardi, degli Acciaioli[4].

Non risulta però che in quei tempi il rifornimento alimentare di Napoli avvenisse normalmente a cura delle autorità cittadine.

Queste intervengono, incettando nel regno o all'estero il grano per la panizzazione, solo nei momenti di emergenza, come durante le carestie del 1330, 1340, 1343, 1372[5].

Non è dunque già in atto un rigido e complesso sistema annonario, quale caratterizzerà le epoche successive, specie dal secolo XVI in poi.

Da tempo antico Napoli è divisa in sei Piazze o Sedili, di cui cinque formate da nobili (Capuana, Montagna, Nido, Porto, Portanova), la sesta, detta del Popolo, composta da popolani, appunto, ma anche da mercanti e professionisti. Queste piazze non si riunivano mai in una generale assemblea: ognuna deliberava separatamente, e quattro Piazze facevano maggioranza (formavano «città», si diceva).

Decidevano su tutte le questioni relative all'amministrazione cittadina, imponevano gabelle, votavano donativi, istituivano deputazioni ordinarie e speciali e nominavano gli Eletti, i quali, dal convento

degli studi e da alcuni deputati cittadini; negli altri comuni del regno, per le costituzioni normanne e sveve la competenza spettava al mastro camerario o secreto della provincia, con il consiglio del baiulo, magistrato locale, e di alcune persone di ogni terra (G.M. MONTI, *Da Carlo I a Roberto d'Angiò. Ricerche e documenti*, Trani 1936, pp. 209-211).

Sulla figura del giustiziere e sue attribuzioni dal XIII secolo in poi: B. CAPASSO, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1387 - 1806)*, II, Napoli 1899, pp. 111-124.

[4] Sui fiorentini che seppero farsi padroni dei traffici e delle finanze meridionali, soppiantando abilmente veneziani, pisani e genovesi favoriti dai sovrani svevi: R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, I, Firenze 1922, pp. 542 e seguenti.

[5] M. RODINÒ DI MIGLIONE, *L'annona*... cit., pp. 19-21; R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò* ... cit., pp. 510-516. Nel Medioevo le carestie erano drammi ricorrenti, dovuti a cause naturali e comuni a tutta l'Italia e all'Europa, e si combattevano vietando le esportazioni, imponendo prezzi di vendita, trasferendo vettovaglie dai luoghi di abbondanza a quelli di penuria. Per Napoli, N.F. Faraglia (*Storia dei prezzi* ... cit., pp. 68-71) ricorda la carestia del 1182 che durò cinque anni, due altre di un decennio più tardi e quella «memorabile» del 1269, nonché diverse altre dei secoli successivi. In Italia nel '600 si contarono ben 35 carestie (G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino 1930, p. 256).

in cui si riunivano, presero il nome di Tribunale di San

etti, in numero di sei, titolari del potere esecutivo in rappre-
delle piazze, amministravano la città[7], della quale facevano
egrale alcuni borghi, mentre vari casali ne formavano il
Città, borghi e distretto erano l'*Universitas neapolitana.*
importante funzione svolta dagli Eletti e quale venne loro
ente riferita con diploma del 21 febbraio 1401 da re Ladislao
Durazzo[8], che intendeva in tal modo rimeritare la città per il
ogli dei proventi della gabella del vino, consisteva nel prov-
'approvvigionamento alimentare di Napoli, in specie al rifor-
del grano e dell'olio.
funzione fu confermata da re Ferrante d'Aragona con i capi-
476[9].

---

ganizzazione del comune napoletano, le Piazze, gli Eletti e le magistrature cittadine, gomenti trattati in molti studi, è sufficiente il rinvio a: G.A. SUMMONTE, *Historia egno di Napoli*, tt. 4, Napoli 1675; C. TUTINI, *Dell'origine e fundazione de' Seggi di oli* 1754; N.F. FARAGLIA, *Le Ottine e il reggimento popolare di Napoli*, Napoli 1893; *Catalogo* ... cit., e sua bibliografia (I, p. 586, in nota); M. SCHIPA, *Nobili e popolari Medioevo in rapporto all'amministrazione municipale*, Firenze 1925; G. DORIA, *Storia e. Napoli dalle origini al 1860*, Milano-Napoli 1958; L. DE LUTIO DE CASTELGUI-*li di Napoli*, Napoli 1979; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica* , voll. 2, Napoli 1982.

I d'Aragona, aggregando ai Sedili di Montagna, Porto e Portanuova i capi del o, escluse l'elemento popolare dal governo cittadino e sino alla venuta di Carlo ranno sempre nobili (B. CAPASSO, *Catalogo* ... cit., II, p. 3, in nota). Un Eletto i ha solo dal 1495 ed è il maestro di Zecca Giancarlo Tramontano. Al tempo di celta vicereale cominciò a sostituire il criterio elettivo, e l'Eletto del popolo che altro lo strumento del vicerè, controllando i nobili suoi colleghi, soprattutto dell'assolutismo» (M. SCHIPA, *Nobili e popolari* ... cit. p. 104). Un catalogo degli ummonte per gli anni 1495-1592 (I, pp. 140-162) e in Capasso (cfr. nota 3) sino pp. 322-342).

sto del diploma: A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del regno di Napoli*, V, tit. VIII, pp. 112-114.

lo 34 del 1476 favorì le contese per motivi di giurisdizione tra gli Eletti e gli competenti in materia di commestibili. Una di esse fu risolta dal Consiglio lo nel 1510, quando agli Eletti si riconobbe «la cura e il governo della grascia coltà di pubblicare bandi e punire; le multe spettare allo spedale dell'Annunziata; di loro diritto l'imposizione delle assise con intervento del giustiziere» (N.F. *toria dei prezzi* ... cit., pp. 79-80).

Nell'esercizio di tale incombenza, che era essenziale per mantenere la calma nel popolo e allontanare così i facili rischi di sommossa per la paura più o meno fondata di carestia, ampia era la potestà degli Elètti, sia normativa sia giudiziaria. Competeva loro infatti il potere di emanare bandi, di multare i contravventori e anche di incarcerarli.

Una carica dunque di grande responsabilità e prestigio, e affatto facile nella gestione, come divenne chiaro in più di una circostanza e come talvolta qualche Eletto sperimentò a sue spese, per non dire della tragica vicenda dell'Eletto Starace, addirittura massacrato dalla plebaglia [10].

L'aumento della popolazione, notevolissimo a Napoli almeno dal XVI secolo (ma molto sensibile anche nel resto del regno: nel 1501 i fuochi numerati furono 254.380, che 60 anni più tardi divennero ben 482.301) [11], l'emigrazione dalle campagne, la fuga dal feudo, diedero basi solide all' ognora preoccupante questione annonaria, e con essa ogni governo succedutosi nel tempo dovette fare i conti. Nel ventennio

[10] Sul terribile episodio, di ferocia unica per i particolari, avvenuto al tempo del viceré Pietro Giron, duca di Ossuna: *La morte di Giovan Vincenzo Starace Eletto del Popolo di Napoli nel maggio 1585*, in «Archivio storico per le province napoletane», I (1876), pp. 131-138; *Il tumulto napoletano dell'anno 1585*, a cura di N.F. FARAGLIA, *ibid.*, XI (1886), pp. 433-441; R. VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, Bari 1967, pp. 42-43; R. COLAPIETRA, *Il governo spagnolo nell'Italia meridionale (Napoli dal 1580 al 1648)*, in *Storia di Napoli*, V, Napoli 1972, pp. 161-178.

[11] Sulla popolazione di allora, determinata principalmente sulla base dei fuochi fiscali e, dunque, di un dato non sicuro, sono da tener presenti, oltre al citato Pardi: G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica della Sicilia*, a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969, I, pp. 119-121. II, *passim.*; L. GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, voll. 10, Napoli 1797-1805, *passim* (per Napoli: VI, pp. 373-374); L. DE SAMUELE CAGNAZZI, *Saggio sulla popolazione del regno di Puglia ne' tempi passati e nel presente*, I, Napoli 1820, pp. 275-282; N.F. FARAGLIA, *Il censimento della popolazione di Napoli fatto negli anni 1591, 1593, 1595*, in «Archivio storico per le province napoletane», XII (1897), pp. 255-311. Per il coefficiente di conversione fuochi-popolazione: G. DA MOLIN, *La popolazione del Regno di Napoli a metà Quattrocento (Studio di un focolario aragonese)*, Bari 1979, pp. 17-21. Secondo i lavori di demografia storica di J. Beloch, gli abitanti di Napoli erano 150.000 nel 1500, 245.000 nel 1574, 238.000 nel 1597, 275.000 nel 1599, 280.000 nel 1616, 186.000 nel 1688 (F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, Torino 1951, p. 361). Per le cause di questa grande evoluzione demografica (alla fine del Settecento gli abitanti sono più di 400.000) e sua incidenza nella struttura sociale della città, in cui il ceto popolare assume enorme rilevanza, *ibid.*, I, pp. 368-369; B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1953, pp. 135-137.

é Pietro di Toledo (1532-1553) si ebbe l'allargamento della elle mura urbane e la città quasi raddoppiò.

a dell' annona assunse una posizione di assoluta centralità itica economica dei viceré spagnoli ed austriaci, né ebbe ridimensionamenti, riducendosi nella gravosa portata, con il dipendente. Per secoli l'approvvigionamento alimentare di divenuta ormai una delle più grosse metropoli europee ili si dimostreranno i tentativi per evitarne la crescita a dismi- al tempo del viceré d'Alcalà [12] — si configurò non semplice- me un fatto di normale polizia amministrativa, quanto piutto- dine pubblico, di vero e proprio governo politico.

ono sempre ben consapevoli gli Eletti stabilendo i prezzi di ne ebbero sempre chiara coscienza i viceré: di qui la linea a costantemente adottata da essi, che, indipendentemente dai regime e dalla maggiore o minore abbondanza delle principali ie, tendeva ad assicurare la vendita di queste ad un medesimo nche se non remunerativo, e anzi dannoso per le pubbliche E difatti il pane costerà a Napoli sempre meno che nelle altre Regno [13].

la metà del XVI secolo a causa delle molte discordie che si fra gli Eletti il viceré introduce prima temporaneamente poi te nella struttura del Tribunale di San Lorenzo un ufficiale regio.

nel 1560 il duca d'Alcalà pone a fianco degli Eletti il grassiere o dell'annona (evidente il ricordo delle cose romane, come tto del popolo che è chiamato anche tribuno della plebe), che

---

53 Bernardino di Mendoza, luogotenente del viceré Toledo aveva emanato bandi o di utilizzare quale suolo edificatorio la fascia di terreno immediatamente prossima tadine, all'interno ed all'esterno delle stesse. Nel quindicennio successivo Parafan uca d'Alcalà, fece vari decreti per fermare l'espansione edilizia, dopo aver proposto che ai forestieri si proibisse la residenza stabile in Napoli (B. D'AGOSTINO, *Il olo nell'Italia meridionale. Napoli dal 1503 al 1580*, in *Storia di Napoli* ... cit., pp. allarmante «negocio del crescimiento de esta ciudad de Napoles» fu oggetto di tito nel Consiglio collaterale tra il 1561 e il 1578 (A. LEPRE - P. VILLANI, *Il nell'età moderna e contemporanea*, Napoli 1974, p. 42).

NIGLIO, *Annona e calmiere a Napoli durante la dominazione spagnuola. Osservazioni* «Archivio storico per le province napoletane», n.s. XXVI (1940), pp. 127-128.

all'inizio fu un reggente del Consiglio collaterale, poi comunque sempre uno dei principali magistrati del regno [14]. Negli anni 1603-1604 egli diviene il presidente del Tribunale in rappresentanza del viceré, con il potere di far rispettare gli ordini degli Eletti e di imporre multe in materia annonaria [15].

Collaboravano con gli Eletti alcuni ufficiali, come i consultori di Città che assistevano nell'esercizio della giurisdizione civile o criminale, il segretario, il razionale, lo scrivano di razione ed il credenziere della pecunia, alle cui dipendenze era altro personale (scrivano, trombetta, banditore).

Dal Tribunale di San Lorenzo o Città, dipendevano i conservatori ed i credenzieri del grano, delle farine e dell'olio. Vi erano poi altri ufficiali minori nominati dagli Eletti: il governatore dei molini, il compulsore di Città o dei panettieri (provvedeva all'esazione dei diritti comunali dovuti dai venditori, di pane in particolare, e si trova anche nei casali), il provveditore delle vettovaglie e quello dei vini, il campione di Città (legittimava la precisione delle bilance usate nel mercato), il mastro mercato, il capitano della grassa, il catapano dei casali [16].

---

[14] Il Capasso (*Catalogo* ... cit., II, pp. 9-10) informa che il primo grassiere nominato con regolare patente del viceré e del Collaterale nella quale si specificano le competenze esclusivamente annonarie nell'ambito del Tribuñale, fu il marchese di Grottola Alfonso Sanchez (1569), ma che le scritture consultate danno notizia già di Giuseppe Albertino (1560) e di Lopez de Mardones (1562), con incarico di grassieri presumibilmente straordinario. E fornisce anche un elenco di tutti i grassieri (II, pp. 315-321), nel quale l'Albertino è chiamato Geronimo. Per notizie sull'inadeguatezza dell'azione del Ribera onde ovviare ai bisogni della popolazione: D.A. PARRINO, *Teatro eroico e politico de' governi de' viceré del Regno di Napoli*, I, Napoli 1730, pp. 269-271; G. CONIGLIO, *I viceré spagnoli di Napoli*, Napoli 1967, pp. 99-100.

[15] Molto pesante sarà sempre l'ingerenza del viceré nell'amministrazione comunale e, tramite il grassiere, nella gestione dell'annona. E non sempre disinteressata. Casi di collusione, ad esempio, si sospettarono fra il gran capitano ed il mercante di grani Paolo Tolosa, agli inizi del Cinquecento, e nel secolo seguente fra il viceré conte di Benavente (1603 - 1610), il successore conte di Lemos (1610-1616) e il mercante Michele Vaaz, di origine portoghese (N.F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi* ... cit., p. 130; G. CONIGLIO, *L'annona*, in *Storia di Napoli* ... cit., V, 1972, p. 707; M. SIRAGO, *L'inserimento di una famiglia ebraica portoghese nella feudalità meridionale: i Vaaz a Mola di Bari (circa 1580-1806)*, in «Archivio storico pugliese», XL (1987), pp. 126,132.

[16] Chiara e completa illustrazione di tutte le magistrature annonarie della capitale, delle loro particolari competenze è fornita dal Capasso, nel suo citato *Catalogo*, un lavoro di grande utilità, condotto principalmente sulle carte dell'archivio municipale napoletano, parte delle quali trovarono la loro fine nell'incendio di Castelnuovo il 5 marzo 1946.

ue giorni la settimana gli Eletti separatamente giravano per città, ispezionando forni, panetterie ed ogni altro tipo di di generi alimentari. Rilevavano la qualità degli approvvigio- la quantità delle scorte ancora disponibili e poi ne relaziona- Tribunale.

di essi controllava il mercato o pietra del pesce, eretto nel ri a turno sorvegliavano in particolare grano e farina, mulini, i dicevano commissari [17].

rnitura dei grani necessari alla città era affidata ad appositi di nomina vicereale e municipale, i quali portandosi nelle di maggiore produzione, prima fra loro la Puglia, poi la e l'Abruzzo, effettuavano gli acquisti o a prezzi precedente- abiliti oppure a prezzi cosiddetti «alla voce», cioé stabiliti in do momento [18]. Grosse quantità di cereali erano fornite anche appalti o «partiti» dai vari mercanti, o assentisti per lo più che allora dominavano il mercato interno ed estero delle [19].

PASSO, *Napoli descritta ne' principi del secolo XVII da Giulio Cesare Capaccio*, in storico per le province napoletane», VII (1882), pp. 539-547; ID., *Catalogo*... cit., 9; G. CONIGLIO, *L'annona*... cit., p. 696.

ntratto alla voce, diffuso ancora nel XIX secolo, assai discusso e variamente a economisti e storici, e sulla sua incidenza nel mondo agricolo meridionale sono re almeno: F. GALIANI, *Della moneta*, a cura di F. NICOLINI, Bari 1915, p. 158; NTI, *Della descrizione geografica* ... cit., II, pp. 161-162; G.B. JANNUCCI, *Economia del l Regno di Napoli*, a cura di F. ASSANTE, Napoli 1981, voll. 5 (*L'uomo e l'opera*, pp. III, pp.667-715); G. CONIGLIO, *Annona e calmieri* ... cit., pp. 121-124; ID., *Un del secolo XVIII*, in «Archivio storico per le province napoletane», n.s., XXX pp. 201-205; P. CHORLEY, *Oil Silk and Enlightenment. Economic problems in XVIII oles*, Napoli 1965, pp. 83 e sgg.;, P. MACRY, *Ceto mercantile e azienda agricola nel apoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo*, in «Quaderni storici», VII (1972), 21, ; ID., *Mercato e società nel regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica del li 1974*, pp. 15-26 e *passim*; J. DAVIS, *Società e imprenditori nel regno borbonico.* Bari 1979, pp.68-71; G. ALIBERTI, *Economia e società da Carlo III ai Napoleonidi* , in *Storia di Napoli* ... cit., VIII, 1971, pp. 117-120.

mmercio granario e su operazioni effettuate dai mercanti genovesi Lomellini, vaschieri, e fiorentini Salvati, Acciaioli, del Tovaglia e da altri: G. CONIGLIO, *Il apoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economica-sociale*, Napoli 1951, pp. ello stesso autore va tenuto presente anche: *Il viceregno di Napoli nel sec. XVII. vita commerciale e finanziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani e spagnoli*,

Il grano della città si conservava in grandi fosse site fuori Porta Reale che avevano una capienza di 600.000 tomoli [20]; quello scaricato da navi si conservava invece nel Mandracchio o Molo di mezzo, un deposito in cui si riponevano, sino alla quantità di 40.000 tomoli, anche le farine macinate a Torre Annunziata, a Castellammare e nell'Amalfitano. Alla gestione di questi depositi attendeva, oltre al conservatore, numeroso personale: credenzieri, scrivani, pesatori, infossatori, paliatori, bastasi. Quanto all'olio, esso era conservato in alcune capaci cisterne che si costruirono nella seconda metà del Cinquecento [21].

Questo apparato annonario della città si mantenne in vita, quasi senza modifiche, sino alla fine del secolo XVIII.

Una grande molteplicità di norme si emanarono nel tempo per garantire alla capitale da parte delle province la fornitura dei grani

---

Roma 1955, pp. 77-83, 95-111. È noto che spesso i mercanti stranieri avevano loro consoli a Napoli e agenti stabili nei luoghi di produzione e di conservazione cerealicola, come Foggia, o in quelli di imbarco, come Manfredonia e Barletta. La maggior parte della fornitura granaria alla capitale si effettuava con navi ragusee per via mare, più agevole, meno rischiosa e costosa della via terra, ostacolata anche dalla cattiva condizione delle strade. Secondo il Faraglia (*Storia dei prezzi* ... cit., p. 133) la città fece partito con mercanti per la prima volta al tempo del viceré Toledo.

[20] La conservazione granaria in fosse scavate nel terreno era uso antico e molto praticato nei luoghi di produzione cerealicola, come in Puglia, e qualcuno stimava che quelle della Capitanata fossero un'imitazione dei caricatoi siciliani. Cfr. C. AFAN DE RIVERA, *Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio a' doni che ha la natura largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1833, pp. 208-209; S. STAFFA, *Il presente e l'avvenire della provincia di Capitanata*, Napoli 1860, pp. 193-196; N.F. FARAGLIA, *Le fosse del grano*, in «Napoli nobilissima», I (1892), pp. 39-43; F. DI CAGNO, *Il Piano delle fosse detto «della Croce» in Foggia* s.n.t. (ediz. f.c. presso il Museo di Foggia) . Agli inconvenienti dei sistemi di conservazione granaria si ritenne nel Settecento di aver trovato rimedio con le famose stufe ideate dall'Intieri ed alle quali fu interessato anche l'abate Galiani. Cfr.: *Della perfetta conservazione del grano. Discorso di Bartolomeo Intieri*, Napoli 1754; e sul tentativo «appassionato, insistente e ripetuto» del Broggia per far conoscere in Piemonte l'invenzione delle stufe granarie: F. VENTURI, *Tre note su Carlantonio Broggia*, in «Rivista storica italiana», LXXX (1968), 4, pp. 844 e seguenti.

[21] Quattro cisterne furono costruite per ordine dato dagli Eletti nel 1588, dall'arch. Vincenzo della Moneca nel torrione di mezzo del muraglione di Porta reale, poi rivelatesi insufficienti. Altre quattro, accanto alle vecchie, il Tribunale di San Lorenzo fece scavare nel 1731, occupando anche una parte del giardino del seggio di Nido. Cfr. «Napoli nobilissima», I (1892), pp. 31-32, in cui si menziona anche lo studio di N.F. FARAGLIA, *Le antiche cisterne dell'olio ora officine della tipografia Giannini*, edito in «Strenna Giannini», IV (1892).

ommestibili in generale, fra le quali importantissimi furono
i del ben vivere del 25 gennaio 1509, dovuti al viceré Giovanni
na, conte di Ribagorza [22].
e norme intesero regolare il commercio delle principali derrate
no del paese e con l'estero e, come è naturale, ne influenzarono
ionarono la stessa produzione [23].
fra l'altro, imponevano ai produttori, massari e contadini, di
are per mezzo di «riveli» la quantità di grano posseduta e di
servare nei propri depositi o fosse null'altro se non le quantità
tto ritenute indispensabili per l'uso familiare. Vietavano sempre
ercio dei generi alimentari entro le 30 miglia dalla città di
E ciò facevano minacciando, secondo l'uso del tempo, pene
esanti, (frusta, anni di galera, e anche la pena di morte), che
n avevano mai la forza di reprimere gli accaparramenti, le
ioni o il contrabbando, peraltro agevolati dal sistema generale
che ammetteva numerosi casi di privilegio [24].
questa normativa denunciava la grande diffidenza nutrita dai
nti verso le esportazioni dei principali generi commestibili,
ndo dal grano. Di questo, l'uscita dai confini del regno
ammessa solo negli anni di grande abbondanza, e solo per
i un gravoso e severo meccanismo di licenze di esportazione,
e», del quale potevano e sapevano avvantaggiarsi i grossi

Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, a cura di L. GIUSTINIANI, tt. 14, 3-1805 (t. II, tit. XV, *De Annona Civitatis Neapolis, et Regni*, pp. 6-164; tit. XVI, *Urbanae Leges*, pp. 165-256); N.F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi* ... cit., p. 130 capitoli» sono detti quelli del 1509).

ame delle disposizioni sul commercio granario e dei loro riflessi sulla produzione NIGLIO, *Note sulla storia della politica annonaria dei viceré spagnoli a Napoli*, in «Archivio le province napoletane», n.s. XXVII (1941), pp. 274-282. Secondo questo autore, il blico favoriva il commercio interno; veri ostacoli, invece, erano le scarse vie di one, i banditi, i pirati barbareschi, i pedaggi. E le carestie andrebbero imputate solo ta produzione, che risentiva dei molti divieti di esportazione.

rrenti del contrabbando erano alimentate oltre che da coloro cui era concesso di propri, anche dai monasteri e dagli ordini religiosi. La prammatica VII (viceré gosto 1582) tratta del contrabbando praticato dai canonici di Tremiti, d'accordo ri (*Nuova collezione delle prammatiche* ... cit., t. II, pp. 9-10). Cfr. N. SANTAMARIA, *apoletana dei tempi viceregnali*, Napoli 1861, pp. 18-23.

commercianti ed i grandi imprenditori, spesso con il ricorso alla corruzione, ma non il produttore[25].

Prammatiche e bandi, in realtà, con tutti i loro ordini e divieti e pene ebbero sempre scarso e momentaneo successo, come il loro stesso numero e la ripetizione delle prescrizioni dimostrano. Rivelandosi inefficaci in tempo di penuria, ebbero solo una forza in negativo, quella di opprimere la produzione ed il commercio interno ed estero del regno, fatto inevitabilmente conseguenziale di erronei principi di economia, propri di quei periodi.

Ed ora qualcosa delle vicende annonarie di Napoli.

Nel 1496, avendo la città ottenuto da re Ferdinando I d'Aragona l'esenzione dalle gabelle per tutte le cose d'interesse annonario, eccetto dalla gabella del buon denaro[26], venne stabilito di farsi ogni anno la provvista dei grani necessari per l'intera popolazione, indipendentemente da qualsiasi previsione di penuria.

La Città eresse per suo conto un baraccone o vendita di farina al Mercato, altre vendite aprì in più luoghi fuori di questo, ed obbligò coloro che facevano o vendèvano pane o farina a registrarsi (allistarsi) presso il Tribunale di San Lorenzo.

Solo i vetturali di Terra di Lavoro, i cosiddetti «vaticali», ne rimasero esenti e furono invece abilitati a vendere liberamente le farine, purché al prezzo d'assisa, come i farinari allistati.

---

[25] L. DAL PANE, *Il commercio dei grani nello Stato pontificio nei secoli XVI e XVII*, in «Annali della Facoltà di economia e commercio della R. Università di Bari», n.s. II (1940), p. 140. Le tratte si dicevano sciolte, quando si riferivano a generi liberamente estraibili perché non di interesse annonario; legate se riguardavano grani, biade, oli e legumi. Cfr. in proposito: G.M. GALANTI, *Della descrizione* ... cit., I, pp. 465-466; G. FENICIA, *Esportazione dei prodotti alimentari del Regno di Napoli nella seconda metà del XVII secolo*, in «Nuova rivista storica», LXXI (1987) pp. 268-292. Ancora nel Settecento si auspicava che esse potessero fissarsi sempre ad un medesimo prezzo, perché «li forestieri verrebbero con maggior sicurezza a comprare in Napoli» (P.M. DORIA, *Manoscritti napoletani*, I, a cura di G. BELGIOIOSO, Galatina 1981, p.150).

[26] Cfr. *Nuova collezione delle prammatiche* ... cit., t. II, pramm. I (Aversa, 3 maggio 1496), p. 6. La gabella del buon denaro era stata istituita, ai primi del '300, dalla *Città* per le spese di costruzione del porto e per altre opere pubbliche. È noto che Napoli godeva dell'esenzione dell'imposta diretta pagata nel regno (fuocatico), ma era soggetta alle imposte indirette, fra cui le gabelle e i dazi sui commestibili, con molte eccezioni (viceré, funzionari, militari, capi di famiglie numerose, ecclesiastici ecc.). Per un elenco di queste imposte e loro vicende nel tempo: B. CAPASSO, *Catalogo* ... cit., I, pp. 50-111; G. CONIGLIO, *L'annona* ... cit., pp. 698-702.

ni panettiere si impose di appendere fuori della bottega una
u cui poteva leggersi l'assisa ed il peso del pane, che per
rsi da quello venduto in ogni altra panetteria della città doveva
e una particolare marcatura [27].
a costante linea di politica economica degli amministratori
na, il prezzo d'assisa del pane quasi mai corrispondeva al
urale dei grani e così avveniva per l'olio, anch'esso venduto
politico.
, se era molto alto, il popolo mostrava il suo malumore con
schiamazzi e violenze; se era molto basso, i grani scompari-
mercato, si esportavano clandestinamente o in vario modo si
no e si nascondevano dai mercanti in attesa di tempi migliori.
riamente all'opinione comune, in generale l'incetta avveniva
à stessa e nelle province vicine più che nelle zone di produ-
nifera.
accaparravano: popolo, nobili, ecclesiastici. Anche il finitimo
beneventano, soggetto allo Stato della Chiesa, era di solito
dagli incettatori monopolisti per conservarvi grani da vendere
iplicato lucro, quando il bisogno era più pressante [28].
ficavano quindi paurose carestie, che gli amministratori del-
e i governanti cercavano affannosamente di contenere e che
cevano migliaia di vittime fra i meno abbienti. E costante
va l'incubo della rivolta della fame. Una carestia straordinaria
el 1551 [29] ma anche i successivi furono anni di penuria, e lo

---

GENNARO, *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Nizza 1785, p. 49. Il
to a Napoli era di vario tipo. Quello d'assise o dei poveri, scuro e di cattiva
endeva a palata, il cui peso poteva risentire delle variazioni del mercato, ma non
rana 4). Il pane bianco, o di puccia, secondo Faraglia (*Storia dei prezzi* ... cit., p.
zionava solo nel forno di San Giacomo e si vendeva a rotolo cioè a peso. Vi era
comune e il pane dei casali, quest'ultimo migliore del napoletano. I fornai allistati
onfezionare solo il pane comune e quello d'assise; quello a rotolo e quello dei
endava dalla città a privati. In proposito, a parte gli studi del Coniglio più volte
RICCIO, *L'evoluzione della politica annonaria a Napoli dal 1503 al 1806*, Napoli 1923,
L. CASTALDO MANFREDONIA, *Gli arrendamenti. Fonti documentarie conservate presso
Stato di Napoli*, I, Napoli 1986, pp. 47-53.
NIGLIO, *L'annona* ... cit., p. 709.
GENNARO, *Annona* ... cit., p. 53. Le misure allora adottate dalla città furono così
cero arrivare a Napoli tanta abbondanza di grani e di farine che poi, scomparsa la

furono pure il 1560, il 1565 ed ancor più il 1570[30]. Nel 1580 e nel 1585 la distribuzione del pane venne razionata mediante bollette[31].

Intanto, continuando la Città a far partito alla solita maniera, con il ribasso del prezzo dei grani e delle farine, poté nel 1597 accertare di aver subìto l'enorme perdita di 3.000.000 di ducati. E la corresponsabilità di questa situazione non poteva attribuirsi ai soli Eletti, ma coinvolgeva gli stessi viceré che a quelli sovente imponevano, per fini politici, di fare «partiti» svantaggiosi e anche di accettare grani cattivi e che talvolta speculavano essi stessi, altre volte lasciavano speculare[32].

Nel 1600 Filippo III di Spagna concesse l'autorizzazione di poter vendere il pane secondo il suo costo, ma agli amministratori della annona mancò l'animo di trasferirla nella pratica. Invariata rimase la condizione di disagio del popolo napoletano, che spesso tumultuava e spesso trascendeva contro le autorità e lo stesso viceré[33].

---

paura della fame, e per evitare il rischio del deperimento dei generi, panettieri e vermicellai furono obbligati a prenderne delle quantità (*ibid*, pp. 54-55).

[30] Nel 1570 venne aperto a Napoli l'ospizio di San Gennaro *extra moenia*, dove furono ricoverati più di un migliaio di poveri (M. RODINÒ DI MIGLIONE, *L'annona* ... cit., pp. 69 e seguente). Durante questi tempi calamitosi per la frequente mancanza di pane, ci fu la proposta di confezionare «per la gente minuta» pane con farina di frumento e con altra estratta da una pianta detta *aron* o piede di vitello. L'autore, fra' Girolamo Vollaro, la esponeva nel 1577 al viceré Innico Lopez, marchese di Mondejar, ma fu subito accantonata, sia per il parere contrario di alcuni sanitari sia perché il popolo cominciò a rumoreggiare quando ne ebbe notizia. Cfr. D.A. PARRINO, *Teatro eroico*... cit., I, 338; D. DI GENNARO, *Annona* ... cit., p. 55.

[31] N.F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi* ... cit., pp. 140-141. Lo stesso autore (*Il censimento della popolazione di Napoli* ... cit., pp. 257) informa che l'assegnazione del pane per mezzo di cartelle fu sperimentata a Napoli la prima volta nel 1547, e poi praticata ancora nel 1591 e 1595. Nel 1585 il viceré Ossuna, con prammatica del 13 maggio (pramm. II *De Pistoribus*, tit. CCXXX, in *Nuova collezione delle prammatiche*, ... cit., tomo XII, p. 283) minacciò di morte i panettieri che facevano mancare il pane nella città dandone meno del dovuto e vendendo parte delle farine loro consegnate e con altra prammatica del 20 dicembre (III, *ibid.*, pp. 283-285) ordinò che si confezionassero due soli tipi di pane (bianco, di once 33; di assise, di once 42, di tutta farina e tolta la sola crusca), al prezzo comune di grana 4.

[32] G. CONIGLIO, *L'annona* ... cit., p. 697.

[33] Circa la carestia del 1622 e l'episodio degli insulti al cardinale Zapata, che si concluse con la condanna a morte di sette persone: D.A. PARRINO, *Teatro eroico* ... cit., II, pp. 153-154; A. DE RUBERTIS, *Carestia e fame a Napoli nel 1622*, in «Archivio storico per le province napoletane», n.s. XXX (1944-1946), pp. 145-150. Più di un secolo dopo sarà lo stesso Carlo III a ricevere oltraggio dal popolino in agitazione per la scarsezza del pane (M. SCHIPA, *Il*

essa dai pesi dell'annona, la Città si risolse nel 1636 a vendere *zandi* dei suoi casali[34], e tre anni dopo diede in appalto la nservazione dei grani per risparmiare sulle relative spese.
649, dopo la rivolta di Masaniello, dopo la *datio in solutum* rendamenti, con cui il governo cedette ai privati il gettito inistrazione di varie imposte indirette, le rendite comunali di icevono linfa da gettiti ormai assai esigui[35].
re più inevitabile ed assiduo si pone il ricorso ai prestiti dei dei mercanti, dei banchi, spesso con l'interessamento sollecito tato dei viceré.
uno di questi cerca di riportare un poco d'ordine nell'annona ricordato il conte d'Oñate che nel 1651 abolisce tutte le ti disposizioni, salvando solo i Capitoli del ben vivere[36]. Cresce in anno il debito pubblico della città, alla quale la peste del scritta con efficacia dal Parrino e dal Giannone, ha inferto un o colpo: nel 1680 ammonta a cifre da capogiri, ben 11.000.000 i[37].

---

apoli al tempo di Carlo di Borbone, voll. 2, Milano - Roma - Napoli 1923, II, pp. er il Coniglio, il popolo napoletano, togliendo al governo la libertà d'azione con cce di disordini e tumulti, può in effetti considerarsi non solo la vittima ma anche ponsabile delle carestie e il vero ispiratore della politica restrittiva e contraria alle i (*Annona e calmiere*... cit., p. 119).
a privativa di confezionare e vendere il pane nei casali secondo l'assisa di Napoli. il cui numero variò negli anni: SUMMONTE, *Storia*... cit., I, pp. 267-269; G.M. *Della descrizione*... cit., II, pp. 254-270; N. DEL POZZO, *I casali di Napoli*, in «Napoli », I (1892), pp. 138-140 e 158-160.
sommossa del 1647, al tempo del duca d'Arcos, ideata dal Genoino e favorita da omiche-sociali ma con evoluzione politica: D.A. PARRINO, *Teatro eroico*... cit., II, 2; M. SCHIPA, *La cosiddetta rivoluzione di Masaniello*, Napoli 1918; ID., *La mente di* in «Archivio storico per le province napoletane», XXXVIII, pp. 655-679; G. *Annona e calmieri*... cit., pp. 150-153. Sulla *datio in solutum*: L. DE ROSA, *Studio sugli i del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno (1649-1806)*, Napoli, 1958, pp. 8-17 e *passim*, oltre che N.F. FARAGLIA, *Storia dei* it., pp. 158-159; L. CASTALDO MANFREDONIA, *Gli arrendamenti* ... cit., pp. 3-4.
ONIGLIO, *L'annona*... cit., p. 712.
I GENNARO, *Annona* ... cit., p. 59. Sulla peste del 1656, che fece più di 150.000 che, scriverà il Di Maio, «consentiva di iniziare fisicamente un'altra era», la a è ricca. Si segnalano con il fondamentale lavoro di S. DE RENZI, *Napoli nell'anno* oli 1867; D.A. PARRINO, *Teatro eroico* ... cit., I, pp. 32- 49; P. GIANNONE, *Istoria gno di Napoli*, VI, Napoli 1865, pp. 388-395; G. DE BLASIIS, *Relazione della pestilenza*

Necessiterebbero mutamenti radicali, che significassero l'abolizione di ogni vincolo del commercio delle vettovaglie, la soppressione, per dirla con il Fortunato, dei tanti «antichi illaqueamenti di Polizia» [38].

Ma questo è pensato solo da pochi, fra cui il Serra, il noto e sfortunato autore del *Breve trattato* edito nel 1613, con dedica al viceré Lemos, un libro che il Fornari definirà «per ogni riguardo superiore al tempo in cui fu scritto». Invece la maggioranza, i responsabili dell'annona pensano solo a correggere il sistema, non a sopprimerlo. E d'altronde tutti gli scrittori e gli economisti che nel '500 e nel '600 avevano già preso in considerazione il ricorrente fenomeno delle carestie e proposto ai governi napoletani rimedi per evitarle, avevano sempre segnalato espedienti di modifica, mai progetti di sostituzione del difettoso e rovinoso congegno annonario. Così l'Ammirato che aveva consigliato di estendere a tutto il Regno il sistema della capitale, oppure il Campanella, per il quale la responsabilità della carestia «che è 'l più gran male di questo Regno» cadeva sull'infida «arte negoziatoria», così ancora il Lunetti, il chierico Ferraioli e il reggente di cancelleria Tapia con i loro piani sugli uffici di abbondanza [39].

Le leggi del tempo, le prammatiche vicereali, i bandi degli Eletti riflettono questo pensiero economico.

Nella seconda metà del Seicento, invero, non sono programmabili grandi rivolgimenti della politica annonaria (che il Comparato giustamente speculare da quella fiscale) e questa continuerà ad essere la

---

...caduta in Napoli l'anno 1656, in «Archivio storico per le province napoletane», I (1876), pp. 323-357; A. RUBINO, *Peste crudele in Napoli*; *ibid.* XIX (1894), pp. 690-710; L. FUMI, *La peste in Napoli nel 1656 secondo il carteggio inedito della Nunziatura pontificia*, in «Studi e documenti di storia e diritto», 1895, 15, pp. 121-132; F. STRAZZULLO, *La peste del 1656 a Napoli*, in «Fuidoro», 1957, 4, pp. 7-14; R. DE MAIO, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna*, Napoli 1971, pp. 3 e seguenti.

[38] N. FORTUNATO, *Riflessioni intorno al commercio antico e moderno del Regno di Napoli*, Napoli 1760, p. 134.

[39] Su questi e altri studiosi della questione annonaria: T. FORNARI, *Delle teorie economiche nelle provincie napoletane dal secolo XIII al MDCCXXXIV. Studi storici*, Milano 1882, pp. 154-156, 181-183, 210-262, 300-302, 306-318; M.L. RICCIO, *L'evoluzione della politica*... cit., 3-25, e 71-106. Per una recente analisi delle proposte fatte in TAPIA nel *Trattato dell'abbondanza*, Napoli 1638: vedi V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, pp.380-386.

sbagliata, a Napoli, sia negli ultimi anni del dominio spa-
ia successivamente. Il viceré Los Velez è pago di chiedere
nere da Carlo II la facoltà della vendita delle farine non più
to, le Piazze di decidere nel 1682 l'abolizione dell'allista-
ei panettieri.
tà dà ora in appalto la generale panizzazione, precisando nelle
contrattuali peso, qualità e prezzo del pane, e si riserva solo il
tenere in funzione i posti di vendita delle farine fuori del

vo sistema, all'inizio sembrato vantaggioso, rivela abbastanza
petti intollerabili: gli appaltatori forniscono a prezzo alto un
simo e, quando c'è penuria, trovano sempre la maniera di
ai propri obblighi, anche con la fuga.
estie del 1694 e del 1698 dimostrarono poi che per la Città
più oneroso sopperire alle mancanze dsgli appaltatori che
pane per proprio conto.
00 le Piazze napoletane ripristinarono il meccanismo dello
nto, impostandolo su basi nuove.
gli allistati, panettieri e farinari, erano obbligati a prendere
tà quanto loro necessitava, pagandolo un carlino a tomolo in
tto al prezzo di costo; inoltre non potevano lavorare pane
dal comune, da vendersi al prezzo fisso di 4 grana, mentre il
nco poteva lavorarsi solo nel forno di S. Giacomo, gestito
esse municipale.
stato delle cose non migliora per queste innovazioni, né la
bera da forti perdite per cause d'annona, costretta com'è nei
scarse derrate, per annata agricola sfavorevole o per altro,
agli allistati i grani necessari non solo senza l'aumento del
tomolo, ma sottocosto [40].
ema annonario non presenta alcuna significativa modifica
Napoli diviene capitale del viceregno austriaco.
ovvigionamento è sempre un problema di difficile soluzione:
i sono accusati di incuria, di far solo i propri interessi, si
il contrabbando lungo le coste.

GENNARO, *Annona*... cit., pp. 60-65.

Le nuove prammatiche rinverdiscono la normativa spagnola, e già uno dei primi provvedimenti del viceré Grimani (7 giugno 1708) rinnova il divieto delle 30 miglia e impone i «riveli» ai produttori[41].

Si fanno piani di ristrutturazione dell'annona. Uno, proposto dagli Eletti nel 1717, resta accantonato essendo in corso la guerra di Sicilia; un altro viene elaborato tra il 1720 e il 1721 da Scipione Del Duce, deputato annonario ed ha per elemento di novità il prezzo del pane secondo il mercato. Ma quando gli amministratori dell'annona riesumeranno, dopo la carestia del 1722, il congegno dell'appalto, pur regolandolo in modo diverso, non terranno alcun conto dei suggerimenti di Del Duce[42].

Altre modifiche di questo congegno si avranno al tempo del regno indipendente, con Carlo III di Borbone (1734) quando sembra che ormai esistano i presupposti perché tutto possa migliorare e progredire anche nel difficile campo dell'annona, ed ha inizio la politica di riforme, continuata dai governi ferdinandei[43].

Si stabilì allora che alla panizzazione generale attendessero non più forni appaltati a gestori individualmente obbligati, ma a gestori obbligati in solido, sia a corrispondere l'estaglio sia a fornire la quantità di pane necessaria alla città[44].

La memorabile carestia del 1764, ben più dura di tutte le precedenti, seguita da una ferale epidemia con migliaia di morti, riportò

[41] *Nuova collezione delle prammatiche*... pramm. LXXVIII (7 giugno 1708), LXXIX (16 settembre 1715), LXXX (11 luglio 1716); A. Di Vittorio, *Gli austriaci e il Regno di Napoli. 1707-1734. Ideologia e politica di sviluppo*, Napoli 1973; G. Recuperati, *Napoli e i vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*... cit., VII, pp. 347-457. Nel 1713 la giurisdizione civile e criminale con mero e misto impero del Tribunale di San Lorenzo, già soppressa nel 1651 (pram. XLII *de Annona* del 19 gennaio) si estende a tutti gli appartenenti alle arti annonarie (M.L. Riccio, *L'evoluzione*... cit., p. 115; G Coniglio, *L'annona*... cit., p. 694).

[42] D. Di Gennaro, *Annona*... cit., p. 66; A. Di Vittorio, *Gli austriaci*... cit., pp. 441-448.

[43] Sul Settecento carolino a Napoli, oltre al classico e sempre valido studio di Schipa, già citato R. Ajello, *La vita politica napolitana sotto Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*... cit., VII, pp. 459-717.

[44] D. Di Gennaro, *Annona*... cit., p.72. I forni pubblici della città erano allora diciassette, poi divennero diciotto. Furono chiusi i forni reali di Castelnuovo e di Pizzofalcone, i luoghi di vendita delle farine ridotti ad undici, parte affidati alla corporazione dei farinari, parte all'amministrazione cittadina. La panizzazione si diceva generale perché prevedeva l'affitto non solo del pane bianco ma anche di quello comune.

co d'accusa il sistema annonario di Napoli, il cui bilancio ubito un danno di oltre 840.000 ducati[45] ed anche il ruolo funzione di quel sistema, soleva svolgere la Dogana delle di Foggia, eseguendo gli ordini della Segreteria d'azienda. istituto, difatti, come documenta il suo ricco archivio con- nell'Archivio di Stato di Foggia, oltre a raccogliere ed a con- verso la capitale gran parte dei grani prodotti in Puglia, ne il commercio, concorreva a fissarne il prezzo, «voce», e, ndo sull'andamento del raccolto, poneva le autorità centrali no nelle condizioni di autorizzare o di vietare le esportazioni gno.

lleggiamento, tra Reggenza ed Eletti, delle responsabilità per o e nella sfiducia generale verso gli amministratori dell'annona avevano adottato tempestivamente le misure opportune e su- non poche difficoltà («con una guerra atroce di sei mesi con ggenti», egli scriverà) riusciva al Tanucci di costituire una commissione, la giunta dell'annona, formata da altissimi ma- Cavalcanti, luogotenente della Sommaria, Jannucci, presidente remo Magistrato di commercio, Vargas Macchuca, prefetto ona) e presieduta da Baldassarre Cito, presidente del Sacro nsiglio.

iti di questa giunta erano l'esame delle cause che avevano la grande carestia e la proposta di rimedi per il tempo

---

carestia del 1764 e la pestilenza che ne seguì e per la quale è ammissibile un tetico a partire da circa 200.000 vittime; S. DE RENZI, *Napoli nell'anno 1764*, 8, F. VENTURI, *1764: Napoli nell'anno della fame*, in «Rivista storica italiana», 973) pp. 394-472, ed autori ivi citati (Fasano, Sarcone, Pepe ed altri). «L'anno '64 Regno per la penuria del vitto una rivoluzione nell'economia agraria. Un furore tutte le Province fece disboscare un'immensità di terreni, volendo assicurare proprio vitto. Il vantaggio ignominioso, che molti ricevevano in quell'anno colla loro generi, produsse una classe fino allora incognita di negozianti granisti za malefica» scriverà F. Longano, allievo del Genovesi (*Viaggio per la Capitanata*, LALLI, Campobasso 1981, p. 89). Cfr. anche P. MACRY, *Ceto mercantile* ... cit., p. di interesse anche il lavoro di A. ALLOCATI, *La panificazione a Napoli durante la 1764 in una memoria di Carlo Antonio Broggia*, in *Studi in onore di Antonio Genovesi*, . DEMARCO, Napoli 1966, pp. 23-49.

Ma la giunta, operando sotto il condizionanento dei soliti inveterati pregiudizi annonari, individuò per fonti delle passate disgrazie la concessione delle tratte e le incette mercantili, e consigliò quasi esclusivamente i rimedi di sempre.

Concluse proponendo di affidare la gestione annonaria soltanto al Prefetto dell'annona, dubitando della capacità degli Eletti[46].

«L'idea di una totale libertà del commercio dei grani — osserva il Venturi — era evidentemente estranea, ripugnante all'animo e alla mente degli uomini che reggevano il regno di Napoli» e, può aggiungersi, così anche la lezione del Genovesi, l'esempio francese, il dibattito spagnolo di quegli anni[47].

Secondo il Di Gennaro, autore meritatamente obbligato in materia e dal quale anche questo scritto ha tratto molto, la Città dal 1765 al 1780 perse sull'appalto della panizzazione circa 62.000 ducati, e nello spazio di 19 anni e sino al 1782 i danni imputabili alla annona del grano e dell'olio la costrinsero a registrare un passivo di 2.600.000 ducati ed oltre, per ripianare il quale, come già in passato, si dovettero vendere i residui utili delle gabelle in appalto[48].

Per molti del ceto intellettuale le esperienze fatte in più secoli provavano che il meccanismo di sussistenza della capitale aveva connaturati i fattori predestinati al fallimento e che era insufficiente ed illusorio modificarne questa o quella parte: per loro, dall'attuale regime vincolistico bisognava passare ad altro di piena libertà nel commercio delle derrate.

Era il pensiero degli economisti fisiocratici e degli illuministi napoletani che cominciava a diffondersi ai livelli decisionali. Delle nuove idee liberiste, sostenute dal Galiani, dal Genovesi, dal Fortunato, dal

[46] M. Rodinò Di Miglione, *L'annona*... cit., pp. 155-159; F. Venturi, *1764: Napoli*... cit., pp. 459-460. Dopo il 1764 la materia annonaria venne sottratta alla competenza esclusiva dell'amministrazione municipale e assoggettata ad un diretto intervento del governo (G. Aliberti, *Economia e società*... cit., p. 130). Un ampio quadro della situazione annonaria napoletana, al tempo della minore età di Ferdinando IV è dato da M. Vinciguerra, *La reggenza borbonica nella minorità di Ferdinando* IV, in «Archivio storico per le province napoletane», n.s. II-III (1916-1917).

[47] F. Venturi, *1764: Napoli*... cit., p. 460.

[48] D. Di Gennaro, *Annona*... cit., pp. 81-82.

che non lasciavano indifferenti ma non riuscivano a convin-
amente il Tanucci ed altri politici, si fecero incisivi portavoce
ennaro con il suo *piano economico di pubblica sussistenza* che,
to nel 1784, vedeva una seconda edizione già l'anno dopo, ed
ese Caracciolo, con le sue *Riflessioni sull'economia e l'estrazione*
nti dalla Sicilia, fatte in occasione della carestia della indizione III,
5[49].

i governanti i timori per le novità assolute in annona erano
roppo forti e per allora la radicale riforma non ci fu. Prevalse
prudente principio che Jannucci, nel suo *Economia del commercio*
di Napoli, di recente pubblicato dall'Assante, compendiava
ressione: «Ben si sa che nella materia dei grani e di altre
lie deve la teoria cedere alla pratica»[50].

di lì a poco la «teoria» comincerà ad affermarsi: con editto
gennaio 1788 fu disposto dai competenti deputati la libera
dell'olio, essendosi conclusa anch'essa con cifre in rosso la
e colonna olearia; il 6 luglio dello stesso anno il sistema delle
che si era ritenuto nel 1759 di estendere all'intero regno,
onfermato per la sola Napoli; l'1 ottobre infine si abolivano
del pesce e si dichiarava che questo era vendibile dappertutto,
isa, matricola e altra restrizione[51].

NCHINI, *Della storia della finanze*... cit., p. 371. Il Di Gennaro, che indirizza il suo
li Eccellentissimi Signori Deputati degli spedienti destinati a riordinare questo
mo della nostra amministrazione» e che è fautore di libertà «piena, sicura ed
commercio delle vettovaglie, critica come dannosi le provvisioni pubbliche
i detti d'abbondanza, i caricatoi marittimi, l'appalto generale della vendita del
e farine, le voci annuali del grano e la fissazione straordinaria del prezzo di
empo di scarsità. E liberista non meno convinto fu il Caracciolo, viceré di
quale: E. PONTIERI, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento.*
Roma 1945, in particolare: III, *L'esperimento riformatore del marchese Domenico*
ceré di Sicilia, 1781-1786, pp. 47-121; VI, *Problemi annonari nella Sicilia del Settecento*,
).

ANNUCCI, *Economia*... cit., III, pp. 754-755.

NCHINI, *Della storia delle finanze*... cit., p. 371; B. CAPASSO, *Catalogo*... cit., pp.
pp. 107-108. Fu allora istituita una deputazione dell'annona olearia, composta di
e dall'Eletto dal popolo, che nel 1799 sarà unita alla frumentaria, prendendo il
eputazione annonaria. V. anche A. DE SARIIS, *Codice delle leggi*... cit., V, tit. XI,
.

Intanto dal sovrano, tramite il Supremo consiglio delle finanze, con dispacci del 1789 e del 1791, veniva rimesso alla Deputazione comunale appositamente costituita il nuovo piano per la panizzazione ideato dagli Eletti, per l'esame ed il parere.

Ma la prammatica che fu emanata il 10 dicembre 1794 disattendeva i suggerimenti dati dalla Deputazione, decretando il sovrano che con il nuovo anno la Città non avrebbe più avuto la privativa della panizzazione e la vendita di pane, pasta, grano e farine sarebbe stata libera [52].

Gli avvenimenti politici di quel periodo agevolarono lo smantellamento dell'apparato annonario napoletano [53]. Caduta la Repubblica, il restaurato Borbone abolisce sia il Prefetto dell' annona sia il Tribunale di San Lorenzo e tutte le dipendenti deputazioni. Ha vita un nuovo organismo municipale, il regio Senato (editto 23 aprile 1800, da Palermo) il quale, al tempo della presidenza del marchese di Fuscaldo, sollecita l'abolizione di ogni norma restrittiva in materia di annona.

E così il 5 luglio 1804 un dispaccio di re Ferdinando sopprime i forni pubblici che dieci anni prima erano stati lasciati in attività per la confezione e vendita del pane comune e proclama la totale libertà dell'annona, «non potendosi dubitare essere questa l'unica via la quale conduce all'abbondanza dei generi ed alla giusta livellazione dei prezzi» [54].

Si è detto sinora dell'annona della sola capitale, ora s'illustrerà alquanto quella del regno. Ed è parso preferibile adottare questo schema non solo e non tanto per comodità espositiva, quanto piuttosto perché la distinta trattazione già di per sé riflettesse la diversità del problema.

---

[52] L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze*... cit., p. 373; B. CAPASSO, *Catalogo*... cit., I, p. 129. Si provvedeva tuttavia a rifornire la città di una conveniente scorta di grano e a mantenere in esercizio i forni cittadini «per la fabbrica e la vendita del pane comune a conto del Pubblico».

[53] Per la politica economica ed annonaria del governo repubblicano ispirata dal liberista Pagano: V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, con introduzione, note ed appendici di N. CORTESE, Firenze 1926, pp. 248-251; G. SOLARI, *Mario Pagano e la politica annonaria*, Torino, estr. da «Riforma sociale», 1917.

[54] B. CAPASSO, *Catalogo*... cit., II, p. 194.

, sia con gli Spagnoli che con gli Austriaci le università del iù di 2000 e nella stragrande maggioranza a governo feudale [55], ero un sistema annonario precisamente comparabile con quello i. Ognuna di esse procurava il proprio approvvigionamento ra autonoma, secondo i bisogni della popolazione e adottando ienti che riteneva più utili. La loro azione in questo ambito né regolata né coordinata da alcuna magistratura centrale. E la rmativa statale, le prammatiche dei viceré, raramente si inte- o della materia annonaria con riferimento alla periferia. Se il Regno entrava nell'attenzione del legislatore, ciò avveniva province erano tenute a provvedere alle necessità alimentari itale, città enorme e dall'economia debole e parassitaria.

a della provvista delle derrate nelle università maggiori era d un'apposita magistratura che assumeva diversa denomina- vari luoghi (catapano, grassiere, ecc.) e la cui composizione , essendo rapportata alla popolazione, era varia: ad esempio, li addetti all'annona erano quattro; a Foggia il compito di re alla grassa» era dell' intero governo.

province il funzionamento del settore annonario in generale difettoso o perché i mezzi disponibili erano insufficienti (la parte delle università era oppressa dai debiti) o perché erano te amministrati e spesso per l'una e l'altra ragione [56].

ilanza sulla retta applicazione delle norme annonarie nel XVIII nne attribuita alla Regie udienze, che istituzionalmente atten- n ogni provincia a funzioni giudiziarie come tribunali di prima di appello, ma anche amministrative e politiche.

sattezza, fu competenza propria del loro capo, il Preside, un ore militare che prima mai aveva avuto facoltà di ingerirsi

---

i notissimi lavori di Cervellino, Pecori, Faraglia e Palumbo, sono particolarmente conoscenza delle comunità meridionali: R. MOSCATI, *Le università meridionali nel nuolo*, in «Clio», III (1967), pp. 25-40; A. ALLOCATI, *Il comune meridionale nel ico*, *ibid.*, pp. 153-169; A. BULGARELLI LUKACS, *Le «universitates» meridionali all'inizio Carlo di Borbone. La struttura amministrativa*, *ibid.*, XVII (1981), 1, pp. 5-25.

o questo: L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze*... cit., p. 279; CAPASSO, *Catalogo* ... 30; M.L. RICCIO, *L'evoluzione*... cit., p. 30; A. DI VITTORIO, *Gli Austriaci*... cit., ; A. BULGARELLI LUKACS, *Le «universitates»*... cit., p. 7.

nell'amministrazione civile[57]; e dal Galanti si apprende che avverso i Presidi provinciali quali delegati dell'annona era ammesso ricorrere alla Giunta del regno ed alla Giunta dell'olio di Napoli[58].

Non è certo possibile in questa sede approfondire il discorso sulle annone provinciali nei secoli XVI-XVII, sia perché richiederebbe una conoscenza di situazioni specifiche che sinora non è stato dato di acquisire con l'ampiezza desiderata sia perché le fonti informative non abbondano, anzi.

Il tema sarà dunque trattato per linee molto generali, sulla scorta della sola normativa e partendo dalla più antica.

Una prammatica del viceré conte di Lemos ordinò a tutte le università meridionali di imporre al principio di ogni mese l'assisa del pane, vino, carne e su tutte le altre cose necessarie per uso delle persone e degli animali, secondo i prezzi correnti nella zona; di renderla pubblica e di inviarne copia ai Presidi provinciali, perché questi a loro volta ne informassero la Corte[59].

Questa prammatica, che porta la data del 30 novembre 1600, rappresenta il primo caso di intervento normativo dell'autorità centrale sulle cose annonarie dell'intero regno, e resterà anche l'unico per quasi un secolo e mezzo.

Difatti, solo nel Settecento borbonico, dopo l'istituzione del Supremo magistrato di commercio (1739) si avranno apposite disposizioni governative che imporranno ad ogni università di fare l'annona, il che prima era stato previsto solo per Napoli.

Un regolamento elaborato da quel Magistrato si emana il 12 luglio 1743, d'ordine del re, «padre comune de' suoi sudditi». Esso prescrive

[57] Sulle Regie udienze e sui Presidi provinciali, prevalentemente capi militari e rappresentanti del sovrano: G. GALANTI, *Della descrizione*... cit., I, pp. 166-170; M. PALUMBO, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità*, I, Montecorvino Rovella (Salerno) - Cerignola 1910, p. 221; C. GHISALBERTI, *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Milano 1963, pp. 17-27 e 61.

[58] G. GALANTI, *Della descrizione*... cit., I, p. 159. Il 17 ottobre 1755 fu stabilito che «in materia di annona procedono assolutamente i presidi delle provincie, senza che la regia Camera della sommaria, o il Sacro consiglio possa prenderne ingerenza» (A. DE SARIIS, *Codice delle leggi*... cit., V, tit. XI, p. 256).

[59] *Nuova collezione delle prammatiche*... cit., t. II, pram. XXXII, pp. 37-38.

ed agli eletti delle varie università i «riveli» delle quantità di
lelle altre vettovaglie raccolte nei loro distretti a tutto agosto;
rtito» per assicurare l'annona fino alla nuova raccolta, oppure
rare con denaro pubblico le quantità di grano necessarie e, in
di questo danaro, di imporre ad ogni proprietario di grani
etto un ratizzo di genere proporzionato al suo raccolto. Il
izzato sarà conservato in magazzini municipali e gestito nella
la persone probe e benestanti [60].

sto regolamento sono indicati i tre modi mediante i quali le
periferiche meridionali, nei fatti le maggiori, provvederanno
un quarantennio all'approvvigionamento delle proprie annone:
con appaltatori, l'acquisto con i fondi comunali, o peculio
e, il ratizzo imposto ai produttori della zona.

dopo lo stesso Supremo magistrato adotta altri provvedi-
on il primo di essi (20 luglio) stabilisce che chi vende il
un prezzo maggiore di quello fissato perde il genere ed
con sei mesi di carcere; con il secondo (2 settembre) definisce
io generale che solo dopo che é stata fatta l'annona dell'uni-
gnuno è libero di contrattare, vendere e trasportare il suo
ve crede [61].

cia di questi nuovi indirizzi si pone il rescritto del 1 ottobre
etto per Segreteria d'azienda dal marchese di Squillace al
i Abruzzo Ultra (Aquila). Con esso si impartiscono a tutti
provinciali istruzioni sui modi di regolare le annone di quelle
che loro avessero fatto ricorso per non avere effettuato le
e provviste.

o significativi aspetti la possibilità del ratizzo «senza escludere
pii e li baronali» e l'acquisto di grano con denaro pubblico
li privati, luoghi pii e baroni inclusi [62].

---

ram. LXXXI, pp. 111-115. Il Santamaria,(in *La società napoletana*... cit., p. 40),
itto del 12 luglio 1743 una «toccante omelia (che) è una confutazione di tutti
conomici del governo viceregnale, una smentita solenne ai fautori del sistema
rio, un trionfo pei partigiani del commercio di speculazione».

collezione delle prammatiche... cit., pramm. LXXXII e LXXXIV, pp. 115-117.

SARTIS, *Codice delle leggi*... cit., V, tit. XI, pp. 231-232.

Gli anni cinquanta del XVIII secolo sono anni di crisi produttiva [63].

Un dispaccio reale del 1759 dispone un nuovo «stabilimento generale» per la formazione delle annone provinciali, con il fine di «procurare alle popolazioni la sicurezza pel bisognevole quantitativo del grano, e il vantaggio nel tempo stesso di un prezzo equo e regolare al pane, onde non fossero rimaste esposte alle funeste vicende della mancanza del genere, e della di lui istantanea alterazione nel prezzo, originate peraltro da privati maneggi, e non dal corso naturale del commercio».

Ora tutte le comunità del regno, grandi e piccole, sono obbligate alla provvista annonaria [64]. Ma anche l'applicazione del nuovo sistema non procura migliorie, bensì, come sottolineerà anni dopo il Corradini del Supremo consiglio delle finanze, solo «danni, sconcerti e pregiudizi gravissimi» [65].

L'esperienza della terribile carestia del 1764 porterà a diversi mutamenti anche nella annone provinciali e nel 1766 riceverà approvazione il sistema autonomamente adottato dal Tribunale di Chieti, che si è discostato dallo «stabilimento generale» del 1759 [66].

Il 9 maggio 1778 Giovanni Assenzio de Goyzueta, titolare della Segreteria di Azienda e commercio, invia ancora ai Presidi un piano particolareggiato per avere sicure informazioni sulle semine e sui raccolti e per dare ordini sulle annone delle università [67].

Molte di queste invece cominciano a non fare più le annone, volute sì dalla legge, ma evidenti cause di disordini, di inceppamenti della libera contrattazione, di frodi nei ratizzi e nell'uso del grano.

La tendenza riformistica del tempo trova modo di affermarsi con alcune specifiche realizzazioni [68]. E infine a tutti gli inconvenienti,

[63] P. MACRY, *Mercato e società*... cit., pp. 399-422.

[64] *Ibid.*, p. 405. Per il dispaccio: ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA (d'ora in poi, ASFG), *Dogana delle pecore*, s. I, b. 592, fasc. 16965 e, nella traduzione dallo spagnolo, *ibid.*, s. V, b. 133, fasc. 6158.

[65] *Nuova collezione delle prammatiche*... cit., t. II, pram. XCIX, p. 143.

[66] *Ibid.*, p. 145.

[67] *Ibid.*, pramm. XCI, pp. 126-129.

[68] Il vettovagliamento dell'esercito, già in appalto agli assentisti, passa alla diretta amministrazione statale nel 1779; due anni dopo si istituisce il Monte frumentario governativo, e nel 1783 si regolamenta il sistema del prestito *alla voce* (P. MACRY, *Mercato e società*... cit., pp. 458, 472 e 475). Per il Monte frumentario, v. P. DI CICCO, *Un istituto governativo di credito agrario nel Regno di Napoli*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXV (1965), 1, pp. 75-82.

bili per mezzo di interventi particolari, porrà drasticamente
'editto del 6 luglio 1788 che vieta le annone nelle università
o (si eccettua la sola capitale per la sua vastità) e abilita ogni
a procurarsi i grani secondo il bisogno, a prezzi correnti,
posizioni di ratizzi o di mutui[69].

natosi l'indirizzo liberistico alla fine del Settecento, il problema
o del regno di Napoli nel secolo XIX si colloca su altre basi.
te il Decennio francese la competenza in materia di approvvi-
nti viene riconosciuta, con regia determinazione del 31 marzo
Ministero dell'interno e questo la esercita a livello periferico
le per mezzo dell'Intendente, che è il suo ordinario strumento
llo e di intervento[70].

e di legge (r.d. 14 dic. 1810, artt. 12-13) e circolari ministeriali
no l'esigenza di tutelare la libertà e la sicurezza del commercio
mirano a scongiurare la diffusione di voci allarmistiche sulla
e annonaria del paese, pericolose per gl'instabili equilibri
sociali.

produzione e sul commercio dei generi di prima necessità
ercitato un attento controllo e limitati sono i poteri degli
ratori locali, sindaci ed eletti, cui si fa obbligo di informare
mente l'autorità proviciale sulle semine e raccolti, sull'anda-
elle vendite, ecc.[71].

ma non muta dopo la Restaurazione. Con r.d. 13 ago. 1816,
costituisce a Napoli una commissione perché sovrintenda
a della capitale e del regno ed alla circolazione interna dei
nentre la l. 12 dic. 1816, n. 570, ribadendo nella sostanza

---

collezione delle prammatiche..., cit., t. II, pramm. XCIX, pp.143-145; M.L. RICCIO, *della politica*... cit., pp. 112-113. Con «rincrescimento» del sovrano, molte università al trono chiedendo di poter continuare a fare l'annona, e si renderanno necessarie ualizzazioni. Altre riguarderanno «i possessori de' grani, ne' casi di un certo avessero le comunità in cui esistono» (*ibid.*, pramm. C, CI, 23 e 30 agosto 1788,).

sta figura che sostituirà in ogni provincia il Preside d'*ancien régime*: G. LANDI, *diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, voll. 2, Milano 1977; A. DE *a nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica del Regno di Napoli* Napoli 1984.

e degli atti dell'Intendenza di Capitanata, 1810.

quanto disposto durante il Decennio, non prevede quasi alcun intervento diretto in materia da parte del sindaco e degli eletti o di deputazioni stabili apposite [72].

Nel 1817, con risoluzione sovrana del 9 ago., si modifica il sistema che si era introdotto nel campo annonario nel recente periodo di crisi e che addirittura aveva richiamato in vigore il real dispaccio del 6 lug. 1788. Vengono così proibite le riserve dei grani e i ratizzi nei comuni [73].

A partire dal 1821, superata la congiuntura rivoluzionaria, e nonostante i timori di carestie talvolta diffusi in province del regno, l'orientamento che si evidenzierà a livello centrale e periferico sarà sempre teso a salvaguardare la libera distribuzione interna dei generi ed avverso ai monopoli.

Resta pratica costante, nei periodi di particolare emergenza, il ricorso a riserve di grano di portata limitata mentre gli amministratori locali adoperano ogni mezzo per impedire l'alterazione dei prezzi e gli accaparramenti.

E come rileva il Davis, le esportazioni sono permesse solo dopo che le previsioni sui futuri raccolti, rese possibili dai rapporti degli Intendenti provinciali, riescono a tranquillizzare le autorità centrali [74].

[72] Il legislatore si limita difatti ad assegnare al primo eletto la cura di vigilare sull'osservanza dei regolamenti di polizia urbana e rurale, anche in riferimento a quanto fissato nelle assise (v. art. 58).

[73] Cfr. la risoluzione sovrana del 9 agosto 1817, resa nota con circolare del Ministero degli affari interni in data 20 dello stesso mese (ASFG, *Intendenza e Governo di Capitanata*, *Atti*, b. 647: Disposizioni generali per l'annona). Sulla «fame» degli anni 1816-1817: P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, con introduzione e note di N. CORTESE, III, Napoli 1957, pp. 57-58.

[74] J. DAVIS, *Società e imprenditori*... cit., pp. 61-62.

DI MUNNO MALAVASI

e del Magistrato ordinario, del Magistrato della sanità e del o di governo in materia di alimentazione nello Stato di nei secoli XVI-XVIII

emessa. – Il periodo in cui agirono le istituzioni che interessano elazione è quello delle dominazioni spagnola e austriaca (secc. VIII), ed ha come fondamento legislativo le *Nova e constitutiones*, ate da Carlo V nel 1541 e rimaste in vigore fino alla conquista del 1796. Il territorio preso in considerazione è quello dello Milano, l'aspetto esaminato è quello dell'alimentazione con- n il problema della salute, attraverso il consumo delle derrate ri e il rapporto di osmosi tra città e territorio, sia riguardo al approvigionamenti dal contado alla città, sia a quello inverso tazione di prodotti artigianali.

seconda metà del secolo XVI le istituzioni si trovano in un o di sviluppo: lo Stato tende a prevalere su forme di potere no — comune, feudo e signorie — ad affermarsi come «Stato ia» intesa questa ultima quale tutela del benessere e della ità dei sudditi[1].

incia ad affermarsi il concetto di «bene pubblico», il concetto creato non per il sovrano ma per il raggiungimento dei fini o, meglio, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi; prende consistenza l'organizzazione dello «stato moderno» come di istituzioni governabili non per diritto di sangue, ma per la e le competenze di chi dimostra di possederle[2]: si accentuano

---

SCONTI, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero*), Roma 1913, p. 279.

NSERI, *La nascita della polizia medica: l'organizzazione sanitaria nei vari stati italiani*, in *ia, Annali*, 3, *Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi*, a cura HELI, Torino 1980, p. 165.

bisogni sociali creati dalla convivenza e si manifesta la tendenza a soddisfarli.

In tale contesto storico agirono magistrature interessate direttamente all'alimentazione, quali il magistrato delle Biade e il prefetto della Annona, e magistrature il cui compito istituzionale era diverso, interessate solo indirettamente all'alimentazione; tra queste, il Magistrato ordinario, il Magistrato della sanità, il Consiglio di governo, magistrature considerate in questa relazione, nella quale si è approfondito soprattutto l'esame dei documenti relativi al magistrato della sanità [3].

2. *Il Magistrato ordinario.* – Insieme con quello straordinario, costituiva il Magistrato camerale [4], ed era preposto alla riscossione delle entrate, derivanti da imposte dirette e indirette, ordinarie e straordinarie. Per la riscossione delle prime, divise e ripartite dalle amministrazioni locali secondo loro criteri, questo magistrato si avvaleva di esattori locali; per le seconde, invece, ricorreva agli appalti, cedendone la riscossione ad «arrendatori»: uomini di finanza che trovavano in ciò una lauta fonte di guadagno [5] (appaltato ad esempio era il trasporto di pane e farine). Provvedeva, inoltre, ad applicare il bollo ai libri commerciali, alle rubriche degli «stromenti» notarili, ai libri dei mercanti; aveva la vigilanza sulle monete e sulla posta; stipulava contratti con le imprese per la «provvisione» del pane di guerra; aveva ingerenza in quei generi che oggi si chiamano di privativa, tra i quali il tabacco, l'acquavite e le acque rinfrescanti [6].

Il ma
prendev
merci, p
sul mer
Ques
Senato,
anche d
che si d
retribui
all'alime
natura,
questor
sono lo
carica: a
olive, a
burro,
questor
agli imp
di most
l'alimen
generi
comune
Il Ma
in cui ri
su tutto

[3] Tenuto conto dell'impossibilità di esaminare, per un così lungo periodo, gli atti di più magistrature dal momento che l'ordinamento peroniano (per materia) dell'Archivio di Stato di Milano induce alla ricostruzione dell'attività delle stesse solo attraverso un'indagine a tappeto nei diversi fondi archivistici.

[4] Le origini, secondo il Benaglio, risalivano ai procuratori di Cesare, ai quali i magistrati e i questori alle entrate sarebbero succeduti: G. BENAGLIO, *Relazione istorica del magistrato delle ducali entrate straordinarie nello stato di Milano;* Milano 1711.

[5] A. ANNONI, *Stato di Milano (dominio asburgico) (1535-1748) e Lombardia austriaca (1749-1796)*, Milano 1966, p. 20.

[6] Era fatto divieto di venderle tranne che da un concessionario; le acque rinfrescanti erano concesse per uso domestico, non l'acquavite che poteva essere concessa dal magistrato alla nobiltà, fermo il divieto di venderla; cfr. A VISCONTI, *La pubblica amministrazione*... cit., p. 257.

[7] *Ibid.*,

[8] ARCH
cartella 67

[9] Nel p
amministr
Solo con
funzioni a
primo app
appello di
supremo t
secondo a
Milano... c

gistrato esercitava un'attività consultiva molto estesa che com-
a qualsiasi materia potesse interessare la Camera: dazi sulle
rezzi dei viveri, apertura di mercati (in questo caso si esprimeva
noriale inviato dalla città interessata al governatore [7]).
a magistratura che, in quanto a prestigio, era seconda solo al
era composta da un presidente e sei questori o magistri, (ma
a soprannumerari, che si creavano in conseguenza della caccia
ava a queste nomine per il loro essere prestigiose e anche ben
e). E proprio nella retribuzione troviamo il primo riferimento
ntazione; infatti, poiché essa era parte in denaro e parte in
la elencazione dei generi alimentari spettanti al presidente, ai
piuttosto che agli impiegati, e le qualità assegnate a ciascuno,
specchio della considerazione goduta e dell'importanza della
l presidente spettavano quantità maggiori di zucchero, capponi,
cquavite, cioccolata, salami, vino dolce, torrone, formaggio,
carne di manzo, pezze di lino e mazzi di carte da gioco; ai
erano assegnate quantità minori ma degli stessi generi, mentre
iegati erano assegnati unicamente sale, pane speciato, un vaso
arda e melloni, a testimonianza di quanto fosse più frugale
tazione delle classi più modeste, non comprendendo alcuno dei
che in tempi molto più vicini sono stati considerati di uso
quali vino, salame, zucchero [8].
gistrato ordinario aveva sede, secondo il Lattuada, nel palazzo
siedevano il governo e gli altri magistrati e aveva giurisdizione
lo Stato milanese [9]. Da esso dipendevano moltissimi impiegati,

---

p. 259.
VIO DI STATO DI MILANO (d'ora in poi ASMI), *Atti di governo, Uffici regi*, p.a.,
).
eriodo di formazione dello Stato moderno non vi era la divisone tra funzioni
tive e funzioni giurisdizionali e gli organi dello Stato le esercitavano entrambe.
e riforme del 1786 si giunse a tale divisione con conseguente accentramento delle
mministrative nel consiglio di Governo e l'affidamento di quelle giurisdizionali, in
ello, alle preture locali rette dai podestà e, in secondo appello, ai tribunali di
Milano e Mantova che giudicavano anche cause fiscali, e con la creazione di un
ribunale di revisione chiamato in caso di discordanza tra i giudici di primo e di
ppello: A. VISCONTI, *La pubblica amminstrazione...* cit., p. 248; A. ANNONI, *Stato di*
t., p. 46.

che esercitavano le funzioni loro demandate dai questori competenti per materia e territorio; ogni città capoluogo di provincia aveva un referendario soggetto al Magistrato ordinario e da esso revocabile (così i «rationatores» o ragionieri potevano essere sospesi in caso di frodi o malversazioni a danno di privati).

Tra i compiti di questi referendari c'era quello di partecipare agli incanti, avvertire il magistrato di tutte le gride pubblicate nella loro città, esercitare una limitata funzione giurisdizionale tra fisco e privati. Uffici dipendenti dal magistrato erano: ufficio delle munizioni e dei lavoreri; ufficio del sale; giudice delle tasse per la tassa dei cavalli; giudice dei dazi, pedaggi e gabelle; giudice delle monete, che vigilava sul movimento dei metalli preziosi e controllava la zecca [10].

Il magistrato era competente in qualsiasi materia economica e finanziaria: tali sue competenze risultano ben determinate in una consulta del 1628 nella quale, oltre a leggersi che «l'administratione di tutte le entrate ferme di Sua Maestà consistenti in dacii, feudi, fondi o che in qualsivoglia altra maniera sia de regalibus, tocca al Magistrato ordinario», si evidenzia anche l'attività dello stesso magistrato che interessa indirettamente l'alimentazione, quando si legge: «il Magistrato ordinario mediante la facoltà concessagli dalli Signori Governatori suole stabilire capitoli con gli impresari che pigliano la cura della provvisione del pane per sostento delli eserciti e gente di guerra di Sua Maestà»; si continua dicendo che, in esecuzione dei suddetti capitoli, gli impresari possono acquistare «formenti» in qualsiasi luogo dello Stato e trasferirlo dove necessita per distribuirlo in pane alla soldatesca e che gli impresari, per natura dei loro contratti, sono soggetti al Magistrato ordinario e da questo castigati ove trasgrediscano le grida contro il beneficio pubblico [11]. E ancora questo magistrato interveniva ogni volta che si creava una necessità di finanziamento per un motivo eccezionale, quale un'epidemia di peste, che, comportando il restringersi dei commerci e l'aumento dei divieti di accesso alle città colpite, faceva aumentare enormemente il numero dei poveri, che non potendo più lavorare per la chiusura delle botteghe e le restrizioni dei commerci,

restavan
da risol
1575, so
tenuto
provvis
gionam
non sol
poveri
mercian
tari, pre
richiese
i preced
del 152
e il ric
1549 e

Secon
entrate
i suoi p
entrate
fine del
milanes

Ma il
alimenta
particol
vano o
di alcun
bilità su
riflesso

Nel
scambi
la comp
gianti, i
vino, ce

[10] *Ibid.*, p. 20.
[11] ASMI, *Atti di governo, Uffici regi*, p.a., cartella 685 *bis*.

[12] L. Br
[13] *Ibid.*,

o a carico della comunità. Questo fu sempre un grave problema vere; vale un solo esempio: al manifestarsi del morbo, nel rse la vertenza tra la comunità e la Regia camera su chi fosse a sostenere le spese dovute alla peste. Infatti il vicariato di one, organo locale istituzionalmente responsabile dell'approvi- nto della città, ebbe il compito di reperire il denaro necessario o per l'assistenza sanitaria, ma per la stessa sopravvivenza dei e provvide chiamando banchieri, mercanti, proprietari e com- ti a contribuire secondo le disponibilità, con versamenti volon- stiti, acquisti di quote delle entrate sul vino. In pari tempo l'intervento della Regia camera adducendo a sua ragione enti interventi soccorritori resi alla comunità, durante l'epidemia , dall'ultimo duca Sforza con la vendita di entrate ai luoghi pii rso a prestiti, e da Carlo V e da Filippo II con i decreti del 1563 che impegnavano il fisco regio in caso di epidemie [12].

do il Vicario di provvisione, poiché il re godeva di tutte le e dazi ordinari e straordinari, era compito del fisco mantenere opoli, venendo a mancare i quali venivano a mancare anche le fiscali (per ogni testa tre scudi l'anno e più) [13]. Solo verso la 'epidemia giunse la risposta del sovrano che disponeva aiuti ai più bisognosi in premio della loro fedeltà.

campo in cui l'attività del magistrato ha maggiori riflessi sulla zione è quello del commercio e del commercio estero in are. Infatti ogni volta che si imponeva un dazio, o si autorizza- imitavano fiere e mercati, si privilegiava o meno la produzione i prodotti destinati all'esportazione o si ammetteva la disponi- i mercati di merci importate, si aveva, di conseguenza, un sui prezzi delle stesse e quindi sul consumo.

ommercio con l'estero, ad esempio, si può osservare che gli erano molto fitti soprattutto con la vicina Svizzera, poiché, per lementarietà dell'economia di zone montuose e di zone pianeg- vicino Stato costituiva un buon mercato per l'esportazione di reali, sale e per l'introduzione di bestiame e formaggi ed era

---

SOZZI, *Le magistrature cittadine milanesi e la peste del 1576-1577*, Bologna 1988, p. 12.
p. 32.

noltre un transito obbligato per la Germania e le Fiandre, il che costituiva una notevole entrata per il fisco sotto forma di dazi. Questi raffici venivano salvaguardati al massimo, anche con deroghe ai emporanei divieti esistenti per ragioni diverse, talvolta politiche, alvolta economiche: è appunto il caso dell'autorizzazione concessa dal Magistrato ordinario agli abitanti della Val d'Ossola di esportare il oro vino, poiché il trasporto dello stesso per la vendita in Milano era roppo costoso, e di servirsi del ricavato per far fronte alle loro ecessità [14]. Anni dopo, nel 1694, gli abitanti della val Formazza, ppellandosi alla consulta precedente, chiedevano ancora la stessa utorizzazione, per acquistare bestiame e formaggi [15].

3. *Il Magistrato della sanità.* – L'editto di costituzione del Magistrato ella sanità è datato 13 maggio 1534, ma già prima di questo esisteva n Ufficio di Sanità le cui scritture andarono distrutte in un incendio vvenuto nel 1502 [16]. L'atto di costituzione è un decreto molto partiolareggiato e preciso, con il quale Francesco II Sforza aveva inteso higliorare l'organizzazione sanitaria costituendo una magistratura auonoma, con giurisdizione assoluta in materia di sanità e igiene, che otesse prendere decisioni con immediatezza e imporre pene ai tragressori. Costituì il primo esempio di codice di «polizia sanitaria» ella storia milanese e dette vita a un magistrato che tenne fede al ompito di proteggere la Lombardia per circa due secoli e mezzo, pur ra mille difficoltà. Scopo primario della attività del Magistrato della anità era, più che la generica tutela della salute pubblica, quello di rginare o meglio di prevenire le epidemie di peste, considerate, nsieme, e con la carestia e la guerra, un vero e proprio castigo ivino [17]. Il compito non era certo facile poiché la prevenzione si contrava con l'ignoranza delle popolazioni, con il continuo movimento

[14] ASMI, *Atti di governo*, *Finanze*, p.a., cartella 1113.
[15] *Ibidem*.
[16] Lo ricorda un compendio storico cronologico conservato in Archivio di Stato di Milano, l quale si può trarre una breve storia dell'organizzazione sanitaria nel ducato di Milano, in i la sanità era tenuta in grande considerazione: ASMI, *Atti di Governo*, *Sanità*, p.a., *Uffici provvidenze generali*, cartella 47.
[17] L. Besozzi, *Le magistrature*... cit., p. 13

e attraverso l'Europa che costituivano un veicolo di epidemie, ifficoltà economiche che nascevano per lo Stato ogni volta che va necessario limitare i movimenti di persone o di cose. Inoltre guardia della salute pubblica era un obiettivo difficile da rag- e data l'ignoranza, che ancora caratterizzava quei secoli, in di medicina, per cui convivevano e agivano fianco a fianco ciarlatani (spesso quest'ultimi preferiti dal popolo), medicina tizione; si conosceva poco sull'origine delle malattie e delle e e si procedeva empiricamente nell'intento di prevenirle o, erano scoppiate, di fronteggiarle. Ne consegue un'attività sa di questo magistrato che venne ad occuparsi indirettamente ntazione, anzi per meglio dire di «alimentazione vietata», in e sue disposizioni contenevano spesso misure repressive o li- in materia di coltivazioni, di macellazione, di commercio.

nservatori della Sanità dello Stato di Milano», precisa denomi- del Magistrato della sanità, avevano autorità su tutto lo Stato o costituiti da: presidente, eletto dal senato; conservatori, da un questore di entrambi i magistrati; due medici collegiati; giureconsulto; segretario.

duravano in carica un anno, non percepivano emolumenti se staia di sale l'anno. Il decreto del 1534 prevedeva, in caso no, che accanto ai conservatori sedesse il protofisico regio; questi sedette sempre in tribunale, sia durante le pestilenze empi «sani». Veniva scelto tra i fisici collegiati ed era l'unico ere in carica a vita e ad essere retribuito in denaro. Era la autorità sanitaria dello Stato, alla quale erano sottoposti chirurghi, levatrici, speziali, distillatori di acquavite, droghieri, e quanti operavano in campo sanitario, che da lui ricevevano a lui rendevano conto della loro attività. Ai medici compe- vece, la cura dei malati, il controllo qualitativo dei medicinali nercio, la disinfezione delle merci infette, l'accertamento dei Quest'ultima funzione aveva lo scopo di scoprire se il de- sse stato colpito da peste, per isolare coloro che erano stati tto con lui. L'Auditore, a differenza dei conservatori eletti ato o dai Collegi dai quali provenivano, era nominato dal te e dai Conservatori della sanità, doveva essere laureato in udenza e far parte dei nobili dottori giureconsulti di Mi-

lano[18]. In aggiunta alle tre staia di sale, come per gli altri, riceveva retribuzione in denaro, non per i processi, ma solo per lo studio dei documenti necessari alla loro istruzione; poteva definire direttamente le cause che non prevedessero pene corporali o pecunarie superiori a 10 scudi, (in questi ultimi casi doveva sentire prima il parere del magistrato); riceveva le richieste per poter tenere stalle, casere di formaggi, fabbriche di candele e stilava relazioni mensili al magistrato.

Vi era, inoltre, un vero e proprio ufficio con officiali e impiegati (in tutto dieci), organizzato per il disbrigo delle funzioni in materia di sanità; tale ufficio era costituito da un cancelliere generale, che doveva conoscere anche il latino e poteva avvalersi di aiutanti, data la gran mole di lavoro che a lui faceva capo: assisteva ai processi, trascriveva atti, denunce, accuse, annotava decreti e nomine dei medici, degli anziani delle parrocchie, annotava condanne e confische e collaborava con il tesoriere; tre commissari urbani, che si occupavano in modo particolare della salute dei cittadini, della pulizia della città, dello svuotamento delle immondizie, e, in periodo di epidemia, avevano il compito di individuare le persone sospette di contagio per metterle in quarantena; un chirurgo, che doveva essere un medico[19], conoscere tutte le malattie e il latino (per esprimere i giudizi) e doveva esaminare i cadaveri prima della sepoltura ed escludere ogni pericolo di peste; il cancelliere del libro dei morti, che svolgeva una funzione molto importante per la storia del diritto amministrativo; il libro che egli doveva redigere costituiva in Milano un primo avvio di stato civile, emancipato dal monopolio ecclesiastico[20]; un usciere; due apparitori; un custode del lazzaretto.

[18] Collegio istituito nel 128, cfr. F. ARESE, *Nobiltà e patriziato nello Stato di Milano. Dallo Stato di Milano alla Lombardia contemporanea*, Milano 1980.

[19] Le eccezioni si verificavano a causa della peste, come nel 1630, quando non trovandosi più medici, venne nominato un barbiere.

[20] La registrazione delle morti era una funzione praticata già dal sec. XV; si era tentata anche la registrazione delle nascite intorno al 1469-1470, ma l'iniziativa, importante perché sviluppatasi in seno alle istituzioni civili, era poi fallita e la funzione era rimasta delegata alle istituzioni ecclesiastiche per i secoli seguenti, cfr. G. ALBINI, *I bambini nella società lombarda del quattrocento: una realtà ignorata o protetta?*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale, Milano, 1-4 dicembre 1983*, Roma 1986, pp. 23-50.

Essi e
dal Princ
(a volte
anni[21]; p
davano
che non
che il po
con pro
mente, f
ogni im
dalla Reg
dal pubb

Il mag
la necess
con com
dapprim
man ma
controllo
nuova ep
delle gri
a conosc
a infligg
potevano
gravi, qu
essere au

In que
mente, s
consiglie
e la pron
paese, ve
si specifi
buite, ve
persone
medico

[21] ASMI,

rano nominati dal Magistrato della sanità, e poi confermati ipe; erano anche retribuiti, ma si lamentavano per la scarsezza assenza totale) delle retribuzioni rimaste invariate per molti er questo si facevano sostituire nella carica da altri, ai quali olo una parte del salario o la promessa di parte di qualcosa avevano; questa consuetudine creava assenteismi e inefficienze tere centrale cercò di eliminare, soprattutto nel secolo XVIII, vvedimenti che imponevano a ciascuno di servire personal- issando con una tariffa emolumenti e onorari spettanti ad piegato ed aggiundendo al salario, proveniente per ognuno ia camera, un salario accessorio proveniente dai diritti pagati lico per atti e copie ad esso rilasciati.

istrato aveva autorità su tutto lo Stato; da questo fatto nasceva ità di avere incaricati ed uffici nelle città e terre dello Stato piti simili a quelli del tribunale anche se con minori poteri, solo nelle terre più popolose e poi anche nelle meno abitate no che l'attività si intensificava ed aumentava l'esigenza di della periferia, specie quando si prevedeva l'arrivo di una idemia di peste. Questi uffici provvedevano alla pubblicazione de e degli ordini del tribunale, affinché tutti ne venissero enza, e dovevano farli rispettare; per questo erano autorizzati ere pene soprattutto pecuniarie; l'unica pena corporale che infliggere direttamente era la fustigazione; per le altre più ali la mutilazione, la confisca dei beni, la morte, dovevano torizzati dal tribunale.

sti uffici agivano: i deputati, almeno due, nominati diretta- enza interferenza da parte del tribunale, dal sindaco, dai i o, nei paesi più piccoli, dai capifamiglia; dopo l'elezione nessa da parte loro di contribuire a mantenere sano il loro nivano dotati dal magistrato di patente d'autorità nella quale cavano i loro compiti; per queste cariche, non sempre retri- nivano preferite persone facoltose, spesso nobili e colte, affidabili e disinteressate, tra le quali dovevano esserci un ollegiato e un mercante, considerato che il magistrato si

---

Atti di governo, Sanità, p.a., *Uffici e provvidenze generali*, cartella 10.

occupava molto di merci. Essi godevano di ampia autorità, ma agivano sempre in nome del tribunale, al quale inviavano periodiche relazioni sullo stato di salute delle terre alle quali erano preposti, e dal quale erano controllati. Oltre ai deputati operavano i custodi alle porte, che ugualmente eletti dalla comunità ed autorizzati da patente del tribunale, erano essenziali in tempo di epidemia per controllare il movimento di persone e merci ed assicurarsi della loro provenienza da luoghi non infetti, esigendo le bollette di sanità di chi voleva entrare. Ad essi era richiesto di saper leggere, ma non sempre era così, e proprio a causa della vendibilità dei posti cui si è accennato prima, talvolta l'incarico era affidato ad analfabeti, di conseguenza, veniva meno il controllo delle bollette e quindi ogni misura di prevenzione adottata a salvaguardia della salute dei cittadini. Vi erano anche i commissari forensi, inviati dal tribunale a presidiare i passi e le vie di comunicazione tra lo Stato di Milano e gli altri Stati confinanti, con i quali i commerci erano più frequenti, al fine di impedire il contagio di epidemie. Essi godevano, nei luoghi in cui erano inviati, di autorità pari a quella del tribunale in Milano, che rimaneva la massima autorità alla quale inviavano periodiche relazioni; la loro attività era doppiamente importante sia per custodia della salute, sia per il mantenimento dei contatti con gli altri Stati: attraverso di loro arrivavano notizie dal nord in merito alle epidemie di peste; infatti fu proprio da Varese che nel 1575 il Magistrato di sanità appresse che la peste «gli fa progresso in Ondervaldo et Svit»[22]. Vi erano infine gli anziani, eletti in ogni parrocchia, sulla tradizione di istituti più antichi, risalenti al secolo XIII; erano altri collaboratori del Magistrato della sanità e la loro attività consisteva nel controllare la vita delle rispettive parrocchie dal punto di vista sanitario, rendendo note in esse le gride del Tribunale della sanità e operando perché fossero rispettate; particolarmente durante le epidemie dovevano aiutare ad arginare il morbo notificando al tribunale il nome di coloro che si ammalavano e controllando che gli oggetti di questi ultimi venissero bruciati.

Si trattava quindi di una notevole struttura, complessa e distribuita nel territorio dello Stato, che nella sua azione di tutela della salute

[22] *Ibid.*, cartella 279.

che nella sfera dell'alimentazione, controllando, in particolare, ercio dei generi alimentari come avveniva quando si sospende- fiere da tenersi nello Stato e si proibiva ai sudditi di recarsi tenute nei paesi confinanti[23], poiché l'affollamento di tante tra cui Svizzeri e «todeschi» provenienti da zone infette, ontribuire ad allargare il contagio, o quando si mettevano al ersone e merci provenienti da località infette e si facevano re attentamente le porte della città e ispezionare le merci. ciò, oggetto di preoccupazione era il flusso quotidiano di he entravano da varie località in Milano, per lavorare, e per vettovaglie. Il controllo su questi era molto difficile, a causa merose entrate da controllare, della falsificazione delle bollette tutto, delle rimostranze di bottegai e artigiani che, in mancanza terie prime, come ad esempio la farina, non potevano lavorare ano perciò presto nella schiera di quelli che dovevano essere ti dalla comunità alla quale, tra l'altro, non pagavano più la e case e sulle botteghe. La comunità, in tal caso, cercava di ere a fornire viveri ai poveri, che non potevano più andare e nei campi vicini alla città, e sopportava un notevole aggravio o per gli approvvigionamenti comunque indispensabili, poiché a che le popolazioni mal nutrite fossero più facilmente preda o[24]. Per tutte queste ragioni economiche, i provvedimenti del to della sanità venivano temuti dalle autorità cittadine, alle ttava il compito di prendere misure per garantire la sopravvi- vitando che alle vittime del contagio si aggiungessero quelle nti.

icile tuttavia valutare l'incidenza degli stenti poiché anche chiamati ad accertare i decessi si preoccupavano soprattutto te e spesso si limitavano a dichiarare che si trattava di morti *e pestis suspicione)*, senza approfondire la ricerca di altre even-

---

artelle 3 e 282.

zione manifestata anche dal cardinale Borromeo in una lettera del 1576 al suo oma, in cui dava notizia dei casi di peste, augurandosi che la conseguente dei commerci e arti non portasse il male in città più che il contagio da altri L. Besozzi, *Le magistrature*... cit., p. 34.

tuali cause[25]. In momenti di così gravi crisi, inoltre, aumentavano le frodi e il contrabbando, costringendo il Magistrato ordinario a prodigarsi per evitarli; in questi casi l'attività dei due magistrati, indipendenti per costituzione, diveniva complementare per il raggiungimento del duplice scopo di tutela della salute e di salvaguardia delle entrate per la Regia camera. Ma anche in tempi cosiddetti «sani» la vigilanza sulle merci, soprattutto sulle bestie che entravano dai paesi confinanti (specie dalla Svizzera ritenuta una terra come si direbbe oggi «a rischio» di epidemie) era molto forte e i commissari forensi inviati nei luoghi di confine (molto importante erano il ponte della Tresa, Mendrisio e Bellinzona) dovevano accertarsi dello stato di salute delle persone e delle merci in transito controllandone la provenienza e le fedi di sanità. Le bestie che non possedevano questa fede venivano fermate al confine, mentre tutte le merci che arrivavano in Milano venivano concentrate al lazzaretto che, in assenza di epidemie, funzionava come luogo di raccolta; solo dopo averle esaminate se ne autorizzava, da parte del cancelliere, la libera circolazione nello Stato. Vi erano inoltre controlli qualitativi sulle merci in vendita: numerose sono le grida che vietano di vendere ogni sorta di carne, o di pesce, polli o uccelli o ortaggi o qualsivoglia altra vettovaglia rancida o putrida o anche soltanto troppo frolla, e che indicano le pene consistenti in multe in denaro e nella perdita della merce da bruciarsi o sotterrarsi, pene alle quali andranno soggetti anche coloro i quali ne siano venuti comunque in possesso. Numerose pure le ordinanze di notificare le quantità di frumento di «mala qualità» e di segnalare da parte dei molinari che lo abbiano acquistato, quanto ne sia stato macinato, rivenduto e a chi, con proibizione a tutti coloro che ne siano in possesso di venderlo o servirsene e comminazione di pene in denaro o anche corporali a discrezione del magistrato. Un editto in particolare si occupa del vino guasto, ne proibisce la vendita e l'uso, sia puro che mischiato, (lasciando solo la possibilità di ridurlo in aceto o distillarlo in acquavite); è prevista anche la possibilità di servirsi di informatori segreti ai quali spetterà una parte del denaro riscosso come pena; sono disposte visite a sorpresa per scovare i contravventori che riceveranno anche

[25] ASMI, *Registri popolazione.*

i corporali; si vieta ai «luganigari» e altri bottegai di vendere carni «porcine» macellate prima del giorno di S. Martino tenute, dal magistrato, dannose alla salute, sotto pena di corda, prigione e galera[26].

stante preoccupazione per la peste risulta anche da una precisa one del magistrato che vieta di introdurre tabacco in polvere: essendo in periodo di epidemia, la notizia che in Napoli vi rtalità sospette di peste per l'uso di polveri velenose e pestifere da forestieri sopra «cose mangiative» e poste nel tabacco in induce a diramare, come misura precauzionale, ordine ai datiari di non far entrare in città e nello Stato di Milano tabacco in o in foglia che non sia prima stato notificato al cancelliere del , esaminato dai medici dello stesso, ed a proibire ai mercanti nere presso di sè o cedere il tabacco in polvere che comunque venuto con altre merci, incaricando i Deputati di sanità a far e questi ordini[27]. Con il passare del tempo si nota un intensifi- controlli sulle merci, in particolare sulle carni. Infatti verso la secolo XVII si trovano ordini che impongono ai beccari di dere carne di bestie morte per «infermità di mala qualità» e di n ammazzate nei loro macelli[28] o venute da fuori città, perché e non si poteva sapere se fossero state affette da malattie per gli uomini, come per esempio l'afta[29]. Questa più definita e al problema è certo dovuta al fatto che approfondendosi le sulle malattie, e sulla peste in particolare, ci si rende conto enza che cibi guasti e carni di bestie malate avevano con il rsi delle malattie stesse. Per quanto attiene la produzione le, l'intervento del magistrato non riguarda tanto direttamente azione vera e propria, quanto piuttosto l'osservanza di norme che si collegano indirettamente all'alimentazione. Esse impo- he gli ambienti fossero tenuti puliti, le immondizie venissero , anche per evitare il deterioramento dei prodotti alimentari seguente danno sulla salute; in quell'epoca le lavorazioni

---

Atti di governo, Sanità, cartella 288.

artella 291, *Ordinazioni e provvedimenti dal 1693 al 1698.*
artella 149.

avvenivano nelle abitazioni, così, prevedendo alcune misure igieniche, si cercava di limitare i danni che potevano derivare alle persone anche dall'emanazione dei cattivi odori connessi con tali lavorazioni, specie durante i mesi più caldi. È il caso della lavorazione dei formaggi, dell'eliminazione di residui della macellazione, per cui il magistrato interveniva autorizzando le «casere» per i primi, regolarizzando l'ubicazione delle botteghe per la seconda, proibendo di tenere stalle di porci o di ammazzarli entro la prima fossa della città[30]. Una preoccupazione costante del magistrato, in questo campo, fu per i «bigatti», ossia i bachi da seta, ritenuti portatori di peste.

Per quanto riguarda l'arte medica, e soprattutto la vendita di medicinali, bisogna ricordare che caratteristica, nei secoli di cui si parla, è la grande confusione esistente tra una medicina ufficiale e una medicina pratica di cui usufruiva il popolo. Il magistrato cercava di intervenire per eliminare questo stato di cose, adottando provvedimenti come quello del 1576 in cui si stabiliva che, per esercitare l'arte medica, si doveva essere in possesso di licenza scritta, rilasciata dal tribunale, che garantiva l'abilità professionale del medico[31]; il popolo tuttavia preferiva curarsi presso ciarlatani e fattucchiere, credendo nelle loro arti magiche; esisteva inoltre tutta una serie di figure minori come barbieri, conciaossi, cavadenti, erboristi che si configuravano come medici dei poveri e giravano i mercati proponendo i loro rimedi.

Questi ultimi e praticamente tutti i medicinali in uso erano a base di erbe, spesso le stesse sostanze venivano usate in cucina e in medicina e la confusione era grande: tutti fabbricavano e vendevano medicinali, nonostante i divieti del magistrato e i controlli sulle spezierie e sugli speziali che, oltre saper maneggiare fornelli e alambicchi per preparare decotti, pillole, conserve e unguenti, distillavano l'acquavite e maneggiavano droghe e veleni. Di questi si preoccupò molto il magistrato: già nel 1636 in una grida del protofisico G. Baptista Glussiano si trova la proibizione di vendere medicine «opiate o velenose» senza ricetta[32]. Occorreva però stabilire chi potesse vendere i veleni e si

[30] *Ibid.*, cartella 286.
[31] *Ibid.*, cartella 186.
[32] *Ibid.*, cartella 67.

quasi mezzo secolo dopo, ad autorizzare un solo speziale per ambiando ogni due anni spezieria, a tenere e vendere veleni n la sicurezza che sarebbero stati usati a fin di bene. Si ebbe n intervento sui prezzi dei medicinali, arrivando nel 1679 re che gli stessi prezzi venissero determinati una volta l'anno, nde di maggio, dal protofisico.

Consiglio di governo. – Istituto nato nel 1786 dall'abolizione delle *onstitutiones* e dalla soppressione delle antiche magistrature, in sè tutte le attribuzioni spettanti prima alle varie magistrature citò attraverso dipartimenti, tanti quanti erano i rami dell'amzione (inizialmente sei, poi aumentati negli anni seguenti). Ebbe ve; infatti nel 1792, con la successione a Giuseppe II del Leopoldo II, si ebbe una parziale restaurazione, perché pur ndo il principio dell'accentramento dei poteri e della divisione nzioni propugnate in quarant'anni di assolutismo, vennero le disposizioni più polemiche di Giuseppe II.

vità del Consiglio di governo attinente l'alimentazione è quina ereditata dalle magistrature precedenti in materia di pesi e, di controllo su fiere e mercati, sul commercio, sulle acque ni. In materia di sanità, il Consiglio dà disposizioni di massima iene i rapporti con gli Stati esteri mentre viene lasciata alle gazioni municipali l'attività sanitaria, sotto la vigilanza delle nze politiche competenti per provincia. In questi anni vengono ati i piani di direzione e disciplina per ciascun ospedale, nei a l'altro, si fissano le norme per l'accettazione dei malati, il o delle spezierie, la pulizia dei letti e la compilazione delle dinarie e straordinarie degli ammalati. È questo un punto nte, in cui si evidenzia la connessione tra alimentazione intendendo quest'ultima dipendente dalla prima: si possono abelle molto particolareggiate che contemplano il cibo non me sostentamento, ma come cura necessaria per il recupero ute; tenendo conto probabilmente dei vari stati della malattia, da un'alimentazione leggera a base di pane e verdure per ad una completa, che considera tre pasti al giorno e prevede di riso o pasta, carne di pollo o vitello, uova, biscotti, ruda o cotta. È vero che la dieta è più ricca per i degenti

paganti (vi sono rette che vanno dai 60 soldi per la I classe, ai 30 per a seconda, ai 12 per la terza e quarta classe, e c'è anche la classe gratuita per i più poveri) e che l'alimentazione è, perciò, ancora un fatto di classe prima che di cura, eppure si è già fatto molto cammino sulla strada del «sociale»[33].

È un cammino iniziato con l'arrivo degli Asburgo in Lombardia e l'avvio del periodo delle riforme promosse da Maria Teresa. C'è ancora confusione nell'esercizio della medicina, nonostante l'università di Pavia, fondata da Galeazzo Visconti nel 1361, venisse riorganizzata da Maria Teresa nel 1771, con la ristrutturazione del piano di studi e l'istituzione delle facoltà di filosofia, matematica, giurisprudenza e teologia, dando un nuovo valore alle lauree. Si ha prova della confusione ancora esistente quando si legge la supplica a «Sua Altezza Reale» di Paolo Riva, il quale dice di possedere quattro segreti tendenti a guarire molti mali ai quali «l'umana natura è soggetta» e specialmente mal d'occhi, e di averli sperimentati per 40 anni; egli chiede di essere accreditato nel pubblicare la sua operetta affinché questa venga ben accettata e possa produrre i suoi effetti: questo Paolo Riva viene definito dal direttorio medico di Milano «per la libera prassi da oculista». O ancora leggendo la richiesta del 1793 di un altro che chiede la pensione per aver trovato un rimedio contro lo scorbuto. Ancora un esempio a proposito di controllo sull'esercizio della medicina si trova nel carteggio relativo al dottor Gaetano dè Milan. Egli nel 1772 supplica «indennità ed onore» essendogli negato l'esercizio della medicina in Milano, non essendo stato ritenuto idoneo a ciò dai medici incaricati di esaminarlo; egli fa presente nella supplica tutta la sua vita, passata a interessarsi di chimica e medicina, e ricorda i riconoscimenti ottenuti in vari luoghi, dall'Accademia di Francia all'Università di Genova; ritiene di essere stato ostacolato per non essere di nobili natali, concludendo che «il nascere è semplice caso e non virtù». Nel suo carteggio compare anche la licenza ottenuta per distillare acque e spiriti, nella quale viene autorizzato a fabbricare e vendere acque, pelletti, olii e quanto indicato in un lungo elenco in cui figurano medicine e profumi, droghe e sciroppi, dalla polvere per denti ai

[33] *Ibid.*; ASMI, *Atti di Governo, Luoghi pii*, p.a., cartella 357.

balsami
zafferan
Veng
degli os
una rela
tura dec
connive
parte di
ministro
il vino
dubbi[36].
malattia
danno a

[34] *Ibid.*;
[35] Senza
[36] ASM

per ferite, dalle essenze più svariate alla noce moscata e allo
, alle «acque spiritose»[34].
ono ancora considerati medicinali e quindi tenuti nelle spezierie
pedali, alimenti quali uova, limoni, vino cordiale, sciroppi. In
zione dell'Ospedale maggiore[35] si legge che, vedendo addirit-
uplicato il consumo di questi generi «di lusso», si pensa a una
nza dei medici con gli appaltatori e si chiede un'ispezione da
un delegato del governo che riferisca poi direttamente al
e decida quali medicinali lasciare, ma tolga dalla farmacopea
cordiale; su questo l'ignoto estensore della relazione non ha
Ancora poco si è scoperto in merito alla connessione tra
ed alimentazione, non si conoscono le vitamine, ma già si
gli ammalati di scorbuto arance e limoni.

ASMI, *Atti di Governo, Sanità*, p.a., cartella 274.
data, ma senz'altro degli anni 1786-1787, considerata la documentazione annessa.
, *Atti di Governo, Luoghi pii*, p.a., cartella 387.

LUISA FALCHI - MARIA GRAZIA PASTURA RUGGIERO - DANIELA SINISI

L'Annona di Roma nel secolo XVI

1. *Premessa.* – L'approvvigionamento alimentare fu problema di vitale importanza per gli artefici di stati dell'età moderna. Come ha ricordato Alberto Guenzi nel suo intervento, garantire la sussistenza e la sopravvivenza delle popolazioni, in società costantemente dominate dall'assillo delle carestie, fu necessità che rispondeva ad esigenze di ordine pubblico, specialmente per le città capitali, ma anche di immagine: in una parola l'approvvigionamento alimentare ebbe significato squisitamente politico; e politiche — come da ultimo ha sottolineato il Tilly — furono le rivolte per il pane [1].

Per converso, la capacità di assicurare la costanza dei rifornimenti offrì spesso quasi da sola ai gruppi economicamente dominanti la legittimazione a governare [2].

Sono stati sottolineati dalla storiografia l'interesse primario dedicato all'approvvigionamento dagli stati regionali che dagli albori dell'età moderna gradualmente sostituirono gli antichi «stati» comunali e signorili, e la valenza che ebbe nel processo di promozione dello stato regionale — rispetto agli assetti politico-istituzionali preesistenti — il successo da esso conseguito in questo, come in altri settori di pari importanza [3].

[1] C. TILLY, *Approvvigionamento alimentare e ordine pubblico nell'Europa moderna*, in *La formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale*, a cura di C. TILLY, Bologna 1984, pp. 231 e seguenti.

[2] L. PALERMO, *Il commercio del grano in un sistema annonario: l'Italia centrale nel tardo Medioevo*, in *Mercati e consumi, organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, Bologna 1986, pp. 79 e seguenti.

[3] C. TILLY, *Approvvigionamento alimentare*... cit., pp. 227 e seguenti. Sulla problematica relativa alla nascita degli stati regionali si rinvia a G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, in «Rivista storica italiana», LXXXII (1970), 1, pp. 110 e sgg.; ID., *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 7 e sgg; E. FASANO GUARINI, *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna 1978, pp. 44 e seguenti.

to anche giustamente osservato che l'organizzazione ammini-
per il controllo e la gestione dell'approvvigionamento alimen-
ata per dare risposta ai bisogni indotti dalla presenza di una
zia e di un esercito sempre più numerosi e dal crescente
scompenso tra crescita della popolazione urbana improduttiva
ttività del territorio, agì da punta di diamante nel processo di
della burocrazia degli stati [4].

studiati sono il modo in cui si giunse alla creazione stabile di
amministrative relativamente centralizzate per il governo della
one e della distribuzione dei generi annonari — in particolare
o che tanta parte ha avuto nell'economia alimentare moderna [5]
valenza che nel corso dei secc. XV e XVI la politica annonaria
ti assunse [6].

e nello stato ecclesiastico si assiste a un fenomeno di graduale
azione, da parte della curia papale, della gestione dell'approv-

---

LY, *Approvvigionamento alimentare...* cit., pp. 238-239.

ONTANARI, *Il cibo dei contadini*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille, una società zione*, Bologna 1985, pp. 195 e seguenti.

possono naturalmente ignorare la fondamentale opera del Delumeau (J. DELUMEAU, *que et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle*, Paris 1957) che ha trattato te del problema del grano nello Stato della Chiesa (particolarmente il vol. II, pp. 521 ntando anche l'aspetto istituzionale, nè i più recenti saggi di Revel (J. REVEL, *Le grain la crise de l'annone*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age, Temps 1972, 84, pp. 20 e sgg; ID., *Les privilèges d'une capitale: l'approvisionnement de Rome oderne*, *ibid.*, 1975, 87, 2, pp. 461-493 che ugualmente si è occupato delle strutture del governo dell'approvvigionamento, con riguardo prevalentemente al sec. XVIII. uttavia studi specialistici dedicati alle strutture amministrative centrali destinate ettore annonario, come ha di recente ricordato anche A. AUBERT, *La politica annonaria ntificato di Paolo IV (1555-1559)* in «Archivio storico italiano», CXLIV (1986), III, gg., il quale ha dedicato interessanti pagine ai tentativi di introduzione di sistemi per il governo dell'approvvigionamento alimentare durante la crisi vissuta da Roma ntificato di Paolo IV. Rimangono ancora fondamentali, in questo quadro, N.M. *emorie, leggi e osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, Roma 1804, particolarmente e C. DE CUPIS, *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro romano*, Roma 1911. na pubblicazione un saggio di L. Palermo sulle strutture amministrative annonarie nel evo e nel Rinascimento, alcune anticipazioni di esso sono date dall'autore nell'articolo 1 e in L. PALERMO, *Roma e il mercato distrettuale del grano in età comunale, il territorio e la e dei poteri*, in «Studi romani», XXX (1988), 1-2, pp. 13 e seguenti. La struttura amerale è stata da ultimo delineata, con riferimento agli archivi camerali, in M.G. UGGIERO, *La Reverenda camera apostolica e i suoi archivi (sec. XV-XVIII)*, Roma 1987, buti di P. Cherubini, L. Londei, M. Morena e D. Sinisi], pp. 75 e seguenti.

vigionamento alimentare; e le ragioni che spinsero i papi a interessarsi attivamente dell'Annona romana quasi all'indomani dell'insediamento nella città eterna del pontefice eletto dal concilio di Costanza (Martino V, 1417-1430), non sono dissimili da quelle che spinsero i sovrani di altri stati a porsi per la stessa via.

Peculiare della situazione politica ed economico-sociale della Roma del basso medioevo e della prima età moderna è il fenomeno del rapido arrendersi delle magistrature municipali — che nel periodo comunale avevano curato l'approvvigionamento della città — all'iniziativa di quelle curiali in questo come in altri campi della gestione della vita cittadina [7].

Le cause di questo fenomeno sono state individuate nella debolezza del ceto mercantile che governava il municipio romano, precocemente soppiantato dai «mercatores Romanam Curiam sequentes», cioè dalle grandi case mercantili italiane che invasero la piazza finanziaria specialmente dopo il ritorno stabile a Roma dell'unico pontefice romano, e che vi si insediarono in maggior numero a partire dal sec. XVI, grazie alla politica di espansione fiscale promossa dai papi e capace di offrire straordinarie occasioni di investimento e di affari; nel progressivo impoverimento del municipio, privato gradualmente a partire dallo scorcio del sec. XV in avanti delle sue risorse finanziarie, trasferite alla Camera apostolica; nella sostanziale coincidenza degli indirizzi politici municipali e papali rispetto al problema del governo del territorio tributario dell'Annona di Roma — cioè l'Agro romano e le province del Patrimonio, di Marittima, Campagna, Lazio e Sabina — in cui regnavano quasi incontrastati i grandi feudatari romani, capaci di pesanti azioni di disturbo negli approvvigionamenti [8].

A questi fenomeni vanno ad aggiungersi, nel corso del sec. XVI, quelli del progressivo aumento della popolazione cittadina, dell'impo-

[7] P. PECCHIAI, *Roma nel Cinquecento*, Bologna 1948, pp. 209 e sgg. e 288 e sgg. e, da ultimo, L. PALERMO, *Il porto di Roma nel XIV e XV secolo, strutture socio economiche e statuti*, Roma 1979, *passim*; ID., *Roma e il mercato*... cit., pp. 13 e sgg.; ID., *Il commercio del grano*... cit.; pp. 82 e sgg., che esplora il periodo tardo-comunale e il primo sessantennio del sec. XV , con ampi riferimenti bibliografici.

[8] L. PALERMO, *Il porto di Roma*... cit., pp. 61 e sgg., 91 e sgg., 159 e sgg., 200 e sgg.; ID., *Il commercio del grano*... cit., p. 84; P. PECCHIAI, *Roma nel Cinquecento*... cit.; J. DELUMEAU, *Vie économique*... cit., II, pp. 751 e seguenti. Esch situa il tramonto del ceto mercantile romano nello scorcio del sec. XIV (A. ESCH, *Dal Medioevo al Rinascimento. Uomini a Roma dal 1360 al 1450*, in «Archivio della società romana di storia patria», XCIV (1971), pp. 1 e seguenti.

o delle campagne circostanti la capitale, che avevano costituito odo precedente la fonte principale di rifornimento della città[9]. ncomitante presenza di questi fenomeni favorì il prevalere ne papale rispetto a quella del municipio romano, che d'altra n fu in grado di opporle un'efficace resistenza.
mera apostolica, infatti, disponeva di mezzi ben più efficaci alla curia municipale, e più precisamente di maggiore capacità ia e del credito delle case mercantili, la cui intermediazione si en presto indispensabile per provvedere al rifornimento ali- della capitale su mercati sempre più lontani; della capacità di re un territorio molto più vasto del tradizionale distretto o, con la conseguente possibilità di far arrivare a Roma grano ovince ecclesiastiche più lontane, forti produttrici di cereali; acità di mettere a frutto le relazioni internazionali della Sede a per procacciarsi significative quantità di frumento sui mercati ecialmente siciliani, spagnoli, francesi e tedeschi.

rimo trentennio del secolo. – L'avvio del processo, che vede la pale affiancarsi a quella cittadina per poi progressivamente è indubbiamente da situarsi all'indomani del trasferimento Roma dell'unico pontefice romano, dopo il periodo avigno- grande scisma. Sono conservati, a partire dalla metà del sec. onti di un'Annona pontificia già pienamente inserita nella ne cittadina, con numerosi magazzini di grani[10].
a del nuovo secolo la Camera apostolica è ormai una presenza bile nel processo di rifornimento alimentare della capitale. emissari camerali che, con il titolo di «commissari», si recano gino e nella Marca per raccogliere per Roma i grani che poi ti al seguito della curia si incaricheranno di trasportare, per lla stessa Camera, nella capitale; sono strutture fiscali stabili, dalla Camera per l'esazione dei diritti camerali (tratte) sul

---

ause della decadenza della campagna romana nel corso del sec. XVI cfr. J. *Vie économique*... cit., II, pp. 529 e seguenti.
VIO DI STATO DI ROMA (d'ora in poi ASRM), *Reverenda camera apostolica* (d'ora in *Camerale II, Annona*, bb. 89, 90, 110; M.G. PASTURA RUGGIERO, *La Reverenda tolica*... cit., pp. 7-8.

commercio cerealicolo — regalìa esercitata in tutte le provincie dello Stato — che vengono incaricate di ispezionare l'antica provincia annonaria del Patrimonio al fine di avviare verso Roma le scorte cerealicole, senza riguardo alla dignità dei loro detentori[11]. È la Camera apostolica che ha ormai assunto il controllo sull'intero distretto annonario, e che lo governa in un'ottica rigorosamente strumentale all'approvvigionamento della capitale: sia che si tratti di dettare norme per incoraggiare l'agricoltura, mediante la concessione del diritto di semina i territori lasciati incolti dai proprietari[12] o mediante concessioni di particolari agevolazioni alla manodopera proveniente da stati limitrofi (privilegi ai Capalbiesi)[13], sia che si tratti di controllare la distribuzione cerealicola, mediante il congelamento dell'iniziativa privata, operato attraverso la destinazione al mercato romano del *surplus* produttivo e la fissazione da Roma del prezzo commerciale del grano, strumentale alle esigenze dell'Annona romana e fortemente penalizzante per gli agricoltori locali[14].

Ugualmente a emissari camerali sembra affidato prevalentemente il controllo del mercato interno romano: uno di essi in particolare, il commissario generale, probabilmente preposto alla distribuzione del grano dei magazzini dell'Abbondanza, è già ricordato in un contratto del 1504, e la sua presenza è costantemente documentata — a fianco di commissari con compiti particolari — per tutto l'arco del secolo[15].

Al magistrato capitolino sembra riservato, già dal primo quarto del '500, un ruolo assolutamento marginale, prevalentemente applicato al

[11] ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, (d'ora in poi ASV), *Arm. XXIX*, reg. 56, c.6, 1503 ottobre 1, patente a Giuliano Spinola e Felice de Fredis, doganieri delle tratte del Patrimonio, commissari con il compito di visitare la provincia e di costringere i proprietari dei grani a portarli a Roma; *ibid.*, reg. 57, c.242, 1505 agosto 2, deputazione di Bartolomeo Zambeccari a commissario dei grani nella Marca.

[12] C. DE CUPIS, *Le vicende dell'agricoltura...* cit., pp. 107, 112 e seguenti.

[13] ASV, *Arm. XXIX*, reg. 56, c.184, 1516 luglio 13, il Carmelengo concede ai lavoratori capalbiesi delle terre del Patrimonio, pagato il terratico, di poter liberamente esportare la produzione cerealicola, dopo averne ceduta alla Camera la metà a prezzo da stabilirsi dall'Annona di Roma.

[14] *Ibid.*, reg. 65, c.193, 1565 agosto 20.

[15] *Ibid.*, reg. 58, c.133, 1511 aprile 10, breve di deputazione di Bartolomeo Ferratino; un altro commissario generale che si occupa dell'annona romana è citato nel contratto del 30 novembre 1504 con Pietro Caffarelli e eredi di Giuliano Calli per il trasporto a Roma di grano perugino; *ibid.*, reg. 56, c.23. Cfr. anche nomine di ufficiali, «commissari» dell'agricoltura, in ASV, *Arm. XL*, vol. 7, p. 460, 1524 agosto 20, e della grascia, *ibid.*, Arm. XXIX, reg. 78, c.27, 1529 marzo 3.

o dei forni e dei fornai: ma anche in questo settore il pesante
to camerale, contro le prerogative capitoline confermate nel
Giulio II, viene più volte lamentato dai Conservatori di Roma,
peraltro osservano un atteggiamento molto più remissivo per
riguarda, invece, le iniziative camerali per il rifornimento
della città, limitandosi ad un ruolo suppletivo delle eventuali
di tali iniziative[16].

va importanza rivestono, nel delicato equilibrio di questo
potere, le esperienze compiute durante il pontificato di Cle-
II, pontificato caratterizzato dall'adozione di nuove formule
rno, che il papa applica in campo annonario come in altri
ella conduzione della cosa pubblica — in particolare quello
finanziario — e in cui si affaccia un nuovo modo di gestione
re capace di mettere a frutto, in circostanze eccezionali e per
te a esigenze indubbiamente straordinarie, la lezione politica
dal papa nella temperie culturale della sua Firenze.

te il suo pontificato, in particolare, più stretto che per il
diviene l'intreccio di interessi tra il papa e la sua Camera e le
ase mercantili che gradualmente assumono il ruolo di compri-
ella gestione degli affari finanziari dello Stato: tra questi,
nza non secondaria riveste l'Annona romana.

appunto mercanti fiorentini che governano il commercio cerea-
l distretto, in posizione spesso conflittuale con il magistrato
o; più precisamente, dal 1523 l'incarico di «deputati super
ia Almae Urbis» è ricoperto da Bernardo Bracci e soci, appalta-
salara di Roma, in combutta, vorremmo dire, con il camerlengo
i Medici[17]. Alla morte di quest'ultimo il Bracci verrà imprigio-

---

VIO STORICO CAPITOLINO, Roma, (d'ora in poi ASC), *Credenzone I*, t. XIV, c.58, bre 2, relazione del primo conservatore al Consiglio sui commissari dell'abbondanza aggono alla giurisdizione capitolina per porsi sotto quella della Camera; *ibid.*, c.59, bre 12, altra lagnanza dello stesso primo conservatore contro i consoli dei fornai, ricorsi al camerlengo per ottenere la fissazione del prezzo e del peso del pane. , R*CA, Camerale I*, reg. 369, c.2, 1525 novembre 6, patente del Camerlengo con autorizzano Bernardo Bracci e soci, deputati «super Abundantia Almae Urbis» ad Agostino e Girolamo Sauli permessi di esportazione di grano dal Patrimonio. di revisione dei conti del Bracci, del 1530, il computista della Camera muove ontestazioni al mercante e al camerlengo Armellini, morto peraltro da due anni . *XXIX*, reg. 80, c.351*v*).

nato per ordine del papa [18], ma la politica predatoria operata dai mercanti — complice il massimo, ancorchè indegno, rappresentante della magistratura curiale — segna una battuta d'arresto nel tentativo di centralizzazione della gestione annonaria e di esautorazione del magistrato cittadino. Le stesse comunità assoggettate alla logica predatoria del privilegio della capitale si ribellano, rifiutandosi di consegnare il grano già venduto alla Camera. Alcuni episodi di intolleranza raggiungono livelli di pericolosità per la stessa stabilità politica del potere papale in un momento di gravissima crisi internazionale [19].

Stretto dalla morsa degli eventi, il papa introduce nel dicembre 1526 nel sistema annonario romano un elemento di novità del tutto ignorato dagli studi finora condotti sullo stato ecclesiastico e che costituirà un importante e costante punto di riferimento per i suoi successori in questo come in altri campi di gestione della vita politica; egli crea, cioè, un organo collegiale, una Congregazione cardinalizia, che costituisca l'elemento di mediazione e l'anello di congiunzione tra l'operato della Camera e quello del municipio romano, preponendovi due cardinali, Giovanni Maria Del Monte, futuro Giulio III e Andrea Della Valle, graditi al popolo romano [20].

Anche in questa *inventio* Clemente VII può quindi considerarsi l'iniziatore di un metodo di governo che, attraverso varie vicende, verrà puntualmente riproposto nel corso del secolo e conoscerà una sistematizzazione soltanto nello scorcio del '500, con i pontificati di Sisto V e di Clemente VIII.

La fortuna di questa nuova magistratura, restaurata da Paolo III nel 1538, da Giulio III, da Paolo IV e riorganizzata stabilmente da Sisto V, conosce alterne vicende nell'arco del secolo: a periodi di fattiva presenza nella compagine governativa, che in genere seguono da vicino la sua resurrezione a ogni inizio di pontificato, si alternano

[18] ASRM, *RCA, Notai della reverenda camera apostolica* (d'ora in poi *RCA, Notai*, vol. 1923, c.278*v*, 1531 ottobre: breve di Clemente VII, con il quale si ordina la scarcerazione di Bernardo Bracci, gravemente malato, dietro versamento di una cauzione di 4000 ducati.

[19] ASV, *Arm. XXIX*, reg. 77, cc.78, 172; ASRM, *RCA, Camerale I*, reg. 79, c.72*v*.

[20] Purtroppo non è stato possibile rintracciare il breve di nomina. Cfr., peraltro, la citazione dell'avvenuta nomina dei cardinali nella premessa del provvedimento con il quale Innocenzo Chiavari viene incaricato di trasportare a Roma il grano raccolto nella Marca (ASV, *Arm. XL*, vol. 13, ep. 357).

he vedono questo organo relegato a compiti prevalentemente
i è di interlocutore privilegiato del popolo romano nella
elativa ai rifornimenti annonari.
ultimo vede rinverdire le proprie fortune in materia annonaria
one del sacco di Roma, quando non rimasero che i magistrati
i a supplire alla Curia fuggitiva e a sopperire alle necessità di
venza della popolazione battuta dalla fame e dalla carestia[21],
riodo immediatamente successivo, che vede la presenza del
o cittadino al fianco della Camera apostolica e della Congre-
cardinalizia, come interlocutore dei mercanti nei contratti per
ura di grani esteri[22]. Si tratta però di una stagione effimera,
onta, con il progressivo rinsaldarsi dei ranghi delle magistra-
iali, all'indomani del sacco di Roma e ancor più durante
cati successivi.
sto gli ultimi sei anni di Clemente VII vedono un importante
amento a capo della Camera apostolica. Al cardinale Francesco
i Medici succede nel giugno 1528 il cardinale Agostino Spi-
mo di ben altra statura morale e di ben altra cultura politica;
o sa quanto le doti personali siano importanti nel determinare
a di una funzione.
umerosissimi provvedimenti da lui emanati per l'Annona ro-
nota un graduale modificarsi della prospettiva politica in cui
uel momento aveva agito il capo della Camera.
ue patenti del gennaio del 1529 egli incarica Giacomo Livez-
Iartino de la Corona di censire tutte le bocche e tutte le
ilità di grano (produzione e consumo) in tutte le città e terre
al pontefice romano. L'interesse dei due provvedimenti non
ffidato all'effetto pratico che essi riuscirono a sortire, ma al
i di una visione più ampia del problema annonario, quale
e che investe l'intero Stato e la cui soluzione richiede una
conoscenza del mercato e, conseguentemente, programmi[23].

---

nota di revisione dei conti citata nella nota 16.
spettivamente ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1925, c.143 (1533 marzo 8), c. 277 (1533
ibid., *Collegio dei Notai capitolini*, vol. 85, c.344*r* (1533 luglio 13), c.431 (1523
6); ASC, *Credenzone I*, t. XVI, c.41*v*, delibera del 1533 marzo 10.
Arm. XXIX, reg. 80, c.63, 1529 gennaio 29; *ibid.*, c.78, 1529 gennaio 24.

3. *Le esperienze dei pontificati di Paolo III e di Giulio III.* – Le difficoltà in cui si dibatteva Clemente VII, reduce da una sconfitta che ne aveva irrimediabilmente compromesso l'immagine, non debbono aver giocato in favore dell'iniziativa dello Spinola, che certamente richiedeva grande capacità di impatto del potere centrale sulla resistenza opposta da comunità, baroni e privilegiati di ogni tipo. Spetterà a Paolo III di riprendere questa linea con ben altra autorevolezza.

Subito dopo la sua assunzione al soglio pontificio egli restaurò la Congregazione cardinalizia, conferendole con un breve del 1538 pieni poteri sia nell'organizzazione del rifornimento dei grani, sia nell'impiego di ogni tipo di entrata camerale per finanziarla[24].

In realtà dovette rendersi ben presto conto del fatto che un organo collegiale di quel tipo mal si prestava al governo di una materia che richiedeva rapidità di decisioni e reale disponibilità del credito, cioè affidabilità per i mercanti al seguito della Curia romana: egli stesso dichiara in un breve dell'anno successivo che la soluzione si era rivelata praticamente fallimentare e, con una frase che contiene anche una buona dose di amara ironia, che non si poteva pretendere da personaggi di così alto lignaggio la cura di una materia di scarso valore[25]. Del resto lo stesso papa, quasi contestualmente, nega un appoggio concreto alla Congregazione per il contratto da questa stipulato per fornitura di grano e che impegnava la Camera per 25.000 scudi.

Paolo III dichiara di averne soltanto 12.000 e invita i cardinali a chiedere gli altri 13.000 in prestito ai funzionari di Curia[26]. Il sistema non era nuovo: vi si era ricorsi nel 1531 e vi si ricorrerà anche in seguito. Ma la risposta del papa, a un anno di distanza dal breve con cui aveva conferito pieni poteri alla Congregazione, ha tutto il sapore della liquidazione di un'esperienza di governo. Con ciò la magistratura non viene soppressa. Più semplicemente essa sparisce nel silenzio, e dal 1540 in poi è la Camera che coadiuva il pontefice, da protagonista, in una politica che, riprendendo le fila del progetto imbastito da Clemente VII, imbriglia il territorio dello Stato in una logica di governo delle

[24] *Ibid.*, *Arm. XLI*, vol. 11, ep.743. Sono membri della congregazione i cardinali De Cupis, già ricordato, Giovanni Vincenzo Carafa, Cristoforo de Iacobatiis e Agostino Trivulzi.
[25] *Ibid.*, vol. 14, epp. 725 e 930.
[26] *Ibidem.*

onarie che già prefigura la chiusura del mercato esplicitamente
a come principio regolatore solo negli anni sessanta del secolo.
cisamente del 1548, quando il papa comincia a mietere i frutti
stabilizzazione interna conquistata con i successi ottenuti in
nternazionale e contro i feudatari e le città ribelli durante la
el sale, che anche le terre recuperate di Marittima, Campagna,
Sabina vengono, — come il Patrimonio — assoggettate a un
vieto di esportazione e all'obbligo dell'invio a Roma del *surplus*
vo e controllate da commissari camerali residenti, mentre nelle
e lontane (Marca, Romagna ed esarcato di Ravenna) viene
un commissario camerale con pieni poteri e con il compito di
are la produzione e i consumi locali e di concedere i permessi
tazione soltanto per la produzione eccedente [27].
'ultimo provvedimento ci sembra di particolare interesse poi-
e vero che mantiene le provincie periferiche in una posizione
a rispetto al problema del rifornimento annonario di Roma,
vero che esalta la capacità della Camera di programmare, con
enza alle reali possibilità del mercato, la eventuale destinazione
ni della capitale del surplus produttivo.
tre la Camera apostolica l'unica interlocutrice dei «mercatores
m curiam sequentes», nei numerosi contratti per il riforni-
el grano. Una Camera apostolica, del resto, in sempre maggiori
finanziarie, indotte dalla politica di alienazione delle rendite
ne all'epoca di Paolo III, se non un processo interamente
o, è comunque un sistema di governo generalmente adottato.
ondizioni essa è costretta a impegnare ai mercanti fornitori,
tradizionali uffici e luoghi di Monte, anche i nuovi gettiti
e colpiscono Roma e le altre provincie dello Stato, esaltando
ne per questo aspetto il ruolo privilegiato che il rifornimento
pitale riveste e il processo di emunzione delle rendite della
strumentalizzate dalle esigenze politiche e di governo della
mana. Nella stessa ottica la Camera impone sistematicamente
nti nuove formule contrattuali: non più acquisto diretto dei

Arm. XLI, vol. 38, ep. 107; *ibid.*, vol. 39, ep. 500; *ibid.*, vol. 42, epp. 291, 293,
bid., vol. XLIII, epp. 504, 645, 708.

grani da parte dello Stato, ma fornitura a intero rischio del mercante, al quale si garantisce un prezzo base di vendita e un mercato sicuro: quello dei fornai romani, che vengono contestualmente obbligati ad acquistare soltanto il grano procurato dai mercanti per servizio dell'Annona [28]. L'intreccio d'interessi è, a questo punto, pressoché inscindibile. Il mercante acquista una posizione di vero comprimario nella gestione dell'annona. Conseguentemente il ruolo della municipalità romana è respinto in posizioni sempre più marginali, come testimonia la povertà di provvedimenti assunti d'ora innanzi in materia di annona dal Consiglio capitolino, fatta eccezione per una breve parentesi coincidente con la morte di Paolo IV e la fine dell'esperienza di Bartolomeo Camerario, del quale si dirà. È inoltre conseguenza di tale stretto intreccio di interessi — a nostro avviso — il fallimento sistematico di ogni tentativo operato dai pontefici di creare magistrature annonarie che non abbiano il loro fulcro nella Camera apostolica.

Così fallisce il tentativo di Paolo III, negli ultimi anni del suo pontificato, di creare nella persona di Leonardo Boccaccio il referente unico per i problemi della capitale, ivi inclusa l'annona, ancora però nell'ottica del rispetto delle competenze delle altre magistrature (Camera e municipio romano) [29].

Così fallisce anche il tentativo di Giulio III, quel cardinale Ciocchi del Monte che tanta parte aveva avuto nella storia annonaria del secondo ventennio del secolo come membro della Congregazione dell'annona. Il suo esperimento presenta un particolare interesse sotto il profilo istituzionale poichè egli, all'indomani dell'assunzione al pontificato, crea una Congregazione cardinalizia che prefigura la Congregazione di consulta istituita poi da Paolo IV e confermata da Sisto V, affidando a 4 cardinali il governo dei vari aspetti dell'amministrazione dello Stato e ponendo ciascuno di essi a capo di un settore. A Giovan Domenico De Cupis, cardinale di Trani, spetta il compito di interessarsi dei problemi della

[28] Cfr., ad esempio, ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1, c.62*v*; *ibid.*, vol. 456, c.90*v*; *ibid.*, vol. 1988, cc.171*r*, 174*v*, 177*v*: contratti stipulati tra il giugno 1540 e il luglio 1545.

[29] Il breve di nomina di Leonardo Boccaccio è in ASV, *Arm. XLI*, vol. 42, ep. 406, 1548 giugno 24. Nella stessa ottica, probabilmente, è nominato nella persona di Lorenzo Albizi, laico fiorentino, l'unico responsabile dei magazzini annonari romani (*ibid.*, vol. LIII, ep. 821, 1548 dicembre 20).

capitale,
del suo p
sottraend
Questi
ormai in
unica e r
esplicitan
complessi
citato L
esigenze
dal garb
problema
mercanti
merale c
sempre
Camera
e dal tes
giovava
finanziari
nelle clau
Anche
chierici c
non si ri

[30] Breve
cardinale di
[31] Cfr. b
[32] Cfr., a
di grano si
fornitura di
impegnava
contiene cla
monocratico
denaro dest
[33] A. Aur
che i due f
Carpi, Giov
Ricci, Giov
che conserv

e tra questi anche dell'Annona [30]: ma lo stesso Giulio, alla fine ontificato, restituisce al camerlengo e ai conservatori il compito, olo al successore del cardinale tranese [31].

tentativi testimoniano tuttavia di una esigenza di governo nposta dai fatti, quella della creazione di una magistratura nonocratica come referente del problema annonario: esigenza nente enunciata da Paolo III, con riferimento però al governo ivo dei problemi della capitale, nel breve di nomina del già eonardo Boccaccio. Essa si dimostrava funzionale sia alle di coordinamento avvertite dalla Curia — spesso penalizzata uglio di iniziative dei vari poli istituzionali interessati al del rifornimento granario — sia alle esigenze delle case i, insofferenti della lentezza delle procedure dell'organo ca- ollegiale e delle difficoltà di rapporti con un camerlengo più relegato a funzioni meramente formali all'interno della spesso sostituito dal vice-camerlengo governatore di Roma oriere generale, in un quadro di incertezza giuridica che non certamente a rapporti tanto impegnativi dal punto di vista o. Esigenze, quelle dei mercanti, talvolta richiamate addirittura usole dei contratti di fornitura [32].

l'*escamotage* di affiancare alla Congregazione cardinalizia due i Camera, adottato da Paolo IV agli inizi del suo pontificato, vela efficace [33].

---

del 4 dicembre 1551, ricordato nel breve del 16 gennaio 1554, con il quale il Trani viene sostituito dal cardinale Carafa.

eve citato nella nota 30.

l esempio, ASRM, *RCA, Notai*, vol. 453, c.371, 1538, contratto per la fornitura iliano con Alessandro Deti. Un ventennio più tardi, nel 1562, un contratto di un servizio di cassa per l'Annona, in virtù del quale il banco degli Olgiati si d anticipare alla Camera forti somme per l'accaparramento e l'acquisto dei grani, usole che esonerano il Prefetto dell'Annona, ormai costituito come magistrato all'interno della Camera, dal seguire il complesso iter camerale per l'impegno del nato agli acquisti di grano, *ibid.*, vol. 453, c.371.

ERT, *La politica annonaria...* cit., pp. 272 e seguenti. L'Aubert erroneamente ritiene ssero cardinali della Congregazione. Essa è composta dai cardinali Rodolfo di nni Moroni, Federico Cesi, Tiberio Crispi, Giovanni Michele Saraceni, Giovanni n Battista Cicada e Guido Ascanio Sforza. I due chierici sono Vitellozzo Vitelli, erà l'incarico anche dopo la promozione al cardinalato, e Girolamo Melchiori.

4. – *Bartolomeo Camerario e la nascita della Prefettura camerale.* – Così dopo aver tentato di risolvere i problemi annonari attraverso canali istituzionali tradizionali, papa Paolo IV, nel momento in cui la guerra contro gli spagnoli si faceva più acuta e con essa la carestia diveniva problema insostenibile, pensò di rivolgersi alla provata esperienza di uomo di governo del giurista beneventano Bartolomeo Camerario (detto il «Benevento»)[34], a lui noto per i suoi trascorsi di brillante amministratore del regno di Napoli e lo nominò prefetto dell'Annona e suo consigliere (ottobre 1556)[35].

Con ciò papa Carafa dava inizio ad un esperimento istituzionale, quello appunto del prefetto unico plenipotenziario dell'Annona, che pur non del tutto nuovo nella storia dell'Abbondanza romana, doveva tuttavia segnare una tappa di importanza notevole nell'evoluzione della magistratura annonaria.

Il Camerario governò la «res frumentaria» per circa due anni (periodo piuttosto lungo, in particolare se si considera sia la breve durata in carica di analoghi funzionari del passato, sia il periodo di grave emergenza che egli si trovò a gestire) e fu dotato di amplissime facoltà nel suo ambito di competenza, nonché in settori ad esso vicini, quali la grascia, giacché attraverso di lui passò pure il controllo del commercio di molti generi alimentari di primaria importanza, finalizzato in particolare all'approvvigionamento dell'esercito nonchè del palazzo apostolico[36].

Tali poteri erano relativi (come specificato nei due brevi di nomina a lui diretti dal pontefice) alla repressione di reati, alla emanazione di una normativa tesa alla regolamentazione dei vari aspetti del commercio dei cereali, e alla conclusione di contratti per l'approvvi-

[34] Sulla figura di uomo politico ed in particolare sulla politica annonaria del Camerario si veda A. AUBERT, *La politica annonaria...* citata.

[35] Il primo breve di nomina di Bartolomeo Camerario a prefetto dell'Annona, commissario generale dell'esercito e consigliere del papa è in ASV, *Arm. XLII*, t. 8, c. 210. Del novembre del 1557 è un secondo breve che reintegrava il «Benevento» nella carica, dopo un breve periodo in cui la gestione dell'Annona era stata affidata per volontà del card. nipote, Carlo Carafa, al tesoriere generale Cristoforo Cenci. Questo secondo documento di deputazione è in ASV, *Arm. LII*, t. 1, c.162*v*.

[36] Ad esempio il prefetto emanò vari bandi diretti ai venditori di cacciagione ed uccellatori, ai pizzicaroli e venditori di olio, ai macellai, agli osti e tavernai.

nto di grani con qualunque mercante, a nome della Camera
a e del papa, con facoltà di impegnare, a tale scopo, i beni
ito.

a somma di poteri era conferita al Camerario per tutto lo
clesiastico, e, cosa ancora più importante e nuova, doveva
estita dallo stesso prefetto, ad esclusione di qualunque altra
tura, giacché sia il camerlengo sia i conservatori non si sareb-
uti ingerire nel settore se non con espressa licenza del Came-
sso [37].

facoltà a lui conferite il Benevento usò in maniera ampia
ficata, intervenendo ad esempio a fissare il prezzo del pane in
il rubbio, a regolamentare l'attività di mugnai e fornai, ad
bandi per allontanare da Roma tutti quegli abitanti di lui
«bocche inutili», nei momenti di massima difficoltà, nonché
ente a concludere contratti per la fornitura di cereali prove-
dall'interno dello Stato sia dall'estero [38].

a gestione fu caratterizzata da forte tendenza all'accentra-
all'autoritarismo spesso arbitrario e non fu immune da
di scorrettezza dal punto di vista finanziario, tanto che a fine
i fu sottoposto — come è noto — ad un processo per
zione [39].

rante il processo anzi, sia nel periodo immediatamente suc-
emersero da tutti i settori della pubblica opinione critiche

---

nonopolio del potere annonario a favore del Camerario è stabilito esplicitamente
pontefice, in una clausola del secondo breve di nomina del Benevento (novembre
teressante sottolineare ancora una volta che i predecessori del Camerario che
tito l'Annona in qualità di commissari generali lo avevano fatto pur sempre nel
e competenze di altre magistrature. Si ricordi in particolare il già citato caso di
occaccio, commissario generale per i problemi di Roma (ivi compresa l'Annona)
Paolo III, al quale furono conferite amplissime facoltà di cui egli però doveva far
iorum tribunalium preiudicio» (come veniva precisato nel breve di nomina).
'analisi accurata dei provvedimenti adottati dal Camerario e per la puntuale
lle fonti si rinvia al già citato lavoro dell'Aubert.
ua gestione il Camerario rese conto in materia alquanto approssimativa, tanto che
eputato alla revisione di uno dei suoi conti, relativo agli anni 1557-1558, osservava
esame più che un conto poteva essere definito una «rubrica», senza specifica dei
ei pagamenti e che, a suo parere, era di difficilissima comprensione ed andava
uò vedere l'originale di tale documento in ASRM, *RCA, Camerale II, Annona*,
8.

aspre contro la sua politica annonaria[40]: lo stesso Paolo IV negli ultimi mesi del suo pontificato e i suoi immediati successori così si trovarono a dover gestire un periodo assai difficile e ad affrontare il delicato problema di superare l'esperienza del prefetto accentratore, quale era stata impersonata dall'odiato Benevento, senza però accantonare tutto ciò che di valido e funzionale in quell'esperienza era contenuto: cioé continuità di gestione, unità d'azione, incisività e rapidità di decisione, quali erano insiti nell'idea stessa di magistratura monocratica.

Del resto l'esigenza di creare magistrature monocratiche settoriali si stava in quegli anni affermando decisamente nello Stato pontificio (come pure in altri stati italiani), proprio perché il loro carattere di organismi più agili e moderni rispetto a quelli tradizionali ne facevano un miglior strumento di governo di aree importanti dell'amministrazione statale: ad esempio anche il settore della viabilità aveva trovato, almeno dal terzo decennio del '500, un punto di riferimento nella figura del chierico di camera - presidente, destinato a divenire la guida indiscussa della magistratura delle strade[41].

Tanto più per un settore vitale quale era quello dell'Annona, tale esigenza di coordinamento da attuarsi attraverso un prefetto unico non poteva essere ignorata: non era più possibile — e tutta la passata gestione lo dimostrava — ricorrere alla compresenza di diversi organismi, spesso in rotta di collisione uno con l'altro, pena l'inefficenza o peggio il fallimento totale della politica annonaria.

Così dopo una prima breve fase di comprensibile incertezza seguita al Camerario[42], si giunse già nel 1560 a conferire ad un chierico di

[40] Si cita, a proposito dell'avversione che il Camerario suscitò in tutti i ceti della popolazione romana, un libello anonimo di accusa contro ogni aspetto della politica annonaria del prefetto: in particolare in esso si addita come impopolare e controproducente l'aver fissato il prezzo del grano a 5 scudi il rubbio, cfr. ASRM, *Tribunale criminale del governatore di Roma, Miscellanea della Curia Savelli*, fasc. 99, cc. 88 e seguenti.

[41] La posizione di capo della magistratura delle strade a favore del chierico - presidente (che, si ricorda, si era dapprima affiancato a preesistenti organismi quali il camerlengo ed i *magistri stratarum et aedificiorum Almae Urbis*) viene formalizzata assai tardi, nell'ottobre 1692, con la costituzione di Innocenzo XII *Regiae et sacerdotalis Urbis*.

[42] La primissima fase di transizione fu affidata al cardinal nipote Carlo Carafa, che era stato del resto uno dei più strenui nemici del Camerario.

Alessandro Sforza, la carica di prefetto dell'Annona dello
cclesiastico, con durata annuale[43].
he si vuole qui sottolineare come fatto di rilievo dal punto di
ituzionale è che il prefetto dell'Annona, d'ora in poi, non sarà
me era stato al tempo del Camerario, un uomo estraneo alla
urché di fiducia del pontefice, ma apparterrà sempre al collegio
rici di Camera. La magistratura dell'Annona veniva così defi-
ente ricondotta — come era necessario ed auspicato da più
nell'ambito di quella Reverenda camera apostolica che, fin
i decenni del'500, era stata il cardine istituzionale della politica
ia dei papi.
terno della Camera apostolica d'ora in poi sarà appunto il
-prefetto a costituire il punto di riferimento privilegiato delle
ziative del settore nonché il referente qualificato ed attendibile
e grosse case mercantili che da tempo sovvenzionavano le
l'Abbondanza romana: restano la sovrintendenza, pur formale,
erlengo[44], nonché l'intervento non frequentissimo, ma di rilie-
tesoriere generale[45] che, nella sua veste di capo della finanza
a, non poteva non ingerirsi in un campo in cui gli investimenti
o pubblico erano tanto ingenti.
compare più attivamente invece — a quanto ci risulta dalle
ianze documentarie — una Congregazione cardinalizia che,
l passato, fosse preposta alla guida politica ed all'alta direzione
ore mentre i rappresentanti del popolo romano, pur interve-
i tanto in tanto nelle questioni annonarie, continuano a svol-
ruolo secondario e subalterno rispetto agli organismi statuali

---

breve di nomina dello Sforza (30 giugno 1560), cfr. ASV, *Arm. LII*, t. 1, c. 206*r*.
nerlengo, ad esempio, dovevano essere presentate le «descrizioni» di cereali esistenti
ghi dello stato, che il prefetto pro tempore poteva ordinare di effettuare — come
in virtù delle facoltà conferitegli dal papa nel breve di nomina. Inoltre è il
l'autorità da cui in genere emanano le disposizioni di carattere generale in merito
i annonari (oltre al pontefice naturalmente): in particolare in questi anni egli
vari bandi restrittivi sul commercio dei grani.
anto riguarda il tesoriere generale, si ricorda che è attestato un suo intervento in
tratte di cereali già dal 1565, anche se le licenze di esportazione venivano
e rilasciate sotto nome e sigillo del camerlengo. Su questo argomento cfr. M.G.
UGGIERO, *La Reverenda camera apostolica*... cit., p. 81.

di governo, in linea del resto con quanto accadeva già da alcuni decenni[46].

La figura emergente dell'Annona romana di questa seconda metà del '500 è dunque, senza dubbio quella del chierico-prefetto, figura che si può considerare affermata già ben prima di quell'anno 1576 in cui papa Gregorio XIII, nel conferire l'incarico di prefetto ad Andrea Spinola, sottraeva definitivamente la nomina del responsabile dell'Annona all'arbitrarietà del turno annuale: è infatti proprio nel ventennio 1556-1576 che, a nostro parere, si vanno definendo e precisando i contorni di questa nuova carica, sia dal punto di vista delle competenze, sia dal punto di vista della giurisdizione territoriale.

Per quanto concerne le competenze, enumerate puntualmente nei brevi di nomina dei vari prefetti che si susseguirono in questi anni, è da dire che esse richiamano in gran parte quelle che erano state proprie del Camerario, sebbene si aggiungano ora alcune facoltà che, in maniera embrionale, tendono a fare del prefetto una sorta di programmatore del commercio dei cereali, con il compito principale di attuare un più razionale piano di approvvigionamento granario della capitale: si pensi alla prerogativa di poter ordinare «descrizioni» dei grani esistenti nei vari luoghi dello Stato, nonché a quella di poter autorizzare tutte le esportazioni cerealicole, sia all'interno dello Stato sia all'estero.

Per quel che riguarda poi il territorio che tale ampia giurisdizione doveva abbracciare, si nota in questi primi decenni una sorta di divaricazione tra la volontà politica, che doveva essere fin da allora quella di fare di questo importante funzionario una specie di ministro statale dell'Abbondanza, e la realtà effettuale in cui il prefetto limitava invece il suo potere essenzialmente (anche se non esclusivamente) ai territori tributari dell'Annona romana, che continuano ad essere i destinatari principali delle sue iniziative di politica annonaria.

Come si è accennato, è con lo Sforza che inizia una serie piuttosto continua di prefetti dell'Annona, tutti dotati delle medesime facoltà,

[46] Il «magistrato capitolino» interviene per lo più soltanto per decidere quali fossero i modi meno gravosi per effettuare forzate distribuzioni di grani dell'annona che, se lasciati in giacenza, rischiavano di deperire; oppure i rappresentanti del popolo vengono interpellati laddove si tratti di reperire presso i romani i denari richiesti dal pontefice per sovvenire le casse dell'annona.

prima vengono nominati per un solo anno ma che ben presto
a rafforzare ulteriormente la loro autonomia ed il loro peso
attraverso il prolungamento della permanenza in carica *ad*
del pontefice.

enedetto Lomellino, nominato alla fine del 1562[47], «serve nella
Abbondanza mesi 32»; il suo immediato successore, Carlo
prefetto piuttosto autorevole ed attivo, resta in carica per ben
anni[48], gestendo pure i periodi di crisi frumentaria del 1567
69-1570; egli di fatto, nelle attribuzioni e nella continuità di
, si differenzia ben poco ormai dal suo più famoso e citato
re Andrea Spinola[49].

là della notevole innovazione apportata dalla stabilizzazione
ura del chierico-prefetto, di cui finora si è detto, la politica
ia di questo ventennio riprende nel complesso le linee già
ntate nei periodi precedenti: così si ricorre con continuità allo
to tradizionale dei commissari (nominati però ora dal prefetto
ore) inviati sul territorio per rastrellare grani; si conferma la
ormai pluridecennale, di concludere contratti con grosse case
li che forniscano la liquidità necessaria all'acquisto di ingenti
di grani (sono i cosiddetti «negozi» o «partiti» dell'Abbon-
ci si rivolge, nei periodi di difficoltà di approvvigionamento,
ti d'emergenza della Marca (all'interno dello Stato) e della
all'estero).

segnalare però l'instaurazione di una modalità nuova di rifor-
granario, l'accaparramento, che sembra affermarsi proprio in
nza della presenza al centro di un responsabile dell'Annona:

---

ve di nomina, del 23 ottobre 1562, è in ASV, *Arm. LII*, t. 1, c.285*v*.
breve di nomina del Grassi, del 2 agosto 1565, è *ibid.*, t. 3, c.68*r*.
efettura di Andrea Spinola è stata indicata da tutti gli storici che si sono occupati
romana come il punto di partenza di una magistratura annonaria monocratica. Il
anzi, nelle pagine da lui dedicate a «le grain de Rome» (cfr. J. DELUMEAU, *Vie*
cit., p. 600), sosteneva che, dopo la infelice esperienza del prefetto unico tentata
IV con Bartolomeo Camerario, non si ebbero più prefetti dell'Annona fino al
di Gregorio XIII: a noi sembra che si possa invece dire, che proprio nel ventennio
e la deputazione dello Spinola vada maturando, attraverso graduali aggiustamenti,
azione di una Prefettura camerale dell'annona quale si configurerà in maniera chiara
oprio «Inter ceteras pastorales» del 7 maggio 1576 con cui Gregorio XIII precisava
nze del prefetto e nel contempo affidava la carica al suddetto Andrea Spinola.

ad effettuare tale operazione di acquisto «preventivo» di cereali del nuovo raccolto sono infatti i prefetti in prima persona che concludono, ogni anno, una serie di contratti con privati o comunità «pro emptione seu caparratione» di grani, in genere provenienti dai territori laziali [50].

È da ricordare infine che, in coerenza con il loro ruolo di capi di un'amministrazione annonaria che tra i problemi più urgenti doveva avere quello di reprimere le frodi ed impedire incette e contrabbandi, i prefetti di questo periodo si dedicarono con zelo, specie una volta terminato il periodo di carestia degli anni 1569-1570, proprio al compito di perseguire su tutto il territorio statuale i contravventori ai vari divieti annonari: lo strumento più efficace che essi usarono a tale scopo, al di là della emanazione dei rituali bandi ed editti, fu quello, anch'esso consueto, dei commissari inviati in tutte le provincie, anche le più lontane, con poteri giudiziari assai estesi [51].

5. *La «normalizzazione» di Sisto V.* – Nel quadro evolutivo che si è qui delineato occupa, infine, un posto di rilievo l'opera di Sisto V, che risponde ad un intento di razionalizzazione e di normalizzazione di tendenze già espresse nei fatti, se non nella normativa, precedenti.

L'esautorazione, nel 1586, dei Conservatori di Roma in materia annonaria [52], l'istituzione della *Congregatio quarta pro ubertate Annonae*

[50] È in particolare nel periodo di prefettura di Carlo Grassi che si hanno numerose attestazioni documentarie di contratti di accaparramento.

Un importante accordo è concluso ad esempio nel maggio del 1567: in esso il prefetto promette di pagare sc. 6.500 a Mario Baccarini affinché egli possa servirsene per accaparrare 3000 rubbia di grano «a misura di ruggitella sbattuta a raso» per il prezzo che verrà stabilito dalla Camera (cfr. ASRM, *RCA, Notai*, vol. 464, c. 594). Nel succitato protocollo dei notai della Camera, e negli altri della serie per gli anni successivi, è possibile reperire numerosi contratti di accaparramento conclusi dal prefetto pro tempore con comunità o privati.

[51] In particolare i successori di Carlo Grassi, Antonio Maria Salviati, Ludovico Torres, Cesare Brumano, nominarono un buon numero di commissari con funzioni di repressione dei reati annonari: si cita a titolo di esempio la nomina di Francesco Secondo di Trevi ad esecutore contro chiunque commettesse frodi annonarie (ottobre 1570) e quella di Amelio Paoluccio a commissario nella provincia della Marca e stato di Camerino. Al Paoluccio anzi furono conferiti ampi poteri giudiziari che comprendevano la facoltà di effettuare «composizioni e concordie» in materia annonaria, con l'intervento ma senza il consenso del tesoriere provinciale. Il breve di nomina del Paoluccio, del giugno 1572, è in ASV, *Arm. XXX*, t. 246, c.91*r*.

[52] J. DELUMEAU, *Vie économique*... cit., II, pp. 601-602.

cclesiastici tra le 15 congregazioni stabili create con la bolla *Aeterni Dei* del gennaio 1588[53], la costituzione di un capitale di scudi quale dotazione dell'Annona nel marzo 1588[54], mirano, riassumere le spinte di un intero secolo ed a garantire continuità certa autonomia finanziaria al governo dell'Abbondanza.

to a quest'ultimo aspetto, la costituzione del fondo per l'an- presenta una risposta nuova, inedita e caratteristica di questa pontefice, alla cronica mancanza di liquidità dello Stato ma in linea con un processo iniziatosi con Paolo IV. Questi nfatti, affidato al solo banco degli Altoviti la funzione di dell'Abbondanza, garantendosi così una disponibilità di danaro ta e costante che non quella offerta dell'aleatorio credito dei anti coinvolti nel commercio dei grani e soggetti ai rischi che ava. Sisto V compie il passo successivo e, nel consegnare al ercante-banchiere Giovanni Agostino Pinelli, depositario ge- ello Stato e depositario dell'annona, il capitale dei 200.000 bilisce che ad esso si acceda solo per ordine della Congrega- rdinalizia e mandato del prefetto dell'Annona, con obbligo di da successiva reintegrazione della somma, a garanzia delle ecessità. Si fa più lucido e concreto il tentativo di sganciare lo meno nelle questioni di più grave momento, dal favore di i e mercanti.

o alla Congregazione cardinalizia, abbiamo già visto i pontefici ti riproporre a più riprese tale organo collegiale; la novità vento di Sisto V sta nel renderla stabile tra le quindici con- ni a cui dà vita in un progetto che vorrebbe enucleare gli li maggior rilevanza dell'attività del papato, affidandone la organismi più snelli del Concistoro e di massimo prestigio. sto perdura la già vista incertezza relativa alle funzioni di tale n rapporto alla già pienamente affermata figura del prefetto ona.

---

um privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio... opera studio uelines, Romae, Typis et sumptibus Hieronymi Mainardi, MDCCXLVII, t. IV, pp. 394-395.

pp. 414-417: bolla *Abundantes Divinae Gratiae*; cfr. anche il chirografo pontificio, 88, in ASRM, *RCA, Notai*, vol. 1.078, c.181.

A quanto risulta dalla documentazione conservataci nell'archivio della Presidenza dell'annona [55], è già presente prima del 1588 una Congregazione cardinalizia per l'abbondanza la cui attività sembrerebbe oscillare tra una funzione, diremmo, di indirizzo politico, una funzione di alta consulenza del papa in affari di grossa entità ed una presenza addirittura minuta nella repressione di frodi e nella determinazione delle pene relative.

Ma sembrerebbe anche (e la mancanza di un archivio proprio di tale Congregazione rende difficile ogni interpretazione) che l'intervento di tale consesso sia inversamente proporzionale alla capacità personale di impatto di colui che esercita le funzioni di prefetto dell'Annona.

Con il 1588 e la bolla *Immensa Aeterni Dei*, la Congregazione torna ad essere citatissima nella corrispondenza del prefetto dell'Annona con i suoi ministri: e pare un organo, diremmo, di amministrazione attiva, se fissa il prezzo per l'acquisto dei grani nelle provincie tributarie di Roma, prende visione dei campioni delle partite da acquistarsi in tali territori, decide le date in cui dare inizio ai contratti di obbligazione alla Camera del raccolto futuro, nomina commissari, stipula grossi contratti.

Ma quale organo di amministrazione attiva è già presente ed affermato il prefetto dell'Annona ed in un conflitto di competenze è destinato a prevalere perchè è più agile, dispone ormai di una fitta rete di ministri alle sue dipendenze ed è espressione camerale.

D'altronde, la documentazione più antica conservata nell'archivio della Presidenza dell'annona risale all'ultimo quarto del secolo e si fa più corposa a partire da Sisto V, a testimonianza ulteriore della riconosciuta competenza privilegiata di tale magistratura.

L'approvvigionamento ordinario di Roma dipende infatti da essa. Il prefetto, affiancato da un commissario generale dell'Abbondanza alle sue strette dipendenze, controlla ormai in modo capillare la situazione delle provincie annonarie, dove dispone di una rete piuttosto fitta di commissari residenti, addetti all'acquisto dei grani, alla repressione delle frodi, al controllo della produzione e del consumo, al drenaggio del surplus verso Roma. La loro autorità insiste su aree ben specificate e la corrispondenza del prefetto con essi è quotidiana. Salariati o retri-

[55] ASRM, *Presidenza dell'annona e grascia*, reg. 1458. Il registro è il primo della serie dei copialettere ed offre molti elementi per una valutazione delle funzioni del Prefetto in rapporto, anche, alla Congregazione.

n una percentuale sugli acquisti procurati, essi sono tenuti
tare puntualmente i loro rendiconti. Sembrerebbe trattarsi di
ttura gerarchica ormai stabilizzata.
terno della città, inoltre, tutto ciò che è inerente alla panifica-
l commercio del pane è immediatamente sottoposto all'autorità
etto: i permessi per la macinazione, il prezzo di vendita della
el magazzino dell'Abbondanza, il peso del pane a baiocco,
tativi di pane che i fornai sono tenuti a fornire alle quattro
i rivendita, il guadagno massimo consentito ai rivenditori, la
lei fornai di produrre o meno altre lavorazioni oltre il pane di
di quello a baiocco, la fuoriuscita del pane dalla città, sotto-
rigorosissimo controllo ed a puntigliose istruzioni, nonché la
relativa a questioni interessanti i fornai.
pacità di sopravvivenza della Congregazione cardinalizia, in
zione, non poteva che coincidere con una capacità di iniziativa
grammazione che facesse di quest'Annona romana, che pure
su tutto lo Stato, una Annona dello Stato, come formalmente
enominazione avrebbe preteso e come, di fatto, non fu.
se anche per il fallimento di questo obiettivo — il cui conse-
o decretò al contrario il successo di congregazioni per così
«giovani» quali la Congregazione di consulta e quella del
verno — che possiamo concludere questo excursus riferendo
io di un acuto osservatore della curia romana del suo tempo,
ale De Luca, il quale, nello scorcio del XVII secolo, scriveva
Congregazione dell'annona era pressoché inesistente, e che se
va parlare solo quando l'agguato delle ricorrenti carestie indu-
prefetto a rinverdirne i fastigi[56].

De Luca, *Theatrum Veritatis et Iustitiae, De Iudiciis*, parte II, *Relatio Romanae Curiae ue Tribunalium et Congregationum*, Romae, Typis Haeredum Corbelletti, MDCLXXIII, II, pp. 123 e seguenti.

ESTER GESSA

Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il mostazaffo

Nelle città medievali, organizzate per lo più secondo norme statutarie, si previdero particolari competenze in tema di approvvigionamento e tassazione dei prodotti alimentari, la cui vendita doveva essere stabilmente garantita da istituti preposti a controllarne la qualità e la quantità. I comuni urbani, mossi dalla necessità di gestire un mercato annonario stabile, adottarono di conseguenza rigide norme per regolare la materia.

L'area geografica mediterranea, ove la Corona d'Aragona si estese con la costituzione di regni autonomi, formò una sorta di confederazione politica nella quale le città vennero spesso organizzate amministrativamente in modo uniforme. Le istituzioni preposte a governarle, create ad immagine di quelle aragonesi, frequentemente si assomigliarono, sino ad essere analoghe sia nella nomenclatura che nelle funzioni.

In Sardegna, uno dei regni della Corona, in città come Cagliari, Sassari ed Alghero, ripopolate da cittadini iberici, vennero create strutture amministrative parallele alle altre città delle Corona: Barcellona, Valenza e Maiorca ne sono gli esempi ed in parte i modelli; in tutte i sovrani aragonesi, tesi a creare una proficua economia urbana, intervennero con particolari normative atte a regolamentare il commercio urbano degli alimenti e di altri generi, affidando ad un particolare funzionario il compito di esercitare concretamente i controlli, di fissare alcuni prezzi e, nell'attraversare il mercato, ispezionare i banchi di vendita.

I privilegi concessi alle città conquistate servirono a consolidare la presenza della potenza straniera dal punto di vista politico-amministrativo, conferendo situazioni giuridiche diverse da quelle in vigore precedentemente, al fine anche di ampliare gli introiti con la imposizione di tasse anche sui generi annonari. Scambio e commercio, si

può affer
scelte rel

Barcel
de Bona
solo da
impresse
iberica,
due orga
compiti
da 50 giu
venivano
vagliate
candidat
apparten
dei consi
il 30 nov
la nomin
giurati;
elettivo
colazione

[1] ARCHIV
edito in R.
DELLA CORO
171; edito i
statuto del C
323-336. Il
aragonesi al
nel 1325 al
al territorio

[2] ACC, *S*
1914; G.C.

[3] ACC, *S*
riporta di s
tants sachs
del nom de
conseller te
mostaçaff, e
missatgers c
ciutat ha ac

mare, animarono e condizionarono i conquistatori iberici nelle
ative al governo dell'isola.
ona funse da modello politico-amministrativo per Castell
re prima e Castell de Caller poco più tardi, entrambi abitati
ittadini iberici. Lo statuto municipale, noto come *Coeterum*[1]
alla città di Cagliari, nel 1327, un'impronta autenticamente
disponendo per il suo governo municipale l'istituzione di
ni[2]: il consiglio particolare, composto da 5 consiglieri dai
deliberativi ed esecutivi, ed il consiglio generale, composto
rati, che lo assisteva nelle decisioni più importanti; entrambi
formati elettivamente dopo che le candidature erano state
attraverso un controllo della condizione sociale di ciascun
, il quale, comunque, doveva essere iberico e non doveva
ere alle classi dei nobili e dei feudatari. Per la formazione
gli si prevedeva che ogni anno i giurati in carica eleggessero
embre, giorno di S. Andrea, 12 probiviri, ai quali spettava
a di 5 nuovi consiglieri che, a loro volta, eleggevano i 50
solo nel 1500 la procedura venne modificata ed al sistema
riginale venne sostituito quello a estrazione a sorte o insa-
[3].

O COMUNALE DI CAGLIARI, (d'ora in poi ACC), *Sezione antica, Pergamene*, n. 39; DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925, pp. 145-154; ARCHIVIO NA D'ARAGONA, Barcellona, (d'ora in poi ACA), *Consejo de Cientos, Pergamene*, n. n E. PUTZULU, *La prima introduzione del Municipio di tipo barcellonese in Sardegna, lo astello di Bonaria*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova 1963, pp. privilegio noto come *Coeterum* contiene l'ordinamento municipale conferito dagli Castello di Cagliari nel 1327; questo ricalcava in gran parte lo statuto concesso Castello e villa di Buonaria allo scopo di dare una organizzazione amministrativa occupato e popolato da genti iberiche.

ezione antica, Pergamene, n. 39; M. PINNA, *Il magistrato civico di Cagliari*, Cagliari SORGIA - G. TODDE, *Cagliari. Sei secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari 1981.

ezione antica, Pergamene, n. 501; ed. M. PINNA, *Il magistrato*... cit., pp. 175-180; si guito il brano del documento: «... E primerament estatuhim e ordenam sien fets detela verda quants seran los officis quis deuran insecular e cadahu sia intitulat un offici, es a saber sach de conseller en cap, sach de conseller segon, sach de ç, sach de conseller quart, sach de conseller quint, sach de clavari, sach de axi de cascu dels altres, ço es de obres, notari, syndich, advocat y verguer y de ue se hagen a fer en esdevenidor per la ciutat e ai mateix dels altres officis que la ostumat donar».

Il consiglio operava attraverso impiegati di città, tra i quali il funzionario dell'annona chiamato nella Cagliari aragonese «amostassen». Questo impiego, come pure gli altri preposti ad assolvere le diverse funzioni municipali, veniva attribuito secondo le norme che regolavano la costituzione dell'organo amministativo locale. L'istituzione municipale annonaria si inserì ed operò in questo contesto amministrativo, del quale è stato necessario tracciare un sommario quadro che potesse consentire di capire in quale realtà urbana essa operasse.

Benché la creazione dell'«amostassen» sia avvenuta nell'ottobre del 1326[4], allorché l'infante Alfonso premiò per i servizi prestati il suo falconiere Marco Eximino, assegnandogli il suddetto ufficio per Castel de Bonaire prima e Castell de Caller poi, il suo regolare funzionamento ebbe inizio solo più tardi.

Non fu la creazione di un nuovo istituto per la città sarda da parte della monarchia aragonese, ma si trattò della riproduzione di una figura già operante nel mondo della Spagna musulmana, ove era chiamata «muhtasib». Questo funzionario era incaricato di vigilare sulla qualità dei prodotti in commercio, punire le frodi, fissare il giusto prezzo, ispezionare i pesi e le misure e risolvere le controversie sorte in materia di mercato[5]. Tale magistratura venne estesa diffusamente nelle città dei regni della Corona; infatti è attestata a Venezia già nel 1238[6], a Maiorca nel 1334, a Barcellona nel 1339[7] e a Gerona nel 1351.

[4] ACC, *Sezione antica, Pergamene*, n. 33: 1326, ottobre 4, Saragozza, l'infante Alfonso concede a Marco Eximino nel 1326 l'ufficio di mostazaffo per il Castello di Buonaria e di Cagliari come ricompensa dei servizi prestati.

[5] J.L. ABADIA, *Iniciacion historica al derecho espanol*, Barcelona 1970, p. 415; nella Spagna musulmana le ispezioni del mercato si realizzavano attraverso «juez» chiamato «senor del mercado» («sahib al suq»); questa funzione a partire dal XIII secolo venne esercitata da ufficiali che ricevettero distinti appellativi. Predominarono nei regni occidentali quelli di «almotacenes», «fiadores», «fieles de pesos y medidas», mentre nei regni orientali predominò quello di «almutaçaf omostassaf».

[6] A. PONS, *Llibre del mostassaf de Mallorca*, Mallorca 1949; l'autore nell'ampia premessa che precede il testo delle ordinazioni del mostazaffo, sostiene che già a Valencia nel 1238 operava un mostazaffo, anche se poi la magistratura venne istituita dal re Alfonso II nel 1329. La città di Gerona ebbe invece l'istituzione medesima dal re Pietro IV nel 1351.

[7] J. MUTGE VIVES, *La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336)*, Madrid-Barcellona 1987, p. 238; la magistratura venne istituita a Barcellona intorno al 1339 dal re Pietro il cerimonioso. Durante il regno di Alfonso il benigno venne chiamato «almutaçaf y mostaçaff».

nomi assunti da questo funzionario, sebbene derivino da una inguistica comune: «almudazaf» in Aragona, «almudafas» in a [8]. Nell'isola entrò in uso quello di «mostaçaff», derivante nizione di «officium mostassaffie» [9] data alla magistratura nel mento istitutivo.

ostruire l'evoluzione storica e conoscere le attribuzioni della magistratura si può far ricorso a diversi tipi di fonti docu- La prima comprende gli atti ufficiali che la istituiscono e la no nel corso di più anni; trattasi di carte prodotte dalla celleria, che non consentono però di penetrare le sostanziali ze del mostazaffo, regolato nel suo operare anche dall'organo no municipale, che ne delimitava le competenze in maniera el *Codice delle ordinazioni dei Consiglieri di Cagliari* [10].

ste fonti documentarie si aggiunge il «Llibre de mostasaf» [11] da ordinazioni che il magistrato annonario era tenuto a far . Questo codice venne probabilmente compilato ad uso pra- mostassaff» ed è molto simile ad un altro codice normativo to allo stesso modo in uso a Barcellona [12]. La normativa nel codice succitato prevede una minuziosa regolamentazione nte la vendita dei prodotti di uso quotidiano; in particolare plano controlli sugli alimenti (olio, vino, pane, acqua, pesce

---

ALDEAVELLANO, *Carso de historia de las instituciones españolas, de las origines al final lia*, s.l. e s.d., p. 546.

ezione antica, Pergamene, n. 33; G. PILLITO, *Dizionario del linguaggio archivistico in* gliari 1886, p. 10; F. LODDO CANEPA, *Dizionario archivistico per la Sardegna*, I, 6, pp. 21-22.

Sezione antica, Capitula et preconitcatines, vol. 16; *ibid., Sezione antica, Llibre de les la ciutat de Caller*, vol. 17; edito parzialmente da M. PINNA, *Le ordinazioni dei Castello di Cagliari del secolo XIV*, Cagliari 1928.

ezione antica, Llibre de mostaçaff, vol. 4, III; il codice privo di esplicita datazione abile in pieno secolo XV sia per la scrittura che per il richiamo diretto all'anno); nel medesimo capitolo vengono richiamati i nomi dei Consiglieri in carica guer, Julia Canyelles, Berenguer Moragues, Antony Giner e Pasqual Muntanya». ripetuto il nome di Uguer Cabot nella specifica dicitura «lo present libre es de t» probabile mostazaffo in carica per un anno (cfr. cc. 1*r* e 3*r*).

GE VIVES, *La ciudad...* cit., p. 240; si legge «las ordinanzas del mustaçaf constituen lante las ordinacions especials de mostaçafia, de las que derivò un corpus juris Llibre del Mostaçaf o Llibre de Mostaçafia».

e spezie) tesi a prevenire diverse frodi molto diffuse nel medioevo, come ad esempio la vendita di alimenti sotto peso e le violazioni contro la sanità e l'igiene.

A questo proposito si ricordano, a titolo di esempio, le curiose disposizioni rivolte ad impedire che venissero gettate acque sporche e liquami nelle strade e proibire lo spidocchiamento di indumenti fuori dalle finestre [13].

L'esame della documentazione della Cancelleria regia consente di percorrere il difficile iter dell'istituto in esame. Con il privilegio detto *Coeterum*, già ricordato in precedenza, gli amministratori municipali vantavano, tra gli altri, il diritto di poter nominare coloro che dovevano riscuotere le tasse sulle vettovaglie. Questa era una delle prerogative dell'Eximino, primo «mostassaff» di Cagliari, prerogativa che mantenne sino al 1338 [14], quando vendette alla città l'«officium mostassafie tocius Castri Callari et eius appendiciorum». Nel 1341 il re Pietro IV [15] equiparò le competenze di questa magistratura, come già aveva fatto nel 1339 per il mostazaffo di Sassari, a quelle del mostazaffo di Valenza [16], di più antica istituzione. I compiti di quest'ultimo consistevano nel sovrintendere al mercato urbano e nel sorvegliarne l'attività, nel prevenire le frodi in materia di pesi e misure, nel vigilare,

[13] ACC, *Sezione antica, Llibre de mostaçaff*, vol. 4, III, c. 25.

[14] *Ibid., Sezione antica, Pergamene*, n. 211: 1338, maggio 6, Castello di Cagliari, il regio falconiere Marco Eximino cede all'università del Castello di Cagliari l'ufficio di mostazaffo al prezzo di duecentoventicinque alfonsini minuti, a suo tempo concessogli dall'infante Alfonso e successivamente confermato dal sovrano Pietro IV. A chiarimento della vicenda relativa al passaggio del diritto di ricoprire l'ufficio, oggetto del presente studio, si è esaminata ulteriore documentazione di cui si fornisce la collocazione archivistica: cfr. ACC, *Sezione antica, Pergamene*, nn. 135, 190, 205, 206, 207.

[15] *Ibid., Sezione antica, Pergamene*, n. 223: 1341, maggio 14, Terragona, il re Pietro IV d'Aragona, a richiesta dei Consiglieri e probi uomini dell'università del Castello di Cagliari conferma e rinnova il privilegio concesso al fine di regolamentare l'esercizio dell'ufficio di mostazaffo, al quale riconosce la stessa potestà di quello di Valenza. Vedasi in oltre: A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente dei re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio comunale di Alghero*, Sassari 1927, p. 49; M.M. COSTA PARETAS, *Officials de Bere el cerimonios a Sasser*, Sassari 1978; le prime notizie del mostazaffo di Sassari sono relative al 1330, anno in cui la magistratura venne assegnata a titolo vitalizio a Francesco Roda. Ad Alghero invece l'ufficio del mostazaffo venne istituito nel 1360 e parificato sin dal suo nascere a quello di Barcellona (cfr. A. ERA, *Le raccolte...* cit., p. 49).

[16] A. PONS, *Libre de...* cit., p. XX.

sulla qualità delle merci, ritirando dalla vendita quelle avariate stabilire, infine, i posti nei pubblici mercati.

uto, retto sino al 1361 da un solo funzionario, subì in tale 'ulteriore modifica con lo sdoppiamento della carica. Si stabilì, he la città avrebbe eletto un mostazaffo il giorno di S. Andrea, nte su pesi e misure, mentre un altro sarebbe stato scelto dal tore di Cagliari fra tre probi uomini proposti dai consiglieri, mpetenza su pene e bandi relativi alla vendita di prodotti ri[17].

ssivamente la magistratura venne nuovamente unificata a se- lla richiesta avanzata dalla città. Nel 1428[18] venne stabilito icio venisse retto da una sola persona, scelta dal Governatore probi uomini a lui proposti dai consiglieri della città.

ueste disposizioni, appare evidente il peso assunto dal Gover- questo ambito; questi era posto al vertice dell'organizzazione trativa dell'isola ed alla sua potestà erano sottoposti tutti gli oltre agli ufficiali regi ed ai feudatari[19].

Sezione antica, Pergamene, n. 264: 1361, dicembre 28, Barcellona, il re Pietro IV a istanza degli ambasciatori della università del Castello di Cagliari, concede che stazaffo eletto il giorno di Sant'Andrea, incaricato di vigilare su pesi e misure si he un altro mostazaffo, scelto dal Governatore tra i tre probiuomini eletti dai con le attribuzioni descritti nel privilegio.

Sezione antica, Carte reali, vol. 23, n. 212: 1428, giugno 30, Valenza, Alfonso ato che per antico privilegio i Consiglieri di Cagliari hanno facoltà di proporre nel giorno di Sant'Andrea, tre persone tra le quali il Governatore del Regno di eve scegliere quella che insieme ad un'altra di sua nomina regga l'ufficio di di Cagliari, accogliendo la richiesta avanzata da Raimondo Boter e da Simone sciatori della città, concede che il detto ufficio sia retto da una sola persona; dispone che nel giorno di Sant'Andrea i Consiglieri di Cagliari propongano al e tre nomi e tra questi egli ne scelga uno ed a quello conferisca l'ufficio di da esercitarsi a tenore del privilegio suddetto e con le stesse prerogative e facoltà odute dai due; cfr. E. PUTZULU, *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio comunale (1358-1719)*, Padova 1959, p. 48; ACC, *Sezione antica, Pergamene*, n. 450: 1455, stelnuovo, Alfonso V d'Aragona a seguito della istanza presentatagli dal consigliere ig, stabilisce che d'ora innanzi nel Castello di Cagliari di elegga annualmente un zaffo e non più due, dal giorno di Sant'Andrea a quello di San Nicola, con il sorvegliare le vendite nelle macellerie e nelle piazze, e verificare i pesi e le misure ti.

LA REPETTO, *Gli uffici regi di Sardegna durante il regno di Alfonso IV*, Cagliari 1969; *inistrazione regia*, in *I Calatani in Sardegna*, Milano 1984, pp. 47-50.

La monarchia aragonese governò l'isola attraverso due livelli di intervento: diretto ed indiretto; quest'ultimo si concretò nel governo municipale, che come sistema mediato di controllo, garantì alla Corona municipi governati e gestiti, anche negli aspetti più pratici, secondo l'indirizzo politico regio. A garanzia di detto indirizzo fu introdotto l'obbligo di «purgar taula», procedimento stabilito originariamente per i regi ufficiali del Castello di Cagliari nel 1341[20] e, successivamente, con l'estensione di tale obbligo agli altri regi ufficiali operanti in Sardegna, esteso allo stesso mostazàffo, che, pur non rientrando nella categoria, venne assoggettato nel 1496 a tale procedura da osservarsi alla fine del mandato[21]. È ipotizzabile che tale procedimento fosse stato previsto in quanto il magistrato annonario, pur considerato per molti aspetti un ufficiale municipale, occupava un posto intermedio tra gli ufficiali municipali e quelli regi.

Nello stesso anno i consiglieri stabilirono, nella medesima ordinazione, che per ricoprire la carica di mostazaffo era indispensabile aver ricoperto le cariche di consigliere capo o secondo[22].

Tra le magistrature locali il mostazaffo era il solo autorizzato a riscuotere il denaro proveniente dalle contravvenzioni da questi imposte a seguito di controlli effettuati in materia di pesi, misure e macellerie[23]. Le riscossioni di danaro venivano controllate dall'autorità regia, per mezzo di un funzionario; è evidente l'intento di combattere contemporaneamente le frodi dei venditori e gli abusi in cui poteva incorrere l'ufficiale preposto alla loro repressione.

È ipotizzabile che la figura del mostazaffo fosse in parte avversata da alcuni funzionari regi che talvolta tentarono di intromettersi nel regolare

[20] A. ERA, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del Cagliaritano*, Sassari 1933, p. 21; per quanto il mostazaffo non rientrasse nella categoria dei regi ufficiali, il suo operato venne in parte disciplinato in uno dei capitoli della prammatica del re Pietro IV del 24 agosto 1355. In essa è contenuto l'ordinamento organico prescritto per disciplinare le incombenze dei regi ufficiali, composto da 124 capitoli in uno dei quali (cfr. capitolo n. 72) è contenuto un riferimento al mostazaffo, definito «personale apposito» che «poteva esigere multe per contravvenzioni in materia di pesi, misure e macellerie».

[21] ACC, *Sezione antica, Llibre de mostaçaff*, vol. 17, c. 97*v*, «(...) fermances de tenyr taula al cap del any sots lo exame dels inquisidors o jutges de la taula del veguer».

[22] *Ibid.*, vol. 17, c. 97*v*.

[23] A. ERA, *L'ordinamento*... cit., p. 21.

delle sue funzioni; infatti, nel 1392[24], il re Giovanni I dovette ire a seguito di una denuncia presentata contro il procuratore ccusato di aver estromesso il mostazaffo dalle sue competenze da una prammatica regia che ne regolava l'operato.

ssivamente è ancora documentato il contrasto tra gli ufficiali il magistrato annonario. Nel 1461[25] il re Giovanni I ribadì in a reale l'obbligo per gli ufficiali regi, presenti nel Capo di e Gallura, di rispettare le ordinazioni emanate dai consiglieri tà di Cagliari per il buon esercizio dell'ufficio del mostazaffo, do altresì la pena di 500 fiorini d'oro per i contravventori ed ndo gli ufficiali preposti a far osservare con pene idonee le ordinazioni.

torità municipali cercarono di limitare al massimo le possibilità nagistrato annonario di evadere dalle proprie responsabilità; osì stabilito che l'ufficio dovesse essere retto personalmente[26] sostituti, così come era già stato stabilito per i regi ufficiali[27], pagamento di una multa di 100 ducati.

'ultima norma ed il già ricordato giudizio di sindacato, chia- condo la terminologia dell'epoca «tenir taula» o «parar taula»,

---

Sezione antica, Carte reali con firma autografa, n. 2; regesto edito in *Mostra e documentaria*, a cura di L. D'ARIENZO, Cagliari 1982, p. 71: 1392, gennaio 7, il re Giovanni I d'Aragona ordina a Giovanni di Montbou, governatore re del regno di Sardegna, al vicario del Castello di Cagliari e ai loro Luogotenenti svolgere al procuratore fiscale le funzioni del mostazaffo, sotto pena di cinque- ni d'oro.

vol. 24; regesto edito in E. PUTZULU, *Carte*... cit., p. 79: 1461, dicembre 7, Giovanni II, a istanza di Antonio Fortesa, ambasciatore della città di Cagliari, tti gli ufficiali regi presenti e futuri del Capo di Cagliari e Gallura, sotto pena di fiorini d'oro, di osservare le ordinazioni fatte o da farsi dai Consiglieri di Cagliari n governo della città sull'ufficio del Mostazaff, indipendentemente da qualsiasi e contraria alla presente che possa essere stata data loro da lui o dai suoi predeces- unge al governatore, al vicario, al subvicario, ai Consiglieri e agli altri ufficiali di obbligare coloro che vi sono tenuti ad osservare le anzidette ordinazioni con idonei e con l'applicazione delle pene previste.

Sezione antica, Llibre de mostaçaff, vol. 17, c. 97*v*, si cita testualmente «(...) e que lo ff sia tengut regir y exercyr dit officy personalment e no per substituyt sots pena». A, *L'ordinamento*... cit., p. 18 e note 74 e 75; si cita testualmente «(...) que algun pusque tenir offici per substituhit mas que cascun haia a servir sou offici nt».

erano dunque gli strumenti attraverso cui il governo municipale cercava di garantire una responsabile gestione di quest'ufficio, assicurandosene, in pari tempo, il controllo.

L'ambito di competenza del mostazaffo lo si può ricavare dal codice dei consiglieri di Cagliari, ove la materia commerciale è ampiamente trattata e dal quale si originarono le disposizioni a suo uso contenute nel citato codice del mostazaffo.

Le misure, in particolare, rappresentano una delle sue competenze [28]; era il solo funzionario al quale spettava stabilire l'unità di misura campione dei diversi prodotti posti in vendita, alla quale, resa pubblica attraverso una sua «crida», ci si doveva uniformare per la vendita di cereali, legumi, acqua, vino ed olio; questa, inoltre, doveva essere contrassegnata da un doppio marchio, quello reale e quello del mostazaffo in carica. L'imposizione del doppio contrassegno era finalizzata ad evitare le contraffazioni delle misure in uso nel mercato. Ad esempio, il funzionamento di due uffici particolarmente importanti come quello del misuratore dell'olio e del vino, entrambi istituiti per il Castell de Bonaire nel 1324 [29] dal procuratore generale e primogenito del re Giacomo II, Alfonso, richiamava l'uso delle misure realizzate dal mostazaffo, per assicurare la corretta vendita di quei due generi di largo consumo.

I proventi spettanti al mostazaffo provenivano da due diverse fonti: multe per i reati in materia annonaria e diritti per la vendita delle misure adottate dai rivenditori, entrambi regolati da precise norme consiliari. Le multe che egli poteva imporre avevano però il limite massimo di 5 lire, purché fossero motivate dalla pubblica utilità [30]. Come principio

[28] M. PINNA, *De ordinazioni...* cit., pp. 187, 189 e 207.

[29] ACC, *Sezione antica, Pergamene*, n. 23: 1324, settembre 25, Castello di Buonaria, Alfonso, procuratore e primogenito del re Giovanni II d'Aragona, concede a Salvatore Spanya l'ufficio di misuratore del vino, dell'olio e di tutte le altre merci che si vendono nel Castello di Buonaria.

[30] *Ibid.*, n. 264; si cita così come si legge nel documento: «Volentes et concedentes quod dictus mostaçaffus habeat et recipiat pro suo salario et labore terciam partem jurium et sdevenimentorum ad manus suas racione predicta proviniencium quovismodo quam terciam partem possit et liceat ei absqua omni obstaculo et contradictione penes se licite retinere. De residuis vero duabus partibus teneatur dicto vicario nomine nostro et non alio computum reddere et de hiis integre respondere qui vicarius ex potestate quam sibi conferimus cum presenti faciat et facere teneatur eidem mostaçaffis apocham et difinimentum vel absolucionem et concessionem de residuis duabus partibus supradictis».

si stabilì che, delle somme raccolte, un terzo venisse trattenuto tazaffo quale compenso, mentre gli altri due terzi venissero lla corte del regio vicario[31].

volta il mostazaffo incorreva in pene pecuniarie[32] qualora ccettato doni in natura o danaro da coloro che lo avessero ad operare ingiustamente nell'esercizio delle sue funzioni. lieri, infatti, stabilirono che il mostazaffo pagasse una multa quattro doppi» del valore dei doni, da versare alla corte della Il magistrato annonario era infatti sottoposto nell'ambito zionale al più importante esponente regio nell'isola[33].

ne la materia commerciale fosse già stata definita dai consiglieri ari, per garantire l'osservanza di tutte quelle norme che tute- consumatore dalle frodi di varia natura, venne redatto anche e che raccoglieva, in particolare, disposizioni in materia anno- su alcuni prodotti artigianali. Esso riportava dettagliatamente numero di misure e regole relative alla vendita dei prodotti

ice[34] contiene in apertura del testo la consueta formula adottata dazione delle ordinazioni consiliari, con cui si anticipa la delle norme in esso raccolte. In questa stessa formula viene anche il luogo ove esse vennero dettate e scritte, cioè l'«officii asaff»[35], luogo ove il funzionario svolgeva, evidentemente, suo lavoro, per quegli aspetti che non comportavano sposta- l'interno del mercato; tra questi, sicuramente, figurano quelli ai controlli su pesi e misure, infatti l'ordinazione dal titolo ell»[36] nello specificare gli obblighi di coloro che possedevano » prevedeva quello di «affinar», tradotto dagli studiosi in are le misure»[37], ma il cui significato più articolato è «correg-

---

Sezione antica, Llibre de mostaçaff, vol. 4, III, c. 29*v*.

NNA, *Le ordinazioni...* cit., pp. 242-243; si riporta testualmente «Item quels Mostaçaff en subornacions ne dons alcuns de qual se vol persones sots pena de pagar les nacions ho dons en quatre dobles ala cort dela vegueria».

LLA REPETTO, *Gli ufficiali...* cit., pp. 26-29.

Sezione antica, Llibre de mostaçaff, vol. 4, III, c. 3*r*.

c. 19*v*.

NNA, *Le ordinazioni...* cit., p. 187.

gere i difetti delle bilance (misure) perché diano il giusto peso»[38]. La norma specifica che tutto questo doveva essere effettuato nella casa del mostazaffo[39]. È evidente che ci si riferiva al suo ufficio, non già alla propria abitazione, così come era in uso il termine «casa della città» per indicare la sede municipale.

Pesi e misure costituirono un aspetto delicato nell'ambito del commercio alimentare a cui i sovrani iberici prestarono attenzione particolare; è infatti del 1331 un ordine regio[40], emanato da Alfonso IV, con il quale si prescrive che i pesi del pane, della carne e di altri generi e le misure adottate nelle ville comprese nei limiti del Castello di Cagliari dovessero essere conformi a quelle adoperate nel Castello.

L'esame della materia trattata nel codice consente non solo lo studio delle ampie prerogative del mostazaffo, ma anche della complessa organizzazione del commercio cittadino.

Il pane, tra i generi alimentari, subiva un attento controllo, in quanto era considerato basilare nella alimentazione, il che ne giustificava l'accurato esame sia della qualità, sia del prezzo e del peso. Si era infatti stabilito nelle «Ordinazioni dei consiglieri» che dovesse essere confezionato al peso deciso dal mostazaffo, e qualora egli lo avesse trovato di peso inferiore, poteva spezzarlo e costringere conseguentemente la «panattara» che lo aveva preparato a sottrarlo alla vendita[41]. Questo provvedimento consente di ipotizzare che il pane venisse preparato secondo un modello, una sorta di pagnotta standard a cui la «panattara», l'artigiana preposta a preparare e cuocere il pane, doveva uniformarlo nella sua preparazione.

I governanti locali con l'emanazione delle norme atte a regolamentare il commercio urbano sancirono, tra l'altro, il divieto di vendita di merci diverse da quelle pubblicamente dichiarate; era cioè proibito falsificare o adulterare qualsiasi prodotto, come ad esempio il vino, che doveva essere venduto puro, senza essere mischiato con qualità diverse sia per tipo che per provenienza. Al mostazaffo spettavano

tutti i c
massimi
«de tave
di misu
ordinazi
di contr
quartane
permess
venditor
sotto pe
misurazi

Al fu
prezzo
liare, rip

I prez
oggetto
nistrazio
materia.
bando
fissati. I
anche q
sottopos
vendita,
sottratte
nel port
dogana;
vendita
e non ol
sotto pe
permise
contenut

L'elen
quanto a

[38] A. GRIERA, *Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya*, I, Barcellona 1935, pp. 80-81.

[39] ACC, *Sezione antica, Llibre de mostaçaff*, vol. 4, III, c. 19*v*.

[40] *Ibid.*, *Sezione antica, Pergamene*, n. 134.

[41] *Ibid.*, *Sezione antica, Llibre de mostaçaff*, vol. 4, III, c. 3*v*.

[42] *Ibid.*,

[43] *Ibid.*,

[44] *Ibid.*,

ntrolli sulla vendita di tale prodotto, anche quello sui prezzi
quali erano dettagliatamente indicati nella ordinazione detta
rners»[42] in cui si ordinava tra l'altro, ai venditori, l'adozione
e giuste secondo il principio di onestà nelle vendite. Già le
oni dei consiglieri avevano attribuito al mostazaffo il compito
llare i venditori di botti di vino, accertando la quantità delle
contenute in ciascuna di esse; qualora la verifica avesse
di rilevare inesattezze, il mostazaffo imponeva d'autorità al
e di consegnare al compratore il tanto di prodotto mancante,
na di 10 soldi, mentre al mostazaffo era dovuta una tariffa di
one pari a 4 danari per ogni botte.

nzionario annonario spettava stabilire anche le misure ed il
i vendita dell'olio, compito a lui attribuito per norma consi-
ortata nel suo codice[43].

zi delle merci ed i loro controlli costituivano, come visto,
di precise disposizioni legislative da parte della civica ammi-
ne, la quale operava attraverso il mostazaffo in questa delicata
Questi, a sua volta, attraverso un documento pubblico, il
«grida», portava a conoscenza dei cittadini i prezzi così
bando comprendeva, accanto ai prezzi dei generi alimentari,
uelli di terraglie ed utensili di legno e vetro, tutti prodotti
ti ad una sorta di calmieratura verificata al momento della
nel mercato urbano, dal mostazaffo. A questa regola erano
solo quelle merci acquistate da navi di passaggio non sostanti
della città[44], in quanto esenti dal pagamento del tributo di
si consentì infatti che dette merci potessero essere messe in
nel mercato cittadino al prezzo d'acquisto, purché, entro
tre 24 ore, ciò venisse denunciato dai venditori al mostazaffo,
na per i contravventori di 100 soldi. Questo provvedimento
'introduzione di generi di importazioni a prezzi relativamente
i.

co dei prodotti alimentari di competenza del mostazaffo, per
tteneva l'imposizione ed il controllo dei prezzi, comprendeva

---

. 8*r*.
. 5.
. 6.

anche alimenti secondari, quali verdure e uova[45], prodotti su cui si vigilava meno severamente rispetto ad altri generi più facilmente deperibili. La carne, fra questi, era senza dubbio il prodotto più attentamente controllato, sia nel prezzo[46] che negli aspetti formali della vendita: i banchi, la distribuzione tra i diversi beccai, il taglio di alcuni capi e l'eliminazione del lardo dai grossi maiali domestici e selvatici erano, infatti, compiti riservati al mostazaffo. Il pesce, consumato a Cagliari ben oltre i giorni di magro, forse per la sua facile reperibilità, data la posizione della città, era oggetto di minuziosa normativa sia nel codice dei consiglieri che in quello del mostazaffo, cui spettava il controllo della freschezza e dei modi di vendita. I pescivendoli, trovati con pesce non fresco, venivano multati dal mostazaffo che, inoltre, sottraeva loro il prodotto; al mostazaffo spettava, altresì, l'incombenza di tagliare la coda ai pesci che i venditori destinavano alla salatura, al fine di impedire che i medesimi, invenduti, ricomparissero sui banchi del mercato, insieme al pesce fresco del giorno successivo. Il prezzo del pesce fresco era stabilito dai consiglieri, mentre al funzionario annonario spettava stabilire quello del delfino, del tonno e delle sarde[47], attenendosi al calmiere.

È evidente da quanto esposto che i generi annonari, benché non fossero i soli generi sottoposti a regolamentazione ed a controllo, erano oggetto di estese ed articolate norme, atte a regolarne la corretta endita. Ad esempio al mostazaffo spettava anche la vigilanza sulla vendita di pelli conciate, copiosamente presenti nel mercato di Cagliari: il codice del mostazaffo prevedeva severe pene per i conciatori che avessero mal eseguito il loro lavoro e stabiliva che le pelli conciate non potessero essere messe in vendita se non dopo essere state esaminate dai soprastanti unitamente al mostazaffo, tenuti, dopo il controllo a marcarle ad una estremità.

Il mercato delle pelli conciate venne regolamentato sia nel codice delle *Ordinazioni dei consiglieri*[48] che in quello ad uso del mostazaffo, con la differenza che nel primo la somma imposta come multa andava

[45] *Ibid.*, c. 4*v*.
[46] *Ibid.*, cc. 9*v*, 10, 11, 12*r*.
[47] *Ibid.*, cc. 12*v* e 13*r*; M. PINNA, *Le ordinazioni...* cit., pp. 195-199.
[48] *Ibid.*, p. 215.

opo essere stata riscossa, a beneficio dei soprastanti e della
la corte, mentre nel secondo[49] si stabilì che la spartizione
essere fatta, nella stessa proporzione della metà per parte, tra
ti ed *amostassen.*

cato annonario era, dunque, sottoposto a vigilanza in tutti
petti, anche in quelli più particolari, tant'è che al mostazaffo
a anche raccogliere le denunce di coloro che sorprendevano
ell'atto di toccare con le mani frutta fresca messa in vendita;
prevedeva[50] l'equa spartizione della somma di 5 lire, pari
ntare della multa riscossa, tra il denunciante ed il mostazaffo.
sura del Llibre de mostassaff venne posta una ordinazione
le si evincono gli aspetti etico-sociali che hanno motivato la
di un sì fatto numero di norme; in essa infatti si stabilisce
i mostazaffi abbiano la potestà ed il diritto di imporre pene
ire a qualsivoglia persona, purché sia rivolta al beneficio ed
la cosa pubblica. E che il detto mostazaffo abbia il diritto di
quelle 5 lire»[51].

nte che questa norma era dettata sia dalla necessità di giustificare
te appoggiare l'operato di un funzionario, il cui corretto
della professione disturbava una certa fascia di cittadini, sia dai
ne informavano i legislatori per i quali le leggi dovevano essere
al pubblico bene ed al profitto della comunità. Gli interessi dei
anti e quelli dei consumatori erano talvolta contrastanti, tanto
e largamente inviso ai primi colui che, preposto dalla Città,
el rispetto dei princípi succitati. Princípi a cui si richiamavano
consiglieri che nello stabilire le forme di gestione della
ura specificarono tra l'altro per il mostazaffo di «... servar los
ela mostacaferia y de haver fed y lealment en sou officy»[52].
blighi di questo magistrato si affiancano quelli dei rivendi-
i talvolta[53] con la perdita della merce «falsa» destinata perciò
bruciata; macellai, pescatori, venditori di volatili, venditori

---

zione antica, Llibre de mostaçaff, vol. 4, III, cc. 23-24*r*.
25*v*.
29*v*.
27*v*.
28*r*.

di frutta erano obbligati a loro volta a sottostare agli ordini del mostazaffo e venivano puniti qualora avessero disatteso le sue norme con una generica multa per l'ammontare di 5 lire[54].

L'attività del mostazaffo, così come si è potuto verificare, era subordinata al principio generale delle tutele del bene comune, nel cui ambito era compresa la salvaguardia della salute pubblica. Si inquadra in questo principio per esempio, la proibizione già esaminata imposta agli ebrei di toccare i frutti freschi, poiché erano ritenuti impuri, alla stregua del boia, per il quale vigevano gli stessi divieti[55].

I cambiamenti politici ed il passaggio dall'epoca catalano-aragonese a quella spagnola non costituirono per le città sarde motivo di consistenti mutamenti dal punto di vista dell'assetto amministrativo.

A Cagliari, grazie all'opera del consigliere in capo Bernardo di Armanyac, la materia amministrativa venne semplicemente riordinata sulla base della riforma già formalizzata nel 1500[56] e pubblicata nel 1621, nuovamente redatta nella forma di «costituzioni di Armanyac»[57].

La riforma della civica amministrazione portò mutamenti sia nei modi di approvvigionamento urbano nelle botteghe, sia principalmente nel sistema di immatricolazione del corpo amministrativo. Le «costituzioni» prevedevano anche per gli impieghi civici, tra i quali compare il mostazaffo accanto al padre d'orfani, all'avvocato fiscale ed al capitano d'artiglieria, l'applicazione della norma secondo la quale potevano concorrere a ricoprire questi impieghi solo quelli già insacolati per l'elezione a consigliere capo e secondo.

Questa regola continuò ad essere vigente per tutta l'epoca della presenza spagnola nell'isola ed anche dopo il passaggio della Sardegna

[54] *Ibid.*, c. 27*v*.

[55] M. PINNA, *Le ordinazioni...* cit., pp. 238-240; si riporta il testo dell'ordinazione trascritto dall'autore «Item quel morro de vaques avant no toch res que sia de menjar di de beure ab les sues mans. Ans si vol res comprar deles dites coses signe aquelles ab hun bastonel (...)».

[56] ACC, *Sezione antica, Pergamene*, n. 501.

[57] *Ibid.*, n. 517; si riporta il regesto del documento in S. LIPPI, *L'Archivio comunale di Cagliari*, Cagliari 1897, p. 248: 1622 gennaio 29 in domo del Pardo, Filippo IV, re di Spagna, a supplicazione di don Bernardo Armanyach, consigliere in capo e ambasciatore delle città e del castello di Cagliari, a tenere delle annessevi decretazioni e risposte, relative al buon governo, alla retta amministrazione ed alla tranquillità della predetta città. Le costituzioni vennero poi pubblicate a stampa nel XVIII secolo (cfr. B. DE ARMANYAC, *Ordenacions de la illustre y magnifica ciutat de Caller decretades per la magestat del Rey nostre Senor*, Caller 1713).

nel 1721. Questi ultimi acquisirono l'Isola a condizione di
ne leggi, privilegi e statuti. Tra questi gli ordinamenti comu-
disciplinavano anche la materia amministrativa che regola-
l'assegnazione e le competenze degli impieghi municipali.
oglio della documentazione del XVIII secolo ha consentito
i due relazioni che offrono una descrizione dell'operato del
o; di queste, una del 1746 [58], redatta in francese, comprende
una descrizione dell'amministrazione civica. In essa si riporta
i di un narratore la descrizione del lavoro dell'«amostassene»
ro che lo coadiuvavano nelle ispezioni delle vendite.
relazione, scaturita da una ispezione amministrativa del 1771 [59]
latta allo scopo di presentare al viceré un progetto tendente
le funzioni dell'obriere con quelle del mostazaffo, del quale
sommariamente la storia dalle sue origini. Da questa si deduce
nagistratura avesse, oltre al compito di assicurare la provvista
anche quello di garantire giustizia nelle vendite e nei trasporti
preservare la sanità pubblica; accanto a queste attività se ne
rono altre che il compilatore definì estranee all'ufficio, quali
tenza sulla vendita di terraglie, pelli, calcine e simili.
essa era quindi l'attività del mostazaffo che ai compiti di
nnonaria aveva affiancato da sempre le mansioni che potreb-
ere assimilabili, con una attualizzazione lessicale, a quelle
na vigilanza sanitaria. Il mostazaffo, infatti, nell'ambito del
io alimentare, non era investito di una competenza esclusiva,
rano state affiancate altre attività accessorie.
gistratura operò sino al 1836, anno in cui il re Carlo Alberto [60]
n editto con il quale riformava le civiche amministrazioni

VENUTI, *Una relazione storico-geografica sulla Sardegna nel 1746*, in «Nuovo bollettino
sardo» XII-XXIV (1957-1959). Si riporta di seguito il brano ove è descritto
l mostazaffo: «L'emploi de mostassen est preu-pres celui de lientanant de police,
em dire) il n'en fait aucun; mais il a sous lui un sou lui un sou-mostassen, qui
deux sbirres ruole de la mattin jusqué a midi aux marches, pour axiger des
ant par quintal de chargon, chaux, pommes, et autres axactions de pareille sorte;
un revenu de passè tras milles livres l'aunnè...».
VIO DI STATO DI CAGLIARI, *Regia segreteria, Serie seconda*, vol. 197; Riflessi sull'ufficio
ffo di Cagliari del 4 dicembre 1771.
3 ago. 1836, del regno di Sardegna, in M. PINNA, *Il magistrato*... cit., pp. 254-286.

dell'isola; l'ufficio di mostazaffo venne soppresso e sostituito da un organo collegiale, «il collegio dei provveditori», composto da tre membri incaricati di assolvere quegli incarichi svolti sino a quel momento dal mostazaffo.

Dell'ufficio di quest'ultimo, il Casalis, nel 1883[61], ci offre una colorita descrizione sottolineandone, sin da principio, il carattere vessatorio ed auspicandone la sua soppressione, come di fatto avvenne pochi anni dopo; in effetti l'attività dei suoi addetti, caratterizzata da continue prevaricazioni, contraddiceva quei princípi di onestà ai quali era in origine improntata la magistratura, sorta anche a difesa del consumatore.

Appendice bibliografica

J.O. Anguera de Sojo, *El dret català a la illa de Sardenya*, Barcellona 1914; A. Era, *Una prammatica inedita di Alfonso V d'Aragona relativa all'elezione del Consiglio civico di Cagliari*, in «Studi sassaresi», s. II, V (1925); R. Di Tucci, *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925; J.M. Font y Rius, *Origines del regimen municipal de Cataluna*, Madrid 1946; A. Arribas Palau, *La conquista de Cerdena por Jaime II de Aragón*, Barcellona 1952; A. Era, *Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico*, in *V Congresso de Historia de la Corona de Aragona*, Zaragoza 1952; J.M. Font y Rius, *Las instituciones de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV*, in *IV Congresso de Historia de la Corona de Aragona*, Mallorca 1955; J. Mercader Riba, *El fin de la insaculacion Fernandina en los municipias y gremios catalanes*, in *Vida y obra de Fernando el Catolico*, Zaragoza 1955, pp. 243-353; A. Boscolo, *Las instituciones barcelonesas de Cagliari en 1327*, in «Revista del Instituto de ciencias sociales», 1966, 7; F. Braudel, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1976, voll. 2; G. Sorgia, *El Consejo municipal de Cagliari y la reforma de Fernando el catolico en 1500*, in «Revista del Instituto de ciencias sociales», 1966, 7; A.B. Hibbert, *La politica economica della città*, in *Storia economica Cambridge*, III, Torino 1977, pp. 179-264; Pere Xamene, *Historia de Mallorca*, Mallorca 1978; M.S. Mazzi, *Note per una storia dell'alimentazione nell'Italia medievale*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, I, Firenze 1980, pp. 57-102; B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in *La Sardegna medievale e moderna*, Torino 1984, pp. 191-291; A. Mattone, *Gli statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli statuti sassaresi, economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna. Atti del convegno di studi, Sassari 12-14 maggio 1983*, Sassari 1986, pp. 409-466; M. Montanari, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Bari 1988; E. Putzulu, *Il signore della grascia*, in *Almanacco di Cagliari*, 1988; G. Della Maria, *Dai suffetti al mostazaffo*, Cagliari s.d.

[61] G. Casalis, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di sua maestà il re di Sardegna*, III, Torino 1833, pp. 231-232.

HIVISTICHE

munale di Cagliari, Sezione antica:

els Mostasaffs, vol. 4, 1561-1594.

s de Amostassen, vol. 303, I, 1734-1745.

passados al Amostassen, vol. 303, II, 1741-1742; III, 1746-1750.

para el Amostassen, voll. 304, 305, 306, 307, 1750-1835.

sen, vol. 402, III, 1621-1773.

giuramento degli impiegati civici, vol. 416, IV.

sen, vol. 448, II e III, 1652-1778.

MARIA LAURA IONA

Istituti e alimenti dagli statuti dell'area friulano-giuliana

Passaggio obbligato per la conoscenza della vita medievale, gli statuti cittadini non potevano mancare nell'esame delle fonti per la storia dell'alimentazione, sia per la molteplicità degli spunti che essi ci propongono, sia per la visione d'insieme di quei microcosmi ai quali essi si riferiscono, permettendoci di meglio valutare anche i settori particolari.

Dovendo esaminare un cospicuo numero di collezioni statutarie di diversa consistenza e diversa natura, è stato necessario effettuarne dei raggruppamenti con criteri che forse giuridicamente potranno sembrare poco ortodossi, lasciando cioè a monte, pur senza disconoscerle, le già studiate gerarchie e dipendenze da modelli e le affinità fra di loro[1], poiché si è preferito evidenziare, qui, l'elemento alimentare, per cercare di verificare la possibilità di raccogliere dei dati allo scopo di stabilire un rapporto fra la tendenza autarchica dell'economia cittadina e l'offerta dell'ambiente fisico entro il quale essa si realizzava. In tal modo, l'attenzione che si osserva nell'insieme di una collezione di norme verso uno o un altro prodotto, o la presenza oppure l'assenza di altri, permette, se non di caratterizzare pienamente le necessità alimentari di un ambiente sociale esclusivamente attraverso questo tipo di fonte, almeno di enucleare delle sfumature, che dovranno poi venir confrontate, per l'eventuale conferma, con altre fonti di differente natura.

[1] E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, Udine 1923; L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970; L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dell'Italia superiore*, Torino 1907, voll. 3.

A que
ricognizi
statuti e
generica
né giuri
parte ed
questi as
è presen
copie di
all'esame
Quale
tipologia
istrotérg
più libri
1365[6], 1
camente

[2] Presso
indicati allo
preparatorie
se stessi no
massa di in
delle fonti
TURA, *Statu*
1988, tomi
[3] Cfr. in
archivistiche
[4] BIBLIOT
AD), ms. f
1150, Triest
del 1315.
[5] BCTS,
(d'ora in p
[6] BCTS,
[7] BCTS,
triestino» (
La formazio
di Trieste,
[8] BCTS,
Tergesti [15

sto scopo quali le fonti statutarie? Si è dovuto condurre una one che ha messo in luce un notevole numero di corpi di di singole norme, che cataloghi ed inventari classificano mente come statuti. Non sono tutti, però, dello stesso livello dico né di tradizione; in parte ancora manoscritti, in gran ti, ma in opuscoli di non sempre facile reperimento, e di sai pochi quelli pubblicati in buone edizioni. Ma oltre a ciò te anche una notevole congerie di copie e sedimentazioni di epoche varie, che si sono dovute sfrondare[2] per poter passare del contenuto relativo al tema.

l'ambiente? Vale la delineazione già data nel contributo sulla delle fonti[3], ed in questo quadro, spicca per qualità quella estina, dotata di collezioni statutarie elaborate ed articolate in come le cinque codificazioni di Trieste del 1315[4], 1350[5], 421[7] e 1550[8], dall'ultima delle quali la città, rimasta sclerotichiusa per secoli nelle sue mura, fu regolata fino alla metà

---

a Biblioteca comunale di Udine, sparsi nei vari fondi di manoscritti, si trovano stesso modo statuti originali e copie autenticate di epoche varie, oltre a quelle alle edizioni ottocentesche, uscite per lo più in opuscoli per nozze, già di per n sempre facilmente reperibili, sicché ci si è trovati di fronte ad una allettante licazioni, che alla fine si è dovuto notevolmente ridimensionare. Un esame critico statutarie è stato condotto solo di recente per l'area della Carnia, cfr. G. VEN- *i e legislazione veneta della Carnia e del Canal del Ferro (sec. XIV-XVIII)*, Udine 2.

questo volume M.L. IONA, *Friuli-Venezia Giulia: aree, tipologia, stato delle fonti per la storia dell'alimentazione.*

ECA COMUNALE, Trieste (d'ora in poi BCTS), *Archivio diplomatico* (d'ora in poi EE1; P. KANDLER, *Statuti municipali del comune di Trieste, che portano in fronte l'a.* 1849 (d'ora in poi *Trieste 1315*): la silloge statutaria non è stata promulgata prima

AD, ms. ßEE2; M. DE SZOMBATHELY, *Statuti di Trieste del 1350*, Trieste 1930 i *Trieste 1350*).

AD, ms. ßEE3, inedito (d'ora in poi *Trieste 1365*).

AD, ms. ßEE4; M. DE SZOMBATHELY, *Statuti di Trieste del 1421*, in «Archeografo l'ora in poi AT) XLVIII (1935), pp. LVIII-385; R. PAVANELLO, *Il codice perduto. e dello stato assoluto in Austria tra Quattrocento e Cinquecento nelle vicende degli statuti* rieste 1990.

AD, ms. ßEE5, a. 1550; e l'edizione del secolo successivo *Statuta inclytae civitatis 50]*, Utini 1625.

del '700, quando i mutati giochi politici europei la portarono improvvisamente alla ribalta, imponendole un regime di portofranco ed una legislazione più aperta.

Per la vicina Muggia, patriarchina la prima redazione uscita fra il 1335 e il 1341[9], veneziana la seconda del 1420 (con correzioni ed aggiunte fino alla seconda metà del secolo XVI)[10]; sono mutati soprattutto i capitoli su quelle cariche pubbliche che erano venute a trovarsi in contrasto con la struttura statale veneziana — e vi è pure un tardo rifacimento settecentesco in traduzione italiana[11]. Gli statuti di Capodistria erano noti solo attraverso una tarda edizione del secolo XVII[12], mentre resta inedita e mai studiata quella del 1423[13]. Le quattro serie di Pirano sono state invece di recente riedite e aggiornate in una piuttosto complicata compilazione[14]. Statuti vi sono ancora per altre cittadine istriane, innanzitutto quelli più complessi di Pola[15], ma

[9] BCTS, *AD*, ms. ßEE7/1; M.L. IONA, *Le istituzioni di un comune medievale: statuti di Muggia del sec. XIV*, Trieste 1972 (d'ora in poi *Muggia sec. XIV*).

[10] BCTS, *AD*, ms. ßEE7/II; F. COLOMBO, *Gli statuti di Muggia del 1420*, Trieste 1971, *Ibidem* (d'ora in poi *Muggia 1420*).

[11] BCTS, *AD*, ms. ßEE/17, a. 1780.

[12] *Statuta Iustinopolis metropolis Istriae*, Venezia 1668. Cfr. anche *Antichi statuti di Capodistria, Isola e Pirano*, Capodistria 1988 (Catalogo della mostra).

[13] ARCHIVIO STORICO DI FIUME, *Statuti di Capodistria del 1423*, ms. IU3/10. Delle copie degli statuti capodistriani vi sono solo descrizioni e discussioni in C. BUTTAZZONI, *Dello statuto municipale di Capodistria compilato nell'a. 1423 - Cenno bibliografico*, in AT, n.s. II (1870), 1-2, pp. 87-92; A. POGATSCHNIG, *Di un codice sinora ignoto contenente lo statuto di Capodistria*, in «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria» (d'ora in poi AMSI), XXIX (1912), pp. 267-276, che ne trascrive l'indice delle rubriche.

[14] Il più antico statuto, del quale è giunto a noi solo parte in copia venne edito da P. KANDLER, *Brandello degli statuti di Pirano*, in «L'Istria», VII (1852), appendice al n. 12 e quindi nel *Codice diplomatico istriano*, a. 1274. La prima redazione completa del 1307 venne edita con riassunti delle due successive da C. DE FRANCESCHI, *Gli statuti del comune di Pirano del 1307* (d'ora in poi *Pirano 1307*) *confrontati con quelli del 1332* (d'ora in poi *Pirano 1332*) *e del 1358* (d'ora in poi *Pirano 1358*), in *Monumenti storici della Deputazione di storia patria per le Venezie*, n.s. XIV, Venezia 1960. Tutto il complesso statutario piranese è stato invece ripreso nell'edizione di M. PAHOR - J. ŠUMRADA, *Statut Piranskega Comuna od 13. do 17. stoletja | Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo*, voll. 2, Lubiana 1987, dove si pongono a confronto le redazioni del sec. XIV (1307, 1332, 1358 e 1384) e le correzioni ed edizioni successive.

[15] P. KANDLER, *Statuti di Pola*, in «Atti istriani» I (1843); e quindi B. BENUSSI, *Statuti del comune di Pola (1331-1367)*, in AMSI, XXVII, (1911), (d'ora in poi *Pola*).

r Isola d'Istria[16], Umago[17], Parenzo[18], Buie[19], Montona[20]. utti subito l'influsso, anche se in diversa proporzione, delle nazioni patriarcale e veneziana, ma con chiara impronta di comunità fornite di notevole autonomia ed istituzionalmente e, mentre quelli di Albona[21], sul versante orientale della istriana, pur del 1341, si configurano in uno stadio più rispetto agli altri. Statuti quasi tutti editi, ed alcuni anche ente, sono facilmente reperibili nelle riviste e collezioni delle oriche giuliane[22].

amente si presenta invece l'area goriziana. Solo dopo che il d'Aquileia, Marquardo di Randeck avrà promulgato le *Con- Patriae Fori Julii* fra il 1366 e il 1368[23], queste verranno

---

RTEANI, *Isola ed i suoi statuti*, in AMSI, III (1887) pp.353-388; IV (1888) pp. 48-421; V (1889) pp. 155-222.

USSI, *Lo statuto del comune di Umago*, in AMSI, VIII (1892), pp. 227-313.

DLER, *Statuti municipali della città di Parenzo nell'Istria*, in «Atti Istriani», II (1846).

NDLER, *Statuti municipali di Buie*, in «L'Istria», V (1850).

RTEANI, *Statuti di Montona*, app. alla *Storia di Montona* in AT, XIX (1894) pp. X (1895), pp. 123 e seguenti.

TAZZONI, *Statuto municipale della città di Albona nell'a. 1341*, in AT, n.s. I (1870) ; C. DE FRANCESCHI, *Statuta communis Albonae* (d'ora in poi *Albona 1341*), *ibid.*, 08), pp. 131-229.

no in primo luogo le due riviste che affondano le loro radici nel secolo scorso, fo triestino» (1829-1831, 1837 e regolarmente dal 1869) e gli «Atti e memorie della na di archeologia e storia patria» sorta in Parenzo nel 1884, nonché la più giovane *onti e studi* della Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia. Nell'«Archeogra- oblicati, oltre a quelli già citati, gli statuti di *Portole* a cura di G. VESNAVER, in AT, pp. 131-180, gli statuti di *Arbe*, a cura di U. INCHIOSTRI e A. GALZIGNA, in AT, n.s. 0), pp. 59-100 e 355-417; R.S. XXVIII (1902), pp. 91-119; di *Cherso ed Ossero*, MITIS, n.s. XXXVII (1921), pp. 325-366 e XXXVIII (1923), pp. 41-167, come pure *eglia*, a cura di G. VASSILICH, in AMSI, I (1885), 1, pp. 51-128 e 2 (1885), pp. (1886), pp. 3-79, mentre nel secondo dopoguerra sono comparse altre edizioni di ni negli «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno»; G. RADOSSI, *Introduzione di Rovigno*, I (1970), pp. 19-154; G. MUCIACCIA, *Gli statuti di Valle d'Istria*, VII . 10-112; G. RADOSSI, *Lo statuto del comune di Pinguente del 1575*, IX (1978-79), pp. DICIN, *Statuti et ordini da osservarsi nel castello di Orsera et suo contado*, XIII (1982-83), A. MARGETIC, *Lo statuto di Castua in italiano (1706)*, XVII (1986-87), pp. 239-259. *tiones Patriae Fori Iulii, deliberate a generali parlamento, edite et promulgate a r.d.d. atriarche Aquilegensi, annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII*, a cura di V. JOPPI, Udine all'introduzione dello Joppi alle *Constitutiones*, va tenuto conto pure dell'articolo di , *La riforma delle costituzioni friulane nel primo secolo della dominazione veneziana*, in IX (1951), pp. 73 e seguenti.

adottate, ma con adattamenti, assai più tardi da Gorizia[24] e quindi anche da Gradisca, che nel 1566 ne affiderà alla cura di un giurisperito, il Garzonio, il rimpasto con le proprie consuetudini[25]. Ma le costituzioni marquardine avevano carattere di legge generale giurisdizionale e si collocano perciò in un ambito diverso dalle disposizioni di polizia annonaria, che sono quelle che generalmente ci forniscono la maggior parte degli elementi che possono ricondursi alla storia dell'alimentazione. Soltanto una loro riforma, pubblicata sotto il dominio veneziano[26], ci dà l'aggancio per una considerazione che potrà forse sembrare marginale: fra la tutela dei diritti — e nell'intenzione di Marquardo voleva essere dei diritti dei meno protetti — fa capolino invece in uno degli ultimi capitoli sostitutivi degli originali, una disposizione che tutela il diritto di caccia. La caccia e l'uccellagione si vedono, allo stato di prerogativa privilegiata, vietata ai rustici che la praticano con mezzi vili, lacci e reti, ed evidentemente disturbano ed esauriscono la selvaggina, che dev'essere invece riservata ai nobili, per i quali cacciare doveva essere palestra di ardimento e dell'uso delle armi, che diviene perciò necessaria per il bene pubblico e difesa della patria[27]. La cacciagione, quindi, non più un complemento alimentare per tutti, ma riservata ad una sola casta. Ecco probabilmente una fonte diretta, ma che doveva esprimere le preoccupazioni della società veneziana dalla

[24] *Constitutiones illustrissimi Comitatus Goritiae, ... a.D. 1605*, Udine 1670 (d'ora in poi *Gorizia*).

[25] *Consuetudines Gradiscanae antiquitus et per novos ordines introductae, observatae et descriptae ab excellentissimo domino Hieronimo Garzonio auximate iuris consulto ... Kal. ian. MDLXXV*, a cura di V. Joppi, Udine 1879 (nozze Braida - Strassoldo Soffumbergo).

[26] Archivio comunale di Sacile, ms. *Extractum in Statutis Patriae Forijulii 1462 die 24 martii in Rogatis*, (d'ora in poi *Sacile*) cap. *Quod rustici de nocte perdices non capiant*. «Cum in patria Fori Julii multis nobilis repleta undequaque evidentius appareat quorum salus et vita venandi et aucupandi exercitiis refoveri consuevit, hac constitutione decernimus quod rustici, qui agricultura operibus debent deservire, non audeant de nocte perdices capere, nec sine canibus lepores insectando eos laqueis ad necem producere, cum venatores et aucupatores qui ad nihilum sint deducte per rusticos et sic nobiles, qui per castra sua habitant, carendo venandi et aucupandi solacio, sint quodammodo privati».

[27] *Statuti della Patria del Friuli rinnovati... e dedicati a Zuanne Manin Luogotenente*, Udine 1773, p. 166, cap. CXLIX, *Delle cacciagioni*, dopo aver deprecato che i contadini per «applicarsi» alla caccia, «abbandonano affatto la coltura delle terre» si proibisce loro tale esercizio che deve «esser riservato alle persone nobili, acciò nell'esercizio delle cacciagioni assuefacendosi alle fatiche, si renda loro inimico l'ozio, e più atti divengano alle militari imprese in publico servizio del principe».

omana, del concetto già teorizzato da Jacopo di Porcia nel *tatus de venatione, aucupatione et piscationibus*[28], concetto peraltro o, se crudamente gli statuti di Buia (1371) riservano la caccia ni; ed i rustici? Lavorino la terra! vi si dice[29]. Concetto to poi con appena alcune limitazioni territoriali e temporali one cinquecentesca delle costituzioni goriziane[30] e ripreso più ne negli Statuti imposti dai consorti di Colloredo nel 1622[31]. statuto in senso tradizionale, ma povero di contenuto giuri- tituzionale, che mi è stato dato di trovare per tutto il Gori- uello di Cormons, in parte rinnovo e in parte conferma di secoli XIV e XV (1346 e 1457), confermato poi da Massi- d'Austria nell'anno 1500, con un seguito del 1503[32]. In esso elative alle carni e al vino predominano addirittura su quelle e del frumento, e già nel 1470 ci si preoccupava della di pascoli per i buoi, che dovevano servire per arare i campi, non si esaurissero le riserve erbose[33] si chiedeva d'imporre la

---

EDETTI - D. GIANSIRACUSA, *Il trattato della caccia, uccellagione e pesca di Jacopo conte* «Il Noncello», XIX (1968) pp. 47-81.

PI, *Il Castello di Buia ed i suoi Statuti (nozze Casasola - Broili), [1371]*, Udine 1877, a in poi *Buia*) cap. LXV, *De cacciagiamentis prohibitis contra Rusticos*, «(...) non ec audeant rustici de hac comunitate et villis subiectis cacciare in territorio huius sed illa cacciamenta stare debeant ad requisitionem dominorum civium iuxta nsuetudines, et rustici debeant laborare terras».

tiones illustrissimi Comitatus Goritiae... cit., p. 104, cap. XXI, *De venationibus et s.* Si escludeva dalla caccia, sempre riservata solo ai nobili, il territorio compreso il Vipacco ed il Liaco, dalla quaresima a S. Martino, mentre altrove, la caccia era nessa purché non si entrasse nei campi coltivati, nelle vigne e nei ronchi in tempo li frutta.

PI, *Capitoli della giurisdizione de' nobili signori di Colloredo, pubblicati l'a. 1622*, Udine Colloredo Mels - Finetti), (d'ora in poi *Colloredo capitoli*) p. 20, § 12. La caccia, del e ben presto una prerogativa riservata ai ceti dominanti, cfr. anche H. ZUG TUCCI, *bene comune a privilegio*, in *Storia d'Italia, Annali*, 6, *Economia naturale, economia* cura di R. ROMANO e U. TUCCI, Torino 1983, pp. 399-445, M. PACAUT, *Esquisse de droit de chasse au haut moyen âge*, pp. 59-68 e H. ZUG TUCCI, *La chasse dans la législation ienne* p. 99-113, dove peraltro degli statuti regionali si utilizzano soltanto quelli di in *La chasse au moyen âge. Acte du colloque de Nice, 22-24 juin 1979*, Parigi 1980.

TECA COMUNALE V. JOPPI, Udine (d'ora in poi BCUD), ms. 1782, *Statuti di Cormons*, *Cormons*, Copia ottocentesca inedita di mano di Giovanna di Maniago de Puppi, ora conservato nell'archivio comunale di Cormons. Comprende brevi statuti del 1470, 1500 e 1503, in sequenza non cronologica.

arte presa nel 1470.

riduzione dei capi di pecore a non più di 25 per proprietario. È l'area friulana la più ricca di Statuti, ma si tratta in gran parte di brevi raccolte, spesso imposte o concordate con i signori del luogo che ne mantenevano la giurisdizione, regolata appunto dalle costituzioni marquardine. Questi statuti minori, sempre nella prospettiva di una gerarchia delle fonti, oltre a prevedere l'istituzione delle poche cariche deputate al controllo sul funzionamento della vita quotidiana di quegli insediamenti: terre, castelli e ville, quasi tutti basati sulla «vicinia» e sugli obblighi e i diritti che ne derivavano, ne descrivono abbastanza dettagliatamente il regime, rispecchiando in una specie di contrazione, quanto alle voci alimentari, gli statuti dei centri più importanti, quali Udine, Cividale e Tolmezzo. Sembrano stare a parte gli statuti di Pordenone, isola feudale asburgica nel cuore del Patriarcato, con due statuizioni, quella concessa dal duca Alberto nel 1291[34] e l'altra del 1438[35], in quanto si distinguono per un diverso e assai più organico assetto delle materie, succinto ed efficace. La prima, di poche rubriche, pone fra i falsari anche coloro che usano misure inesatte e fanno *panem falsum*[36], proibiscono ai macellatori[37] e agli osti[38] di vendere carne e vino senza licenza del podestà e dei giudici, richiedono un'importo de *omni statione*[39], e dei terreni *pro livello* una quarta di miglio ed una di sorgo[40], ed inoltre alcune esenzioni «mudali» per coloro che introducono in città i loro prodotti agricoli[41], che purtroppo non si specificano, e ciò che hanno acquistato *in aqua salsa*[42], mentre la «muda» resta per gli acquisti in *dulci aqua*, ma non per le merci *de navibus reposita*[43]. La seconda statuizione che si allarga raddoppiando

[34] G. RÖSCH, *Pordenone e i suoi statuti*, in *Statuti di Pordenone del 1438* a cura di G. OSCURO, Roma 1986, pp. 9-18, e M. POZZA, *Il protostatuto asburgico del 1291*, *ibid.*, pp. 31-36 (d'ora in poi *Pordenone protostatuto*).

[35] BIBLIOTECA CIVICA, Pordenone, *Archivio comunale,* ms. 1516, edito da G. OSCURO, *Statuta Portus Naonis*, in *Statuti di Pordenone*... cit., pp. 39-165 (d'ora in poi *Pordenone 1438*).

[36] *Pordenone protostatuto* ... cit., § 7, p. 32.

[37] *Ibid.*, § 8, p. 33.

[38] *Ibidem.*

[39] *Ibid.*, § 12, p. 33.

[40] *Ibid.*, § 13, p. 33.

[41] *Ibid.*, § 26, p. 35.

[42] *Ibidem.*

[43] *Ibidem.*

apitoli, espandendo anche la materia all'interno di ciascuno di nina sempre fra quelli dei «falsari» anche alcune merci (vino, io, cera, piperata, pepe, croco)[44], e parecchi tipi di misure che essere approvate dagli ufficiali del comune e quindi anche ol loro sigillo[45]. Abbastanza esteso pure il capitolo sui danni colture sia in campi aperti che in *clausuris* e negli orti[46] e si gli alberi da frutto, il «pomo», forse qui espressamente il pero, il noce, fico, ciliegio, e quindi l'uva e le *sègetes* in [47]. Vi è pure la pittoresca proibizione di salire sul tetto delle r catturare volatili o altri animali[48]. I *tabernarii* devono guar- l'associarsi a forestieri e dal vendere il vino di costoro al , devono far sagomare e bollare le loro misure[50] e non darle nè rifiutare al cliente il pagamento del vino su pegno[52], cosa altrove, e si aggiunge il più ovvio dei divieti per l'oste, di il vino con acqua[53]. Ai «pancogoli» si fa soltanto obbligo di ane a sufficienza e secondo il peso stabilito dagli ufficiali del [54]. Anche sull'olio vi è il calmiere e prima di venderlo i botte- no farlo ispezionare dal massaro o dal daziere[55]. Così pure arni che vanno macellate solo al macello, dopo aver fatto animale ancora vivo[56], tenerne a sufficienza[57], venderle senza le[58], al giusto peso e al loro prezzo[59]. Norme, come si vede za generiche, espresse però in modo conciso e chiaro.

---

one 1438, II, *De falsariis*, 27/0, p. 101.
27/T-U, pp. 102-103.
29/F, p. 105.
29/C-3, G, p. 105.
29/AA, p. 107.
De tabernariis, 33/A, G, p. 109.
33/B, p. 109.
33/D.
33/E.
33/F.
De pancogolis, 34/A-B, 109.
De apotechariis, 35, p. 110.
Rubrica de becariis, 36/C.
36/A.
36/B.
36/D-E.

Accanto a Pordenone potremmo collocare un piccolo gruppo di brevi statuti, che oserei quasi chiamare signorili, ma con riferimento alla particolare situazione locale. Appartengono a centri situati nelle vicinanze, e pur scostandosi nel raggruppamento della materia da quelli pordenonesi, ne imitano il contenuto e sono cioé quelli di Brugnera [60], Porcia [61], Prata [62], appartenute alla stessa famiglia feudale, e di Aviano [63], ma potremmo citare anche le non lontane Concordia [64] e Portogruaro [65], località che avevano fatto parte del Patriarcato e perciò appartenenti ad una ben caratterizzata area, anche se ora si trovino in un altro ambito regionale.

Data notizia di queste due microaree, se vogliamo così chiamarle, del Goriziano e del Pordenonese, sulle quali non c'è molto da distinguere se non per la forma — la sostanza degli argomenti che possono riferirsi all'alimentazione si assimila infatti a ciò che di più comune vi è in tutto il territorio preso in considerazione — restano da inquadrare e condensare i dati forniti anche dagli altri statuti di località friulane, che si sono potuti usare per il confronto, e quelli di Trieste, Muggia, Pirano e Pola, che sono stati scelti come i più significativi fra quelli istrotergestini.

Se esaminiamo gli istituti previsti negli statuti affinché sovrintendano a ciò che si riferisce all'alimentazione dei cittadini, sarà utile distinguere almeno quelli delle comunità amministrate dal Patriarca, naturalmente tramite un suo rappresentante, gastaldo o capitano, e quelli concessi o per lo meno patteggiati e approvati dai signori insigniti di giurisdizione. Questi statuti di «comunità rustiche che vivono all'ombra di un signore» [66], sono i più numerosi, e trattano quasi esclusivamente

[60] P.S. LEICHT, *Statuta Brugnariae (1335)*, s.l. 1901 (nozze Porcia - Brugnera) (d'ora in poi *Brugnera*).

[61] ARCHIVIO DI STATO DI PORDENONE, *Statuta Purliliarum sec. XIV (1378-85)*, in copia.

[62] E. ZORATTI, *Gli statuti di Prata e loro derivazioni legislative*, con *Premessa storico genealogica sui da Prata* di A. DE PELLEGRINI, s.l. 1908 (nozze Porcia e Brugnera - Gherardini) (d'ora in poi *Prata*).

[63] BCUD, ms. 402/19, *Statutum castri Aviani et totius Territori*, 1403, cap. 53, (d'ora in poi *Aviano*).

[64] E. DEGANI, *Statuti della città [di Concordia] del 1319*, Firenze 1888.

[65] ID., *Statuti del 1300*, in *Codice diplomatico di Portogruaro*, Portogruaro 1856.

[66] P.S. LEICHT, *Breve storia del Friuli*, Udine 1970[4], pp. 123-124.

na. Disseminati nella zona più ricca di castelli della fascia
o presso passaggi obbligati di acque e confluenze stradali,
nomi o appartengono per esempio agli Attems [67], ai Collore-
di Maniago [69], ai di Ragogna [70] o ai Cuccagna, come Faedis,
vassalli. Accanto ad un podestà, che si eleggeva nell'assemblea
[71], contemplavano i giurati [72], che lo assistevano ed eseguivano
degli statuti, vigilando d'altronde affinché si rispettasse la
dei diritti dei signori su certe derrate [73], che le infrazioni
punite, si pagassero i dazi, si osservassero alcune norme
, specialmente sulle merci destinate al cibo, non si frodassero
i nella loro distribuzione e nella loro qualità, se ne rispettasse
zione, ed inoltre essi imponevano i prezzi alle vettovaglie da
e, e per alcuni generi più importanti, come per esempio le
vine, stimavano collegialmente, se necessario, con dei *boni*
ed erano pure addetti alla pesatura ed al controllo delle misure
ro bollatura [74]. Il loro numero variava da villa a villa, in
za dell'importanza del centro, ma anche dove gli statuti

PPI, *Statuti del comune di Attimis nel Friuli, del sec. XV e XVI*, Udine 1879 (d'ora in
). L'edizione dello statuto, attribuito dallo Joppi a poco dopo la metà del secolo
eduta dalla trascrizione di passi denominati statuti, estratti da registri notarili, ciò
na la contrattualità delle regole imposte da una delle parti e accettate dall'altra, alle
na il Leicht (*Breve storia...* citata); E. D'ATTIMIS, *I castelli della famiglia d'Attems*,
.

PPI, *Capitoli della giurisdizione...* citata.

EDIN, *Statuti del comune di Maniago*, Padova 1891 (nozze Luzzi - Maniago), (d'ora in
).

PPI, *Statuti di Ragogna dell'anno 1442, rinnovati dai conti di Porcia e Brugnera nel 1535*,
(nozze d'Arcano - Porcia e Brugnera), (d'ora in poi *Ragogna*).

LEICHT, *Breve storia...* cit., p. 122.

a, p. 14, cap. IX, *De robote et firmitate factorum per iuratos*; cap. XXXVII, *De*
rati communis et iuratorum d. capitaneo assidentium; ID., *Statuti del comune di Attimis...*
rati dovevano venir presentati prima della vendita vino (capp. 1-4), pane (5-7)
12). I giurati sono previsti anche in *Colloredo capitali*, cap. 4, e così pure in quelli
n. 69, dove i giurati erano i collaboratori del *potestas* della vicinia (cap. 6), ed in
nentare controllavano specialmente il vino (cap. 10, 59-60) e le carni (cap. 61).
edo, ai signori «giusdicenti» era riservata la prelazione sul vino (cap. 4), sui vitelli
inoltre il diritto di caccia (cap. 12).

omines o *boni viri* o semplicemente *homines* eletti per affiancare i giurati si trovano
n. 48/XIV, p. 18.

impongono riscossioni per ciascun intervento amministrativo e denunce per le infrazioni alimentari, non sono costoro a doverle porre in iscritto. Non si trova perciò alcun riscontro della loro attività, e laddove i proventi dei dazi e dei servizi previsti da questo tipo di statuti fossero stati registrati, tali scritture dovrebbero trovarsi nelle serie delle famiglie giurisdicenti, che fino al 1797 continuarono ad esercitare i loro diritti. Di fronte a questi statuti rurali si sogliono porre quelli delle comunità più autonome, controllate cioè dal gastaldo o dal capitano patriarcale, come per es. Gemona [75], San Daniele [76], Tolmezzo [77], Sacile [78] e Pordenone [79] stessa, che ci presentano delle sillogi di un livello un po' più elaborato. Vi troveremo oltre ai giurati [80] che avranno funzioni più limitate, i "boni homines" fissati con apposito statuto a Gemona e Sacile [81], il pesatore delle carni a Gemona ed a San Daniele [82] o lo stimatore [83] o l'impositore del prezzo delle carni [84] a Gemona e S. Daniele, come funzioni sottoposte ad altre, cioè ai massari a Gemona e Sacile [85], o ai camerari, come per esempio a Tolmezzo [86], i quali a Gemona dovevano avere *in scriptis* [87] le denuncie dei ponderatori o giustizieri.

[75] ARCHIVIO COMUNALE DI GEMONA, (in riordinamento), ms. *Statuta Glemone* (d'ora in poi *Gemona*).

[76] *Antichi statuti inediti di S. Daniele del Friuli, 1343-1368, con documenti*, per cura di A. DI PRAMPERO - O. DI PRAMPERO, con nota introduttiva di V. JOPPI, Udine 1879 (nozze Chiozza - de Rosmini), (d'ora in poi *San Daniele 1343-1368*); *Statuta terrae Sancti Danielis* [sec. XV] (d'ora in poi *S. Daniele sec. XV*), San Daniele 1859 (nozze Minisini - Menchini).

[77] V. JOPPI, *Statuta terre et comunitatis Tulmetii, 1403* (d'ora in poi *Tolmezzo*), Udine 1898 (nozze Micoli Toscano - Caiselli), ed ora anche in G. VENTURA, *Statuti e legislazione veneta*... cit., I pp. 125-190.

[78] V. JOPPI - A. OVIO, *Statuta communis Sacili (sec. XIII-XV)*, Udine 1888 (d'ora in poi *Sacile*).

[79] Cfr. note 34-35.

[80] *Gemona*, cap. 60; *S. Daniele, sec. XV*, cap. III; *Tolmezzo*, capp. 12, 20, 32-33; *Sacile*, cap. 7.

[81] *Gemona*, cap. 132 *super mensuris*; cap. 142 *super carnibus mazelli ponendis. Sacile*, cap. 41 *Statutum contra tabernarios et macellatores blasfemantes iuratos et homines qui cum eis sunt ad ponendum carnes ad manus sive vinum.*

[82] *Gemona*, cap. 138; *S. Daniele sec. XV*, cap. CXXIII.

[83] *Gemona*, capp. 141-142.

[84] *S. Daniele sec. XV*, cap. XII.

[85] *Gemona*, cap. 132; *Sacile*, cap. 3.

[86] *Tolmezzo*, capp. 20-21, 24-30, 32.

[87] *Gemona*, cap. 138.

ardi si parlerà del «fontico». La funzione di magazzinaggio di l'«incanipare», sembra lasciata in un primo tempo al privato ore, al quale si aggiudicava annualmente tramite incanto una zioni di beccaria, ternaria, tabernaria, o delle biade[88]. Specifici fonticaro ne troviamo assai tardi a Sacile[89] e Pordenone[90], negli altri comuni ciò rientra in altre competenze e perciò si ngere ai registri dei camerari o dei massari, se non addirittura està, dove non vi siano altri particolari registri di dazieri[91], Tolmezzo, o qualche altra singola suddivisione di mansioni. particolare è invece quello di Cividale. I suoi statuti, nei disposizioni sembrano essere rimaste in un ordine un po' ale[92], sono stati preceduti da un *corpus* del 1288, poi inserito, modificato, all'inizio di quelli tre-quattrocenteschi, per una magistratura, l'*advocatus*, già studiato dal Leicht[93]. Esso so- eva soprattutto alle cause *que spectant ad mercacionem et debita*, ne alla polizia annonaria, travalicando i confini del *circulum* di anno in anno si rinnovava, e si potevano anche rinnovare atuti, sicché fra il 1288 e la redazione che inizia col 1307[95], si no più corpi di capitoli dell'avvocato, con qualche differenza ma che riguarda per lo più questioni di competenze giurisdi- La parte più strettamente annonaria vi ha la preponderanza, gior cura per le carni[96], al secondo posto, ma a molta distanza,

---

cossione dei vari dazi tramite appalto appare ben dettagliata soprattutto *in Trieste* pitoli L.IV/4 *De dacio tabernarie*, L.IV/5 *De dacio vini venditi ad grossum*, L.IV/6 *De e vendendo*, L.IV/7, *De dacio carnium salitarum, casei, olei, melis, cere et aliarum rerum...* o della *ternaria* nei successivi statuti inediti, *Trieste 1365*, IV/6), L.IV/8, *De dacio dendum*, su farina, legumi, biade, noci, castagne acquistate a sestario, L.IV/9, *De orum*, L.IV/10, *De dacio sexterii salinarum*.

VIO COMUNALE DI SACILE, *Fontico*, (1601-1857).

OTECA COMUNALE, Pordenone, *Archivio del comune*, i libri del fontico iniziano dal 1575.

VIO COMUNALE DI TOLMEZZO, *Registri dei dazi*, (1760-1796), bb. 59.

PPI, *Di Cividale del Friuli e dei suoi ordinamenti amministrativi, giudiziari e militari fino* «Atti dell'Accademia di Udine», s. II, IX (1892), p. 199.

LEICHT, *Gli statuti dell'avvocato di Cividale nel 1288*, in MSF, X (1914), (d'ora in poi *ocati*), pp. 306-320.

p. 310.

OLPE, *Statuta civitatis Austriae saeculi XIII-XIV*, Udine 1892 (d'ora in poi *Cividale*

sui beccati, carni e loro dazio: rubriche 1-22, 31-32, 54-91.

oviamo il vino[97], un certo rilievo si dà ai formaggi[98] e strette isposizioni in funzione igienica vi sono per il pesce[99].

Una voce Annona dell'Archivio comunale di Cividale, che ebbe la entura di essere stato anche recentemente ritoccato da troppi amatori, a mai del tutto inventariato, vorrebbe comprendere tutto ciò che si ferisce alla materia, ma per cause contingenti non è stato possibile pprofondire di che cosa esattamente si tratti.

In Udine, per gli statuti formatisi fra il 1317 e il 1353[100], sovrintenere all'annona stava fra i compiti del «cameraro»[101] che vi provvedeva rvendosi, anche qui, dei giurati per far controllare pesi e misure[102], specialmente la pesa e la bollatura del pane[103], con appositi sigilli ersonalizzati. Per le biade e la farina si eleggeva un ponderatore[104], così pure un misuratore del vino[105], che sembrano però degli appaltori del servizio piuttosto che degli ufficiali del comune, mentre ufficiale» è espressamente chiamato il pesatore delle beccarie[106]. Rirmati e sostituiti nel 1425[107], vi ricompaiono le stesse cariche. Gli ti ai quali gli ufficiali del comune di Udine hanno dato vita sono osti sotto le voci che si ricavano già dagli statuti, ma sistemate in onfuse miscellanee, che vanno dal XIV al XVIII sec.[108]: dazi[109],

[97] *Ibid.*, su vino ed osti e dazio del vino: rubriche 41, 55-56, 58-59, 86-87.
[98] *Ibid.*, rubriche 24-27.
[99] *Ibid.*, rubriche 23, 36, 66.
[100] E. CARUSI - P. SELLA, *Statuto di Udine del sec. XIV*, Udine 1929 (d'ora in poi *Udine sec. IV*).
[101] Ciò risulta, più che dall'apposito capitolo sul cameraro (L.V., cap. 1), che non può sere che generico, dalla continua sua presenza nei capitoli che comportano il pagamento la registrazione di dazi o ammende relative a generi alimentari.
[102] *Ibid.*, L. II, cap. 14.
[103] *Ibid.*, L. II, cap. 16.
[104] *Ibid.*, L. II, cap. 8.
[105] *Ibid.*, L. II, cap. 39.
[106] *Ibid.*, L. II, cap. 19.
[107] V. JOPPI - A. WOLF, *Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, Udine 1898. Il confronto i capitoli relativi alla materia alimentare ed alle cariche ad essa inerenti ha permesso di nstatare che solo una minima parte non passa nella stessa forma dalla prima statuizione del c. XIV (ed. Carusi-Sella) alla seconda del 1425 (ed. Joppi-Wolf), (d'ora in poi *Udine 1425*)..
[108] Lo si coglie osservando l'*Indice dell'archivio comunale antico della città di Udine*, a cura di L. ARGNELUTTI, in *Archivum civitatis Utini*, Udine 1985, pp. 394-410.
[109] BCUD, *Mss. miscellanei di atti pubblici*. Basti l'esempio degli atti relativi ai dazi che sono llocati in modo discontinuo: n. 82-88, 96, 98-99, 113.

molinari[110], e così via. essendo sta ziano Nico prendono l prese in ap nando norm silloge di d dogale, la p è costante soltanto di divenuta la Bonaparte.

A Triest statuto[119], doveva occ cereali per

[110] *Ibid.*, n.
[111] *Ibid.*, nn
[112] *Ibid.*, nn
[113] *Ibid.*, nn
[114] *Ibid.*, nn
[115] *Ibid.*, *Re currentia in urb*
[116] BCUD, successivi (X alla voce *Font* anche M.A. F
[117] BCCD, decisioni del
[118] Potremo 1596 o l'altra grano ed altr mesi, BCUD,
[119] BCTS, pp. 10, 18-19 c. 15*r*, addizi
[120] *Trieste*
[121] *Ibid.*, I
[122] *Ibidem*.

biade[111], pistori[112], beccarie[113], vino[114], medie dei prezzi[115], La voce «fontico» inizia solo dopo la metà del secolo XV, o istituito nel 1465, per iniziativa del luogotenente vene- ò Marcello[116]. È ora nel parlamento della patria che si e iniziative assieme al luogotenente e si iscrivono le parti positi registri[117], riformando, derogando o anche ripristi- ne e consuetudini a suo tempo fissate dagli statuti. In questa sposizioni, che dovevano però venir sottoposte a conferma reoccupazione per l'approvvigionamento della popolazione e diviene lo specchio della condizione annonaria non più Udine, ma di tutta la regione[118] della quale Udine è ormai capitale, e tale situazione perdurerà fino alla venuta del

e, invece, l'ufficio del fonticaro è previsto fin dal primo ed è certo che dal 1350 aveva al suo servizio un notaio[120], uparsi, naturalmente, dell'acquisto[121] del grano e degli altri rivenderlo alle «panicocule» per la panificazione[122], e della

11.
27, 30.
10, 239.
24-25, 28-30.
320-322.
gistri delle metide o «medie annuali dei prezzi delle biade e dei vini» (*Frugum e Utini*) nella serie *Registri vari*, 6/I-VII (1568-1807).
ms. 839, cc. 65*v*-66*r*, istituzione del fondaco (1465-maggio 17). Per i secoli -XVIII) la documentazione relativa si trova in *Mss. miscellanei di atti pubblici*, *co*, nn. 120, 129, 136-137, 140, di cui L. CARGNELUTTI, *Indice*... cit., p. 398. Cfr. IDUCIO, *Del modo di governo della comunità di Udine*, Venezia 1862, pp. 23-24.
ms. 839. Oltre a contenere copie di privilegi della città, vi si iscrivevano le Luogotenente.
citare ad esempio la richiesta di aiuto in grano da parte della Carnia del luglio di ottenere la liberalizzazione dei vitelli, che dichiaravano servire per comperar vitto, poiché dai loro terreni montagnosi non ne ricavavano che per soli tre *Fondo principale, Carnia, Privilegi*, ms. 918/2 cc. 18*v*-19*v*, e cc. 24*r*-26*r*.
AD, ms. ßEE1, I/39 e 56, e nell'edizione del KANDLER, *Statuti municipali*... cit., I fonticari, in origine due, vennero ridotti ad uno solo nel 1325, *Trieste 1315*, one del 1325.
350... cit., L. I/15.
16.

vendita agli *hospites*[123], che dovevano panificare in proprio per il consumo della loro locanda, non essendo permesso a costoro di rifornirsi di grano altrove. Il controllo della pesatura del frumento portato al molino e quindi del prodotto macinato era compito di un apposito ufficiale, il pesatore delle biade[124], mentre quello deputato ai pesi e misure si doveva preoccupare della pesatura di tutte le merci in entrata e in uscita dalla città[125], e pure a Pirano ed a Pola se ne occupava il fonticaro, ma assistito da un pesatore *qui mensuret pro comuni et ementibus* (Pirano)[126] ed a Pola poteva concedere pure, entro una certa somma e sotto sua responsabilità, denaro a mutuo verso restituzione in frumento[127]. A Muggia, invece l'istituto è noto solo dopo la conquista veneziana, mentre anteriormente vi assolveva un *bonus homo*, eletto allo scopo di occuparsi della distribuzione di farina e biade, coadiuvato da un notaio, che ne tenesse le registrazioni[128]. Anche le vendemmie, a Trieste, erano rigidamente controllate da altri due ufficiali, eletti per il solo periodo che va dalla raccolta dell'uva all'imbottatura del vino e alle prime vendite[129], ma le contrattazioni sul vino erano condotte dai messeti[130]. Inoltre, quattro giustizieri con le stesse funzioni dei giurati friulani, conducevano controlli sulla regolarità delle operazioni, e cioè dell'esatta tenuta di pesi e misure, dei pagamenti dei dazi, e così pure a Muggia ed a Pirano[131]. Mugnai, fornai, panettieri, rivenditori d'olio, cacio, miele e cera, beccai, erano tutti sottoposti a stretta vigilanza da parte del comune, che ne esigeva i dazi, ma anche le multe per la minima infrazione, per ricavarne le entrate, che a Trieste erano destinate al mantenimento dei funzionari e ad altre spese. Ma l'attività del fontico, almeno per Trieste, s'inquadra meglio se si esamina la serie dei suoi registri, che, scarsi nel

[123] *Ibidem.*
[124] *Ibid.*, I/49.
[125] *Ibid.*, I/48.
[126] *Pirano 1307*, I/6; *Pirano 1358*, I/6.
[127] *Pola*, I/20.
[128] *Muggia sec. XIV*, II/188; *Muggia*, I/10 e seguenti.
[129] *Trieste 1350*, I/29, *De officialibus vindemie.*
[130] *Ibid.*, I/28.
[131] *Ibid.*, I/26-27; *Muggia sec. XIV*, III/47; *Pirano 1307*, I/7; *Pirano 1332*, I/7.

[132], offrono in seguito buone sequenze di dati[133]. Si viene dere come da magistratura semplicemente annonaria per un bano dal territorio insufficiente e dalle scarse possibilità di il necessario per gli alimenti di base, diviene anche una specie ia di riserva per le spese straordinarie[134]. Accanto a questa rà dare qualche apporto pure quella meno consistente degli dei pegni[135], mentre per Pirano si possono segnalare in nnonaria alcuni volumi che si riferiscono al sale[136], alle [137], alla pescheria[138], alla stimaria[139] ed ai dazi[140].

nati finora brevemente gli istituti ai quali si affidavano le di provvedere e vigilare su ciò che era destinato al nutri- lla popolazione, se vogliamo invece venire a conoscenza di angiava, ci troveremo alquanto limitati. Dagli statuti, infatti, ricavare per lo più notizie su quella parte di generi alimen- quali se ne debba interessare o far carico l'ente di governo l privato cittadino non possa oppure abbia difficoltà di pro- o non sia in grado di difenderli con le proprie forze. Fra chiaro che si collochino soprattutto i generi fondamentali di cessità e di maggior consumo. A parte le possibili considera- carattere economico, sulle quali non è qui il caso di dilun- ll'intensità delle preoccupazioni che si intuiscono nei testi per l'incetta oppure per la limitazione del consumo, possono lle indicazioni su quelle che sono le derrate più richieste, in al fabbisogno che spesso non può esser fornito dai terreni zione diretta situati entro il territorio comunale. Questo,

---

CONTI, *Gli organi dell'amministrazione finanziaria*, in *Le magistrature cittadine di Trieste V*, Roma 1982, p. 32.

AD, Fontico 10/A, 1343, 1347, 1396 e quindi dal 1413 al 1758 in serie continua.

VANELLO, *L'amministrazione giudiziaria a Trieste da Leopoldo I a Maria Teresa*, I, *e al Portofranco*, Trieste 1982, p. 22; A. VIDON, «*Funticus comunis Tergesti*». *Indagine one annonaria del XVI secolo*, in «Quaderni giuliani di storia», VII (1986) 1,

LON, *Gli estimatori del comune*, in *Le magistrature cittadine di Trieste*... cit., pp. 35-43.

VIO COMUNALE DI PIRANO, 11, *Conto del sal del septimo*, 1458-1459.

), *Varia de Beccaria*, 1283-1783 (1-7).

10, *Pescharia*, e *Libri pescharie*, 1408-1618 (1-771).

12. *Libri, quaterni extimarie*, 1297-1627 (1-118+6).

14. *Dazi* 1528-1791.

talvolta poco fertile, come per esempio in Carnia, le cui suppliche di frumento punteggiano densamente le carte dei luogotenenti di Udine [141], o come a Trieste, agglomerato urbano circondato da una breve striscia sabbiosa e paludosa, con alle spalle le pareti del Carso, che termina in uno sterile altipiano roccioso, non sopperisce alla richiesta dell'entità della popolazione.

Vi troviamo sempre i due generi che stanno alla base di un normale nutrimento, carni e biade [142], ma è difficile individuarne la gerarchia e la quantità del consumo e lo è pure ricavare dal generico *bladum* (in parecchi statuti non è mai nominato il frumento) [143] di quale di essi si tratti. Miglio e sorgo ed orzo compaiono, infatti, assai raramente, eppure da altre fonti sappiamo che talvolta nell'alimentazione degli strati più poveri erano addirittura esclusivi. Accanto a questi si aggiunge il vino, la cui trattazione è sempre diffusamente presente in tutta la cinquantina di statuti considerati. Non va dimenticato che esso era ritenuto non tanto un complemento ed ornamento del pasto e della tavola ma, per il suo contenuto calorico, un vero e proprio alimento. Il suo consumo è ovunque strettamente vigilato e non se nè può importare finché ci siano scorte di vino locale. In Friuli, dove lo si specifica, il vino normale è il «terrano» [144], mentre fra quelli d'importazione, pesantemente tassati, ai quali si richiede di essere «veramente buoni» [145] come ad Udine, sono probabilmente destinati alle occasioni eccezionali e sono

[141] Si potrà citare nuovamente BCUD, *Fondo principale,* mss. 839 e 918.

[142] Sulle carni e la relativa organizzazione e i dazi di Trieste: *Trieste 1315*, L.II/149-151, L.IV/18-20; *Trieste 1350*, L.I/66, L.IV/1, 3; *Trieste 1365* L.I/49; L.IV/4. Sulle biade, frumento e panificazione, negli stessi statuti del 1315, L.I/56, 85; II/142, 143, 152; IV/21, 23. *Trieste 1350*: L.I/15, 16, 49, 76, 77; L.II/76; L.IV/17, 35, 78. *Trieste 1365*: L.I/18, 45, 52, 55, 54; L.III/59. *Pirano 1307*, IX/36, vi si fa obbligo ai possessori di biade di farle annotare in apposito libro.

[143] Così negli statuti di Attimis, Aviano, Billerio, Buia, Cassacco, Cividale, Colloredo, Concordia, Faedis, Martignacco, Moruzzo, Pavia, Percoto, Polcenigo, Pordenone, Prata, Ragogna, San Daniele, Spilimbergo, Tolmezzo, Valvasone, Venzone.

[144] V. JOPPI, *Statuti della terra di Monfalcone del 1456*, Udine 1881, capp. 78-79, pp. 31-32 (d'ora in poi *Monfalcone*). *Tolmezzo*, cap. 86. *Venzone*, cap. 136. (ARCHIVIO DI STATO DI UDINE, *Archivio del comune di Venzone*, 1338, *Statuto della comunità di Venzone*, (in copia), b. 1, c. 18*v*, inedito, (d'ora in poi *Venzone*). A *Gemona* (cap. 154) il terrano, che è «forense» è tassato la metà di altri vini, pure forestieri come per esempio il ribolla.

[145] *Udine sec. XIV*, II/37, *De hiis quibus mandatum fuerit ut vendant optimum ribyolum.*

ente il robyola de Ystria o Tergesto [146] oppure dei colli [147] (forse
o goriziano). Ma si conosce anche il vino de Marchia, il
Romania, Tribiano, vino di Creta, di Tiro [148]. Venzone
zzo [149], importano anche il terrano, che evidentemente non
o a sufficienza, situate come sono ai piedi di scoscese montagne.
permesso importare malvasia e romania solo attraverso Venezia
antità limitata concessa in esclusiva [150]. Il mosto [151] è citato
a, Ragogna e Billerio, e si parla di vino venduto prima e dopo
o, che diventa subito dopo *vetus* e *clarum* [152]. A Monfalcone si
l'aceto e il vino marcido e acetoso ed a Pola anche la «zonta» [153].
nono le contraffazioni non solo con *cristeria* di acqua come ad
ma anche con allume di rocca con vitrio Spagni [155] o nel
dei casi mescolando due o più qualità di vino [156].
ni, anch'esse strette in una fitta rete di dazi e di norme igieniche,
talvolta già fissato il loro prezzo *ad plus*, da rimanere per la
ello statuto [157], ma per le carni di animali di grossa taglia ci si

---

a, cap. 154, *Udine, 1425*, cap. 174.
stessa *Gemona* (cap. 154) si fa eccezione per il ribolla dei colli.
a, cap. 154, si cita oltre che il *ribolla de Ystria, Tergesti*, il *vinum Cretense, de manie*. Più dettagliati sono gli statuti di *San Daniele 1343-1368*, 20 (statuto del *atutum vini estranei silicet raboli, tribiani, vini Cretensis, Malvasie*; *Monfalcone* (cap. 79) malvasiam, romaniam, vinum de Marche, tribianum», ed anche *Tolmezzo* (cap. 86) a, romania, vino di Tiro, rabiola e tribiano.
ne, cap. 137; *Tolmezzo*, cap. 86.
addizione 59, (1448, lug. 22).
a, cap. 152; *Ragogna*, cap. 45; *Billerio 1359* (V. JOPPI, *Statuti di Billerio del 1359* ne 1878, § 11) (d'ora in poi *Billerio*).
a, cap. 45. Ma anche in *S. Daniele 1343-1368*, statuto del 1357, aprile 6, si parla *rum* e nel 1367, ott. 3, lo si distingue dal mosto.
lcone, cap. 97; *Pola*, IV/15: aceto e zonta, cioé vino allungato.
1425, cap. 166.
sec. XIV, II/35, *De ponentibus lumen rocii in rybola*, e *Udine 1425*, cap. 174, idem. , II/60, «cum melle tribiano, limine de roco et vitrio spagni».
sec. XIV, II/36 ed *Udine 1425*, cap. 175, Terrano con ribolla o ribolla dei Colli dell'Istria.
a, cap. 141. Il prezzo della carne di castrato, vitello e maiale è di 16 piccoli per libbra, l irco di 10 piccoli, di animali selvatici di 10 piccoli, o al massimo 1 denaro, di 16 piccoli nel mese di giugno e quindi di 1 denaro. Anche a *Trieste 1350*, L.I/66, possono vendere *ultra* il tetto stabilito nello statuto dettagliatamente per ciascun tipo a i giustizieri ne impongono il prezzo di volta in volta entro quel limite.

affida agli impositori dei prezzi o ai giurati[158]. La carne collocata al primo posto è quella di castrato, non sempre però delle meno care[159]. Si dispone la sequenza della vendita delle parti, che devono iniziare da quelle migliori, e dei tagli che non dovevano impoverire i quarti degli «omboli»[160], la gestione del fegato, delle interiora, dei grassi e dei ritagli[161]. Si elencano per lo più gli animali da vendere al macello secondo una generica gerarchia fra grossi e minuti, ma la varietà degli animali allevati per il macello si fa conoscere anche nelle imposizioni dei dazi, oltre che nei divieti di pascolo e di far danni nei luoghi coltivati[162]. Benché si venda nelle macellerie — e lo si viene a sapere sia dai capitoli che trattano dei prezzi, sia da quelli sui dazi — la carne porcina sembra in notevole parte provenire da allevamenti in regime d'autarchia, stando ai frequenti divieti di lasciar scorrazzare questi animali per le strade o nei

[158] In *San Daniele 1343-68*, (statuto del 1366), p. 24, i *boni homines* assieme ai giurati stimano le carni bovine *ad visum et positionem* e così pure a *Tolmezzo*, dove pur essendo fissati i prezzi delle carni di animali di taglia inferiore (*Appendice 1420-1425*, n. 7) le *carnes grossas* si vendono secondo la stima dei giurati.

[159] In *Trieste 1350*, I/66 il prezzo massimo è dato alla carne di maiale 12 piccoli a libbra, mentre il castrato e le carni caprine 8 piccoli a libbra, che supera però il prezzo della carne di bue stimata soltanto 7 piccoli a libbra; in *Tolmezzo* (*appendice cit.*, n. 7) però il castrato viene fissato a 16 piccoli a libra, mentre le carni caprine ad un soldo. In *Gemona*, cap. 141, cit., il castrato è a 16 piccoli a libra ma egualmente alla carne di maiale e di vitello. In *S. Daniele 1343-1368, (Statutum earnium a. 1363)*, si pone addirittura la pregiudiziale che il beccaio il quale non tenga a disposizione sufficiente carne di castrato non possa vendere nemmeno le altre carni. In *Muggia*, gli statuti non fissano il prezzo delle carni e vi è solo un generico accenno alla stima che ne devono fare i giustizieri (*Muggia sec. XIV*, III/47).

[160] *Trieste 1350*, I/66; *Trieste 1365*, I/49 e addizioni 165. Sul taglio dei quarti cfr. anche *Udine, Statuti sec. XIV*, VI/14 e *Udine, 1425*, cap. 153. In *Muggia sec. XIV*, II/135, s'impone d'iniziare dai quarti anteriori, ma anche il tardo statuto di *Attimis*, cap. 9, prescrive che il beccaio «sia attegnudo di taglier la carne in crose che la si conosca». In *Pola*, vi è un apposito capitolo per ogni tipo di animale con i prezzi delle relative carni, bovina, vaccina e vitulina (IV/35), d'agnello (IV/36), di montone (IV/37), di capra (IV/38) e di pecora ed agnello (IV/39) ed in quest'ultimo si spiega pure come si debbano tagliare capre, pecore e montoni, cioè (...) quod quartam anteriore non sit divisa a quarta posteriore.

[161] *Muggia sec. XIV*, II/129, 132, 134 e *1420*, II/33, 35, 37; *Trieste 1350*, I/66 e *Trieste 1365*, II/49; *S. Daniele sec.* cap. 119; *Gemona*, cap. 143; *Attimis*, cap. 11.

[162] *Gemona*, cap. 156; *S. Daniele, 1343-1368* (statuto del 1358), *Statutum pratorum*, cap. 26 p. 20; *Cividale sec. XIV*, con capitoli relativi alle carni (I/22) particolarmente sviluppati dai quali si ricavano pure elenchi delle parti degli animali. *Pordenone*, cap. 29/M; *Tarcento*, cap. 53; (BC UD, ns. 264, *De' Signori di Castello e Tarcento. Statuti di Tarcento* (d'ora in poi *Tarcento*); *Trieste 1350*, I/60, IV/3; *Udine sec. XIV*, I/33 e *Udine 1425*, cap. 231. *Pirano 1307* quello sui dazi (IX/14) è l'unico passo che si diffonda un po' sul servizio di *beccaria*.

di limitarne i capi per fuoco nei centri abitati[163], mentre galline, pponi, come pure lepri e carni «salvaticine» possono general- nir posti in vendita nei giorni di mercato sulle pubbliche piazze zone ben delimitate. Fra i volatili compaiono anche oche ed n Friuli per esempio a Venzone o ad Aviano e sulla costa e Trieste[164]. È severissimamente vietato cacciare pernici, quaglie , per i quali in ciascuna comunità la licenza è limitata, come già visto, a precise categorie sociali, ma talvolta si vieta la ure delle colombe, poiché possono essere «domestiche»[165]. sumano pesci salati a Grado[166] e pesce fresco all'interno, e non iume. A Tolmezzo[167], la pesca è riservata e non può essere dai forestieri senza licenza del gastaldo, e così a Buia del [68]. A San Daniele dev'esser data la precedenza al mercato e soltanto se il pesce resta invenduto, si concede di esodarlo . A Sacile, il pescato dev'essere portato a vendere presso il ffinché tutti ne possano meglio usufruire, e vi si stabilisce pure dei granchi[170]. L'abate di Rosazzo, che mantiene il diritto di Plezzo, concede di pescare, purché ne usino con discrezione, al e ai suoi amici[171]. In Udine, i pesci marini da rivendere devono uistati in Aquileia o Marano[172]. A Cividale, se non si smaltiscono

---

empio in *Gemona*, cap. 88, si vieta venderne in piazza, nè si permette che circolino da giugno a settembre, mentre in *Muggia, sec. XIV*, II/118, se ne limita la tenuta maschio ed uno femmina, ma *in stiam* (...) *pro suis necessitatibus* per famiglia. *307*, VIII/6, si vieta l'allevamento delle scrofe entro l'abitato e si permette di nto un capo maschio per famiglia fra quaresima e S. Michele. Ed anche in *Pola* e del 1431, giugno 29, (n. 42), ne limita la tenuta ad un solo capo, dando sei mesi er la vendita degli animali in sovrappiù.

a quanto già accennato nelle pagine precedenti, si possono citare anche *Venzone*, *viano*, cap. 5; *Trieste 1365*, III/43.

sec. XIV, IV/31; *Udine 1425*, cap. 239.

APRIN, *Lagune di Grado*, Trieste 1890, pp. 113-164.

zzo, cap. 59.

cap. 59.

aniele 1343-1368, 1366 [n. 33], p. 23.

capp. 39 e 91.

, *Fondo Ioppi*, ms. 402 II/201535. *Capitoli di accomodamento per diritti di giurisdizione Rosazzo in Plez* (copia coeva ined.) cap. 3°, «(...) modeste tamen et civiliter se ca dietas piscationes».

sec. XIV, III/26; *Udine 1425*, cap. 154.

in giornata, ne è ammessa la vendita il giorno seguente solo se separatamente da quelli freschi [173] e se puliti di coda ed interiora [174], ed anche in Udine si obbliga ad eliminare le code dei pesci, quando i rivenditori indugino oltre nona d'inverno ed oltre terza d'estate [175]. In generale, del pesce sembra ci si preoccupi anche in alcuni comuni costieri, come Monfalcone e Muggia, più per prevenirne il contrabbando [176], ed in subordine le infrazioni alle norme igieniche, che della pesca in sè stessa. Ma a Trieste, Pirano e Pola si vieta invece di esercitarla con attrezzi che pregiudichino la riproduzione ittica [177]. Evidentemente le acque territoriali della prima, limitate da quelle della vicina Muggia e del Patriarcato prima e Venezia in seguito, dovevano venir difese [178] e tenute sotto controllo, ma non solo politicamente. A Trieste, inoltre, il comune poneva all'incanto l'uso delle proprie «palade» per la raccolta delle ostriche che vi proliferavano spontaneamente [179]. Anche a Pola si poneva attenzione all'organizzazione della pesca, vietando l'uso della tratta entro il porto, come pure delle tonnare [180], si fissava inoltre il prezzo annuo del pesce, salvo durante la quaresima, facendoci conoscere l'enorme varietà ittica che poteva affluire sulle mense della Polesana [181]. A Pirano sussisteva addirittura un apposito ufficio, la «Mararìa», per sovrintendere all'applicazione delle regole relative alla pesca (concessioni di peschiere, di palate, paludi, pesca libera e limiti stagionali) [182].

---

[173] *Cividale avvocato*, a.1288, cap. XX.

[174] *Cividale sec. XIII-XIV*, cap. XXIII.

[175] *Udine sec. XIV*, III/27 e *Udine 1425*, cap. 155-156.

[176] *Monfalcone*, cap. 81; *Muggia sec. XIV*, II/137-138 e III/49.

[177] *Trieste 1350*, II/92, «nulla persona (...) sit ausa piscari in mari cum pareglariis vel ponere in mari aliquos pareglarios subtiles, causa capiendi pisces». In *Pirano 1307*, X/6. In *Pola*, IV/19, si proibisce la tratta entro il porto.

[178] Alla difesa delle proprie acque tende il passo dello stesso capitolo II/92 «(...) nullus piscator, civis vel habitator terre Mugle sit ausus piscare vel facere piscari in districtu Tergesti cum tracta,, retibus vel aliis ordignis». D'altra parte anche *Muggia 1420*, V/145, vietava la vendita di prodotti, e in questo caso del sale, ai Triestini.

[179] *Trieste 1350*, IV/12.

[180] *Pola*, IV/19.

[181] *Pola*, IV/42.

[182] Pirano destina quasi l'intero libro X degli statuti alla pesca (*Pirano*, X/1-10). La *mararia* vigila sui doveri dei pescatori sia in relazione alle limitazioni nelle peschiere e nelle palate, sia ai dazi ed alla vendita. La tratta, infatti, è limitata a certe zone ed a certe stagioni, da S. Michele al primo giorno di quaresima o a tutto il mese di marzo.

rmaggio risulta un più largo uso nella zona pedemontana. na[183] si distingue quello «latino» da quello «teutonico» per doppia in caso d'evasione daziaria, ed a Cividale[184] si è ancora gliati nella definizione dei prezzi del cacio *vetus salsus*, di *lcis*, del *novus*, che diventa *vetus* dal giorno di Santa Maria di del *theotonicus*, valutato quanto quello dolce[185]. A Muggia, suo prezzo si deve basare su quello degli *stacionarii* di Trieste stria, dove gli addetti devono andare ad informarsi[186]; ma , per quanto lo si nomini di frequente, ora assieme a latte, nimali minuti che si vendono al mercato, ora assieme alle n vi si dedica alcuna rilevanza specifica[187].

, sempre sottoposto a dazio, è variamente regolamentato che sia riservato al mercato interno[188] o a forestieri[189] e viene condo diverse misure: olla e pesinale[190], staio[191], moggio[192]. bergo l'imposizione del prezzo era riservata ai signori[193] e così dove, dopo liti e accordi, passa finalmente ai giurati[194]. ci si premura di prescrivere che venga venduto *cum mensuris non elevatis prout bladum mensuratur*[195]. A Cividale si voleva enisse «incanipato» nelle ville dipendenti e se ne ordinava la zione nei depositi della città[196]. La stessa precauzione si nei centri produttivi come Muggia, Trieste e Pirano. La etava qualsiasi operazione di compravendita o permuta in

---

a, capp. 182-183.
e, capp. 24-27.
cap. 24.
sec. XIV, II/122.
1350, II/78 e IV/7.
sec. XIV, V/19; *Udine 1425*, capp. 180-187.
e, cap. 132, c. 18*r*; *San Daniele 1343-1368, Statutum salis, 1335*, (n. 9), p. 14 e *San XV*, cap. 131; *Tolmezzo*, cap. 100.
e, cap. 132.
aniele sec. XV, cap. 130; *Muggia sec. XIV*, II/157; *Trieste 1350*, IV/3.
, ibid., III/92 e IV/3; *Muggia, ibidem.*
GNICI, *Guida di Spilimbergo*, Pordenone 1872, pp. 708-760, *Spilimberg*, cap. 65, (d'ora *mbergo*).
PPI, *Statuti della Villa di Faedis del 1376, con documenti raccolti da V.J.*, Udine 1886, *edis, Statuto 1341.*
cap. 87.
e, cap. 102.

loco[197], che erano subordinate all'aver portato il sale entro le mura cittadine, e si poteva riesportarlo, ma su licenza, solo a dazio assolto[198]. Ne era parimenti controllato il trasporto per mare, del quale si diffidava[199], ma vi influivano probabilmente i bandi veneziani[200]. In ambedue i comuni sul sale gravava il *sextarium*, cioé il sesto del prodotto, dovuto sia da coloro ai quali venivano appaltate le saline del comune[201], sia dai proprietari che le conducevano direttamente[202]. La stretta vigilanza sul sale nei comuni produttori è pienamente giustificata poiché, oltre ad assicurare il fabbisogno alla popolazione, si controllava uno dei maggiori cespiti delle entrate comunali.

L'olio, anch'esso oggetto di dazio, non sembra essere il condimento principale, anzi frequentemente si nominano grassi alternativi, anche se meno pregiati, come l'«asungia»[203], il sevo ed anche il grasso d'agnello o «arnina»[204], nè il *butirrum* vien preso in considerazione se non in scarsa misura[205]. Comunque sia, l'olio compare anche negli statuti delle principali città friulane[206], ma Trieste e Muggia ne curano anche la produzione con disposizioni sulla lavorazione degli oliveti[207], sui torchi e le misure[208], mentre Pola carica pesantemente il dazio dei

[197] *Muggia sec. XIV*, II/158, a meno che non si dia garanzia di portare tutto il sale in Muggia.

[198] *Ibid.*, II/76.

[199] *Ibid.*, II/158; *Trieste 1350*, II/65.

[200] *Muggia sec. XIV*, II/190.

[201] *Ibid.*, II/175. Si calcolava che una salina di nuova costruzione potesse cominciare a rendere, e perciò ricavarne il *sexterium*, entro il quarto anno.

[202] *Trieste 1350*, IV/10. La questione del sale triestino, sia riguardo la produzione, ma specialmente per i contrasti con Venezia è stata oggetto di frequenti riesami, ed è stata recentemente ripresa da T. FANFANI, *Il sale nel Litorale austriaco dal XV al XVIII secolo. Un problema nei rapporti tra Venezia e Trieste*, in *Sale e saline nell'Adriatico*, Napoli 1981, pp. 157-237.

[203] *Gemona*, cap. 192; *Tolmezzo*, cap. 97.

[204] *Trieste 1350*, I/27.

[205] *Gemona*, cap. 192 ...cit.; *Tolmezzo*, cap. 97 ...citato.

[206] *Buia*, capp. 35, 52, 58; *Cividale*, cap. 102; *Cormons*, capp. 12-13, 22; *Gemona*, capp. 184-185; *San Daniele 1343-1368*, (*Statutum 1355*, n. 9) e *San Daniele sec. XV*, capp. 111, 127-129, 133; *Spilimbergo*, cap. 63; *Tarcento*, cap 52; *Tolmezzo*, capp. 98-100 e *Appendice* n. 11; *Udine 1425*, cap. 270; *Pordenone 1438*, II/27-0, 35.

[207] *Trieste 1350*, L/61, II/74, 86, 98, 103, III/33, IV/6-7; *Muggia sec. XIV*, II/103.

[208] 208*Trieste 1350*, I/61, II/32,85, IV/7, *Trieste 1365*, I/55; *Muggia sec. XIV*, II/88, 96, 103, 122, 140, *Muggia 1420*, II/9, IV/71, VI/62.

non permette l'esportazione del prodotto senza licenza[209] finisce per vietarla assolutamente[210].

ndita del miele è regolamentata a Gemona ed Udine[211]. A Trie-mune ne appalta le *staciones*, ma ne fissa il numero a sole due, bligo di tenere sempre merce a sufficienza per tutto l'anno[212]. si puniscono i danni agli alveari[213] ed a Pola si prevede la delle api[214]. I legumi non sono sempre espressamente citati, abilmente compresi nella voce delle biade, alle quali spesso si gnano, come si può osservare negli statuti di Trieste, Muggia, Colloredo[215].

statuti delle zone collinari ed anche negli orti di Sacile com-e rape[216], coltivate di solito nelle braide. L'uva è onnipresente, 'altra frutta è specificata soltanto in pochi statuti. Alberi di fico, pero, melo e noce oltre che a Pordenone[217] si vedono no, Maniago e Prata[218], i melograni ad Udine e Trieste[219]. gna, Attimis e Maniago anche i castagni, oltre che a Muggia [220]. Gli statuti di queste due città sono, infatti, sempre i più i, ed assieme a quelli di Pirano vi si nota la cura per la ne dell'uva, che vi è favorita da una buona condizione am-

---

III/56-58.
1332, IX/35 e *Pirano 1358*, IX/28.
a, capp. 184-185; *Udine 1425*, capp. 106-185; *Prata*, cap. 39/25.
1350, II/73.
cap. 39/[25].
III/44.
este la voce compare negli *Statuti 1350*, II/76, capitolo relativo alle misure assieme alle debeat raddere mensuram alienis bladi vel leguminis nisi eum rodullo ligneo», e *ibidem*, ure in *Muggia sec.. XIV*, III/48 cioè nel capitolo relativo ai dazi e *Muggia 1420*, III/45; I/6; *Colloredo capitoli*, cap. 16. Unico caso, in *Brugnera* (cap. 29) si citano le fave.
a, esp. 35, *De rapis et foliis raparum; Attimis*, cap. 24, e vi si nominano accanto *ze*»; *Colloredo capitoli*, cap. 16; *Sacile*, cap. 17; *Maniago*, capp. 14 e 41; *San Daniele*, cap. 38, *San Daniele sec. XV*, cap. 103; *Spilimbergo*, cap.15; in *Brugnera*, inoltre si le fave (cap. 29).
one, II/29-D, «pomum, pirum, nucem, ficus, ceresum».
o, cap. 53. L'elencazione segue lo stesso ordine degli statuti di Pordenone, con l'olivo e della vite, e pure in quelli di *Prata*, cap. 39/4, si elencano le stesse voci so ordine di Pordenone. *Maniago*, cap. 24.
sec.. XIV, IV/13: «poma ingranata»; *Trieste 1350*, I/53, «poma hengranada».
a, cap. 17; *Attimis*, cap. 28; *Maniago*, cap. 39; *Muggia sec. XIV*, II/88; *Trieste*

bientale[221], la stessa che in passato permetteva anche all'olivo di allignare sui loro pendii, rendendone proficua la coltivazione[222].

Un divieto di arrampicarsi sui muri per impadronirsi della maggiorana[223], è quasi l'unico accenno alle erbe odorose, che ci fa rammentare anche la coltivazione degli orti, non menzionata negli statuti se non genericamente per i divieti di danneggiarli. È veramente un peccato che non se ne dica di più, perché ci viene così sottratta la notizia di tanti elementi che permettevano di variare la monotonia di certi regimi poveri, se non addirittura monoalimentari, nè la presenza pordenonese del croco[224] o quella triestina dello zafferano[225], accanto alla generica citazione delle *herbas comestibiles vel usuales ad corpus humanum* degli orti che a Trieste[226] si vieta di danneggiare, ci aggiungono molto di più.

Questi dati raccolti, esposti secondo uno schema forse un po' *événementiel*, abbisognano ancora di qualche precisazione. Non va, infatti, dimenticato che alle notizie fornite dalle fonti statutarie, che si sono esemplificate cogliendole dove la manifestazione poteva assumere l'aspetto di una caratterizzazione, si può dare soltanto il valore di un indice di tendenza, ma d'altra parte nemmeno l'argomento *e silentio* in merito a certi alimenti può essere accolto per

[221] In *Trieste 1350*, I/29, è d'obbligo iscrivere le vigne nel *Liber communis Tergesti*, vi sono due ufficiali alle vendemmie, ne sono pure regolate le locazioni (*ibid.*, III/31) e dal 1327 si tiene un altro registro delle vigne dei «vicini» (*ibid.*, IV/86). In *Muggia*, la cura della vite è ancora più evidente per gli obblighi che impone dettagliatamente il contratto di locazione-conduzione delle vigne «ad medietatem» (*Muggia sec. XIV*, II/113 e II/86-87, 94 e 101) e lo stesso in *Pola*, IV/32 e si fissa pure la data dopo la quale si possono iniziare le operazioni della vendemmia, IV/33. In *Pirano* invece ci si limita a punire i danni dati alle vigne e la raccolta dei frutti debordanti nei terreni confinanti (*Pirano 1307*, IV/10-14, VI/5, IX/28, 44).

[222] A *Muggia* le olive erano protette dal furto (*Muggia sec. XIV*, II/88) ed era pure proibito ai viandanti di prenderne per strada quel tanto che si concedeva per l'altra frutta (*ibid.*, II/103), senza omettere poi le norme da osservarsi da parte dei collettori, dei torchiari (*ibid.*, II/140) ed i dazi (*ibid.*,. II/96). Pure in *Trieste* si proibiva la spigolatura delle olive, anche se cadute nel proprio campo dall'albero del vicino (*Trieste 1350*, II/85), mentre controlli e restrizioni vigevano per i raccoglitori, i contratti di vendita, i torchi, oltre ai dazi anche qui (*ibid.*, I/61,II/85, III/32, IV/7). In *Pirano* non ne permettevano l'esportazione ai privati (*Pirano 1307*, IX/43), e si punivano ovviamente i danneggiatori (*Pirano 1307*, e *1332,* IV/9 e 13).

[223] *Udine sec. XIV*, IV/32.

[224] *Pordenone*, II/27-0.

[225] *Trieste 1350*, I/27.

[226] *Ibid.*, II/35.

ne l'assenza totale, ed una mancata menzione potrebbe an-
vare soltanto da una non sentita necessità di regolare un
o, che si manifestava in proporzioni minori o che non im-
conseguenze tali, di carattere giuridico e fiscale, da dover
ppositamente specificato. Ciò si evidenzia, inoltre, maggior-
dove gli statuti sono l'esito di un «accordo» fra parti di-
e cioè fra feudatario e vicini, come quelli del Pordenonese
ea incastellata, alla quale si è accennato, e nei quali si con-
per lo più quegli argomenti che potevano essere oggetto
stazione. Tenuto conto di ciò, qualche abbozzo d'inquadra-
delle risultanze potrebbe anche essere tentato, cercando di
collocazione ai lemmi che è stato possibile ricavarne: fru-
biade e legumi, vino, carni, formaggi, pesce, molluschi
cei, olio e grassi animali, latte e uova, miele, frutta ed
lche ortaggio, qualche spezia e qualche aroma; la distribu-
rò non ne è omogenea, nemmeno nelle voci più ovvie. Il
è presente solo nei comuni principali, negli altri scompa-
abilmente confuso nel generico *bladum*, accompagnato dai
Ma anche di questi, di quali si tratta se soltanto Brugnera
ave[227]? Miglio[228] e sorgo[229] a Maniago, Pordenone e Trie-
l orzo e segala a Pola[231]. La presenza dei castagni[232] ci fa
are che anche il castagnaccio poteva sostituire il pane di
. Alle carni dedicano molta attenzione tutti i comuni ed
ale le carni di castrato sembrano essere le più popolari fra
a acquistarsi al banco del beccaio pubblico, mentre animali
e, fra i quali anche capre e suini sono frequenti. Un qua-
più comuni, fin qui. Sono gli altri alimenti quelli che pos-

---

ra, cap. 29.
go, cap. 41, *Pordenone protostatuto*, cap. 13.
go, cap. 50; *Pordenone, ibidem; Trieste 1350*, IV/9.
tardi statuti del 1550 saranno più eloquenti in materia: IV/5, p. 280 «(...) teneatur
are et mensurare tritieum, siliginem, avenam, milium, panicum, ciser, fabam et
ne cuiusvis generis frumentum sive bladum, legumen et farinam».
III/41 e 55.
ota la presenza del castagno in tutta la fascia collinare friulana, negli statuti risulta
Pordenone (cap. 270), che si trova in pianura, ed in *Maniago* (cap. 39) ed *Attimis*
quindi sulla costa in *Muggia sec. XIV*, II/88 e *Trieste 1350*, II/85.

sono conferire qualche nota caratteristica. Il vino innanzitutto: diffuso è il terrano, ma nelle località pedemontane non sempre sufficiente e lo si deve importare e si importano anche varietà goriziane (Collio) dell'Istria e Trieste (specialmente Ribolla) dove se ne producono in abbondanza, oltre che Trebbiano, vino delle Marche, vino greco (di Creta, di Tiro e malvasia)[233] e della Romania, ma solo poche località specificano la qualità del vino importato.

Il pesce è cibo frequente, che si pesca nelle acque interne assieme ai gamberi, ma quello marino raggiunge anche Udine e Cividale. Trieste e Pirano vigilano pure sulla coltivazione di ostriche ed altri molluschi ed a Pirano l'interesse per il pesce sembra prevalere su quello per la carne come a Pola, che ci presenta anche una golosa lista, che permette di constatare la varietà del prodotto. I formaggi, anche di tipo «teutonico» sembrano noti in tutta la fascia che dalla costa istrotergestina s'addentra fino a Cividale e segue la base dei monti per Tarcento e Gemona fino a Tolmezzo. Latte e uova sono d'uso comune. Dei condimenti, l'olio è quello gelosamente custodito dai centri produttori (Trieste, Muggia, Pirano e Pola) ed è acquistato dagli altri principali comuni dell'interno, ma contemporaneamente compaiono anche grassi animali forse in prevalenza, scarso invece il burro, che troviamo in località pedemontane nella stessa area del cacio, ma pure sulla costa, mentre il miele è raramente nominato. Della frutta, l'uva non manca mai, ed ha un posto a sé. Gli alberi fruttiferi non sono sempre specificati e si conoscono più diffusamente per l'area pordenonese, oltre che per Trieste, meno per le altre località. I prodotti degli orti e degli spazi recintati sono sempre dati in modo generico, fanno eccezione soltanto le rape. Scarsa la menzione delle spezie e degli «odori»[234]. Ed ovviamente il sale caratterizza i centri marittimi di Trieste, Muggia e Pirano.

Tale situazione perdura fino alla fine del secolo XVIII, quando le truppe napoleoniche vengono, in un certo senso, a rompere un equilibrio e nello stesso tempo una situazione alquanto stagnante.

[233] Deriva il nome da Monemvasia nel Peloponneso e s'importava attraverso Venezia.

[234] *Trieste 1350*, I/27; *Muggia 1420*, II/29, in ambedue si nomina il pepe.

o però delle aree, dove qualcosa si era mosso già da prima. a, infatti, in conseguenza dei non buoni rapporti fra Venezia o, viene a far capo una nuova via commerciale ed i carriaggi che vanno a scaricare le loro merci nei vicini approdi al di confine veneziano, trovano nei vini del Collio il nolo di . Il paesaggio goriziano si va così via via riempiendo di r soddisfare a tale richiesta. Le istituzioni ne prendono atto, demie incrementano lo studio e il perfezionamento del pro- e diverrà quindi un raffinato e diffuso complemento della anche oggetto d'orgoglio [236]. A Trieste, se l'istituzione del co del 1719 [237] non produrrà immediati effetti tangibili, se ne anno i frutti nella seconda metà del secolo. È il momento in conoscere meglio la vita quotidiana e l'alimentazione della e fonti statutarie possono venir sostituite con altre del tutto dalle norme igieniche alimentari, dai divieti e disposizioni istici a corto raggio si passa ai dettagliati rapporti dei fun- tendenziali [238]. Essi toccano ogni aspetto della vita della città, preziosi spaccati di ciò che i cittadini possono trovare sul li ciò che manca nella loro alimentazione. Qui l'incremento ico, provocato dall'immigrazione per il richiamo di franchigie ioni, si rispecchia nell'aumento delle domande all'Intendenza

---

RELLI DE SCHOENFELD, *Istoria della contea di Gorizia*, Gorizia 1855, pp. 189-194; P. *l Friuli orientale*, Milano 1865, p. 339; U. TUCCI, *La strada alpina del Predil Erzeugung, Verkehr und Handel in der Geschichte der Alpenlander, Herbert Hassin- ft*, «Tiroler Wirtschaftsstudien» 33, Innsbruck 1977, pp. 362-363.

della I.R. Società agraria di Gorizia», dal 1765, saggi ed articoli si trovano arsi nelle varie annate della rivista.

sta istituzione e sui mutamenti che apportò al volto della città, per una bibliografia . P. KANDLER, *L'emporio e il Porto franco*, in *Raccolta delle leggi, ordinanze, regolamenti rieste*, Trieste 1846, e l'ancora insuperato F. CUSIN, *Appunti alla storia di Trieste*, , riedito nel 1983 con introduzione di G. CERVANIT. Sui mutamenti economici APIH, *La società triestina nel secolo XVIII*, Torino 1957, L. DE ANTONELLIS MARTINI, *comunità etnico-religiose nella Trieste settecentesca*, Varese 1968; D. TORBIANELLI *Vicende giuridico amministrative a Trieste da Carlo VI a Leopoldo II*, Varese 1971; O. HERING, *'E ellenike paroikia tes Tergestes, 1751-1830*, Atene 1986, voll. 2.

tendenza commerciale per il Litorale, oltre che alla bibliografia sopracitata, cfr. E.C. *Oesterreichiische Verfassung und Verwaltungsgeschichte*, Wien 1956, ed il Catalogo *Maria Teresa, Trieste e il Porto*, Trieste 1980, edito per il bicentenario della morte a.

commerciale di licenza di aprire botteghe, cui si allega l'elenco di prodotti che si intende proporre alla vendita, e che vanno ad aggiungersi ai progetti di un'industrializzazione pilotata, la quale ha riflessi anche nel settore alimentare (zuccheri, olii, liquori). Sono elenchi fra i quali spiccano alcuni generi d'importazione, caffè e spezie principalmente, ma che ci fanno pure vedere la rivalutazione di risorse locali ritenute prima di poco conto che, diversamente presentate, vengono innalzate talvolta anche a cibo di lusso. A questo proposito diverte poter citare la fortuna d'un semplice ostricaro, che diviene proprietario di palazzi, fornendo «pregiati» molluschi [239]. È l'emblema di una società in ascesa, aperta a tutti, che nella tavola, e cioé non solo nel cibo, ma anche nella suppellettile [240] che s'inserisce nel teatro, nel quale si celebra il rito alimentare, ama rimirare il traguardo finalmente raggiunto.

Tutto ciò si manifesta in un ambiente che fin troppo a lungo era stato regolato da immutabili sillogi di statuti, i quali nel loro riproporsi lungo l'arco di troppi secoli avevano esaurito il proprio compito e, come fonte storica dell'alimentazione, perso ormai di contenuto, per una società rinnovata, che traeva il suo alimento da aree ben più ampie e lontane di quelle che gli statuti cittadini potevano contemplare.

[239] ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE, *Intendenza commerciale per il Litorale austriaco in Trieste*, filza 638, cc.76 e 94 con gli estratti dei dazi pagati da Domenico Parrinello mercante in ascesa, per «cozze e caparozzoli».

[240] B.M. FAVETTA, *La ceramica triestina*, Verona 1966.

MARIA NADA PATRONE

ti comunali come fonte per la storia dell'alimentazione nel dioevo: limiti della documentazione e nuovi spunti di ricerca

necessario — come richiamo ad un principio di metodo già dal Foucault[1] e poi ripreso da molti storici — porre subito in i pericoli che minacciano qualsiasi tentativo per interpretare minato problema (in questa sede l'alimentazione), se non si dovuta attenzione alla natura delle fonti che si intendono qualunque tipo esse siano. Soltanto una consapevole coscienza tta sensibilità storica interdisciplinare, attente alle implicazioni, lle sfumature, permettono di scrivere la storia dell'alimenta- *art entière*, con vigile, rigorosa metodologia. Questa richiede, ilmente, competenze diverse (pur se la base rimane indubbia- storia politico-istituzionale), che variano dalla storia economica delle tecniche produttive, dalla merceologia alla metrologia, pologia economica alla storia della mentalità. Ad esempio, si in un grosso errore di prospettiva storico-scientifica se si se totale fiducia alle informazioni della normativa statutaria. uò credere ciecamente in ciò che dicono le parole, gli enun- uanto la realtà non emerge mai compiutamente e fedelmente ti afferenti al profilo istituzionale di un apparato di potere ente pubblico. Per una corretta informazione storica non si ere che le norme statutarie abbiano davvero regolato il reale mento degli uomini e condizionato le strutture del quotidiano: Klee[2] affermò che compito del pittore non è «riprodurre il bensì «rendere visibile», si potrebbe parafrasare questa sua

---

CAULT, *L'archeologia del sapere*, Milano 1971, pp. 13-14.

, Confessione creatrice, in *Teoria della forma e delle figurazioni. Lezioni, note e saggi*, , p. 76.

affermazione anche in campo storico per chiarire il significato e la complessità del problema dell'utilizzazione delle fonti legislative. Ogni regola — in misura minore o maggiore — fu sempre infatti in qualche modo trasgredita o disattesa e — in ogni caso — l'esistenza di disposizioni di legge non vuol affatto significare una reale effettuazione di interventi. Tra la teoria ideale di un retto comportamento civico e sociale e la pratica, sussiste un margine di cui il sociologo come lo storico (anche se quest'ultimo con maggiori difficoltà, insidie ed errori di valutazione) devono sforzarsi di stabilire l'estensione, anche perché, talvolta, i problemi da cui prendevano corpo certe normative venivano rapidamente superati da una società in rapida trasformazione ed evoluzione come quella medievale [3]. Si deve quindi tener presente che gli statuti non riflettono la realtà concreta, forse molto diversa da quella che il loro contenuto potrebbe lasciar supporre, specialmente per quanto riguarda il quotidiano agire degli uomini: anzi offrono l'impressione di costituire essenzialmente un deterrente legislativo teso non tanto ad impedire, quanto a non convalidare abitudini e comportamenti profondamente radicati nel *modus vivendi* della collettività, non compatibili con le concezioni politiche o economiche o ideologiche di un ben preciso gruppo sociale: il ceto dirigente, che intendeva suggerire ed imporre una determinata guida di comportamento alla comunità. Sussiste quindi una notevole difficoltà nell'interpretazione delle norme statutarie per discernere il loro vero significato, in quanto potrebbero essere o soltanto direttive di principio, aspirazioni teoriche oppure veramente prassi di vita comunitaria consolidata da tempo. Ne sono un'esplicita prova le ossessive ripetizioni di norme riguardanti la regolamentazione annonaria e la protezione delle colture dedicate all'alimentazione (grani, legumi, vite), aspetti che costituivano i gangli più delicati e difficili della vita di ogni comunità. In sostanza quasi tutti gli articoli statutari dovrebbero riflettere non tanto la realtà effettiva del vissuto, quanto piuttosto un'immagine sbalzata quasi totalmente al negativo della realtà oggettiva, poiché — ieri come oggi — una cosa sono le norme legislative ed un'altra — spesso diametral-

[3] G. FASOLI, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Atti del congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano per il Medioevo (1883-1973)*, Roma 1977, pp. 173-190.

posta — sono le modalità, le consuetudini di comportamento terminato gruppo umano.
pericoli di scorretta interpretazione hanno fuorviato — e anolta ostacolano — il progresso della ricerca storica, perché pre è facile adottare la giusta griglia di lettura attraverso esso rivestimento di opacità; problema che, ovviamente, non ta ai cultori di scienze giuridiche, che studiano la normativa sua evoluzione e non come questa venga realmente attuata. uto ad una più retta comprensione delle regole statutarie essere offerta da altri testi normativi, più immediati e più a contingenza e conseguentemente, forse, più aderenti alla fatti molto spesso viene trattato il problema dell'alimentazione provvigionamento annonario nei verbali dei consigli comunali, za frequenti specialmente dopo la seconda metà del secolo decisioni, prese dai gruppi dirigenti (responsabili del buon lla comunità) si occupano nei momenti di necessità di calmieri, per l'importazione o l'esportazione di generi alimentari ed lla coltura obbligata di certe specie vegetali utili all'alimentapure sono rivolte alla regolamentazione dell'allevamento o alla dia di determinati animali destinati a fornire cibo, come gli divieti di pesca nel periodo della riproduzione per conservare onio ittico o la difesa dei boschi residui — dopo gli sconsidescamenti dei secoli XI e XIII — e la diminuita selvaggina. to più qualificante di queste deliberazioni è la costante, quasi preoccupazione di assicurare la disponibilità di un paniere di considerati di prima necessità per l'esistenza, o meglio per le ve individuali di sussistenza (e quindi non soltanto di cereali), abbastanza equo, così da non suscitare malumori ed irrequieceti più disagiati. Tali malumori ed irrequietezze sono da re, forse, non tanto e non solo come atti di cieco ed insensato uanto come «segni» esogeni del malcontento popolare, rivolti politico. Questa preoccupazione si tradusse in frequenti sedute gli comunali, spesso reiterate a breve termine, sia per prenvvedimenti «ordinari», talvolta quasi una replica delle norme (la data del raccolto, la *stancia* o calmiere dei prezzi per rate quali i grani, certi tipi di carne, il vino, i grassi di nimale e vegetale, ma talvolta anche di frutta ed ortaggi),

sia per affrontare situazioni straordinarie, ogni qual volta si presentasse — anche soltanto come previsione — la minaccia di una crisi annonaria più o meno grave, dovuta a calamità meteorologiche, a guerre e conseguenti distruzioni del raccolto, a mortalità epidemiche, anche perché nei momenti di crisi gli organi di governo tesero sempre a dare la massima rilevanza esterna al proprio operato per conservarsi il consenso.

Tuttavia si deve tener presente che anche i verbali dei consigli comunali, sebbene più legati degli statuti alla realtà contingente, anche perché attenti ad un ambito localmente ristretto, abbisognano di un'analisi approfondita della congiuntura, per riuscire a cogliere le eventuali intenzioni delle autorità locali a presentare in tono drammatico (la *penuria panis*, l'*exiguitas panis*, l'*inopia panis*) il problema per i più disparati scopi[4]: è infatti una difficile questione metodologica, come ha ben rilevato lo Stadelmann[5] «decidere fino a che punto lo scrittore di storia possa o debba appoggiarsi per la rappresentazione di un'epoca sui giudizi soggettivi dei rappresentanti dell'epoca stessa», essendo costoro portati spesso «a... fosche prospettive», a reazioni negative, al sentimento dell'insicurezza, comportamenti in cui confluivano sollecitazioni di diversa natura con strette correlazioni fra il livello materiale (biologico ed economico) e quello mentale e ideologico. Possono quindi servire piuttosto come fonti di una psicologia delle strutture più che come rappresentazione realistica del vissuto.

Si deve inoltre sottolineare che sia gli statuti, sia anche i verbali dei consigli comunali, si basano maggiormente sull'offerta che sulla domanda reale: si soffermano infatti per lo più su ciò che era possibile trovare sul mercato cittadino, frutto della produzione locale o di un commercio spesso a piccolo o medio raggio. Deve infatti essere giustamente messa in rilievo, anche in campo annonario, la tendenza ad uno sfruttamento ottimale delle risorse interne, all'autarchia per non porre in difficoltà la già sempre debole bilancia monetaria.

Ne possono offrire una prova, specialmente dalla fine del secolo XIV, le innumerevoli norme — reperibili in tutti gli statuti — atte

[4] Sul montaggio ideologico delle fonti cfr. J. LE GOFF, *Documento/monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, V, Torino 1978, pp. 38-48.

[5] R. STADELMAN, *Il declino del Medioevo. Una crisi di valori*, Milano 1972, p. 293.

overe certe strutture produttive (grani, legumi, vite, castagni, frutta, mandorle, olivi e noci, queste ultime specialmente settentrionale dove se ne ricavava il prezioso olio, atto re i grassi animali nei periodi di astinenza dalle carni). La della produzione agraria era quindi presente in modo insistente gli statuti, perché aveva evidenti riflessi non soltanto sulla enerale di sussistenza della popolazione, ma anche sulle pro- della sua stessa sopravvivenza, così come avvenne ancora sino ento ed all'Ottocento. Tuttavia gli statuti sono talvolta for- e differenti gli uni dagli altri per quanto riguarda la disciplina a: alcuni centri ne elaborarono una legislazione omogenea dividuabile nel corpo statutario, altri non adottarono questo (forse anche come conseguenza delle ripetute *reformationes*), in generale la politica annonaria ebbe sempre una chiara ione di pubblicità, di trasparenza per dimostrare ai governati tà dei loro governanti.

blema dei rifornimenti alimentari possedeva infatti un indubbio e politico (politica ed approvvigionamento costituirono uno inomio nell'*Ancien régime*) ed era inevitabilmente una delle reoccupazioni dei gruppi dirigenti, condizionandone le inizia- formazione dei prezzi e dei calmieri, dirette ad essere al imparziali: ad esempio in molte località già alla fine del secolo ella prima metà del secolo XIV[6] statutariamente veniva scelto ce esterno alla giurisdizione locale con il compito di controllare tutte le entrate del comune, ma soprattutto l'osservanza dei lle carni, del pane e di tutti i generi alimentari calmierati, onsiderati di prima necessità. Proprio il processo di attivazione olari apparati di controllo e di repressione annonari, — anche etenze siffatte erano spesso attribuite ad istituzioni di altra he si trovano in tutti i centri abitati a Nord e a Sud della autosufficienti o no dal punto di vista del rifornimenti —, no delle preoccupazioni in questo campo delle *élites* al potere, nente ossessionate dal timore della carestia come conseguenza

---

uti d'Ivrea, a cura di G.S. PENE VIDARI, III, Torino 1974, pp. 102-104, art. 24 in storica subalpina», n. 188.

della loro «colpevolizzazione»; infatti i consumatori attribuivano sempre la carenza degli approvvigionamenti ai gruppi dirigenti. Conseguentemente la politica annonaria non rientrava pienamente nei cosiddetti servizi sociali, ma costituiva invece la base su cui gli uomini al governo poggiavano il proprio diritto al potere. Gli obbiettivi di queste istituzioni erano infatti, in genere, quelli di controllare l'andamento del mercato, di ispezioni periodiche per verificare l'osservanza di determinate norme di onestà professionale (pesi e misure), per cui nelle norme statutarie la loro occhiuta sorveglianza è costante, ad esempio, in tutte le fasi del ciclo di produzione, smercio e trasformazione dei grani: tali istituzioni acquisirono, almeno nei centri più importanti, un notevole potere con una complessa procedura di interventi e con compiti ben precisi, che talvolta sembrano trasformarsi in una legalizzazione della violenza contro gli abitanti del contado. Infatti, in particolare, si specializzarono nell'ammasso e nel controllo del movimento dei generi alimentari dai campi al mercato cittadino, facilitati in questa manovra anche dal fatto che per lo più i proprietari terrieri risiedevano abitualmente in città[7], sovrintendendo contemporaneamente al problema del razionamento e dei prezzi, in quanto la politica annonaria si esplicava in un ambito essenzialmente urbano.

Nonostante tutte le riserve suddette sull'utilizzazione degli statuti come fonte verace per la storia dell'alimentazione, le raccolte statutarie e le loro continue revisioni ed interpolazioni, dopo un'adeguata demistificazione del loro contenuto ed una contestualizzazione e verifica con altre fonti coeve, sono tuttavia una miniera di dati, di spunti, anche di psicostoria, forse sinora non sempre sfruttati adeguatamente, oltre a fornire le più ovvie indicazioni già esaminate da vari studiosi — sulle norme annonarie, igieniche ed antisofisticazioni e sui sistemi alimentari. Gli statuti possono infatti essere analizzati e sfruttati, seguendo altri percorsi di ricerca, per comprendere molti aspetti di vita materiale e costume, la società ed i gusti di un'epoca.

Ad esempio, la normativa riguardante i bandi campestri è dovizio-sissima, sia nella statutazione dei centri urbani, sia — più evidentemente

[7] A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del medioevo*, Torino 1989², pp. 80-89.

ıella dei centri rurali, generalmente omogenea in linea di , pur differenziandosi ovviamente a seconda delle caratteristi- siche, meteoriche, pedologiche, agro-pastorali, delle possibilità ercio e delle abitudini alimentari della popolazione di ogni ocalità. Sono in genere multe per danneggiamenti di coltivi oli alberi (anche soltanto lo scortecciamento del tronco o la a di qualche ramo), per furti anche minimi di una parte del (una bracciata, una grembialata di ortaggi, di legumi, di di nocciole), per pascoli abusivi di animali arrecanti danni re, multe che, — indicando le specie vegetali più protette —, illuminare sulle «cose», cioè sugli elementi costitutivi del imentare, che potevano realmente trovarsi sulle mense locali, povere che fossero, giungendo dal contado, dalle terre in , o acquistate sul mercato.

evo a parte meritano nella loro eloquenza nascosta le misure namento ambientale ed antisofisticazione del cibo. Ovviamente nti più inquinabili erano latte, acqua e carne. Del latte non si cenno nelle norme statutarie perché era un genere di autocon- stinato per lo più ai bimbi, ai vecchi ed ai malati, mentre la quantità veniva usata per la preparazione del formaggio e del Iolta attenzione venne invece rivolta, specialmente dopo la metà del Trecento, alla salubrità dell'aria, che poteva essere da attività artigianali producenti fetore, ed alla salubrità del nto idrico: sono infatti molteplici e ripetute le disposizioni perché intorno ai pozzi, alle fonti sorgive, alle cisterne si creasse un'area di rispetto dove era proibito lavare ortaggi, ni *rem immondam*; negli stessi era naturalmente proibito gettare di animali, cascame della lavorazione di fibre tessili o di pelli *mingere vel gestare*, come recitano alcuni statuti pedemontani[8], doci quindi indirettamente ed involontariamente su certe certe modalità di comportamento abituali all'uomo medievale. atuti reiterano anche pene severe per chi avesse messo in *liquas brutas ve non nitidas carnes*[9], per usare l'espressione più

43.

uti di San Giorgio Canavese, in *Corpus statutorum Canavisii*, a cura di G. FROLA, 3, p. 297, in «Biblioteca della Società storica subalpina», n. 94.

generica da me reperita negli statuti, per evitare possibili infezioni agli uomini in un periodo in cui tutte le specie di epidemie erano notevolmente diffuse e mal conosciute: ci illuminano quindi sulle paure dell'uomo nel medioevo.

Dagli statuti emerge, — forse ancora più che dai trattati di agronomia del basso medioevo che si occupano occasionalmente anche dello stato di salute degli animali[10]—, che l'eziologia delle alterazioni morbose nelle carni commestibili era abbastanza avanzata, certo più della patologia umana, anche per l'evidenza con cui potevano osservarsi le alterazioni organiche dovute alle malattie degli animali, di cui abitualmente si controllavano, perché si commerciavano anche gli organi interni, mentre le necroscopie sull'uomo erano ancora rare, considerate un sacrilegio.

Anche la collocazione degli insediamenti commerciali, volta a soddisfare tutte le aree cittadine, — pur se i punti di vendita erano più frequenti nelle zone di maggior afflusso abituale[11]—, e la regolamentazione dei mestieri possono offrire un contributo di notevole importanza per la ricostruzione del regime alimentare in un determinato periodo: ad esempio l'apertura delle beccherie nel Trecento per tre giorni alla settimana è una prova dell'ormai diffuso consumo abituale di carne; l'imposizione ai macellai di non vendere sullo stesso banco carne di prima e di seconda qualità o frattaglie (da smerciare su banchi appositi o fuori porta) conferma il duplice sistema alimentare tra prodotti qualitativamente buoni e prodotti di scarto, ma anche il consumo generalizzato di carne in tutti i gruppi sociali, pur se con un differente binario socio-economico che ne determinava la tipologia di consumo.

I calmieri contenuti negli statuti per la vendita di certi alimenti possono illuminare sulla situazione economica, ma anche sui parametri mentali di una determinata società, sulla concezione quasi allegorica del cibo. Infatti gli alimenti più rari nel contesto ambientale e produttivo, o anche soltanto quelli più apprezzati, automaticamente tendono ad avere il prezzo più alto e a divenire quindi «il cibo del ricco». Ancora per tutto il Quattrocento si potrà quindi riscontrare che,

[10] M. MONTANARI, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Bari 1988, pp. 213-217.
[11] A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*... cit., pp. 250-251.

ıte l'avvento dell'interesse per le carne di vitello da latte o di so (quindi non destinato al lavoro, ma solo alla macellazione), a dominare nella scala delle preferenze la carne di castrato, ›ida e più grassa, seguita da quella di verro, mentre all'ultimo ermangono le carni di buoi da lavoro e di mucche, carni coriacee in quanto questi animali venivano abbattuti quando on erano più in grado di sopportare la fatica e/o produrre questa prospettiva dunque è possibile costruire il «piede» di lla che permette di rapportare il prezzo di vendita alla valuta- ntingente di una determinata merce.

calmieri per la vendita del pesce offrono — come già detto i della carne — la rappresentazione del gusto e delle preferenze mini del tempo: ad esempio i pesci di acqua corrente, quindi ono più apprezzati di quelli di lago, anche in ottemperanza ai medici [12], ma soprattutto perché i rapporti di produzione e di avevano ormai decretato l'esclusione dei ceti inferiori dal imento. Ma sono soprattutto nel loro significato metasegnico iosa testimonianza della misura con cui i ceti dirigenti consi- ed indirizzavano la vita individuale della comunità sotto didascalico del rispetto verso i valori religiosi: certe forme ella quotidianità consolidavano infatti l'identità del potere, religioso. Infatti in tempo di quaresima, quando ovviamente più forte la domanda di pesce fresco e conservato, con nte tendenza al rialzo dei prezzi, in molti statuti troviamo (e quindi controllato) questo fatto economico, conseguenza he sacrali [13] che scandivano il ritmo di vita delle popolazioni. atuti inoltre permettono talvolta di penetrare nel simbolismo leologie della vita quotidiana, nell'etica dell'opulenza e nell'in- culturale [14], aspetti spesso trascurati anche dagli storici «sociali», si occupano della realtà quotidiana nei suoi molteplici aspetti. usanze, rituali, atteggiamenti di gruppo, conosciuti talvolta

---

SACCO, *La processione dei ceri a Torino nel secolo XIV ed i gruppi professionali*, in ivista municipale», numero speciale, 1940, p. 56.

dozione di questo termine in un ben preciso contesto storiografico cfr. P. BREZZI, *alità nel Medioevo*, in «Quaderni medievali», 1988, 25, pp. 86-107.

GOFF, *Storia e memoria*, Torino 1982, p. 453.

soltanto attraverso norme statutarie, seppur apparentemente banali, svolsero una funzione importante nel mantenere e rafforzare una determinata visione del mondo [15], come attestano gli storici antropologi che hanno sempre più frequentemente rivolto la loro attenzione al significato del cibo che la gente mangiava. Gli statuti non sono ancora stati sfruttati in questo senso, mentre possono essere un utile, anzi indispensabile strumento d'informazione. Il cibo, ma anche chi lo maneggia, è infatti un sistema di comunicazione, un mezzo semiotico extraverbale, una costellazione di segni socialmente determinati, un linguaggio (che ha la sua «grammatica», le sue regole) [16]: è questo uno spunto stimolante e suggestivo che deve guidare anche la lettura e la decifrazione di documenti apparentemente aridi come gli statuti, che invece parlano, trasmettono valori, ideali, modelli di vita. Prendiamo come esempio le processioni e la disposizione, dettata da norme statutarie laiche, in cui i vari artigiani o le loro corporazioni sfilavano. Non era certo una posizione casuale, anzi la messinscena e l'organizzazione si facevano carico sia dei quadri mentali, sia dell'intensità emotiva della gente ed erano legate ad un ben preciso rituale sociale in quanto la manovra politica coinvolgeva i vari gruppi professionali, tra cui ovviamente anche gli operatori nel campo dell'alimentazione. Due soli esempi: ad Ivrea nel 1336 [17] alla processione per la presentazione del cero alla festa di Maria a mezzo agosto, i primi erano i calzolai (paratico molto forte) insieme con i fornai, che godevano, per la loro attività ed indispensabilità, di un notevole prestigio sociale. Al terzo posto si trovavano i beccai, segno questo che ormai il loro non era più considerato un mestiere maledetto in conseguenza del tabù del sangue, secondo la definizione di Geremek, in quanto erano il tramite per giungere ad un consumo alimentare ormai considerato di prima necessità. Il significato di questa gradualità è confermato dal fatto che all'ultimo posto si trovavano le «pedisseque». Anche a Torino per la processione dei ceri il giorno di San Giovanni [18] se si trovano al primo

posto i
tuttavia
le donn
i mugn
Gli s
domina
duale e
manifes
su cui
Molt
storia d
moltepl
inteso
ancora
importa
sui real
popolaz
ed ipote
metodo
nostre

[15] O. LOEFGREN, *On the Anathomy of Culture*, in «Ethnologia europea», 1981, 12, pp. 26-46.
[16] E. LEACH, *La logica della connessione simbolica*, Milano 1976, p. 49; A.M. JACONO, *L'evento e l'osservatore. Ricerche sulla storicità della conoscenza*, Bergamo 1987.
[17] *Gli statuti di Ivrea*... cit., pp. 105-106, art. 29.
[18] A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco*... cit., pp. 340-341.

ceri «dominarum et domicellorum», al quinto erano collocati i beccai, al sesto i tavernieri, al sedicesimo le panettiere (cioè e che vendevano il pane già confezionato), al ventitreesimo ai, mentre l'ultimo cero era quello dei barbieri.

atuti possono inoltre fornire informazioni anche sulle ideologie nti, sugli aspetti rituali e simbolici del comportamento indivi- collettivo, sui sentimenti religiosi in particolare, che nelle loro azioni esteriori e pubbliche rappresentavano la base concreta oggiava e si atteggiava la vita quotidiana.

sarebbero ancora gli spunti ricavabili dagli statuti per una ell'alimentazione sia nei suoi aspetti più concreti, sia nel suoi ci valori psicologici, simbolici ed ideologici; in questa sede ho oltanto suggerire un panorama variegato (ed in gran parte nesplorato) per invitare ad un nuovo e diverso esame di queste nti fonti, che innegabilmente possiedono una decisiva eloquenza rapporti tra pratiche di potere e bisogni e consumi di una ione. Si tratta, fino a questo momento, soltanto di speculazioni si di lavoro; sarà tuttavia utile sperimentare questi orientamenti logici in maniera sistematica per approfondire ulteriormente le conoscenze sulle fonti per la storia dell'alimentazione.

MARIA CAROLINA NARDELLA

La Capitanata ed i "partiti" per il rifornimento dell'Annona di Napoli in età moderna

Nel 1555, sotto l'incalzare della carestia, il viceré Bernardino de Mendoza, ordinò di «risecare dal territorio saldo di tutte le Locazioni... carra mille di terre, per ridursi a coltura» e assicurare così «la generale abbondanza del Regno» [1].

A soli due anni dalla conclusione delle operazioni di verifica e «reintegra» dei territori doganali destinati all'allevamento transumante [2], l'autorità centrale decideva, quindi, di ribaltarne i risultati, dal momento che proprio alla diminuzione delle aree a coltura allora decisa, erano in parte attribuite le attuali difficoltà [3]. Di fronte alle più generali esigenze annonarie di un paese interessato da un'ancor sostenuta crescita demografica — soprattutto nella sua già mastodontica capitale [4] — le autorità spagnole non potevano restare insensatamente ancorate alla loro tradizionale politica di favore per la pastorizia doganale [5].

[1] F.N. De Dominicis, *Lo stato politico ed economico della Dogana della mena delle pecore di Puglia esposto a Ferdinando IV, re delle Due Sicilie*, Napoli 1781, t. I, p. 271; per la carestia del 1555 cfr. N.F. Faraglia, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli 1878, p. 135.

[2] Affidate al reggente Francesco Revertera, luogotenente della Camera della sommaria, e ad Alfonso Guerrero, presidente della stessa, le operazioni di verifica dei territori delle «locazioni» doganali avevano avuto inizio nel novembre del 1548. La vicenda poté, tuttavia, ritenersi definitivamente conclusa solo nel 1553, con l'emanazione degli ultimi decreti da parte del presidente Marcello Pignone. Di essa si conservano gli atti in copia in Archivio di Stato di Foggia, (d'ora in poi ASFG), *Dogana delle pecore*, s. I, voll. 14 e 15.

[3] Cfr. J.A. Marino, *«Professazione voluntaria» e «pecore in area». Ragione economica e meccanismi di mercato nella dogana di Foggia nel secolo sedicesimo*, in «Rivista storica italiana», XCIV (1982), pp. 23-24.

[4] R. Romano, *Napoli dal Viceregno al Regno*, Torino 1976, p. 10.

[5] «La pastorizia era il settore favorito, che doveva connettere direttamente il commercio della lana con lo stato e quindi minare le basi del potere dei baroni latifondisti sui mercati rurali» (J.A. Marino, *«Professazione voluntaria»*... cit., p. 24).

oteva essere altrimenti: la Capitanata era considerata, insieme a, il granaio del Mezzogiorno d'Italia, cui attingere largamente fornimento di Napoli. Data anzi la modestia della domanda fu proprio quella extraprovinciale a determinare l'ampliamento e a coltura attraverso il dissodamento abusivo dei territori oste» doganali [6].

portuno ricordare che fino all'epoca aragonese la produzione la della Puglia piana e del Tavoliere in particolare, era stata te esportata verso la Serenissima o verso altre nazioni dai veneziani [7].

ire dalla dominazione spagnola fu Napoli a costituire, invece, to del frumento di Capitanata. Al punto che, nel 1560, si ò a livello centrale, l'opportunità di migliorare i collegamenti tra la capitale e la pianura pugliese, per consentire il trasporto delle derrate. Si sarebbero così evitati non solo gli assalti i turche, ma anche quelli dei Veneziani, sempre assai interessati tto delle «masserie di campo» pugliesi [8].

getto, poi abbandonato per gli altissimi costi previsti, rivela ua importanza soprattutto se posto in relazione con la «gran le' viveri» [9] che afflisse il Viceregno proprio in quel 1560; la e indusse il viceré, duca di Alcalà, a un'ulteriore assegnazione arra di pascoli naturali delle cosiddette «locazioni aggiunte» gana, a «massari di campo» che si impegnassero a coltivarle ue anni continui, riducendo a maggese e seminando entro meno una parte delle terre loro concesse in fitto [10].

---

lissodamenti si era tentato più volte di porre un freno anche prima del 1548, anzi e dal regno di Ferrante I e, quindi, nel 1508, nel 1516 e nel 1533 (cfr. A. *Notizie per il buon governo della regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, a cura di , Foggia 1981, pp. 69-75).

o un canonico foggiano degli inizi del Settecento, un tempo i mercanti della si recavano a Foggia «a dare le arre di grosse somme per la compra e trasporto (G. CALVANESE, *Memorie per la città di Foggia, Manoscritto della Biblioteca comunale di rato da B. Biagi*, Foggia 1931, p. 84).

ELLA, *Economia e società nel periodo spagnolo*, in *Storia della Puglia*, II, *Età moderna ea*, Bari 1979, p. 30.

GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, VIII, Napoli 1769, p. 121.

DE DOMINICIS, *Lo stato politico...* cit., I, pp. 273 e sgg., in particolare le pp. 283-285.

Il ricorso a terre vergini consentì nell'immediato rese record di uno a venti per ciascun carro, con una produzione totale di circa 10.000 carra di frumento [11].

L'aumento della produzione cerealicola nelle terre soggette alla giurisdizione della Dogana delle pecore di Puglia contribuiva al raggiungimento di uno dei principali obiettivi del «buon governo» spagnolo, vale a dire la possibilità di assicurare «la generale abbondanza» nel paese. Non garantiva sempre ai produttori una giusta remunerazione dei capitali investiti nelle loro «masserie di campo».

È utile, infatti, ricordare che l'esportazione fuori del Viceregno era ormai vietata o, comunque, resa difficile dalle disposizioni delle autorità centrali. Queste miravano a limitarla in funzione delle esigenze del mercato interno o, meglio, di quello della capitale, anche con l'obiettivo di impedire la lievitazione dei prezzi provinciali che un contatto, anche di modeste dimensioni, tra il mercato interno e quello internazionale avrebbe provocato, soprattutto quando — come nel caso dei generi prodotti in Capitanata — le esportazioni erano effettuate dai porti delle province [12].

L'abbondanza dei raccolti finiva così con il divenire «dannosa per la somma vilezza de' prezzi» dei generi prodotti e con lo scoraggiare gli agricoltori «di ampliare la semina» [13] o, comunque, di proseguirla. Si è già rilevato, tuttavia, che le autorità centrali ritenevano della massima importanza per le sorti economiche e sociali del paese la produzione cerealicola delle «masserie di campo» pugliesi. Di esse bisognava garantire se non la floridezza, almeno la sopravvivenza.

Tanto si fece accordando in alcuni casi la dilazione del pagamento dell'«estaglio» delle terre a coltura concesse in fitto dalla Dogana [14],

[11] J.A. MARINO, *«Professazione voluntaria»* ... cit., p. 25.

[12] Questo non significava, tuttavia, che non vi fossero esportazioni soprattutto negli anni caratterizzati da raccolti particolarmente abbondanti. In tali occasioni le autorità concedevano la facoltà di esportare quantitativi predeterminati di derrate, previo pagamento dei diritti di «tratta». Esisteva sempre, inoltre, la pratica del contrabbando cui, spesso con la connivenza delle autorità locali, facevano di frequente ricorso anche grossi nomi della feudalità.

[13] F.N. DE DOMINICIS, *Lo stato politico...* cit., I, p. 275.

[14] *Ibidem.*

re favorendo il sistema di finanziamento delle aziende produt-
o come «contratto alla voce»[15].
, tuttavia, sottolineare ancora una volta che quanto stava
utto a cuore alle autorità napoletane era l'approvvigionamento
pitale per evitare quei disordini che anche una minaccia di
avrebbe potuto provocare a Napoli, come, del resto, in tutti
agglomerati urbani italiani ed esteri di antico regime[16]. Fu,
oprio «l'intervento delle autorità centrali a favorire e, forse,
inare la formazione di una struttura monopolistica organizzata
na distributivo del Regno»; una struttura tutta imperniata sul
ento annonario della capitale anche a scapito delle esigenze del
delle aree di produzione[17].
i può, d'altronde, dimenticare che non di rado l'accusa di
za e di «grossi guadagni coi mercanti di grano»[18] non
o neppure alcuni viceré. Tra essi ad esempio, il conte di
e, prima di lui, Pedro di Toledo, al tempo del quale «la
la prima volta, invece di mandare deputati a comperare
elle province, fece partito con alcuni negozianti, i quali

---

tratto alla voce» consisteva, almeno da un punto di vista formale, in una vendita
i prodotti da parte del produttore, a un prezzo da stabilirsi pubblicamente dopo il
pprima nel corso della fiera celebrata a S. Giovanni Rotondo in occasione della
SS. Pietro e Paolo, in seguito (a partire dal 1694) da parte del governatore
Considerato comunemente come una delle forme più antiche di finanziamento
agricola nelle campagne meridionali dell'età moderna, fu utilizzato, probabilmente,
finanziamento dell'allevamento. In proposito cfr. R. VILLARI, *Mezzogiorno e contadini*
rna, Bari 1961, pp. 40 e sgg.; P. CHORLEY, *Oil Silk and Enlightenment Economic*
XVIII Century Naples, Napoli 1965, pp. 83 e sgg.; P. MACRY, *Ceto mercantile*
icola nel regno di Napoli: il contratto alla voce nel XVIII secolo, in «Quaderni storici»,
21, pp. 851-909; M.C. NARDELLA, *Attività creditizie e commerciali a Foggia nella*
del XVII secolo, in *Produzione, mercato e classi sociali nella Capitanata moderna*
ea, a cura di A. MASSAFRA, Foggia 1984, pp. 72-77.

tale pericolo nel 1496 era entrato in vigore il nuovo sistema annonario di Napoli
va l'incameramento, all'indomani del raccolto, della quantità di frumento di cui
vato il fabbisogno, cfr. D. DI GENNARO, *Annona o sia piano economico di pubblica*
Nizza 1785, pp. 99 e seguenti.

CRY, *Ceto mercantile*... cit., pp. 865 e seguenti.

ARÀGLIA, *Storia dei prezzi*... cit., p. 142. Sempre a proposito delle collusioni
i mercanti cfr. anche quanto segnalato da G. CONIGLIO, *L'annona*, in *Storia di*
Napoli 1972, p. 707, in riferimento al conte di Benavente.

a tempo e prezzo stabiliti dovevano dare la quantità convenuta del grano»[19].

Il sistema di approvvigionamento annonario della capitale introdotto dal Toledo, doveva, tuttavia, a lungo coesistere con l'antico. Prova ne sia il fatto che solo l'8 marzo 1602 il sedile di Porto deliberò «che la città non dovesse più dare denaro per comperare frumento alla voce, ed elesse invece deputati per farne compere a partito»[20].

Che fino a quell'epoca l'Annona napoletana si impegnasse direttamente addirittura nel finanziamento «alla voce» della produzione cerealicola è sporadicamente attestato anche da documentazione conservata nell'archivio della Dogana delle pecore di Puglia, anche se fonti coeve dello stesso fondo testimoniano parimenti la presenza sulla piazza foggiana di agenti dei mercanti monopolisti napoletani impegnati in partiti per l'approvvigionamento di Napoli.

Non deve, del resto, stupire la presenza nell'archivio doganale di documentazione concernente il finanziamento delle «masserie di campo» e la commercializzazione dei generi da esse prodotti.

L'importanza economica della Dogana e, soprattutto, l'ampia giurisdizione attribuita, fin dalla sua istituzione, all'alto funzionario ad essa preposto, fecero sì che a tutto il XVIII secolo, fosse proprio a chi reggeva le sorti della magistratura foggiana, che faceva, in primo luogo, capo l'autorità centrale per esercitare il suo controllo sulla produzione e commercializzazione delle derrate prodotte dalle aziende di Capitanata e degli altri territori di sua competenza.

Così nel novembre 1561, per ordine del viceré, duca di Alcalà, il doganiere Gian Luigi di Sangro aveva interposto la sua mediazione fra gli agenti di Antonio Serra e dei Ravaschieri e i «vetturari» assunti per il trasferimento da Foggia al porto di Manfredonia di grano per la capitale[21].

[19] N.F. Faraglia, *Storia dei prezzi*... cit., p. 133.

[20] *Ibid.*, p. 144.

[21] ASFG, *Dogana delle pecore*, s. V, reg. 2.862, cc. 98*r*-99*v*. Per i Ravaschieri cfr. R. Colapietra, *Il governo spagnolo nell'Italia meridionale (Napoli dal 1580 al 1648)*, in *Storia di Napoli*... cit., p. 164.

nto aveva fatto nel 1576 un altro doganiere di Sangro, per consentire il trasporto nella medesima località di carra umento esplicitamente destinato alla «grassa» napoletana[22]. nti nel XVIII secolo, era proprio il governatore doganale a esercitare il controllo sul funzionamento dell'«Annona» di sporadicamente, su quella di altri centri della provincia anche la promulgazione dell'editto del 12 luglio 1743 raccoglieva le dei cereali prodotti[23].

più interessante sembra, tuttavia, rilevare che almeno tra la metà del secolo XVI e per tutti i due secoli successivi, il ntrale non esitò a valersi degli uomini, delle strutture e della nanziaria della Dogana delle pecore per assicurarsi il controllo i quantità di derrate cerealicole per il mercato napoletano, elativamente contenuti[24].

accadde, per esempio, tra il novembre 1584 e il maggio ndo agenti del doganiere Alfonso Caracciolo, commissario della città di Napoli, prestarono «alla voce» oltre 35.000 «massari di campo» di diciassette Università di Capitanata ali San Severo, Foggia, Lucera, Apricena, Troia, Torremag-eliceto, Cerignola, Monte Sant'Angelo e Manfredonia), ma altri centri delle province di Terra di Bari, Basilicata e Prin-teriore[25].

conto che la «voce» stabilita a San Giovanni Rotondo nel a fiera dei SS. Pietro e Paolo, fu di carlini 9 per tomolo, le oni consentirono di rastrellare sulla piazza foggiana oltre moli di frumento per l'annona della capitale[26]. Si tratta, è vero,

---

Dogana delle pecore, s. V, reg. 2.879, cc. 285*r*-286*r*.

este ultime cfr. *ibid.*, fascc. 4.045-4.094, 4.297-4.299, 5.977 e 6.169.

MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica* poli 1974, pp. 271-285 e tavv. 1-2.

operatori destinatari delle anticipazioni figuravano, è vero, anche imprenditori esti, tuttavia, pare che fossero impegnati nella gestione di «masserie di campo» erritorio di Capitanata. Per l'intera vicenda cfr. ASFG, *Dogana delle pecore*, s. I, b. 8.680-18.681.

voce» stabilita a San Giovanni Rotondo (che si ricava da ASFG, *Dogana delle* . 794, fasc. 18.680, c. 36*r*) dovevano essere detratti 2 ducati a carro per spese di comuni dell'interno ai porti di Manfredonia e Barletta.

di quantità non eccezionali, ben lontane, comunque, dalle vette attestate per il XVIII secolo. Quantità modeste soprattutto se poste in relazione con il milione e mezzo di tomoli che costituivano all'incirca il fabbisogno della popolazione napoletana agli inizi del Seicento [27].

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che ad esse si aggiungevano le partite spesso considerevoli trattate da agenti dei maggiori esponenti del ceto mercantile napoletano. Questi controllavano per tanta parte il rifornimento annonario di Napoli e proprio alle incette di derrate pugliesi venne attribuito nel 1598 il fallimento di alcuni banchi napoletani [28].

Nel giugno-luglio di quello stesso anno Muzio Surgente, presidente della Camera della sommaria «specialiter deputato... ad copiam frumentariam emendam pro Annona» di Napoli e del regno, aveva consegnato oltre 40.000 ducati agli amministratori di varie università della provincia e non, che si impegnarono a distribuirli tra i «massari di campo» di quelle località a sovvenzione degli imminenti lavori della mietitura. Avrebbero inoltre, consegnato in cambio, frumento valutato preliminarmente 3 carlini il tomolo, salvo conguaglio al momento della fissazione della «voce» [29].

Alla stessa maniera aveva operato tra il maggio e il giugno dell'anno successivo il presidente della Sommaria, Didaco de Aldana, deputato del viceré e del Consiglio collaterale al governo della Dogana e della Doganella d'Abruzzo e all'acquisto di grano pugliese per l'annona. Alle Università egli aveva assegnato, però, ben 80.000 ducati «per ripartirli a' massari per soccorso di loro masserie, per grano alla voce in nome della fidelissima Città di Napoli», ricavandone 160.000 tomoli al momento del raccolto [30].

---

[27] Cfr. R. ROMANO, *Napoli...* cit., p. 26.

[28] Cfr. G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi...* cit., pp. 333-334 e N.F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi...* cit., p. 142.

[29] ASFG, *Dogana delle pecore*, s. V, reg. 2.891.

[30] *Ibid.*, s. I, b. 990, fasc. 22.427, c. 1*r*; per la vicenda cfr. anche la b. 797, fasc. 18.689. Tra tutte le università interessate si contano Foggia (d. 13.751), Cerignola (d. 5.791), Ascoli Satriano (d. 3.546), S. Severo (d. 3.000) e Lucera (d. 3.580) in Capitanata; Barletta (d. 5.160) in Terra di Bari, Lavello (d. 3.580) e Genzano (d. 1.400) in Basilicata. La «voce» di quest'annata era stata fissata a carlini 5 a tomolo.

ecolo successivo sono, invece, attestati per lo più interventi Nel 1602, come si è detto, il sedile di Porto aveva determinato à non si impegnasse più direttamente nel finanziamento della ıe.

ssivamente si preferì, allora, demandare del tutto al credito di ıercantile o, comunque, di natura privata questo momento le aziende in essa impegnate [31].

ora nel 1613 la regia Percettoria di Capitanata appare impe- anticipazioni «alla voce» per ordine del reggente Montoya [32], ente e attiva risulta la presenza in tale ambito di agenti dei listi» napoletani e soprattutto di esponenti del patriziato o di feudatari di un certo peso, quali i principi di San Severo maggiore [33]. Ad essi si affiancavano, inoltre, imprenditori di borghese d'origine locale o, comunque, residenti nella pro- quali puntavano, a volte, a integrarsi nelle file della classe e passando, eventualmente, attraverso l'acquisto e l'esercizio ci uffici [34].

rere le fonti notarili foggiane della prima metà del XVII uesti ultimi imprenditori paiono anzi svolgere una funzione tanto nell'ambito dell'incetta, quanto in quello della com- azione dei prodotti cerealicoli. Mentre, infatti, i «monopolisti» i e i mercanti provenienti da aree gravitanti sulla capitale a controllare insieme poco più del 10% del prodotto im- mercato foggiano nel periodo considerato — pur essendo nel 25% circa delle compravendite di grano attestate dalla arile — dalle mani della nobiltà cittadina e feudale della

---

ittura attestato che in alcuni casi lo stesso doganiere non esitò a investire nel el grano pugliese, magari in collegamento con grossi nomi della finanza napoletana ARCHIVIO DI STATO DI LUCERA, *Atti dei notai*, s. I, vol. 557, cc. 68*v* e sgg. e 139*v*

Dogana delle pecore, s. I, b. 815, fasc. 18.722.

sse per il settore della nobiltà feudale di Capitanata è, del resto, comprensibile era che normalmente i feudatari disponevano di grosse quantità di derrate dalle aziende gestite in economia o dalle prestazioni in natura dovute da fittavoli

C. NARDELLA, *Attività creditizie*... cit., pp. 111-112.

provincia e da quelle di alcuni esponenti della borghesia degli uffici ne passò circa l'80% [35].

Ciò spinge a teorizzare una mediazione, per lo meno parziale, svolta da possidenti e operatori commerciali della provincia tra l'offerta locale di derrate e il mercato del viceregno, tra i «massari di campo» e gli emissari dei «monopolisti» napoletani.

Del resto la forza contrattuale di alcuni dei maggiori detentori locali di capitali, appare confermata dalla capacità dimostrata nel collocare direttamente sul mercato di Napoli, le derrate da loro, a vario titolo, controllate. Senza far ricorso alla mediazione del ceto marcantile napoletano, feudatari, esponenti del patriziato cittadino, operatori di estrazione borghese risultano, infatti, a più riprese — nel biennio 1621-1622, in quello 1627-1628, dal 1630 al 1633, dal 1636 a data imprecisata — impegnati in «partiti» di un certo rilievo, destinati all'«Annona» di Napoli [36].

Pur nell'apparente assenza di quegli interventi diretti delle autorità doganali già registrati per la fine del secolo precedente, si può essere certi che le stesse, anche in questo periodo, non mancarono di esercitare il loro controllo sulla produzione e commercializzazione del grano e dei suoi succedanei.

Di tale funzione fu segno manifesto il finanziamento dei «massari di campo» stremati dai debiti, voluto dal viceré, cardinale di Aragona nel 1665 [37] o il potere di determinare la «voce» dei generi attribuito al governatore doganale a partire dal 1694 [38]. Ma l'intervento doganale, soprattutto nel secolo successivo, non si limitò certo a questo.

Pur non considerando i momenti di più acuta difficoltà produttiva, quale, per antonomasia, la carestia verificatasi nel Regno nel biennio 1763-1764, anche in questo secolo l'intervento della massima autorità doganale appare una costante. Se in alcuni casi il governatore fu deputato a garantire agli operatori incaricati dei rifornimenti «toda la man

[35] A ciò va aggiunto che anche i commercianti minori residenti a Foggia provvedevano per lo più autonomamente all'incetta di frumento, di cui giunsero a controllare a vario titolo una percentuale di poco inferiore al 9%.

[36] Cfr. M.C. Nardella, *Attività creditizie*... cit., pp. 100-101.

[37] F.N. De Dominicis, *Lo stato politico*... cit., III, pp. 198-199.

[38] *Ibid.*, pp. 225-226.

cia que necesitare para il lagro dela... compra de grano fuerte», ndo il «ratizzo» e procurando loro anche i mezzi di trasporto, adde al presidente Ruoti nel 1732[39]; in altre circostanze il e governatore non esitò a curare direttamente l'acquisto sulla ggiana di frumento per Napoli. Così nel 1765 e nel 1766 il Granito, fu delegato dal Tanucci all'acquisto di circa 40.000 frumento «per uso de' Regii Forni e Real Baraccone».

ciò senza, però, farsi forte della sua qualità di funzionario ma agendo quale privato cittadino, come risulta dagli ordini esso impartiti nell'agosto del 1767, all'avvocato fiscale Carlo lletta, a sua volta incaricato di un'analoga operazione[40].

iontà di non drammatizzare con il proprio intervento una ura non del tutto felice, non ottenne però, almeno inizialmente, voluti. Solo dopo aver ricevuto l'assicurazione che anche altre della provincia sarebbero state coinvolte nel «partito», i più nassari» di Foggia acconsentirono a partecipare ad esso.

tale esperienza del biennio 1763-1764 aveva lasciato il segno, rò, riuscire a modificare un'organizzazione del mercato sempre revole agli incettatori napoletani e locali.

tante il notevole ampliamento delle colture granarie seguito de degli anni dal 1759 al 1764 e nonostante il rialzo dei prezzi, ori (soprattutto quelli minori) si trovarono infatti sempre più pressione di mercanti, usurai e baroni, capaci di approfittare in nuovo sistema annonario introdotto in tutto il Regno con il reale del 14 luglio 1759[41].

sa della verifica definitiva del fallimento di tale sistema, troppo ato agli interessi dei potentati locali e dei «monopolisti» ni, l'istituto doganale continuò nella propria tradizionale politica llo delle aziende produttrici e delle derrate da esse immesse sul in funzione dell'approvvigionamento granario della capitale e, mente, degli interessi dei potenti accaparratori in esso impegnati.

Dogana delle pecore, s. V, b. 34, fasc. 4.299.
b. 35, fasc. 4.317, c. 1*r*.
CRY, *Mercato e società*... cit., pp. 423-456.

ISABELLA OREFICE

La politica del pane a Milano fra XVI e XVIII secolo

L'annona non può essere considerata solo come una semplice politica di vettovagliamento, bensì, a Milano, come altrove, quale risultante di un complesso intreccio di interessi politici ed economici fra i ceti e le istituzioni. Perciò parlare dell'annona a Milano, tra Sei e Settecento, significa esaminare la dialettica tra regime spagnolo e poi austriaco e patriziato locale, come anche indagare su quell'arcipelago sommerso della rendita parassitaria proliferante entro la pubblica amministrazione, dalla regalia ed appalto dell'impiego pubblico al governo «ombra» del banco di S. Ambrogio sulla finanza[1]. Ancora: parlare di annona a Milano significa toccare il dissidio secolare tra vincolismo e liberismo, protezionismo e spinta alla trasformazione capitalistica[2].

---

[1] Sul Banco di S. Ambrogio e la politica del debito pubblico si veda A. COVA, *Il Banco di S. Ambrogio nell'economia milanese dei secoli XVII e XVIII*, Milano 1972.

[2] Sul dibattito economico nel Seicento, si veda D. SELLA, *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola*, Bologna 1982: in particolare viene analizzata la posizione del liberista Giovanni Maria Tridi, nel cap. IV, «Cause, colpe e accuse». Per il Settecento cfr. C. CAPRA, *Il Settecento*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XI, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984; *Considerazioni sull'annona dello Stato di Milano nel XVIII secolo*, a cura di G.A. VIANELLO, Milano 1940; ID., *Economisti minori del Settecento lombardo*, Milano 1942. Per la storia economica di Milano, riteniamo inopportuno qui diffondersi in orientamenti bibliografici e ci limitiamo a segnalare i lavori a cui si è fatto maggiore riferimento in questa indagine: D. SELLA, *L'economia lombarda...* cit.; A. DE MADDALENA, *Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il secolo XVII*, Milano 1949; S. PUGLIESE, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, Torino 1924, t. 21; M. ROMANI, *L'agricoltura in Lombardia dal periodo delle riforme al 1859*, Milano 1957; C.G. CAVAZZI DELLA SOMAGLIA, *Alloggiamenti dello Stato di Milano per le imposte e loro ripartimenti*, Milano 1653; oltre naturalmente alla *Storia di Milano*, della Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1953-1966, voll. 16. Sul dibattito specifico in materia di annona cfr. A.I. GRAB, *La politica del pane*, Milano 1986, oltre ai citati De Maddalena e Capra.

mercio dei grani, pane e alimentazione. – Sul commercio del cui la Lombardia è ricca si scontrano interessi opposti: in cerca di nuove aree su cui espandersi; proprietari terrieri ano a tenere alti i prezzi e la remunerativitá della cerealicoltu- nanti interessati all'ordine pubblico e quindi al contenimento i; pubblici appaltatori e burocrati irrigiditi sullo statu quo o che costituisce la sorgente del loro benessere.

unto di vista annonario, la città è il luogo di coloro che o, per il loro sostentamento, dal contado: operai, artigiani, ianti, burocrati, patrizi ed è anche la sede dei luoghi pii, che o il «pane di elemosina»[3]. Perciò la città, nei confronti del gode di determinati privilegi[4]. Tre soprattutto: 1. I produt- il grano necessario per la semina, per l'autoconsumo e per corrispondere in natura ai proprietari, sono obbligati a ven- proprio prodotto al mercato cittadino ed hanno l'obbligo rre in città la metà della quota dominicale, cioè un quarto to[5]. 2. È vietato esportare grano all'estero; per i rei è prevista a la pena di morte[6]. Un'esportazione, limitata a quantità , è consentita per stati privilegiati da trattati, come i Grigio- etato persino il traffico da provincia a provincia, tranne che

---

à il sistema annonario lombardo, con i suoi vincoli e privilegi, pare dar ragione riografi, Sella tra i più recenti, che mettono l'accento sulla dinamica conflittuale .

nativa annonaria resta più o meno immutata lungo i secoli XVII e XVIII, sino teresiane. Le principali fonti al riguardo sono le *Novae Constitutiones*; le numerose te da autorità centrali e periferiche (raccolte in Gridari sistematici, conservati in o presso la Biblioteca nazionale braidense, e anche presso la Biblioteca ambrosiana rchivio di Stato di Milano; gli Statuti cittadini e di arti e mestieri (cfr., oltre agli rvati nell'Archivio di Stato di Milano, anche il volume *Statuta victualium civitatis* Milano 1621). Copie sparse, ma numerose, di bandi e grida, sono conservate, in ti e allegati di carteggi amministrativi, in ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (d'ora in *Atti di governo*, voci *Annona, Commercio* e *Uffici regi*, principalmente.

proporzione vale per Milano. Per altre città la quota può essere inferiore a seconda tudini.

ci è mai capitato di riscontrare una condanna capitale per tale reato. Si arriverà, omulgare una sorta di legislazione d'emergenza, con condoni e premi a «sfrosatori» v. n. 9) pentiti. Così dispone l'Editto di Carlo III del 27 giugno 1708, in sfrosi».

delle cosiddette «terre limitate».

per un numero limitatissimo di casi[8]. 3. Il pane prodotto in città è calmierato a «meta» ed è bianco di fiore di farina, mentra il pane di mistura, composto da frumento, segale e miglio, è il pane tipico dell'autoconsumo contadino.

Di questi tre privilegi, i primi due vengono continuamente disattesi, il che contribuisce a tenere alto artificialmente il prezzo del grano[9]. L'unico privilegio rispettato scrupolosamente è la produzione del pane bianco in città: per due secoli buona parte della popolazione compra questo tipo di pane[10], che viene distribuito persino ai ricoverati dei

[8] Tale esagerato protezionismo, operante persino all'interno dello Stato, è ispirato dall'assillo di garantire la fornitura stabile e abbondante di grani alle città. E qui per città s'intende non semplicemente l'agglomerato demograficamente notevole, ma il luogo del privilegio annonario, nel senso di quanto afferma sul significato di «città» A. GUENZI in *Pane e fornai a Bologna in età moderna*, Venezia 1982, p. 146 e nella nota 28.

[9] Lo «sfroso» o contrabbando, cioè l'esportazione clandestina, è fenomeno di vastissima portata nell'economia lombarda del Settecento. Lo sfroso costituisce un fattore economico essenziale per la tenuta dell'agricoltura lombarda. La bassa remunerativà del mercato interno, provocata dal regime vincolistico sui prezzi, è dovunque controbilanciata dal ben più remunerativo commercio — clandestino — con l'estero.

[10] Disparate fonti ed autori attestano che il 90% della popolazione consuma pane bianco. Così tale notizia là si può leggere in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39, fasc. 13 (Relazione — presumibilmente del Beccaria — del 1785: «Il Mag.to conviene colle provvide insinuazioni») o nel «Piano d'Annona. 1773» del marchese Carpani e nel suo successivo «Alcuni schiarimenti ed aggiunte al Piano d'Annona, 1774» (*Ibid., Annona*, p.a. cartella 33); o nel progetto del Beccaria, presentato nel 1781 al Magistrato camerale, *Ibid., Annona*, p.a., cartella 3; ovvero nel documento segnalato nella citata opera del Grab, ove riporta, nel cap. 1 alla nota 41, una stima del Vicario di provvisione sul giornaliero consumo di pane a Milano, nel 1773: 319 moggia di pane bianco contro le 69,6 di mistura; e, ancora, in ASMI, *Atti di governo, Commercio*, p.a., cartella 259, ove la tabella «Elenco generale delle Università e Corpi mercimoniali» indica le differenti imposte pagate da prestinai di pane bianco e prestinai di pane di mistura sulla base di ciascun fatturato annuo lordo: rispettivamente lire 2.388 e lire 427. Tuttavia va notato che sempre ci si riferisce al pane «comprato», cioè al pane prodotto dai prestinai. Passa inosservato l'altro genere di panificazione: una quota di popolazione acquista la farina, panifica in casa e ricorre al prestinaio per la sola cottura, al modicissimo prezzo di 40 soldi al moggio. Ed è pane di mistura. Il risparmio deve essere notevole, ma non sappiamo quale aliquota di popolazione consumi il «pane casalengo»: scarne notizie di questo genere di pane si trovano in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39, fasc. 2 («Progetto Ghignoli») e in ASMI, *Litta Modignani*, titolo 19, cartella 8, fasc. 8: vi è conservato, in opuscolo a stampa, lo statuto: *Ordines veteres et novissimi Universitatis Pistorum panis misturae venalis et casalenghi Mediolani...*» del 1669. Ci sono poi dati contradditori: una tabella del 1767, conservata in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39, fasc. 11, apprezza a 207 moggia la quantità giornaliera di pane bianco di prima e seconda specie prodotto dai prestinai a Milano; nel fasc. 8 della stessa cartella, c'è una tabella sul consumo giornaliero di

ii[11]. Tuttavia, al cessare della fase vincolistica, si mette in ne anche questo antico privilegio cittadino. Nel momento in ano diviene liberamente commerciabile, il principio del pane obligatorio in città si rivela di un costo insostenibile. Si entra sa logica dei contadini: il grano nobile va venduto, i grani egale e miglio, sono da destinarsi al proprio consumo. Occorre nodo — ragiona tra il 1784 e il 1785 Giuseppe II — che la a quantità di grano venga esportata al fine di massimizzare , ed occorre restringere il consumo interno, invogliare la one a consumare pane di mistura. Un pane non così povero ello dell'autoconsumo contadino, meno scuro e più nutriente, «bigio», sul tipo di quello normalmente consumato dal popolo , in Germania, a Lione e in altre città francesi. Lo si dovrebbe re anzitutto tra i poveri, nella distribuzione del «pane di a» ed allargarne progressivamente l'uso ai «lavoreri» salariati tigiani[12].

progetto fallisce. L'unico risultato, se quello che affermano e Beccaria è esatto, sarà l'impiego di pane scuro quale pane sina[13]. In effetti sarà il liberismo, di per sé, a creare le

---

a panificazione dei prestinai di pane bianco: la stima è di 275-297 moggia al dì. to in contraddizione con la maggioranza degli autori è presentato da un Anonimo che, nel «Progetto per una nuova panizzazione», *Ibid.*, cartella 39 bis, stima oggia annue la farina consumata a Milano, di cui sole 90.000 quella impiegata dai r la panificazione. Neppure Verri arriva a quantificare questa aliquota di «pane tuttavia, nelle sue *Riflessioni sulle leggi vincolanti principalmente nel Commercio dei* o 1796², a p. 178, pare aprire uno spiraglio: «Nella città di Milano appaiono per endute ai forni pubblici non più di 80 mila moggia all'anno; aggiungendo a questa onsumo verisimile del grano, che si fa in pane privatamente, apparirà forse meno ggia per testa d'abitanti».

SMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39 bis, fasc. 13 (lettera del Kaunitz, 35) e ASMI, *Trivulzio O.M., S. Martino e S. Caterina*, cartella 20, fasc. 2, s. fasc. 8, ni diverse». Gli stessi luoghi pii, inoltre, in quanto proprietari terrieri, consegnano quantità annue di grano e ne ottengono in cambio pane bianco da distribuire agli sì *ibidem*, fasc. 2, s. fasc. 6.

SMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39, fasc. 13: «1785, 16 febbraio. Il conviene colle provvide...». È la riedizione di un progetto del conte Pallavicini, bito naufragato tra il 1750 ed il 1754. Nel suddetto fascicolo è allegata la Memoria di cui appresso.

rimento deve aver avuto durata effimera. È eloquente la configurazione del chivistico: il carteggio si arresta molto presto, non va oltre la fase della progetta-

condizioni per un mutamento delle abitudini e, mentre in campagna i contadini, oppressi da ristrettezze economiche, si rivolgeranno sempre di più al mais, in città basterà spezzare il municipalistico monopolio dei 13 prestinai di pane bianco e tenere aperto solo qualche prestino con pane a meta, in mezzo a tanti altri differenziati: prestini di pane di mistura, prestini di pane bianco a peso e a prezzo d'arbitrio. Saranno allora i redditi individuali ad imporre automaticamente abitudini e gusti alimentari corrispondenti [14].

È interessante osservare che tanto è radicata la consuetudine del pane bianco in città, che un liberista come Beccaria si spaventa e si mostra scettico di fronte al progetto di introdurre il pane scuro a Milano ed infine fa una controproposta: suggerisce un metodo di macinazione più raffinato, già adottato in Francia, che consente una resa di farina bianca di un 1/15 in più. Importante è qui sottolineare che anche il liberista Beccaria finisca per difendere l'antica consuetudine di pane bianco di meta. Dunque il pane bianco a Milano è un termine di identificazione sociale [15], un simbolo della diversità dal contado, diversità che accomuna terrieri e poveri, ecclesiastici e «lavoreri», benché rimanga una fascia diseredata di esclusi che dovrebbe corri-

---

zione e del dibattito. Significativa è la posizione del Beccaria; egli è contrario all'iniziativa, come traspare dalla sua Memoria. Tuttavia, per non contraddire Sua Maestà, ipotizza un sistema di panificazione di mistura che surroghi non solo sostanzialmente ma anche esteriormente la panificazione di pane di farina bianca. E quindi offre un saggio di «sensismo» che equivale quasi — ante litteram — ad una teoria della pubblicità e del «condizionamento»: non basterebbe (il pane bigio) «essere più a buon mercato», ma dovrebbe anche somigliare al pane bianco, nel sapore e nella digeribilità. Persino nel colore e nella forma, «giacché per gli uomini guidati dai sensi questi non sono mai assaliti da poche parti per ottenere lo scopo di vincerne l'inveterata consuetudine».

[14] Su tale regime misto, che ammette la coesistenza sul mercato di prestinai liberi («a prezzo d'arbitrio») e prestinai sottoposti a privativa (a prezzo di meta), si veda la relazione del Beccaria dell'8 giugno 1789, in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39 bis. Il Beccaria, pur senza rivolgersi indietro a medioevali vincolismi, ammette che l'aver liberalizzato la panificazione con la libera concorrenza che ne è seguita non ha prodotto automaticamente nè miglioramento della quantità del prodotto nè prezzi più bassi. Anzi, ora sulla pianificazione gravano i costi non più di 13, bensì di 166 famiglie di panificatori. Per la normativa che regolamenta il sistema misto, si veda, tra l'altro, il bando del Vicario di provvisione del 27 agosto 1791, *ibidem*, cartella 39 bis.

[15] Si vedano le osservazioni di Guenzi sul valore simbolico del pane bianco di frumento prodotto nelle città, in *Pane e fornai...* cit., in particolare al cap. 5, «Il sistema annonario della città».

a quell'aliquota di 30%-40% che consuma pane di mistura asalengo entro le mura.

esidii e nei castelli viene prodotto un quarto genere di pane: i «munizione» o biscotto, prodotto da appositi prestinai per , secondo precisi capitolati d'appalto [16]. Nel contado si panifica o: ciascun gruppo familiare rurale possiede, accanto all'abita- proprio forno, e cuoce pane di mistura, secondo una scelta di , riservando alla vendita la farina pregiata.

che ricordato come nel Settecento prenda piede l'uso alimen- mais che, nel secolo successivo, in piena crisi agricola, diverrà ell'alimentazione contadina e produrrà quella piaga sociale da one che è la pellagra [17]. Già l'uso dei cereali poveri succedanei doveva produrre nel Sei-Settecento patologie da denutrizione elle descritte da Camporesi [18] o dall'Anonimo estensore del le del 1629, che ricorda come

passato l'avidità degli huomini fu tanta e tale che ridusse a segno in to un numero infinito di poveri pascersi con i bastimenti delle bestie, mai più inteso, perché mangiarono pane di crusca, grani di uva, gusci di canette quali producono il panico» [19].

l marchese Carpani, nel suo «Discorso istorico delle origini menti del Consiglio dei Sessanta Decurioni...» racconta che

itatore ha ritrovato in porta Comasina il segno più estremo della miseria, madre che mandava invece di pane, a comprare un po' d'oppio, per are la fame dei figli» [20].

componente sostitutiva del pane tipica dell'alimentazione con- ono i legumi. Le castagne sostituiscono il pane presso le

pitoli per l'appalto del pane di monizione», per l'anno 1765, sono conservati in *di governo, Annona*, p.a., cartella 49. Altre notizie *ibid., Atti di governo, Finanze*, p.a., fasc. «Pane di monizione»; e in ASMI, *Sormani*, cartella 577, [in corso d'inventaria- pitolo dell'Impresa generale del pane di monizione per l'anno 1729 e per il 1731». pellagra si veda ASMI, *Prefettura*, nelle cartelle relative alla serie 1, cat. 15 prattutto nei decenni di fine secolo.

. CAMPORESI, *Il pane selvaggio*, Bologna 1983², *passim*.

MI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39, fasc. 5. «Diversi disordini rilevati da o nella materia annonaria... 1629».

Atti di governo, Uffici civici, p.a., cartella 128.

popolazioni povere di montagna, mentre la farina di riso viene a sostituire la farina di frumento nel pane di mistura in tempi di carestia.

In Lombardia esistono dunque due mercati paralleli: quello ufficiale e quello clandestino. L'entità del contrabbando o sfroso viene stimata dal Carpani in 1.000.000 di moggia e dal Muttoni in 800.000[21]. Se anche queste stime fossero in eccesso, l'entità del fenomeno, stando alla documentazione archivistica, resta comunque enorme ed incide profondamente per due secoli sui prezzi di mercato[22].

Ulteriori impennate del prezzo del pane sono causate dalle speculazioni mercantili interne: il grano in momenti di abbondanza è ammassato illegalmente onde evitare cali di prezzo; dai granai e solai sarà avviato ai mercati urbani solo quando il prezzo, per carenza di offerta, sarà abbastanza lievitato[23].

---

[21] Il contrabbando avviene soprattutto verso: Piemonte, Repubblica Veneta (Bergamasco, Bresciano, Cremasco), Modena, Cantoni Svizzeri. Due secoli di gride non arrestano il commercio clandestino commercio cerealicolo con l'estero, il giro di interessi e profitti è troppo ampio; è un gioco da nulla attrezzare la via dell'esportazione retribuendo gli sfrosatori, abitanti delle zone di confine, esperti dei luoghi ed abili trasportatori di frodo, soprattutto via lago e corrompendo i pubblici ufficiali di sorveglianza nei mercati di confine. Il Verri denuncia (cfr. ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 49, «Sul Regolamento de' grani dello Stato di Milano... 1767») la piaga della corruzione dei «Capitani del Divieto», sorta di corrottissima polizia annonaria di provincia e di confine.

[22] I fenomeni dello sfroso e della omessa notifica dei grani alle Autorità, costituiscono fenomeni fisiologici dell'economia della Lombardia che, nel Sei-Settecento, è tra i maggiori produttori cerealicoli europei. L'esportazione, nella misura in cui consente di massimizzare i profitti, è tendenza naturale, inarrestabile e fonte — come pensa il buon Verri — di incremento della ricchezza complessiva della nazione. Parimenti il fenomeno della corruzione della burocrazia annonaria di campagna e di frontiera rappresenta una forma stabile di rendita parassitaria su questo commercio estero clandestino, così come le «onoranze» rappresentano la forma della rendita parassitaria del ceto burocratico cittadino sul commercio interno legale.

[23] L'ammasso clandestino è attuabile se si omette la notifica alle Autorità. La notifica dovrebbe essere resa in diversi casi: *a*) a raccolto avvenuto, *b*) in caso di accumulo nei granai, *c*) nella fase di introduzione in città o di esportazione — a macinatura avvenuta — dalla città medesima. Omettere o presentare con mendacio la notifica, equivale perciò a rendere liberamente commerciabile il prodotto cerealicolo. L'omissione e la falsificazione implicano la cooperazione di una burocrazia annonaria corrotta: i famigerati capitani del divieto in provincia, gli assistenti alle porte ed i malossari del broletto in città, e anche, sovente, le massime autorità locali, vicario di provvisione e giudice delle vettovaglie, o centrali. In ASMI, *Atti di governo, Uffici regi*, p.a., cartelle 14-25, c'è la documentazione dei Visitatori regi e le loro relazioni finali: molto spesso i funzionari dell'annona incappano in accuse di corruzione. Si vedano in particolare le visite del 1587, 1611, 1635.

Carpani nota come a Milano i prezzi restino sempre alti e,
mo noi, mai inferiori a quelli di altri stati italiani non pro-

più scandaloso avvenne nel 1628, durante la terribile carestia
niana memoria, che condusse al tumulto di San Martino,
urono scoperti ammassi clandestini presso famiglie nobili
lo stesso Vicario di provvisione. Ancora nella Giunta d'an-
28 marzo 1695, il governatore spagnolo si dice meravigliato
che Milano sia l'unica metropoli che

esse alquanto di provvisione di grani di scorta per qualsivoglia caso di
sogno e che non ci si rifornisca dai cittadini più facoltosi e massime da
) occupano i posti del maneggio di essa città[24].

ificazione e prezzo del pane. – All'introduzione dei grani in
ono la compravendita sul mercato del Broletto[25], la panifica-
a vendita del pane.
no non c'è calmiere sul grano: i prezzi si formano liberamente
trattazioni. L'autorità pubblica si limita a favorire le condizioni
tenimento dei prezzi: cioè abbondanza dei grani in offerta, da
i attraverso l'obbligo della introduzione della metà della quota
ale», l'obbligo di vendita dentro il Broletto, la notifica dei
del grano introdotto e dei contratti stipulati, i summentovati
esportazione e di ammasso, tutte norme peraltro disattese[26].
a parte, tentativi di conservare scorte di grano pubblico nei
Broletto, sono avvenuti sporadicamente dal Cinquecento in

–

la dichiarazione del governatore è ipocrita perché volta ad accusare altri di colpe
le proprie, ma si basa su fatti reali. Il re con i suoi funzionari non cessa mai di
popolazione lombarda, soffocandone le possibilità di sviluppo: spese ed alloggia-
ari, mensuale, regie entrate camerali. Il gettito fiscale solo in esigua parte viene
in spese pubbliche; notevole parte transita direttamente nei forzieri sovrani. Questa
one finanziaria, accanto certo alla maggiore competitività agricola e manufatturiera
zioni europee, costituisce causa primaria della decadenza lombarda tra Cinque
o.
oletto si veda un regolamento in ASMI, *Atti di governo, Commercio*, p.a., cartella 175.
itolati relativi all'appalto dell'impresa del broletto descrivono minuziosamente le
nesse e sono conservati in ASMI, *Atti di governo, Uffici civici*, p.a., cartella 170.
simi sono gli editti del Vicario di provvisione sul commercio dei grani in Milano.
no copie, relative a diversi anni, *Ibid., Atti di governo, Commercio*, p.a., cartella 175.

poi con la creazione del Magazeno dei grani; non per creare un ammasso annonario, cioè, ma soltanto per fronteggiare taluni momenti di crisi[27].

Un calmiere interviene, invece, nella fase della panificazione[28]. Il pane bianco a Milano è prodotto fino al 1770 dai 13 prestinai di pane bianco riuniti in università. È un monopolio protetto dalla legge: nessuno in città può liberamente produrre pane bianco, come rigido è il divieto di importazione dai prestini forensi — cioè di fuori Milano — e dal contado.

La «meta» è il peso calmierato del pane da un soldo, che tra Sei e Settecento, oscilla approssimativamente tra le quattro e le cinque once, cioè tra i 110 e i 140 grammi. Essa viene fissata al sabato dalla camera del Broletto, sulla base dell'«adequato», ossia della media dei prezzi dei grani contrattati durante la settimana. Nel calcolo della meta, alla cifra dell'adequato sono aggiunte le spese di panificazione, convenzionalmente stabilite nel capitolato triennale di appalto e comprensive anche della quota «fissa» di guadagno prevista per i prestinai[29].

---

[27] I «Capitoli... per la conservatione del perpetuo Magazeno de' grani stabiliti nella Congregatione de' Signori LX sotto li 9 agosto 1597», si trovano *ibid., Annona*, p.a., cartella 49.

[28] «L'è come a andà al prestin a toeù ona micca. È come andare per il pane al forno... È prezzo fisso; e si riferisce a qualsiasi roba». Proverbio citato alla voce «micca» del *Vocabolario milanese-italiano*, a cura di F. CHERUBINI, Milano 1839.

[29] In ASMI si conserva un vastissimo carteggio amministrativo sulla stima ed i criteri di formazione della tariffa calmieratrice della meta. I dissensi sorgevano principalmente sul calcolo delle spese di panificazione e consistevano in un perenne contenzioso tra i prestinai, i quali dichiaravano costi superiori, e le autorità civiche che riconoscevano costi inferiori. La documentazione è reperibile in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a. cartella 29, fasc. 11; *ibid.*, cartella 39, vari fascicoli e varie tabelle su costi di panificazione e formazione della meta; *ibid.*, cartella 49, fasc. «1770. Notizie riguardo alla panizzazione»; *ibid., Atti di goveno, Commercio*, p.a., cartella 175, fasc. 1.a, «Broletto, provvidenze diverse intorno li Prestinari». Il prestinaio è un commerciante ricco, nella scala sociale dell'epoca. «Quand toeujen miee tucc fan l'ost e el prestinee. Il contadino che cerca moglie... ha per uso di spacciarsi più benestante che non sia...», alla voce «prestinee» del citato *vocabolario* di F. CHERUBINI. Tuttavia è un semplice gestore: è un artigiano affittuario: l'Impresa del Prestino è sempre proprietà di qualche nobile o ricco borghese che possiede anche le mura. E poiché la vendita è di un genere di privativa, quindi a guadagno controllato, l'unica via per accrescere i profitti viene ad essere rappresentata dalla frode ai danni del consumatore. Il profitto del prestinaio sicuramente è inferiore a quello realizzato dai «reddituari» dello Stato, appaltatori dei dazi, o dai mercanti e dai terrieri ammassatori o esportatori clandestini. Il profitto del prestinaio è però più «visibile» per la popolazione, e quindi oggetto di maggior risentimento: l'alleggerimento furtivo della «mi-

a non viene cambiata per minimi sbalzi di prezzo, ma solo
'impennata in salita o in discesa è tale da provocare un
ento o un abbassamento del peso di meta di 1/4 di oncia
grammi). Sbalzi inferiori non sono presi in considerazione,
losi che le perdite o i guadagni relativi siano compensati nel
el canone della Privativa: se ci sarà stata una perdita il
pagherà un canone minore; se ci sarà stato un guadagno, lo
pagando un canone maggiore[30].

vativa è una regalia sull'Impresa dei 13 prestinai, creata nel
6, e data in appalto al Banco di S. Ambrogio, che detiene
ppalto dell'Impresa del broletto. Anteriormente al canone
vativa, gravava sui 13 prestinai il «dazio dei prestini», in
no al 1702. Tale dazio dapprima è concesso dalla regia
lla città di Milano, poi, nel 1641, per sovvenire alle solite

---

soldo, è il sistema più diffuso per frodare la meta, ma spesso si ricorre anche
zione diminuendo o sostituendo la componente di farina bianca. In ASMI, *Atti
ffici civici*, p.a., cartella 136, c'è un quadro sinottico, formulato intorno al 1770,
tà e abusi commessi dai prestinai. Delle frodi sul pane, danno notizie anche
del 1629, doc. cit., e il Carpani, nel citato documento. In *ibid., Atti di governo,*
, cartella 29 bis, si conserva un fascicolo (doc. «Ill. et Ecc. S. Per differenza
relativo a un caso di frode perpetrata dal prestinaio della Cicogna e conclusasi
col ferimento dell'Ufficiale delle Biade. Ancora il prestinaio della Cicogna è sotto
«memoriale deli Prestinari de pane biancho» del 26 novembre 1572. In questo
prestinai si discolpano e si hanno così numerose notizie sulle frodi nella panifica-
se dal punto di vista degli imputati. Un caso di arresto per adulterazione è *Ibid.*,
asc. 8, nel sottofascicolo relativo a tale Gio. Cristoffetti, veneto, inventore di una
dulterare con farina di riso.

ma di formazione della meta dà vita a numerosi carteggi. Si veda per tutti, in
di governo, Commercio,p.a., il fascicolo 1 a, c. 175, documento «C: metodo dell'Ecc.
Broletto». È un sistema di bilanciamento a pendolo, vagamente analogo a quello
a Venezia. Dunque inesatte sono le affermazioni di I. Mattozzi [e altri] sull'origi-
ità di quel sistema (in *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650): calmieri e governo
zza*, in «Società e storia», 1983, 20, in particolare alle pp. 300-301. In realtà
le che meccanismi di bilanciamento funzionassero un po' dappertutto, pur con
nalità del meccanismo. A Venezia, ad esempio, ove sul mercato affluisce una
cerealicola non certo sovrabbondante, il meccanismo annonario funziona per
nteresse del consumo urbano con la protezione dei profitti di mercanti e di
A Milano, invece, dove afferisce una produzione cerealicola sovrabbondante
amente forte, il meccanismo annonario si limita a bilanciare gli interessi del
bano con i profitti dei panificatori. La meta a Milano è ininfluente sulla formazione
del grano; opera a valle, per evitare che gli sbalzi a monte producano effetti
valanga a livello di panificatori e venditori.

spese di guerra del re, viene dato in regalia a un banchiere privato, Francesco Ceva[31].

3. – *Commercio del pane, fisco e rendite.* – Abbiamo già detto come commercio clandestino con l'estero, da un lato, e speculazioni sul mercato interno, dall'altro, producano un sovraprezzo del grano che drena reddito dai consumatori urbani di pane venale, e tutto questo non certo a beneficio dei contadini, coloni o affittuari, dei quali abbiamo semmai notizie di impoverimento.

Gli alti prezzi del grano spostano flussi di ricchezza verso i mercanti e verso i proprietari di latifondo, patrizi o ecclesiastici. Altri sovraccarichi vanno ad aggiungersi nella formazione del prezzo del pane: i dazi, le onoranze, i profitti fraudolenti dei prestinai.

I dazi gravano in modo impressionante su un prodotto di tanta pubblica utilità; dazio sulla macina e dazio sui prestini, trasformato poi in canone della Privativa, incidono per il 15-20% sul prezzo del pane[32].

[31] Sulle vicende del dazio dei prestini, prima, e della privativa dell'impresa dei 13 prestinai di pane bianco, poi, si veda: ASMI, *Atti di governo, Annona* p.a., cartella 40, fasc. 2: quinternetto a stampa «Sic ut infra continent...» del 1703; *ibid.*, quinternetti a stampa «Capitoli tra la Regia camera e li pristinari» di vari trienni, dal 1600 in poi; *ibid.*, cartella 39, fasc. 9, «Pesi annui incombenti ai Prestinari di pane bianco»; *ibid., Atti di governo, Commercio*, p.a., cartella 68, doc. «Capitoli del Banco di S. Ambrogio per l'appalto triennale del Palazzo ed Osteria del Broletto», riferiti al triennio 1771-1773; *ibid.*, cartella 175, fasc. 1 b, «1778. Milano. Broletto. Malossari...»; fondo *Sormani* c. 1062, in particolare la memoria a stampa e manoscritta del 1642 «Ragioni del Conte Messerati nel fatto della Causa dei Prestini contro il Fisco».

[32] Un quadro sinottico su dazi e regalie, relativo al 1771, è conservato in ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1.127 (cfr. anche C. CAPRA, *Il Settecento...* cit., pp. 445-449, sulle entrate pubbliche). La privativa dei 13 prestini, che costituisce ancora in quell'anno regalia appaltata al Banco di S. Ambrogio, ammonta a lire 142.209, l'Impresa del Broletto a lire 14.820, il dazio sulla farina a lire 231.840 + 3.000. Nel secolo XVII i due principali dazi, sulla macina e sui prestini, comportano un aggravio di lire 5.6 su ogni moggio di farina. Si vedano i calcoli ufficiali delle spese di panificazione in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 40, «Capitoli d'appalto» a stampa. Se sommiamo le spese di panificazione, lire 7.5 circa, al costo del grano (prendiamo in considerazione il triennio 1638-1640 su cui abbiamo riscontri documentari, in ASMI, *Miscellanea lombarda*, cartella 9, doc. n. 71), avremo in lire 29.5, 28.5, 21.5, i costi complessivi per moggio in ciascun anno. Su tali costi, il carico fiscale incide dunque per il 18% nel 1638, il 19% nel 1639, il 25% nel 1640. Nel secolo XVIII aumentano i prezzi del grano, mentre diminuisce la pressione fiscale; dazio sulla macina e canone della privativa assommano a lire 4.1. per moggio. Se consideriamo le spese di panificazione ufficiali calcolate a lire 7 al moggio e, come prezzi del grano, lire 26.7 per il decennio 1701-1710 e lire 18 per il decennio 1721-1730 (estrapolando da A. DE MADDALENA, *Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 1860*, Milano 1974), avremo una pressione fiscale del 12% e del 16% rispettivamente per i due decenni presi ad esempio.

eficia il re, attraverso la sua Camera; ne beneficiano parimenti
i privati, creditori del re e il Banco di S. Ambrogio, appal-
la riscossione dei dazi[33]. E si ricordi che gli azionisti del
no, a loro volta, patrizi, mercanti e Luoghi pii.
ranze, insieme con diritti di cancelleria e le mance, sono gli
nti pretesi da pubblici ufficiali per ciascun atto pubblico,
spezione, notifica, compravendita. Non c'è segmento della
nnonaria che non veda una schiera di pubblici funzionari
portule: dal Magistrato straordinario e dal Vicario di prov-
Giudice delle vettovaglie, agli attuari, ai ragionati e contra-
agli ufficiali delle «cobbie» (sorta di polizia annonaria[34] e ai
i» (pubblici sensali del Broletto) e giù fino ai pesatori, ai
e staffieri del vicario[35].

---

ata vicenda dei rapporti finanziari tra il banchiere e grande usuraio Francesco Ceva
agna, assetato di prestiti per le sue guerre, è tortuosamente narrata nel fascicolo al
eva intestato in ASMI, *Atti di governo, Finanze, Reddituari*, cartella 337. È una storia
me tante di quell'epoca. E tutte finiscono con l'appalto della regalia e la vessazione
coli e grandi produttori.

uzione degli ufficiali delle cobbie è mostrata indirettamente da una grida del 28
che ne prescrive i doveri (cfr. ASMI, *Miscellanea lombarda*, cartella 9). Questi
eranno a vere e proprie forme di estorsione. I prestinai supplicano il Giudice delle
li presenziare alle ispezioni, per impedire a detti Ufficiali soprusi e ricatti, cfr.
ani, cartella 577, doc. «1763, 26 marzo. Gli Ufficiali delle Cobbie non vadino
SMI, *Atti di governo, Commercio*, p.a., cartella 175, fasc. 1a, doc. «A. Articoli
nateria del Pane».

nza oscilla continuamente tra diritto di cancelleria e provento privato. Codifiche
lle onoranze sono conservate in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 4: in
n opuscolo a stampa del 1657, intitolato «Tassa della Cancelleria delle biade»;
o manoscritto intitolato «Tariffa degli odierni diritti d'annona» [s.d.]. Si veda,
tabella a stampa: «Nuova tariffa dei diritti ed emolumenti da corrispondersi dagli
fficiali forensi... 23 luglio 1756», con l'elenco minuzioso dei funzionari forensi
ttive onoranze; *ibid.*, cartella 49. Nella medesima cartella, al fasc. «Notizie sulla
...» c'è un'interessantissima tabella che riepiloga, per alcune località del Comasco
Maggiore, i dati sui prestinai, sui canoni, la produzione, la meta, le autorità
mpetenti, il consumo di farina e, le mance ed onoranze percepite dai pubblici
iudice delle vettovaglie, commissari, cancellieri, pesatori. Rimarchevole è l'estrema
, pur all'interno di regole generali. in ASMI, *Sormani*, cartella 577, un documento
ziosamente le onoranze sostenute nel 1748 dal prestino di Porta Orientale. La
è inserita in una interessante «Consulta dell'Ill.ma Congregazione del Banco di
» relativa ai Prestinari, del 12 maggio 1751.

Tutti prelevano qualcosa e caricano di sovraccosti il prezzo del pane. Le onoranze sono consentite per riequilibrare stipendi pubblici bassissimi. Questa percezione di redditi direttamente da terzi, quando l'impiego pubblico è considerato di fatto una regalia venale, tanto che può essere acquistato e rivenduto o subappaltato, fa sì che facilmente si scivoli dalla mancia alla tangente vera e propria. È quindi la corruzione su larga scala dei pubblici funzionari che consente ai mercanti di «sfrosare» e ammassare, o ai prestinari di frodare sul peso o sulla quantità.

In cifre, le onoranze sui prestinai ammontano a 30.000 lire annue, di cui ben 23.000 vanno ai funzionari civici. Vi si aggiungono poi i pesi annui della Privativa del Banco di S. Ambrogio, per lire 107.000, dei fitti delle botteghe e della tassa sul mercimonio, per lire 16.000, e di altre rendite, per lire 900: si arriva a un totale annuo di 153.000 lire (cioè lire 1.14 su ciascun moggio): un ulteriore aggravio di circa il 5% sul prezzo del pane.

Dunque, solo una quota minima dei costi del pane va a retribuire lavoro, e in modo inadeguato. Il peso dei balzelli infatti costituisce l'invariante; variabile è invece la «meta», così come il guadagno dei contadini, a monte, ed il consumo popolare urbano, a valle.

Quando c'è carestia, nessuno dei percettori di rendita rinuncia a qualcosa, dal re al Magistrato straordinario ed al Tribunale di Provvisione, al Banco di Sant'Ambrogio e ai malossari del Broletto [36].

Dunque la meta si pone alla fine di un processo speculativo che essa si limita a sancire e nel contempo occultare agli occhi del popolo, dietro l'abbaglio del rigore matematico e del benefico paterno gesto del governo. Il popolo infatti scambia per formazione naturale del prezzo quel che è speculazione; ed individua come speculazione soltanto le esagerazioni di qualche prestinaio che tenta di frodare la meta. Quest'ultima comunque agisce da freno; se non impedisce del tutto la rendita di pura speculazione, comunque la limita.

[36] Un esempio è fornito dal verbale di una singolare seduta della Giunta d'annona, nel 1648. Il Giudice delle vettovaglie viene accusato di aver consentito la fabbricazione di pane di frumento misto a miglio. Il giudice si discolpa ricordando che la giunta stessa autorizzò la mistura, onde impedire il rialzo della meta. Non sfiora minimamente questi personaggi l'idea che, per tenere stabile il costo della panificazione, su ben altri carichi e costi si sarebbe potuto manovrare, cfr. ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 36, fasc. 6, «Verbali... del 1648».

resa e Giuseppe II spazzeranno via gran parte di tutto plesso sistema, anche se il corrispettivo della distruzione feudale sarà un liberismo che concorrerà ad accrescere d impoverire il popolino urbano ed i contadini. Ma alla uesta successiva vicenda annonaria si arresta la presente

rature centrali preposte all'annona nello Stato di Milano. – La nonaria è amministrata a livello centrale dal Magistrato o[37]. All'interno di questo, opera una Cancelleria delle biade, enze del presidente del magistrato e formata da cancelliere, otari attuari, ragionati e contrascrittori.

ari periferici sono i Capitani e i Commissari del divieto ed elle vettovaglie in Milano e nei principali centri urbani. ninori all'annona è preposta la magistratura locale: podestà, asoli, secondo le consuetudini.

upreme magistrature cittadine, occuparsi del mercato del e farine, del pane, costituisce un geloso retaggio dell'auto- unale; per il ducato e poi per il dominatore spagnolo la ricca agricoltura lombarda, chiave d'Europa, come era dalle grandi dinastie regnanti, era un fattore economico, litico di troppa importanza perché fosse rimessa all'autorità comuni e delle loro istituzioni locali.

un profilo politico ed amministrativo la separazione tra tado (il ducato) è considerata il motivo dominante del due distinte comunità e degli stessi ordinamenti comunali, predominio della città sul mondo rurale, sotto un profilo invece, la vita della città e della campagna sono stretta- grate, sia per l'approvvigionamento alimentare, sia per le interne, sia perché il prezzo del grano determina il livello egli operai che lavorano negli opifici urbani e la competiti- odotto lombardo sul mercato europeo[38].

---

ia della magistratura dell'annona resta fondamentale A. DE MADDALENA, *Prezzi* cap. 2.

e di vita operaio qui possiamo solo limitarci ad esporre qualche dato ricavabile tazione archivistica. In ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39, fasc. 11,

È impossibile, in questa sede, ripercorrere gli studi che hanno analizzato i molteplici aspetti della storia economica della Lombardia. In estrema sintesi, basta ricordare il progressivo mutamento delle scelte politiche dal più severo protezionismo al pieno liberismo, e la vittoria

---

«Notizie diverse circa la panizzazione...», doc. «Note circa li operari...», un prestinaio [Bossi?] presenta un prospetto sulle paghe dei dipendenti:

«Capo»:	lire 30	al mese
	+ soldi 16	× giorni di magro
	+ soldi 13.4	× giorni di grasso
	+ amole 4	di vino al dì
«Lavorante»:	lire 22	al mese
	+ soldi 13.4	× giorni di magro
	+ soldi 11	× giorni di grasso
	+ amole 2	di vino al dì
«Garzone»:	lire 8	al mese
	+ soldi 6.8	× giorni di magro
	+ soldi 5.4	× giorni di grasso
	+ amole 1	di vino al dì

Siamo nel 1766-1770. Le cifre non sono molto distanti dalle stime elaborate in A. DE MADDALENA, *Prezzi e mercedi...* citata. Le diversità, non rilevanti, possono essere attribuite al differente settore produttivo considerato da questo autore (l'edilizia):

«Muratore»:	anni 1701-1708	lire 1,75 al dì
	anni 1709-1778	lire 1,63 al dì
	anni 1779-1800	lire 1,46 al dì
«Garzone Muratore»:	anni 1701-1706	lire 0,95 al dì
	anni 1707-1708	lire 0,88 al dì
	anni 1709-1778	lire 0,85 al dì
	anni 1779-1800	lire 0,78 al dì

Per quel che riguarda le razioni alimentari giornaliere di pane, abbiamo trovato tre casi distinti: il soldato, l'operaio (di prestino), il degente d'ospedale.

In ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 40, nei vari capitolati, è citata la razione di pane giornaliera d'un lavorante di prestino: 25 once. Nei capitolati relativi al pane di Monizione (vedi nota 16), è citata la razione di pane — di mistura — per ciascun soldato al dì: 36 once. In un avviso a stampa dell'Ospedale maggiore, del 19 febbraio 1785 conservato in ASMI, *Sormani*, cartella 577) sono riportate le diete stabilite per i ricoverati. Nella dieta «intiero vitto», cioè quella più vicina all'alimentazione di persona non malata, la razione di pane è di 14 once al dì. E si tenga presente che queste diete comprendono da un minimo di 8 once di carne a un massimo di tre portate di carne al dì: cioè le 14 once di pane, che paiono poche rispetto ad altre razioni, vanno considerate all'interno di diete ricche di molti altri alimenti. Al contrario probabilmente di quanto accadeva per un soldato semplice o per

lle autorità centrali su quelle locali, sia perché le regole omia richiedevano decisioni che superavano i particolarismi, é gli ordinamenti comunali si trasfusero, col mutare della della società civile, in un più ampio e complesso sistema di razione pubblica.

bra, però, che un momento significativo della parabola della ll'annona in Lombardia sia la creazione delle magistrature ve centrali dell'annona in parallelo a quelle locali.

queste ultime si trasformarono assai poco nel corso di oltre li, le prime divennero sempre più articolate ed importanti, evalsero totalmente sulle altre autorità cittadine.

gistratura governativa dell'annona si indica, come risulta dalle *tituzioni* di Carlo V, sotto il nome di Prefetto dell'annona. ra analoga, con lo stesso nome, era già stata creata da Gian Sforza, il quale l'aveva investita degli stessi compiti della magistratura cittadina, il Vicario di provvisione. Tanto lo anto Carlo V coprirono l'ufficio con membri dell'oligarchia

anto concerne la monarchia spagnola, una tale scelta si inel disegno politico generale di conservare inalterata la struttura to, così come veniva applicato nei vari territori dell'impero hia l'intenzione di coinvolgere nella nuova struttura il ceto te a Milano; le stesse costituzioni richiamano continuamente glorioso del comune e del ducato [39].

---

te». Dunque la razione d'un adulto si aggirerebbe da un minimo di 14 ad un 36 once giornaliere. Traducendola in costi:

a	Anno	Prezzo del grano (al moggio)	Peso in once del pane da un soldo	Spesa giornaliera per il pane (in soldi e denari)
	1701	21,25	6.1	2.4
	1701	21,25	6.1	4.2
	1766	27,40	5.1	2.8
	1766	27,40	5.1	5
	1785	30,95	4.3	3.2
	1785	30,95	4.3	6

ole annonarie, anche in epoca spagnola, ricalcano l'antica normativa comunale *victualium*..., come ricorda A. DE MADDALENA, *Prezzi e aspetti*... cit., a p. 27.

All'avvento della dominazione spagnola, tre sono i Magistrati: ordinario, straordinario e dell'annona. Carlo V nel 1541 sopprime le ultime due riconducendone le competenze in seno al Magistrato ordinario e nel 1548 separa di nuovo il Magistrato dell'annona. Filippo II nel 1563 abolisce definitivamente questa magistratura e le sue competenze vengono assorbite dal Magistrato straordinario appena ripristinato[40]. In seno a questo Magistrato la cura dell'annona è svolta dalla Cancelleria delle biade.

Fino alla seconda metà del Cinquecento il controllo dell'annona è rimasto tuttavia sostanzialmente in mano all'oligarchia comunale. Il Consiglio dei decurioni e il suo organo esecutivo, il Tribunale di provvisione, la cui competenza si estendeva a tutto il ducato[41], erano infatti emanazione delle famiglie patrizie, che riuscirono sotto diversi regimi, a mantenere il controllo anche sulla macchina statale, alla quale fornivano, tramite i quattro collegi dei giureconsulti, dei notari, dei fisici e degli architetti, i membri del Senato, e i magistrati che presiedevano alle magistrature finanziarie dell'annona, delle acque, della sanità nonché della Camera regia (il fisco) e del capitano di giustizia.

Le prime incrinature a tale potere si ebbero con l'impennata dei prezzi agricoli, in specie del grano, che si verificarono nelle annate del 1530, 1540, nel 1590 e soprattutto nel 1628-29. I governatori spagnoli infatti in tali frangenti intervennero direttamente formando, a partire dalla metà del sec. XVII giunte d'annona indipendenti dal Magistrato camerale. La Giunta d'annona era un organo collegiale, composto da governatore, gran cancelliere in sua vece, presidente e uno o due membri del Senato, presidenti dei due Magistrati camerali, Vicario di provvisione, Luogotenente regio, Giudice delle vettovaglie di Milano[42].

Il parere della Giunta d'annona (altre giunte simili vennero costituite per altri settori) divenne sempre più vincolante. Dai verbali di questo organo misto risulta infatti che funzionari inferiori, chiamati dalla

giunta a
narie dell
La giunt
acquisti
La par
concluse
i quali u
poi trasf
Esso a
di Vienn
genza tra
le teorie
il second

5. *Ma*
no. – I
materia a
giurisdiz
vasto ter
milanese
Sulla
è stato g
Ci lim
alle dipe
a) Giu
del Trib
e compi
natore e
provvisi

[40] Scompare così l'antichissima figura del *Praefectus Annonae.* Per tutte queste vicende si veda G. BENAGLIO, *Relazione storica del magistrato delle entrate straordinarie dello Stato di Milano*, Milano 1711.

[41] Il ducato corrisponde più o meno alla provincia di Milano, non al più vasto Stato di Milano.

[42] I verbali delle sedute della Giunta d'annona sono conservati in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 30-32 e, partendo dal 1648, arrivano alla metà del sec. XVIII.

[43] Signifi
tra questi
«1598. Cal
l'autorità m
scoprire fro

[44] Fascic
16-18.

rendere conto dei comportamenti in deroga alle leggi anno-
a città, si giustificano invocando le deliberazioni della giunta.
a stessa iniziò poi ad emanare propri decreti di licenze per
li grano o ammassi in deroga ai divieti correnti.
abola che portò all'esautorazione degli organi comunali si
nel '700. Nel 1706 lo Stato di Milano passò agli austriaci,
ificarono le magistrature ordinarie e straordinarie (nel 1749),
ıse nel «nuovo» Magistrato camerale (nel 1771).
giva sempre in accordo alle tendenze accentratrici del governo
a, e studi recenti hanno sottolineato l'ampliarsi della diver-
questo organo e il Tribunale di provvisione. Il primo adotta
liberiste ormai sostenute da Vienna sull'onda dei fisiocratici,
o resiste su posizioni protezioniste.

gistrature locali preposte all'annona nella città e ducato di Mila-
magistrati a cui competeva la responsabilità politica della
nnonaria erano il Vicario e i Dodici di provvisione. La loro
one era estesa, secondo l'antica consuetudine ducale, su un
ritorio corrispondente, grosso modo, alla attuale provincia
[43].
dialettica tra questa autorità periferica e l'autorità centrale,
ià accennato nel precedente paragrafo.
itiamo qui ad una breve rassegna dei funzionari che erano
ndenze del vicario [44]:
dice delle vettovaglie. È l'esecutore della politica annonaria
ınale di provvisione. Riunisce in sè compiti amministrativi
i giudiziari. È scelto dal tribunale e nominato dal gover-
ha incarico annuale. Risponde direttamente al Vicario di
ne, mentre ha ai suoi ordini tutto il personale amministra-

---

cativo, per mettere a fuoco il ruolo svolto dal Vicario, è il conflitto di competenze
le autorità locali, cfr. ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 46, fasc. 1:
niere sul pane». Trattasi di un giureconsulto del Senato che, in una lite tra
unicipale di Binasco e il Vicario, assegna a quest'ultimo i diritti di porre la meta,
di, riscuotere multe.
oli sulle cariche annonarie trovansi in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartelle

tivo annonario. Abolito nel 1786 da Giuseppe II, è sostituito da un delegato, dotato di soli poteri amministrativi. Sorveglia sull'annona di Milano e del ducato, assistito dai cavalieri o signori provinciali, che sono quattro notabili scelti tra i Dodici del tribunale[45]. Sovraintende a tutte le fasi del ciclo annonario del pane: introduzione dei grani alle porte, contrattazione al mercato del Broletto, formazione della meta, panificazione, vendita. Impone multe e condanne; non può però assolvere, atto che spetta al Vicario. Ha gran daffare soprattutto con i prestinai: vigila sul peso, sulla bollatura, sulla adulterazione. Insieme con il Vicario, siede nella camera del Broletto, ove, coadiuvato da notari attuari, ragionati e contrascrittori, riceve dai malossari (vedi sotto) le notifiche dei contratti stipulati; forma in base a queste l'adequato, ossia la media del prezzo dei grani; calcola e fissa, attraverso l'adequato, la meta sul pane bianco, cioè il calmiere settimanale.

b) Ufficiali delle cobbie. Svolgono alle dipendenze del Giudice delle vettovaglie compiti di polizia annonaria. Ispezionano il mercato del Broletto, i prestinai urbani e forensi; notificano intimazioni e applicano multe; denunciano sfrosi, ammassi ed ogni altra irregolarità; vigilano sull'applicazione della meta. Nel 1784 si tentò un ridimensionamento di questi funzionari, sia in termini di retribuzione che di numero.

c) Malossari. Costituiscono una sorta di pubblici sensali, autorizzati in esclusiva a far stipulare i contratti dei grani nel mercato del Broletto, notificando poi ciascun contratto alla camera del Broletto. Costituiscono così un delicato e fragile diaframma tra privati operatori e Stato, nel fondamentale momento del formarsi del prezzo sul mercato. Verso il 1778 si tenta un ridimensionamento del loro ruolo[46], come poi per gli Ufficiali delle cobbie, nell'ambito della più generale lotta del monarca riformista contro la corruzione pubblica.

d) Ci sono poi altre cariche minori che qui per brevità ci limitiamo ad elencare: assistenti alle porte, pesatori, custodi del broletto.

[45] Nel 1763 il Vicario di provvisione emana un regolamento sui «provinciali dell'Annona», cfr. ASMI, *Sormani*, cartella 577.

[46] Cfr. ASMI, *Atti di governo, Commercio*, p.a., cartella 175, fasc. 1 b, s. fasc. «Milano, Broletto, malossari».

versazioni amministrative dell'annona. – Riprendiamo qui alcuni accennati nei paragrafi 1 e 3.

nsabili politici e amministrativi dell'annona, come si è visto, sso protagonisti di piccole o grandi malversazioni. La carica era allora più simile ad una regalia o ad un appalto, piuttosto rapporto di pubblico impiego nel senso odierno del termine. non riguardi gradi elevati di responsabilità, può essere tran- te subappaltata a terzi a scopo di rendita.

sempre lo stipendio corrisposto dallo Stato è bassissimo meno del 50% dell'effettiva retribuzione complessiva [47]. Il viene dalle onoranze [48]. Lo stipendio è appositamente basso, iano i privati a contribuire direttamente al mantenimento dei fficiali [49], secondo la logica aberrante — ma tipica del regime — di massimizzare sempre e comunque il prelievo dalle i sudditi, anche a costo di creare un sistema di «vendita» di servigi, sottratto a procedure contabili pubbliche e formali, ne con la concussione vera e propria. D'altronde il privato o bisogno di corrompere, al fine di sottrarsi alla eccessiva di norme vincolistiche che strangolano la sua libertà di e di profitto.

ezza del fenomeno della malversazione nell'annona, intuibile è comprovata largamente dalla documentazione archivistica.

---

nte bibliografica sulle retribuzioni è data da V. FORCELLA, *Milano nel secolo XVIII*, . Tuttavia le cifre ivi riportate sembrano discostarsi spesso da quelle ricavate entazione archivistica.

che alla nota 35. Qui aggiungiamo la segnalazione di un fascicolo ricco di elementi onoranze: ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 39 bis, fasc. 9, doc. Pesi annui incombenti ai prestinari di pane bianco venale della città di Milano». Il onoranze viene abolito da Maria Teresa, con l'editto del 3 settembre 1768.

o esemplificativo riportiamo tre casi: il Giudice delle vettovaglie, gli Ufficiali i Malossari. Giudice delle vettovaglie: lo stipendio fisso è di lire annue 720 RCELLA, *Milano*... cit.) che preleva da sé su condanne e «inventioni». Di onoranze isce molto di più: solo dai 13 prestinai di pane bianco in Milano, riceve lire all'anno! (cfr. doc. citato nella nota 48). Malossari: in sei, attorno al 1770, non alcuna paga fissa, bensì solo onoranze: solo dai 13 prestinai ricevono lire 4.823, 4 per ciascuno. Ufficiali delle cobbie: ricevono come paga annua, lire 300. meno di un semplice «lavorante» di prestino (che guadagna circa 450 lire annue: tabelle di paga nella nota 38). Ma l'Ufficiale delle cobbie trattiene per sé anche la nulte comminate e percepisce altre 800 lire annue a titolo di onoranze.

Si tratta di un fenomeno di tali proporzioni da stravolgere l'intero sistema economico. Si pensi al commercio estero: esso è in gran parte clandestino e procura una quota enorme di ricchezza del paese. Se il meccanismo che consente l'esportazione opera quasi perfettamente, data l'inanità della repressione statale, e per ben due secoli, questo è il segno che esiste, ben funzionante, una sorta di «contro-apparato» burocratico che presiede alle fasi del trasporto illegale e del contrabbando. Al centro di questa «burocrazia dello sfroso» dovrebbero agire da protagonisti — lo si deduce — i capitani e commissari del divieto [50]. Non a caso per l'annona l'era riformista comincia da loro, con l'editto di Maria Teresa che abolisce tale carica [51].

La storia dell'annona nel periodo spagnolo si era inaugurata con clamorosi casi di corruzione [52], e i Visitatori regi descrivevano minuziosamente le malversazioni di potenti funzionari nei loro verbali [53].

Per il secolo XVIII una interessante fonte documentaria è costituita da un appunto vergato da Firmian o da un suo collaboratore, in cui si elencano in cinque punti le malversazioni perpetrate da vicario e giudice: 1. costoro agiscono senza riunire mai i Sessanta decurioni del Consiglio generale e dunque senza mai sottoporre a controllo di chicchessia il proprio operato; 2. le onoranze sono state «sempre condannate dagli Ordini, ma dall'abusiva consuetudine legittimate di modo che in oggi si considerano come un credito di giustizia e si domandano con ricorsi al governo»; 3. la gestione della Cassa delle

[50] Nel manoscritto [di Verri] intitolato «Sul regolamento dei Grani dello Stato di Milano, 1767», conservato in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 49, si affronta la questione della corruzione di quei funzionari e si prospetta un piano per abolirli.

[51] Editto di Maria Teresa 31 dic. 1771: oltre all'abolizione dei Capitani del divieto, è instaurata la libertà interna di commercio (cioè tra provincia e provincia). Il commercio con l'estero viene formalmente riconosciuto libero, ma solo in anni di raccolto abbondante. Copia a stampa se ne conserva, tra l'altro, in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 37.

[52] L'ultimo periodo di esistenza dell'antichissima ducale Magistratura delle biade vede uno scandalo di seguito all'altro: il *praefectus annonae* Ludovico Maruffo, nominato nel 1551, viene poi accusato di aver distratto somme della Cancelleria delle biade; costui si difende asserendo di aver seguito l'esempio del predecessore Rainoldi, citato alle p. 162-163, in F. CHABOD, *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il '500*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, Firenze 1958; cfr. *ibid.*, pp. 117, 143 e sgg., sulla corruzione dei Capitani del divieto; a p. 153 sul meccanismo delle onoranze.

[53] Cfr. ASMI, *Atti di governo, Uffici civici*, p.a., cartella 150 bis, doc. «I principali disordini del Tribunale di provvisione», bozza di memoria.

er legge, avrebbe dovuto servire a pagare salari ai subalterni, iudice e Ufficiali delle cobbie ne traggono illecite onoranze; e sulle licenze (di vendita e similari) sono illecitamente spartite io e Giudice; 5. la vendita delle cariche: gli impieghi subalterni enuti con denaro e poi affittati a terzi, ricavandone rendite ve.

nimo estensore della memoria ricorda infine come già don el Castro «in una sua istruzione fatta per il duca di Terranova o il 1570» definisce gli ufficiali del Tribunale «ladroni» e come na di lui, li aveva caratterizzati Francesco II Sforza in un suo del 1530.

sono da meno gli Ufficiali delle cobbie. Così denuncia il di provvisione:

nerate col tratto del tempo alcune mance che da essi si o in odiose concessioni ed in clandestine transazioni sopra che dovevano subordinarsi alla cognizione del Tribunale».

entimento dei prestinai contro gli abusi di questi ufficiali già nnato nella nota 33.

alossari, le grida ripetute invano lungo i decenni la dicono ll'inestirpabile loro corruzione. Dal testo di quei bandi si ne i malossari collaborano attivamente alla speculazione sui ei grani, permettendo che le contrattazioni avvenute a prezzi n siano notificate o lo siano, dichiarando però con mendacio ù alti del vero, onde far risultare un adequato e una meta mente alterati, a scapito del popolo consumatore.

GIULIO RAIMONDI

Commercio e consumo dei generi alimentari nel Regno di Napoli: provvedimenti amministrativi e consuetudini locali nelle Università di Montemarano, Piedimonte e Novi (secolo XVIII) *

Alla base di questa relazione vi è stata la ricerca delle consuetudini locali tramandate e conservate nella documentazione archivistica e nei capitoli degli statuti delle università del regno. Si è voluto rintracciare ed evidenziare una campionatura di quanto di tradizionale vi fosse nelle attività effettuate per il controllo delle vendite dei generi alimentari che avevano acquisito rilevanza giuridica conservandosi nei secoli. Questo programma di ricerca è stato poi limitato a fonti documentarie rientranti istituzionalmente nella competenza della Sovrintendenza archivistica per la Campania, e in particolare agli archivi comunali. Si è esclusa, quindi, la documentazione conservata negli Archivi di Stato [1] nei quali è possibile, per il secolo che interessa, rinvenire in parte o totalmente la documentazione necessaria per la ricostruzione delle attività delle comunità della Campania.

Nell'ambito degli studi sul commercio e lo sviluppo economico del regno di Napoli sono stati affrontati anche i problemi riguardanti il commercio e la produzione dei generi alimentari nel Mezzogiorno d'Italia [2].

---

* *Hanno collaborato alla stesura del testo Maria Gabriella Rienzo e Michele Spinelli, alla ricerca dei documenti Elisa Allocati e Andrea Massaro.*

[1] Per gli Archivi di Stato delle città meridionali si rinvia a MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, Roma, I, 1981, II, 1983, III, 1986, IV, 1994; in particolare per l'Archivio di Stato di Napoli, vedi anche J. MAZZOLENI, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX, conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1974.

[2] G. CONIGLIO, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnuola*, in «Archivio storico per le province napoletane» (d'ora in poi ASPN), s. II, XXVI (1940), pp. 105-194; ID., *Note sulla storia della politica annonaria dei vicerè spagnuoli a Napoli*, in ASPN, s. II, XXVII (1941), pp. 274-282; A. LEPRE - C. PETRACCONE, *La Campania dal '500 all'800*, in *Storia, arte e cultura della Campania*, Milano 1976, pp. 82-117; G. CONIGLIO, *Il viceregno di Napoli nel sec. XVII*, Roma 1955.

punti maggiormente studiati è stato quello dell'alimentazione aspetti di produzione, commercio e consumo. Anche gli studi ati hanno confermato la visione politica che già gli scrittori o scorso avevano evidenziato: cioè che da parte del governo era considerato indispensabile garantire la fornitura del grano ttà di Napoli sia per motivi di politica generale sia per il he obiettivamente era concentrata a Napoli una percentuale olazione del regno la cui sopravvivenza era uno degli obblighi che l'amministrazione centrale doveva osservare.

a, quindi, la necessità soprattutto che nei ricorrenti periodi a o di crisi economica generale il governo cercasse in tutti i impedire un aumento dei prezzi al consumo che mettesse lo la stabilità delle forniture o addirittura l'equilibrio eco- generale del regno e fosse motivo di rivolta contro il go- esso.

contemporanei interpretarono la rivolta napoletana del 8 anche se gli storici, più giustamente, hanno dato peso anche ad altri fattori come la struttura sociale delle campa- afforzamento del potere baronale, l'estendersi della «feuda- e» intesa come pressione giurisdizionale del feudatario sulle oni [3].

mercio ed il consumo del grano avevano quindi la preminenza tutti gli altri prodotti alimentari del regno ed i provvedimenti rativi emessi dal governo erano collegati e sottoposti a questa

adro dei provvedimenti provenienti dall'amministrazione cen- erano poi quelli adottati singolarmente dalle università del

---

ARI, *Baronaggio e finanza a Napoli alla vigilia della rivoluzione del 1647-48*, in «Studi (1962), pp. 259-305; ID., *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, G. CARIGNANI, *Le rappresentanze e i diritti dei parlamentari napoletani*, in ASPN, pp. 665-669; G. CECI, *I feudatari napoletani alla fine del sec. XVI*, in ASPN, s. II, 3), pp. 122-138; G. PEPE, *Il Mezzogiorno d'Italia sotto gli spagnuoli. La tradizione* Firenze 1952; M. ROCCO, *Trattato dei banchi nazionali delle Due Sicilie*, Napoli 1875; , *Geografia e demografia della provincia di Basilicata nei secoli XV e XVII*, in ASPN, p. 565-582; N. SANTAMARIA, *La società napoletana dei tempi viceregnali*, I, *La scienza governanti*, II, *La feudalità*, Napoli 1861.

Questi provvedimenti trovavano la loro base nei diritti dei baroni, nelle privative degli arrendatori, nei privilegi ecclesiastici e negli statuti [4].

Negli statuti — come è noto — trovarono forma scritta, oltre a norme di carattere generale risalenti anche al periodo angioino, le consuetudini locali che diventarono così norme regolamentari. Erano per lo più oggetto di regolamentazione le attività commerciali ed agricole: fra le attività commerciali soprattutto le modalità della vendita di generi alimentari di più largo consumo.

Sull'importanza che gli *Statuta* chiamati anche *Gratiae, Consuetudines, Ordinationes, Capitula, Capitulationes* o *Assisa* hanno avuto nella storia del Mezzogiorno è stato già scritto molto, ma ancora molto è da scrivere, anche perché a tutt'oggi manca una raccolta organica degli statuti stessi.

Con riferimento alla storia dell'alimentazione nel secolo XVII, è sembrato opportuno cercare negli statuti quanto di comune o di particolare gli amministratori delle varie comunità avevano stabilito per garantire la vendita dei prodotti alimentari. Si è trovata una notevole uniformità per i capitoli che si riferivano al prezzo del pane, ai pesi ed alle misure, in cui la fissazione dei prezzi delle derrate era affidata in genere ad un «catapano» da solo o coadiuvato da due o più *boni homines*. Tali indicazioni però non sempre sono scritte in tutti gli statuti esaminati e pertanto sarebbe necessario, per avere maggiori indicazioni di carattere generale, esaminare università per università le diversità di denominazione e funzione dei magistrati incaricati.

Per questa relazione sono stati presi in esame gli statuti poco conosciuti, editi da poco tempo o oggetto della sola trascrizione. Non sono stati quindi oggetto della ricerca quegli statuti già ampiamente conosciuti perché oggetto di particolari pubblicazioni e di studi antichi e recenti.

[4] G. CASSANDRO, *Storia di una terra del Mezzogiorno: Atena Lucana ed i suoi statuti*, Roma 1946 (Collezione di studi storico-giuridici, 1); N. F. FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli*, Napoli 1878; ID., *Il bilancio del reame di Napoli*, in ASPN, I (1876), pp. 211-394; ID., *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Napoli 1883; F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma 1929; G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari 1969.

uanto riguarda i capitoli dedicati al commercio dei generi
i non è possibile dare indicazioni di carattere generale, in
gni statuto rappresenta un caso a se stante e sorge quindi il
di potere avere a disposizione tutti gli statuti.
esta occasione si è operato soltanto un primo tentativo di
ganicamente dati e notizie. Allo studio dei singoli capitoli
cuti deve esser di supporto e completamento lo studio dei
menti amministrativi esaminati da ciascuna università. Ma
spetto, purtroppo, è riscontrabile soltanto in maniera par-
le fonti esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli poi-
i archivi dei comuni ben poco è rimasto sia per quanto
l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi delle autorità
sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme di carat-
le.
lo di esempio si può fare riferimento, per il gruppo delle
à di Principato Ultra, alle norme emesse a Montemarano.
oli di Montemarano[5] sono datati 1° dicembre 1539 e anche
è traccia di conferme nei secoli successivi, furono considerati
lla Commissione feudale: in numero di 87, molti sono quelli
all'annona, alle vendite e ai calmieri dei prezzi[6].

---

li di Montemarano sono stati pubblicati, a cura di M.T. IMPERATO, in «Civiltà
II (1979), 4, pp. 7-10; 5, pp. 8-15; 6, pp. 3-11.
LUCA, *Il regime delle Due Sicilie*, Napoli 1860; L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del
toli*, Napoli 1859; A. BULIFON, *I giornali di Napoli dal 1547 al 1691*, a cura di N.
Napoli 1932; G. BELOCH, *La popolazione d'Italia nei secoli XVI-XVII-XVIII*, in
l'Institut international de statistique», III, t. I, Livraison, Roma 1888; R. BEVERE,
gioielli in uso nelle province napoletane dal secolo XII al secolo XVI, in ASPN, s. II,
), pp. 312-341; ID., *Ordigni ed utensili per l'esercizio di arti ed industrie, mezzi di
armi in uso nelle provincie napoletane dal XII al XVI secolo*, *ibid.*, pp. 702-798;
TO, *Riflessioni intorno al commercio nel regno di Napoli*, Napoli 1760; A. FANFANI,
«*rivoluzione dei prezzi*», Milano 1940; G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica
le Sicilie*, Napoli 1793; E. GENTILE, *I visitatori generali nel Regno di Napoli ed un
natorio contro i regi ministri e ufficiali*, Casalbordino 1914; cfr. anche G. MIRA,
cereali a Como dal 1512 al 1658, in «Rivista internazionale di scienze sociali», LI
108-210; ID., *Contributi per una storia dei prezzi di alcune provincie della Puglia*, in
V e V riunione scientifica della Società italiana di statistica, Roma 1942, pp. 210-250;
, *Politica economica meridionale nei secoli XVI e XVII*, Firenze 1924; C. PERFETTO,
e del diritto commerciale e marittimo nel Regno di Napoli, I, *Il Viceregno (1504-1734)*,
; A. PETINO, *Primi assaggi sulla «rivoluzione dei prezzi»*, in *Sicilia e i prezzi del grano*,

I capitoli 20, 21, 22 e 23 sono dedicati: il 20 al sistema di pesatura della carne; il 21, 22 e 23 al tipo di carne e alle modalità di vendita. Nel 23° è stabilita la limitazione della vendita di un rotolo di carne a persona e una priorità di acquisto per gli abitanti di Montemarano rispetto ai forestieri; nel 26° è stabilito che la vendita di qualsivoglia mercanzia è sottoposta al permesso concesso dal catapano e che solo questi dovrà fornire pesi e misure necessarie. Vengono esclusi però re prodotti di particolare interesse, il pepe, lo zafferano e la trementina. Nel 31° vengono stabilite le norme per la vendita degli alimenti e delle merci. Tale vendita è permessa sino all'ora terza. Dopo tale orario solo la Corte dei baglivi potrà autorizzare il prosieguo delle vendite.

Nel 33° viene regolamentata la vendita del pane: il prezzo del pane è rapportato a quello del grano, se il grano costa un tarì al tomolo il pane deve costare un grano a rotolo. Nel 39° viene regolamentata invece la vendita dei panni di lino o di lana o di altro tessuto. I panni devono essere misurati sulla pietra di marmo sita nella piazza pubblica di Montemarano. Anche se tale capitolo non rientra strettamente nel tema della relazione è interessante citarlo come esempio di una misura di uso pubblico e di antica tradizione, così antica da ricevere una formalizzazione giuridica negli statuti della città.

Nel 41° ad evitare speculazioni sulle scorte, è stabilito che il baglivo, per la funzione che ricopre, non può vendere nulla eccetto una sola botte di vino, un maiale ed una «soma de pane fatto». Nel 43° viene sancito l'obbligo per i macellatori e per tutti coloro che vogliono vendere la carne che solo il macello pubblico debba essere la sede per tale vendita e che la carne debba essere venduta a peso. Nel 47°, sempre a garanzia dei pesi e delle misure della città è prescritto che il baglivo sia obbligato ad andare almeno una volta al mese per il territorio e una volta o due volte la settimana per la città per il controllo degli strumenti in uso.

---

dell'orzo, dell'olio, del vino, del cacio a Catania dal 1512 al 1630. Studi in onore di G. Luzzato, II, Milano 1950; G. PARENTI, *Prime ricerche sulla «rivoluzione dei prezzi» a Firenze*, Firenze 1939; M. SCHIPA, *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla monarchia*, Bari 1923; D. WINSPEARE, *Abusi feudali*, Napoli 1811; P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari 1973; A. MUSI, *Finanze e politica nella Napoli del '600: Bartolomeo d'Aquino*, Napoli 1976.

° il «buziero» o macellaio è tenuto a pagare alla Corte dei
n rotolo e mezzo di carne per ogni bue o vacca ucciso
rotolo per le giovenche. Nel 57° viene stabilito il mercato
nenica come mercato libero per tutti. Nel 58° chi vuole
vino deve avere l'autorizzazione del catapano; il 59° stabili-
buziero per ogni acquisto di animale e per ogni vendita
re alla Corte degli baglivi un tarì. Nel 66° è stabilita la pena
on vende il pane ben cotto o di peso inferiore a quello
dalla Corte dei baglivi. Nel 68° viene stabilita la pena per
e una volta portata la carne del macello pubblico non la
vendere.

concetto viene ribadito nel capitolo 75°, per cui tutti i bu-
oloro che vendono la carne sono obbligati a venderla nel
ubblico. In questo capitolo viene ricordata una magistratura,
ngo che, pur molto antica, in questo periodo sta scomparen-
merlengo aveva come suo compito la custodia del denaro
Lo statuto dà al baglivo - camerlengo la facoltà di inquisire
amento», facoltà che non viene invece concessa agli altri
capitolo 76° stabilisce che la vendita del vino, del formaggio,
e salata, dell'aglio, delle sarde salate, della tonnina o di altre
n può essere effettuata senza licenza del catapano che deve
nche il prezzo di tutte tali merci; sono escluse soltanto le
l'ingrosso che possono essere effettuate senza la sua licenza.
viene limitato il potere del catapano per la fissazione del
usto delle varie merci. Il catapano è obbligato a chiamare
nsiglieri «tre o quattro homini da bene» e di sentire il loro
ma di stabilire il prezzo «giusto».

gruppo degli statuti di Terra di Lavoro sono stati esaminati
degli statuti di Piedimonte[7].

uti di Piedimonte risalgono, come stesura definitiva al 1481,
i nel '500 e nel '600 dai Gaetani d'Aragona, feudatari della città.
posizione delle materie regolamentate è fatta organicamente
ata rispetto agli altri statuti. I capitoli che interessano i generi

---

ti di Piedimonte d'Alife sono stati pubblicati da D. MARROCCO, in «Quaderni di Museo Alifano», 1964, 13.

limentari sono inseriti dal n. 4 al n. 21. Alla pesca nel lago Matese ono poi dedicati i capitoli 48 e 53.

Nel capitolo 4° vengono stabilite le modalità per la vendita e cioé il nacello pubblico, i pesi (ciascun pezzo doveva pesare al massimo un otolo e mezzo), il rotolo doveva essere pari a due libbre e sette noni, pesi dovevano essere di ferro e soltanto in caso di smarrimento di uesti era ammesso pesare con i pesi di pietra. Nello stesso capitolo vietato ai macellai e a chiunque altro vendere le carni e gli animali ccisi dai giudei. Nel 5° è regolata la vendita delle carni di animali norti per altri motivi non macellati, perché sbranati, folgorati, precipitati. Tali carni devono essere vendute ad un grano per rotolo o ad n prezzo inferiore stabilito dai «giudici» che a Piedimonte sostituiscono, come denominazione, il catapano e i suoi consiglieri. Tale rezzo deve essere osservato anche se detti animali sono portati ancora ivi al macello.

Il 6° riguarda lo stesso tipo di carni portate nella terra di Piedimonte da forestieri. È proibita la vendita a qualunque prezzo di ueste carni e anche il compratore è tenuto alla pena di un tarì se on osserva queste proibizioni ed è sufficiente un solo testimone per ale delitto e i giudici sono autorizzati ad aumentare la pena fino 5 tarì.

Nel 7° vi è la proibizione per i «buccieri» e i venditori di carne di endere qualunque tipo di carne se non sia stata valutata e il prezzo tabilito dalle assise. Nell'8° vi è la proibizione assoluta di vendere le arni porcine infette. Nel 12° i macellai sono obbligati a conservare elle pelli il sangue degli animali in vendita in maniera da non sporcare a piazza o le strade della città e le interiora degli animali devono ssere buttate nel posto stabilito che viene identificato «in lo loco olito sopra la secuda superiore de lo rio merdaro». Nel 13° i macellai ono obbligati ogni sabato ad aerare i macelli. Il 14° è riservato alla endita del pesce. Questa doveva essere effettuata nell'apposito luogo i mercato detto «la preta dello pesce» o in altro luogo stabilito dai iudici. La vendita andava effettuata soltanto dopo l'apprezzamento ei giudici per qualunque tipo di pesce eccetto che per le tinche, esce diffuso e pescato nel lago Matese.

Nel 15° viene regolamentata la vendita del vino da parte dei taverieri e dei vinai. La misura, stabilita dai giudici, deve essere piena

fino «ad s
e ai vendi
in modo
da loro v
che il pes
vendere il
Nel 19°
strumenti

Nel 20°
ponte di
peso di 5
secondo l
fisso fra i
in mezza
«quarta»

La pesc
Vi è un
quelli che
dopo aver
secondo l
con il «ru
vendute a
possono e

Per il
trovarono
periodo a
nucleo di
ben essere

Gli stat
hanno una
129.

Un num
che per lo

[8] Gli statu
e la questione

ummum seu signa de epse mesure». Il 16° vieta ai macellai
ori di pesce di vendere sia la carne che il pesce ai tavernieri,
la non impedire agli altri cittadini l'acquisto delle quantità
olute. I taver nieri sono obbligati ad acquistare sia la carne
ce dopo gli altri cittadini. Nel 18° è data facoltà a tutti di
grano e l'orzo purché siano osservate le misure stabilite.
forestieri sono autorizzati a vendere l'olio secondo gli
e le misure stabilite dai giudici.
è regolamentata la modalità per la misura dell'olio. Sotto il
Sant'Arcangelo veniva presa tanta acqua «chiara» per un
once e mezza e pesata in una tinozza pari ad una quarta,
misura di Piedimonte, veniva cioè stabilito un rapporto
palmo cubo e il peso e la misura dell'olio veniva stabilita
uarta e la coppa dell'olio era costituita da due coppe per la
otto coppe per lo «staro».
a nel lago viene regolamentata nei capitoli 48 e 53.
a generale proibizione per tutti di pescare, eccezion fatta per
abbiano il permesso della corte che deve valutare il pescato
preventivamente autorizzato la pesca. La pesca va effettuata
condizioni stabilite dall'appalto, senza le reti ma soltanto
glio e il biccario». Nel 53° è stabilito che le tinche sono
Piedimonte dalla mattina fino all'ora nona e dopo tale ora
ssere vendute al prezzo di tre grane al rotolo.
Principato Citra sono stati scelti gli statuti di Novi[8] che
definitiva redazione nel 1770, ma anch'essi rimontano al
agonese e certamente come per tutti gli altri statuti ad un
capitoli di età anteriore. La trascrizione del 1770 può però
presa in considerazione anche per il secolo precedente.
ti di Novi, forse anche per il periodo in cui furono redatti,
notevole organicità ed un numero di capitoli molto elevato,

ero notevolissimo di essi è dedicato alla questione demaniale
Stato di Novi, attuale circondario di Vallo della Lucania,

---

i di Novi sono stati pubblicati a cura di L. Rossi, in *Gli Statuti di Novi Velici demaniale*, Casalvelino Scalo, 1982.

costituì prima e dopo il periodo della feudalità, un notevolissimo problema.

I capitoli presentano come già detto una tavola, cioè un indice per materia abbastanza preciso. L'indice però è alfabetico e non si presta molto ad un esame dettagliato degli argomenti oggetto della presente relazione. Dà, però, indicazioni abbastanza precise per le varie materie che interessano.

Nel capitolo 7° è stabilito che il «bocciero» che vende la carne deve tenere il rotolo di libre 3 e le bilance «giuste»; al 47° è indicata la procedura che il catapano deve effettuare per far osservare le misure, il rotolo per la carne, le misure per il grano e i nappi per la farina. Il controllo di tali misure andava fatto almeno una volta al mese, se non due volte.

Nell'87°, i tavernieri possono conservare metà degli animali da essi stessi macellati, metà per l'uso proprio per la taverna, l'altra metà, invece, deve essere venduta *ad assisa* come la carne venduta dai boccieri. Nel 90° viene stabilito, per la vendita del frumento o di altri tipi di grano, che i forestieri non sono tenuti a pagare la tassa «della piazza». Devono invece pagare la tassa in occasione della vendita di panni, tovaglie, frutta ed altre mercanzie. Nel 91° la vendita del frumento nella Terra e in tutti i Casali è permessa solo per il giorno in cui le mercanzie sono portate: i giorni seguenti il venditore è tenuto a mantenere lo stesso prezzo del primo giorno. Nel 94° i fornari sono tenuti all'osservanza della buona qualità del pane e in caso di perdita di esso per suo difetto o colpa saranno tenuti a risarcire il danno.

Nel 95° vengono stabiliti i poteri dei catapani che possono procedere, punire ed esigere le pene da tutti coloro che non abbiano osservato le regole delle vendite sottoposte alla preventiva autorizzazione dei catapani stessi.

Nel 107° è stabilito che tutti coloro che vendono porci, castrati o altre bestie grandi o minute devono pagare «la terziaria per l'Università». Nel 108° è stabilito che tutti gli animali portati al macello devono essere sottoposti all'assisa del catapano e che nell'ipotesi che non si volessero poi ammazzarli deve essere pagata la multa di un «augustale», la stessa pena per coloro che portassero in vendita il pesce o altre carni in luoghi diversi.

9° i fornari devono vendere il pane ad un grano al rotolo. caso di carestia il prezzo sarà modificato dall'università. Il mostura» dovrà essere pagato sempre un danaro in meno. In ece, di abbondanza si deve vendere secondo il prezzo stabilito ano, comunque ad un prezzo massimo di 5 grana per tomolo. 0° i vinai devono guadagnare due tarì e mezzo per salma, le misure della «quarta e del quartuccio» controllate dal Nel 111° è stabilita la libertà di vendita del vino, carne, naggio, pesce, carne salata, sempre che sia stato fissato il l catapano. Ogni massaro però, può vendere senza autorizza- catapano una botte di vino di tre salme, purché vino fatto opria vigna e 4 tomoli di grano fatto dal suo campo. Questo è però dato per una sola volta all'anno e di queste vendite re informato il catapano. I tavernari pubblici sono invece questa facoltà.

pitolo 112° vengono stabilite delle limitazioni per le macella- econda che i boccieri vogliano macellare e vendere la carne orio o fuori da esso. Nel 113° viene stabilito il divieto di a carne il sabato santo senza assisa, nel 114° vengono stabilite tà della vendita della carne «a folla». Anche quando la carne ve essere venduta a rotolo o a mezzo rotolo e non con pesi in maniera da garantire la vendita al maggior numero di Il bocciero non può rifiutarsi di vendere la carne a chi la Nel 115°, uguale divieto è posto per chi intenda vendere ardine senza l'autorizzazione del catapano.

vendita del pesce il catapano, dopo aver ricevuto il giura- l venditore sul prezzo che ha pagato per comprare il pesce, a suo arbitrio il prezzo di vendita. «Di modo però che il possa guadagnare» così saggiamente stabilisce il capitolo. si che qualcuno comprasse tutti i pesci è tenuto a rivenderli iorni successivi allo stesso prezzo pagato. Dopo due giorni li lere a suo modo. È proibito ai cittadini di comprare dai di sarde tutto il pesce per dividerselo tra pochi, ma invece il re essere venduto al minuto, nei luoghi stabiliti.

pitolo 120° vengono stabiliti i prezzi diversi per altri tipi di porco. La porcastra, cioé scrofa, che abbia meno di un anno n abbia ancora figliato, sette denari, porcastra ben grassa

3 denari per rotolo, carne di scrofa ben grassa 5 denari, carne di scrofa «scorticata» 4 denari, «carne camarata» un terzo in meno. Nel 121° vengono stabilite le pene per coloro che abbiano venduto carne guasta come carne buona: anche in questo capitolo vengono stabiliti a seconda del tipo di carne i prezzi a rotolo della carne da vendere.

Nel 122° le carni di capra ben grasse sono valutate sei denari a rotolo, quelle macilenti a 4 denari. Nel 123° la carne di pecora viene valutata a 4 denari il rotolo fino al 15 maggio e tre denari dal 1° giugno, la carne di montone non castrata otto denari fino al 15 maggio, la carne di montone castrata per i mesi di settembre, marzo e aprile 8 denari, con facoltà al catapano di aumentare o diminuire il prezzo.

Nel capitolo 124° la carne portata già macellata nella Terra deve essere venduta soltanto dietro autorizzazione del catapano, dopo che il padrone della carne abbia giurato di che male essa sia morta, dichiarazione suffragata da almeno due testimoni. Il capitolo 125° infine, stabilisce che le carni infette non possono essere vendute in tutto il territorio di Novi.

ZIO SAVOJA

di esportazione e transito di vino nei secoli XVI e XVII
tri delle cancellerie dello Stato di Milano

ino e la regolazione annonaria. – Il vino ha una grande importanza
entazione della popolazione dello Stato di Milano nel periodo
ninazione spagnola, come, d'altronde, aveva avuto e avrà nei
ecedenti e successivi. Una chiara testimonianza del generale
mento del vino come un complemento essenziale delle dieta
sione tra i generi che i principali luoghi pii elemosinieri
o ai loro assistiti, insieme al pane e ad altri generi alimentari[1].
azione della vite era diffusa in tutte le zone dello stato, anche
d essa inadatte, al fine di assicurare una produzione di vino
e a coprire le necessità del consumo domestico; peraltro, era
oltura specializzata, e il prodotto in genere non andava oltre
ità mediocre[2].

DE MADDALENA, *Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il secolo XVII*, Milano

dicazioni per i traffici di vino, le condizioni della produzione e la qualità del
M. ROMANI, *Produzione e commercio dei vini in Lombardia nei secoli XVIII e XIX*, in
alpines d'histoire sociale», s. I, 1972, 3, pp. 135-161, in particolare pp. 140 e sgg.,
qualità del vino, le difficoltà di conservazione e trasporto, le qualità più apprezzate.
ale, v. A. MARESCALCHI - G. DALMASSO, *Storia della vite e del vino in Italia*, Milano
voll. 3. Per la distribuzione della coltivazione della vite nel territorio dello Stato di
primi decenni del XVIII secolo cfr. i saggi di S. Zaninelli e M. Bianchi in *La*
diaria in Lombardia dal catasto teresiano all'età napoleonica, I, a cura di S. ZANINELLI,
. Per un quadro della situazione economica della Lombardia nel XVII secolo cfr.
e D. SELLA, *Crisis and continuity: the economy of spanish Lombardy in the seventeenth*
bridge-London 1979 (trad. it. Bologna 1982); ID., *Sotto il dominio della Spagna*, in
a, diretta da G. GALASSO, XI, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984,
on la ricca bibliografia curata da Carlo Capra; L. FACCINI, *La Lombardia fra '600*
no 1988. Di particolare interesse per il tema qui trattato è la tesi del Faccini di

Benché complemento essenziale della dieta, come si è detto, il vino non era però un genere di prima necessità, o per lo meno non allo stesso livello del frumento e degli altri cereali panificabili. L'esame della serie dei prezzi del vino sul mercato di Milano nel XVII secolo, raffrontata con quella del pane di frumento e quelle di segale, miglio e riso, permette di constatare un andamento difforme, pur nella analogia delle tendenze secolari, andamento difforme che è particolarmente evidente in occasione di notevoli variazioni dei prezzi; il che conferma che il vino «rimane pur sempre un bene complementare non indispensabile», di modo che «il consumatore è naturalmente portato a destinare una maggiore o minor porzione del proprio reddito all'acquisto del vino ... a seconda che i prezzi dei generi alimentari di prima necessità tendano a contrarsi o a elevarsi»[3].

Il vino, come d'altronde tutti i prodotti, era soggetto a numerosi dazi, a partire dal cosiddetto dazio dell'imbotato, che gravava in genere sui prodotti della terra[4], passando per i molteplici dazi e pedaggi che gravavano sui trasporti, per finire col dazio sulla vendita del vino al minuto, detto dazio del bollino. Il commercio del vino, e in genere il

un'espansione della viticoltura nella seconda metà del XVII secolo, in conseguenza della maggiore redditività dei prezzi del vino rispetto a quelli dei cereali; una tesi analoga per il territorio di Ginevra è sostenuta in A. M. PIUZ, *Note pour une interprétation de la politique genevoise du vin au XVII siècle*, in «Annales cisalpines d'histoire sociale», s. I, 1972, 3, pp. 231-234.

[3] «(...) in altri termini la domanda di vino è in funzione inversa, o comunque contraria, all'altezza dei prezzi dei beni alimentari primari, *coeteris paribus*». Si constata così, ad esempio, che «alla punta molto alta dei prezzi del vino nel 1611 corrisponde una flessione dei prezzi degli altri prodotti agricoli», e ancora che «al movimento ascensionale dei prezzi delle biade iniziatosi intorno al 1647 fa riscontro una fase depressiva dei prezzi del vino che incominciano ad aumentare alla metà dell'anno seguente e raggiungono il massimo livello alla metà del 1651, quando gli altri prezzi sono già nettamente calati». A. DE MADDALENA, *Prezzi* ... cit., pp. 114-115.

[4] Per questo dazio, e per tutto il complesso del sistema daziario dello Stato di Milano, si veda (oltre agli studi storici sul periodo) *Alleggiamento dello Stato di Milano per le imposte, e loro ripartimenti. Opera di Carlo Girolamo Cavatio Prosapia de' conti della Somaglia* ..., Milano, per Gio. Battista e G. Cesare fratelli Malatesta, 1653, di cui copia in ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (d'ora in poi ASMI), *Atti di governo, Censo*, p.a., cartella 12, nel quale sono anche elencati i numerosi dazi ceduti in affitto dalla regia Camera. Per un dettaglio delle tariffe daziarie, si veda inoltre il volume a stampa *Dati, e tasse diverse di quello si doverà pagare per le mercantie* ..., per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta, Milano 1686, di cui copia in AS MI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 5.

dello stesso da una località all'altra all'interno e all'esterno
o, era soggetto come le altre merci al dazio della mercanzia.
, per fare qualche esempio, il «datio della mercantia della
Milano» gravava per soldi 3 denari 9 per brenta[5] sul «vino
conduce da estraducato in ducato, overo conducendosi dal
ori»; il «datio della mercantia della città di Pavia, et Pavese»
2 per brenta sia per il «vino forastiero entrando exeundo»,
ansito, chè per il «vino nato, o raccolto in pavese, exeundo»;
onese, per il dazio del «traverso del vino», il «vino forastiero
per Po' per andar suso, et in zoso, et passa per lo Cremone-
va s. 2 d. 6 per staro. I vini pregiati erano in genere più
«vino amabile, vino dotagio» (sic) nel Pavese pagavano per
16 «intrando exeundo», e s. 10 «intrando»; nel Milanese,
nabile, e vino d'Otagio, e malvasia» l. 1 s. 10 per brenta;
no, la malvasia pagava s. 7 d. 6 per brenta, il «vino forastiero»
[6].

---

età di unità di misura in uso all'epoca nello Stato di Milano rende arduo stabilire valenze. A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente presso tutti i popoli*, Torino 1883 (rist. anast. Roma 1976), fornisce ad esempio ati (che qui si arrotondano al secondo decimale): per MILANO, brenta = 3 staia 5; staio = 2 mine = 4 quartari = l. 9,14; somma (indicata come misura di o per gli aridi) = l. 164,51; per COMO, brenta = 6 staia = l. 89,81; staio i = l. 14,97; per CREMONA, brenta = 45 boccali = l. 48,53; soma (indicata come pacità solo per gli aridi) = 16 staia = l. 175,48; per CHIAVENNA: brenta = 6 staia soma (indicata come misura di capacità solo per gli aridi) = da 182 a 201 litri, el genere. L. FACCINI, *La Lombardia* ... cit., p. 16, fornisce per il vino il solo brenta, corrispondente a l. 75,55.

menti analizzati è molto usata come unità di misura, oltre alla brenta, la soma, e in uno stampato predisposto per la concessione di licenze di esportazione da re nel 1690 — ASMI, *Gridario Greppi*, vol. 1 — è indicata l'equivalenza di una salmaggiore = 2 brente milanesi), e compaiono anche «carra» (nelle tariffe del raverso del vino» nel Cremonese, riportate in *Dati, e tasse* ... cit., è citato il «carro », e le tariffe sono indicate per «carro» e per «staro»), «cavallate», «barili», sure per le quali non è stata trovata una precisa equivalenza (si tratta però te, in molti casi, di indicazioni approssimative, inserite nella licenza al solo fine di antificazione di massima tale da consentire il controllo). Sulla base delle considera- sopra si è quindi scelto di attenersi in tutti i casi alle unità di misura utilizzate in documento.

tasse ... citata. Nel testo è specificato che i dazi indicati vanno intesi «senza mento».

Le qualità pregiate che si trovano nominate in queste tariffe daziarie, quindi probabilmente le più diffuse nello stato, sono dunque il vino amabile» di Taggio[7], la malvasia, la vernaccia: le stesse qualità che ricorrono nelle licenze che si esamineranno più avanti.

L'organizzazione delle forme di controllo sulla commercializzazione del vino, e in particolare sull'esportazione, ci conferma che si trattava di un genere di grande importanza, la cui gestione non era però affidata alle grandi strutture del controllo annonario. Nelle *Novae Constitutiones* del 1541 (la cui compilazione era stata ordinata ai giuristi del Senato milanese dall'ultimo duca Sforza, Francesco II, e che vennero abolite solo da Giuseppe II nel 1786) la conservazione della «Annonae uberas ... ad commodum subditorum, et huius Imperii tutelam» è affidata a una specifica magistratura, i *Praefecti Annonae*, tra le cui competenze (ereditate pochi anni dopo dal Magistrato straordinario)[8] non rientra il

[7] Un accenno ai «moscatelli ed i secchi di Taggia», località presso Sanremo, e ad altri vini pregiati nei secoli precedenti è in F. MELIS, *I vini italiani nel Medioevo*, a cura di A. AFFORTUNATI BARRINI, Firenze 1984, p. 18.

[8] Nello stesso anno 1541 in cui Carlo V promulga le *Novae Constitutiones* le tre principali magistrature economiche dello Stato — Magistrato ordinario, Magistrato straordinario, Prefetti dell'annona — sono abolite, e le loro competenze riunite in un unico Magistrato. Pochi anni dopo, nel 1548, le competenze annonarie sono di nuovo separate, con la creazione di un Ufficio delle Biade; una ulteriore riorganizzazione avviene nel 1563, quando con dispaccio del 16 aprile Filippo II ricostituisce i due Magistrati — ordinario e straordinario — separati, unendo al secondo l'Ufficio delle biade. Questo assetto istituzionale resta da allora sostanzialmente immutato fino alle grandi riforme della metà del XVIII secolo. Oltre alle competenze annonarie, al Magistrato straordinario spetta la prevenzione e la repressione dei contrabbandi, l'amministrazione dei redditi dei beni patrimoniali del principe, il controllo di beni e diritti feudali, la riscossione delle pene pecuniarie e le gestione dei beni confiscati, l'amministrazione delle acque pubbliche. Al Magistrato ordinario compete in primo luogo il controllo delle imposte, dirette e indirette, ordinarie e straordinarie, e il controllo dei relativi appalti; da lui dipende quindi, più o meno direttamente, tutto quanto riguarda il sistema daziario, e il controllo dei generi, come il sale, su cui vigeva un regime di monopolio. Per l'organizzazione dello stato in epoca spagnola cfr. A. ANNONI, *Stato di Milano (dominio asburgico) (1535-1748) Lombardia austriaca (1749-1796)*, Milano 1966; D. SELLA, *Sotto il dominio* ... cit.; A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913; ID., *Il Magistrato camerale e la sua competenza amministrativa e giudiziaria*, in «Archivio storico lombardo», s. IV, XXXVII (1910), pp. 373-422; F. ARESE, *Le supreme cariche del ducato di Milano da Francesco II Sforza a Filippo V*, Milano 1972, estratto da «Archivio storico lombardo», s. IX (1970), testo quest'ultimo molto utile per l'identificazione dei membri delle diverse magistrature, e quindi dell'ufficio di appartenenza dei firmatari e destinatari dei documenti esaminati (che sono in gran parte confluiti nel fondo peroniano *Atti di governo*, conservato in ASMI, ordinati per argomento e non per magistratura).

ltro, al vicario di provvisione di Milano, il cui primo compito
o le *Novae Constitutiones*, di curare che «quae concernunt
ominum civitatis Mediolani, et suburbiorum, justis, et decenti-
s vendantur», spettava anche «curare abundantiam vini pro
s urbis»[9], e il parere del Vicario di provvisione (le cui
ze si estendevano a tutto il ducato di Milano) è spesso richiesto
natore quando si tratta di decidere in merito alla concessione
e di esportazione[10]. Sempre nelle *Novae Constitutiones* pane,
rne sono significativamente accomunati in un paragrafo dal
publicanis et vectigalibus che stabilisce che il dazio su questi
n possa intendersi incluso in alcuna concessione o esenzione
essa esplicitamente nominato.
e non soggetto al regime dei grani e degli altri generi di
cessità, anche il commercio del vino era sottoposto al controllo
orità, che a più riprese, nel corso del secolo XVI e XVII,
gono con disposizioni in vario modo restrittive[11]. Frequenti
disposizioni, emanate non solo dal governatore ma anche
nte dal Vicario di provvisione o dal Magistrato ordinario,
evasione dei dazi sul commercio al minuto[12], contro gli
tori e per l'approvvigionamento della città di Milano[13], per il
dello smercio; qui interessano però gli interventi complessivi

---

annotato nella edizione delle *Novae Constitutiones* edita nel 1741 a cura di Gabriele
ui cito. Sulla competenza in merito del Vicario di provvisione, e suoi ordini al
r. anche A. DE MADDALENA, *Prezzi* ... cit., pp. 53 e seguenti.

onde, Vicario di provvisione e giudici delle vettovaglie di Milano e delle altre città
si preoccupavano di assicurare il rifornimento ai rispettivi centri urbani di tutti
mentari, non solo di grani e vino.

parte, anche la circolazione di diversi altri generi ritenuti, evidentemente, di
strategica subisce restrizioni di varia entità: in primo luogo l'oro e in genere le
e di denaro contante; i cavalli; le armi e la polvere da sparo; per non parlare del
odeva, come è noto, di un regime del tutto particolare di monopolio.

enti ad esempio le disposizioni contro la vendita del vino al minuto da parte di

orme analoghe a quelle per le biade, con l'obbligo di introduzione in città del vino
entro una determinata distanza dalla stessa e col divieto di accaparramento, che nel
i si traduceva in un divieto agli «hostii, tavernieri, e mercatanti di vino di questa
quistare vino entro una certa distanza (15 o 25 miglia) dalla città. Cfr. grida 10
602 e altre analoghe emanate in diverse occasioni nel corso del XVII secolo, e A.
LENA, *Prezzi* ... cit., p. 53.

i divieto di esportazione emanati dal governatore a più riprese in ccasione, in genere, di una accertata scarsità nello stato. In queste ccasioni si proibiva ogni «estrazione» di vino, e, quasi sempre, anche transito attraverso lo stato di vini provenienti dall'estero, salvo cenza espressa di «Sua Eccellenza» (cioè il governatore) [14]. Nella aggioranza dei casi le gride si rifacevano a precedenti divieti, teoriamente ancora vigenti ma non più rispettati. La vigilanza sull'applicaione delle gride era affidata a tutti i rappresentanti dell'autorità, e in articolare al Vicario di provvisione, al Magistrato ordinario, ai podeà, ai quali spettava innanzitutto fare la «pubblicazione» della grida essa nella loro giurisdizione, ai diversi ufficiali deputati alla represone dei contrabbandi.

In linea di massima la sovrintendenza sul commercio e sui dazi sul ino spettava al Magistrato ordinario, così come questi si occupava del stema daziario nel suo complesso; quando un provvedimento in merito l'esportazione di vini — l'emanazione di una grida, la concessione di

una licen che era ri chiedeva — anche città capi discusse suppliche del Magis giurisdizi rio era facevano repressio i conflitti a questo del divie uniforma trasporto Magistra esplicita cui, aven contro l' cutione cose si f dell'inter

[14] Ad esempio la grida del 29 novembre 1593, per «dare a questa città, et sudditi dello ato, e particolarmente a poveri ogni commodità di vivere» proibisce «che vino d'alcuna rte si possa in alcun modo estrarre da esso» e stabilisce, «col parere ancora del eccelso onsiglio segreto», che nessuno ardisca esportarne «senza licenza in scritto firmata di propria ano di sua eccellenza»; si da mandato agli «uffitiali» dello stato, e in particolare a quelli gli «sfrosi», di dare «avviso al Tribunale della Provisione di coloro, che contraverranno, cioché ... possa ... procedere»; grida 10 giugno 1602, che servirà da modello per diverse re degli anni successivi, che oltre alle «estrazioni» vieta «parimente .. tutti i transiti de' ni», riservando in entrambi i casi al Governatore la concessione delle licenze: per le asgressioni si deve darne «avviso per quello, che tocca al Ducato di Milano al Vicario di ovvisione, et per il resto ai podestà delle città, nella cui giurisditione si farà l'inventione». Tra le molte gride in merito meritano ancora di essere ricordate: grida 2 mar. 1619, che rvirà di modello per gride analoghe fino alla metà del secolo, vieta l'esportazione di vino ed va, affida la «soprintendenza d'essa al Magistrato ordinario, al quale i giudici daranno nto ...» e ordina ai podestà di pubblicarla e farla eseguire, raccomandando attenzione prattutto a quelli di Cremona e Casalmaggiore; grida 12 lug. 1625, diretta contro le portazioni che, contravvenendo alla grida del 1619, avvengono «sotto pretesto di privilegi ri di cui ne abusano ...», sospende ogni privilegio ribadendo il divieto e ordinando al agistrato straordinario e a quanti da lui incaricati di farlo osservare (il divieto è espressamente municato al Castellano di Domodossola: ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113); ida 28 ago. 1626, che accomuna in una sola grida il divieto di acquisti entro 15 miglia da ilano e il divieto di esportazione, con incarico al Magistrato ordinario, più volte rinnovata gli anni successivi; grida 5 nov. 1639, rinnovata nel 1642, contro gli «sfrosi» dal lago aggiore, incarica il Magistrato straordinario. Per altri riferimenti v. *infra*.

[15] Oppur *Annona*, p.a.
[16] Cfr. a straordianri
[17] Cfr. A. cit., p. 271.
[18] La vic supplica pro all'interno d ordinario de della stessa con l'ordine
[19] Consul *governo, Fina*

za — era in gestazione, era in genere al Magistrato ordinario chiesta una consulta dal governatore, che in questi casi spesso il parere — o ordinava al Magistrato ordinario di farlo del Vicario di provvisione, rappresentante degli interessi della ale. Le cause originate da infrazioni a queste gride venivano davanti al Magistrato ordinario, e a questi erano rivolte le dei colpiti dai sequestri [15]. Non mancano però casi di interventi trato straordinario in materia, con, in più occasioni, conflitti onali tra i due magistrati. D'altronde, il Magistrato straordinaompetente in materia di «sfrosi» [16] e di annona, ed a lui capo, in gran parte, le autorità periferiche deputate alla ne del contrabbando; nè sono infrequenti, in quest'epoca, giurisdizionali tra i magistrati anche in altre materie [17]. Merita proposito ricordare una vicenda del 1688, quando il Capitano o di Casalmaggiore si rifiuta, secondo alcuni supplicanti, di rsi a una disposizione del Magistrato ordinario in materia di di vini, in quanto asseriva di accettare ordini solo dal o straordinario [18], e più ancora è significativa la protesta del Magistrato ordinario, nel 1625, diretta al governatore, in do saputo che era imminente la pubblicazione di una grida sportazione di vino «incaricando la sopraintendenza, et essei essa» al Magistrato straordinario, ricorda come di queste osse sempre occupato il Magistrato ordinario, «trattandosi sse delli dacii, et entrate ordinarie della regia Camera» [19].

---

gli sono trasmesse dal governatore: diversi esempi in ASMI, *Atti di governo,* cartella 48.

esempio alcuni atti relativi a un processo del 1635 davanti al Magistrato per contrabbando di vini dalla valle Antigorio, *ibidem.*

VISCONTI, *Il Magistrato camerale* ... cit., p. 415, e ID., *La pubblica amministrazione* ...

nda è richiamata in un ordine a stampa del governatore del 19 giugno 1688; la estava contro gli ostacoli frapposti dal Capitano del divieto al trasporto di vino lla giurisdizione di Casalmaggiore, e il riferimento era ad un ordine del Magistrato 14 marzo 1684 in merito a una causa analoga per sequestri ordinati dal daziero ttà, mostrato dai supplicanti al Capitano. In entrambi i casi la vicenda si conclude che tali traffici non siano ostacolati.

a del Magistrato ordinario al Governatore, 1625 lug. 12, in ASMI, *Atti di ze,* p.a., cartella 1113 (per la grida, che porta la stessa data, v. nota 14).

Sono frequenti, nelle gride a cavallo tra XVI e XVII secolo, i richiami alla necessità di conservare l'abbondanza del rifornimento di vino per lo stato, in conseguenza di un cattivo raccolto o comunque di scarsità; tale richiamo è presente anche in gride successive, e non mancano, come negli anni 1651-53 e nel 1656, anche divieti, di segno opposto, di importare vino forestiero nello stato, in occasione di buoni raccolti, divieti a loro volta trasformati, in anni di cattivo raccolto, in permessi generalizzati di importazione associati alla proibizione di esportare [20].

Un esempio della importanza del traffico di vino forestiero che entrava nello stato, e una testimonianza sulla rilevanza delle importazioni dal Monferrato [21] (e sulle entrate che queste importazioni volevano dire per l'erario) l'abbiamo da una vicenda del 1690-1691, quando l'impresario del vino forestiero presenta al Magistato ordinario una supplica in cui si richiede un risarcimento di 12.000 lire per i danni subiti a causa delle operazioni belliche, col sequestro delle imbarcazioni, il blocco dei traffici e l'attivo contrabbando di vino dal Monferrato — che aveva luogo con la copertura dei rifornimenti all'esercito accampato a Candia — da cui, è specificato, proviene buona parte del vino importato nello stato [22].

[20] Grida 17 ott. 1651, che proibisce, sentito il Magistrato ordinario, l'importazione di vini esteri: il divieto è esteso all'aceto con altra grida del 15 gennaio successivo emanata dietro supplica di Domenico Piccinino, detentore della licenza di importare vino dal Monferrato e dal Piacentino, che lamentava frodi a suo danno; grida 2 dicembre 1652, che rinnova il divieto; grida 18 ottobre 1653, che rinnova ulteriormente il divieto di importazione ad eccezione che dalla Valtellina (in data 23 marzo 1653, sempre previo parere del Magistrato ordinario, era stata però concessa una licenza esclusiva ad Agosto Crotta per tutto l'anno di importare in città e Ducato di Milano vini da Bergamasco e Bresciano, eccezione fatta per «quelli dolzi e di Celatico»); grida 21 settembre 1654, si concede l'importazione, visto lo scarso raccolto, vietando nel contempo l'esportazione; grida 10 aprile 1656, su parere del Magistrato ordinario si rinnova il divieto di importazione. Se da un lato questi divieti di importazione, dichiaratamente intesi a impedire un calo dei prezzi, fanno pensare a una maggiore abbondanza di raccolti (cfr. a questo proposito la citata tesi del Faccini sull'espansione della coltivazione della vite), dall'altro la licenza concessa al Crotta fa ipotizzare un meccanismo di divieti intesi a porre le basi per l'appalto di licenze che consentissero entrate più sicure per l'erario.

[21] Il Monferrato come zona di esportazione è spesso richiamato nelle licenze di transito di vini diretti in Svizzera e a Mantova; cfr. anche G. BRACCO, *Produzione e commercio dei vini piemontesi nei secoli XVIII e XIX*, in «Annales cisalpines d'histoire sociale», s. I, 1972, 3, pp. 163-179.

[22] Consulta del Magistrato ordinario del 16 maggio 1691, in ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113. Il Magistrato propone un risarcimento di 3.000 lire.

ore particolare ha la grida del 19 ottobre 1679, che, richia- gride proibitive del 22 ottobre 1678 e del 19 aprile 1679, n generale divieto di esportazione di «alcuna benché minima i vino da questo ad altri stati» senza espressa licenza rilasciata celleria segreta. Si specifica però che «intende l'Eccellenza n volere in alcun modo pregiudicare alli sudditi di questo i di lasciar libero il loro commercio per esitare detto vino , che più li pare, attesa massime l'abbondanza di quest'anno, i conservare questa regalia alla detta Cancelleria segreta, che ichissimo possesso», con l'esplicita finalità di recuperare allo fonte di reddito[23]. Tale disposizione è evidentemente in alla concessione dell'agosto precedente a Giovanni Tornago ossione per sette anni, dietro pagamento anticipato di una a Tesoreria, dei diritti della Cancelleria segreta sulla conces- e licenze di esportazione di vino dal Lago Maggiore[24]. In omunque, si ritrovano ancora divieti di esportazione genera- ccasioni particolari quale quella del 1692, quando al generale esportazione di grani verso i paesi svizzeri è aggiunto il esportarvi vino[25].

Cancelleria segreta e le licenze di esportazione. – Le gride proibitive tazione di vino riservavano al governatore il rilascio di licenze zione e transito in deroga alle gride stesse. Le licenze concesse materialmente redatte e rilasciate dalla Cancelleria segreta, , come si è ricordato, la grida dell'ottobre 1679 asserisce o i relativi diritti per «antichissimo possesso»[26], diritti fissati

---

atti relativi alla concessione, *ibidem*.

rdine 20 ott. 1692 ai podestà delle zone di confine. Dalla grida proibitiva one di vettovaglie erano peraltro state escluse «la Provincia di Lugano, e Prefetture quanto confederate di sua maestà: ASMI, *Gridario Greppi*, vol. 1, grida 7 ott. 1692. atto risalire almeno all'epoca del conte di Fuentes (governatore dal 16 ottobre uglio 1610). Atti in merito sono inclusi nelle carte relative alla contesa col divieto del lago Maggiore insorta in occasione della citata concessione del 1679 ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113. Peraltro, in una consulta del 13 del Magistrato ordinario si affermava che i diritti relativi alla concessione delle erano «destinati per l'apposiento dei ministri del supremo Consiglio d'Italia»:

n quella occasione in 2 soldi per brenta dei 5 soldi pagati dagli esportatori [27].

La Cancelleria segreta è alle dipendenze del gran cancelliere, vero «responsabile del governo sovrano in loco» per l'amministrazione civile; attraverso di essa:

«passano tutti i dispacci e i decreti che provengono dalla Corte ...; nei registri di questa Cancelleria sono ricopiati decreti, privilegi e grazie prima di essere trasmessi al Senato per l'interinazione o agli altri Magistrati ed uffici per l'applicazione; a questa Cancelleria pervengono relazioni, proposte e richieste dei Magistrati, dei «Pubblici» e dei privati e sono qui esaminate e vagliate sia che debbano giungere al Governatore, sia che vogliano o debbano essere trasmesse a Madrid» [28].

La «speditione» dei «dispacchi che si levano, e passano per la Cancelleria segreta» era naturalmente soggetta a una tassa, il cui ammontare variava a seconda della natura del «negotio»: le diverse tariffe sono fissate da ordini reali o decreti del governatore, come quello del 5 agosto 1591 [29], o la tariffa stabilita dal marchese di Leganes nel 1639, confermata con cedola reale del 6 agosto 1643 e ulteriormente ribadita dal gran cancelliere con suo decreto del 17 novembre 1662 [30].

Gli atti della Cancelleria segreta sono conservati, presso l'Archivio di Stato di Milano, frammisti a quelli delle due cancellerie direttamente dipendenti dal governatore (Cancelleria di stato e Cancelleria di guerra

[27] Le contese tra Capitano del divieto del lago Maggiore, Cancelleria segreta e il Tornago si erano concluse con la decisione che alla Cancelleria (e quindi al Tornago) spettassero per ogni brenta s. 1 moneta di cambio dei s. 5 moneta corrente pagati dagli esportatori (è calcolato che per 100 brente ciò avrebbe comportato lire 13.4.3 per la Cancelleria e 11.15.9 per il Capitano): convenzione 25 gen. 1680, in ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113. La tariffa di 2 soldi per brenta è confermata anche nella concessione del transito di Varese (cfr. nota 55) e in un modulo a stampa del 1690 per le licenze di esportazione da Casalmaggiore (*ibid., Gridario Greppi*, vol. 1). Per l'ammontare a soldi 5 per brenta dei diritti riscossi dal Capitano cfr. grida del Magistrato straordinario del 15 giu. 1675 che fissa le tariffe da riscuotersi dal Capitano del divieto del lago Maggiore e dai suoi ufficiali, *ibid., Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113.

[28] A. ANNONI, *Stato di Milano* ... cit., pp. 16-17. Per le competenze della Cancelleria segreta cfr. anche A. VISCONTI, *La pubblica amministrazione* ... cit., p. 50, e gli atti raccolti in ASMI, *Atti di governo, Uffici e tribunali regi*, p.a., cartella 86.

[29] *Ibidem.*

[30] Compreso nel volume *Dati, et tasse* ... cit., pp. 191-197. La casistica prevista è minuziosa; peraltro, non si sono reperiti riferimenti diretti alle licenze di esportazione di vino.

e cifra) ne
citate can
riuniti ne
diverse [31].
Cancelleri
salvacond
è ampia:
«archibug
di organi
concessio
e comuni
licenze d
esportazio
lata, qual
ecc. [32]. La
lacune; al
specifica

3. *Le*
i registri
1629-1630
e transito
sistematic
altri ci si
significati
traffico v

[31] Cfr. *A*
CENTRALE BE
930-932. Par
sono inoltre
successivi al

[32] Non m
contante da
questo tipo,
SAVOJA, *Asp*
MILANO, *As*
introduzione

l fondo Carteggio delle cancellerie dello Stato; i registri delle cellerie, con registri di altre magistrature dello Stato, sono fondo Registri delle cancellerie dello Stato e di magistrature La serie XXI di tale fondo è costituita da registri della a segreta in cui erano annotate le concessioni di patenti, otti, licenze d'armi, licenze e salvacondotti diversi. La casistica si va, appunto, dalle licenze di portar armi — con o senza i da ruota» — a licenze di caccia, licenze di questuare, licenze zzare giochi, licenze ad ebrei di portare la berretta nera, ne di privative di stampa o di produzione, concessioni a città tà di riscuotere tributi straordinari, rilascio di passaporti, matrimonio, e così via; sono presenti inoltre licenze di one e transito di vino e di altri generi a circolazione control- oro e denaro contante, cavalli, armi e polvere da sparo, serie è composta da 52 registri, datati dal 1552 al 1756, con cuni registri, per alcuni anni, sono riservati a una categoria di licenze (ad es. le licenze d'armi).

icenze di esportazione e transito di vino. – Si sono esaminati della serie citata per gli anni 1599-1607, 1612-1613, 1622-1624, , 1640-1643 e 1663-1684, schedando le licenze di esportazione di vino reperite: per alcuni anni la schedatura è stata a, con la rilevazione di tutti i dati delle singole licenze; per è limitati ad annotare le provenienze e le destinazioni più ve. Si è cercato di reperire in tal modo qualche notizia sul erso l'estero del vino proveniente dallo Stato di Milano, sulle

---

chivio di Stato di Milano, in MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO NI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma 1983, pp. e degli atti del carteggio sono fusi nelle serie peroniane degli *Atti di governo*; andati distrutti nel corso dell'utimo conflitto mondiale gli atti del carteggio 1623.

ncano, ad esempio, autorizzazioni per il trasporto di grosse somme di denaro verso le fiere dei cambi di Piacenza e Novi; cfr. alcuni riferimenti a licenze di più in generale ai traffici commerciali nello Stato nel XVI e XVII secolo, in M. *etti del commercio nello Stato di Milano in epoca spagnola*, in ARCHIVIO DI STATO DI *etti della società lombarda in età spagnola*. Catalogo della mostra, II, Milano 1985, alla sezione della mostra e catalogo dei pezzi esposti.

irettrici più significative, sulle quantità esportate, e di valutare la apacità informativa in tal senso della fonte presa in considerazione.

Va immediatamente detto che, dai sondaggi condotti, non sembra he le licenze concesse dalla Cancelleria segreta possano costituire una ttendibile fonte quantitativa sull'entità e le direttrici del traffico. In liversi anni tra quelli esaminati, il numero delle licenze reperite è estreamente esiguo: per non fare che qualche esempio, dall'ottobre 1640 tutto settembre 1641 si sono reperite solo 4 licenze di esportazione, li cui due concesse alla comunità di Casalmaggiore e una ad un privato ella stessa città, per complessive 2.500 some, e una concessa ad un allesano per l'estrazione di 200 some dalla val d'Ossola. Non risulta lcuna concessione di licenze di esportazione dal novembre 1601 al ovembre 1602, e nessuna licenza è annotata negli anni dal 1663 al 671, tre sole nel 1672, 6 nel 1673, di cui una successiva alla nuova endemmia. Ora, se in alcuni casi si può pensare alle conseguenze di n cattivo raccolto, come nel 1601-1602 (si ricorda che nel giugno 602 è emanata una severa grida proibitiva), o in altri a una generale ondizione di insicurezza dovuta allo stato di guerra, nella maggioranza ei casi l'ipotesi più probabile è che non di assenza di esportazione si ratti, bensì di assenza di controllo sulla stessa; o per lo meno, di ssenza di controllo nella forma che trovava espressione nelle licenze ella Cancelleria segreta. Il 13 aprile 1641, ad esempio, il Magistrato rdinario con sua consulta opina si possa concedere alle terre della val 'Ossola l'esportazione dei loro vini nel Vallese, vista l'abbondanza el raccolto [33]: una concessione generale che, evidentemente, esimeva alla richiesta di singole licenze, e quindi dall'annotazione delle stesse ui registri della Cancelleria segreta. Anche tra le licenze annotate sui itati registri, d'altronde, non mancano autorizzazioni generiche all'eportazione da un determinato territorio senza indicazione di quantità. i può inoltre ritenere fondatamente che in anni di abbondanza del accolto, o almeno di non scarsità, l'assenza di registrazioni significhi emplicemente un disinteresse del governo per tali traffici, o una ncapacità di controllarli: che è ciò cui pare si voglia alludere nella itata grida del 1679 che accenna alla desuetudine in cui era caduto il

[33] ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113, e *Annona*, p.a., cartella 48.

diritto del
esportazio
i quali la
essere not
gride pro
transito p
controllo,
assenza di
di rado; p
dai dazieri
Po, che co
Bresciano,
licenze, ac
rado in al
arduo dist
e variazio
le licenze
nei registr

Un altr
o della v
vino, spes
può ricor
Porta e a
Como», t
sopra il la

La form
resta sost
nome dell

[34] Ad esem
sui diritti del
[35] Cfr. co
Finanze, p.a.,
[36] Ad esem
ordinario del
l'esportazione
governo, Annon
[37] Cfr. AS

la Cancelleria segreta di riscuotere l'imposta sulle licenze di
ne di vino. Inoltre, anche in anni di stretto controllo, per
egistrazione di licenze è abbondante, il contrabbando doveva
evole, come d'altronde è segnalato in più di un caso dalle
bitive. La stessa assenza di licenze di esportazione o di
er alcune aree dello stato fa pensare più a una mancanza di
o a una delega dello stesso alle autorità locali [34], che ad una
traffici: così è ad esempio per l'Oltrepò pavese, che compare
er il Cremonese, dal quale sono segnalati attivi contrabbandi
locali nel 1614 [35] e in più di una grida; per i transiti lungo il
mpaiono solo occasionalmente; per i transiti da Bergamasco,
Piacentino verso Crema, per i quali risultano numerose
esempio, nell'annata 1623-1624, e che compaiono solo di
tri anni esaminati. In questi casi, appunto, è estremamente
nguere tra variazioni dovute a mutamenti effettivi nel traffico
ni nelle modalità del controllo sul traffico stesso. Non tutte
li cui si è trovata documentazione, inoltre, risultano annotate
i della Cancelleria segreta [36].

o punto che andrebbe approfondito è quello dell'affitto
ndita dei diritti di esazione dei dazi sull'esportazione del
so accomunati, come si è visto, ai dazi sulla mercanzia. Si
are, ad esempio, la vendita avvenuta nel 1650 a Francesco
Carlo Imbonati del «residuo de' dazi uniti della città di
a cui era compreso anche il «traverso del vino che transita
go» [37].

a delle licenze riportate sui registri della Cancelleria segreta
nzialmente immutata per tutto il periodo considerato. Al
intestatario della licenza, dello stato o straniero, costituito

---

pio, l'incarico dato al cancelliere del borgo di Varese nel 1680 e la citata contesa
Capitano del divieto del lago Maggiore, cfr. n. 56.

sulta del Magistrato ordinario del 13 ago. 1614, in ASMI, *Atti di governo,*
cartella 1113.

pio non si è trovato riscontro in tali registri alla citata consulta del Magistrato
13 aprile 1641 favorevole alla libera esportazione dalla val d'Ossola. Licenze per
di vino sono anche reperibili nelle citate cartelle del fondo ASMI, *Atti di*
a, p.a., e *ibid., Potenze estere*: cfr. M. SAVOJA, *Aspetti del commercio* ... cit., p. 85.
MI, *Rogiti camerali*, cartella 817.

da una o più persone fisiche (che possono provvedere tramite loro agenti), un ente (ad esempio un convento), una o più comunità (a volte è indicato «gli huomini di...»), segue l'indicazione della quantità e talvolta della qualità del vino di cui si concede l'esportazione o il transito (in qualche caso di licenze concesse a comunità l'indicazione è limitata a «i vini raccolti sul suo territorio»), con eventuali indicazioni quali «raccolto l'anno passato» (o «nel presente anno»), o la limitazione della licenza a vini «raccolti» sulle terre dell'intestatario, o ancora che il vino sia per solo uso di questi. In qualche caso di particolare rilevanza è segnalato che la concessione è avvenuta col parere del Consiglio segreto, o del Magistrato (in genere del Magistrato ordinario), o è aggiunta qualche osservazione (ad esempio in più casi di licenze richieste dal duca di Mantova è detto «... per far cosa grata...») o un riferimento alla richiesta di rilascio. Sono quindi indicate la provenienza e la destinazione del vino, dati questi che in numerosi casi sono generici (ad es. «terre del lago di Como») o mancanti; seguono alcune clausole procedurali, che consistono di solito nell'obbligo di pagare i dazi («...mediante i soliti, e dovuti dacii...») e in quello di presentare la licenza alle autorità locali (ad esempio castellano e podestà di Domodossola, o governatore e podestà di Como, o genericamente il giusdicente «dell'ultima terra dello stato»), alle quali compete controllare che «non segua fraude» e «non se ne porti maggior quantità» e, spesso, annotare sul retro delle licenze l'entità dei carichi man mano esportati. Per le licenze rilasciate a comunità, non è raro che il podestà sia incaricato di suddividere la quantità concessa, ad esempio «tra quelli che n'haveranno maggior quantità». La formulazione di queste clausole varia alquanto nel corso dei decenni: nelle licenze dei primi anni '20 e in quelle dei primi anni '40, ad esempio, è in genere indicato un periodo di validità che varia da qualche decina di giorni a 3/4 mesi, con l'annotazione di eventuali proroghe, indicazioni del tutto assenti nei primi anni del secolo; le clausole sul controllo da parte delle autorità locali e sul pagamento dei dazi variano alquanto nella formulazione. La sostanza del provvedimento resta, però, come si è detto, immutata.

Se i dati quantitativi che si possono ricavare dalla fonte presa in considerazione non appaiono del tutto attendibili né soprattutto esaurienti, un esame delle licenze annotate nei registri della Cancelleria

uò comunque fornire delle interessanti notizie sui traffici di
o Stato di Milano nel periodo considerato.
ndo in considerazione il periodo che va dall'annata 1599-1600
1606-1607, si possono ricavare i seguenti dati:

ioni di vino
sono considerati da ottobre a ottobre)

Licenze	Quantità	Note
5	brente 600 some 82	una licenza senza indicazione di quantità dalle «tre pievi» di Como
4	brente 1820	due licenze senza indicazione di quantità da Casalmaggiore
0		
2	brente 20 cavallate 20	
19	brente 60 some 1775	una licenza senza indicazione di quantità da Casalmaggiore
62	brente 9425 some 2474 barili 8 cavallate 50	tre licenze senza indicazione di quantità da Casalmaggiore, val d'Ossola, val Antigorio
27	brente 4748 some 150 barili 10	
24	brente 1023 some 740	

n le cautele cui si è accennato, l'andamento delle licenze
egli anni indicati, sembra coincidere con le poche informazioni
no a disposizione sui raccolti di quegli anni: sappiamo infatti
olti del 1601 e del 1602 erano stati cattivi[38], mentre una grida
bre 1603 fa riferimento alla speranza di un «onesto raccolto»[39],

---

a 10 set. 1602 contro l'accaparramento dei vini fa esplicito riferimento allo scarso anno precedente e ad aspettative analoghe per l'anno in corso.

6 set. 1603, che ribadisce il divieto di accaparramento di cui alla grida 10 set. hé l'anno presente dia speranza di honesto raccolto di vino» (altra grida del 13 va confermato il divieto di esportazione e transito senza licenza, riferendosi in contrabbandi accertati nella zona del lago di Como); cfr. anche A. DE MADDALE- cit., p. 114.

un'altra del settembre 1606 parla di abbondanza di vini negli anni recedenti[40].

Le località dalle quali è concessa l'esportazione sono principalmente: tre pievi superiori del lago di Como (Sorico, Gravedona, Dongo); in genere le «terre del lago di Como» o il «territorio di Como», erso Grigioni, «Alemagna», Svizzeri; il territorio di Casalmaggiore, er il quale non sono indicate specifiche destinazioni e che in più casi ttiene di esportare senza limitazioni di quantità; la val d'Ossola, verso vizzeri e Vallese, e le «terre del lago Maggiore», con le stesse estinazioni; il territorio di Varese, pure verso i paesi svizzeri; il Monte i Brianza, verso Grigioni, «Alemagna», Svizzeri, «Inspruch». Comaiono anche esportazioni dal Tortonese e dall'Alessandrino (verso il enovese, ma in un caso dal Tortonese in Baviera), da Valenza e da attinara (verso la Svizzera).

La qualità del vino esportato è di rado indicata; si può ragionevolente ritenere, però, che tale indicazione non possa mancare nel caso he la licenza riguardi vini pregiati, non foss'altro perché questi erano ravati maggiormente dai diversi dazi. Negli anni esaminati, troviamo gnalazioni di vino «vermiglio» diretto in «Alemagna» (dicembre 599); vino «dolce» per gli Svizzeri (maggio 1602); vino «bianco» ttobre 1605) da Brono pavese per il vescovo di Piacenza; vino dolce» dal Monte di Brianza per il vescovo di Costanza (dicembre 604) e vino «nero» (dicembre 1605) dalla stessa località per l'ambaiatore alla Corte cesarea; «vernaccia» e «vino rosso» per il re di olonia (dicembre 1609), cui era destinato anche del moscatello di aggio in transito.

Non si sono riscontrate significative ricorrenze tra i nomi dei oncessionari.

Transiti

Il numero delle licenze è molto inferiore a quelle di importazione: risultano due per il 1599-1600, una sola nel 1601-1602, quattro nel

[40] Grida 11 set. 1606, che ribadisce ugualmente il divieto di esportazione e transito senza enza e attribuisce ottimisticamente tale abbondanza all'efficacia delle gride precedenti: «poiché r le gride fatte gli anni passati, che proibiscono l'estrattione de vini, s'è visto il frutto, che seguito, essendo restato per la Iddio gratia assai abbondante lo Stato ...».

1602-160
e 9 nel 1
dei vini
tova, dal
rara; dal
Crema; d
Frequent
totale co
Genova
gio», in
magna»
Polonia
«Alemag
sciano. P
Le quant
o in «cav
«botali»,
«botti» e
rende ar
strazioni

Interes
anni 161
da Geno
della cor
1613, ent
diretta in
1613)[41],
vescovo
braio 161

Nel 16
transito
dal Bresc
10 carra,

[41] In entr
vino venga

, nessuna nel 1603-1604, due nel 1604-1605, 7 nel 1605-1606
606-1607. È interessante rilevare i percorsi e le destinazioni
n transito: troviamo vini che vanno dal Monferrato a Man-
Monferrato alla Svizzera, e in un caso dal Monferrato a Fer-
a Francia a Mantova (un solo caso); da Mantova verso
al Piemonte verso la Svizzera; dal Veneto verso S. Gallo.
sono, in proporzione, le licenze per vini pregiati (12 su un
mplessivo di 25): troviamo soprattutto «Moscatello», con
ome luogo di provenienza (in alcuni casi è specificato «Tag-
un caso è indicato il Piemonte) diretto in Svizzera, in «Ale-
(in un caso è anche specificato Augusta e «Inspruch»), in
già ricordato); è presente anche del «Malvasia» diretto in
na» e del vino «dolce» per i Grigioni da Bergamasco e Bre-
er il vino proveniente dalla Francia non è indicata la qualità.
ità di moscatello sono indicate il più delle volte in «barili»
allate», una volta in «colli»; il vino dalla Francia viaggia in
e per quello del Monferrato compaiono in due casi delle
in un'altro due «naveti»: una varietà di unità di misura che
ua ogni stima quantitativa, che l'esiguo numero delle regi-
renderebbe comunque poco significativa.
santi licenze di transito di vini pregiati si sono reperite negli
- 1613: troviamo del vino «amabile di Taggio» proveniente
va e diretto in «Alemagna» (11 gennaio 1613) e, per uso
e imperiale, a Vienna e Praga (14 febbraio e 18 settembre
rambe rilasciate al mercante milanese G.A. Curti), vernaccia
«Alemagna» dal Bresciano (2 novembre 1612, 20 novembre
malvasia proveniente da Venezia (30 ottobre 1612, per il
di Costanza e altri «principali de' cantoni Svizzeri»; 14 feb-
3, per «Alemagna»: è specificato «malvasia di Candia»).
23-1624, come si è accennato, si trovano diverse licenze di
erso Crema e il Cremasco: 25 licenze, in grande maggioranza
ano e dal Piacentino, per complessive 4885 brente, 200 some,
da ottobre 1623 a ottobre 1624. Non mancano licenze di

---

mbe le licenze, concesse a G. B. Scanagata, è imposta la condizione che altrettanto
condotto a Milano.

transito dal Monferrato a Mantova e a Ferrara, e licenze di esportazione da Casalmaggiore, dalla val d'Ossola, da diverse terre del Comasco (in particolare da comunità delle «tre pievi») con le destinazioni già ricordate.

Si sono esaminati anche i registri relativi all'annata 1629-1630, periodo di carestia prima e poi di peste, la tristemente famosa peste del 1630[42]. Si sono reperite due sole licenze di esportazione, in giugno 1630, per complessive 350 some dal Comasco verso «Alemagna» e le terre dei Grigioni; nove licenze di transito, dal Piacentino e Bresciano verso Crema (7, da novembre ad aprile, per complessive 1.200 brente e 200 some) e dal Piacentino al Bergamasco (2, novembre e dicembre, 30 brente e 100 some). Dopo quelle citate, non risultano rilasciate licenze fino al gennaio del '31, e tutte le annotazioni sul registro diventano molto rare. Regolari fino al 10 luglio 1630, dopo questa data si interrompono[43], per riprendere solo col 30 novembre, unica registrazione del mese[44], cui seguono solo poche registrazioni nei mesi successivi, per poi ricominciare con una certa regolarità solo dal febbraio 1631.

Nel 1640-1641 non sono annotate licenze di transito, e si sono reperite solo 5 licenze di esportazione, di cui tre da Casalmaggiore (per complessive 2250 some), una da Varese (100 some) e una dalla val d'Ossola (200 some)[45]. Due sole le licenze di transito nel 1641-1642, entrambe dal Monferrato verso Mantova; relativamente numerose invece le licenze di esportazione, 22 in totale, da Casalmaggiore (11 per 2.600 some complessive e due senza indicazione di quantità), val d'Ossola (6 per 660 brente e 400 some), Varese (1 per 10 some), lago Maggiore (4 per 300 brente e una senza indicazione di quantità), con le solite destinazioni.

[42] Sul crollo demografico e le ripercussioni sull'agricoltura e in genere l'economia dello stato cfr. in particolare L. FACCINI, *La Lombardia* ... citata.

[43] Del 19 agosto è la grida che ordina la quarantena generale nella città di Milano.

[44] Si tratta di una autorizzazione alla città di Vigevano di imporre una tassa.

[45] Si è già ricordato, per la val d'Ossola, la consulta 13 apr. 1641 del Magistrato ordinario che assentiva all'esportazione: si può quindi fondatamente ritenere che almeno da quella data in poi il vino sia uscito liberamente dalla valle senza la richiesta di singole licenze, da cui l'assenza di annotazioni sui registri esaminati (la licenza citata nel testo era del gennaio, quindi precedente alla consulta).

sono reperite registrazioni di licenze, di esportazione o di
tra 1663 e 1672. Probabilmente in conseguenza di grida del
nbre 1671 di divieto di esportazione, nell'anno 1671-1672
no le registrazioni di questo tipo di licenze: ne sono annotate
due da Casalmaggiore (2.000 brente e 500 some) e una, per
rente, dal già ricordato luogo di Brono verso il Genovesato.
cenze, sempre di esportazione, nel 1672-1673, una dal Voghe-
Piemonte, una dall'Oltrepò al Genovesato, e tre (per 1700
li) da Casalmaggiore; 4 nel 1673-1674 (dall'Oltrepò al Geno-
tre verso la Svizzera dal lago Maggiore); una sola nel
5 (per «tre bonze ... che saranno brente vinti in circa milanesi»)
rese a Vercelli; due, infine, nel 1676, dall'Oltrepò e ancora da
ggiore. Non vi sono indicazioni sulle qualità dei vini; per la
el 1672 da Casalmaggiore è citata una consulta del Magistrato
; nelle licenze del 1673, tra gli ufficiali che dovranno farle
, sono nominati anche i «capi di guerra»; nel 1676 per
ggiore si parla di «abondanza» di vini.

uesti anni vanno ricordate alcune vicende che non trovano
nei registri della Cancelleria segreta. Nel 1670 sorge una
con i Grigioni, che vietano l'importazione di vino dallo
Milano, suscitando le proteste del Contado di Como, proteste
no a testimoniare un attivo e proficuo traffico verso quelle
[46]. Nel 1676 è poi attestato un fiorente commercio di esporta-
vino ed olio dalla zona del lago di Como verso gli Svizzeri,
ni e lo stato veneziano, segnalato con preoccupazione dal
ore del forte di Fuentes e dal referendario di Como: si parla
no 12.000 brente» di vino ed olio «estratte» in poco più di un
territorio delle «tre pievi»[47]. Nel 1671 sono inoltre concesse
esportazione del vino raccolto sui rispettivi territori a Casal-

---

ta del Magistrato ordinario su una supplica del sindaco del contado di Como, che
la violazione alla lega del 1639 tra i Grigioni e lo Stato di Milano e ricorda come
ivieto di importazione di vini esteri nello Stato avesse escluso la Valtellina; da
crive all'ambasciatore conte Alfonso Casati perché si adoperi per far togliere il
ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113.

onsulta del Magistrato ordinario del 4 feb. 1676 il quale opina che, nonostante le
tive del 1654 e del 1671, si debba concedere tali esportazioni a quei territori
» per i quali il vino era l'unica risorsa per riuscire a pagare le imposte.

maggiore[48] e alle terre del Vescovato di Tortona[49], e risulta rilasciata una licenza di transito di vini del Monferrato verso la Svizzera[50].

Non si sono reperite nei registri della Cancelleria segreta licenze di esportazione e transito di vino nell'ultimo quarto del secolo: nei registri esaminati, dopo quelle poche degli anni settanta, non si sono individuate licenze successive al 1676. Una spiegazione esauriente di questa assenza richiederebbe indagini più approfondite, estese alle dinamiche dell'organizzazione amministrativa dello Stato: lo stesso registro che si apre nel luglio 1684[51] appare diverso dai precedenti nel formato, nella rilegatura, nella grafia. Comunque, una spiegazione immediata può essere trovata nella concessione a privati da parte della Cancelleria segreta, a partire dal 1679, dei diritti di esazione sulla concessione delle licenze di esportazione, cui si è già accennato. Nell'agosto 1679 viene stipulato tra la Cancelleria segreta e Giovanni Tornago una convenzione che concede a quest'ultimo, e per lui ad Ambrogio Delfinone, la riscossione dei diritti ad essa spettanti sulle esportazioni di vino «dalla provincia del lago Maggiore e suo territorio per li paesi de signori Svizzeri», per un periodo di sette anni dal settembre 1679 al settembre 1686, dietro pagamento anticipato di 700 lire imperiali annue, senza obbligo di dar conto di quanto effettivamente riscosso né della quantità esportata[52].

[48] La licenza è concessa dopo motivate consulte del Vicario di provvisione e del Magistrato ordinario: atti in merito dal novembre 1671 al gennaio 1672 in ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 48. È interessante il parere del Vicario di provvisione, che nella sua consulta del 14 dicembre al Magistrato, dopo altre considerazioni, afferma che essendo stato imposto negli anni precedenti un forte dazio sui vini esteri per facilitare il consumo di quelli locali «pare che la prohibitione fatta ultimamente di estrahere dallo stato li vini in esso raccolti repugni alla prima disposizione».

[49] Vino che trovava sbocco verso il Genovesato e i feudi imperiali. Decreto a stampa del Magistrato ordinario, 14 nov. 1671, ASMI, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 48.

[50] *Ibid.*, *Atti di governo, Potenze estere*, cartella 155.

[51] *Ibid.*, *Registri delle cancellerie dello Stato*, s. XXI, n. 37, dal 7 luglio 1684 al 18 agosto 1727. Il registro è intitolato «Registro delle patenti che si chiamano arbitrii che comincia al 7 luglio 1684».

[52] Convenzione 14 ago. 1679, in ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartella 1113, dove sono conservati gli atti relativi a questa e alle altre convenzioni citate nel testo. La convenzione del 1679 col Tornago era stata preceduta da una offerta dello stesso Delfinone di 600 lire imperiali; nella sua supplica questi affermava che in precedenza, tramite il Capitano del divieto del lago Maggiore, certo la Cancelleria segreta non riusciva ad ottenere più di 100 lire imperiali annue. Va ricordato che dal lago Maggiore passavano i carichi che risalivano per via d'acqua il Ticino (per la navigazione sul Ticino e i generi che risalivano il fiume diretti in Svizzera cfr. M. COMINCINI, *Storia del Ticino*, Abbiategrasso 1987).

sto primo accordo segue, in data 19 agosto, una grida proibitiva
ni esportazione senza licenza del Tornago, e nell'ottobre la già
grida che riafferma i diritti della Cancelleria segreta sulle «estra-
di vino. Nel frattempo era scoppiata una contesa tra il Capitano
vieto del lago Maggiore, che vedeva colpita una cospicua fonte di
e, la Cancelleria segreta, e lo stesso Tornago, che doveva fronteg-
l'ostruzionismo del Capitano e aveva forti difficoltà a controllare
frosi». Si giunge, nel gennaio dell'anno successivo, a una transa-
sulla cui base alla Cancelleria (e quindi al Tornago) sarebbero
te per ogni brenta di vino soldi 2 in moneta di cambio dei 5 soldi
neta corrente pagati dagli esportatori[53]; il Capitano del divieto
be pagato alla Cancelleria segreta, per i diritti anteriori al 1 settem-
9, la somma di 750 lire imperiali. Le contese però continuano
, con richieste dell'appaltatore di rinegoziare l'accordo per la
uzione di introiti che la citata decisione avrebbe comportato
riori liti tra questi e il Capitano; gli atti reperiti si chiudono con
nvenzione del 1° aprile sulla cui base il Tornago paga per l'intero
o la somma complessiva di lire 3.000.

6 novembre 1686 viene conclusa una ulteriore convenzione per
scio delle licenze di esportazione dal lago Maggiore, per altri
dal gennaio 1687 al dicembre 1693, tra la Cancelleria segreta
menico Bellinzago, per la somma di 1.800 lire imperiali comples-
Dagli atti risulta come il Bellinzago abbia superato una precedente
del Tornago; anche in questa occasione, comunque, dell'effettivo
llo del traffico sul posto e del materiale rilascio delle licenze
ricato Ambrogio Delfinone. Lo stesso Delfinone, nel 1689, si
dica in prima persona, con congruo anticipo, la concessione per
anni successivi, dal 1694 al 1700 inclusi, dietro sborso immediato
00 lire imperiali[54]. Sempre la coppia Bellinzago – Delfinone
ottenuto, nell'aprile '88, l'appalto delle licenze d'esportazione da

---

calcolato che per 100 brente ciò avrebbe comportato lire 13.4.3 per la Cancelleria
9 per il Capitano: convenzione 25 gen. 1680, in ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a.,
1113.

d., 21 mag. 1689. Nel fascicolo degli atti relativi a questa convenzione sono conservate
cenze in originale rilasciate a Cannobbio, su moduli a stampa, dal Definone. Sarebbe
nte approfondire la figura di questo personaggio, che ottiene il controllo di due
nti direttrici del traffico di vini verso la Svizzera.

arese, alle solite condizioni dei 2 soldi per brenta, per cinque anni [55]. gli atti relativi a tale convenzione sono uniti i conti del cancelliere el borgo di Varese sulle licenze rilasciate negli anni dal 1680 al aggio 1688 e sulla «riscuossione delli soldi due per brenta dovuti la Cancelleria secreta» [56].

Non si sono reperiti, allo stato della ricerca, atti relativi all'appalto ei citati diritti di esazione e della concessione delle licenze per altre calità dello stato, benché risulti evidente che tale concessione ormai on passava più per il tramite diretto della Cancelleria segreta. Si può cordare, però, un modulo a stampa predisposto per la concessione di cenze per l'esportazione di vino verso «Paesi forastieri» da Casalmaggiore, con indicate le prime tre cifre dall'anno («169») della data di lascio, in cui è specificato l'obbligo, oltre ai «soliti datii», di pagare soldi in moneta corrente per ogni soma («che sono due brente ilanesi») «nelle mani di Andrea Martinelli deputato dall'eccellenza a alla suddetta esigenza per quello spetta alla Cancelleria segreta» [57]; le formulazione fa supporre l'esistenza di una convenzione analoga quelle già ricordate per Varese ed il lago Maggiore.

4. *La val d'Ossola, le tre pievi superiori del lago di Como, Casalmaggiore, vescovato di Tortona.* – Qualche considerazione a parte meritano le uattro aree della val d'Ossola, delle tre pievi superiori del lago di

[55] Fino a fine dicembre 1693: *ibid.*, convenzione 9 aprile 1688.

[56] *Ibidem.* Il cancelliere, Antonio Francesco Monti, era stato deputato a tale riscossione con creto del 14 maggio 1680 che fa riferimento a concessione del 5 gennaio «che sii lecito a chi l'estrahere in quelle parti il vino ... con il solo pagamento del solito dacio di mercantia, di altri soldi due per caduna brenta per la Cancelleria segreta». Dai conti del cancelliere onti sono stati ricavati dalla Cancelleria segreta dei dati complessivi (inclusi, tranne l'ultimo, una relazione del 22 marzo 1688), di cui si riportano quelli relativi alle quantità esportate brente): 1680: 109,5; 1681: 33,5; 1682: 45,5; 1683: 27,5; 1684: 55; 1685: 394; 1686: 1564; 87 fino al 5 settembre: 3471,5; dal 18 settembre 1687 al 21 gennaio 1688: 892; dal 27 nnaio all'8 maggio 1688: 568,5. Uno dei conti redatti dal cancelliere Monti (novembre 1680 ettembre 1687) è stato esposto nella già ricordata mostra del 1985 presso l'Archivio di Stato Milano: cfr. M. SAVOJA, *Aspetti del commercio* ... cit., p. 72.

[57] ASMI, *Gridario Greppi*, vol. 1; il modulo citato è inserito tra le gride dei primi mesi del 90. Della sorveglianza contro le inadempienze sono incaricati i Capitani dello sfroso della ovincia, se il trasporto avviene per terra, e il Capitano del bergantino, se per acqua.

li Casalmaggiore, del Vescovato di Tortona. Aree periferiche ato, in particolare rispetto alla capitale, specialmente per le e ricorrono frequenti fin dal XVI secolo licenze di esportazione anche e soprattutto in anni di generale divieto, tutte supportate nsiderazione che per la lontananza da Milano (il cui riforni- ra la maggiore preoccupazione delle autorità), per la scarsa el vino prodotto e la difficoltà di conservarlo, e infine per gli del trasporto non sarebbe comunque stato possibile avviare produzione sul mercato della capitale [58].

a val d'Ossola erano poi fondamentali tutta una serie di azioni sulla necessità di mantenere buoni rapporti col Vallese Cantoni svizzeri [59]. In tutti i casi ci troviamo di fronte al o da parte delle comunità di strappare ai governatori delle perpetue, che però, anche quando venivano concesse, erano ediatamente smentite da ulteriori divieti che riproponevano gante itinerario delle suppliche e dei memoriali: ricorrenti he avevano origine anche dal non infondato timore che le i e i privilegi di quelle popolazioni servissero da paravento uscire dallo stato vini provenienti da altre zone. Spesso, la concessione delle licenze era occasione per obbligare le à all'esborso di consistenti somme, e d'altronde nella supplica no che porta poi a una licenza perpetua nel 1647 i rappresen- l'Ossola lamentano proprio le continue spese e angherie che o dalle autorità milanesi ogni volta che devono chiedere zazione all'esportazione [60].

---

alle licenze citate reperite nei registri della Cancelleria segreta, documentazione in esente in ASMI, *Atti di governo, Finanze*, p.a., cartelle 1113 e 1116; *ibid.*, *Atti di nona*, p.a., cartelle 47 e 48. Per la val d'Ossola cfr. anche licenza di esportazione llese, concessa nel 1640 in ASMI, *Miscellanea storica*, cartella 76.

sso lo Stato di Milano aveva rapporti privilegiati, come con gli stessi Grigioni fondati sul comune interesse legato ai transiti alpini e alla loro importanza nilitare e commerciale, cfr. M. SAVOJA, *Aspetti del commercio* ... cit. pp. 52-56, e la ivi citata.

enza è ridiscussa, e nuovamente concessa dal governo di Milano (cui era comunque a dal sovrano tale autorità) nel 1653, per essere poi nuovamente ritirata l'anno I, *Atti di governo, Annona*, p.a., cartella 48.

Ricorrenti e accese sono le velate minacce implicite nell'affermazione che la vendita all'estero del vino era l'unica risorsa di cui le popolazioni disponevano per far fronte ai sempre più pesanti «carichi» fiscali: situazione, del resto, in più casi confermata dalle consulte dei due Magistrati. Per la val d'Ossola, ad esempio, per la quale tra l'altro la contesa sul diritto all'esportazione del vino non era che uno dei tanti punti del conflitto col governo centrale[61], il vino era realmente una delle risorse principali, utile per ottenere in cambio grano, formaggi, «grassine» e addirittura il sale.

[61] Cfr. M. RACCA, *Il borgo di Domodossola durante la signoria spagnola*, Milano 1899.

INDICE

o Damiano Fonseca, *Premessa* 19

o Cardini, *Alimentazione e storia* 23

TIPOLOGIA DELLE FONTI

Lume, *Introduzione alle fonti per la sotoria dell'alimentazione* 43

zia Bigi - Gian Maria Panizza - Gilda Pastore, *i per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato lessandria* 59

ella Cagliari Poli, *Le fonti lombarde per la storia alimentazione* 90

Caroli, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'Archi- li Stato di Torino* 110

eino Coppo, *Fonti per la storia dell'alimentazione nell'ar- o storico del Comune di Novara* 129

ella Demontis, *Documenti per la storia dell'alimenta- nel periodo sabaudo conservati nell'Archivio di Stato di ari (1720-1848)* 135

nni Grillone - Antonina Chiarenza, *Fonti per la a dell'alimentazione nell'Archivio di Stato di Asti* 150

Laura Iona, *Friuli-Venezia Giulia: aree, tipologie, stato fonti archivistiche per la storia dell'alimentazione* 154

a Maroso, *La storia dell'alimentazione nelle fonti docu- arie bassomedievali dell'Archivio di Stato di Verona* 173

ALERIA MORA, *Fonti per la storia dell'alimentazione nella Sezione di Archivio di Stato di Verbania* 180

ARLO PILLAI, *L'Archivio di Stato di Cagliari e le fonti per la storia dell'alimentazione nel periodo sabaudo (1720-1848)* 189

IARIELLA RONCHETTI VITALONI, *Fonti per la storia dell'alimentazione: l'Archivio di Stato di Livorno* 237

ERA VITA SPAGNUOLO, *Fonti per la storia dell'alimentazione presso l'Archivio di Stato di Roma (sec. XVII)* 255

. LE MAGISTRATURE E LE ISTITUZIONI ALIMENTARI

LBERTO GUENZI, *Le magistrature e le istituzioni alimentari* 285

IAMMETTA AUCIELLO, *Le istituzioni annonarie nello Stato di Milano fra Seicento e Settecento: gli sfrosi* 302

ONATELLA BALANI, *Politica annonaria e problemi alimentari di una capitale: il pane a Torino tra Sei e Settecento* 311

IARIA TEMIDE BERGAMASCHI, *Indagini sulle risposte individuali al problema dell'alimentazione nei contratti notarili dell'Ottocento in provincia di Campagna* 332

IARINA BROGI, *Le istituzioni annonarie lucchesi fino alla caduta della repubblica oligarchica (secc. XIV-XVIII)* 344

IO CARTECHINI, *Disposizioni di carattere annonario negli Statuti comunali della Marca d'Ancona* 409

AOLO CAU, *Istituzioni e normative alimentari nella Sassari prearagonese* 450

ENATA DE BENEDITTIS, *Ministero dell'interno e intendenze: la statistica murattiana in materia di alimentazione* 470

IUSEPPE DIBENEDETTO, *L'amministrazione del sistema viario in Puglia* 509

ASQUALE DI CICCO, *Le istituzioni annonarie nel Regno di Napoli* 525

ARLA DI MUNNO MALAVASI, *L'azione del Magistrato ordinario, del Magistrato della sanità e del Consiglio di Governo in materia di alimentazione nello Stato di Milano nei secoli XVI-XVIII* 551

LUISA
NIEL

ESTER
most

MARIA
friula

ANNA
per l
docu

MARIA
per i

ISABEL
e X

GIULIO
Regn
nelle

MAURI
nei s
di M

FALCHI - MARIA GRAZIA PASTURA RUGGIERO - DA-
A SINISI, *L'Annona di Roma nel sec. XVI* 568

GESSÂ, *Istituzioni alimentari nella Cagliari aragonese: il zaffo* 590

LAURA IONA, *Istituti e alimenti dagli statuti dell'area no-giuliana* 608

MARIA NADA PATRONE, *Gli statuti comunali come fonte storia dell'alimentazione nel tardo medioevo: limiti della entazione e nuovi spunti di ricerca* 637

CAROLINA NARDELLA, *La Capitanata ed i «partiti» rifornimento dell'Annona di Napoli in età moderna* 648

A OREFICE, *La politica del pane a Milano tra XVI III secolo* 658

RAIMONDI, *Commercio e consumo dei generi alimentari nel di Napoli: provvedimenti amministrativi e consuetudini locali Università di Montemarzio, Piedimonte e Novi (secolo XVII)* 680

IO SAVOJA, *Licenza di esportazione e transito di vino c. XVI e XVII nei registri delle cancellerie dello Stato lano* 691